LESSICO

LEGALE NOTARILE

TOMO I. PARTE I.

LESSICO
LEGALE NOTARILE

OSSIA

REPERTORIO UNIVERSALE

DELLE TEORIE LEGALI DEDOTTE DAL DIRITTO CIVILE GIUSTINIANEO, NONCHÈ DAL DIRITTO CANONICO ED ESTRATTE DALLE OPERE PIÙ ACCREDITATE DI QUESTO GENERE; AGGIUNTEVI QUELLE DI MODERNA GIURISPRUDENZA CIVILE, CRIMINALE E DI COMMERCIO, VIGENTE NEI DOMINII PONTIFICII, CON UN CENNO DELLE OPINIONI DEI DOTTORI E DELLE DECISIONI DELLA SACRA ROTA ROMANA; PIÙ LE LEGGI E TEORICHE RISGUARDANTI LA SCIENZA ED ARTE DEL NOTAJO; I REGOLAMENTI E LE DICHIARAZIONI SUL BOLLO, SUL REGISTRO, E SUL SISTEMA IPOTECARIO; E LE FORMOLE DI TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI, RIDOTTI ALLA MAGGIORE SEMPLICITÀ.

COMPILATO

DAL DOTTOR ANGIOLO DALL' ASTE BRANDOLINI.

FORLÌ
TIPOGRAFIA DI LUIGI BORDANDINI
1840.

Les lois ont généralement fait les mêmes progrès que les moeurs.

Ch. Comte. = Traité de Législation =
Liv. I. Chap. 2.

PROEMIO

Chi si fa a discorrere la vita de' varii Popoli della Terra indagando le più antiche origini istoriche, non tarda a convincersi che la specie umana è dotata di una facoltà per la quale sente il bisogno di progredire verso un fine determinato da un impulso proprio. Questo fine altro non è se non la maggiore possibile prosperità che è riposta nel procacciarsi il bene ed evitare il male. Ad esercitare questa facoltà, od attitudine che lo distingue da tutti gli altri animali, onde conseguire il sommo fine, la Provvidenza lo ha dotato della sociabilità, per cui l' uomo è condotto a cercar la comunione degli altri uomini. Ma lo stato sociale non è per sè bastevole a far sì che lo scopo sia pienamente compiuto, senza il concorso di molte favorevoli circostanze, le quali per necessità di natura non possono essere uguali in tutti i tempi ed in tutti i luoghi.

L' Istoria ci mostra nella culla della scienza umana di ogni società le sue prime leggi: chè non si dà società senza governo, nè governo senza leggi. La fisionomia peculiare e caratteristica di ciascuna società potrebbe essere determinata dal complesso degli ordinamenti che ressero a mano a mano i suoi destini; ma il grado di certezza istorica delle leggi, ha dei

limiti che separano il vero probabile dal vero assoluto rispetto a certe età, a certi popoli. Il perchè si fa malagevole talvolta indagare quali sieno stati veramente in pratica i prinçipii, i gradi, gli estremi, tutte insomma le vicende dell' umanità delle Nazioni; tanto più se si consideri che ove giacquero quasi dimenticate le leggi, la caligine de' tempi infelici oscurava in breve tutte le altre discipline, se pure alla barbarie de' costumi non andò sempre innanzi l' abbandono degli studii utili e dilettevoli, che valgono a tener saldi gli animi nella gentilezza e nella virtù. Di che si pare già manifesta la cagione perchè tanto meno dalle storie abbiamo memoria dei fatti, delle consuetudini, e de' costumi di quelle genti, e di que' tempi che diciamo barbari; mentre per lo contrario dalle istorie medesime, che sono il frutto di un progresso sociale, e dalla forma più chiara, e dalla maggiore giustizia e sapienza delle leggi ci è dato conoscere il vero carattere e lo stato di civiltà di altri popoli, comunque più antichi e remoti dei primi.

Vero egli è bene che ove pur manchino la storia ed il complesso delle leggi, pure si può credere con buon fondamento che ogni Società nel primo nascere e svilupparsi debba avere avuto dei tratti di somiglianza, conciossiachè il modo primitivo di essere delle Società, sia uno stato necessario pel quale tutte furono mosse dal bisogno di un ordine positivo di ragione, conforme al senso morale di ciascuna, il quale comunque alquanto vario per varietà di cause interne ed esterne, pure non potè sempre non trovarsi concorde in ciò che alcuni dissero principio eterno, il quale è la grande comune origine di tutti i governi civili, essendo proprio delle universalità di tutti i luoghi, di tutti i secoli, di volere essere governate con giustizia e clemenza.

Quanto alle vocazioni speciali ed a tutte le fasi della vita de' varii popoli ne' più remoti secoli, fra le tante vicende degli umani rivolgimenti non pare che sia concesso da un buon senso filosofico spingerci troppo innanzi in tale ricerca.

Un sano criterio c' insegna però quale via abbiano dovuto calcare le Società tutte, prima che l' umana autorità pervenisse a stabilire de' sistemi di regole pratiche moderatrici gli atti umani conducenti ad ottenere il meglio ed evitare il peggio; e siccome è certo che tutte le cose mortali ebbero un principio, così necessariamente fu d' uopo agli umani consorzii passare da uno stato d' infanzia, a quello di civiltà incipiente, la quale venne a poco a poco maturandosi più o me-

no, secondo una folla di circostanze, a precisare le quali non bastano per avventura i principii filosofici dedotti dalla storia. Che poi il progresso debba essere stato graduale, e quando più e quando meno rapido nelle varie età dei popoli, ce lo addita un principio di ragione pel qnale diciamo che l' esperienza è maestra agli nomini in tutte le cose. Al quale proposito vuolsi inoltre riflettere che dove le menti sono tuttavía rozze ed incolte, i pregiudizii, i costumi, e le passioni soffocano spesso le idee del ginsto e del vero che costituiscono l' essenza dell' elemento filosofico del diritto; l' equità universale si dilegua, e la Società rimane stazionaria, o subisce un movimento retrogrado.

In tutte le umane Società, il diritto naturale cominciò a passare dalla scienza alla realtà almeno sotto forma di costumi, e finì poi col vestire le formole della Legislazione, ossia del diritto positivo.

Ogni legislazione ha una bontà assoluta e relativa. La prima viene costituita dalla consonanza perfetta del diritto civile stabilito col diritto naturale comune a tutta l' umanità. La seconda intende a provvedere ai bisogni speciali di un dato luogo, di nna data epoca e di una data gente, ed è eventuale anzichè necessaria. Onde questa bontà è mutabile, qnella immutabile, eterna, universale. Quindi si fa aperto, come le legislazioni positive umane che non si fondano sul principio filosofico natnrale, che è l' ordine morale di ragione, siano intrinsecamente viziose, e non possano durare a lnngo.

È dunque precipuo e nobilissimo nfficio di ogni Legislatore lo stndiarsi primamente di conseguire la vera bontà che diciamo assoluta; è sna funzione propria quella di fissare chiaramente i limiti dei veri diritti di ciascun individuo che vive in comunione, onde s' abbia pieno effetto la grande *tutela sociale.* Questa deve giovarsi di tutti i mezzi più validi e più certi, e contemplare, e quasi prevedere i singolari casi verificabili in pratica, riducendo a sommi capi del giusto e dell' onesto tanto i poteri del tutelante, quanto i costumi e le azioni del tutelato. Da tale equilibrio solo è sperabile quell' armonía che costituisce la persona morale dell' nmana società avente nn proprio intelletto, una propria volontà, una propria potenza esecutiva.

Di tutte le Legislazioni umane quella che presentò sopra ogni altra il carattere della bontà assolnta, si fu certamente, fra le antiche, la Romana. Se a' grandi beneficii adnnque è giusto che si tributi una gratitudine che uguagli il merito,

che è l' utilità che ne conseguita, certo non sarà chi reputi soverchia la venerazione verso quelli che con profonde meditazioni e con incessanti fatiche lasciarono ai posteri molta parte de' generali ed immutabili principii di universale giustizia ne' sapientissimi codici della Romana Giurisprudenza.

Quell' antico Popolo guerriero felicissimo nell' armi, che portò le sue aquile vittoriose in tutte le terre allora conosciute all' uomo, non si mostrò meno glorioso nella pace e nella civile sapienza. Chè fra le corone de' trionfali allori, e nelle festose pompe de' soggiogati nemici del nome Romano, non dimenticò mai che la prima difesa de' Cittadini è posta nella bontà delle leggi.

Prendendo le mosse da Romolo che nel suo novello dominio di una gente nuova si trovò di continuo fra l' armi, il popolo aveva l' autorità di creare i Magistrati, di sanzionare le proprie leggi e di decretare la guerra.

Non mancarono altri buoni ordinamenti all' antica Roma, in ispecie regnando quel sapientissimo Numa, il quale seppe ritrarre alquanto dalla natía ferocia quegli animi bellicosi, insinuandovi con sottile accorgimento la venerazione di una misteriosa benefica potenza ordinatrice delle sue costumanze e delle sue leggi. Tuttavía il Popolo Romano non varcò il limite dell' infanzia legislativa civile per tutto il tempo della dominazione regia che durò 254 anni circa.

Il suo primo gran passo nella via del vero progresso legislativo è segnato dallo stabilimento delle leggi delle dodici Tavole, le quali posero le fondamenta della grandezza e solidità della Romana Giurisprudenza.

Narrano alcuni, che intorno all' anno 300 di Roma, vinti gli Equi che avevano mosse le armi contro la repubblica, i tribuni si fecero a chiedere fermamente, che si rinnovellassero e si scrivessero una volta le invocate leggi, onde cessare il soverchiante arbitrio del Senato, e de' Consoli, a buona tutela della pubblica libertà. Di che seguì che essendo mandati in Atene Spurio Postumio, Servio Sulpicio, ed Aurelio Manlio, ne recarono materia a novello ordine di leggi, che poscia nell' anno 302 comparvero nel foro scritte in dodici Tavole di legno, e vennero appellate *gius decemvirale* dai Decemviri che l' ebbero compilate. A questa opinione contrasta il genio originale del nostro G. B. Vico, parendo a lui che non fosse mestieri ai Romani andare peregrinando in traccia di quelle leggi, i cui principii egli scorge nei costumi tutti nativi delle genti del Lazio. Comecchè ciò sia, è certo che mentre nelle

dodici Tavole si era raccolto quanto, al dire di Tullio, si vuole anteporre a tutte le biblioteche de' Filosofi, tanta ne fu la sapienza, e l'equità, coll' affidare la tutela dei costumi all' ufficio de' Censori (1) diretto opportunamente a contenerne la corruzione a fine che non tornasse vana la bontà delle leggi, venivasi a compiere nell' anno 310 un reggimento politico civile sopra un sistema il più perfetto di quanti altri prima d' allora si fossero immaginati. Laonde pensarono molti, siccome avviso io medesimo, che volendo rintracciare nel bujo della Storia del diritto, origini più lontane, si correrebbe un campo di vasta erudizione, nel quale alla fatica infinita, male corrisponderebbe per avventura un incerto guadagno.

Del resto nelle leggi delle 12 Tavole, oltre a quanto si conosce di meglio nell' antico gius de' Greci, furono raccolte e legalizzate molte costumanze de' Romani, reliquie forse di leggi regie vigenti tuttavía per consuetudine, e considerate a quel tempo qual *gius incerto.* Il nuovo *gius decemvirale*, o le leggi delle *XII Tavole*, appo i Giureconsulti, e nelle costituzioni degli Imperadori, ebbero in progresso varie denominazioni coi vocaboli *jus vetus*, *jus priscum*, *leges veteres*, *lex antiqua*, *jus antiquissimum*, e furono eziandío semplicemente dette *jus civile.*

Promulgate le leggi delle dodici tavole, lo studio della giurisprudenza si avviava a più certa meta. E già i filosofi non isdegnavano consacrarvi le loro profonde meditazioni e tutta la romana sapienza adunavasi nel foro. Cominciò sin d' allora a sorgere la gloria di quella eloquenza, che più tardi oscurò i vanti della Grecia.

Così procedendo la sapienza civile de' Romani traea buon frutto dalle sane dottrine della morale e della politica, che in luogo di abbandonarle alle vane disputazioni delle scuole ne faceva accolta e tesoro di pubblico giovamento nel corpo del diritto civile. Dall' avventurosa unione degli studii filosofici con quelli della giurisprudenza, nacquero i responsi dei Prudenti, i quali per vero giovarono spesso non poco, a perfezionare le teorie del diritto. La pratica si rimaneva però alquanto arbitraria ed incerta. Gneo Flavio pubblicando le in-

---

(1) Hiis (censoribus) non opes modo civium estimandae, sed et mores regendi committebantur. Ab hiis vitae singulorum, aut laus impertiebatur, aut inurebatur infamia: totaque urbis animadversione illorum emendabatur; ut qui censoribus placuisset statum singuli retinerent. = *Gravina* = *De ortu et progres. juris civilis* = *Cap. VIII.* =

terpretazioni e le azioni di legge rese vano un turpe monopolio, che prima ne ascondeva il disposto, e ne restringeva il generale benefico effetto. Questo gius che fu detto Flaviano venne poi considerevolmente aumentato colle nuove azioni aggiunte da Elio Sesto, e si chiamò Eliano. Bella lode meritarono allora quegli ottimi, degni che il mondo ne tragga esempio, e ne serbi gloriosa memoria.

Ma fosse per malignità di furbi, o per pigrizia d'ignavi la giurisprudenza era colta da nuovo languore avvolgendosi fra le ambagi di abbreviazioni, formole o sigle, le quali poi molto saviamente furono proscritte al tempo dell'impero.

Le leggi che vennero aggiunte a quelle delle dodici tavole, durante la repubblica, e sotto l'impero furono distinte col nome di nuove leggi. In questo novero entrano i *Senatus-Consulti*, i *Plebisciti*, gli *Editti dei pretori* e le *Costituzioni dei principi*. La denominazione *di diritto civile* si applicò specialmente ai *responsi* ed *interpretazioni de' prudenti*, i quali, secondo l'opinione che a me sembra più ragionevole, non cominciarono ad avere forza di *gius non iscritto*, se non quando passarono per lungo uso in costumanza. Il primo che accordasse autorità di legge alle scritture di alcuni giureconsulti, sembra essere stato Teodosio il giovane.

Mentre la mole della Romana giurisprudenza aumentava sempre vie più, ed alle antiche e nuove leggi si aggiungevano tutte le costituzioni degl'Imperatori raccolte già ne' tre Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, la fortuna di quel grande impero declinava al peggio, colpa de' vizii delle corti corrotte di pessimi principi, che violando cogli arbitrii della più sfrenata tirannide la santità delle leggi, avevano prima sopita l'antica virtù del popolo romano, e per ultimo infiacchiti gli animi, ed invilite le menti. Imperando Alessandro Severo sorse speranza che dovesse rivivere un miglior ordine di cose nell'anno 224 dopo G. C., ma nell'anno 242 quando Italia fu piena di sangue e di devastamenti per l'incursione de' Goti, cominciarono a volger tempi peggiori, ed ammutolirono non solo i responsi de' Giureconsulti, ma giacquero affatto tutte le altre buone discipline, cedendo il luogo alla trionfatrice barbarie che occupò per ultimo l'antica sede della gloria e della lingua del Popolo Latino.

Passò poi lunga stagione prima che la romana giurisprudenza risorgesse dalla confusione e dall'obblío in che era caduta, e per le narrate miserie e per la soverchia mole eziandio, cui l'avevano condotta le innumerevoli costituzioni dei

principi ed i quasi infiniti libri de' giureconsulti. Nè poteva avvenire altramente: che ove la materia soperchia, mancando il metodo e l'ordine, non è a sperare che risulti la necessaria chiarezza. Onde ogni uomo doveva necessariamente rifuggire quasi dai penetrali di una sapienza che pareva per avventura sorpassare le forze del mortale ingegno; di che lo scemo dell' amore, poi l' abbandono totale della scienza del diritto. Dalle quali cose si raccoglie che dove pur fossero mancate le prime gravissime cagioni di sopra narrate che vennero parte da vizio politico morale intrinseco, parte da forza estranea, doveva per difetto proprio della legislazione d' allora, volgere un tempo oscurissimo di licenza e di errori nelle interpretazioni e nei giudizii.

Correva l' anno 529 dell' Era nostra, quando l' Imperatore Giustiniano, dopo molte vittorie, mandava ad effetto l' ardito divisamento di richiamare a novella vita e riordinare l' immensa mole della Romana Giurisprudenza. Compendiati i tre Codici di Gregorio, Ermogene e Teodosio in un solo, ed aggiunte le costituzioni de' principi che successero a Teodosio insieme colle proprie, pubblicava in quell' anno istesso dodici libri a guisa delle dodici tavole. Poscia nell' anno 534 correggendo ed ampliando il primo codice, pubblicò il nuovo dandogli il titolo di *Codex repetitae praelectionis.* Nel lungo corso del suo impero emanò molte altre costituzioni, le quali raccolte in seguito si pubblicarono col titolo di Novelle (1).

Sebbene il corpo del diritto di Giustiniano non vada scevro di mende, già notate da molti, fra le quali principalissima si è quella della mancanza d' ordine e di metodo (2), pure la fama pose meritamente il suo nome nel novero dei Principi più benemeriti della umanità, siccome principale instauratore del gius civile. Difatto seppe egli giovarsi dell' opera di molti sommi uomini, e potè così compiere un' impresa veramente maravigliosa anche rispetto al tempo in che venne operata. Che ove si consideri l' infinità delle materie che si avevano a raccogliere, ed ordinare, ognuno vorrà convincersi che non fu grave colpa l' avere forse errato nel dividere i libri e nel collocare i titoli. E dico forse, poichè se i codici che a noi pervennero non furono originali di quel tempo, il

---

(1) *V. Gravina Op. cit. Cap.* 135. De novellis constitutionibus, sive authenticis.

(2) *V. Pothier, Prefazione alle Pandette P. III. Cap. II.*

che pare molto probabile, per lo meno (1) la critica e l'esperienza c'insegnano quanto sia a dubitare degli arbitrii e della ignoranza degli amanuensi.

Ma intanto che nella Grecia, ed in altre parti dell' Impero d' Oriente insegnavasi nelle scuole e praticavasi nel foro la giurisprudenza di Giustiniano, in Roma e nella depredata Italia dominavano le leggi de' Goti. La bontà e la sapienza delle leggi di Giustiniano però non bastarono anche in Oriente a mantenerle in vigore dopo la sua morte. Da prima ebbero varie vicende sotto gl' Imperatori che gli successero, e furono anche abolite in parte da nuove costituzioni; tanta era l' ambizione in ciascun novello imperante di mostrarsi Legislatore. Così non per bisogno, ma per capriccio tramutavansi di continuo le leggi, ed all' ottimo spesso veniva sostituito il men buono, quando pure non era il pessimo. Il codice e le pandette furono tradotte in lingua greca (2). Teofilo parafrasò le istituzioni, ma a poco a poco caddero in dissuetudine.

Per ultimo, correndo l' anno 867 Basilio il Macedone stabiliva il suo corpo del diritto in luogo di quello di Giustiniano. Leone il filosofo figlio di Basilio, aggiunse molti libri a quel codice, che poi si chiamò le *Basiliche*, e Costantino Porfirigeneta ne fece una seconda edizione. L' autorità di siffatte leggi finì solamente quando Costantinopoli fu presa da Maometto II. circa la metà del secolo XV.

Così erano venute mancando in tutta l' antica dominazione Romana le leggi di Giustiniano che mentre avvenivano le cose narrate nell' impero d' Oriente, l' Istoria ci mostra in quello d' Occidente una congerie di leggi di Visigoti, di Salii, di Burgundi, di Longobardi etc. (3), un misto insomma di capricci di barbariche menti, ed un' ombra di antiche costumanze Romane, quelle pei vincitori, queste pei vinti.

A Gottfrido Mascovio annotatore dell' opera del Gravina = *de ortu, et progres. juris* = pare molto verisimile che il diritto di Giustiniano fosse promulgato anche in Italia, quando la ricuperò (4). E che i barbari non imponessero le loro leggi ai Popoli soggiogati è chiaro da molti fatti, i quali pro-

---

(1) *V. Gravina Op. cit. Cap.* 141.
(2) Da Taleleo = *Grav. De ortu et prog. juris* = *Cap.* 138.
(3) Raccolte nell' Editto di Rotario, ossia codice che ha il titolo di *Corpus legum antiquarum* = *Gravina, Opera cit. Cap.* 139.
(4) L' entrata di Belisario generale di Giustiniano in Roma, avvenne nell' anno 537. = *V. Fastes universelles, par Buret de Longchamps pag.* 125. *Bruxelles.* =

vano che l' antico diritto romano non cessò mai di aver luogo anche nel medio evo. Il signor Savigny seguendo le eruditissime traccie dell' Italiano Lupi ha illustrato dottamente questo punto di Storia nella sua esposizione dello stato politico, e della legislazione dei Regni fondati nel sesto secolo dai Germani, in Francia, in Italia, in Ispagna, e nei Paesi Bassi. Ne sono prova l' Editto di Teodorico Re degli Ostrogoti nel 500, il Breviario d' Alarico Re de Visigoti nel 506, la Costituzione di Clotario nell' anno 560; le formole di Marcolfo del 660; i capitolari di Carlo Magno, e di Luigi il Buono; le ordinanze di Luitprando di Lombardía (1).

Ma la Storia dello studio del diritto nella Europa moderna non può rimontare oltre al secolo duodecimo, nel quale cominciò realmente a diradarsi il buio di una lunghissima notte.

Pervenuti a quest' epoca del risorgimento degli studii legali in Europa, non comporta la natura del mio lavoro che mi diffonda a tessere una storia circostanziata del loro progresso. Laonde non mi starò qui enumerando tutti que' preclari ingegni che colle opere e cogl' insegnamenti contribuirono a ristaurare il grande edificio del Romano diritto. Che se in alcuno si movesse vaghezza di conoscere minutamente tali peculiarità, può trovare di che appagarla pienamente nella grande opera *Secolare Europea* più volte da me citata dell' Italiano Gravina, il quale ad avviso di molti non fu ad alcuno secondo nella parte istorica erudita del diritto.

Mi basterà venir toccando brevemente delle principali scuole del Romano diritto, prendendo le mosse da Irnerio, il cui nome comecchè da alcuni cangiato in quello di Werner o Vernerio (2), per usurparci anche questa gloria, suonerà sempre d' onore per la nostra Italia, prima in ogni disciplina di che si fece bella l' umana ragione. Ed in proposito della Giurisprudenza mi aggrada riportar qui le parole di un saggio, straniero all' Italia, del quale vorrei che molti altri seguissero il consiglio. Dic' egli adunque = *Ne l' oublions pas, l' Italie est la mère du droit Européen, de la Jurisprudence Romaine; elle a répandu sur l' Europe la science et l' érudition, et ses*

---

(1) Nell' Opera del sig. Savigny, intitolata = *Storia del diritto Romano durante il medio evo = stampata in 4 Vol. in Heiderberg* 1814-1826, si possono vedere tutti gli argomenti che appoggiano sifatta opinione.

(2) Irnérius (ou Werner dont on a voulu faire un Allemand, mais la critique s' est arrêtée à en faire un Bolonais). *V. Lerminier = Introduction générale à l' histoire du droit. Pag.* 26. *Bruxelles* 1830.

Jurisconsultes modernes successeurs des interprètes du droit antique, ont toujours nourri l' intelligence des traditions historiques = Ed altrove = *Il était reservé à l' Italie, berceau, patrie du droit romain, d' être le Théâtre de cette rennovation scientifique* = (1).

Niuno ignora che gli antichi codici, sui quali si cominciò a studiare il corpo del diritto di Giustiniano furono trovati in Italia, poichè narrano tutti gli Storici della scienza del diritto che nel 1130, od in quel tempo, quando Lotario il Sassone guerreggiava contro Ruggero Conte d' Apulia, e di Sicilia, si scuoprirono in Amalfi i libri del Digesto: che queste pandette poi trasportate a Pisa, e di là tolte dal Capponi, che capitanava l' esercito de' Fiorentini nella espugnazione di quella città, furono in progresso denominate Fiorentine: che in Ravenna, circa al tempo suddetto, vennero rinvenute le costituzioni imperiali con altri libri del diritto ed un esemplare eziandío del digesto. Intorno alle quali cose notò molto giudiziosamente il Gravina, che anche prima del regno di Lotario il Sassone, Ivone di Chartres aveva fatta menzione del diritto civile di Giustiniano e delle pandette, sicchè più presto che trovati, almeno quanto alle novelle, ed a molti altri libri del diritto civile Romano, si potrebbe dire che cominciarono allora ad essere meglio e pubblicamente conosciuti.

Certo non v' ha chi nieghi che dalle Università Italiane sia sorta la prima luce delle interpretazioni degli antichi testi della Romana giurisprudenza. Del quale vanto io darei di buon grado tutto l' onore alla dotta Bologna, se non mi piacesse che tutte le glorie italiane si accomunassero a tutta l' Italia.

Irnerio adunque le cui opere sono = *comme le point de depart de la moderne litterature* = (2), fu il primo ad entrare nell' intricato labirinto dello studio di que' codici antichi. E parve prodigiosa la critica e la sagacità sua nel ricomporre, reintegrare ed illustrare quello slegato e tenebroso corpo del diritto, onde fu appellato dai contemporanei e dai posteri *lucerna juris*.

Appartengono alla scuola d' Irnerio, Martino Cremonese, Bulgaro, Ugolino, Ruggero, Ottone, Pileo, Alberico di Porta Ravennate, Giovanni Bossiano, ed Azone, il quale ebbe a

---

(3) Lerminier = *Opera cit. pag.* 26. e 193.
(2) Lerminier = *Opera citata.*

scolari Lotario Cremonese, Balduino Bolognese, Rofredo Beneventano, Ardizonio, Odofredo, ed Accursio.

Accursio rese grande servigio alla scienza del diritto, e vinse tutti gl' interpreti, che furono prima, tanto Greci che Latini. Alcuno lo disse il più grande de' glossografi: chè non solo superò i passati, ma tolse ai futuri la speranza di uguagliarlo, avendo mirabilmente spiegate le voci più oscure e meno conosciute degli antichi testi del diritto Romano (1).

Tra i Giureconsulti che fiorirono in appresso, si vogliono lodare specialmente Dino di Castel Fiorentino, e Petrono da Siena, adoperato da Bonifacio VIII a comporre il sesto libro delle Decretali: Bartolomeo da Capua che tenne pubblica lettura nel ginnasio di Napoli fondato da Federico II: Jacopo dell' Arena, uomo di molto acume a giudicio di Bartolo: Cino da Pistoja elegante Poeta e Giureconsulto ad un tempo, di molto grido, anche per avere insegnato a Bartolo.

Di Bartolo molto, e variamente fu scritto. Fu chi volle lodarlo a cielo; altri lo accusò di essersi attenuto alle tortuose sottigliezze delle scuole di una falsa filosofia; infine alcuni pretesero che gli sia mancata non solo la cognizione della buona latinità, ma che abbia avuto difetto della storica erudizione. Le quali cose, come danno tutte nel soverchio, è d' uopo cercare la rettitudine del giudicio, che sia come mezzo tra siffatte opinioni.

Parve a Gravina doversi escusare il Bartolo di una certa intemperanza manifesta nel dividere e suddividere con distinzioni troppo minute in ogni cosa, avvegnachè più che dell' uomo, reputò essere quel vizio proprio de' tempi, nei quali abbandonate le traccie dei puri fonti peripatetici, universalmente si pensava e si scriveva coi dettami dell' Araba filosofia. Il perchè non si maravigliava se pure la dizione di quel Giureconsulto ne fa riuscire anche spesso i concetti alquanto oscuri. Quanto a me penso, che nulla si tolga alla reverenza di tanto autorevole uomo, se non mi risolvo a credere che ogni difetto del Bartolo derivasse necessariamente da vizio di que' tempi, avvegnachè se ciò lo scusa in parte quanto allo stile ed alle parole, sebbene vivesse quando il Petrarca aveva già scritto con una latinità tutt' altro che barbara, non vale poi certo la medesima scusa, rispetto al metodo del raziocinio, che fu talvolta sofistico anzi che altro, poichè se le opere di alcuni Giu-

---

(1) Intorno ad Accursio *V. Cujaccio.*

reconsulti, che prima, e contemporaneamente fiorirono, lasciano desiderare più eleganza nel dire, e maggiori cognizioni istoriche, non mancano però spesso di una retta e profonda maniera di ragionamento. Del resto di buon grado converrò nella sentenza di Gravina, ove dice che il sottile ingegno, e la molta dottrina del Bartolo e della sua scuola, la quale fu massimamente illustrata dal suo discepolo Baldo, valsero e varranno a rischiarare molti casi e molte questioni nella pratica del foro, conchiudendo per ultimo molto rettamente con queste parole = *Neque Bartholum cum suis omni errore absolverim, ut vulgus pragmaticorum solet; neque imitabor eruditos illos, qui cum ipsi raro meliora prestent, aliorum benefacta, ob quolibet peccatum obliviscuntur.* =

Baldo degli Ubaldi da Perugia fu scolaro di Bartolo, e venne lodato per singolare prontezza ed acume di mente. Discepolo e da prima amanuense di Baldo, salì poi in molta fama Paolo di Castro che alcuni antepongono a Baldo stesso. Dei discepoli di Paolo si vuole in ispecie far menzione dell' Imolese Alessandro Tartagni, che tenne scuola in molte delle più illustri Città d' Italia, ed ebbe emulo in Ferrara il famoso Bartolomeo Cepolla.

Vero egli è bene che parve serbato a tempi migliori restituire la giurisprudenza all' antico splendore. Ad evocarla dalle tenebre, giovarono grandemente gli studii delle prime scuole Italiche delle quali si toccò testè, ma a farne una scienza più certa e più compiuta, occorreva prima emendar bene la lezione dei vecchi codici che contenevano il testo. A questa letteraria filologica fatica si accingevano gl' Italiani, quando si fecero doviziosi della buona suppellettile de' libri, e delle cognizioni greche recate in Italia dagl' illustri profughi di Costantinopoli; fra i quali voglionsi ricordare Bessarione, Teodoro Gaza, Lascari, Giovanni da Trebisonda, Demetrio Calcondila ec.

Sorgeva adunque in Italia la bella scuola degli eruditi filologi, primi de' quali pongonsi il Valla ed Angelo Poliziano. Questi contribuirono non poco a preparare i fasti della moderna giurisprudenza, che apparvero in appresso luminosi nelle opere di Alciato milanese.

Alciato congiunse all' insegnamento del gius civile, il fiore delle più gentili discipline. Fra gli eruditi che si acquistarono lode negli studii della critica e della filologia non si hanno a pretermettere Parrasio, Bembo, Castiglione, Erasmo, Ruino, Bartolino Nebricense, Beroaldo, Sabellico, Leonardo

Porzio, che contrastò la palma dell' erudizione numismatica al dottissimo francese Budeo, Zazio e Viglio, tacendo di molti altri per brevità. Nè minore encomio meritano Gregorio Aloardo, ed Agilo per avere sopra molti esemplari antichi, raccolti con somma diligenza, pubblicato il primo nel 1541 ed il secondo nel 1561 l' intero testo del diritto, purgandolo da molti errori.

Il sublime genio di Cujaccio, sorto in un tempo propizio agli studii legali per molti rispetti, seppe giovarsi delle condizioni di quella età, e delle fatiche di tutti i più dotti uomini che fiorirono prima. Così la gloria della scienza del diritto, dopo essere stata per quattro secoli tutta romana e tutta italiana, all' apparire delle opere di Cujaccio, delle quali stimo meglio tacere che dir poco, divenne comune tra l' Italia e la Francia.

Bacone colla grande opera = *De Augmentis scientiarum* = tentando arditamente una filosofica spiegazione della natura umana, ispirò per avventura a Seldeno ed a Grozio l' idea di un nuovo sistema di scienza (il diritto naturale), ma lungi dallo sciogliere il quesito proposto, questi non fecero molto più che annunciarlo. Nulla dirò di Puffendorf poichè non andò oltre ai segni toccati da Grozio, anzi molti storici della scienza del diritto naturale notarono, ch' egli non fece che copiare il meglio di Hobbes. Non pertanto non loderò la sentenza di Leibnizio il quale parlando di Puffendorf lo disse = *Vir parum Jurisconsultus et minime Philosophus* (1). =

Leibnizio profondissimo pensatore vide forse prima d' ogni altro che mentre il diritto romano poteva essere utile, non bastava certamente ai bisogni della moderna civilizzazione. Conobbe e dichiarò con vera critica i difetti di quella antica Legislazione, comprendendoli in queste poche parole = *superfluitas, defectus, obscuritas, confusio* = le quali cose emanano per vero da una sola fonte, che è la mancanza di un sano metodo filosofico.

Il diritto naturale, che comprende tanto il diritto pubblico particolare, quanto il diritto pubblico generale o delle Genti, doveva ricevere un grande impulso da una mente italiana.

Già la moderna organizzazione delle grandi Potenze d' Eu-

---

(1) Fino dal secolo passato fu detto che Grozio e Puffendorf furono fanciulli = Romagnosi = Assunto primo del diritto naturale. Note al ragguaglio storico e statistico degli studii di diritto germanico e naturale in Alemagna.

ropa rendeva necessario lo stabilire delle norme più durevoli e sicure di una politica più estesa. Bacone, Seldeno, Grozio, Puffendorf, e più d'ogni altro Leibnizio sentirono questa necessità della nuova Scienza de' Governi, ma era serbato alla forza di un genio unico, come quello di Giambattista Vico trovare de' principii sino allora nascosti all' universale degli uomini. Egli indagò i fatti dell' umanità, nei diversi periodi di tutti i Popoli, e ne dedusse de' principii, ed ove gli mancarono i fatti, pose delle teorie, affidandone il giudicio alla posterità. Dottissimo di ogni cosa scritta interrogò inoltre tutte le arti, i monumenti, le monete, le tombe, le tradizioni, e più di ogni altro vide chiaro in tutte le opinioni, e le credenze umane. Colla sua opera immensa più per le cose che per la mole, fondò propriamente una Scienza nuova, e pose l' Italia sul primo seggio di questa. L' Europa intera, anzi tutto il mondo civile ammira le creazioni di questo sublime intelletto. I lavori recenti delle scuole alemanne di Wolf, di Niebhur e di Hegel, fanno manifesto che Vico indovinò quasi i loro pensieri. I nostri posteri forse conosceranno viemeglio che certi principii di Vico furono oscuri solamente a quelli che ne' loro giudizii non guardano che al presente.

Anche il nostro secolo non andrà ai lontani senza gran lode per l' Italia, in fatto di giurisprudenza universale: che già per dire di un solo, basta proferire il nome di Romagnosi, vero genio colosso di dottrina, nudrito ai fonti di una erudizione infinita, e della più rigorosa filosofia.

A questo cenno storico del diritto Romano mi ha condotto l' opportunità di pubblicare un' opera diretta a risparmiar tempo e fatica agli studiosi della Giurisprudenza.

Ora mi è d' uopo venire esponendo brevemente, come il diritto Romano, rinnovellato nella sua integrità istorica per opera di moderni Giureconsulti, cominciando dal secolo XII venisse a farsi vieppiù insufficiente a' grandi e mutati bisogni di tempi e di Genti diverse, a mano a mano che procedeva l' incivilimento Europeo. Di fatto, mentre i Giurisprudenti interpreti, glossografi, filologi, annotatori si studiavano di scoprire il vero senso del Romano diritto, l' Europa uscita già dalla barbarie del medio evo, in preda per lungo tempo a frequenti vicissitudini e tramutamenti operati da varii principii opposti, che mai non vincevano e non erano vinti; postasi per ultimo al secolo XVI nella via di un progressivo incivilimento, spiegava un carattere comune a tutte le sue

nazioni, modificato solamente da circostanze locali (1).

L' invenzione della stampa e la diplomazía nata pure nel secolo XV contribuirono non poco alla maggiore attività dello spirito umano, la quale rifulse più chiara nel secolo XVI. La storia de' Principi, e de' Governi di quel secolo, la vita pubblica de' personaggi di stato e degli uomini di lettere ci presentano un' epoca feconda di grandi avvenimenti.

Nelle relazioni più estese tra nomo e uomo, tra stato e stato, tra i sudditi e il potere, nella loro influenza reciproca tu vedi sorgere un novello ordine di cose, opposto all' antico municipalismo, ed all' isolamento feudale. Non più gare di famiglie o di municipii, ma grandi alleanze, o grandi guerre tra Nazioni e Nazioni.

Dalle quali condizioni era nata nelle genti Europee una tendenza alla = *centralizzazione, un bisogno di consolidarsi in gran parte in grandi e durevoli Potentati e di comunicarsi scambievolmente le loro ambizioni, i loro sistemi, i loro prodotti, i loro bisogni, i loro lumi, i loro errori* = (2). Quindi doveva necessariamente operarsi un progresso nella politica, nella legislazione, nell' industria, nel commercio, nelle arti e nelle lettere.

A convincersi che le moderne nazioni Europee cominciarono allora a spiegare un carattere tutto proprio originale, che non le fa somigliare ad alcun altro tipo del mondo antico, basta riandare di volo alcuni fatti di quell' epoca.

La Francia dall' ultima metà circa del secolo XV sino al cominciare del secolo XVI vedeva sorgere cinque parlamenti (3). Colà all' inetto feudalismo succedeva pienamente un potere pubblico più regolare e più forte sotto il regno di Carlo VII, il quale mandava ad effetto tutti i principali mezzi di un grande Governo, siccome sono il sistema delle pubbliche imposizioni, l' amministrazione regolare della giustizia, la forza organizzata in milizie permanenti colle compagnie di ordinanza. Regnando Luigi XI che ordinò il corso delle poste, la diplomazía e la politica, si vennero maggiormente estendendo e perfezionando.

La Casa d' Austria già ristabilita sul trono di Alemagna

(1) *V. Romagnosi.* Ragguaglio Storico e statistico degli studii di diritto germanico nell' opera citata = Assunto primo del diritto naturale.

(2) Romagnosi *Op. cit.*

(3) Quello di Grenoble nel 1451, di Bordeaux nel 1462, di Dijon nel 1477, di Rouen nel 1499, di Aix, nel 1501. *V. Guizot cours d' histoire moderne.*

nel 1438 avviavasi poi agli alti destini della sua dinastía sul finire di quel secolo coll'esercizio di una autorità centrale, sotto l'impero di Massimiliano I., il quale istituì pure il corso regolare delle poste, ed organizzò le milizie, come in Francia.

Il conquisto del regno di Granata metteva fine alla lotta tra i Cristiani e gli Arabi in Ispagna, e i due grandi Regni di Castiglia e di Aragona si univano in un solo, per le nozze di Ferdinando e di Isabella. Tale centralizzazione creava una novella Potenza di non lieve momento negli affari di Europa, sotto il governo destramente politico di Ferdinando, che il signor Guizot assomiglia a Luigi XI di Francia.

In Inghilterra i Tudor calcando le ruine di una aristocrazía fatta impotente salivano al trono, e vi si consolidavano col trionfo di un potere unico sovrano.

Nel secolo XV le Repubbliche italiane venivano mancando e la somma dei poteri si centralizzava nelle mani di alcune Famiglie divenute sovrane (1).

A dir breve le antiche forme Europee si rinnovellavano. Governi, territorii, istituzioni, abitudini, costumi variati da quel che furono in ogni parte; tutto manifestava una tendenza generale ad un elemento più ordinato e più solido, e pareva quasi che le Nazioni Europee chiedessero a nuovi principii una sicurezza ed un progresso che invano avevano lungamente sperato da altri sistemi (2).

Se dalle forme più generali si discende a considerare particolarmente l'ordine giuridico delle moderne Nazioni, si farà chiara a ciascuno la necessità di proporzionare a novelli bisogni, nati in ispecie dalla mutata condizione politica civile, tutte le leggi che si riferiscono ad ogni ramo della pubblica amministrazione.

A questo savio intendimento ogni Governo saggio ed illuminato attribuendo la debita autorità alla sapienza delle antiche leggi Romane, venne in progresso aggiungendo, togliendo, o modificando quanto gli parve opportuno, onde stabilire i moderni codici di ciascuna Nazione.

Riformata adunque, ed in molta parte quasi rinnovellata la legislazione in ogni ramo di diritto, i Lessici e Dizionarii tracciati sopra leggi abolite, divengono insufficienti allo scopo. Il progresso graduale di ogni popolo richiede nuove ri-

(1) *V. Guizot = Op. cit.*
(2) *V. Guizot = Op. cit.*

forme, ed i Lessici o Dizionarii debbono rappresentare fedelmente il vero carattere delle progressive epoche delle Legislazioni. Quindi si deduce la necessità di rinnovarli a quando a quando, onde evitare la confusione e il disordine che arrecherebbero nelle menti di coloro cui debbono specialmente riuscire utili, abbreviando la via che conduce alla cognizione delle leggi vigenti.

Il secolo in che viviamo aveva forse più d' ogn' altro mestieri che venisse recata una esegetica riforma a questa maniera di lavori. Primi a provvedere a tale necessità furono i Giureconsulti Francesi. Già da buona pezza fu dato in luce un vasto ed elaborato Repertorio di Giurisprudenza, ampliato in appresso da Merlin. Ma quest' opera di mole immensa è di un' interesse nella maggior parte esclusivo per quella Nazione.

Il Foramiti, Giureconsulto Veneto, ha in corso di associazione un' opera di questo genere, sotto il titolo di Enciclopedia Legale. Egli ha trattato con molta erudizione e metodo questa materia in tutte le ramificazioni del diritto. Nel civile positivo però ha scelto per base i Codici Francese ed Austriaco, e sotto questo rapporto solamente parmi meno generale l' utilità del suo lavoro.

Dalle predette cose si palesa apertamente che l' Italia abbisogna ancora di un Lessico che abbracci tutte le svariate Legislazioni de' suoi separati dominii, od è mestieri che venga costrutto un parziale lavoro per ciascuno di essi.

Quanto a me stimo migliore il secondo spediente, parendomi che questi lavori parziali possano un giorno riuscire utilissimi alla compilazione di un' opera più complessiva e perfetta, quando per ciascun dominio esisterà un Lessico.

Intanto le opere accennate e le preesistenti, ove non divergono dalla Legislazione attuale, forniscono degli ottimi materiali. Piacquemi dunque seguire i Lessicografi antichi e moderni, ove mi parve che le loro traccie mi guidassero al fine propostomi. Dai moderni poi, e più particolarmente dal Foramiti, ho preso norma e materia, quando mi è accaduto trovare o l' una o l' altra in armonia colla nostra odierna Legislazione.

Mentre in ogni parte d' Europa sorgevano novelli Codici del diritto, i Sommi Pontefici Pio VII e Leone XII imprendevano pure a riformare le Leggi de' loro Dominii. Nel glorioso Pontificato del regnante Gregorio XVI nuovi codici si sono aggiunti ai precedenti. Le leggi in essi contenute, attribuendo ai Tribunali delle Provincie una maggior estensio-

ne di autorità, hanno resa più spedita l' amministrazione della giustizia e meno dispendiosi i giudizii, perchè tolta la necessità del ricorso ai Tribunali di Roma. Col nuovo piano legislativo si è fissato il sistema delle successioni, di guisa che serbando l' equità dei naturali diritti, è assicurata insieme la prosperità delle famiglie che una mal intesa politica distruggeva un tempo insensibilmente, con danno irreparabile della privata e pubblica economía; per esso pur anche, in certi determinati casi viensi ponendo un limite alla durata de' poteri competenti alla patria potestà, sicchè lasciando intatti i privilegii connaturali de' Padri, si concede ai figliuoli una franchigia di diritti vantaggiosa all' attività ed al progresso del commercio e dell' industria.

Sapientissimo ordinamento si è quello, il quale ha voluto che la vita, la libertà e le sostanze di ciascuno si discutano in giudizii formali, ove in luogo dell' opinione di un solo uomo, concorra il senno e la coscienza di più individui. Nè la legislazione penale ha pregi minori della civile. Essa con pari giustizia e saggezza ordina il confronto de' rei co' proprii accusatori; proporziona con equa lance le pene alle colpe; allontana anzi toglie ogni arbitrio ai giudicanti; e mentre punisce il delinquente ad esempio della Società, si fa scudo all' innocente contro le frodi e la malignità dei perversi.

Anche il sistema ipotecario presenta migliori guarentigie alle proprietà. Il Censimento rinnovellato sopra basi uniformi per tutto lo Stato, toglie di mezzo i dannosi privilegii e l' inesatta ripartizione dei pubblici tributi. Ogni ramo di Finanza e di pubblica amministrazione infine ha subito un provvido cangiamento in quest' ultima riforma di leggi.

Le cose qui sopra discorse valgono a mio avviso a far sempre più chiara la necessità del lavoro al quale ho data opera. Inteso poi ad estendere per quanto mi è possibile l' utilità di questo libro a tutte le classi degli studiosi delle cose legali, vi ho recato all' opportunità le teoriche notarili, ed ho anche riportate le leggi che risguardano questa facoltà, e per conseguenza quelle che stabiliscono il sistema delle ipoteche e le altre che fissano le norme del registro, valendomi in ciò del Dizionario del signor Avvocato Stolz.

Per ultimo sono venuto tracciando le formole di tutti gli atti e contratti secondo i principii e gli ordinamenti della Legislazione che ci governa; lavoro in questa parte del tutto nuovo in Italia, sotto questa forma, almeno a quanto io ne so.

È questa l' opera che io presento al pubblico, dal quale

ho fiducia vederla accolta benignamente, non già perchè io possa averla in conto di cosa che meriti lode, ma perchè mi lusingo che al poco valore delle mie forze sia per fare scusa l' animo generoso dei Lettori, ai quali sarà almeno palese, in questa mia fatica, il buon desiderio che ebbi di agevolare lo studio e la pratica delle leggi che reggono questa non ultima parte della nostra bella Patria Italiana.

LESSICO

LEGALE NOTARILE.

A. Questa Lettera, al dire di Plinio, fu da Cadmo di Fenicia portata nella Grecia. Essa ha diversi significati; ma comechè in gran parte estranei al nostro argomento. così noi ci limiteremo a riportare quelli soltanto che al medesimo si riferiscono. A, prima lettera di tutti gli Alfabeti, a differenza solo dell' Etiopico, era dai Romani usata per dare i loro voti. Nei comizii l' A era segno di riprovazione di una legge nuovamente proposta, come iniziale di *Antiquo;* essa era marcata sulla tessera o tavoletta che veniva consegnata ai votanti, insieme coll' altra portante le lettere U. R. che significavano *uti rogas*. Se nell' urna era gettata la prima, si avea per riprovata la legge proposta, quasi che si fosse detto: (*sto alla legge antica*); se invece era gettata l' altra, la legge tenevasi per accolta, cioè: (*come proponi*).

La stessa lettera adoperavasi pure nelle cause criminali, e denotava *assoluzione;* e perciò Tullio nella difesa di Milone la chiama *litera salutaris*. Nei giudizii criminali o pubblici in Roma distribuivansi ai Giudici tre tavolette per ciascheduno; la prima era segnata colla lettera A. (*absolvo*); la seconda colla C. (*condemno*); e la terza colle lettere N. L. (*non liquet*) cioè: non consta; e dal numero di ciascheduna di esse gettate dai giudici nell' urna, il pretore proferiva la sentenza, che decideva del destino dell' accusato.

I Greci ebbero lo stesso costume. Eravi l' urna detta *della morte* per i voti che condannavano, e l'urna detta *della misericordia* per quelli che assolvevano. Nella prima era gettata dai giudici una pietra nera, nella seconda una pietra bianca.

ABADESSA, ABBADESSA, BADESSA (*Diritto canonico*). È il nome dato alla prima dignità in un Monastero di religiose, o di canonichesse. Sino dai primi tempi della Chiesa trovansi vergini consacrate a Dio, non riunite però in comunità che verso il IV. secolo. Quanta cura ponessero i Vescovi a queste sacre instituzioni, è fatto manifesto dagli scritti che dirigevano alle vergini S. Ambrogio e S. Gio-

vanni Grisostomo. Al tempo di S. Gregorio Magno ebbero chiesa propria addetta al monastero; e sul finire del VI. secolo e sotto il regime di questo Pontefice, i monasteri assunsero forma più regolare, una clausura più severa, e la maggior parte di quelle leggi, con cui oggidì si governano. Si fu probabilmente da quel tempo che s' incominciò a dare il nome di Abbadessa a quella tra le religiose, cui era affidato il reggimento del monastero.

L' elezione dell' Abbadessa, secondo il diritto canonico, viene fatta dalle monache del suo monastero a due terzi di voti secreti (cap. *indemnitatibus*, *de elect.*, *in VI.*) sotto la sorveglianza del Vescovo, che alla detta elezione presiede, senza però dar voto, dal quale debbono poscia essere confermate, e benedette; il Vescovo però non può entrare per quest' oggetto nel monastero, ma dee collocarsi in un luogo esterno separato da griglie, d' onde possa sentire e raccogliere i voti. *(Con. Trident. sess.* 25. *cap. De regular.)* Per essere elettrice, ossia per aver facoltà di dare il voto, basta essere monaca professa, o da coro. Anticamente per essere eletta a questa dignità richiedevasi, che oltre essere monaca professa, o da coro, non fosse nè d' illegittimi natali, nè vedova, nè mai punita con pubblica penitenza, nè terza sorella, viventi le altre due nel monastero stesso, nè inferma, o cieca, o sorda. Le sanzioni però del Sacrosanto Concilio di Trento (*loc. cit.*) sono queste. *Non sarà eletta abbadessa una monaca che non abbia compiuto* 40 *anni di età, ed* 8 *di professione, vissuti lodevolmente e quando non se ne trovasse alcuna in quel monastero, si prenda da un altro dello stesso ordine. Se questo ancora sembri incomodo al superiore che presiede all' elezione, sia tolta fra quelle che nel medesimo monastero abbiano* 30 *anni compiuti, e siano vissute religiosamente almeno cinque anni dopo la professione, consenziente il Vescovo, o altro Superiore.* Anticamente ancora alcune Abadesse aveano giurisdizione su di altri conventi, ma non poteano visitarli, se non col mezzo di Vicarii assentiti dall' Ordinario, al quale pure spettava l' approvare o rigettare il confessore scelto da esse. Anche intorno a ciò il Tridentino (*loc. cit.*) ha sapientemente provveduto ordinando che *niuna sia fatta Superiora di due Monasteri*, e *se alcuna ne ottiene due, o più in qualunque modo, sia costretta, eccettuato uno, entro sei mesi resignare gli altri. Dopo questo tempo, se non resignerà, restino tutti vacanti IPSO JURE.* Taluno ha creduto che una volta le Abbadesse ascoltassero i peccati delle monache, desumendolo da un passo di S. Basilio. Questa pratica quantunque vera, non è a confondersi colla confessione sacramentale. Essa non era che un semplice atto di umiliazione, del quale abbiamo esempii presso molti ordini religiosi, che suolsi chiamare *la colpa*. Per altro l' uso delle pubbliche confessioni si è conservato sino al XIII. secolo, e forse più oltre ancora.

In fine tutto ciò che si dirà riguardo all' autorità, diritti, ed obblighi degli Abati (*V. questo nome*) potrà applicarsi alle Abadesse eccetto ciò che ripugna al sesso: *Officium autem abbatissæ est idem in suo monasterio, quod abbatis aut generalis in monachos; quæcumque enim competant abbati, ea*

fere omnia locum habent in abbatissa, exceptis quæ fœminæ repugnant. (Barbosa, *De jure eccles. Lib. I. cap.* 45. *n.* 38.)

ABALIENAZIONE. Era una specie di alienazione praticata dai Romani, colla quale essi trasferivano nelle persone capaci di acquistarle, quelle cose che chiamavansi *res mancipi;* le persone poi, che erano capaci di farne l' acquisto, erano i cittadini romani, e qualche straniero al quale era specialmente permesso questo commercio. Ciò facevasi, o con una formola chiamata *traditio nexu*, o col mezzo di una rinunzia che facevasi alla presenza del Magistrato. Le cose che si appellavano *res mancipi*, e che formavano il soggetto dell' abalienazione, erano i bestiami, gli schiavi, le servitù dei predii rustici, le terre e possessioni contenute nel territorio d' Italia, come dice il Bynkershoek nel suo opuscolo *De rebus mancipi et nec mancipi.*

ABANNAZIONE. Esilio di un anno, al quale presso i Greci sottoponevasi colui, che involontariamente, o per imprudenza aveva commesso un omicidio. Con questa voce lo chiama Budeo nelle sue annotazioni sulla legge *Aut facta*, 16. §. *Eventus* 8. *ff. De poenis.* In fatti era uso antichissimo presso i Greci che colui al quale accadeva fatalmente di commettere un omicidio esulasse dalla patria, e si recasse alle soglie di qualche ricco domandandogli supplichevolmente di poterne fare agli Dei la dovuta espiazione. Così Patroclo figlio di Menezio fu dal Padre condotto in esilio fuori della patria alla Reggia di Peleo, ed ivi cortesemente accolto ed educato, divenne il compagno e l' amico d' Achille. Nella citata legge veggonsi riportati i seguenti versi tratti dal Libro XXIII. dell' Illiade, che noi riferiremo trasportati nel nostro idioma dal più grande dei traduttori d' Omero

Noi fummo
Nella tua reggia allor nudriti insieme
Che Menezio d' Opunte a Ftia menommi
Giovinetto quel dì che per la lite
Degli astragali irato e fuor di senno
D' Anfidamante a morte misi il figlio,
Mio malgrado;

V. Monti

Ad esempio dei Greci, anche presso i Romani talvolta veniva punito con pena correzionale l' omicidio benchè involontario, e ce lo attesta Ulpiano nella Legge 4. *ff. Ad Leg. Corneliam de Sicariis et veneficiis:* ove dice che l' Imperatore Adriano approvò la relegazione per un quinquennio pronunciata da Ignazio Taurino Proconsole della Betica contro Mario Evaristo che in un convito, indossate le vesti militari, maltrattò Cladio figlio di Lupo in modo che questi dopo il quinto giorno morì. Intorno però questa legge osservò magistralmente Scultingio, che per *caso*, s' intende quel fatto, che si commette senza dolo, o colpa. Anche i retori ricordano la detta legge che condanna al quinquennale esilio coloro che hanno commesso un' uccisione involontaria, come si vede presso Quintiliano *Libro VII. Cap.* 5. e *nelle Declamazioni* 296. 305.

Le leggi di Mosè destinavano alcune Città per asilo di colui che avesse ucciso un altro per caso fortuito, o involontariamente (*Num. Cap.* 35. *Deut. Cap.* 19.)

Presso di Noi non vi è delitto, nè pena, quando non vi concorra la

pravità dell' intenzione. Se l' azione fu conseguenza di un' assoluta necessità, o se fu l' effetto dell' accidente, o del caso, cosicchè l' Autore non potesse prevedere, nè conoscere le circostanze ed il fine della sua azione, la legge attuale l' esclude dal rango dei delitti. *(Regolamento sui delitti e sulle pene* 20 *Settembre* 1832. *Lib. I. Tit. VI. Art.* 26. §§. 3. *e* 4.*)*

Non erano però a biasimarsi interamente le leggi surriferite, mentre avevano per iscopo di rendere l' omicidio più odioso, e gli uomini più circospetti, mostrando che il togliere la vita ad un suo simile, benchè involontariamente, lascia una macchia che in faccia alla società bisogna cancellare.

ABBANDONATO. (*Diritto civile*). Chiamasi bene abbandonato (*pro derelicto*) o cosa abbandonata (*res derelicta*) quella, cui il proprietario ha scientemente e volontariamente rinunziato e che non si annovera più nel suo patrimonio. Chiamansi pure abbandonate le terre d' onde il mare si è ritirato, e gli alvei de' fiumi che hanno cangiato il loro corso. Si dà parimenti un tal nome alle cose che si lasciano per momenti senza custodia, quantunque non si abbia intenzione di rinunziarne la proprietà.

Le leggi Romane accordavano il legittimo possesso delle cose abbandonate a colui che le occupava, fondandosi sopra il diritto naturale, per cui una cosa che non appartiene a veruno (*res nullius*) diventa del primo occupante. Ma affinchè una cosa si consideri come abbandonata e non appartenente ad alcuno e si possa di quella impadronire per diritto di primo occupante, è necessario non solamente che il proprietario non voglia averla più per sua, ma eziandio che se ne spogli incontanente o gettandola via, o abbandonandola con animo di non più riaverla; di maniera che se manca l' una, o l' altra di queste condizioni, il proprietario non si tiene spogliato della sua proprietà. V. Occupazione, Possesso.

ABBANDONATO al Braccio Secolare. *(Diritto canonico)*. Così dicesi di un sacerdote, il quale essendo condannato dal giudice ecclesiastico, viene rimesso al giudice secolare affinchè sia giudicato a senso delle leggi, e subisca le pene che la chiesa non infligge.

Secondo il diritto canonico *(cap. quum non ab homine de indic.)* il sacerdote caduto in grave delitto *(in furto. vel homicidio, vel periurio, seu alio crimine deprehensus)* debb' essere deposto dal giudice ecclesiastico. Se dopo la deposizione non si corregge, si deve anatematizzare; e se dopo questa punizione egli persevera, viene degradato, spogliato degli abiti religiosi, indi abbandonato al braccio secolare, vale a dire viene consegnato alle mani de' giudici secolari, onde fargli subire la pena corporale: *ut si quod non prævalet sacerdos efficere per doctrinæ sermonem, potestas hoc implebit per disciplinæ terrorem* (*Cap. Principes*. 23. 9. 5.). I casi poi nei quali si deve abbandonare il sacerdote al braccio secolare, sono ristretti dai canoni a tre, dei quali parleremo alla voce Degradazione.

ABBANDONO del Beneficio Ecclesiastico. *(Diritto canonico)*. È un atto che si fa in maniera espres-

sa, o tacita. In maniera espressa, quando interviene un' espressa cessione o rinunzia, quando si accetta un beneficio incompatibile ec. Si fa tacitamente, o come si esprimono i canonisti, in una maniera equivoca, col cangiamento di abito, colla non residenza, o non servendo al beneficio. V. Resignazione.

ABBANDONO di Beni ai Creditori. V. Cessione dei Beni.

ABBANDONO dell' Enfiteusi (*Diritto civile*). È un atto col quale l' Enfiteuta, ossia il proprietario del dominio utile, per liberarsi dell' annuo canone abbandona al direttario il fondo enfiteutico. Sopra questo argomento vediamo: 1.° Quale sia il fondamento di quest' atto di abbandono; 2.° Sotto quali condizioni l' enfiteuta possa farlo; 3.° Quali ne siano gli effetti.

§ 1. *Fondamento di quest' atto di abbandono.* Si dubitava altre volte se l' enfiteuta ossia il proprietario utile potesse o no abbandonare al direttario il fondo enfiteutico per liberarsi dal peso della contribuzione fondiaria, ossia dell' annuo canone. La maggior parte degli antichi interpreti del diritto romano, e segnatamente Accursio nel libro dei Feudi, tit. *De Capitaneo qui curiam vendidit*, e Bartolo sopra la legge *Is cum quo ff. De aqua et aquae pluviae arcendae* sostennero la negativa. Essi appoggiavansi alla ragione che il proprietario utile ha contratto col direttario una obbligazione di pagare l' annuo canone, e che fuori dei casi espressamente eccettuati dalle leggi, ogni obbligazione forma per chi la contrasse e per li suoi eredi un vincolo indissolubile. Aggiungevano essere la loro opinione uniforme alla *legge* 3. *cod. De fundis patrimonialibus*, la quale si esprime in questi termini: *Quicumque possessiones ex jure emphyteutico susceperint, ea ad refundendum uti occasione non possunt quas asserent desertas esse coepisse; tametsi rescripta per oreptionem meruerint;* ove la voce *refundere* equivale a *derelinquere.*

Al contrario Fabro nel suo codice (*lib.* 4. *tit.* 43. *def.* 11. 36.); Zoesio sopra il Digesto (*tit. Locati n.* 74. 88.) e Voet (*Pandect. tit. Si ager vectigalis, n.* 17.) sostengono che l' enfiteuta, ossia il proprietario utile, è ammesso al diritto di abbandonare il fondo enfiteutico per liberarsi dal canone di cui è gravato; ed ecco le ragioni che adducono in appoggio di questa opinione.

Quantunque per contratto di enfiteusi il proprietario utile siasi obbligato alla prestazione del canone, e dalla obbligazione una volta contratta non possa una parte contraente resilire; tuttavia questo principio non è di tanto peso da escluderlo dall' abbandono. E in vero, o l' annuo canone fu stabilito in riguardo agli annui frutti, o soltanto in ricognizione del dominio diretto. Nel primo caso non vi è quistione di abbandono; percioechè essendo questo un contratto di locazione, e conduzione, non ha luogo se non che la congrua remissione della mercede, se per qualche causa determinata dalla legge non ha potuto ritrarre gli utili del fondo gravato. Nel secondo caso, che cioè l' annuo canone sia stato imposto soltanto in ricognizione del dominio diretto, nulla osta al proprietario utile di recedere dal contratto anche a malgrado del direttario, abbandonando

il fondo enfiteutico; mentre coll' abbandono niun danno gli reca, ed anzi pienamente riconosce il diretto dominio, facendo sì che l' utile col diretto rimanga consolidato. Non è poi, si aggiunge, una cosa nuova nel diritto romano che colui il quale, in contemplazione di una data cosa si è obbligato a sostenere qualche peso, o ad incontrare qualche spesa, si liberi per l' avvenire da quell' obbligo, abbandonando la cosa. Così se taluno in forza di convenzione, o di patto deve soffrire la servitù *oneris ferendi*; e sia per conseguenza tenuto al rifacimento della parete, o della colonna, può, abbandonando l' edifizio serviente, evitare la necessità di rifarla (*L. Et si forte*, 6, *§. Etiam* 2. *ff. Si servitus vindicetur*). E la ragione che se ne allega è applicabile a tutti i pesi fondiarii: *Ejusmodi servitutem non homo debet sed res*. Similmente all' usufruttuario cui incombe il peso delle riparazioni della cosa usufruita, se viene convenuto in giudizio dal proprietario per costringerlo alla spesa delle riparazioni, rimane assolto dalla domanda qualora dichiari di abbandonare l' usufrutto (*L. quum fructuarius*, 64. *ff. De usufructu et quemadmodum quis utatur*). In fine riguardo alla citata legge 3. *cod. De fundis patrimonialibus* sopra la quale si fonda la opinione di que' giureconsulti che negano al proprietario utile la facoltà di abbandonare il fondo enfiteutico, si risponde che la legge stessa riguarda i beni del fisco che sieno stati conceduti *jure emphyteutico*; ma questo gius singolare stabilito a favore del fisco, non è applicabile ai beni conceduti in enfiteusi dai privati, ossia da coloro che sono soggetti al diritto comune.

§ 2. *Condizioni sotto le quali il possessore del fondo gravato è ammesso a fare l' abbandono.* A rendere valido l' abbandono, necessita primieramente che tutto il fondo sottoposto al gravame venga abbandonato; essendo il peso della contribuzione imposto non tanto sulla totalità del fondo, quanto sopra ogni gleba che lo compone. Il possessore di una parte del fondo gravato, semprecchè abbandoni l' intera parte a lui spettante viene così ad essere liberato dalla contribuzione, senza che ciò nuoca al direttario a favore del quale si mantiene fermo il diritto di conseguire la contribuzione per intero dai possessori delle altre parti, che non hanno effettuato l' abbandono, e ciò pel principio superiormente stabilito; corre per altro al direttario stesso l' obbligo in tal caso di surrogare ne' suoi diritti gli altri debitori della contribuzione, affinchè possano in sua vece porsi al possesso della porzione abbandonata.

Il proprietario utile, onde godere del privilegio dell' abbandono deve in precedenza soddisfare a tutti gli obblighi inerenti al contratto, costituente l' utile suo dominio, e pagare tutti gli arretrati della contribuzione, dovuti al direttario sino al giorno dell' abbandono.

Tra le riparazioni però di semplice conservazione, e quelle che consistono in ricostruzioni o nuove piantagioni per rimettere il fondo nel primiero suo stato, conviene farsi una competente distinzione. Non può esimersi dalle prime colui che vuole devenire all' abbandono del fondo, qualunque sia la causa da cui possono esse procedere, essendo questo un carico indivisibile dall' utile dominio. Rispetto alle seconde, uopo è suddistinguere: o il fondo ha depo-

rito per colpa o negligenza del possessore, o de' suoi Autori mediati od immediati, ed in questo caso egli è tenuto a rimetterlo nel primitivo suo stato, altrimenti l' abbandono non gli giova. Se per esempio hanno spiantato gli alberi, o le viti, se hanno lasciato divenire sterile il terreno, se hanno atterrato l' edificio, se è stato incendiato per loro colpa, o per quella de' loro domestici (il che si presume, quando non apparisca altra causa dell' incendio), ecco i casi ne' quali il possessore è obbligato a rimettere in buono stato le piantagioni ed il terreno, ed a rifabbricare gli edificii demoliti o lasciati incendiare. Se per lo contrario una forza maggiore irresistibile, avrà cagionato questi danneggiamenti, il proprietario non sarà tenuto nè alle riparazioni nè alle ricostruzioni suddette.

§ 3. *Effetti dell' abbandono.* L' Abbandono opera la consolidazione del dominio utile col dominio diretto; il dominio utile si estingue, e cessa per conseguenza l' obbligo della corresponsione fondiaria dovuta al direttario. Questo però non è il solo effetto dell' abbandono; esso fa eziandio risorgere i diritti di servitù e d' ipoteca che egli avea nel fondo abbandonato al momento del primitivo contratto, o dell' aquisto del fondo fatto da lui, diritti non prescrivibili durante il tempo nel quale il proprietario utile ha posseduto il fondo, essendo stati questi diritti in quell' intervallo confusi, o sospesi, mentre in quello spazio egli non avrebbe potuto agire contro sè stesso: *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

Veggasi ora se l' abbandono, risolva i diritti di servitù, o d' ipoteca accordati dal proprietario utile dopo il primitivo contratto, in favore di terzi, sopra il fondo da lui abbandonato. Appoggiati alla massima che: *Soluto jure dantis, solvitur jus accipientis,* parrebbe a primo aspetto che dovesse tenersi avverata la risoluzióne. Considerando però la cosa con maturo riflesso, non può convenirsi in sifatta sentenza, e non si può non essere dell' avviso che i diritti di servitù o d' ipoteca imposti sul fondo dal proprietario utile, non si estinguono per l' abbandono, procedendo esso da *causa volontaria,* giacchè colui che ha imposti tali diritti sul fondo, non può avere la facoltà di distruggerli per fatto proprio, e mediante una risoluzione volontaria. Dal premesso principio ne consegue che se il Direttario, cui è stato fatto l' abbandono, si è contentato di accettarlo, senza esigere che fossero preventivamente riscattate le dette servitù ed ipoteche, coloro ai quali appartengono questi diritti, potranno esercitarli sopra il fondo abbandonato, ed il direttario che ha accettato l' abbandono, sarà costretto a soffrirne l' esercizio.

ABBANDONO del Feudo (*Diritto feudale*). Quest' Atto che più propriamente chiamasi (*refutatio*) è quello col quale il vassallo abbandona al suo signore il fondo feudale, per disobbligarsi da ogni servigio verso di lui. V. Feudo.

ABBANDONO per ipoteca (*Regol. ipotecario*). La legge accorda al creditore inscritto la facoltà di obbligare il terzo detentore del fondo, o fondi ipotecati, a pagare il debito legalmente inscritto, co' suoi accessorii, ovvero a rilasciare il fondo o fondi affinchè siano venduti

al pubblico incanto. V. Rilascio per ipoteca.

ABBANDONO delle merci e degli effetti assicurati *(Diritto mercantile marittimo)*. È l'atto col quale il negoziante che ha fatto assicurare le sue merci su di una nave, denunzia la perdita di esse all'assicuratore ed abbandona a lui gli effetti pei quali l'assicurazione è pattuita, con intimazione di pagargli la somma assicurata.

Esaminiamo questo diritto sotto i diversi rapporti che lo riguardano.

§ 1. *Dei casi nei quali può farsi l'abbandono.* Le leggi marittime fissano i casi ne' quali l'assicurato può effettuare l'abbandono, e riduconsi ai seguenti: 1.° in caso di preda; 2.° di naufragio; 3.° di arrenamento con rottura; 4.° d'innavigabilità per sinistro di mare; 5.° in caso d'arresto per parte di potenza straniera, o del governo; 6.° per perdita o deterioramento degli effetti assicurati; 7.° per mancanza di notizie *(art.* 305 *al* 369. *Regol. di commercio in vigore negli Stati della Santa Sede, del* 1 *Giugno* 1821*)*.

La *Preda* è l'arresto di nave, avvenuto in tempo di guerra con animo di depredarla, d'impossessarsi della medesima, e di spogliarne della proprietà il vero padrone. Sempre dannosa all'assicuratore è la preda, comunque avvenga, sia per opera di nemici dichiarati, sia per fatto anche d'amici. Tostochè la preda siasi verificata, l'assicurato ha diritto di abbandonare la nave all'assicuratore. Per togliere ogni quistione che insorger potesse, quando l'assicurato si trovasse nell'impotenza di dare avviso della preda agli assicuratori l'Articolo 389 del Regol. cit. ha stabilito i necessari provvedimenti; come del pari ha provveduto coll'Articolo successivo 390 all'interesse dell'assicuratore fissando inoltre i termini alla prescrizione del beneficio che gli compete.

Naufragio. Per questa parola s'intende la completa sommersione e distruzione della nave, in causa della sua frattura. Quindi se la sommersione e distruzione è completa, ha luogo l'abbandono, quand'anche la nave possa essere suscettibile di riparazione; ma se la frattura non distrugge interamente la nave, non è ammesso l'abbandono, quando non sia accompagnato da arrenamento. V. Naufragio.

Arrenamento, dicesi quando per forza di vento, o di mare la nave viene spinta sopra uno scoglio, o sul lido, o sopra un banco d'arena, o in altro luogo qualunque, ove le acque sieno basse a segno che la nave tocchi la terra, con pericolo di rompersi e di non potersi rimuovere se non con grave fatica e pericolo.

L'arrenamento è di due specie, o semplice o con rottura. Il primo è quello per cui la nave resta soltanto incagliata, senza che si riempia d'acqua in modo da potersi rialzare con poco, o nessun danno. Il secondo è tale che riempiendosi d'acqua la capacità della nave, fa temere la perdita di essa, e si considera come naufragio. Quali diritti s'abbia in questa diversa specie di arrenamento l'assicurato, e quali obblighi incombano agli assicuratori, è precisato dagli Articoli 393, 394 del Regol. citato. Nondimeno ponno insorgere quistioni nel determinare l'arrenamento accompagato da rottura. La legge non potendo assegnare in questo caso delle norme positive, è necessitata rimettersi alle prove di persone esperte. Ciò non pertanto potrà

asserirsi in genere, che la rottura deve essere molto considerevole, non facilmente riparabile, e che abbia ridotto la nave ad essere innavigabile; altrimenti l'azione di abbandono potrà tenersi assolutamente non ammissibile. V. Arrenamento.

Innavigabilità per sinistro di mare. È in questo stato una nave, allorchè un assoluto deterioramento, o un difetto irreparabile di qualcuna delle sue parti essenziali, in conseguenza della burrasca sofferta, o di qualunque altro accidente di mare, fa sì che non possa sussistere come tale e non compia l' oggetto della sua destinazione. L' innavigabilità, onde dar luogo all' abbandono, deve essere, o irrimediabile, o avvenuta per sinistro di mare. Insorgendo contestazioni tra l' assicuratore, che attribuisce l' innavigabilità a vizio proprio della nave, e l' assicurato che l' addebita a sinistro di mare, in difetto di prove concludenti, la giurisprudenza scioglie il dubbio in favore dell' assicurato, colla presunzione *juris*, quando questi avesse constatato con processo verbale il buono stato della nave quando intraprese il viaggio. In difetto di questa formalità la presunzione contraria è stabilita a suo danno. V. Innavigabilità.

Arresto per parte di potenza straniera o *del governo.* L' arresto è un Atto di principe che proibisce l' uscita di una, o di tutte le navi che trovansi ancorate nei porti, o nelle spiaggie del suo dominio per cagione di pubblica utilità, non già di guerra (V. Arresto per parte di Principe). Questa sorta d' arresto purchè sia indipendente dal fatto del proprietario della nave, o di chi lo rappresenta, dà azione all' abbandono; giusta l' Art. 363 del Regol. citato; trattandosi d' arresto per parte del governo, l' abbandono è ammesso dopo soltanto l' intraprendimento del viaggio.

Perdita o deterioramento degli oggetti assicurati. Fu in addietro continuo fomite di quistioni il discutere sino a qual punto giunger dovesse la perdita o deterioramento della cosa assicurata, onde dar luogo all' azione di abbandono. I principii generali di diritto erano in ciò troppo austeri; i tribunali interpretandoli a talento, stabilirono massime tra loro discordanti; quando finalmente il cit. Regol. al ripetuto Art. 363 ha definitivamente stabilito che l' abbandono degli oggetti assicurati può esser fatto, se la perdita, o deterioramento dei medesimi ammonta almeno ai tre quarti del valore della cosa.

Mancanza di notizia. Per ovviare alle questioni di fatto che nascer potrebbono sulla esatta intelligenza di queste parole usate dalla legge, *mancanza di notizie,* ci sarà permesso stabilire il seguente principio: lo spirito della legge addimostra, che s' intende ricevuta la notizia in guisa da produrre gli effetti legali a carico di chiunque, allora quando si può ragionevolmente presumere che d' essa sia giunta alle sue orecchie. In conseguenza si dirà essere legalmente ricevuta la notizia in un luogo, allorchè è sparsa tanto nella voce pubblica, che riesce quasi impossibile il credere che non sia giunta alle orecchie della persona interessata a saperla; che è quanto dire, allorchè è divenuta notoria.

§ 2. *Termini entro i quali può farsi l' abbandono.* Sono precisi i termini stabiliti dalla legge all' assicurato per notificare all' assicuratore il sinistro, e quelli entro i quali egli deve effettuare l' abbandono.

L' Artic. 367. del cit. Regolamento li determina in modo positivo, aggiungendo, che quelli trascorsi, gli assicurati non potranno più essere ammessi a fare l' abbandono. L' Articolo 381 dello stesso Regol. fissa i termini nel caso di arresto per parte di una potenza, con una speciale riduzione dei termini stessi, nel caso in cui le mercanzie arrestate fossero soggette a deperimento. Riferendo poi ai termini per fare l' abbandono in causa di mancanza di notizia, la legge ha stabilito coll' Art. 369 dei giusti confini all' assicurato, entro i quali eseguire l' abbandono suddetto ragguagliati alle circostanze della navigazione, dei luoghi, dei tempi, e dei casi. Nell' evento poi di assicurazione a tempo limitato, spirati i termini stabiliti dall' Articolo succitato pei viaggi ordinarii, e per quelli di lungo corso, la perdita del bastimento si presume accaduta nel tempo dell' assicurazione (Art. 370 ivi).

§ 3. *Forme estrinseche ed intrinseche dell' abbandono.* Forma estrinseca dell' abbandono è la notificazione che l' assicurato fa all' assicuratore; intrinseche forme sono gli atti, le dichiarazioni, e i documenti dai quali debb' essere accompagnata. La maniera di notificare l' abbandono più ricevuta è quella di farne la notificazione, mediante un pubblico ufficiale a ciò destinato appositamente.

Riguardo alle forme intrinseche; la prima è quella che l' atto dell' abbandono contenga la manifestazione di tutte le assicurazioni che l' assicurato ha fatto sopra le cose che abbandona, non menochè tutte le somme di denaro prese a cambio marittimo sopra di esse. Sifatta condizione imposta all' assicurato che fa l' abbandono, ha due motivi: 1.° di rivelare se egli si è fatto assicurare, od ha preso a cambio marittimo una somma superiore al suo interesse nella nave e nel carico; 2.° di verificare se la dichiarazione è sincera, vale a dire se è stata occultata qualche assicurazione o qualche cambio marittimo.

Se l' assicurato manca al dovere dell' accennata manifestazione è sottoposto a rimaner privo di tutti gli effetti dell' assicurazione. Questa pena però secondo la giurisprudenza comune in tale materia, non si applica se non nel caso in cui si riscontri mala fede nel silenzio dell' assicurato. Quando si avveri la buona fede, se il complesso di tutte le sigurtà prese sopra gli oggetti abbandonati eccede il valore primitivo degli oggetti medesimi, non compete all'assicuratore se non il diritto di ottenere lo storno dell' eccesso, ed in pendenza della verificazione di questi fatti egli ha il diritto di tenere in sospeso il pagamento dell' assicurazione. Queste massime sono sanzionate dal disposto negli Articoli 373 e 374 del citato Regol. di commercio.

La seconda forma intrinseca dell' abbandono è la comunicazione all' assicuratore di tutti gli Atti giustificativi del carico e della perdita degli effetti assicurati, della partenza della nave e del sinistro ec. Quando poi insorge il dubbio, se l' assicurato abbia dimostrativamente adempiuto agli estremi atti a giustificare l' abbandono, tale dubbio sarà sufficiente per escluderlo da questo diritto; perciocchè dovendosi provvedere all' interesse dell' assicuratore che soffre il danno, l' equità e la retta interpretazione della legge persuadono che si debba adottare piuttosto il sistema della riparazione del danno per mezzo dell' avaría che quello dell' abbandono, a fine di non assoggettare l' as-

sicuratore alla necessità di comprare gli effetti assicurati ad un prezzo arbitrario, e talvolta esorbitante.

§ 4. *Quali cose ponno essere abbandonate.* L' abbandono non si estende oltre gli effetti che sono l' oggetto dell'assicurazione, e del rischio. Esso dev' essere puro e semplice, nè mai parziale nè condizionato. (Art. 366 Regol. cit.)

Questa regola però va soggetta a modificazione, allorquando le diverse merci, benchè caricate sopra la stessa nave, o sono state assicurate con polizze diverse, o con una sola polizza, ma separatamente nominate, e con distinzione di somme; nel qual caso l' assicurato può abbandonare la merce danneggiata e ritenere l' altra, considerandosi allora l' assicurazione, come composta da due diversi contratti, l' uno separato e distinto dall' altro.

Deve pure modificarsi la detta regola generale, allorquando l' assicurazione non cade più sull' intero rischio, ma uno ne è stato scoperto a carico dello stesso assicurato, il quale in tal caso si rende assicuratore a sè medesimo, e può l' assicurato in questa circostanza abbandonare una parte, e ritener l' altra, rispettivamente alla somma assicurata ed a quella per cui si trovi allo scoperto.

Gli assicuratori quindi, tanto in questo caso, come nell' altro in cui siano state scaricate le merci che formavano il carico, debbono pagare la dovuta somma assicurata, qualora al tempo del sinistro avesse esistito sulla nave tanta quantità di merci, quanta fosse stata bastante per costituire il rischio assicurato. Ma qualora questo elemento di calcolo venisse in qualche parte a mancare al tempo dell' avvenuto sinistro, di maniera che gli effetti trovati nella nave in quel momento non corrispondessero alla somma assicurata, l'assicurazione non sussisterà più, se non se fino alla concorrenza del loro valore; e l' abbandono non avrà luogo se non per le merci perdute nel naufragio o salvate, non già per quelle che fossero state prima scaricate a terra.

§ 5. *Obblighi dell' assicurato che vuol fare l' abbandono.* Siccome l' assicurato ha il dominio delle cose soggette all' assicurazione sino al giorno dell' abbandono, così l' assicurato provveder debbe alla conservazione e salvamento delle medesime dopo il sinistro, come eravi tenuto per lo innanzi. Dal momento però che l' abbandono è notificato ed accettato, la proprietà delle cose assicurate è trasferita nell' assicuratore. (Artic. 379. del Regol. cit.).

L'Articolo 382 successivo obbliga, nel caso di arresto di nave o merci, gli assicurati a fare ogni diligenza per ottenere la liberazione degli effetti arrestati. Riguardandosi in ciò come agente nel nome dell' assicuratore sino all' effettuazione dell' abbandono, avrà diritto di farsi abbonare da questi le spese incontrate per sostenere le necessarie operazioni, purchè sia nei limiti della utilità; mentre non si farebbe luogo all' azione *negotiorum gestorum* se la spesa eccedesse l' importare del ricupero, o se senza necessità od assenso dell' assicuratore si fosse immischiato nell' amministrazione degli effetti assicurati, dopo l' abbandono.

In aggiunta alle obbligazioni suddette imposte all' assicurato, la legge ne ingiunge altre al capitano e all' equipaggio cogli Artic. 235, 253, e 282 aventi tutte per iscopo la conservazione delle cose assicurate. L' inadempimento delle medesime dà l' azione all' assicuratore pel rifaci-

mento dei danni a carico delle parti negligenti. Alle voci Innavigabilità; Investimento; Naufragio; Sinistro; Assicurazione; Consolato, si dirà come e quando l'assicurato debba fare le prove del sinistro.

§ 6. *Effetti dell' abbandono*. Riduconsi a due gli effetti legittimi dell' abbandono: 1.° Traslazione del dominio delle cose assicurate nell' assicuratore; 2.° Obbligazione nell' assicuratore di pagare la somma convenuta.

Perchè l' assicuratore acquisti il dominio delle cose abbandonate è necessario che alla notificazione dell' abbandono vi si aggiunga l' accettazione, mentre a questa la legge attribuisce l' effetto traslativo del dominio dal dì dell' abbandono. L' Articolo 379 del Regol. cit. si esprime chiaramente = Notificato ed accettato, o giudicato valido l' abbandono, gli effetti assicurati appartengono all' assicuratore a computare dall' epoca dell' abbandono =. Dietro ciò nasce l' obbligo all' assicuratore di pagare la somma assicurata entro il termine equitativo stabilito dalla legge. È d' avvertirsi però che secondo le prescrizioni relative, portate dall' Art. 376. le quali vogliono, che quando l' epoca del pagamento non è fissata dal contratto, l' assicuratore sia in obbligo di pagare l' assicurazione tre mesi dopo la notificazione dell' abbandono, in ciò la legge non ha voluto far decorrere i termini dall' accettazione, ma bensì dall' abbandono, perchè avrebbe favorito la mala fede degli assicuratori.

Sebbene l' assicuratore possa sospendere l' accettazione dell' abbandono oltre il termine di tre mesi assegnato al pagamento della somma assicurata, opponendo eccezioni; egli però non deve approfittare di questo suo fatto, se la prova del sinistro è stata fatta dall' assicurato nella forma prescritta dalla legge quantunque essa gli conceda la facoltà di concludere la prova contraria; nè questa sospende la condanna dell' assicuratore al pagamento provvisionale della somma assicurata, dietro cauzione da prestarsi dall' assicurato. V. l' Art. 378. del cit. Regol.

Se poi l' assicuratore oppone eccezioni di regolarità nell' adempimento delle forme da osservarsi dal capitano sarà egli ciò non ostante condannato al pagamento provvisorio della somma assicurata, perchè l' adempimento di quelle forme interessa soltanto la relazione giuridica fra il capitano, ed i proprietarii. V. Capitano, Consolato.

ABBANDONO di Merci. (*Legge sul bollo*, e *Registro*).

1.° La tassa è il quarto per cento sul valore degli oggetti abbandonati, ossiano baiocchi 25 per ogni 100 scudi di valore — Regol. sul registro delli 24. Dicembre 1832. Art. XXVIII. numeri 4 e 6 questa legge assoggetta alla tassa medesima gli Atti infradicendi, con queste parole: *Gli Atti* e *contratti di assicurazione. — Tutti i contratti mercantili* non soggetti alla tassa del bollo proporzionale.

2.° Il valore se non è determinato nell' Atto di abbandono, si deve determinare col mezzo di dichiarazione estimativa a forma dell' Articolo XV. § ult. del suddetto Regolamento.

Per gli Atti importanti liquidazioni di somme, il valore si desumerà dal prezzo degli effetti e *dall' importare delle somme, uniti gli interessi*, *e le spese liquidate.*

In quelle parti nelle quali mancherà la liquidazione, questa si do-

vrà fare col solito mezzo della liquidazione estimativa.

3.° Allorchè però nel contratto originario di assicurazione è stato determinato il valore degli oggetti, la dichiarazione è inutile, volendo ragione che debba starsi al valore specificato nell'assicurazione, che è quello sul quale deve regolarsi l'abbandono. In questo caso basta presentare il primo contratto di assicurazione al Preposto, il quale nella registrazione farà menzione di avere desunto da questo, il valore degli oggetti abbandonati.

4.° Se il contratto di assicurazione non fosse registrato, dovrebbe sottoporsi in tale circostanza alla registrazione. V. Assicurazione.

ABBATE. (*Diritto canonico*). L'Abbate è il superiore di una comunità religiosa, della quale ha il governo spirituale e temporale. Per sola erudizione però qui si aggiunge che il titolo di Abbate non solo fu applicato ai prefetti de' cenobii, ed ai presidi ecclesiastici, ma ben' anco ai capi di qualche società secolare. Nel Villani (Lib. 9. 93.) leggesi: nel detto anno i capitani di Genova e *l' Abao* (Abbate) del popolo = Onde nelle moderne instituzioni di alcuni Stati, troviamo abbati di collegio, abbati de' mercanti ec., con cui venivano indicati i capi di alcune corporazioni, forse a similitudine dei capi monastici.

Il vocabolo abbate viene dal latino *abas* o *abbas*, derivato dall' ebraico *ab* che significa *padre*. I Caldei ed i Sirii vi aggiunsero la lettera *a* e si formò *aba* nello stesso senso; i Greci ed i Latini vi aggiunsero la lettera *s*, e ne venne così *abas* o *abbas* che fu comunemente ritenuto.

Distinguonsi gli abbati in *secolari* e *regolari*. I primi sono quelli che posseggono beneficii ecclesiastici, sotto il nome di abbazie anticamente regolari, e poscia secolarizzate. Tra gli abbati secolari si contano gli abbati commendatarii, dei quali si parlerà in seguito. Alcuni abbati secolari non commendatarii godono di certi diritti episcopali, alcuni altri hanno soltanto il diritto onorifico e non godono con questo titolo se non della facoltà di presiedere alle radunanze del capitolo della cattedrale.

Abbati regolari sono quelli che hanno attualmente monaci sotto il loro governo, ed a loro si addicono propriamente il nome e i diritti di abbate *(Cap. Ad Monasterium de Stat. Monach., Cap. In singulis cod.)*. Tra gli abbati regolari si distinguono gli abbati *capi di ordine o di congregazione*, e gli abbati *particolari*. Abbati capi di ordine, o di congregazione sono quelli i quali, essendo superiori generali del loro ordine o congregazione, hanno altre abbazie sotto la loro dipendenza. Gli abbati particolari sono abbati di titolo, o commendatarii, i quali non hanno veruna abbazia inferiore, o subordinata alla loro.

Elezione degli abbati. Il diritto di eleggere gli abbati appartiene ai monaci del loro monastero. *Abas in monasterio non per episcopum aut per alium extraneum ordinetur, id est eligatur* (*can. abbas. I. G. ead. caus.*).

Rispetto alla forma dell' elezione, oltre le regole stabilite per le elezioni in generale, vi sono alcune regole particolari prescritte dai canoni, e che riguardano tanto le persone degli elettori, quanto quelle degli

eleggibili. In quanto agli elettori: 1.° Essi debbono appartenere nel tempo delle elezioni all' ordine, o monastero ove l' abbate è da eleggersi, mediante una professione di voto espressa, o tacita *(cap. Ex eo, § in ecclesiis, de elect. Lib. VI.)*. 2.° Per essere capace di eleggere, è d' uopo che il religioso sia costituito negli ordini sacri, qualora gli statuti dell' ordine, o la consuetudine non dispensassero da quest' obbligo (nel detto cap. I. G. *Clem., ne qui, de œtat. et qualit.*); 3.° È d' uopo che l' elettore non sia notato di scomunica, nè di altra specie di censura od irregolarità che gl' interdica le funzioni del suo stato; che non sia nemmeno in alcuno di quei casi che tolgono al religioso la facoltà di eleggere, senza la permissione del suo superiore (nel detto cap. *Ex eo de elect. in VI. Ult. de cler.* excom. *Cap. Quum dilectos de consuet; Cap. Quum inter de elect; Cap fin. eod., Cap.* 95. *cui de sent. excom. in VI.)* 4.° L' elettore non debb' essere convinto di avere eletta o postulata una persona affatto indegna per difetto di scienza, di coatumatezza, o di età *(Cap. Quum in cunctis, in fin. Cap. Innotuit, in fin. Cap. Scriptum de elect.)*. 5.° Finalmente gl' impuberi, i laici, ed i fratelli conversi sono incapaci di eleggere, e ciò per il Cap. *Ex eo de elect. in VI.* In alcuni ordini però come in quello de' Cappuccini, i fratelli conversi sono capaci di eleggere e di essere eletti.

In quanto agli eleggibili, per esser tali; 1.° È d' uopo che i religiosi siano giunti all' età richiesta dai canoni (*Cap.* 1. *De œt. et qualit.*); 2.° Bisogna che i religiosi abbiano fatta professione espressa, o tacita nell' ordine nel quale l' abbate debb' essere eletto; qualora non vi fosse una contraria consuetudine, o non vi si trovasse alcuno degno, o capace, nel qual caso si può ricorrere ai religiosi di un altro monastero, ma della stessa regola (*Cap. Nullus, de elect. in VI. Cap. Quum delectus, eod. Concil. Triden., sess.* 25. *De regular. Cap.* 21.) 3.° Bisogna che siano sacerdoti: ciò per verità non è stabilito espressamente da verun canone; ma gli statuti particolari della maggior parte dei monasteri lo esigono. 4.° Per essere eleggibile bisogna essere nato da legittimo matrimonio, quando essendo illegittimo, non siasi ottenuto la dispensa dal Sommo Pontefice (*Cap.* 1. *De filiis presbiteror.*) 5.° L' eleggibile non debbe trovarsi in veruno di quei casi che lo rendono irregolare, infame, od indegno: *Ita simoniacus, apostata, homicida, periurius, prodigus, neophitus, excomunicatus, suspensus, interdictus, notorie malus, et denique patiens defectum aliquem animi seu corporis eligendus esse nequit. (Cap. Constitutus; De appell. Cap. fin. De cler. excom. Minist.*) 6.° Quegli che è già abbate di un monastero non può essere eletto abbate di un altro, qualora quest' altro non sia affatto indipendente dal primo. Se viene fatta la traslazione di abbate da uno in altro monastero, l' abbate trasferito non ha più alcun diritto sopra il monastero da lui abbandonato *(Cap. Unum abbatem*, 21. 9. 1. *Cap. ult. De relig. domib., Concil. Trident. Sess.* 25. *De regul., Cap.* 7.*)* 7.° In fine l' elezione dell' abbate debb' essere fatta secondo gli statuti, i regolamenti e le consuetudini di ciascun' ordine, ed anche di ciascun monastero. ***Abbatem cuilibet monasterio, non alium, sed***

quem dignum moribus, atque actibus monasticæ disciplinæ communi consensu congregatio præposuerit (Cap. 3. *et seg., caus.* 18. *q.* 2.*).* Il sopracitato Concilio Tridentino (*Sess.* 25. *De regul. Cap.* 6.), ordina che i voti diansi segretamente.

Gli abbati eletti, e confermati ricevono la benedizione dal loro proprio Vescovo; e quest' uso è attestato dal Pontefice Innocenzo III. nel Cap. *Quum contingat de æt., et qualit.*, ove dice: *Dummodo ipsis*, (parlando degli abbati) *ab episcopo (secundum morem perficendorum abbatum) manus impositio facta noscatur.*

Gli abbati regolari eletti, o sono perpetui, o a tempo; ma per questo essenzialmente non differiscono. Una volta benedetti non hanno bisogno di nuova benedizione, se vengano trasferiti in altro monastero.

Podestà dell' abbate. In generale secondo i canoni, appartiene all' abbate ed a qualunque superiore di religiosi, la facoltà di governare i loro inferiori, tanto nello spirituale, quanto nel temporale. Intorno a ciò i canonisti distinguono, in un abbate superiore di religiosi, tre sorte di podestà; *di economia, di ordine e di giurisdizione.* La podestà di economía ha per oggetto la conservazione dei beni temporali, ma le alienazioni non ponno farsi senza l'assenso de' religiosi *(Clem. Monasterio, de reb. ecclesiæ adminst.)* La podestà di ordine, o di dignità si esercita nelle materie di servizio divino; ed a questo titolo gli abbati impartiscono gli ordini minori, danno la benedizione ec. La podestà di giurisdizione riguarda le persone ed abbraccia i diritti di correzione, di scomunica, e generalmente tuttociò che è necessario per l' esatta osservanza della disciplina nell' interno del monastero. *(Cap. Hoc tantum* 18. 9. 1. *Cap. Si quis, dist.* 54. *Cap. De persona* 11. 9. 1. *Cap. Reprehensibilis, de appell.; Cap. Monachi; Cap. Universitatis, de sententia excom.; Concilio Tridentino, sessione* 25. *De reb. eccl., Cap.* 14.*).*

Prerogative d' onore competenti agli abbati. Gli abbati sono collocati dai canonisti immediatamente dopo i Vescovi; ed è questo il posto che loro danno nei concilii. Sono compresi, come i Vescovi, sotto il nome di prelati; il Cap. *Decernimus, de indic.* attribuisce agli abbati questa precisa qualità.

L' abbate è riputato essere lo sposo della chiesa egualmente che il Vescovo; essa ne rimane vedova per la morte di lui *(Innoc. nel Cap. Qui propter in princ. vers. viduitatis, de elect.).*

Parecchi abbati, per privilegio della Santa Sede, hanno come i Vescovi il diritto di portare la mitra ed il bastone pastorale, il diritto di benedire solennemente, ma soltanto nelle proprie chiese dopo i Vescovi, dopo la messa, ed i mattutini. Non possono per altro dare la benedizione in presenza di qualche Vescovo, o di altro prelato superiore, se non hanno una permissione speciale del Pontefice; non possono nemmeno in verun caso dare questa benedizione in privato, nelle strade e fuori delle loro chiese, come i Vescovi, essendo loro ciò vietato da un decreto della S. Congregazione del 24. Agosto 1609. (V. Barbosa, *De jure ecclesiastico, lib. I. Cap.* 17. *n.* 48. *e seg.*)

Vi sono alcuni abbati, ai quali i Pontefici hanno conceduto il privilegio di portare le insegne distinti-

ve dei Vescovi, come il rocchetto, il camice, conservando il colore degli abiti del loro ordine (Barbosa *loc. cit. n.* 56.). Alcuni hanno il diritto, come i Vescovi, di benedire i paramenti sacri, di consacrare gli altari, ed i vasi delle loro chiese; ma per questo è d'uopo che il privilegio sia speciale.

Abbati commendatarii. Chiamansi così que' preti secolari ai quali è stata data un' abbazía in commenda. Si può loro applicare ciò che alla voce Commenda si dirà, intorno all' origine, alle qualità, ai diritti ed agli obblighi dei commendatarii in generale. E qui basti il rammentare che: *Hodie commendatarii quoad jura honorifica æquiparantur titulariis;* poichè sono riguardati nella chiesa come costituiti in dignità ecclesiastica, e come prelati, e veri titolari. Nelle abbazíe che hanno territorio e giurisdizione esercitano le funzioni della giurisdizione spirituale ed i popoli li riconoscono come loro superiori legittimi. Sono in fine eguali agli abbati regolari; se non che è loro vietato d' ingerirsi nella disciplina interna de' religiosi; e quindi debbono lasciarne la cura al priore claustrale.

ABBAZIA, o ABAZIA. *(Diritto canonico).* È il monastero, o la casa religiosa governata da un superiore che porta il titolo di abbate. Si prende altresì pel beneficio stesso o la rendita di cui gode l' abbate. Dividonsi le abbazíe in regolari ed in commenda. Le regolari sono quelle nelle quali l' abbate è religioso dell' ordine e ne porta l' abito. Le abbazíe in commenda sono quelle nelle quali l' abbate è un ecclesiastico, ma non religioso dell' ordine. V. Abbate.

ABBAZIA (*Diritto feudale*). Nel medio evo i beni de' monasteri essendo diventati considerevoli, eccitarono la cupidigia de' secolari. Nel quinto secolo in Italia ed in Francia gli stessi Re se ne impadronirono e ne fecero dono ai loro ufficiali, e cortigiani. In vano i Pontefici vi si opposero; perciocchè anche in appreso i principi continuarono a concedere le abbazíe, le chiese, ed i monasteri a titolo di feudo, d' onde avvenne che molti Duchi, Conti e Marchesi portavano il nome di Abbati, come si è detto sotto la voce *abbate.* Tale uso durò fino ai tempi più favorevoli alla chiesa, ed in fine totalmente disparve; sicchè al dì d' oggi ne' monasteri, che ancora sussistono, i soli ecclesiastici hanno diritto di possedere i beni a titolo di abbazía.

ABBELLIMENTI, o ABBIGLIAMENTI che la Sposa reca seco alla Casa del marito V. Acconcio.

ABBELLIMENTI, o ABBIGLIAMENTI di uomini o di donne. (*Regol. sul Registro e Bollo*).

1.° Gli oggetti di un abbigliamento ordinario, formano parte del vestiario della persona, ed in conseguenza sono esenti nelle successioni dal pagamento della tassa, a forma dell' Art. 207. § 2. del Motoproprio 6 Luglio 1816; e dell' Artic. LXVI. del Regol. 24 Dicembre 1832. Vedi la parola Abiti, sotto la quale è riportato per esteso l' Articolo citato.

2.° Gli oggetti di un abbigliamento di lusso straordinario, come collane, anelli, gemme e cose preziose, lavori d' oro e di argento ec. non vengono sotto la parola *vestia-*

rio, e sono soggetti alla tassa di successione — num. 52. delle soluzioni date da Monsignor Tesoriere Generale ai diversi quesiti li 31 Agosto 1817. impresse nella stampería Camerale ed aventi forza di legge in seguito di posteriore notificazione dei 9 Dicembre 1817. Regol. Gregoriano Artic. LXVI. ♀ ult. Vedi la parola Abiti, sotto la quale è riportato per esteso l' Articolo citato.

ABBEVERATOIO. Così chiamasi il luogo onde si conducono abitualmente a bere i cavalli, od altre bestie. Si chiama *diritto di abbeverare*, in latino *pecoris ad aquam adpulsus*, una servitù il di cui oggetto è di fare abbeverare i proprii bestiami nelle acque che sono sul fondo altrui. Si possono consultare sopra questa servitù le leggi Romane, ed il secondo trattato di *Cipolla de servitutibus*. Cap. 8. Tale servitù può essere costituita o mediante una Vasca da riempirsi di quando in quando, attingendo l' acqua da una fontana, da un pozzo, o da uua fossa situata nel fondo serviente. Questa propriamente chiamasi servitù rustica perchè serve all' agricoltura, ossia a beneficio del bestiame addetto alla medesima.

Dal diritto di condurre il bestiame ad abbeverare, nasce necessariamente il diritto alla servitù di passaggio. Vuolsi però che un tale diritto sia limitato al solo oggetto sopra indicato, e che il bestiame sia rigorosamente guardato, perchè non danneggi al fondo inserviente, e non renda così la servitù più gravosa.

ABBONAMENTO, o ABBUONAMENTO. Questo vocabolo in senso giuridico significa una convenzione con cui i preesistenti diritti ad una data somma, o ad una determinata cosa, vengono circoscritti ad una limitata riduzione. In genere però l' abbonamento è una assoluta alienazione che non può farsi, se non dal vero proprietario.

ABBONAMENTO delle Decime. Siccome i parrochi od altri beneficiarii non sono veri proprietarii dei loro beneficii, così non possono fare alienazione alcuna in pregiudizio dei loro successori; come non possono abbonare le decime loro dovute senza osservare le formalità prescritte per l' alienazione dei beni ecclesiastici. Mancandovi, l' abbonamento obbliga chi l' ha fatto, ma non obbliga in verun modo il suo successore.

ABBONAMENTO (*nel senso della legge sul bollo e registro*) vale miglioramento, e si prende anche per ammissione di partite di dare ed avere.

1.° *I miglioramenti* come accessorii seguono la natura del principale, quindi allorchè si apprezzano e si cedono per contratto, la tassa dell' uno per cento dev' essere percetta sul prezzo di essi, come si percepirebbe se cadesse in contratto la mutazione di proprietà delle cose migliorate. Regol. 24 Dicembre 1832. Artic. XXX. *(Alla tassa dell' uno per cento saranno sottoposte) le aggiudicazioni, vendite, e rivendite, cessioni, retrocessioni, ed ogni altro atto sia civile, sia giudiziale traslativo di proprietà a titolo onerosò di mobili e stabili, frutti pendenti, tagli di alberi cedui e di alto fusto, ed altri oggetti qualsiano.*

2.° *Gli abbonamenti o ammissioni di partite di dare, o di avere,* possono, secondo i diversi casi, con-

tenere implicitamente obbligazioni, o quietanze; onde può vedersi quanto si dirà sotto queste parole. Per gli abbonamenti di partite ne' conti, V. Approvazione di conti, Conti d' artisti, Amministratori ec.

ABBORDO (*Diritto marittimo*). Così chiamasi l' urto che si danno due navi tra di loro in alto mare, o in un porto. Qualora questo accada per semplice fortuna di mare senza colpa o fatto di uomo, si considera come avaria semplice, e ciascuna di esse dee sopportare il danno che nè avrà sofferto; i respettivi assicuratori però saranno responsabili verso gli assicurati, e non si darà guarentigia alcuna o contribuzione tra le navi che furonvi spinte dalla violenza de' flutti. Se poi l' urto è accaduto per colpa di uno dei capitani, il danno debb' essere risarcito da quello che lo ha cagionato. In questo caso se riuscirà impossibile conoscere l' autore del danno, verrà esso sostenuto per metà da ciascheduna delle navi urtate.

Questa giurisprudenza stabilita dal diritto Romano colle due famose leggi, l' una *Aquilia* 29. *ff. ad legem Aquiliam*, e l' altra *Rhodia* 5. *ff. De iactu*, è stata adottata dall' Articolo 401. del Regol. Commerc. 1.° Giugno 1821.

La legge Rodia però sottoponeva ciascun proprietario al danno recato alla sua nave senza far luogo a contribuzione, quando s' ignorasse per colpa di chi questo danno fosse accaduto; ed in ciò solo diversifica il gius antico dal moderno.

Se la nave che ha patito i danni dell' urto è assicurata, ha diritto il proprietario di essa alla indennizzazione dall' assicuratore, sia che questo sia accaduto per caso fortuito, o per colpa del padrone dell' altra nave; in quest' ultimo caso però il proprietario della nave assicurata dovrà cedere all' assicuratore la sua azione contro l' autore dell' urto, o contro il suo committente. Se però questo fosse avvenuto per colpa del proprietario della nave assicurata, egli non avrebbe in proposito alcuna azione a carico dell' assicuratore, qualora però mediante una clausola espressa dalla convenzione, l' assicuratore medesimo non fosse tenuto alla baratteria del capitano della nave, cioè a tutti i danni che si possono inferire non solamente al dolo, ma alla semplice imprudenza e imperizia ancora tanto del padrone, come delle persone dell' equipaggio.

Quando il danno dell' urto non venga provato doloso, presumesi sempre fortuito. V. Assicurazione, Avaría, Naufragio, Polizza.

Termini per domandare all' assicuratore le indennizzazioni di abbordaggio. Questa domanda deve farsi nel temine di 24. ore dopo ricevuto il danno, se l' accidente interviene in un porto, o in una rada, o in altro luogo ove il capitano possa agire; se però avvenga in alto mare, od in qualsivoglia altro luogo ove il padrone non possa eseguire questa domanda, il termine per farla non decorre che dopo l' arrivo del naviglio, in luogo ove il capitano possa agire.

ABBREVIATURA. È una maniera di accorciamento, già usato nello scrivere dai forensi, per indicare una parola od una frase con alcune lettere iniziali soltanto, o cifre che venivano intese e spiegate dalla pratica. Esse sono antiche quasi, quanto la scrittura, e la neces-

sità di economizzare tempo e spazio ne suggerì l' introduzione a coloro che esercitavano l' arte di amanuensi.

Nelle antiche scritture era frequentatissimo l' uso delle abbreviature, e specialmente nei contratti e nei testamenti; ciò che originava incessanti quistioni nel foro; ma l' attuale legislazione ne ha inibito la pratica vietandone l' uso ai Notaj. *Gli atti de' Notaj saranno scritti in un solo e medesimo contesto con carattere nitido ed intelligibile senza* Abbreviazioni, o Addizioni = Articolo 22 del Moto-proprio 31 Maggio 1822.

Senza però pretendere di dare a questo proposito una spiegazione alla legge su citata, pare che lo spirito della medesima voglia riferirsi soltanto al divieto di quelle parole che anticamente negli atti pubblici venivano con sigle, o monogrammi rappresentate, le quali non essendo dai pratici costantemente usate con uniformità di sistema, davano luogo a svariate interpretazioni, ed erano causa di quelle molte quistioni che fomentando l' avidità di alcuni del Foro, distruggevano le sostanze dei litiganti.

Non così però è a dirsi di molte parole susseguite dagli *etc.* le quali adottate da una lunga pratica, non lasciano presso i tribunali verun equivoco intorno alla loro interpretazione e significato, come a cagion d' esempio sarebbero le seguenti: *Ad avere, tenere e possedere ec; nel qual luogo ec; promettendo ec; obbligando ec; rinunciando ec; perchè così ec.*

Ad avere, tenere, e possedere ec; con ciò non si allude che al trasferimento del possesso nell' acquirente di una cosa qualunque. *Rot. Decis.* 190. *n.* 26. *p.* 2. *rec.*

Nel qual luogo ec; significa che nel luogo eletto per domicilio le parti consentono che ogni atto venga ivi intimato.

Promettendo ec. Queste parole non possono indicare che la promessa di eseguir l' atto o di pagare le spese, i danni ed interessi che derivassero dall' inadempimento dell' obbligazione.

Obbligando ec. S' intendono con questa parola impegnati la persona e gli averi dell' obbligato, all' osservanza dell' assunta obbligazione.

Rinunciando ec. Vuolsi intendere a quei benefizii, coll' uso de' quali potrebbe distruggersi l' obbligazione contratta, ma non estendersi mai ai benefizii ai quali, o è vietato di rinunciare, o è ingiunto di farlo in modo espresso ed esplicito.

Perchè così ec. Vuol dire: perchè così è stato convenuto tra le dette parti.

Quando negli affitti di case, o di poderi si nota *per goderne ec.* significa per goderne il conduttore sinchè l' affitto avrà corso; e le parole: *e continuare ec;* denotano, e così continuare da termine a termine in ciascun anno, ne' trimestri, o semestri ordinarii e di usanza.

In un contratto di vendita, *trasferendo ec.* Significa, trasferendo dal venditore al compratore ogni diritto di proprietà, nomi, ragioni, ed azioni, ed altro qualunque diritto, ch' egli avesse o potesse aver avuto sino allora sopra la casa da lui alienata.

Spogliando ec; nei contratti di vendita significa che il venditore si è spogliato a vantaggio dell' acquirente e suoi eredi dei diritti che gli spettavano sulla proprietà alienata, volendo che l' aquirente stesso e li

suoi eredi ne siano investiti e messi in possesso.

Nelle donazioni fra vivi è da osservarsi, che questa clausola *spogliando* non debbe essere posta con abbreviatura, anche susseguita da ec; ma tutta in disteso, poichè in quest' atto è necessaria la formale tradizione della cosa donata.

ABBREVIAZIONE di termini (*Legge sul bollo e Registro*). Questo è un permesso che si accorda dal giudice, di potere citare nei casi d' urgenza la parte contraria con un termine più ristretto di quello che la legge prescrive per tutte le citazioni. Questo permesso nei tribunali di un sol giudice, si dà dal giudice medesimo, nei collegiali si dà dal presidente. *Il* § 478. *del Regol. legislativo e giudiziario* 10 *Novembre* 1834. così si esprime; *nei casi che richieggono celerità, i governatori, assessori, o giusdicenti, ed i presidenti dei tribunali, potranno permettere che si citi a più breve termine, salvo sempre l' aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.*

L' ordinanza del giudice o presidente che accorda tale permesso, sarà scritta sull' originale dell' atto di citazione.

1.° Il permesso scritto sull' originale dell' atto di citazione è esente dal registro, seguendo la natura della citazione stessa, la quale ne è esente in virtù del Art. I. § 13. del Regol. 24 Dicembre 1832. *Sono esenti dalla registrazione. Gli atti dei cursori, de' cancellieri, e de' giudici in qualsivoglia causa e giudizio, meno quelli espressamente assoggettati alla registrazione e specificati nel capitolo XI. della presente ristampa, ossia nel Cap. XI. del Regolamento citato.*

2.° Se chiedesi l' abbreviazione dei termini con un' istanza preventiva diretta al giudice, il quale l' accordi con suo rescritto od ordinanza, la petizione dev' essere scritta in carta bollata di dimensione, ed il rescritto del giudice dev' essere altresì registrato prima di farne uso, pagando il diritto fisso di baiocchi venti. E deve il cursore stare avvertito che sul medesimo foglio di carta del permesso non può scrivere la citazione; poichè sarebbe in contravvenzione all' Artic. 251. del Regol. Leonino in vigore per le disposizioni sul bollo, il quale ordina che: *La carta bollata adoperata per un atto qualunque non può servire per un altro atto, quantunque tutto il foglio non fosse ingombrato dallo scritto; nè possono farsi due o più atti un dopo l' altro nel medesimo foglio di carta bollata*, salve le modificazioni portate dall' Art. 252. del Regol. Leonino suddetto, il quale limita la disposizione precedente, alle eccezioni che qui appresso si diranno, comprese nelle seguenti parole della legge:

Sono eccettuate dalla generale disposizione dell' Articolo precedente, i seguenti atti.

1.° *Le ricognizioni di firme.*

2.° *Le ratifiche di un atto*, o *contratto.*

3.° *Le quietanze di una obbligazione, sotto l' obbligazione quietanzata ed estinta.*

4.° *Più ricevute in conto di un medesimo debito, che possono scriversi in uno stesso foglio di carta.*

5.° *Gl' inventarii, descrizioni, ed altri simili atti che non possono eseguirsi in un medesimo tratto di tempo, e vengono successivamente*

continuati, e compiti; di modo che tutti i consecutivi atti insieme presi costituiscono un atto solo.

6.° *Le relazioni dei cursori di avere notificate le spedizioni di sentenze e decreti, o altri atti autentici, i quali possono scriversi appresso agli atti medesimi.*

7.° *I Decreti dei giudici che potranno scriversi o dietro, o a piè della citazione, o l' uno dopo l' altro nello stesso registro d' udienza in carta di bollo.*

3.° Le ordinanze dei tribunali collegiali che rilasciano tali permessi, presso la negativa del presidente, non sono registrabili nell' originale, ma solamente in spedizione, essendo parificate ad un decreto preparatorio.

ABDICAZIONE. Questa parola derivata dal verbo latino *abdicare*, ha varii significati secondo gli oggetti a cui viene applicata. Dicesi *abdicare la corona*, nel senso di spogliarsi della sovranità; *abdicare la dignità, o la carica* per deporla; *abdicare il benefizio*, per equivalente di renunziarlo, il che chiamasi anche *resignazione; abdicare la patria* nel senso di abbandonarla e spogliarsi dei diritti di cittadinanza; *abdicare la moglie* per ripudiarla, o separarsi da lei; *abdicare il figlio*, ossia privarlo dei diritti di famiglia; *abdicare i beni* per ispogliarsi della loro proprietà; *abdicare l' eredità* nel senso di ripudiarla, o di rinunziarla.

ABDICAZIONE DELLA CORONA. È l' atto col quale il Principe si spoglia della sovranità. Riguardando un tale atto il diritto pubblico, tralascieremo i particolari che lo riguardano, non essendo dello scopo di questo lavoro l' occuparsene.

ABDICAZIONE DELLA PATRIA. È l' atto col quale un cittadino si allontana dal suo paese nativo, rinunciando ai diritti di cittadinanza. Questa è di due sorte. 1.° O per iscritto e formale. 2.° O di fatto e puramente tacita. Presso i Romani, non v' era legge che vietasse agli stranieri di stabilirsi nella repubblica, o che obbligasse i cittadini a restarvi. In Argo al contrario le leggi proibivano sotto pena di morte di abbandonare la patria. I giuspubblicisti sono fra loro discordi nel fissare se in diritto l' uomo possa abdicare la patria. Pare che debba sciogliersi la quistione in modo affermativo, quando non faccciasi in circostanze nelle quali la patria potesse risentirne un notabile pregiudizio. E qui è acconcio distinguere ciò che può farsi per rigor di diritto, da ciò che è onesto e conforme ai doveri morali. Sarebbe un abuso della propria libertà l' abbandonare intempestivamente e senza motivo i socii dopo di avere ricevuto dalla società vantaggi ragguardevoli; abbandonando poi la patria vilmente nell' occasione del periglio, cercando di porsi in salvo, anzichè esporsi a difenderla, si viola manifestamente il patto sociale.

ABDICAZIONE DEL FIGLIO (*diritto civile*). È l' atto col quale, secondo alcune antiche leggi il padre disconosceva suo figlio, e lo escludeva dai diritti di famiglia. Quest' atto era autorizzato dalle leggi Attiche. Sotto il dominio delle medesime il padre che voleva abdicare il figlio si presentava innanzi al magistrato, ed otteneva una sentenza che diceva: *il tale cittadino non riconosce più il tale per suo figlio;*

la quale sentenza veniva solennemente pubblicata.

Sembra che anche in Roma nei primi tempi fosse adottato questo diritto singolare, che chiamavasi *alienatio*, e talvolta *obligatio* che vuol dire dimissione, e talvolta *abnegatio*, o *denegatio* che significano ricusa; e ciò indicava lo scacciamento del figliuolo dalla casa paterna, e l'atto con cui privavasi della paterna eredità; ciò facevasi colle solenni parole seguenti: *Discede ex aedibus meis quoniam te indignum censeo.* (Vanne di casa mia, che ti reputo indegno). Differiva però dalla diseredazione, in quanto che l'abdicazione facevasi in vita del padre, mentre la diseredazione non facevasi che al momento della di lui morte; di maniera che chiunque fosse abdicato, era pure diseredato, ma il diseredato non si considerava come abdicato. Così attesta Quintiliano nel lib. VII., Cap. 7. ove dice. *Abdicat filium, qui privat omni jure filii; exhaeredat filium, qui tantum submovet ab haereditate: ita ut quisque abdicatus est, idem sit exhaeredatus, non contra.*

ABDICAZIONE DI PROPRIETÀ (*diritto canonico*). È l'atto col quale il monaco professando i voti religiosi si spoglia dei beni che possiede. In questo senso la parola abdicazione è impiegata nella Clem. *Exivi de paradiso, de verb. signif.*, e nel Cap. *Quum ad monasterium de statu monach:* per indicare l'obbligo de' monaci di nulla possedere in proprietà. *Abdicatio proprietatis* (dice quest'ultimo capo) *sicut et custodia castitatis adeo est annexa regulae monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere.*

ABIGEATO. Viene così denominata nel diritto Romano la sottrazione furtiva dai pascoli, o dalle mandre de' bestiami, come buoi, vacche, montoni, porci, cavalli, asini, ec., per appropriarseli. Secondo la diversa loro qualità, o quantità, lo stesso diritto Romano stabiliva la differenza tra l'abigeato, ed il semplice furto. Bisognavano almeno dieci pecore, o quattro maiali, o quattro capre sottratte per rendere uno colpevole di abigeato, quando un solo bue, od un cavallo erano sufficienti per tenerlo colpevole di questo delitto. Sì fatta differenza nasce dalla stessa lettera della Legge 3. in prin. ff. De Abigeis. *Oves pro numero abactorum, aut furem, aut abigeum faciunt; quidam decem oves gregem esse putarunt; porcos etiam quinque, vel quatuor abactos: equum, bovem vel unum abigeatus crimen facere.* Secondo quel diritto la pena dell'abigeato commesso da persone di distinzione era il bando; le altre si condannavano alla morte, alle miniere, o ai pubblici lavori. Coloro che commettevano questo delitto a mano armata, dovevano essere esposti alle fiere (*L.* 1. § 1. 2. 3. *tit. cit.*).

Il regolamento sui delitti e sulle pene delli 20 Settembre 1832. in vigore nello Stato Pontificio, distingue il furto di animali nella campagna aperta, o nelle mandre o capanne come segue; allorchè il valore del capo rubato eccede gli Sc. 15. la legge lo dichiara abigeato, ed essendo di somma minore, lo dichiara furto. Quindi coll' Art. 339. stabilisce la pena, secondo la seguente proporzione: pel valore di Sc. 20. coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, di Sc. 100. colla galera dal 5 ai 10 anni; di Sc. 500. col-

la galera dai 10 ai 15 anni; e sopra gli Sc. 500. colla galera dai 15 ai 20 anni.

Presso gli antichi Sciti il furto de' bestiami era punito colla maggior severità, come del pari la legge Divina punisce questo più severamente del furto semplice: *Si quis furatus fuerit bovem aut ovem, et occiderit vel vendiderit: quinque boves pro uno bove restituet, et quatuor oves pro una ove .... Si non habuerit quod pro furto reddat, ipse vendebitur* (*Exod. Cap.* 22.).

ABILE. In giurisprudenza si usa questo vocabolo per denotare colui che è capace, che ha diritto, o che può avere diritto ad una data cosa.

Si dice, che *alcuno è abile a succedere*, per indicare che egli non ha veruna incapacità, che gl' impedisca di ereditare.

Si dice similmente che *un uomo è abile a qualificarsi erede*, per dire ch' egli ha diritto ad una successione aperta. (V. Capacità, Erede, Incapacità, e Successione.)

ABILITAZIONE. (*Legge sul bollo e registro*). Atto col quale un coerede, un compadrone, un socio ec. abilita l' altro a potere alienare, o stipulare qualsiasi contratto; ovvero a fare altre cose.

Questi atti possono assomigliarsi ad una procura, di cui tengono in fatti le veci; e siccome non portano per loro medesimi nè mutazione di proprietà, nè altra disposizione che possa dar adito a diritto proporzionale, sono perciò registrabili con un semplice diritto fisso di baiocchi 20. — *Regol. Piano sul Regis. Art.* 38. *num.* 2. — *Reg. vig. Art. XXIV.* V. L' Articolo suddetto, recato per esteso sotto la voce Accettazione di cauzione.

AB-INTESTATO. (*Diritto civile*). *Successione ab-intestato* o *legittima*, è quella che in mancanza di un testamento si apre a favore degl' individui chiamati dalla legge a raccogliere l'altrui eredità; essi vengono appellati *eredi ab-intestato* a differenza dei *testamentarii*, il diritto de' quali si fonda, anzichè sulla legge, sulla dichiarata volontà del defunto. (V. Erede, Eredità, Successione).

AB-IRATO. (*Diritto civile*). È l' azione colla quale secondo alcune consuetudini l' erede legittimo del testatore, domanda che venga pronunciata la nullità di un' ultima disposizione, di cui l'odio, o lo sdegno è stato l' origine e la causa.

Quest' azione riconosce la sua origine dai mezzi tempi della Romana giurisprudenza, sotto il nome di querela d' inofficiosità. Le leggi delle XII Tavole, gelose della libertà dei testamenti, riguardavano il padre, come un legislatore domestico, come un despota nella sua famiglia: *Uti quisque suæ rei legasset, ita jus esto.* Questo diritto troppo esteso della patria potestà, fu però ben presto ristretto nei confini della legge. Il giudizio paterno si sottopose al tribunale dei *Centumviri* e la querela d' inofficiosità fu aperta a tutti i figli, ingiustamente spogliati del patrimonio della loro famiglia.

Poggiava il fondamento di questa querela sulla debolezza di mente che si presumeva nel testatore, o nello sdegno che lo eccitava a disporre ingiustamente de' suoi averi. *Hoc colore inofficioso testamento agitur, quasi non sanæ mentis fuerunt ut testamentum ordinarent. Et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel demens testatus sit; sed recte qui-*

dem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis. Nam si vere furiosus esset, vel demens, nullum est testamentum. L. 2. *ff. de inofficioso testamento. — Inofficiosum testamentum dicere, hoc est allegare quare exhæredari vel præteriri non debuerit; quod plerumque accidit cum falso parentes instimulati liberos suos vel exhæredant vel prætereunt. L.* 3. *ff. eodem tit.* Per sostenere sifatta azione fu necessità interpretare la legge succitata delle XII tavole. Sostennero i giureconsulti che se la legge stessa erasi spogliata del suo potere in favore dei padri di famiglia, non fu già perchè appagassero le loro passioni, ma perchè prendendo il luogo di lei, restassero vieppiù animati dallo spirito dal quale era guidata. In una parola essa accordava questa deferenza al padre ed al magistrato domestico, e non al nemico dei proprii figli. *Non consentiendum parentibus qui injuriam adversus liberos suos inducunt, quod plerumque faciunt maligne circa sanguinem suum inferentes judicium. L.* 4. *ff. tit. ut supra.*

Coll' ammissione di questa teoria. i Romani prepararono la strada a quell'azione che noi chiamammo inseguito ab-irato, che essi ammettevano sotto il nome di querela di inofficiosità.

Si volle nullameno lasciare ai padri un mezzo per esercitare il diritto di punizione de' proprii figli anche nell' estremo della vita. Fu questo l' introduzione della legittima, lasciata la quale, il padre era padrone assoluto di tutti gli altri suoi beni e poteva liberamente disporne. Null' ostante a ciò eranvi anche allora come oggidì dei casi nei quali un padre poteva privare i suoi figli della legittima. Prima di Giustiniano questi casi erano illimitati; i padri non erano tenuti a render conto dei loro giudizii; essi potevano diseredare senza motivo, salvo ai figli il diritto di provare che quelle loro disposizioni fossero state ingiuste. Giustiniano però volle che ogni diseredazione fosse stata *cum elogio;* che la causa fosse non solo espressa, ma del numero di quelle che egli enuncia nella sua novella 115, che in fine fosse provata dall' erede instituito. (V. Diseredazione).

Quindi nell' ultimo stadio della giurisprudenza Romana si fece distinzione in ordine alle disposizioni dettate dall' odio, o dallo sdegno, se il testatore avesse privato i figli della legittima loro dovuta, oppure l' avesse ai medesimi lasciata, o in fine se gli avesse preteriti.

Nel primo caso il figlio deseredato, sia senza enunciativa di causa, o sia per causa estranea a quelle stabilite da Giustiniano, poteva far annullare intieramente la instituzion dell' erede disposta a suo pregiudizio; e quindi far dichiarare la successione aperta *ab-intestato*, rimanendo fermo il testamento inofficioso in quanto ai legati ed alle altre disposizioni particolari, e ciò per la citata novella 115 colla quale venne corretto il diritto delle pandette e quello del codice. Nel secondo caso, il figlio non poteva querelarsi; ed era tenuto rispettare la volontà di suo padre. Nal terzo la instituzion dell'erede era nulla come nel primo.

Le azioni dunque di *ab-irato* e di *querela d' inofficioso* mostravano tra loro qualche analogia. In fatti la querela suppone che il testatore, il quale esclude dalla sua eredità l'erede legittimo, contro il dovere di pietà, e senza giusta causa, non sia

di *sana mente*; e l' azione *ab-irato* suppone che il testatore agitato dall' odio e dallo sdegno, si trovasse in uno stato di perturbazione di animo tale da pervertire la sua volontà, e da togliergli la perfetta libertà di deliberare secondo i sentimenti della natura, e i dettami della retta ragione.

Differiva per altro molto l' una dall' altra azione; perocchè dopo la introduzione della quota legittima, la querela d' inofficioso competeva soltanto a quelli cui la legittima era dovuta (*Instit.* § 1. 3. *l.* 1. *ff. ult. Cod. eodem*); non veniva ammessa, se non sussidiariamente, e come l' estremo suffragio in mancanza di ogni altra azione (*Instit.* § 2. *l. ult. Cod. eodem*); e riguardo a quelli cui fosse stata lasciata qualche cosa per qualsivoglia titolo, non aveva luogo la querela, ma soltanto un' azione chiamata dai dottori *expletoria* per conseguire il supplemento di ciò che mancava alla legittima porzione (*Leg.* 30. *Cod. eodem. novell.* 115. *cap.* 3.), laddove l' azione *ab-irato* avrebbe luogo anche a favore di quelli ai quali non compete la legittima, si eserciterebbe anche nel caso in cui competa qualche altra azione, ed annullerebbe tutte le disposizioni sulle quali si fosse pur giudicato essere state giustamente instituite.

Non si può dir quindi che l' azione *ab-irato* abbia il suo vero fondamento nel diritto Romano, ed i codici moderni, stabilito il sistema delle cause di diseredazione (*V. questo vocabolo*) non ne fanno altrimenti menzione; ragione per cui i nostri giudici non hanno facoltà di annullare un Testamento pel solo motivo che ad essi manifestamente apparisca essere stato dettato dall' odio e dallo sdegno.

ABITAZIONE (*diritto civile*). È una servitù personale simile all' usufrutto, per la quale taluno ha il diritto di abitare la casa altrui, salva la sostanza della casa medesima. Questa servitù, come le altre, viene costituita, o dalla legge, o dalla convenzione con atti tra vivi, o dalle disposizioni di ultima volontà. Vediamo ora quali siano i modi di esercitare questo diritto, quali gli obblighi di coloro che lo godono, e come esso si estingua.

§ 1. *Modi di esercitare il diritto di abitazione.* Per conoscere il modo di giovarsi del diritto d' abitazione uopo è premettere la distinzione che passa tra l' uso ed il diritto d' abitazione. Colui che ha *l' uso della casa* può abitarla egli soltanto colla sua famiglia, ma non può trasferire in altri il suo diritto. *Is qui ædium usum habet, hactenus jus habere intelligitur, ut ipse tantum habitet, nec hoc jus ad alium transferre potest* (*Iustin. Instit. tit. De usu et habit.* § 2.). Al contrario quegli che ha il diritto di abitazione, può non solo abitare la casa, ma può puranche locarla: *Habitationem habentibus ..... permisimus non solum in ea degere, sed etiam aliis locare* (*loc. cit.* § 5.). Dal che ne viene che talmente soggetta alla servitù ritiensi la casa in questa seconda ipotesi, che il proprietario della medesima non può pretendere di godere, o di usare di quella parte che pur non fosse occupata da colui che ha il diritto dell' abitazione. *Licet tam angustus est legatarius cui domus usus legatus est, ut non possit occupare totius domus usum, tamen eis quæ vacabunt proprie-*

tarius non utetur, quia licebit usuario aliis et aliis temporibus tota domo uti (L. 22. § 1. ff. De Usu et Habit.). E può egualmente l'usuario dell'abitazione andare e venire liberamente in tutte le dipendenze della casa, e prendere quanto gli abbisogna all'uso suo giornaliero. di legna, d'erbe, e di frutti ec. dal fondo annesso alla casa, tanto pei suoi bisogni personali, quanto per quelli della sua famiglia, de' suoi commensali, e de' suoi ospiti, toltagli solo la facoltà di venderli *(L. 12. ff. eod. tit. § 1.)*.

Quanto dunque avanza ai bisogni dell'usuario d'abitazione resta d'esclusiva ragione del proprietario. cui per altro incombe se non d'incaricarsi della totalità della cultura, almeno di contribuire alla medesima, essendo dalla legge imposto all'usuario di ammettere nella sua casa gli operai che il proprietario manda per coltivare i terreni: *Sed colonum non prohibiturum, nec familiam (scilicet eam) quæ agri colendi causa illic sit. (L. 10. § 4. ff. eod. tit.)*.

§ 2. *Obblighi incombenti a chi ha il diritto di abitazione.* L'usuario di abitazione è tenuto a prestare cauzione di restituire la casa in buono stato e di sostenere i pesi che sono inerenti al godimento. Il diritto Romano non esime da quest' obbligo neppure la moglie alla quale il marito abbia legata la facoltà di abitarla co' figli comuni, quand' essi ne siano pur anche i proprietarii = *Usu quoque domus relicto viri boni arbitratu cautionem interponi oportet: NEC MUTATUR si pater heredes filios simul habitare cum uxore legataria voluit (L. 11. ff. Usufructuarius quemadmodum caveat)*. Questa legge, e le altre che verranno riportate, desunte dal titolo suddetto non parlano in vero che dell'usufruttuario, ma la legge 5. § 3. del tit. stesso fa conoscere chiaramente che se ne debba fare l'applicazione anche a colui che ha il semplice diritto di abitazione.

L'altr' obbligo di colui che ha il diritto d'abitazione è di provvedere alle riparazioni che chiamansi *locative*, non già a quelle che chiamansi *straordinarie*, le quali sono a carico del proprietario. In quanto poi alle riparazioni *conservative*, ossia di manutenzione, è mestieri seguire la distinzione stabilita dalla legge 18. *ff. De Usu et Habitat. Si domus usus legatus sit sine fructu, communis refectio est (rei) in sartis tectis, tam heredis quam usuarii. Videamus tamen, ne, si fructum heres accipiat, ipse reficere debeat; si vero talis sit res, cuius usus relegatus est, ut heres fructum percipere non possit, legatarius reficere cogendus est.*

§ 3. *Come si estingua il diritto d'abitazione.* Il diritto romano consentaneo alla distinzione sopra accennata in rapporto all'uso ed all'abitazione, stabilisce pure una eguale distinzione nella cessazione sì dell'uno che dell'altro diritto. 1.° Quello dell'*uso* si estingue colla prescrizione, essa è di dieci anni tra presenti, e di venti tra gli assenti, quello di *abitazione* è imprescrittibile; 2.° Quello di *uso* si perde col cambiamento di stato civile della persona cui questo diritto appartiene; quello di *abitazione* sussiste sempre non ostante simile cambiamento. *Nec non utendo amittitur, nec capitis diminutione. (L. 10. ff. De Usu et Habitat.)* La ragione di ciò è riposta nel principio, che il non uso, e cambiamento di stato non estinguono se non le cose che consistono

in jure, e che l' abitazione consiste solamente *in facto*. Essa somiglia ad un legato di alimenti, giusta la massima: *Alimentis legatis, cibaria, vestitus, et habitatio videntur data.* Diffatto i legati d' alimenti non cessano di essere dovuti, quando il legatario sia condannato all' esilio, alle galere, o ad una prigionía perpetua; perciocchè non si considera s' egli sia capace degli effetti del diritto civile, ma solo se *de facto* debba essere alimentato, vestito, ed alloggiato. *Capitis diminutione tamen interveniente perseverat; videlicet quia tale legatum in facto potius quam in jure consistit.* (*L.* 10. *ff. De capite minutis*).

Si estingue ancora col deperimento della casa sulla quale era costituito, a talchè nè l' area, nè i materiali che componevano la medesima, sono altrimenti soggetti alla servitù. *Rei mutatione interire usumfructum placet, veluti si ususfructus mihi ædium legatus est, ædes corruerunt vel exustæ sunt, sine dubbio extinguitur. An et areæ? Certissimum est exustis ædibus, nec areæ, nec cæmentorum usumfructum deberi* (*L.* 5. *ff. quibus modis ususfruct. etc.*).

Nè questo diritto estinto una volta, ravvivasi nemmeno per la ricostruzione pur anco della casa sulla vecchia area, e co' materiali medesimi. *Non tantum, si ædes ad aream redactæ sint ususfructus extinguitur, verum etiam, si demolitis ædibus testator alias novas restituerit.* (*L.* 10. § 1. *ff. eod. tit.*) Ma conviene che la casa, siasi demolita interamente, mentre la citata legge soggiunge: *Plane si per partes reficiat; licet omnis nova facta sit, aliud erit nobis dicendum.* Poichè se la demolizione, e la ricostruzione siansi fatte successivamente ed in parte, non viene la casa stessa liberata dalla servitù d' abitazione; ciò che al contrario seguirebbe se la casa fosse stata demolita interamente prima della sua ricostruzione come conferma il § 7. della citata Legge, applicando siffatta decisione ad un naviglio soggetto al diritto di usufrutto.

È da avvertirsi però, che lasciandosi da un testatore a più persone insieme *un diritto di abitazione* nella stessa casa, la cessazione di questo diritto per rapporto ad alcuno dei legatarii non profitta all' erede, poichè la porzione di colui che manca si accresce ai collegatarii, giusta l'espressa decisione della Legge 34. *ff. De usu et usufructu legato.*

Proponsi ancora la quistione se il legato di un' abitazione comprenda la proprietà della casa sulla quale è costituito, o se non fa che assoggettarla ad una semplice servitù personale. Su questo proposito la legge pronuncia in favore dell' erede, a meno che il legatario non addimostri chiaramente che la volontà del testatore fu di fargli un legato di proprietà. *Cum antiquitas dubitabat.... si posset is cui Habitatio legata esset.... dominium vindicare, auctorum jurgium decidentes. compendioso responso omnem huiusmodi dubitationem resecamus. Et siquidem Habitationem quis reliquerit... nec dominium Habitationis speret legatarius: nisi specialiter evidentissimis probationibus ipse legatarius possit ostendere, et dominium ejus domus sibi esse relictum. Tunc etenim voluntati testatoris per omnia obediendum est.* (*Leg.* 13. *Cod. De usufruct.*).

Cosa avverrebbe però se il testatore avesse legato ad alcuno una ca-

sa per abitarvi? Galvano crede che in questo caso il legato sia pure ristretto ad un semplice *diritto di abitazione;* ma il suo parere è rigettato da Menochio, Mantica, Carpzovio, Peckio, Voet, e da altri, e la loro opinione ne pare escludere ogni difficoltà. La legge 4. e la legge 22. § 1. *ff. De alimentis* decidono che il legato di un fondo per cavarne degli alimenti *ad alimenta* ne comprende la proprietà; perchè dunque vorrebbesi limitare ad un semplice diritto di abitazione l'effetto di un legato di una casa per abitarvi *ad habitationem?* Tolta però sarebbe ogni controversia, se il testatore alle parole *per abitarvi* avesse aggiunto, *durante la sua vita.*

ABITAZIONE *nel linguaggio coloniale*, dicesi uno stabilimento intrapreso da privati, in terre nuovamente scoperte dopo di averne ottenuto il permesso dal governo, o dagli interessati alla colonia. Questo permesso contiene ordinariamente la quantità di terra che loro si accorda per coltivare, ed il canone che essi debbono pagare ogni anno al governo, od alla compagnia.

In queste *abitazioni* si coltivano le canne di zucchero, il tabacco, il cotone, l'indaco, ed altre simili derrate secondo la qualità del suolo. Il lavoro è confidato a degli stipendiati che chiamansi *de' trentasei mesi*, perchè il loro impegno deve durare tre anni; o a dei Neri schiavi per tutta la loro vita. (V. Colonia e Schiavo).

ABITAZIONE *(per equivalente di domicilio, rispetto alla Legge sul registro).*

1.° Il domicilio dei Cancellieri, Cursori, Segretarii comunitativi, Notari ec. non è quello che determina la prepositura alla quale sono soggetti; ma per i Cancellieri e Cursori si attende il Tribunale cui appartengono; per i Segretarii comunitativi la comunità che servono e per i Notari il luogo dove hanno il loro studio od ufficio.

2.° Il domicilio del defunto è quello, che in genere determina il preposto, al quale deve darsi l'assegna dell'eredità. V. Assegna, Successioni, Rinvii.

3.° Il domicilio dei debitori dell'Amministrazione del Bollo, e Registro, sia per tasse, sia per multe, è quello che determina il Tribunale che deve adirsi. Quando il Preposto che ha l'articolo di debito non è del Capo-luogo della Delegazione sotto la quale risiede il debitore, deve incaricare delle procedure necessarie per l'esecuzione del medesimo il suo Collega, il quale terminate le procedure gli farà pervenire le somme incassate, e la nota distinta delle spese incontrate con tutti li documenti giustificativi (*).

ABITAZIONE *(Legato di)* 1.° I legati coi quali si lascia l'abitazione, l'uso, o altra comodità, non sono soggetti a tassa di successione in aggravio del legatario. Lo stesso dicasi degli altri atti di liberalità, sia tra vivi, sia per causa di morte, coi quali taluno doni, o prometta a qualcuno le medesime cose come sopra ricordate. *Regol. Piano sul Regis. Art.* 56. *Art. XLII. del Regolamento* 24 *Dicembre* 1832. Si avverte poi che questi pesi i quali in forza dell'articolo sucitato riman-

(*) *Questa teoría è desunta dai Regolamenti interni dell'Amministrazione Generale del Bollo e Registro.*

gono a carico dell'erede non permettono al medesimo, o ad altro successore gravato, veruna detrazione *Art. sud. in fine*. 2.° Il precitato Articolo prescrive che = *Nelle disposizioni di liberalità in virtù delle quali si deferisce l'uso, l'abitazione*, o *altra simile comodità, non si deve pagare cosa alcuna da quello a di cui favore è fatta tale disposizione; bensì l'erede dovrà pagare l'intera tassa ereditaria anche per i capitali soggetti a questa servitù senza fare alcuna detrazione* =; e sull'appoggio di queste parole della legge si è qui sopra riportata in termini consimili l'esenzione delle suddette disposizioni. Ma sembra, che in detto luogo la legge abbia esentate dalla tassa le disposizioni colle quali viene conceduto l'uso, l'abitazione, o altra siffatta comodità, quando queste siano combinate colla disposizione, o destinazione dei capitali sui quali vanno a gravare, da poichè essi sono tassati, comecchè non fossero sottoposti a tali pesi; ragione per cui l'erario percepisce iutieri i suoi diritti. Da ciò ha origine la quistione, se concedendosi gratuitamente l'uso, l'abitazione ec., senza che queste disposizioni siano combinate con altre che riguardino l'assegnazione della proprietà de' fondi, si debba su di esse pagare la tassa; e pare certamente che si, mentre oltrechè manca la ragione dell'esenzione la quale è fondata sull'essersi accollato all'erede, o donatario ec. il peso di pagare l'intiera tassa sui capitali lasciati o donati, senza detrazione alcuna per l'uso o abitazione legata o conceduta, è certo ancora, che riaprirebbe altrimenti una via a mille frodi, potendosi coprire le locazioni, ed altri simili contratti, sotto l'aspetto di gratuite concessioni, di abitazioni, o di uso ec.

ABITI (*diritto canonico*). Quantunque varie disposizioni si trovino, e nel gius comune, e nei Concilii, e nelle Costituzioni dei Pontefici, nulla però è stato decisivamente definito in ordine alle vesti dei Chierici. Gli antichi canoni prescrivono che i Chierici non usino vesti secolari sotto pena della scomunica, *Concil. Rom. 1. sub Zaccaria Cap. 3. et Cap. Episcopi Presbiteri, Diaconi, secularibus indumentis non utantur, nisi condecet tunica Sacerdotali.... quod si temere præsumpserint contra statuta agere, communione priventur*. Vuole il detto Concilio, che non si faccian lecito usare vesti rosse, o verdi, gale, pettorali, o selle dorate. *Cap. Clerici officia* 15. *De vita et honest. Clericorum*. Ma non determina la forma delle medesime. In questa incertezza devesi dagli Ecclesiastici usare quella veste, la quale *pro loci conditione* sia conveniente alla modestia ed alla gravità del loro carattere, e non deve essere o lacera, o sordida, denigrante la condizione, ma sempre entro i confini di una giusta moderazione, come ammoniva S. Girolamo nell'*Epis. 22. ad Neporian. tom. 1. Colon.* 262.

Mancando i Chierici a questa prescrizione debbono i Vescovi agire contro di essi, secondo quanto è ordinato dal Sacro Concilio di Trento dopo averneli con pubblico Editto ammoniti, e cioè: *per suspensionem ab ordinibus, ac officio, et beneficio, ac fructibus, redditibus, et proventibus ipsorum beneficiorum. nec non si semel correcti denuo in hoc delinquerint, et jam per privationem officiorum, et beneficiorum hujus-*

modi coerceri possint, et debeant: secundum Constit. Clem. V. in C. V.

ABITI (*Regol. sul bollo, e Registro*). Quelle vestimenta che servono all' uso, tanto degli uomini, come delle donne.

1.° Gli abiti del defunto sono esenti dalla tassa di successione, e l' erede può preterirli nell' assegna, ovvero detrarne l' intiero valore, qualora nell' inventario, o nell' assegna fossero descritti = *Motu-proprio* 6 *Luglio* 1816. *Art.* 207. § 2. = *Art. LXVI. del Regolamento vigente;* così esprimendosi in proposito la legge: *Sono esenti in qualunque modo se ne disponga per testamento*, o *altro atto di ultima volontà il vestiario del defunto, e le suppellettili di uso ordinario del medesimo; la mobilià della casa abitata dal defunto, e le grascie per consumo di un anno, calcolato il consumo, che il defunto avrebbe fatto insieme alla sua famiglia.*

2.° Le gioie però, ed altri oggetti preziosi, e di straordinario lusso, come anche i lavori in oro, ed argento non vengono sotto questa categoria. *Soluzione di Monsignor Tesoriere delli* 31 *Agosto* 1817. *num.* 52. e *Regol. vigente Art. LXVI.* § *ult.* *così concepito: Sono però sottoposti alla tassa le carrozze, i lavori in argento, ed oro, le gemme, e cose preziose, sebbene in uso ordinario del defunto; li musei, gallerie, e gabinetti di cose naturali, e manufatte; le collezioni di antichità, e rarità, e gli oggetti di Belle Arti.* V. Abbellimenti, Abbigliamenti, Gemme e simili.

3.° Gli abiti o paramenti sacri dei Chierici, Sacerdoti, Vescovi ec., come anche gli abiti di costume, o formalità per quegli uomini che sono costituiti in dignità, cariche, ec. entrano nella categoria degli oggetti esenti. *Risoluzione di Monsignor Tesoriere delli* 16 *Luglio* 1829.

4.° Per i Vasi sacri però, allorchè sono d' oro e di argento, o contengono gemme ec. deve farsene rapporto ogni volta al Tesoriere. *Risoluzione cit.* La ragione di questa disposizione è la necessità di considerare le particolari circostanze, onde evitare le frodi.

ABITO di costume. L' abito di costume rispetto ai funzionarii Ministri del Culto, ed Ufficiali pubblici, è l' abigliamento, o la decorazione che li distingue, tanto fra loro, quanto dai semplici cittadini.

Niun privato potrebbe appropriarsi le distinzioni, od abigliamenti suddetti esercitandone qualche atto senza incorrere nelle pene comminate dalla legge. L' Articolo 131. del Regolamento sui delitti, e sulle pene, ossia del Motu-proprio 20 Settembre 1832. stabilisce: *Chi assume senza titoli le funzioni, i diritti e le onorificenze competenti ai Magistrati, ed agli impiegati sì civili, che militari, esercitandone qualche atto, è punito con la detenzione da uno ai tre anni (Tit. VII. della usurpata autorità pubblica).*

ABIURA (*Diritto canonico*). Questo vocabolo che viene da *abiurare*, secondo la sua etimologia, significa negare con giuramento, ma secondo il diritto canonico significa l'atto col quale taluno, detestando con giuramento l' eresia, asserisce la verità della fede cattolica. Trovasi qualche volta nel diritto canonico la parola *abiuratio* impiegata in altro senso, come nel *Cap. Quum haberet, de eo qui dicit etc.*, ove leggesi *abiurare adulteram*, ma intorno al senso della

data definizione non è permesso promuovere dubbio, od equivoco.

Distinguonsi tre sorta di abiure: *de formali, de vehementi*, e *de levi*. L'abiura *de formali* è quella che viene fatta da un apostata o da un eretico notoriamente riconosciuto per tale. L'abiura *de vehementi*, si fa dal fedele violentemente sospetto di eresía. Quella *de levi* si fa da colui che se ne è lievemente reso sospetto.

Non si deve confondere l'abiura con ciò che chiamasi *purgazione canonica*; perciocchè l'abiura ordinariamente non ha per oggetto una specie di eresía particolare, ma si fa generalmente di tutte (*Cap. Accusaris* §. 1. *De hæreticis in VI*); mentre la purgazione non si fa, se non di alcuni delitti ecclesiastici conosciuti, e determinati. V. Purgazione.

ABOLIZIONE. È l'azione colla quale si distrugge, o si annulla una qualche cosa. In giurisprudenza però questo vocabolo si prende per quell'atto col quale si annulla una legge, un regolamento, una consuetudine, per modo che non abbia più effetto. Si abolisce una legge allora quando il legislatore la priva espressamente della sua efficacia, e ne promulga una nuova, la quale non è in tutto, o in parte, conciliabile colla legge anteriore. V. Abrogazione, Derogazione.

ABOLIZIONE dell'Accusa, (*Diritto penale*). Presso i Romani era l'atto col quale l'accusatore veniva dispensato dalla necessità di proseguire l'accusa. Nei pubblici delitti, ossia nei delitti ne' quali la legge avea stabilito una determinata pena, ogni cittadino, salve alcune eccezioni, aveva la facoltà di accusare. Era per altro l'accusatore severamente punito, se avesse falsamente imputato il delitto all'accusato, se avesse con lui colluso, o per favorirlo avesse nascoste le vere circostanze del delitto, o non si fosse servito delle prove che erano in suo potere, o avesse fatte buone le false accuse del reo, finalmente se avesse desistito affatto dall'accusa incoata. (V. Accusa, Accusatore). Talvolta dunque l'accusatore per non incorrere nelle pene di calunnia, o di prevaricazione, o di tergiversazione, aveva bisogno di ottenere la remissione dell'accusa istituita, e quindi si presentava al giudice il quale la concedeva, purchè vi concorresse qualche causa attendibile. Aveva altresì luogo l'abolizione dell'accusa, in caso di morte, o di legittimo impedimento dell'accusatore. Quest'abolizione portava l'effetto, che l'accusatore era bensì esente dalle suindicate pene, ma non estingueva nè il delitto, nè la pena da infliggersi all'accusato. Laonde, siccome non ottenendo l'accusatore l'abolizione, il reo dopo sofferta la carcerazione aveva il diritto di perseguitarlo per titolo di calunnia, così tale diritto non potevagli essere tolto senza il suo consenso.

ABOLIZIONE dei Delitti (*Diritto penale*). È un atto mercè il quale il Principe per solo tratto d'indulgenza, cancella, ed annulla, nella pienezza de' suoi poteri, un reato irremissibile per le regole ordinarie della giustizia, con che sottrae il colpevole alla pena stabilita dalla legge.

È dunque necessario distinguere *l'abolizione dei delitti, dall'atto di grazia*. La prima è l'assoluzione di un reato per sua natura irremissibile; la seconda è il *perdono* di un delitto, che per le sue circostanze è de-

gno di remissione, o di mitigazione di pena. V. Grazia.

Come però l'abolizione condona la pena dovuta per un misfatto, così essa non reca verun pregiudizio all'interesse civile delle parti offese.

Domandasi se coloro i quali furono condannati con decisione contraddittoria a qualche pena portante la confiscazione de' beni, rientrino di diritto nel possesso de' medesimi, quando ottengano l'atto d'abolizione, o di richiamo dall'esilio, o dalle galere.

Il Giureconsulto Bacquet nel suo trattato *dei diritti di giustizia*, distingue le restituzioni di *giustizia* da quelle di *grazia*. Nelle prime tiene la massima affermativa, prendendoli però nello stato in cui sono, senza diritto alla restituzione delle ammende, degl' interessi civili, e de' frutti degl' immobili. Nelle seconde distingue ulteriormente; se coll' atto di abolizione, il principe avrà rimesso la pena soltanto, il condannato non ricupera i beni confiscati; ma se oltre la pena, il principe, si sarà degnato restituire il supplicante in tutti i suoi beni, egli li ricupererà di diritto (ad eccezione de' frutti), ed a meno che il Sovrano non ne abbia in antecedenza disposto.

Quand'anche poi nell'atto di abolizione non siasi fatto parola della remissione del reato, e della confiscazione, il colpevole nullameno dev' essere dispensato dall' ammenda alla quale fu condannato; perchè essendo questa una pena propriamente detta, essa fa parte in conseguenza della condanna che rimane assoluta coll' atto di abolizione.

Fermo questo principio, pare che contro l' opinione su esposta, altrettanto debba dirsi della confiscazione, la quale è pur anche una *pena*; e che quindi per la remissione di essa, non sia necessaria l' esplicita menzione del Principe nell' atto di abolizione.

Un altro quesito pur si propone; se cioè abbia esso atto di abolizione un effetto retroattivo in questo senso cioè, che una successione scaduta dopo la condanna, che porta seco incapacità di succedere, possa essere reclamata dal graziato come se avesse goduto dei diritti civili nel momento in cui venne ad aprirsi.

A ciò si risponde assolutamente che nò; poichè in vigor della regola, *il morto mette in possesso il vivo*, il congiunto per la condanna di colui che avrebbe potuto concorrere con esso od escluderlo, si trova impossessato dei diritti successorii di quest' ultimo; ed una volta che n' è investito, la grazia Sovrana non può spogliarnelo; mentre egli non intende, nè può colla grazia che accorda, pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi. *Vedi Giulio Cloro* §. *ult.* 59 *n.* 8, *e Voet sopra il Digesto lib.* 48 *tit.* 23. *n.* 3. Si svolgerà più diffusamente quest' argomento negli Articoli, Amnistía e Grazia.

Nel gius romano trovasi il Tit. dei digesti = *De abolitione criminum*, ed il Tit. del Cod. *De generali abolitione*, che parlano dell' atto col quale gl' Imperatori, o ad istanza dell' accusatore, o dell' accusato, o spontaneamente, e di proprio moto *abolivano* alcuni delitti; il che facevano, o in commemorazione di qualche giorno fausto, o per qualche prospera impresa, o in onore della famiglia imperiale. Ad immitazione degl' Imperatori Romani, i Principi che vennero in seguito hanno sovente impartite simili indulgenze in occasione del loro innalzamento al trono, di matrimonii, o di nascite di figli ere-

ditarii della corona. Talvolta i Principi hanno accordato il perdono, anche in altre occasioni a tutti coloro che avessero commesso il delitto, o i delitti nell' editto di abolizione nominatamente specificati; od hanno ordinato che giaccia in perpetua obblivione tutto ciò che fu fatto contro di loro, o dei loro ordini, e non si proceda più oltre contro la persona dei rei di tale, o di tal altro delitto politico, il che chiamasi AMNISTÍA, INDULTO, o PERDONO GENERALE. Vedi queste voci.

È stata agitata da alcuni moderni filosofi, come anche vedrassi nell' Articolo GRAZIA, la quistione se convenga, o no di perdonare ai delinquenti. Dalla necessità del pubblico esempio, dalla conservazione dell' eguaglianza e libertà comune di tutti i cittadini e dalla stessa indole della legge, essi hanno preteso di dimostrare che le leggi penali debbono bensì esser miti, ma che il Principe nel rimettere le pene debba essere inesorabile (*Beccaria dei delitti e delle pene* §. 21. *Servin. De la législation criminelle, lib.* 1. *Cap.* 1. *Art.* 5. §. 1). I loro ragionamenti però altro non provano che niuno debb' essere liberato dalla pena, se non per motivi ragionevoli dedotti specialmente dalla pubblica utilità, ed in vista di circostanze peculiari. Felici i popoli soggetti al dominio di Principi che sanno ben discernere questi motivi, e si servono a dovere di questo loro supremo diritto!

ABORTO (*Diritto penale*). È l' espulsione del feto dall' utero materno, prima che i di lui organi siano abbastanza sviluppati da renderlo capace di sostenere la vita. Questa anticipazione costituisce un delitto, quando è l' effetto di qualche medicina presa, o di qualche operazione praticata col disegno di procurarlo.

I Greci riguardavano l' aborto procurato, come un' azione indifferente, ne di ciò è a meravigliare, avendo la Setta Stoica adottata l' opinione che il feto s' animasse soltanto colla respirazione dell' aria, alla uscita cioè dall' alveo della madre. Così Plutarco, *De placitis philosophor., Lib. V. Cap.* 15 e Giusto Lipsio *Physiolog. Stoicor., Lib. III. dissert.* 10. Ed Aristotile nella sua politica *Lib. VII. Cap.* 16 vieta, non v' ha dubbio l' aborto, ma colla restrizione, che allora quando il numero de' cittadini è troppo esteso in una reppublica, e che una donna ha concepito, a dispetto della proibizione de' Magistrati, può provocare l' aborto; soggiunge però che di questa facoltà dev' essa far uso prima che il parto sia animato.

Ma sebbene la dottrina degli Stoici avesse avuto tanta parte nella romana giurisprudenza, e gli antichi giureconsulti chiamassero il feto *pars ventris, portio viscerum* non considerandolo ancora come uomo, finchè non avesse abbandonato l' utero materno, come scorgiamo in molti luoghi dei digesti, e segnatamente nella *L.* 1. §. 3. *De inspiciendo ventre,* e nella Legge 9. *ad Legem Falcidiam,* tuttavia l' esempio de' Greci di lasciare impunito l' aborto non fu seguito in Roma, percioccbè troviamo il rescritto degl' Imperatori Severo ed Antonino che condanna alla pena dell' esilio la donna che avesse commesso siffatto delitto: *Divus Severus et Antoninus rescripserunt eam quae data opera abegit a praeside in temporali exilio dandam: indignum enim videri potest impune eam maritum liberis fraudasse.* (*L.* 4. *ff. De extraordinariis criminibus*).

E Cicerone nella sua orazione *pro Cluentio* fa menzione di una donna milesiana, la quale fu punita coll' ultimo supplizio, perchè dopo la morte del marito aveva fatto perire il suo feto, mercè una somma di danaro, che le avevano data gli eredi sostituiti da suo marito al figlio nascituro (*L.* 89. *ff. de pœnis*).

In qualunque modo però opinassero gli antichi Stoici, e quand' anche le leggi romane, come pensano molti giureconsulti, punissero l'aborto soltanto nelle donne maritate per la frode che commettevano contro la speranza de' loro mariti; egli è certo che il procurato aborto, tendendo a privare di un uomo la natura e lo stato di un cittadino, i saggi Legislatori lo hanno considerato come un' azione criminosa, e più, o meno lo hanno tutti severamente punito.

Sarebbe inutile di qui riferire le disposizioni di tutte le leggi che condannano come omicidi coloro, che procurano un aborto. Questo principio è così fermo, che non ha bisogno di prove; esso dipende dal considerarsi il feto nel seno di sua madre come nato, allorchè trattasi della sua vita, e della sua conservazione. *Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de commodis ipsius partus quæritur; quamquam alii, antequam nascatur nequaquam prosit.* (*L.* 7. *ff. De Statu hominum*).

Se la ragione della punibilità del procurato aborto non può riporsi nella lesione del diritto che il feto ha alla sua esistenza, il giureconsulto la trova nella violazione del diritto competente alla società di provvedere all' esistenza sua propria, procurando nuovi uomini alla natura e nuovi cittadini a sè stessa, e ciò è sufficiente perchè il procurato aborto abbia ad essere punito, in un ben regolato sistema di criminale legislazione.

Le leggi Pontificie hanno saggiamente ordinato, che *l' aborto procurato con effetto, sia dalla donna incinta, sia da altri in qualunque tempo della gravidanza, si punisca con dieci anni di galera; ed il Medico, Chirurgo, Speziale, Levatrice*, o *chiunque altro che scientemente avesse indicato*, o *somministrati i mezzi pei quali fosse seguito l' aborto*, o *la morte della Donna incinta*, *venisse punito colla galera perpetua.* (*Regol. sui delitti, e sulle pene* 20. *Settembre* 1832. *Tit. XXII. Articoli* 310. *e* 313. La legge medesima stabilisce delle modificazioni circa le pene superiormente inflitte, quando l' aborto procurato non ha avuto il suo effetto, nè è avvenuta la morte della donna incinta. *Se l' aborto non è seguito, nè la morte della donna incinta*, (*l' attentato*) *è punito con cinque anni di opera pubblica. Articoli* 111. e 114. *Tit. cit. Se però per l' aborto procurato. ancorchè non succeduto, sia morta la donna, il delinquente è punito colla galera perpetua. Art.* 112. *Tit. suddetto.*

Questo delitto sfugge sovente alla pubblica vigilanza; Beccaria lo annovera tra i delitti di prova difficile. E infatti le traccie dell' aborto sono tali, specialmente nei primi momenti della gravidanza, che passano inosservate, o ponno essere facilmente distrutte. Che seppure il feto si trova, e se l' aborto risulta cagionato da qualche atto violento, dall' uso di qualche speciale rimedio, sorge la massima difficoltà quando trattasi di stabilire la reità della donna già incinta. Il giudice ha d' uopo dell' assistenza del medico, e questi d' ogni maggior diligenza nella ricognizione

de' fatti, e della possibile circospezione nell' additargli le cause. Chi volesse premunirsi contro le precipitose opinioni di periti non abbastanza provetti, ed istrutti nelle materie medico legali, consulti le dottrine del Barzellotti intorno le prove dell' aborto.

ABROGAZIONE (*Diritto civile*). È l' atto col quale il Legislatore revoca, od annulla una legge togliendole la forza obbligatoria. Ciò può aver luogo in diverse maniere; o mediante l'*abrogazione* propriamente detta; o mediante la *derogazione*, o colla *surrogazione*, e finalmente colla *obrogazione*, espressioni alle quali i giureconsulti attribuiscono distinti significati; imperocchè *abrogare* una legge importa a senso della definizione suespressa, togliere per intero la legge stessa: *derogare* vuol dire annullarne una parte soltanto: *surrogare* significa farvi un' aggiunta; *obrogare* in fine denota introdurvi una modificazione. *Lex abrogatur dum tollitur; derogatur eidem, dum quodam ejus caput aboletur; subrogatur dum aliquid adiicitur, obrogatur, quoties aliquid imminuitur.* (*Ulpian. Frag. Tit.* 3.). L' abrogazione è espressa quando viene letteralmente pronunciata in una legge nuova; è tacita, o implicita, se risulta dalla incompatibilità della legge antica colla nuova, che ad ogni altra prevale, o se viene annullato l' ordine di cose regolato, e presupposto dalla legge anteriore. V. Abolizione, Derogazione.

ABUSO di confidenza, che chiamasi anche mancanza di fedeltà (*Diritto penale*). È un atto col quale uno profitta della fiducia e confidenza altrui, o dell' altrui incapacità e debolezza per danneggiarlo giovando fraudolentemente a sè stesso.

Abusa di confidenza, o manca di fedeltà in generale quegli a cui essendo affidata una cosa, o se l' appropria, cioè ne usurpa il diritto di proprietà, nel tempo che fiduciariamente eragliene stato accordato il possesso, od allorquando egli trattiene la cosa, cioè al tempo in cui doveva restituirla, prosegue a possederla illegalmente, oppure niega di averla ricevuta. Abusa di confidenza e manca di fedeltà, chiunque profittando dei bisogni, delle debolezze, o delle passioni di un minore gli fa sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze, o liberazioni per imprestito di danaro, o di cose mobiliari, o di effetti di commercio, o di qualunque altro atto obbligatorio. Così colui al quale essendo affidato un foglio in bianco munito di firma vi scrive sopra una obbligazione, o qualunque altro atto capace a compromettere il patrimonio, o la persona del segnatario. Così chi dissipa, o distrae in danno del proprietario qualunque somma di danaro, effetti o documenti depositatigli, per farne un uso, od impiego determinato. Così finalmente chiunque dopo di avere prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento, o memoria, in seguito la trafuga in qualsiasi modo.

Queste azioni vengono considerate e punite come truffa dal Regolamento sui delitti, e sulle pene 20 Settembre 1832. *Tit. XXVII Art.* 357. V. Truffa.

ABUSO d' ufficio (*Diritto penale*). Abusa del suo ufficio, e si fa reo di *violenza* quel Magistrato, o pubblico funzionario che viola l' asilo domestico di un cittadino, fuori

dei casi contemplati dalla Legge e senza le formalità da essa prescritte; o quando senza un motivo legittimo, usa, o fa usare atti di violenza nell' esercizio, o in occasione delle sue funzioni verso la persona di un cittadino, o contro la civile libertà del medesimo. (V. Violenza). Abusa del suo ufficio, e si fa reo di *concussione* quel funzionario pubblico, che per diritti, tasse, contribuzioni, per salarii, o stipendii esige ciò che sa non essergli dovuto. (V. Concussione). Abusa del suo ufficio, e si fa reo di *peculato* quell' Amministratore delle pubbliche rendite che le converte a proprio uso, o quel depositario del pubblico danaro che se lo appropria, o in qualsiasi modo lo sottrae. (V. Peculato). Abusa del suo ufficio, e si fa reo di prevaricazione quel giudice o quel pubblico funzionario, che nell' Amministrazione della giustizia, nel conferire gli impieghi, nel deliberare sui pubblici affari, accetta qualche dono, o si procura altrimenti qualche vantaggio, o s' induce a commettere una qualche parzialità. Si fa reo dello stesso delitto colui che con promesse, offerte, danaro e doni tenta corrompere o indurre un giudice, od altro pubblico funzionario, ad essere parziale in giudizio, in un affare d' impiego, in una promozione, o generalmente in tutto ciò che può ferire il dovere d' ufficio (V. Prevaricazione). Finalmente abusa del suo ufficio, e si fa reo di *denegata giustizia* quel magistrato che sotto qualunque pretesto ricusa di render ragione, altera il corso della procedura, nega, o ritarda quei rimedii di diritto che la legge accorda alla parte postulante. (V. Denegata giustizia). La legge punisce siffatti abusi con apposite penalità, le quali si vedranno riportate nei singoli articoli superiormente indicati. (*Vedi in genere il Tit. XII del Regolamento sui delitti e sulle pene* 20 *Settembre* 1832). E ben giustamente la legge punisce con severità queste colpe, poichè se tali ingiustizie sono degne di castigo in un privato qualunque, tanto più sono punibili negl' individui che essendo investiti di pubblica autorità, invece di esercitare quelle virtù di cui esser denno forniti, si servono del deposito della legge per violarle, ed invece di esserne i custodi e gli esecutori zelanti, si avviliscono a segno di cercare nel loro ministero medesimo i mezzi per soddisfare alla turpitudine delle loro passioni.

ABUSO dell' usufrutto *(Diritto civile)*. L' usufruttuario come indica l' etimologia della parola usufrutto, ha diritto di usare e fruire della cosa, ma non deve abusarne. Sia che egli abbia questo diritto per legge, come il genitore sui beni dei proprii figli, sia che lo abbia acquistato per donazione, o convenzione, egli deve limitarsi al semplice godimento conservando la sostanza della cosa soggetta all' usufrutto.

L' obbligo di conservare la sostanza della cosa, riceve una modificazione importante rispetto ai mobili che si deteriorano, o si consumano coll' uso; l' usufruttuario non è tenuto a restituirli al finire dell' usufrutto, se non nello stato in cui sono rimasti, non deteriorati per sua colpa. In questo, la presunzione milita per la buona fede, e qualunque siasi la fragilità delle cose, se nulla accusa l' usufruttuario di frode, o di colpa, il proprietario è privo d' azione.

Al contrario rispetto alle altre cose mobili, quelle cioè che poco, o niun deterioramento risentono dal-

l' uso, non che rispetto agl' immobili, tutto ciò che si opera in opposizione alla regola di *godere* e *conservare*, è un abuso; e si presume fatto in frode del proprietario, sino a tanto che l' usufruttuario ne abbia addotte le competenti giustificazioni. Questo è talmente nell' essenza dell' usufrutto, che se nell' atto che lo ha costituito vi fossero clausole tendenti a liberare l' usufruttuario da' suoi obblighi a tale riguardo, siccome esse verrebbero a stabilire un diritto partecipante dell' usufrutto e della proprietà, ciò non sarebbe nè proprietà, nè usufrutto; diritto che la legislazione civile rigetta, per la ragione sola che non lo ammette, e quindi simili clausole riputar si debbono come non apposte, e contrarie alla legge.

L' usufruttuario, che si è obbligato a conservare gl' immobili, abusa de' medesimi, quando li deteriora, come se demolisse in tutto, o in parte gli edificii, se anticipasse il taglio dei boschi, o recidesse le piantagioni che devono conservarsi, se negli altri fondi distruggesse i muri di cinta, o cangiasse abusivamente il modo di coltivazione ec. V. Usufrutto, Usufruttuario.

ACCATTONI. (*Legge sul bollo, e Registro*) Persona miserabile che vive delle altrui sovvenzioni o limosine. (V. *Fedi di povertà*, *Giudizii ad istanza di persone miserabili*, *Legati in favore de' miserabili*, *Poveri in quanto agli atti giudiziali*, *Registrazione in debito*).

ACCESSIONE. (*Diritto naturale, e civile*). È l' unione di una cosa ad un' altra, mediante la quale, la cosa che è stata unita od aggiunta, incomincia da quel momento ad appartenere al proprietario di quella a cui è stata aggiunta; o significa eziandio un modo di acquistare la proprietà di alcune cose che si uniscono a quelle che già si possedevano. Questo dominio si acquista di pieno diritto da colui al quale la cosa principale apparteneva e s' acquista *vi ac potestate rei suæ*.

Una cosa è accessoria dell' altra perchè vi è stata unita, e questa unione si forma, 1.° o naturalmente senza il fatto dell' uomo, 2.° o col fatto puramente dell' uomo, 3.° o naturalmente e col fatto dell' uomo ad un tempo; perciò l' accessione dividesi in naturale, industriale e mista. Vediamolo partitamente.

Sezione I. *Accessione naturale.*

Tutto ciò che la mia cosa produce, o che vi si unisce naturalmente in modo da formarne un solo e medesimo tutto, è riguardato come una specie di accrescimento, e di accessorio alla cosa stessa, e per conseguenza io ne acquisto il dominio, per diritto di accessione *vi ac potestate rei meæ*.

Appartengono all' accessione naturale 1.° I frutti naturali di un fondo; 2.° I frutti ossiano i parti degli animali; 3.° Le Isole; 4.° Gli alvei abbandonati; 5.° L' alluvione; 6.° Lo staccamento di terreno.

Sono dunque miei e mi appartengono tutti i frutti che il mio suolo ha prodotto, e quando anche vengano ad essere separati dal mio fondo ne conservo il dominio, ancorchè un altro e non io, avesse seminata e coltivata la mia terra che gli ha prodotti; giacchè non la sua coltivazione, ma il dominio che ho di lei mi fa acquistare la proprietà de' frutti ch' essa produce: *Omnis fructus non jure seminis*, *sed jure soli percipitur* (*Leg.* 25. *ff. De usur.*).

Dicasi altrettanto de' frutti, o parti

degli animali; essi accresconsi al proprietario dell' animale che lo ha prodotto perchè *fœtus sequitur ventrem nostrum*.

Un' isola, cioè un' estensione di terreno circondata da un fiume, appartiene per diritto naturale ai proprietarii de' fondi situati sulle due rive del medesimo, e la dividon tra loro in proporzione della lunghezza dei fondi rispettivi, quando però l' isola stessa siasi formata nel mezzo dell' Alveo, quando nò s' appartiene interamente al proprietario viciniore; poichè se nata in mezzo al fiume, si ha per formata da particelle tolte ad entrambe le rive; se nata in vece da un lato si considera formata con particelle staccate dalla riva più prossima.

Se un Alveo è abbandonato dall' acqua, che in esso scorreva, il diritto Romano lo attribuisce ai proprietarii delle rive adiacenti. *(Instit.* § 23. *De rerum divisione etc. Leg.* 7. § 5. *ff. De adquir. rer. dom.)*. Pare più consentaneo all' equità naturale che spettar dovesse ai proprietarii de' fondi danneggiati dal nuovo corso dell' acqua, conforme hanno adottato alcuni codici moderni.

L' Alluvione è quell' incremento di terra che formasi successivamente, ed impercettibilmente alla riva di un' acqua. Se trattasi di un fiume non navigabile, la terra formatavi coll' alluvione diventa di ragione del proprietario della riva adiacente. La terra lasciata dal mare, o dai fiumi navigabili è di ragione dello stato.

Se una parte considerevole di terra sia svelta per forza del fiume *(Avulsio)* da una riva e trasportata alla riva altrui, secondo il gius romano resta all' antecedente proprietario, qualora non fosse per lungo tempo stata unita al fondo verso il quale era stata trasportata, in guisachè essa non si potesse distinguere, o le piante vi avessero gettate le radici *(Instit.* § 21. *De rer. divis. etc. L.* 7. § 2. *ff. De adquir. rer. dom.)*.

Sezione II. *Accessione industriale.*

Allorchè per fatto mio, o per quello di un' altra persona, una o più cose sono state unite alla mia, in modo che esse non formino che un solo e medesimo tutto di cui la cosa mia sia la parte principale, e le altre non siano che parti accessorie; io acquisto per diritto di accessione, *vi ac potestate rei meæ* il dominio delle cose che sono gli accessorii.

Quando di due cose componenti un tutto, l' una non può sussistere senza dell' altra e l' altra può sussistere separatamente, quella è riguardata come accessorio, questa come parte principale. *Necesse est rei cedi quod sine illa esse non potest.* (*L.* 25. § 3. *ff. De rei vindicat.*) a meno però che il valore della parte accessoria non superi notabilmente la parte principale, mentre in questo caso l' una chiama a sè il dominio dell' altra. Giustiniano ammise questa distinzione nel caso della pittura: *propter excellentiam artis. Ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimæ tabulæ cedere (Instit.* § 34. *De rer. Divisione)*, ma questa distinzione non era ammessa dal diritto romano che pel solo caso della pittura (*L.* 9. § 1. *ff. De adquir. rer. dom.)*.

Questa accessione avviene quando alcuno mette in opera cose altrui *(specificatio)*, od alle proprie unisce cose di altri *(adiunctio)*, o confonde le cose altrui liquide colle proprie di eguale natura *(confusio)*,

oppure mischia cose altrui solide con cose solide proprie (*commistio*), finalmente quando si erige un edificio con materiali altrui, o viceversa (*inaedificatio*). Di tutte queste maniere di accessione trattano le *Instit. ai* §§ 25, 16, 24. *De rerum divisione etc. e il ff. sotto i titoli, De auro et argento legato L.* 19. § 13. *De adquir. rer. dominio L.* 27. *princ. Ibi L.* 7. § 18. *Ibi L.* 7. § 10. *De rei vindicatione L.* 5. *princ.*

Sezione III. *Accessione mista.*

La terza specie di accessione qualificata *mista* perchè partecipa della naturale e della industriale, si verifica quando venga seminato un campo (*satio*) con semente altrui, o vi siano fatte piantagioni (*plantatio*) con altrui piante le quali abbiano messe le radici (*L.* 3. *ff. Arborum furtim caesarum; L.* 5. *Cod. De rei vindicatione*). Questa accessione appartiene al proprietario del fondo *vi ac potestate rei suae.*

Secondo le leggi romane il proprietario del fondo acquista il dominio di tutti i frutti che la sua terra produce; ancorchè un altro l'avesse seminata, e coltivata; *Omnis fructus* (già si è detto altra volta) *non jure seminis, sed jure soli percipitur* (*L.* 25. *ff. De usuris*). Gli alberi altrui piantati nel suolo se vi hanno messe radici sono del proprietario del fondo; prima però che le mettano, il proprietario delle piante può vindicarle (*Instit.* § 31. *De rer. divisione etc.; L.* 7. § *ult. ff. De adquir. rer. dom.*). L'albero posto nel confine di due fondi appartenenti a due proprietarii diversi e di colui nel fondo del quale l'albero ha gettato le sue radici, e quindi è comune se gettò le radici in entrambi i fondi (*Tit. cit. e L.* 8. *pr. ibidem.*). E se viene svelto dal suolo è sempre comune (*L.* 19. *ff. Communi dividundo*).

ACCESSIONE. (*Regol. sul bollo e Registro*). Questa maniera di acquistare il dominio e la proprietà delle cose, per quanto riguarda alla legge del registro, basta considerarla sotto i seguenti due aspetti: 1.° o l'accessione è tale che dà adito a colui che ha perduta la cosa dall'altro acquistata a chiederne *quanti interest*; 2.° ovvero l'acquirente acquista con questo mezzo la cosa senza alcun obbligo.

Nel primo caso, gli atti coi quali viene di consenso liquidata la somma dovuta sono soggetti alla tassa dell'uno per cento, per applicazione dell'*Articolo* 44. *n.* 2. *del Regol. Piano sulla registrazione; Art. XXX. n.* 2. *del Regol. vigente.* Vedi l'Articolo citato, portato sotto la voce Abbonamento, nel senso della legge sul registro; poichè le somme convenute equivalgono alla stima della cosa passata in altrui proprietà. E se si trattasse di un giudicato, oltre il diritto sul decreto, dovrebbe percepirsi anche l'uno per cento sul titolo, a forma dell'*Art.* 62. *del Regol. Leonino; Art. CXLIX del Regol. vigente. Se il decreto, o la Sentenza richiamasse un atto, o contratto non registrato, ovvero ne canonizzasse la esistenza, oltre la tassa competente sul decreto o sulla Sentenza, avrà luogo la percezione del diritto che sull'atto, o contratto richiamato, o riconosciuto esistente, competer potesse a norma delle disposizioni ripristinate sugli atti e contratti.*

Nel secondo caso tanto gli atti, quanto i giudicati che canonizzano l'accessione non possono soggiacere

che al diritto fisso; e cioè l' atto a Bai. 20. ed i giudicati a Sc. 1. se sono in primo grado di giurisdizione, ed a Sc. 2. se in grado di appello. *Regol. Leonino sul Registro, Art.* 60. *n.* 1 e 2. *Regol. vigente Art. CXLVII.* Soggiaciono alla tassa di Sc. 1. e sono registrabili sull' originale.

1.° *Le Sentenze e decreti definitivi, e li decreti esecutoriali, tanto emanati in giudizio formale in prima istanza, quanto senza contraddittorio giudizio, di chirografi e rescritti, qualunque sia il giudice, o Tribunale da cui si emanino.*

2.° Di Sc. 2. *Le Sentenze e decreti definitivi, ed esecutoriali emanati in seconda od ulteriore istanza in giudizio formale.*

ACCESSO. *(diritto civile).* È la visita che si fa dal giudice sulla faccia del luogo litigioso, per verificare personalmente ed occularmente lo stato delle cose e le circostanze speciali che interessano alla quistione. Nelle cause specialmente di turbato possesso, di servitù, di determinazione di confini e di divisione della cosa comune, si rende talvolta indispensabile. Esso si considera come la più sicura delle prove, mentre somministra la certezza immediata del soggetto in quistione.

ACCESSO. (*diritto canonico*). In materia di beneficii, i canonisti distinguono l' accesso, l' ingresso, ed il regresso. V. INGRESSO, REGRESSO.

L' accesso poi è il diritto che il chierico può avere nell' avvenire sopra un beneficio ed è una specie di *Coadiutoria.* Il Pontefice accorda talvolta questo diritto all' impetrante colpito da qualche incapacità personale, ma non momentanea, come sarebbe il difetto di età; in questo caso il Pontefice commette il beneficio ad un terzo chiamato *custodi nos* per ritenerlo sino a tanto che il provveduto *cum jure accessus* sia giunto all' età che fa cessare la sua incapacità.

Accesso è pure una cerimonia che si pratica per l' elezione del Pontefice, od allora quando lo scrutinio non riesce. Questo è all' incirca una cosa eguale allo scrutinio, ed è soggetto alle medesime cerimonie. I soli biglietti sono differenti. I Cardinali scrivono sopra i biglietti dell' accesso le parole *accedo domino* N. quando vogliono unire i loro voti a quelli di un altro de' suoi colleghi; ed allorquando vogliono attenersi al primo suffragio che hanno dato nello scrutinio, scrivono sul Biglietto *accedo nemini.*

Questa maniera di deliberare era anticamente in uso nel Senato Romano. Il Senatore lasciava il suo posto ed andava a collocarsi accanto ad uno de' suoi colleghi, per indicare che adottava la sua Sentenza, ed opinione; e ciò chiamavasi *pedibus ire in Sententiam.* I Senatori che così opinavano, erano chiamati *pedanei.* Talvolta i Senatori senza abbandonare i loro posti, si contentavano di dire *accedo ad Sententiam.*

Ora, tornando all' elezione del Pontefice, i revisori dopo avere esaminato i suffragi e riconosciuto che l' elezione è canonica, fanno l' esibizione dei biglietti alla presenza di tre protonotari apostolici, i quali erigono tosto l' atto dell' elezione. Quest' atto viene firmato da tutti i Cardinali che assistono al conclave, e vi appongono i loro sigilli. Finalmente vengono abbruciati i biglietti dello scrutinio e dell' accesso, alla presenza dei Cardinali.

ACCESSO. *(Legge sui Notari e sugli Archivi)*. È un diritto competente al notaio per compenso all' incomodo di trasferirsi per la celebrazione degli atti fuori del suo domicilio, o per recarsi all' ufficio del registro, od altrove per eseguire le operazioni relative agli atti celebrati. Il Moto-proprio della S. M. di Pio Papa VII in data 31 Maggio 1822. stabilisce quanto segue: *Dovendo il Notaio per la celebrazione degli atti allontanarsi dal suo domicilio, oltre gli onorarii, avrà diritto di percepire una somma a titolo di viatico. Questo, ove la distanza nell' interno del paese non ecceda un miglio sarà di bai.* 30. *Se eccede il miglio, o il viaggio si faccia di notte sarà di bai.* 60. *Per il viatico fuori di porta non eccedente il miglio da misurarsi dalla Porta bai.* 60. *al di là bai.* 25. *per ogni miglio, compreso accesso e recesso, oltre la vettura; ritenuto, che per il primo miglio saranno sempre dovuti bai.* 60. *Ogni miglio principiato si avrà per intiero. Se il viaggio importa* 6 *ore di cammino il Notaio avrà anche diritto alle cibarie, ed ospizio* (*Art.* 104. *Leg. cit.*).

L' emolumento dell' accesso, o accessi de' Notai al preposto del registro per fare eseguire la registrazione dell' atto, se l' ufficio del Registro sia nel luogo ove risiede il Notaio, sarà di bai. 30. *in tutto, se fuori, di bai.* 60. *(Art.* 109. *Leg. cit.)*.

ACCESSO. (*Legge del Bollo e Registro*). Nel senso di questa legge la parola accesso significa la visita che si fa non tanto dal Giudice, od intiero Tribunale, quanto dai Periti, od altre persone deputate nei luoghi su de' quali cade alcuna controversia.

1.° Gli atti che si redigono dai Cancellieri in occasione degli accessi devono essere scritti in carta di bollo. Sono esenti dal registro a termini dell' *Art.* 9. *del Regol. Leonino, ossia Art. CXLV.* § 2. *n.* 1..... *Gli altri atti quantunque di quelli detti volontarii, e che secondo la procedura esigono la comparsa personale, ed uno speciale mandato di procura sono esenti (dalla tassa di registrazione)*.

2.° Sovente in un medesimo accesso formansi diversi processi verbali, o atti, non potendosi tutte le operazioni compiere in un sol giorno, ovvero benchè nel medesimo giorno compiansi, non possono essere consecutive, e senza interruzione. È permesso quindi proseguire gli atti stessi l' uno d' appresso all' altro, indicando però che sono una continuazione della medesima operazione.

3.° Quando gli accessi non seguono col ministero del Cancelliere, le relazioni degli accessi fatte dai periti debbono essere non solamente scritte in carta bollata, ma registrate prima di prodursi in atti, qualunque sia il valore della causa. Il diritto cui soggiacciono è il fisso di bai. 20. — *Regol. vigente Art. XXIV. n.* 7. — Tutti gli atti amministrativi del governo (non compresi quelli che vengono in appresso sottoposti alla tassa proporzionale) che vorranno dai particolari prodursi in giudizio, o inserirsi in un Istrumento pubblico, saranno registrati colla enunciata tassa fissa, sebbene per loro natura fossero soggetti ad una tassa proporzionale: come per esempio: i rescritti, mandati, ed ordini di pagamento sulle Casse dello Stato, e le loro gi-

rate e quietanze, di contribuzione, diritti, crediti, e rendite pagate al Governo; i saldi dei conti, rescritti di riduzioni, condonazioni, o diminuzioni d' imposizioni, ed altri di simil natura.

ACCESSORIO. (*diritto civile*). Si da questa denominazione in generale a ciò che accompagna una cosa principale, o a ciò che alla medesima si aggiugne o si unisce. Così i ferri di un cavallo, e la cornice di un quadro sono gli accessori del cavallo e del quadro.

Chiamasi poi accessorio di una cosa lasciata in legato, tutto ciò, che non essendo veramente la cosa medesima, pure ha con essa una relazione tale da far si, che non si debba separarla, ma si debba anzi considerare come un solo e medesimo tutto. Degli accessorii considerati sotto la loro significazione generale abbiamo parlato quanto bastava nell' articolo Accessione. Ora parleremo particolarmente degli accessorii delle cose legate.

Possono distinguersi due sorta di accessorii delle cose lasciate in legato. 1.° Quelli che seguono naturalmente la cosa legata, anche senza verun fatto, od espressa dichiarazione del testatore; 2.° Quelli che non seguono naturalmente la cosa legata, e che non sono espressi da apposita dichiarazione del testatore, ma si desumono tacitamente da qualche fatto del testatore medesimo. Seguendo questa distinzione daremo qui alcuni esempi dedotti dalle leggi Romane.

Seguono necessariamente il fondo legato, gli alberi piantati, le vigne, e gli edificii che sopra vi sono eretti: *Quæcumque infixa et inædificata sunt, fundo legato continentur* (*Leg.* 21. *ff. De instructo vel instrumento legato*). Quando per l' uso di un fondo legato, la servitù di passaggio per un altro fondo ereditario è necessaria, l' erede, o il legatario del fondo contiguo è tenuto a soffrirla, perchè l' usufruttuario dell' altro fondo deve goderne nel modo con cui ne godeva il testatore (*L.* 15. § 1. *ff. De usufructu legato*). Se è stata lasciata in legato una casa benchè a poco a poco siano state fatte ricostruzioni tali che nulla rimanga dei primi materiali (*ut nihil ex pristina materia superit*), tuttavia il legato della casa è dovuto, perchè quelle ricostruzioni parziali sono necessariamente tanti accessorii della medesima (*Leg.* 65. § 2. *ff. De legatis*). Il legato di alimenti comprende necessariamente il vitto, vestito, e l' abitazione, perchè senza queste cose il corpo non può essere alimentato (*L.* 6. *ff. De alimentis vel cibariis legatis*).

Le aggiunte fatte dal testatore alla cosa legata, si considerano talvolta come comprese nel legato. Così per esempio, se un testatore possedendo una casa vi aggiunse in vicinanza un orto, e poscia la lasciò in legato senza nominar l' orto; s' egli comprò l' orto per rendere la casa stessa più amena e salubre, e vi diede per quella l' ingresso, s' intende che il legato della casa abbracci anche il legato dell' orto (*L.* 91. § 6. *ff. De legatis*). Così pure se alcuno dopo il fatto testamento aggiunse qualche parte al fondo legato, il legatario potrà esigerla, massimamente nel caso che la parte aggiunta al tempo in cui fu fatto il testamento, avesse appartenuto al testatore (*Leg.* 24. *ff. De legatis*). Se il testatore legò una statua, e poscia aggiunse a questa un braccio che apparteneva ad altra statua, il legatario potrà preten-

dere la statua intiera (*Leg.* 6. *ff. De auro, et argento legato*).

Se un testatore leghi una casa senza determinare ciò che intenda comprendere nella medesima, il legatario avrà il suolo, l'edifizio e le sue dipendenze, colle pitture a fresco, e gli altri ornamenti, o comodi; che secondo le espressioni di alcune consuetudini vengono comunemente appellati *infissi*, quelle dipendenze cioè, od accessorii che trovansi attaccati con ferro, o con chiodo, o che sono impiastrati con gesso affinchè vi stiano per sempre, mentre siffatte cose sono considerate come immobili; non così degli altri mobili della casa i quali non sono compresi nel legato, eccettuate le chiavi, e i serramenti.

Quando nel legare una casa il testatore doni in termini generali, ed indefiniti tutto quello che potrà trovarsi nella medesima all'epoca della sua morte senza eccettuare cosa veruna, questo legato comprende le cose mobiliari, ed anche il danaro. Ma non comprende i crediti, e gli altri diritti del testatore, fondati sopra i titoli conservati e trovati nella casa. La ragione è che questi titoli non sono che le prove dei diritti, e non i diritti stessi effettivi. Gli accessorii di una cosa qualunque sono giudicati tali dall'uso che loro si da, e non dal valore il quale può eccedere di molto il prezzo della cosa principale.

Del resto nei casi dubbii si potrà determinare ciò che come accessorio dev'essere compreso nel legato, colle regole stabilite per l'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà. V. Legato.

ACCETTAZIONE. (*Diritto naturale-civile*). L'accettazione in generale è il consenso di colui che riceve, accetta, e tiene per obbligatoria una proposizione, un'offerta, una promessa, che gli viene fatta da un altro. Ogni contratto suppone il concorso della volontà di due parti. La dichiarazione di volere eseguire una prestazione chiamasi promessa, e la dichiarazione di quello cui è diretta di volere che la cosa promessa gli sia prestata, costituisce l'accettazione. Dal concorso di queste volontà deriva la obbligazione legale nel promettente, ed il correlativo diritto nell'accettante. Dietro questo principio l'accettazione è necessaria anche per la validità di una donazione. L'accettazione, dicono i giureconsulti, è il concorso della volontà del donatario che perfeziona l'atto, senza del quale, il donante può rivocare a sua voglia la donazione. V. Contratto, Obbligazione.

ACCETTAZIONE del beneficio. (*Diritto canonico*). La collazione del beneficio non è perfetta, se non dal momento in cui è stata accettata da quello al quale il beneficio è stato conferito; l'accettazione è quella che forma il vincolo fra il beneficio, ed il beneficato: ***Per collationem absenti factam jus non acquiritur nisi absens eam ratam habuerit*** (*Cap. si tibi absenti de præt. in VI.*).

Qualunque provveduto di un beneficio, sia dietro resignazione semplice in suo favore, sia per *obitum*, è dunque tenuto ad accettare, o ripudiare il beneficio conferitogli; prima di questa accettazione, si considera non aver egli se non che un *gius ad rem* riguardo al beneficio stesso.

Rispetto poi ai modi di accettare il beneficio veggansi gli Articoli Beneficio, Collazione del Beneficio.

Sotto quest' ultima voce sarà data la formola dell' atto relativo.

ACCETTAZIONE di Eredità. (*Diritto civile*). È l' atto con cui un erede legittimo, o testamentario dichiara di accettare l' eredità alla quale è chiamato dalla legge o dal testamento. V. Adizione di Eredità. *Sotto questa voce sarà pure data la formola dell' atto relativo, come quelle di accettazione del legato e della tutela, saranno collocate sotto gli articoli corrispondenti.*

ACCETTAZIONE della Cambiale. (*Diritto mercantile*). L' accettazione di una cambiale è la promessa che taluno fa di pagare la somma nella lettera di cambio descritta, e nel tempo ivi indicato. Veggiamo 1.° L' indole legale di quest' accettazione; 2.° Le forme; 3.° Le specie; 4.° Gli effetti dell' accettazione.

Sezione I. *Indole legale dell' accettazione della Cambiale.*.

La cambiale contiene come sua forma sostanziale la delegazione di un credito spettante al traente, contro al trattario. (V. Cambiale). L' indole legale della delegazione produce nel delegatario un diritto di chiedere dal debitor delegato la ricognizione della delegazione e quindi il pagamento del debito, e ciò sempre come cessionario dei diritti del delegante. Questo cessionario però, o delegatario non ha veruna azione propria contro il debitor delegato, sinchè non è stata da lui riconosciuta la delegazione; in questo mezzo il delegatario, non ha altre azioni fuori di quelle competenti al delegante, e soggette a tutte le eccezioni a lui opponibili. Avvenuta poi la ricognizione della delegazione per parte del debitor delegato, si trasfonde per novazione nel delegatario la proprietà del credito, e con essa tutte le correlative azioni esercitabili per proprio diritto, e non soggette alle eccezioni che al delegato si sarebbero potute opporre.

Questi principii sono la base delle teoriche speciali che stabiliscono le relazioni che passano fra il trattario e prenditore in forza della cambiale. Eccone le applicazioni; 1.° Il prenditore ha diritto di presentar la cambiale, quando gli piaccia, all' accettazione del trattario; e perchè quest'atto tende a favorire lui solo e perchè ricusandosi il trattario, il prenditore ha diritto di provvedere al proprio interesse col protesto (V. Protesto). 2.° Il prenditore per altro, è in obbligo di presentare all' accettazione la cambiale, allorquando è interesse del traente (V. Scadenze); 3.° Il prenditore come rappresentante dei diritti del traente, può costringere il trattario ad accettare, e quindi a pagare, allorchè il traente ha fatto la provvista dei fondi, o quando il trattario ha assunto l' obbligo verso il traente di accettare; ciò che equivale alla provvista (V. Provvista).

Quando una cambiale si è tratta sopra più persone, tutte debbono prestarsi ad accettarla, quando non siano socii fra loro, nel qual caso l' accettazione sarà fatta da chi ha il diritto della firma (V. Società). Non essendo soci fra loro, il portatore deve contentarsi dell' accettazione di ciascheduno per la tangente parziale che gli spetta, sulla tratta, e protestare contro quella delle parti che si rifiutasse di accettare. Si domanda se il presentatore possa esigere dal trattario l' accettazione della tratta prima della scadenza della medesima. Gli Articoli 112. 113. e 119. del Regol. di

Commercio 1.° Giugno 1821. mostrano chiaramente che la lettera, e lo spirito della legge accordano al prenditore il diritto di esigere l'accettazione anche prima della scadenza, e ciò è pure conforme alla pratica forense.

Sezione II. *Forma dell' accettazione.*

L' accettazione si pratica generalmente col porre a piedi della cambiale la semplice parola *accetto*, e la sottoscrizione del trattario che l'accetta. L' accettazione tacita o verbale non può ammettersi stante la precisa disposizione della legge, la quale all' *Articolo* 116. *del citato Regol.* prescrive che l' accettazione di una lettera di cambio debb' essere firmata, e che essa viene espressa dalla parola *accetto.*

Il *Regol. citato all' Articolo* 117. prescrive che — l'accettazione della cambiale pagabile in un luogo diverso da quello di residenza dell'accettante, indichi il domicilio ove debb' essere fatto il pagamento, ed ove dovranno farsi le diligenze. Questa prescrizione è piuttosto un consiglio dato dalla legge, che una forma sostanziale, la di cui omissione porti seco la nullità. Tale è l' effetto della omissione di tutte le prescrizioni, cui la legge non appose la comminatoria della nullità dell' atto.

Sezione III. *Varie specie di accettazione.*

Ogni accettazione di cambiale assume una delle seguenti qualità: 1.° o è pura, e semplice, 2.° o è condizionata, 3.° o sotto protesto, cioè colla clausola S. P., 4.° o per intervento. 5.° o per onore di firma.

La prima è quella che si fa senza alcuna condizione all'ordine del traente per l'estinzione della somma descritta nella lettera di cambio.

La seconda è quella che si fa dal trattario con qualche restrizione o di tempo, o di somma, o variando la qualità della moneta descritta nella cambiale, o la scadenza della medesima ec. In questi casi l' accettante è tenuto soltanto all' adempimento delle cose espresse nella sua accettazione. La legge, non riguarda come accettazione condizionata quella che restringe soltanto l' importare del credito a lui delegato colla tratta. L' *Art.* 118. *del Regol. di Commercio* è positivo; ma in questo caso obbliga il presentatore a far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

In qualunque caso poi il portatore, o presentatore non deve ricevere un' accettazione condizionata, se non ha ordini espressi dal traente, o dal suo cedente; poichè se la riceve accettata con restrizione e di sua propria volontà, commette un eccesso di mandato, ed egli solo incorre nei rischii provenienti dall'accomodamento che ha fatto.

La terza è quando il trattario pone appiedi della lettera le parole: *accettata sotto protesto* che si suole indicare colle iniziali S. P. Questa cautela si pratica quando la lettera è tratta per conto di un terzo da cui il trattario non abbia ancor ricevuto i fondi, o l' avviso necessario, ma che spera di averli prima della scadenza. Il portatore non può ricusare questa forma di accettazione, ed è massima universalmente adottata in commercio, che il trattario senza attendere l'ordine datogli per la lettera d' avviso possa pagare la tratta *sotto protesto*, e tenerne obbligato il traente. Se però il traente avrà espressamente vietato al portatore della cambiale di ricevere l' accettazione sotto protesto, dovrà ricusarla, e protestare sulla non seguita accet-

tazione come nel caso di formale rifiuto.

Gli effetti di questa sorta di accettazione sono, che l'accettante acquista le ragioni pel rimborso della medesima verso il traente ed i giratarii, qualora egli non riceva i fondi necessarii da quegli per conto del quale la tratta è stata rilasciata, e l'accettante rimane obbligato al pagamento in scadenza, come l'accettazione fosse stata pura e semplice; tale essa rimanendo in faccia al presentatore, perchè in niente restringe i suoi diritti, nè quelli del traente, in quanto riguarda alla cambiale. E pura e semplice è egualmente l'accettazione fatta da un trattario che abbia ragioni di credito verso il presentatore, *sotto protesto di pagare a sè stesso*, che è quanto dire di compensare il debito che contrae, accettando, a favore del presentatore, col credito sussistente a suo favore, verso il presentatore medesimo. In questo modo il trattario accetta di fatto, tanto riguardo al traente, come riguardo al presentatore, adempiendo così agli obblighi tutti che a lui corrono, e solo sceglie fra i vari mezzi offertigli dalla legge, il più adattato, quello cioè della compensazione. V. Compensazione.

Quegli sopra il quale è tratta una cambiale per conto di qualcheduno, pel quale non voglia pagarla, ma ha presso di se gli effetti del traente, può accettare la medesima per onore di firma *sotto protesto* per mettere a conto; nel qual caso si usa firmare l'accettazione colla clausola S. P. C. che vuol dire *accettata sotto protesto per mettere a conto.*

La quarta e quinta, e cioè quella per intervento, o per onore di firma, è in uso quando i Banchieri e Negozianti che traggono, o cedono lettere di cambio, nelle quali l'accettazione fa nascere loro qualche dubbio, essi mettono sotto all'indirizzo di colui al quale la lettera è diretta, queste parole: *bisogna indirizzarsi al Signor ec.;* vale a dire che quando il portatore di una lettera di cambio la preseuta a quello che deve pagarla, se questi la ricusasse, il portatore può indirizzarsi alla persona indicata, che l'accetterà e la pagherà al medesimo tempo; in questo caso, se la presenta alla persoua indicata, la quale prega il portatore di farla protestare, e dice che esso interverrà al protesto, allora la persona indicata accetterà la lettera *sotto protesto per l' onore di un tale.*

Il possessore di una cambiale, sulla quale il traente ha indicato la persona dalla quale il prenditore dee chiedere accettazione, o pagamento, qualora il trattario ricusi o l'una, o l'altra cosa, deve dopo di avere protestato la cambiale contro il trattario per non accettazione, presentare la cambiale all'accettazione della persona indicata dal traente. Questa indicazione in commercio, dicesi comunemente *bisogno*, e la persona indicata dicesi *bisognatario.*

Suole anche accettarsi una cambiale per onore di firma, allorquando il trattario ricusando di accettarla, l'accettazione viene fatta da un altro negoziante, o per conto del traente, o per conto di qualcheduno dei giratarii della medesima. Questa forma di accettazione si pratica essa pure colla clausola S. P., cioè sotto protesto di accettare per conto di quello di cui si onora la firma, e di rivalersene indi contro chiunque fosse obbligato a favore del portatore della lettera. L'accettante *per onore di firma* si costituisce debitore della somma portata dalla cambiale medesima, nel modo stesso che lo sarebbe stato

il trattario accettante; perciocchè sotto qualunque titolo si faccia l' accettazione, non può essere ritrattata, ma debbe esigersi opportunamente alla scadenza.

Venendo ricusata l' accettazione di una cambiale, e volendo taluno accettarla per onore della firma di quelli che sono compresi nella medesima, il portatore dee ricevere tale accettazione, previo il protesto pel rifiuto del trattario, secondo l' uso ricevuto in molte piazze di commercio.

Riguardo alle forme dell' accettazione per intervento l' *Art.* 120. *del Regol. commerciale* prescrive: che l' intervento sia firmato dallo stesso che interviene, e sia menzionato nell' Atto di protesto. Gli Articoli susseguenti 121 e 122. fissano gli obblighi dell' accettante per intervento, e i diritti del presentatore. Quegli è in obbligo di comunicare senza dilazione il suo intervento a colui pel quale è intervenuto; questi conserva il traente, ed i giranti, a motivo della mancanza di accettazione di quello, su cui la lettera era tratta, non ostante ogni accettazione per intervento.

Se uno per onore di firma avrà accettato una lettera di cambio, quando il traente od altro interessato nella medesima abbia espressamente vietata simile accettazione, non avrà egli contro al medesimo, che quella azione che a qualunque gestore di affari la legge comune concede.

Volendo il trattario accettare e pagare alla scadenza la cambiale da lui rifiutata, e poscia da altri accettata per onore di firma, non potrà essergli ciò impedito, qualora si obblighi di pagare le spese, ed una quota della provvisione secondo gli usi delle varie piazze.

Se l' accettante di una cambiale si trova fallito prima di averla pagata, può pagarsi da una terza persona qualunque per onore di firma di qualcuno degli interessati nella medesima; nel qual caso oltre le ragioni che egli acquista contro il traente ed i giranti, subentrerà pure nelle ragioni che competevano al portatore contro il trattario, mediante la di lui accettazione.

Sezione IV. *Effetti dell' accettazione.*

Si è detto che accettata una volta la cambiale, non può l' accettante più esimersi dal pagamento di essa, perchè con ciò ha seguito la fede del traente la di cui condizione doveva essergli nota. Se la cambiale quindi non sarà pagata alla sua scadenza, il possessore ha l' esecuzione parata senza ammettere nè scuse nè dilazioni in favore di lui; salvo che prestasse idonea cauzione a guarentigia del possessore. L' *Articolo* 115 *del Regol. Commerciale* è preciso. — *Quegli che accetta una lettera di cambio contrae l' obbligo di pagarne l' ammontare. L' accettante non può essere restituito in intero contro la sua accettazione, ancorchè il traente avesse fallito senza sua saputa prima dell' accettazione.*

Non può accettarsi in alcuna maniera una cambiale quando fosse nato il fallimento del traente all' atto dell' accettazione; poichè se ciò favorisse il possessore della cambiale, nuocerebbe sempre ai creditori del fallito.

Così un debitore cui venisse fatta una tratta per l' importare del suo debito dal di lui creditore fallito al tempo della tratta stessa, non potrà accettare la cambiale, nè estinguerla, se egli era consapevole del fallimento, mentre questo tornereb-

be egualmente in pregiudizio dei creditori del fallito.

Potrebbonsi proporre sull' argomento molte altre quistioni di diritto, ma intorno a ciò rimettiamo i nostri lettori a chi ha trattato queste materie *ex professo*, e più particolarmente all' Azuni nel suo Dizionario di giurisprudenza mercantile, che molta parte ha somministrato di quest' articolo.

Intorno al tempo nel quale la cambiale accettata debba pagarsi si vedrà all' Art. Pagamento della Cambiale; come all' Art. Provvista vedremo quali siano gli obblighi dell' accettante quando ha provvista di fondi. Ora vediamo quali siano gli effetti delle clausole *sopra di se*, *o sopra di voi*, *o sopra di noi*, *o per conto di un altro*, usate nella cambiale riguardo all' accettante.

La clausola *sopra di se, o sopra di voi*, produce l' effetto, che l' ordine della tratta, o della rimessa corre a danno e pericolo di chi l' accetta liberamente. Se la tratta è seguita per lo contrario, colla clausola *sopra di noi*, cioè sopra di colui stesso che ordina, oppure colla clausola *per conto di un altro*, da cui poi il trattario non venisse rimborsato, colui che ha ordinata la tratta sopra di noi sarà obbligato rimborsare il trattario di tutto ciò che avrà pagato. Laonde si conchiude che l' effetto della clausola *sopra di voi* riguardo ai possessori che hanno pagato il valore della cambiale è nullo e si restringe ad esonerare il traente da ogni obbligo di provare la provvista in faccia al trattario, che accettando la cambiale contenente quelle clausole, ha confessato essere fatta la tratta per suo conto; e viceversa l' accettante non è sottratto dalle sue obbligazioni verso il possessore per la clausola *sopra di noi* destinata a regolare le sole relazioni fra traente, ed accettante. Alla voce Provvista parleremo dell' effetto di queste clausole per obbligare il trattario ad accettare. V. Avallo, Cambiale, Protesto, Provviste.

ACCETTAZIONE di Biglietti ad ordine e Cambiali. *(Legge sul registro e bollo)*. È la firma che il trattario pone al basso della cambiale o biglietto, in segno di assumere l' obbligazione del pagamento. — Accettandosi una lettera di cambio non bollata, ancorchè proveniente dall' estero, e però scritta in carta libera, si contravviene alla legge del bollo, e s' incorre nella penale. *Regolamento Leonino* 29 *Dicembre* 1827. *Art.* 272 = *Per gli atti soggetti obbligativamente al bollo proporzionale*, *quando siano scritti in carta libera, o in carta di non giusta proporzione si pagherà la multa di scudi quattro per ogni cento scudi sul valore dell' atto, ossia sulla somma che l' atto contiene. Però nel caso di essersi usata carta di non giusta proporzione la multa si applicherà sul valore che eccede la somma che la carta poteva portare.*

Art. 273 = *La stessa multa sarà dovuta per le cambiali provenienti dall' estero, e nello stato girate, negoziate, protestate, o prodotte in giudizio, senza essersi fatte preventivamente bollare.*

ACCETTAZIONE di Cauzione (*Legge sul registro, e bollo*). Quell' atto col quale viene dal creditore accettata la cauzione che dal debitore si offre.

1.° Questi atti per se medesimi

non sono che dichiarazioni di animo, e non costituiscono alcuna nuova obbligazione; poichè o la cauzione è già stata prestata in seguito di un contratto, o di un giudicato, e supponsi un atto precedente; ovvero deve dopo prestarsi, e la dichiarazione si limita a riconoscere la semplice idoneità della cauzione medesima, quale non viene ad esistere, che facendosi susseguentemente l'atto opportuno. Quindi tali dichiarazioni sono soggette al diritto fisso di bajocchi venti a termini dell'*Art.* 38 *num.* 2 *Regol. Piano — Art. XXIV del Regol. vigente. Le ricognizioni, prestazioni di consenso, dichiarazioni ed altri atti di simil natura, comunque emessi, e che per loro stessi non importano obbligazione, liberazione, condanna, o liquidazione di somme, trasmissione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni mobili e stabili —*

2.° Si noti per altro che se l'atto, o il contratto precedente non fosse registrato, converrebbe sottoporlo alla registrazione, non potendo registrarsi l'obbligazione, e dichiarazione accessoria, senza la principale.

Veggansi nel resto le parole; Cauzione, Fideiussione, Sigurtà. *Ivi anche si leggeranno le Formole degli atti relativi.*

ACCETTAZIONE di Devoluzione. (*Legge sul registro e bollo*). Atto di curia col quale il proprietario del diretto dominio di un fondo enfiteutico, protesta che la concessione del dominio utile, ossia l'enfiteusi è risoluta, o per il non pagamento dei canoni, o per l'inosservanza di altri patti, e dichiara di averne per accettato lo scioglimento.

1.° Questo atto non è egli pure che una dichiarazione di animo, colla quale s'incomincia il giudizio per la riconsolidazione dell'utile col diretto dominio. Se esso è semplice, va esente dal registro, secondo le vigenti disposizioni *Art. CXLV* § 2 *num.* 1 = *V. l'articolo citato sotto la voce* Accesso (*).

2.° Che se questi atti si facessero in forma privata, e si producessero quindi in atti, bisognerebbe allora sempre registrarli prima di eseguirne la produzione. La tassa cui soggiacerebbero, sarebbe quella di baiocchi venti a termini dell'*Art. XXIV. num.* 2 *del Regol. vigente. V. l'Articolo cit. sotto la parola* Accettazione di Cauzione.

3.° Quando non fossero semplici dichiarazioni, e contenessero il ripreso possesso del fondo enfiteutico, o la dichiarazione di avere già per consolidato l'utile col diretto dominio perchè terminata e spirata la enfiteusi; andrebbero soggette al registro colla tassa di baiocchi cinquanta — *Regol. vig. Artic. XXVI. num.* 7 — *Gli atti importanti riunione dell'usufrutto alla proprietà e consolidazione dell'utile dominio con il diretto per spirazione dell'enfiteusi, o di altro contratto di simil natura come al* § 15 *n.* 8.

ACCETTAZIONE di Donazione. (*Legge sul bollo e registro*). È quell'atto col quale il donatario accetta la donazione, allorchè questo non è stato presente alla stipulazione celebrata dal donante in suo favore.

1.° Questi atti sono soggetti al di-

(*) *Nell' attuale regolamento non è riportata la disposizione del regol. Leonino che espressamente assoggettava questi atti al diritto fisso di bai.* 20 *Regol. cit. Art.* 50. *num.* 12.

ritto fisso di baiocchi venti; poichè la tassa sulla donazione deve pagarsi separatamente entro il quadrimestre accordato dall' *Artic.* 64 *del Regol. Piano; Art. L. del Regol. vigente Dentro il termine di QUATTRO MESI dal giorno della morte del testatore, l' erede testato, o intestato dovrà dare l' assegna di tutti gli effetti ereditarii ec.* Siccome tutti gli atti di liberalità, tanto fra vivi, come per causa di morte, sono dalla legge sottoposti alle medesime tasse proporzionali, così anche le donazioni, come le successioni ereditarie godono della dilazione quadrimestrale, al pagamento della tassa relativa.

2.° Quando senza l' atto di accettazione non sussistesse la donazione, e da quest' atto soltanto prenda essa la sua forza, il quadrimestre a pagare la tassa, dovrà contarsi dalla data dell' accettazione. Questa massima è adottata dall' Amministrazione Generale, ed è consentanea alla ragione. Nel resto V. Donazione, *ed ivi pure la Formola dell' atto relativo.*

ACCETTAZIONE di Eredità. (*Legge sul registro e bollo*). Quell' atto mediante il quale l' erede dichiara di assumere la qualità ereditaria, ed accettare l' eredità lasciatagli per testamento, o pervenutagli per successione legittima abintestato, ed essa adire, o puramente e semplicemente, o col beneficio della legge e dell' inventario.

1.° Queste semplici dichiarazioni di animo sono soggette al diritto fisso di bai. 20 — *Regol Piano Art.* 38 *n.* 2 *Regol. vigente Art. XXIV.* V. quest' Articolo sotto la voce Accettazione di Cauzione; mentre la tassa sulla successione deve pagarsi separatamente dentro il quadrimestre accordato dall' *Art. L. del Regol. vigente. V. l' articolo citato alla voce* Accettazione di Donazione.

2.° Emesse negl' inventarii a termini dell' *Art.* 1580. *del Cod. di Procedura Piano, e del* § 1549 *del Moto Proprio* 10 *Novembre* 1834 *portante la procedura in vigore,* se l' accettazione dell' eredità non apparirà da atto precedente fatto nella Cancelleria del Tribunal civile, di conformità al § 1541, danno luogo ad un separato diritto fisso di bai. 20, analogamente al disposto dell' *Art.* 20. *del Regol. Piano sulla registrazione, ed Art. IX del Regol. vigente. — Allorchè in un medesimo atto o contratto si contengono più disposizioni indipendenti, e non derivanti necessariamente le une dalle altre si deve per ciascuna di esse, e secondo la loro specie una tassa particolare.* V. la voce Addizione di Eredità, *ove saranno riportate le Formole relative a quest' atto.*

ACCETTAZIONE di Giudicato. (*Legge sul registro e bollo*). È quell' atto, mediante il quale, accettando un giudicato si rinunzia ad una lite, e si termina il giudizio.

1.° Questi atti sono generalmente parlando assoggettati alla Tassa del quarto per cento dall' *Artic.* 42. *n.* 8 *del Regol. Piano e dall' Articolo XXVIII. del Regol. vigente* § 8 — *Le rinuncie alle liti e le accettazioni dei giudicati con cui si terminano i giudizii, (sono soggetti alla tassa proporzionale di un quarto per cento, ossia di bai.* 25 *per ogni cento scudi). La formalità della registrazione, ed il pagamento, si eseguirà sugli originali, a diligenza degli attuarii, qualora tali rinuncie ed accettazioni siano fatte negli atti, e sarà a carico delle persone interessate, qualora vengano emesse in al-*

tra forma; e questa tassa è dovuta ancorchè il giudicato, che si accetta sia già registrato ed appoggiato a titolo registrato, essendo alla sopra indicata tassa soggetta per se medesima l' accettazione del giudicato.

Siccome questa percezione è ordinata per la ragione che accettando il giudicato, e rinunciandosi alla lite il rinunciante viene, o ad assumere una obbligazione, se rinunzia il Reo Convenuto, o ad emettere una liberazione, o scioglimento di obbligazione se è l' attore che rinunzia, così la tassa è sempre dovuta sul valore della causa, più il valore delle spese da rifarsi; e se la domanda fosse in genere, e le spese non fossero liquidate dal Tribunale, si regolerà la percezione col mezzo di dichiarazione approssimativa a forma dell' *Art.* 29 *§ ult. del Regol. Piano, che corrisponde all' Art. XV. del vig. Regol. V. l' Articolo citato sotto la voce* Abbandono delle Merci. Se poi l' attore rinunziasse ai soli atti, e non all' azione, poichè l' unica conseguenza della rinunzia, o dell' accettazione del giudicato è la rifazione delle spese, sull' ammontare di esse soltanto deve applicarsi il quarto per cento; e quando queste non ammontino ad una somma che possa dar luogo ad una tassa maggiore del diritto fisso di baiocchi 20, devesi questo soltanto percepire.

3.° Le dichiarazioni di voler godere dei termini accordati dalla legge, portanti o rinunzia alla lite, o accettazione di giudicato (*giusta il n. 7. § ult. delle Soluzioni di Mr. Tesoriere Generale dei* 31 *Agosto* 1817.), *quando si prendano, in seguito di Sentenze, o decreti definitivi, sulli quali già si debbano essere pagate le tasse di registrazione, si dovranno considerare, come appoggiati a titoli registrati, e soggetti al diritto fisso di baiocchi* 20. — Da questo si può concludere, che il diritto del quarto per cento prescritto dall' *Art.* 42. *num.* 8. *del Regol. Piano sul reg.*, per eccezione della regola comune non devesi in tali atti applicare; ma se il titolo non fosse registrato si dovrebbe percepire la tassa conveniente secondo la natura del medesimo e la confessione che ne ha fatta la parte.

4.° Da questa soluzione ne segue come corollario, che venendo a confessarsi colla rinunzia, o contratti o debiti non provenienti da titolo registrato, oltre il quarto per cento, è luogo a percepire anche il diritto sul titolo, come accade sopra i giudicati, a termini dell' *Art.* 62. *del Regol. Leonino sul reg. — Art. CXLIX del Regol. attuale*, semprecchè non fosse stato già un tale diritto percepito sopra un precedente Decreto. *V. l' Articolo cit. sotto la voce* Accettazione.

ACCETTAZIONE di Legato. (*Legge sul registro e bollo*). Atto mediante il quale il legatario dichiara di accettare il Legato.

1.° Questi atti sono in genere soggetti al diritto fisso di bai. 20, poichè la tassa di liberalità dev' essere pagata separatamente sul legato dall' Erede, il quale la ritiene poi al Legatario nella consegna del legato a termini dell' *Art.* 10. *n.* 1. *della Notificazione Declaratoria di Mr. Tesoriere Generale delli* 6 *Settembre* 1817, e dell' *Art. XXIV del vig. Regol. V. l' Art. cit. alla voce* Accettazione di Cauzione, *V. ancora per la parte legislativa del registro le voci* Assegna, Legati.

2.° Se però il Legato fosse lasciato sotto la condizione che il Legatario dovesse assumere qualche peso, ed obbligazione; e questo peso, o questa obbligazione si assumesse nell'atto di accettazione del Legato, allora oltre il diritto fisso di bai. 20, sarebbe dovuto altro diritto o proporzionale o fisso secondo la natura dell' obbligazione, o peso assunto. *Alla voce* Legato, *si darà la Formola dell' atto di accettazione del medesimo.*

ACCETTAZIONE di Offerte (*Legge sul registro e bollo*). Atto ovvero dichiarazione, colla quale quello cui è stata fatta un' offerta l' accetta, e l' ammette.

1.° Due specie vi sono di offerte. Quelle che si fanno per concludere un qualche contratto; e quelle colle quali si offre o una somma di danaro, od una cosa qualunque, dovuta in adempimento di una qualche obbligazione. Le accettazioni altresì possono essere di due maniere, o semplici cioè, o condizionate.

2.° Le offerte per contratti, allorchè sono accettate puramente e semplicemente, danno adito al medesimo diritto che compete sul contratto perfezionato; poichè basta una tale accettazione unita all' offerta per formarne la prova. Se però fossero accettate sotto qualche condizione, siccome il consenso resta sospeso finchè la condizione si verifica, non deve percepirsi che il diritto fisso di bai. 20, mentre a questo solo possono le semplici offerte essere soggette a termini dell' *Articolo XXIV num. 2. del Regol. vig. sul registro*, non costituendo per se medesime il contratto. *V. Art. cit. alla voce* Accettazione di Cauzione.

3.° È da avvertirsi una limitazione circa le accettazioni di offerte per contratti, e questa è relativa alle offerte fatte alla Camera, ed accettate da S. E. Reverendissima Mr. Tesoriere Generale. L'Amministrazione ha deciso che debbansi queste accettazioni registrare sempre col diritto fisso di bai. 20, poichè la Camera non riconosce perfezionato il contratto, che colla stipulazione del pubblico istromento, alla quale deve in conseguenza necessariamente procedersi, ed allora percepisconsi le tasse dovute sul contratto.

4.° Le offerte di denaro, o di cose si per atto stragiudiziale, che per atto di Notaro, o di Cursore, a forma delle leggi di procedura anche ricusate, devono registrarsi, e se il titolo per cui il denaro, o la cosa si offre, è già registrato, soggiaciono al semplice diritto fisso di bai. 20. *prescritto dal vigen. Regol. sul registro all' Art. XXIV. n. 2. che può vedersi sotto la voce* Accettazione di Cauzione; se poi non avessero titolo registrato dovrà percepirsi la tassa competente sul debito, o contratto che la parte offerente confessi, semprechè il debito, o il contratto colla dichiarazione dell'offerente resti completamente provato.

5.° Quando tali offerte si accettano è indubitato che l' altra parte ammette la dichiarazione dell'offerente; ed allora indipendentemente dal detto diritto fisso, dovuto in ragione dell' atto, potrà percepirsi quel più che convenisse, a seconda delle conseguenze dell' accettazione. Così sarà dovuto il quarto per cento per la quietanza, se si è soddisfatto un credito proveniente da titolo non assoggettato al registro, esente dalla registrazione, o sul quale non siansi pagate le tasse proporzionali di re-

gistrazione, ovvero altro diritto fisso di bai. 20., se viceversa = V. Quietanze =. Sarà dovuto l' uno per cento se ricevendosi una somma, od una cosa, si ammettesse un contratto di compra e vendita ec.

6.° Se l'accettazione di offerta, si facesse per atto separato susseguente, allorchè fosse stata percepita la tassa proporzionale sulla confessione del debitore, non potrebbe aver luogo sulla quietanza, se non se il solo diritto fisso di bai. 20. a termini dell' *Art.* 42. *num.* 10. *del Regol. Piano, ed Art. XXVIII del Regol. vigente. V. l' Art. cit. sotto la voce* Acconto.

ACCETTAZIONE di Tutela. (*Legge sul registro e bollo*). È l'atto col quale uno chiamato a sostenere l' ufficio di Tutore, sia testamentario, o legittimo, o dativo, lo accetta colle formalità della legge, dando cauzione, od ipoteca, a guarentigia degl' interessi del suo tutelato, e della fedele amministrazione del patrimonio del medesimo.

Quest' atto come gli altri superiormente veduti di consimile natura, non essendo che una semplice dichiarazione dell' animo va soggetto alla sola tassa fissa di bai. 20. *Regol. Piano Art.* 38. *n.* 2. *Regol. vig. Articolo XXIV. V. quest' Art. sotto la voce* Accettazione di Cauzione.

FORMOLA

DI ROGITO DI ACCETTAZIONE DI TUTELA.

Al Nome di Dio Amen.

» Sotto il Pontificato di Nostro
» Signore Gregorio XVI. P. O. M.
» Anno X. dalla Sua Incoronazio-
» ne. Questo giorno di lunedì quin-
» dici (15) del mese di Giugno mil-
» leottocento quaranta (1840). In-
» dizione Romana XIII.

» Avanti me ..... Notaio pubblico
» residente a ..... ed in presenza de-
» gl' infrascritti testimonii, forniti di
» tutti i legali requisiti, si è perso-
» nalmente costituito il signor An-
» tonio del fu Anselmo Pucci, pos-
» sidente domiciliato in ..... maggio-
» re di anni ed a me cognito ec.,
» il quale aderendo al Decreto (1)....
» emanato in data ..... con cui è sta-
» to eletto Tutore dei sigg. Adolfo,
» ed Alessandro, tuttavia costituiti
» in età pupillare, figli del fu Ti-
» berio Celli, proprietario domicilia-
» to in ..... spontaneamente ed in o-
» gni altro modo migliore ec., ha
» dichiarato in virtù del presente
» pubblico istromento, e dichiara di
» accettare nel modo più valido, e
» solenne la espressa tutela, promet-
» tendo ed obbligandosi di fare un
» diligente e legale inventario di
» quanto si comprende nel patrimo-
» nio dei nominati pupilli, e quin-
» di di fedelmente amministrare il
» patrimonio medesimo, di provve-
» dere con tutto l' impegno alla mi-
» gliore loro educazione: e finalmen-
» te di rendere esatto conto della
» sua amministrazione, a forma in
» tutto e per tutto delle leggi ve-
» glianti, siccome ha giurato e giura,
» toccate le scritture, come se fos-
» sero i Santi Vangeli di Dio, a de-
» lazione di me Notaro ec.

» Perchè poi sia maggiormente
» cauto e sicuro l' interesse de' pu-
» pilli, che il Sig. Antonio Pucci si
» è obbligato di tutelare, e perchè

(1) *Qui si riferirà il nome del Giudice, o Tribunale, che abbia proceduto alla deputazione del Tutore, o Curatore.*

» ad un tempo l'universalità de' suoi » Beni non venga colpita in favor » loro dall' ipoteca legale, cui da di- » ritto il disposto del § 117. n. 3 » del Regol. legislativo e giudiziario » 10 Novembre 1834., esso sig. Puc- » ci ha preferito assoggettare, come » di fatto a speciale, e convenziona- » le ipoteca sottopone, due tenute » di sua libera proprietà poste (1).... » e dell'Estimo catastale di Scudi..... » sufficienti a garantire l' interesse » de' nominati pupilli; acconsenten- » do che sulle descritte tenute si as- » suma la competente Inscrizione con- » venzionale da chiunque possa es- » sere dai pupilli suddetti incaricato; » senza bisogno di procura, o di al- » tra formalità, e per la concorrenza » di Scudi ......, creduti bastevoli a » guarentire la fedele amministrazio- » ne del patrimonio pupillare, rite- » nuto dell' approssimativo valore di » Scudi ...... (2), dando a me Notaio » infrascritto precipuamente le facol- » tà suddette, come quegli in mo- » do speciale che rivestito di pub- » blica autorità, ho accettato pe' sigg. » pupilli Celli, le obbligazioni tutte » assunte coll' atto presente dal loro » Tutore sig. Pucci.

» E per l' inviolabile osservanza » delle obbligazioni suddette, il sig. » Pucci medesimo ha obbligato ed » obbliga la sua persona ed Eredi » i suoi Beni presenti e futuri, a » forma di ragione ec.

» Atto fatto, letto e pubblicato » in ...... alla presenza del ripetuto » Sig. Pucci nella Casa del Sig...... » posta nella via denominata .... » al Civico N.° .... e più precisa- » mente in una stanza a pianterreno, » situata a sinistra dell' ingresso, la » quale ha lume dalla via sunomi- » nata, ed alla continua presenza dei » Signori .... Testimonii noti, abi- » li, e pregati, i quali si sono sotto- » scritti col Sig. Pucci, e me No- » taio. »

(1) *Qui si riferiranno l' ubicazione ed i confini degli Stabili, che dal Tutore si daranno in ipoteca, qualora in luogo della cauzione, o dell' ipoteca legale, preferisca offrire la convenzionale sopra fondi liberi, e di sua assoluta e certa proprietà.*

(2) *Il valore dell' ipoteca dev' essere determinato dal valore del patrimonio pupillare; per cui se questo sia di dieci mila scudi sarà più che bastante un' ipoteca che garantisca un terzo del capitale.*

ACCETTAZIONE D' IMPIEGO. Intorno a questa voce, che si rapporta unicamente alla branca *amministrativa* non faremo parola, non essendo scopo di questo lavoro il trattarne; ma siccome ci siamo proposti di offrire le modnle di qualunque atto, o contratto perciò crediamo dovere esporre la seguente

FORMOLA

DELL' ATTO DI ACCETTAZIONE D' IMPIEGO DI CASSIERE PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTAZIONE.

Al Nome di Dio Amen.

» Sotto il Pontificato ec.

» Avanti me .... Notaio residen- » te a .... ed alla presenza de' sot- » tosegnati Testimonii, forniti de' re- » quisiti legali, si è di persona co- » stituito l' Illmo Signor Filippo...... » nella qualità d' incaricato del ...... » (3), come da nomina speciale ot- » tenuta mediante atto, che qui s'in-

(3) *Qui sarà indicato il Magistrato o Corpo che avrà conferito l' incarico di concedere il detto impiego di Cassiere.*

» serisce, il quale ha esposto, che » in virtù della *risoluzione*, *ordi-* » *nanza*, *o rescritto* del Dicastero » suddetto è caduta l' elezione di » Cassiere .... (1) nella persona del » Signor .... qui pure presente, ed » al medesimo in conseguenza delle » facoltà delegategli lo accorda, e con- » cede, ritenendolo da questo mo- » mento in possesso del medesimo » impiego, con tutte le onorificenze » obblighi e pesi ad esso inerenti. » a forma del Capitolato o Regola- » mento che all' atto presente egual- » mente si unisce,

» Il quale Signor Filippo .... » spontaneamente ha accettato ed ac- » cetta l' Impiego suddetto di Cas- » siere del .... conferitogli colla det- » ta *risoluzione*, *ordinanza*, *o re-* » *scritto* .... ed ha promesso, e pro- » mette di fedelmente e bene eser- » citare detto impiego di Cassiere, » con rendere a suo tempo puntua- » le ed esatto conto di tutto il de- » naro che perverrà in sue mani » fintanto che continuerà ad eserci- » tare l' impiego su espresso, non » tanto per dipendenza degli articoli » relativi all' Amministrazione affi- » datagli col presente Istromento, » quanto anche per tutte quelle som- » me che per qualsivoglia titolo di » esazione, o nuova branca di am- » ministrazione venissero in seguito » per qualunque ordine aggregate » alla predetta gestione.

» Promette e del pari si obbliga » il ripetuto Signor Filippo .... » di adempiere ed osservare tutti e » singoli i patti, e condizioni por- » tate a suo carico dall' annesso Ca- » pitolato, e Regolamento, quali in- » tende avere per qui ripetuti di » parola in parola, come intende sal- » vi e riservati sempre a proprio fa- » vore tutti gli utili ed onorificenze » espresse nell' Allegato suddetto, » obbligandosi nel caso d' innosser- » vanza de' patti stabiliti, e concor- » dati di sopperire, in favore di chi » sarà di ragione all' emenda e ri- » facimento dei danni ed interessi, » anche non rifacibili di diritto.

» E per rendere maggiormente » cauto l' interesse dell' Amministra- » zione suddetta, il Sig. Filippo ..... » assoggetta a speciale, e convenzio- » nale ipoteca quattro Fondi stabili » di sua libera ragione posti .... (2).

» E per la ferma ed inviolabile » osservanza de' patti contenuti ed » accettati, il Sig. Filippo .... ha » obbligato ed obbliga la sua perso- » na ed eredi, i suoi Beni (3).........

» Atto fatto, letto e pubblicato ec.»

ACCETTILAZIONE *(Dirittocivile)*. Nel diritto romano si da questo nome ad un atto, mediante il quale, il creditore disobbliga il debitore, e lo libera, quantunque non abbia ricevuto alcun pagamento. Taluno ha considerato quest' atto come una specie di donazione, ed altri l' hanno riguardato come un atto di transazione, ma non seggetto alle formalità prescritte per gli atti suddetti; poichè basta la semplice quietanza del creditore, a far sì che ottenga il suo effetto, qualora non sia esposta per defraudare i creditori.

(1) *Si annoterà in questo luogo l' amministrazione cui apparterrà la Cassa, della quale viene conceduto l' esercizio col presente Istromento.*

(2) *Veggasi in rapporto alla prestazione dell' ipoteca, quanto è stato detto nella Formola precedente.*

(3) *Riguardo pure alla parte esecutiva si vegga la modula data in precedenza di questa.*

Difatti i Notari negl' Istromenti di transazione ne' quali sempre una parte del credito o dell' azione qualunque vien condonata, *quasi actio transiens, vel transitus ab actione*, *Rot. Decis.* 248. *P.* 11. *delle Recen;* sogliono apporre d'appresso alla quietanza vicendevole la causola seguente: *col patto di null' altro pretendere, e domandare; anche colla precedente stipulazione Aquiliana*, e *colla susseguente accettilazione*, perchè colla prima clausola rinnovansi tutte le obbligazioni precedenti, e colla seconda si tolgono, e si estinguono.

Quindi può dirsi che l' accettilazione presso di noi corrisponde alla remissione di un debito; ma presso i Romani la cosa era ben altramente. La nuda remissione ossia il patto di non domandare il pagamento non toglieva *ipso iure* l' obbligazione, ma produceva soltanto un'eccezione (*Instit.* § 3. *De exceptionibus; L.* 7. § 4. *L.* 27. § 2. *ff. De pactis*); e quindi per togliere l' obbligazione era necessaria la formalità di parole solenni, le quali consistevano nell' interrogazione del debitore: *Quod ego tibi promisi, habes ne acceptum?* e nella risposta del creditore; *Acceptum habeo;* donde deriva la parola *acceptilatio*. Al che risponde puntualmente la definizione che da di questa parola l' Oinotimo: *Distractus obligationis, seu liberatio, quæ ad similitudinem stipulationis fit per mutuam interrogationem Debitoris, et responsionem Creditoris, qui obligationis vinculum, quod inter eas partes verbis constitutum erat et contrariis verbis dissolvitur.*

Sebbene intorno al significato di questa parola siasi detto quanto può bastare alla sua intelligenza, pur nullameno passando ora alle Teoriche della Legge sul registro, che estraggonsi dal Dizionario del ch. Signor Avvocato Stolz non potrà che essere grato al Lettore il riportare qui per esteso, quanto riguarda alla voce suddetta. Egli ne ha scritto brevemente e con molta profondità di dottrina. Ecco l' articolo:

ACCETTILAZIONE (*Legge sul registro e bollo*). Altro non significa che un immaginario, ossia finto pagamento. Gli Antichi definivano l' accettilazione — *La liberazione o scioglimento da un obbligo per reciproca interrogazione;* e nei rigori della prima giurisprudenza, altre obbligazioni non isciogliévansi in tal modo, che quelle che da una stipulazione traevano origine; poichè nella medesima maniera colla quale erano state contratte, sembrò che potessero sciogliersi, cioè per mutuo consentimento. Aquilio Gallo dappoi celebre Giureconsulto, di cui più fiate Cicerone loda l' eccellenza e l' ingegno, e compositore ottimo di formole, una diedene per estendere l' accettilazione a tutte le altre obbligazioni. Con questa, che è stata tramandata fino a noi nel Corpo del diritto Giustinianeo, riducendosi prima a stipulazione le obbligazioni, si tolgono quindi immediatamente, e si risolvono per l' accettilazione. A nostri giorni la Giurisprudenza non fermasi tanto, sulle parole quanto già un tempo; e perciò abbenchè in sostanza conservisi e l' accettilazione, e l' aquiliana stipulazione, che dall' Autor suo prese il nome non si ritiene più necessaria l' interrogazione e la risposta e l' uso di quelle certe e determinate parole colle quali l' una e l' altra anticamente facevansi. Pertanto all' accettilazione pro-

priamente detta, insieme unendo l'Aquiliana stipulazione, che altro non è se non se una modificazione di essa, più acconciamente può definirsi l'atto di accettilazione, nei seguenti termini: Un atto, mediante il quale avendosi per ricevuto quello, che per qualsivoglia titolo da altri ci si dovrebbe, dall' obbligo della prestazione ne li sciogliamo.

1.° Quantunque l'accettilazione per se medesima consista nello sciogliere il debitore dall' obbligazione, non ricevendo le cose dovute, tuttavía può talvolta essere a titolo oneroso, e talvolta farsi dal creditore per una porzione, dopo avere ricevuta, o ricevendo l' altra parte del debito.

2.° Le accettilazioni di tutto, o di parte del debito, allorquando sono fatte gratuitamente, ovvero senza espressione di causa, sono da considerarsi per altrettante largizioni, o donazioni, e debbono assoggettarsi alla tassa degli atti di liberalità prescritta dall' *Art.* 46. *del Regol. Piano sulla registrazione — Art. XXXII. del Regol. vigente. — La tassa relativa agli atti di liberalità sarà:*

Del due per cento nel primo grado di consanguineità collaterale, ossia nel secondo grado civile in linea trasversale: e per i luoghi Pii e Corporazioni religiose, e per le disposizioni a causa pia soggette a tasse.

Del tre nel secondo grado.

Del quattro fra consanguinei di terzo grado, fra Conjugi, e tra affini del primo grado di affinità diretta.

Del cinque in quarto grado di consanguineità.

Del sei in quinto grado.

Del sette in sesto grado.

Dell' otto per i parenti più remoti, per gli affini di affinità trasversale, e per gli estranei.

3.° Le accettilazioni a titolo oneroso, cioè fatte a causa de' profitti, che dalla parte del debitore ottiene il creditore inducendosi a quest' atto, possono ritenersi per transazioni, e come tali assoggettarsi alla tassa del mezzo per cento sulle cose rimesse, e su quelle che il creditore viene ad ottenere dal debitore. — *Regol. vig. sul registro Art. XXIX. n.* 3. — *Le transazioni e concordie sopra oggetti litigiosi in ragione delle somme determinate, ovvero dei valori delle cose date e rimesse da una parte e dall' altra; gli obblighi di somme, e promesse di pagamento, le approvazioni di conti, gli ordini ossiano mandati, i trasporti, cessioni, e delegazioni di crediti a termine, le delegazioni del prezzo stipulato in un contratto per pagare crediti a termine a favore di un terzo, senza enunciativa di titolo registrato, salva per questo la restituzione se venisse giustificato esservi un titolo precedentemente registrato con tassa proporzionale, le confessioni di debito, quelle dei depositi di somme, ed ogni altro atto, o scritto, che contenga obbligazione di somme, e valori senza liberalità, senza stipulazione, o promessa d' interessi, e senza che l' obbligazione sia il prezzo di una trasmissione de' mobili, o stabili con registrazione proporzionale* (*tutti gli Atti di questa natura sono soggetti alla tassa proporzionale di un mezzo per cento, ossia di bai.* 50 *per ogni cento scudi*). — E qualora nell' atto non si determinasse il valore delle cose rimesse, si supplirà col mezzo di dichiarazione a termini dell' *Art. XV.* § *ult. del cit. Regol. vig.* V. la disposizione litterale alla voce ABBANDONO DELLE MERCI.

4.° Finalmente è d' uopo conside-

rare certe accettilazioni per lo più di parte di debiti, quali fannosi dai creditori non gratuitamente, e spontaneamente, ma costretti dalla forza delle circostanze, cioè per l'impotenza del debitore, la quale farebbe temere, altrimenti diportandosi, la perdita totale del credito. In queste accettilazioni la massima è di percepire la medesima tassa che competerebbe, se per transazione si venisse alla riduzione del credito, cioè il mezzo per cento a termini del surriportato *Art. XXIX. del Regol. vig.* e del disposto sotto *il num.* 39 *delle soluzioni di Monsignor Tesoriere dei* 31 *Agosto* 1817; purchè il debitore non sia in istato di fallimento, nel qual caso si deve il solo quarto per cento, *Art. XXVIII. num.* 5 *del Regol. vig. — Le transazioni fra debitori, in istato di fallimento, e creditori (sono soggetti alla tassa proporzionale di un quarto per cento, ossia di bai.* 25 *per ogni cento scudi*). *La tassa si esige sulle somme, che il debitore si obbliga pagare.* V. Concordia, Transazioni, Quietanze, e Ricevute.

ACCIDENTI (*Diritto civile*). Così chiamansi i casi fortuiti, e particolarmente i tristi eventi ai quali la volontà dell'uomo non ha contribuito. I principii della giurisprudenza a tale riguardo si ritroveranno negli Artic. Caso fortuito, quasi delitto.

ACCIDENTI di mare (*Diritto marittimo*). Per accidenti di mare s'intendono tutti i casi fatali, nei quali s'incorre navigando, ed il più frequente è quello delle burrasche, o tempeste che la forza dei venti, o la varietà delle stagioni fanno nascere sovente, tanto in mare, che in terra.

Il vocabolo tempesta (*tempestas*) secondo il significato latino astrattamente dinota la stagione; tuttavia secondo la volgare intelligenza, si definisce: Quell' avversità di flutti, di venti, o di altre naturali calamità che in mare cagionano la burrasca, in terra la tempesta.

Relativamente poi ai contratti marittimi, per *burrasca di mare* s'intende non solo quell' agitazione violenta di venti, che produce lo sconvolgimento delle acque del mare, ma eziandio tutti quei casi fortuiti che accadono in mare, o per forza dello stesso accidente, o per fatto dell' uomo, a fine di evitare conseguenze maggiori, e che danno luogo ai danni delle navi, e delle mercanzie.

Accidenti di mare, si chiamano egualmente l'incontro de' Corsari, gli effetti di un fulmine, gl' investimenti involontarii, che accadono in mare o provengano dal mare; per distinguerli da quelli che accadono in terra, o che provengono da un fatto di terra; perciocchè secondo questa definizione, ha luogo una diversità di regole per istabilire nei contratti marittimi chi debba sopportare, o risarcire i danni derivati da simili accidenti.

Non sempre però gli assicuratori sono indistintamente e generalmente responsabili di tutti i casi, ossia accidenti di mare. Molte distinzioni la legge ed il patto stabiliscono, delle quali parleremo alle voci Assicuratore, Assicurazione, Polizza, Rischio ec. Bensì quegli accidenti di mare che si potevano prevedere, e che si sono incontrati per capricciosa navigazione, sia in conseguenza del distacco del bastimento dal porto di rilascio, quando il tempo, e le circostanze dovevano indurre un prudente padre di famiglia ad operare

diversamente, sia per aver intrapreso un viaggio, quando la stagione non permetteva quella naturale navigazione, od almeno la rendeva più pericolosa, possono dar luogo, e lo danno di fatto a molte quistioni sulle cause dei danni del bastimento, o del carico, o sulla loro relazione. V. Burrasca, Capitano di nave.

Il regolamento di commercio del 1.° Giugno 1821 nell'enumerare i casi, dei quali si rendono responsabili gli assicuratori, fa anch'esso la descrizione degli accidenti di mare pei quali eglino debbon rispondere. Ecco quanto prescrive l' *Art.* 344. *del Regol. cit. — Sono a rischio degli assicuratori tutte le perdite e i danni che arrivano agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, arrenamento, urto fortuito, cangiamenti forzati di cammino, di viaggio, o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di potenza, dichiarazione di guerra, rappressaglie, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.*

È però da osservarsi che la polizza addossa agli Assicuratori i danni che generalmente provengono da qualunque altra *fortuna di mare*, sotto la quale espressione generale sono compresi tutti gli accidenti straordinarii di forza maggiore, che possono cagionare in qualsiasi modo, o perdita, o qualche danno, o pregiudizio notabile alle cose assicurate. V. Polizza di carico, Contratto di assicurazione.

ACCLAMAZIONE *(Diritto canonico)*. Questa parola si prende qui nel senso *d' inspirazione;* vale a dire per segno di viva e generale approvazione.

Anticamente quando il popolo partecipava alle elezioni, la via delle acclamazioni era la più ordinaria, ed anche tanto desiderata, che i segretarii, o cancellieri notavano diligentemente il numero delle volte che il popolo aveva acclamato in segno di gioia per acconsentire a ciò che gli veniva proposto. La storia ecclesiastica c' insegna che s. Agostino avendo dichiarato al popolo, radunato nella Chiesa d' Ippona, ch' egli voleva avere per successore il sacerdote Eraclio, il popolo gridò: *Iddio sia laudato; Gesù Cristo sia laudato;* il che fu ripetuto per ventitrè volte.

Il Battimani era pure in uso nelle chiese in alcune occasioni. Allorquando s. Gregorio Nazianzeno predicava a Costantinopoli, veniva sovente interrotto dal popolo battente le mani per applaudirlo. Si osserva la stessa cosa di s. Giovanni Grisostomo, e di parecchi altri.

L' uso delle acclamazioni che procedeva dalle adunanze del popolo romano, aveva luogo anche nei concilii; ma l' esperienza avendo in appresso fatto conoscere che questa maniera di consenso, buona ed edificante nei tempi della primitiva purità, era suscettiva di molti abusi, fu stabilito, *come principio nel diritto canonico*, che le acclamazioni procurate non avessero a produrre alcun effetto, e come dice il Lancelotto *(Instit. de elect. § Quod si)* colui che fosse stato eletto in questa forma si debba considerare eletto *non tam per inspirationem, quam per nefariam conspirationem.*

ACCOLLAZIONE *(Diritto civile)*. Quest' atto fraternizza colla Delegazione, essendo un passaggio dell' altrui obbligazione in se stesso, o della propria in altrui.

È da avvertirsi che se il Creditore non accetterà la fatta accollazione, il debitore non verrà liberato dall'obbligazione; e se l'accollatario mancherà di eseguire l'assunto pagamento sarà tenuto ai danni ed interessi. *Merlin. de pignor.* 106. *n.* 14. *Rot. et post Merlin. Decis.* 116. *n.* 8. V. Delegazione

ACCOLLAZIONE di debiti. (*Legge sul registro, e bollo*). Modo di dire comune, col quale vuolsi esprimere quel contratto, con che specialmente nelle compre e vendite l'alienante addossa in conto di prezzo, all'aquirente il pagamento di certe e determinate passività.

1.° *L' Art. XXIX. n.* 3. *del Regol. vig.*, recato estesamente sotto la voce Accettilazione, prescrive che debbono assoggettarsi alle tasse proporzionali del mezzo per cento — *Le delegazioni del prezzo stipulato in un contratto per pagare crediti a termine, a favore di un terzo, senza enunciativa di titolo registrato, salva per questa la restituzione se venisse giustificato esservi un titolo precedentemente registrato.* Tali delegazioni di prezzo in termini inversi sono lo stesso che l'accollazione dei debiti; poichè se il venditore ex. gr. delega in favore di Tizio una parte del prezzo della casa che vende, il compratore si accolla di pagar Tizio. Quindi è chiaro, che se il credito in favore del quale si delega una somma, ossia il debito che si accolla, proviene da titolo registrato, o di data certa anteriore alla registrazione (1) non può percepirsi sulla delegazione, o accollazione, che il diritto fisso di bai. 20; se poi non avvi titolo registrato, o di data certa, è luogo a percepire la somma delegata, ossia sul debito che si accolla il mezzo per cento. E se il debito che si accolla fosse fruttifero, questa tassa dovrebbe essere portata all'uno per cento a termini dell' *Art.* 44 *del Regol. Piano*, che corrisponde al *XXX. del Regol. vig. n.* 2. V. *l' Art. cit.* sotto la voce Abbonamento.

2.° Un' eguale percezione, cioè il mezzo per cento avrebbe luogo se non si enunciasse il titolo, salva la restituzione se si giustificasse esservi, e di avere subita la registrazione, od avere data certa.

3.° Se le delegazioni, o accollazioni suddette si stipulano *exempli gratia* in un contratto di vendita ovvero in un Istrumento di quietanza di un credito ec., i sopra enunciati diritti dovranno percepirsi indipendentemente da quelli dovuti sull' intiero prezzo della vendita, e sulla quietanza ec. (2).

ACCOLLO (*Diritto mercantile*). Questo vocabolo tra negozianti significa l'atto con cui si trasferisce da una persona in un' altra qualunque azione attiva, o passiva suscettibile di contrattazione.

(1) *Il titolo di data certa deve produrre in questo caso i medesimi effetti di quello registrato; mentre il mezzo per cento prescritto dall' Art. XXIX. n.* 3. *si conosce esser messo in ragione della confessione del debito, che fa il debitore con delegare una somma per soddisfarlo; e siccome quando un debito è provato da atto di data certa, la nuova confessione di esso non è soggetta a tassa proporzionale, così nelle accollazioni di questi non deve percepirsi il mezzo per cento.*

(2) *Queste massime sono adottate dall' Amministrazione Generale, e si sono desunte dalle istruzioni emanate dall' Amministrazione medesima.*

Sotto questo rapporto, non diversifica punto dall' accollazione, o delegazione, secondo il diritto civile. L' accollo è come fu avvertito nell' Articolo precedente di due specie, come l' accollazione. Tale lo riconobbero le leggi, e l' antica giurisprudenza, dalle quali la moderna legislazione non si è allontanata. La prima specie di accollo non è che la convenzione di assumere sopra di se l' obbligo di estinguere un debito altrui, e chiamasi semplice, ed anche novazione *impropria, e cumulativa;* e la seconda è quella che si fa per modo di delegazione, e dicesi *propria, e deliberativa,* aggiungendo all' accollo l' erpressa *delegazione.* Gli effetti che da quest' atto derivano, sono que' medesimi che si sono notati nell' Articolo predetto, e che difusamente verranno spiegati sotto le voci Assegnamento, Cessione, e Delegazione.

ACCOMANDITA (*Diritto mercantile*). È un' atto col quale uno, sotto il nome di *accomandante* affida ad uno o più individui detti *accomandatarii* una data quantità di denaro per applicarla ad un negozio di cui essi divengono padroni, esercitandolo sotto il nome loro proprio, o di uno di essi e non sotto quello dell' accomandante, o sovventore della somma, al quale altro diritto non compete che quello di percepire gli utili del negozio, prosperando, in parte uguale cogli altri socii, e procedendo sinistramente quello di non rimanere esposto con essi al danno e rischio delle perdite, al di là dell' ammontare della somma da lui posta in società.

A questa definizione si accorda il disposto della Legge commerciale al § 22 del relativo *Regol.* 1.° Giugno 1821. — *La società in accomandita si forma tra uno o più socii responsabili e solidali, ed uno o più socii semplici capitalisti, che si chiamano* Accomandanti, *o socii di accomandita.*

Essa è retta sotto un nome sociale, che debbe necessariamente esser quello di uno o più socii responsabili e solidali. — Vediamo pure la legge in relazione alle altre parti della detta definizione. Si è detto che i socii accomandatarii, divengono i padroni del negozio. Ecco la Legge: — *Il Socio accomandante non può fare alcun atto di amministrazione, nè essere impiegato per affari della società nemmeno in forza di procura* § 26. *Regol. cit.* — *In caso di contravvenzione alla proibizione mentovata nell' Artic. precedente, il socio accomandante è obbligato solidamente coi socii, in nome collettivo per tutti i debiti, e le obbligazioni della società. Art.* 27. *Regol. suddetto.* Si è detto che il negozio si esercita nel nome di socii accomandatarii; ciò è conforme al disposto dell' *Artic.* 24 della legge suddetta. — *Il nome di un socio accomandante non può far parte della ragione sociale.* — Finalmente si è detto, non potere il socio accomandante rimanere esposto in causa di danni al di là dell' ammontare della somma posta nella società. E la legge è questa: *Il socio accomandante non è soggetto alla perdita, che fino alla concorrenza dei fondi, che ha messo, o doveva mettere nella società. Art.* 25. *Legge suddetta.*

Per ultimo, à senso del *cit. Regol.* (*agli Articoli* 38 *e seg.*), la società in accomandita dev' essere provata con atti pubblici, o con private scritture, erette in tanti origi-

nali, quante sono le parti che v' hanno interesse.

L' estratto della contrattazione sociale dev' essere rimesso entro quindici giorni alla Cancelleria del Tribunale di Commercio del circondario nel quale è stabilita la Casa sociale di Commercio, che lo fa trascrivere nel registro, ed affiggere nella sala delle udienze.

Per quanto in fine il contratto di accomandita può avere di comune colle SOCIETÀ DI COMMERCIO in genere, vedi quanto si dirà sotto questa voce.

ACCOMANDITA, o ACCOMANDA (*Legge sul registro, e bollo*).

Prestazione di somma, fatta altrui per impiegarla in oggetti di commercio.

1.° Il contratto di accomandita, come qualunque altro contratto di società è soggetto al diritto fisso di bai. 50 *Art. XXVI. n. 4 del Regol. vig.*, purchè per altro non porti obbligazione, quietanza, o trasporto di beni ec. — *Gli atti di società, e scioglimenti di società, che non portano nè obbligazione, nè quietanza, nè trasmissioni di beni fra gli associati, o altre persone, (sono sottoposti alla tassa fissa di bai.* 50.*)*.

2.° In detto ultimo caso, indipendentemente dal diritto di bai. 50 sulla società dovrebbero percepirsi i diritti competenti sopra i subalterni contratti, analogamente al disposto dell' *Art. IX. del cit. Regol.*, riportato sotto la voce ACCETTAZIONE DI EREDITÀ.

FORMOLA

DEL CONTRATTO DI ACCOMANDITA.

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di Nostro
» Signore ec.
» Avanti me...... Notaio residente
» a....... ed alla presenza degl' infra-
» scritti testimonii forniti delle qua-
» lità richieste dalla legge, sono per-
» sonalmente comparsi li signori Er-
» nesto Poggi del fu Pietro, ed A-
» lessandro Calvi del fu Giacomo,
» possidenti domiciliati a...... ed i si-
» gnori Paolo del fu Giuseppe Cre-
» vier, ed Antonio di Felice Berti
» domiciliati in detta Città, i quali
» hanno esposto di voler erigere in
» questa città un Fondaco o Nego-
» zio di Pannine e Seterie in acco-
» mandita, sotto la Dita Crevier e
» Berti, i primi de' quali, e cioè li
» Signori Poggi e Calvi nella qua-
» lità di *accomandanti*, ed i secon-
» di, e cioè li Signori Crevier, e
» Berti, come *accomandatarii* della
» società, dietro i patti, e condizio-
» ni speciali tra di loro stabilite e
» concordate, le quali volendosi fare
» apparire da pubblico stipulato, e-
» gli è perciò che:
» Col presente pubblico Istro-
» mento sia noto, come li nomina-
» ti Signori Poggi, e Calvi, come
» *accomandanti*, spontaneamente, ed
» in ogni altro modo migliore ec.
» sborsano, e consegnano alli Signo-
» ri Crevier, e Berti, qui presenti,
» ed accettanti la somma di Scu-
» di 16,000 moneta da paoli 10 per
» ogni scudo per il preciso fine di
» erigere con detta somma in questa
» Città un Negozio di Pannine e Se-
» terie sotto la Ditta dei nominati

» Signori Crevier e Berti, e non » d' altri, i quali Signori Crevier e » e Berti *accomandatarii* pel ripe- » tuto fine ed effetto ricevono ed a » se tirano la somma suddetta di » Scudi 16 mila, e di essa chiaman- » dosi contenti e soddisfatti ne fanno » ai lodati Accomandanti Capitalisti » Signori Poggi e Calvi, che accet- » tano per se e loro ec. la debita » assoluzione e quietanza in forma » ec., rinunciando espressamente al- » l' eccezione del denaro non nume- » rato ed alla speranza ec., obbli- » gandosi, e promettendo solenne- » mente d' impiegare quanto più » presto sarà loro possibile la som- » ma suddetta nella erezione del » Fondaco o Negozio suespresso, ed » in relazione a questo contratto si » stabiliscono concordemente i se- » guenti patti, e cioè:

„ 1.° Gli Accomandanti dovranno » godere di tutti i beneficii loro com- » petenti, in virtù delle Leggi, e gli » Accomandatarii, ed Institori rimet- » teranno entro 15 giorni da oggi » alla Cancelleria del Tribunale di » Commercio di questo circondario, » l' estratto del presente atto di so- » cietà, giusta il disposto dell' *Art.* » 41 *del Regol. di Commercio.*

» 2.° La somma versata dagl' in- » teressati Accomandanti in Scudi » 16 mila dovrà rimanere impiegata » costantemente presso la Ragione » suddetta pel servizio e negozia- » zione della medesima, nè potrà di- » minuirsi da veruno degl' Interes- » sati, salvo i casi infradicendi a suo » luogo. »

» 3.° Il Negozio dovrà erigersi sul- » la piazza maggiore di questa Cit- » tà sotto il palazzo....... N....... e si » eserciterà nello smercio e dettaglio » di pannine, seterie ed altro ec., » sotto la Ditta Crevier e Berti, e » sotto questi nomi saranno intito- » lati i Libri e Scritture, e firmate » le Cambiali, Contratti, Lettere ec. » relative alla medesima.

» 4.° Dovrà avere principio la Ra- » gione anzidetta col 1.° Maggio 1838 » e durerà per 5 anni interi, e non » disdicendosi dall' una parte all' al- » tra un' anno avanti, s' intenderà » duratura per un altro quinquen- » nio, e così successivamente.

» 5.° Il governo, amministrazio- » ne, e firma della detta Ragione » competeranno esclusivamente al » signor Paolo Crevier come Insti- » tore presso la Ragione medesima, » il quale dovrà firmare nella se- » guente maniera *Crevier e Berti.*

» 6. Questi accudirà ed ammini- » strerà la ridetta Ragione con tutta » diligenza, industria e vigilanza, da » buono e diligente padre di fami- » glia, e qualunque lucro personale, » o profitto di sua particolare indu- » stria, come senserie, provvisioni » ed onorarii qualunque apparterran- » no alla detta Ragione, senza che » egli possa o debba intraprendere, » ne direttamente, ne indirettamen- » te per se o per altri, o sotto il » nome di altre persone, ne sotto » alcuna forma, o pretesto, non solo » verun affare di commercio, pen- » denza o interesse, ne prender par- » te in alcun contratto sociale, ma » neppure interessarsi, od ingerirsi in » qualunque benchè minima incom- » benza, tranne gli affari che riguar- » dano la detta Ragione; talche per » tutti gli effetti, dovrà intendersi » alla sola Ragione medesima locata » tutta la sua industria personale, e » tutto quello che in contrario fosse » per fare, fuori della presente Ra- » gione, dovrà essere nullo ed In- » valido. E tutti gli utili ed avvan- » taggi che fosse per risentire da cau-

» se estranee cederanno a profitto » della Ragione e sua Accomandita, » e qualunque danno o pregiudizio » accadesse ridonderà per intero in » danno e pregiudizio di detto Sig. » Crevier, promettendo il medesimo » ed obbligandosi, sinchè durerà la » detta Ragione, di esattamente os- » servare, quanto si è detto, e pat- » tuito nel presente articolo e non » altrimenti ec.

» 7. Il Signor Berti presterà la » sua opera in ajuto del Sig. Cre- » vier nell' amministrazione del ne- » gozio, ed in tutt' altro di che vor- » rà esso incaricarlo; e questi sarà » tenuto all' osservanza de' patti por- » tati dall' Articolo precedente, che » si riguarderanno come personal- » mente riguardanti anche lui stesso, » conforme egli accetta, e si obbli- » ga di eseguire.

» 8. Sarà lecito e permesso a cia- » scheduno dei Signori Interessati » Accomandanti di andare personal- » mente ed in qualunque tempo a » riscontrare e verificare lo stato del- » la Ragione, e della Cassa, o qua- » lunque altra cosa che loro piaces- » se di voler vedere, e dovrà esser » sempre considerato, come un Con- » domino della Ragione, per il qua- » le non ci dovrà essere niuna cosa » di secreto, nè di nascosto, e qua- » lora non piacerà ad essi di farlo » personalmente, lo potranno fare » anche per mezzo di Procuratore, » purchè questo sia di piacimento » dell' Institore, ed antecedentemen- » te con esso concordato.

» 9. Ai soli Signori Socii Acco- » mandanti, ed a ciascheduno di essi » sarà lecito e permesso di cedere » i loro rispettivi Capitali, ed inte- » ressi presi nella presente Ragione, » a patto però che i Cessionarii, sia- » no di piacimento degli altri Inte- » ressati Accomandanti, e non altri- » menti. Agli Accomandatarii però » resta espressamente vietato ed ini- » bito di poter cedere tutto, o parte » del suo Capitale ed interesse.

» 10. Dovrà il detto Signor Cre- » vier Accomandatario ed Institore, » tenere e far tenere per detta Ra- » gione un esattissima e legale Scrit- » tura a partite doppie e per bilan- „ cio, ed oltre ciò, indispensabilmen- „ te almeno i seguenti libri, e cioè: „ (*qui si enuncieranno i Libri coi* „ *loro titoli respettivi*). E tutti i „ suddetti libri dovranno tenersi esat- „ tamente in giorno, e con quel me- „ todo che sarà determinato dai Si- „ gnori Interessati Accomandanti, ed „ in forma da dar sempre una piena „ soddisfazione, non solo ai detti Si- „ gnori Accomandanti, quanto a qua- „ lunque altra persona terza che a- „ vrà contratto colla Ragione me- „ desima.

» 11. La Cassa generale della det- » ta Ragione dovrà tenersi da un » Cassiere che avrà la facoltà di fare » le ricevute per la Ragione, il di » cui nome dovrà essere registrato » al libro delle Accomandite, onde » render ciò noto al pubblico. Que- » sto Cassiere dovrà essere idoneo, » e di piacimento, e di elezione dei » detti Signori Accomandanti, ed » Accomandatarii.

» 12. Non potrà il Cassiere fare » per se alcun minimo lucro, ne sul- » le monete, ne in altro modo qua- » lunque; ma ogni utile che sarà per » resultare da qualsivoglia sorta di » commercio delle monete o di al- » tro, dovrà andare a profitto, e van- » taggio della Ragione, e ne dovrà » dare un esatto discarico, mediante » il legale registro che dovrà tenere » in apposito libro, sotto il titolo = » *Compre e vendite di monete* =

» 13. Nell' ultimo giorno di ogni » mese a datare dal dì, in che do» vrà avere principio la presente Ra» gione, dovrà farsi dal detto Cas» siere il riscontro di Cassa; indi de» scriverà la fattura delle monete o » valute, delle quali ne sarà fatta nu» merazione, alla presenza del Sig. » Accomandatario Institore, che ap» porrà il visto sotto della fattura, » dopochè il Cassiere l'avrà firmata.

» 14. La Scrittura della Cassa do» vrà essere tenuta sempre in gior» no ed in maniera che resulti ad » ogni momento il vero stato della » medesima. E resta proibito al Cas» siere, non solo di tenere denaro » fuori della Cassa situata nella det» ta Ragione, ma ancora di tenere » i proprii, o gli altrui denari nella » detta Cassa promiscuamente con » quelli della Ragione.

» 15. Non potrà molto meno il » Cassiere fare alcun imprestito coi » denari della Ragione o prendere » monete, o robe in serbo, o in de» posito, o in pegno, e non al» trimenti.

» 16. Sarà in facoltà dei Signori » Interessati Accomandatarii, qua» lora però v' intervenga l' assenso » ed approvazione del Sig. Institore, » di prendere denaro a cambio, od » in qualunque altro modo, per con» to della detta Ragione con che per » altro il denaro che si prenderà, sia » versato contemporaneamente nella » Cassa della Ragione. Gli atti rela» tivi dovranno essere firmati dall' In» stitore, dall' altro interessato Ac» comandatario e dal Cassiere, il » quale dovrà confessare di aver ri» cevuto il denaro, e di averlo posto » nella Cassa, senza le quali forma» lità la Ragione non dovrà mai es» sere tenuta, nè obbligata verso i » Sovventori. Dovrà altresì l' Insti» tore dare avviso ai Signori Acco» mandanti delle somme prese a cam» bio, o prestito, e non altrimenti.

» 17. Il Signor Institore Crevier, » per l' impiego e stima della sua » persona, e per tutte le sue inge» renze sopra indicate, dovrà con» seguire la mensuale provvisione di » Scudi Romani ....

» 18. Il medesimo, previo il con» senso dei Signori Interessati Acco» mandanti, prenderà al servizio della » Ragione, tutte quelle persone che » il medesimo stimerà necessarie, e » potrà accordar loro la conveniente » mensuale provvisione; le quali non » potranno essere licenziate e remos» se dalla medesima, se non che nel» la maniera istessa, nella quale do» vranno essere elette.

» 19. Rimane proibito espressa» mente, non solo agl' impiegati in » servizio di detta Ragione, quanto » ancora al Cassiere ed Institore di » tener conti passivi con detta Ra» gione, ancorchè si tratti di anti» cipata provvisione, od utili, colla » comminatoria in caso di trasgres» sione dell' ammenda del doppio im» porto del debito contro quegli che » lo avrà creato, e non altrimenti.

» 20. Le chiavi della residenza » della Ragione dovranno precisa» mente restare presso il Signor In» stitore, da trasportarsi ogni sera » chiuse in Cassa di ferro alla Casa » del Sig. Institore e non altrimenti.

» 21. Tutti li Signori Interessati » Accomandanti, ed Accomandatarii » dovranno essere a parte e nell' in» teressenza di tutti gli utili che ri» sulteranno dalla totale e generale » negoziazione, e da tutte le intrapre» se commerciali della presente Ra» gione, dal dì primo Maggio pros» simo venturo, giorno del suo prin» cipio. Ed all' incontro poi dovran-

» no soccombere e sopperire a tutti
» i danni che la medesima potrà sof-
» frire, (ciò che a Dio piaccia di
» allontanare); ben inteso per altro
» che ai Signori Interessati Acco-
» mandanti, non corra rischio mag-
» giore di quello sia l'importare del
» Capitale da essi impiegato, nella
» presente Accomandita, e non al-
» trimenti, ne più oltre.

» 22. Alla fine di ogni Anno, a
» datare come sopra, dovrà farsi dal
» Sig. Institore un esatto bilancio
» del negoziato di detta Ragione, nel
» quale si apprezzeranno a oro tutte
» le mercanzie ed effetti in essere,
» come pure ad oro dovranno con-
» siderarsi i nomi dei Debitori, a
» modo tale che gli utili che vi sa-
» ranno siano assolutamente veri per
» dividersi, come appresso. Alla for-
» mazione del quale bilancio, sarà
» in facoltà dei Signori Accoman-
» danti d' intervenire a loro piaci-
» mento.

» 23. Ogni Anno, dopo che sarà
» stato fatto il bilancio, gli utili che
» si ritroveranno, saranno ripartiti
» fra gl' Interessati come appresso;
» (*Qui s' indicherà la divisione de-*
» *gli utili*).

» 24. Nel caso di morte del Si-
» gnor Institore (che Dio tenga lon-
» tana) dovrà surrogarsi al medesi-
» mo altro soggetto idoneo, ad ele-
» zione dei detti Signori Interessati
» Accomandanti, con gli stessi patti,
» obblighi, e convenzioni stabilite.
» e concordate per detto attuale Si-
» gnor Institore. Qualora poi un ta-
» le ufficio possa piacere all' altro
» Sig. Interessato Accomandatario,
» in questo caso egli vi sarà preferi-
» to ad ogni altro, sottoponendosi ai
» patti superiormente stabiliti, e non
» altrimenti.

» 25. Nel caso però di morte di
» alcuno dei detti Signori Accoman-
» danti, (che Dio pure tenga lon-
» tana), ciò non dovrà in alcuna
» maniera alterare la continuazione
» di detta Ragione, e gli Eredi del
» defunto saranno obbligati a tutti
» i patti, e condizioni sopra conve-
» nute, e non altrimenti.

» 26. In qualunque caso di scio-
» glimento e fine della detta Ragio-
» ne, dovrà il Sig. Institore farne
» prendere immediatamente registro
» al libro delle Accomandite, e no-
» tificarlo a tutti i Signori Interes-
» sati Accomandanti; lo stralcio poi
» dovrà farsi ed amministrarsi senza
» alcuna formalità di giudizio per
» mezzo di detto Institore, con fa-
» coltà ai Signori Accomandanti di
» destinare, a spese, dello stralcio,
» una persona di loro soddisfazione
» per assistere allo stralcio suddetto,
» ed intervenire col suo visto in qua-
» lunque operazione del medesimo.

„ 27. Nel tempo di detto stral-
„ cio, non potrà il sig. Institore in-
„ traprendere alcun' altra negozia-
„ zione, o incombenza; ed altrimen-
„ ti facendo dovrà essere tenuto ri-
„ gorosamente alla rifazione di tutti
„ i danni cagionati alla detta Ragio-
„ ne, da liquidarsi. Dovrà altresì pro-
„ cedersi amichevolmente all' appu-
„ ramento de' conti, e convertire in
„ contratti i nomi dei debitori. mer-
„ canzie, masserizie, e generalmente
„ tutti gli effetti attivi della Ragione,
„ che saranno ritrovati in essere sen-
„ za creare nomi di debitori per le
„ vendite, le quali dovranno essere
„ fatte a pronti contanti. Si liqui-
„ deranno, e porranno in saldo tutte
„ le pendenze di detta Ragione, e
„ si ridurrà il tutto in denaro effet-
„ tivo, il quale senza stagnarlo, tem-
„ po per tempo che saranno fatti
„ gl' incassi si pagheranno in primo

„ luogo tutti i Creditori terzi che
„ vi fossero, e di poi si restituiranno
„ ai Signori Accomandanti, ed Ac-
„ comandatarii, prima i loro corpi
„ e poscia gli utili.

„ 28 Finalmente se insorgeranno
„ delle difficoltà, e differenze infra i
„ signori interessati Accomandanti
„ ed Accomandatarii, o durante il
„ corso della Ragione, o dello Stral-
„ cio, si dovranno le medesime a-
„ michevolmente decidere, e acco-
„ modare per mezzo di arbitri ami-
„ ci comuni, legali, se saranno cose
„ legali, negozianti, o banchieri se
„ saranno mercantili. I detti arbi-
„ tri dovranno eleggersi uno per
„ parte, ed in caso di discordia, do-
„ vrà eleggersi un terzo di concerto
„ scambievole d' ambe le Parti. Gli
„ arbitri dovranno aver facoltà di
„ procedere per arbitramento finale,
„ staglio, e stralcio, in tutti gli og-
„ getti che saranno dubbiosi, a pro-
„ porzione delle ragioni delle Parti
„ e dovranno decidere tutte le dif-
„ ferenze sommariamente, e senza
„ strepito di giudizio, obbligandosi
„ ora per allora dette parti di ap-
„ provare, e confermare tutto quel-
„ lo, e quanto verrà deciso, dichia-
„ rato, e lodato dai due Arbitri,
„ o dal terzo, rimossa qualunque
„ eccezione, ricorso, appello, e ridu-
„ zione *ad arbitrium boni viri*, e
„ qualunque altro rimedio, qui non
„ espresso, e non altrimenti ec.

„ E per l' osservanza inviolabi-
„ le ec.

„ Atto fatto, letto e pubblicato
„ in ec. „

ACCOMENDA *(Diritto Mercantile Marittimo)*. È una sorta di contrattazione marittima, *(conosciuta sotto questo nome in diversi paesi d' Italia e di Spagna)* in virtù della quale taluno dà una somma di danaro, od una quantità di merci ad un altro, affinchè le trasporti oltremare per esitarle a conto dell' Accomendante, e doverne indi riportare il ricavato mediante la partecipazione degli utili, e secondo i patti tra essi convenuti.

Questo contratto riunisce in se stesso come il precedente di Accomandita due qualità diverse di contrattazione. Quella del mandato per cui si da all' accomendatario la facoltà di vendere le merci per conto dell' accomendante; e quella di società, in forza della quale il profitto della negoziazione diventa comune. Quindi l' accomendante corre il rischio del capitale che ha esposto, e l' accomendatario corre pure il rischio di perdere le cure della di lui negoziazione; per conseguenza se lo stesso capitale non produce di più di quello che ha costato si deve restituire al primo senza che l' altro possa pretendere alcuna bonificazione o salario.

L' accomendatario non è tenuto ad alcuna ammenda verso l' accomendante per qualunque perdita di merci dipendente da caso fortuito. Se però cangiando il viaggio od il luogo determinato della negoziazione, e da tale cangiamento ne ricavasse guadagno, sarà questo a beneficio dell' accomendante, e se al contrario perdesse il ricavato dell' accomenda, in questo caso l' accomendatario dovrà restituire all' accomendante il capitale e guadagno, rifacendogli ogni danno ed interesse, e potrà anche essere querelato di baratteria.

L' accomendatario che ha merci per conto proprio della qualità stessa di quelle che ha ricevute in accomenda, non può nei luoghi de-

terminati vendere le proprie se non smercia anche quelle dell' accomendante, altrimenti è tenuto a dividere con questi l' utile ricavato dalle merci di suo conto, vendute in preferenza a quelle dell' accomendante.

L' accomendatario che ha ricevuto denaro per impiegarlo in un dato genere di merci, se giunto al luogo assegnato troverà che altri faccia lo stesso impiego, per cui gli sia vietato di eseguire il suo, dovrà munirsi delle opportune giustificazioni a sua difesa in faccia all' accomendante, altrimenti sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Se l' accomendatario si troverà incaricato di diverse accomende, dovrà smaltire le merci, e contrattarle separatamente sotto pena della rifazione dei danni.

Per una più estesa giurisprudenza di questo Contratto potrà consultarsi lo statuto di Genova al Cap. 13. del Libro IV. in cui si racchiudono i principii di giustizia, e di equità in questa materia adottati.

In quanto poi alla Formola dell' atto di Accomenda siccome questo non diversifica che poco dal precedente contratto di accomandita, ci riportiamo perciò alla formola data per quel contratto, rimesse le poche modificazioni occorrenti all' attitudine del Notaio che potrà essere incaricato della relativa stipulazione.

ACCOMODAMENTO. È una convenzione amichevole colla quale si da termine ad una controversia, contestazione, o lite. Può farsi col mutuo consenso delle Parti, o colla intromissione di uno o più arbitri, ai quali le parti siansi compromesse. È a un dipresso, ed in termini poco differenti tra loro la stessa cosa che la transazione. V. Arbitro, Transazione, Concordia.

ACCONCIO (*Legge sul registro e bollo*). Dicesi acconcio quella quantità di abiti, suppellettili, o abbigliamenti, e masserizie che la sposa dalla Casa del Padre, seco porta a quella del marito.

1.° Tali acconci, o formano parte della Dote, o della Donazione ad intuito di matrimonio, o si consegnano al marito oltre la dote, ovvero si enunciano soltanto nei capitoli matrimoniali, e restano in dominio della sposa. Nei primi tre casi se l' acconcio si da al marito stimato, ed apprezzato, si deve percepire la tassa dell' uno per cento sul valore delle cose che mutano di proprietà. Se poi si dasse qualitativamente, se facesse parte della Dote, dovrebbe considerarsi come una porzione della Dote medesima, e se si consegnasse separatamente al marito, non potrebbe aver luogo che un semplice diritto fisso di bai. 20.

2.° Nel quarto caso, siccome non si verifica alcuna mutazione di proprietà, e non è tale descrizione dell' acconcio se non se una semplice dichiarazione, non può percepirsi sopra di essa che un diritto fisso di bai. 20, analogamente al disposto dall' Articolo XXIV N. 2. del vigente Regolamento (V. *la leg. alla voce* Accettazione di cauzione).

3.° Si è detto che l' acconcio può far parte della Dote; discende da ciò, che se anche da un estraneo fosse fornito alla sposa, purchè si dia come parte di Dote ed entri nella costituzione della dote medesima, non paga la tassa di liberalità. E se qualitativamente si prendesse dal marito sarebbe applicabile sul valore di esso il solo mezzo per cento, come aumen-

to di Dote proveniente da estranei a termini dell' *Artic.* 43. *n.* 1. *del Regol. Piano. Articolo XXIX del Regol. vig. Sono soggette alla tassa proporzionale di un mezzo per cento, ossia di bai. cinquanta per ogni cento Scudi; Le Doti, o aumenti di doti costituite da altri fuori che dalle stesse Donne maritate, dai loro ascendenti, o dai loro collaterali obbligati a dotarle, come anche le sopradoti promesse dal Marito.* E conforme a questa disposizione di legge la lettera dell' Amministrazione dei 26 Giugno 1820. N. 4302.

4.° Quando gli acconci facciano parte di nna donazione ad intuito di matrimonio, oltre la tassa competente pel passaggio di esso nel marito, o qualitativamente, o stimato, deve percepirsi la tassa per la liberalità secondo il grado di parentela fra il donante, e la sposa — *Argom. dell' Art.* 115. *del Regol. Leonino — Art. LXV del vig. Regol. Finalmente non sono escluse* (*dalla tassa proporzionale stabilita per gli atti di liberalità*) *ma anzi comprese, le donazioni reciproche, le donazioni fra Sposi,* o *fatte da altri agli Sposi, e le donazioni di diritti anche incerti, ed eventuali.*

ACCONTI } (*Legge sul Regi-*
ACCONTO } *stro e Bollo*). Modo di dire comune, e vale ad esprimere quei pagamenti che si fanno in parziale soddisfazione di un debito di maggior somma.

1.° Le quietanze per una somma che non ecceda gli scudi quattro a termini dell' *Art.* 217. *n.* 15. *del Regol. Leonino* in vigore quanto al bollo, sono esenti dal bollo medesimo — *Sono esenti dal bollo le quietanze per una somma che non ecceda li Scudi quattro; purchè non sia parte, o residuo di maggior somma.*

2.° Le ricevute però di pagamenti parziali quando l' intero credito superi la somma di scudi quattro debbono scriversi in carta bollata, e non godono dell' esenzione accordata dall' Articolo surriportato, abbenchè la somma pagata sia inferiore alli scudi quattro, o quand' anche fosse il compimento e saldo del debito.

3.° Per altro se in un medesimo foglio di carta libera si trovassero scritte in contravvenzione più ricevute parziali relative ad un medesimo affare, considerandosi esse come parti di un atto solo di pagamento, non sarà per ciò percetta che una sola multa del quintuplo del valore del Bollo per ogni foglio di carta, conforme prescrive l' *Art.* 278. *del Regol. cit. — Pagheranno la penale del quintuplo del valore di Bollo per ogni foglio di carta.* 1.° *I particolari che facciano uso nei loro atti e scritture di carta libera, o bollata coi bolli soppressi* (1). 2.° *I banchieri, negozianti, appaltatori, locandieri, albergatori, agenti de' cambii, sensali ec., che scrivono nei loro libri, senza averne fatti preventivamente bollare i fogli da scriversi. Allorchè tali libri si vorranno far munire del bollo straordinario, o del visto per bollo, dovranno bollarsi tutti li fogli che si trovino scritti in contravenzione, percependo oltre i diritti di bollo, tante multe, quanti sono i fogli medesimi.*

4.° Quanto al Registro, se il titolo del debito è registrato sono soggette al diritto fisso di bai. 20. *Art.*

(1) *Questa massima è adottata, ed eseguita dall' Amministrazione Generale del Bollo, e Registro.*

XV n. 9. del Regol. vig. sul Registro. — Per le quietanze ed ogni altro atto di liberazione, il valore sarà formato dal totale delle somme, o capitali, de' quali il debitore si trova liberato, purchè per altro la quietanza, o la liberazione non sia conseguenza, ed adempimento del di lui contratto ordinario debitamente registrato, nel qual caso non ha luogo la tassa proporzionale. — Questo diritto fisso di bai. 20, và percepito separatamente sopra ciascuna quietanza, se sono in fogli separati, e sopra tutte complessivamente ogni qual volta siano scritte in un sol foglio, e riguardino un medesimo affare, unica in questo caso dovendo essere la registrazione, come decise l' Amministrazione Generale con suo foglio dei 31. Dicembre 1818 al Direttore del Registro in Roma. Se poi il titolo non fosse registrato, ancorchè avesse data certa anteriore alla introduzione del Registro dovrebbe percepirsi il diritto proporzionale del quarto per cento prescritto dall' *Art. XXVIII n. 10. del vig. Regol. — Sono soggette alla tassa proporzionale di un quarto per cento, ossia di baiocchi ventioinque per ogni cento scudi, le quietanze, e rimborsi d' ogni specie, ed ogni altro atto, e scrittura, che porti liberazione di somme e valori, purchè la liberazione non cada sopra un titolo già soggettato alla formalità del registro proporzionale* (1). Se poi la somma della ricevuta fosse sì piccola che alla ragione del quarto per cento non portasse una tassa maggiore della fissa di bai. venti, sarà questa invece di quella percepita a termini dell' *Articolo V* del suddetto Regolamento — *La tassa proporzionale non sarà mai minore della tassa fissa.* Si avverta però che questo calcolo deve farsi sopra ciascuna ricevuta separatamente se sono scritte in fogli separati; ovvero tutti cumulando i pagamenti se sono in un medesimo foglio, ed acconti relativi ad un medesimo affare, così avendo deciso l' Amministrazioue Generale, come sopra si è detto.

5.° Se dalle ricevute parziali risultasse la confessione del debito residuale, e questo non provenisse da titolo registrato, o di data certa, dovrebbe esigersi il mezzo per cento sulla totalità del debito, e poi bai. 20 sulla quietanza, che allora bisogna ritenere come procedente da atto registrato. Se si confessasse un debito fruttifero, in questo caso invece di ripetere il mezzo per cento, dovrebbe percepirsi l' uno per cento; e così se ne risultassero altri contratti, sarebbe dovuta la tassa conveniente sopra i medesimi, sempre, purchè non fossero registrati, o di data certa — *Soluzioni di Monsig. Tesoriere dei 31. Agosto 1817. n. 39. § 2 ed ult.*

ACCORDO. Significa un accomodamento tra le parti contendenti, l' una delle quali fà offerte che l' altra accetta. Dicesi in conseguenza che le Parti sono d' accordo fra loro per indicare che sono accomodate, e tacitate le vicendevoli differenze. V. Transazione.

ACCORDO *(Diritto mercantile).* Questo vocabolo che nel suo più esteso significato abbraccia qualunque convenzione, serve anche ad

(1) *Veggasi a questo proposito quanto è disposto sotto il numero 39. delle Soluzioni di Monsignor Tesoriere Generale delli 31. Agosto 1817.*

esprimere propriamente quella convenzione che segue tra un debitore fallito, ed i suoi creditori. Il Regolamento provvisorio di commercio vigente negli Stati Pontificii chiama questa convenzione *concordato* e la considera obbligatoria per tutti i creditori del fallito, quando sia stata accettata da un numero di creditori formante la maggiorità, e rappresentante i tre quarti della totalità delle somme dovute come prescrive al *Cap. VIII. Sez. II. Art.* 513 colle seguenti parole: — *Non potrà acconsentirsi ad alcun trattato fra creditori deliberanti, ed il debitore fallito se non dopo il compimento delle formalità prescritte agli* (*Articoli* 508. 509. 510. 511., e 512.). *Questo trattato non si stabilirà che col concorso di un numero di creditori formante la maggiorità*, e *rappresentante inoltre, pei loro titoli di crediti verificati, i tre quarti della totalità delle somme dovute, secondo lo stato dei crediti verificati e registrati, conformemente alla Sezione IV.ª del Cap. VII; il tutto sotto pena di nullità.* Vuole inoltre la legge, che questa convenzione, o concordato ottenga l' approvazione del Tribunale di Commercio dentro otto giorni dalla sentenza pronunciata di seguito alle opposizioni che possono presentarsi da qualunque creditore, se la maggiorità degli assenzienti non accumula in complesso i tre quarti della somma dovuta dal debitore fallito — *Il trattato sarà omologato dentro otto giorni dalla Sentenza sulle opposizioni. L' omologazione lo renderà obbligatorio per tutti i creditori, e conserverà l' ipoteca a ciascuno di loro sui beni stabili del fallito; a quest' effetto i Sindaci saranno obbligati di fare iscrivere all' Ufficio delle Ipoteche la Sentenza d' omologazione, a meno che non vi sia stato derogato dal concordato Art.* 518. *Regol. cit.* Finalmente dichiara nullo il trattato ogni qualvolta l' esame degli atti dia luogo alla presunzione di *bancarotta*, vale a dire di fallimento cagionato da mala condotta, o da frode. *Se l' esame degli atti, libri, e carte del fallito presenta qualche presunzione di* Bancarotta *non potrà essere fatto alcun trattato tra il fallito, ed i creditori, sotto pena di nullità. Il Commissario invigilerà all' esecuzione della presente disposizione Art.* 515 = ivi = *Il Tribunale di Commercio potrà per cagione di mala condotta, o di frode ricusare l' omologazione del concordato, ed in questo caso vi sarà contro il fallito presunzione di* Bancarotta, *e il medesimo sarà rimesso al Tribunale Criminale, datane notizia al competente Magistrato, perchè abbia luogo la procedura ufficiale.*

Se viene accordata l' omologazione, il Tribunale dichiarerà il fallito scusabile, e capace di essere riabilitato sotto le condizioni espresse nel titolo della riabilitazione. Art. 520. = ivi = V. Bancarotta, Fallimento, Riabilitazione.

ACCRESCIMENTO diritto di (*Giurisprudenza Civile*). Questo è il diritto che acquistano due, o più eredi di una successione, ed uno, o più collegatarii sopra le porzioni di uno, o più coeredi, o collegatarii i quali non hanno potuto goderne, o vi hanno rinunciato.

Così per esempio quando de' due figli uno, o rinunzia alla successione del padre, oppure se ne rende indegno, l' altro acquista per diritto di accrescimento la quota che avreb-

be appartenuto al primo se non avesse rinunciato, o non se ne fosse renduto incapace.

La parte che costituisce l' accrescimento si divide in ragione della quota che ciascheduno prende nel residuo.

L' accrescimento ha luogo costantemente tra gli eredi chiamati dalla legge, sia che trattisi di una successione in linea retta, o che siavi quistione di una successione collaterale. In questi casi la quota rinunziata, o che non può essere raccolta, accresce la massa dell' eredità e si divide col rimanente.

Quantunque l' accrescimento abbia sempre luogo nelle successioni in linea retta, o collaterale, tuttavia avviene diversamente fra collegatarii. Se il legato è fatto a molti congiuntamente, la quota di colui che rinunzia si accresce agli altri, ma se il testatore ha assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata, non ha più luogo l'accrescimento.

Allorchè si tratta di una successione testamentaria l' accrescimento si determina a tenore della volontà espressa dal testatore. Nell' ipotesi ch' egli avesse diviso la successione in due, o più parti, per due, o più linee di eredi, la parte di colui che ha rinunziato, farebbe aumento nella linea in cui il rinunciante si trova; ma se tutti gli eredi di una linea rinunziassero, allora le loro quote si acquisterebbero dalle altre linee, senza che queste potessero attenersi alle loro rispettive porzioni abbandonando quella che fosse giacente quantunque fosse assai onerosa, perciocchè il diritto di eredità è un diritto universale che abbraccia tutti i Beni, e tutti i pesi, ed è un diritto indivisibile, vale a dire che non si potrebbe essere erede di una quota della successione, mentre che l' altra quota rimanesse vacante, e senza eredi.

Se di due eredi testamentarii che non succedono per diritto di sangue, uno rinuncia alla successione, od è incapace di averla, si domanda se la quota rinunciata, o non adita per incapacità appartiene al coerede testamentario, o all' erede naturale che la legge chiama a succedere quando non vi è testamento? Siffatta quistione è decisa dal diritto Romano a favore dell' erede testamentario, ma sembrerebbe in questo caso più conforme all' equità il chiamare l' erede del sangue. V. Instituzione di erede.

Quantunque il diritto di accrescere abbia sempre luogo tra coeredi del sangue, tuttavia è mestieri avvertire che se uno di essi morisse dopo l' apertura della successione senza averla conosciuta, o prima di averla accettata, egli trasmetterebbe la sua quota ai proprii eredi senzachè i suoi coeredi potessero pretenderla per diritto di accrescimento.

L' accrescimento non ha luogo nei contratti, e nemmeno nelle donazioni fra vivi. L' immobile venduto a due persone non potrebbe essere preteso da quello che osservasse la convenzione non adempiuta dall' altro, e nel caso di una donazione tra vivi a due individui il donatario che rifiutasse, non darebbe diritto di accrescimento all' altro che avesse accettato la donazione. Questa disposizione però non regge, se la donazione sia a causa di morte. La ragione della differenza è, che una donazione a causa di morte è l' ultima volontà, la quale è suscettibile di una interpretazione più estesa, e più favorevole dell' atto tra vivi.

L' usufrutto di un fondo legato a molti complessivamente, non si con-

solida alla proprietà se non dopo la morte dell' ultimo legatario, il quale gode per diritto di accrescimento delle parti de' suoi predecessori. Diversamente se si tratta di un fondo legato a molti con divisione di parti in tal caso ciascuno legatario avendo una volta accettato la sua quota, essa non accresce ai collegatarii in caso di morte, ma passa agli eredi di ciascun legatario.

Questi sono i principii generali riguardanti il diritto di accrescimento. Era massima fondamentale presso i Romani, che niuno potesse morire per parte testato, e per parte intestato. *Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus potest decedere*, così dicevano quelle leggi. Allorchè dunque la porzione di taluno degli eredi istituiti veniva per qualsivoglia motivo a rendersi vacante, doveasi necessariamente attribuire agli eredi testamentarii, onde evitare l' assurdo legale, che l' eredità del defunto fosse in parte da questi, ed in parte dagli eredi legittimi rappresentata. Quindi fu duopo immaginare il diritto di accrescimento, la di cui applicazione si volle possibilmente conciliare colla presunta volontà del testatore. Parve adunque ragionevole il supporre, che quando un testatore ha *congiuntamente* chiamati al godimento di una determinata porzione di eredità, due, o più individui, abbia inteso di stabilire una solidarietà di diritto fra loro, ed una certa *unità* di persone rispetto agli altri separatamente iustituiti. Fu in conseguenza ritenuto che la porzione vacante di un erede si avesse a devolvere all' altro congiunto, e che non potendosi verificare questa devoluzione tra eredi congiunti, la parte vacante si accrescesse agli altri, calcolando però nella ripartizione gli eredi *congiuntamente* chiamati, siccome una sola persona. Nella stessa guisa i legati, e fedecommessi, siccome considerati dalla legislazione romana, come sottratti dall' eredità, così quando il testatore abbia chiamati due, o più collegatarii *congiuntamente* nella medesima cosa, colla mancanza dell' uno ha luogo nell' altro il diritto di accrescimento.

ACCRESCIMENTO (*Legge sul sistema ipotecario*). = E questo il diritto che la legge accorda al Creditore di estendere la sua azione ipotecaria, ne' modi legali contratta in danno del Debitore, a tutti i miglioramenti ed accrescimenti dell' immobile gravato dell' ipoteca. Questo diritto compete al creditore sia che gli accrescimenti e miglioramenti provenghino da cause naturali, o sieno conseguenza dell' industria procacciata dal Debitore. Cessa però un tale diritto, qualora il debitore medesimo perda la proprietà di quegli accrescimenti, e miglioramenti (*M. P.* 10 *Novembre* 1834. § 113). *Il diritto d' ipoteca legittimamente acquistato si estende a tutti gli accrescimenti, e miglioramenti degli immobili che vi sono sottoposti, comunque provengano da cause naturali, o da fatto ed industria del debitore finchè i medesimi rimarranno presso di lui.*

ACCUSA (*Diritto penale*). E la delazione di un reato che s' imputa ad un individuo per promovere contro di lui la pubblica vendetta, comminata dalle leggi penali. La stessa parola qualche volta denota l' azione colla quale uno si querela in giudizio, onde ottenere la riparazione delle offese che le han

cagionato i misfatti, o i delitti altrui. Questa però è detta più propriamente QUERELA V. *questa voce*. Incominciamo dal dare una qualche idea del sistema di accusa presso i Romani.

In Roma ogni Cittadino, eccettuati i casi di eccezione stabiliti dalla legge, che vi avesse, o no interesse, poteva chiamare in giudizio un altro per ispiegare contro di lui l' accusa di qualche delitto. A tal fine si presentava al pretore, cui spettava la cognizione di quel giudizio, e domandava la permissione di denunciare colui, che aveva in mente di accusare. Questa permissione non si accordava ne alle Donne, ne ai minori, se non quando trattavasi di vendicare la morte dei loro Genitori, e figli ec., ne si accordava ai militi, ed alle persone infami. Secondo la legge *Memmia* non era permesso di accusare i Magistrati, ne gli assenti per servigio della Repubblica. Se più erano gli accusatori a carico della stessa persona, interveniva un Giudice per decidere a chi di loro dovesse darsi la preferenza; in ciò aveasi riguardo alla qualità degli accusatori, alla dignità, e costumi loro, od all' interesse che avevano, o ad altra giusta causa; ed il preferito nella divinazione, che così chiamavasi la cognizione che si prendeva onde conoscere il più idoneo all' accusa, quegli assumeva le prime parti di accusatore.

Nel dì che veniva stabilito, il reo, e l' accusatore presentavansi d' innanzi al Pretore, e prestavano il giuramento di *calunnia*, vale a dire di non essere mira dell' accusatore di denigrare l' accusato con una falsa imputazione, facevasi la denuncia con una certa formola, per esempio: *dico che tu hai saccheggiato i Siciliani.* Se l' accusato non rispondeva, o se confessava il fatto, si domandava che fosse punito come convinto. Se al contrario negava il fatto si domandava che il suo nome fosse inscritto nel registro degli accusati.

Era uso di lasciare la denunzia nelle mani del Pretore sopra un libello sottoscritto dall' accusatore che conteneva tutte le circostanze dell' accusa, e chiamavasi *inscriptio*, o *subscriptio criminis;* oltre le sottoscrizioni del libello si esigeva altresì che l' accusatore desse cauzione che il delitto imputato era vero, e che l' accusa non era calunniosa, e che si obbligasse a perseverare nell' accusa fino alla sentenza.

Ciò spettava all' accusatore. Al Pretore poi competeva il decidere se il nome del denunziato si dovesse ricevere tra i rei. Quindi il Pretore stabiliva il giorno in cui l' accusatore e l' accusato dovevano presentarsi, e questo termine era o di dieci, od anche di trenta giorni. Nell' accusa di concussione il termine era sovente più lungo, seconsocchè il reo avea bisogno di un tempo maggiore per procurarsi i mezzi di difesa.

Dopo ciò l' accusato cangiava veste, ossia ne indossava una sdruscita, e succida (ond' è che dicesi *sordes* per reato, e *sordidati* per rei) si lasciava crescere la barba, ed i capelli, e nel frattempo andava in cerca di patroni. Nel giorno assegnato al giudizio l' accusatore, ed il reo venivan citati a comparire avanti il Pretore. Se l' accusatore non compariva, il nome del denunziato cancellavasi dal registro degli accusati. Se non compariva il reo, secondo la qualità dei delitti veniva annotato da requisirsi. Se poi le due parti si presentavano si tiravano a sorte i giudici nel numero prescritto dalla

legge, e fra quelli eletti a rendere giustizia in quell' anno. Questa funzione era devoluta ora ai Senatori, ora ai Cavalieri, ed appresso anche ai Tribuui dell' Erario in virtù di una legge del pretore Aurelio Cotta; questa legge poi fu soppressa da Giulio Cesare, ma da Augusto ristabilita, il quale aggiuuse altri dueceuto per giudicare le cause, che riguardavano modiche somme.

Le parti potevauo ricusare quei Giudici che temevano non favorevoli; ed allora il Pretore, od il Preside ne sostituiva altri tratti a sorte. Nelle cause però di concussione secoudo la legge *Servilia*, l' accusatore tra ceutocinquauta Giudici ne sceglieva cento, dei quali l' accusato ne poteva ricusare cinquanta. I giudici eletti, qualora eglino stessi non si esimessero per legittime cause, giuravano di giudicare secondo la legge. Allora s' instituiva il processo in via di accusa, e di difesa. L' accusa formavasi sopra prove in cui uon avesse parte l' artificio, e il raggiro.

Prodotti questi documenti, l' accusatore concretava la sua accusa con un discorso nel quale proponevasi di dimostrare la realtà del delitto di cui si trattava, e di farne conoscere la gravità. I difensori dell' accusato opponevano all' accusa una difesa atta ad eccitare la compassione, e uella perorazione specialmente tutti i loro sforzi erano diretti a commovere l' animo dei giudici.

Nè solo i difensori usavano di questi mezzi per procacciare la salvezza dell' accusato; ma questi faceva sovente comparire persoue di dignità, le quali tessevano la di lui apologia, e la moglie, ed i teneri figli piangeuti teutavano pure di destare la compassione de' giudicauti. Quindi i giudici pronunciavano il loro giudizio, qualora la legge nou ordinasse una proroga come nel caso di concussione. La proroga chiamata *comperendinatio* differiva dalla più ampia iuformazione, chiamata *ampliatio* in quanto che questa veniva assegnata per un giorno determinato a talento del Pretore, e l' altra era sempre per l' iudomane, ed iu quanto che l' accusato era il primo a parlare mentre accadeva il contrario nella più ampia informazione.

La condanna al risarcimento dei danni teneva dietro alla condanna dell' accusato nei giudizii di concussione, e di peculato; negli altri giudizii la sola punizione, secoudo l' indole del delitto.

Se l' accusato veniva assolto, rimanevauo due azioni crimiuali da promoversi contro dell' accusatore. Quella di *calunnia*, se constava che con impostura colpevole avesse imputato a taluno un delitto supposto. La punizione consisteva nell' imprimere con un ferro rovente sulla fronte del calunniatore la lettera K che era la iniziale con cui anticameute scrivevasi *Kalumnia;* d' onde viene che i latini dicevano essere *integrae frontis* quell' Uomo che aveva la fronte illesa, per dire uu uomo probo. La seconda azione era quella di *prevaricazione*, se fosse provato che per parte del caluuniatore intervenne collusione coll' accusato, od avesse soppresso i veri delitti.

Erauvi certe cause che si agitavano d' innauzi al popolo, e queste chiamavansi *giudizii popolari* perchè il popolo veniva chiamato a far cognizione, ed a giudicare, e sostenevano le parti di accusatore i Magistrati maggiori, come il Console, il Pretore, ed auche il Questore, od i minori come il Tribuno della plebe, o degli Edili. Allora l' accusa-

tore, e l'accusato peroravano la loro causa alla presenza di quel popolo, i voti del quale dovevano decidere della sorte dell'accusato, e ciò facevasi in un giorno solo. Spesse volte il giudizio del Pretore e del Preside precedeva quello del popolo, e soltanto in via di appello la causa era al popolo devoluta. Siffatto modo di procedere fu stabilito dal re Ostilio, e le parole della sua legge sono riferite nel Libro V. di Tito Livio. Prima di giungere a questo punto l'accusatore aveva già fatto citare l'accusato d'innanzi ai giudici ordinarii, e gli aveva accordato per la difesa il tempo di trenta giorni, e più, o meno secondochè era stabilito dalla legge. Allorchè la condanna era stata pronunziata in prima istanza, il popolo diventava giudice nei Comizii della Tribù, se trattavasi soltanto di una pena pecuniaria, e nei Comizii delle Centurie se trattavasi di una pena capitale. Le conclusioni della causa venivano affisse come si affiggeva una legge per tre giorni consecutivi di mercato, ed erano concepite in questi termini; *Rogo vos, Quirites, velitis, jubeatis ut Marcus Tullius aqua et igni interdicatur, quod falsum senatusconsultum retulerit, quod cives indemnatos in dicta causa necandos curavit;* ovvero: *Velitis, jubeatis Quirites, ut M. Posthumio ducentum millium aeris mulcta sit;* Allora li popolo essendo diviso per Centurie, o per Tribù, ogni individuo dava il suo voto, o a viva voce, o con un bollettino, o con una tavoletta passando per ponticelli fatti a bella posta, conservando un ordine, ed un silenzio tale da far credere di aver egli sufficientemente intese le ragioni sì dell' accusatore, come dell' accusato prima di dare il suo giudizio.

Se accadeva che i tribuni della plebe senza aspettare il giudizio preventivo volessero accusare taluno d' innanzi al popolo, quegli che voleva ciò fare, saliva i rostri, ed assegnava a quel tale un giorno per esporre i fatti di cui lo teneva colpevole. Giunto il giorno lo citava mediante un banditore e per tre giorni di mercato non consecutivi egli ripeteva i capi dell' accusa; l' accusato aveva il tempo, e la facoltà di giustificarsi e non facendolo, il Tribuno gli destinava una giornata per comparire nel Foro d' innanzi al popolo, e sentire la sua condanna dopo i tre giorni del mercato stabiliti dalla legge. Dionigi d' Alicarnasso fa sapere che queste formalità erano osservate fino dai primi tempi della Repubblica, e Cicerone in una delle sue Orazioni lo dice apertamente.

In ciò i Romani immitarono i Greci. perciocchè in Atene s'impiegavano egualmente tutte le cautele immaginabili onde scoprire il vero, e farlo penetrare all' orecchio dei Giudici. A tal fine l' accusatore prima di spiegare l' accusa prometteva con giuramento di dire la verità, e per rendere il giuramento vieppiù sacro, e tremendo, si faceva sedere colui che ne pronunziava la formola sopra le membra sanguinolenti delle vittime sacrificate. L' accusatore non circoscriveva a se stesso le spaventevoli imprecazioni, ma scongiurava le Eumenidi di stendere sopra la sua famiglia, e la patria intiera, la loro ira furibonda se egli avesse spergiurato. Questo era il terribile preliminare, cui teneva dietro l' esposizione dell' accusa, ed a questa opponevasi una risposta preceduta da egual giuramento. Nè ciò bastava per farsi prestar fede, perciocchè era d' uopo appoggiare

l' accusa, e la difesa alle prove più convincenti.

Ritornando ai Romani, allorchè l' accusa era provata si consultavano le leggi intorno alla pena che si doveva infliggere; ma era in potere dell' accusato il sottrarsi dalla pena stessa mediante l' esilio volontario; perciocchè se dava tempo ai giudici di passare ai voti, egli doveva subire tutta la severità delle leggi. Si noti che se l' accusatore non aveva a suo favore almeno la quinta parte dei voti, la legge lo condannava alla multa di mille dramme: lo stesso praticavasi in Atene, e ciò avvenne ad Eschine che aveva accusato Ctesifonte.

Tale era il sistema dell' accusa presso i Romani, sistema che come osserva Montesquieu era analogo allo spirito della Repubblica, ove ogni cittadino debbe avere pel pubblico bene uno zelo se .za limiti; ove si suppone che egli tenga nelle sue mani tutti i diritti della Patria. Questo costume si conservò in Roma anche nei tempi corrotti sotto gl' Imperatori — ed allora, dice lo stesso Montesquieu, si vide subito comparire una specie di Uomini funesti, una truppa di delatori. Chiunque avesse avuti molti vizii, e molti talenti, un' anima assai vile ed uno spirito ambizioso, cercava un delinquente, la perdita del quale avesse potuto essere grata al Principe; questa era la via che conduceva agli onori ed alla fortuna —.

Spenta del tutto la Repubblica, dovette spegnersi per necessità la pubblica accusa; poichè dessa è necessariamente subordinata al diritto politico della Città. Se una offesa è commessa nella repubblica sta nell' arbitrio del Cittadiuo di riputarla offesa pubblica, ma nella monarchia non può il Principe far dipendere la difesa dell' ordine pubblico dal buon volere dei privati. Quindi è che da gran tempo s' introdusse un altro sistema nell' accusa giudiziaria. La prerogativa di accusare è tolta al cittadino che non sia offeso personalmente, o nol siano coloro che da lui direttamente, od indirettamente dipendono. Una persona pubblica viene destinata a perseguitare i delitti, per ottenere la punizione dei rei. Quel magistrato che deve giudicare, deve pure spiare, e scoprire il vero autore del delitto, ed ordire la tela giudiziaria del processo; ed ecco subentrato il processo accusatorio. In alcuni paesi sonosi introdotti i Magistrati Fiscali, i Procuratori del Re, i quali in uome del Principe, o *ex officio*, o dietro la semplice denunzia di qualcheduno promuovono l' accusa.

Secondo il Regolamento di procedura Criminale delli 5 Novembre 1831, osservato nello Stato Pontificio, ogni atto di procedura criminale, s' intraprende: 1.° Per denunzia officiale; 2.° Per deuunzia privata; 3.° Per querela; 4.° Per informazione d' ufficio; 5.° Per sorpreso in flagrante delitto, o iu caso simile a flagrante delitto.

Denunzia officiale. Ogni autorità, ogni officiale pubblico che nell' esercizio delle sue funzioni acquisti notizia, o riceva denunzia di un delitto è obbligato a darne avviso al Giudice, o Tribunale criminale, ed a somministrargli tutte le notizie, con trasmettere ad esso gli atti relativi che può aver fatti. (*Art.* 136. *Regol. cit.*) — I chirurghi che curano ferite, o persone in altro modo offese, sono in obbligo di darne avviso immediatamente, nei casi di grave pericolo, e negli altri casi en-

tro le ore 24. (*Art.* 137.) La medesima disposizione è comune ai medici, che nell'esercizio della loro professione scoprono, o possono ragionevolmente sospettare che la malattia, o la morte abbia origine da un delitto. (*Art.* 138.)

Denunzia privata. Chiunque si è trovato presente ad un delitto, o ne ha informazione può darne denunzia alla Cancelleria del Giusdicente, o del Tribunale criminale del luogo del commesso delitto, o all' Ufficiale di Polizia ove esista. (*Art.* 135.) Non si ammettono denunzie per diliti pei quali non può procedersi che a querela della parte offesa o danneggiata. (*Art.* 143.) Non si ammette querela, o accusa tra persone in linea retta ascendentale, o discendentale, ne tra coloro che sono congiunti in primo grado trasversale, non esclusi gli uterini, ne fra coniugi, fuori del caso d' insidie alla vita, o all' onore. S' intendono per altro sempre salvi ed illesi in via correzionale i diritti paterni e salve parimenti le querele ed accuse contro estranei complici, e correi di qualunque delitto. (*Art.* 146.)

Querela. Ogni persona che ha sofferto ingiuria, offesa, o danno da un delitto, o per essa chi l' ha in sua podestà, o cura può darne parte al Tribunale competente per mezzo di formale querela. (*Art.* 145.)

Informazione d' ufficio. Di ogni delitto, giunta che ne sia la notizia al Fisco se ne intraprende l' inquisizione per officio, salvo il disposto dall' *Art.* 6. sui delitti nei quali la legge richiede l' istanza della parte per agire in giudizio criminale, e si prosiegue coi metodi prescritti ai suoi luoghi. (*Art.* 133.)

Flagrante delitto. La sorpresa inflagrante delitto, da luogo all' immediata inquisizione (*Art.* 235.). Chi rimane sorpreso nell' atto di commettere, o di aver commesso un delitto: chi viene inseguito dall' offeso o dalle grida del popolo che lo indica come colpevole. Chi in tempo, o luogo prossimo a quello del delitto, è trovato avere presso di se effetti, armi, strumenti, carte, ed altri oggetti, o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore, è considerato in istato di flagrante delitto, e può essere da chiunque arrestato (*Art.* 236.). In caso di tale arresto, o si trattiene nel luogo in cui è eseguito, e se ne fa immediatamente giungere la notizia al Tribunale, o si traduce nelle pubbliche carceri, o avanti il medesimo. (*Art.* 237.)

ACCUSA. *(Legge sul Bollo, e Registro).* Quell' atto col quale si domanda, che procedasi contro qualcuno imputato reo di un delitto.

1. Gli atti di accusa, e le comparse dell' accusatore nei giudizii criminali sono esenti da Bollo, e Registro. — *Regol. Leonino sul Bollo Art.* 218. *n.* 5. *Regol. vig. sul Registro Art. XIII. — Gli atti criminali, allorchè vi è l' accusatore, o l' aderente al Fisco, non sono sottoposti all' archiviazione, che sulle spedizioni e per quelle sole spedizioni che vengano richieste dalla parte.*

2. Nei giudizii civili di danno dato semplice, che s' incominciano pure coll' accusa, l' atto relativo deve scriversi in carta bollata, ma e esente dal registro se si fa per atto di Cancelleria, non essendo fra quelli enunciati come soggetti alla registrazione dall' *Art.* 9. § 2. *n.* 1. *del Regol. Leonino — Art. CXLV. del Regol vig.*

ACCUSATO (*Diritto penale*). È colui al quale viene imputato in giudizio un delitto vero, o supposto e che per conseguenza viene chiamato a scolparsi con citazione personale, o viene senza citazione arrestato.

In generale ogni persona può essere accusata, e perseguitata criminalmente a cagione di delitto. Il minore, come il prossimo alla pubertà può esserlo senza che venga assistito dal Tutore, o Curatore, perciocchè è capace di dolo. Il figlio di famiglia lo può essere parimenti, senza essere assistito dal padre. la moglie senza l' assistenza del marito.

Coloro che sono morti civilmente, come i condannati, ponno pure essere accusati, e perseguitati criminalmente per altri delitti commessi prima, o durante la loro condanna.

Riguardo ai furiosi, ed ai mentecatti che commettono qualche reato, siccome non agiscono con libertà, non ponno essere accusati. nè inquisiti criminalmente; ma se fosse necessario di agire contro di loro non per la pena, ma per la riparazione del danno, converrebbe rivolgersi contro dei loro congiunti, o curatori.

Quando un accusato è assoluto dal debito, che gli veniva imputato, non si dee ammettere una nuova accusa contro di lui, in ordine allo stesso fatto. Questa è una conseguenza della massima: *Bis in idem non iudicatur.*

Un accusato al quale s' imputi un delitto capitale conserva tutti i suoi diritti fino a tanto che non sia stato dichiarato colpevole. Quindi si ha ragione di dire che fino al momento della Sentenza definitiva che lo condanni, egli può alienare i suoi beni purchè non lo faccia con dolo.

In fine l' accusato muore *integri status*, vale a dire senza macchia, allorchè muore prima del giudizio definitivo. ad onta che le informazioni fossero mandate a termine. e risultassero concludenti a suo carico, e ad onta che fosse stato già condannato dai primi giudici, qualora l' appello ai giudici superiori non avesse già confermata la Sentenza in guisa di essere passata definitivamente in cosa giudicata: nel qual caso la parte lesa potrebbe ripetere la riparazione dei danni, e gl' interessi dagli eredi.

ACCUSATORE (*Diritto penale*). È colui che imputa in giudizio un delitto ad un altro, e ne domanda la riparazione.

Presso molte nazioni niuno fuorchè la parte pubblica può costituirsi accusatore; ma si richiede il concorso di questa per istabilire l' atto d' accusa. Ciò non impedisce per altro che ognuno possa denunziare un delitto di cui ha conoscenza. benchè non abbia un interesse personale nella persecuzione di esso. In questo caso colui che lo denunzia non chiamasi propriamente accusatore, ma porta il nome di *denunziante.*

Presso i Romani, ove l' accusa era pubblica, l' accusatore ingiusto, cioè il calunniatore veniva notato d' infamia, e gli s' imprimeva sulla di lui fronte la lettera K, che e l' iniziale del *Kalumniator* come anticamente scrivevasi; era pure condannato. senz' essere calunniatore ad una multa di mille dramme, se a suo favore non aveva la quinta parte dei suffragii. V. Accusa.

Secondo alcuni Codici moderni, l'accusatore, o sia il denunziante che calunnia è condannato ad una ripa-

razione relativa alla qualità del fatto e delle circostanze. Egli è inoltre soggetto a pene corporali stabilite dalla legge contro i calunniatori; ma se l'accusa non è calunniosa, ma soltanto imprudente, il denunciante non viene condannato se non alle spese, danni, ed interessi dell'accusato. Egli può essere ancora esonerato dai danni, ed interessi, e da ogni altra pena, se la sua denunzia, od accusa si riconosca appoggiata a gravi sospizioni, o si trova giustificata dalla buona fede. Perciò che riguarda all'accusatore calunnioso, veggasi quanto dispone il regolamento sui delitti, e sulle pene vigente nello Stato Pontificio alla voce Calunnia.

Non si può dubitare, che la parte pubblica nel caso di una accusa ingiusta, cioè senza verun principio di prova, o con animo di vessare, o senza aver denunciante, o quando anche riceva denuncianti ignoti, o di fede sospetta, non ne sia responsabile, e non ne sia sottoposto come ogni altro accusatore ad essere condannato ai danni, ed interessi a favore dell'accusato, ed anche ad altre riparazioni, secondo la qualità del fatto, e delle altre circostanze.

ACCUSATORIO processo (*Diritto penale*). È quell'atto che si imprende dal giudice, colla precedenza dell'accusa intentata, mediante il libello accusatorio (V. Accusa). Esso differisce dall'*inquisitorio* che il giudice intraprende *ex officio*, senza precedenza di formale accusa, per una nuda, e semplice segreta notizia, o denunzia, od anche per la sola fama. (V. Inquisitorio) Pare incontrastabile che i Romani non condannassero alcuno, se non premesso il processo accusatorio. Diffatti da Cicerone abbiamo, che *nocens nisi accusatus fuerit, condemnari non potest* (*Pro Roscio cap.* 20.). Festo Pro-Console della Giudea, secondo gli atti degli Apostoli rispondendo all'adunanza de' Giudei disse: *Non est Romanis consuetudo damnare aliquem hominem priusquam is, qui accusatur præsentes habeat accusatores, locumque defendendi, accipiat ad abluenda crimina* (*Cap. XXV.* 16.). Così pure asserisce Tertulliano (*Ad Scapul; Cap.* 4) e dalle parole non ambigue delle leggi romane si deduce, *neminem sine accusatore damnandum* (*leg.* 6. §. 2. *ff. De muneribus et honoribus*). Trajano rispondendo a Plinio II. Governatore della Bitinia, che consultollo sul metodo da tenersi nel castigare i Cristiani, chiuse risolutamente il suo rescritto con queste parole, che possiamo leggere col resto del rescritto nelle opere di Plinio in Tertulliano, e nella storia Ecclesiastica dei primitivi tempi del cristianesimo: *Sine auctore* (cioè Accusatore) *vero propositi libelli nulla crimina locum habere debent. Nam et pessimi exempli, nec nostri sæculi est.*

ACOLITO o ACCOLITO (*Diritto canonico*). Questo nome è tratto dal Greco, e significa l'Uomo che seguita lo stesso cammino. Gli antichi Greci si servivano di questo vocabolo figuratamente per indicare il carattere di una persona conseguente, e ferma ne'suoi sentimenti, e quindi hanno dato questo epiteto agli Stoici che facevano pompa di fermezza. Tal nome viene dagli autori ecclesiastici applicato specialmente a coloro, i quali nell'ordine inferiore del clero tengono il primo posto, dopo i Suddiaconi.

Benchè qnesto nome sia di greca origine, non si deve concliudere con alcuni che la istituzione degli acoliti nella Chiesa greca sia stata anteriore a quella dell'ordine stesso nella Chiesa latina. Non s'incominciò a parlarne nella greca se non dopo il quarto secolo, e non si trova traccia alcuna negli scritti degli Autori Greci, che vissero prima; si crede anzi che gli acoliti de' quali il rito greco degli ultimi tempi ha fatto menzione, siano gli stessi, che i Suddiaconi sotto altra denominazione. È questo adunque un ordine particolare della chiesa latina che ebbe incominciamento nel terzo secolo. San Cipriano nelle sue epistole, ed il Pontefice Cornelio nel suo catalogo ne parlano espressamente, come di un ordine distinto dai Suddiaconi; ed il Concilio di Cartagine ricorda la maniera di ordinarli, e le loro funzioni (*Can.* 6): *Acolytus quum ordinatur, ab Episcopo quidem doceatur, qualiter in officio suo agere debeat, sed ab Archidiacono accipiat ceroferarium, cum cereo, ut sciat se ad accendenda lumina mancipari. Accipiat et urceolum vacuum ad suggerendum vinum in eucharistiam sanguinis Christi.* Sembra quindi che non fossero assunti al loro ufficio mediante l'imposizione delle mani, ma unicamente per l'ordine del Vescovo, e dopo averne avuta l'istruzione. Tutte le loro funzioni si riducono ad accendere i cerei, ed i lampadari della chiesa ed a somministrare il vino ai ministri dell'Eucaristía.

Alcuni hanno preteso che dovessero essere sempre de' giovani, tra i venti, e i trent'anni, e dovessero tener dietro al vescovo, e servirlo ovunque; e che perciò sia stato dato ai medesimi il nome di acoliti. Altri hanno creduto che siano così stati chiamati perchè dovevano tener dietro ai convogli funebri. Altri hanno pure pensato che una delle loro funzioni principali fosse quella di portare ai vescovi le lettere, che le chiese scrivevansi reciprocamente quando avevano qualche affare importante da consultare, e che esigeva un inviolabile segreto, ma non ci viene offerta veruna prova convincente di tale opinione. È stato detto altresì che questi acoliti erano come i messi de' vescovi per portare il pane benedetto, ed anche nei primi tempi l'Eucarestía; che prima che vi fossero i suddiaconi, ne tenessero il posto, e servissero all'altare sotto i diaconi. Il Martirologio fa osservare ancora ch'eglino tenevano in tempo della messa la patena ravvolta, ciò che fanno al dì d'oggi i suddiaconi; e che servissero anche i vescovi, e gli ufficianti presentando loro gli ornamenti sacerdotali. Intorno a queste varie opinioni si può consultare Fleury (*Inst. au droit ecclés.*, *tom. I. part.* 1. *Cap.* 6. *Orig. ecclés. lib. III. Cap.* 3.).

ACQUA (*Diritto penale*). L'acqua bollente nei bassi tempi d'ignoranza, e di superstizione serviva di prova nei giudizii criminali per iscoprire l'innocenza, o la reità dell'accusato. Si faceva ch'egli immergesse la mano nuda nell'acqua bollente; se la estraeva illesa era reputato innocente; se trovavasi lesa era ritenuto colpevole. Vi era anche la prova dell'immersione del corpo dell'accusato nell'acqua fredda, ossia naturale; e facevasi in questo modo: si legava la mano destra al di lui piede sinistro, e la mano sinistra al piede destro, e così legato veniva gettato nell'acqua; se stava galleggiante riputavasi innocente; se sommergevasi, era ripu-

tato reo. Per le leggi fisiche quell'infelice sì nell'una, come nell'altra prova doveva necessariamente risultar sempre colpevole. Vennero perciò dai Concilii ecclesiastici bene a ragione condannate come contrarie alla Religione, ed invise alla Chiesa.

ACQUA PIOVANA (*Diritto civile*). Per acqua piovana s'intende quell'acqua che piove dal Cielo. Ora rispetto a questa, si domanda se il proprietario del fondo sopra il quale cade l'acqua piovana, sia obbligato a ritenerla, e ad impedirne il deflusso nei fondi vicini, verso i quali il pendío del terreno naturalmente la conduce?

In generale niuno può, se un titilo costitutivo di servitù non ve lo autorizzi, far passare l'acqua, o qualsiasi altra cosa dal suo fondo in quello del vicino; ma ciò non s'intende, che in riguardo alle acque le quali per la situazione dei luoghi dove si trovano, sono destinate a restarvi, o ad uscirne per un cammino diverso da quello che si pretende di dare alle medesime. Riguardo poi a quelle che il declivio conduce naturalmente verso il fondo vicino, il proprietario di questo fondo è obbligato a riceverle; egli può solo impedire al proprietario del fondo superiore di fare cosa alcuna nel suo terreno, che ingrossi la massa dell'acqua piovana che gli dirige, o la corrompa, o la renda per qualsiasi mezzo più dannosa di quello che non lo sarebbe da per se stessa.

Questo principio è sanzionato dalla legge *pr. e* ∂. 1. *ff. De aqua et aquae pluviae arcendae*, la quale dice: *Si cui aqua pluvia damnum dabit, actione aquae pluviae arcendae avertetur aqua.... Haec autem actio locum habet..... totiens quotiens manu facto opere agro aqua nocitura est; id est cum quis manu fecerit quo aliter flueret quam natura soleret: si forte immitendo eam, aut maiorem fecerit, aut citatiorem, aut vehementiorem, aut si comprimendo redundare effecit. Quod si natura aqua noceret ea actione non continetur.* Il fondo inferiore è dunque per la natura stessa soggetto a ricevere l'acqua piovana del fondo superiore, e così espressamente decide la legge citata ∂ 32. *Semper enim hanc esse servitutem inferiorum praediorum ut natura profluentem aquam excipiant;* di maniera che il proprietario del fondo inferiore non può nemmeno, in onta di questa servitù naturale, fare nel suo fondo opere tali, che facciano respingere le acque piovane verso il fondo superiore, e così pure decide la legge medesima ∂ 13. *Item sciendum est hanc actionem vel superiori adversus inferiorem competere, ne aquam quæ natura fluat, opere facto inhibeat per suum agrum decurrere et inferiori adversus superiorem, ne aliter aqua mittat quam fluere natura solet.* È questa una necessaria conseguenza che nasce dal diritto naturale, che protegge quello il quale gode il beneficio dello scolo; poichè se per muri, o interposti fossati venisse formato dal proprietario del fondo inferiore un ostacolo al naturale declivio delle acque, queste danneggerebbero il fondo superiore, stagnando nel medesimo, con gravissimo danno della di lui coltivazione; e così il proprietario del fondo serviente nel tempo stesso che userebbe un atto pregiudicevole al proprietario del fondo dominante e contrario ad ogni principio di civile giurisprudenza, pregiudicherebbe a se stesso, privandosi del beneficio della irrigazione.

Rispetto alle acque piovane che cadouo sopra un tetto, V. STILLICIDIO.

ACQUE PUBBLICHE, e PRIVATE. (*Diritto pubblico*, e *civile*). Tutte le acque possono essere considerate sotto i rapporti del diritto. I mari formano l'oggetto del *gius* delle genti, in quanto sia permesso ad una Nazione di occuparli esclusivamente alle altre (V. MARE). I Laghi, i Fiumi, le Riviere ed altre acque correnti, o non correnti cadono sotto le considerazioni della legislazione, in quanto sono o di pubblica, o di privata proprietà, ed in quanto la proprietà privata delle medesime debba soffrire alcune limitazioni in vista della pubblica utilità; ed è appunto sotto questi aspetti che noi tratteremo delle acque nel presente articolo

Varie specie di acque: 1.° Sono acque *correnti* quelle che hanno il deflusso da un luogo elevato, ad uno più basso, ed in queste si distinguono i fiumi *navigabili*, e non *navigabili*, ed i semplici rivi; 2.° *Non correnti* sono quelle che essendo contenute in un recipiente, hanno nel medesimo un movimento di ondulazione; 3.° *Acque vive* diconsi quelle che emergono da una sorgente nella quale l'acqua che scaturisce spigne di continuo quella massa al deflusso verso il terreno più basso, o tendono ad un elevamento di massa; 4.° *Acque morte* quelle che non hanno la sorgente ora detta; 5.° *Acque salienti* sono quelle che hanno un getto in modo di ascensione; 6.° *Acque piovane* quelle che cadono dalle nubi; 7.° *Acque scolatizie* sono quelle acque vive, che eccedono la quantità voluta dalla irrigazione di un fondo, e non ricevendo un' apposita ulteriore direzione da chi le possiede, scolano attesa la naturale inclinazione del terreno in un fondo inferiore; 8.° *Acque sfuggite, o perdute* diconsi quelle che traboccano da un canale per la quantità soverchia in esso introdotta. Ma queste distinzioni riguardano più i rapporti fisici, o materiali, che gli oggetti legali delle acque, e perciò la più importante distinzione è quella che le leggi fanno tra le acque pubbliche, e le private, secondo che queste, e quelle influiscono sulla pubblica, o privata utilità.

Proprietà delle acque. I fiumi navigabili, o non navigabili (o per meglio dire, atti al trasporto, poichè sotto la denominazione *non navigabili* si comprendono anche i rivi) hanno ciò di comune, che tanto gli uni, quanto gli altri sono consacrati alla utilità generale, e per conseguenza essi sono giuridicamente assomigliati in ogni aspetto, quanto ai navigabili alle grandi strade pubbliche, e quanto agli atti al trasporto, sono assomigliati alle strade vicinali, o pubbliche. I semplici rivi non hanno che una utilità limitata ai privati cittadini sul terreno de' quali essi scorrono. Da questa distinzione è derivata la separazione, che fanno le leggi dalla pubblica, e dalla privata proprietà in punto di acque correnti.

Appartengono allo Stato i Fiumi navigabili, e le riviere qualora siano suscettibili di navigazione, o di trasporto, e tutte le altre acque, siano stagnanti, o correnti, nelle quali si manifesti tale suscettibilità, sono del pari sottratte al dominio de' privati.

Questi sono in generale i caratteri chiari, e costanti che servono di norma, onde giudicare tanto le quistioni di proprietà, quanto le quistioni di competenza. Laonde può con sicurezza giudicarsi che non si debbono riguardare come private tutte

le acque che non sono navigabili ne atte al trasporto, quando possono manifestare una tale suscettibilità.

Ispezione, e tutela delle acque pubbliche. Le leggi distinguono le acque pubbliche dalle private, perchè. come si disse, le prime influiscono sulla pubblica utilità, ed è per se manifesto, che le pubbliche debbono specialmente richiamare la seria attenzione di un Governo. Vediamo diffatti che tutte le colte nazioni le regolano con apposite leggi, le quali affidano ad uno speciale magistrato, la suprema ispezione e tutela in materia di acque, determinano il modo con cui i lavori che le riguardano debbono essere sostenuti ed eseguiti, proclamano la navigazione come l' oggetto principale dei fiumi, e delle riviere navigabili, cui tutti gli altri lavori debbono essere subordinati, e proibiscono ai privati di alterare il corso delle acque o di usarne senza la superiore approvazione, salvi i diritti dipendenti da titoli legittimi, i quali non rechino nocumento al grande scopo della navigazione.

Limitazione del diritto di proprietà riguardo alle acque private. Rigorosamente parlando, quegli nel cui fondo trovansi le acque private, può usarne come meglio gli aggrada, consumandole a suo esclusivo vantaggio, e all' uopo divergendone il corso. Certo è del pari che il proprietario di un fondo non è obbligato a soffrire l' ingresso delle acque defluenti dai terreni superiori e molto meno a permettere il passaggio per la irrigazione degli inferiori; perciocchè nel concetto del dominio è necessariamente inclusa la facoltà di disporre esclusivamente della cosa posseduta, non avuto riguardo all' utile altrui. Conviene per altro osservare. che mantenendo nella sua piena integrità l' esercizio di questo diritto, gravissimi danni ne soffrirebbe l' intero corpo sociale. Il capriccio, e l' orgoglio del proprietario spoglierebbe la società degl' immensi beneficii derivanti da un ben regolato uso delle acque, e questo fluido che la provvida natura sparse in tanta abbondanza sopra la terra onde servir dovesse a fecondarla, si convertirebbe in un elemento sterile, e verrebbe stoltamente sottratto alla sua vera destinazione. Ognuno vede che la legislazione favorir non dee sì fatti abusi. Nell' ordine civile non può immaginarsi una forza giuridica, la quale sia in diretta collisione col fine della sociale convivenza ed i rigorosi principii del privato diritto debbono essere temperati dalle esigenze del pubblico bene. Lo scopo pertanto che le leggi dovettero necessariamente proporsi nel regolare l' uso delle acque private, fu quello di conciliare il loro miglior uso possibile coi riguardi dovuti alle proprietà, e questa massima fu altamente proclamata da tutti i legislatori. V. intorno a ciò le voci Acqua piovana, Acquidotto, Correnti, Deflusso, Servitu', Sorgenti, Stillicidio.

Servitù relative alle acque private. Tutte le leggi così civili come amministrative in materia di acque, stabiliscano altrettante servitù legali relativamente al diritto, ed uso delle medesime, ed al diritto di proprietà sopra i fondi. Altre e più frequenti limitazioni trovansi in generale introdotte, o dalle particolari convenzioni, o dal diuturno possesso, le quali costituiscono altrettante servitù consensuali di cui le principali sono, in quanto ai fondi urbani, quella di Stillicidio, quanto ai fondi rustici quelle di Acquidotto, di Attingere acqua, di Abbeverare gli animali ec.

delle quali si parlerà negli Articoli relativi alle servitù urbane, e rustiche.

Del resto sopra questa importante materia è mestieri consultare la rinnomata opera *Della condotta delle Acque* del dottissimo Romagnosi, ove molte quistioni giuridiche vengono con grande erudizione, e criterio estesamente trattate.

ACQUE AMARE (*Diritto penale*). Quando il marito presso gli Ebrei sospettava che la moglie sua avesse commesso adulterio la costringeva a bere le così dette acque amare per accertarsi del delitto. Veniva essa condotta nel Tempio, ove doveva dare al Sacerdote una misura di Orzo. Il Sacerdote poneva dell' acqua santa in un vaso d' argilla, vi framischiava della terra del pavimento del Tabernacolo, e vi versava le acque amare sopra le quali proferiva le più orribili maledizioni. Egli avvertiva l' accusata che quelle maledizioni andavano a ricadere sopra di lei se era colpevole, faceva che Ella giurasse d' essere innocente, e domandava al Signore di accordarle un figlio entro dieci mesi, se il marito non avesse formato che vani sospetti. Le imprecazioni erano scritte sopra un libro ove era impresso il nome di Dio; il Sacerdote allora lo cancellava colle acque amare. La donna stando in piedi e colla faccia volta verso le porte del Tempio prendeva il vaso, lo innalzava al Signore, ne beveva le acque, indi lo poneva sull' altare.

Trovansi nel Misma *De uxore suspecta* parecchi atti di questa procedura. Il primo atto è la querela del marito, che era concepita in questi termini. *Huic meae uxori commercium N. prohibui; ipsa vero se cum illo occultavit. Hujus rei hos habeo testes. Interim cum nihilo minus se pudicam esse contendit igitur curabo ut aquas amaras bibat, quo rei veritas patefiat.* — La formola poi che pronunziavasi nel presentare all' accusata il vaso delle acque amare era la seguente: *Filia mea, si adeo certum sit te innocentem esse, ex fiducia innocentiae tuae bibe, nec omnino timeas, quoniam aquae non aliter se habent ac venenum siccum super carnem animalis: si vulnus ibi fuerit dolorem affert, et irrodit, sin vero vulnus ibi non sit, nullum omnino affert dolorem.* Se l' accusata era colpevole, la sua coscia doveva putrefarsi e gonfiarsi il suo ventre, se non era rea, lungi dal risentirne veruu male, il Cielo versava sopra di lei le sue benedizioni, e la sua fecondità dava ben presto uua prova della di lei innocenza. Trovasi tuttocciò nel quinto capitolo dei numeri V. ADULTERIO.

ACQUIDOTTO (*Diritto civile*). Nel linguaggio del Foro s' intende, come la voce latina *Aquaeductus* lo esprime, il diritto di condurre un acqua pel fondo altrui in un dato luogo. Considerando tale diritto relativameute al fondo che dee soffrire il passaggio delle acque, esso costituisce ciò che chiamasi servitù di acquidotto (*servitus aquaeductus*), la quale è collocata fra le servitù rustiche, perciocchè d' ordinario in essa il fondo dominante è destinato alla rurale economía. Questa servitù è bene a distinguersi dall' altra conosciuta nel diritto Romano sotto la denomiuazione di *aquae haustus;* mentre questa suppone che una data quantità d' acqua venga mediante recipienti, o aspiranti, staccata, e trasportata dalla massa; quando al contrario nelle servitù di acqui-

dotto *aquaeductus*, l'acqua deriva al luogo stabilito per via di pendenza.

La servitù di acquidotto può riguardarsi sotto tre aspetti: 1.° Sotto il primo aspetto si definisce il diritto di derivare acqua dal fondo altrui nel proprio; 2.° Sotto il secondo aspetto questa servitù consiste nel diritto di condurre acque dal proprio fondo nel fondo altrui; 3.° Sotto il terzo aspetto si presenta l'idea di dovere assegnare alla servitù dell'acquidotto il diritto di derivare acque private, o pubbliche legittimamente possedute, e di condurle per fondi altrui nel proprio. Queste tre maniere di considerare la servitù dell'acquidotto ne stabiliscono tre specie diverse.

Prima specie di servitù di acquidotto. Il diritto di condurre l'acqua dal fondo altrui nel proprio, il quale, come dicemmo, costituisce la prima specie di servitù di acquidotto, tende a derivare nel fondo dominante l'acqua di cui questo stesso fondo abbisogna, o per usi domestici esercitati nel medesimo, ovvero anche per attivazione di opere di abbellimento costrutte in esso fondo.

Seconda specie. Il diritto di condurre acqua dal proprio fondo nell'altrui, ossia la seconda delle tre sulndicate specie di servitù di acquidotto, ha per oggetto di deviare dal proprio fondo e fare iscaricare nel fondo altrui le acque che nel primo s'introdussero naturalmente od artificialmente, le quali se non avessero sifatto scarico sarebbero nocive al fondo dominante. Quegli a cui compete sì la prima, che la seconda delle due mentovate specie di servitù, deve per principio di equità costituire a sue spese, i condotti, i canali, e le chiuse necessarie al fine divisato, e la misura di queste opere esser deve determinata secondo il bisogno del fondo dominante.

Terza specie. La terza specie di servitù di acquidotto, di cui abbiamo superiormente stabilita l'idea, ha per iscopo il bene dell'Agricoltura, o dell'industria attivata col mezzo di macchine, e di opificii. Tanto questa terza specie di servitù di acquidotto, quanto la seconda che sono entrambe fondate nelle leggi, attesa la pubblica utilità, debbono condursi su quella parte del fondo, per cui a giudizio dei periti si rechi il minor danno possibile al proprietario, o possessore. Quegli che del diritto inerente a questa servitù legale intende giovarsi, deve pagare il terreno occupato dall'acquidotto, soggiacere alla manutenzione del medesimo, delle sponde, e degli edificii, ed indennizzare il possessore per qualunque danno che derivar potesse al fondo sul quale l'acquidotto viene costrutto.

Da quanto esponemmo circa le accennate specie di servitù di acquidotto, consegue che le acque in relazione alla loro condotta risguardata dal lato del privato diritto, formano materia di tre specie di acquidotti. Sotto la prima cadono gli acquidotti *per usi domestici;* come sarebbe per abbeverare uomini, ed animali, per lavare, empire bagni, servire a cuocere ec. Il servizio di questo acquidotto non si estende, tranne il caso di speciale concessione, alla condotta di acque eseguibile mediante il passaggio di esse sopra fondi altrui, situati tra il punto della loro derivazione, ed il fondo dominante. Della seconda specie sono gli acquidotti *per oggetti di agricoltura,* e questi sono i più usitati nei paesi nei quali esistono acque perenni; ciò che ha luogo specialmente nell'Italia su-

periore. Servano essi all' irrigazione di un terreno mancante di acqua sufficiente, derivandola immediatamente dai fondi contigui, oppure da un sito distante, mediante il passaggio sui fondi intermedii, o a deviare l' acqua sovrabbondante che lo renderebbe paludòso. Finalmente della terza specie sono gli acquidotti *per attivazione di macchine*, od *opificii idraulici*, e possono anche questi recare il servizio d' introdurre acqua nel fondo in cui è stabilita la macchina, o l' opificio idraulico, derivandola o dal fondo contiguo, o da un sito non contiguo, mediante il passaggio sui fondi che dal luogo della derivazione frappongonsi, oppure di scaricarla nel fondo altrui, dopo di averne usato, alla quale specie appartengono quegli acquidotti che servono pe' Molini, per le Pile, per le Cartiere, pei Filatoi, e pei Lanificii, ec.

Se l' acqua adunque che taluno vuol far giungere nel proprio fondo, non è di sua proprietà, per deviarne la quantità di cui abbisogna, è certamente necessario ch' egli vi sia dal proprietario autorizzato. Ciò avviene mediante un contratto, con cui il padrone di una massa d' acqua, ne cede una data quantità, permettendo ad altri di estrarla nei modi e termini convenuti. Tale cessione può essere fatta in perpetuo, o a tempo determinato, a modo di vendita cioè dietro pagamento di un prezzo, o mediante una contribuzione livellaria. V. l' *Art.* Irrigazione *intorno all' esame dei varii metodi adottati nella dispensa delle acque.* Qui basti avere accennato, che per effettuare la servitù di acquidotto, occorrono due contratti, quello cioè della presa, od acquisto delle acque, e quello della loro condotta, e basti avere per tal modo stabilita la distinzione fatta dalle Leggi Romane tra il *jus aquae*, ed il *jus aquaeductus*.

Venendo ora a parlare di quest' ultimo, del diritto cioè di acquidotto, noteremo che esso viene costituito col consenso delle parti, o indotto dal diuturno possesso, che riducesi implicitamente al consenso del quale si considera fornire una prova concludentissima, o finalmente è reso necessario dalla disposizione della legge. Quanto al consenso, ed al possesso, nulla ci sarebbe a dire di così speciale all' acquidotto, che non possa dedursi dai generali principii, da cui sono regolate tutte le altre servitù di questo genere. V. Possesso, Prescrizione, Servitù. Vale la stessa avvertenza perciò che risguarda le particolari relazioni derivanti dalla servitù di acquidotto tra il proprietario del fondo dominante, e quello del fondo serviente. Ciò che merita particolare osservazione si è l' acquidotto ordinato dalla legge, ossia l' acquidotto coattivo. La necessità d' impedire da una parte lo stagnamento delle acque, e di provvedere dall' altra alla fertilità dei terreni da cui scorrono lontane, determinò i Legislatori a stabilire nei proprietarii dei fondi intermedii l' obbligo di tollerare il libero passaggio delle acque, che dai superiori occorre di derivare a vantaggio dei fondi inferiori. Vuole giustizia però che questo sagrificio del privato dominio, debba venir compensato per parte di chi ne riseute l' utilità, e che abbia ad essere circoscritto dalla ragione che lo determina, cioè dalla necessità in cui trovansi i terreni inferiori di valersi delle acque lontane per oggetti di agricoltura, o d' industria. Quindi il passaggio delle acque deve verificarsi per quella parte del fondo che meno nuoce al pos-

sessore, ed incombe all' utente della servitù di sostenere tutte le spese che rendonsi a ciò necessarie, come si è superiormente veduto. In generale, ambidue questi principii sono applicabili a tutte le servitù.

ACQUIESCENZA (*Diritto civile*). È il consentimento che l' una o l' altra delle parti, od ambedue insieme danno ad una proposizione, ad una clausola, ad una condizione, ad una sentenza, od a qualsivoglia altro atto.

L' appello da una sentenza non è ammissibile, quando le parti vi si sono sottomesse: nè è necessario del pari, che l' Acquiescenza sia formale, come sarebbe un atto col quale la parte condannata rinunziasse all' appellazione: basta che ciò possa presumersi dalla condotta della parte, come se essa chiedesse una dilazione per pagare, o per eseguire la sentenza di condanna.

Premesse queste teorie intorno al carattere ed agli effetti dell' acquiescenza, si sono dai Giureconsulti e dai Tribunali assentate le seguenti massime. 1.° Che non si ha per acquiescenza ciò che proviene dal solo fatto del procuratore: quindi allorchè dopo una sentenza, la quale converte in civile una istanza criminale, se il procuratore intimerà all' altro i nomi dei testimoni per procedere in conseguenza, ciò non è riguardato come un' aquiescenza dal canto della parte, a meno che la sentenza non sia stata alla medesima intimata. 2.° Che allorquando dopo la Sentenza i procuratori liquidano le spese, questa operazione neppure può riguardarsi come un' acquiescenza della parte che si suppone lesa, quand' anche il suo procuratore dichiarasse di procedere in conseguenza di un potere speciale a lui affidato, a meno che però non consti di tale autorizzazione. 3.° Che un' aquiescenza data per errore non reca nocumento alla parte che l' ha prestata.

ACQUIETAMENTO. Nel senso commerciale, questa voce vale pagamento, o pareggio di conti, e di partite di dare. V. Conti, Quietanze, Ricevute.

ACQUIRENTE. (*Diritto civile*). È colui che è divenuto proprietario di un immobile per virtù di vendita, di permuta, di legato, di donazione, ed altrimenti.

I Giureconsulti distinguono in materia di prescrizione due specie di acquirenti, quello cioè di *buona fede*, e quello di *mala fede*. L' acquirente di buona fede è la persona che ha acquistato una cosa qualunque da un altro, della quale non era proprietario, ma che però egli credeva tale. L' acquirente di mala fede è colui che ha acquistato da una persona che ei sapeva non essere proprietario. La differenza tra questi due acquirenti è che il primo prescrive validamente, e l' altro no. Quegli che si rende acquirente di una parte di diritto, o di altra cosa comune a più persone, entra nelle obbligazioni contratte relativamente alla cosa acquistata, senza che bisogni all' uopo alcuna speciale convenzione.

Un individuo che stimi a proposito di non comparire acquirente di certi beni, può farne l' acquisto in nome di un terzo, stipulando nel contratto ch' egli acquista per se, o per un suo amico nominato, o da nominarsi. V. Compra, e Prescrizione.

ACQUISIZIONE. (*Diritto naturale*). Essendo a ogni uomo im-

posto il dovere di conservare la vita, e più felicemente che il possa, ad ogni uomo egualmente è dato il diritto di godere di quelle cose, senza delle quali a questo debito non potrebbe soddisfare. Tutti perciò hanno un eguale diritto alle cose create, necessarie a conservare la vita, e a procacciare la felicità. Quindi nello stato naturale le cose tutte sono comuni, e promiscuo è l' uso delle medesime.

È dunque lecito l' uso delle cose create, ma di quelle soltanto che occorrono per soddisfare agli obblighi naturali. E quando l' uso basti, l' arrogarsi un maggior diritto sulle cose, è abuso ed ingiuria. Il vero bisogno soltanto indica il tempo in cui è lecito usare delle cose comuni, e stabilisce la misura di quest' esercizio.

Ciò premesso, vediamo quali siano i modi di acquisizione, vale a dire di acquistare il dominio delle cose.

Modi primitivi di acquistare il dominio delle cose, e della occupazione.

Se alcuno non colle parole, ma col fatto apertamente dimostra, nello stato naturale, aver egli bisogno di questa o quella cosa, sia essa mobile od immobile, onde compiere i doveri naturali, è d' uopo e così vuole la stessa legge naturale, che gli altri soffrano ch' egli se l' abbia, e quindi dal far uso della stessa si astengano. Questo modo per cui alcuno fa palese di volere acquistare una cosa come propria, dicesi *occupazione* V. Occupazione.

Da questa definizione è dimostrato potersi occupare le cose mobili, ed immobili; occupa diffatti colui che coltiva un campo, lo fornisce di biade, e di piantagioni, e chiaramente fa palese il suo intendimento, e con nuove modificazioni lo riduce a tale che al semplice stato naturale più non appartenga. Da ciò pure segue non essere talvolta necessario ne l' attuale possesso, onde l' occupazione di una cosa mobile si determini, nè tampoco necessario di fare in modo che qualche cosa non sia più in comunanza, almeno in quanto alla sua sostanza; perchè se alcuno con indubitato modo manifesta il suo desiderio di acquistare una cosa mobile e col suo ingegno la riduce a tale che possa occuparla, non si frappone dubbio sulla sua volontà: la cosa dee riputarsi come occupata. Quindi più all' equità naturale si approssima l' opinione di Trebazio, che quella di Gajo intorno alla belva ferita, quantunque l' imperatore abbia confermato la seconda, ove dice: *Illud quaesitum est, an si fera bestia ita vulnerata sit ut capi possit; statim tua esse intelligatur? Quibusdam placuit statim esse tuam et eousque tuam videri, donec eam persequeris; quod si desieris persequi, desinere esse tuam, et rursus fieri occupantis. Alii vero putaverunt non aliter tuam esse quam si eam ceperis. Sed postremam sententiam nos confirmamus, quod multa accidere soleant ut eam non capias (Instit. §. 13. De rerum divisione).*

Del resto coll' impadronirsi di una cosa, non si acquista qualche volta il dominio, se non nasce poi la volontà di escluderne gli altri per sempre. Se alcuno s' impossessa di una gemma abbandonata dichiara di volere appropriarsela, e la reca seco per custodirla, allora la rende propria e veramente l' occupò: il possesso adunque toglie agli altri l' uso; la custodia fa palese la volontà di averla presso di se, e fa acquistare il dominio.

Abbiamo detto doversi la volontà

far palese col fatto e non colle parole, e ciò perchè nella prima comunanza, non è possibile di dichiararla coi detti a tutto l' uman genere, e perchè manca la base principale per appoggiare il dominio, ossia il diritto particolare, l' industria cioè e la fatica di colui che ne fa l' acquisizione.

Nello stato naturale ognuno misura il diritto di occupare le cose comuni col suo bisogno, la stima del quale devesi all' arbitrio dell' occupante abbandonare. Se però coll' industria e colla fatica ti è forza conservare la vita, è d' uopo che i frutti di questa siano a te solo dovuti; poichè se tutti gli uomini potessero i frutti della tua industria, siccome comuni, occupare per mancanza del bisognevole, non ti verrebbe di adempiere l' ufficio di conservare la vita; dunque il diritto di escludere gli altri dal far uso dei frutti industriali, ti viene dalla natura stessa accordato. Ecco l' origine del dominio. V. Dominio, Proprietà.

Occupato un campo, abbiamo detto essere i frutti dell' industria e fatica talmente nostri, da avere diritto di escludere qualunque altro pretendente. Gli uccelli dunque, le fiere, le api che volano nel tuo campo, o nidificano fra i tuoi alberi, siccome non sono frutti del campo, ne conseguenza della tua industria, saranno di chi li prende. *Apes quae in arbore tua consederint, antequam a te alveo includantur, non magis tuae intelliguntur esse, quam volucres, quae in arbore tua nidum fecerint; ideoque si alius eas incluserit, is earum dominus erit.* (*Inst.* §. 14. *De rerum divisione*). Se tieni al contrario un serraglio, o selve già occupate a questo fine, cinte di siepi, o di mura perchè le fiere non possano evadere, allora le stesse fiere si hanno per possedute.

Cose occupate che ritornano al primo stato.

Se ad alcuno riesce inutile una cosa, egli è in facoltà di abbandonarla, restituendola al primitivo suo stato naturale, onde possa recar vantaggio a qualche nuovo padrone. Il perdere o per violenza, o per caso ciò che si possiede non è indizio di volontario abbandono; perciocchè quasi vano tornerebbe il diritto naturale di occupare, se dato non fosse ad ognuno di ritenere il dominio finchè si vuole, o rivendicare il perduto senza acconsentirvi.

Quando il segno dell' abbandono sia manifesto, più agevolmente da particolari circostanze si potrà raccogliere, di quello che additarne regole apposite, e costanti; perchè tutte quelle che i giureconsulti insegnano intorno alla vera congettura dell' abbandono, parte sono puramente civili affine di schivare le controversie fra gli uomini, parte sono così istituite, perchè talora a qualche bisogno non si può soddisfare. Ma siccome gli uomini sono per tal modo conformati dalla natura, che ognora li punge brama di possedere, ne mai rinunziare al dominio delle cose di cui hanno il possesso, così è necessario che l' abbandono sia reso chiaro con visibili, e non dubii argomenti, ne mai si possa averlo per congettura.

Metalli, minerali, e tesoro.

Tutto ciò la cui esistenza non è conosciuta, non può essere soggetto al dominio di alcuno. Quindi i metalli, minerali, tesori, e tutto quello che si occulta nelle viscere della terra, diviene di ragione del primo occupante, quantunque rinvenuto in fondo altrui, e chiunque sia stato lo

scopritore, può occupare la cosa che prima era nascosta, quand' anche il fondo non gli appartenesse per diritto di dominio. Il tesoro però che è un antico deposito di danaro di cui sia perita la memoria, va soggetto per disposizioni civili ad alcune leggi particolari, che si allontanano dal diritto naturale. Queste leggi si applicano anche ai depositi, o ripostigli di gemme e pietre preziose. V. Tesori.

Altri modi primitivi di acquisizione.

Avendo la natura acconsentito che s' introduca il dominio, affine che ognuno al privato comodo provvedesse, ne viene che se la mia proprietà è fruttifera, i frutti sono miei, per quanto ad altri appartenessero i semi da cui nacquero i detti frutti: il padrone dei semi può bensì chiedere un altissimo prezzo, ma non già pretendere un dominio comune sui frutti, come parecchi giureconsulti pensarono.

Specificazione. Qui cade parlare della specificazione, la quale è l' atto, ossia la somma delle azioni per cui colla sostanza di qualche cosa un' altra specie si costituisce; la nuova forma quindi dell' opera, è in certo modo un frutto, ed appartiene al dominio di chi impresse la nuova forma. Ma siccome può accadere che ad altri appartenga, ed altri le dia nuova forma, ed un' altra specie ne tragga, si fece il quesito, chi debba essere il padrone della nuova specie.

I Giureconsulti romani Sabino, e Cassio nella *Leg.* 7 ⸹ 7 *ff. De adquir. rer. dom;* pensarono che il padrone della sostanza, fosse il padrone anche della specie, poichè questa senza di quella non sussiste. Nerva e Proculo dissero appartenere il dominio allo specificante. Paolo, ed altri fecero distinzione: o la nuova specie può farsi ritornare al pristino stato, o nò; nel primo caso, la cosa deve ritornare intatta al primo padrone, nel secondo deve darsi allo specificante. Questa seconda opinione venne adottata da Giustiniano (*Instit.* ⸹. 25. *De rerum divisione*). Onde accomodare questi dispareri, è d' uopo stabilire i seguenti principii: 1.° A niuno, suo malgrado deve togliersi il dominio; 2.° Colui che si serve del suo diritto, a niuno fa ingiuria, sebbene dall' esercizio di questo diritto torni discapito ad altri: *nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur.* (*Leg.* 55. *ff. De regulis iuris.*); 3.° Nessuno può farsi ricco con altrui detrimento.

Ciò premesso, si deve conchiudere non poter accadere che lo specificante escluda del tutto dal dominio il padrone della materia, se non intervenga colpa del padrone stesso. Se alcuno di una sostanza altrui fece un' altra specie con dolo, o con colpa, e se la sostanza non possa più ritornare al primo essere; se la specie non si strugge, si domanda a chi debba questa ritornare, se all' innocente padrone della materia, o al colpevole e subdolo specificante? Consultati i due primi canoni, risulta che il dominio debb' essere del padrone della sostanza; il quale però, secondo il terzo canone, non può dalla nuova specie trarre alcun vantaggio, comechè si può usare della propria materia, anche coll' intera distruzione di quella, giusta gl' insegnamenti del secondo.

Ma se niun dolo, o colpa si trova in colui che creò la nuova specie, e non si abbia ragione per cui o questi, o quegli venga spogliato del dominio della sua sostanza, sarà fra loro comune la nuova materia, avuto mente al primo canone. Se la nuova specie fu fatta per dolo, o colpa del pa-

drone della sostanza, allora il dominio sarà dello specificante, e ciò pel primo canone, il quale però deve al padrone della materia dare il competente risarcimento, e ciò in forza del terzo canone. Ove questi principii della retta ragione non si stabiliscano, si avrebbe a dire che un qualche premio naturale è impartito al dolo, ed alla colpa; ciò che è affatto contrario ai principii della stessa retta ragione.

Accessione, confusione, mescolamento, saldatura. Colla scorta degli accennati canoni è facile il vedere quale sia la migliore sentenza dei giureconsulti, intorno all'accessione, confusione ec; poichè quasi tutte quelle che furono da essi abbracciate, e seguite si scostano in parte dal naturale diritto. Parecchie però non debbono riprovarsi, come quelle che agli affari prestano facile scioglimento, e sono acconcie a comporre le controversie fra i cittadini. V. Accessione.

Alluvione. Essendo l'alluvione un accrescimento formato da quelle porzioni di terra, che l'acqua nel suo corso trasporta, congiungendole ai campi altrui, con niun altro mezzo sembra potersi acquistare il dominio dell'Alluvione, se non col diritto dell'occupazione; e se alcuno non vuole richiamare come proprie quelle particelle di terra, la loro unione si considera, come abbandonata, e mediante l'occupazione se ne fa l'acquisizione.

Se alcuno però dopo l'introduzione dei dominii, occupò un terreno in modo tale che chiaro apparisca avere a quello le rive del fiume dichiarato il confine, allora le alluvioni sono di suo diritto, senza che alcuna occupazione vi sia di mezzo; poichè a colui, cui si compete un diritto proprio, è forza che gli si concedano tutte quelle cose, senza le quali non può verificarlo.

Nuove isole. Quelle particelle che si hanno per abbandonate, e possono occuparsi, non sempre si congiungono ad un suolo da altri occupato, ma talvolta accumulate nell'alveo del fiume, a poco a poco inducono una prominenza, la quale collo scorrere della riviera, si aumenta per modo che formasi un'isola, la quale naturalmente è di nessuno; e tanto più si verifica ciò, se l'isola emerse nel mare. Quindi è di ragione civile ciò che i giureconsulti Romani intorno al campo limitrofo, e limitato stabiliscono riguardo alle isole che nascono nei fiumi. Essi suppongono, che se vi sono campi limitrofi adiacenti alla sponda del fiume, se dalla riviera le rive e l'alveo insieme furono abbandonati, il dominio di questi sia devoluto al possessore de' fondi vicini. Se però i campi laterali non toccano il fiume l'isola è di nessuno, ed appartiene al primo occupante. Così la *Leg.* 1. §. 6. *ff. De fluminibus*, e la *Leg.* 16. *ff. De adquir. rem. dom.*

Alveo abbandonato. Siccome alcuno non può, suo malgrado perdere il dominio; così se un torrente, abbandonato il suo letto, comincia a scorrere lungo il tuo campo, per ragione naturale, il dominio del nuovo letto a te appartiene, finchè manifestamente appaia, che tu lo hai del tutto abbandonato. Ma se di nuovo ritorna al primo letto, l'alveo abbandonato comincia ad essere di nessuno. e resta del primo occupante.

Di contraria opinione sono i giureconsulti Romani (*Leg.* 7. §. 5. *ff. eodem*), i quali asseriscono che l'alveo cangiato, e di nuovo abbandonato, non appartiene al padrone del

terreno che il torrente inondò, ma a coloro che vicini alle sue sponde tengono i loro poderi; alla quale opinione Giustiniano si attenne (*Instit.* § 23. *De rerum divisione*). Non sono però di niun valore le ragioni a cui si appoggiano, perciocchè sebbene il mio campo perdeva la propria conformazione, tuttavia in quanto a tutti gli usi, affatto non periva.

Per la qual ragione, essendo falso che il mio campo, perchè perde la sua figura del tutto perisca, è falso eziandio non potere io più su quell' alveo abbandonato, di nuovo procacciarmi il mio diritto di dominio: perduto il terreno non ne segue che io non possa ritenere il dominio del campo che l'acqua corrente occupò. Che se l'inondazione del mio podere si perpetua, io perdo il dominio piuttosto per un'opera naturale che per diritto.

Se adunque la stretta ragion naturale regge la maniera di acquistare un dominio, fin dove la mia campagna in certo modo cambiò di forma, e in alveo tramutossi, diventa comune nello stato naturale; ma siccome è terra, e può ancora servire all' agricoltura, il diritto sarà di quello che lo aveva prima, il quale dominio non si perde, se non per tacita volontà del padrone, o per un presunto abbandono.

Per la stessa ragione non si perde il dominio del fondo, se qualche volta gonfiato un lago, od uno stagno vicino lo innondi, mentre dileguandosi le acque, nasce l' attuale e fisica possessione, circoscritta dagli antichi confini.

Modi derivativi di acquisizione. Introdotto il dominio delle cose, senza che la natura vi ripugnasse, nulla è tanto acconcio alla naturale equità, quanto il menar per buona la volontà del padrone, di trasmettere in potere di chi gli piace le sue proprietà. Essendo poi in facoltà di ciascuno, il far ciò che può delle sue cose, tostochè o con parole, o con altro certo indizio apertamente dichiari di trasferire in altri il proprio dominio di qualche cosa, questo è già trasportato, senza che niuna tradizione vi occorra, la quale dal diritto civile Romano fu introdotta, dopo che fu tolto di mezzo il diritto bonitario, e quiritario.

L'accettazione però dell'altra parte è del tutto necessaria, onde si possa dire perfettamente trasportato il dominio; imperciocchè se con semplice atto di volontà si potesse trasferire il dominio, avuto niun riguardo all' accettazione, ne nascerebbe, che sovente la cosa tornerebbe alla primitiva comunanza, contro volontà del suo padrone, locchè è contrario alla ragione; giacchè l' altro non accettandolo, il dominio si avrebbe come abbandonato dal trasferente, mentre vuole che divenga proprietà dell' altro.

Hannovi però molti interpreti del diritto pubblico e privato, i quali opinano non potersi trasmettere in altri il dominio, senza l' attuale tradizione; persuasi a ciò specialmente dalle leggi romane, le quali insegnarono trasferirsi i dominii colla tradizione, e non con semplici patti. Ma questi dovevano por mente, essere i principii dei Romani torbidi e confusi intorno al possesso, ed al dominio; ne essere ivi mai distinta saviamente la morale facoltà dall' attuale possesso, ossia dalla fisica potestà. Certo è, essere il dominio per se stesso una facoltà morale, la quale non va soggetta ad atti esterni, e fisici; e quando diciamo dominio, abbiamo un' idea composta, la quale consta di molti semplici elementi, ed

abbraccia varii semplici diritti, come il diritto di possedere, di usare, fruire, rivendicare, ed escludere gli altri. Tutte quelle cose però che affatto si riferiscono alle morali facoltà, non si ponno trasmettere in altri a niun patto, fuorchè con un'azione morale, cioè la volontà di possedere dall'una parte, e dall'altra coll'accettazione.

Siccome il dominio è una mera facoltà morale, chiunque in ispecial modo ed assolutamente è padrone, sebbene scacciato colla forza, o per altro motivo dal possesso, con utilità, e giustamente trasferisce il dominio in qualunque maniera gli torna a grado, o senza patti, o con condizioni, precariamente, o giornalmente.

Se alla traslazione aggiunge eziandio la tradizione, si accopia alla morale la fisica facoltà, di deliberare intorno alle proprie sostanze a suo talento. Dicesi poi eseguita la tradizione, se colui nel quale passò il dominio ha facoltà di usarne, senza che niuno ve lo impedisca; e quindi non è necessario l'intero atto delle fisiche tradizioni che *di breve* e *lunga mano* e *simbolica* chiamansi dai giureconsulti. *Breve mano* dicesi quando una cosa per qualche cagione fu data, come per mutuo, e per nuova cagione data di nuovo, si suppone ancora trasferita (*Leg.* 43. § 1 *ff. De iure dotium*); *lunga mano*, quando la cosa di cui debbo fare l'acquisizione è in mia presenza (*Leg.* 79. *ff. De solutionibus, Leg.* 18. § 2 *ff. De adquir. vel amitt. posses.*); *simbolica*, quando una cosa non si da per se stessa, ma una di lei rappresentazione, come quando si da non la cosa, ma le chiavi della medesima (*Leg.* 1, § *penult. ff. eodem; Leg.* 74. *ff. De contrahenda emptione*).

Ciò che avvertimmo intorno alla tradizione delle proprie sostanze, si applica pure alla traslazione dei diritti, alla quale o col concedere, o col rinunziare si da compimento; giacchè questo dipende solo dalla volontà di chi rinunzia, e si conferma dall'accettazione, e perfettamente in altrui dicesi trasferito un diritto, allorchè è libera la facoltà di usarne.

Tolta la primitiva comunanza delle cose, meritamente i diritti si possono numerare colle opere nostre, ossia colle fisiche azioni del corpo; quelle poi sono in nostro potere, e quindi non v'ha dubbio essere noi in facoltà di trasferirle in altri: anzi introdotti i dominii, ciò far si deve onde potere adempiere agli ufficii verso noi, e verso degli altri: giacchè fatte proprie le cose di tutti gli uomini, non potrebbero essi procacciarsi la felicità, se con iscambievoli ufficii, e le cose e le opere non si comunicassero. A compiere ciò facilmente tutti si presterebbero, se tutti del pari alla legge naturale si uniformassero, la quale impone che, e a chi chiede, e a chi abbisogna, e le cose e le opere, con animo volonteroso si porgano. Ma siccome non tutti parimente sono i doveri dell'umanità adempiti, o se alcuno volesse pure in ciò essere largo, nol può, se non rimborsa l'altra parte indigente di ciò che spese; quindi fu forza che nella società avessero luogo i patti, ed i contratti pei quali gli uomini perfettamente fra di loro si obbligassero, e trovassero un provvedimento ai futuri bisogni della vita. V. Lampredi, *Diritto pubblico universale.*

ACQUISIZIONE. (*Diritto civile*). Chiamasi acquisizione qualunque modo legale con cui si ottiene la proprietà delle cose. Essa si divide in mediata, ossia originaria, ed in immediata, ossia derivativa. Mediata

od originaria è l'acquisizione delle cose che a nessuno appartengono; immediata, o derivativa è l'acquisizione delle cose che da una persona, in altre vengono trasferite.

I modi di acquisizione sono: l'*occupazione*, l'*accessione*, e la *tradizione*. L'*occupazione* è quel modo di acquistare con cui si riduce in suo potere la cosa che a nessuno appartiene, coll'intenzione di farla propria (*Leg.* 3 *princ. ff. De adquirendo rerum dominio.* (V. Occupazione). Mediante l'*accessione* si acquista tutto ciò che per natura o per nostra industria, o per l'uno, o per l'altro modo si unisce, o deriva dalla cosa nostra; e quindi l'accessione si divide in *naturale*, *industriale*, e *mista* (V. Accessione). Mediante la *tradizione* le cose già costituite in proprietà si acquistano, allorchè in modo legittimo passano da un proprietario in un altro (*Instit.* § 40. 43. *De rerum divisione, et de adquir. etc.*) (V. Tradizione). A questo terzo modo di acquisizione può anche aggiungersi l'*Usucapione*.

Dei varii titoli di acquisizione parleremo a suo luogo. V. Contratto, Sentenza, Successione, Legato, Usucapione, ec.

ACQUISIZIONE (*Diritto canonico*). Gesù Cristo non ha vietato alla sua Chiesa l'acquisizione de' beni. Raccomanda solamente la povertà a' suoi apostoli, dicendo che il loro travaglio merita mercede. S. Paolo ha dichiarato poscia espressamente; *che chi serve l' altare, dell' altare ha da vivere.*

Sopra questo principio i primi fedeli facevano offerte che bastavano ai bisogni non solamente dei ministri della chiesa, ma eziandío ai bisogni de' poveri (V. Oblazione). Nei primi tempi, come c' insegna il nuovo testamento, i fedeli vendevano tutti i loro beni, e ne portavano il prezzo ai piedi degli apostoli. Non si sa precisamente quanto tempo abbia durato quest' uso; alcuni storici dicono, che i cristiani di Gerusalemme, lo conservarono sino alla distruzione di quella città; egli è certo però, che nei primi secoli non mancavano beni alla chiesa. Le persecuzioni rendevano allora la fede più viva, e da un' editto di Costantino che restituì la pace alla chiesa scorgiamo, che essa possedeva ormai beni immobili, benchè in piccolo numero, poichè ne ordinò egli in di lei favore la restituzione. Da quell' epoca in poi la chiesa ebbe piena libertà di acquistare, e di possedere. Gl' imperadori stessi furono i primi ad arricchirla con doni sontuosi (*Can. Futuram* 12, *quæst.* 1). Ogni laico diventando chierico donava ordinariamente i suoi beni alla chiesa di cui assumeva il servizio, e faceva lo stesso entrando in un monastero. Si spinse pure a questo riguardo la liberalità a tal segno che s. Agostino era costretto a far restituire ai figli, i beni che i loro genitori avevano donato ai monasteri che gli avevano accolti.

Tutto ciò era indipendente dalle offerte quotidiane, che la chiesa non ha voluto perdere col possesso dei beni immobili, abbracciando pure tutte le specie di beni offerti a Dio dai fedeli, mobili od immobili sotto il nome di oblazioni: *Ipsæ enim res fidelium, oblationes appellantur quæ a fidelibus Domino offeruntur* (*Can.* 16. *caus.* 12 *quæst.* 1).

Il canone *Habebat* 12, *quæst.* 1., tratto da s. Agostino (*trac.* 92 *in Ioan.*), fa un' osservazione riguardante il possesso in denaro, che me-

rita di essere qui riferita: *Habebat Dominus loculos, a fidelibus oblata conservans; et suorum necessitatibus, et aliis indigentibus tribuebat. Tunc primum ecclesiasticæ pecuniæ forma est instituta, et ut intelligeremus quod præcepit non esse cogitandum de crastino: non ad hoc fuisse præceptum, ut nihil pecuniæ servetur a Sanctis; sed ne Deo propter ista serviatur, et propter inopiæ timorem institui deseratur.* S. Giovanni Crisostomo descrivendo nel suo tempo lo stato compassionevole dei vescovi, e degli ecclesiastici, riguardo al possesso delle terre, e degli altri beni stabili, dice così; eglino lasciano le sacre funzioni per vendere le loro granaglie, ed il loro vino, e per aver cura delle campagne, oltre che occupano una parte del tempo a litigare. Quel santo desiderava di vedere la chiesa nello stato in cui era ai tempi degli apostoli, allorquando essa non godeva che delle limosine, e delle offerte dei fedeli. (*Homel.* 86. *in Matth.*).

Dopo l' avvenimento di Costantino all' impero nell' anno 313; le chiese in generale sono state capaci di acquistare tutte le sorta di beni, colle vie legittime di ciascun paese, ove fossero situate. Il gius nuovo non recò a questo riguardo veruna eccezione; se non che la costituzione di Nicolò III dell' anno 1278; *Exiit qui seminat.* (*De verb. signif. in VI.*), per accomodarsi allo stato degli ordini mendicanti, ed allo spirito della loro fondazione, ha vietato ai medesimi qualunque acquisizione di beni immobili a qualsiasi titolo, e sotto qualunque forma.

Come poi la facoltà di acquistare sia stata tolta, o limitata dalle leggi civili di alcuni luoghi alle corporazioni religiose, si vedrà alle voci AMMORTIZZAZIONE, MANIMORTE.

ACQUISIZIONE BELLICA. (*Diritto delle genti.*). Lo stato che impugna le armi per un giusto motivo, ha il diritto contro il suo nemico; 1.° Di porsi in possesso di ciò che gli appartiene, e che il nemico ricusa di dargli; più le spese fatte a questo fine. 2.° D' indebolire il nemico per porlo fuori di stato di sostenere una ingiusta violenza con togliergli i mezzi di resistenza. Da ciò emanano, come dal loro principio tutti i diritti della guerra, relativamente ai beni del nemico. Questi beni si ritengono per una specie di *compensazione*, che i giureconsulti chiamano *expletio iuris*, e si ritengono come un equivalente dei danni cagionati dal nemico medesimo. La guerra fondata sulla giustizia è dunque un mezzo legittimo di acquistare, secondo il gius naturale, che costituisce quello che chiamasi dai pubblicisti diritto delle genti *necessario*.

Ma questa legge sacra non autorizza l'acquisizione fatta dalle armi giuste, se non nei limiti della giustizia; vale a dire sino al punto di una satisfazione completa nelle misure necessarie per adempiere ai fini legittimi testè accennati.

ACQUISIZIONE DELLA SOVRANITÀ. (*Diritto pubblico*). Il fondamento legittimo dell'acquisizione, ossia dei modi di acquistare la *sovranità*, è la sommessione volontaria della nazione. Può essere anche talvolta un popolo costretto per la forza dell' armi, a sottoporsi alla dominazione del vincitore; e quindi la *Sovranità* può acquistarsi o in un modo forzato, o in un modo libero, e volontario. Non ci difonderemo su

questo argomento, essendo estraneo allo scopo del presente lavoro.

ACQUISTAMENTO, o ACQUISTO (*Diritto civile*). È l'azione colla quale si diviene proprietario di una cosa qualunque — ACQUISTO poi si prende talvolta per la cosa stessa acquistata, e della quale siamo divenuti proprietarii in causa di compera, donazione, od altrimenti che per diritto di successione. Quindi questa voce si adopera per contrapposto alla parola *proprio*, e per distinguere i beni che una persona ha acquistati da se medesima, a differenza degli altri che a lei furono tramandati dai suoi maggiori; questi ultimi sono chiamati proprii, perchè sono beni di famiglia, che sembrano non convenire propriamente se non a coloro i quali sono della stessa famiglia. Siffatta distinzione però non è conosciuta nei paesi di diritto scritto; tutto ciò che quivi possiede un individuo, sia per titolo di acquisto, o per quello di eredità, non forma per lui che un bene della medesima natura.

ADDICTI. Così chiamavansi presso i Romani coloro che, avendo contratti debiti, e non potendo pagarli nel giorno prefisso, diventavano schiavi dei loro creditori. i quali avevano non solo la facoltà di farli lavorare a favore dei creditori medesimi, ma eziandio di porli in ceppi, e di chiuderli in carcere. La condizione di questi debitori, chiamati pure *nexi*, era tanto più dura, in quanto che i loro lavori e le loro pene non li sottraevano dai debiti, e non ricuperavano la libertà se non quando avevano pagato. Questa specie di servitù era differente dalla vera servitù, in quanto che gli *addicti* potevano, a malgrado de' padroni, liberarsi da essa, pagando i debiti, ed in quanto che non erano risguardati come liberi (*ingenui*) dopo di essere usciti dalla servitù, ma come cittadini romani, perchè non perdevano la qualità suddetta potendo anche sostenere la milizia al bisogno nelle legioni romane.

Quest' uso ebbe vigore a Roma, fino all' anno 429, epoca in cui fecero nascere tumulti per parte della plebe. Era riguardato come una vera tirannia che assoggettava i figli stessi del debitore, a ridursi in istato di schiavitù pei debiti de' loro padri. Un giovane nominato Caio Publio, essendo stato crudelmente maltrattato per non avere voluto accondiscendere alle voglie infami di Lucio Papirio suo padrone, cui era assoggettato, come servo pei debiti di suo padre, eccitò la compassione dei cittadini e diede causa alla legge, colla quale fu ordinato che i beni dei debitori per l' avvenire servissero di cauzione pel denaro preso a mutuo, ma le persone rimanessero libere.

ADDICTIO. Questa voce viene dal verbo latino *addico*, compreso nella formola stabilita, e solenne *do, dico, addico*, usata dai giudici Romani, quando accordavano la tradizione ossia consegna della cosa, o della persona su cui era seguito il giudizio. Quindi i beni così aggiudicati dal pretore al vero e legittimo proprietario si chiamavano *bona addicta*, ed i debitori dati in balìa, o dominio dei loro creditori in simil guisa, affinchè soddisfacessero, od estinguessero il loro debito, erano chiamati *servi addicti*.

Addictio in diem, dinotava l' aggiudicazione, o l' assegnazione di una cosa ad una persona per un certo

prezzo, se pure dentro un tal giorno il proprietario, o qualche altra persona non si presentasse a dare di più per la cosa medesima. V. Aggiudicazione.

ADDIETTO, (*Diritto mercantile*). Addietto ossia aggiunto ad un pagamento di cambiale, dicesi colui che deve riscuotere la rimessa, senza che vi abbia alcun interesse, e perciò nella riscossione egli non fa altra figura, che quella di semplice procuratore del girante, o ricevitore della cambiale; laonde si applicano a lui le teoriche risguardanti il mandato.

Addietto è anche quello che prende, o gira la lettera per conto di terza persona, manifestando la sua qualità, o al datore, o prenditore della lettera, per esimersi così da qualunque responsabilità.

Il regolamento provvisorio di commercio per lo stato Pontificio, all' *Art.* 132., stabilisce la regola che quando la girata non è conforme alle disposizioni dell' Articolo precedente di esso regolamento (vale a dire, se non enuncia il titolo oneroso), non trasporta la proprietà, e non è che una procura. V. Girata.

ADDOBBAMENTI, o ADDOBBI. (*Legge sul bollo, e registro*). Gli addobbi degli appartamenti non abitati dal defunto e quelli delle gallerie, dei musei, e gabinetti d' antichità, e di cose naturali, o manufatte; come altresì i lavori in argento, ed oro, le gemme, e cose preziose sebbene di uso ordinario del defunto, non vengono sotto il nome di = *mobilio* = esente dalla tassa di successione nelle eredità = *Regol. vigente Art. LXVI. ℥. ult. V. la disposiz. cit. alla voce* Abiti.

ADDORMENTATORI. (*Diritto penale*). Questo vocabolo si è usato in materia criminale in Francia per qualificare una nuova classe di scellerati, sconosciuti fino ai nostri giorni. La capitale, e le provincie ne sono state infette per molto tempo.

Il loro delitto consisteva in meschiare nelle bevande, o negli alimenti della persona che volevano addormentare, una polvere sonnifera, il di cui effetto era nel tempo stesso rapido, e pernicioso. In pochi istanti la persona che aveva bevuto il liquore, o che erasi cibata delle vivande piene di questa polvere, veniva sorpresa da un sonno letargico che durava qualche volta per più giorni, e da cui non si liberava che con vomiti considerevoli, e dolori di viscere, non dissimili da quelli che produce il veleno. La polvere di cui più comunemente si valevano questi addormentatori, era tratta da una pianta chiamata dai naturalisti *strammonium*, e volgarmente *pomo spinoso*. Molti individui perirono o durante tal sonno, o per le conseguenze di questa sonnolenza forzata. Si comprende facilmente quale abuso facevano costoro di una scoperta così pericolosa. Diveniva loro facile il saccheggiare l' intera casa di un individuo isolato, e le persone di sesso diverso venivano poste in questo stato di letargía, a discrezione di tutta la loro brutalità.

Questa sorta di misfatti anderebbe soggetta negli stati Pontificii alle penalità comminate per delitti di veneficio. *Regol. sui delitti e sulle pene 20 settembre* 1832. *Tit° XVI. Art.* 241. *al* 246. V. Veleno, Veneficio, Sanità pubblica.

ADDOTTORAMENTO diploma di (*Legge sul bollo e registro*).

Tali diplomi o patenti occorrendo di farne uso in giudizio, o fuori, debbono sottoporsi al bollo di dimensione, e registrarsi, pagando un diritto fisso di bai. 20; analogamente al disposto dell' *Art. XXIV. n. 2. del vig. Regol. V. la legge cit. sotto la voce* Accettazione di cauzione.

Lo stesso dicasi delle altre carte relative ad ascrizioni accademiche, ed a gradi di onore conferiti dalle Accademie medesime, o dalle Università, e Stabilimenti scientifici. Così più volte ha deciso l' Amministrazione generale.

ADERENTE al Fisco. (*Legge sul bollo e registro*). Dicesi di colui che avendo un particolare interesse nell' accusa, unisce le sue alle istanze del fisco per sostenerla contro il reo, od accusato.

1.° Le comparse dell' aderente, nel corso del processo criminale, o per addurre delle prove, o per chiedere delle operazioni, o per ultimare le procedure e promovere la decisione; come pure le istanze ed atti relativi, sono esenti dal bollo e registro, a termini dell' *Art.*° 218 *del regolamento Leonino*, vigente quanto al bollo, e dell' *Art. XIII del regol. vig.*, sulla registrazione; poichè formando parte del processo criminale, seguono la natura del medesimo, come l' accessorio segue il principale *V. L' Articolo citato alla voce* Accusa.

2.° Per altro, se dall' accusatore o aderente voglia farsi uso di atti criminali, allorchè questi siano in suo potere, producendoli in appoggio di qualche giudizio, od istanza relativa, puta all' emenda de' danni ec; devono prima munirsi di bollo e registrarsi coi diritti competenti, secondo la natura e qualità degli atti — *cit. Art.* 218. *N.* 5 *del regol. Leonino sul bollo. — Gli atti fiscali risguardanti le procedure criminali, divengono soggetti alle formalità del bollo, e registro allorquado dai particolari, che figurano come accusatori*, o *come parte civile*, o *da estranei eziandio, vogliono prodursi in altro giudizio*, o *in atti di notaro*, o *avanti qualche autorità amministrativa a sostegno di qualche loro azione*, o *ragione*.

3.° Così pure le spedizioni degli atti, decreti, e sentenze, o dell' intiero processo, che dall' aderente prendansi per servire al suo particolare interesse, debbono dal Cancelliere essere rilasciate in carta bollata da bai. 15; e sottoporsi alla registrazione, pagando per queste i diritti competenti, secondo la natura dell' atto; e se si tratta di decreti, o sentenze, secondo le disposizioni, che vi si contengono. = *Argom.* dell' *Art. XIII. su cit.* V. nel resto — Atti criminali.

ADIZIONE di eredità. (*Diritto civile*). È l' accettazione espressa o tacita che un erede instituito, o legittimo fa di una eredità. Secondo la giurisprudenza romana l' accettazione *espressa* ha luogo allorquando l' erede dichiara o verbalmente, o in iscritto di accettare l' eredità; il che appellasi propriamente *aditio hæreditatis*. L' accettazione *tacita* è allora quando l' erede senza dichiarazione espressa, fa atti tali che inducono la sua volontà di essere erede, come se dispone delle cose ereditarie in tutto, o in parte; il che dicesi *pro hærede gerere* (*Leg.* 20, *leg.* 42, § 2, *leg.* 78, *leg.* 87, § 2, *leg.* 88. *ff. De adquir. vel omitt. hæredit. Leg.* 2, *leg.* 10. *Cod. De iure deliber. leg.* 1. *leg.* 2. *leg.* 4. *Cod. De repud. vel abstin. hære-*

dit.). È però da osservarsi che gli atti di semplice conservazione, o custodia delle cose ereditarie, non inducono la tacita adizione (*Leg.* 20, *pr. ff. De adquir, vel omitt. hæredit.*) Il Tutore per l'infante, ed il curatore per il furioso, imbecille e demente accettano l'eredità; e gl' impuberi e minori coll' autorità del tutore e curatore. *L.* 18. ₰ 2. *Cod. De iur. delib. Leg.* 5. *Cod. De repud. vel abstin. hæred.*; *L.* 7. *Cod. qui admitti ad bon. poss.*; *L.* 8. *et* 9. *ff. De adquir. vel omitt. hæred.*

Prima dell'adizione di eredità, l'erede non può trasferirla in altri per la regola: (*Hæreditas non adita, non trasmittitur. Leg.* 7. *Cod. De iure deliber*; *Leg. pr.* ₰. 5. *Cod. De caduc. toll.*).

L'adizione di eredità, porta gli effetti. 1.° Che tutti i diritti del defunto passano nell' erede che adì. (*Leg.* 37. *ff. de adquir, vel omitt. hæredit.*). 2.° Che l' erede rimane obbligato per quasi-contratto verso i legatarii, od altri creditori ereditarii, ancorchè l' eredità non sia solvente, qualora egli l' abbia accettata puramente e semplicemente (*Instit.* ₰ 5. *De obligat. quae quasi ex cont.*, *Leg.* 5. ₰. 2. *ff. De oblig. et act. Leg.* 8. *Cod. De adquir. vel omitt. hæreditate. Leg.* 10. *Cod. De iure deliber.*, *Leg.* 8. *ff. De adquir. vel omitt. hæred.*).

L' erede può per altro adire col *beneficio dell' inventario* che è un rimedio inventato da Giustiniano, affinchè i beni dell' erede, non si confondino con quelli del defunto, e non rimanga egli obbligato verso i legatarii, od altri creditori ereditarii, al di là delle forze dell' eredità. (*Leg. ult. Cod. De iure deliber.*).

Il regolamento legislativo e giudiziario vigente negli stati Pontificii, procede colla giurisprudenza del romano diritto. Il ₰. 1536. stabilisce che l' eredità può essere accettata puramente e semplicemente, ovvero col beneficio dell' inventario. Se il possesso è pieno, l' erede o il successore non potrà ottenere l' immissione, che in virtù di una sentenza del Tribunale Civile, da emanarsi, citate le parti che vi hanno interesse, nelle forme comuni agli altri giudizii.

Il possesso è pieno, quando viene ritenuto od occupato da altri, abbenchè senza titolo, o diritto di possedere, ₰. 1537. Se il possesso è vacante l' erede, o il successore legittimo, potrà acquistarlo col mezzo di ordinanza del Tribunal Civile, da rilasciarsi in camera di consiglio, sopra semplice memoria, e senza veruna citazione. L' istante dovrà unire alla memoria la fede di morte, coi documenti necessarii a giustificare la sua qualità di erede, o successore legittimo del defunto. L' ordinanza conterrà la clausola che debb' essere eseguita, qualora il possesso non sia pieno, e senza pregiudizio di qualunque diritto che potesse ad altri competere, ₰. 1538.

L' accettazione formale, quand' abbia luogo, e l' accettazione col beneficio dell' inventario si farà dall' erede in persona, ovvero da un procuratore in virtù di mandato speciale, nella Cancelleria del Tribunale Civile. Il Cancelliere ne stenderà processo verbale contenente il nome, cognome, condizione, e domicilio dell' erede, il nome e cognome del defunto, il giorno della morte, e la indicazione del titolo, e del diritto di succedergli: vi sarà unita la fede della morte, ed anche il mandato di procura, quando l' accettazione si faccia da un procuratore. Il processo ver-

bale sarà sottoscritto dall' erede e dal procuratore, e dal cancelliere, § 1541. *Regol. cit.* V. Erede, Eredità, Beneficio dell' inventario, Diritto di deliberare, Ommissione del diritto di succedere, Ripudiazione.

FORMOLA

DELL' ATTO DI ADIZIONE DELL' EREDITÀ PURAMENTE, E SEMPLICEMENTE, CELEBRATO COL MINISTERO NOTARILE.

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S.......

» Avendo il signor Vincenzo Ro- » selli ottenuto il possesso dei beni » ereditarii lasciati dal sig. Antonio » Roselli di lui zio paterno, morto » senza testamento nel giorno 3 del » corrente Ottobre 1838; mediante » ordinanza rilasciata in camera di » consiglio dal Tribunale civile re- » sidente in .... Capo Luogo della » Legazione di ...., e volendo egli » adire l'eredità suddetta liberamen- » te, comecchè più presto lucrosa, » che pregiudicevole, ha divisato far- » ne la debita dichiarazione formale » per pubblico atto: e quindi:

» Avanti me........ Notaro residen- » te in ....; ed alla presenza dei » sotto segnati testimonii forniti del- » le qualità prescritte dalla legge, si » è di persona costituito il sig. Vin- » cenzo del fu Pietro Roselli pro- » prietario, domiciliato a.......di età » capace, ed a me cognito, il quale » spontaneamente, e di sua libera vo- » lontà, per se. e suoi eredi, ha adi- » to, ed adisce liberamente ed a tut- » ti gli effetti di ragione, l'eredità » intestata del predetto defunto sig. » Antonio Roselli di lui zio paterno, » riservandosi di assumere nelle for- » me legali, il possesso materiale dei » beni ereditarii suddetti a lui devo- » luti in virtù delle disposizioni di » legge, ed a forma dell' ordinanza » di che sopra, promettendo di sod- » disfare puntualmente ai debiti qua- » lunque inerenti all' eredità suddet- » ta; e tuttociò sotto l' obbligo della » sua persona, ed eredi, e de' suoi » beni presenti, e futuri, nel modo » migliore di ragione.

» Atto fatto, letto e pubblicato ec.

N. B. Se poi esistesse il testamento, si muti, e si aggiunga l' occorrente, indicando le condizioni e gli obblighi dal testatore ingiunti all' erede.

FORMOLA

DELL' ATTO DI ADIZIONE DI EREDITÀ COL BENEFICIO DELLA LEGGE, E DELL' INVENTARIO.

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S........

» Passato a miglior vita il signor » Filippo Ciacchi con testamento » noncupativo, consegnato ai rogiti » del sig. Dottor N. N., sotto il gior- » no 15 settembre p.° s.°, e per gli » atti medesimi aperto in questo » giorno, si è trovato avere institui- » to suo erede universale il signor » Francesco Bellani di lui nipote *ex* » *sorore*, il quale temendo che det- » ta eredità trovisi gravata di debi- » ti, forse al disopra delle sue atti- » vità, si è determinato di adirla col » beneficio della legge, e dell' inven- » tario. E volendo quest' atto for- » male premettere a qualunque al- » tro di possesso, ed in prevenzione » ancora dell' incominciamento, ed » apertura dell' inventario, è perciò » che:

» Avanti me .... Notaio pubbli-

» co residente a .... e de' testimo-
» nii infrascritti forniti delle quali-
» tà richieste dalla legge, si è di per-
» sona costituito il sig. Francesco del
» fu sig. Pietro Bellani proprietario
» domiciliato in ....., di età perfetta,
» e da me conosciuto, il quale spon-
» taneamente, ed in ogni, per se, e
» suoi successori, ha dichiarato di a-
» dire, ed adisce di fatto col benefi-
» cio di legge, ed inventario, ed in
» ogni migliore, e più valido modo
» che di ragione gli è lecito, e per-
» messo, la predetta eredità del zio
» materno sig. Filippo Ciacchi, pro-
» testandosi espressamente di voler
» godere di tutti quei benefizii, e
» privilegi che le leggi concedono a
» chi in tal forma adisce, e si me-
» scola nell' eredità; promettendo ed
» obbligandosi per se, ed aventi cau-
» sa da lui, di compilare un esatto
» inventario nelle forme legali di
» tutti i beni mobili, stabili, crediti,
» ed altro procedente dall' eredità
» suddetta non che fare quant' altro
» prescrivono le leggi, con render
» conto di detta eredità beneficiata
» ad ogni richiesta di qualunque in-
» teressato nella medesima, e di far-
» ne dichiarazione nella Cancelleria
» del competente Tribunale civile,
» giusta il prescritto del §. 1541.
» della vigente Legislazione.

» E per l' osservanza ed esatto a-
» dempimento delle cose suddette,
» il sig. Francesco Bellani obbligò,
» ed obbliga la sua persona ed ere-
» di, i suoi beni presenti e futuri nei
» modi più validi di diritto, e così
» giurò, e giura toccate le scritture
» a delazione di me Notaro.

» Atto fatto, letto, e pubblicato ec.

N. B. Se si tratti di eredità devoluta ai minori, i tutori dovranno intervenire all' atto, per cui l' esperto Notaio farà gli opportuni cangiamenti a questa formola. È da avvertirsi ancora, che trattandosi di accettazione di eredità per conto di minori, sebbene questa cautela di adirla col beneficio della Legge sia utile anzichè no, nulladimeno è necessario che vi concorrino le solennità della Legge, ossia il decreto del Giudice competente. Alla voce VOLONTARIA GIURISDIZIONE *si darà la formola dell' istanza che deve avvanzarsi al Giudice; quella del Verbale che sarà dal medesimo eretto in concorso degli interessati, e congiunti, giusta le disposizioni della Legge; e finalmente la formola del Decreto, che dal Giudice stesso dovrà rilasciarsi alla parte chiedente, per inserirlo nel suo contratto.*

FORMOLA

DELL' ISTANZA DA PRESENTARSI AL TRIBUNALE CIVILE, ONDE OTTENERE L' ORDINANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO ALL' EFFETTO DI CONSEGUIRE IL POSSESSO DI UNA EREDITÀ VACANTE.

Illustrissimo sig. Presidente

» Pietro Foscarini del fu Ottavio
» dimorante in ...., rappresenta al-
» la S. V. Illma essere nel giorno 2.
» corrente mese passato a miglior vi-
» ta il signor N. N., senza aver fat-
» to testamento, od altra disposizio-
» ne qualunque di ultima volontà, e
» senza avere lasciato figli, ed altri
» discendenti legittimi.

» Espone il Foscarini essere egli
» il congiunto più prossimo al de-
» funto, e quindi l' erede e succes-
» sore legittimo del medesimo. A
» senso quindi del §. 1538 del Re-
» golamento legislativo vigente, do-
» cumenta gli estremi suddetti, cogli

» atti che unisce alla supplica pre-
» sente. 1.° Colla fede parrocchiale
» testifica la morte del signor N. N.
» 2.° Coll' atto di notorietà esteso
» pei rogiti del signor .... giustifi-
» ca essere il suddetto signor N. N.
» mancato di vita senza testamento,
» e non avere egli lasciato discen-
» denza legittima; 3.° Le altre fedi
» di morte, e di matrimonii, com-
» provano la qualità di congiunto
» prossimiore nell'esponente; e quin-
» di egli fa istanza rispettosa perchè
» il Tribunale gli rilasci in camera
» di consiglio la necessaria ordinan-
» za, all' effetto di ottenere l'immis-
» sione al possesso dell' eredità va-
» cante surriferita. Che ec.

FORMOLA

DEL MANDATO DI PROCURA PER COMMETTERE LA DICHIARAZIONE DA FARSI NELLA CANCELLERÍA DEL TRIBUNAL CIVILE PER L'ADIZIONE DELL'EREDITÀ COL BENEFICIO DELLA LEGGE, E DELL' INVENTARIO.

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S. ec.
» Avanti me........ Notaro pubbli-
» co, residente in ...., ed in pre-
» senza degl' infrascritti testimonii
» aventi i requisiti voluti dalla leg-
» ge, si è di persona costituito il sig.
» Edmondo Dumas del fu sig. Ric-
» cardo proprietario dimorante a......
» di età maggiore, a me cognito, il
» quale di sua libera volontà fa, crea,
» e deputa suo procuratore, e man-
» datario speciale alle cose infradi-
» cende, il sig. Tito Vasa qui pure
» presente, ed accettante, perchè in
» di lui nome e vece si presenti alla
» Cancellería del Tribunal civile di
» prima istanza sedente in ...... Capo
» Luogo della provincia di ...., e
» rappresentato al sig. Cancelliere
» del Tribunale suddetto come il ri-
» ferito signor Edmondo Dumas sia
» stato instituito erede universale
» del di lui genitore signor Riccardo
» Dumas mediante testamento pub-
» blicato per gli atti del sig. Dr. N. N.
» Notaro in questa Città, dichiarò al
» medesimo formalmente, e secondo
» le prescrizioni del § 1541 del Re-
» golamento Legislativo vigente in
» nome dello stesso sig. mandante,
» come egli intenda, e voglia adire
» l' eredità paterna col beneficio del-
» la legge, e dell'inventario, e ciò per
» tutti gli effetti di ragione.
» Allo scopo suddetto il signor
» Edmondo Dumas conferisce al si-
» gnor Vasa suo mandatario ogni op-
» portuna facoltà necessaria, costi-
» tuendolo in ciò colle clausole am-
» plissime *ut alter ego et cum libe-*
» *ra*, perchè così, e non solo in que-
» sto, ma in ogni altro modo migliore.
» Atto fatto, letto, e pubblicato in
» forma di brevetto ec.

La formola dell' inventario sarà data all' Articolo relativo.

ADOTTIVO. (*Diritto civile*). È colui che da un altro viene adottato per figlio. Egli è considerato come se fosse figlio naturale dell' adottante, assume il cognome della di lui famiglia, e succede nei di lui beni V. ADOZIONE.

ADOZIONE (*Diritto civile*). È l' atto con cui si prende in luogo di figlio, o di nipote chi tale per natura non è. *Adoptio*, disse un profondo Giureconsulto, *imitatur naturam in solatium eorum, qui liberos non habent, ad molliendum naturae defectum vel infortunium*. Con quest' atto un uomo fa entrare un altro

nella propria famiglia per riguardarlo, ed averlo come suo figlio. Ad epoche lontanissime risale questa instituzione, provvidamente immaginata a conforto di coloro che non hanno figli proprii, quasi per sanare il diffetto della natura, o per alleggerire il dolore dell' infortunio.

Presso gli Ebrei non si trova che l' adozione, come qui viene definita sia stata in uso. Mosè nulla ne dice nelle sue leggi. L' adozione che Giacobbe fece di Efraim e Manasse, non fu un' adozione propriamente detta, ma una specie di sostituzione, colla quale volle egli che i due figli di Giuseppe avessero ciascuno la loro porzione nell' Israele, come se fossero suoi proprii figli (*Gen. XLVIII; 1.*). Egli è vero che la figlia di Faraone adottò il giovane Mosè, e Mardocheo adottò Ester per sua figlia; ma ignoriamo sino a qual punto si estendessero i diritti di quelle adozioni.

Presso gli Ateniesi l' adozione era usitatissima. Essa diede luogo a parecchie leggi stabilite da Solone = Se qualcuno, dice quel legislatore. essendo senza figli e padrone de' suoi beni, adotta un figlio altrui. tale adozione abbia il suo effetto. Non sia permesso a colui che è stato adottato, di rientrare nella famiglia d'ond' è uscito, se non dopo di aver lasciato un figlio legittimo in quella nella quale è entrato, mediante l' adozione. (*Samuel. petit. lib. II. Tit. 4.*). In Atene pure un padre che avesse un figlio adottivo non poteva prender moglie, senza l' autorizzazione dei Magistrati. In Isparta gli atti di adozione dovevano essere confermati al cospetto del Re; con questo mezzo medesimo si legittimavano i bastardi.

Dalla Grecia l' adozione fu trapiantata in Roma, fino dai primi tempi della repubblica, e vi mise salde radici per due grandi motivi: per la religione, e per la politica. Ed in vero ogni casa in Roma era un tempio consacrato agli iddii penati, e il padre di famiglia vi teneva il sacerdozio. Questi iddii non dovevano perire: *sacra privata perpetuo manento*, dice una legge delle dodici tavole. Ma spegnevasi il culto se la famiglia si estingueva. Faceva dunque mestieri di tenerla in fiore, e se germogli naturali a quest' albero mancavano, si arricchiva egli di rampolli annestati. D' altro canto la politica avea parte in siffatta istituzione; perciocchè porgendo essa argomento di lodevole gara, traeva a qualche alleanza le famiglie patrizie, e le plebee, quasi sempre per gelosíe, e per orgoglio in rissa fra loro.

Ecco pertanto sul proposito il sistema delle leggi Romane.

Consideravasi l' adozione come una specie d' imitazione della natura, inventata dai Legislatori ad alleviamento di coloro che erano orbi di prole naturale. Per conseguenza l' adozione non era permessa a colui che aveva figli, perchè d' essa sarebbe stata contraria allo spirito di questa istituzione (*Leg. 17. §. 3. ff. De adopt. et emancip.*), nè a colui che aveva meno di sessant' anni, perchè poteva in quella età essere tuttavía capace di averne (*Leg. 15. §. 2. ff. eod.*). Conveniva inoltre che l' adottante avesse almeno diciotto anni più dell' adottato, perchè altrimenti sarebbesi sovvertito l' ordine della natura (*Instit. §. 4. De adopt., leg. 4. ff. eod.*). Essendo l' adozione uno de' modi di acquistare la patria podestà, e le femmine essendo prive di questo diritto, non potevano adottare se non per indulgenza del Principe, nel caso che avessero perduti i loro figli: *in solatium libero-*

rum admissorum (*Inst.* §. 10. *De adopt. leg.* 5. *Cod. eodem*).

Erano in Roma due specie di adozione; l'una propriamente chiamata *adoptio*, quella cioè con cui taluno adottava un figlio soggetto alla podestà del padre naturale; e l'altra che si chiamava arrogazione *adrogatio*, quella cioè di un figlio altrui, ma non soggetto alla patria podestà. La prima facevasi d'innanzi al pretore; ivi il padre naturale dichiarava di emancipare, ed in fatti emancipava il figlio. (V. Emancipazione.); si spogliava dell'autorità sopra di lui, ed acconsentiva che ei passasse in altra famiglia. (*Leg.* 5. *ff. De adopt. et emancip.*). L'altra facevasi nei comizii calati, coll'autorità de' Pontefici che avevano cura degli Dei dell'arrogato. (*Cicer. pro domo, c.* 30. *Aul. Gell. V.* 19.). La formola dell'arrogazione, era concepita in questi termini; *Velitis, iubeatis, uti Lucius Valerius Lucio Titio tam lege iureque filius sibi siet, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset; utique ei vitæ necisque in eum potestas siet, uti pariundo filio est. Hoc ita, ut dixi, ita vos, quirites rogo* (*Aul. Gell. V.* 19.). Se il popolo vi aderiva coi suoi suffragii l'arrogazione era perfetta (*Cicer. pro domo cap.* 19.). Ciò per altro aveva luogo ai tempi della repubblica, ma dopo bastava un rescritto del Principe (*Leg.* 2. *pr. ff. De adopt. et emancip. Instit.* §. 1. *eod.*).

Si l'uno che l'altro modo di adozione portava l'effetto che l'adottato, o l'arrogato si riduceva sotto la patria podestà dell'adottante, ne assumeva il nome, e partecipava dei diritti di famiglia, di agnazione, e succedeva nei beni dell'adottante medesimo; non partecipava però dei diritti naturali (*Leg.* 13, *leg.* 44, *leg.* 23, *pr. ff. eod.*; *Leg.* 3, *leg.* 6, *leg.* 10. *ff. De senatoribus*). Talvolta però l'adottato, o arrogato, ritenendo il nome del padre naturale, vi aggiungeva quello dell'adottante, come avvenne al nipote di Paolo Emilio, che *adrogato* all'illustre ed opulenta famiglia de' Scipioni, prese il nome di Scipione Emiliano (1). L'adozione induceva eziandio una specie di cognazione civile, che impediva le nozze tra l'adottato, e la moglie o la sorella dell'adottante, e tra questi e la figlia, o la nipote adottiva (*Leg.* 17, *leg.* 55. *ff. De ritu nuptiarum*).

Questo sistema era benissimo concatenato colla religione, e colla politica, e produr doveva mirabili effetti. Come mai un romano poteva lasciar perire i suoi domestici lari? Come non avrebbe cercato di trasmettere se non alla sua posterità naturale, almeno alla sua posterità civile il suo nome, la sua gloria, le sue virtù? D'altro canto, come mai il figlio adottivo di Catone non sarebbe stato un virtuoso cittadino, e quello di Scipione un valoroso difensore della sua patria? Ma al declinare della repubblica i patrizii si

(1) *Adoptivi cognomini suo leviter inflexo, illius gentis, cuius in sacra transierant, nomen adiicebant, quamvis id non semper, nec eodem modo factum esse animadvertamus, quum aliquando patris naturalis, et adoptivi nomen promiscue ferrent. Quum Scipio Africanus ex Æmilia gente in Corneliam per adrogationem transiisset: vocatus est P. Cornelius Scipio Æmilianus. Et qui antea C. Octavius erat, adoptatus Caesere, dictus est C. Iulius Caesar Octavianus. Solebant tamen etiam naturalis patris nomen nonnunquam suo adscribere, honoris causa, immo eundem adhuc patris vocabulo dignare in sermone familiari. Heinec. antiq. rom. syntagm. lib. I. Tit, II.* §. 19.

fecero adottare dai plebei per essere tribuni, e sfogare le loro cupidigie. Clodio adottato da Fonteio manumise ogni cosa in Roma, e divenuto flagello di tutti i buoni, v' introdusse la più sanguinosa anarchia. In progresso di tempo gl' imperatori con particolari rescritti permisero ad ogni sorta di persone l' adottare fanciulli a proprio talento. Donne celibi, padri che non compivano l' età di sessant' anni, adottavano per figli ed anche per nipote *ex filio*, benchè figlio non avessero. Finalmente Giustiniano, quantunque l' essenziale effetto dell' adozione fosse di ridur sempre i figli adottivi sotto la patria podestà del padre adottante, volle tuttavia che soltanto gli adottati dagli ascendenti, cioè dal loro avo paterno, o materno passassero sotto la di lui podestà, ma quelli adottati dagli estranei rimanessero sotto la podestà del Padre naturale, salvo il diritto di succedere nell' eredità intestata dell' adottante (*Instit.*, ♂ 1 *L. pen. De adopt.*); la quale adozione venne dai dottori chiamata *meno piena*, o *imperfetta*. Così andò sfigurandosi questa instituzione, e in fine non se ne conservò che qualche piccolissima traccia. Avvertasi però che qualora il padre adottante avesse preterito in Testamento il figlio adottivo, questi non aveva diritto impugnarlo, nè querelarlo d' inofficioso. Ma siccome il diritto romano considerava l' adozione come un atto di beneficenza, così accordava all' adottato la quarta parte dei beni dell' adottante, se per giusta causa veniva diseredato, e ciò per concessione dell' Imperatore Antonino Pio. Così Ulpiano: *Si quis impubes adrogatus sit ex his personis, quæ et citra adoptionem quaeri de inofficioso possunt, hunc puto removendum a querela, cum habeat quartam ex constitutione Divi Pii. Quod si egit nec obtinuit, an quartam perdat? et puto, aut non admittendum ad inofficiosum; aut si admittatur, et si non obtinuerit, quartam ei, quasi aes alienum concedendam. Papinianus* ♂ 8 *si quis impubes* 15. *ff. De inofficioso test.*

Nel medio evo ebbero luogo molti riti di adozione, che i Principi praticavano per trasmettere il potere e la dignità. Tale era il rito di adozione chiamato *per arma*, con cui a cagione d' esempio Teodorico Re degli Ostrogoti, volendo adottare il re degli Eruli gli pose in mano uno Scudo; e Gontrando re de' Franchi, in mancanza di figli, volendo adottare suo nipote Childeberto, gli pose in mano una lancia e gli disse: *Questo è un indizio con cui ti trasmetto tutto il mio regno:* tal era l' altro rito chiamato *per comam vel per barbam resectam*, con cui Luitprando adottò Pipino; ed Alarico Re dei Goti adottò Clodovéo re de' Franchi. Troviamo per altro alcune leggi che autorizzavano l' adozione anche tra i privati. Esiste di fatto un capitolare del Re Dagoberto, il quale prescrive che ogni uomo senza figli, possa, con autorizzazione del Monarca adottare una persona che voglia sciegliere per suo erede, e che l' adozione abbia a farsi con un atto *per scripturarum seriem*, o colla tradizione dei beni dell' adottante all' adottato in presenza di testimonii, *seu per traditionem testibus adhibitis.* Anche nelle formole di Marculfo, ne troviamo una, la quale porta per titolo: *Si quis extraneum hominem in loco filiorum adoptaverit* (V. Canciani, *De legibus barbarorum*) Ma ben tosto vi successe un altro ordine di cose. Il sistema feudale si stabilì, e l' adozione essendo troppo contraria ai diritti

eventuali dei signori nei feudi posseduti dai loro vassalli, cadde in disuso; e non fu se non che all' epoca della compilazione dei codici moderni che si pensò a ristabilirla. Essa fu prima compresa nel codice di Federico II. Re di Prussia, e poscia negli altri codici delle nazioni europee.

In fine l'adozione necessariamente richiede l' intervento ad istipularla, di tre persone, e cioè quegli che da in adozione, l'adottato, e l'adottante purchè il primo abbia la patria potestà sull' altro che viene adottato. È inoltre necessario il consenso espresso, o tacito di quello che si da in adozione. — *Sed si quis nepotis loco adoptet, vel quasi ex filio, quem habet jam adoptatum, vel quasi ex illo quem naturalem in potestate habet eo casu, et filius consentire debet ne ei invito suus haeres agnoscatur* (*Instit. De adopt.* § 7.).

L' atto di adozione adunque, o quello di arrogazione, che è lo stesso, mentre non diversifica l'uno dall' altro, che per la diversa qualità dell' adottato; mentre se questi sarà soggetto alla potestà altrui sarà chiamata adozione, ed al contrario se sarà *sui iuris* verrà appellata *arrogazione*, qualunque di questi atti dovrà esser fatto per pubblico Istromento, e munito dell' autorizzazione del Giudice competente, senza della quale non ha veruna efficacia legale.

Prima che il regnante Pontefice pubblicasse il suo Motu-proprio del 10 Novembre 1834; sotto il titolo di Regolamento Legislativo, e Giudiziario per gli affari civili, non poteva cader dubbio sulla forma dell' atto di adozione, o di arrogazione in quanto riferisce all' intervento, e presenza del Magistrato giudiziale. Prima dell' epoca suddetta tutti i contratti che riguardavano donne, minori, pupilli, od interdetti, erano indistintamente celebrati colla presenza del giudice, il quale conosceva contestualmente della utilità del contratto, rispetto alle persone che la legge affidava alla di lui tutela e pronunciava nell' atto stesso il suo Decreto di autorizzazione col quale rendevasi valido il contratto; e quindi sulle stesse norme, e colla pratica medesima i Notari si rogavano della celebrazione degli atti di adozione, di arrogazione, e di emancipazione, e così supplivasi al voto della legge la quale esigeva che questi ultimi atti fossero celebrati, o dietro rescritto di principe, o per autorità di giudice; *aut principis auctoritate, aut magistratus imperio* (*Leg.* 2 *ff. De adopt, et emancip.*).

Sopravenuta però la novella disposizione legislativa suddetta, trovasi ordinato al § 52. della medesima, che i contratti dei pupilli, minori ec. non siano validi se il giudice competente non abbia con suo decreto fatto loro abilità ne' singoli casi di contrattare, e di obbligarsi a norma di quanto è prescritto dalle leggi di procedura. Queste leggi di procedura le quali fanno parte del Regolamento suddetto, prescrivono, che la parte che abbisogna del Decreto proponga l'istanza al giudice del suo domicilio; che il giudice nomini due parenti più prossimi dell' istante, od un curatore in mancanza di questi, o trattandosi di donna maritata che v' intervenga il marito invece de' parenti all' effetto di sentire il loro avviso intorno all' utilità del contratto, che si propone. Quindi fatte dal giudice ai comparsi le interrogazioni, ed osservazioni, che troverà opportune, lo stesso giudice, assistito dal suo Cancelliere, stenderà processo verbale come è prescritto al § 1793; d' appresso al quale pronunzierà il suo

decreto, di cui sarà data spedizione dalla Cancellería, per inserirla nell' Istromento, che potrà essere stipulato da qualunque Notajo senz' altra formalità.

Da queste disposizioni di procedura è manifesto non avere la legge avuto in animo se non che di prescrivere le formalità da usarsi nei contratti che riguardano le persone contemplate nel succitato § 52; e che ciò sia vero lo conferma il disposto del § 1785, col quale viene ordinato; che niun giudice possa fare decreti relativi ai contratti delle persone designate nel suddetto § 52, se non che osservando le forme delle quali si è tenuto parola superiormente.

Una tale limitazione dunque fa palese esistere un' altra specie, o qualità di atti, i quali sebbene verificabili tra persone di età perfetta, ed anche di loro diritto, debbono però in forza delle disposizioni del comune *diritto*, celebrarsi in faccia al Magistrato giudiziale. Che ciò sia unissono al disposto del Regolamento Legislativo vigente non è da revocarsi in dubbio, essendo positivamente dichiarato al § 1.° del medesimo, che le leggi del diritto romano, moderate secondo il diritto canonico, e le costituzioni apostoliche, continueranno ad essere la norma de' giudizii civili, in tutto ciò che non viene altrimenti disposto in questo regolamento. Tra questi perciò noi crediamo dovere annoverare gli atti di *adozione*, di *arrogazione*, e di *emancipazione*. Ma per uniformarci al disposto della nuova legislazione, ci atterremo ad una distinzione di forme. Quando avvenga di celebrare qualunque degli atti suddetti coll' intervento di una parte minorenne, useremo della pratica ordinata dal Regolamento Legislativo vigente, e quando al contrario accada tra persone tutte maggiori di età, ci varremo dell' intervento personale del Giudice all' Atto relativo secondo la vecchia prassi. A suo luogo si daranno le formole opportune.

ADOZIONE. (*Legge sul Bollo, e Registro*).

1.° Questi atti sono contemplati dall' *Artic.* 41 *n.* 7 *del Regol. Piano* sulla registrazione, e dall' *Art. XXVII del Regol. vig. Sono soggetti alla tassa fissa di uno Scudo: gli atti di emancipazione*, o *di adozione per ogni emancipato*, o *adottato*, o *che siano fatti separatamente*, *o che siano compresi in altri atti.*

2.° Le adozioni, o affigliazioni degli esposti nell' Arcispedale di S. Spirito, e in altri simili Pii Istituti soggiacciono al solo diritto fisso di bai. 20. per concessione particolare — Mem. d' ord. n. 18. *Art.* 5. §. 3. in cui si riporta il rescritto Sovrano della S. M. di Pio VII. degli 11. Ottobre 1821.

FORMOLA

DELL' ATTO DI ADOZIONE COL DECRETO DI UN GIUDICE ORDINARIO, ALLORCHÈ L' ADOTTANDO SIA MAGGIORE DI ETÀ.

Al Nome di Dio Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S........

» Il Signor Tiberio Varchi giunto » ad età avanzata senza avere ottenu- » ta prole, e senza speranza di aver- » ne nell' avvenire, ha desiderato di » supplire col beneficio della legge al » difetto di successione, adottando il » Sig. Fausto Gelli figlio legittimo » del Signor Atanasio.

» Al quale desiderio pienamente » aderendo li Signori padre, e figlio » Gelli suddetti, è perciò, che

» Avanti l' Illmo, ed Ecclmo Sig. » N. N. (*qui si pongono il nome, » e i titoli del Giudice innanzi al » quale si procede all' atto di ado- » zione*) ed avanti pure me Notajo » infrascritto residente in ...., ed » alla presenza de' sottoscritti Testi- » monii forniti delle qualità prescrit- » te dalla legge, si è personalmente » costituito il Sig. Tiberio Varchi di » anni 70 domiciliato in ...., di » condizione proprietario, a me co- » gnito ec. il quale per mio mezzo » ha riverentemente esposto a Sua » S. Illma. le cose discorse nella nar- » rativa di quest' atto, e lo ha pre- » gato istantemente perchè si degni » autorizzarlo a ricevere in luogo di » figlio il Sig. Fausto Gelli, osserva- » te in ciò le prescrizioni delle leggi.

» L' Illmo. Sig. Giudice conside- » rata la regolarità della domanda, e » l' utilità dell'atto, rispetto all'adot- » tando Sig. Fausto Gelli, vi ha pre- » stata la di lui autorità, prometten- » do di sanzionarla col suo decreto.

» Allora il Sig. Tiberio Varchi ha » adottato, e ricevuto, adotta, e ri- » ceve in nome, e luogo di figlio le- » gittimo il qui presente Sig. Fausto » Gelli, di anni 21 compiuti; figlio » del detto Sig. Atanasio di ...., » entrambi qui intervenuti, e come » tale esso Sig. Varchi, acconsente, » e vuole che gli succeda, tanto in » forza di testamento, che *ab inte- » stato*, e goda di tutti quei benefi- » ci, e privilegi che a forma delle leg- » gi in vigore, possono i figli adotti- » vi godere; per la qual cosa pro- » mette egli e si obbliga di tenerlo, » e riputarlo come figlio suo proprio, » naturale, e legittimo sotto la indi- » spensabile, e stipulata responsabi- » lità della sua persona, beni, eredi, » e ragioni qualunque.

» E questa favorevole offerta co- » me cosa utile e vantaggiosa, i Si- » gnori padre, e figlio Gelli nel mo- » do più valido, e solenne, abbrac- » ciano, ed accettano, onde il primo » spontaneamente, ed in ogni mi- » glior modo acconsente che il suo » figlio, Sig. Fausto venga adottato » dal ridetto Sig. Varchi, siccome di » lui figlio naturale, e legittimo, e » come tale nei termini permessi dal- » la legge passi nella di lui Casa, e » famiglia. Così egualmente dichiara, » e vuole il Sig. Fausto medesimo, » per quanto lo può riguardare per- » sonalmente, promettendo ed ob- » bligandosi in corrispettività di que- » st' atto di riconoscere, rispettare, » ed obbedire il Sig. Varchi suo pa- » dre adottivo, ed a lui essere subor- » dinato, e sommesso come un figlio » naturale, e legittimo, e dipendere » in tutto, e per tutto dalla di lui » volontà, e consiglio.

» E sulle cose suddette come utili, » e vantaggiose all' adottato, e come » fatte nei modi prescritti dalla leg- » ge, l' Illmo. Sig. Giudice ha inter- » posta la sua autorità, e decreto, di- » chiarandone la piena, ed inviola- » bile osservanza.

» Su di che io Notaro infrascritto, » a perpetuità di memoria sono sta- » to dalle parti pregato a redigerne » il presente pubblico Istromento.

» E per la loro completa osser- » vanza le parti contraenti obbliga- » rono se stessi nella più ampla, e » valida forma di ragione, e dopo S. » S. Illma si firmarono con me, e coi » Signori Testimonii che a quest' at- » to intervennero, e furono presenti.

» Atto fatto, letto, e pubblicato ec.

FORMOLA

DELL' ATTO DI ADOZIONE DI UN MINO- RE COLL' INSERZIONE DEL DECRETO

GIUDIZIALE, SECONDO LE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA PROCEDURA VIGENTE.

Al Nome di Dio Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S.

» Il Signor Calimaco Berti sebbene da molto tempo ammogliato giunto all' età di anni 68. senza conforto di discendenza, ha preso il partito di adottare in luogo di figlio il Sig. Augusto Fedeli giovanetto non ancor quadrilustre. Il Sig. Berti per dare compimento a questo suo desiderio ne' modi prescritti dalla vigente legislazione. ha esposta la sua domanda rispettosa all' Illmo. Sig. Presidente del Tribunale Civile di ...., come Giudice competente di volontaria giurisdizione, il quale dietro all' istanza suddetta sentito il Signor Augusto Fedeli, e con esso il di lui genitore Sig. Eugenio non che il parere di due prossimi congiunti dell' adottato, e considerate le circostanze, e gli estremi esposti dalle parti interessate, ha creduto di dovere aderire all' inchiesta, e ne ha in conseguenza pronunciato il relativo Decreto di ammissione, come vedesi qui inserito in autentica spedizione.

» E volendosi dare esecuzione a quest' atto egli è perciò che all' appoggio del decreto suddetto si è di persona costituito.

» Avanti me Notajo residente in ..., ed alla presenza degl' infrascritti Testimonii forniti delle qualità legali il Sig. Calimaco Berti del fu Ortensio di condizione proprietario domiciliato in .... a me cognito ec., il quale di sua spontanea volontà ha adottato, ed adotta ec. »

In tutto il resto si attenga alla formola precedente, ommesso quanto riferisce alla presenza del Giudice.

In quanto alla formola dell' Istanza da presentarsi al Giudice, per ottenere il Decreto di volontaria giurisdizione, ed in quanto alla formola del Decreto stesso, e del verbale che deve precederlo, veggasi la voce = GIURISDIZIONE VOLONTARIA.

ADULTERAZIONE DI DERRATE O DI BEVANDE. *(Diritto penale)*. È un delitto che si commette vendendo per pure le bevande o derrate alle quali, o per accrescerne il peso o il volume, siansi mischiate sostanze eterogenee. Questo delitto è preveduto, e punito dal Regolamento sui delitti, e sulle pene delli 20 settembre 1832. — *I venditori di bevande, e di commestibili, che introducono in essi materie che, o per loro indole, o per mistura, siano atte a nuocere gravemente alla salute umana, sono puniti coll' opera pubblica di uno ai tre anni, e con multa dai trenta scudi ai trecento. Art,* 244. — *Ove alcuno ne abbia realmente sofferta malattia qualunque, la pena della galera dai cinque ai dieci anni. Seguendo la morte, la pena è dai dieci ai quindici anni Art.* 245. — *Quelli che vendono o smerciano carne di bestie morte per malattia, o fatte morire come infette, o commestibili guasti, o corrotti, sono puniti con multa dagli scudi dieci agli scudi cinquanta. In caso di recidiva la multa è doppia, e si aggiunge la detenzione di un mese ad un anno.* V. FALSIFICAZIONE.

ADULTERINO *(Diritto civile)*. Così vengono chiamati i figli nati da adulterio. Gli adulterini so-

no a peggior condizione de' figli puramente naturali, procreati da persone sciolte dal vincolo matrimoniale. Il diritto romano giunse fino a negare loro la qualità di figli naturali, come se la natura gli avesse abborriti; e Giustiniano decretò che gli adulterini non fossero ammessi a domandare gli alimenti ai loro genitori. Con queste misure di severità credeva la legge di distorre gli uomini da un commercio tanto riprovevole, senza avvedersi che condannava degl' esseri innocenti per la colpa di coloro, che avevano ad essi data l' esistenza. Il diritto canonico però, guidato dall' equità naturale, mitigò il rigore del civile diritto, concedendo a questi infelici la facoltà di reclamare gli alimenti, nella convinzione esser debito di giustizia, che a coloro ai quali si è data la vita, i mezzi ancora si prestino per conservarla. La legittimazione però per susseguente matrimonio, vietata secondo il diritto romano ai figli adulterini, non può neppure aver luogo secondo la vigente legislazione Pontificia.

ADULTERIO (*Diritto penale-civile*). È il delitto che commette la moglie, o il marito violando la fede coniugale. Qui esamineremo l'adulterio sotto il duplice aspetto cioè penale e civile. Sotto il primo aspetto parleremo della persecuzione penale di questo delitto, e delle prove necessarie per istabilirlo. Sotto il secondo aspetto esamineremo i suoi effetti civili tanto riguardo alle persone che lo commettono, quanto ai figli che ne nascono.

Sezione I.ª *Persecuzione penale dell' adulterio.*

1.° Questa profanazione del più sacro de' contratti è stata pressocchè in tutti i tempi, e in tutti i luoghi assoggettata a gravi pene. Presso gli antichi Egiziani i complici colpevoli di adulterio erano entrambi puniti; mille colpi di staffile venivano dati all' uomo, e si tagliava il naso alla donna (*Diodoro lib. I. §. 78*). Per le leggi Ebraiche la donna adultera veniva lapidata. Licurgo volle che l' adulterio fosse punito come il parricidio, ma vi fu un' epoca nella quale l' adulterio, secondo Plutarco, non era vietato a Sparta. Per le leggi di Solone l' adulterio era severamente punito, ed il marito oltraggiato aveva la facoltà di uccidere il colpevole sorpreso in flagrante delitto.

In Roma quando i costumi erano in onore, cioè nei primi tempi della repubblica, l' adulterio veniva giudicato dal tribunale domestico, ed il marito oltraggiato che pronunciava la pena, aveva, come in Atene il diritto di uccidere il complice trovato in flagrante. Ciò non impediva però che i colpevoli potessero essere accusati pubblicamente innanzi al popolo; perciocchè trattavasi di una violazione di costumi, che a quei tempi formavano la base del grande edifizio del governo. Ne' tempi posteriori gli adulterii essendo assai frequenti, leggi severe furono emanate per infrenarli. Secondo la legge Giulia *De adulteriis coercendis*, la pena dell' adulterio era la relegazione; la metà dei beni dell' adultero veniva confiscata; così pure metà della dote, e la terza parte dei beni dell' adultera (*Paolo sent. recept. II. 26, 12.*). Costantino statuì la pena capitale per l' adultera (*Leg. 30. §. 1. cod. ad legem Iuliam de adult. coercendis*); ma Giustiniano la mitigò, sostituendo la fustigazione, e la reclusione perpetua in un monastero qualora il marito entro un biennio non avesse voluto ricevere la moglie presso di se

(*Leg.* 11. §. 3. *ff. eodem. Leg.* 8. *cod. de repudiis; Novell.* 117 *cap.* 8.

Non parleremo qui delle pene talvolta strane, talvolta troppo severe colle quali altri popoli dell' antichità punivano questo delitto, e ci occuperemo piuttosto delle nostre assai più ragionevoli, e più miti. Il Regolamento sui delitti, e sulle pene in vigore nello stato Pontificio, punisce l' adulterio violento colla galera perpetua, e se è commesso senza violenza la pena per ambidue i delinquenti si diminuisce ai cinque anni di galera (*Art.* 176.).

Possono opporsi all' accusa di adulterio due eccezioni: *la violenza. e l' errore*. Se la moglie accusata di adulterio protesta di essere stata la vittima di un forsennato, che si è servito della violenza per immolare il pudore alla sua brutalità, e dessa è provata, svanisce ogni idea di delitto; perciocchè l' adulterio come tutti gli altri delitti non esiste ove non vi concorra la prava intenzione di commetterlo. Tutti gli Autori concorrono nell' ammettere l' eccezione della violenza *irresistibile;* qualunque altra violenza non iscuserebbe la moglie, se cedendo alle semplici minacce che non avrebbe potuto temere, od agli sforzi ai quali avrebbe potuto resistere non vi ha opposto un' ingenua, e valida resistenza.

In conseguenza del principio generale su esposto, la donna indotta in *errore* od ingannata col mezzo di artificii, e che credendo di ritrovarsi al fianco di suo marito si è abbandonata ad un altro uomo non sarebbe soggetta alla pena, purchè l' errore fosse così chiaramente dimostrato, come lo sono i suoi effetti funesti.

Si domanda se per l' accennato principio possa essere scusata la donna, che persuasa della morte del marito si da in braccio ad un altro uomo? Alcuni non la credono esente dall' accusa di adulterio. Altri ritengono questa massima per esagerata, osservando che una delle verità più conosciute in morale è che non sia punibile una colpa se non commessa con pravità d' intenzione. Certamente quella donna non andrebbe esente dalla taccia d' imprudente, se con troppa facilità illusa dalle apparenze, si fosse condotta ad un secondo imeneo; ma se queste apparenze fossero state tali da indurre in inganno persone di ordinaria intelligenza, l' assoggettarla a pena sarebbe una ingiusta severità.

Si domanda ancora se la donna adultera possa allegare a sua difesa la connivenza del marito e se anche il marito in questo caso sia soggetto a pena? È fuor di dubbio che se il marito ha acconsentito all' infame traffico che fa la moglie di se stessa, debbono essere entrambi puniti. *Lenocinium mariti ipsum onerat, non mulierem excusat, nam huiusmodi non est compensatio admissa? Leg.* 2. *ff. Legem Iuliam de adulteriis.*

Sezione II. *Effetti civili dell' adulterio.*

Uno degli effetti dell' adulterio è quello d' impedire il matrimonio. Questo impedimento trae la sua origine dalla Legge 27. *Cod. ad legem Iuliam de adulteriis*, e dalla Novella 117 *Cap.* 8. §. 2. e dal diritto canonico.

In quanto ai figli poi nati da adulterio durante il matrimonio, gli antichi giureconsulti hanno stabilita la presunzione *iuris et de iure*, presa dal diritto Romano: ***Pater is est quem nuptiae demonstrant,*** dando alla medesima un' applicazione poco convenevole. Ed in vero il testo dal quale è attinta, non ha nemmeno in-

direttamente l' oggetto di attribuire al marito i figli di sua moglie. Questo non fa parte ne del titolo *De suis et legitimis haeredibus*; ne del titolo *De his qui sui vel alieni iuris sunt.* Nel digesto quel testo trovasi invece far parte del titolo *De in ius vocando*, che ha per iscopo di determinare il come alcune persone possono essere tradotte in giudizio. La legge quinta di questo titolo vieta ai figli naturali di chiamare in giudizio la madre che tiene ad essi luogo di padre di famiglia; perchè dice la stessa legge, la madre è sempre certa, mentre il padre non può essere riconosciuto se non che dal matrimonio. *Quia mater semper certa est, etiam si vulgo conceperit; pater vero is est quem nuptiae demonstrant.* Per dimostrare poi che il marito non può dispensarsi dal riconoscere per suoi i figli di sua moglie, se non quando vi è impossibilità fisica per parte sua, quei giureconsulti invocano la legge 6. *ff. De his qui sui vel alieni iuris sunt:* ove dice: *Si constet maritum aliquandiu cum uxore non concubuisse infirmitate interveniente, vel alia causa; vel si ea valetudine paterfamilias fuit, ut generare non possit: hunc qui in domo natus est, licet vicinis scientibus, filium non esse videtur.* Ma il testo di questa legge offre un senso ben diverso, ed è che quantunque dal matrimonio nasca una presunzione legale della paternità del marito, tuttavia egli può combatterla provando la sua assenza, la sua impotenza, od altra causa qualunque. V. Figliazione, Paternità, Separazione di letto.

ADULTERIO *(Diritto canonico)*. Nel diritto ecclesiastico l' adulterio è definito: la carnale congiunzione fra due persone, l' una delle quali almeno è congiunta in matrimonio con una terza.

Vi sono quindi tre specie di adulterio; la prima è quella del coniugato colla coniugata ad un altro, di maniera che vi sia adulterio dalla parte di entrambe; la seconda è quella della donna coniugata con un uomo libero; la terza specie in fine è l' adulterio dell' uomo coniugato con donna libera.

Secondo il Levitico l' adulterio era punito di morte, *Si mœchatus quis fuerit cum uxore alterius adulterium perpetraverit cum coniuge proximi sui, morte moriantur, et moechus et adultera* (*Cap. XX. n.* 10.). Non parleremo qui delle pene che le leggi ecclesiastiche infliggono agli adulteri. I limiti prefissi a questo lavoro ci vietano di riportarle, come non è consentaneo del pari che qui riferiamo i metodi di procedura da seguirsi in questa sorta di cause. Chi amasse istruzioni diffuse su quest' argomento consulti il Corpo del diritto Canonico, dottamente esposto ed illustrato da Pietro Gibert, edizione di Colonia al Trattato *De Sacramentis* (*Tit. XIV. De divortio seu separat. coniugum quoad thor. seu cohabitationem)*. Ci limiteremo quindi ad esaminare l' adulterio come impedimento canonico al matrimonio tra persone che commisero per l' innanzi adulterio tra loro, e come causa canonica che da luogo alla separazione di letto, e di coabitazione.

Per antica disciplina della Chiesa, la donna dopo la morte di suo marito non poteva unirsi in matrimonio a colui col quale dessa aveva, essendo ancora in vita il marito, commesso adulterio. Ciò viene attestato da s. Agostino *Lib. I. De nuptis et concupiscentia (Cap.* 10. *)* ove leggesi:

Marito mortuo, cum quo verum connubium fuit, fieri verum connubium non posset cum quo prius adulterium fuit. Coerentemente a quell' antica disciplina il Concilio Tiburtino (*Can.* 40) tenuto nell' anuo 995. decise che niuno potesse unirsi in matrimonio a quella donna colla quale si avesse prima avuto commercio, e si fosse macchiato di adulterio. *Non licet*, così que' padri si espressero *nec christianæ religioni oportet*, *ut nullus ea utatur in matrimonio, cum qua prius pollutus est adulterio.*

Tuttavia Graziano riportando quel Canone ha creduto di limitarne l' applicazione a due casi soltanto cioè, se l' adulterio accompagnato fosse dalla promessa di futuro matrimonio o se all' adulterio congiunte fossero le insidie alla vita dell' altro coniuge (*Grat. caus.* 31. *quaest.* 1.). E questa limitazione invalse, ed acquistò forza di diritto anche per le posteriori decisioni dei Pontefici come si vede nel titolo (*De eo qui duxit in matrimonium, quam polluit per adulterium.*).

Benchè la chiesa ritenga che il matrimonio dei fedeli rato e consumato sia indissolubile in quanto al vincolo, e non possa per qualunque causa nemmeno per adulterio disciogliersi, tuttavia si può disciogliere *quoad thorum et cohabitationem*, salvo frattanto il vincolo matrimoniale tra i coniugi separati, il che è definito dal Concilio di Trento (*Sess.* 24. *Can.* 8. *De reform. matrim.*) con queste parole: *Si quis dixerit ecclesiam errare quum ob multas causas separationem quoad thorum, seu quoad cohabitationem ad certum, incertumve tempus fieri posse decernit; anathema sit.*

Che l' adulterio della moglie sia causa legittima di separazione, e possa il marito dimettere la moglie adultera, niuno mai dubitò per la chiara Sentenza di G. C., che disse: *Omnis qui dimiserit uxorem suam excepta fornicationis causa, facit eam moechari.* (*Matt. Cap. V. v.* 32.) Di questa dimissione parlando sant' Agostino (*Lib. I. De adulterinis coniugiis Cap.* 3.) così si esprime: *Licite itaque dimittitur coniux ob causam fornicationis, sed manet vinculum prioris, propter quod sit reus adulterii qui dimissam duxerit etiam ob causam fornicationis.* Anche san Tommaso assegna questa dimissione (*in IV sent. distinct.* 35. *q.* 1. *art.* 1.) ove dice: *Dominus dimittere uxorem concessit propter fornicationem, in pœnam illius qui fidem fregit, et in favorem illius qui servavit, ut non sit adstrictus ad reddendum debitum ei qui non servavit fidem.*

Commesso l' adulterio da uno dei coniugi la parte innocente ha la facoltà di separarsi dall' altra, mediante l' autorizzazione del giudice ecclesiastico, e rimane libero per le leggi canoniche di abbracciare la vita religiosa, e di assumere anche gli ordini sacri; così è deciso dal *Cap.* 15, 16. *tit. De convers. coniug.*

Ma la carità cristiana esige che il marito riceva la moglie rea penitente ed emendata, e seco lei si riconcilii; così insinuano sant' Agostino Lib. II. *De adulterinis coniugiis. Cap.* 8. e San Giovanni *Cap. VIII. v.* 11. allegando le parole di G. C. alla donna sorpresa in adulterio: *Nec ego te damno, vade, deinceps noli peccare.* Perdoni dunque il marito alla moglie penitente cui la divina misericordia ha già cancellata la colpa.

Questa riconciliazione può farsi di proprio consenso, e di sola autorità

delle Parti, benchè il Giudice ne abbia pronunziata la Sentenza, perchè ognuno ha facoltà di rinunziare al suo diritto (*Cap. fin. tit. De crimine falsi*). Se però l'adulterio fu notorio è da guardarsi che il peutimento e l'emenda siano pure palesi, affinchè non insorga il dubbio che il marito scandalosamente favorisce l'adulterio, ed in qualche modo vi acconsente V. Divorzio, Separazione di letto, e mensa.

AFFERMAZIONE giurata (*Diritto civile*). È l'atto con cui si assicura con giuramento la verità di un fatto. V. Giuramento.

AFFIDARE il Bestiame (*Legge sul Bollo, e Registro*) cioè dare il bestiame a fida, e vale conseguarlo a qualcuno che se ne chiami garante, ad oggetto di farlo custodire, e nutrire per certo determinato tempo, e col pagamento di una certa somma, in corrispettività del peso, che assume colui che prende a fida.

I contratti di fida di bestiame sono soggetti alla tassa proporzionale del quattro per cento sulla metà della somma convenuta desumendola dal cumolo di tutti gli anni pei quali è pattuito la fida, e se il tempo fosse indeterminato, si considererà convenuta per dieci anni — *Regol. sul Registro Art. XXVIII. n.* 2. — *Sono soggetti alla tassa proporzionale di bai.* 25 *per ogni cento scudi gli affitti di erbe*, o *fida de' bestiami. La tassa si riscuoterà sulla metà del prezzo cumulato degli anni dell' affitto.*

AFFILIAZIONE (*Diritto canonico*). Questo termine è stato trasportato dalla giurisprudenza al linguaggio monastico. Nel senso più generale significa l'aggregazione di un secolare ad un ordine religioso qualunque, mediante un atto di obbligo straordinario verso l'ordine medesimo, ed a fine di partecipare alle preghiere ed ai vantaggi spirituali, che possono ritrarsi. In questo senso tutti gli ordini monastici hanno i loro affiliati vale a dire hanno persone in qualche modo congiunte, come i figli ai padri, e che si sottopongono intieramente alla loro direzione spirituale per guidarli più agevolmente all' eterna salute. I quattro ordini principali hanno di questa affiliazione emblemi distintivi, che si riferiscono, sia al loro istituto, sia al loro abito. Gli Agostiniani fanno portare ai loro affiliati la cintura di quoio, i Carmelitani lo scapolare, i Domenicani il rosario, ed i Francescani il cordone.

AFFINE (*Legge sul Registro, e Bollo*). Dicesi affine ogni consanguineo. e cognato del marito riguardo alla moglie. ed ogni consanguineo, e cognato della moglie riguardo al marito, e per parlare in termine più comune, tutti li congiunti, ossiano parenti del marito sono affini della moglie, e tutti quelli della moglie sono affini del marito. Si noti che i parenti affini della moglie e del marito non sono però affini fra di loro. L'affinità propriamente non ha gradi, poichè non ha generazioni; ma i gradi si calcolano su quella della parentela col marito. o colla moglie rispettivamente V. Affinità. Così il nuovo *Regol. sul Registro, Art. XXXII* §§ 4, *ed ult.* dalla parentela, o consanguineità di linea trasversale, divide l'affinità in diretta, e trasversale.

1.° Tutti gli affini di linea retta, ossiano ascendenti e discendenti del marito o della moglie, che sono in

primo grado di affinità diretta, nelle successioni che loro si deferiscono per morte di quello degli sposi ad essi affine, pagano la tassa del quattro per cento — *cit. art.* § 4.

2.° Tutti gli affini per linea trasversale, ossiano tutti li consanguinei collaterali dello sposo o della sposa in qualunque grado essi siano, pagano la tassa dell' otto per cento. *cit. art.* § *ult*. V. la voce Accettilazione.

AFFINITÀ (*Diritto civile-canonico*). È un vincolo, ed una specie di parentela contratta tra una delle due Parti che si sono maritate ed i consanguinei dell' altra, e chiamasi affinità (*adfinitas*) perchè le famiglie si vengono ad accostare reciprocamente ai loro confini. (*Leg.* 4 *ff. De grad. et adfin.*).

I giuristi distinguono l'affinità dalla cognazione (*cognatio*), e dalla consanguineità (*consanguinitas*), perchè queste nascono dal sangue; e dall' agnazione (*gentilitas*) che deriva dall'essere della medesima famiglia, e del medesimo cognome.

I Canoni riconoscono due specie di affinità. La prima si contrae tra il marito ed i parenti di sangue di sua moglie, e reciprocamente fra la moglie, ed i parenti di sangue di suo marito. La seconda fra il marito, e quelli che hanno parentela con sua moglie per via di matrimonio e reciprocamente fra la moglie ed i parenti di suo marito (*Can. ult. caus.* 36. 9. 3.). Questa distinzione viene fatta dai canoni per regolare l' ordine dei matrimonii anche fra gli affini.

Non avvi affinità propria fra i parenti di due persone unite in matrimonio; quindi si dice (*adfinitas non parit adfinitatem*). I gradi di affinità poi si regolano colle norme medesime che quelli della consanguineità; e quindi con molta differenza nella legge civile, e nella legge canonica. In qualunque linea, o grado di consanguineità i parenti di una delle parti unite in matrimonio sono nella linea medesima, e nello stesso grado di affinità, e similmente in qualunque linea o grado di affinità sieno le persone nella prima specie, sono nello stesso grado, e nella stessa linea nella seconda e nella terza specie di affinità. Quindi nasce la linea retta e la collaterale, l' ascendentale e discendentale di affinità.

I gradi e termini di affinità sono principalmente: il padre legale, cioè il padre del marito, ovvero della moglie, che i latini chiamavano *Socer;* il patrigno, cioè il marito della madre, *vitricus;* la madre legale vale a dire la madre del marito o della moglie, *socrus;* la matrigna, cioè la moglie del padre *noverca*; il figliuolo legale, ossia il genero *gener*; la figliuola legale, o nuora, *nurus;* la sorella uterina, ovvero la figlia del marito o della moglie nata da altro matrimonio, *privigna;* il figliastro, cioè figliuolo del marito o della moglie del primo matrimonio, *privignus;* questi due ultimi gradi considerati relativamente a cadaun altro, sono detti *comprivigni;* il fratello della moglie, la moglie del fratello, la sorella legale, cioè la sorella del marito, o della moglie.

Nel quarto Concilio lateranense tenuto nel 1213. fu stabilito, che l'affinità della prima specie sia affinità vera, e reale (*Cap. Non debet, tit. De consang. et affin.*). Quindi il matrimonio si rende illegittimo sino alla quarta generazione di questa specie di affinità. Si osservi però che questo impedimento di matrimonio, non solamente milita, secondo il diritto canonico, per un' affinità con-

tratta per via di nozze, ma eziandio per quella che fosse contratta mediante illegittimo concubito; con questa sola differenza, che quella non si estende oltre la seconda generazione, ma la prima quella cioè che deriva da nozze legittime, giunge, come abbiam detto sino alla quarta. (*Concil. Trident. De reformat. matrim. Cap.* 4).

Anticamente per le leggi di Mosè vi erano diversi gradi di affinità nei quali era proibito espressamente il matrimonio. Così il Levitico (*XVIII. n.* 16.) vietava che un uomo prendesse per moglie la vedova di suo fratello, se non quando questo fosse morto senza progenie, nel qual caso il maritarsi con lei diventava un obbligo; era pure vietato di prendere per moglie la sorella della prima consorte, finchè questa era in vita (*v.* 18). la qual cosa non era vietata prima della legge, com' è manifesto dall' esempio di Giacobbe. Le leggi Romane fino al tempo di Papiniano tacciono su questo proposito, poichè egli è il primo che ne fa parola in occasione del matrimonio di Caracalla. I giureconsulti che vennero dopo di lui dilatarono i limiti dell' affinità per modo, e considerarono vietate le nozze per affinità quasi negli stessi gradi, in cui erano vietate per la consanguineità (*Leg.* 14 § 3 *ff. De rit. nupt.*) ed anche per l' affinità derivante dagli sponsali (*Instit.* § 9, *L.* 12 § 1, 2, 3. *ff. eod.*).

Per quello che riguarda le leggi canoniche siccome l' impedimento di affinità procede dal diritto positivo. così può il Sommo Pontefice dispensare in tutti i gradi, tanto della linea retta, quanto della collaterale. Non troviamo per altro che il medesimo abbia in alcun tempo dispensato nel primo grado di affinità in linea retta, ma bensì troviamo esempii, che fanno vedere essere stata accordata la dispensa, secondo l' importanza, ed urgenza de' casi a diversi re, principi, e gran personaggi, anche nel primo grado di affinità in linea collaterale. V. Lanc. *De nupt. et divort. p.* 21. *Jour. des Sav. Tom. LXII. p.* 166.

L' affinità per ultimo non ha veruna relazione colle successioni, e non attribuisce verun diritto ereditario. V. Erede, Eredità, Successione.

AFFISSO. Si da questo nome ai cartelli che si affiggono in diversi luoghi con autorità della giustizia, od altrimenti per rendere pubblica una ordinanza, un avviso, una notificazione, un regolamento, un' asta pubblica ec. V. Notificazione, Asta, Avviso, Proclama.

Questi affissi sono alle volte necessari anche sotto pena di nullità degli atti, che a quelli si riferiscono, allorchè trattasi di un' alienazione forzosa, di un inventario di eredità, di un concorso universale di creditori, od altro, ed ove in fine possono esservi interessati i terzi (V. Vendita giudiziale, Inventario, Concorso universale).

AFFISSI pubblici (*Legge sul Bollo, e Registro*).

1.° Devono gli affissi essere in carta bollata allo straordinario, o *veduta pel bollo*. I prezzi di questo bollo sono regolati dall' *Art.* 199. *del regol. Leonino sul bollo medesimo.* V. Bollo. Avvertasi però che non sono soggette a veruna formalità le leggi, le notificazioni, ed affissi relativi di governo, e di polizia, per applicazione dell' *Art.* 217. *n.* 2 *del regol. cit.* = Sono esenti dal bollo = *Gli atti del Governo, e di Polizia,*

tra i quali comprendonsi anche i certificati dei Gonfalonieri, e Governatori per l' oggetto de' passaporti, e licenze d' armi, quando vi è espresso che sono rilasciati a quest' unico uso = All' *Art.* 218. *n.* 13. *Regol. cit.* si dichiarano esenti dal bollo *Tutti gli avvisi pubblici, ed ordinanze dei gonfalonieri. ed altre autorità municipali per invitare a pubbliche feste, per il regolamento delle medesime, e per qualunque altro oggetto che non abbia relazione agli interessi comunitativi.* Gli altri affissi de' gonfalonieri relativi agli interessi delle comunità, come per aggiudicazioni, appalti, e cose simili. devono essere bollati. Veggasi in oltre a questo proposito l' Istruzione circolare dell' Emo Prefetto del Buon Governo dei 15 Agosto 1818. dall' Amministrazione inviata a tutti li Preposti del bollo e registro.

2.° Gli stampatori sono soggetti a multa se imprimeranno stampe in carta libera intorno ad oggetti che riguardino la prescrizione del bollo = *Gli stampatori non possono imprimere gli affissi, le notificazioni, e fogli circolanti soggetti al bollo, se non se sopra carta già fatta bollare. Incorrono nella multa se adoperano la carta libera, benchè prima di darle fuori sottopongano le stampe al bollo straordinario. Regol. Leon. Art.* 231. *È dovuta la multa di Scudi* 5. *dagli stampatori che abbiano impresse notificazioni da affiggersi, o stampe da circolare sopra carta non bollata, qualunque sia il numero degli esemplari: Regol. cit. Art.* 274. Oltre la multa sono tenuti al pagamento del diritto ed alla perdita delle stampe.

3.° Alla stessa multa, ed al pagamento dei diritti, sono egualmente tenuti la parte instante, e coloro che affiggessero tali stampe e le distribuissero. *Regol. cit. Art.* 232 *e* 275.

4.° La stessa penale incorresi se gli avvisi, o fogli circolanti provenissero dall' estero, o fossero manoscritti, *Art.* 233, 275, *e* 276. e ne sono in tal caso solidariamente responsabili gli autori, affissori e distributori.

5.° Per gli affissi che appartengono a qualche particolare procedura, vedi il nome, sotto il quale può essere stato di essi trattato. Così per esempio, gli avvisi che devono precedere le aggiudicazioni dei lavori di acque e strade, V. Ingegneri. Per quelli relativi ad aggiudicazioni di cose comunitative. V. Aggiudicazione.

6.° Allorquando agli avvisi vuolsi la relazione del Cursore, che ne comprovi l' affissione, quest' atto non può farsi presso un avviso bollato allo straordinario a pena d' incorrere nella multa del decuplo — *La multa del decuplo del valore del Bollo per ciascun foglio che si usa, è applicabile alle seguenti contravvenzioni:*

1.° Quando gli Ufficiali pubblici scrivono i loro atti in carta libera o di dimensione non propria, o in carta coi bolli dei cessati Governi o coi bolli del Governo Pontificio ora soppressi; ovvero facciano uso di carta bollata allo straordinario. Regol. cit. Art. 277. Questa multa viene inflitta dalla legge ai pubblici ufficiali in conseguenza del disposto dell' *Art.* 225. *del Regol. suddetto* = *Il quarto di foglio, o da bai. due e mezzo è esclusivamente la carta per gli atti dei Cursori, e perciò i Cursori non potranno servirsi che di questa qualità di carta per gli originali delle citazioni, intimazioni, notificazioni, processi verbali, ed altri loro atti, e per le copie che di questi atti rilasciano alle parti citate, intimate ec., ne questa carta

potrà servire a qualsiasi altr' atto sia d' ufficiali pubblici, sia di persone private, tanto emessi in pubblica forma, quanto sotto forma privata =. Quindi o bisogna fare imprimere in questi casi una copia dell' avviso in carta *di bollo ordinario*, o farne una copia manoscritta nella carta di cui sopra, ovvero stenderne l' atto in un foglio separato, da unirsi poscia all' avviso.

Proseguiamo ad enumerare i casi di contravvenzione, pei quali s' incorre la multa del decuplo del bollo.

2.° *Quando nello scrivere ingombrino il bollo.*

3.° *Quando della carta servita per un atto se ne valgono per un altro separato e distinto, e quando scrivono più atti in uno stesso foglio di carta. La multa in questi casi è dovùta per ogni atto, meno che per il primo.*

4.° *Allorchè i difensori esibiscono ai Giudici in carta libera le difese, allegazioni, e sommarii che devono essere in carta bollata.*

5.° *Qualora gli ufficiali pubblici ricevano, alleghino, o richiamino nei loro atti documenti in carta libera, o di non giusto bollo.*

6.° *Qualora i difensori facciano uso, riportino, inseriscano, e trascrivano nelle difese, allegazioni e sommarii, atti e documenti non bollati o indebitamente bollati. La multa in tutti li casi contemplati nel presente articolo è dovuta per ogni foglio non bollato o bollato indebitamente.*

AFFITTANZA. V. LOCAZIONE. CONDUZIONE.

AFFITTANZA A SOCCIDA. (*Diritto civile*). Si distinguono due specie di affittanza a soccida 1.° La soccida semplice, ed ordinaria; e la soccida a metà.

Soccida semplice ed ordinaria. È un contratto per cui si danno ad altri i bestiami, onde custodirli, nutrirli, ed averne cura, a condizione che il conduttore debba guadagnare la metà dell' utile, e soggiacere alla metà della perdita. La differenza principale tra questa soccida semplice, e la soccida a metà di cui parleremo in appresso, è che nella soccida semplice il capitale intiero della soccida è amministrato dal solo locatore, e nella soccida a metà, ciascuna delle parti concorre in eguale misura alla provvista del capitale.

Questo contratto può essere considerato in due differenti maniere, ossia sotto due aspetti, secondo che apparisce essere stata l' intenzione dei contraenti. Il primo aspetto è quello di considerarlo come un contratto di società di bestiami, che le parti hanno avuto intenzione di conchiudere. Con questo contratto il conduttore non avendo i mezzi di somministrare alla società la sua metà di bestiami che devono comporre la soccida, il locatore la somministra, e l' anticipa egli stesso, e di questa anticipazione il conduttore deve far ragione al locatore al momento in cui la società si discioglie. Considerando sotto questo aspetto il contratto di cui si ragiona, si reputa che il locatore somministri alla società i capitali, tanto per se, quanto pel conduttore, al quale egli fa l' anticipazione.

Ecco il secondo aspetto, sotto del quale può essere considerata l' affittanza a soccida semplice, ed ordinaria. Allorquando l' intenzione del locatore era di rimanere solo proprietario del capitale della soccida, la soccida stessa deve in questo caso essere considerata come un contratto

nominato, partecipante più della locazioue, che della società, mediante il quale il locatore da per un certo tempo al conduttore bestiami a custodire, e qualche volta anche a nutrire, verso una certa ricompensa, od affitto, che il locatore stesso gli da, e che consiste nell' utilità del lavoro degli animali; e per interessare, ed impegnare vieppiù il conduttore ad impiegare tutte le cure, il locatore con questo contratto gli accorda la metà di tutte le altre utilità, tanto delle lane, e latte, quanto degli aumenti, e miglioramenti dei bestiami, coll'obbligo per altro che il conduttore s' incarichi per la medesima porzione del rischio della perdita che potesse accadere sopra il bestiame per caso fortuito.

Obbligazioni che nascono dal contratto di soccida.

Mediante questo contratto ciascuna delle Parti contrae verso l' altra l' obbligo di garanzía del bestiame. che esso ha somministrato e di far godere l' altra del bestiame medesimo pel tempo in cui dee durare l' affittanza. Da quest' obbligo di reciproca garanzía del bestiame, ne consegue, che se un terzo pretendendosi proprietario delle bestie che tu mi hai dato a soccida avesse fatto la domanda contro di me pel rilascio, io avrei ragione di esercitare contro di te l' azione per astringerti a far cessare le molestie, e diversamente per farti condannare al risarcimento dei danni ed interessi. Questa è l' azione *praescriptis verbis*, che nasce dall' obbligazione che tu hai contratto in forza di questa specie di affittanza.

Il conduttore dal canto suo in forza del contratto di affittanza a soccida, si obbliga di avere nella custodia, e nel governo delle bestie a lui affidate la cura di un buon padre di famiglia. Quindi se per colpa sua, o per colpa de' suoi dipendenti qualche bestia ha risentito qualche discapito, egli sarà tenuto ai danni, ed interessi verso il locatore. Egli non deve distrarre, o vendere niuna delle bestie della soccida senza saputa, o senza consenso del locatore.

Soccida a metà. Questo è un vero contratto di società di Bestiame, a cui ciascuna delle parti contraenti conferisce la metà dei bestiami, che restano comuni pel guadagno, e per la perdita. Mediante questo contratto una delle parti incarica l' altra del nutrimento e della custodia, e del governo del bestiame conferito. Colui che ne incarica l' altra parte chiamasi locatore, e chi ne assume l' incarico chiamasi conduttore. Il conduttore in questa specie di soccida profitta esclusivamente del latte, del letame, e del lavoro degli animali. Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane, e dell'accrescimento.

Avvi un altra specie di soccida, che i francesi chiamano soccida di ferro *cheptel du fer.* Questa è quel contratto, per cui il proprietario di una possessione la concede in affitto col bestiame che vi è sopra, a condizione che al terminare dell' affittanza l' affittuario lasci degli animali per un valore eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti.

Si fa quistione a sapere, se con questo contratto la proprietà delle bestie si trasferisca al conduttore, di maniera che il proprietario della possessione sia soltanto creditore della quantità di bestie che il conduttore deve lasciare al terminare dell' affittanza? Per l' affermativa si puo dire essere massima del gius *aestimatio facit venditionem;* che secondo questa massima, la stima, dietro la quale si danno al conduttore le bestie

che compongono questa soccida, contiene una specie di vendita a lui fatta delle bestie medesime. Si può allegare la *Leg.* 3. *ff. Locat.* la quale dice: *Quum fundus locetur et æstimatum instrumentum colonus accipiat, Proculus ait, id agi, ut instrumentum emptum habeat colonus; sicuti fieret quum quid æstimatum in dotem daretur.* Ora, dirassi, le bestie esistenti in una possessione sono *instrumentum fundi*, essendo date al conduttore nell' affittanza mediante stima, questa stima a termini della citata legge, contiene una vendita fatta al conduttore in virtù della quale è stata trasferita nel conduttore la proprietà. Pothier nel suo trattato dell' affittanza a soccida sostiene la negativa, ed ecco come ragiona.

La massima *æstimatio facit venditionem*, allegata per l' affermativa, è soggetta ad una distinzione, che si deduce dalla differenza del fine per cui viene fatta la stima. Allorchè si fa all' oggetto che colui al quale una cosa è stata data mediante stima possa ritenerla pagandone il valore di stima, e sia debitore del prezzo, anzicchè della cosa medesima, è il caso in cui *æstimatio facit venditionem;* come quando presso i Romani la moglie dava in dote al marito una cosa, che tra le parti era stata stimata per una certa somma (*Leg.* 5. *cod. De iure dot*). Parimenti nella specie della *Leg.* 3. *ff. Locat*, che è stata opposta, la cosa servieute alla coltivazione del fondo, era stata data coll' affittanza al conduttore per una certa somma affinchè egli restituisca al terminare della locazione la stessa somma invece della cosa consegnata; questo è il caso in cui *æstimatio facit venditionem.* Ma allorchè colui al quale è stata data la cosa mediante stima, deve restituirla, ed egli non ha la scelta di ritenerla pagando la somma per cui è stata stimata, poichè la stima si fa non già a fine che colui il quale riceve la cosa possa ritenerla pagandone il valore di stima, ma al fine di provare lo stato in cui si trova la cosa che viene ricevuta, e di provare con tal mezzo di quanto si troverà deteriorata, o migliorata, come nella specie della legge 2. *cod. De iure dotium* in questo caso non si potrà dire che *æstimatio facit venditionem.* La stima non si fa in questo caso *venditionis causa*, ma *intertrimenti causa*, per riconoscere il deterioramento che può sopravenire alla cosa. Ora la stima che si fa nella specie di soccida di che si tratta è appunto per il caso su contemplato *intertrimenti causa.* Il conduttore al quale sono state date le bestie mediante stima, non ha dunque diritto di condursele via al finire dell' affittanza, offerendo di pagare la somma per cui sono state apprezzate al momento dell' affittanza medesima. Ciò sarebbe contrario alla natura di questa soccida, la quale appunto è chiamata dai francesi soccida di ferro, perchè il bestiame è come attaccato alla possessione, e perchè i conduttori sono obbligati partendo, di lasciare un capitale di bestiame del valore eguale alla stima. La stima perciò non viene fatta come si è detto *venditionis causa*, ma bensì *intertrimenti causa*, onde poter provare mediante una nuova stima da farsi al terminare dell' affittanza, di quanto il bestiame dato a soccida si troverà in fine, o diminuito, od aumentato.

AFFITTANZA (*Diritto canonico*). Per le affittanze dei beni della Chiesa si trovano stabilite alcune regole, le quali impediscono, che non siano simulate delle vere alienazioni,

sotto la forma di questa specie di contratti.

Prima regola. La prima di queste regole è quella dell' *Extravag. ambitiosae* (*De reb. eccl. non alien.*), che non permette di fare affittanze dei beni della Chiesa se non per tre anni. Il concilio di Trento dichiara nulle tutte le affittanze fatte a lungo termine (V. Enfiteusi). Sopra questa regola gli Autori hanno agitato la quistione onde sapere se in un contratto di affittanza fatto per un tempo che eccedesse i tre anni prefissi dall' *Extravagan. ambitiosæ* sarebbe radicalmente nullo, ovvero nullo soltanto per l' eccesso del termine legittimo. secondo la massima *utile per inutile non vitiatur.* Parecchi autori sostengono la prima opinione, salvo l' anno in cui l' affittuale avesse già fatte le sue coltivazioni, benchè in questo caso alcuni di questi sieno di parere che l' affittuale non percepisca i frutti, se non quando venga reclamata la nullità dell' affittanza, all' approssimarsi del raccolto. Altri fanno la seguente distinzione che è la più comunemente adottata. O l' affittanza è fatta per una rendita pagabile di anno in anno, o è pagabile una volta sola in tutto il corso dell' affittanza. Nel primo caso *utile ab inutile separatur*, e l' affittanza non è nulla se non pel tempo che eccede i tre anni. Nel secondo caso i detti autori sono dello stesso parere degli altri. Se poi i frutti dello stabile affittato si percepiscono alternativamente di biennio in biennio, in questo caso si può fare l' affittanza che duri sei anni, senza timore di violare l' intenzione dell' Estravagante. Mantica *De tacit. conventionib. Lib. VI. tit.* 13. *n.* 6. — *Rot. Rom. p.* 3. *decis.* 435. *n.* 3.

Seconda regola. Per evitare gli abusi ed il pregiudizio de' successori ai beneficii, ne l' affittanza ne il pagamento della rendita del bene affittato non debbono essere anticipati; ed ecco in quale maniera il Concilio di Trento si spiega su questo proposito nel luogo già citato. *Le Chiese sono soggette a soffrire molto detrimento, quando in pregiudizio dei successori si esige danaro sonante per li beni che si danno in affitto. Laonde qualunque sorta di affittanza a rendita che si facesse sotto condizione di pagare anticipatamente saranno affatto invalide a pregiudizio de' successori non ostante qualsiasi indulto o privilegio, e non potranno essere confermate ne alla Corte di Roma, ne altrove* (*cod. De precariis* 10. 9. 2. *cap.* 4.). Il concilio nel medesimo luogo vieta di dare in affitto le giurisdizioni ecclesiastiche, ed il diritto di stabilire Vicarii nelle cose spirituali in questi termini: *Non sarà nemmen permesso di dare in affitto le giurisdizioni ecclesiastiche, ne la facoltà di nominare, e deputare Vicarii nelle cose spirituali, e quelli che le avessero prese in conduzione non potranno esercitarle, ne farle esercitare da altri, e qualunque concessione contraria ancorchè fatta dalla Sede apostolica sarà considerata surrettizia* (*Cap.* 1. 2. *Ne prelati vices suae*).

FORMOLA

DI CONTRATTO D' AFFITTO DI BENI DELLA CHIESA, O ADETTI A BENEFICII ECCLESIASTICI.

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S. ec.
» Avanti me Notaio .... di
» residenza a .... e de' Testimonii
» infrascritti, aventi le qualità volu-

» te dalla legge è comparso il Reverendo sig. abate Carlo Ottoboni del fu sig. Pietro, quivi domiciliato, di età perfetta, ed a me cognito, il quale avendo diritto alla percezione de' prodotti naturali ed industriali del predio in vocabolo Casale, posto nel Territorio di ....., e precisamente nella Villa, e Parrocchia di ...., laterato dalle ragioni in quanto a Levante de' signori fratelli ...., a Ponente dal signor ...., a Mezzodì dal sig......, ed a Tramontana dal signor ....., come adetto al beneficio semplice, sotto l' invocazione di sant'Atanasio del quale egli è Rettore attualmente in virtù dell'ottenuto possesso del medesimo con atto della Cancelleria Vescovile di ...... del giorno ...., e considerando alla molta distanza d' ubicazione di questo predio dal proprio domicilio, e quindi alla molta difficoltà di sorvegliarne la cultura, ed ottenerne in conseguenza prodotti competenti alla feracità naturale del terreno, ed alla estensione del medesimo, ha divisato di concederlo per un triennio con titolo d' affitto al sig. Pier Antonio Galli, nella certezza di ritrarne maggiore utilità, e nella sicurezza ad un tempo di vedere assicurata la conservazione ed integrità del predio suddetto, attesa la molta onestà del medesimo. E volendo perciò detto sig. Abate Ottoboni mandare ad effetto questo suo divisamento, di qui è che:

» Pel presente pubblico Istromento apparisca, e sia noto come il prefato signor abate Carlo Ottoboni, ha concesso, e concede con titolo di affitto triennale decorribile dal dì d' oggi.

» Al sig. Pier Antonio Galli del fu signor Gaudenzio di condizione proprietario, di età legale, domiciliato a ...., a me cognito qui presente, ed accettante per se, e suoi ec, il predio su nominato, e tal quale trovasi superiormente descritto con tutti gli accessi, adiacenze, e pertinenze relative, niuna cosa eccettuata, e col patto di goderne, e fruirne per tutta la durata triennale suddetta da uomo onesto, e dabbene, e piuttosto migliorarlo, che deteriorarlo, altrimenti resti egli obbligato alla rifazione dei danni e delle spese, comunque fossero per diritto non ripetibili.

» E questo affitto triennale è stato fatto per la corrisposta annua di Scudi cento romani, liberi da qualsivoglia dettrazione, e pagabili d' anno, in anno posticipatamente per la solennità del SSmo Natale nelle mani del Sig. Locatore, o di chi gli succederà nel beneficio suddetto, rimossa ogni contraria eccezione ec.

» Le parti contraenti poi convengono mutuamente nei seguenti patti, e condizioni.

» *(In quanto agli altri patti potrà vedersi la formola del contratto d' affitto di un fondo rustico alla voce* Locazione*)*.

» E per la piena ed inviolabile osservanza delle cose suddette; le Parti contraenti obbligarono ed obbligano le loro persone ed eredi, i loro beni presenti ec.

» Atto fatto letto, e pubblicato in ec. »

AFFITTANZA perpetua *(Diritto civile)*. Questo contratto poco in uso presso di noi, e che i Francesi chiamano *bail a Locatairie perpètuelle* si avvicina all'enfiteusi, al contratto di censo, ed all' affittanza a rendita fondiaria, e nondimeno è di-

stinta da ciascuno di questi atti a motivo di caratterische differenze. E in vero coll' enfiteusi il concedente si spoglia della proprietà utile, sotto tre condizioni principali, la prima che in ricognizione del dominio diretto che ritiene, l'enfiteuta gli corrisponderà in ciascun anno una prestazione determinata, la seconda che se l'enfiteuta per tre anni continui sospende il pagamento della prestazione, si da luogo alla devoluzione, vale a dire il concedente acquista il diritto di riprendere il dominio utile. la terza che l'enfiteuta non potrà alienare questo dominio senza averne prima data notizia al padrone diretto, ed avergli accordata la preferenza per lo stesso prezzo offertogli dall'acquirente (V. Enfiteusi). L'affitto a censo porta similmente con se il trasferimento del dominio utile, e la riserva del diretto, ma non espone il censuario alla devoluzione per mancanza di pagamento del canone, e gli lascia libertà intera di alienare, salva al padrone diretto la facoltà di ritrarre il fondo se lo crede a proposito (V. Censo).

L' affittanza a rendita fondiaria trasferisce l'una e l'altra specie di dominio, quando il locatore ambedue le riunisce nella sua persona, e rende l'affittuario cosi assoluto proprietario, com'era lo stesso locatore, non ritenendo precisamente costui che la sola rendita. (V. Affittanza a rendita).

Si conclude dopo ciò che l'affitto perpetuo in questo differisce dai contratti di enfiteusi, di censo, e di affittanza, che con esso l'affittuario acquista il possesso naturale ed utile, ma la proprietà fondiaria, ed il possesso civile rimangono presso il locatore.

AFFITTI *(Legge sul bollo, e registro)* (1). Per affitti, intendiamo i contratti di locazione, e conduzione, e propriamente quei contratti coi quali si concede l'uso di Beni immobili, o mobili, di una comodità, o di un diritto per certa determinata corrisposta.

1.° Gli affitti di beni stabili, e di comodità, e diritti ec. sono soggetti alla tassa del mezzo per cento ossia di bai. 50 per ogni cento scudi sulla metà della somma convenuta per corrisposta, cumulando tutti gli anni dell'affitto. Se però il tempo dell'affitto non è espresso, ovvero siavi il patto della riconduzione per altrettanto tempo, quante volte la disdetta non preceda il termine convenuto, si considererà fatto per dieci anni, e la tassa si prenderà dal cumolo di dieci anni di corrisposte diviso per metà. *Art.* 43. *n.* 6 *del Regol. Piano — Art. XXIX. del Regol. vig. — Negli affitti, e locazioni dei Beni mobili, e stabili*:

La tassa sarà percetta sulla metà del prezzo cumulato degli anni di affitto convenuti. Se il tempo non è limitato si considera per dieci anni.

Li sub-affitti, cessioni e retrocessioni pagheranno la medesima tassa dell' affitto primitivo =; e nelle corrisposte si valuteranno anche i pesi imposti al conduttore che ne fanno parte, *Regol. Piano Art.* 29. *n.* 5. — *Regol. vig. Art. XV*: *Per gli affitti temporanei si desume dalla metà del valore risultante dal cumulo delle annue risposte per tutti gli anni della durata della locazione, aggiungendo i pesi imposti al conduttore.*

(1) *Riportiamo in questo luogo le disposizioni della legge sul bollo e registro intorno ai contratti di locazione, e conduzione, poichè essa sotto la denominazione, e voce d' affitto comprende i contratti suddetti.*

Se vi è patto di riconduzione indeterminata, si valuterà per venti Anni — Non vi è oltre questo termine più forte valutazione.

Nel riportato *Art. XXIX*, si è veduto come i sub-affitti, cessioni, e retrocessioni soggiacer debbano alla stessa tassa degli affitti, e come nella stessa maniera debba regolarsene la percezione.

2.° Nasceva questione, per qual tempo dovesse prendersi un affitto stipulato per un periodo più lungo dei dieci anni col patto della riconduzione, come altresì, un affitto stipulato per un periodo più breve dei dieci anni, col patto pure della riconduzione, ma che questa effettuandosi anche per una sol volta, porti un tempo molto più lungo dei dieci anni suddetti. L'amministrazione ritiene, che nel primo caso debba esigersi la tassa sul cumulo (divisa sempre la somma per metà) di tutti gli anni del primo periodo, non valutando il patto della riconduzione, mentre nel primo periodo convenuto è già compreso il periodo maggiore che la Legge considera negli affitti non perpetui, e quando il tempo non è limitato nella scrittura del contratto; nel secondo caso poi la tassa dovrà regolarsi sopra dieci anni, non essendo giusto di superare il termine che la legge stessa ha stabilito nel tempo indeterminato, salvo il solo caso *di riconduzione indeterminata*. di cui si parlerà nel § 11.

3.° Gli affitti di forniture, approvigionamenti, costruzioni, riparazioni, mantenimenti, come pure i sub-affitti, cessioni e retrocessioni delle cose medesime, danno luogo alla tassa del mezzo per cento, sulla intiera somma stipulata — *cit. Art. XXIX n.* 4 e 5. — *Le aggiudicazioni, ed i contratti per esigenze di tasse da farsi per conto del Governo, ovvero per costruzioni, riparazioni, mantenimenti, approvigionamenti, e forniture, il cui prezzo viene pagato dal Governo.*

La tassa per le esigenze si deve sulla totalità del premio convenuto per l' esigenza, e se il premio non è convenuto sul decimo della intera corrisposta, e sul totale della somma pattuita per le costruzioni, assenti, e forniture.

Le aggiudicazioni, ed i contratti, come al numero precedente fatti tra particolari, che non conterranno ne vendita, ne promessa di rilasciare mercanzia, derrate, o altri oggetti mobili. = Se sono a più anni si cumuleranno le somme di tutti gli anni, e se il tempo è indeterminato, si considererà che l'affitto sia per dieci anni. Se oltre l'affitto si contenessero in tali contratti cessioni di mercanzie, derrate, o effetti mobili, indipendentemente dalla suddetta tassa del mezzo per cento sull' affitto. dovrebbe percepirsi quella dell' uno per cento sul valore degli oggetti che mutano di proprietà = *Argomento del riport. Art. XXIX n.* 5 *ed Artic. XXX n.* 2 V. il citato *Art. n.* 2. sotto la voce Abbonamento.

4.° Gli affitti o appalti di dazii, gabelle, e tasse, ossiano le aggiudicazioni, ed i contratti per la esigenza delle medesime, sono soggette alla tassa del mezzo per cento sulla totalità del premio convenuto per la esigenza, cumulando tutti gli anni pei quali è convenuto, e calcolando sopra dieci anni, se il tempo fosse indeterminato. I sub-affitti, e contratti di cessione e retrocessione fatti fra particolari, sono tassabili nella stessa guisa — V. l' *Art. XXIX. su riportato n.* 4 e 5.

5.° Sovente per altro non si aggiu-

dica la sola esigenza dei dazii, gabelle, e tasse per certo determinato premio; ma si affitta ossia si trasferisce l' intero diritto di esigere dai particolari le tasse per una somma determinata, ciò che avviene per lo più nei dazii indiretti, e per quelle esigenze che vengono concedute ed aggiudicate dalle amministrazioni comunitative. — (1)

Siccome in questi affitti, aggiudicazioni, o appalti la somma che si paga alla Camera, o alle Comunità è il ritratto dei dazii, ed anzi è minore della totalità di essi; poichè il dippiù forma l' utile dell' aggiudicatario, o appaltatore; essendo sembrato giusto di ritenere fermo, che la tassa del mezzo per cento debba esigersi sulla somma che forma l' utile, ossia il premio; e volendo dare a questa una norma certa, ed invariabile, si è stabilito, che il mezzo per cento si esiga sul decimo della somma che si paga per l' affitto, o appalto, cumulando tutti gli anni convenuti, o dieci anni se il tempo non fosse determinato.

Avvi su questo un biglietto di Monsignor Tesoriere Generale all' Amministrazione in data degli 8. Novembre 1817; e la massima è confermata dall' uso. I sub-affitti, sub-appalti, cessioni, e retrocessioni, si tasseranno nella stessa guisa, analogamente a quanto si è detto nei §§. precedenti.

6.° Gli affitti di erbe sono assoggettati alla tassa del solo quarto per cento, ossia di bai. 25. per ogni cento scudi, *Art. XXVIII del Regol. vig. sul Registro num.* 2. *Vedi l' artic. riportato sotto la voce* Affidare il bestiame. Spessissimo per altro avviene che in vece di denominare il contratto *affitto di erbe*, si chiama, — *compra* e *vendita di erbe* — ovvero — *affitto del terreno A.* o *B. pel solo uso delle erbe da pascolo*, e *da falce* =; ora siccome questi contratti di nomi differenti, ma di sostanza eguali portano tutti le medesime conseguenze, l' Amministrazione ha sempre ritenuto che indistintamente vadano assoggettati alla detta tassa del quarto per cento. Questa tassa va regolata come quella degli affitti di stabili e mobili, cumulando cioè le somme convenute, insieme ai pesi all' affittuario imposti per tutti gli anni dell' affitto e calcolando poi la tassa sulla metà di esse, *cit. Art. XXVIII. num.* 2. §. 6. *V. l' Art. alla voce* Affidare il bestiame. Così pure se l' affitto sarà per un tempo indeterminato si potrà considerare fatto per dieci anni, o per venti secondo che si è detto sotto il *num.* 2. e come si dirà sotto il *num.* 11.

7.° Per altro se nell' affittare i terreni all' uso di pascolare, o dell' erba da falce si dasse la facoltà all' affittuario di esercitarvi a sua voglia altra coltivazione; ovvero soltanto dimostrativamente si enunciasse nel contratto, che i terreni sono prativi, e trovansi ad uso di pascolo, ma non tassativamente per affittarli a quest'

(1) *Avvertasi a non confondere cogli affitti delle tasse e dazii comunitativi, quelli dei forni, pizzicherie, e macelli, che le comunità sogliono aggiudicare con diritto di privativa. Questi affitti vanno considerati nella classe di quelli degli stabili, e diritti annessi, e sono soggetti per conseguenza al mezzo per cento sulla metà delle somme convenute, e dei pesi assunti dall' affittuario, cumulando tutti gli anni dell' affitto; e qui in acconcio cade di far mensione di cosa che varie volte ha impegnato il giudizio dell' Amministrazione, cioè, che i patti relativi agli obblighi che l' affittuario assume di fornire alla popolazione il bisognevole in correspettività dell' ottenuta privativa, non devono prendersi a calcolo per la tassa, a niuna potendo dar luogo.*

unico effetto; allora deve percepirsi la tassa del mezzo per cento prescritta dall' *Art. XXIX. num.* 6. — *Sono soggetti alla tassa proporzionale di un mezzo per cento, ossia di bai. cinquanta ogni cento scudi — Gli affitti*, o *locazioni di beni mobili, e stabili.* E se nella prima ipotesi si fosse convenuto un aumento di corrisposta pel caso che facciasi uso della facoltà di coltivare, anche questo aumento deve essere calcolato nella somma sulla quale deve prendersi la tassa. Così più volte ha risoluto l'Amministrazione in casi pratici. Non cambia però natura il contratto e tutto ciò che si è detto in questo paragrafo non ha luogo, allorchè è proibito nel contratto di valersi ad altr' uso dei terreni fuori che a quello di pascere, e soltanto per condizione, o clausola penale si stipula una somma in caso di contravvenzione. Su questo patto ha luogo la percezione di un semplice diritto fisso di bai. 20, così avendo deciso più volte l' Amministrazione. In caso però che l' affittuario dia luogo alla penale, l' atto che ne confessasse il debito, o il decreto che lo condannasse al pagamento, darà luogo alla percezione della tassa di affitto su quella somma che va a tenere le veci di corrisposta per l' uso che era vietato, e che si è fatto della cosa locata. *Mem. d' ord. XIII. art.* 6. ⸹. 5.

8.° Per gli affitti del pascolo per un certo determinato numero di bestie, ossia pei contratti coi quali si stipola il pascolo di un gregge, o di una quantità di bestiame per una determinata somma. = V. AFFIDARE IL BESTIAME — FIDA DI BESTIAMI.

9.° Gli affitti di bestiame ossia di semoventi sono soggetti alla tassa del quarto per cento. *Regol. sul Registro art. XXVIII. num.* 3. = Le *Soccide*, o quei contratti mediante i quali si danno de' bestiami a tutta altrui responsabilità per certa quota determinata dei proventi risultanti dai medesimi, sono equiparate agli affitti — *cit. art. num.* 3. (1). La detta tassa del quarto per cento si esigerà sul cumulo delle somme o risposte prese per tutti gli anni d'affitto, o della soccida, e se il tempo fosse indeterminato, per 10 anni. Alle risposte in generi si darà la valutazione secondo il prezzo de' generi corrente in luogo, e tempo, in cui i contratti si sottopongono alla registrazione, ed incontrandosi difficoltà la legge ordina come si debba provvedere *cit. Regol. art. XV. num.* 7. *In quanto ai canoni e risposte convenute in generi per contratti, tanto perpetui che temporanei se ne formerà la valuta mediante il prezzo del genere corrente nel luogo e tempo in cui se ne fa la registrazione, ed incontrandosi difficoltà, le parti dovranno farne una dichiarazione estimativa.* — Se nelle risposte a generi non fosse altresì determinata la precisa quantità di essi, ma si stipulasse ex. gr. il terzo, il quarto ec. dei proventi, si valuterà il bestiame per conoscere quali possono esserne gli utili, *cit. art. XXVIII num.* 3. ⸹. 2. — *La tassa si riscuoterà sulla corrisposta; e in mancanza sulla valuta che si farà del bestiame*, e ciò col mezzo di dichiarazione in forza dell' *art. XV. num.* 7. su riportato, quale dichiarazione riconoscendosi erronea potrà dall' Amministrazione venirsi alla stima

(1) *Se sopra una quantità di bestiame si formasse una vera, e perfetta società, questa non sarebbe soggetta al quarto per cento, ma al diritto fisso di bai cinquanta, a termini dell' Art. XXVI. num.* 4. *del Regol. vig. sul Registro. Vedi* ACCOMANDITA.

formale a termini dell' *art. XVI. — L' amministrazione del Registro qualora riconosca, che le dichiarazioni fatte dalle parti possono essere fraudolenti, o che i valori espressi siano minori del vero potrà far stimare l' importo degli effetti dichiarati per mezzo di periti, il quale diritto durerà per il corso di un anno, contando dal giorno della registrazione del contratto, o della dichiarazione della donazione, o successione dopo il qual termine rimarrà inalterabilmente prescritto.*

A quest' effetto l' amministrazione nominerà il suo perito, e la parte, appresso la intimazione che le ne sarà fatta, potrà dentro otto giorni dalla presentazione dell' intimazione nominare anche essa il suo. Non nominandolo, dovrà starsi alla relazione del perito destinato dall' Amministrazione. In caso di discrepanza tra i due periti si dovrà ricorrere al Tribunale per la nomina di un terzo perito. I periti dovranno riferire dentro un mese dalla data della loro nomina, ovvero nel secondo mese, in caso che abbia avuto luogo il terzo perito.

Ciò che è prescritto praticarsi negli affitti di bestiame dovrà egualmente osservarsi ne' sub-affitti, cessioni, e retrocessioni. V. Tasse, *in quanto al modo di fissare il valore sul quale deve cadere la percezione.*

10. Gli affitti di terreni a risposte in generi sono soggetti alla tassa del mezzo per cento come gli affitti a denaro, e la valutazione de' generi, che compongono le risposte si farà come si è detto nel §. precedente. Bisogna tuttavía osservar bene di non prendere le società per affitti a risposte e viceversa. Per tali società, che allora sussistono, quando non si rimetta la coltura ad intero altrui rischio e pericolo per una determinata quantità di generi; ma in proporzione dei pesi che rispettivamente assumonsi, si conviene la divisione dei ricolti incerti ed indeterminati e dalla eventualità dalle stagioni dipendenti, per tali società, dicea, può vedersi quanto si dirà sotto gli articoli = Colonie, Colonie parziarie, e Mezzerie.

11. Gli affitti perpetui sono tassabili sul cumolo di 20 anni di corrisposta, *cit. Regol. Art. XV. num. 6. — Per l' enfiteusi e locazioni perpetue il capitale sarà valutato per venti volte il valore dell' annua risposta, e dei pesi che ne fanno parte.*

Con la stessa valutazione si procederà nelle vendite, cessioni, e trasporti dei diritti suddetti.

Si avrà come perpetua l' enfiteusi, o locazione progressiva a più linee, o a più gradi — Dal disposto della riportata legge, veggonsi compresi nella classe degli affitti perpetui, quelli altresì fatti in favore di più linee, o generazioni come se si dicesse: *Affitto il predio A a Caio, e questo durerà sino alla sua terza generazione.* Quindi tutti gli affitti menzionati nei paragrafi precedenti, allorchè fossero perpetui dovrebbero pagare la tassa sul cumolo di venti volte l' annua risposta, e dei pesi che ne fanno parte, divisa sempre la somma per metà, in quelli affitti ove questa divisione è ordinata, come pure si è detto di sopra. Li sub-affitti, cessioni, retrocessioni di questi contratti soggiacciono alle medesime regole.

Lo stesso calcolo ha luogo nel raro caso di affitti determinati, con patto di ricondursi poi per tempo indeterminato *cit. Art. XV. num. 5. = Per gli affitti temporanei si desume dalla metà del valore risultante dal cumulo delle annue rispo-*

ste per tutti gli anni della durata della locazione, aggiungendo i pesi imposti al conduttore. — Se vi è patto di riconduzione indeterminata, si valuterà per 20 anni — Non vi è oltre questo termine più forte valutazione. =

12. Nasceva quistione come regolarsi nella registrazioue di que' contratti di affitto che si presentano per la formalità del registro, quando sono già resoluti o disdetti. L' Amministrazione ha dichiarato che in questi casi i Preposti debbano stare materialmente agli atti che registrano e tassarli secondo la loro natura, e le convenzioni che contengono, senza darsi carico degli atti posteriori che ne portino la cessazione, resoluzione ec; conciossiacchè la legge del Registro impone la tassa sulle convenzioni, come sono fatte, e sugli atti come si presentano, senza considerare gli eventi ulteriori degli atti stessi. Così un atto di affitto senza limite espresso, è in se tassabile come affitto indeterminato, non ostante che per la legale disdetta già avverata, l' affitto sia stato resoluto, per esempio, al settimo anno = *Mem. d' ord. num.* 12. *art.* 4. §. 22.

13. Vi sono alcuni affitti che chiamansi con dote, nei quali il proprietario da il fondo in affitto colle cose che vi sono e che lo vestono, per esempio: — Una tenuta col bestiame, una bottega cogli attrezzi, o guarnita di merci ec. In questi casi se le cose possono usufruttuarsi senza distruggerle, nulla è dovuto oltre la tassa che si applica sulla corrisposta, dov'è compreso il compenso dell' uso delle cose che vestono il fondo; se poi sono queste tali che coll' uso si consumano e non si restituiscono le medesime, ma nella stessa quantità solamente, deve oltre la tassa sull' affitto prendersi l'uno per cento sul loro valore, verificandosi una mutazione di proprietà. = *Così ha deciso l' Amministrazione Generale.*

La Formola *del contratto di affitto trovasi sotto la voce* Locazione.

AFFRANCAMENTO. Così chiamasi l' atto col quale si fa passare in alcune parti d' Europa uno schiavo dallo stato di servitù a quello di libertà. Non vuolsi confondere l' affrancamento della schiavitù introdotta nei bassi tempi, colla manomissione de' Romani sopra la quale abbiamo la legge *Ælia Sentia*, che è dei tempi d' Augusto. Allo scopo di questo lavoro basterà il cenno, che intorno alla voce *affrancamento* si è dato. Rispetto poi alla manomissione dei Romani, di questa si avrà parola all' Articolo relativo.

AFFRANCAMENTO. (*Diritto pubblico*) È una concessione d' immunità e di esenzioni d' imposte e di carichi pubblici, accordata ad una città, comunità, o ad alcuni privati. Si prende in Inghilterra, in un senso analogo a questo per l' aggregazione di un privato in una società, od in un Corpo politico, mediante la quale egli acquista certi privilegi, e certe prerogative. Così in Inghilterra si dice che un tale è affrancato quando ha ottenuto lettere di naturalizzazione, per cui è considerato come indigeno ossia regnicolo, o patenti che lo dichiarino cittadino di Londra, o di qualche altra città = V. Albinaggio, Naturalizzazione.

AFFRANCATO. È quello, che dallo stato di servitù, passa allo stato di libertà = V. Affrancamento.

AFFRANCAZIONE (*Diritto ci-*

vile). Così chiamasi quell' atto con cui taluno si libera da qualche livello passivo, ovvero dal pagamento di qualche annuo canone, e ciò si fa colla restituzione dell' intiero capitale. V. Canone, Livello, Rendita ec.

La vera affrancazione del livello altro non è in sostanza che una alienazione del dominio diretto, il quale si compra da quello che gode il dominio utile. Per valutare più esattamente che sia possibile l' affrancazione del dominio diretto, conviene avere in considerazione i suoi elementi e diritti, onde attribuire ai medesimi un prezzo o valore ragguagliato alla loro entità, mentre chi ottiene l' affrancazione d' un livello, non altro in ultima analisi contratta, che l' acquisto dei diritti su accennati. Consistono essi: 1.° Nel diritto dell' annuo canone. 2.° Nel diritto dei laudemii, oppure dei quindennii. 3.° Nella speranza della reversione dei miglioramenti, quando non resista il patto, o la legge. 4.° Finalmente nella speranza della devoluzione de' beni, per i casi di caducità colposa.

Per quanto sia difficile, per non dire impossibile il calcolare esattamente il vero e giusto valore del dominio diretto, nulladimeno la consuetudine ha introdotte intorno a ciò alcune norme per apprezzare con una misura comunemente abbracciata, sì fatti diritti. Le opinioni dei Dottori sono state un tempo varie e discordi su quest' argomento. Alcuni hanno sostenuto che il valore del dominio diretto dei Beni Livellarii dovesse fissarsi nella sesta parte del valore del fondo, detratto prima il fondo del Canone e di ogni altro aggravio; altri hanno creduto che dovesse fissarsi nella quarta parte; altri anche nella terza del valore del fondo, come sopra appurato; ed altri finalmente rimessa la stima al prudente arbitrio del Giudice.

Noi per altro crediamo poter facilmente conciliare la disparità di queste opinioni, adottando l' opportuna distinzione de' casi, come appresso:

1.° Se si tratta di Livello perpetuo ereditario, e perciò transitorio in qualunque successore, in tal caso il prezzo del dominio diretto si deve valutare nella stessa parte della stima del fondo, detratto prima il capitale corrispondente al canone ed agli altri gravami reali, a forma della prima opinione superiormente accennata.

2.° Quando si tratta poi di livello temporario, e concesso a terza generazione allora il prezzo del dominio diretto si aumenta sino alla terza parte del valore del fondo, come sopra, giusta l' altra opinione in secondo luogo indicata.

3.° Ha luogo in fine l' ultima delle suddette opinioni, cioè si rimette la stima del dominio diretto totalmente all' arbitrio del giudice in tutti gli altri casi, ne' quali si parli dei livelli di terza specie. i quali non appartengono alla classe de' tempi varii, e durevoli fino a tre generazioni, ne all' altra classe de' perpetui, e trasmissibili in qualunque erede dei beni.

FORMOLA

DI CONTRATTO DI AFFRANCAZIONE DI DOMINIO DIRETTO DI BENI LIVELLARII.

Al Nome di Dio. Amen.

» Regnando la Santità di N. S. ec.
» Avanti me .... ec. si è costituito il Signor N. N., il quale ha
» esposto che in ordine al pubblico
» Istromento di livello dei di ....
» rogato da .... condusse con ti-

» tolo di livello ed a sua terza generazione mascolina l'infrascritta casa del sig. N. per l'annuo canone di Scudi .... col patto infra gli altri di potere affrancare detto livello. Ed essendo ora in grado di devenire a detta affrancazione, egli è perciò che:

» Pel presente pubblico Istromento, apparisca e sia noto, come il predetto sig. N. .... padrone diretto, ha dato e conceduto; siccome da, e con titolo di libera affrancazione concede, e trasferisce al suddetto sig. N. .... presente, e per se e suoi Eredi e successori accettante e stipulante con detto titolo di affrancazione irrevocabilmente ed in perpetuo il dominio diretto di una Casa posta nella Città di .... in via .... Numero Civico .... confinante .... salvi altri più veri ed esatti confini, se vi sono. Con tutti gli annessi, e connessi, adiacenze, e pertinenze, usi, e servitù, ad avere, tenere, e possedere, colla clausola del costituto, costituzione di procuratore, cessione pienissima delle ragioni del suddetto dominio diretto, e colla promessa quanto a detto dominio diretto dell' evizione in forma amplissima e da qualunque causa la medesima derivi, in ogni e qualunque caso di evizione, o molestia di tutta, o parte di detta casa, procedente però per dato, e fatto solamente di detto sig. N. .... padrone diretto, o per preordinata disposizione dei di lui autori mediati, od immediati, e non già per il caso che tale evizione o molestia sopravvenga per dato e fatto, o disposizione di detto sig. N. .... affrancatario, ed il tutto secondo le regole di ragione.

» Quest' affrancazione dette parti hanno fatto per il prezzo di Scudi ...... ed a tutte spese ed aggravio di detto sig. N...... stato Livellario.

» Il quale prezzo di Scudi .... come sopra, il predetto sig. N....... affrancatario, alla presenza di me Notajo e testimonii infrascritti ha effettivamente pagato a detto sig. N......... affrancante, in denaro effettivo al corso ec.; che nel tirare a se detta somma di Scudi .... premessa la debita rinuncia all' eccezione del denaro non numerato, ed alla speranza ec., gliene ha fatta e fa amplissima assoluzione e quietanza, con promessa ec. Altrimenti ai danni ed alle spese anche non rifacibili di ragione.

» E per l' osservanza ec. (*come agl' Istrumenti precedenti*).

» Atto fatto, letto, e pubblicato ec. »

AGENTE (*Diritto civile*). Chiamasi con questo nome colui al quale viene affidato il maneggio degli affari di una Società, di una Corporazione, ovvero di una sola e privata persona; in questo senso corrisponde ad Amministratore, Procuratore, Mandatario. V. queste voci.

AGENTI pubblici (*Diritto pubblico*). Nei tempi andati erano questi una specie di Ministri pubblici, ma al dì d' oggi questo nome di Agente viene dato ai semplici Commissarii de' Principi, pei loro affari particolari. Sovente sono sudditi dello Stato in cui risiedono. Non sono ministri pubblici, e per conseguenza non sono sotto la protezione del diritto delle genti. Devesi per altro ai medesimi una protezione maggiore che agli altri stranieri, e cittadini, e qualche riguardo in contemplazione della persona del Principe del quale

trattano gl' interessi. Se per altro quel Principe manda un agente con lettere credenziali, e per affari pubblici, allora l' agente è ministro pubblico, qualunque sia il suo titolo. Lo stesso dicasi dei deputati, commissarii ed altri incaricati d' affari. V. l' Articolo che segue.

AGENTI DIPLOMATICI (*Diritto pubblico*). Sono funzionarii accreditati presso un Governo di una Potenza Straniera, con missione di attendere alle relazioni politiche che sussistono tra due Stati, e di vegliare all' interesse del paese di cui sono mandatarii. L' agente diplomatico discute i trattati, le convenzioni, i patti, e generalmente tutto ciò che appartiene alla *diplomazia*; invigila su quanto avviene là dov' è mandato, studiandosi di dirigere le cose nel senso che gli sembra più favorevole al paese che rappresenta; informa il proprio Governo di tutto ciò che stima doverlo interessare; ed è per una tacita convenzione, reciprocamente tollerata, che cotali agenti possono aver mezzi particolari coi quali essere informati, di ciò che d' importante accade nel luogo di loro residenza. L' agente diplomatico è posto sotto il *diritto delle genti*, e la sua persona è inviolabile. — Anticamente gli agenti diplomatici portavano i nomi di *deputati, legati, messi, oratori.* — Presentemente abbiamo l' AMBASCIATORE, il MINISTRO PLENIPOTENZIARIO, il RESIDENTE, l' INCARICATO D' AFFARI, il CONSOLE, il LEGATO, il NUNZIO, l' INTERNUNZIO, dei quali si tratterà in appositi articoli.

AGENTI IMPERIALI (*Agentes in rebus imperatorum*). Erano Uffiziali della Corte romana di attribuzioni così svariate, che non potrebbero essere denotati con veruna delle denominazioni moderne. Erano una specie di corrieri di gabinetto, perchè portavano le lettere, e le ambasciate degli Imperatori. Erano ispettori generali delle strade, e quindi di quella maniera di poste che usavansi sotto l' impero. Laonde rilasciavano i passaporti, ascoltavano le querele de' viandanti, e li rimettevano ai Giudici ordinarii delle stazioni; sopravvedevano pure alla regolare esecuzione dei rescritti imperiali con cui veniva a taluno concesso di viaggiare a spese pubbliche ossia del fisco. Erano commissarii straordinarii nelle provincie, e principalmente agli eserciti dove recavansi talvolta con facoltà di licenziare le truppe, o di farle cambiare di sito, e quest' ufficio era sovente pericoloso, occorrendo il caso di ribellione militare. Erano esploratori di altissimo grado, inviati dal principe ad invigilare nelle provincie se tramavasi qualche cospirazione, e questo era dei loro ministerii il più gradito agli Imperatori, quindi serviva ad essi di gradino per salire alle prime dignità dello Stato: per siffatta incombenza succedevano ai frumentarii, stati aboliti da Diocleziano a cagione delle smodate loro calunnie. In generale gli agenti imperiali erano persone consideratissime: chiamavansi anche *magistriani*, e il loro capo *princeps agentium in rebus*.

AGENTI D' AFFARI. V. AMMINISTRATORE, INSTITORE, MANDATARIO.

AGENTI DI CAMBIO (*Diritto mercantile*). Così chiamansi gli ufficiali, o persone pubbliche col mezzo delle quali si negoziano le lettere di cambio, i biglietti, o altri effetti pagabili al portatore, o all' ordine, me-

diante un diritto che è loro a tale effetto conceduto.

Il regolamento provvisorio di commercio vigente nei dominii della Santa Sede in forza dell' editto della Segreteria di Stato del 1.° Giugno 1821; *riconosce per gli atti di commercio degli agenti intermediarii, cioè gli agenti di cambio, ed i sensali; ve ne sono in tutte le città, nelle quali esiste una borsa di commercio, ed essi sono nominati dal Governo. Gli agenti di cambio stabiliti nel modo ordinato dalla legge hanno il diritto esclusivo di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici ed altri, suscettibili di essere indicati nelle Tabelle mercantili, di fare per conto altrui le negoziazioni delle lettere di cambio, o biglietti e di tutte le carte negoziabili, e stabilirne il corso. — Gli agenti di cambio in concorrenza coi Sensali di mercanzie potranno trattare le negoziazioni, e prestare la loro mediazione nelle compre e vendite di materie metalliche. I soli agenti di cambio hanno il diritto di stabilirne il corso.* (Art 69, 70 e 71. del Regol. cit.)

Lo stesso individuo può se così verrà autorizzato dal Governo esercitare comulativamente le funzioni di agente di cambio, di sensale di mercanzie, o di assicurazioni, e di sensale interprete, o regolatore di bastimenti (Art. 76).

Coloro i quali avessero fallito non possono essere agenti di cambio, ne sensali se non vengono riabilitati. Gli agenti di cambio e sensali sono obbligati di tenere un libro nelle forme ordinate dall' Art. 10; *cioè formato in carta bollata, numerizzato e firmato, o da uno dei Giudici del Tribunale di Commercio, o dal Gonfaloniere, o da un Anziano del Comune nelle forme ordinate, e senza spesa. Detti agenti di cambio sono obbligati di registrare in questo libro, giorno per giorno, e per ordine di data, senza cancellature, senza interlinee, trasposizioni, abbreviazioni, e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni, ed in generale tutte le operazioni fatte col mezzo del loro ministero. Un agente di cambio, o sensale non può in verun caso e sotto alcun pretesto fare delle operazioni di commercio, o di banca per conto proprio. Egli non può interessarsi direttamente, nè indirettamente a suo nome, nè a nome di persona interposta in alcuna impresa commerciale. Egli non può ricevere ne fare pagamenti per conto de' suoi committenti. Egli non può rendersi garante dell' esecuzione dei contratti dei quali è mediatore. Qualunque contravvenzione alle disposizioni su enunciate porta seco la pena della destituzione ed una condanna alla multa che verrà pronunciata dal Tribunale Criminale, e che non può essere maggiore di Scudi cinquecento senza pregiudizio dell' azione delle parti per danni ed interessi. Qualunque agente di cambio o sensale destituito in forza della precedente disposizione di legge, non può essere rimesso nelle sue funzioni. Finalmente prescrive la legge che nel caso di fallimento si proceda contro l' agente di cambio o sensale come reo di* Bancarotta *dolosa* (Art. 78. 79. 80. 81. 82. 83 e 84. Regol. cit).

AGENTI di banco. V. Sensale.

AGENTI del delitto *(Diritto penale)*. Due cause concorrono a costituire ed a perfezionare il delit-

to, l'una morale, e l'altra fisica. Nella libera determinazione della volontà a commettere l'azione criminale sta il carattere esenziale della causa morale; la causa fisica è il resultamento de' mezzi somministrati, e degli atti intrapresi a preparare, facilitare, e consumare il delitto. L'una e l'altra di queste cause si distinguono in principale, e secondaria. Quindi i concorrenti nello stesso delitto possono essere delinquenti *principali* quanto all'una causa, ed *accessorii* soltanto quanto all'altra.

Sono delinquenti *principali* quanto alla causa morale gli autori degli atti, i quali hanno una tale influenza nell'altrui volontà per determinarla a commettere il delitto, che senza questa non vi sarebbe stato il criminoso intraprendimento. Il mandante a cagione d'esempio è un delinquente principale, quanto alla causa morale. È pure, nella medesima relazione, principale delinquente colui che persuade il delitto a persona, la quale senza questa persuasione non si sarebbe disposta a commetterlo. Sono delinquenti *accessorii*, quanto alla causa morale, gli autori degli atti diretti a confermare nel proposito di delinquere la persona per altro disposta al fatto a cui si riferisce la spinta criminosa. I gradi della imputabilità emergente da questa causa secondaria sono in ragione del maggiore, o minore eccitamento che produsse nell'altrui volontà per eseguire la risoluzione già presa di commettere il delitto.

Anche la causa fisica si distingue in *principale*, e *secondaria*. Negli atti da cui emerge la consumazione del delitto, e che ne costituiscono l'esteriore natura si riconosce la causa fisica principale, onde gli autori di questi sono delinquenti *principali*. Dagli altri atti che si dirigono a preparare, ed a facilitare l'esecuzione del fatto criminoso, siano antecedenti, o concomitanti lo stesso fatto, dipende la causa secondaria; onde gli autori di questi atti sono propriamente delinquenti *accessorii*.

E siccome tutti gli atti che compongono il concorso morale, e fisico nell'azione criminosa erano diretti ad ottenere la consumazione del delitto divisato, i delinquenti *principali*, quanto alla causa morale sono considerati *accessorii* nel procedimento criminale, compiuta che sia la violazione della legge con quell'atto esterno, che descritto nella legge medesima forma il carattere esteriore del delitto.

Perchè il delitto emergente dal concorso morale e fisico di più persone, formi unità di azione rispetto a ciascuno de' concorrenti è necessario che la imputabilità relativa si comunichi egualmente ai singoli, come se tanti fossero i delitti della stessa specie e gravità, quanti gli autori, o complici che vi concorsero. *Singulorum proprium est maleficium; imo tot iniuriæ sunt, quot et personæ iniuriam facientium* (*Leg.* 34. *ff. De iniuriis*). Ma il soggetto della imputabilità presuppone la cognizione degli atti intrapresi nella loro relazione alla legge che ne venga violata. Se questa manca in alcuno degli agenti, manca pure quell'unico fondamento che costituirebbe rispetto al medesimo il concorso nell'azione considerata come delitto. Si finga a cagione d'esempio che taluno per avvelenare il suo nemico siasi servito dell'opera di persona che ignorava contenersi nella cosa somministrata la qualità venefica, oppure che per ucciderlo abbia adoperato la mano di un insensato. Ne l'av-

velenatore, ne il feritore per la loro ignoranza possono essere gli autori dell' azione considerata come un veneficio, o un omicidio. Sono gli agenti soltanto in senso fisico, non mai quanto alla causa morale. La persona che si valesse dell' altrui mano come di un istromento meramente passivo a consumare il fatto criminoso, è il vero autore del delitto.

Se il delitto abbia una qualità distinta, o un grado singolare di gravità per quelle relazioni di persona che non fossero comuni a tutti gli autori o complici dell' azione criminosa. ne pure può essere a loro comune quella maggiore imputabilità che ne consegue. Così il sicario che uccide il padre del mandante è reo di assassinio, come il figlio è reo di parricidio.

Per parità di ragione gli autori, o complici del delitto non possono giovarsi della minore imputabilità che la legge riconosce in alcuno di essi per la singolarità della causa che lo spinse a volere il delitto

Anche un attentato di delitto esclude la imputabilità di atto criminoso, e punibile per colui soltanto che ne impedì il progresso, e la consumazione col proprio pentimento. Il mandante a cagione d' esempio non può giovarsi della impunità che la legge accorda al mandatario, il quale avesse pel suo pentimento non effettuata la consumazione del delitto. Rispetto al mandante manca l'effetto dell' attentato per circostanze indipendenti dalla di lui volontà; rispetto al mandatario la sospensione è volontaria.

Quando più persone deliberarono di uccidere, di ferire, di percuotere taluno, l' omicidio, le ferite e le percosse, sono egualmente imputabili a tutti i concorrenti, senza alcun riguardo alla qualità degli atti che ciascuno di loro avesse singolarmente intrapresi. Ma se in una rissa avvenuta fra più persone, e non premeditata, l' una ferisce leggermente, e l' altra mortalmente, l' autore della ferita leggiera non dee partecipare della maggiore imputabilità di cui è aggravato l' autore della ferita mortale; poichè la mancanza di una deliberazione preceduta esclude dal concorso di questi atti quella unità di azione, per cui il delitto di uno dei rissanti debba comunicarsi agli altri.

Ma l' unità dell' azione per l' imputabilità del delitto a ciascuno degli autori e complici non sarebbe esclusa dalla circostanza che la legge non ammettesse contro alcuno il procedimento criminale, e che qualche autore o complice dovesse punirsi con pena più severa ed al contrario altri trattar si dovessero con maggiore indulgenza, sostituendo per essi alla pena ordinaria, le pene correzionali. Queste variazioni provengono da cause, e da relazioni meramente personali, che non alterano punto la causa morale, e il carattere esteriore del delitto.

L' unità dell' azione comunica a ciascuno de' concorrenti nel delitto l' imputabilità degli avvenimenti, che sebbene non voluti, hanno però una connessione immediata, e quasi necessaria col delitto medesimo. Ogni altro avvenimento costituente un fatto criminoso non può essere imputabile che all' individuo il quale lo abbia commesso. Così il provocatore di ferimento sarà partecipe dell' omicidio commesso dal provocato per la connessione che ha la morte avvenuta col fatto voluto e concertato del ferimento, ma non sarà egualmente partecipe del furto che l' uccisore commettesse colla sottrazione delle cose appartenenti all' ucciso.

Gli autori e complici del delitto sono colpiti dalla legge colla stessa specie di pena. poichè l' unità dell' azione ne comunica a ciascuno di essi quella imputabilità che non potrebbe evitare se lo avesse singolarmente commesso. I giudici però onorati dal legislatore di una confidenza degna delle loro funzioni, sapranno applicare a ciascuno degli autori e complici del delitto, le pene suscettibili di maggiore, o minore latitudine in quel grado che corrisponda alla influenza degli atti singolari sul determinare la volontà a commettere il delitto, sul facilitarne a consumare l' esecuzione.

Ne' gravi delitti contro la sicurezza dello Stato, il semplice attentato. o sia un atto intrapreso per giungere all' esecuzione del delitto, e la cospirazione. ossia la risoluzione di agire concertata, e stabilita fra due o più cospiratori, tengono luogo di delitti consumati nell' esteriore loro carattere. Perciò non potrebbe ammettersi la distinzione premessa degli autori e complici del delitto, e laddove negli altri delitti un atto di concorso morale, o fisico non sarebbe che provocatorio del delitto, o cooperante a prepararlo, facilitarlo, e consumarlo. in questi potrebbe costituire il delitto stesso compiuto su tutti gli elementi che la legge avesse definito indipendentemente dal concorso di altri atti. V. Attentato, Delitto di lesa maestà, e contro l' ordine pubblico.

AGENTI al fallimento (*Diritto mercantile*). Si chiamano col nome di agenti secondo il Regolamento provvisorio di commercio del 1.° Giugno 1821., vigente nei dominii Pontificii, quelli che sono incaricati dell' Amministrazione del patrimonio del fallito che anticamente, secondo la legislazione francese chiamavansi *deputati* e che erano nominati dal Giudice tra i principali creditori, e per cui nascevano tante quistioni tra i creditori medesimi, perchè la deputazione, oltre il vantaggio della provvisione, recava per lo più qualche altro beneficio alla specialità dei deputati, senza il consenso dei quali non potendosi dall' oberato ottenere nè salva-condotto, nè concordia, era naturale che per procacciarsi questa adesione si volesse, e dovesse far loro qualche clandestino beneficio, a danno della massa dei creditori. Ecco quanto il citato regolamento prescrive. = *Nella Sentenza in cui il Tribunale ordinerà l' apposizione dei sigilli, il Tribunale di commercio dichiarerà l' epoca dell' apertura del fallimento. Esso nominerà uno de' suoi membri in commissario del fallimento, ed uno o più agenti secondo l' importanza del fallimento per esercitare sotto la sorveglianza del commissario le funzioni che loro sono attribuite dalla presente legge. Nel caso in cui i sigilli fossero stati fatti apporre dal giusdicente locale per motivo di notorietà, il Tribunale si conformerà al rimanente delle disposizioni sopra prescritte, tosto che avrà cognizione del fallimento.* (Art. 448). *Gli agenti che nominerà il Tribunale potranno essere scelti fra i creditori presenti, o fra le altre persone che sembrassero le più idonee a garantire la fedeltà dell' Amministrazione. Nessuno potrà essere nominato agente due volte nel corso dello stesso anno, se non è creditore.* (450). *Gli agenti nominati dal Tribunale di commercio amministreranno la sostanza del fallito sotto la sorveglianza del commissario, sino alla nomina dei Sindaci; la loro Amministrazione provvisionale*

non potrà durare che quindici giorni al più, se il Tribunale non trovi necessario di prolungare quest' agenzia per soli quindici altri giorni, termine perentorio (art. 453.). *Gli agenti saranno revocabili dal Tribunale che gli avrà nominati* (art. 454.). — *Gli agenti non potrano esercitare alcuna funzione prima di avere prestato giuramento avanti il commissario di bene e fedelmente eseguire le funzioni loro attribuite.* (art. 455.).

È da osservarsi a questo proposito che se questo sistema nei fallimenti, tanto diverso da quello che praticavasi per lo passato non fosse anche il più sollecito, sembra che debba essere il più soddisfacente pei creditori, essendo moltiplicate le persone che sotto la vigilanza di un giudice speciale debbono rendere conto delle loro operazioni, e sollecitare la purgazione de' patrimonii che molte volte era così protratta che rimaneva trascurata, e spesse volte andava a perdersi totalmente nell' obblivione.

Il detto Regolamento commerciale poi determina le funzioni preliminari degli agenti, e le prime disposizioni da prendersi da essi, riguardo al fallito, ed a' suoi beni. Le prescrizioni della legge su questo proposito sono le seguenti: *Se dopo la nomina degli agenti, e la prestazione del giuramento non fossero stati apposti i sigilli, gli agenti faranno istanza al giusdicente locale, onde si proceda alla loro apposizione* (Art. 456). *Si leveranno i sigilli dai libri del fallito, e si rimetteranno agli agenti, dall' ufficiale che appose i sigilli, il quale prima si firmerà, e che comproverà sommariamente per mezzo del suo processo verbale lo stato nel quale si troveranno. Gli effetti del portafoglio, che saranno a corta scadenza o suscettibili di accettazione saranno dissuggellati dall' ufficiale medesimo, descritti, e consegnati agli agenti per farne la riscossione: ne sarà trasmessa la nota al commissario. Gli agenti riceveranno le altre somme dovute al fallito facendone essi le opportune quietanze che dovranno essere firmate dal commissario: le lettere indirizzate al fallito saranno rimesse agli agenti. Essi le apriranno se egli è assente; s' egli è presente assisterà all' apertura delle medesime* (Art. 457.). *Gli agenti faranno ritirare, e vendere le derrate e mercanzie soggette e prossimo deperimento dopo di avere esposto i loro motivi al commissario ed avere ottenuta la sua autorizzazione. Le mercanzie non soggette a deperimento non potranno essere vendute dagli agenti, che dopo la permissione del Tribunale di commercio, e sul rapporto del commissario* (Art. 458). *Tutte le somme ricevute dagli agenti saranno versate in una cassa a due chiavi di cui sarà fatta menzione all'* Art. 459, *il quale prescrive che una delle chiavi sarà consegnata al più vecchio degli agenti, o Sindaci, e l' altra a quello fra i creditori che il commissario avrà prescelto a quest' effetto.* (Art. 460). = *Se il fallito ha ottenuto un salva-condotto, gli agenti lo chiameranno presso di loro per chiudere, e segnare i libri in sua presenza.* = *Se il fallito non si rende all' invito sarà citato a comparire* = *Se il fallito non comparisce quarant' otto ore dopo la citazione, si reputerà che siasi assentato a bella posta* = *Il fallito potrà ciò nondimeno comparire per mezzo di procuratore, se propone degli impedimenti giudicati va-*

lidi dal commissario (Art. 462). *Il fallito che avrà prima della dichiarazione del suo fallimento preparato il suo bilancio, ossia stato attivo, e passivo de' suoi affari, e che l' avrà custodito presso di sè lo rimetterà agli agenti dentro le ventiquattro ore in cui avranno assunto le loro funzioni* (Art. 464). *Il bilancio dovrà contenere la numerazione, e la valutazione di tutti gli effetti mobili ed immobili del debitore, lo stato dei debiti, e crediti, il quadro dei profitti, e delle perdite, e quello delle spese: il bilancio dovrà essere certificato per vero datato e firmato dal debitore* (Art. 465). *Se all' epoca in cui avranno gli agenti assunte le loro funzioni, il fallito non avesse preparato il bilancio, egli stesso, o per mezzo del suo procuratore, secondo i casi preveduti dagli Art.* 462 e 463., *sarà obbligato di procedere alla formazione del bilancio in presenza degli agenti, o della persona ch' essi avranno destinata: gli si darà a tale effetto senza nulla rimovere dal luogo, la comunicazione dei libri, e delle carte.* (Art. 466.). *In tutti i casi in cui il bilancio non fosse stato fatto, sia dal fallito, sia da un procuratore, gli agenti procederanno essi medesimi alla formazione del bilancio per mezzo dei libri, e carte del fallito, e per mezzo delle informazioni ed indicazioni ch' essi potranno procurarsi presso la moglie, i figli, commessi, ed altri impiegati del fallito* (Art. 467). *Il Giudice commissario potrà parimente, sia d' ufficio, sia sulla domanda di uno, o più creditori, o anche dell' agente interrogare gl' individui indicati nell' articolo precedente, ad eccezione della moglie, e de' figli del fallito, tanto sopra ciò che concerne la formazione del bilancio, quanto sopra le cause e circostanze del suo fallimento* (Art. 468). = *Se il fallito viene a morire dopo che siasi aperto il suo fallimento i suoi figli potranno presentarsi per supplire al loro autore nella formazione del bilancio e per le altre obbligazioni imposte al fallito dalla presente legge: in loro mancanza gli agenti procederanno* Art. 469.

Secondo le osservazioni del Dufour, in tutte queste operazioni gli agenti non si possono far rappresentare da altri, ma debbono eseguirle da loro stessi, essendo in questo caso scelta l' industria speciale de' nominati. Questa dottrina vorrà però limitarsi in quanto concerne all' *Art.* 466 suriportato, ove prescrivesi che allorquando il fallito non avesse preparato il bilancio all' epoca in cui gli agenti avranno assunto le loro funzioni, debba egli procedere alla formazione del medesimo in presenza degli agenti, *o della persona ch' essi avranno destinata*. Dunque gli agenti in questo caso possono delegare persona a fare le loro veci essendo troppo chiara e precisa la disposizione della legge. Avvertasi però, che una tale facoltà è loro conceduta nel solo caso, che il fallito, o personalmente, o per mezzo del suo Procuratore devenga alla formazione del bilancio, poichè in caso diverso *gli agenti procederanno essi medesimi alla formazione del bilancio ec.* sono queste le parole della legge all' *Art.* 467.

Per ultimo il Regolamento stesso determina la cessazione delle funzioni degli agenti, e l' indennità loro dovuta colle seguenti prescrizioni = *Nelle ventiquattro ore dopo la nomina dei Sindaci provvisionali gli*

agenti cesseranno dalle loro funzioni, e renderanno conto ai Sindaci in presenza del commissario, di tutte le loro operazioni e dello stato del fallimento (Art. 475). *Dopo aver reso questo conto i Sindaci continueranno le operazioni cominciate dagli agenti, e saranno incaricati provvisionalmente di tutta l' amministrazione del fallimento, sotto la sorveglianza del giudice commissario* (Art. 476). = *Gli agenti dopo il rendimento del loro conto avranno diritto ad una indennità che loro sarà pagata dai Sindaci provvisionali* (Art. 477). = *Questa indennità sarà regolata secondo i luoghi e secondo la natura del fallimento* (Art. 478). *Se gli agenti sono stati presi fra i creditori non riceveranno alcuna indennità.* (Art. 479).

AGENZIA. *Ministero di agente* (V.) Questo vocabolo esprime l' idea di direzione amministrativa di governo; ma ordinariamente si applica a fondazioni particolari. Gli ufficii di agenzia sono stabilimenti i cui membri si assumono il carico, mediante salario, degli affari altrui, delle riscossioni, liquidazioni ec.

AGGIO (*Diritto mercantile*). Chiamasi aggio quella disparità che suole trovarsi in commercio tra una moneta, e l'altra per cagione di prezzo di affezione. Quindi la moneta di banco di Olanda, e di Venezia stimandosi più necessaria del contante, e più accreditata per la di lei sicurezza nel traffico, si valuta con aggio che la rende più cara del denaro effettivo. Chiamasi pure aggio la differenza tra il denaro contante, e le carte obbligatorie che hanno il loro intrinseco prezzo diminuito, o dal prossimo fallimento, o da qualche riduzione per parte di principe. V. Banco, Danaro.

Gli agenti di cambio sono quelli che debbono fissare le valute delle materie metalliche, e che stabiliscono il prezzo corrente delle monete che cadono in commercio, e questo prezzo varia, come variano i cambi, e se ne pubblica la lista in tutti i giorni di corriere.

È accaduto pur qualche volta che salendo l' aggio ad un prezzo eccessivo per monopolio dei possessori della specie ricercata che l' hanno fatta sparire, o ricercare in una quantità straordinaria, il governo ha posto un limite alle stravaganze commerciali, fissando il prezzo dell' aumento con cui una specie potesse compensare un' altra.

In Livorno il pagamento delle lettere di cambio che si pagano, e si riscuotono, si fa in oro ed è perciò che l' oro è soggetto ad un aggio. A tale effetto dietro le stanze de' cassieri, che potrebbero impropriamente chiamarsi la Borsa, interviene un pubblico pesatore, professore nella materia, quale pesa tutto l'oro che si paga a marco, vale a dire, a partite intere di diverse centinaia di zecchini.

Vi sono alcune qualità di merci che si comprano e si vendono in oro, e vi sono dei noli che o per la natura della merce condotta, od in forza del contratto detto a *scafo* fissato ad una somma o ad una specie suscettibile di differenza di cambio, debbono pagarsi in oro, come era anticamente praticato in tutti i noleggi per i porti d' Inghilterra, o di provvenienza dai medesimi; poichè quando in generale il contratto è stipulato pagabile in una moneta che non si trova effettiva al porto della sua destinazione, o che e suscettibile di differenza di cambio,

la pratica di Livorno è stata di pagare in oro, o con l'aggio dovuto all'oro; perchè quando si tratta di cambio di Livorno si sottintende sempre il pagamento in oro.

Il pagamento de' cambii marittimi se non ha una spiegazione espressa, od una valutazione concordata nel recapito per uso della piazza di Livorno, si fa in oro egualmente che quella delle cambiali; ne questo pagamento in oro da diritto di ridurre o correggere la diversa valutazione che può essere stata fatta nel contratto, giacchè questa non può aver riguardo alla forma del pagamento praticata nel luogo ove deve effettuarsi. Il Baldasseroni nel suo *trattato del Cambio Marittimo*. riferisce a schiarimento di quest' uso una ragionata pratica della deputazione del Commercio di Livorno firmata nel 31. Agosto 1798.

L'aggio dell'oro è considerato inclusivamente nella valutazione delle merci assicurate, quando il loro netto ritratto di vendita, e di ricupera dee rimettersi da una piazza all' altra. V. *Dizionario di Giurisprudenza mercantile* dell' Azuni a questa voce.

L'aggio ne'suoi giusti limiti è lecito e la sua istituzione torna di grandissimo utile ai Negozianti pel comodo che loro presta nelle commerciali transazioni, o nella qualità della moneta, o nella facilità del trasporto di esse. Ma v' ha un'altra sorta di aggio che la legge riprova, però che può dirsi una vera usura mascherata; ed è quando uno per dare il suo denaro sopra effetti di commercio esige da chi lo riceve un premio allorchè voglia rinnovare i suoi *vaglia*, ne il prestatore si limita sempre ad esigere un tale premio in compenso de' rischi che consente di correre, ma talvolta chiede ancora a maggior garanzia che il *vaglia* sia indossato da persone che il più delle volte suggerisce egli medesimo, e le quali esigendo un altro aggio, conducono con queste usure travestite ad infallibile ruina il povero mercante angariato.

AGGIORNAMENTO, AGGIORNARE (*Diritto civile politico*). Significa propriamente assegnare il giorno ad una tal data cosa, ed anche rimetterne ad altro giorno l' esame; onde *aggiornare un testimonio*, vorrà dire assegnargli il giorno in cui dovrà comparire innanzi al Tribunale; *aggiornare la discussione di un tale affare*, differirne ad altro giorno l' esame. — Dicesi pure talvolta, *aggiornare la Dieta, aggiornare il Parlamento*, ed in questo caso significa sospendere per alcun tempo le sedute della Dieta, o del Parlamento, senza discioglierli per ciò. Il che è diverso dal prorogare la Dieta ec. indicandosi per prolungare, allungare il tempo fissato alla tornata. Quasi in tutti i Governi rappresentativi, il diritto di aggiornare le camere o gli stati, in questi due ultimi significati, è riservato al Sovrano beneplacito.

AGGIORNAMENTO (*nel senso della legge sul registro*). Dicesi propriamente dell' assegnare il giorno a comparire in giudizio, corrispondente al latino = *vadimonii denunciatio* =, ed in tal senso vale = *citazione* =, onde si avrà di ciò parola a suo luogo. V. Citazione.

Usurpasi poi comunemente a denotare quei decreti, coi quali i Giudici, differendo per alcuna ragione il loro giudizio, indicano alle parti il giorno nel quale debbono ricomparire =. *Questi decreti sono meramente preparatorii.*

AGGIOTAGGIO (*Diritto mercantile*). Per quanto questo vocabolo non possa dirsi veramente italiano, il di lui significato è anche presso di noi quella operazione di mercimonio che si fa dai privati, di comprare ricapiti, o biglietti pubblici o privati, per ottenere un profitto nella rivendita; ovvero è quella incetta di merci che chiamavasi dagli antichi *monopolio*, diretta a ridurre in una sola mano un genere qualunque, per poter dar legge alla vendita, e ritrarne per questa guisa ragguardevoli profitti. Avvi anche un' altra specie di aggiotaggio, stabilito sopra contratti di compre e vendite puramente fittizie per ciò che riguarda alla consegna della merce, ne vero e realizzabile, se non se rispetto alle modificazioni del prezzo. Tizio per esempio compra oggi al prezzo corrente una partita di frumento, che gli debbe essere consegnata alla metà del mese venturo. In quel giorno il prezzo del frumento è cresciuto, o scemato. Se l' operazione fosse reale, e ricevesse la sua intera esecuzione, il compratore dovrebbe pagare il prezzo convenuto, e ritirare il genere, e così avrebbe guadagnato o perduto per effetto della variazione del prezzo dal dì che comprava, al dì che realizzava colla esecuzione il contratto. Ma è convenzione tacita tra i contraenti che l' operazione sia fittizia in quanto al conseguimento del genere sul quale cade il contratto, e non abbia a realizzarsi se non quanto alla *differenza* tra il prezzo del giorno in cui fu concluso, e di quello in cui dovea riportare la sua finale esecuzione; cosicchè se il prezzo sarà cresciuto, il venditore pagherà al compratore la differenza, e se sarà scemato il compratore la pagherà al venditore. È chiaro dunque che in siffatto genere di speculazioni, la merce non entra per nulla se non fosse per regolare i prezzi, e tutto si riduce ad un semplice giuoco, ad una scommessa aperta che nel tal giorno il prezzo del dato genere crescerà o scemerà sul mercato. — Simili operazioni possono moltiplicarsi, perdendo, o guadagnando somme ragguardevoli sopra ogni sorta di merci a tale che si è veduto in alcune piazze vendere e comprare in un sol giorno alla borsa più zuccheri e caffè, che non ne produca l' universo mondo. Ma l' oggetto sopra il quale massimamente si esercita l' aggiotaggio sono gli effetti pubblici, ne' quali si arrischiano abitualmente ogni giorno milioni e milioni colla mediazione di agenti patentati. A petto di questo traffico, quello sulle merci è un nulla; e siccome alcuni banchieri potenti, alcuni giuocatori meglio instrutti dell' influenza delle novelle sopra il corso dei pubblici effetti, hanno l' arte di spargerne a loro grado, e secondo il proprio interesse, così sono essi che raccolgono quasi tutto l' utile, mentre la moltitudine getta in quel vortice immensi capitali che potrebbero vivificare il lavoro, e l' industria. Il sin qui detto basta a mostrare che queste operazioni di borsa non costituiscono una reale, e produttiva circolazione di capitali o un incremento di ricchezze. Le fortune passano da una in altra mano, senza aumentare, poichè non v' è profitto da una parte, senza perdita dall' altra. L' aggiotaggio non ha vita, e risorse sue proprie, divora le sostanze dell' industria, e la sua prosperità cresce in ragione diretta delle sciagure dei tempi. V. Monopolio.

AGGIUDICARE (*Diritto civile*). È lo stesso che giudicare a fa-

vore di alcuno, in conformità delle sue pretensioni. Significa pure dare la preferenza in una vendita pubblica al maggiore offerente. V. Aggiudicazione.

AGGIUDICATARIO (*Diritto civile*). È la persona a favore della quale è stata aggiudicata una cosa venduta all'incanto, o della quale ha sofferto il prezzo più alto, sia giudizialmente, sia in altro modo. V. Aggiudicazione.

AGGIUDICAZIONE (*Diritto civile*). Questa voce che richiama l'idea dell'attribuzione di un diritto col mezzo del giudice, trovasi adoperata nella giurisprudenza per denotare l'atto con cui nei giudizii per la divisione di eredità o d'altra cosa comune, e per la determinazione dei confini viene dal giudice assegnata ai singoli coeredi, comproprietarii e vicini una parte delle cose in controversia. Ulpiano annovera l'aggiudicazione, presa in questo senso, tra i modi di acquistare la proprietà, e ciò pel motivo da lui addotto che la sentenza con la quale si pronunzia l'aggiudicazione, serve a trasfondere senz'altro il dominio delle cose assegnate. Nella moderna legislazione, questa parola ha pure un altro significato, e vale come deliberazione a favore di un offerente all'incanto, sia per compra, sia per conduzione di beni, sia finalmente per l'impresa della conduzione di un'opera, di una fornitura qualunque a prezzo fisso e condizioni stabilite d'incanto, il che chiamasi dai francesi *cahier des charges*, ed in Italia *capitolato d'asta o d'incanto*, che è il contratto che il deliberatario assume di eseguire.

Siccome poi non è scopo di questo nostro lavoro l'esporre le leggi che riguardano la procedura civile, così a sola istruzione de' nostri leggitori ci limitiamo ad indicare che le regole relative all'aggiudicazione degli effetti mobili, come de' beni stabili, trovansi riportate nel *Titolo XIV. Sess. VII. Cap. V. del M. P.* 10 *Novembre* 1834. *ai §§.* 1345, 1346, 1347 *e* 1348.

AGGIUDICAZIONE di nave o di bastimento (*Diritto mercantile marittimo*). L'aggiudicazione di un bastimento realmente arrestato si fa dopo le tre pubblicazioni, a meno che il giudice non autorizzi la dilazione di una, o di due notificazioni che debbono essere affissi, come le pubblicazioni.

Il Regolamento provvisorio di commercio del 1.° Giugno 1821 vigente nei Dominii Pontificii all'articolo 196 e seguenti stabilisce tutte le forme speciali per la vendita dei bastimenti e la loro aggiudicazione all'incanto. Il Dufour commentando gli articoli relativi del codice commerciale di Francia, perfettamente concordi co' sopracitati, riporta distintamente le ragioni delle particolari disposizioni che hanno luogo in siffatte aggiudicazioni. Relativamente alla forma, osserva che il giudice non può accordar proroghe sulla procedura, ma solamente nell'aggiudicazione definitiva ed in caso di contumacia a tutti i danni e spese del primo aggiudicatario. Osserva egualmente, e spiega l'espressione usata in quest'argomento nell'*art.* 200. *senza altre formalità*, che esclude qualunque eccezione ammessa nell'aggiudicazione di mobili, secondo il regolamento di procedura. Il sequestratario avanti l'aggiudicazione definitiva, ha il diritto di presentare tutte le eccezioni di nullità dell'ar-

resto e delle pubblicazioni, se può averne, per impedire l' aggiudicazione; e bisogna in tal caso che il tribunale determini ciò che crede esser giusto nel giorno dell' aggiudicazione e preventivamente alla medesima. Quindi è che la detta espressione, *senza altre formalità*, significa che le sole formalità da adempiersi nell' aggiudicazione sono *il ricevimento delle offerte, e l' aggiudicazione all' estinzione della candela* vale a dire dopo l' estinzione di tre candele, in conformità della procedura civile. Finalmente spiegando il disposto dell' *art.* 202 del citato Regolamento di commercio osserva che l' aggiudicatario è in libertà di ritenere il capitano nelle sue funzioni, o di confidare ad altri la sua nave. Se il capitano è conservato e sopratutto con gli stessi emolumenti non può domandare la rifazione dei danni ed interessi; ma se è licenziato può ripetere l' indennizzazione dal sequestrato. V. Nave. Vendita di nave. Ecco le disposizioni della legge: (Art. 196.). *Se il sequestro ha per oggetto un bastimento, la cui portata sia maggiore di dieci tonnellate, si faranno tre gride e pubblicazioni degli oggetti esposti in vendita.*

Le gride e pubblicazioni saranno fatte consecutivamente di otto, in otto giorni alla borsa e nella principale piazza pubblica del luogo, ove il bastimento è ancorato. Ne sarà inscritto l' avviso in una delle gazzette stampate nel luogo, ove risiede il Tribunale, avanti il quale si procede per il sequestro, e se non ve ne ha, in una di quelle che fossero stampate nel luogo più vicino — (197.). *Nei due giorni consecutivi a ciascuna grida e pubblicazione, saranno apposti degli affissi; — all' albero maestro del bastimento sequestrato; — alla porta principale del luogo ove si fanno le subaste degli stabili; — nella pubblica piazza, sul molo del porto ove il bastimento è ancorato, come pure alla borsa del commercio* — (198.). *Le gride, pubblicazioni, ed affissi devono indicare: — I nomi, la professione ed abitazione dell' attore; — i titoli in virtù dei quali agisce; — l' ammontare della somma che gli è dovuta; — l' elezione di domicilio da lui fatta nel luogo ove risiede il tribunale, e nel luogo ove il bastimento è ancorato; — i nomi e il domicilio del proprietario del bastimento sequestrato; — il nome del bastimento, e se è armato, o in armamento, quello del Capitano; — la portata del bastimento; il luogo ove è giacente, o galleggiante; — il nome del procuratore che comparisce per l' attore se fu deputato; — la prima offerta del prezzo; — i giorni nei quali saranno ricevute le offerte.* (199.). *Dopo la prima grida, le offerte saranno ricevute il giorno indicato dall' affisso. L' ufficiale che è competente a ricevere le offerte per gli stabili subastati, continua a ricevere le maggiori offerte dopo ciascuna grida di otto in otto giorni, in un giorno certo determinato, con un suo annunzio scritto nel processo verbale.* (200.). *Dopo la terza grida, l' aggiudicazione è fatta al maggiore ed ultimo offerente, ad estinzione di candela, senz' altra formalità. L' ufficiale suddetto può accordare una o due dilazioni, di otto giorni ciascuna. Saranno esse pubblicate ed affisse.* (201.). *Se il sequestro cade sopra barche, scialuppe, ed altri bastimenti della portata di dieci tonnellate, o meno, la delibera sarà fatta al luogo consueto, dopocchè avrà avuto luogo la pub-*

blicazione sopra il molo per tre giorni consecutivi, con un affisso all'albero o in mancanza in altro luogo apparente del bastimento, ed alla porta del luogo, ove si deve deliberare. Si lascierà trascorrere lo spazio di otto giorni interi fra la notificazione del sequestro e la vendita (202.). *La delibera del bastimento fa cessare le funzioni del capitano, salvo a lui il ricorso per indennità, contro chi di ragione.* (103). *I deliberatarii di bastimenti di qualsiasi portata saranno tenuti di pagare il prezzo della delibera nello spazio di ventiquattro ore, o di depositarlo, senza spese, alla cancelleria del tribunale di commercio, sotto pena di esservi obbligati coll' arresto personale. In mancanza di pagamento o di deposito il bastimento sarà rimesso in vendita e deliberato tre giorni dopo eseguita una nuova pubblicazione, ed un unico affisso, a nuovo incanto a danno dei deliberatarii, i quali saranno egualmente sottomessi all' arresto personale pel pagamento di ciò che manca, dei danni, degl' interessi, e delle spese.*

AGGIUDICAZIONE. (*Legge sul bollo e registro*). È quell' atto, col quale nelle vendite che si fanno giudizialmente sotto l' asta, si dichiara deliberata la cosa posta in vendita; e negl' incanti volontarii al maggiore e migliore obblatore dichiarasi parimente deliberata la cosa, sulla quale cade l' incanto, e così, o la vendita di mobili, od immobili, o un affitto, o una enfiteusi, e simili.

1.° Quanto alle tasse alle quali le aggiudicazioni sono soggette sono quelle medesime delle mutazioni di proprietà, ossia compre e vendite, degli affitti e dell' enfiteusi che esse contengono, onde può vedersi il bisognevole sotto le voci VENDITA, AFFITTO, ENFITEUSI.

2.° Il pagamento delle tasse competenti sugli atti di aggiudicazione è sempre a carico dell' ufficiale, che forma l' atto di aggiudicazione ed egli ne è il responsabile.

Le tasse di registrazione saranno pagate:

Dai Notari per gli atti rogati avanti di essi.

Dai Cursori per quelli del loro ministero, che secondo la riforma vi rimangono soggetti.

Dagli Attuarii e Cancellieri per gli atti, decreti, e sentenze, che debbono essere registrate sull' originale, e per gli estratti, copie, e spedizioni che rilasciano dei decreti ed altri atti non registrati sull' originale, in tutto a tenore della riforma.

Dai segretarii delle Comunità, in tutto come sopra.

Dalle Parti per le scritture private e per le decisioni degli arbitri, se questi non le hanno fatte registrare.

E dagli eredi, legatarii ec. per i testamenti, ed altri atti di liberalità in caso di morte. Art. XX. del Regol. sul registro. (*Soluzioni di Monsignor Tesoriere dei* 31 *Agosto* 1817. *M.* 16. *§. ult.*).

3. È degno di essere notato, che le aggiudicazioni nelle vendite per incanto delle cose ai debitori oppignorate in forza di mandati di giudice, ossia gli atti di delibera, sono registrabili ancorchè si tratti di una esecuzione fatta in vigore di decreti emanati nelle cause, delle quali tutti gli atti siano esenti dalla registrazione. Regolamento Leonino (Art. 9. num. 2.) = *Sono soggetti alla registrazione.* = *Gli atti di seguite delibere o aggiudicazioni, ed in generale i processi verbali di vendite*

al maggiore obblatore per qualunque somma si facciano, sia volontariamente, sia in virtù di mandato di qualsivoglia Giudice o *Tribunale*, o *per qualunque causa*, *od in qualunque luogo*, *senza limitazione* o *eccezione di alcuna sorte.* L' Art. CXLV. del Regolamento Gregoriano vigente, è precisamente uniforme al su riportato. All' Art. CL. di questo medesimo regolamento è disposto in genere: *Per gli atti de' cursori, e di cancelleria registrabili, essendo questi soggetti al registro, in quantochè appartengono alla classe dei contratti, delle obbligazioni, liberazioni ec. si applicherà la tassa competente agli atti e contratti, secondo la loro specie e qualità portata dal regolamento Piano*. La ragione è, che tali delibere e aggiudicazioni, oltre la qualità di atto giudiziale, han quella altresì di contratto di compra e vendita, che di esse costituisce la essenza. Quindi ragionevolmente soggiacciono alla tassa dell' uno per cento sul prezzo, pel quale è fatta l' aggiudicazione a termini dell' *Art. XXX. num. 2. del Regol. sul registro.* V. l' articolo riportato sotto la voce Abbonamento.

4. Le aggiudicazioni propriamente dette, fatte in favore del creditore in mancanza di obblatori, in nulla quanto al registro, differiscono dalle altre.

5. Quelle vendite all' asta, le quali pel non pagamento del prezzo nel tempo determinato danno luogo a nuovo incanto, a carico del primo aggiudicatario, pagano come le altre la tassa perchè sono vere vendite che danno soltanto causa ad alcuna vendita a pregiudizio dell' aggiudicatario.

6. Negl' incanti a ribasso, ossia al minore obblatore, come sono quelli per lavori, costruzioni, ec., l' atto di delibera è quello che determina la tassa. Gli atti di ulteriore esperimento di vigesima e sesta danno luogo ad un semplice diritto fisso. = V. Incanti a ribasso.

7. Le aggiudicazioni di beni stabili, giudiziali o volontarie che essi sieno, conviene trascriverle all' ufficio delle Ipoteche del luogo ove è situato lo stabile, che muta proprietario, se vuolsi impedire che possano posteriormente all' acquisto iscriversi sul fondo, delle ipoteche per parte e sul nome dell' alienante. Per le tasse da pagarsi a tale effetto al Conservatore delle ipoteche, veggasi sotto la voce Trascrizione, poichè tutte eseguisconsi egualmente.

8. La registrazione delle aggiudicazioni negl' incanti di cose comunitative patisce alcuna limitazione. Distinguonsi tre specie di contratti comunitativi; 1.° quelli che non hanno bisogno di superiore approvazione, ma è sufficiente il consenso dei rappresentanti della comune a farli validi; 2.° quelli, alla formazione de' quali è preceduta l' autorizzazione superiore, e colla susseguente stipulazione divengono perfetti; 3.° finalmente quelli, che dopo la stipulazione debbono sottoporsi all' autorità superiore per l' approvazione, senza la quale non sono fermi. Le aggiudicazioni in incanti sopra contratti delle due prime specie, sono registrabili entro il termine di rigore, che decorre dal giorno della stipulazione; ed altresì gli atti d' asta precedenti debbono pure essere sottoposti a questa formalità, entro il rispettivo termine di rigore, prescritto dall' *Artic. 76 del Regol. Piano sul registro*; Regolamento vigente Art. CXI., col pagamento dei diritti competenti.

I termini di rigore per fare re-

gistrare gli atti pubblici sono. Di CINQUE GIORNI, *quei soli atti di Cursori che vi sono soggetti secondo la riforma.*

Di DIECI GIORNI *per gli atti dei Notari che risiedono nella Città in cui esiste l' Ufficio della registrazione.*

Di QUINDICI GIORNI *per quei Notari che sono di residenza in un luogo, ove non esiste un tale ufficio.*

Di VENTI GIORNI *per gli atti giudiziarii sottoposti al registro sull' originale e per quelli, de' quali non rimane l' originale in mano dell' Attuario* o *Cancelliere.*

Di VENTI GIORNI *per gli atti delle Comunità soggetti alla registrazione a forma delle declaratorie in corso, che sono confermate. — Per le tasse di liberalità derivanti dai testamenti, ed altri atti di ultima volontà si osserveranno le regole prescritte, nel Capitolo precedente.*

Per le aggiudicazioni poi in contratti della terza specie, cioè soggetti all'approvazione superiore, come ancora per gli atti d' asta che le precedono, il termine a registrare non decorrerà se non dal giorno dell' approvazione medesima, restando di niun effetto, e perciò non soggetti al registro tutti quelli che non venissero approvati dalla superiore autorità. Quindi in tali processi d' incanto tutti gli atti si registrano contestualmente, allorchè vi si sottopone l'aggiudicazione, e l'uno nell'altro può essere richiamato senza contravvenzione. Avvi su questo una declaratoria inedita di Monsig. Tesoriere Generale, diramata con circolare dell' Amministrazione a tutti gl' impiegati della medesima, ed avvi altresì un' istruzione circolare dell' Eminentissimo Prefetto del Buon Governo impressa dallo Stampatore Camerale colla data dei 15 Agosto 1818. Tali disposizioni erano state riportate nel testo del Regolamento Leonino, le quali sono tuttavía in vigore sebbene nel nuovo Regolamento non mentovate, solo perchè non contradette, in virtù del qui appresso riportato *Art. CLXIV.*, desunto dal Regolamento medesimo.

Le disposizioni, leggi, notificazioni, decisioni, ed interpretazioni legittimamente emanate in seguito del regolamento delli 6 *Luglio* 1816 *sono rispettivamente abrogati in quelle sole parti le quali si oppongono alle disposizioni del presente regolamento.*

Nelle parti che non si oppongono alle disposizioni del presente regolamento potranno essere invocati, sia dal Fisco, sia dalle Parti per la retta applicazione delle tasse, e per lo scioglimento dei dubbii, e delle questioni che insorgessero, e che da quelle disposizioni e decisioni venissero risolute.

Accade talvolta che le aggiudicazioni comunitative, le quali siano soggette per legge all'approvazione superiore, ne l' abbiano ricevuta, ne sia stata negata; ma intanto abbiano il loro effetto. Si domandava in tal caso, se, e da quando decorresse il termine per la registrazione?

L' Amministrazione ha deciso: 1.° Che quando gli atti di aggiudicazioni comunitative si eseguiscono anche senza che siano in precedenza approvati dalla superiorità, siano soggetti al registro. 2.° Che il termine alla registrazione comincia a decorrere dal giorno in cui l' esecuzione dell' atto incomincia ad aver luogo. 3.° Che nell' ipotesi che venga disapprovato l' atto dalla superiorità si faccia luogo alla restituzione, qualora si recla-

mi entro l'anno dal giorno della disapprovazione. 4.° Che spirato il termine e non registrato l'atto di aggiudicazione, il Segretario Comunitativo cade nella multa pronunciata dalla legge.

Questa deliberazione fu approvata da Monsig. Tesoriere li 16. Marzo 1832., e comunicata agl' Ispettori e Preposti, non meno che ai Segretarii Comunali per loro norma e per la esecuzione.

10. Per le cauzioni e sicurtà che specialmente nelle aggiudicazioni di cose comunitative hanno luogo, e si prestano in diversi modi. V. Cauzioni, Fidejussioni, Sicurtà.

11. Nei processi d'incanti, gli atti possono seguirsi, ossia scriversi l'uno sotto l'altro, senza incorrere in contravenzione alle leggi sul bollo — *Soluzione di Monsignor Tesoriere dei* 31 *Agosto* 1817. *num.* 45.

12. Il processo verbale della vendita giudiziaria al pubblico incanto del quale alla *Sezione VII. Titolo XIV. del Regolamento Legislativo e Giudiziario*, abbenchè sia provvisionale, sara sempre soggetto alla tassa dell'uno per cento. Quando la vendita diviene definitiva, non paga che il supplemento della tassa proporzionato all' aumento del prezzo; o se il prezzo non si è aumentato, il diritto fisso di bai. 20. Se l'aggiudicazione definitiva si opera in favore di un altro, fuori che dell' aggiudicatario provvisionale, sarà sempre percepito il supplemento, e verrà restituito al primo dall' aggiudicatario definitivo l'importo della tassa pagata.

13. Verificandosi il caso che l'acquirente definitivo domandi ed ottenga di ritenere nella qualità di depositario giudiziale, il prezzo della cosa aggiudicatagli, col pagarne il frutto compensativo, non è dovuto che un diritto fisso, salva la tassa competente sull' aggiudicazione. Nel caso espresso, aggiungendosi, o prestandosi una cauzione sarà dovuto per questa il mezzo per cento, qualora venga prestata da persona diversa dall' aggiudicatario. *Istruzione agli Ispettori, Preposti ec. delli* 31 *Marzo* 1835. §§. 22, 23, *e* 24.

AGGRAVAMENTO (*Diritto penale*). È l'atto criminoso commesso in concorso di speciali ciscostanze che ne accrescono il delitto, e ne aumentano conseguentemente la pena. V. Circostanze aggravanti.

AGGRAVAMENTO (*Diritto canonico*). Per questo vocabolo si intende una censura ecclesiastica, una minaccia di scomunica dopo i tre monitorii fatti infruttuosamente.

Dopo l'aggravamento, si procede al reaggravamento, che è la scomunica definitiva; gli atti che la precedono non sono che comminatorii. V. Monitorio.

La scomunica è la gravissima delle ecclesiastiche pene. Però tutti i Padri e i Concilii ammoniscono che si debba usare con molta prudenza, e nei soli casi di estrema necessità. Nel quale proposito è assai acconcio il citare i decreti del Tridentino (*Sess.* 25. *c.* 3. *de reform.*), colle parole del chiarissimo istorico di quel Concilio (1), il quale racconta che i Padri statuirono: *La spada della scomunica benchè sia molto valida a tenere in ufficio i popoli, nondimeno doversi usare parcamente: d'altro modo essere più sprezzata che temuta. Pertanto quelle scomuniche,*

(1) *Pallav. Istoria del Concilio di Trento lib.* 24. *cap.* 7.

le quali sogliono denunziarsi per fine di rivelazioni, o per le robe perdute o tolte, non si promulghino se non dal Vescovo per cose non volgari, e maturamente esaminata la cagione. Ne' giudizii qualora il giudice ecclesiastico può fare per se stesso l' esecuzione o nelle facoltà, o nella persona, s' astenga dalla censura; ma nelle cause civili appartenenti al foro ecclesiastico, eziandio contro i laici possa egli procedere per opera di proprii o di altrui esecutori a multe pecuniarie da applicarsi a luoghi pii, a presura di pegni, a cattura di persone, a privazione di benefizii, e ad altri rimedii. Quando ciò gli sia disdetto e i rei siano contro il giudice contumaci, possa allora ferirli colla scomunica. Lo stesso facciasi nelle cause criminali, in cui ove non abbia luogo l' esecuzione o nella sostanza, o nella persona, e la gravezza del misfatto il comporti, premesse almeno due citazioni, anche per editto, sia lecito al giudice usar l' arme della scomunica. Non abbia podestà verun magistrato secolare d' impedire la scomunica, o di comandarne la rivocazione per titolo, che non siasi osservato il presente decreto; appartenendo tal cognizione per principio di diritto al solo ecclesiastico. V. Scomunica.

AGGRAVATORIE *(Legge sul bollo e registro)*. Sono quelle penali, che il giudice decreta contro qualcuno da decorrere ogni giorno, fino che adempia a quello, cui è stato condannato, o faccia quelle tali cose, alle quali si vuole astringerlo.

1.° Le disposizioni dei decreti colle quali rilasciansi le aggravatorie non possono mai dare adito a diritto proporzionale, essendo mere penali che cadono a favore dell' Erario.

2.° I mandati e gli atti di esecuzione per aggravatorie, in nulla dagli altri diversificano.

3.° Le somme che per aggravatorie esigonsi cedono a beneficio dell' Erario, e debbono essere versate nelle casse pubbliche dei Preposti del bollo e registro, come di tutti gli altri diritti sugli atti giudiziali è ordinato e si pratica. Dalla somma delle aggravatorie non possono essere detratti che gli emolumenti del Cursore per l' atto di esecuzione, e per la vendita degli oggetti oppignorati, se non si fossero pagate in moneta. In quest' ultimo caso, quantunque la legge nol dica, sembra che debbano sottrarsi anche gli emolumenti dei pubblici depositarii dei pegni.

AGGRAZIATO (*nel senso della legge sul bollo e registro)*. V. Grazie.

AGGRESSIONE (*Diritto penale*). Questo vocabolo viene dal latino *aggressio* da *aggredior* che significa l' azione di colui che è primo ad attaccare, ed assalire in fatti o in parole una persona, per nuocergli od offenderlo. L' autore dell' aggressione è chiamato Aggressore.

AGGRESSORE *(Diritto penale)*. Questa parola dinota colui che ingiustamente attacca ed assalisce una persona. Le leggi naturali permettono la giusta difesa contro gli aggressori; perciò giova esaminare se questa sia lecita all'aggredito, in qual maniera debba farla, in qual tempo gli sia permesso di usarne, quali cause lo possono determinare, e simillmente quali pene sieno stabilite dalle leggi contro gli aggressori.

I giureconsulti romani stabiliscono

che la difesa contro gli aggressori sia un principio di diritto di natura, cioè *ut vim atque iniuriam propulsemus; nam iure hoc evenit, ut quod quis pro tutela corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur* (Leg 1. §. 1., ff. *De iustit., et iure*). Laonde allorquando non si possa difendere la propria persona in nessun'altra maniera, fuorchè colla morte dell'aggressore, è lecito a chiunque di ucciderlo, anzi dalle leggi di natura è permesso; quindi quel famoso detto: *Vim vi repellere omnia iura sinunt.* Sarebbe lo stesso, dice Puffendorfio, che rinunziare alla salute del genere umano, quando si volesse condannare la difesa di se stesso fatta al bisogno con mano armata.

Quanto alla maniera di usare della difesa si dee osservare, che non ecceda i limiti convenienti, acciocchè si possa dire incolpabile e moderata. altrimenti viene dalle leggi punita. (V. Omicidio, Ferita). Disputano per altro i criminalisti se si possa chiamare moderata quella difesa che si esercita con armi differenti da quelle dell'aggressore, ma molti fondatamente sostengono che se l'aggredito si difende con armi superiori a quelle dell'avversario, ciò non alteri la difesa a segno che non si possa più dire moderata, se non quando fossero prese con animo deliberato.

Per ben'intendere in qual tempo sia lecito di usare della moderata difesa, fa d'uopo distinguere lo stato di natura dallo stato civile. Quando uno viene assalito e non può ricorrere alle civili autorità per essere difeso, egli si considera in istato di natura, nel quale non hanno luogo le leggi civili; e perciò questo è il momento in cui può giustamente difendersi, uccidendo l'aggressore. Quindi l'Eineccio dice: *Nemo laedendus nisi necessitas non cogat. Tunc in necessitate constituti dicimur quando in periculum nullo alio modo erimus constituti; id est si quis in absoluta necessitate vel respectiva minime autem per suam culpam consistat. Tunc enim, non est alterius vita, propriæ saluti anteponenda: extra tale periculum alterius vita imputari licet* (*De iur. natur.*, lib. I., cap. 7.). Nello stato civile poi quando è passato l'istantaneo pericolo non è lecito di perseguitare l'aggressore, poichè in questo caso operano le leggi, al santuario delle quali sono rifugiati gli uomini per avere una sicura e potente difesa.

Affinchè la difesa si possa chiamare moderata, deve essere inoltre fondata sopra una causa giusta ed importante. Puffendorfio è d'opinione essere conveniente la difesa anche allora quando l'aggressore c'investe unicamente per percuoterci, o per toglierci i beni alla sussistenza nostra inservienti e necessarii, e ne rende la ragione; poichè, dic'egli, non avvi alcuna sicurezza che da questi principii ad ingiurie maggiori passar non possa; e dacchè uno si dichiara nostro nemico, come fa colui che c'insulta, finchè non mostra alcun indizio di pentimento ci dà giusta causa di andargli contro con ogni maniera di violenza e di oltraggio. Contra i furiosi che aggredissero una persona e persistessero nell'offesa è lecito difendersi anche colla morte di quelli. La causa giusta per difendersi in generale è allora, dice Eineccio, quando ci troviamo in estremo pericolo senza nostra colpa. *Si enim quaeras adversus quos, eo iure uti liceat? Recte respondebis adversus omnes per quos in periculum illud sine tua culpa adductus sis; adeoque adversus furiosos, mentecaptos, itemque*

eos qui alium invadere parentes te per errorem invaserint. Uti enim præclare observavit Grotius, ius defensionis hic non nascitur ex peccato atque iniustitia eius, a quo intentatur periculum: sed a jure nostro periculum intentatum propulsandi quovis modo, nec alterius vitam eo casu propriæ saluti anteponendi (De iure nat., lib. II., Cap. 7.). È lecita la difesa anche per salvare il proprio onore; quindi le leggi romane alle donne aggredite da un infame che avesse voluto disonorarle, permetteva di ucciderlo, per sottrarsi così all' obbrobrio che loro sovrastava. Il sesso femminile essendo debole per sè stesso aveva necessità di essere munito da un tale riparo, e chi si porta ad un sì reo attentato non merita la protezione delle leggi; e molto più perchè il bene della società vuole che l' onor delle donne al par della vita si estimi; quindi debb' essere assistito da quei privilegi medesimi dai quali la vita è tutelata e protetta. (Puffendorfin, *De iur. natur. civil. et gent., lib. II. cap. 5.)*.

Il regolamento sui delitti e sulle pene in vigore negli Stati Pontificii delli 20 settembre 1832; stabilisce al *Tit. VI. Art. 26. ₰. 3.* = *Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed ommissioni contrarie alla legge = se l' azione fu conseguenza di un assoluta necessità.*

Per istabilire la esistenza di queste circostanze, Merlin nel suo Repertorio di giurisprudenza assegna le seguenti regole: Quando (dice egli) di due individui che si sono brigati o si sono feriti, s' ignori chi ne sia stato l' *aggressore*, e che ciascuno di essi pretenda di avere agito in difesa della sua persona, è in vigore delle circostanze che dee procurarsi di scoprire la verità. Farinaccio vuole che in simil caso si faccia attenzione al genere di riputazione di cui gode ciascuno degli avversarii: si confrontino le armi colle loro ferite; s' istruisca la prova delle circostanze che hanno preceduta l' azione, e di quelle che l' hanno accompagnata; in fine un giudice illuminato combini i differenti rapporti che possono avere tra loro le dichiarazioni fattegli, e le querele sulle quali è chiamato a pronunziare.

Allorchè una delle parti allega, per giustificarsi, la necessità di una giusta difesa; questa scusa non deve essere ammessa che in quanto sia fondata sopra buone ragioni, e sopra gravi indizzii; ma nel dubbio se vi esistono delle presunzioni uguali dall' una e dall' altra parte, bisogna inclinare in favore dell' accusato.

Quando si prova che l' omicidio è avvenuto in difesa della propria persona, ed in conseguenza di un offesa che l' ha preceduto, si considera di avere ucciso nel caso di una difesa necessaria e legittima. Intanto se i parenti o gli eredi dell' aggressore dimandano di provare che la prima offesa era legittima, e che l' offeso abbia ecceduti i limiti di una giusta difesa, saranno ammessi a farlo.

Ove non sia possibile di conoscere chi sia tra i due avversarii, colui che fu l' aggressore, alcuni autori pensano che in questo caso non si debba punire nè l' uno nè l' altro: ma per risolvere una tale quistione, Farinaccio stabilisce le seguenti distinzioni:

1. Se alcuno dei due rissosi non sia stato ferito, o che essendolo entrambi, le ferite siano di poca conseguenza, debbonsi rimandare senza infligger loro alcuna pena, o per lo meno la punizione debb' essere leggera.

2. Se uno rimanga in vita e l' altro sia stato ucciso, alcuni autori credono che spetti al vivo di far la prova ch' egli ha ucciso l'altro in difesa della propria persona, e che in difetto di questa prova debba essere punito di morte; ma questa opinione è troppo rigorosa a motivo dell' incertezza dell' aggressore; non si deve pronunciare contro colui che è rimasto vivo che una pena minore di quella dell' omicidio.

Parimente, se di due avversarii uno solo sia stato ferito o che, se lo siano entrambi, la ferita dell' uno divenga più pericolosa di quella dell' altro, l' incertezza dell' aggressore deve fare diminuire la pena che s' infliggerebbe a colui che l' ha ferito se fosse riconosciuto per aggressore.

3. In fine quando è provato che i due avversarii si sono azzuffatti nello stesso tempo, come quando sono venuti a scontrarsi entrambi colla spada alla mano, si debbano punire tutti e due, o almeno colui che ha ucciso o ferito.

AGNATI *(Diritto civile)*. Erano i discendenti da un medesimo padre. Così chiamavansi in opposizione ai cognati, termine più generico che comprendeva anche la discendenza femminina del medesimo padre. V. Agnazione, Cognazione.

AGNATO *(nel senso della legge sul bollo e registro)*. Dicesi di ogni consanguineo, ossia di ogni persona che siasi congiunta per ragione di maschio o in linea retta, o in linea trasversale V. Tassa di Successione.

AGNAZIONE *(Diritto civile)*. Significa il vincolo di parentela o di consanguineità tra i discendenti in linea mascolina da un medesimo padre o stipite comune. L' etimologia di questo vocabolo è la preposizione latina *ad* ed il verbo *nasci*, nascere.

L' agnazione differisce dalla cognazione in quanto questa era il nome universale sotto il quale tutta la famiglia, ed anche tutti gli agnati erano compresi; laddove l' agnazione non era che una specie particolare di cognazione che comprendeva tutti i discendenti per maschi. Altra differenza è che l' agnazione trae i suoi diritti e la sua distinzione dal diritto civile, laddove la cognazione trae i suoi diritti dalla legge naturale e dai vincoli del sangue. V. Cognazione.

Per la legge delle XII Tavole, le femmine erano chiamate alla successione coi maschi, secondo i loro gradi di prossimità e senza distinzione di sesso. Ma la giurisprudenza in seguito cangiò, e per la legge Voconia le femmine furono escluse dal privilegio dell' agnazione; eccettuate quelle che erano nel medesimo grado di consanguineità, vale a dire le sorelle di colui che fosse morto *ab-intestato*; e venne quindi la differenza tra gli agnati ed i cognati.

Questa distinzione però fu in seguito abolita da Giustiniano *(Instit., lib. III., tit.* 10.*)*, e le femmine vennero di bel nuovo ammesse ai diritti dell' agnazione; di maniera che tutti i discendenti del padre sì maschi come femmine furono ammessi indistintamente a succedergli secondo il grado di prossimità. Laonde la parola *cognazione* rientrò nel significato naturale, ed espresse tutti i parenti tanto dal lato del padre quanto dal lato della madre; *ed agnazione* significò solamente i parenti dal lato paterno.

I figli adottivi godevano pure dei privilegi dell' agnazione che, rispetto a loro chiamavasi *agnazione civile*,

in opposizioue all' altra che era *naturale*.

Il regolamento legislativo e giudiziario delli 10. Novembre 1834, dispone quanto segue intorno alla successione degli agnati.

(Tit. III. §. 9.). Nella linea diretta discendentale, i figli maschi o altri discendenti maschi escluderanno sempre dall' eredità intestata del padre, dell' avo o di altro ascendente maschio dell' AGNAZIONE le femmine ed i cognati; ancorchè eguali o prossimiori in grado.

(§. 11.). Nell' eredità dei collaterali maschi, le femmine coi loro figli e discendenti dell' uno e dell' altro sesso, quantunque in eguale, o più prossimo grado, saranno escluse dai maschi agnati congiunti col defunto fino al terzo grado della computazione civile inclusivamente.

(§. 14.). In tutti gli altri casi, fuori di quegli espressi nei §§. 9. al 13; succederanno i maschi e le femmine, gli agnati ed i cognati senza distinzione, nella forma prescritta dal diritto novissimo Giustinianeo.

(§. 15.). Fra gli agnati invitati alle successioni intestate, rimangono ferme le disposizioni del diritto comune, rispetto alle prerogative dei gradi ed ai diritti di rappresentazione.

(§. 16.). L' esclusione delle femmine e dei cognati non avrà mai luogo nell' eredità intestata di femmine, tanto nella linea diretta discendentale che nell' ascendentale e collaterale.

(§. 17.). In niun caso la figlia o altra discendente sarà esclusa dall' eredità intestata del padre, dell' avo o altro ascendente, morti senza figli o discendenti maschi ed agnati.

AGRARIA LEGGE *(Diritto pubblico)*. Questa legge romana che ordinava la distribuzione delle terre a favore del popolo fu proposta per la prima volta da Sp. Cassio l' anno di Roma 268,, avanti G. C. 484. Quando i Romani avevano riportato qualche vantaggio considerevole contro i loro vicini, non accordavano loro mai la pace, senza impadronirsi di una parte del loro territorio che veniva subito incorporato a quello di Roma. Si distribuiva gratuitamente un altra porzione ai poveri della classe del popolo che non avessero beni proprii. Talvolta davansi alcuni cantoni a censo a profitto del pubblico.

La legge agraria, secondo l' osservazione di Rollin, era nelle mani de' tribuni come una fiaccola di divisione e di discordia, sempre sul punto di accendersi.

Essa venne finalmente abolita l' anno di Roma 631, sotto il consolato di L. Opimio e di Q. Fabio. Si andò per gradi; si fece prima levare da un tribuno la proibizione che Tiberio Gracco aveva fatta a coloro ai quali erano state distribuite le terre pubbliche, di venderle; e con ciò si diede il mezzo ai ricchi di comperarle dai poveri, e talvolta d' impadronirsene con violenza. Un altro tribuno fece ordinare che qualunque indagine, e qualunque divisione di terre pubbliche cesserebbe, e rimarrebbero a coloro che se ne trovassero in possesso, mediante una contribuzione in denaro, da distribuirsi ai cittadini poveri; e poco tempo dopo vi fu un altro tribuno che liberò quelle terre dalla contribuzione che era stata imposta prima e per tal guisa il gran divisamento de' Gracchi andò a vuoto.

Non si può dire per altro che non vi sia stata più quistioue di legge a-

graria. Altre vennero proposte in appresso; ma soffrirono sempre opposizione per parte degli ottimati.

Una legge che aveva molta relazione colla legge agraria, poichè fu fatta per il popolo, era quella chiamata *lex de modo agrorum*, la quale ordinava che un privato non potesse possedere più di cinquecento iugeri di terra, C. Licinio e L. Sestio la proposero, essendo tribuni della plebe l'anno di Roma 378.

AGRICOLTURA *(Diritto pubblico-interno)*. Siccome i primi bisogni della vita sono il nutrimento ed il vestito degli uomini, il saggio governo deve principalmente aver di mira alle cose che sono necessarie a questi usi; e quindi procurare di accrescere le produzioni della terra che sono le primarie sorgenti da cui tutte le altre cose necessarie alla vita dipendono. L'arte di coltivare la terra e certamente la più estesa, la più utile, e la più essenziale di tutte le altre, e serve di fondamento alla prosperità dello stato ed alla floridezza del commercio. Gli Egizii attribuivano l'onore dell'invenzione dell'agricoltura ad Osiride, i Greci a Cesare ed a Trittolemo suo figlio, i latini a Saturno e Giano loro re, i quali furono da essi collocati nel novero degl'Iddii, in benemerenza di questo ritrovamento. Quest'arte fu sempre in pregio presso tutti i popoli ed era la delizia degli antichi padri della nazione, e dei più grandi uomini. Plinio e Senofonte lodano molto Ciro, Gerone di Siracusa, Atalo, Filopatore, Archelao ed altri per aver coltivato quest'arte e sappiamo che dessa fu il primo oggetto contemplato dai Legislatori romani, poichè fino da Romolo passarono successivamente i più celebri tra i Romani dalla campagna ai primi impieghi della repubblica, e da questi ritornavano alla coltura dei terreni.

Il Principe quindi cui sta a cuore la ricchezza de' suoi sudditi, che in fine è ricchezza sua propria, deve attentamente e con zelo incoraggiare i coltivatori delle terre, facilitando lo smaltimento delle derrate provenienti dall'agricoltura, essendo giusto che questi trovino nella vendita un prezzo che li compensi della fatica e della spesa sostenuta, e sia stimolo all'incremento della loro industria.

Persuasi i governi di queste verità, hanno presso che tutti procurato di animare nei loro paesi l'agricoltura diffendendo le cognizioni che possono favorirne l'avanzamento, agevolandone i mezzi, togliendo gli ostacoli, e premiando all'occorrenza coloro che si distinsero nel promuoverne i progressi.

Sono note nei Dominii Pontificii le ricompense accordate dal governo ai coltivatori di gelsi principalmente, onde aumentare e promuovere l'educazione dei bachi da seta. Questa provvidenza degna di un governo illuminato, ha eccitato una nuova sorgente di ricchezza in molte provincie dello stato, la quale mentre ha renduto più prospere le fortune de' proprietarii, ha procacciato alla classe del popolo un mezzo di operosa ed utile attività.

Nè a questo solo il governo si è limitato. Conscio egli che le leggi e i provvedimenti universali, non avrebbero in materia di agricoltura raggiunto il grande scopo dell'incremento e progresso della medesima, nel mentre che dava ai suoi popoli una riforma di leggi civili, abrogando le parziali sanzioni Municipali, ordinava col suo Regolamento legislativo 10. Novembre 1834. che gli

Statuti locali continuassero ad aver forza di legge, per quanto si riferiva alle cose agrarie, permettendo altresì ai consigli comunali di proporre tutte quelle modificazioni che sotto questo rapporto avessero stimato opportune.

(Parte I. Tit.° I. §. 2.). Continueranno ad essere osservati gli statuti locali in quelle parti che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni e ad altri simili oggetti rurali.

(§. 3.). Nondimeno è permesso ai consigli comunitativi legalmente convocati di prendere ad esame le disposizioni statutarie, rimaste in osservanza a forma del §. precedente, e di proporre quelle modificazioni, e quei miglioramenti che saranno più utili agl' interessi locali.

(§. 4.). Le modificazioni proposte dai consigli non avranno forza di legge se non saranno approvate con ispeciale motu-proprio Sovrano, sopra rapporto del Presidente della provincia, contenente i pareri della congregazione governativa, e del tribunale civile.

AIUTO PRESTATO AL DELITTO. V. AGENTI DEL DELITTO.

ALBERGATORE *(Legge sul bollo e registro)*. Albergatori sono coloro che danno ricetto ai forastieri prezzolatamente.

1.° Gli albergatori devono avere un registro, nel quale sono obbligati di notare tutti li forastieri che ricevono. Questo registro dev' essere visato dagli officiali della polizía, e dev' essere in carta bollata, o almeno devono bollarsi allo straordinario quei fogli, ne' quali deve scriversi.

Tutte le scritture e carte tendenti comunque a far prova; gli atti che le amministrazioni pubbliche, e li pubblici funzionari fanno coi particolari, o rilasciano ad istanza dei medesimi gli atti e contratti di ogni genere; i registri, libri, e giornali di spese dei banchieri, negozianti, agenti di cambii, sensali patentati, appaltatori, albergatori, locandieri, e generalmente tutti i libri e registri che possono far prova in materia d' affari; gli originali e le copie degli atti dei cursori; gli atti dei notari, archivisti, segretarii delle comunità, e cancellieri, gli atti dei giudici; le difese, allegazioni e sommarii che si presentano ai giudici singolari, ed una copia di questi scritti se sono diretti ai tribunali collegiali la qual copia sarà l' esemplare che resta nella stamperia se sono impressi, o quelli da darsi al Presidente, o Decano qualora siano manoscritti; le notificazioni, avvisi, stampe e scritti circolanti, e tutti li giornali e fogli periodici, eccettuati quelli riguardanti oggetti di sola letteratura che entrano fra le opere scientifiche; e generalmente tutte le carte, scritture ed atti che non sono individualmente ed espressamente esentati dal bollo, vanno soggetti a questa formalità. Regolamento Leon. sul bollo *art.* 219.

2. Essi sono altresì obbligati di mostrare questi registri ad ogni richiesta dei Preposti, o degl' Ispettori dell' Amministrazione del bollo e registro per verificarsi sull' atto.

Gli agenti de' cambii, li sensali, i locandieri ed albergatori che non ritengono i libri, e registri solamente a loro comodo, ma per obbligo d' ufficio, oltre l' andar soggetti alle misure ordinate nei precedenti articoli saranno tenuti ad

esibire i libri, e registri agli ispettori e preposti dell' Amministrazione generale, e ad ogni richiesta per verificarsi sull' atto. Trovandosi scritti in contravvenzione, questi ne compileranno il conveniente processo verbale senza muoverli dai respettivi ufficii e case ove esisteranno, onde procedere in seguito all' esazione delle multe, oltre i diritti del bollo. Regol. cit. *art.* 279.

3. Trovandosi dei fogli non bollatti e scritti, possono essere multati del quintuplo del valore del bollo per ogni foglio scritto in contravvenzione, oltre essere obbligati al pagamento dei diritti di bollo.

Pagheranno le penali del quintuplo del valore di bollo per ogni foglio di carta = I banchieri, negozianti, appaltatori, locandieri, albergatori, agenti de' cambii, sensali ec; che scrivono nei loro libri senza averne fatto preventivamente bollare i fogli da scriversi. Allorchè tali libri si vorranno far munire del bollo straordinario, o del visto pel bollo, dovranno bollarsi tutti li fogli che si trovano scritti in contravvenzione, percependo, oltre i diritti di bollo, tante multe quanti sono i fogli medesimi. Regol. cit. *art.* 278. Veggasi anche a questo proposito *l' articolo* 3. *della notificazione declaratoria di Monsignor Tesoriere generale del* 6. *settembre* 1817.

4. Le multe incorse sino al giorno 6. settembre 1817 furono loro condonate, qualora entro quindici giorni avessero sottomesso al bollo i rispettivi registri; onde quelli che non si fossero a ciò conformati possono essere perseguitati anche per le multe incorse precedentemente. *Notif. declar. su cit. art.* 4.

ALBINAGGIO. V. ALBINATO.

ALBINATO (*Diritto civile-delle genti*). Questa voce, che dalle voci latine *alibi natus* deriva forse per corruzione, significa quello straniero che soggiorna in un paese dello stato senza esservi naturalizzato, e si chiama altresì con questo nome il diritto di succedere nei beni del nato altrove. In francese chiamasi *aubain*, e per le antiche leggi francesi, faceva acquistare al re di Francia la successione degli stranieri che morivano nel regno senza figli nati nel regno medesimo; non però de' figli di uno straniero nati nel regno, mentre la loro nascita teneva luogo di naturalizzazione. Le leggi romane negavano allo straniero la facoltà di testare e di succedere. Ma questa odiosa eccezione contraria all' equità e lesiva all' esercizio de' naturali diritti, venne mitigandosi a misura che i popoli si resero più umani ed incivilititi.

Secondo le leggi Pontificie = *Gli stranieri sono capaci di succedere alle eredità testate od intestate e di acquistare nello Stato Pontificio, se e come per le leggi nei paesi esteri saranno capaci di succedere e di acquistare i sudditi pontificii, salve le convenzioni politiche ed i trattati.* (Regol. Legisl. e giudiziario 10. Novembre 1834. §. 8.).

ALBO. L' albo, *album*, presso i romani era l' editto del pretore che si soleva anticipatamente descrivere sopra tavole ingessate; e quindi coloro che avessero spezzato, levato, o in qualunque altra maniera corrotto o fatto corrompere l' editto del pretore, erano tenuti all' azione *de albo corrupto*, per la quale essi corruttori venivano puniti pecuniariamente ed anche afflittivamente. Ecco le pa-

role della legge: *Si quis id, quod iurisdictionis perpetuæ causa, (non quod prout res incidit) in albo vel in charta vel in alia materia propositum fuerit, dolo malo corruperit, in eum quingentorum aureorum iudicium cuilibet e populo daretur* (*Leg. 7. pr. ff. De iurisdict.*).

ALEATORIO (*Diritto civile*). Chiamasi aleatorio, ossia di sorte quel contratto col quale è promessa ed accettata la speranza di un vantaggio ancora incerto, e che appartiene alla classe dei contratti onerosi, o dei gratuiti, secondocchè in correspettivo di questa speranza si promette o nò qualche cosa. Più esattamente. Si chiamano *contratti aleatorii* gli atti che racchiudono convenzioni relative ad avvenimenti incerti. Vi sono due specie di contratti aleatorii.

Negli uni non vi è che una parte contraente la quale si espone ad un rischio in vantaggio dell' altra parte, mediante una somma che questa le dà per prezzo del rischio. Tale è il contratto di assicurazione; non vi ha che l' assicuratore il quale s' incarica de' rischi, che gli effetti dell' assicurato posson correre sopra mare, e costui si obbliga di pagare all' altro la somma chiamata *d' assicuranza* per mezzo del rischio cui va esposto quest' ultimo.

Ne' contratti aleatorii di seconda specie ciascuna delle parti s' incarica reciprocamente di un rischio che costituisce nell' uno il prezzo del rischio che l' altra corre. Tale è il contratto a rendita vitalizia che altrimenti dicesi a fondo perduto. Con questo contratto il venditore corre pericolo di non ricevere niente o quasi niente per la cosa che vende al compratore, come precisamente avverrebbe se venisse a morire immediatamente dopo seguito il contratto; questo rischio che corre il venditore, e il prezzo di quello cui per parte sua si espone il compratore, nel pagare al venditore il doppio, o il triplo della cosa, come si verificherebbe se il venditore vivesse per lungo corso di anni.

Parleremo di ciascun contratto aleatorio in particolare sotto la voce che gli è propria.

ALIBI. Termine latino che significa altrove, e che s' impiega per designare la presenza di una persona in luogo lontano, o diverso da quello, ove si pretende che fosse nel tempo medesimo.

L' Alibi, è uno dei migliori fatti giustificativi che un prevenuto possa impiegare per escludere l' accusa promossa contro di lui; ma è mestieri che sia talmente circostanziato da non essere possibile che l' accusato abbia potuto rinvenirsi nel luogo ove fu commesso il delitto. Tale sarebbe il caso che un uomo accusato di aver commesso un furto a Roma in un dato giorno offrisse di provare che in quel giorno medesimo egli era in Napoli.

La prova dell' *alibi* può farsi con documenti, come per esempio se l'accusato sia intervenuto in un' atto notarile nel giorno medesimo del delitto, e lontano dal luogo in cui fu commesso di maniera che si rendesse in questo naturalmente impossibile la sua presenza.

Questa prova può anche farsi per mezzo di testimonii, e si ammette pure a tal uopo, secondo le circostanze, la testimonianza dei domestici del prevenuto, come testimonii necessarii.

ALIENAZIONE (*Diritto natu-*

rale-civile). È l' atto col quale taluno trasferisce in altri quel diritto che gli appartiene, sopra una cosa qualunque corporea od incorporea, mobile, od immobile, fungibile o non fungibile. Il potere alienare il proprio bene e trasferirne in altri la proprietà, sta nell' essenza stessa della proprietà che ci rende talmente padroni del nostro bene da poterne disporre liberamente a nostro piacere. In fatti il diritto che la proprietà attribuisce, ossia la facoltà che ha il proprietario di disporre del suo bene, consiste principalmente nella libertà di trasferire o cedere ad altri, quando si crede opportuno, le cose che ci appartengono, sia per acquistarne delle altre o semplicemente per far piacere ad alcuno. Ma siccome qualunque trasferimento di qualche cosa suppone due persone a contrarre, l' una che trasferisca, l' altra a cui la cosa viene trasferita, si è necessario il concorso di due volontà, l' una che dia, e l' altra che accetti. V. Accettazione.

Allor quando l' alienazione è piena ed assoluta, colui che aliena non ha più diritto in pretensione legittima sopra la cosa che gli apparteneva; ciò è una conseguenza necessaria dell' atto stesso di alienazione.

Si domanda se pel diritto naturale la tradizione della cosa sia necessaria per perfezionare l' alienazione e trasferirne la proprietà. Grozio sostiene che pel diritto naturale le sole convenzioni bastano ad operare un tale effetto, e che la tradizione della cosa non è necessaria se non in virtù del diritto positivo. Ed in vero la tradizione della cosa essendo in se stessa un atto puramente corporale e fisico, non può trasferire la proprietà se non in quanto il proprietario dia con ciò a conoscere qual è la sua inteuzione: donde segue che qualunque altro seguo, il quale indichi in un modo egualmente preciso questa intenzione può produrre il medesimo effetto.

Ma la ragione decisiva è che la proprietà essendo una facoltà morale, non si può concepire che per ottenerla sia necessaria un' azioue fisica qual è la tradizione. Difatti secondo le massime del diritto civile, il possesso una volta acquistato, non richiede per conservarlo una detenzione continua, e non è necessario di ritenere sempre nelle proprie mani o sotto gli occhi le cose che si posseggono. *Licet possessio nudo animo adquiri non possit, tamen solo animo retineri possit. (Cod., lib. 7. tit. 3., leg. 4.)*. Perchè dunque non si potrà acquistare la proprietà la quale è un diritto puramente morale, mediante una semplice convenzione e senza alcuna presa di possesso?

Tuttavia, siccome la maniera meno equivoca di far conoscere la nostra intenzione di trasferire ad alcuno la proprietà di una cosa, è quella di abbandonarla e di spogliarsene a di lui favore, si può dire che la tradizione attuale della cosa è un mezzo il più proprio per sè stesso a trasferire la proprietà. Conviene ancora osservare che vi è una tradizione reale od effettiva ed una tradizione finta o simbolica, o come suole chiamarsi *brevi manu*. Quest' ultima ha luogo ne' casi seguenti. 1.° Allora quaudo facendo la donazione del suo bene ad alcuno, il donante se ne riserva per qualche tempo l' usofrutto; perciocchè si considera che da quel momento il donatario sia posto in possesso della cosa; 2.° Allorquando si trasferisce la proprietà ad una persona che si trova già in possesso della cosa; 3.° Allorquando si ven-

de o si dona o si assegna in dote una cosa che era già nelle mani del compratore, del donatario, dello sposo; 4.° Avvi ancora un' altra specie di tradizione simbolica che si fa per delegazione, ma di tutte queste specie di tradizione parleremo più diffusamente alla voce TRADIZIONE.

Una vendita, una permuta, una donazione d' immobili sono Atti di alienazione. V. VENDITA, PERMUTA, DONAZIONE.

Ogni Uomo di suo diritto può *regolarmente* alienare i suoi beni di qualunque natura essi siano; questa regola generale però va soggetta ad alcune eccezioni.

1.° Presso i romani la legge *Iulia de fundo dotali* aveva proibito al marito di alienare, malgrado sua moglie, il fondo dotale sito in Italia, e d' ipotecarlo anche col di lei consenso. La ragione della differenza posta dalla legge, colla quale si vieta d' ipotecare il fondo dotale anche nel possibile evento di consenso della moglie, era riposta nella presunzione che una donna consentirebbe più facilmente ad ipotecare che ad alienare i suoi beni.

Giustiniano mirando a provvedere viemaggiormente all'interesse delle mogli estese la legge Giulia ai Fondi dotali posti nelle provincie, e proibì l' alienazione del fondo dotale, anche quando fosse seguita col consenso della moglie. Il perchè non si è lasciata nel digesto alcuna traccia della differenza che vi era stata per lo innanzi, tra l' alienazione del fondo dotale, e la costituzione d' ipoteca sul medesimo.

In seguito Giustiniano medesimo ordinò col diritto delle novelle che l' alienazione del fondo dotale sarebbe valida, se la moglie vi acconsentisse all' epoca dell' alienazione, e che due anni dopo reiterasse il suo consenso.

2. Le alienazioni fatte da colui che è accusato di misfatto capitale possono essere valide o nulle: ciò dipende dalle circostanze e principalmente dall' esito del processo. V. ACCUSATO, MORTE CIVILE.

3.° I minori, anche emancipati non possono alienare i loro immobili nè ipotecarli; e quando delle circostanze particolari rendono necessarie le alienazioni di questo genere, bisogna ond'abbiano una legale efficacia, che siano fatte in virtù di un decreto giudiziale, così chiamato dalla legge, *di volontaria giurisdizione* = *I contratti dei pupilli, minori, interdetti, abbenchè assistiti dal Tutore, Economo, e Curatore, e delle donne anche maggiori o maritate, non saranno validi se il giudice competente non abbia, con suo decreto, fatto loro abilità nei singoli casi di contrattare a norma di quanto sarà prescritto dalle leggi di procedura.* (§. 52. Regol. Legis. e Giudiz.).

Oltre il decreto cui la legge vuole vincolati i contratti in genere de' minori, prescrive anche che nel caso concreto di *alienazione*, venga il decreto stesso pronunciato all' appoggio di un voto, o parere motivato e giurato di uno o più giureconsulti. = *Se trattasi di rinuncia, di alienazione, di transazione e di donazione fra vivi, di fidejussione, dovrà inoltre* (cioè in aggiunta al decreto) *unirsi alla memoria, il parere motivato e giurato di uno o più giureconsulti che abbiano le qualità richieste dal* §. 1380. (1). (Regol. Legis. e Giudiz. §. 1787.).

(1) *I giureconsulti enunciati nella suespressa disposizione sono quelli che appartengono al ceto degli avvocati, ovvero*

Rispetto poi all' alienazione dei beni dotali, la moderna legislazione pontificia, dispone quanto appresso: (Regol. Legisl. e Giudiz. §. 55.). *La donna, sia nello stato matrimoniale, sia fuori di esso, può colle dovute solennità, alienare ed obbligare in altrui vantaggio la metà della dote, qualora l' altra metà rimanga assicurata coi beni proprii del marito o di coloro dai quali sia rilevata.*

(§. 56. ivi). *L' obbligazione, od alienazione rimane valida sino alla misura prescritta, se eccede i termini permessi dalla disposizione del §. precedente.*

(§. 57.). *La salvezza della metà della dote debbe provarsi da chi vuole sostenere la validità dell' alienazione, o dell' obbligazione contratta dalla donna.*

(§. 58.). *L' eccezione che non rimanga salva la metà della dote non compete contro le obbligazioni legittimamente contratte dalle donne per alimentare l' ascendente, il discendente, o il conjuge, ovvero per liberarlo dal carcere, dalla cattività o altro infortunio simile e di eguale conseguenza, o finalmente per costituire alla discendente che non l' abbia altronde, la congrua dote nell' occasione di onesto collocamento.*

ALIENAZIONE DEI BENI DELLA CHIESA (*Diritto canonico*). Egli è certo che nei primi secoli della chiesa, allorquando a motivo delle persecuzioni essa non era ancora in uno stato abbastanza libero per possedere beni tranquillamente, conosceva assai poco tanto le acquisizioni, quanto le alienazioni; ma dacchè si pose in uno stato di pace, dacchè Costantino non solamente permise alle chiese di possedere beni, ma fece eziandio donazioni alle medesime, venne quasi il divieto che esse potessero alienare. Diciamo quasi, perciocchè dal canone *Videntes, quaest.* 12., sembra che le alienazioni delle chiese si facessero dai Vescovi assai spesso, nella mira di un maggior bene, sia per rendere i ministri più attenti ai loro doveri, sia perchè col fervore de' fedeli di que' tempi si reputavano le oblazioni più che sufficienti a soddisfare tutti i bisogni della chiesa. Non andò guari per altro che si conobbe l' abuso di tali alienazioni; perciocchè i concilii, ed in appresso i pontefici ne arrestarono il corso, vietandole espressamente, e dichiarando che i beni della chiesa non appartengono che a Dio, e che niun uomo sopra la terra può esserne riguardato come proprietario. Proibirono di alienarli senza causa, di distrarli, o di usurparli, sotto pena di sacrilegio; i canoni non eccettuano nemmeno i pontefici dalla regola generale: (*non licet* dice il *cap.* 20. *quaest.* 2. *cap.* 3.). *praedium ecclesiae alienare aliquo modo pro aliqua necessitate etc.*

Gl' imperadori aggiunsero le loro leggi ai canoni de' concilii ed ai decreti de' pontefici onde evitare l' alienazione dei beni della chiesa, e per convincersene basta vedere nel codice di Giustiniano il titolo *De sacrosanctis Ecclesiis*, in guisa che è chiaramente deciso il divieto di alienare il bene della chiesa, ritenuto dai canoni come sacro ed inviolabile. Gli ecclesiastici ed i beneficiarii non ne sono assolutamente che gli ammi-

i procuratori che sono addetti alla camera di disciplina; in Roma possono anche essere scelti nel ceto dei procuratori di Collegio.

nistratori od usufruttuarii; non possono senza giuste cause spogliarne la chiesa in onta alle leggi proibitive; e non possono in modo alcuno fare atti che contengano vere alienazioni.

La legge più severa ha per altro le sue eccezioni; le cause per le quali è permesso di alienare i beni della chiesa sono la necessità, l' utilità. l' incomodo e la pietà: *ecclesiae necessitas, utilitas, pietas, et incommoditas;* queste due ultime cause potrebbero essere comprese nelle due prime, ma per dare maggior lustro alla materia che ci occupa, seguiremo il metodo de' canonisti che le trattano separatamente.

Per necessità s' intende l' obbligo stretto in cui si trova la chiesa di pagare i suoi debiti, o di soddisfare ad alcuni doveri di giustizia.

I canoni hanno ammessa l' eccezione dell' *utilità* ad esempio delle leggi civili, le quali in tutti i casi di proibizione severissima di alienazione de' beni, la permettono quando sia per produrre grandi vantaggi. Ma l' utilità sopra la quale si fonda l' alienazione non debbe essere vaga e puramente speculativa, ma bisogna che sia dimostrata, *debet probari*, e non basta che l' alienazione sia utile nel suo principio, se quando è consumata, la chiesa non ne ritrae realmente un vantaggio evidente che la renda più ricca; e non basta ancora che la chiesa nulla perda nell' alienazione, ma bisogna che essa vi guadagni: *Nec sufficit quod ecclesia non sit damnificata, sed requiritur lucrum de tempore alienationis.* In fine la testimonianza di colui che aliena a nulla serve se l' utilità non è evidentemente provata: *Non statur assertioni alienantis, utilitas debet plene probari.*

Si possono alienare i beni della chiesa per principio di carità, come sarebbe pel riscatto de' schiavi, per l' alimento e sollievo de' poveri. Le autorità di questa eccezione si ricavano dall' esempio, e dalle lezioni de' santi padri della chiesa. Il pontefice san Gregorio scrivendo al Vescovo di Messina l' anno 599 diceva: *et sacrorum canonum et legalia statuta permittunt ministeria ecclesiae pro captivorum esse redemptione vendenda* (*cap.* 14, 12. *quaest.* 2.). Se la cosa è più nociva che proficua alla chiesa, l'alienazione è permessa; così stabilisce il canone *Nulli liceat,* che dice: *Nisi tantummodo domos quae in quibuslibet urbibus non modica impensa sustentantur.*

Le discipline riguardanti la proibizione di vendere e disperdere le cose della chiesa, sono contenute nell' interdetto di Paolo II. ossia nell' *Extrav.* che principia: *Ambitiosæ sub hoc titulo inter communes*, con queste parole: *Omnium rerum et bonorum ecclesiasticorum, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypotecham, locationem et conductionem ultra triennium vel non infeudationem vel contractum emphyteucticum, praeterquam in casibus a jure permissis, ac de rebus et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis, et nunc ecclesiarum evidenti utilitate, ac de fructibus et bonis quae servando servari non possunt pro instantis temporis exigentia, hac perpetuo valitura constitutione praesenti fieri prohibemus.*

Questo interdetto si estende eziandio ai monisterii, agli ospedali, ed a tutti i luoghi pii e religiosi che si hanno in conto di beni ecclesiastici, e che non si possono per conseguenza alienare, come del pari e sotto questa medesima categoria si

comprendono i pubblici stabilimenti, i monti di pietà, i monti frumentarii. i collegii ed il patrimonio degli studii. Il nome poi di alienazione abbraccia la vendita, la donazione, la permuta, l' enfiteusi, la locazione e conduzione oltre il triennio, la costituzione del pegno, o l' ipoteca, il concedimento in feudo, insomma ogni patto, e condizione, pel quale le cose della chiesa potessero distrarsi.

Nè solamente l' alienazione delle cose immobili è vietata, come i predii rustici ed urbani, ma sì ancora delle mobili preziose che possono conservarsi, degli armenti, delle greggie, dei diritti, dei censi, e di qualunque altra cosa capace di un annuo frutto. L' alienazione però delle proprietà tanto mobili che stabili della chiesa, possono riuscire valide ed efficaci in due casi. Primieramente, quando vi concorrino le cause superiormente spiegate, ed in secondo luogo quando si osservino le debite discipline impetrandone l' opportuna concessione dalla sede apostolica.

Le alienazioni adunque fatte senza il consentimento della santa sede, tranne le poche eccezioni, delle quali si avrà parola in appresso, si hanno per nulle, e coloro che ardissero di vendere e di acquistare, senza questo consentimento le cose della chiesa sarebbero colpiti dalla pena della scomunica, quando non fossero vescovi ed abati; che a questi invece verrebbe divietato l' ingresso alla chiesa, e se per sei mesi perseverassero nell' errore, sarebbe loro tolta qualunque amministrazione.

Anche i capitoli e le altre università potrebbero incorrere nell' interdetto, nel qual caso i loro individui non solamente rimarrebbero privati in perpetuo del diritto di eleggere il chierico, e di quegli ufficii ecclesiastici di cui avessero alienato i beni, ma da quelli e da altri eziandio sarebbero rimossi perpetuamente. Se poi in seguito dell' alienazione, anche regolarmente fatta, venisse grave danno alla chiesa, competerebbe alla medesima, come al minore di età il benefizio della restituzione in intero (*cap. I. X. de in integ. restit.*).

Non ostante tutto ciò vi hanno alcune cose, che senza anche la venia della santa sede si possono alienare. Tali sono quelle che per loro natura non si possono conservare, come i frutti degli alberi, il frumento e le altre derrate, giacchè se di queste cose è dalle leggi civili consentita l' alienazione ai tutori, e curatori *a fortiori* deve intendersi consentita ai prelati ecclesiastici che hanno il diritto non solo di amministrarle, ma sì ancora di convertirne le rendite nel loro necessario e decoroso mantenimento. Da questa legge proibitiva sono del pari eccettuate quelle cose, le quali per un' antica consuetudine si sogliono concedere in conduzione o in enfiteusi; avvegnachè finita la enfiteusi o conduzione, possono senz' altro formare soggetto di un secondo contratto di eguale natura. Dicasi altrettanto delle piccole frazioni, ed appezzamenti di terreno e di tutt' altro che importi un tenue prezzo (*cap. Terrulas 12. qu. 2.*), ove espressamente si dice: *Terrulas aut vineolas exiguas, et ecclesiæ minus utiles, aut longe positas, parvas, episcopus sine consilio fratrum, si necessitas fuerit distrahendi habeat facultatem.* Nè a questo canone, fu derogato da Paolo II nell' *Extravag. Ambitiosæ*, nè dal concilio tridentino, *Sess. 25. cap. 11* conforme ha dichiarato la *S. Congre-*

gazione del concilio *li* 11 *gennajo* 1596. Per terrule poi, o piccoli appezzamenti di terreno, e cose di tenue valore s'intendono quelle che non superano il valore estimativo, secondo la glossa, di venti soldi come opinò la *S. Cong. de' Vescovi e Regol. nella faentina* 22 *maggio* 1611 nella quale venti soldi dichiarò corrispondere a scudi venticinque d'oro, giusta l'autorità di Paolo V; e nella *Baren.* 12 *aprile* 1698, nella quale disse: *Non posse episcopum concedere facultatem ultra vigintiquinque scuta aurea.* Lo scudo d'oro poi si costituisce di paoli sedici, talchè secondo il computo suddetto venticinque scudi d'oro corrispondono a scudi quaranta di moneta romana.

Anche un legato lasciato a monasterii dell'ordine dei Minori Osservanti riformati, Cappuccini, Chierici regolari, o Teatini può rettamente vendersi senza la venia della santa sede, e la ragione di questa facoltà è riposta nell'incapacità che queste corporazioni religiose hanno di possedere beni stabili, ben inteso però che il prezzo ricavabile da detta vendita sia erogato in pro della chiesa, o del monastero.

Del resto il divieto di alienare le cose ecclesiastiche riferisce eziandío alla vendita dei frutti de' benefizii che si faccia o per lungo tempo, o durante la vita naturale del cessionario col ricevere una somma equivalente a frutti che, secondo una verosimile presunzione, potrebbero conseguirsi dal beneficiato. Questa vendita è nulla e porta con sè la pena della scomunica.

Da ultimo giova avvertire che quella locazione la quale si operasse a danno del successore ricevendo i frutti prima che sia venuto il giorno del pagamento, non obbliga il successore, a cui il beneficiato non può con atto precoce usurpare le rendite che gli sono dovute (*Conc. Trid. sess.* 25 *cap. XI. de reform.*).

ALIENAZIONE DEI BENI DELLO STATO. (*Diritto pubblico*). La nazione come padrona dei beni ch'essa possiede, può disporne, alienarli ed obbligarli liberamente. Questo diritto è una conseguenza necessaria al pieno ed assoluto dominio, senza del quale sarebbero sovvertite le fondamenta de' pubblici trattati. La nazione quindi avendo la libera disposizione di tutti i beni che le appartengono, può trasferire il suo diritto al Sovrano, e conferirgli per conseguenza quello di alienarli ed obbligarli, del quale però si ritiene investito qualora abbia l'impero illimitato, pieno ed assoluto; nel qual caso il principe è l'organo della nazione, e ciò ch'egli fa, si reputa che la nazione stessa lo faccia, e quantunque non sia il proprietario dei beni pubblici, gli aliena validamente perchè ne è legittimamente autorizzato.

ALIENAZIONE DELLA SOVRANITÀ. (*Diritto pubblico*). È soggetto di grave contestazione tra i giuspubblicisti il conoscere se la Sovranità sia o no alienabile. Gli argomenti di coloro che sostengono l'opinione contraria sembrano preferibili, perchè consentanei all'origine della società politica ed allo scopo della sovranità.

ALIMENTI (*Diritto naturale e civile*). Sotto il nome di alimenti s'intendono il nutrimento non solo, ma tutte le altre cose necessarie alla vita, come il vestimento e l'abitazione, e sovente anche una pensione

destinata a soddisfare a questi bisogni, che per questa ragione appunto, chiamasi *pensione alimentare*. La legge concede gli alimenti a molte classi di persone, quando sieno sprovviste di beni, ed incapaci di guadagnarsi la sussistenza.

Ed in primo luogo siccome i figli, sono coi vincoli più tenaci di amore, di benevolenza congiunti ai loro genitori, così debbono questi essere a tutti gli altri preferiti nel prestare gli ufficii di umanità; il che fu rettamente dalle leggi civili cangiato in obbligazione perfetta: *Si patrem tuum* dicevano gl' imperadori Severo ed Antonino, *officio debito promerueris, paternam pietatem non denegabit. Quod si sponte non fecerit, aditus* (*competens*) *iudex alimenta pro modo facultatum præstari tibi iubebit.* (*L. 4. cod. De alendis liberis, ac parentib.*).

Per altra parte, e nella stessa guisa che i padri, le madri, e gli altri ascendenti sono obbligati a somministrare gli alimenti ai figli, così debbono questi somministrarli ai loro genitori, cogli altri ascendenti, i quali ne siano bisognosi. Le leggi romane nei titoli succitati *De agnoscendis et alendis liberis et parentibus*, hanno a tale riguardo disposizioni precise.

Il semplice legato di alimenti senz' altra spiegazione comprende oltre il vitto, e vestito, l' abitazione e tutt' altro che è necessario alla vita, l' istruzione e l' educazione. Questo legato si dovrà per tutta la vita del legatario, se il testatore non ne abbia limitato il tempo.

I giureconsulti romani stabilirono come si dovesse stimare il legato di una quantità pagabile tutti gli anni fino alla morte del legatario. Per calcolare e stimare il legato di alimenti fatto ad alcuno dice la L. 68. ff. *Ad Legem Falcidiam*, il modo di stima prescritto da Ulpiano è tale che gli alimenti lasciati ad alcuno che è tra l' infanzia e l' età di vent' anni si computano come se dovessero durare pel corso di anni trenta. Dagli anni venti fino ai venticinque di età del legatario, si computano per anni ventotto. Dagli anni venticinque sino agli anni trenta si computano per anni venticinque. Dagli anni trenta sino agli anni trentacinque si computano per ventidue. Dai trentacinque ai quaranta per anni venti. Dai quaranta ai cinquanta si considerano durare altrettanti anni, meno uno, quanti ne mancano al legatario per giungere agli anni sessanta. Dai cinquanta sino ai cinquantacinque si computano anni nove. Dai cinquantacinque sino ai sessanta si computano anni sette. Dopo gli anni sessanta indefinitamente qualunque sia l' età del legatario si considera dover durare gli alimenti per anni cinque. Questo modo di computare gli alimenti, soggiunge Ulpiano, si applica altresì al legato di usufrutto.

Questa pensione vitalizia, secondo l' interpretazione che Pothier da all' accennata legge si stima come un annualità, la cui durata fosse fissata negli anni prefiniti da Ulpiano; ma ciò intendere non si deve in guisa che il legato lasciato ad alcuno che si trova per esempio tra l' infanzia e gli anni venti di età, debba essere stimato trenta volte di più che importa l' annua pensione; ma si deve intendere che il valore di questo legato è eguale al valore di un capitale, a cui aggiunto annualmente l' interesse legale del cinque per cento, e diminuito della rata annua da pagarsi, debba ridursi nell' ultimo anno alla sola entità della rata stessa.

Sia dunque il legato di alimenti di scudi cento da calcolarsi per un decennio, preso l'interesse al cinque per cento, che i Romani chiamavano *quincuns*, si considera essere stata lasciata una somma capitale di sc. 790.

Sono pure dovuti gli alimenti alle figlie innutte dopo la morte del padre a carico dei fratelli, se alle medesime non avranno consegnata la dote congrua, che loro è dovuta sulla eredità intestata del genitore comune. *Nel tempo intermedio* (cioè tra la morte del padre, e la consegna della dote), *le femmine innutte dovranno essere alimentate, e mantenute dai fratelli nella casa comune se convivono insieme, o presso uno di essi, a spese comuni, se vivono separati.* (M. P. 10. Novembre 1834. §. 23.).

Soddisfatta la dote cessa l'obbligo nei fratelli di alimentare le loro sorelle. *Passata l'età di anni venticinque, senza che siano collocate, rimarrà in loro facoltà di obbligare i fratelli o a consegnare ad esse la dote, od a continuare nella somministrazione degli alimenti.*

Nel primo caso cesserà la prestazione alimentaria, e nel secondo, non avrà luogo la consegna della dote (M. P. cit. §. 24.).

Potranno i fratelli, o altri preferiti nella successione, essere astretti a dare gli alimenti alle femmine innutte, anche fuori della loro casa, ed in denaro se vi concorre un ragionevole motivo. Questi alimenti potranno anche essere tassati in una somma che superi il frutto della dote, secondo il prudente arbitrio dei giudici, dai quali pure dipenderà la destinazione del luogo, e delle persone, presso le quali dovranno decentemente, in tal caso collocarsi. (ivi §. 29.).

Trovandosi superstite la madre, o l'ava paterna, in istato vedovile, le figlie, o le nipoti saranno collocate presso la madre, non passata alle seconde nozze, o presso l'ava in caso diverso, sia che queste vivino coi maschi eredi, sia che convivano separate: in questo caso dovranno dai detti eredi somministrarsi gli alimenti in danaro, nel modo prescritto dal paragrafo precedente (ivi §. 30.).

Tutti i giureconsulti sono d'accordo nell'accordare agli alimenti favori e privilegii speciali. Le leggi ne hanno introdotti non pochi, per conservarli alle persone, alle quali trovansi lasciati, sia da coloro che sono obbligati a prestarli, sia dagli estranei.

Colui al quale con testamento siansi lasciate delle rendite pe' suoi alimenti, non può, senza ordinanza del giudice, transigere validamente sulle rendite, che non sono ancora scadute, per estinguerle, o diminuirle. *Cum hi, quibus alimenta relicta erant, facile transigerent, contenti modico præsenti, Divus Marcus oratione in senatu recitata effecit, ne aliter alimentorum transactio rata esset, quam si auctore Praetore facta. Haec oratio pertinet ad alimenta, quæ testamento, vel codicillis fuerint relicta. Idem erit dicendum, et si mortis causa donata fuerint relicta, vel ab eo, cui mortis causa donata sunt, relicta. Tit. XV. ff. De transactionibus L. 8. §. 1. et 2.* Questa disposizione della legge è tanto saggia, che se non esistesse, un dissipatore potrebbe in brevissimo tempo consumare ciò che gli fu lasciato per sussistere in tutta la vita, e ricadere così nella miseria da cui si volle trarlo. In quanto però alle pensioni alimentarie che sono state costituite

con atti tra vivi, la legge permette estinguerle con parziali transazioni, anche all' insaputa del giudice. *Plane de alimentis, quae non mortis causa donata sunt, licebit et sine Praetore auctore transigi. (L. ut sup. ff. eod. tit.)*.

In materia di alimenti non si ammette la compensazione. Se colui che ha il debito degli alimenti, è creditore dell' alimentato, bisogna che li paghi, salvo a rivolgersi sugli altri beni del suo debitore, ove ne abbia; e se non ne possegga, la compensazione non avrà luogo, perciocchè bisogna che gli alimenti vengano impiegati, secondo la loro destinazione, al mantenimento di colui al quale sono stati assegnati.

Quando sorga controversia al proposito di alimenti, la causa deve sommariamente essere decisa; poichè non è giusto di lasciare perire colui al quale sono dovuti, durante il corso di una lunga procedura, nè di fargli soffrire delle spese che non ha mezzi di sostenere.

Quando gli alimenti sono stati legati per testamento, e l' erede sia assente, o differisca di accettare la successione, il giudice deve ordinare che gli alimenti siano provvisionalmente pagati, attesocchè non devesi far soffrire alcun ritardo al legatario.

Se il testatore abbia legato gli alimenti fino alla pubertà, essi debbono essere somministrati; ai maschi fino all' età di anni diciotto, ed alle femmine sino a quella di quattordici; quantunque regolarmente i maschi sieno pervenuti alla bubertà agli anni quattordici, e le femmine a dodici. *Certe si usque ad pubertatem, alimenta relinquantur, si quis exemplum alimentorum quæ dudum pueris et puellis dabantur, velit sequi; sciat, Hadrianum constituisse, ut pueri usque ad decimum octavum, puellæ usque ad quartum decimum annum alantur: et hanc formam ab Hadriano datam observandam esse, Imperator noster rescripsit; sed etsi generaliter pubertas non sic definiatur, tamen pietatis intuitu, in sola specie alimentorum hoc tempus ætatis esse observandum non est incivile. (L. 14. §. 1., ff. De alimentis legatis.)*.

Il favore degli alimenti fa sì che si possono validamente legarne ad ogni specie di persone, anche a quelle che siano incapaci degli effetti civili. *(Leg. 11. ff. De alimentis legatis; leg. 3. ff. De his quæ pro non scriptis.*

Quando gli alimenti annuali vengono lasciati ad alcuno, con una disposizione a causa di morte, essi sono dovuti per l' intera annata tostocchè sia incominciata. E lo stesso di un legato di alimenti pagabile per semestre. Appena che il primo mese sia incominciato, gli alimenti de' sei mesi son dovuti agli eredi del legatario, ove non gli abbia direttamente riscossi. Ciò non ammette dubbio, quando il legato determina espressamente la somma annuale che deve servire di alimenti al legatario. *(L. 3. et 22. ff. De annuis legatis.)*. Ma sarebbe altrimenti, se come talvolta avviene, il testatore si fosse limitato a legare gli alimenti, senza precisare la somma da pagarsi annualmente per sovvenirli. In questo caso il legatario, venendo a morire prima della scadenza del termine che gli fu pagato anticipatamente, il suo erede deve restituire la somma corrispondente a quanto rimane a decorrere da questo termine. (Voet sul digesto, tit. *De agnoscendis et alendis liberis; Leg. 4. ff. De alimentis legatis.*).

Se trattasi però di una pensione vitalizia creata per atto tra vivi, essa

non è dovuta che sino al giorno della morte di colui, a vantaggio del quale è stata costituita.

Abbiamo detto in quest' articolo, che un semplice legato di alimenti, senz' altra spiegazione, comprende non solo il nutrimento, ma bensì le vesti e l' abitazione etc; a meno che il testatore non abbia limitato la sua liberalità ad uno di questi oggetti soltanto. Conviene però fare la seguente distinzione: Se il testatore avrà legato ad uno ciò che gli abbisogna in ciascun giorno pel suo mantenimento, in questo caso non sarebbe compresa in questo legato, ne l' abitazione, ne le vestimenta. (*Leg.* 7. 13. 16. *et* 18. *ff. De alimentis legatis.*).

Quando il testatore non abbia specificato a che debba ammontare il legato fatto ad alcuno per alimenti, si regola sul piede di quello che era solito di prestare in vita al legatario, o secondo ciò che lascia col medesimo titolo di alimenti ad altri che sono della stessa condizione del legatario, o in fine si fissa il valore di questi alimenti relativamente alle facoltà del testatore, allo stato ed alla qualità del legatario, ed alla affezione che il defunto aveva per lui (*Voet. loc. cit. n.* 1.).

Ove il testatore abbia destinato e gravato un fondo per la sicurezza degli alimenti, che egli ha legato a qualcheduno, questa disposizione non aumenta, ne diminuisce la somma del legato, sia che il fondo produca rendite maggiori, sia che ne produca meno. In quest' ultimo caso, il legato dev' essere preso sopra gli altri beni della successione. Se però il testatore avesse dichiarato di volere che gli alimenti fossero cavati da un determinato fondo esclusivamente; se desso fondo fosse insufficiente, il legatario nulla avrebbe a pretendere sopra gli altri beni della successione.

Il legato di alimenti dura per la intera vita del legatario, se il testatore non ne abbia limitato il tempo.

È pure una conseguenza del favore accordato agli alimenti, che fa presso molti tribunali preferirsi il credito de' macellari, e fornari, ed in generale di quelli che hanno prestato gli alimenti a qualunque altro che non abbia un privilegio particolare. Il M. P. 10. *Novembre* 1834, vigente negli Stati Pontificii accorda un' ipoteca di privilegio agli albergatori per la loro mercede, e pel prezzo delle somministrazioni fatte ai viandanti, sugli effetti dei medesimi, sinchè esistono nell' albergo (*Loc. cit.* §. 77. *n.* 7.).

Per quanto favore però accordino le leggi al legato di alimenti, nondimeno il diritto di accrescere non ha luogo, allorchè il legato venisse fatto a molte persone ed alcuno dei legatarii lo ripudii; perciocchè un tale legato essendo limitato a quello che è necessario al mantenimento di ciascun legatario, non può essere suscettibile di accrescimento. Del pari se il legato di alimenti vien fatto a molti fratelli, la parte di colui che muoia non si accresce agli altri. (Voet sul digesto, tit. *De usufructu accrescendo.*).

ALIMENTI (*Legge sul bollo e registro.*).

1.° Nei contratti di alimenti ove l'alimentario, o altri per lui promette all' alimentante una somma correspettiva al vitto, che questi si obbliga di somministrare, non può aver luogo la tassa del uno per cento stabilita per le vendite dei generi, essendo un contratto di natura ben diversa, e la tassa applicabile è quella del mezzo per cento.

2. Quando però gli alimenti si pre-

stano da persone obbligate, o *jure sanguinis*, o *jure actionis*, siccome in tal caso l' obbligazione già sussiste senza lo scritto, e la stipulazione non è che una semplice dichiarazione, e liquidazione di quello che già si doveva, così in tal caso non deve percepirsi che il diritto fisso di bajocchi venti.

3.° Questa regola non ha luogo allorchè la persona come sopra obbligata ad alimentare contratta con altri gli alimenti ch' essa deve prestare, e corrisponde a questi una somma, o giornaliera, o mensile, od annua pel peso che assumono, essendo questo un contratto nuovo e separato che si fa sugli alimenti, e che cade sotto la tassa del mezzo per cento.

Veggansi per tutto questo le soluzioni date da Monsignor Tesoriere generale li 31. *agosto* 1817. *n.* 31.

4.° Nelle condanne giudiziali per somme dovute a titolo di alimenti, oltre la tassa competente sul giudicato, se si tratta di alimenti dovuti per convenzione, e questa non sia appoggiata a titolo registrato, è dovuta la tassa sul titolo, che sarà regolata colle norme date di sopra.

5.° Si è parlato dei contratti coi quali uno si obbliga di dare il vitto ad un altro, al quale correspettivamente viene obbligata una certa determinata somma; e si è pure parlato delle promesse specifiche di alimenti che si emettono dalle persone obbligate o *jure sanguinis*, o *jure actionis*; come altresì delle condanne che contro di queste si pronunziano; ma che deve dirsi nel caso, che persona non obbligata prometta ad altra una somma a titolo di pensione alimentaria? Nel silenzio della legge, sembra che debba concludersi, che questi atti debbono tassarsi come liberalità; ed a questa conclusione deve indurci il disposto nel §. *ult. art. XXXIII. del Regolam. vigente*, dove, se i legati di alimenti in favore della vedova, sono esentati quando soltanto si verifichi una delle due circostanze, che vi sia la condizione di mantenere lo stato vedovile, ovvero che vi siano figli viventi, viene a darsi la massima che tutti i legati e lascite di alimenti, fuori di quest' unica limitazione, sono tassabili. = *Sono pure eccettuati* (dalla tassa di liberalità) *i legati di usufrutto* o *di alimenti lasciati dai mariti alle vedove, sotto la condizione di mantenere lo stato vedovile*, o *quando sieno superstiti i proprii figli.* =

6.° Altra cosa resta a notarsi quanto agli alimenti, e questa è che gli atti economici che per gli alimenti si fanno avanti Monsignor Vice-gerente in Roma, sono esentati dal bollo e registro, semprecchè il giudizio continui in economico. *Dispaccio del Tesorierato degli* 8. *Settembre* 1816. = *Regol. vigen. sul Registro art. I. n.* 12.

Tutti gli atti delle cause economiche per alimenti avanti il Tribunale del Cardinal Vicario; delle cause pel pagamento di cattedratici, di tasse per gli Ospedali, Seminarii, ed altri pubblici stabilimenti, di decime ecclesiastiche; e di prestiti de' monti frumentarii, e di pietà, sino a qualunque somma; delle cause privilegiate di mercedi, e dei giudizii di fallimento. (Tutti questi atti sono esenti dalla registraz.).

ALLEANZA (*Diritto delle genti*). Le alleanze fatte per la guerra in generale si dividono *in difensive ed offensive*. Nelle prime si assume solamente l' obbligo di difendere il suo alleato nel caso che venisse aggredito; nelle seconde, l' una delle

parti s' impegna reciprocamente di unirsi all' altra per attaccare il di lei nemico e fargli assieme la guerra. Sonovi alleanze *offensive e difensive assieme;* e di rado un' alleanza è puramente offensiva senza essere difensiva; ma assai di frequente accade che sieno difensive, e queste generalmente sono le più naturali, e legittime. Sarebbe una cosa troppo lunga e forse inutile lo esporre minutamente tutte le varietà di queste alleanze. Alcune si fanno senza restrizione, verso e contra tutti, in altre si eccettuano certi casi, altre si formano nominatamente contro la tale o tal altra nazione.

Ma una differenza che importa di essere osservata, specialmente nelle alleanze difensive è che quella che trovasi tra un'alleanza intima e completa, nella quale si contrae l' obbligo di fare causa comune, e quella in cui si promette solamente un soccorso determinato. L'alleanza nella quale si fa causa comune è una *società di guerra,* ciaschedunno vi agisce con tutte le sue forze, tutti gli alleati diventano parti principali nella guerra, hanno i medesimi amici, ed i medesimi nemici. Un' alleanza però di tal fatta chiamasi più particolarmente *società di guerra* quando è offensiva.

Allorquando un sovrano senza prendere parte direttamente alla guerra che fa un altro sovrano, gli manda solamente un soccorso di truppe, o una nave da guerra, queste truppe, e questa nave si chiamano *ausiliarie.*

Le truppe ausiliarie servono il principe a cui sono state mandate, secondo gli ordini del loro sovrano. Se sono date puramente e semplicemente, senza restrizione, esse servono egualmente per l' offensiva e per la difensiva, e debbono obbedire, riguardo alla direzione ed ai particolari delle operazioni militari, al principe che si vuole soccorrere; questo principe non ne ha per altro la libera e piena disposizione, come sopra i suoi sudditi. Queste truppe ausiliarie non gli sono accordate che per le guerre sue proprie, e non ha diritto di darle egli stesso, come ausiliarie, ad una terza persona.

Qualche volta il soccorso di una potenza, che non entra direttamente nella guerra, consiste in solo danaro, ed allora si chiama *sussidio.* Questo vocabolo prendesi sovente in altro senso, e significa una somma di danaro che un sovrano paga ogni anno ad un altro sovrano in correspettivo di truppe che questo gli somministra per le di lui guerre, o che tiene pronte al di lui servizio. Questi trattati, in virtù de' quali viene assicurato tale sussidio, chiamansi *trattati di sussidii.*

Allorquando le alleanze sono state contratte preventivamente, si tratta coll' aprirsi dell' occasione, di determinare i casi nei quali si debbe agire in conseguenza dell' alleanza; questo chiamasi caso dell' alleanza, *casus foederis,* e trovasi nel concorso delle circostanze, per le quali il trattato fu eretto; tanto se le circostanze vi sieno state espressamente determinate, quanto se s' intendono tacitamente supposte. Tutto ciò che si è promesso col trattato di alleanza, è dovuto in *casus foederis* e non altrimenti.

Grozio propone la quistione, onde conoscere, se in un trattato, in cui si parla di *alleati,* si debba intendere solamente quelli che erano alleati al tempo del trattato, ovvero tutti gli alleati presenti e futuri? *(De iure belli et pacis, lib. XVI. cap.* 13.), e porta per esempio l' ar-

ticolo del trattato conchiuso tra i Romani ed i Cartaginesi dopo la guerra di Sicilia, il quale diceva: *che niuno dei due popoli farebbe male di sorte alcuna agli alleati dell' altro*. Per bene intendere questa particola del trattato, è duopo ricordare l' inumano diritto delle genti, presso gli antichi popoli. Credevano essi che fosse permesso di attaccare e di trattare da nemici tutti quelli che non erano uniti in alcuna alleanza. L' articolo significa adunque che dall' una parte e dall' altra si riguarderanno come amici gli alleati del suo alleato, e che non gli saranno praticate nè molestie, nè invasioni; e sotto questo aspetto un tale articolo è cotanto favorevole a tutti, così conforme all' umanità ed ai sentimenti che debbono unire due alleati, che si dee senza difficoltà estenderlo a tutti gli alleati presenti e futuri. E non si può dire che questa clausola abbia dell' odioso, perchè vincola la libertà di uno stato sovrano, e può dare occasione di far rompere un' alleanza. E in vero impegnandosi a non molestare gli alleati di un' altra potenza, non si toglie la libertà di far loro la guerra, se ne danno giusto motivo; e quando una clausola è ragionevole e giusta, non diventa odiosa per la sola ragione che può dare occasione alla rottura dell' alleanza.

Un'altra quistione si presenta: Un trattato di alleanza difensivo è stato conchiuso fra tre potenze; due di esse contendono, fanno la guerra; che cosa farà la terza? Si risponde che essa non dee soccorrere nè l' una, nè l' altra in virtù del trattato; perciocchè sarebbe un' assurdità il dire che a ciascheduna ha promesso la sua assistenza contro dell' altra, od all' una delle due in pregiudizio dell' altra. L' alleanza non la obbliga ad altro, che ad interporre i suoi buoni ufficii per conciliare gli alleati; e se non può riuscirvi, essa rimane in libertà di soccorrere quello dei due che gli sembrerà avere più giuste ragioni.

L' alleanza porta un obbligo assai importante potendo essa strascinare la guerra; e talvolta espone a pericolo la salute dello stato. La nazione contro della quale si danno soccorsi riguarderà come suo nemico lo stato che li dà, e se la sorte delle armi la favorisce, essa porterà la guerra nel cuore di quello stato. Ora vediamo se possa farlo con giustizia ed in quali occasioni. Alcuni autori (V. Volfio, *Jus gentium*, §§. 730, 736) sono di massima in generale che chiunque s' unisca al nostro nemico o l' assista contro di noi con denaro, eserciti, od in qualsiasi altra maniera, diventa perciò solo nostro nemico, e ci mette in diritto di fargli la guerra. Decisione assai funesta al riposo delle nazioni, ma che fortunatamente non è adottata in tutto il vigore dai principii e dalle consuetudini dell' Europa moderna. È bensì vero che qualunque socio del mio nemico è egli stesso mio nemico; poco importando che taluno mi faccia la guerra direttamente ed in suo proprio nome, o che me la faccia sotto gli auspicii altrui. Tutti i diritti che la guerra mi dà contro del mio nemico principale, me li dà del pari contra tutti i suoi socii; perciocchè questi diritti mi derivano dal diritto di sicurezza, o dalla cura della mia propria difesa. Ma la quistione consiste a sapere quali si possono legittimamente riguardare come socii del mio nemico uniti per farmi la guerra.

Primieramente porrò in questo numero tutti quelli che hanno col mio nemico una vera società di guerra, che fanno causa comune con lui,

benchè la guerra non si faccia che a nome di quel nemico principale. Ciò non ha bisogno di dimostrazione. Nelle società di guerra ordinarie e aperte, la guerra si fa a nome di tutti gli alleati, i quali sono egualmente nemici.

In secondo luogo, riguardo come socii del mio nemico quelli che li assistono nella guerra, senza esservi obbligati da alcun trattato; perciocchè se si dichiarano contro di me liberamente e volontariamente, eglino vogliono certamente essere miei nemici. Se si limitano a dare un soccorso determinato, ad accordare qualche leva di truppe ed anticipare qualche somma di denaro, conservando meco per altro tutte le relazioni di nazioni amiche, o neutrali, posso bensì dissimulare questo motivo di lagnanza, ma ho diritto di domandarne ragione. Questa prudenza di non procedere sempre ostilmente contro quelli che assistono in tal guisa il nemico a fine di non costringerli ad unirsi a lui con tutte le loro forze, ha insensibilmente introdotto l' uso di non riguardare una tale assistenza, specialmente quando consiste soltanto nella permissione di levar truppe volontarie, come un' atto di ostilità. Ne abbiamo parecchi esempi anche nella storia de' nostri giorni.

In terzo luogo, quelli che collegati al mio nemico con una alleanza offensiva l'assistono attualmente nella guerra ch' egli mi dichiara, quelli dico io che concorrono al male che si vuol farmi si manifestano miei nemici, ed ho il diritto di trattarli come tali.

Un' alleanza anche difensiva fatta nominatamente contro di me, o ciò che è lo stesso, conchiusa col mio nemico, durante la guerra, o quando è sul punto di dichiararsi, è un atto di associazione contro di me, e se è seguita da effetti, ho il diritto di riguardare colui che l' ha contratta come mio nemico. Questo è il caso di cui abbiamo superiormente parlato, cioè di colui che assiste il mio nemico senza essere obbligato, e che vuol essere egli stesso mio nemico.

L' alleanza difensiva, benchè generale e fatta prima che si trattasse della guerra presente, produce pure il medesimo effetto, se porta una assistenza di tutte le forze degli alleati; perciocchè allora è una vera lega o società di guerra. Sarebbe inoltre cosa assurda che io non potessi portare la guerra in seno di una nazione che si oppone a me con tutte le sue forze, e diseccare la sorgente dei soccorsi che essa dà al mio nemico. Ma se un' alleanza difensiva non è stata fatta particolarmente contro di me, nè conchiusa nel tempo in cui io mi preparava apertamente alla guerra, o l' aveva già incominciata, o se gli alleati vi hanno semplicemente stipulato, che ciascuno di loro presterà un soccorso determinato a colui che verrà agredito, io non posso esigere che manchino ad un trattato solenne, che certamente si potea conchiudere senza farmi ingiuria; i soccorsi che prestano in questo caso al mio nemico, sono un debito che pagano, pagandolo non mi fanno perciò ingiuria, e per conseguenza non mi danno verun giusto motivo per far loro la guerra. Non posso dire nemmeno che la mia sicurezza mi obbliga ad attaccarli; perciocchè con ciò non farei che accrescere il numero de' miei nemici, e provocare contro di me tutte le forze di quelle nazioni. Gli ausiliarii soli che esse mandano sono dunque miei nemici; questi sono veramente

uniti a' miei nemici, e combattono contro di me. I principii contrarii moltiplicarebbero le guerre, le estenderebbero contro misura, e cagionerebbero la rovina comune delle nazioni. Per buona sorte in Europa l'uso si trova conforme ai veri principii.

I veri socii del mio nemico, essendo nemici miei ho contro di loro i medesimi diritti che mi competono contro il mio nemico principale. E poichè si dichiarano tali eglino stessi, mentre sono i primi ad impugnare le armi contro di me, perciò posso far loro la guerra senza dichiararla, essendo già abbastanza dichiarata dal loro fatto medesimo. Questo è il caso principalmente di quelli che concorrono in qualsiasi maniera a farmi una guerra offensiva, ed è pure il caso di tutti quelli di cui abbiamo superiormente parlato. V. Guerra Trattati.

ALLEGAZIONE. È la citazione di un'autorità, o di un documento autentico all' oggetto di provare una proposizione, o di appoggiare una pretensione, o l' enunciativa di un mezzo di prova.

ALLEGAZIONE (*Legge sul bollo e registro*). Secondo la frase forense questo termine indica propriamente quegli scritti che dai difensori dei litiganti presentansi ai giudici, e che contengono ragioni e documenti. Pertanto sotto questo generico termine comprendonsi le scritture, i memoriali, i ristretti, e sommarii respettivi.

1. Le allegazioni e generalmente parlando tutte le difese, e sommarii che si presentano ai giudici, o manoscritte, o a stampa, soggiaciono alla tassa del bollo, colle seguenti regole. Se si presentano in manoscritto ad un solo giudice la copia esibita dev' essere in carta bollata di dimensione. Quando in simil guisa presentansi ad un tribunale collegiale dev' essere in carta bollata quella copia che si dà al presidente, e le altre possono essere in carta libera. Se si stampano, quelle che si distribuiscono ai giudici possono essere in carta libera e soltanto lo stampatore è obbligato ad imprimerne una copia in carta bollata di dimensione, o sopra carta bollata allo straordinario a punzone prima però di stamparla, e questa copia resta presso di lui. La spesa del bollo dev' essergli rimborsata dalla persona, che gli ha commessa la stampa

Ecco le disposizioni letterali della legge: *Sono soggette a bollo; Le scritture stampate che si distribuiscono ai giudici de' tribunali collegiali, e quelle manoscritte che si distribuiscono ai medesimi giudici, coi respettivi sommarii ed allegazioni stampate, o manoscritte, oltre la copia in carta bollata che nel primo caso deve ritenere lo stampatore, e nel secondo deve darsi al presidente, o Decano del Tribunale.* (Regol. Leonino, in vigore quanto al bollo; art. 217. n. 6.).

(V. l' art. 219. del Regol. cit; riportato alla voce Albergatore *).*

Il bollo straordinario a punzone è proprio della carta d' avvisi, ed equivale per gli atti e contratti sotto firma privata alle tre qualità del bollo di dimensione, cioè pel mezzo foglio, pel foglio piccolo, e pel foglio grande, secondo le disposizioni contenute nei precedenti titoli. Equivale pure al bollo ordinario per le difese, allegazioni, e sommarii che si esibiscono ai giudici; ed i manoscritti di tal genere, si concede che possano farsi in carta libera, ed abben-

chè firmati dal difensore, possono bollarsi allo straordinario, quando soltanto occorra farne uso. (Regol. cit. art. 236.).

2. Nelle allegazioni in manoscritto può usarsi la carta bollata allo straordinario, e può bollarsi senza multa, anche munita della firma del difensore, come si legge nell' articolo 236. suriportato.

3. Non vi è prescrizione nè di linee, nè di sillabe in queste scritture.

E tolta ogni limitazione di linee, e di sillabe allo scrivere gli atti in carta bollata (Regol. cit. art. 249).

4. I difensori che si trovassero in contravvenzione avendo presentate ai giudici singolari, od ai presidenti dei tribunali collegiali le difese manoscritte in carta libera, o quelle stampate senzacchè si fosse ritenuta dallo stampatore la copia bollata, come sopra si è detto, potranno essere multati per ogni foglio del decuplo del valore del bollo.

La multa del decuplo del valore del bollo è applicabile quando = i difensori esibiscono ai giudici in carta libera le difese, allegazioni, e sommarii, che devono essere in carta bollata. (Regol. cit. art. 277. n. 4.).

5. In ciascuna allegazione, ed in ciascun sommario, sia in stampa, sia in manoscritto, sia avanti i tribunali collegiali, sia avanti i giudici singolari, tanto delle curie ecclesiastiche, quanto delle laicali, non può inserirsi alcun documento, scrittura privata, od altro atto qualunque, senzacchè sia debitamente bollato, e registrato, e devesi riportare in fine di ciascuno la copia letterale della registrazione. Nel caso di contravvenzione il procurator sottoscritto nell' allegazione, è tenuto del proprio del pagamento della multa, la quale è del decuplo del valore del bollo per ogni foglio del documento non bollato, e del triplo della tassa per ogni atto non registrato, oltre il rendersi debitore della tassa stessa. Ecco le disposizioni letterali della Legge.

Qualora i difensori facciano uso, riportino, inserischino, e trascrivino nelle difese, allegazioni, e sommarii, atti, e documenti non bollati, o indebitamente bollati (vanno soggetti alla multa del decuplo del valore del bollo). *La multa in tutti li casi contemplati nel presente articolo è dovuta per ogni foglio non bollato, e bollato indebitamente.* (Regol. Leonino in vigore sul bollo art. 277. n. 6.).

I difensori che nelle loro difese facciano uso di documenti non registrati, o gli alleghino nei sommarii, o in altro modo li presentino al giudice, incorrono nella multa del triplo della tassa. (Art. 264. del Regol. 26. Decembre 1827.) *e si rendono responsabili delle tasse dovute sugli atti* Regol. sul registro, e success. art. CLVII.).

A tale effetto in ciascuna allegazione, e sommario tanto a stampa, quanto in manoscritto; tanto avanti i Tribunali collegiali, quanto avanti i Giudici singolari delle Curie ecclesiastiche, e delle laicali, i difensori sono obbligati a riportare per esteso la relazione del registro dei documenti, dei quali abbiano fatto uso (Regol. cit. Art. CLVIII.).

6. Dalle cose dette, chiaro si scorge che quando accada di riportare in sommario atti, che siano esenti dalla registrazione per ragione non apparente è necessario di accennare la causa dell'esenzione, affinchè possa conoscersi dai Giudici e dall'Amministrazione del bollo e registro,

che diversamente è in diritto di domandare la multa.

7. Però i difensori multati per la supposta mancanza di registrazione dei documenti riportati nelle loro allegazioni, sono abilitati a provare la precedente registrazione; e ciò facendo esimonsi dalla multa restando soltanto sottoposti alle spese, alle quali colla loro negligenza diedero causa.

I Preposti del bollo e registro. i Verificatori e gl' Ispettori vigileranno alla esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli (CLV., CLVI., CLVII., e CLVIII.), ed in caso di contravvenzione, da essi scoperta, contesteranno la multa a carico del procuratore ossia difensore sottoscritto, il quale non potrà esimersi dal pagamento di essa, che dimostrando la precedente registrazione degli atti, de' quali abbia fatto uso; ma saranno sempre da lui dovute le spese del processo verbale, cui abbia data causa, col non riportare nelle allegazioni, e sommarii la copia letterale della relazione del registro. (Regol. citat. art. CLIX.).

ALLEGAZIONE DI CAUTELA D' ANGELO. (*Legge sul bollo, e registro.*). È una giudiziale interpellazione o protesta che si fa da chi teme qualche esecuzione sui proprii beni per mandato contro alla persona rilasciato; ovvero sopra beni del debitore comune, sui quali per altro egli vanti un diritto, o privilegio capace di escludere, o vincere l' azione del concreditore. Con quest' atto si deduce pertanto a notizia di colui, dalla parte del quale si teme l' esecuzione, la proprietà ovvero i diritti e privilegii, a prevenire, ed evitare l' esecuzione medesima. Dicesi cautela d' Angelo, da Angelo da Perugia giureconsulto che inventolla. Suole principalmente usarsi dalle donne nei casi, nei quali credono in pericolo la loro dote, e da altri creditori privilegiati; come altresì da quelli che avendo acquistato qualche fondo, od anche oggetti mobili, dubitano che nella ignoranza della mutazione di proprietà facciansi delle esecuzioni.

1. Tali atti debbono scriversi in un foglio di carta bollata, registrarsi e quindi prodursi nella cancelleria del Tribunale, avanti il quale la cautela d' Angelo si allega. Ciò per altro non toglie che volendosi dalla parte dell' allegante una maggiore solennità, facciasene un processo verbale dal Cancelliere.

2. Il diritto cui questa sorta di atti vanno soggetti è il fisso di bajocchi venti, prescritto dall' *articolo XXIV. num. 2. del Regol. sul registro* riportato per intero sotto la voce ACCETTAZIONE DI CAUZIONE. (V. CAUTELA D' ANGELO).

ALLEGAZIONE DEI REQUISITI CASTRENSI (*Legge sul bollo e registro.*). Questi sono così chiamati da Paolo da Castro che ne fu l' inventore. Consiste quest' allegazione nel comparire personalmente in cancelleria, ovvero per mezzo di procuratore munito di speciale Mandato di procura, e protestare che non soddisfacendosi il debito già scaduto, debbono, in luogo di danni, decorrere que' frutti ed utili, che sarebbonsi trovati negoziando la somma in quistione, al quale effetto suole prodursi una fede di sensali comprovante il pronto contratto.

1. Quest' atto di allegazione dev' essere in carta di bollo, e dev' es-

sere altresì registrato colla tassa di bajocchi venti. Regol. vig. sul registro Art. XXIX. riportato alla voce Accettazione di cauzione.

2. La fede de' sensali, o altro documento che si produca in prova del lucro cessante e danno emergente deve separatamente registrarsi (V. Requisiti del Castrense.).

ALLEGAZIONE *di qualunque requisito e privilegio* (*nel senso della Legge sul bollo* e *registro.*).

Vedasi quanto si è detto sotto l' Articolo (Allegazione della cautela d' Angelo).

ALLUVIONE *(Diritto naturale)*. È un accrescimento, in forza del quale un fiume ritirandosi o cangiando il suo corso, unisce impercettibilmente qualche cosa alle terre vicine. I giureconsulti antichi e moderni trattano a lungo delle alluvioni, ma la maggior parte delle loro decisioni sono piuttosto fondate sopra le leggi positive, che sopra i principii invariabili ricavati dal diritto naturale.

Due questioni si presentano principalmente ad esaminare; l' una se l' alluvione accresca al paese in generale, e l' altra se accresca ai fondi dei privati.

La prima quistione è la più importante; perchè un fiume servendo spesso a determinare i limiti di due stati vicini, ciò può dar luogo a frequenti contestazioni. Si domanda adunque, se allora quando un fiume cangia il suo corso, esso cangi nel medesimo tempo i confini della giurisdizione di uno stato; e se ciò che il fiume lascia asciutto, accresca al territorio del popolo dal lato abbandonato? Su questo argomento è mestieri dapprima distinguere le terre limitate, vale a dire circondate dai limiti posti dalla mano dell' uomo, dalle terre chiamate *arcifinie*, vale a dire circondate da limiti atti ad impedire l' incursione degli inimici, quali sono ordinariamente i limiti naturali, come i fiumi, le alte montagne, ec. Bisogna in seguito esaminare se i due popoli vicini hanno lasciato vacante il fiume che li separa, ovvero se hanno posti i loro limiti rispettivi in mezzo al fiume; di maniera che la metà ne appartenga all' una e l' altra metà all' altro; ovvero in fine se il fiume tutto intero appartenga a un solo, in guisa che i suoi limiti siano nella riva dell' altro popolo. Ciò posto si conclude, che se le terre dei popoli vicini sono limitate, o rinchiuse in un certo spazio misurato, in guisa che si tocchino immediatamente, e non rimanga tra di loro alcuno spazio vacante, il territorio rimane sempre lo stesso, benchè il fiume abbia cangiato corso, poichè tutta questa estensione appartiene od all' uno, od all' altro popolo. Se poi il fiume è stato lasciato vacante, le alluvioni e le isole che ne nascono appartengono al primo occupante. Si osservi solamente essere cosa naturale che colui il quale si trova dal lato del fiume, al qual lato è aggiunto un pezzo di terra per alluvione, o che è più prossimo al luogo in cui si scuopre una nuova isola, dee considerarsi che se ne impadronisca più presto che qualunque altro, essendo più a portata di farlo. Se finalmente il fiume appartiene intieramente all' uno dei popoli vicini le isole che vi si formano appartengono a lui solo, e quanto alle alluvioni del lato opposto del fiume, si dirà che debbano tutte essere lasciate all' altro popolo. Ma più ordinariamente avviene, ed è in pari tempo più conveniente che le terre vi-

cine le quali sono sulla riva di un fiume siano *arcifinie* da una parte e dall' altra di maniera che si considerino allora i confini dei due territori, come posti in mezzo del fiume. Ed in vero un fiume determina chiaramente i confini di un paese e gli serve in medesimo tempo di difesa. Laonde allor quando un popolo ha terre arcifinie, ciò che nel dubbio si presume, a meno che il fiume non faccia ogni anno un nuovo letto, in questo caso, può dirsi, di mano in mano che il fiume cangia il suo corso esso cangia altresì i limiti del territorio e della giurisdizione; e tutto ciò che aggiunge alle sue rive, accresce a colui al quale appartengono da quel lato le terre; purchè il cangiamento si faccia lentamente; ed il fiume non si apra ad un tratto un'altra strada. Perciocchè gli accrescimenti e le diminuzioni degli altri cangiamenti poco considerevoli delle parti, che lasciano sussistere il tutto nella sua antica forma non impediscono che la cosa non venga riguardata nel suo integro stato. Ma se il fiume abbandona intieramente l' antico suo letto, ed il popolo, nel paese del quale il fiume stesso ha portato il suo corso, non crede opportuno di perdere una parte delle sue terre per conservare i limiti naturali delle acque che gli servivano di difesa, i confini si considerano allora essere in mezzo dell' alveo abbandonato dal fiume. E in vero siccome una lapide non tiene luogo di confine, precisamente considerata come lapide; ma bensì considerata come posta in tale o tal altro luogo, così un fiume non determina i limiti di due stati vicini, considerandolo come un volume d'acqua formato da alcune sorgenti, ma bensì considerandolo quale acqua che scorre in tale o tal altro alveo, e fiancheggiata da tali o tali altre rive.

Rispetto alle terre dei privati, bisogna distinguere se il fiume che confina col campo di un privato, separa i territorii dei due stati, o se scorra unicamente nel recinto delle terre del paese, e se il fiume appartiene al pubblico, o se appartiene a qualunque privato. Allorquando il fiume separa i territorii di due stati vicini dipende assolutamente dal Sovrano di lasciare ai privati quella terra che l' acqua lascia asciutta, o di riservarla al pubblico. Siccome per altro lo straripamento dei fiumi cagiona sovente molti danni ai campi vicini, e d' altronde le alluvioni facendosi insensibilmente non portano rendite al pubblico, così in alcuni stati si è creduto opportuno di lasciarle ai proprietarii delle terre, a cui le alluvioni stesse sono aggiunte; la qual cosa sembra assai giusta, stante che d' ordinario, essi sono obbligati di mantenere a loro spese le rive del fiume vicino. Ma se l' alluvione è considerevole, di maniera che sorpassi di molto l' estensione ordinaria del fondo di un semplice privato, in questo caso conviene conservarla come appartenente al pubblico.

Se poi le due rive del fiume sono occupate da sudditi di un medesimo stato, siccome in questo caso l' acqua non potrebbe aggiungere altre terre degli uni senza togliere a quelli degli altri è cosa giusta certamente che colui il fondo del quale è stato innondato o tutto, o in parte, se ne indennizzi appropriandosi l' alluvione. Ma allorquando non si sa ciò che è stato staccato da una terra, ne di quanto è diminuita, il proprietario di questa terra non potrebbe risarcirsi coll' alluvione, la quale in tal caso rimane al popolo a cui appartiene il fiume, e non al proprietario

del campo vicino. Ed in vero ragion vuole che in un fiume non appartenente ad alcun privato si considerino come appartenenti al pubblico non solamente le acque e tuttociò che esse contengono, ma eziandio gli alvei e le rive coi loro accrescimenti

Riguardo ai fiumi appartenenti ad un privato e che col loro corso tolgono da una parte alle sue terre ciò che vi aggiungono in altre, non vi è difficoltà. Ma si domanda se quando il fiume di tale o tal altro privato si aprisse un nuovo alveo nelle terre altrui, questa parte dell' acqua che le copre, appartenga al suo antico padrone, o ai proprietarii delle terre innondate? Rispondo appartenere a questi ultimi, e che l'altro conserva il diritto di far ritornare il fiume nel suo primo alveo. Se poi non vuol farlo, non può nè domandare risarcimento della parte del fiume che ha perduto, nè tampoco pretendere di possederla in comune con questi, le terre dei quali sono dal fiume coperte. Perciocchè le cose che non appartengono ad un tale, se non perchè sono comprese nello spazio del suo fondo, e che per conseguenza non si considerano che come un accessorio, queste cose, io dico, dal momento che sono fuori di quello spazio, cessano di appartenergli, qualora egli stesso non ve le riponga e divengono un' altra volta un accessorio naturale dello spazio, ove sono state trasportate.

ALTARE *(Diritto canonico)*. L'altare, *seu alta res*, *alta Ara*, presso i Cattolici si definisce: *Mensa, super quam conficitur, et offertur Eucharistiae Sacramentum*. Di due sorta sono gli Altari, altri *fissi e stabili*, come quelli che si trovano collocati nella Chiesa, altri *portatili* e *movibili*, che per comodo e necessità da un luogo ad altro si trasferiscono. Questi ultimi furono ignorati fino all' VIII. secolo. Onorio III. concesse questo privilegio ad alcuni Ordini religiosi, ed in progresso i regolari egualmente che i secolari ottennero questo privilegio medesimo cui fu posta misura dai Decreti del Tridentino nel XVI. secolo (Sess. 22. in Decret. *De obrervand. et evitandis* in celebrat. Missae). Tanto gli altari fissi, come i portatili, debbono essere di pietra. *Altaria si non fuerint lapidea Chrismatis unctione non consecrentur.* (*Cap. Altaria de consecrat. dist.* 1. *ex Conc. Agathens. Cap.* 6.). Ciò per altro dee intendersi in quella parte, in cui è d' uopo depositar la materia da consacrarsi, per quella estensione cioè che è sufficiente a sostenere il Calice, e l' Ostia consacrata, come comunemente pensano i dottori. *Altare ligneum cum ara lapidea permitti debere non obstante constitutione synodali. Sac. Con. Rituum in Cajetana* 10. *Novembris* 1612.

Al solo Vescovo compete la consacrazione degli altari, cui non può delegare un semplice sacerdote, senza speciale Autorizzazione del Sommo Pontefice. Gli Abbati insigniti dei privilegi quasi episcopali non possono consacrare gli altari, tranne quelli delle Chiese soggette alla loro giurisdizione.

Il sacro Crisma, la benedizione del Vescovo e le reliquie dei SS. Martiri sono adoperate nella consacrazione degli altari. Alcuni ritennero le reliquie indicate non necessarie essenzialmente. L' uso però e le consuetudini della Chiesa, sono contrarie a questa opinione. Di fatti il Can. *Placuit,* non dà luogo ad interpre-

tazione: *Evertantur Altaria, quae sine sanctorum reliquiis eriguntur.* E per tacere dell' opinione de' più gravi dottori, basti per tutte quella di S. Tommaso 3. *part.* 9. 80. *art.* 3. *ad secundum* ove dice: *Consecratur altare cum reliquiis Sanctorum.* Ed in vero, ammessa la mancanza di queste, come si verificherebbe l' orazione del sacerdote: *Oramus, te Domine per merita Sanctorum tuorum, quorum reliquiae hic sunt?*

Gli altari eretti sopra i sepolcri non sono suscettibili di consacrazione, e le sepolture (ove non esistono appositi cimiteri), debbono costruirsi almeno tre cubiti lontani dall' ultimo gradino dell' Altare.

Gli altari fissi possono in alcuni casi andare soggetti al rinnovellamento della consecrazione. Per tre cause rimangono esecrati.

1.° Quando la pietra rimane infranta enormemente.

I Canonisti sono discordi nel determinare l' enormità della rottura. Alcuni la ritengono tale, quando la frattura è maggiore della metà della pietra. Altri allorchè affatto perisce la forma dell' altare. Altri finalmente quando ne restano infranti gli angoli, sui quali suol farsi la sacra unzione. La massima però universalmente abbracciata è che la frattura s' abbia a riguardare per enorme, quando la parte che rimane non sia di tale ampiezza da contenere il piede del calice e la patena con l' Ostia consagrata.

2.° Tostocchè la mensa superiore, ovvero la pietra, vien mossa dall' inferiore struttura, alla quale trovar si debbe con saldezza aderente.

Secondo la prima parte della Glossa non resta l' altare esecrato nel caso su espresso, mossa anche l' intiera mensa, quando rimosso non sia il lapillo, o tassello che cuopre e racchiude le sacre reliquie, ove consiste la consacrazione.

3.° Quando il piccolo sepolcro, o tassello suddetto rimanga infranto, o diminuito, perciocchè riguardasi sempre come parte essenziale, e principalissima dell' altare.

Differisce l' esecrazione, dalla *violazione e polluzione.* Può la prima comprendere il solo altare senza offesa della Chiesa, come viceversa la Chiesa può essere esecrata senza lesione dell'altare. La ragione di questa differenza è, che la consecrazione dell' una, è totalmente distinta dalla Consacrazione dell' altro. Non così accade nella violazione e polluzione mentre queste si estendono al contenente, egualmente che al contenuto. Quindi è, che polluta e violata la Chiesa, restano pure polluti e violati gli altari fissi, esistenti nella medesima.

Sonovi pure in molte chiese degli altari privilegiati, ai quali per concessione del Romano Pontefice sono annesse speciali indulgenze. Questi privilegii sogliono accordarsi, o *ad tempus*, o perpetuamente, ma più spesso *ad septennium.* Le indulgenze applicate agli altari privilegiati non rimangono sospese nell' anno del Giubileo, siccome avviene di tutte le altre *(Dec. S. Congr. diei* 23. *Junii* 1676. *).*

Anche in altro tempo, non resta in veruna guisa alterato il privilegio concesso all' altare per suffragio dei trapassati, o sia questo quotidiano, o in uno o più giorni della settimana, allora che in essi per la ricorrenza dei Santi di doppio rito, non può celebrarsi la messa di *requiem*, imperciocchè ha il medesimo valore, o venga applicata per divozione o per obbligo; così ha definito Innocenzo

IX. colla sua costit. che incomincia: *Cum felicis*.

Dicansi ora alcune parole risguardanti all' ornamento degli altari.

Fra gli ornamenti che essenzialmente richieggonsi sugli altari, nei quali si debbono celebrare i sacrosanti Misteri, il primo si è la mappa. ossia il lino o tovaglia con cui è d'uopo velarli. L' uso ne è antichissimo e rilevasi ciò dalla Costituzione attribuita al Pontefice Pio I. colla quale stabilisce la penitenza ai trascurati nella celebrazione della Messa, come segue: *Si super linteum altaris, et ad aliud stilla pervenerit, quatuor diebus poeniteat; si usque ad quartum viginti diebus poeniteat, et linteamina quae tetigerit stilla tribus vicibus minister abluat.* Secondo l' odierna liturgía tre debbono essere le tovaglie, o almeno due, una delle quali semplice, l' altra raddoppiata.

Il secondo ornamento che richiedesi negli Altari per la celebrazione del Divino Sagrificio consiste in due candelabri collocati alle due estremità dell' altare stesso, con candele accese. Molti sono i Concilii provinciali che vietano al Sacerdote di celebrare senza le candele. Riporteremo il decreto di quello soltanto d'Acqui dell'anno 1584: *Imposterum decernimus in sacrificio Missae adhiberi ab omnibus candelas duas cereas, ita ut quaevis unciae unius sit ad minimum, nec ultra quis missae sacrificium sine talibus candelis celebrare audeat.*

Se le candele si spegnessero senza mezzo di poterle riaccendere essendo il sacrificio incominciato, alcuni Dottori appoggiati al capo *Litteris* 12. *de celebrat. Miss.*, tengono che debba sospendersi, dal quale rigore recedono altri molti, quando la messa non sia protratta all'Offertorio. Se per avventura si estinguessero entrambe prima della consacrazione dovrebbe aspettarsi che fossero di nuovo accese. Nella somma necessità potrebbe usarsi il sego e l'olio, preferendo il primo al secondo.

Dall' uso antichissimo dei ceri ardenti destinati a dimostrare la letizia de' fedeli negli omaggi alla Divinità, congetturasi pure l' antichità dei candelieri. Negli antichi monumenti se ne ravvisano di due specie; altri si collocavano sugli altari; altri servivano per accompagnare il sacerdote dal sacrario all' ara, e dall' ara al sacrario.

Il terzo ornamento dell' altare è la croce, con sopra pendente l' immagine del Redentore. Questa consuetudine costante ed immemorabile nella sua origine, può riferirsi agli Apostoli. Oggi è precettivamente ordinata; poichè durante il divin sacrificio, dee ritenersi la croce, tanto nel caso, che nella tavola principale o quadro vi fosse il crocifisso (quand' anche fosse la figura principale), quanto nell'altro, che nella cupola del Tabernacolo vi fosse altra piccola croce (*Ex decret. Sacr. Congreg.*), come pure se vi fosse esposto il SS. Sacramento. Benedetto XIV. nella sua Costituzione, *accepimus* Tom. 2. Bollar. pag. 57.

ALTERAZIONE DI DATA *(Legge sul bollo e registro)*. Dicesi di ogni viziatura che apparisca nella indicazione del giorno, mese ed anno, in cui una scrittura privata o pubblica è stata fatta.

1.° Non potendosi ad alcuno impedire di far uso, sia in giudizio, sia fuori di esso di qualunque carta a qualsiasi effetto, e non appartenendo ai Preposti del bollo e registro il

dar giudizio della falsità delle scritture, la qual questione può solo decidersi dai tribunali, o in via civile ne' modi prescritti dalle leggi di procedura, o in via criminale, non può mai ricusarsi la registrazione sotto il pretesto di viziature, o cancellature, non solo della data, ma anche di tutto, o di parte dello scritto.

2.° Sono però obbligati li Preposti di far menzione nella registrazione, e nella relazione della medesima a pie dell'atto dei difetti visibili, che avranno trovati nella scrittura, in guisa che da questa formalità possa riconoscersi ogni nuova viziatura ed alterazione. *Veggansi le soluzioni di Monsignor Tesoriere Generale dei* 31. *Agosto* 1817. *sotto il num.* 58.

ALTO e PICCOLO CRIMINALE *(Diritto penale)*. Per alto criminale (*gran criminale*) secondo la giurisprudenza francese s' intendono i misfatti che scuotono le fondamenta della società, che attentano alla vita, all' onore o alla sicurezza de' suoi membri, e che non possono essere espiati se non colla morte o coll' infamia dei colpevoli. Sono elementi del piccolo criminale (petit criminel) quei delitti di un ordine meno grave, i quali senza attaccare essenzialmente la società medesima, feriscono tuttavía quella sicurezza, quella libertà personale che ciascuno de' suoi membri ha diritto di domandarle, ed i quali la giustizia dee punire. La pena di questi delitti può consistere in condanne pecuniarie, od in alcuno dei castighi che non abbandonano il colpevole all' obbrobrio ed all' infamia.

ALTO TRADIMENTO *(Diritto criminale)*. Offendere la personale sicurezza del Capo supremo dello stato; intraprendere qualche cosa diretta a cambiare forzatamente il sistema dello stato, o pubblicamente, o nascostamente da persone separate, o isolate, o riunite con segreti vincoli, sia con macchinazione, consiglio, o azione propria, sia colla forza delle armi, o senza, colla comunicazione di secreti, o trame conducenti a questo scopo, con istigare, spiare, soccorrere, o con qualsivoglia altra sorta di azione diretta a questo intento, sono questi tutti delitti di alto tradimento.

Il delitto di alto tradimento è il più grande fra i delitti che un suddito possa commettere perchè gravissime ne sono le conseguenze. Le leggi a giusta ragione lo puniscono quindi esemplarmente. *Il regolamento sui delitti e sulle pene del* 20. *Settembre* 1832. vigente negli Stati Pontificii provvede a questo delitto con apposite sanzioni, riportate nel Lib. II. Dei *delitti di lesa Maestà*. Esse stabiliscono quanto segue.

(*Art.* 83.) *L' attentato alla vita del Sovrano, ancorchè non segua l' effetto, è punito colla morte di esemplarità.* (1).

(84.) *Sono puniti colla morte di esemplarità coloro che promovono, e sostengono la sedizione, o insurrezione contro il Sovrano, e il Governo con arruolamento d' uomini, raccolta d' armi e munizioni, divulgazioni di stampe, o scritti eccitanti la ribellione.*

(85.) *Il condannato per delitti contemplati nei due Articoli precedenti, perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all' epoca del commesso delit-*

(1) *Per Dispaccio di Segreteria di Stato 20. Maggio 1837. al prescritto dall' art. 85. della legge cit., è stata sostituita l' immediata esposizione della testa recisa, sul palco di giustizia.*

to, la quale porzione rimarrà di ragione, e a disposizione del Governo, a riparazione di qualunque danno.

(86.) *A coloro che furono sedotti ad unirsi alla cospirazione, o sedizione si diminuisce la pena di due ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.*

(87.) *Quegli che nella sedizione, o spontaneamente, o all' ordine del Magistrato, o all' intimazione della Forza si sono ritirati, e depongono le armi, restano esenti da pena, ad eccezione de' capi, o complici principali.*

(88.). *L' attentato alla vita de' Cardinali, se non segue l' effetto è punito colla morte, se segue l' effetto è punito colla morte esemplare.*

(89.) *L' attentato alla vita de' Primarii Magistrati che amministrano e governano lo Stato, e le Provincie, in odio della loro rappresentanza, benchè non segua l' effetto; è punito colla morte.*

(90.) *Colui che si fosse limitato alla sola promulgazione di una stampa o di uno scritto, che sebbene diretto allo stesso fine, non produsse alcun effetto dannoso, è punito colla galera di dieci anni.*

(91.) *Le proposizioni ed i discorsi tendenti a promovere la rivolta, quando non hanno prodotto verun risultato sono puniti coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni.*

(92.) *La sola cospirazione con giuramento o senza, di due o più individui contro il Sovrano e lo Stato, è punita colla galera in vita.*

(93.) *Chi per ragione d' ufficio è tenuto a vegliare alla pubblica tranquillità, ed al buon ordine, se ommette dolosamente di farlo è punito colla galera dai quindici ai venti anni.*

(94.) *Le proposizioni in voce, o in iscritto ingiuriose alla dignità del governo, o suoi rappresentanti, sono punite colla detenzione dai due mesi ad un anno.*

(95.) *Chi per disprezzo del Principe infrange o deforma il suo stemma, le sue statue, od immagini collocate nei luoghi pubblici. è punito colla detenzione di uno ai tre anni.*

(96.) *Tutte le società segrete, sotto qualunque denominazione sieno, o senza nome determinato sono dichiarate aggregazioni tendenti a promuovere la ribellione contro il Sovrano e lo Stato. I socii sono puniti colla pena dai dieci ai quindici anni di galera. A coloro però che fossero sedotti ad unirsi alle società si diminuisce la pena di due, ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.*

(97.) *Saranno condannati all' istessa pena dai dieci ai quindici anni di galera quelli che non essendo socii, ritengono presso di sè emblemi, sigilli, patenti, atti, statuti, catechismi, segnali, e carte istruttive o relative a società segrete per distribuirle fra i settarii per prezzo, o gratuitamente. Non si potrà fare commercio di cose simili anco fra quelli che non sono socii, sotto pena dai tre ai cinque anni di opera, e si riputerà commerciante quello presso cui si sieno trovate tre copie, o tre articoli di una stessa cosa delle proibite. Niuno potrà ritenere anco una sola copia o articolo, senza licenza espressa del Governo, sotto la pena di detenzione da uno ai tre mesi.*

(98.) *Saranno soggetti alla pena dai quindici anni di galera ai venti.*

§. 1. *Quelli che avendo appartenuto ad una società segreta, dopo di essere stati puniti, precettati, o graziati vi tornano a far parte;*

§. 2. Quelli che in unione di uno o più individui trattano di affari appartenenti alla società o tengono corrispondenza di lettere relative all' interno dello stato, o all' estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli o segnali.

(99.) *Sono puniti colla galera di venti anni.*

§. 1. Quelli che fondano, o ripristinano qualche società segreta, o inducono alcuno ad aggregarsi.

§. 2. Chiunque in unione di uno o più individui trattasse di turbare l' ordine pubblico, o tenga a questo riguardo corrispondenza di lettere relative all' interno dello stato o all' estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli, o segnali, ancorchè non abbiano preso alcuna risoluzione.

(100.) *Sono soggetti alla pena di morte.*

§. 1. Quelli che obbligano alcuno ad aggregarsi alla società.

§. 2. Quelli che per spirito di società, danno, o accettano mandato, anche gratuito, per offendere con vie di fatto, ancorchè il delitto non abbia effetto: se il mandato non fosse diretto all' uccisione, la pena sarà di galera perpetua, ancorchè come sopra non segua l' effetto. Qualora però nell' uno, o nell' altro caso il delitto non fosse stato effettuato per volontà o pentimento RE INTEGRA del mandante o del mandatario, in questo caso per esso lui la pena si limiterà a quella prescritta dall' articolo 11. aumentata di un grado (1).

(101.) *Sarà punito dai dieci ai quindici anni di galera chi per spirito di società segreta falsifica, o dolosamente procura un passaporto per l' estero ad un socio, sotto nome vero, o finto. Se il passaporto fosse per l' interno dello Stato si diminuirà la pena di un grado.*

(102.) *Soffrirà la pena di un anno ai tre di opera, e di una multa di Scudi cento, chi avendo acquistato in qualunque modo notizia di qualche coadunazione clandestina, aggregazione, o altra operazione di società segreta non dà la denunzia all' Autorità competente.*

(103.) *Qualunque altro delitto commesso per ispirito di società è punito coll' aumento di un grado alla pena ordinaria; e se questa fosse della galera perpetua, l' aumento importerà la stretta custodia.*

(104.) *Sono dichiarati complici.*

§. 1. Quelli che scientemente somministrano armi, munizioni, denaro, o altri effetti per uso della società.

§. 2. Quelli che prestano dolosamente favore, consiglio o mezzi qualunque ad una società segreta.

§. 3. Quelli che forniscono scientemente luogo di riunione nell' abitato o fuori, per eseguire una, o più riunioni, sia per prezzo o contratto, sia gratuitamente.

Si sono riportate sotto quest' articolo tutte le disposizioni di legge riferibili alle società segrete perchè riguardandosi esse dal Governo come aggregazioni tendenti a promovere la ribellione contro il Sovrano e lo Stato, aveansi a ritenere come materia di *alto tradimento*.

ALVEO ABBANDONATO. V. ACCESSIONE.

AMBASCIATA (*Diritto delle genti*). E l' invio che i principi so-

(1) *Il conato interrotto dalla volontà del colpevole per cagione del di lui pentimento, è punito con detenzione da un mese ad un anno.*

vrani, o gli stati fanno gli uni agli altri di qualche persona abile e sperimentata per negoziare qualche affare in qualità di ambasciatore. L'uso delle ambasciate è antico quanto lo stabilimento delle società. Tostocchè uno stato ha preso la sua forma, sente il bisogno di comunicare coi paesi vicini.

Il diritto di mandare ambasciatori, ossia il diritto di ambasciata, come tutti gli altri diritti, ha la sua sede originaria nella nazione, a meno che un tale diritto non sia stato trasmesso dalla legge fondamentale espressamente nel sovrano, o che la sovranità non sia piena ed assoluta.

I grandi monarchi per lo più non accordano ad alcuni piccoli stati il diritto di ambasciata; e se ne adduce la ragione dicendo, che siccome il carattere rappresentativo di ambasciatore esige onori particolari, così i grandi potentati hanno l'uso di non accordare onori cotanto distinti a ministri di un piccolo stato. Ma è cosa manifesta che ogni sovrano ha un eguale diritto di farsi rappresentare, e che la dignità sovrana merita nella società delle nazioni una considerazione distinta. La dignità delle nazioni indipendenti e essenzialmente la stessa; un principe sovrano di uno stato, comunque non vasto, è sovrano ed indipendente al pari del più grande monarca; nella stessa guisa che un nano è un uomo, come lo è un gigante. Riguardo agli onori e privilegii dovuti agli ambasciatori veggasi l'articolo seguente.

AMBASCIATORE (*Diritto delle genti*). È un ministro pubblico mandato da un sovrano per rappresentarlo presso un'altro sovrano, e per esercitare il suo ministero, sotto la fede del diritto delle genti, in virtù di uno scritto che gli dà espressamente il titolo di ambasciatore.

È comune la massima che gli ambasciatori sono persone sacre ed inviolabili, e stanno sotto la protezione del diritto delle genti. E in vero, importa assaissimo a tutti gli uomini, e a tutti i popoli, non solo di por fine alle querele, ed alle guerre, ma eziandio di stabilire e mantenere fra loro il commercio, e le amichevoli relazioni. Gli ambasciatori sono adunque necessarii per procurare questi vantaggi; la legge naturale dee vietare che si molestino siffatte persone, e deve anzi ordinare che ad essi si accordino tutti i mezzi di sicurezza, e tutti i privilegii che esige lo scopo delle loro attribuzioni.

Dico che gli ambasciatori sono necessarii per procurare i detti vantaggi; perciocchè le nazioni ossia gli stati sovrani non trattano dei loro reciproci affari immediatamente, ed i loro reggitori non possono abboccarsi in persona. Sovente i loro colloquii sarebbero impraticabili, e prescindendo dai ritardi, dagli ostacoli, dalla spesa, e da tali altri inconvenienti, assai di rado se ne potrebbe ripromettere un buon effetto. È duopo quindi ch' essi comunichino e trattino assieme, col mezzo de' loro ambasciatori, d' onde vengono chiamati *pubblici ministri*.

Prima di discendere all'applicazione de' privilegii, che il diritto delle genti accorda agli ambasciatori, è mestieri osservare con Grozio, que' che appartengono unicamente agli ambasciatori inviati da sovrano a sovrano; perciocchè quanto ai deputati delle città o provincie presso il loro proprio sovrano, non si dee giudicare de' loro privilegii, secondo i principii del diritto delle genti comune alle nazioni, ma secondo i prin-

cipii del diritto civile del paese; in una parola, i privilegii degli ambasciatori non riguardano che gli stranieri, vale a dire, coloro che non sono da noi dipendenti.

Nulla toglie adunque ad un alleato inferiore, il diritto di mandare ambasciatori all' alleato superiore; perciocchè nell' alleanza ineguale, l' alleato inferiore non cessa per questo di essere indipendente. E siccome il trattato di protezione non è incompatibile colla sovranità, così non toglie ad uno stato il diritto di mandare e di ricevere i ministri pubblici. Se il protetto non ha espressamente rinunziato al diritto di mantenere relazioni colle altre potenze, egli conserva necessariamente il diritto di mandare ministri, e di riceverne reciprocamente. Convien dire lo stesso, riguardo ai vassalli e tributarii che non sono sudditi.

Gli antichi non facevano alcuna distinzione nelle persone mandate da una potenza presso di un' altra; ed erano tutti chiamati dai latini *legati* o *oratores*. Al dì d' oggi vengono dati diversi titoli a questi ministri pubblici; ma le funzioni sono in sostanza le stesse, e comunemente si distinguono in ambasciatori *ordinarii*, ed ambasciatori *straordinarii*. Questa distinzione era sconosciuta agli antichi. Tutti gli ambasciatori che venivano mandati, erano straordinarii, vale a dire incaricati solamente di alcune negoziazioni particolari; laddove gli ambasciatori ordinarii sono quelli che si tengono nelle corti degli stati amici.

Il cangiamento delle cose politiche in Europa, dopo la distruzione dell'Impero Romano, i diversi principi sovrani, le varie repubbliche insorte, e la dilatazione del commercio, hanno reso comodi, ed anche necessarii gli ambasciatori ordinarii, e ne hanno introdotto l' uso.

Grozio c' insegna, che due sono le massime principali del diritto delle genti, riguardo agli ambasciatori. La prima che bisogna ricevere gli ambasciatori; la seconda che non si deve recar loro molestia alcuna, e che la loro persona è sacra ed inviolabile. Intorno alla prima di queste massime è d'uopo osservare che l'obbligazione che hanno i principi, e gli stati, di ricevere gli ambasciatori, è fondata in generale, sopra la sociabilità, e l' umanità. Ed in vero, siccome tutte le nazioni formano insieme una specie di società, ed in conseguenza debbono soccorrersi con un commercio vicendevole d' ufficii e di servigii, così l' uso degli ambasciatori diventa indispensabile. È dunque una regola del diritto delle genti che si debba ricevere l' ambasciatore, e non si debba rigettarlo senza giusta causa.

L' obbligazione di ricevere tutti gli ambasciatori, si applica a quelli che vengono mandati dal nemico, come a quelli che vengono per parte di una potenza amica. Anche i principi che sono in guerra tra loro, hanno dovere di cercare i mezzi di ristabilire una pace giusta e ragionevole, e non potrebbero raggiungere questo scopo, senza ascoltare le proposizioni da farsi reciprocamente col mezzo degli ambasciatori o de' ministri.

Ho detto che senza un giusto motivo non si deve ricusare di ricevere l'ambasciatore, perciocchè può darsi che si abbiano assai buone ragioni per rigettarlo: per esempio se il suo padrone ci ha ingannati, sotto il pretesto di ambasciata, e vi sia luogo a sospettare un altro inganno; se colui che ci ha mandato ambasciatore,

ci ha traditi, o si è renduto colpevole verso di noi di qualche delitto atroce; se si sa con certezza che sotto il pretesto di trattare affari viene per suscitare qualche sedizione, o per ispiare i fatti nostri. Così nella ritirata dei diecimila, di cui Senofonte ha tramandata la storia, i duci presero la risoluzione, che durante il tempo in cui si trovassero nel paese nemico, non riceverebbero araldi; perchè sotto pretesto di ambasciata venivano ad esplorare ed a corrompere i soldati.

Ora parlando dell' altra massima del diritto delle genti, che non si debba recare molestia alcuna agli ambasciatori, e che la persona dev' essere riguardata come sacra ed inviolabile, più difficile riesce il decidere le quistioni che vi hanno relazione.

Quando si dice che il diritto delle genti vieta di recare molestie, o di far male agli ambasciatori nè con parole nè con fatti, non si attribuisce con ciò ai medesimi verun privilegio particolare; perciocchè per le leggi naturali, ogni privato ha il diritto di sicurezza della vita, dell' onore, e dei beni. Ma quando si dice che la persona degli ambasciatori è sacra ed inviolabile per diritto delle genti, s' intende di attribuire con ciò ai medesimi alcuni privilegii e prerogative, che ai semplici privati non sono dovute.

Dicendo che la persona dell' ambasciatore è sacra, si vuole significare che viene punito più severamente colui che fa ingiuria ad un ambasciatore, che colui il quale la fa ad un privato, e che in virtù di tale carattere, che rende sacri gli ambasciatori, si applica una pena differente pel medesimo genere di offesa.

Inoltre, se la persona degli ambasciatori non fosse al sicuro di ogni violenza, il diritto di ambasciata diventerebbe precario, e di esito incerto. Le ambasciate essendo di alta importanza nella società universale delle nazioni, e cotanto necessarie alla loro comune salute, la persona de' ministri incaricati di ambasciata, deve essere sacra ed inviolabile presso tutti i popoli. Ciò che ancora fa chiamare sacra ed inviolabile la persona degli ambasciatori, e che non sono dessi soggetti alla giurisdizione civile o criminale del sovrano, al quale sono inviati, nè riguardo alla loro persona, nè riguardo alla gente del loro seguito, nè riguardo ai loro beni, e per conseguenza non si può contro i medesimi agire nelle vie ordinarie della giustizia. Questo privilegio che il diritto delle genti accorda agli ambasciatori è fondato sul principio che l' ambasciatore rappresenta la persona stessa del Sovrano, e deve per conseguenza godere di tutti i privilegii e diritti che avrebbe il principe sovrano stesso, il quale andasse personalmente negli stati di un altro principe; e quindi è d'uopo accordare all'ambasciatore, in virtù del suo carattere rappresentativo le medesime prerogative, ed immunità. L' uso è interamente conforme a questi principii. Tutti i Sovrani pretendono una perfetta indipendenza pei loro ambasciatori, e ministri.

Per ciò che riguarda gli ambasciatori venuti per parte di un nemico, e che non hanno fatto verun male prima che siano stati ricevuti, la loro sicurezza dipende unicamente dalle leggi di umanità; perciocchè un nemico, come tale, ha il diritto di far male al suo nemico. Laonde, fino a tanto che non vi sia convenzione a questo riguardo, non si ha l'obbligo di rispettare l'ambasciatore del nemico, se non in forza dei sentimen-

ti di umanità che impegnano a rispettare tutto ciò che tende al bene ed alla pace. Per altro allorquando un ambasciatore viene per parte del nemico, si può bensì ricusarlo, se vi sono ragioni particolari e solide; ma questa libertà fondata sul principio che ogni nazione debbe aver cura della propria sicurezza, non impedisce già che si ponga per massima generale non doversi rigettare il ministro del nemico; e ciò vuol dire che la guerra sola in sè stessa non è ragione sufficiente di ricusare l'ascolto delle proposizioni che vengono fatte dal nemico, qualora, come si disse, non militino ragioni particolari per non ascoltarlo.

I privilegii che il diritto delle genti accorda ai ministri pubblici non li dispensa da alcuni doveri verso la nazione che li riceve e la loro indipendenza non deve convertirsi in licenza. Debbono conformarsi nelle loro azioni esterne agli usi ed alle leggi del paese, in tutte le cose che sono estranee al loro carattere; sono bensì indipendenti, ma non hanno il diritto di far tutto a loro talento.

Qui si presenta una quistione importante, che consiste in sapere, se si possa uccidere un ministro pubblico, un ambasciatore colpevole di atroci delitti; ovvero se si debba soltanto scacciarlo dallo stato, in cui si è reso colpevole. Alcuni autori sostengono la seconda proposizione, fondandosi sulla perfetta indipendenza del ministro pubblico. Convieusi, che egli è indipendente dalla giurisdizione del paese e che per questa ragione il magistrato ordinario non può procedere contro di lui; conviensi eziandio che per tutti i delitti comuni, per gli scandali e disordini che ledono i cittadini e la società, senza porre lo stato, ed il sovrano in pericolo, si debba questo riguardo ad un carattere così necessario per la corrispondenza delle nazioni, e si debba far lagnanza piuttosto al principe rappresentato, domandarne soddisfazione, e non ottenendola, si possa ancora scacciare il ministro, ben inteso che la gravità delle sue colpe esiga assolutamente che vi si ponga riparo. Ma l'ambasciatore potrà egli forse impunemente cospirare contro lo stato ove risiede, suscitare i sudditi alla ribellione, ed ordire insidiose trame? Certamente si avrà il diritto di trattarlo come un traditore che abusa del suo carattere e viola il diritto stesso delle genti, il quale non provvede meno alla sicurezza del principe che riceve l'ambasciatore, che alla sicurezza dell'ambasciatore medesimo. Ma da un altro canto, concedendo al principe offeso il diritto di punire in simile caso il ministro estero, nascerebbero frequenti motivi di contestazioni e di rotture tra le potenze. Dicasi adunque che per evitare molti inconvenienti, ed in favore della grande utilità e necessità delle ambasciate, i sovrani debbono rispettare l'inviolabilità dell'ambasciatore fino a tantochè questa non si trovi manifestamente incompatibile colla loro propria sicurezza e con la salute dello stato; e per conseguenza allor quando i raggiri degli ambasciatori sono svelati e scoperte le trame; quando il pericolo è passato in modo che si possa guarentirsene, non è più necessario di porre le mani sulla di lui persona è bisogna, in considerazione del carattere, rinunziare al diritto generale di punire il traditore, il nemico occulto che attenta alla salute dello stato, e limitarsi a scacciare il ministro colpevole, domandandone la di lui punizione al

sovrano da cui egli dipende. La maggior parte delle nazioni, e specialmente quelle di Europa, sono perfettamente d'accordo sopra questo punto. Si possono vedere in Wicquefort (*Ambassadeur*, lib. 1. sez. 27. 28. 29. e nella *Science du gouvernement*, tom. V. cap. 1.) parecchi esempi de' principali sovrani d'Europa che si sono contentati di scacciare ambasciatori colpevoli di trame odiose, qualche volta senza domandarne punizione ai loro padroni. Anche la storia antica ce ne somministra un esempio negli ambasciatori di Tarquinio. Giunti in Roma sotto pretesto di reclamare i beni privati del loro padrone, che era stato espulso da Roma, tennero pratiche colla gioventù corrotta, impegnandola in un orribile tradimento contro la patria. Benchè la condotta di quegli ambasciatori autorizzasse a trattarli da nemici, e benchè il loro padrone fosse il nemico più terribile di Roma, tuttavia i consoli ed il senato rispettarono in quegli ambasciatori il diritto delle genti e li congedarono senza far loro verun male. Sembra per altro, dal racconto che ne fa Tito Livio, che siano state tolte ai medesimi le lettere dei congiurati che erano dirette a Tarquinio (lib. II. cap. 6.)

Questi esempi ci conducono alla vera regola del diritto delle genti nel caso di cui si tratta. Non si può punire l' ambasciatore perchè egli è indipendente, e non conviene, per le ragioni che abbiamo esposte, di trattarlo da nemico, fino a tanto che egli non usa la violenza e le vie di fatto: ma si può fare contro di lui tutto ciò che ragionevolmente esige la cura di guarentirsi dal male che egli va macchinando, e di rendere vani i suoi maneggi. Se fosse necessario per sconcertare e prevenire una congiura di arrestare, di far anche perire un' ambasciatore che la suscita e la dirige, si potrebbe farlo senza dubbio, non solamente perchè la salute dello stato è la legge suprema, ma eziandio perchè indipendentemente da questa massima si ha un diritto perfetto e particolare che deriva da' fatti proprii dell' ambasciatore. Il ministro pubblico è indipendente, egli è vero, e la sua persona sacra; ma è permesso senza dubbio di respingere le offese e di difendersi contro di lui, subito che egli tratta da nemico e da traditore; e se non si può salvare lo stato senza fargli male, è egli stesso quello che pone lo stato nella necessità di non rispettarlo; ed allora si può dire con ragione, che il ministro si priva per sè medesimo della protezione del diritto delle genti. Suppongasi che il senato di Venezia, scoprendo la congiura del marchese di Bedmar, e convinto che quell' ambasciatore ne era l'istigatore ed il capo, non avesse ancora potuto conoscere la natura di quella cospirazione, che fosse stato incerto, intorno al numero ed alla cognizione dei congiurati e del luogo ove doveva scoppiare, che non avesse saputo se si proponeva di far ribellare l' armata navale, o le truppe di terra, di sorprendere qualche fortezza importante, avrebbe ella forse dovuto lasciar partire l' ambasciatore in pace, e dargli con ciò il mezzo di andare alla testa de' suoi complici e di mandare ad effetto i suoi disegni? No certamente. Il senato avrebbe avuto il diritto di fare arrestare Bedmar e tutta la sua famiglia per iscoprire il secreto. Ma quei prudenti senatori vedendo passato il pericolo, e la congiura spenta intieramente, vollero simulare la cosa colla Spagna, e vietando di accusare gli

Spagnoli che avevano preso parte nella congiura, pregarono l' ambasciatore di partire per porsi al sicuro del furor popolare.

Se un ambasciatore commette delitti atroci, contro la sicurezza dello stato e contro la persona del principe, presso il quale è stato mandato, merita certamente di essere riguardato come traditore, come nemico. Il diritto delle genti non protegge simile scellerato, e la sicurezza dei principi e de' sudditi ne reclamano il di lui supplizio. Gli ambasciatori de' tempi presenti sono persone d'onore, e non lasciano luogo a temere che si rinnovellino gli esempi che troviamo nella storia de' tempi andati.

Ma se il delitto è stato commesso dall'ambasciatore per ordine del suo padrone, sarebbe una imprudenza il rimandare l' ambasciatore, perchè vi è luogo a credere che quegli che ha ordinato il delitto non lo punirebbe; parrebbe perciò che si potesse in caso simile assicurarsi della persona dell' ambasciatore fino a tanto che il suo padrone abbia riparata l' ingiustizia commessa e dall' ambasciatore, e da lui stesso. Nulla è di più assurdo che l' opinione di coloro, i quali pretendono che ogni male recato dagli ambasciatori per ordine del loro padrone debba essere unicamente imputato al padrone; se ciò fosse gli ambasciatori avrebbero maggiori privilegii nelle terre altrui, di quelli che avrebbe il loro padrone stesso se vi mettesse il piede, ed il sovrano del paese al contrario avrebbe minor potere ne' suoi stati, di quello che ne ha in casa sua un padre di famiglia.

In una parola, la sicurezza degli ambasciatori si debbe estendere in modo che non si opponga alla sicurezza delle potenze presso le quali sono spediti, le quali diversamente non vorrebbero nè potrebbero riceverli. Ora, è certo che gli ambasciatori non ardirebbero di far cosa alcuna contro il sovrano, o contro i membri dello stato straniero, se temessero che in cosa di tradimento, o di qualche altra rilevante offesa, il sovrano stesso del paese se ne facesse render ragione.

Allorquando l' ambasciatore stesso non ha commesso alcun delitto, non è lecito di maltrattarlo, o di punirlo per diritto di *taglione*, o di *rappresaglia*; perciocchè avendolo una volta ricevuto sotto questo carattere, si ha rinunziato con ciò al diritto che a questo proposito poteva aversi. In vano si opporrebbe una quantità di esempi di vendetta riferiti dalla storia; poichè gli storici non raccontano solamente le azioni giuste ed innocenti, ma eziandio le cose fatte contro giustizia, nel bollore della collera, o per impeto di sregolata passione. Inoltre il principe che usa violenza contro un ministro pubblico, commette un delitto; e non si dee vendicarsene imitandolo. Sotto il pretesto di rappresaglie, non si dee mai commettere azioni illecite in sè stesse, e tali sarebbero certamente i mali trattamenti praticati ad un ministro pubblico per la colpa del suo padrone. Se l'osservare generalmente questa regola in fatto di rappresaglie, è indispensabile, il rispetto dovuto al carattere, la rende in particolare vieppiù obbligatoria verso l' ambasciatore. I Cartaginesi avevano violato il diritto delle genti verso gli ambasciatori di Roma; vennero condotti a Scipione alcuni ambasciatori di Cartagine; gli fu domandato cosa voleva che si facesse di loro; *Nulla*, disse egli, *di simile a ciò che i Cartaginesi hanno fatto ai nostri*, e li riman-

dò sotto scorta (Appiano lib. II. cap. 28. §. 7.); ma nel tempo stesso si preparò a punire colle armi lo stato che aveva violato il diritto delle genti. Tito Livio fa così parlare Scipione: *Benchè i Cartaginesi abbiano violata la fede della tregua, e il diritto delle genti nella persona de' nostri ambasciatori, io non farò contro di loro cosa alcuna che sia indegna delle massime del popolo Romano, e de' miei principii.* (Lib. XXX. cap. 25.). Questo è il vero modello della condotta che un sovrano deve tenere in simili occasioni.

Ciò che abbiamo detto finora riguardo ai diritti degli ambasciatori, deve applicarsi ai loro domestici, e a tutto il loro seguito. Se qualcuno dei domestici ha commesso qualche delitto si può chiedere al suo padrone che ce lo consegni; e se non lo consegna, si rende egli stesso colpevole del suo delitto, ed in tal caso egli dà il diritto di agire contro di lui nella stessa guisa che se avesse commesso un delitto suo proprio e personale. L' ambasciatore non può per altro punire egli stesso i suoi domestici; perciocchè questo diritto non essendo necessario allo scopo delle sue funzioni, non si presume che il suo padrone glielo abbia accordato.

Riguardo ai beni dell' ambasciatore, bisogna vedere ciò che può assoggettarli alla giurisdizione di un paese, e ciò che può esimerli. Tutte le cose che appartengono direttamente alla persona dell' ambasciatore nella sua qualità di ministro pubblico, tutto ciò che serve a di lui uso, partecipa alla indipendenza del ministro stesso, ed è affatto esente da qualunque giurisdizione del paese; ma non così delle cose che appartengono manifestamente all' ambasciatore sotto tutt' altra relazione che quella di pubblico ministro. Se accade adunque che un ministro faccia qualche traffico, tutti gli effetti, mercanzie, e denaro, obbligazioni, attive e passive appartenenti al suo commercio, tutte le contestazioni e le liti che ne risultano, tutto ciò è soggetto alla giurisdizione del paese. E quantunque per queste contestazioni non si possa procedere direttamente contro la persona del ministro a causa della sua indipendenza, viene obbligato indirettamente a rispondere mediante la sequestrazione degli effetti che appartengono al suo commercio. Gli abusi che nascerebbero da un uso contrario sono manifesti. Si avrebbe un negoziante privilegiato che potrebbe impunemente commettere in un paese straniero ogni sorta d' ingiustizia.

Tutti i predii, tutti i beni immobili sono soggetti alla giurisdizione del paese, qualunque ne sia il proprietario, e non si possono sottrarre a pretesto che il padrone è mandato in qualità di ambasciatore da una potenza straniera. L' ambasciatore non possiede quei beni come ambasciatore, non sono dessi talmente congiunti al di lui carattere che si possano riputare fuori del territorio come lui. I beni immobili adunque posseduti da un ministro straniero non cangiano natura per la qualità del proprietario, e rimangono sempre sotto la giurisdizione dello stato in cui sono situati. Qualunque difficoltà, qualunque lite che li concerne debbono essere discusse ed agitate innanzi ai tribunali del paese; ed i tribunali stessi ne possono ordinare le sequestrazioni sopra titoli legittimi. Del resto però si comprenderà facilmente che se l' ambasciatore abiterà in una casa di sua proprietà, questa casa soltanto, come abitazio-

ne di un ministro pubblico, dovrà partecipare ai privilegii che competono all' ambasciatore, come inserviente al di lui uso personale. Si può vedere nel trattato di Bynkersoeck che la consuetudine è conforme ai principii su espressi: *Du juge compétent des ambassadeurs.*

Il diritto di asilo e delle immunità non deriva minimamente dalla natura e dallo scopo delle ambasciate. tuttavia se è stato una volta accordato agli ambasciatori di una potenza, nulla autorizza a rivocarlo fino a tanto che il bene dello stato non lo esiga. Non debbonsi nemmeno, senza forti ragioni, ricusare agli ambasciatori le altre sorta di diritti, e gli onori che sono adottati dal comune consenso de' sovrani; perchè allora si potrebbe considerar ciò, come una specie di oltraggio.

AMBIGUITÀ *(nel senso della legge sul bollo e registro)*. Per incertezza e doppio senso di una scrittura.

Nella incertezza del senso di una scrittura, dee sempre percepirsi la tassa maggiore, cui l' atto può dar luogo, e ciò per applicazione dell' art. VII. del Regol. vig. sul registro. = *Se un atto medesimo può essere suscettibile di tasse diverse, e che non possa liquidarsi l' importo di ciascuna separatamente, si percepirà la tassa maggiore a cui l' atto dà luogo.*

AMBITO. Fra gli antichi Romani era l' atto di sollecitare o di far pratiche per ottenere le cariche e gli onori (legge unica Cod. *Ad legem Juliam de ambitu*, e la legge unica ff. eod; e Cicerone, *De petitione consulatus*, cap. 5.). Fu detto ambito dal latino *an* che significa lo stesso che *circum*, attorno, e da *ire* andare, perchè i candidati andavano in giro per la città di Roma, entravano in tutti i luoghi pubblici ed in tutte le radunanze per mendicar voti.

Eranvi due specie di ambito; una permessa dalle leggi ed anche commendevole, l'altra infame. La prima, che dicevasi anche ambito popolare, era allorquando una persona offriva francamente il proprio servigio alla repubblica, lasciando a ciascheduno la libertà di giudicare delle sue pretensioni, se fossero cioè trovate ragionevoli, o nò. Questa specie di ambito non era vietata da alcuna legge, ma bensì approvata e praticata dai migliori, e più distinti personaggi. I mezzi dei quali facevasi uso, erano diversi. 1.° *Amici*, persone amiche le quali avevano relazione coi candidati, cioè *cognati, affines, necessarii, familiares, vicini, tribules, clientes, municipes, sodales, collegae*; 2.° *Nomenclatura*, ossia il chiamare ed il salutare ciascuna persona pel proprio nome, al qual fine i candidati venivano accompagnati da un ufficiale, il quale per ciò denominavasi *interpres*, ovvero *nomenclator*; 3.° *Blanditio*, ossia l'obbligare le persone, col prestar loro servigi, od ai loro amici, od avvocati e simili, esibendo loro il proprio voto in un altra occasione; 4.° *Prehensatio*, e questo era afferrare le persone per la mano, l' offrir loro il proprio servigio, la propria amicizia, e cose simili: 5.° *Assiduitas*, non mancare nei luoghi di frequenza: 6.° *Toga candida*, il farsi vedere in pubblico vestito colla toga bianca; 7.° *Benignitas*, il distribuire doni.

La seconda specie di ambito era quella nella quale taluno servivasi della forza, della lusinga maliziosa,

dell' inganno e del denaro, od altra simile soperchieria. Siffatta azione era riputata infame, e veniva severamente punito colui che ne fosse convinto colpevole, essendo essa riguardata come una sorgente di corruzione e di disordini. Molte furono le leggi fatte contro questa seconda specie di ambito. Tali appunto sono le leggi *Acilia, Calpurnia, Aufidia, Boebia, Æmilia, Cornelia, Fulvia, Fabia, Julia Augusti, Julia Caesaris, Licinia, Maria, Paetelia, Pompea, Tullia vetus etc.*

Nell' anno di Roma 321. fu proibito l' uso della toga; e nell' anno 398. fu vietato ai candidati di andare ai mercati e ad altri luoghi dei sobborghi e vicinanze della Città a postulare offizii o dignità, ove eravi concorso grande di gente. Nell' anno 571. furono imposte pene severissime a coloro che per la medesima ragione dell' ambito largheggiassero donativi; l' anno 594. fu a questa stessa cosa ingiunta una nuova pena, cioè quella dell' esilio. Finalmente nell' anno di Roma 697. venne aggravata la pena con imposizioni, e multe pesantissime. Per la legge *Tullia* emanata sotto il consolato di Cicerone fu vietato ai candidati di presentare al popolo qualsivoglia spettacolo gladiatorio, di fare qualunque festa pubblica, e di farsi seguitare da folta corona di clienti per due anni prima che pretendessero, o si affacciassero a chiedere qualche carica. Non ostanti tutte queste leggi, continuò il reo costume dell' ambito fino al tempo degl' imperatori, e ciò per la sola ragione che le cariche e le dignità non venivano conferite dai voti del popolo, e dei cittadini, ma unicamente per favore del principe. Quelle persone le quali avevano pendenti le loro cause, praticavano lo stesso uso dell' ambito, portandosi presso i giudici ad implorare il loro favore, e la loro misericordia. Felici le nazioni, se questi costumi riprovevoli fossero venuti meno colla repubblica e coll' impero!

AMITINI. Diconsi quelli che hanno parentela tra di loro, poichè nascono da un fratello, o da una sorella, e volgarmente si chiamano cugini, e consobrini. *Eodem gradu sunt et illi qui vocantur* fratres patrueles, item sorores patrueles *(amitini, amitinae), consobrini, consobrinae; hi autem sunt, qui ex fratribus, vel sororibus nascuntur; quod quidam ita distinxerunt, ut eos quidem qui ex fratribus nati sunt, fratres patrueles, item eas, quae ex fratribus natae sunt, sorores patrueles, ex fratre amitinos, amitinas; eos vero, et eas, qui, quaeve ex sororibus nati, nataeve sunt, consobrinos, consobrinas, quasi consororinos. (Leg. ult. ff. De gradib.).*

AMMENDA ossia **Multa.** È una pena pecuniaria imposta dalla giustizia per qualche infrazione delle leggi, o per satisfazione di qualche colpa.

Sonovi alcune ammende che le leggi non hanno determinato, e che s' impongono secondo le circostanze, ed il prudente arbitrio del giudice; oltre che sono stabilite dalle leggi civili, canoniche, e criminali.

In materia civile, si praticano le ammende per obbligare i chiamati a comparire dinanzi al giudice, a prestare un fatto, una testimonianza ec. In materia di diritto canonico, son quelle che i giudici ecclesiastici infliggono ai chierici colpevoli. In materia criminale è una riparazione pecuniaria che la legge impone per qualche delitto.

AMMINICOLO. Questa parola viene dal latino *adminiculum*, che significa *appoggio*, ed è ciò che forma un principio di prova, o una prova imperfetta, una circostanza indiziale, una congettura che tende a formare, o a fortificare una prova.

AMMINISTRATORE (*Diritto civile*). È colui al quale è affidata l' amministrazione di una sostanza, come sarebbe un tutore, un curatore, un esecutore testamentario. V. Amministrazione, Esecutore testamentario.

AMMINISTRATORE (*Diritto canonico*). Questo nome, secondo il diritto canonico non si applica che alle persone incaricate dell' amministrazione dei beni della chiesa; e nel senso spirituale a coloro che hanno beneficii o dignità con cura d' anime.

Veggonsi nel diritto canonico varie denominazioni date agli amministratori de' beni della chiesa, a seconda delle loro varie funzioni; e primieramente la glossa del cap. *Salvator* 1. q. 1., abbraccia sotto il nome di *procuratore* generalmente qualunque sorta di amministratori: *Omnes ecclesiasticarum rerum administratores, generali nomine procuratores vocantur.* Il cap. *Quamvis, De verbor signif.* chiama *preposto* colui che ha l' ispezione sopra altri amministratori. La glossa del cap. *Salvator* sopra citato, chiama *gastaldo* colui che ha la cura degli affari al di fuori; quantunque Barbosa osservi, che l' amministratore di questa specie è chiamato più comunemente *maggiordomo*, e più propriamente *economo*. Viene pure chiamato *difensore, sindaco, agente* (actor); quest' ultimo non è destinato che per un affare particolare, e per presentarsi in giudizio. Il sindaco, che è la cosa stessa che difensore, difende la chiesa che lo ha eletto, in tutte le cause, tanto presenti, che future. Si può altresì numerare fra gli amministratori, il così detto *apocrisiario*. V. Apocrisiario.

Ne' tempi andati, prima della divisione della chiesa, e l'erezione dei beneficii in titolo, i concilii ingiungévano ai Vescovi di stabilire amministratori che avessero cura dei beni delle loro chiese; donde sono derivati i diritti degli Arcidiaconi. Siccome que' concilii chiamavano tale amministratore col nome di economo, e questo nome si è più degli altri conservato, così ci riserviamo a parlarne sotto le voci Economo, Economato.

Benchè si dia spesso il nome di amministratore ad un beneficiario titolare, a motivo che i canoni gli vietano di alienare i beni del beneficio, tuttavía la di lui amministrazione si debbe intendere nel senso il più esteso, a somiglianza di quella dell' usufruttuario; perciocchè l' amministratore, propriamente detto, dee sempre rendere conto della sua gestione, perchè non amministra nè a suo nome, nè a suo vantaggio; la qual cosa dir non si può di un beneficiario, che ha l' usufrutto e la libera disposizione delle rendite del suo beneficio.

Gli Ordinarii hanno il diritto di sorvegliare alla retta amministrazione de' beni spettanti alla chiesa non meno che quelli che appartengono ai luoghi pii. *Sac. Cong. Concil. in Aliphana* 18. *Julii* 1705. *et* 8. *Maii* 1706. Essi possono esigere il rendiconto delle amministrazioni, tanto nel tempo della sacra visita, quanto per mezzo di speciali delegati, non ostante qualunque privilegio in con-

trario. *Conc. Trid. Sess. 22. cap. 8. et 9.* = *Episcopi, etiam tamquam sedis apostolicae delegati, in casibus a jure concessis, omnium piarum dispositionum tam in ultima voluntate, quam inter vivos sint executores: et habeant jus visitandi hospitalia, collegia quaecumque, ac confraternitates laicorum, etiam quas scholas, sive quocumque alio nomine vocant; non tamen quae sub regum immediata protectione sunt, sine eorum licentia: eleemosynas montis pietatis, sive charitatis, et pia loca omnia, quomodocumque noncupentur etiamsi praedictorum locorum cura ad laicos pertinent, atque eadem pia loca exemptionis privilegio sint munita; ac omnia, quae ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu pauperes sustentandos, instituta sunt, ipsi ex officio suo, juxta sacrorum canonum statuta, cognoscant et exequantur; non obstantibus quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio, aut statuto.* = *Administratores tam ecclesiastici, quam laici fabricae cujusvis Ecclesiae, etiam Cathedralis, Hospitalis, Confraternitatis, Eleemosynae, Montis Pietatis, et quorumcumque locorum piorum singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrarium sublatis, nisi secus forte in institutione et ordinatione talis Ecclesiae, seu fabricae expressa cautum esset. Quod si ex consuetudine aut privilegio, aut ex constitutione aliqua loci, aliis ad id deputatis ratio reddenda esset, tunc cum iis adhibeatur etiam Ordinarius et aliter factae liberationes dictis administratoribus minime suffragentur.*

E tale giurisdizione di sorveglianza compete agli Ordinarii, sino alla facoltà di rimovere gli amministratori ed esecutori testamentarii che non rendono esatto e soddisfacente conto di loro gestione, quand' anche il testatore avesse liberato dall' obbligo di rendiconto gli amministratori, ed esecutori suddetti, od avesse ordinato, che si avesse per nullo, e come non fatto il legato, qualora vi si immischiasse per qualunque causa l'Ordinario. Ciò si deduce dal *Cap. Tua nobis de Testament.* Così fu replicatamente deciso dalla sacra congregazione del Concilio la quale decretò che il Vescovo come esecutore di tutti i legati pii a forma del capitolo sucitato: *tua nobis de testament;* abbia la facoltà di costringere gli amministratori ad eseguire e compiere la volontà dei testatori, non ostante ciò che questi avessero in contrario disposto nel testamento. E la ragione di questa disposizione è riposta in ciò, che il diritto di esigere il rendiconto dell' amministrazione, è ufficio di pubblica potestà, introdotto a pubblico bene e beneficio, e quindi non può da' privati venire impedito l'esercizio di una facoltà stabilita dalle leggi e dai canoni.

Agli Ordinarii ancora compete la facoltà di costringere i sindaci, e ministri de' monasteri di Monache soggette ai Regolari, a render ragione dell' amministrazione da essi tenuta, e ciò anche senza la presenza del ministro provinciale cui possono essere soggetti i monasteri suddetti; quando però, interpellati, ricusano intervenirvi.

La quale facoltà di esigere il rendimento di conti delle amministrazioni relative ai beni spettanti ai luoghi pii, si estende anche agli stabilimenti di pietà, collocati sotto la immediata protezione de' principi se-

colari. Dalla sola visita però essi possono andare immuni ed esenti, quando dalla primitiva fondazione ne fossero esclusi con esplicita legale eccezione, mentre l' accettazione posteriore della regia protezione, il diritto di gius patronato regio, o la consuetudine, anche immemorabile in contrario, non varrebbero ad impedire che il Vescovo non esercitasse su di essi il diritto della visita.

E finalmente per quanto riguarda al diritto e facoltà di esigere che gli sia reso conto delle amministrazioni de' luoghi pii, questa facoltà, e questo diritto compete pur anco agli Ordinarii, verso i vicari capitolari, e verso tutti gli Uffiziali deputati dal Capitolo alla gestione amministrativa, durante la sede vacante episcopale; aggiungendosi anche alla facoltà suddetta quella di sottoporre qualunque degli amministratori rinvenuti colpevoli di qualche delitto, alle pene inflitte dalle leggi canoniche. Così si esprime su questo proposito il Trident. Sess. 24. De referm. cap. 16. *Episcopus vero ad eamdem ecclesiam vacantem promotus, ex eis, quae ad eam spectant, ab eisdem aeconomo, vicario, et aliis quibuscumque officialibus, aut administratoribus, qui sede vacante fuerunt a capitulo vel aliis in ejus locum constituti, etiamsi fuerint ex eodem capitulo, rationem exigat officiorum, jurisdictionis, administrationis, aut cuiuscumque eorum muneris, possitque eos punire, qui in eorum officio, seu administratione delinquerint, etiamsi praedicti officiales, redditis rationibus a capitulo, vel a deputatis ab eodem absolutionem, aut liberationem obtinuerint.* Nè il Vescovo è solo in facoltà di esigere siffatto rendimento di conti dal Vicario Capitolare e dagli altri officiali deputati dal Capitolo, ma gli corre obbligo indispensabile di ciò fare; dapoichè il Concilio nol prega od esorta, ma glie lo ingiunge precettivamente, come si fa manifesto dalle parole = *rationem exigat.* = E per conseguenza, secondo l' opinione di molti Dottori, il Vescovo che scientemente e per negligenza ommette di chieder ragione della tenuta amministrazione suddetta, contro il precetto del Concilio, non va immune da colpa anche grave, secondo il testo in cap. *Nulli fas. dist.* 19.

AMMINISTRATORE (*Legge sul bollo e registro*). Quegli che degli altrui beni tiene le redini e l' amministrazione.

1.° Gli obblighi che gli amministratori emettono, sia in giudizio, sia fuori di esso, di bene e fedelmente amministrare, quantunque contengano eziandio la prestazione di una cauzione, se questa non è per una somma determinata, non danno adito, che ad un solo diritto fisso di bajocchi venti; poichè l' obbligazione della cauzione non diviene certa, che allorquando l' amministratore rimanga debitore di qualche somma, ciò che dipende da incerto evento, ed è per questo che si rende applicabile *l'art. XXIV. n. 2. del regol. sul registro.* V. l' articolo stesso riportato sotto la voce, Accettazione di Cauzione.

2.° Se poi la cauzione si desse per una somma determinata, allora sulla obbligazione assunta dal fideiussore, dovrebbe percepirsi la tassa proporzionale del mezzo per cento. *Regol. sud. Art. XXIX. n.* 3. V. la voce Accettilazione, oltre la tassa fissa di baiocchi venti sull' obbligo di bene amministrare.

3.° Se l' amministratore deve ren-

der conto della sua amministrazione, il conto, che in atti si produce, deve essere necessariamente bollato, e registrato, e li documenti d' appoggio rivestiti delle medesime formalità; conciossiachè carta alcuna non può prodursi in giudizio (meno quelle espressamente esentate), che del bollo e registro sia mancante. V. la voce Conto.

4.° Allorchè sottopongansi al registro le quietanze fatte ad amministratori per la loro amministrazione, convien distinguere due cose. Se la quietanza non porta espressione di somme e valori, ed è negativa, cioè se semplicemente si dichiara che bene si è amministrato, e che nulla per tal titolo si deve dall' amministratore, non si può percepire su di essa, che il diritto fisso di bajocchi venti. Se poi la quietanza indicasse una certa somma, o si riferisse a somme e valori certi, come per esempio, se si dicesse=*ho ricevuto da Tizio Scudi mille in saldo di quanto esso restava debitore per l' amministrazione tenuta* — ovvero — *avendo Tizio esatto tutte le rendite del fondo Tuscolano, ed avendone reso conto, glie ne fo quietanza* = sopra la somma indicata, o sopra le esigenze certe richiamate (che si faranno precisare per mezzo di dichiarazione), sarebbe dovuto il quarto per cento prescritto dall'*art.* XXVIII. *n.* 10. *del Regol. sul registro* V. la legge suddetta riportata sotto la voce Acconto.

AMMINISTRATORE sociale. V. Societa'.

AMMINISTRAZIONE di affari. (*Diritto civile*). I Romani la chiamavano *negotiorum gestio*. Se alcuno amministra gli affari di un altro senza verun ordine, e senza di lui saputa, non interviene tra loro alcun contratto di mandato, poichè il contratto di mandato, del pari che gli altri contratti, è una convenzione che non può formarsi se non col consenso, ed il concorso delle due parti. In mancanza di contratto, questa gestione ne forma un quasi-contratto tra le parti, il quale produce tra di loro obbligazioni simili a quelle che il contratto di mandato produce. Quegli che fa la gestione contrae al pari del mandatario l' obbligazione di render conto della sua gestione, a colui al quale l' affare appartiene, e di restituirgli ciò che gli è pervenuto dalla gestione medesima, e quegli del quale l'affare è fatto, a sua insaputa, contrae l' obbligazione d' indennizzare colui che lo ha fatto, di tutto ciò che ha speso. Questo quasi-contratto ha per fondamento l' equità naturale, la quale esige, che colui il quale s' ingerisce negli affari di un altro, sia tenuto a renderne conto, e non permette che colui per cui conto è fatto l' affare, possa profittarne, senza indennizzazione di chi ha agito.

Intorno a questo quasi-contratto, vedremo primieramente quali cose si richieggono per formarlo; e susseguentemente tratteremo delle obbligazioni che esso produce.

Quali cose si richieggono per formare il quasi-contratto negotiorum gestorum.

Parecchie cose si richieggono per formare questo quasi-contratto. 1.° Bisogna che vi sia un affare, la gestione del quale formi la materia di questo quasi-contratto, e che vi siano due persone, l' una delle quali abbia amministrato l' affare, e l' altra quella alla quale l' affare appartiene; 2.° Bisogna che colui che lo ha amministrato, lo abbia fatto senza or-

dine, ed all'insaputa di colui al quale l'affare appartiene. 3.° Bisogna, almeno secondo la sottigliezza del gius, che colui il quale ha amministrato, abbia avuto l'intenzione di amministrare l'affare dell'altro a cui l'affare stesso appartiene, e bisogna che abbia avuto l'intenzione formale, o virtuale di farsi rimborsare di ciò che a lui costerà l'affare medesimo.

È manifesto, che non può esservi quasi-contratto *negotiorum gestorum* senza un affare, la gestione del quale formi le materia di questo quasi-contratto. Per altro non importa che sia la gestione di un affare unico, o la gestione di più affari. *Negotia sic accipe, sive unum sive plura*. Leg. 3. §. 2. ff. *De negot. gest.* È del pari evidente che non vi può essere quasi-contratto *negotiorum gestorum*, senza due persone l'una delle quali amministri, e l'altra a cui l'affare appartenga. Laonde se alcuno fa un affare il quale concerne solamente lui stesso, ed è affare suo proprio, e non d'altri, quantunque facendolo fosse falsamente persuaso di agire per un altro, siffatta gestione non costituisce il quasi-contratto *negotiorum gestorum*, perciocchè non vi è questa duplicità di persone. Quindi Giuliano dice: *Si quis ita simpliciter versatus est, ut suum negotium in suis bonis quasi meum gesserit, nulla ex utroque latere nascitur actio*. Leg. 6. §. 4. ff. *De negot. gest.* Ma se l'affare fosse soltanto il mio, la gestione di quest' affare formerà tra le parti il quasi-contratto *negotiorum gestorum* ed obbligherà il gestore a rendermene conto per la parte che io vi ho, ed obbligherà me a rimborsarlo per la parte delle spese sostenute nella gestione, d. leg. 6. §. 4. leg. 31. §. 7. ff. *De neg. gest.*

Per formare tra te, e me il quasi-contratto *negotiorum gestorum*, non è necessario che l'affare da me amministrato sia propriamente e principalmente il tuo affare, basta che sia un affare di cui tu eri incaricato, e che tu vi abbia interesse onde si faccia. Sopra questo principio Giuliano dice, che se in tua contemplazione io ho amministrato qualche affare di un minore, di cui tu eri tutore, questa gestione forma tra noi il quasi-contratto *negotiorum gestorum*, con queste parole. *Si pupilli tui negotia gessero non mandato tuo, sed ne tutelae judicio tenearis, negotiorum gestorum habeo te obbligatum*. Leg. 6. ff. d. tit. Benchè in questa specie l'affare che ho amministrato per te non fosse propriamente o principalmente il tuo affare, ma fosse quello del tuo minore, esso è tuttavia in qualche modo il tuo; poichè tu ne sei incaricato, e se non si faceva, tu ne eri responsabile verso il minore. Benchè l'affare che ho amministrato per te, ed in tuo nome fosse un affare, il quale al momento della gestione da me sostenuta non ti concernesse in verun modo, questa gestione non ostante formerà tra di noi il quasi-contratto *negotiorum gestorum* se in appresso l'approvazione data da te a ciò che ho fatto, ha reso tuo proprio l'affare medesimo. Per esempio, se senza tuo ordine ho ricevuto per te una somma da qualcheduno, il quale per errore credeva di essertene debitore, e non la doveva, o la doveva invece ad un altro, benchè il pagamento che ho ricevuto di questa somma fosse per te un affare che non ti apparteneva, tuttavía se lo hai ratificato, il detto pagamento da te ratificato, forma tra di noi il quasi-contratto *negotiorum gestorum*, perchè mediante la ratifi-

ca si reputa aver tu stesso ricevuto quel pagamento, secondo la regola giuridica: *Ratihabitio mandato comparatur*; e secondo l'altra regola: *Qui mandat ipse fecisse videtur*. Per conseguenza; tu sei obbligato di restituire la somma a colui che l'ha pagata per errore. Il pagamento di questa somma che ho ricevuto per te, è dunque diventato un affare tuo proprio, poichè essendo obbligato a restituirla, tu hai interesse che io te ne renda conto. Così insegna Giuliano: *Quaeritur apud Pedium si Titium quasi debitorem tuum admonuero, et si mihi solverit, quum debitor non esset, tuque postea cognoveris et ratum habueris, in negotiorum gestorum actione me possis convenire? Et ait dubitari posse, quia nullum negotium gestum est, quum debitor tuus non fuerit; sed ratihabitio inquit, facit tuum negotium: et sicut ei a quo exatum est, adversus eum datur repetitio, qui ratum habuit ita et ipsi debebit, post ratihabitionem constituet tuum negotium quod ante tuum non erat, sed tua contemplatione gestum*. d. leg. 6. ꝟ. 9.

E diversamente allor quando l'affare da me amministrato in tua contemplazione credendo per errore che ti appartenesse, è di natura tale che l'approvazione che tu facessi della gestione non potesse rendere tuo proprio l'affare; come allorquando ho puntellato una casa, credendo per errore che essa ti appartenesse, benchè avesse appartenuto ad un altro. L'approvazione data da te a quanto io ho fatto, nulla facendo acquistare. nè contrarre veruna obbligazione e non avendo verun effetto non può rendere tuo l'affare da me fatto, ne per conseguenza produrre tra di noi il quasi-contratto *negotiorum gestorum*. Così insegua il medesimo Pedio: *Quid ergo, inquit Pedius, si quum tu heredem putarem, insulam fulsero hereditariam, tuque ratum habueris, an sit mihi actio adversus te? Sed non fore ait; quum hoc facto meo alter sit locupletatus, et alterius reipsa negotium gestum sit; nec possit quod alteri adquisitum est ipso gestu, hoc tuum negotium videri*. d. leg. 6. ꝟ. 11.

Benchè la persona della quale ho amministrato, qualche affare senza mandato, fosse un impubere, che è incapace di contrarre obbligazioni, senza l'autorità del suo tutore, la mia gestione tuttavia formerà fra di noi il quasi-contratto *negotiorum gestorum*, e produrrà le obbligazioni reciproche che ne derivano: *Contra impuberes quoque si negotia eorum urgentibus necessitatis rationibus utiliter gerantur, in quantum locupletiores facti sunt dandam actionem. ex utilitate ipsorum receptum est*, Leg. 2. cod. *De negot. gest.* Per la medesima ragione, allorquando alcuno ha amministrato senza mandato l'affare di un mentecatto, questa gestione forma tra di loro il quasi-contratto *negotiorum gestorum*, e produce le reciproche obbligazioni che nascono: *Etsi furiosi negotia gesserim, competit mihi adversus eum negotiorum gestorum actio*; Leg. 3. ꝟ. 51. ff. *De negot. gest.*

Il principio da noi stabilito che per formare il quasi-contratto, bisogna che ci sieno due persone, l'una delle quali faccia l'affare dell'altra, si intende di persone reali o fittizie. Laonde se alcuno ha amministrato senza mandato un affare, dipendente da un eredità vacante, questa gestione forma il quasi-contratto *negotiorum gestorum* tra colui che amministra l'affare, e l'eredità

vacante: *Hereditas jacens personam defuncti sustinet.* Essa può contrarre obbligazioni, e si può contrarne in confronto della medesima. Veggasi il trattato delle obbligazioni di Pothier.

Pel quasi-contratto *negotiorum gestorum* è necessario che colui il quale ha amministrato l' affare di qualcuno lo abbia fatto senza di lui ordine; perciocchè se lo avesse fatto per di lui ordine, sarebbe intervenuto fra di loro il contratto di mandato, non già il quasi-contratto *negotiorum gestorum.* Ancorchè colui che ha amministrato l' affare di qualcuno avesse creduto di aver ricevuto da lui l' ordine di farlo, non avendolo avuto, non vi è contratto di mandato, e la gestione forma tra loro il quasi-contratto *negotiorum gestorum. Si quum putavi a te mihi mandatum negotia gessi et hic nascitur negotiorum gestorum actio, cessante mandati actione*; Leg. 5. ff. *De negot. gest.* Per la medesima ragione allorquando il mandatario ha oltrepassato i limiti della procura che gli ho rilasciata, facendo qualche cosa oltre il mandato, siccome ciò è fatto senza mio ordine, così formasi tra di noi il quasi-contratto *negotiorum gestorum.* Papiniano ne riferisce un esempio nella specie di un fidejussore, il quale avendo avuto ordine da un debitore di costituirsi sicurtà per uno dei debiti che egli aveva verso un creditore, avesse soddisfatto ai di lui debiti, e ritirate le cose che erano in pegno. Papiniano decide che per ragione del debito pel quale il debitore non gli aveva dato l' ordine di costituirsi sigurtà, ha luogo dall' altra parte l' azione *negotiorum gestorum.* Allorquando io ho amministrato un affare a te appartenente, quantunque l' ordine di farlo l' abbia tu dato ad un altro, anzichè a me, la nostra gestione forma tra di noi il quasi-contratto *negotiorum gestorum.* Così insegna Africano: *Si proponitur Titio mandasse ut pro te fidejuberet, meque quod is aliqua de causa impediretur quominus fidejuberet, liberandae fidei ejus causa fidejussisse, negotiorum gestorum nihil competit actio.* Leg. 46. §. 1. ff. *De negot. gestis.*

La gestione da me sostenuta del tuo affare, senza tuo ordine forma tra di noi il quasi-contratto *negotiorum gestorum*, tanto se l' ho amministrato senza averne ricevuto ordine alcuno, quanto se l' ho amministrato per ordine di un terzo; ed in questo ultimo caso io ho la scelta di farmi rimborsare delle spese della mia gestione, o da te, mediante l' azione *negotiorum gestorum*, o da colui che me ne ha dato l' ordine, mediante l' azione *mandati.* Così insegna Ulpiano: *Si quum proposuissem negotia Titii gerere, tu mihi mandaveris ut geram, an utraque agi possim?* vale a dire, *tam actione negotiorum gestorum adversus Titium dominum negotii, qui mihi non mandavit, quam actione mandati adversus te qui mandasti? Et ego puto utramque locum habere.* Leg. 3. §. fin. ff. *De negot. gest.* L' imperatore Alessandro decide egualmente: *Si mandatum solius mariti secutus, tam ipsius quam uxoris ejus negotia gessisti* (*ex gestione negotiorum mulieris*), *tam tibi, quam mulieri invicem negotiorum gestorum competit actio; ipsi tunc qui mandavit adversus te mandati actio est, sed et tibi adversus eum contraria.* L. 14. cod. *De negot. gest.*

Senza di ciò il quasi-contratto *negotiorum gestorum* non ha luogo; perciocchè allorquando tu hai am-

ministrato l'affare di qualcuno a sua vista e saputa, od egli lo ha sofferto, o vi si è opposto. Se l'ha sofferto, si reputa, soffrendo che tu amministri per lui l' affare, averti dato un mandato tacito di amministrarlo, come abbiamo veduto sopra; e questo è il caso del contratto di mandato, e non il caso del quasi-contratto *negotiorum gestorum.* Se colui pel quale hai amministrato l' affare, vi si è opposto e ad onta della sua opposizione e del suo divieto tu hai amministrato, la gestione da te sostenuta non formerà, almeno da ambe le parti il quasi-contratto *negotiorum gestorum;* tu contrai bensì verso lui, mediante questa gestione l'obbligazione di rendergli conto, se lo domanda: ma questa gestione non lo obbliga a indennizzarti, s'egli non vuole prenderne conoscenza: Così insegna Paolo: *Si pro te praesente et vetante fidejusserim nec mandati actio nec negotiorum gestorum actio est; sed quidam utilem putant dare oportere, quibus non consentio, secundum quod et Pomponio videtur;* Leg. 40. ff. *Mandati.* Giustiniano ha confermato l' opinione di Paolo, colla sua costituzione che è la legge fin. *de negot. gest.* Ivi è detto: *Si quis nolente et specialiter prohibente domino rerum, administrationi earum sese immiscuit apud magnos auctores dubitabatur, si pro expensis, quae circa res factae sint, talis negotiorum gestor habeat aliquam adversus dominum actionem, quam quibusdam pollicentibus directam, vel utilem, aliis negantibus, in quibus et Salvius Iulianus fuit, hoc decidentes, sancimus, si contradixerit dominus, et eum res suas administrare prohibuerit, secundum Iuliani sententiam, nullam esse vel directam vel contrariam actionem.... licet bene res ab eo gestae sint.* Giustiniano alla fine di questa legge aggiunge che se la proibizione di amministrare non è stata denunciata subito a questo gestore, l'azione non gli sarà negata, se non se per le spese fatte, dopo la denuncia della proibizione, non già per quelle che avesse fatto prima. La ragione della decisione di Giustiniano è tratta dalla natura del quasi contratto *negotiorum gestorum.* Questo quasi-contratto, come abbiamo osservato superiormente, imita il contratto del mandato, e gli rassomiglia; perciocchè la gestione dell'affare di qualcuno che aveva interesse di farla è stata fatta alla sua insaputa, e veramente fatta senza mandato formale; ma vi si oppone una specie di mandato fittizio e presuntivo; essendovi la presunzione, che colui l' affare del quale viene amministrato senza sua saputa, avrebbe dato l'ordine di amministrarlo, se lo avesse saputo, mentre aveva interesse che fosse amministrato. Questa specie di mandato fittizio o presuntivo di colui, l' affare del quale è stato fatto, che è il fondamento del quasi-contratto *negotiorum gestorum*, non può supporsi, allorquando l'affare stesso viene fatto contro la sua formale proibizione; e per conseguenza, siffatta gestione non può costituire il quasi-contratto *negotiorum gestorum.*

Colui che ha amministrato l' affare di taluno, contro la sua formale proibizione; non avendo secondo i principii esposti l' azione contraria *negotiorum gestorum* contro l' altro per la ripetizione delle spese della sua gestione, si domanda s' egli dee perderle allorquando l' altro, di cui ha amministrato l'affare contro il divieto ne ha approfittato? Per esempio, nella specie qui sopra proposta,

nella quale io ho prestata la fidejussione per uno dei tuoi debiti, contro il formale tuo divieto, non avendo io contro di te l'azione contraria *negotiorum gestorum*, perchè ho agito contro il tuo divieto, si domanda se io debba perdere la somma, che ho dovuto pagare per te in conseguenza della mia fidejussione e di cui tu hai approfittato, poichè il pagamento da me fatto, ti ha liberato dal debito? Ciò non pugna forse colla naturale equità, la quale non permette che tu abbia ad arricchirti a mie spese? *Neminem aequum est cum detrimento alterius locupletiorem fieri*. Questa equità non deve forse soccorrermi? E in mancanza dell'azione contraria *negotiorum gestorum* che non ho, l'equità non debbe essa attribuirmi per la ripetizione della somma da me pagata, e di cui tu hai approfittato, l'azione generale *in factum*, la quale è un azione che ha luogo *quoties alia actio deficit?* I dottori hanno opposti pareri sopra siffatta quistione. Essa però deve soffrire minore difficoltà nella giurisprudenza attuale, che non è ligia ai nomi delle azioni. Ora quando tu approfitti di un affare che ho fatto, benchè contro il tuo divieto, per farti bene a tuo malgrado, l'equità naturale che non permette di arricchirsi a spese altrui, ti obbliga a indennizzarmi di ciò che ho speso fino alla concorrenza del profitto che ne hai ricavato. Quest'azione che viene accordata a colui che ha amministrato, a mio malgrado i miei affari, non gli attribuisce però tanto diritto, quanto ha il vero gestore d'affari; perciocchè a lui non compete la ripetizione di ciò che ha sborsato, se non fino alla concorrenza di ciò che ha ridondato a mio profitto, fino al tempo della sua domanda. Parimenti benchè io sia obbligato a rimborsarti ciò che hai pagato per me contro il mio divieto perchè ne ho approfittato, tuttavia la circostanza del divieto dee far propendere il giudice ad accordarmi più facilmente il termine che io gli chiedessi, per farne rimborso; poichè il mio creditore, se non fosse stato da te pagato, sarebbe stato forse indulgente verso di me per accordarmi il detto termine.

Se l'affare da me amministrato appartiene a due persone, ed una sola di queste si è opposta alla mia gestione, la sua opposizione non m'impedisce di avere l'azione *contraria negotiorum gestorum*, contro quella persona che non si è opposta: *Si ex duobus sociis alter me proibuerit administrare, alter non..... puto superesse contra eum qui non prohibuit negotiorum gestorum actionem, ita tamen ut is qui prohibuit ex nulla parte, neque per socium, neque per ipsum aliquid damni sentiat*; Leg. 8., ‡. 3. ff. *De negot. gest.* Si osservi che a me non compete quest'azione, contro la persona che non si è opposta alla mia gestione, se non per la parte che essa ha nell'affare.

Obbligazioni che si contraggono col quasi-contratto negotiorum gestorum, e *delle azioni che ne nascono*.

Questo quasi-contratto forma tra il gestore degli affari, e colui del quale egli amministra l'affare, obbligazioni reciproche simili a quelle che si formano col contratto di mandato tra il mandante e il mandatario. Il gestore verso colui, del quale egli amministra l'affare, contrae l'obbligazione di rendergliene conto, e di restituirgli ciò che dalla gestione gli è pervenuto, la quale obbligazione in ciò è simile a quella che il mandatario, o procuratore contrae verso il mandante; e dalla stessa obbligazio-

ne che il gestore contrae, nasce l' azione *negotiorum gestorum directa*, che compete a colui, l' affare del quale è stato amministrato, contro il gestore per farsi render conto della gestione, e reciprocamente colui, l' affare del quale è stato amministrato, contrae verso il gestore l' obbligazione d' indennizzarlo delle spese della gestione; la quale obbligazione è simile a quella che il mandante contrae verso il mandatario, e dalla obbligazione stessa nasce l'azione *negotiorum gestorum contraria*, che compete al gestore verso colui, l' affare del quale egli ha amministrato per farsi rimborsare ed indennizzare delle spese da lui fatte per la gestione.

L' obbligazione del gestore d' affari avendo molta rassomiglianza con quella del mandatario, ha come quella tre oggetti. 1.° È obbligato a far l' affare di cui si è incaricato; 2.° Ad impiegare tutta la cura che l' affare esige. 3.° A renderne conto. Si osservi per altro, che riguardo al primo oggetto, il gestore d' affari è assai differente dal mandatario, o anche dal tutore o curatore. E in vero il mandatario, mediante l' accettazione del mandato contraendo l' obbligazione di fare tutto ciò che nel mandato stesso è compreso e tenuto pei danni ed interessi del mandante, risultanti dall' aver egli mancato di fare qualcuno degli affari compresi nel mandato; e parimenti il tutore o curatore mediante l' incarico impostogli, essendo stato incaricato di tutti gli affari dipendenti dalla tutela o cura, se ha ommesso di farne qualcuno, ne è responsabile verso colui del quale egli è tutore, o curatore; al contrario allorquando il gestore ha fatto uno de' tuoi affari è tenuto a rendere conto soltanto dell' affare che ha fatto, e non è responsabile se tu hai sofferto discapiti, se gli altri affari non sono stati da lui amministrati; perciocchè non li aveva assunti, non avendolo tu od altrui per te incaricato. Così insegnano gl' imperatori Diocleziano e Massimiano: *Tutori vel curatori similis non habetur qui citra mandatum negotium alienum sponte gerit; quippe superioribus quidam necessitas muneris administratoris finem, huic autem propria, voluntas facit, ac satis abundeque sufficit, si cui, vel in paucis, amici labore consulatur;* Leg. 20. cod. *De negot. gest.*

Riguardo al secondo oggetto, cioè che il gestore d' affari è obbligato ad impiegare la cura conveniente nella gestione di cui si è incaricato, osserveremo che il gestore, al pari del mandatario è responsabile della colpa e del dolo, non però del caso fortuito. *Negotiorum gerentes alienum casum fortuitum praestare non compelluntur;* leg. 22. cod. *De negot. gest.*

Finalmente, riguardo all' ultimo oggetto dell' obbligazione del gestore che è di render conto della sua gestione a colui, l' affare del quale ha egli amministrato, e di restituirgli ciò che gli è pervenuto dalla medesima, osserveremo che al pari del mandatario, è tenuto a restituire all' altro anche tutto ciò che ha indebitamente esatto: *Si quis negotia aliena gerens indebitum exegerit, restituere cogitur;* Leg. 23. ff. *De negot. gest.*

Dall' obbligazione del gestore di affari nasce l' azione *negotiorum gestorum directa*, la quale compete a colui, gli affari del quale sono stati amministrati, contro colui che li amministrò, senza procura, per farsene render conto. A me compete quest' azione eziandio contro colui, che

li amministrò mediante altre persone da lui incaricate; perciocchè avendole incaricate, la gestione della persona medesima si reputa essere la sua, secondo la regola: *Qui mandat ipse fuisse videtur.*

Allorquando due persone hanno amministrato senza procura gli affari di un assente, elleno sono tenute all' azione *negotiorum gestorum* soltanto perciò che ciascheduna di esse ha amministrato; non ne sono tenute solidariamente. Così decide Modestino nella Leg. 26. ff. *De negot. gest.* In ciò i gestori d'affari sono differenti dai mandatarii, e la ragione della differenza è manifesta. Allorquando un mandante colla sua procura incarica più mandatarii della gestione de' suoi affari, senza dividere fra di loro la gestione, egli incarica ciascheduno dei medesimi della totalità della gestione stessa; ciascheduno di loro accettando la procura, s'incarica di tutta la gestione, ciascuno adunque si obbliga di renderne conto per la totalità, e quindi sono tenuti solidariamente, e l' uno per l'altro. Al contrario, allorquando due, o più gestori hanno amministrato gli affari di qualcuno senza mandato, colui, il cui affare hanno amministrato, non avendoli incaricati, non hanno assunto gli affari, se non nella parte di cui ciascuno di loro ha voluto amministrare; e per conseguenza non debbono renderne conto se non per questa parte, e non sono responsabili l' uno per l' altro.

È manifesto che quest'azione passa all' erede di colui, gli affari del quale sono stati amministrati; ed in ciò l' erede del gestore d' affari è simile all' erede del mandatario. Ma se l'erede del gestore ha fatto, dopo la morte del defunto, nuovi affari, questo è un nuovo quasi-contratto *negotiorum gestorum* che si forma tra di lui e l'altro, per cui egli ha amministrato i nuovi affari, al quale è tenuto in proprio nome a renderne conto.

Colui, l'affare del quale è stato fatto utilmente senza suo ordine contrae mediante il quasi-contratto *negotiorum gestorum,* verso colui che lo ha fatto, l' obbligazione di rimborso, e d' indennizzarlo di ciò che gli ha costato per farlo. Questa chiamasi *obbligatio contraria negotiorum gestorum* e da questa obbligazione medesima nasce quell' azione che chiamasi *negotiorum gestorum contraria.*

Acciocchè colui, pel quale ed a nome del quale ha amministrato contragga l' obbligazione di rimborsare le spese della gestione, è d' uopo, o che egli abbia in appresso approvata la gestione, ovvero che l' affare fosse stato di natura tale che dovesse indispensabilmente farsi da lui stesso; diversamente colui pel quale ed a nome del quale è stato amministrato l' affare, disapprovandolo, e lasciandolo per conto di colui, che lo ha amministrato, non contrae veruna obbligazione verso il gestore, al quale non competerà veruna azione contro l' altro. *Is enim negotiorum gestorum habet actionem qui utiliter negotia gessit: non enim utiliter negotia gerit qui in rem non necessariam vel quae oneratura est patrem familias aggreditur.* Leg. 10. §. 1. ff. *De negot. gest.* Se l' affare era indispensabile, ovvero approvato, basta che sia stato fatto utilmente, per essere egli tenuto alle spese della gestione, quantunque un accidente di forza maggiore ne avesse in appresso distrutta l' utilità. *Sufficit utiliter gestum, quamvis non duraverit gestum.*

Il gestore d' affari non può pro-

muovere l' azione contraria *negotiorum gestorum* contro colui, l' affare del quale ha amministrato, se non gli ha presentato il conto minuto della sua gestione, colla comunicazione di tutti i documenti giustificativi della medesima. Il gestore in ciò si assomiglia al mandatario. La ragione si è, perchè in tutti i contratti e quasi-contratti che sono sinallagmatici, l' una delle parti non ha diritto di domandare all' altra che adempia alla sua obbligazione, qualora essa dal canto suo non sia pronta ad adempiere la propria obbligazione. D' altronde soltanto mediante il rendimento di conti che il gestore deve dare, può conoscersi la somma ch' egli ha diritto di domandare per le spese della sua gestione. Se colui, al quale il conto è presentato, fa eccezioni contro il conto medesimo, il gestore deve rispondervi, e in questo caso viene istituita una procedura di rendimento di conti. Se non viene fatta veruna eccezione, il gestore, dopo di avere costituito l' altro in mora di fare le credute eccezioni può invocare contro di lui la condanna nella somma che dal conto risulta a lui dovuta per le spese della sua gestione.

Quest' azione *contraria negotiorum gestorum,* del pari che l' azione *contraria mandati,* ha due oggetti. Il primo consiste nel rimborso delle somme che il gestore degli affari ha dovuto sborsare per la sua gestione. Se per colpa sua egli ha sborsato più di quanto era necessario, non gli verrà rimborsato se non ciò che bastava di sborsare. *Si quis aliena negotia gerens plusquam oportet impenderit, recuperaturum eum id quod praestare debuerit;* Leg. 25. ff. *De negot. gest.* Il secondo oggetto di quest' azione consiste nell' esonero, che il gestore degli affari ha diritto di domandare, delle obbligazioni ch' egli ha contratto in virtù della sua gestione. Per esempio, se ha fatto contrattazioni con operai per riparazioni nelle case, e si è obbligato mediante queste contrattazioni in suo proprio nome a pagarne la mercede, colui, l' affare del quale egli ha amministrato, onde esonerarlo da siffatte obbligazioni, dee procurargli, o la quietanza dei creditori, verso i quali si è obbligato, od uno scarico, mediante il quale i creditori accettino come debitore in di lui vece colui l' affare del quale è stato amministrato. Mancando a ciò, il gestore può perseguitarlo pel pagamento della somma che ha dovuto pagare, qualora per altro questo gestore non siasi per sua colpa obbligato a più di quanto era necessario per la sua gestione; perciocchè colui, i cui affari egli ha amministrato, non è obbligato ad indennizzarlo, se non fino alla concorrenza di quanto era necessario. V. Mandato, Mandante, Mandatario.

AMMINISTRAZIONE pubblica *(Diritto pubblico).* Per ben conoscere che cosa sia l' amministrazione pubblica bisogna considerarla, come la Romagnosi, nei suoi principii fondamentali del diritto amministrativo, ne' suoi caratteri distintivi, nella sua podestà, nelle sue basi direttrici, e nelle sue distinzioni emergenti dalla natura delle funzioni, dalla divisione de' poteri e dalla natura delle relazioni di questa amministrazione.

Caratteri distintivi dell' amministrazione pubblica.

§. 1. L' amministrazione pubblica considerata nella sua realtà, altro non è che quella serie di azioni interessanti una società politica, eseguite per autorità sovrana, o propria, o de-

legata sopra le materie concernenti ed interessanti tutto il corpo politico, o la sovranità medesima.

In questo senso, amministrare egli è lo stesso che governare, e però il governare, considerato come funzione esecutiva, sarà: *esercitare per autorità sovrana, o propria, o delegata quella serie di azioni interessanti il corpo politico, o il principato a norma dei rapporti della cosa pubblica.* In questo senso spesso nelle leggi si assume il nome di pubblica amministrazione, e dicesi spesso *regolamento di pubblica amministrazione,* per indicare che esso viene emanato dal potere esecutivo.

§. 2. L' idea della cosa pubblica si forma astraendo l' interesse comune a tutto il corpo, da quello che dicesi privato. Considerando questo interesse pubblico in un sol concetto suo proprio, e costituendolo come fine delle operazioni dell' autorità imperante, ne nasce un sistema di mezzi, e quindi di azioni relative al proposto fine. Questo sistema di mezzi e di azioni viene determinato dalle esigenze permanenti, o transitorie di questo pubblico, tanto per procurare un bene, quanto per allontanare un male.

§. 3. La ragion pubblica pertanto sarà: *il sistema necessario delle cose, e delle azioni, in quanto viene determinato dall' interesse di tutto il corpo politico.* L' interesse ne forma il fine, o l' intento. L' unione e la subordinazione dei mezzi ne forma l' ordine e il sistema. Questa ragione pubblica forma propriamente la prima regola della pubblica amministrazione. Essa detta la legge che determina la ragione pubblica positiva, per chi comanda e per chi serve. Essa fissa gli oggetti delle attribuzioni.

§. 4. Ma se la pubblica amministrazione consiste in una serie di azioni (§. 1.), dunque essa è essenzialmente *attiva.* Se poi è sottomessa a certe regole positive, ossia a leggi (§. 3.), essa è essenzialmente *esecutiva.* Se finalmente non appartiene a verun privato, ma alla sola pubblica autorità (§. 2.), essa è essenzialmente *governativa.*

§. 5. In questo senso pertanto l'amministrazione pubblica sarà distinta dalla pura *legislazione* di ragion pubblica; nella stessa maniera che viene distinta la norma di agire dall' azione, il precetto dall' esecuzione, il comando dall' obbedienza. Parimente considerando che la serie degli atti che compongono la pubblica amministrazione debb' essere diretta necessariamente tanto dal principe, quanto dai magistrati destinati dalla forma del governo, o dai regolamenti organici, ne risulterà che l' amministrazione pubblica, senza alcuna astrazione, e considerata nella sua concreta esistenza consisterà nell' *azione del governo, ossia dei pubblici funzionarii, tanto in relazione ai loro superiori od eguali, quanto in relazione ai loro amministrati, onde far procedere la cosa pubblica giusta le norme legalmente stabilite.* In questo senso propriamente la denominazione di pubblica amministrazione viene presa allorchè si disputa delle competenze. V. Competenze.

§. 6. Le norme delle quali parliamo debbono necessariamente statuire sopra due *oggetti.* Il primo si è l' interesse pubblico considerato rispetto alla nazione, e fatta astrazione dalle operazioni necessarie dei funzionarii incaricati della direzione o della sorveglianza della cosa pubblica. Il secondo si è la *maniera* prescritta agli stessi funzionarii onde a-

gire in vista dell' autorità loro delegata dal governo, avuto riguardo al fine della cosa pubblica. Questa distinzione separa opportunamente l'uno oggetto dall' altro; talchè quando si contempla il solo fine della cosa pubblica, le disposizioni della legge diconsi piuttosto di *ragion pubblica* che di amministrazione pubblica; allorchè poi si contemplano le incombenze dei funzionarii pubblici ai quali viene comandato dalla legge il procedere piuttosto in una tale maniera, che in una tal' altra, le disposizioni suddette diconsi di *pubblica amministrazione*.

Con ciò concordano i caratteri principali dell' atto amministrativo disegnati dal Sig. Merlin, e quelli degli affari amministrativi sanzionati dal decreto di governo dell' impero francese 2. germinale anno V. — Merlin definisce essere l'atto amministrativo: *una ordinanza, una decisione dell'autorità amministrativa, o un atto, un fatto dell' amministratore che si riferisce alle sue funzioni.* V. Repert., Art. *Atto amministrat.* Nel detto decreto poi si dichiara quanto segue: *Nella classe degli affari amministrativi si collocano naturalmente tutte le operazioni che si eseguiscono, dietro gli ordini del governo da' suoi agenti immediati sotto la sua sorveglianza, e con fondi somministrati dal tesoro pubblico.*

Osservando attentamente la natura e la gravità delle cose inserite nei due passi recati, si trova che essendo esse o un giudizio, o un ordine, o un fatto di un pubblico amministratore relativo alle sue funzioni e necessariamente subordinato alla legge precedente, si concentra la considerazione alle sole *operazioni esecutive* dell' incaricato dal governo, e si fa astrazione dagli atti che eseguir debbono i cittadini, o dalla materia sulla quale gli amministratori stessi giudicano, comandano, o debbono provvedere.

Podestà della pubblica amministrazione.

§. 7. Premesse queste nozioni sul carattere precipuo o distintivo della pubblica amministrazione, passiamo oltre. La prima condizione annotata si è che essa venga eseguita per sovrana autorità propria o altrui (§. 1.). Con ciò vengono indicate le due parti massime della pubblica amministrazione ne' suoi rapporti alle persone che ne sono incaricate. Perocchè altra è l' amministrazione *riservata* al re, come primo amministratore dello stato, ed allora è quella che viene *delegata* alle magistrature, ed ai ministerii. Parlando esattamente, l' autorità esecutiva, considerata come parte della sovranità risiede presso quel solo nel quale le costituzioni la locarono. Per conseguenza se viene l' esercizio dell' ammistrazione affidato in parte alle magistrature, ciò non può essere che in forza di delegazione rimanendo sempre l' autorità sovrana presso il re per diritto proprio ed inalienabile. La delegazione fu necessaria per la moltiplicità degli affari che il progresso, e lo sviluppameuto dello stato conducono; di maniera che in un piccolo stato anche rozzo e semplice la giudicatura e il buon governo vengono disimpegnati immediatamente dal re in persona. Tutte le storie antiche dell' Europa, e tutte le relazioni dei viaggi fuori d' Europa ci presentano esempii, in cui tutti i poteri governativi vengono esercitati dal capo dello stato immediatamente. Oggetto di queste instituzioni si è soltanto l' amministrazione *delegata*.

§. 8. Postocchè l'autorità del pubblico magistrato è una *emanazione* legittima della sovranità, e l' esercizio della medesima considerar si deve come l' azione stessa del governo spiegata col mezzo della persona da lui delegata, sempre però soggetta alle leggi, ne nasce la conseguenza che il detto magistrato, o funzionario sostiene tre relazioni contemporanee.

1.° Verso il Sovrano.

2.° Verso gli amministrati.

3.° Verso ogni altro funzionario.

Sotto la *prima* egli adempie un dovere, o a dir meglio una servitù, per cui dicesi *servire il governo*; sotto la *seconda* egli esercita un diritto, o a dir meglio una *podestà sui cittadini*; sotto la *terza* finalmente egli esercita un' autorità *speciale* a lui esclusiva colla quale se non può comandare all' altro funzionario indipendente, può ciò non ostante pretendere di non essere turbato nell'esercizio della propria autorità; può eziandio talvolta esigere la cooperazione dell'altro funzionario per quella colleganza che è indispensabile alla vita ed al buon ordine complessivo dello stato.

L' autorità del funzionario, in quanto si considera propria di lui ed indipendente da quella di un altro, dietro il disposto della legge riceve il nome di *attribuzione propria*.

La *competenza* abbraccia tutte e tre le relazioni testè ricordate. Essa per altro considerata nella sua natura, e nel suo concetto logico viene determinata da un paragone fra i termini della legge costituente il poter delegato, e l' esercizio pratico degli atti delegati nel costituire il potere medesimo. Nell' affermare o negare la competenza la mente nostra fa un paragone, nel quale da una parte consulta la disposizione della legge, che stabili i doveri e i poteri del magistrato; e dall' altra esamina la conformità, o difformità degli atti del magistrato, o del funzionario col disposto della legge medesima. Se per ipotesi li trova conformi, pronuncia *esistere la competenza*; quando li trova o li figura difformi pronuncia esistere l' incompetenza.

La competenza pertanto, presa come qualità astratta, altro non è che: *la conformità della podestà, o del di lei esercizio appartenente ad un dato funzionario colle leggi costituenti la podestà medesima*.

La competenza considerata come potere, sarà: *la facoltà di esercitare un' autorità conferita a norma delle leggi attributive l'autorità medesima*.

L' incompetenza sarà; *la difformità o contrarietà di questa podestà e degli atti di lei colle leggi suddette*.

§. 9. Nell' incompetenza per altro di cui parliamo qui, non si deve comprendere l' usurpazione assoluta di potere che facesse un privato, arrogandosi facoltà riservate al governo: questo sarebbe un formale delitto, come per esempio quello del carcere privato, quello di farsi giustizia di propria mano, ed altre azioni simili.

§. 10. Sopra abbiamo distinto tre relazioni, le quali il magistrato e funzionario contemporaneamente sostiene, cioè verso i superiori; ossia il governo verso i suoi eguali, ossia gli altri funzionarii della sua gerarchia, o di altre gerarchie; la terza verso gl' inferiori, ossia gli amministrati (§. 7. 8.). La incompetenza si verifica in tutte e tre le relazioni suddette, e viene punita dalla legge. La prima incompetenza si verifica allorchè si usurpa il potere legislativo, sia dal giudice, sia dal funzionario amministrativo, facendo regolamenti, o ordinanze regolamentarie, senza l'au-

torizzazione espressa della legge.

Parimenti ogni magistrato o pubblico funzionario essendo essenzialmente *suddito* della legge e mero esecutore della medesima, viola la propria competenza nei rapporti della sovranità *ricusando* o anche *esitando* di obbedire alla legge.

§. 11. Segue l' incompetenza, ossia meglio l' eccesso di potere fra i funzionarii. Questa si verifica coll' usurpare un potere riservato ad un altro funzionario, o gerarchia diversa, ed allora merita, propriamente il nome *di eccesso di potere*.

§. 12. Subalterna a questa specie d' incompetenza, o a dir meglio, all' eccesso di potere avvi l' incompetenza propriamente detta di *giurisdizione*. Questa si verifica entro i gradi della stessa gerarchia, come sarebbe fra un giudice ed un tribunale, fra un tribunale ed una corte: parimenti fra un funzionario, ed un corpo amministrativo, ed un altro funzionario, od altro corpo amministrativo. Questa specie d' incompetenza riceve propriamente il nome d' incompetenza *di giurisdizione*, a differenza dell' incompetenza per eccesso di potere, la quale riceve propriamente il nome d' incompetenza di *attribuzione*.

§. 13. Segue finalmente la terza relazione, cioè tra il funzionario pubblico, e gli amministrati. Questa specie d' incompetenza si verifica allorchè il giudice od il funzionario amministrativo, o nega l' esercizio del potere a lui commesso, nei casi, nei quali la legge lo obbliga a prestarlo; o per il pubblico, o per il privato interesse; ovvero si disimpegna dall' amministrare giustizia, o di provvedere, rimettendo indebitamente l' affare ad altra autorità.

§. 14. Ciò premesso, passiamo ora al *personale* dei pubblici amministratori. Sotto questa denominazione per ora si comprendono le rubriche perpetue contemplate dalle leggi e dai regolamenti relativamente alle qualità personali ed ai requisiti dei funzionarii pubblici ad oggetto di adempiere convenientemente alle loro funzioni. Questa parte di legislazione comunemente si suole riferire alla parte organica dell' amministrazione. Questi requisiti organici si possono ridurre ai seguenti capi, cioè:

I. *L' abilitazione*. Sotto questa rubrica cadono le seguenti rubriche riguardanti:

a.) La capacità ad essere nominato al dato ministero, alla data magistratura, o al dato impiego risultante dalle qualità civiche, civili, o di famiglia, ovvero da una data posizione gerarchica, o dal dato di studii e di pratica del funzionario eleggibile. La compatibilità, o l' incompatibilità di certe funzioni cade in questa parte.

b.) Le forme della nomina e gli atti precedenti al possesso della carica o dell' impiego.

c.) Gli ostacoli o impedimenti onde continuare in una data carica, ministero, o impiego, e quindi le cause della sospensione o rimozione.

II. *L' assegnazione delle attribuzioni*. Sotto questa rubrica cadono gli oggetti principali ai quali il pubblico funzionario deve in vigore del suo ufficio soddisfare. Qui conviene richiamare quanto sopra fu detto sulla triplice relazione di ogni funzionario, e sulle competenze (§. 7; 10.). L' indicazione particolare delle attribuzioni, viene opportunamente eseguita nel trattare in particolare delle gerarchie amministrative.

III. *Le onorificenze*. Sotto questa rubrica cadono le disposizioni riguardanti:

a.) I distintivi esterni della carica, o tutto il corredo che serve di decoro alla medesima; nel che si comprendono i titoli, l' abito di cerimonia, il seguito ec.

b.) Tutta la materia delle precedenze gerarchiche nell' esercizio delle pubbliche funzioni.

c.) Tutti gli onori civili e militari che competono alla rispettiva carica; locchè è compreso sotto l' unica rubrica del cerimoniale.

IV. *L' ordine interno.* Sotto questa rubrica sono compresi:

a.) L' organizzazione interna dei rispettivi ufficii, spettanti alla data magistratura o carica, la qualità, il numero, e le funzioni degli impiegati.

b.) L' ordine dei lavori pel disimpegno degli affari, per la corrispondenza ufficiale, e per ogni altro oggetto d' ufficio.

V. *Le spese interne.* Sotto questa rubrica si comprendono:

a.) L' assegno degli appuntamenti personali dei rispettivi funzionarii, ed impiegati.

b.) L' assegno delle altre spese d' ufficio.

c.) L' ispezione per l' erogazione dell' assegno suddetto, e quindi l' ordine della contabilità interna.

VI. *Le relazioni gerarchiche.* Sotto questa rubrica cadono le disposizioni organiche riguardanti la corrispondenza colle rispettive autorità, sì della propria gerarchía che delle altre per quanto spetta alla competenza, ed alle necessarie relazioni ufficiali.

VII. *La garanzia costituzionale.* Sotto di questa rubrica si abbraccia:

a.) L' inviolabilità del funzionario pubblico per certe funzioni, o per l' esercizio delle medesime, in quanto non danno responsabilità.

b.) Il foro privilegiato per tutti i fatti, che danno responsabilità per l' esercizio delle proprie funzioni.

c.) La procedura autorizzata, ossia con precedente autorizzazione a tradurre in giudizio, o assolutamente per tutti i fatti di un funzionario pubblico, o soltanto relativamente a certi fatti relativi all' esercizio delle sue funzioni.

Queste sono le rubriche perpetue alle quali si può ridurre ogni disposizione di leggi, e di regolamenti riguardanti il personale della pubblica amministrazione.

Basi direttrici della pubblica amministrazione.

§. 15. Seguono ora le *norme* colle quali si deve far procedere la pubblica amministrazione. Posto che ogni pubblico amministratore è suddito della legge, applicatore della medesima e rispettar deve le competenze altrui (§. 10.), ne segue necessariamente che la regola della sua amministrazione sta nel codice amministrativo, ossia nelle leggi e nei regolamenti riguardanti la ragione amministrativa. Ma siccome è cosa impossibile che le leggi abbiano provveduto a tutti i casi occorrenti, segnatamente in una materia come questa tanto moltiforme e tanto variabile, così ne segue che l' amministratore deve necessariamente ricorrere al pari del giureconsulto all' interpretazione della volontà, e della mente direttrice del legislatore, mediante tutti i noti artificii della interpretazione legislativa: in mancanza poi di un lume di autorità positiva, deve ricorrere ai principii della ragion pubblica naturale, come il giudice deve ricorrere ai principii della naturale equità in mancanza di leggi positive, o di induzione legittima dalle leggi positive.

Ciò posto, si può domandare qua-

le sia il principio fondamentale per naturale pubblico diritto direttivo della pubblica amministrazione? Facile è la risposta a questa domanda. Come il principio fondamentale direttivo della ragion civile si è: *pareggiar fra i privati l' utilità, mediante l' inviolato esercizio della comune libertà;* così nella ragione amministrativa, il principio fondamentale si è: *ottenere la maggiore prosperità e sicurezza pubblica interna ed esterna, salvo l' inviolato esercizio della proprietà e libertà.* Questa regola e invariabile per l' esercizio della pubblica amministrazione, quand' anche ciò importi il sagrificio della privata proprietà e libertà; avvegnachè il sacrificio non è che apparente, ed il suo risultato porta un ampio compenso alla proprietà e libertà la quale non si sviluppa, non si estende, non apporta tutto il suo bene, che mediante la società e le funzioni pubbliche della società.

§. 16. Da ciò ne viene la seconda regola pratica direttrice dell' amministrazione pubblica, nel caso *del conflitto* degl' interessi del privato, con quelli del pubblico. La regola direttrice dell' amministrazione in questo conflitto si è: *far prevalere la cosa pubblica alla privata, entro i limiti della vera necessità;* lo che è sinonimo di far prevalere la cosa pubblica alla privata, col minimo possibile sacrificio della privata proprietà e libertà.

Qui la prevalenza della cosa pubblica alla privata non colpisce il fine, o l' *effetto*, ma il semplice *mezzo*. Quando prevale la cosa pubblica, il circolo della utilità abbraccia le relazioni pubbliche: quando predomina la privata; questo circolo abbraccia soltanto le relazioni private. Ma l' effetto esser non può che il maggior bene privato; perocchè in tesi generale l'uomo non deve servire all' uomo, ma alla necessità della natura, ed al proprio meglio. Un esempio schiarisce questo pensiero: quando il padre di famiglia dopo un anno di carestía, distribuisce il proprio pane più piccolo, che nell' anno antecedente, per risparmiare la semente per l' anno venturo, offre l' esempio del sagrificio, che far si deve del bene privato al pubblico. Egli è vero che si ottiene in presente una minore soddisfazione, e si verifica un sagrifizio, ma esso viene compensato dalla condizione futura, la quale non si potrebbe ottenere senza il sagrificio presente. In vece si apporterebbe, senza di questo sagrificio, un male assai maggiore, ed anzi una vera calamità. Se dunque egli è vero che si deve scegliere un minor male, per evitarne un maggiore, ed i calcoli dell'utilità, devono essere regolati dall'antiveggenza, di leggeri si vede che il preteso sagrificio in ultima analisi non è arbitrario, ma necessario, talchè l' uomo non serve all' uomo, ma alla necessità della natura, e al proprio meglio.

Senza di questa regola limitatrice e regolatrice, non si trova più punto d' appoggio, nè confine, onde arrestare l' arbitrio, e fissare qualche regola alla pubblica amministrazione; nella stessa guisa chè rotto il principio dell' equità, ossia dell' eguaglianza dei diritti civili, ne' quali in sostanza consiste la giustizia, conviene cadere nell' estremo opposto del diritto del più forte, che è un assurdo in termini, vale a dire nel solo esercizio arbitrario della forza.

§. 17. Tutte le funzioni della pubblica amministrazione considerate in relazione ai loro effetti proprii ed immediati, si riducono alla *gestione*

ed alla *giustizia*.

Qui la parola *giustizia* non viene impiegata nè per indicare quella relazione logica di conformità, che nasce dal paragone di una cosa o di una azione colla sua norma, nè per indicare quella virtù morale, per la quale si dà a ciascuno il suo: ma bensì per significare l' esercizio di quella parte di sovranità, per la quale si decidono le contese, e si applicano le pene, dietro il disposto della legge. In breve qui si vuole significare *la podestà di giudicare*, presa in tutta la sua estensione. L' esercizio di questa podestà forma un ramo precipuo della pubblica amministrazione.

All' amministrazione presa in senso stretto, ossia alla *gestione* appartengono le così dette *nozioni economiche*, ossia quelle determinazioni, ordinanze, e provvidenze esecutive che i funzionarii prendono o di moto proprio, o per ordine superiore negli affari loro affidati.

Alla *giustizia* appartengono *le decisioni* propriamente dette, le quali vengono pronunciate con cognizione di causa, e specialmente nel contenzioso, sia civile, sia amministrativo. Le nozioni economiche sono rivocabili dalla stessa autorità da cui emanarono. Le decisioni in contenzioso sono irrevocabili tanto dai tribunali ordinarii, quanto dagli amministrativi che le pronunciarono; e in vece sono riformabili dalle autorità superiori.

§. 18. Il principio fondamentale che stabilisce *il personale* di queste due parti di amministrazione, si è che: *l' amministrare è il fatto di un solo; il giudicare è il fatto di molti*. L' unità difatti, e la rapidità dell' esecuzione in oggetti importanti la cosa pubblica, e spesso urgenti, non può comportare i ritardi di una discussione contenziosa e collegiale. Viceversa dove si tratta di togliere definitivamente un diritto al pubblico o al privato, o di irrogare una pena, è necessaria la maggiore rettitudine dei giudizii, e quindi i maggiori lumi di mente, la maggiore imparzialità di cuore nei giudici, e una matura discussione nelle deliberazioni; locchè non si può d' ordinario ottenere da un sol uomo; e però ragion voleva che il giudicare fosse il fatto di molti.

Ma sebbene l' amministrazione presa in stretto senso sia soggetta alle leggi e tutta esecutiva, ciò non ostante può o per isbaglio, o per mala volontà dell' amministratore importare lesione alla cosa pubblica o privata, e spesso deve cessare per mancanza di causa. Per la qual cosa i di lei atti non potevano essere definitivi, come quelli della giustizia. Senza di ciò sarebbe stata avventurata o alla precipitanza di giudizio, o alla mancanza dell' amministratore, la sorte della proprietà o della libertà privata, o quella del pubblico interesse.

Da ciò ne seguono i seguenti canoni, e cioè:

1.° Che le nozioni tutte economiche sono esecutorie, salvo sempre il diritto di chiunque ha interesse.

2.° Che sono di loro natura rivocabili della stessa autorità che le emanò.

3.° Che in caso di rifiuto è sempre aperto il ricorso alle autorità superiori.

Distinzioni emergenti dalla natura delle funzioni, dalla divisione dei poteri, e dalla natura delle relazioni.

§. 19. Passiamo alla parte principale dell' amministrazione che fu appellata *gestione*. Essa si può distinguere in *dispositiva*, e *tutelare*. La

prima ha per oggetto la *conservazione* diretta. Essa ha luogo in tutte quelle cure immediate, ed in tutte quelle opere e provvidenze, le quali sono invocate dal pubblico bisogno, e che ricercano l' opera attiva del pubblico funzionario. Tali sono per esempio le provvidenze per la sussistenza, per l' educazione, pel commercio, per le comunicazioni ec. La seconda cioè la *tutelare*, ha per oggetto immediato la conservazione indiretta, o sia la *incolumità*. Tali sono per esempio le provvidenze per mantenere la sanità, la tranquillità, la sicurezza, e per garantire dalle calamità, dalle soperchierie, e dalla mal opera degli uomini. Questa parte riceve il nome *di pubblica tutela*. Gli atti relativi dell' autorità competente, chiamansi atti di autorità tutoria. La giustizia in ampio senso appartiene alla tutela pubblica. Ma quella di cui parliamo qui, non abbraccia il contenzioso, che è il carattere distintivo della giustizia.

§. 20. È cosa importante il ben distinguere i caratteri di ogni parte subalterna della pubblica amministrazione, e di fissarne l'intento proprio, onde non attribuire agli atti rispettivi un' autorità eccedente i giusti confini. La regola fondamentale su di questo proposito si è che: *l' autorità e la forza obbligatoria di qualunque funzione o atto amministrativo, non può eccedere* l' intento *immediato, per il quale l' atto o la funzione furono stabiliti dalla Legge*. Così per esempio l' autorizzazione a stare in giudizio accordata ad un corpo tutelato, o l' approvazione data dallo stesso sovrano ad un contratto, o ad una transazione, non trae seco la cognizione del merito, nè decide cosa alcuna, ma opera soltanto la integrazione di persona, e rende l' atto simile a quello di una persone *sui juris*, senza precludere l' adito ad agire od eccepire sul merito a chiunque possa avere interesse.

La prima regola pertanto per determinare la specie ed i confini delle diverse attribuzioni, sarà: *determinare precisamente* l' intento immediato, *voluto dalla legge nell' ordinare quel tal atto, o quella tale pubblica funzione*.

§. 21. Altre distinzioni nascono considerando la gestione in conseguenza della *divisione dei poteri*, e delle attribuzioni affidate alla data persona o gerarchía. In forza di tal divisione l' amministrazione si distingue in *propria* e *sussidiaria*. La prima è quella che deriva dalle principali attribuzioni annesse alla data carica, o magistratura civile, militare, o politica. La seconda è quella che viene esercitata in sussidio di una carica, gerarchía o magistratura diversa dalla propria.

Lo stato avendo una rigorosa personalità ed unità, non può aver nulla d' isolato nel suo regime; e però esige che tutte le autorità, non solamente operino, entro la sfera delle proprie attribuzioni, ma eziandio si diano mano scambievolmente onde far procedere il governo con ordine, ed unità, senza confondere la divisione fondamentale dei poteri.

§. 22. Tutte queste distinzioni non si collidono le une colle altre, anzi sotto aspetti diversi si verificano nello stesso soggetto, e possono aver luogo in ogni ramo principale della pubblica amministrazione.

Questi rami sono formati dalle tre *relazioni* generali e perpetue, comuni a qualunque società umana, vale a dire dalle relazioni *civili*, dalle *politiche*, e da quelle di *stato*.

Qui la denominazione di relazio-

ne politica, civile e di stato, indica il *soggetto* in cui vanno a riposare le operazioni della legge, e dell' amministrazione, onde ottenere in ogni ordine l' effetto interessante inteso dalla ragione pubblica.

§. 23. In pratica però dobbiamo perpetuamente pensare, che l' ordine civile, politico, e di stato agiscono simultaneamente, e si rattemprano l' un l' altro per produrre un ultimo e solo effetto finale, come dal concorso di più forze mecaniche nasce una sola spinta, ed una sola direzione.

Questa osservazione è decisiva pel legislatore, e per l' amministratore, onde statuire, ed operare con quel senso di *discrezione*, che forma il merito il più eminente dell' uno, e dell' altro. Allora alcuni parziali inconvenienti non gli sgomentano, se dal calcolo totale veggono risultare il *minimum* di mali, unito al *maximum* di beni.

Premessi questi generali principii, con molta profondità esposti dal Romagnosi nella precitata sua opera — *Principii fondamentali di diritto amministrativo* — tornerebbe qui opportuno il vedere come sia sistemata l' amministrazione degli stati soggetti alla santa sede. Siccome però ci piace riunire alle nozioni sulla parte amministrativa, alcun che sull' impianto giudiziario, così noi tratteremo dell' una e dell' altra cosa alla voce ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA DELLO STATO PONTIFICIO.

AMMINISTRAZIONE INTERESSATA *(Diritto civile)*. È una convenzione, mediante la quale un proprietario affida a tal uno l' amministrazione, e la percezione delle rendite di sua proprietà, sotto condizione ch' egli ne somministrerà in ogni anno una somma determinata, e che l' amministratore dividerà seco lui l' eccesso di tal somma nella proporzione convenuta.

AMMINISTRAZIONE SOCIALE. V. SOCIETA'.

AMMINISTRAZIONE *(Diritto Canonico)*. Nelle materie ecclesiastiche, bisogna distinguere due specie di amministrazione, la *spirituale*, e la *temporale*. Si conosce l' una e l' altra dalla natura della cosa amministrata, la prima consiste nella facoltà di scomunicare, sospendere, interdire, conferire, istruire, confermare, eleggere, presentare, visitare, correggere, e punire; il che comprende anche la cura delle anime, l' amministrazione dei Sacramenti, la giurisdizione penitenziale, le dispense, e la commutazione de' voti: cap. *Quaerentes, de verb. signif.*; cap. *veniens. de simon.*; cap. *ad probandum, De re jud.*; cap. *Constitutum.*; *De relig. domib.* L' amministrazione temporale si riferisce agli atti, che secondo il linguaggio de' giureconsulti, sono entro, o fuori del giudizio: l' amministrazione in giudizio non è altra cosa che il diritto di piena giurisdizione temporale: Cap. Conquestus. *De for. compet.* L' estragiudiziaria è quella che riguarda i beni temporali, e dà facoltà, non di vendere e di alienare, ma di affittare, amministrare, percepire, e rilasciar quietanze. Cap. *Quis praesbiterorum, De reb. eccles. non alien.*; cap. *Vestra, De locat.*; leg. *Quae tutores et administrat. tut.*

Riguardo all' amministrazione generale de' beni della chiesa, qui osserveremo, che i Vescovi per lo spazio di varii secoli hanno amministrato i beni ecclesiastici delle loro Dio-

cesi; e che gli economi che li governavano sotto gli ordini de'Vescovi stessi nell' Oriente, come facevano gli Arcidiaconi nell' Occidente, rendevano loro esatto conto. I Vescovi facevano distribuire le rendite ai ministri della chiesa, ed ai poveri. Parte ne impiegavano al mantenimento e all' ornamento della chiesa, e gli altri luoghi santi; parte ne riservavano per sè stessi, onde impiegarle in opere di pietà, dopo di avere preso il necessario pel loro mantenimento. Can. *Episcopus*, 11. 9. 1. can. 37. degli apostoli.

La divisione dei beni della chiesa che si è fatta tra i suoi ministri, ha cangiato quest' ordine di cose; ogni Comunità ecclesiastica, ed ogni beneficiario presentemente ha l'amministrazione di tutti i beni che sono annessi al beneficio, od alla comunità; di maniera che più non rimane al Vescovo, che una ispezione generale sopra i beni ecclesiastici, e l'amministrazione libera delle rendite dei beni che compongono la mensa vescovile.

Sui diritti competenti ai Vescovi, in quanto all'amministrazione de' beni ecclesiastici in generale, e di quelli spettanti ai luoghi pii. V. AMMINISTRATORE.

AMMINISTRAZIONE *del bollo e registro*.

1.° Essa risiede in Roma, ed è sotto la sorveglianza e sotto gli ordini immediati di Monsignor Tesoriere, formando la terza Direzione generale del Tesorierato.

2.° L' amministrazione col mezzo del Congresso amministrativo risolve tutte le questioni che al suo giudizio vengono presentate. Esso adunasi periodicamente una volta ogni otto giorni.

3.° I Conservatori delle ipoteche dipendono dall'amministrazione, per tutto ciò che riguarda l' applicazione delle tasse ed i conti.

4.° I Preposti nei diversi luoghi dove sono stabiliti, eseguiscono tutte le formalità della registrazione per gli atti civili e giudiziali, liquidano e percepiscono le tasse sugli atti di liberalità e sulle successioni; e bollano le carte che si presentano sfornite di questa impronta legale; e ciò secondo le rispettive loro attribuzioni. — Essi sulla scorta dei regolamenti, leggi, e schiarimenti relativi esigono la tassa dovuta sugli atti, nè può diminuirsene, o differirsene il pagamento sotto alcun pretesto, salvo il diritto di richiedere in seguito, la restituzione, se potesse aver luogo — Regolam. sul Registro articoli XVIII, e XIX. *Le tasse si pagheranno nell' atto in cui ne viene eseguita la formalità.— Non se ne potrà diminuire, o differire il pagamento sotto alcun pretesto, salvo il diritto di richiederne in seguito la restituzione se ha luogo.* È questa regola è tanto generale che neppure allorchè nasce dubbio sull' applicazione della tassa, e ricorresi, o all'amministrazione generale, o a Monsignor Tesoriere Generale, o ai Tribunali, può sospendersi il pagamento dei diritti, secondo la tassazione fattane dal Preposto. — *Notificazione Declaratoria di Monsignor Tesoriere Generale* dei 6. Settembre 1817. art. 11. n. 2. V. TASSE, QUANTO AL PAGAMENTO.

5.° Oltre gli amministratori, ed i Preposti, sonovi gl' Ispettori, l' ufficio de' quali è di rivedere le operazioni de' Preposti, esaminar le percezioni delle tasse, proporre le restituzioni ne' casi, ne' quali di più si fosse percetto, ed ordinare le ripe-

tizioni nel caso inverso.

6.° Molte altre sono le particolari attribuzioni, e molti gli obblighi di tutti questi impiegati, relativamente al servizio interno; ma non è nostro assunto il parlare di questa materia.

7.° I suddetti Preposti e Conservatori delle ipoteche debbono prestare una cauzione proporzionata agli introiti ed alla estensione dell' ufficio, e delle incombenze che ad essi sono affidate, onde resti garantita ogni loro mancanza, dolo, o mala versazione di somme. Tali cauzioni prestandosi per una somma determinata, soggiacciono alla Tassa proporzionale del mezzo per cento = Regol. art. XXIX. *V. la citata legge sotto la voce* Affitti.

8.° Chi bramasse avere più precise nozioni del costitutivo di quest' amministrazione potrà rivolgersi al Regol. della S. M. di Leone XII. dei 22. Dicembre 1826. *Sulla nuova organizzazione dell' amministrazione del bollo e registro.*

9.° All' amministrazione del bollo e registro sono ora uniti i Cursorati Apostolici, ed il bollo delle carte da giuoco = Disposizione del Tesorierato 29. Dicembre 1832.

AMMINISTRAZIONI pubbliche. *(Perciò che riguarda la legge sul bollo e registro.)*. Sotto questa denominazione non vengono che le amministrazioni del governo. Quelle de' Collegii, Comunità, ed Università; come pure le amministrazioni municipali non vi si comprendono.

1.° Gli originali e minute di tutti gli ordini, decisioni, e deliberazioni delle amministrazioni pubbliche, come anche gli estratti, copie, e spedizioni che si fanno, o rilasciano da una amministrazione o funzionario pubblico, ad altra amministrazione pubblica, o pubblico funzionario, non sono soggetti al registro. Regol. vig. art. I. n. 3. e sono assolutamente esenti dalla formalità ancora del bollo. *Regol. Leon. sul bollo art.* 217. *n.* 3.

2.° Gli atti però dei certificati, copie, estratti e spedizioni che da una pubblica amministrazione, o pubblico funzionario si rilasciano ai particolari, debbono scriversi in carta bollata da bajocchi quindici, ed occorrendo di doverne, o volerne far uso in giudizio o fuori di esso, debbono anche registrarsi — *Regol. Leon. cit. art.* 219. *Argom. del cit. art. del Regol. vig.*

3.° Egualmente i contratti che una pubblica amministrazione, od un pubblico funzionario stipuli con particolari, sono del pari soggetti al bollo e registro, che quelli stipulati fra particolari, e particolari *cit. art.*

AMMINISTRAZIONE del pubblico debito. Questa amministrazione è quella che ha cura di liquidare i debiti contro lo stato, e di provvedere al loro pagamento.

1.° Agli atti di questa amministrazione pubblica sono applicabili le medesime regole che si sono date, sotto l' articolo precedente.

2.° I contratti che da essa si stipulassero coi creditori dell' erario pubblico, o loro cessionarii, e coi quali in estinzione del debito si aggiudicasse ai medesimi la proprietà di beni stabili o mobili, ovvero si cedesse qualche rendita della Camera, sarebbero soggetti al bollo e registro; ma per quest' ultima formalità non pagherebbero che la tassa fissa di bajocchi venti, o di bajocchi quaranta se l' acquisto fosse fatto per persona da nominarsi, come già fu

prescritto nel caso contemplato dalla *Notificazione di Monsignor Tesoriere Generale delli* 25. *Novembre* 1818. *art.* 14. La nomina della persona pagherebbe anch' essa il diritto fisso di bajocchi venti se fosse fatta nei tre giorni seguenti — Regol. vig. art. XXIV. n. 4. — *Le dichiarazioni di nomina di persona, allorchè la facoltà di nominare è stata riservata nell' atto di aggiudicazione*, o *nel contratto di vendita, e che la dichiarazione è fatta per atto pubblico nel termine di tre giorni dalla data del contratto, ovvero per atto privato presentato però alla registrazione dentro il detto termine* (va soggetto alla tassa fissa di bajocchi venti).

Se si facesse però una tal nomina dopo i tre giorni, dovrebbe pagarsi la tassa proporzionale, come sopra un nuovo cambiamento di proprietà alla ragione di uno scudo sopra ogni cento scudi di valore = *Regol. cit. art. XXX. n.* 5. = Alla tassa dell' uno per cento sono sottoposte: *le dichiarazioni di buona fede che si fanno a favore di un terzo dai venditori, o acquirenti dei beni mobili o stabili, qualora queste dichiarazioni non si oppongono a ciò* che è prescritto nel §. CXIX.; *e manchino nelle cautele* indicate nel §.XXIV. *num.* 4.

3.° Gli atti portanti traslazioni delle rendite consolidate a carico del Governo Pontificio, ed in generale gli atti qualunque che includono contrattazioni sopra cartelle del *debito pubblico*, per risoluzione presa da Monsignor Tesoriere Generale nel Congresso della Direzione del medesimo debito pubblico dei 4. Giugno 1827., e comunicata all' amministrazione del Bollo e Registro con lettera degli 11. dello stesso mese, sono soggetti alla tassa fissa di bajocchi venti, sia che le contrattazioni delle enunciate rendite si eseguiscano per atto avanti la Direzione suddetta, sia che si stipulino per scrittura, istromento pubblico; e ciò a fine di agevolare sempre più il movimento dei pubblici effetti, per la quale considerazione, anche negli stati esteri, tali contrattazioni godono le maggiori possibili facilitazioni. *V. la seconda distribuzione degli atti del Congresso amministrativo num.* 10.

4.° Quando gli eredi vogliono voltare in loro favore ed in proprio nome *le cartelle* delle rendite consolidate, o queste vendano, o vogliano far trasferire in altri, devono dimostrare di aver pagata la tassa di successione, se a questa fossero soggetti, non essendo parenti del defonto in linea ascendentale, o discendentale. Finchè non facciano constare tale pagamento, il trasferimento delle rendite dev' essere ricusato a termini dell' art. LVII. del Regol. vig. = *Non potranno farsi divisioni fra coeredi, nè assegna di fondi, o di effetti ereditarii, o procedersi ad alcun altro atto, se non saranno prima adempite, dentro il termine prefisso, le formalità di sopra descritte; niun Notajo potrà rogarsi di tali atti, e saranno nulli quelli che fossero stati fatti privatamente.*

AMMIRAGLIATO (*Diritto pubblico*). Così chiamavasi altra volta in Francia un Tribunale in cui la giustizia si rendeva nel nome dell'ammiraglio. Simile a quello di Francia vi è un ammiragliato in Inghilterra, il quale comprende eziandio una corte particolare chiamata *corte di equità* stabilita per decidere le controversie tra negozianti. L' attuale legislazione in Francia ha a-

bolito questa sorta di tribunali, avendo attribuito i suoi poteri ai tribunali di commercio. V. Tribunale di commercio.

AMMUTINAMENTO popolare (*Diritto criminale*). Turbolenza, tumulto, movimento sedizioso eccitato dal popolo.

Si considera l'ammutinamento popolare dal lato del motivo che lo ha prodotto e dalle conseguenze che ne sono derivate, per giudicare della gravezza di un simile reato, che si riguarda come un misfatto pubblico.

Quando l'ammutinamento ha luogo per opporsi alla esecuzione degli ordini del sovrano, o di coloro che lo rappresentano nelle funzioni ad essi confidate, è allora una ribellione aperta che partecipa del misfatto di lesa maestà. All' articolo Alto tradimento abbiamo riportato le leggi penali che riferiscono a questa sorta di delitti.

Allorchè l' ammutinamento non si rivolge contro l' autorità del sovrano, nè contro coloro che ne sono i depositarii, ma semplicemente contro alcuni particolari, sulla condotta o sui disegni dei quali siansi sparsi falsi romori, o tenuti maligni discorsi, sebbene un tale ammutinamento sia sempre condannevolissimo, sul motivo che ferisce l'ordine pubblico, e la tranquillità de' cittadini, non è però punito così severamente, come un'ammutinamento della prima specie, semprecchè al delitto suddetto non sieno andati congiunti altri delitti, come rapine, saccheggi, incendii o simili.

Considerando l' ammutinamento dal lato delle conseguenze che ne sono derivate è meno punibile, quando non è stato seguito da furto, o da omicidio, o da altro simile misfatto.

L' ammutinamento è altresì molto meno riprensibile, allorchè è avvenuto senza riflessione, e senza asportazione di armi, che quando è stato premeditato, e che ha avuto luogo con modi violenti, e colle armi alla mano.

Il regolamento sui delitti e sulle pene del dì 20. Settembre 1832. vigente nei dominii Pontifici, stabilisce quanto segue:

Art. 105.). *Chi riunisce cinque uomini e li arma senza autorizzazione del sovrano, è punito con tre anni di reclusione.*

Art. 106.). *Chi ha raccolto ed armato eguale numero d' uomini per opporsi alla pubblica forza, per commettere rapine, saccheggi, incendii o simili altri delitti, seguito il delitto, è punito coll' ultimo supplizio.*

Art. 107.). *I delitti commessi da persone armate in numero maggiore di due, si qualificano commessi in conventicola armata, quando abbiano agito in conseguenza di un concerto prestabilito.*

L' ammutinamento popolare e l' attruppamento hanno tra di loro qualche cosa di comune; vi è non per tanto una differenza esenziale tra l'uno e l'altro. L' attruppamento annunzia un disegno premeditato; in vece che l' ammutinamento sembra essere l' effetto subitaneo di un rumore, di una prevenzione, o di un avvenimento inatteso. Un ammutinamento ha luogo talvolta senza sapersi nè perchè, nè come e senza alcuna intelligenza tra coloro che concorrono a formarlo; l' attruppamento al contrario ha un fine marcato, e ordinariamente concertato, ed è sempre più pericoloso di un semplice ammutinamento; mentre quest' ultimo, la più piccola dichiarazio-

ne è sovente bastevole a dissiparlo. Da ciò avviene del pari che ci hanno degli ammutinamenti di un istante e così leggeri, che il pubblico ministero non istima d' incaricarsene.

Le leggi attuali fanno su tutto ciò delle distinzioni che sono attinte dalla natura medesima delle cose.

O un ammutinamento popolare ha per oggetto un attentato alla sicurezza dello stato; ed in questo caso, coloro che lo provocano, che lo dirigono con questa mira, o che vi prendono parte collo stesso disegno, debbono, come abbiamo veduto, essere puniti colla morte.

O ha in iscopo d' impedire la esecuzione di una legge, la percezione di un dazio, la esecuzione di un giudicato, o di un' ordinanza di giustizia, o di polizia; ed in questo caso è punito, giusta la legge succitata, come appresso:

Art. 736.). *L' opposizione, e la resistenza agli ordini del giudice. tribunale, o magistrato qualunque, o all' esecutore degli ordini stessi, in cose relative alle loro incombenze d' ufficio, è punita colla detenzione di due mesi ad un anno.*

Art. 137.). *Questa pena è aumentata di un grado, se l' opposizione e resistenza è accompagnata da minaccie.*

Art. 138.). *Nel caso di offesa, o di ferite, è accresciuta di un grado la pena stabilita per tali delitti.*

Art. 139.). *Le ingiurie, o minaccie fatte al magistrato in odio d' ufficio, sono punite col primo grado di opera pubblica.*

Art. 140.). *Le offese reali o ferite fatte al magistrato in odio d' ufficio, sono punite colle pene stabilite al titolo XXXIII. lib. II. delle ferite; art.* 315. V. Ferite.

Art. 141.). *Ove i delitti sopra enunciati fossero commessi da impiegati, o da persone addette al foro, oltre le pene di cui negli articoli antecedenti, sono quelli perpetuamente rimossi dagli impieghi, e queste inabilitate in perpetuo all' esercizio della loro professione.*

Art. 142.). *L' aumento di un grado alla pena ordinaria sarà applicato, nel caso che sia stato offeso, o percosso un avvocato, un causidico, o cancelliere, o sostituto in odio dell' esercizio di sua professione, o un collitigante in odio di lite.*

Art. 143.). *Chi con arma, o senza resiste alla forza pubblica in atto di eseguire gli ordini, o decreti di arresto, con ingiurie o minaccie, è punito coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni.*

Art. 144.). *Se a ciò si aggiungono percosse e ferite, la pena è comutata con quella che è propria alle percosse o ferite.*

O è diretto l'ammutinamento contro particolari, senza aver carattere alcuno di offendere la legge, e senza essere accompagnato da verun altro delitto; ed in questo caso è punito come delitto di violenza privata. Ecco le pene inflitte dalla legge succitata a questo delitto:

Art. 116.). *È violenza privata, quando senza l' uso di armi apparenti, o nascoste, alcuno di propria autorità:*

§. 1. *Occupa le cose del suo debitore per assicurarsi del pagamento del credito o dell' adempimento di una obbligazione qualunque;*

§. 2. *Entra nell' altrui fondo urbano o rustico, ed ivi esercita atto di dominio, o sulle cose che vi esistono, o sui frutti;*

§. 3. *Vende il pegno di propria autorità;*

§. 4. *Rompe e atterra i muri del*

vicino, o rimuove o altera i termini o confini delle proprietà, o devia le acque che debbono irrigare il fondo del vicino, o lo carica indebitamente con danno del fondo medesimo.

La pena di questo delitto è di un mese ad un anno di detenzione, e della multa dai dieci scudi ai cento, oltre la riparazione dei danni.

In fatto di ammutinamento, meritevole una punizione esemplare, si cerca di scuoprire coloro che ne sono stati i principali autori per averlo fomentato od incoraggiato, e coloro che hanno profittato della circostanza per produrre del disordine. Rispetto poi a coloro che sono materialmente concorsi a formarlo colla semplice loro presenza, siccome non si suppone in essi alcuna cattiva intenzione, e si presume che non siano stati trasportati nella folla che per mera curiosità, non si pronunzia contro questi ultimi che una pena puramente correzionale.

In fatto di attruppamento però, ciascun individuo non lascia di essere gravemente colpevole, quantunque possa esserlo meno di colui che se ne è reso capo ed autore. Vediamo ora come le leggi penali vigenti nello stato pontificio, provveggono a questi misfatti col Regol. 20. Settembre 1832.

Art. 108.). *I capi, direttori ed agenti principali* (di attruppamenti in conventicola armata) *sono puniti coll' aumento di due gradi della pena ordinaria del delitto commesso; gli altri sono soggetti all' accrescimento di un grado di pena.*

Art. 109.). *La coadunazione di uomini armati per turbare altri nel possesso di beni immobili, siano rustici od urbani, o per espellerlo dal possesso, ed usurpare l' altrui proprietà senza decreto ed ordine del magistrato, è punita con tre anni di opera, e con multa di scudi duecento.*

Art. 110.). *Se in tale attentato sia intervenuta violenza personale o furto, si applica anche la pena propria degli altri commessi delitti.*

Art. 111.). *Ove poi ne risultasse omicidio la pena è morte.*

Art. 112.). *Ai complici della coadunazione armata che non presero parte attiva nel delitto, è diminuita la pena di un grado.*

Art. 113.). *L' ammasso di armi vietate, o permesse, o di polveri solfuree e munizioni in casa privata, senza il permesso del Governo, è conato di violenza pubblica, ed è punito da un anno ai tre di detenzione, e multa dagli scudi cinque agli scudi cinquanta. Ammasso di armi è la ritenzione di quindici fucili, ancorchè sieno da caccia, od altre armi da fuoco, o di venti spade, sciabole, o altre armi da taglio. È ammasso di polveri e di munizioni, quando eccedono libbre trenta di peso. Le armi, le polveri, le munizioni sono sempre confiscate.*

Art. 114.). *Sono esclusi dall' articolo precedente i fabbricatori e venditori d' armi permesse, purchè non le ritenghino per mal fine.*

Art. 115.). *Quei che scientemente somministrano armi, munizioni, e mezzi qualunque di delitto a coloro che fanno parte delle conventicole, e che danno alloggio, ricovero, vitto o luogo di riunione, sono puniti come complici.*

AMNISTIA (*Diritto pubblico*). È una specie di perdono generale accordato dal principe ai suoi sudditi, mediante un editto col quale dichiara che egli pone in obblio tut-

to ciò che fosse fatto contro di lui, e contro i suoi ordini. Questa parola è francese derivante dal greco, che era il nome di una legge simile che Trasibulo fece dopo l' espulsione dei trenta tiranni di Atene. Andocide, oratore ateniese, di cui Plutarco ha scritto la storia, nella sua orazione *sopra i misteri* ci dà una formola dell' amnistía, e dei giuramenti, coi quali veniva ratificata.

L' amnistía è ordinariamente il mezzo per cui il principe si riconcilia col suo popolo, dopo una ribellione o sollevazione generale. Tale è stato, per esempio, l' atto di obblio che Carlo II. re d' Inghilterra accordò al momento della sua restaurazione. Tale l' atto d' obblio, accordato dal regnante imperatore d' Austria Ferdinando I. ai suoi sudditi del regno Lombardo-Veneto, nella circostanza della sua incoronazione in Milano. L' amnistia è pure nelle armate un perdono che il sovrano accorda ai disertori, a condizione che raggiungano il loro reggimento.

AMPLIARE. È una parola usitata in alcuni tribunali, e significa *prorogare*, e *porre più al largo*. Così *ampliare* il termine di un pagamento equivale a concedere un tempo al debitore; *ampliare* un imputato di delitto, equivale a prorogare il giudizio del suo processo; *ampliare* un prigioniero, equivale a rendere la sua prigione più sopportabile, dandogli maggior comodo e libertà.

AMPLIATIVO *(Diritto canonico)*. Così chiamasi un breve od indulto, che aggiunge qualche cosa alle concessioni e privilegii contenuti negl' indulti, e ne' brevi anteriori.

AMPLIAZIONE. *(Diritto penale)*. Vuol dire più ampia informazione, proroga di un giudizio. L'ampliazione presso i Romani differiva da un' altra rimessa chiamata in latino *comperendinatio*, in ciò che la prima era per un determinato giorno a piacere del Pretore, e questa era per l' indomani, ed in ciò che in quest'ultima l' accusato era il primo a parlare, mentre il contrario avveniva nella più ampia informazione. (V. Accusa). Marco Acilio Glabrione vietò con una legge l'ampliazione e la rimessa, poichè sembravano sì l' una che l' altra più favorevoli al reo, che all' accusatore. Chiamavasi *ampliatus* colui, la causa del quale era prorogata, sia perchè fosse bisogno del confronto dei testimoni coll' accusato, sia perchè vi era incertezza intorno al delitto, o sopra il genere di supplicio ch' egli meritasse, sia perchè le prove non erano abbastanza convincenti per condannarlo, o per assolverlo.

ANAGRAFI. Questa parola che ha origine dal greco, significa descrizione, inventario, repertorio. V. Censo.

ANARCHIA *(Diritto pubblico)*. Significa mancanza di governo in una nazione, ove non sia autorità alcuna suprema presso il principe od altri governanti, ed il popolo viva senza legge, ed in mezzo alla confusione. Alcuni estendono più oltre l' idea dell' anarchía, facendola abbracciare ancora tutti i governi più popolari; ma questi si debbono chiamare democratici, dove il popolo ha la suprema autorità, esercitata dai suoi legittimi rappresentanti.

Fu mossa quistione e posto come problema quale dei due stati sia il

migliore, se cioè lo stato di anarchia, o quello dell' autorità arbitraria ed assoluta. Gli esempi delle ultime rivoluzioni ce ne danno facilmente, e senza molte parole la soluzione.

ANATOCISMO *(Diritto civile)*. È nn contratto mediante il quale si conviene che gli interessi saranno convertiti in capitale, e che sarà pure dovuto l' interesse dell' interesse, il che chiamasi *interesse composto*. Ciò è riprovato dalla legge; mentre lo riguarda come un contratto usurario. D' altronde siccome la legge naturale non permette che alcuno arricchisca con altrni detrimeuto; ma vuole anzi che ogni danno sia riparato da chi vi ha dato cagione, così le leggi civili permettono che gli interessi scaduti dei capitali, sieno capaci di produrre interessi in forza di una domanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale. Nel primo caso colla interpellazione giudiziale dei requisiti di Paolo di Castro. V. REQUISITI DEL CASTRENSE. Nel secondo, colla formazione o imposizione di uu cambio nundinale all' appoggio de' requisiti suddetti, o dei certificati dei sensali, riconosciuti dalla pubblica autorità, co' quali sia provata la pronta occasione d' investire la somma dovnta, enunciando la persona del contraente ed il saggio dell' interesse, o si desuma da altri documenti, dai quali resultino con certezza le circostanze indicate.

ANCORAGGIO *(Diritto pubblico - marittimo)*. Dicesi ancoraggio il diritto che deve pagare qualunque nave straniera che voglia gettare le ancore in mare per tenersi ferma in un porto o spiaggia.

Una nave uscita dal porto, ove abbia pagato l' ancoraggio, ritornando in esso, senza però avere approdato in altri luoghi, non è più tenuta al pagamento di qnesto diritto. Se una nave prende porto per qualche accidente, ovvero per transito, non è tenuta al pagamento dei diritti ivi stabiliti, e perciò nemmeno all' intero ancoraggio, qnalora però non avvenga sbarco, o contrattazione volontaria V. PORTO.

ANELLI. È costume presso diversi popoli che oltre la dote, propriamente detta, la donna abbia pure un aumento in *anelli* e *gioje*. Per intendere in che consista questo aumento, bisogna osservare che vi sono due specie di anelli e gioje; i primi sono le collane, anelli ed altri mobili preziosi destinati per ornamento, che lo sposo o i suoi parenti danno alla sposa per regalo delle nozze pria del matrimonio, o il giorno dopo; questi però nou sono che presenti o regali i quali dipendono assolutamente dall' agiatezzza e galanteria dello sposo, e non meritano affatto l' attenzione delle leggi. Se insorga qualche difficoltà per la restituzione di questi doni, allorchè il matrimonio non si effettua, la decisione del giudice è determinata dalle peculiari circostanze che accompagnarono il dono, e che influirono a provocarlo. Gli altri anelli e gioje, di cui si tratta, formano uu dono dello sposo, in favore della sua fidanzata, ristretto però al solo godimento ed uso de' medesimi, durante la loro unione conjugale; la proprietà di essi rimane sempre dello sposo, e de' suoi successori.

I mitologi ci riferiscouo l' origine degli anelli con pietra. Giove dicono essi, istruito da Prometeo che il figliuolo ch' egli avrebbe da Teti lo

detronizzarebbe, permise ad Ercole di scacciarlo dal Caucaso, con patto che Prometeo portasse sempre al dito un anello con un piccolo pezzo di scoglio, affinchè fosse vero che esso vi era sempre restato attaccato, come Giove lo aveva giurato. Gli dei della favola per eludere i loro giuramenti avevano adottato un sistema di raggiri e restrizioni che tramandarono all' umanità, con tanto discapito della morale.

Presso i Romani furono un tempo gli anelli il distintivo dei cavalieri di Roma; quindi vennero comuni anche ai cittadini i quali in proporzione delle loro finanze, gli arricchirono di gemme, e di pietre preziose. I Greci antichi, ed anche gli stessi Romani costumarono portarlo nella mano sinistra. Aulo Gellio nel suo lib. X. c. 10, riflette che l'anello portavasi in un dito determinato, cioè in quello che è prossimo al minimo, adducendo la ragione appoggiata ad una congettura di Appione da lui dedotta dalle osservazioni anotomiche de' sacerdoti Egiziani, quali asserivano, dice egli, avere ritrovata una sottilissima vena di questo dito, che direttamente comunicava col cuore. Ciò viene ripetuto ancora da *Isidoro Off. Eccles. lib. 2. cap.* 19. *apud Gratianum*, con queste precise parole: *Unde et quarto digito* (parlando della sposa) *annulus idem inseritur, quod in eo vena quaedam, ut fertur, sanguinis ad cor usque perveniat.* Altri però verisimilmente sostengono che l' accennata situazione dell' anello, rispetto alla mano manca, traesse origine dall' uso, a cui fu diretto di suggellar le scritture, al quale oggetto era fornito di pietra incisa, che agevolmente lasciava l'impronta nelle tavolette incerate.

Quest' anello in progresso fra i Greci e gli antichi romani davasi in luogo di pegno in tutte le loro contrattazioni, il che facevano pure gli Ebrei, come rilevasi dalla Genesi Cap. XXXVIII. 18, e 25, giusta le osservazioni del Baronio all'anno 57. e come narra Plinio lib. 33. cap. 6. Histor. natur. E quindi è appunto che per fissarne le promesse sponsalizie si cominciò ad usare l' anello, che all'età di Plinio era di ferro, senza alcuna gemma, ed a quella di Tertulliano era di oro finissimo. *Cum aurum*, dice egli nell' Apologetico cap. 6; *nulla norat praeter unico digito, quem sponsus oppignorasset pronubo annulo.* Questo costume che adottarono ancora i primitivi cristiani, viene rammentato da Clemente Alessandrino nel suo pedagogo cristiano lib. 3. cap. 11; in cui dice che davasi dallo sposo alla sposa *non ornatus gratia, sed ut obsignaret, quae domi erant*, in segno cioè della domestica economia che assumer doveva; per la qual cosa, secondo la testimonianza di Festo, consegnavansi alla medesima anche due chiavi nuove. Presso i cristiani negli anelli matrimoniali vi si scolpiva un tempo un segno di fede, che era un geroglifico di amore e di concordia.

Ne' riti della chiesa cattolica, coi quali si celebra il matrimonio, il sacerdote benedice colla invocazione della Triade sacrosanta l'anello, che dallo sposo viene collocato nel dito anullare sinistro della consorte.

L'*Annulus Piscatoris* è un un sigillo col quale vengono contrasegnati i Brevi Apostolici. Dicesi anello del Pescatore perchè porta l' imagine del Principe degli Apostoli nell'atto di solcare le onde, sulla sua navicella pescatoria. È tradizione che di questo segno si valesse S. Pietro

medesimo, come osserva l' Emo Pietro, *Tom. 1. comment. ad Constitut. Apost. §. 2. proaemial. n. 1. et 2.* Quest' anello che viene custodito colla maggior gelosia, viene dopo la morte del Papa, immediatamente infranto per cura del Cardinale Camerario, *ivi n. 9.*

Nel tempo della celebrazione della messa è proibito l' uso dell' anello ai Protonotarii non partecipanti, ai Dottori qualunque, ed ai Canonici delle Cattedrali. Questi ultimi però possono celebrare la messa coll'anello d' oro, purchè sia senza gemma, e senza veruna effigie; *Sac. Cong. Rit. 4. augusti* 1663. *Benedic. XIII. in Concil. Rom. tit.* 16. *cap.* 3.

ANFIZIONI *(Diritto pubblico)*. Confederazione celebre nell' antichità, la cui fondazione si attribuisce ad Anfizione figlio di Deucalione re di Atene nell' anno 1522. avanti l' era cristiana. La principal mira che ebbe questo principe nello stabilire questa società, fu quella di vincolare col sacro nodo dell' amicizia, i differenti popoli della Grecia, e di obbligarli mediante questa unione alla loro reciproca difesa, e vegliare sulla prosperità e tranquillità della loro patria. Gli Anfizioni furono creati altresì per essere i protettori dell' Oracolo di Delfo, ed i custodi delle straordinarie ricchezze di quel tempio, e per giudicare le controversie che avessero potuto insorgere tra gli abitanti di Delfo, e coloro che venivano a consultare l' Oracolo. Gli Anfizioni assunsero il nome da quello del loro fondatore, e quantunque fossero da principio instituiti alle Termopili, essi quasi non tenevano la fede della loro giurisdizione che nella città di Delfo, durante il primo secolo. Essi cominciarono a fare più lunga residenza alle Termopili, allorchè si trovarono forzati dall' avvicinarsi di nemico potente, e ciò a fine di essere più al caso di dare prontamente gli ordini necessarii per impedirgli il passaggio, ed opporsi alla sua invasione. Da quel punto in poi codesta società che ordinariamente si congregava in Delfo, divenne un tribunale ambulante, che secondo le circostanze, si teneva, ora in Delfo, ora alle Termopili. Le città che avevano il diritto di anfizionía, cioè di essere ammesse all' assemblea degli Anfizioni, erano in numero di dodici. Gli Jonii, secondo Arpocrazione, tenevano il primo rango; ma sembra che in seguito, pel bisogno che avevano i Greci, di essere reciprocamente assistiti, si fosse esteso questo diritto a tutte le altre città; come pure sembra tale fosse l' intenzione del fondatore; imperocchè cotesta nobile società era stata istituita da esso principe, particolarmente per ottenere l' unione e la concordia di tutti i Greci, e per tal mezzo rendere perpetua la prosperità e sicurezza della Grecia. Dal che risulta doversi tenere per certo che tutti i Greci indistintamente in processo di tempo avessero il diritto di anfizione, diritto, che da principio si aveva approvato un picciol numero di città. Questa opinione viene provata da un decreto degli anfizioni riportato da Demostene, ove cotesta celebre società viene chiamata *il tribunale comune di tutti i Greci.*

Prima di essere ammessi a tale congregazione gli Anfizioni prestavano un giuramento, di cui Eschine ci conservò la formula, che è la seguente: *Io giuro di non abbattere giammai alcuna delle città onorate del diritto di anfizionia, e di non deviare dal corso le loro acque cor-*

renti nè in tempo di pace, nè in tempo di guerra. Che se qualche popolo intraprenderà ciò, io m' impegno di portare la guerra nel suo paese, a distruggere le sue città, borghi, e villaggi, e di trattarlo in tutto e per tutto come il più crudele mio nemico. Di più se si trovasse un uomo capace di osare il derubamento di qualcuna delle ricchezze che si conservano in Delfo nel tempio di Apollo, o dar mezzo altrui per commettere questo delitto, sia prestando ajuto, sia consigliandolo, io impiegherò i miei piedi, le mie mani, la mia voce, tutte le mie forze per aver vendetta di questo sacrilegio. Che se qualcuno violerà questo giuramento, che io pure faccio, sia un semplice particolare, sia una città, sia un popolo, questo particolare, questa città, questo popolo sia riguardato esecrabile, e come tale provi tutta la vendetta di Apollo, di Diana, di Latona, e della provvida Minerva; che le loro terre non producano alcun frutto, che le loro donne in vece di generare figli simili ai loro padri non diano al mondo che mostri, che gli stessi animali provino la medesima maledizione: che questi uomini perdano tutte le loro liti; se hanno guerra rimangano vinti; che le loro case siano spianate, che i loro pargoletti vengano passati a fil di spada.

Gli anfizioni si congregavano regolarmente due volte all' anno, nella primavera, e nell' autunno; nei primi tempi osservavano scrupolosamente il costume di non radunarsi che in queste due stagioni dell' anno; ma in seguito cominciarono a congregarsi anche in altri tempi, ove le circostanze richiedessero. Ciascuna città che aveva il diritto di anfizionia era obbligata ad inviare deputati all' assemblea, tostochè era convocata, e questi ordinariamente erano due per ogni città, uno de'quali era incaricato degli affari di religione, e l' altro degli affari civili, e criminali; ma unitamente poi decidevano degli affari dello stato, cioè di tutto ciò che riguardava il bene comune della loro patria, e la sicurezza e tranquillità pubblica.

Sembra che l' autorità degli anfizioni sia stata molto estesa. Il loro potere non consisteva solamente nell' esaminare a fondo, e giudicare in ultimo appello le cause pubbliche e particolari che erano portate al loro tribunale, ma si estendeva ancor fino a dichiarare e portare la guerra tanto a coloro che ricusavano di eseguire i loro giudizii, quanto a quelli che avevano violata la santità del tempio di Delfo, mediante qualche sacrilega azione. Demostene nella sua *orazione per la corona* chiama questa sorta di guerre, *guerre anfizioniche;* ma gli autori danno ad esse più ordinariamente il nome *di guerre sacre*, e ciò perchè venivano sempre intraprese per un motivo religioso, o per vendicare l' onore di qualche divinità offesa. L' autorità degli anfizioni cominciò a decadere, dal momento in cui essi accondiscesero ad ammettere Filippo alla loro società; poichè questo principe ammesso al godimento di tutti i loro diritti, e di tutti i loro privilegii, ben tosto si pose al dissopra delle leggi, ed abusò del suo potere, fino al punto di presiedere, mediante procuratore a cotesta illustre assemblea, ed ai giuochi pizii, di cui gli anfizioni erano presidenti. Tuttavia il tribunale degli anfizioni sussistette sotto l' impero romano, ma le loro funzioni furono ristrette all' amministrazione ed all' ordine del tempio, e non si estin-

se se non quando fu abolito il paganesimo.

ANGARIE. Questa parola significa un obbligo che il principe impone ai sudditi, di somministrare a loro spese cavalli, buoi, carriaggi ec. per uso pubblico. Per indicare questo diritto, le antiche leggi si servono delle parole: *currus pubblicus, angariae perangariae*. Non possono imporsi le angarie se non da sovrani o repubbliche, e perciò sono esse annoverate fra le regalie della suprema potestà.

Le navi ed i bastimenti vanno ordinariamente esenti dalle angarie; ma nondimeno in alcune occasioni vengono forzati anche al servigio per trasportare provvigioni e cose simili.

Il clero godeva l' immunità delle angarie in vigore di due leggi di Costanzo; ma dopo varie vicende Teodosio giuniore e Valentiniano III. l' anno 444. hanno dichiarato i beni della chiesa obbligati ai pesi e debiti dell' angaria (Bingham, *Orig. eccles.* lib. V. cap. 30. §. 10.).

ANIMALI (*Diritto naturale*). Per una conseguenza della legge generale della conservazione di sè medesimo, l' uomo ha diritto di godere di tutti i beni della terra, e lo esercita effettivamente sopra i vegetabili, e sopra gli animali. Ma quanto agli animali che sono esseri dotati di sentimento, ai quali si cagiona dolore uccidendoli, sembra che sia questo un atto crudele. Tuttavía, esaminata la cosa, si vede che l'uomo può innocentemente ucciderli e servirsene pel proprio uso, perchè tale è la sorte a cui le bestie sono soggette, per la volontà del Creatore. Puffendorfio aggiunge non esservi propriamente parlando veruna società tra l' uomo e le bestie, mentre non avvi tra loro nè ragione nè linguaggio comune. Se non vi ha tra di loro veruna società, non può esservi naturalmente verun diritto, nè veruna obbligazione, e questa mancanza di diritto comune, fa sì che non possa esservi tra di loro veruna ingiustizia, perciocchè l' ingiustizia consiste nella violazione del diritto.

Eppure quest' argomento è sottoposto a contraddizione. Si dirà forse, che l' argomento stesso suppone che alle creature si possa impedire il godimento dei loro diritti, per la ragione sola che tali diritti non sono comuni. Non basta egli forse di avere un diritto, come le bestie certamente lo hanno di vivere, perchè ogni essere sia tenuto a rispettarlo? D' altronde se per mancanza di diritto comune si potesse da noi uccidere le bestie, non potrebbero forse desse uccidere noi a vicenda? S'egli è vero ciò che Puffendorfio, il quale fa gran caso di quest' argomento, aggiunge (lib. IV. cap. III. §. 5., *De jure naturae et gentium*) che: *il difetto di diritto comune produce uno stato di guerra, in virtù del quale quando l' uno può fare all' altro reciprocamente il male e che l' uno dei nemici teme con qualche apparenza la probabilità che l' altro ne abbia la volontà, può trattarlo come crede a proposito*. Da ciò si dovrebbe concludere che il diritto di uccidersi tra uomini e bestie sia reciproco. Credono altri che sia meglio il dire che il diritto degli uomini sopra gli animali sia fondato sopra la volontà del Creatore, che li ha destinati agli usi dell' uomo. Di fatti, avendoci Egli creati carnivori, ha voluto che servano al nostro sostentamento; d'altro canto è assolutamente necessario l' uccidere alcuni ani-

mali; perciocchè se di molti ne venisse risparmiata la vita, si moltiplicherebbero a segno, che il loro numero riuscirebbe funesto agli uomini, sia riguardo alle persone, sia riguardo ai frutti della terra, come l'esperienza potrebbe renderci sicuri. (V. Esodo, cap. XXIII. 29, VII, 22. ec.).

Ma quantunque l'uomo possa innocentemente uccidere gli animali e servirsene, dee tuttavía farlo moderatamente, e senza crudeltà. Gli Ateniesi punivano coloro che avessero scorticato vivo un ariete (Plutarco, orat. I. *de usu carnium*). Questa moderazione è tanto più necessaria, in quanto che si è veduto in tutti i tempi che il piacere crudele di maltrattare le bestie abituava lentamente gli uomini alla crudeltà verso i suoi simili. I discepoli di Pitagora, trattando con dolcezza le bestie, intendevano di coltivare i gentili sentimenti della compassione (Porfirio *De abstinentia*, lib. III. cap. 20.); e Salomone (Prov. XII., 10.) dice che l'uomo giusto ha riguardo anche alla vita della propria bestia.

In fine è mestieri astenersi dall'esercitare il diritto che si ha sopra agli animali, in maniera che torni in pregiudizio degli altri uomini. Non è per esempio, una cosa conveniente e direm quasi, non è cosa giusta guastare le campagne e rovinare i frutti della terra per fare più dilettevolmente la caccia delle bestie; perciocchè le società civili hanno interesse che i cittadini non abusino del loro bene, e quando si uccidono le bestie senza veruna necessità, e per puro capriccio si cagiona danno alla società intera. In questo senso Mosè ha comandato al suo popolo che quando si trova un nido di uccelli colla madre che cova i piccini, o le uova non si prenda la madre, ma si lasci andare, onde ne produca degli altri. (Deuter. XXIII; 6, 7.).

Gli animali, o vogliam dire le bestie, si distinguono dai giureconsulti romani in tre classi: altri sono di fiera natura; altri di natura fiera, ma atti però a rendersi mansueti per opera degli uomini; altri finalmente sono per sè stessi, e per lor natura mansueti. (Instit. tit. *De rerum divisione*). Quali di questi animali e quando vadano soggetti alla occupazione. V. Occupazione.

Un altra distinzione viene fatta degli animali, cioè quelli che servono all'uso ordinario degli uomini, e che da questi sono posseduti, come i cavalli, i buoi, i montoni ec; e gli altri che godono della loro libertà naturale, come le bestie selvagge, i pesci. Gli animali dice Pothier, che trovansi nella loro libertà naturale, sono considerati far parte del luogo, in cui godono di questa libertà. Per esempio, i pesci si riguardano far parte dello stagno, i conigli della conigliera, i colombi della colombaja, dove si rinvengono nella loro libertà naturale. La ragione è che secondo i principii del diritto, gli animali selvaggi non sono propriamente beni particolari, se non quando gli abbiamo in nostro potere, e in nostra custodia. Quindi il proprietario dello stagno dove sono pesci, di una conigliera, ove sono conigli, di una colombaja dove sono colombi, è piuttosto proprietario di uno stagno pieno di pesci, di una conigliera popolata di conigli, di una colombaja popolata di colombi, che nol sia de' pesci, dei conigli, dei colombi che vi sono. Questi animali non essendo dunque, in quanto al dominio che il proprietario dello stagno, della conigliera, della colombaja può averne,

qualche cosa di distinto dallo stagno, dalla conigliera, dalla colombaja, ove sono nella loro libertà naturale, non possono essere riguardati se non come appartenenze dell' immobile ove vivono.

In quanto al danno cagionato dagli animali, V. Danno. Presso i Romani si potevano concedere gli animali *pro noxa*, cioè in risarcimento del danno cagionato al danneggiato. V. Instit. e il ff. nel tit. *Si quadrupedes pauperiem fecisse dicatur.* Al dì d' oggi generalmente non si possono concedere gli animali *pro noxa*, ma il padrone di essi è tenuto all' intero risarcimento, e specialmente quando ha conosciuto la loro indole disposta a danneggiare, e senza niun custode gli ha lasciati andar vagando.

Riguardo agli animali dati in soccida V. Affittanza a soccida.

ANNATA *(Diritto canonico).* Era quella contribuzione o tassa che si pagava sopra la rendita del primo anno di un beneficio vacante. Alcuni scrittori dicono che nel duodecimo secolo vi erano vescovi ed abati, che per privilegio o per costumanza esigevano le annate de' beneficii, di cui eglino avevano la collazione. Veggansi le opere Fleury *Inst. du droit ecclés.* l, 17. 24.

ANNIVERSARIO. *(Diritto canonico).* E l' adempimento di certi ordinati suffragi ed espiazioni da compiersi di anno in anno, nel giorno in cui avvenne la morte dell' institutore.

L' anniversario ordinato dal testatore per suffragio dell' anima sua, senza espressa dichiarazione di tempo, circa alla sua durata, si ha come perpetuo, all' appoggio del testo nella L. *cum quidam ff. De ann. legat.*; e questo però, quando dal testatore venga imposto in aggravio di un certo determinato fondo, trapassa con esso, presso qualunque possessore in perpetuo, nella stessa guisa che il fondo destinato agli alimenti in favore di taluno, si riguarda come ipotecato agli alimenti stessi. Leg. 12. ff. *De alim. vel cib. legatis.*

Cessa poi ogni obbligo alla soddisfazione di detto anniversario quando il testatore ne abbia commessa la celebrazione per suffragio dell' anima sua, da compiersi in quella chiesa, nella quale egli ha ordinato di essere seppellito, le quante volte il testatore medesimo siasi tolta con un colpevole suicidio la vita; non così però se l'anniversario suddetto fosse dal testatore ordinato in suffragio dell' anima sua, e di quelle de' suoi.

ANNIVERSARIO. *(Nel senso della legge sul Bollo e Registro).* Quelle funzioni religiose che si fanno in memoria dei defunti nella ricorrenza del giorno della loro morte.

1. I legati ed altre disposizioni che nei testamenti contengonsi relativamente ad anniversarii, messe, ed ufficì, sono esenti nell' apertura delle successioni, dal pagamento della tassa = Regolamento sul registro, art. XXXIII. = *Sono eccettuati* (dalla tassa di successione, donazione, ed altri atti di liberalità) *i legati ed altre disposizioni per celebrazioni di anniversarii di ufficii, come per le prestazioni di elemosine, di sussidii dotali per li poveri, le giubilazioni ai famigliari ed altre lascite e disposizioni fatte a favore di persone miserabili.* Se però la spesa occorrente per la celebrazione delle messe, per gli anniversarii ed altre simili opere pie non assorbisse il capitale lasciato, potrà detrarsi per esse la somma occorrente; ma sul re-

sto libero dovrà pagarsi la tassa secondo il grado di congiunzione, fra il defunto e chi ne profitta. Cit. Regol. art. LXVI. = *Quanto ai legati, ed altre disposizioni per le celebrazioni di messe ed anniversarii, ed altre simili opere, se queste non assorbissero il capitale lasciato, potrà detrarsi la somma per esse occorrenti, ma sul resto libero dovrà pagarsi la tassa.*

I legati particolari, e le donazioni non diverranno esenti allegandosi la povertà del legatario, o donatario.

2. In conseguenza l' erede nel dare l' assegna della eredità può dedurre, come debiti e passività cotesti legati, ma sulla parte libera dovrebbe pagare la tassa per ritenerla a carico del legatario. Cit. Regol. art. LXXXII. — *I legati si detrarranno dall' attivo dell' eredità tassabile; si tasseranno però separatamente come di ragione, a meno che si tratti di disposizioni esenti. E lo stesso si farà per i pesi imposti dal testatore o donante all' erede o donatario, se possono dar luogo a tassa di successione, o di registro. Dai legati si detrarranno, nel tassarli, i pesi che particolarmente gravano sui medesimi. Nei legati pii, e specialmente nelle istituzioni di beneficii ecclesiastici non si ammetterà però detrazione alcuna per l' obbligo del coro, della predicazione, della recita di orazioni ed ufficii, di ascoltare le confessioni, e per altre simili pie opere delle quali non deve e non può fissarsi prezzo o mercede.*

3. Se gli anniversarii, la celebrazione delle messe e gli ufficii si ordinassero a vita di qualcuno, per avere la somma da detrarsi, bisognerà valutare la spesa pe' medesimi occorrente nel giro di dieci anni, e se si lasciassero in perpetuo la valutazione si farà sopra il periodo di vent' anni = *Argom. dell' art. XV. num.* 4. del Regol. cit. = *Per le rendite, risposte, annue prestazioni, compresi anche i canoni non portanti espressione di capitale, come pure per le loro cessioni, e passaggi, il capitale verrà formato di venti volte la rendita perpetua, e di dieci volte la rendita vitalizia, qualunque sia d' altronde il prezzo stipulato nelle cessioni e traslazioni.*

Quanto alle rendite e pensioni vitalizie non si farà distinzione tra quelle create sopra una testa, e quelle create sopra più teste.

ANNO. È il tempo che il sole impiega nel percorrere i segni del Zodiaco, e che è composto di dodici mesi. Ma come questi dodici mesi non si trovarono in sul principio composti che di trecento sessanta giorni, si pretende che Ihot o Mercurio ve ne aggiungesse cinque, e che Talete stabilì l' anno sullo stesso piede in Grecia.

L'anno, presso i Romani, ha variato col variare successivo de' tempi. Sotto Romolo era di trecentoquattro giorni. Numa lo regolò sul corso della luna. Servio Tullio, o i decemviri, vi fecero altri cambiamenti; finalmente quando Giulio Cesare si rendette padrone della repubblica, regolò l' anno sul corso del sole; egli prescrisse, per rimettere le cose nell'ordine, che l' anno 708. di Roma fosse composto di giorni quattrocento quarantatrè (dal che quest' anno fu chiamato *l' anno di confusione*), e che in seguito l' anno sarebbe composto di trecento sessantacinque giorni, e sei ore.

Gli Ebrei e la maggior parte de-

gli Orientali hanno un anno civile che principia colla luna nuova di Settembre, ed un anno ecclesiastico che comincia con la luna nuova di Marzo.

I Chinesi e molte nazioni indiane principiano l' anno colla prima luna di marzo, ed i Bramini colla luna nuova di aprile.

I Turchi cominciano il loro anno, quando il sole entra nel segno di ariete; ed i Persiani allorchè entra nel mese di fernandino che corrisponde al nostro mese di giugno.

D'Acosta riferisce che i Messicani cominciavano l' anno nel 23. febbrajo, tempo in cui la verdura principiava a spuntare. Diciotto mesi di venti giorni ognuno componevano quest' anno, ed i cinque giorni che eccedevano questi diciotto mesi erano consacrati ai piaceri, senza che fosse permesso attendere ad alcun affare.

I Greci cominciano l' anno al primo Settembre, e datano dal principio del mondo.

In Francia, sotto la prima dinastía dei re, l' anno cominciava nel primo marzo, giorno in cui si faceva la rivista delle truppe. Sotto i re Carlovingi, esso cominciava il giorno di natale; e sotto i Capeti in quello di pasqua. Fu Carlo IX. che nel 1563. ordinò che l'anno avesse principio al primo gennajo.

L' anno stabilito da Giulio Cesare fu seguíto dalle nazioni cristiane, fino a quando Gregorio XIII. vi fece una correzione.

La ragione di questa correzione fu che l'anno Giuliano era stato supposto di trecentosessantacinque giorni, e sei ore, nel mentre che il vero anno solare è composto di trecento sessantacinque giorni, cinque ore, e quarantanove minuti; il che produce undici minuti di differenza.

Quantunque questo errore di undici minuti che si ritrova nell' anno Giuliano fosse assai piccolo, tuttavolta era diventato considerevole accumulandosi dal tempo di Giulio Cesare; perciocchè quando nel concilio di Nicea si dovè fissare il tempo in cui doveva celebrarsi la pasqua, l' equinozio di primavera si trovava al 21. marzo; ma questo equinozio essendo continuamente anticipato, nell' anno 1582. quando si propose di riformare il calendario di Giulio Cesare, si conobbe che il sole passava per l'equatore gli 11. marzo; vale a dire dieci giorni più presto che al tempo del concilio di Nicea. Per rimediare a questo inconveniente, che poteva sempre più aumentarsi, il papa Gregorio XIII, chiamò a sè i più valenti astronomi del suo tempo, e concertò seco loro la correzione che si doveva fare, acciò l' equinozio cadesse nello stesso giorno che al tempo del concilio di Nicea; e come vi si era da allora framischiato un errore di dieci giorni, ritolsero questi dieci giorni dall'anno 1582; quando si fece una tale riforma; ed invece del 5. ottobre di quest'anno, si cominciò tosto a numerare dal quindici.

La Francia, la Spagna, i paesi cattolici della Germania e l' Italia, in breve tutti i paesi soggetti all' obbedienza del papa, ricevettero questa riforma sino dalla sua origine; ma i protestanti da principio la rigettarono.

Nel 1700. l' errore di dieci giorni era aumentato ancora, ed era diventato di undici, il che determinò i protestanti di Germania ad accettare la riforma Gregoriana, egualmente che praticarono i Danesi, e gli Olandesi; ma gl'Inglesi e molti popoli del Nord dell' Europa conservarono il calendario Giuliano, e non l' abbandonarono se non nel 1752. per adottare il nostro; di modo che oggi non vi

è più differenza tra la nostra maniera di datare e la loro.

La Russia conserva ancora il calendario Giuliano.

Del resto non bisogna credere che l'anno Gregoriano sia compiutamente perfetto; poichè in quattro secoli l' anno Giuliano anticipava di tre giorni, un' ora, e ventidue minuti. Ora, come nel calendario Gregoriano non si computano i tre giorni, e si trascura la frazione di un ora e ventidue minuti, quest' errore al finire di settantadue secoli, produrrà un giorno di differenza.

A Roma si distinguono due diversi anni, uno principia dalla nascita di Gesù Cristo, ed è quello che segnano i Notari; essi datano *a nativitate*; l'altro principia nel 25. marzo, giorno dell' incarnazione, e questo serve a datare le bolle *anno incarnationis*.

La legge del 4. glaciale anno II, aveva abolito in Francia il calendario Gregoriano, e vi aveva sostituito una nuova distribuzione dell' anno in dodici mesi di trenta giorni ognuno, in seguito dei quali aveva posti cinque giorni per gli anni ordinarii, e sei per i bisestili.

Secondo questa legge, l'anno principiava il 22. settembre dell' anno comune. I nomi dei mesi erano: — *per l'autunno* — vendemmiajo, brumajo, glaciale; — *per l' inverno* — nevoso, piovoso, ventoso; — *per la primavera* — germile, fiorile, pratile; = *per la state* — messidoro, termidoro, fruttidoro. I cinque o sei ultimi giorni chiamavansi giorni complementarii.

Da questa differenza tra il calendario francese, ed il calendario delle altre nazioni, sono sorte varie quistioni, per le quali si rende necessario conoscere con precisione la maniera di rettamente calcolare il ragguaglio tra quello e questo, onde sciogliere con esatta cognizione i dubbi che ponno venire proposti in questa materia. V. Giorni complementarii e Protesto.

Il senato consulto de' 22. fruttidoro anno 13., ordinò che a contare dal 11. nevoso anno 14., primo gennajo 1806; *il calendario Gregoriano si sarebbe posto in uso in tutto l' impero francese.*

L' anno de' Giureconsulti viene preso o naturalmente, o civilmente; naturalmente quando si computa da momento a momento, come nella leg. 132. ff. *De verbor. signif.* In questo senso, secondo il diritto romano, si prendeva l' anno pei pupilli e i minori, di maniera che non possono uscire dalla tutela, se prima non hanno perfettamente compiuti gli anni stabiliti dalla legge (Leg. ult. cod. tut. vel cur. esse desin.) per le azioni temporarie. (Leg. 6. ff. *De obligat. et act.)*, pel matrimonio (novell. 76., 100.). Si prende l' anno naturale anche quando venisse lasciato un legato colla condizione, per esempio, che il legatario lo possa conseguire soltanto quando avrà 14. anni, nel qual caso s' intendono compiuti e non principiati (Leg. 49. pr. ff. *De legatis*). Civilmente poi si prendeva l'anno quando si calcolava da giorno a giorno; di maniera che colui il quale fosse arrivato al primo giorno dell'anno si dovesse supporre averlo compiuto (Leg. 134. ff. *De verb. signif.)*. Ed in questo senso veniva preso, quando si trattava di qualche favore, stante la massima: *In favorabilibus annus inceptus habetur pro completo;* questo presso i romani si considerava per acquistare il dominio, in forza dell' usucapione (Leg. 59. ff. *De usucap.*), per

potèr fare testamento (Leg. 5. ff. *Qui testam. fac. poss.*).

ANNO di lutto, o vedovile. È quello spazio di tempo, durante il quale la donna rimasta vedova non ha diritto di domandare agli eredi del marito la restituzione della sua dote, se questa consista in beni mobili o in denaro. Questo spazio si calcola dal giorno del decesso del consorte. Leg. unic. ⅋ 7. cod. *De uxor. action. Exactio dotis celebratur non annua bima, trima die, sed omnimodo intra annum, in rebus mobilibus vel se moventibus, vel incorporalibus.* In questo intervallo però essa ha diritto di conseguire dagli eredi suddetti, o i frutti della dote, o gli alimenti e trattamento corrispondente alla sua condizione e fortuna. V. Dote.

ANNO *(secondo il diritto canonico)*. Questo spazio di tempo compreso, come abbiamo veduto, nel periodo di giorni 365, e 6. ore, trae secondo Varrone la sua origine e la etimologia dalla parola anello, per la ragione del suo giro circolare, e perchè nel termine superiormente designato, ritorna regolarmente in sè stesso. L' anno infatti, dal punto nel quale incomincia, in quello precisamente ha fine e si risolve, al dire di Baldo *cons.* 458, la Gloss. e i DD. *in leg. ita vulneratus*, ⅋. *aestimatio ff. ad leg. Aquiliam.* Onde dare, secondo i canoni una retta interpretazione a questa parola, qualora si riscontri nelle bolle, decreti, statuti, e simili, uopo è attenersi alle regole seguenti, adottate dai teologi e canonisti.

1.° Se le leggi, bolle ec. indicheranno l' anno in genitivo, come per esempio: non potrà farsi una data cosa da taluno *nisi fuerit viginti annorum*, ricercasi in questo caso che l' anno sia completo; così opinano il Silvestri, l' Azonio, il Portello, il Lezana ed altri.

2.° Se l' anno sarà indicato coll' accusativo, preceduto dalla preposizione, *ad*; come per esempio *ad quatuor annos* basterà che siano in questo caso incominciati, *L. qui filium ff. ad Trebellianum.*

3.° Se l' anno verrà posto in accusativo, preceduto dalla preposizione *per*; se dicesi v. gr., *per septem annos*, si vorrà che gli anni sieno compiuti, *L. non putabam*, e l' altra *L. Si annos ff. de condit. et demonstrat.*

4.° Se l' anno venga espresso colla preposizione *ante* e coll' accusativo in seguito; come se fosse detto: *ante annos viginti duos*, ovvero *vigintiquinque*, basterà che sieno incominciati; ciò raccoglesi dal Tridentino alla *Sess.* 23. *cap.* 12., ove assegnando gli anni che si richieggono per ricevere gli ordini sacri, dice: *ante viginti duos*, *ante viginti tres*, *ante viginti quinque*; questi, la prassi della chiesa ha per anni puramente incominciati.

5.° Se l' anno sia indicato per accusativo, premessa la preposizione *post*, dicendosi ex. g. *post decem annos*, dovranno intendersi per anni completi. Questa massima pur si deduce dal Tridentino egualmente *Sess.* 23. *cap.* 11; col quale si ordina che niuno venga promosso agli ordini sacri, *nisi post annum*, dal conferimento dell' ultimo grado degli ordini minori, ciò che i Dottori intendono per anno interamente completo.

6.° Se l' anno sarà enunciato colla preposizione *in*, succeduta dall' ablativo, v. gr. *in anno quinto*, sarà sufficiente che l' anno quinto sia pu-

ramente incominciato.

7.° Se nelle bolle, decreti ec. avvenga che qualche volta i termini non sieno espressi nelle forme accennate, e rimanga quindi dubbio se abbiano a ritenersi gli anni prescritti per completi, o per unicamente incominciati; allora si avrà ricorso alla regola seguente: nelle cose favorevoli, basteranno gli anni incominciati. *L. ideo, de usucap. L. de aetat. de Testament. L. ad Rempublicam ff. de municip.*; ed in materia odiosa, si richiederanno gli anni completi. *L. in omnibus de action. et obligat. L.* 3. *§. minorem ff. de minorib.*, e la S. Rota Romana nella *Decis.* 175. *n.* 7. *part.* 1.

ANNO DI PROVA, OSSIA DI NOVIZIATO (*Diritto canonico*). L'anno di prova è stato saggiamente instituito, perchè in questa decorrenza di tempo, la religione faccia sperimento de'costumi del novizzo, e questi dell'austerità della religione alla quale inclina di professare. L'anno di prova così nei maschi, come nelle femmine comincia a decorrere dal giorno della assunzione dell'abito religioso, ossia da quel giorno nel quale i novizzi, vestito l'abito religioso, cominciano ad osservare la regola comune. *Conc. Triden. cap.* 15. *seu* 25. *De regularib.* Quindi la vestizione dell'abito regolare è di assoluta essenza, e sostanza, conforme raccogliesi dallo stesso *concil.* colle seguenti parole: *Nec qui minore tempore, quam per annum post susceptum habitum in probatione steterit, ad professionem admittatur; professio autem antea facta sit nulla: nullamque inducat obligationem.* E che poi non possa espressamente farsi il noviziato in abito secolare è decretato dalla *S. Congregazione de' Vescovi e Regolari nella Senogalien.* 17. *aprile* 1602. e *nella Mediolan.* 25. *ottobre dello stesso anno.*

Niuna prescrizione di rigore avvi in diritto, per l'età necessaria all'ammissione dell'anno di prova, ossia di noviziato. Nella costituzione di Clemente VIII. che incomincia: *Cum ad Regularem* ec. si dice; *Quisque recipiendus in aliquo ordine regulari, etiam Mendicantium, in ea sit aetate constitutus, quam ejus ordinis in quo recipitur regularia instituta et ordinationes requirunt.* Nullameno dalla Sacra Cong. de Vesc. e Regol. fu decretato sotto li 16. luglio 1632., e 7. aprile 1634. che: *Recipiendi novitii decimum quintum saltem aetatis suae annum attingant.* Nella citata costituzione di Clemente VIII però vengono assolutamente eccezionati i conversi, prescrivendosi per qnesti l'età di anni venti: *Ipsi autem conversi non recipiantur ante vigesimum aetatis suae annum.*

L'anno di prova, ossia di noviziato esser deve continuo e non interrotto, in guisa che se il novizzo con animo determinato di abbandonare la religione, lo interrompesse per due ore soltanto, è obbligato a ricominciarlo di nuovo. Così decise la S. Cong. del conc. sopra quesito fattole dal procuratore generale dei Min. Osserv. in questi termini: *An novitius qui a monasterio, ut aliam religionem ingrederetur, abierat, ac duas tantum horas in alio conventu moram traxerat, ac statim deinde facti poenitens, reversus fuerat teneretur incipere novum annum probationis? Respondit, teneri ab eo die quo rediit.* E su questa materia, molte altre teoriche si veggono dottamente sviluppate nella Bibl. canonica del Ferraris, alla quale il let-

tore potrà avere ricorso per una più estesa erudizione.

Compiuto l'anno di prova, non può questo protrarsi per opera dei superiori regolari, anche consenziente lo stesso novizio, ciò sendo in opposizione del Tridentino medesimo prescrivendosi in esso alla *Sess.* 25. *cap.* 16. *de regularib.* che: *Finito tempore novitiatus, superiores novitios quos abiles invenerint, ad profitendum admittant, aut a monasterio ejiciant*, a meno che non vi concorrino cause tanto ragionevoli e giuste, da poter permettere una breve proroga alla Professione, siccome opinano Teologi celeberrimi, come il Rodrigues, il Suarez, il Miranda, il Sanchez, il Fagnan, ed altri. Questa proroga però in qualunque evento non può essere maggiore di sei mesi, e dopo un tal termine, non può concedersi ulteriore diferimento, che dalla sola autorità del sommo Pontefice.

L'anno di noviziato e la professione, debbono necessariamente farsi nei conventi prescritti dai Decreti della S. M. di Clemente VIII. sotto pena in contrario di nullità. Ed affinchè ciò chiaramente apparisca riporteremo le parole stesse de' mentovati Decreti. Il primo di questi datato li 12. marzo 1596. così si esprime: *Praecipimus omnibus generalibus, ut de cetero neminem sub quovis praetextu, aut colore ad habitum regularem admittant nisi in conventibus auctoritate nostra designandis; insuper sancimus, ut quo ad hujusmodi conventus per Nos deputati non fuerint superiores a receptione quorumcumque novitiorum, sive ad habitum, sive ad professionem omnino abstineant;* — *Receptiones vero et professiones quaslibet eorum, qui contra hujusmodi Decretum admissi fuerint nullas et irritas esse ex nunc decernimus.* = Il secondo Decreto pubblicato in data 20. giugno 1599. è concepito ne' seguenti termini: *Sanctissimus cum distincte prohibuerit, ne quis ad suscipiendum habitum religionis admitteretur, profitteretur ve, quousque monasteria et conventus aliquot destinarentur, quia tamen non obstante tali prohibitione cognovit non ullos praetextu licentiarum receptos et admissos fuisse, nunc denuo praecipit ne quemquam, nisi per litteras in forma Brevis, ad habitum regularem suscipiendum nisi in conventu designandis, recipere, aut receptos ad professionem admittere nullo modo audeant; quinimmo receptos contra primam prohibitionem etiamsi imperfectum habitum aut sine capucio gerant, omnino ejicere debeant.* = *Receptiones vero et professiones quaslibet eorum, qui contra hujusmodi Decretum admissi fuerint, nullas et irritas esse ad quamcumque effectum ex nunc decernit et declarat.*

ANNO SANTO. Presso gli Ebrei, il cinquantesimo anno che seguiva la rivoluzione di sette settimane di anni, veniva chiamato l'anno del Giubbileo nel quale gli Schiavi redimevano la loro libertà, ed i beni e possedimenti ritornavano in potere de' primitivi lor possessori, avvegnachè le vendite e le alienazioni non erano perpetue, secondo la Mosaica legislazione, e non erano efficaci se non se sino all'anno del Giubbileo. La terra, durante l'anno del Giubbileo riposavasi, ed era vietato di seminarla e coltivarla. Tutto quell' anno era impiegato nella santificazione e nelle lodi del Signore. *Sanctificabisque annum quinquagesi-*

mum. et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terrae; ipse enim est Jubilaeus. Levit. cap. 25. *n.* 10.

Presso i Cattolici l' anno Santo è stato sostituito all' anno Giubbileo degli Ebrei. Questi è un'anno di remissione dei peccati per le indulgenze che il pontefice concede alla chiesa universale. Vogliono alcuni far derivare una tale instituzione dal papa Bonifacio VIII. nell' anno 1300. Altri sostengono che prima di Lui fossersi celebrati altri Giubbilei, e non manca chi ne riferisca il principio, sino dai tempi degli apostoli s. Pietro, e s. Paolo; e fra questi Gherard sostiene che l' instituzione dell' anno Santo, o trae la sua origine dagli apostoli, o dagli immediati loro successori. Finalmente il card. Monaco attesta di aver egli medesimo udito dalla bocca del nominato pontefice Bonifacio VIII. *se ad hujusmodi constitutionem edendam impulsum esse, quia vulgatum est, quod talis indulgentia in annis centesimis a nativitate Christi, olim concedi solebat.*

Checchè sia avvenuto in addietro, è certo che il Papa Bonifacio VIII. nel 1300. colla sua costituzione = *Antiquorum* = decretò la celebrazione dell' anno Santo ad ogni cento anni; che Clemente VI. nel 1350. colla sua costituzione = *Unigenitus* = lo ridusse ad anni cinquanta; che da poi Urbano VI. creato pontefice nel 1378. al dire del Bonzoni e del Santarelli, institui, in memoria degli anni vissuti dal Redentore, il ritorno dell'anno Santo ad ogni trentatrè anni; riduzione confermata da Martino V., e da Niccolò V., e che finalmente Paolo II. nel 1470. colla costituzione = *Ineffabilis providentia* =, stabilì che il giubbileo fosse da quell' epoca nell' avvenire, celebrato in ogni vigesimo quinto anno, conforme è stato sino a noi osservato da tutti i suoi successori.

Il Diploma pontificio che assegna la celebrazione dell' anno Santo viene letto pubblicamente e con solenne apparato nella basilica di s. Pietro, dopo l'Evangelo, nel giorno dell' ascensione del Signore, dell' anno che precede il Giubbileo. L' anno Santo incomincia ai primi vespri della natività di N. S. G. C; e dura sino ai primi Vespri della stessa natività del Signore dell' anno successivo, con questa diversità però, che al principiare del giubbileo, i primi vespri diconsi dopo l'aprimento della Porta Santa, ed al finire del medesimo diconsi prima che la Porta Santa si chiuda, perchè il Giubbileo continua sinchè la Porta Santa rimane aperta. (1).

La Porta Santa si apre nella seguente maniera: Nella vigilia della natività, s' incomincia alla mattina una solenne preghiera, alla quale interviene il sommo pontefice, accompagnato dal Sacro Collegio, dai Ministri delle corti straniere, dai Prelati ec. Dopo il mezzo giorno dalle stanze del Vaticano, il papa si reca alla basilica di s. Pietro per aprire la Porta Santa che è murata, e non si apre che in questa sola occasione. Egli la percuote tre volte con un martello d'argento, dicendo. *aperite mihi portas justitiae ec;* dopo di Lui due volte pur la percuote il gran penitenziere; ed in seguito viene atterrata la muraglia che la chiude da uomini dell' arte. Demolito il muro il sommo pontefice s'inginocchia innanzi alla medesima, frattantochè i

(1) *Dicesi Porta Santa, perchè per essa entrano i fedeli a conseguir le indulgenze.*

penitenzieri di s. Pietro aspergono di acqua benedetta la porta, il papa quindi rialzatosi, presa la Croce, intuona il *Te Deum*, ed entra nella chiesa. Tre cardinali legati vanno poscia ad aprire colle medesime cerimonie le porte sante delle basiliche di s. Giovanni Laterano, di s. Paolo, e di santa Maria Maggiore. Allorchè l' anno santo è spirato, il Sommo Pontefice si reca alla porta santa, benedice le pietre ed il cemento che servir debbono alla costruzione della nuova chiusura, e recitando determinate preci, pone la prima pietra di questo muro. Uguali cerimonie sono usate nella chiusura delle porte sante, nelle tre basiliche su mentovate.

ANNONA (*Diritto pubblico*). Col nome di annona si comprendono tutte le cose inservienti al vitto, e massimamente le biade che si raccolgono ogni anno, e che servono al comune sostentamento, e perciò si chiama annona, come si dicesse annua. Grande era la cura dei Romani, perchè l' annona fosse ben regolata. Chiamavasi presso di loro *flagellazione dell' annona* quel delitto che si commette da coloro che procurano d' incarire i viveri, facendo incette e monopolii di biade e di altre cose necessarie al vitto, i quali si punivano con una pena straordinaria, alla quale andavano pur soggetti coloro che vendevano commestibili oltre il prezzo stabilito, o alteravano i pesi e le misure. (*L.* 32. §. 1. *Ad legem Cornel. de falsis*), od in qualunque altro modo defraudavano i compratori. L' accusa di questo delitto poteva farsi da qualunque anche inabile ad accusare, e la pena era di venti monete d' oro. (*L.* 2. *p.* §. 1, 2; *L.* 3. §. *ult. eod. tit.*

Il buon regolamento dell' annona è una delle principali cagioni dell' abbondanza; avvegnachè la scarsezza delle raccolte non è più nocevole della troppa abbondanza delle medesime, quando non abbiano smercio ai proprii tempi, venendosi ad avvilire il genere colla minorazione del prezzo, dal che ne segue l' abbandono delle arti e specialmente dell' agricoltura.

ANNONA (*Legge sul bollo e registro*). Così appellasi una commissione in Roma, la quale sotto la presidenza di un prelato chierico di camera, che chiamasi perciò prefetto dell' annona, presiede all' agricoltura frumentaria. L' annona deve essere considerata, come un amministrazione pubblica.

1.° Come pubblica amministrazione è soggetta a tutte le regole che sono state accennate sotto l' articolo = AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

2.° Evvi solo da aggiungere che nelle assegne delle seminagioni, e vendite de' grani, e granaglie, che si danno all' annona dagli agricoltori, e mercanti di tali generi, non è necessario di far uso della carta bollata, così essendo scritto *sotto il n.* 56. *delle soluzioni di monsignor Tesoriere dei* 31. *Agosto* 1817. = *Non essendo le menzionate ed altre simili assegne dirette al comodo delle persone che le emettono, ma solamente al pubblico bene, è giusto che possano esibirsi in carta libera* = Ora questa disposizione fa parte del regolamento Leonino, vigente quanto al bollo = art.° 218. num. 10. =

Nella seconda classe degli atti esenti dal bollo, finchè non occorra farne uso in giudizio, e in atti pubblici, o avanti autorità amministrative, comprendonsi:

Le assegne di seminagioni, di

grani, e granaglie, che per ordine pubblico debbono darsi alle amministrazioni annonarie.

ANNOTAZIONE della seguita iscrizione o trascrizione nei registri ipotecarii, che si fa presso ai contratti, ed agli atti giudiziali nella subasta e delibera dei beni stabili, dai conservatori delle ipoteche = V. IPOTECA QUANTO AGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI, ove parlasi dei certificati che questi rilasciano.

ANNOTAZIONE = che nelle esecuzioni dei diritti reali e rendite ha luogo sugli originali dei titoli, dai quali i diritti, e rendite medesime derivano, a termini dell' artic. 1312. del cod. di procedura = V. ESECUZIONE DI GIUDICATI *sopra azioni reali e rendite n.* 4.

ANNUALITÀ. *(Diritto civile)*. È una rendita la quale viene contribuita durante un certo numero di anni, di maniera che in capo a questo tempo, il debitore abbia estinto il capitale, sopra il quale quella rendita annua era costituita insieme cogl' interessi relativi, contribuendo ogni anno una somma eguale e costante.

Questa maniera di prestito è vantaggiosa ai privati; perciocchè il debitore può estinguere il suo debito gradatamente senza grave incomodo. Essa è in grandissimo uso in Inghilterra.

I calcoli per determinare i rapporti di equità nelle varie ipotesi delle annualità, sono quegli stessi degli interessi scalari; e se ne trovano varii esempii nell' *aritmetica applicata agl' interessi, agli sconti, alle annualità, ai vitalizii, ed altri affari dipendenti dalla durata probabile della vita umana* (Opera del Foramiti).

ANNUNZIO. *(Diritto civile)*. Quando alcuno, secondo il diritto romano, cominciava a fare una nuova opera, la quale arrecava danno al suo vicino, questi aveva diritto di proibirne il proseguimento, finchè era deciso, se gli era lecito di fare una tal opera, e questa proibizione dicevasi, *annunzio di una opera*. Qui s' intende parlare unicamente di quelle nuove opere, che le leggi per pubblica utilità vietavano farsi, o che si facevano in pregiudizio degli altrui diritti; imperciocchè se alcuno fabbricando nel proprio suolo oscurava la luce del vicino, cui non doveva alcuna servitù, s' intendeva che facesse ciò a buon diritto, perchè non arrecava verun danno al di lui vicino, ma piuttosto lo privava di un vantaggio, che fin allora gli era piaciuto di fargli godere; *L.* 24. *§. ult. L.* 26. *ff. de damno infecto; L.* 1. *§.* 12. *ff. de aqua et aquae pluv. arcen.*

L' annunzio poteva farsi; 1.° per conservare i diritti proprii; 2.° per allontanare un danno; 3.° per conservare i diritti pubblici; *L.* 1. *§.* 16. 17. 18. 19; *L.* 5. *§.* 6. *ff. de oper. nov. nunc.* Si poteva fare pubblicamente, cioè mediante l' autorità del pretore, *L.* 1. *§.* 2. *L.* 5. *§.* 10. *L.* 16. *ff. eod;* il quale per altro soleva esigere dall' annunziatore il giuramento di calunnia, qualora avesse annunziato a proprio nome, *L.* 5. *§.* 14. *ff. eodem*, oppure se annunziava a nome di un altro, una cauzione che questi avrebbe ratificato la proibizione; *L.* 5. *§.* 18. *ff. eod;* e si poteva fare privatamente in due modi, cioè o colle nude parole o col fatto, o sia col gittare piccole pietre per significare di non ri-

conoscere l'avversario per possessore; la qual maniera di proibire era migliore, perchè chi la usava, conservava il suo possesso, come se avesse annunziato col mezzo dell'autorità del pretore, laddove chi annunziava colle sole parole, riconosceva per possessore il suo avversasio; *L.* 5. ꝭ. 10. *ff. eod.*; *L.* 20. ꝭ. 1. *ff. quod vi aut clam*; *L.* 6. ꝭ. 1. *ff. si servit. vindic.*

Potevano annunziare una nuov'opera per conservare i proprii diritti, e per allontanare un danno, tutti coloro che avevano interesse di annunziarla, come coloro che godevano il dominio diretto, o utile, quali erano i superficiarii, i livellari, i pignoratarii, *L.* 1. ꝭ. *pen*; *L.* 3. ꝭ. 9. *ff. de oper. nov. nunc.*, *junct.*, *L.* 1. ꝭ. 1. *ff. Si ager vectigal.*; i possessori di buona fede, i quali si consideravano come padroni, *arg. L.* 136. *ff. de reg. jur.*; i tutori e curatori nel nome dei loro pupilli e minori, i procuratori, purchè questi ultimi avesser dato cauzione che i loro principali avrebbero ratificato la proibizione; *L.* 1. ꝭ. 3. ed *ult*; *L.* 5. ꝭ. 18. ed *ult.*; *L.* 7. ꝭ. 1. *ff. de oper. nov. nunciat.*; e generalmente tutti coloro i quali potevano opporre al loro vicino che egli non poteva edificare contro la loro volontà; *arg. L.* 2. *ff. eod.* Se più erano quelli, ai quali la nuova opera potesse nuocere, ciascuno doveva annunziarla particolarmente, perchè poteva essere che altri avessero diritto d'impedirla, altri no; *L.* 5. ꝭ. 6. *ff. eod.* Se il socio soffriva nocumento in un predio suo proprio, dipendentemente da una nuov'opera che il suo socio faceva in un predio comune, poteva proibire a questo suo socio l'opera che aveva intrapreso, soltanto però col mezzo dell'autorità del Pretore, e col giudizio di divisione. *L.* 28. *ff. comm. divid*; *L.* 3. ꝭ. 1. 2. *ff. de oper. nov. nunc*; altrimenti se la proibiva colle sole parole, la proibizione non valeva, perchè sarebbe stato contradditorio che egli si fosse dichiarato socio nel predio in cui l'altro socio aveva incominciata la nuova opera, ed avesse ad un tempo ammesso coll'annunziazione verbale che non esso ma il suo socio possedeva lo stesso predio. Gl' inquilini però ed i coloni non potevano fare annunzio di nuove opere; *L.* 3. ꝭ. 3. *ff. eod.*

Tutti i cittadini potevano annunziare una nuova opera per difendere i pubblici diritti, *L.* 3. ꝭ. *ult. L.* 4. *ff. eod*; fuori che i pupilli, e le femmine, cui non era dato di promovere azioni popolari; *L.* 5. *prin. ff. eod.*; *arg. L.* 6. *ff. de popul. action.*

La proibizione doveva farsi a chi intraprendeva la nuova opera edificando contro l'antica forma, distruggendo, o mutando. *L.* 1. ꝭ. 11. *ff. de oper. nov. nunc.*, sia che l'opera fosse stata prossima o lontana, avvegnachè potessero esistere delle servitù tra due predii intermedii appartenenti ad altri proprietarii; *L.* 8. *ff. eod*; sia che l'opera stessa si facesse in città o fuori in ville od in campi *L.* 1, ꝭ. 14. *ff. eod.*, da persone private o da magistrato *L.* 5. ꝭ. 7. *ff. eod.* Se più erano i padroni del suolo in cui si faceva la nuova opera, bastava che la proibizione si fosse fatta ad un solo, perchè tutti avessero obbligo di non continuare l'opera; se non ostante questa proibizione, uno di essi seguitava ad edificare, questi solo era tenuto, e non gli altri, ai quali il di lui fatto non doveva nuocere; *L.* 5. ꝭ. 5. *ff. eod.* Non era necessario di fare l'annunzio al proprietario dell'opera, ma poteva

farsi anche a quelli che si trovavano nell'opera per il proprietario stesso, come ai servi, agli artefici, ai fabbri, ai fanciulli, o alle fanciulle purchè fossero tali da poter riferire al proprietario la fatta proibizione, per la ragione che questa non era personale, ma reale *L.* 1. §. 5. *L.* 5. §. 3. *ff. eod.*, *arg*, *L.* 10. *L.* 11. *junct. L.* 5. §. 3. *in fin. ff. eod.*

Perchè avesse luogo l' annunzio si richiedeva che la nuova opera si facesse sopra il suolo; ond' è che non poteva annunziarsi a chi mieteva, o tagliava alberi, o potava viti, o faceva altra simile opera che non rimaneva unita al suolo, *L.* 1. §. 12. *ff. eod.*; come pure annunziare non si poteva a chi ristabiliva, o fortificava l' antica opera; *L.* 1. §. 13. *ff. eod.*

L' annunzio doveva farsi nella cosa presente, e non altrove *L.* 5. §. 2. 3. e 4. *ff. eod.* Perlochè se in più luoghi si faceva una nuova opera l'annunzio far si dovea in ciascun luogo in cui si faceva l' opera. *L.* 5. §. 16. *ff. eod*; e perchè si potesse comprendere se dopo l' annunzio si era continuata l' opera, l' aununziatore poteva mediante decreto del pretore far rilevare da periti, lo stato dell' opera prima della proibizione: *L.* 8. §. 1. *et* 5. *ff. eod.* La proibizione poteva farsi in qualunque giorno anche feriato, perchè il più delle volte il pericolo soleva essere soprastante; *L.* 2. §. 4. *ff. eod. junct. L.* 2. *ff. de feriis.*

Fatto l' annunzio si doveva tosto desistere dall' opera iutrapresa, e le parti dovevano presentarsi al pretore perchè decidesse se doveva continuarsi, o distruggersi l' opera; *L.* 5. §. 4. *L.* 8. §. 4. *L.* 1. §. 9. *ff. de oper. nov. nunciat*; Che se non ostante l' annunzio, l' opera si proseguiva, l' annunziatore poteva fare restituire l' opera nello stato in cui si trovava al momento dell' annunzio, ed a quest' effetto gli competeva l' interdetto *restitutorio de operis novi nunciatione*, il quale era non annale, ma perpetuo; *L.* 1. §. 7. *L.* 20. *prin.*, *et* §. 1. 2. 3. 4. 6. *ff. eod.*

Se l' annunziatore moriva, o alienava la cosa cui la nuova opera recava danno, cessavano gli effetti della proibizione, perchè cessava il diritto dell' annunziatore *L.* 8. §. *pen. ff. eod.* Conveniva pertanto che il di lui erede facesse un nuovo annunzio, sebbene per altro gli competesse l' interdetto *restitutorio* per far tornare le cose nel primiero stato, se mai dopo la proibizione del suo autore erasi continuata l' opera, quando questi era ancora in vita; *L.* 20. §. 6. *ff. eod.* Cessavano parimenti nel caso, che il pretore avendo prima ordinato, avesse poscia proibito l' annunzio della nuov' opera; *L.* 16. *ff. eod.*, *junct. L.* 14. *ff. de re judic.* Egualmente cessavano quando l' annunziatore con un patto toglieva di mezzo la proibizione *L.* 1. §. 10. *ff. de oper. nov. nunciat*; o quando il pretore la rimetteva, lo che gli era lecito di fare nel caso che l' annunziatore non avesse voluto prestare il giuramento di calunnia, oppure avendo egli annunziato a nome altrui, non avesse voluto prestar cauzione che il di lui principale avrebbe ratificato la proibizione, *L.* 5. §. 14. *et* 18. *ff. eod.*, o il pretore avendo esaminato sommariamente le ragioni delle parti, avesse riconosciuto che non vi era luogo alla proibizione; *L. unic.* §. 2. *ff. de remission.* Era pur lecito al pretore di rimettere la proibizione, quando colui cui era essa diretta prestava cauzione di distruggere a proprie spese tutta la nuov' opera che aveva fatto dopo la

proibizione, nel caso che fosse stato giudicato, che l' opera non poteva per diritto edificarsi, *L. unic. cod. de nov. oper. nunciat.*, sebbene per altro potesse essere ancora mediante una nuda promessa, specialmente quando la proibizione tendeva a difendere i pubblici diritti, *L.* 8. §. 3. *ff. eod.* La cauzione doveva prestarsi a ciascun annunziatore da cadaun di coloro, cui era fatto l' anuuuzio, *L.* 21. §. 5. *et* 6. *ff. eod.* e quando questi l' avevano offerta sufficiente, secondo che si disse, potevano continuare l' opera, comunque quegli avessero ricusato di accettarla, *L.* 5. §. 17; *L.* 20. §. 9. 13. 14. *et* 15. *ff. eodem.*

La proibizione però non cessava, se colui cui era fatta, moriva o alienava la cosa, ma passava a' suoi successori, sì universali che particolari; *L.* 8. §. *ult. ff. eod.*, i quali erano tenuti a soffrire che fossero distrutte le cose fatte dal loro autore dopo la proibizione, non a distruggerle eglino stessi a proprie spese, poichè essendo questa una pena, essi non dovevano soffrila perchè non erano in colpa; *L. pen. ff. de oper. nov. nunciat; junct. L.* 5. §. 5. *ff. eod. L.* 3. §. 2. *in fin. ff. de alien. jud. mut. caus.* Qualora per altro il successore universale, contro la proibizione fatta al suo autore, avesse continuato l' opera, è a ritenersi che fosse tenuto a distruggere a spese proprie tutto ciò che aveva fatto poichè colla morte dell' autor suo non si estingueva la proibizione, come poc' anzi fu osservato. Non così è a ritenersi, riguardo al successore singolare, il quale quando aveva continuato l' opera contro la proibizione fatta al suo autore, sembra fosse bensì tenuto a soffrire la distruzione di quanto aveva fatto, dopo una tale proibizione, *L. ult. ff. de nov. oper. nunc.*; ma non a distruggerlo egli a sue spese, perchè ad esso non era stata fatta la proibizione; *L.* 3. §. 3. *ff. de alien. judic. mut. caus.*

ANONIMA - V. SOCIETA' ANONIMA.

ANONIMO. — Vocabolo composto dalla particella greca *a* che è privativa, e da un'altra parola della stessa lingua che significa *nome*. Laonde *anonimo e senza nome*, sono due espressioni il senso delle quali è precisamente lo stesso. La voce *anonimo* s'impiega per denotare indistintamente tutto ciò che non ha nome proprio; e quindi s' applica ai *libri*, ai *libelli*, e alle *lettere* che non portano il nome dell' autore. Si potrebbe anche nel senso inverso chiamare *anonimo* uno scritto nel quale si parla di una persona senza nominarla. Osserviamo ciascuno di questi oggetti.

I. *I libri anonimi* sono di due specie; gli uni non indicano chi sia il loro autore, gli altri lasciano ignorare finanche il nome del tipografo, dal quale sono usciti.

Sotto il primo punto di veduta l' anonimo nulla ha di repreusibile; niuna legge impone ad uno scrittore di nominare sè stesso; quando il suo libro non attacchi il costume, la religione, l' ordine pubblico, importa poco il sapere da qual penna sia uscito. Il solo male che ne deriva (se pure è male) si è, che talvolta il pubblico s' inganna, e che perciò il vero autore veda applaudito o censurato un'altro in sua vece: anzi al dire di uno scrittore chiarissimo del secolo scorso, il porre il suo nome in testa ai libri è una vanità, e non ha che fare cosa del mondo con essi, nè li migliora se sono mediocri, nè li raccomcia se sono cattivi, nè gli fa

crescere di pregio se sono buoni. (*).

Ma se alla reticenza del nome dell'autore di un libro, si accoppia quella del nome del tipografo, allora la qualità di *anonimo* è un delitto, contro il quale i magistrati debbono severamente procedere; perciocchè è necessario che quando un'opera appare nel pubblico, sia per così dire, accompagnata da una cauzione che qualcheduno ne risponda verso il governo, e che si possa, ove mai comprometta l'interesse generale, sapere a chi rivolgersi.

II. *I libelli anonomi* sono sempre punibili; dettati il più delle volte dalla vendetta, e spesso anche dall'invidia, od oltraggiano ingiustamente gli uomini, o rendon pubbliche certe colpe, che vere ancora, meglio sarebbe coprire d'obblio. Essi fomentano gli odii, perpetuano le nimicizie, e corrompono la morale. Le leggi perciò puniscono severamente questo reato.

III. *Le lettere anonime*, altre sono innocentissime, altre attaccano gl'interessi dello stato, e l'onore de' cittadini; altre in fine contengono minaccie di morte, d'incendii, e simili.

Quelle che affrontano gl'interessi dello stato, non possono, quando i loro autori siano noti, non attirare su di essi le pene più gravi. Per altro il conoscerli riesce difficile, perchè il perfido che tradisce la patria cerca con ogni industria di celarsi; egli si avvolge nelle tenebre più profonde, e non lascia di sè che traccie incerte e dubbiose.

Le lettere anonime che offendono l'onore de' cittadini, sono nella stessa classe dei libelli, di cui abbiamo discorso.

(*) *Monsignor Giovanni Battista Bottari. Dialoghi sulle tre arti del disegno. Reggio* 1826.

ANSA (*Diritto pubblico*). Chiamasi con questo nome la società di città unite per comune interesse, affine di proteggere il loro commercio. In lingua alemanna questo vocabolo significa *lega*, *società*. Una tale società fu contratta dapprima, tra le città d'Amburgo, e di Lubecca nell'anno 1241; mediante un trattato le cui condizioni erano: 1.° Che la città d'Amburgo purgherebbe il paese tra la Trava, fiume che scorre a Lubecca e ad Amburgo dai ladri e dai briganti, ed impedirebbe, cominciando da quest'ultima fino all'Oceano, ai pirati di fare le loro scorrerie sull'Elba; 2.° Che Lubecca pagherebbe la metà delle spese per questa impresa; 3.° Che sarebbe concertato in comune, ciò che concerne il bene particolare di quelle due città, e che esse unirebbero le loro forze per mantenere la loro libertà ed i loro privilegii.

Ingrandendosi le due città d'Amburgo e Lubecca, mediante il commercio reso con questo mezzo più sicuro e più facile, le città vicine, come quelle della Sassonia, e della Vandalia allettate da una prosperità sì pronta, domandarono di essere ammesse all'alleanza e l'ottennero. Ben tosto per la medesima ragione tale società di commercio si estese viemaggiormente e si stabilì in diversi paesi, come a Bruges nelle Fiandre, a Londra nell'Inghilterra, a Bergen nella Norvegia, a Novogorod nella Russia. In que' luoghi si stabilirono banche, e depositi generali, ove si portavano le mercanzie degli altri paesi vicini per trasferirle più comodamente, ovunque gl'interessati ne avessero bisogno.

I principi che in sulle prime non la consideravano che come una società lucrativa, furono in origine mossi a desiderare che le loro città ne facessero parte, ed in fatti di ciò solo trattavasi. La protezione vicendevole delle libertà di ciascuna città non formava un obbligo generale, che tutta l'ansa avesse preso; e se veggiamo che alcune città abbiano protetto altre città socie, troviamo pure gran numero di esempii, cui l'ansa nulla ha fatto a favore delle città che trovavansi oppresse.

I sovrani dei diversi paesi desiderando di attirare a sè, mediante le sollecitudini de' loro sudditi, il commercio dell'ansa, accordarono alla medesima molti privilegii. Si hanno lettere patenti dei re di Francia, in favore de' negozianti delle città anseatiche, e queste lettere sono di Luigi XI, nel 1464. e nel 1483. poco prima della sua morte, e di Carlo VIII. nel 1489.

Il centro dell'ansa era in Germania, dov' ebbe incominciamento, e dove essa conservò per molto tempo qualche ombra del suo antico governo. Le quattro città erano Lubecca, Colonia, Brunswich e Danzica. Bruges non fu la sola nei paesi Bassi; perciocchè Dunckerque, Anversa, Ostenda, Dordrect, Rotterdam, Amsterdam, si noverano tra le città anseatiche; come anche Calais, Rouen, San-Malò, Bordò, Baiona, e Marsiglia in Francia, Barcellona, Siviglia e Cadice in Ispagna; Lisbona in Portogallo; Livorno, Messina, e Napoli in Italia; Londra in Inghilterra ec.

Molte cose per altro concorsero ad infievolire la società di cui si ragiona. La bussola aprì la via all' Indie orientali ed occidentali; ed allora alcuni principi trovarono più il loro conto nel favorire il commercio dei loro sudditi. Formaronsi nei loro stati compagnie, le quali fecero non solamente il commercio ordinario dell' Europa, ma eziandio scoperte, acquisizioni, stabilimenti in Africa, nelle Indie Orientali, ed in America, e per tal guisa si videro staccarsi molti anelli della grande catena dell' ansa. D' altro canto Carlo V. nemico di qualunque sorta di società la quale non servisse direttamente alle sue viste ambiziose, ridusse egli stesso l'ansa ad essere piccola cosa ne' suoi stati. Alcuni sovrani di Germania invece di conservare i privilegii che i loro antenati avevano accordato alle città per animare il commercio pensarono altramente. In fine, alcune altre città perdendo il loro splendore a cagione delle vicende umane, e non essendo più in istato di pagare la loro tangente delle contribuzioni, si ritirarono da sè medesime da una società che riusciva onerosa; e così l'ansa che aveva veduto ben ottanta città del suo novero, cominciò a decadere al principio del decimo sesto secolo, e finalmente disparve.

Invano nel 1560. si parlò di ristabilirla, invano nel 1571 si fecero progetti tendenti a quello scopo, invano nel 1579. si proposero le formole del suo ristabilimento, invano s' immaginò un nuovo piano nel 1604. il suo regno era passato e pochissime città sottoscrissero i piani proposti; Luigi XIV. faceva trattati coll' ansa, allorquando non erano più città anseatiche nel suo regno, ed allorquando le città di Germania le quali sole conservavano un' ombra dell' antica ansa, vèdevano circoscritte le loro società di traffico nella parte settentrionale dell'impero. La Svezia avendo acquistato Riga in Livonia, e Wismar nella bassa Sassonia, queste due città che erano anseatiche, sono

diventate semplici piazze di guerra, benchè il partito di Riga abbia sempre servito al commercio. In una parola l' antico governo anseatico, dopo le ultime rivoluzioni, non sussiste più, come ci ammonisce la storia degli ultimi nostri tempi.

ANSEATICHE città'. V. Ansa.

ANTECESSORE *(nel senso della Legge sul bollo e registro.)*. Dicesi di colui che ci ha preceduti in qualche impiego o carica.

1. Siccome le copie pubbliche degl' istromenti, ed altri atti notarili che si emettono dallo stesso notajo che li abbia ricevuti, non sono soggetti alla registrazione a termini *dell' Art.° XIV. del Regolamento sul Registro*, che in calce di questo paragrafo riporteremo, ancorchè si trattasse di quelli anteriori al sistema di registrazione, tanto valendo essere stati tali atti registrati, quanto l'avere acquistata data certa, a forma *dell' art.°* 8. *del regolamento Piano* che qui pure appresso verrà trascritto; così avuto in vista che i successori negli ufficii rappresentano la medesima persona dell'antecessore, monsignor Tesoriere *sotto il numero* 43. *delle sue soluzioni in data* 31. *agosto* 1817. ha stabilito la massima che le regole dette di sopra per i notari che danno le copie pubbliche degli atti loro, sono applicabili ai successori che diano le copie pubbliche dei rogiti dei loro antecessori.

(Art: XIV.). *Le spedizioni degli atti registrati sull' originale non sono più sottoposte ad alcuna tassa, sotto le cautele del* §. 1. *artic.* 14. *come segue: Tutte le copie conformi degli atti pubblici registrati sull' originale*; e *quegli di tali atti, che secondo le attuali leggi sarebbero registrabili sull' originale, e furono celebrati prima dell' attivazione del registro*, (sono esenti dalla registrazione). *Se però la copia non è estratta dallo stesso ufficiale pubblico, o suo successore sarà soggetta al registro in ragione del certificato che l' altro ufficiale fa di averla desunta dall' originale, e collazionata.*

(Art. 8. del regol. Piano). *A questo solo effetto concernente gli atti precedenti, saranno considerati come di data certa, e però esenti dalla registrazione.*

1.° *I pubblici istromenti.*

2.° *Gli atti privati i quali avanti quest' epoca, o siano individualmente, ed espressamente nominati in un atto pubblico, o siano stati fin d' allora depositati negli archivii; o sia morto alcuno de' contraenti, ovvero dei testimonii sottoscritti, purchè non si possa dubitare della identità dei caratteri.*

3.° *I detti atti, e contratti privati muniti o della ricognizione di carattere apposta fin d' allora da un pubblico notaio, e dalla sottoscrizione di tre testimonii. Questi però potranno essere esaminati per contestare che abbiano firmato nel tempo espresso nell' atto.*

2. Quelle copie che si rilasciano da altri notari che si portano ad estrarle dai rogiti altrui (1), sono sog-

(1) Si avvertono per norma i notari che per disposizione del Motu-Proprio 31. Maggio 1822. dalla S. M. di Pio Papa VII. è vietato di dar copie od estratti a chiunque non sia possessore della matrice relativa, sotto le pene comminate dalla Legge stessa, conforme è ordinato nell'Art. 98. §. 42. che si riporta.

Fuorchè ai notaj che conservano la matrice, ossia atto originale, non è permesso a veruno di darne le copie, od estratti; resta quindi vietato espressamen-

gette al diritto fisso di bajocchi venti per la fede che fa il notajo della estrazione delle altrui carte; e ciò procede anche allorquando diansi le copie degli istrumenti rogati dopo l'attivazione del sistema di registrazione, e perciò registrati. = *Dette soluzioni al num. cit.* 43. §. 2. e 3.

ANTICIPAZIONE *(nel senso della legge sul bollo e registro)*. Dicesi di tutto ciò che si dà prima che sia caduto il giorno dell' obbligazione, ed in ispecie di quei pagamenti che si fanno nei contratti, ove una data somma deve soddisfarsi in rate, e coi quali una o più di queste si pagano nell'atto della stipulazione, ovvero in seguito, ma prima che ne maturi la scadenza.

1. Li patti relativi ad anticipazioni, e le quietanze delle medesime che contengonsi, ed emettonsi nella stipulazione del contratto principale non danno luogo alla percezione di alcuna tassa particolare; poichè in nulla varia la natura del pagamento, l' effettuarsi prima o dopo che ne cade il giorno. Così più e più volte ha deciso l' amministrazione in casi particolari; e ciò a forma del disposto dall' *art. VIII. del regolam. sul registro.*

Nella vendita o in altro contratto portante passaggio di beni la nuda obbligazione di pagare il prezzo, o la quietanza del medesimo prezzo pagato contestualmente, non dà luogo ad una diversa tassa di registro, e lo stesso dovrà osservarsi in tutti gli altri atti contestuali, i quali non portano che la esecuzione del contratto principale.

ANTICRESI *(Diritto civile-canonico)*. È un contratto in virtù del quale il creditore non acquista che la facoltà di percepire i frutti dell'immobile sotto la condizione d'imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito. V. PEGNO, IPOTECA.

Il patto anticretico non muta natura al contratto di pegno, che tale egli è di fatto il contratto superiormente definito, come si raccoglie dalle leggi qui appresso citate: *L.* 11. §. 1. *L.* 39. *ff. de pignorat. act. L.* 17. *cod. de usuris.* La legge poi 33. *ff. tit. cit.* apertamente il dichiara: *Si pecuniam debitor solverit potest pignoratitia actione uti ad recuperandam antichresim: nam cum pignus sit, hoc verbo poterit uti.*

L' anticresi generalmente parlando è riprovata dal diritto canonico, *cap.* 6. *de pignor.*, per la ragione che le cose qualunque mutuate, non possono produr frutto veruno in prò del creditore. Il frutto quindi della cosa pignorata ceder deve interamente in affrancazione della sorte, e qualunque avanzo è vietato al creditore in titolo di lucro, od interesse. Que-

te agli archivisti, ai preposti del registro, ai conservatori delle ipoteche, ed anche ad altri notari di rilasciare copie tratte da altre conformi conservate nei loro uffícii, o altrove. Contravenendovi saranno obbligati a reintegrare i notari possessori delle matrici, dell' intiero importo della tassa che compete ai medesimi, qualunque sia l' emolumento da essi percetto, e soggiaceranno inoltre ad una multa di scudi dieci a favore dell' erario per ogni contravenzione. Nell' unico caso di smarrimento degli autografi ossiano matrici, sarà permesso ai soli archivisti di darne le copie conformi, tratte da altre simili esistenti in Archivio, previa l' autorizzazione del presidente del tribunale competente di prima istanza, il quale dovrà darla per semplice rescritto, inteso il notajo che conservava la matrice smarrita.

sta regola generale però va soggetta secondo lo stesso diritto canonico ad alcune eccezioni, in determinati casi, ne' quali può ritenersi dal creditore il frutto della cosa data in pegno, senza imputarlo nella sorte, come allorquando si dasse in pegno un fondo del quale il debitore fosse investito in ragione di un servizio da prestarsi, ed il creditore in correspettività della cessione dei frutti, prendesse sopra di sè l'onere del servizio suddetto — *cap.* 1. *de feudis.* — *cap.* 8. *de usuris;* ovvero quando per una dote promessa e non pagata si dasse un fondo fruttifero in pegno, onde con quei frutti possa il marito sostenere in parte i pesi matrimoniali. — *cap.* 16. *de usuris — Cujac. in decretal. cap.* 2. *tit.* 20. *lib.* 3. *opp. tom.* 6. *col.* 1002. *edizione veneta.*

Potendosi adunque in alcuni casi, secondo anche i principii del canonico diritto celebrare un contratto di anticresi, non ommetteremo di darne una formola, con avvertenza però ai notai incipienti di procedere a questa sorta di atti con ogni maggiore cautela, onde non esporre i contraenti, non solo alla nullità dell' atto, ma ben anche alle pene dai canoni comminate.

FORMOLA

DELLA CESSIONE IN PEGNO DI UN FONDO PER CONTRATTO DI ANTICRESI AD ASSICURAZIONE DI UNA DOTE E DEI LUCRI RELATIVI.

Al nome di Dio Amen.

» Sotto il pontificato di N. S. ec.

» In dipendenza di un pubblico » e solenne istromento celebrato li..... » per gli atti del sig........ notajo resi- » dente a......, il sig. Flavio Nelli va » creditore verso il sig. Carlo Durand » negoziante, della somma di sc. 3000; » dote che questi aveva costituito al- » la sua figlia Ernestina, maritata al » sig. Nelli, e che esso aveva alla me- » desima garantita con una speciale » ipoteca sopra alcuni immobili di » sua ragione. Diverse vicende sof- » ferte dal sig. Durand nel suo com- » mercio, lo avevano posto alla sca- » denza di quel debito nella impos- » sibilità di soddisfarlo, e quindi al » punto di chiedere una dilazione, » che senza esitanza, gli fu dal Nelli » di buon grado conceduta. Prossi- » ma questa a maturare, e perma- » nenti sempre le cause della impo- » tenza primitiva, il sig. Durand, » volendo in qualunque evento as- » sicurare al genero affettuoso il con- » seguimento del suo credito in ma- » niera efficace, e la percezione de- » gl'interessi relativi, ha divisato ce- » dergli per contratto di anticresi un » suo fondo rustico, valutato dai pe- » riti un prezzo oltrecchè doppio, in » confronto del montare dell' accen- » nata sua passività.

» Accolto un tale partito, si è pro- » ceduto tra le parti alla seguente » stipolazione.

» Avanti me........ notajo pubbli- » co residente in questa città, ed al- » la presenza de' testimonii infrascrit- » ti aventi le qualità legali, si è di » persona costituito il sig. Carlo Du- » rand del fu sig. Luigi negoziante » quivi domiciliato, di età maggio- » re ed a me cognito, il quale in vi- » gore del presente pubblico istro- » mento si dichiara vero e legittimo » debitore della somma di sc. 3000. » romani, in virtù del succitato istro- » mento rogato dal sig.......al quale » ec., verso

» Il qui pure di persona costitui- » to sig. Flavio Nelli del vivo Ansel-

» mo, esso pur dimorante in questa » città di condizione proprietario, di » età perfetta, ed a me cognito pari- » mente ec., al quale volendosi dal » sig. Durand assicurare in modo » efficace la percezione del eredito » suddetto, ed il conseguimento de- » gli annui rateali interessi relativi, » spontaneamente ed in ogni ec. per » sè, ed aventi causa da lui ec, assog- » getta primieramente a speciale e » convenzionale ipoteca per la con- » correnza del debito su accennato, » nella somma capitale di scudi tre- » mila sc. 3000. romani;

» Un suo predio posto nel comu- » ne di.......chiamato.......dell'esten- » sione superficiale di quadrati....... » secondo la misura censuaria, e di » un valore estimativo di sc. 6759. » 26. 2; tutto in un corpo con casa » colonica sopra ed altre adiacenze, » confina a levante col sig........, a » ponente col sig........., a mezzodì » col........, ed a tramontana colla via » Flaminia, salvi ec; e su questa pro- » prietà acconsente il sig. Durand » che si prenda dal sig. Nelli rego- » lare inscrizione nel competente uf- » ficio per la somma di sc. 3000, per » ogni effetto più valido ed effica- » ce di diritto.

» Dietro ciò, il ridetto sig. Du- » rand, rilascia detto suo predio con » titolo di anticresi al ripetuto sig. » Flavio Nelli, accettante e stipulan- » te ec. per l'effetto di percepire le » rendite annue del medesimo e quel- » le, per il valore al tempo delle re- » spettive raccolte, prima imputar- » le in conto degli annui frutti di » detto capitale, diminuibili scalar- » mente in ragione delle rateali am- » mortizzazioni della sorte, ed im- » putare poscia la rimanenza dei red- » diti suaccennati a difalco del ca- » pitale, e ciò sino alla totale estin- » zione del capitale medesimo, e dei » frutti in origine convenuti alla ra- » gione del cinque per cento ad anno.

» Hanno poi convenuto i signori » contraenti, che il sig. Nelli debba » pagare tutte le gravezze ed impo- » sizioni posanti, e che poseranno » sopra detto podere, finchè lo riterrà » col ripetuto titolo di anticresi; e » più di provvedere durante il tem- » po medesimo alle spese e ripara- » zioni necessarie ed utili del men- » tovato predio, dovendo farsi luo- » go alle imputazioni sopra indicate, » soltanto delle vendite del medesi- » mo, al netto di dette contribuzio- » ni e spese.

» E per la ferma ed inviolabile » osservanza ec.

» Fatto, letto, ec.

ANTICRESI. (*Nel senso della legge sul bollo e registro*). Abbiamo già definito questo contratto alla stessa voce, sotto il rapporto di *diritto civile-canonico*. Abbiamo fatto conoscere, come questo contratto medesimo venga in generale riprovato dai canoni della chiesa, e sotto quali eccezioni possa andar esente da questa riprovazione. Non sarà dunque, che ragionevole di dare le teorie per l'applicazione della tassa di registro a questa specie di contratti; e ciò tanto più, in quanto che gli ufficiali del registro debbono registrare gli atti, come ad essi si esibiscono, e per quello che presentano senza incaricarsi della loro validità o nullità.

1. Se si consideri che ricevendosi i frutti della cosa data in pegno, in luogo di quelli del denaro viene a costituirsi coll' *anticresi* un vero credito fruttifero; ovvero che col cedersi i frutti della cosa, ossia del fondo, avvi nel contratto un trasferimen-

to di usufrutto, l' anticresi deve dar luogo alla percezione della tassa proporzionale dell' uno per cento prescritta *dall' artic. XXX. n. 1. e 2. del regolamento sul registro.*

Alla tassa dell' uno per cento saranno sottoposte le creazioni di cambii, e costituzioni di crediti fruttiferi, o qualunque altra obbligazione legittima di somme, e valori portanti interessi.

2. La percezione dev' essere liquidata sul capitale del credito, in assicurazione del quale l' anticresi è stipolata. *cit. regol. sul registro art. XV. n. 2.*

Per la creazione dei crediti a termine, e loro cessioni e trasporti si misura (la tassa competente) *dal capitale espresso nell' atto constitutivo del credito.*

3. Gli atti indicanti il ricupero della cosa ossia del fondo obbligato. quantunque non portino mutazione di proprietà, allorchè non hanno causa da volontaria rinunzia del creditore ai diritti di pegno, ma dal seguito pagamento del debito, equivalgono ad una quietanza, e perciò se il contratto, nel quale l' anticresi fu stipolata è registrato, sono soggetti al diritto fisso di bajocchi venti; se non fosse registrato ma di data certa anteriore alla introduzione del registro dovrebbe percepirsi il quarto per cento sull' intera somma del debito, e se finalmente il titolo non fosse registrato, ma registrabile, come pure se fosse l' anticresi stipolata per atto privato, allora nel registrarsi gli atti indicanti il ricupero del fondo pel seguito pagamento, dovrebbe percepirsi l' uno per cento sul contratto principale non registrato, e quindi poi considerando il ricupero come appoggiato a titolo registrato, prendersi un' altra semplice tassa fissa di bajocchi venti — *arg. del num. 89. delle soluzioni di monsignor Tesoriere dei* 31. *agosto* 1817. — Se l' anticresi fosse stipolata in forma autentica, e consumata all' estero, ossia fuori di stato, siccome anche il contratto principale volendosi sottoporre alla registrazione, non darebbe luogo in questo caso che ad un diritto fisso di bajocchi venti — *regol. sul registro* art. XXIV. num. 6. — *I contratti fatti in forma autentica nei paesi stranieri che contengono obbligazioni, vendite. e passaggi di oggetti mobili, o di valori la effettuazione dei quali è convenuta, ed è stata consumata fuori dello stato pontificio quando occorra farne uso nei dominii della chiesa, sono soggetti alla tassa fissa di bajocchi venti;* così sopra gli atti di ricupero in tali anticresi, abbenchè non appoggiati a titolo registrato, qualora anch' essi abbiano data estera autentica, dovrebbe percepirsi un solo diritto fisso sul titolo, ed un altro in ragione dell' atto. Se però la data dell' atto di liberazione non fosse estera, o non fosse in forma autentica, oltre il diritto di bajocchi venti sul titolo, dovrebbe percepirsi il diritto del quarto per cento sulla quietanza, conciossiachè il pagamento deve supporsi allora eseguito entro lo stato. — *argom. del num* 34. *delle soluzioni di monsignor Tesoriere generale dei* 31. *agosto* 1817.

4. Se la liberazione del fondo oppignorato si fa per rinuncia del creditore al diritto di pegno, qualora si stipolino altri frutti in luogo di quelli del fondo, siccome viene a crearsi un nuovo credito fruttifero, presso lo scioglimento del primo contratto, così in questo caso dovrà percepirsi un diritto fisso di bajocchi

venti sulla liberazione del fondo, e la tassa dell'uno per cento sulla nuova costituzione di credito fruttifero. Tale in casi simili, è stata sempre l'opinione dell'amministraz. generale.

5. Se poi si facesse riunnziando anche ai frutti, e non stipolando i nuovi, essendo chiaro che il creditore in questo caso viene a ricevere il frutto della cosa oppignorata, dovrebbe percepirsi la tassa dell'uno per cento sul valore de' frutti che si cedono per tutto il tempo che resterebbe del contratto, e liquidandoli con dichiarazione approssimativa della parte — *regol. sul registro art. XXX. num.* 2. V. la Leg. succit. alla voce ABBONAMENTO.

6. Se è un terzo quello che dà il fondo in pegno per il debitore, il dazio di registro è sempre il medesimo, nulla ciò variando nel contratto.

7. L'anticresi stipolata per atto autentico sopra un immobile, sembra che dia luogo alla iscrizione ipotecaria sopra il medesimo a profitto del creditore, conciossiachè l'anticresi è anche più della semplice ipoteca.

ANTIDATA. È una data falsa anteriore alla vera apposta ad una scrittura, o ad un atto qualunque. L'antidata può essere un delitto di falso, punibile a seconda delle circostanze, ma più severamente ancora, quando si tratti di atti notarili. o portanti ipoteca, che quando trattisi soltanto di scritti chirografarii. Specialmente per prevenire questa specie di truffa, trovasi instituito il registro degli atti notarili, e così pure l'attivazione dei repertorii, che ogni notajo deve tenere, e nei quali si hanno a notare volta per volta gli atti che vengono celebrati, per ordine di data, sotto l'indicazione di un numero progressivo, che deve riportarsi su la matrice e su le copie, che vengono richieste dalle parti, o da chi altri v'abbia interesse.

L'abuso delle *antidate* ha regnato gran tempo nel commercio, perchè appunto si aveva il costume di lasciare gli ordini in bianco sopra le lettere di cambio, e ciò agevolava ai negozianti che fallivano, il ricevere, sotto nomi fittizii, o il dare in pagamento a quei creditori, che essi volevano favorire, queste medesime cambiali, l'ordine delle quali era in bianco, e che potevano indi ricevere una data molto anteriore al fallimento per evitare di riportarle nella massa. Per prevenire simili frodi *il regolamento provvisorio di commercio del* 1.° *giugno* 1821; in vigore negli stati pontificii, prescrive che la lettera di cambio debba essere datata.

(Art. 105.). *La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro. Essa è datata.*

Essa contiene ec.

Contro un tale reato compete la pena di falsità; ma il creditore che volesse accusare di falso questi ordini, come antidatati, deve somministrare le prove della falsità con documenti e testimonii irrefragabili. *Il regolamento sui delitti e sulle pene delli* 20. *Settembre* 1832. infligge a questa sorta di delitti le pene, come appresso:

(Art. 228.). *Ogni funzionario pubblico, notaro. o impiegato, che negli atti di proprio ufficio, ne formi dei falsi, o ne sopprima dei veri, o gli alteri, togliendo o aggiungendo ai medesimi qualche parte sostanziale, è punito colla galera di anni dieci ai quindici, e colla perpetua inabilitazione ai pubblici impieghi.*

(Art. 229.). *Chi dei suddetti dolosamente, senza commettere falsi-*

ta negli atti originali, da copie legali, o false, o sostanzialmente alterate, è punito coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni, oltre l' emenda dei danni.

(Art. 230.). *Qualunque altra persona che commette falsità in una scrittura autentica, e pubblica, o in una scrittura o apoca di commercio, o di banco, è punita colla galera dai cinque anni ai dieci.*

(Art. 231.). *Alla medesima pena è soggetto quello che scientemente ha fatto uso degli atti falsi con scienza della loro falsità.*

(Art. 232.). *I falsificatori di cambiali mercantili sia nel corpo, sia nelle forme, o nelle girate, come pure i falsificatori di libri mercantili, o registri, che per legge o uso commerciale ottengono in giudizio la via esecutiva, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni.*

(Art. 233.). *Chi commette falsità in una scrittura privata che contenga obbligazioni, ricevute, o qualunque altro atto; ovvero in un foglio in bianco affidatogli, e sottoscritto, estende un atto qualunque, o in un foglio scritto aggiunge qualche atto, e clausola a danno altrui, e ne fa uso, è punito colla galera dai tre ai cinque anni.*

(Art. 234.). *Chi soltanto falsifica le scritture come sopra, e non ne fa uso, è punito coll' opera pubblica da uno ai tre anni.*

(Art. 235.). *In tutti i casi nei quali la falsità nelle scritture abbia arrecato danno, i colpevoli sono tenuti, oltre alle pene sopra stabilite, all' emenda dei danni, ed in ogni caso alla perdita del profitto da applicarsi al Fisco.*

ANTINOMIA. Questo vocabolo viene dal greco, e significa contraddizione reale od apparente fra due leggi, o fra due articoli della medesima legge.

APERTURA DI TESTAMENTO (*Diritto civile*). Secondo il diritto romano, sebbene prima di aprire il testamento, gli eredi potessero accettare l' eredità, *L. unic.* §. 1. *et* 5, *cod. de cad. toll.*; ciò non ostante perchè fosse eseguita la volontà del testatore era necessario di aprirlo. Perciò il pretore pubblicò un editto, col quale promise, che quante volte fosse richiesto, avrebbe aperti i testamenti, *L.* 1. *ff. Testam. quemad. aper. inspic. et describ. Omnibus quicumque desiderant tabulas testamenti inspicere vel etiam describere, despiciendi describendique potestatem facturum se praetor pollicetur.* Ed è manifesto ch' ei la concede a chi la domanda o in nome proprio, o in altrui nome. *Quod vel suo, vel alieno nomine desideranti tribuere cum manifestum est;* siccome è aperto del pari che ciò avrebbe egli fatto, se pure non fossero stati, spontaneamente aperti, *L.* 10. §. 1. *ff. eod.* — *Si sui natura tabulae patefactae sunt, apertum videri testamentum non dubitatur: non enim queremus a quo aperiantur.*

Apriva il pretore solennemente i testamenti, fatto certo primamente della morte del testatore, poichè nel dubbio ne era vietata l' apertura, *L.* 2. §. 4. *ff. eod*; *L.* 1. §. 5. *ad Leg. Cornel. de fals*; *L.* 38. §. 7. *ff. de poenis.*, e quindi citati i testimonii, i quali dovevano riconoscere il loro sigillo, e la loro sottoscrizione, *L.* 4. *et* 5. *ff. eod.*, si apriva il testamento. Nel caso poi che alcuno de' testimonii negasse la propria firma e sottoscrizione, e così il proprio sigillo, il testamento era bensì sospetto, ma

però si apriva, *L.* 1. ʔ. 2. *ff. eod.* Per aprire un testamento bastava che fosse intervenuta la maggior parte dei testimonii, *L.* 6. *ff. eod.*; e se i testimonii trovavansi assenti, si trasmetteva loro il testamento, onde riconoscessero la loro sottoscrizione ed il loro sigillo, oppure se vi era caso di urgenza, il pretore apriva il testamento alla presenza di persone probe e di ottima fama, e dopo la descrizione del medesimo lo tornava a sigillare e lo spediva ai testimonii assenti perchè lo riconoscessero, *L.* 7. *ff. eod.* Il testamento doveva aprirsi tre o quattro giorni dopo la morte del testatore; *Paul. recept. sent. lib. VIII; tit.* 6. ʔ. *ult.*

Quando il testamento era aperto, chiunque vi aveva interesse poteva osservarlo, leggerlo e descriverlo, ma però doveva giurare di non far ciò con animo di voler calunniare, *L.* 1. *L. pen. cod. eod. arg. leg.* 9. ʔ. *pen. ff. de edendo.* Siccome poi era interesse della repubblica che i testamenti avessero il loro esito, *L.* 5. *ff. test. quemad. aper. inspic.*, così usavasi di insinuarli nell'ufficio del censo e descriverli, onde se fosse perita la materia sulla quale i testatori gli avevano scritti, non fosse tuttavia mancata la prova dei medesimi, *L.* 2; *L.* 18. *de testam. iunct. L.* 27. *L.* 31. *cod. de donat.*, e se i testamenti erano più, tutti dovevansi aprire ed osservare, *L.* 2. ʔ. 3. *ff. testam. quemad. aper. ec.*, non però se erano più esemplari di un testamento solo, mentre allora bastava osservare e descrivere un solo esemplare, *L.* 10. *ff. eod.* Non solo i testamenti, ma eziandio i codicilli, e qualunque altra parte del testamento appartengono a questo titolo, e l'editto del pretore comprende tanto le tavole principali, quanto le seconde tavole, L. 2. ʔ. 2. L. *pen. eod;* L. *ult. cod. eod.* — Questa era la maniera con cui si aprivano i testamenti secondo il diritto civile. Ma se il costume del paese in cui si dovevano aprire era diverso, si doveva stare al costume medesimo. L. 2. *cod. eod.; arg.* L. 6. *ff. de evict.* L. *ult. vers. in illis vero, cod. de testam.*

Siccome poi il pretore non poteva aprire i testamenti, se non gli venivano esibiti, L. 3. ʔ. 9. *ff. de tab. exhib.*, così egli pubblicò un altro editto, col quale accordò a coloro, i quali avevano interesse in qualsivoglia testamento o codicillo, vero o falso, valido o nullo, di poter costringere colui che lo possedeva ad esibirlo al pretore, e concesse perciò l'interdetto *de tabulis exhibendis*, L. 1. ʔ. 2. 3. 4, 6, 7, 8. 9. 11; *ff. de tab. exhib.*; L. 2. ʔ. 3. *ff. testam. quomod. aper.*; L. 9. *ff. ad leg. Cor. de fals.* Questo interdetto competeva a tutti quelli i quali, prestato il giuramento di calunnia asserivano di credere che nel testamento o codicillo si trovasse una qualche disposizione in loro favore, L. 3. ʔ. 10. *ff. de tab. exhib.*, L. *pen. cod. quemad. testam. aper.*; *arg.* L. 6. ʔ. 2.; L. 9. ʔ. *pen. ff. de edendo.*; ed in conseguenza competeva a tutti gli eredi comunque potessero eziandio giovarsi dell'azione *ad exhibendum*, e della *reivindicazione;* L. 3. *ff. quemad. test. aper. junct.* L. 3. ʔ. 12. *ff.* L. *unic. cod. de tab. exhib.*; ai legatarii e fideicommissarii; L. 3. ʔ. 14. *ff. eod.* contro tutti coloro i quali possedevano i testamenti o codicilli, contro i loro eredi, e contro quelli eziandio i quali per dolo malo avevano lasciato di possederli, L. 3. ʔ. 2, 3, 4, 6. L. *pen. ff. eod.* Che se tutti costoro non obbedivano subito, se erano presenti o in breve termine, se

erano assenti, L. 1. §. 1. *ff. eod. arg.* §. 3. *instit. de off. iud.*, venivano condannati dal pretore a pagare agli eredi o legatarii la stima dell' eredità, o dei legati. L. 3, §. 11, 12, 13. *ff. de tab. exhib.*

L'editto del pretore, col quale promise che avrebbe aperti i testamenti o codicilli andava soggetto a varie eccezioni; imperciocchè se si dubitava che il testatore fosse vivo, il suo testamento, come si disse superiormente, non era aperto; neppure se egli avesse ordinato che non si aprisse se non dopo un determinato tempo, L. *pen. cod. quemad. test. aper.*, L. *ult.* §. *ult. ff. de legat.* 2.; anzi se anche senza fare alcuna proibizione espressa avesse seguito il consiglio di Giustiniano facendo una sostituzione pupillare, separata dal testamento, tale sostituzione, quando fosse stata da lui sigillata non si poteva aprire, L. 8. L. 9. *ff. testam. quomod. aper. junct.* §. 3. *instit. de pupill. substit.* Dippiù non si doveva aprire nè iscrivere quella parte di disposizione, la quale tendeva all' ignominia di qualcuno, L. *pen. cod. eod.*, giacchè tale disposizione era inutile. Non doveva finalmente il pretore permettere che si osservasse e descrivesse la data del testamento e codicillo, perchè si credeva che ciò si facesse per commettere una falsità, L. *pen. cod. eod*; L. 2. §. 6. *ff. eod.*

Presso di noi si osserva la pratica seguente. Chiunque creda aver ragione ad una eredità o successione apertasi per la morte di chicchessia, si reca presso il notajo che crede possedere fra suoi rogiti il testamento sigillato del defunto, e glie ne chiede l'apertura e pubblicazione. Il notajo possessore della scheda, o l' archivista degli atti notarili del luogo, se il notajo, cui venne la detta scheda affidata fosse premorto, osserva primieramente, se nell' atto di consegna della scheda medesima, il testatore abbia autorizzato il notajo, cui volle affidare la sua ultima volontà od a' suoi successori in mancanza sua, di aprire e pubblicare la scheda stessa, avvenuta che fosse la di lui morte, ad istanza di chiunque credesse avervi interesse, *senza intervento o ministero di giudice*, e senza verun' altra formalità. Se quest' autorizzazione risulta, come si è detto, dall' atto di consegna; il notajo pregato dalla parte interessata, e da questa fatto certo della morte del testatore, che dovrà giustificarla mediante l' esibita della fede parrocchiale relativa, sottoposta alla debita registrazione (1), esibirà la scheda sigillata all' instante, e dopo di lui ai testimonii intervenuti per assistere all' atto, affinchè l' osservino attentamente per riconoscere, se siavi alterazione, o contrafazione nei sigilli, o nella cucitura della scheda, e per praticarvi tutte quelle osservazioni più diligenti che crederanno del caso, onde riconoscere se la scheda sia integra e senza veruna alterazione. Avuta assicurazione di ciò, il notajo leggerà a chiara ed intelligibile voce l' atto di consegna, e quindi aprirà i sigilli, senza infrangerli e leggerà e pubblicherà la scheda testamentaria entro contenuta. Dietro di che estenderà l' atto di apertura che farà sottoscrivere dalla parte instante, e dai testimonii, al quale atto unirà poscia, tanto l' autografa scheda

(1). *Si ommette l' esibizione della fede parrocchiale di morte del testatore, quando il notajo procede all' apertura del testamento, unitamente ai testimonii ed alla parte chiedente, all' aspetto del cadavere del testatore.*

testamentaria, quanto l' atto di consegna, e la fede parrocchiale della morte del testatore, se di essa si sarà fatto uso nell' apertura della scheda, e riporrà il tutto diligentemente nel suo protocollo, e dietro la registrazione dell' atto suddetto potrà spedirne copia autentica a chiunque voglia di esso ricercarlo.

Se poi nell' atto di consegna della scheda il testatore non abbia dato al notaio depositario veruna speciale facoltà per aprire il testamento dopo la di lui morte *senza intervento e ministero di giudice*, dovrà il notajo unitamente alla parte instante comparire avanti giudice, del luogo, e presentandogli la fede parrocchiale, che attesterà la morte del testatore, rappresenterà al giudice medesimo come il defunto avesse a lui consegnata quella sua ultima scheda testamentaria, osservate le debite formalità della legge, e come attesa la di lui morte, fosse invocata dalla parte intervenuta l' apertura e pubblicazione di essa. In seguito di che il notajo offrirà al medesimo sig. giudice la scheda sigillata, perchè ne osserva ed esamini l' integrità; la quale riconosciuta dal sig. giudice non viziata la renderà al notajo che tosto l' aprirà e pubblicherà alla presenza non tanto del detto sig. giudice e della parte, ma ben anche di due testimonii chiamati a quest' oggetto; indi esteso dal notajo l' atto di apertura, sarà il tutto firmato dal sig. giudice in ogni foglio, e d' appresso, dalla parte instante e dai testimonii; poscia il notajo unirà l' atto suddetto al suo protocollo corrente, conforme è stato sopra indicato.

FORMOLA

DI APERTURA E PUBBLICAZIONE DI UN TESTAMENTO CHIUSO, COLL' INTERVENTO E PRESENZA DI GIUDICE.

Al nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di Nostro » Signore ec.

» Avanti l' illmo ed eccllmo sig. » avvocato N. N. *(qui si porranno » i titoli competenti al giudice, che » verrà pregato d' interporre la sua » autorità a quest' atto)*; ed avanti » pure di me infrascritto notajo pub» blico residente in questa città di..... » ed alla presenza dei due segnati te» stimonii, aventi i requisiti voluti » dalla legge, si è di persona costi» tuito il sig. Antonio Paria del fu » sig. Giuseppe, possidente, di età » maggiore, quivi domiciliato, ed a » me cognito, il quale espose essere » passato da questa all' altra vita il » sig. Lorenzo Raggi, conforme ap» parisce dalla fede parrocchiale ri» lasciata in questo giorno medesi» mo dal reverendo sig. don Pacifi» co De Sanctis curato alla chiesa di » s. Andrea in questa città, che sot» toposta a registro mi si consegna » per allegarla, siccome faccio all' at» to presente, sotto l' allegato di let» tera A. (1). Espone pur anche il » sig. Paria che essendogli noto a» vere il sig. Raggi fatto il suo ulti» mo testamento, e quello chiuso e » sigillato, averlo affidato ai miei atti, » sino dalli 16. dicembre del 1836. » faceva istanza al lodato illmo sig. » giudice, perchè mi autorizzasse a » render pubblica l' estrema volon» tà del defunto.

» Allora sua signoría illma ricevu-

(1) *Se l' apertura del testamento seguirà alla presenza del cadavere del testatore, si ommetteranno le parole che riferiscono alla fede parrocchiale; e si dirà invece:* conforme risulta dalla presenza di questo cadavere.

» ta dalle mie mani la scheda sigil-
» lata suddetta l' ha esaminata at-
» tentamente, e trovatala scevra da
» qualunque viziatura, si è degna-
» ta commetterne l'apertura e pub-
» blicazione.

» Dietro una tale ordinanza, ho
» letto primieramente l' atto di con-
» segna della scheda surriferita che
» vado ad unire al presente, sotto
» l' allegato di lettera B; e poscia
» reciso il filo che cuciva da tre lati
» la scheda, ed aperti i sette sigilli
» in cera lacca rossa, che ne assicu-
» ravano la cucitura, ne ho estratto
» il testamento, e l' ho letto a chia-
» ra ed intelligibile voce alla presen-
» za del ripetuto illmo sig. giudice
» e della parte che ne ha chiesta la
» pubblicazione unendolo a quest'
» atto sotto l' allegato di lettera C.,
» con dichiarazione di conservarlo
» fra le matrici de' miei atti, e di
» darne copia autentica a chi vorrà
» ricercarmela.

» Ed affinchè non possa insorge-
» re dubbio sulla identità del me-
» desimo e delle disposizioni in es-
» so contenute, il sullodato sig. giu-
» dice in calce di ogni pagina, appo-
» se la propria sottoscrizione, e con
» esso pure segnaronsi, il sig. Paria,
» ed i testimonii pregati ad assiste-
» re alla lettura e pubblicazione di
» questo testamento.

» Atto fatto, letto, e pubblicato »

FORMOLA

DI APERTURA E PUBBLICAZIONE DI UN TESTAMENTO CHIUSO, SENZA INTERVENTO DI GIUDICE.

Al Nome di Dio. Amen.

» Sino dalli 28. aprile dell' anno
» prossimo passato, la signora Giu-
» lia Valenti vedova del sig. Carlo
» Perelli di questa città, consegnò
» a me notajo infrascritto il suo ul-
» timo testamento chiuso e sigillato,
» dandomi facoltà di aprirlo, dopo
» la di lei morte ad istanza di chic-
» chessia, senza bisogno di giudice
» o di altra formalità.

» È piacciuto all'Altissimo di chia-
» marla a sè nel giorno di jeri con-
» forme io stesso, in unione degl' in-
» frascritti testimonii abbiamo veri-
» ficato coll' ispezione occulare del
» cadavere, giacente ancora nella ca-
» mera, ove ha cessato di vivere, e
» credendosi dal sig. Pietro Valenti
» suo fratello di avere interesse al-
» la di lei eredità, mi ha fatto istan-
» za, perchè apra e pubblichi il te-
» stamento suddetto. Alla quale i-
» stanza prestandomi, sono devenu-
» to all' atto infradicendo.

» Avanti me....... notajo pubblico
» esercente in questa città ed alla
» presenza degl' infrascritti testimo-
» nii, aventi i requisiti voluti dalla
» legge si è di persona costituito il
» sig. Pietro Valenti, del fu signor
» Paolo, maggiore di età, di condi-
» zione proprietario ed a me cogni-
» to, al quale, per servire alla reite-
» rata domanda suddetta, ho rendu-
» ta ostensibile la scheda, e trova-
» tala, tanto esso, come i testimonii
» infranominandi intatta e non vi-
» ziata in alcuna guisa, e così nella
» cucitura, come ne' sigilli e nelle fir-
» me, l' ho aperta, letta, e pubblica-
» ta, inserendola originalmente in
» quest'atto, per conservarla ne' miei
» protocolli, e per darne copia auten-
» tica a chi vorrà farmene inchiesta.

» E perchè non sia mai per insor-
» gere dubbiezza sulla sua identità
» ed autenticità, è stata firmata in
» ogni pagina, tanto dal sig. Valen-
» ti, come dai testimonii stati pre-

» senti alla detta pubblicazione.

» Atto fatto, letto, e pubblicato » in......... »

La formola di apertura dei codicilli chiusi è la stessa che quella data pei testamenti. E siccome i codicilli sono una parte del testamento, così il notajo dovrà avere riflesso di non procedere alla loro apertura, senza l' intervento dell' autorità giudiziale, le quante volte non ne sia stato dispensato dal codicillante, colle parole su espresse che debbono apparire dall' atto di consegna. Tanto nell' apertura dei testamenti, come in quella dei codicilli, dovrà sempre eseguirsi alla presenza di due testimonii, che abbiano le qualità richieste dalla legge.

APERTURA DEI TESTAMENTI CHIUSI *(quanto alla legge sul bollo e registro)*. Atto col quale si pubblica il testamento che il defunto ha fatto ed ha depositato chiuso, in mani di un pubblico notajo.

1. Questi atti sono soggetti al diritto fisso di bajocchi venti. *Regol. vig. art. XXIV. num.* 2. V. *l' art. cit.* alla voce ACCETTAZIONE DI CAUZIONE — *soluzioni di monsignor Tesoriere generale dei* 31. *agosto* 1817. *num.* 47.

2. Siccome è impossibile di far bollare i testamenti chiusi prima di aprirli, e dopo aperti, è già consumato l' atto di aprimento; così l' amministrazione ha deciso, che aprendosi i testamenti, e trovandoli in carta libera, debbono sottoporsi al bollo straordinario, contemporaneamente alla registrazione del rogito di pubblicazione; ben inteso che la sopracarta sia bollata, poichè di quella ne è responsabile il notajo, e quando il bollo di essa non apparisca esteriormente, per l' atto di presentazione che v' abbia scritto, incorre nella pena del decuplo del valore di quel foglio a forma dell' *art.* 277. *num.* 1. *del regol. Leonino, in vigore quanto al bollo.*

La multa del decuplo del valore del bollo per ciascun foglio che si usa, è applicabile alle seguenti contravvenzioni.

1.° *Quando gli ufficiali pubblici scrivono i loro atti in carta libera, in carta di dimensione non propria, o in carta coi bolli dei cessati governi, o coi bolli del governo pontificio ora soppressi; ovvero facciano uso di carta bollata allo straordinario.* E se senza farla prima munire di bollo, si rogasse eziandio dell' atto di apertura incorrerebbe in altra penale del decuplo inflitta dal *cit. art. num.* 5.

(Vanno soggetti alla multa del decuplo del bollo) *gli ufficiali pubblici qualora ricevano, alleghino, o richiamino ne' loro atti documenti in carta libera, o di non giusto bollo.*

3. Non ha luogo però la percezione di alcuna penale nell' apposizione del bollo straordinario sulla scheda testamentaria, che come si è detto nel paragrafo precedente, si trovasse mancante di bollo, desumendo il testamento la sua forza dalla morte del testatore, e non essendo prima che la mera di lui volontà ritrattabile ad arbitrio, e potendo perciò scriversi in carta libera. *Soluzioni di monsignor Tesoriere dei* 31. *agosto* 1817. *num.* 48. §. 2. — *regol. Leon. in vigore quanto al bollo art.* 235.

Il bollo straordinario, non solo si pone colla impronta, ma viene anche supplito = dal visto pel bollo = *che li preposti a ciò autorizzati, appongono alla carta che vuole bollarsi.*

Il visto pel bollo si adopera, come al *regol, cit. art.* 237. *n.* 2.

In tutte le carte soggette al bollo di dimensione, e scritte o *stampate in carta libera, o di non giusta dimensione, ed in quella della stessa natura provenienti dall' estero.*

4. Quando gli eredi ommettino di fare aprire il testamento ed alcun altro non presentisi che una tale apertura richiegga, può l'amministrazione del bollo e registro, e per essa il preposto del luogo, credendolo a sè profiouo, e per l'interesse della tassa, far procedere a quest' atto, come il potrebbe qualunque altro creditore od interessato. *Regolam. Leon. art.* 163.

Se durante il quadrimestre, da niuno è adita l' eredità, e niuno ne è in possesso e l' ammininistra, l' amministrazione del registro, se da altri interessati non è stata prevenuta, potrà far deputare un curatore all' eredità giacente nelle forme legali, e potrà far procedere all' apertura del testamento se si sappia esservi un testamento chiuso. Per i curatori deputati all' eredità giacente, il termine a dare l' assegna e pagare la tassa decorrerà dal giorno della loro deputazione.

La stessa disposizione è riportata litteralmente nel *regol. vig. all' art. XCIII.*

APOCRISIARIO (*Diritto canonico*). Era un officiale incaricato di portare messaggio, intimare gli ordini e riferire le risposte di un principe o imperatore. Questa voce deriva dal greco e significa risposta; d' onde viene che in latino si chiama *responsalis* colui che reca le risposte. Questo ufficiale divenne in seguito il cancelliere e guarda sigilli dell' imperatore. I patriarchi in Oriente diedero poscia questo nome ai diaconi che mandavano come deputati per trattare degli interessi delle loro chiese, e agli ecclesiastici che venivano mandati da Roma per trattare gli affari della santa Sede; perciocchè oltre i suddiaconi, e i difensori, che i papi mandavano di quando in quando nelle provincie per eseguire i loro ordini, avevano talvolta un nuncio ordinario residente alla corte imperiale, che il clero greco chiamava apocrisiario, ed in latino *responsalis* perchè il suo officio consisteva soltanto nell' esporre al principe le inteuzioni del papa, ed al papa la volontà del principe, non che le risposte reciproche dell' uno, e dell' altro intorno all' affare di cui si trattava; di maniera che gli apocrisiarii erano, propriamente parlando, ciò che sono gli ambasciatori ordinarii de' sovraui, ed i nuncii del papa presso i principi. San Gregorio aveva esercitato quell' ufficio prima di essere papa, e parecchi altri lo esercitarono pure prima del loro pontificato. Gli apocrisiarii non avevano alcuna giurisdizione in Costantinopoli come i nuncii non l' aveano nè in Francia, nè in alcuni altri paesi a meno che non fossero stati delegati dal papa per giudicare di alcune cause d' importanza. Benchè essi fossero nuncii del papa, tuttavía avevano un grado inferiore ai vescovi, come si vede nel concilio di Costantinopoli del 536., ove Pelagio apocrisiario del papa Agapito, ed il primo de' suoi nuncii apostolici che si trova nella storia, sottoscrisse dopo i vescovi. Questi apocrisiarii erano sempre diaconi, non già vescovi, perciocchè i vescovi non erano impiegati se non che alle ambasciate straordinarie ed alle legazioni. Abbiamo già detto che i pa-

triarchi in Oriente inviavano il loro apocrisiario. Così nel sinodo tenuto a Costantinopoli nell'anno 439; Dioscoro apocrisiario della chiesa di Alessandria, sostenne che la sua prelatura era superiore a quella di Antiochia. Trovansi altri esempi di apocrisiarii che i papi inviarono ai patriarchi d'oriente. È stato dato il nome di apocrisiarii anche ai cancellieri che chiamavansi pure referendarii. Brigham nelle sue antichità ecclesiastiche osserva che l'ufficio degli apocrisiarii dei papi può avere avuto cominciamento nei tempi di Costantino, o presso a poco dopo la conversione degl'imperatori, la quale ha dovuto necessariamente introdurre le corrispondenze tra di loro ed i sovrani pontefici. Non se ne vede per altro il nome se non verso il regno di Giustiniano che ne fece menzione nella sua novella VI. cap. 2.; dalla quale sembra che tutti i vescovi avessero simili officiali.

APOSTILLE, *o* POSTILLE. Note aggiunte, o schiarimenti che soglionsi apporre nei contratti ed atti qualunque. Il moto proprio 31. maggio 1822. della S. M. di Pio papa VII. sui notari ed archivii prescrive *all' art.* 24. quanto segue.

Le chiamate o postille che verranno scritte nel margine, o a piè dell' atto, saranno firmate egualmente che gli atti, dalle parti, dai notai, e dai testimonii. Le ommissioni di quanto si prescrive in questo, e ne' precedenti art. 22. *e* 23. *porteranno la pena della multa di uno scudo da applicarsi ad arbitrio del prefetto per la prima volta, della sospensione temporanea per la seconda volta, e della destituzione per la terza volta, ed inoltre il notajo sarà tenuto di reintegrare le parti di ogni danno, quando la legge per colpa di lui, pronunziasse la nullità degli atti.*

APOSTILLE, o POSTILLE. (*Legge sul bollo, e registro*).

1.° Nella registrazione degli atti, e nella quietanza del registro a piè de' medesimi ha obbligo il preposto, di dichiarare se vi è alcuna *postilla* ed il numero di esse se vi sono.

2.° Se a un atto si aggiungesse una o più postille, dopo la registrazione, dovrebbero farsi registrare separatamente colla tassa fissa di bajocchi venti, a meno che il contenuto nelle medesime dasse luogo ad un diritto proporzionale o ad un supplimento di tassa proporzionale, così tutto giorno si pratica.

APOSTASIA (*Diritto canonico*). Voce derivante dal greco, la quale significa desistere od abbandonare un partito ovvero un' opinione per abbracciarne un' altra, e dalla medesima origine è derivato il sostantivo *apostata*; ma nel suo significato più ordinario, significa l'abbandono che taluno fa della sua religione per abbracciarne un' altra.

La chiesa cristiana ha sempre pronunciato l'anatema, contro coloro che hanno apostatato dalla nostra religione. Tale diserzione è stata repressa con leggi severissime. Costantino ordinò che gli apostati fossero giudicati criminalmente; Costanzo fece confiscare i loro beni; Valentiniano giuniore li dichiarò incapaci di testare; la chiesa inoltre li scomunicò e li privò della facoltà di fare testimonianza, come appare dal can. 48. del IV. concilio di Toledo. In forza del can. 12. del concilio di Arles, del can. 1. del concilio di Elvira, e secondo s. Cipriano (epist. 52. *ad*

Antoninum), gli apostati che non hanno subito la penitenza, non possono quando domandano la comunione, in caso di malattia essere ascoltati.

E siccome per tre modi siamo congiunti a Dio, per la *fede* cioè per l' *obbedienza*, e per la *religione professata*, o pel *ricevuto Ordine sacro*, di tre specie in conseguenza può essere l' apostasia; vale a dire di defezione dalla *fede*, di rifiuto all' *obbedienza*, di abbandono della *religione professata*, o del *sacro Ordine ricevuto*.

Apostata dalla *fede* dicesi quello che interamente disertò dalla religione cristiana, alla quale si era aggregato nelle acque battesimali.

L'apostasía dall' *obbedienza*, propriamente parlando, si prende per quell' allontanamento dai comandi della chiesa, e per quella resistenza, quasi scismatica, a' di lei precetti, alle leggi, ai canoni ed ai decreti dei concilii.

L'apostasía dalla *religione professata* è il criminoso abbandono dell' istituto regolare in cui si sono professati i solenni voti, per propria autorità, e con animo di non più ritornarvi.

Per cadere nel delitto di apostasía non è necessario che abbandonata la vera religione, se ne professi, o se ne seguiti un' altra superstiziosa, e falsa; come a cagion di esempio può dirsi dell' ateo, che toltosi al grembo della chiesa, non crede a Dio, e a nessuna religione obbedisce. Nei primi tempi, e secondo l' antica disciplina gli apostati, colpevoli di vera idolatría, non solamente erano cacciati dalla chiesa, ma esclusi perfino dall' assoluzione, quando ancora si giacessero con pericolo di vita. La quale severità venne poscia a mano a mano temperandosi per modo che si concesse agli apostati il perdono, prima eziandio che fossero minacciati da morte imminente; ad essi invece imponendosi una penitenza più o meno lunga a seconda della gravezza del loro delitto.

Si hanno come apostati, conforme accennammo, tanto i regolari che senza legittima concessione temerariamente abbandonino l' instituto a cui si erano con voto solenne obbligati, quanto i chierici che dallo stato ecclesiastico, e chiericale disertino *Concil. Chalcedon. can.* 7. intorno a che l'immortale pontefice Benedetto XIV. nella sua celebre costituzione *Si datum* 47. statuì che si tenessero colpevoli di apostasía quei regolari che a loro arbitrio si dispogliassero dell' abito e si partissero dal chiostro, per muover querela sulla validità della fatta professione; locchè pure si dovesse dire degli altri, che dopo il proferimento di una sola sentenza la quale dichiari nulla, ed inefficace la detta loro professione, abbiano senz' altro attendere, gittato l'abito imprudentemente, avvegnachè a tal uopo si vogliono almeno due sentenze conformi.

Coloro che abbandonano il regolare istituto che avevano professato, sono allontanati dalle cose sacre, e dalla comunione dei cristiani, specialmente se dimisero l' abito, perdono inoltre i privilegii, e non possono esercitare il ministero degli ordini ricevuti. *cap.* 2. *ne cleric. vel monach. in* 6. *Conc. Triden. sess.* 25. *de regul. c.* 19. *c.* 6. *de apostat.*

Il vescovo comanda la carcerazione dei regolari apostati che si trovano nella sua diocesi, e li consegna ai loro superiori, i quali debbono tener modo di ridurli alla retta via con amorosi, e caritatevoli ammonimenti

sicchè possino espiare il loro delitto col solo mezzo delle canoniche penitenze *cap.* 24. *de regular*. Che se il vescovo consiglia il reo a tornare volontario, e pentito al suo istituto, i superiori di lui, quando s' interpongono i prieghi del vescovo, debbono astenersi dalle pene più gravi; *Benedict. XIV. de synod. dioeces. lib.* 13. *c.* 11. *num.* 11. *et* 12. Accade pure talvolta che la santa sede conceda agli apostati uno spazio a pentirsi, e ravveduti li riceve, e ne rimette, e ne modera, secondo la sua prudenza le punizioni; *Benedict. XIV. constit. Pastor bonus* 95. §. 33. Anche i chierici se lasciato l' abito, mancano a' doveri del loro ordine, e vivono alla foggia dei laici si hanno in conto di apostati, sono puniti colla scomunica, addivengono infami, ed irregolari, e se indarno siano ammoniti dal vescovo si chiudono nelle carceri. *Can.* 23. *c.* 2. *qu.* 7. *c.* 2. *caus.* 3. *qu.* 4. *c.* 23. *et* 25. *de senten. excom. c.* 5. *de apostat.*

APOSTATA *(Diritto canonico)*. Chiamasi quegli che si rende colpevole di apostasia, o rinnegando la sua fede, o sottraendosi all' obbedienza della chiesa, od abbandonando l' istituto religioso da lui solennemente professato. V. apostasía.

APPALTO. È quel contratto che si fa prendendo a proprio carico la riscossione di uno, o più dazi, o il privativo diritto di qualunque incetta, fornitura, approviggionamento, costruzione, e mantenimento, pagando ovvero esigendo una certa somma. V. aggiudicazione, affitto.

Per quelle particolarità poi che sono proprie degli appalti a ribasso, ossia che si aggiudicano al minore offerente, e per le regole sulla vigesima, e sesta in questi casi. V. incanti a ribasso o al minore offerente.

Per le cauzioni che sogliono offerirsi e darsi negli appalti V. cauzione.

In quanto alle *citazioni*, od *offerte all' incanto* per appalto di opere, costruzioni, manutenzioni, beni, dazii, gabelle, ed altri proventi delle comunità vi hanno leggi particolari, promulgate dalla sapienza, e saggezza de' governanti, che trovansi raccolte con molta accuratezza, e pubblicate colle stampe del Nobili nel 1828. Parendo a noi che questa collezione torni utilissima a tutti coloro ai quali è affidato il carico di amministrare le cose municipali, non esitiamo comecchè specialmente di piccola mole di tutte qui riportarle per esteso.

1.° Si permette di alienare, o di dare in enfiteusi a terza generazione mascolina i beni stabili incolti ed infruttiferi de' comuni, quando consti dell' evidente utilità. Prima però di venire a questo passo, sia fatta consapevole la sacra congregazione del Buon Governo, se i beni medesimi possono, o no ridursi a coltura. *De-Vec. tom.* 4. *c.* 28. *lett. del B. G. in data* 3. *settembre* 1735.

2. Quando non si trovi offerente che faccia un partito migliore si permette pur anche dalla s. congregazione del B. G., dopo conosciute le cose, di affittare in perpetuo i beni stabili de' comuni, con la riserva del dominio in sicurezza della corrisposta. *De-Vec. tom.* 2. *c.* 117. *lett. del B. G.* 26. *Giugno* 1647.

3.° Le alienazioni de' beni de' comuni debbono essere discusse, ed approvate in consiglio. Non possono effettuarsi senza il pubblico incanto, e senza la sanzione della s. congreg. del B. G. Il danaro ricavato dalla vendita deve essere erogato in utile del comune. *Coell. cap.* 32. *num.* 11.

19. 21. 27. e 44.

4.° A tutte queste formalità non possono i comuni rinunciare. *Coell. cap.* 32. *num.* 52

5.° Se nel pubblico incanto non si trova un giusto prezzo de' beni da vendersi, non debbono essere deliberati all' offerente maggiore perchè il non trovare un giusto prezzo è la stessa cosa, che non trovare il compratore. *Coell. cap.* 32. *num.* 37. *e* 38.

6.° Quando sia fatta l' alienazione con le dovute solennità e superiori permessi, il compratore non può essere turbato nel possesso della cosa acquistata, quantunque sopravvenga altra migliore condizione. *Coell. cap.* 23. *num.* 50.

7.° Tutte le entrate, e i proventi dei comuni si affittano a chi farà miglior condizione, previi gli avvisi d' asta, l' accensione della candela, e la superiore approvazione. *Cir. del B. G.* 28. *ottobre* 1609. *De-Vec. tom.* 2. *c* 369.

8.° Nè si mandino per amministrazione se non dopo replicati inutili tentativi pel loro appalto, ed ottenutane la superiore annuenza. *Circ.* 30. *gennajo* 1820. *e* 28. *settembre detto.*

9.° È più vantaggioso ai comuni il darli a locazione che l'amministrarli, onde evitare le frodi de' privati i quali cercano piuttosto il proprio, che il vantaggio della cosa pubblica *Coell. cap.* 46. *n.* 1.

10.° Previa l'osservanza delle formalità di regola, è permesso ai comuni, sempre con superiore approvazione, il locare beni a breve tempo, e senza pagamento anticipato. *Bolla del B. G.* §. 12.

11.° I proventi comunali non si affittino per uno spazio maggiore di tre anni. *De-Vec. tom.* 2. *c.* 27. *lett. del B. G.* 20. *settembre* 1710.

12.° In que' comuni, ove dal consiglio sia riconosciuta la necessità di scegliere la privativa invece della libertà del commercio, la congreg. del B. G. suole approvare la stessa privativa da deliberarsi però al pubblico incanto, coll' obbligo al privatario di stare al calmiere, e di osservare il corrispondente capitolato. *Circ.* 17. *marzo* 1820. *n.* 808.

13.° A tutte le licitazioni de' comuni debbono precedere gli avvisi, da affiggersi ne' luoghi e tempi consueti. Gli avvisi debbono esprimere, il luogo, il giorno, e l' ora dell' incanto. *Ord. circ. del B. G.* 6. *agosto* 1729. *e Coell. cap.* 46. *n.* 5.

14.° Se per ignoranza, o per malizia non si esprimesse negli avvisi il preciso giorno dell' asta, ma si dicesse che l' incanto seguirà nel termine di giorni 30., non deve tenersi il bandimento nell' ultimo di questi trenta giorni, ma bensì nel giorno dopo: perchè il giorno del termine non può computarsi nello spazio assegnato pel concorso all' incanto, ma hanno a passare tutti i giorni fissati negli avvisi. *Coell. cap.* 46. *n.* 12.

15.° Oltre il giorno, e l' ora dell' accensione della candela s' indichi nelle notificazioni, il provento o fondo che vuol darsi in affitto, o in appalto, il tempo dell' incominciamento, e del termine del contratto, e le condizioni alle quali deve assoggettarsi il deliberatario. Quando non sia facile esprimere tutto ciò negli avvisi si dichiari in essi che i capitoli dell' appalto si trovano ostensibili nella pubblica segreteria del luogo, in cui seguirà la delibera. *Regole del B. G.* 21. *dicembre* 1816. *diramate con cir.* 9. *dic.* 1819. *num.* 12883.

16.° Nei contratti coi comuni s' intende, ancorchè non espresso, sempre apposto il patto che il delibera-

tario non acquisti alcun gius, quando nel termine stabilito sopravvengono le migliorie di vigesima, e di sesta. Giova non ostante l' esprimerlo o nelle notificazioni affisse in precedenza, o nei capitoli del contratto. *Ord. circ. del B. G.* 6. *agosto* 1729.

17.° Si dichiari pure negli avvisi d' incanto, che chi non darà idonea cauzione da approvarsi dal pubblico consiglio, resterà tenuto, ed obbligato a quanto l' appalto, o l' affitto si farà per meno. *Risoluzione del B. G.* 4. *ottobre* 1614. *De-Vec. tom.* 2. *c.* 117.

18.° Per accrescere la concorrenza degli oblatori si pubblichino gli avvisi dell' asta, anche ne' luoghi vicini. *Regole del B. G.* 21. *dicembre* 1816., *diramate con circol.* 9. *dicembre* 1819. *n.* 12883.

19.° Trenta giorni dopo l' affissione degli avvisi si proceda all' accensione della candela sotto la campana, non escluso anche il mezzo delle preventive offerte chiuse, e sigillate le quali dovranno aprirsi nell' atto dell' accensione della candela per servire di base all' incanto, *art.* 212. *del M. P.* 21. *dicembre* 1827. *della s. mem. di Leone XII.*

20. Non presentandosi offerta alcuna in iscritto, si accenda la candela sopra una somma determinata dalla magistratura, e regolata da un calcolo d' approssimazione, e dal prodotto dell' ultimo affitto. *Regole* 21. *dicembre* 1816., *diramate con circol.* 9. *dicembre* 1819. *n.* 12883.

21.° Per la determinazione di questa somma dovrà anche esaminarsi prima la tabella, ed aversi speciale riguardo alle preponderanti circostanze. *Notif. del B. G.* 25. *maggio* 1743., *De-Vec. tom.* 4. *c.* 212.

22.° La magistratura nomini due testimonii, i quali attendino diligentemente per dichiarare fra le altre, quale sia stata l' ultima migliore offerta. *Regole* 21. *dicembre* 1816.

23.° Si stia cauti di non accettare offerenti, i quali non abbiano poi il modo di pagare. *Coell. cap.* 46. *n.* 32.

24.° Le locazioni, ed affitti di gabelle, dazii, proventi ec. de' comuni si facciano con persone di fede e di facoltà idonee, le quali diano sicurezza, da approvarsi in pubblico consiglio. *Bolla del B. G.* §. 17.

25.° Le persone non idonee ad offrire sono i minori, quelli di mala fede, quelli che esercitano le arti infami, quelli di dura e difficile esazione, gl' iniqui, i cavillosi, e i rissosi. È anche proibito di offrire agli ebrei, eretici, e simili. *Coell. cap.* 16. *num.* 23. 24. 25. *e* 38.

26.° Non si ammettino neppure le offerte degli attuali ministri, od ufficiali della comunità, nè di persone decotte, o notate di qualche grave eccezione. *Notificazione del B. G.* 25. *Maggio* 1743. *De-Vec. tom.* 4. *c.* 212.

27.° Si rigettino egualmente le offerte delle donne, degl' impiegati comunali, e de' figli di famiglia che non siano autorizzati da espresso consenso de' rispettivi genitori, queste persone non possono offrire neppure nella gara della candela. *Regole del* 21. *dicembre* 1816., *e Coell. cap.* 46. *num.* 45. *e* 55.

28.° Le persone di magistrato non possono offrire nè alla depositería, nè ad alcun provento del comune. *Lett. del B. G.* 28. *febbrajo* 1728. *De-Vec. tom.* 4. *car.* 23.

29.° Nemmeno i consiglieri possono offrire, e prendere in affitto i beni, e proventi comunali; nè anche possono associarsi ad altro oblatore, o conduttore *Coell. cap.* 31. *n.* 72. *al* 76. 44. *num.* 12. *e c.* 46. *num.* 20.

30.° Que' consiglieri che si rendessero appaltatori, o affittuarii del comune, debbono subito cessare dall' appartenere al consiglio. *Circol.* 24. *ottobre* 1822. *num.* 12956. *e M. P.* 21. *dicembre* 1827. *art.* 183.

31.° I conduttori dei dazii, e delle gabelle de' comuni, sono reputati persone di poco pregio, e di molto coraggio. *Coell. cap.* 43. *num.* 31.

32.° I medici, e chirurghi condotti, i segretarii comunali e tutti gli altri salariati, sono inibiti dall' ingerirsi nelle amministrazioni, e sugli appalti dei proventi comunitativi. *Circol.* 23. *settembre* 1821. *num.* 12298.

33.° A' pubblici appalti non si ammettono che persone soggette al fòro laicale. Le soggette al foro ecclesiastico si ammettino nel solo caso che non vi siano altri oblatori. Ma quantunque siano state ammesse se si trova altro nguale, e migliore oblatore, si può riaccendere la candela, senza aver riguardo a quelle offerte. *Lett. del B. G.* 3. *gennajo* 1702; 18. *dicembre* 1734. *De-Vec. tom.* 2. *cart.* 117; *e tom.* 4. *cart.* 23.

34.° I conduttori che sono in debito per corrisposte scadute e non pagate possono ammettersi ad offerire a nuovi appalti; non devono però ricevere il possesso del nuovo appalto, se non quando abbiano soddisfatto il debito antecedente. *De-Vec. tom.* 2. *annot. a cart.* 67.

35.° Non si ammettino offerte, che non sieno legali, sincere, ed immuni da qualunque sospetto di collusione, e di frode. *Notificaz. del B. G.* 25. *maggio* 1743. *De-Vec. tom.* 4. *c.* 222.

36.° Non sieno ricevute quelle oblazioni, nelle quali si offerisca una certa somma sopra qualsivoglia maggiore esibita: essendo le medesime sempre incerte, e dolose. *Ord. circ. del B. G.* 6. *agosto* 1729. *e regole* 21. *dicembre* 1816.

37.° Non si accettino offerte pro persona nominanda ex intervallo, ma l' offerente nomini all' atto la persona per la quale ha fatta l' oblazione. *Lett. del B. G.* 3. *agosto* 1647. *e* 26. *aprile* 1681. *De-Vec. tom.* 2. *c.* 117. *e* 120. *e notif. del B. G.* 25. *maggio* 1743. *De-Vec. tom.* 4. *car.* 212.

38. Appena nominata la persona, l' offerente rimane sciolto dalla sua obbligazione. *Coell. cap.* 46. *num* 54.

39. Se non comparisce alcun offerente nel termine stabilito può prorogarsi la delibera ad altro termine. I termini dell' asta non possono essere ristretti, ma bensì prolungati; perchè la prolungazione verte a favore del comune, potendo frattanto affacciarsi altri oblatori *Coell. cap.* 40. *num.* 13.

40. Se però sia venuta nel giusto termine una qualche oblazione, non può esso termine prorogarsi, in pregiudizio del diritto acquisito da quella oblazione ancorchè ella sia unica. Ciò per altro intendesi quando l' oblatore non abbia qualche eccezione. *Coell. cap.* 46. *num.* 13.

41. La delibera s'intende consumata a favore di quello che nel momento dell' estinzione della candela farà maggiore e migliore oblazione. *Ordini circ. del B. G.* 6. *agosto* 1729.

42. Quando però si provi un accordo malizioso fra gli oblatori da cui deriva danno al comune, la delibera è nulla. *Dec. del B. G.* 26. *agosto* 1797.

43. Le offerte contemporaneamente date nel punto dell' estinzione della candela con confusione di voci, siccome non possono essere a favore degli oblatori, così non lo sono a favore del comune. In questo caso si

riaccende la candela. *Coell. cap.* 46. *num.* 37.

44. Nel caso però di contemporanee offerte della medesima somma all'estinguersi della candela, può entrare l'arbitrio del magistrato: cioè di preferire con superiore permesso l'oblatore il più idoneo, il più solvibile, il più grato al comune, e specialmente l'appaltatore dell'anno passato, quando sia ancor egli fra quelli offerente, ed abbia soddisfatte le sue antiche corrisposte. *Coell. cap.* 46. *num* 36. *e* 40.

45. Dopo l'offerta non si attenda veruna dichiarazione che l'oblatore pretenda di fare sulla medesima. *Dec. del B. G.* 16. *gennajo* 1771.

46. Il penultimo oblatore non resta sciolto dalla sua offerta per l'ultima offerta maggiore, se nello stesso tempo questa non sia anche migliore, cioè se l'ultimo oblatore non sia idoneo. *Coell. cap.* 46. *num.* 33, *ed edit. del B. G. del* 1729.

47. Il deliberatario dovrà immediatamente dopo la delibera nominare ed esibire la sua cauzione, la quale sarà proposta all'approvazione del pubblico consiglio. Qualora da questo non venga riconosciuta idonea per l'assicurazione del pubblico interesse, si assegnerà al deliberatario un termine per la presentazione di altra in luogo dell'esclusa. Ricusandosi il deliberatario di prestarsi a questo dovere, o non potendo adempierlo, si accenderà nuovamente la candela sulla penultima migliore offerta a tutto suo danno e pericolo. Questa dichiarazione sia intimata nella prefissione del termine come sopra. *Regole del B. G.* 21. *dicembre* 1816. *Rescrit. del B. G.* 4. *ottobre* 1614.

48. La sigurtà dev'essere solidale responsabile verso il comune di tutti gli obblighi e pesi assuntisi dal deliberatario, e sottoposta al pari di lui, al mandato di manoregia. *Bolla del B. G. De-Vec. tom.* 3. *ar.* 472. *dec.* 175.

49. Dopo la delibera fatta all'estinzione di candela vergine si lascierà trascorrere un termine di dieci giorni, per dar luogo alle offerte di vigesima; e dopo questa ne passerà un altro egualmente di dieci giorni per dar luogo alle offerte della sesta. *Moto Proprio* 21. *dicembre* 1827.

50. Il termine dei dieci giorni deve contarsi dal giorno immediatamente seguente a quello della delibera. *Ordini cir. del B. G.* 6. *agosto* 1729.

51. Passato questo termine in cui sia sopraggiunta la nuova migliore oblazione, si renderà essa nota colla pubblicazione degli avvisi, ne' quali sarà destinato il giorno, l'ora, e il luogo della riaccensione della candela sopra la suddetta oblazione; la riaccensione della candela seguirà non prima di dieci giorni da quello dell'affissione degli avvisi medesimi. *Ordini circ. del B. G.* 6. *agosto* 1729.

52. Nell'appalto di proventi comunali la vigesima dev'essere a favore del comune, e non de' particolari (come nell'affitto del forno, del macello, ec. quando si offrisse maggior peso di pane, carne ec.) *Lett. del B. G.* 22. *settembre* 1736. *De-Vec. tom.* 4. *car.* 22.

53. La vigesima deve aumentare almeno la vigesima parte sopra l'ultima maggiore oblazione, in conseguenza può essere maggiore e non minore. *Ordini cir. del B. G.* 6. *agosto* 1729.

54. Dopo la prima delibera seguita nelle debite forme si rigettino quelle offerte che non giungono ad aumentare la vigesima. *Lett. del B. G.* 6. *febbrajo* 1828. *lett. delegat.*

15. *detto num.* 1576.

55. L'offerta di sesta avrà luogo, e dovrà ammettersi ancorchè non sia stata presentata quella della vigesima; perocchè non è necessario l'offrire gradatamente prima l'una e poi l'altra. *Rescritt. del B. G.* 14. *maggio* 1740. *De-Vec. tom.* 4. *car.* 22., *e regole del B. G.* 21. *dicembre* 1816.

56. Quando l'offerta della sesta sia intera deve essere ammessa, sebbene l'oblatore limitandosi ad accettare i capitoli pubblicati per l'incanto, non si obblighi inoltre, come il precedente deliberatario di pagare anticipatamente una qualche somma. *Decis. del B. G.* 18. *maggio* 1797. *Angeli car.* 86.

57. Se un provento è deliberato per tre anni, l'offerta della sesta pel solo primo anno non è intera, e perciò non priva il deliberatario del gius acquisito. *Decis. del B. G.* 28. *gennajo* 1797. *Angeli car.* 86.

58. Nel termine accordato per dar luogo all'offerta di sesta, come non si debbono ammettere le offerte che sono inferiori nella sesta parte sopra l'ultima migliore oblazione, così debbonsi accettare, tanto quelle offerte che uguagliano la sesta parte, quanto tutte quelle che eccedono, e sono superiori; mentre non è mai stato detto dalla s. congregazione del B. G. che uno solo possa offrire, e che fatta l'oblazione da uno si chiuda l'adito a qualunque altro oblatore, che sopravvenisse dentro il termine stabilito. La s. congregazione riprova le oblazioni di *sopra sesta*, ma un tal nome si conviene a quelle sole offerte, che sopraggiungono dopo consumato il termine fissato per la sesta, e non mai a quelle oblazioni, che fatte anche successivamente nel termine competente, sorpassassero la sesta parte dell'ultima maggiore oblazione. Nel termine prescritto si ricevino dunque, tanto simultaneamente, quanto successivamente più e distinte offerte di sesta. *Notif. del B. G.* 1. *dicembre* 1788.

59. L'oblatore che sopravviene dopo la delibera, o con la vigesima, o con la sesta, subentra in tutto il tempo dell'affitto, od appalto come se gli fosse stato deliberato da principio. Egli ha diritto di obbligare il precedente deliberatario a rendergli conto del tutto. In conseguenza non si possono ammettere le condizioni di pagare la corrisposta, e di adempiere gli altri pesi *pro rata temporis* dell'affitto, od appalto; perchè essendo egli il padrone di tutti gli utili del provento *usque ab initio* deve dallo stesso tempo soggiacere a tutti i pesi. *Risoluz. del B. G.* 14. *gennajo* 1747. *Angeli cart.* 8.

60. Si trasferiscono nel conduttore tutti i privilegii competenti al locatore. *Dec. Rot.* 2. *decembre* 1707. *De-Vec. tom.* 3. *cart.* 341.

61. Agli appaltatori, ed altri aventi causa dalle comunità compete la mano regia; possono esercitarla anche dentro l'anno successivo al termine dell'appalto. *Moto Proprio* 5. *ottobre* 1824. *art.* 486. *e* 487.

62. Eseguita la riaccensione della candela sopra l'offerta di sesta, e riconosciuta dal consiglio la idoneità della sigurtà, senza dar luogo ad altre offerte, si subordinino gli atti alla superiore approvazione per quindi procedere alla stipulazione dell'Istromento. *Moto Proprio* 21. *dicembre* 1827. *art.* 212.

63. La locazione delle case comunali legittimamente fatta, non può essere revocata, quantunque sopravvenga maggiore oblazione. *Coell. cap.* 46. *num.* 8.

64. Si presume che l'appaltatore

conosca le qualità dell' appalto. *Decis. Rot.* 9. *aprile* 1696. *De-Vec. tom.* 3. *cart.* 22.

65. Le concessioni, e locazioni dubbie, vengono spiegate dall' osservanza. *Decis. Rot.* 25. *febbrajo* 1701. *De-Vec. tom.* 3. *car.* 73.

66. È proibito ai magistrati di ammettere i conduttori de' comuni al possesso de' loro contratti, prima che abbiano data idonea sigurtà, altrimenti sono invalidi anche gl' istromenti che fossero stati stipulati; e gli stessi magistrati souo tenuti del proprio a risarcire i danni del comune. *Bolla del B. G. e decis. della stessa s. congregazione* 4. *ottobre* 1641. *De-Vec. tom.* 2. *car.* 117.

67. È tenuto del proprio egualmente il consiglio, il magistrato, e qualunque officiale che approvi, o ammetta una sigurtà non idonea, o sia negligente nel riceverla. *Dec. del B. G. del* 1711. *De-Vec. tom.* 2. *car.* 348. *Dec. rot.* 13. *marzo* 1713. *De-Vec. tom.* 3. *car.* 399. e *Coell. cap.* 46. *n.* 18.

68. Gli amministratori del comune sono tenuti del proprio per una cosa male locata. Questa loro responsabilità dura per tutto il tempo della locazione fissato nell' istromento, e cessa al rinnovarsi del contratto. *Coell. cap.* 45. *num.* 41. e 42.

69. Se poi il consiglio ricusa di approvare le sigurtà esibite in sicurezza degli appalti, d' ordine del B. G. le approva il Governatore ex officio, allorchè consti dell' idoneità. *Lett. del B. G.* 22. *febbrajo* 1710. *De-Vec. tom.* 2. *car.* 347.

70. Se la sigurtà era idonea quando fu ammessa, e quando terminò la locazione, e poi sia divenuta inabile a soddisfare le sue obbligazioni, nè il consiglio, nè il magistrato saranno tenuti verso il comune, ma bensì il cassiere, cui incombendo di esigere le corrisposte anche coi mezzi legali, ha trascurato di provvedere all' indennità del comune. *Coell. cap.* 45. *num.* 3. 4. 5. 8. *e* 9.

71. Nelle locazioni si ponga il patto che il comune non sia mai tenuto a far remissione, o diffalco per qualsivoglia caso inopinato di guerra, scorrerie di soldati, strage, o guastamento di campi, siccità, innondazione, tempesta, grandine, incendio, o qualsivoglia caso fortuito, o capo etiam di legittima, ed urgente perdita, e diminuzione di frutti, sia di tutti, o della maggior parte, ovvero di sterilità, o qualsivoglia altra cosa pensata, che si potesse pensare, o non pensare, da' quali casi il comune sia sempre immune, e libero, nè possa mai essere astretto a farne diffalco, o detrazione, benchè de jure ne fosse tenuto, ed obbligato, ma sempre debba avere le sue annue risposte intiere, e senza alcuna diminuzione. E se a caso si tralasciasse d' inserire questo patto negl' istromenti, s' intenda tacitamente compreso, e stipulato, come se espressamente così fosse convenuto tra' contraenti. *Bol. del B. G.* §. 17.

72. Questa disposizione per altro della bolla non toglie mai que' diffalchi che sono dovuti per la perita, o diminuita sostanza della cosa locata. *Coell. cap.* 48. *num.* 10.

73. Il comune locatore è pur tenuto di risarcire al conduttore tutto il danno recatogli, mediante l' impedimento frapposto da esso comune, per cui il conduttore non abbia potuto, o non possa usare il libero esercizio della cosa locata. *Dec. Rot.* 13. *marzo* 1713. *De-Vec. tom.* 3. *cart.* 403.

74. Anzi deve concedersi diffalco al conduttore, sebbene da un estraneo gli s' impedisca l' uso della cosa

locata, senza colpa del locatore. *Coell. cap.* 48. *num.* 29.

75. Il fatto del principe dicesi caso fortuito. *Coell. cap.* 48. *num.* 18.

76. Ne' contratti, e specialmente nelle locazioni de' beni e proventi de'comuni si prefigga sempre il tempo, o tempi de' pagamenti da farsi dai conduttori in tutto il corso dell'anno; e quando mai non venisse prefisso s'intenda convenuta la soddisfazione della promessa risposta, di tre in tre mesi posticipatamente la rata parte, cominciando a contare il trimestre dal giorno in cui ha principio il contratto. *Edit. del B. G.* 14. *dicembre* 1771.

77. Si apponga nei contratti, ed in caso di ommissione, si abbia per apposta la condizione, che non pagando il debitore nel tempo determinato, o alla scadenza del trimestre come sopra, si spedirà contro di lui la mano regia. *Edit. del B. G.* 14. *dicembre* 1771.

78. Compete al comune la mano regia, contro i suoi conduttori, ed altri simili, la quale può essere esercitata anche durante il triennio, dopo la scadenza del loro debito. *Moto Proprio* 5. *ottobre* 1824. *art.* 486., *e* 488.

79. Non potendosi immediatamente stipulare l'istrumento col deliberatario del provento per qualche accidente, o legittima causa, s'intende ciò non ostante rimasto il provento medesimo, come se detto istrumento fosse stato stipulato. *Ord. circ. del B. G.* 6. *agosto* 1729.

80. Il comune non può essere obbligato di accettare un conduttore in luogo di un altro. *Dec. Rot.* 13. *marzo* 1713. *De-Vec. tom.* 3. *car.* 403.

81. Può il comune agire contro i socii del suo conduttore, ammessi senza la sua approvazione. *Dec. Rot.* 13. *marzo.* 1713. *De-Vec. tom.* 3. *car.* 403.

82. Perchè sui frutti della locazione sia preferito il locatore ai creditori del conduttore, è ottima cosa nel contratto, il riservarsi il dominio sui detti frutti, sinchè non sia stata soddisfatta l'intera corrisposta. *Dec. Rot.* 351. *num.* 7. *par.* 11. *recen.*

83. In occasione di appalti e privative comunali, il magistrato pubblichi avviso col nome degli appaltatori e privatarii, avvertendo il pubblico del luogo ove abbiano a pagarsi le tasse, e di ogni altra notizia necessaria a sapersi dai cittadini. *Circ. del* 20. *giugno* 1820. *num.* 13182.

84. Quando non sieno state adottate particolari disposizioni che prescrivano diversamente, le penali da esigersi contro i proventieri de' comuni che cadessero in fraude, si dividono per un terzo all' accusatore, per altro terzo al comune, e per l'ultimo ai poveri del paese. *Circ. del* 14. *febbrajo* 1818. *num.* 1438.

85. All' appaltatore della gabella comunale della carne, è permesso il bollare le carni per evitare le frodi. *Rescr. del B. G.* 16. *gennajo* 1717. *De-Vec. tom.* 2. *car.* 155.

86. I conduttori de' comuni che non pagano nel tempo prescritto le convenute corrisposte, sono tenuti dei danni ed interessi verso il comune, e possono essere espulsi, sebbene non sia terminato il tempo della la loro conduzione. *Coell. cap.* 47. *num.* 41. *e* 42.

87. Nella seconda locazione si presumono ripetuti i patti convenuti nella prima locazione, quando non si faccia dichiarazione in contrario. *Dec. Rot.* 9. *giugno* 1698., *e* 25. *febbrajo* 1701. *De-Vec. tom.* 3. *car.* 67., *e* 78.

88. I conduttori de' comuni non

possono negli ultimi del loro appalto procurare il loro lucro e vantaggio a danno dei successivi conduttori. *Coell. cap.* 46. *num.* 42.

89. Le nullità per difetto di solennità nelle delibere si prescrivono nel termine di un anno. *Dec. del B. G.* 25. *luglio* 1816.

90. Le cause sulla locazione di beni e proventi comunali descritti in tabella, le quali nascono fra i comuni e i loro appaltatori; quelle fra più oblatori o conduttori fra loro vertenti; quelle degli affittuari e conduttori, desumenti i loro diritti dai comuni, contro i debitori de' pesi comunali e le controversie sulle pretese di rimesse di corrisposta, e diffalchi, sono di attribuzione dei tribunali del Buon Governo, ai quali ne appartiene la definizione. *Constitut. = Gravissimarum = della s. m. di Benedetto XIV. del* 1753.

FORMOLA

D' ISTROMENTO D' APPALTO CONCEDUTO DA UNA COMUNITÀ PER LA MANUTENZIONE DI CERTO DETERMINATO NUMERO DI STRADE NELL' INTERNO DELLA CITTÀ.

Al nome di Dio Amen.

» Sotto il pontificato ec.

» La conservazione delle pubbli-
» che strade, tanto urbane, come fo-
» rensi è senza meno una delle cu-
» re principali, che incombono ai
» Magistrati. E veramente ella è co-
» sa importantissima l'adoperarvi o-
» gni cura, avvegnachè la buona te-
» nuta delle urbane provvede alla
» maggiore salubrità ed al comodo
» de' cittadini, e quella delle forensi
» influisce mirabilmente alla prospe-
» rità del commercio col facilitare i
« trasporti, e col moltiplicarsi delle
» contrattazioni; dai quali beni de-
» rivando progresso di agricoltura,
» incremento di produzioni territo-
» riali, incoraggiamento d'industria,
» accrescimento di popolazione, e
» maggior copia di consumo, ne con-
» segue floridezza di stato, ed ab-
» bondanza sempre crescente e di ric-
» chezza, e di pubblica e privata
» prosperità.

» Guidato il nobile sig. marchese
» Adolfo P........ gonfaloniere della
» città di....... da questi principii, ha
» curato con impegno pari allo zelo
» che lo distingue nell'adoperarsi
» costantemente al miglior utile de'
» suoi amministrati, che senza ritar-
» do venga rinnovellato l'appalto di
» manutenzione novennale di tren-
» tadue strade interne, omai pros-
» simo a perimere.

» Commessa quindi al sig. inge-
» gnere d'ufficio la redazione della
» perizia e capitolato relativo, e l'u-
» na e l'altra cosa da lui presen-
» tata nelle forme regolari conforme
» veggonsi allegate alle lettere A e
» B, fu cura del lodato signor mar-
» chese gonfaloniere di ordinare l'e-
» sperimento d'asta per l'appalto
» corrispondente, che stabilì pel gior-
» no........ come si legge nella noti-
» ficazione apposita, allegato di let-
» tera C.

» Nel giorno stabilito dalla Noti-
» ficazione suddetta, come si raccò-
» glie dal Verbale, allegato di lette-
» ra D. fu tenuto il pubblico espe-
» rimento; e l'appalto, salvi gli ul-
» teriori esperimenti di vigesima e
» sesta, e salva non meno la supe-
» riore sanzione, venne deliberato
» a Pietro Ferroni per l'annua re-
» sponsione di Sc. 350.

» D'appresso pubblicato un nuo-
» vo Editto per esperimentare la

» miglioria della vigesima da aver » luogo nel giorno......dell'anno andante, come si scorge dall'apposita notificazione, allegato di lettera E., nessun offerente concorse; » del che rendutane informata la superiorità, si degnò questa, come all'allegato F. di sancire la delibera già fatta dell'appalto in discorso a favore del Ferroni, autorizzando l'illmo sig. marchese Adolfo Gonfaloniere, a devenire alla stipulazione del relativo contratto colle debite cautele a pro del comune, e fermo che il proposto fidejussore, e l'esibita ipoteca riportassero l'approvazione e consenso del comunale consiglio.

» Invitato in conseguenza di ciò il deliberatario Ferroni ad esibire la sigurtà richiesta, questi con suo foglio delli....... allegato G. offerì per sua sigurtà solidale il signor Mario Carulli, soggetto pienamente cognito all'illma magistratura, il quale si è proposto di assoggettare ad ipoteca convenzionale per garanzia del comune un suo fondo rustico di un valore eccedente il quintuplo delle annuali risposte, come risulta dalla perizia del signor ingegnere Marulli delli.... allegato di lettera H., che ha giustificato suo proprio, e scevro da qualsivoglia vincolo, ed ipoteca, come si è addimostrato coi certificati del pubblico censimento, e dell'ufficio ipotecario, allegati di lettera I., ed L.

» Sottoposta alla deliberazione del generale consiglio adunato nel giorno...... tanto la proposta sigurtà, quanto i recapiti relativi all'esibito fondo da ipotecarsi, e sentito l'arringo letto in quella seduta, dai signori N. N. che qui si riporta sotto l'allegato di lettera M. » è stato fatto il partito per l'accettazione dell'una, e dell'altro, il quale è passato coll'esito di trentadue voti nel sì, contro soli cinque nel nò, conforme può verificarsi dalla qui unita particella consigliare, allegato di lettera N., sanzionato dall'apostolica Legazione con dispaccio del 10. corrente N. 2849. allegato di lettera O.

» Compiuto così a quanto incombeva per la regolarità degli atti, non rimaneva che devenire alla formale stipulazione del contratto, la quale essendo stata ordinata dall'illmo signor marchese Gonfaloniere, all'effetto di esaurire agli ordini ricevuti dall'autorità superiore, pel più sicuro e solido interesse del comune, è perciò che

» Avanti me...... segretario, e notajo ad acta, presso questa illma comunità di...... ed alla presenza degl'infrascritti testimonii aventi le qualità richieste dalla legge, presente e personalmente costituito l'illmo sig. marchese Adolfo P...... della ch. me. sig. marchese Aliprando, Gonfaloniere meritissimo di questa città, patrizio e possidente, qui domiciliato ed a me benissimo cognito ec., spontaneamente ed in ogni altro modo migliore, inerendo a tutto quanto è stato nella narrativa dedotto, non meno che a tutto ciò che dagli atti qui inserti apparisce, quali dalle parti contraenti si hanno e si vogliono avere come parte integrale del presente contratto, il lodato signor marchese Adolfo, nella sua qualità di Gonfaloniere, e nel nome e vece di questa illma magistratura e sua comunità, dà ed in appalto concede.

» Al qui pure di persona costituito sig. Pietro Ferroni del fu Vin-

» cenzo, di condizione possidente,
» ed intrapreditore di pubblici la-
» vori, domiciliato nella villa di s.
» Giorgio, territorio di questo co-
» mune, maggiore di età ed a me
» pur noto, accettante e conducen-
» te per sè e suoi una mecum ec.

» La manutenzione novennale di
» trentadue strade interne di questa
» città, qui appresso descritte. *(Si
» porranno in questo luogo le par-
» ziali denominazioni delle trenta-
» due strade date a mantenersi pel
» novennio).*

» E questo appalto di manuten-
» zione di strade, l' illmo sig. Gon-
» faloniere ha conceduto al nomina-
» to sig. Pietro Ferroni, a termini
» e sotto l' osservanza in tutto e per
» tutto dei capitoli, e perizia, alli-
» gati A., e B., che servirono di
» base alla delibera seguita in favo-
» re dello stesso Ferroni, quali re-
» capiti sono ben cogniti al condut-
» tore suddetto, com' egli asserisce,
» riguardandoli per qui ripetuti e
» trascritti di parola, in parola, e
» come facenti parte della dispositi-
» va di quest' atto, avuta ai medesimi
» la debita relazione; pattuendo e con-
» cordando le parti che un tale ap-
» palto debba durare pel corso di
» anni nove (9) continui e non in-
» terrotti, da incominciare col pri-
» mo gennajo del prossimo venturo
» anno, immettendolo ed investen-
» dolo sin d' ora pel 1. gennajo sud-
» detto nel diritto di conduzione del-
» l' appalto di che sopra, colle clau-
» sole più opportune, fermo però
» sempre l' obbligo della plenaria os-
» servanza de' rammentati capitoli,
» e perizia, perchè così e non altri-
» menti, rimossa ogni contraria ec-
» cezione di fatto e di diritto.

» In vista della quale concessione,
» il ridetto sig. Pietro Ferroni pro-
» mette e si obbliga per sè e suoi ec.
» di esercitare e condurre l' appalto
» surriferito da uomo onesto e dab-
» bene e tenere le trentadue strade
» affidategli in istato di lodevole ma-
» nutenzione, secondo l' arte, ed a
» termini del capitolato e perizia re-
» lativa, altrimenti vuole sottostare
» alla rifazione di ogni danno, inte-
» resse e spesa, anche di ragione non
» repetibile.

» E per correspettivo delle ob-
» bligazioni assunte dal Ferroni, l' il-
» lustrissimo sig. marchese Gonfalo-
» niere, si obbliga e promette per
» la comunità da lui amministrata
» di corrispondere all' appaltatore
» suddetto l' annuo canone di Sc.
» 350., divisibile in due rate uguali
» di Sc. 175. per ognuna, pagabili
» posticipatamente di sei in sei mesi,
» mediante il rilascio di regolari man-
» dati sulla cassa della comunità, e
» sotto la condizione e riserva es-
» pressa, che dall' appaltatore me-
» desimo viene accettata ne' modi
» più validi di ragione, che cioè e-
» gli abbia alle scadenze semestrali
» suddette, compiuto ad ogni suo
» incombente, da giustificarsi con
» apposito speciale certificato del sig.
» ingegnere d' ufficio, ed approvato
» dall' illustrissima Deputazione co-
» munale, incaricata della sorveglian-
» za delle strade interne di questa
» città, e col riportare in fine di ogni
» anno, dal sig. Ingegnere in capo
» di Legazione, il debito collaudo
» nelle forme regolari, obbligandosi
» l' appaltatore stesso, di sostenere
» tutte le spese relative a proprio
» carico, rimossa ogni contraddizione.

» Alle quali cose tutte, trovandosi
» presente il sig. Mario Carulli di
» condizione proprietario, maggiore
» di età, quivi domiciliato, ed a me
» egualmente cognito ec., il quale

» spontaneamente per sè e suoi » quantunque sappia non esservi tenuto, ma guidato dal desiderio soltanto di fare cosa accetta al sig. » Ferroni, non indotto da violenza » od altro ec., ma di sua libera volontà » dichiara di accedere conforme accede di fatto e formalmente in sigurtà solidale del detto sig. Pietro » Ferroni appaltatore, in favore della ridetta illustrissima comunità, » accettante e stipulante per essa il » lodato sig. marchese Gonfaloniere, » obbligandosi egli col Ferroni suddetto come principale, principalmente ed in solido all' adempimento plenario di tutte e singole » obbligazioni come sopra assunte » dal detto Pietro Ferroni; al qual » fine ed effetto ha rinunciato e rinuncia anche con ispeciale suo giuramento a mia delazione prestato ec. all'epist. del divo Adriano; » alla nuova e vecchia costituzione; » al beneficio dell' escussione, divisione ed ordine; e ad ogni altra » legge o beneficio introdotto a favore de' fidejussori, de' quali si disse informato; volendo in ogni e » qualunque evento essere tenuto » in solido coll' appaltatore suddetto, all' osservanza degli obblighi » come sopra dal medesimo assunti, » e con esso pure tenuto al rifacimento, nel caso d' inadempimento di essi, dei danni, pregiudizi e » spese anche non rifacibili per disposizione di legge.

» Dalla fatta fidejussione però il » Ferroni appaltatore promette e si » obbliga di conservare indenne il » signor Carulli, garantendolo che » per la medesima non avrà a soffrire giammai danno, pregiudizio o » molestia veruna, altrimenti a qualunque compensazione di diritto.

» Finalmente per compiere alla » promessa fatta dal signor MarioCarulli di garantire cioè l'illma comunità con un ipoteca fondiaria, per » l'equivalente di tre corrisposte annuali, cioè a dire per sc. 1050., » assoggetta egli perciò a speciale e » convenzionale ipoteca.

» Un predio situato ec. *(qui si » ponga la descrizione del fondo » colla sua ubicazione e confini)*, » che giustificò di sua proprietà, e » capace della inscrizione suddetta, » come agli allegati H. I. L., concedendo al sig. Conservatore delle » ipoteche, la facoltà di assumere nel » nome della comunità suddetta, la » corrispondente iscrizione per ogni » effetto più valido ed efficace di » diritto.

» E per l' osservanza ec. *(come » alle formole precedenti)*.

» Atto, fatto, letto e pubblicato ec. »

APPALTO *(nel senso della legge sul bollo e registro)*. È quel contratto che si fa prendendo a proprio carico la riscossione di uno o più dazii, o il privativo diritto di qualunque incetta, fornitura, approvigionamento, costruzione e mantenimento, pagando, ovvero esigendo una certa somma. V. AGGIUDICAZIONE, AFFITTO.

E per quelle particolarità che sono proprie degli appalti a ribasso, ossia che aggiudicansi al minor offerente, e per le regole sulla vigesima e sesta, e per le tasse di registro alle quali possono andare soggetti — V. INCANTI A RIBASSO, O AL MINORE OFFERENTE.

Per le cauzioni che sogliono offerirsi e darsi negli appalti. V. CAUZIONE.

APPANNAGGIO. Dicevansi nei

tempi andati *appannaggio* quelle terre che i sovrani danno ai loro secondogeniti per titolo di assegnamento, le quali sono riversibili alla corona in mancanza di figli maschi nella linea a cui quelle terre medesime sono state date. Ducange dice che nella bassa latinità dicevasi *apanare*, *apanamentum*, *apanagium*, per indicare un assegnamento, una pensione od una rendita annua che si dà ai secondo geniti in vece di una parte che dovrebbero avere in una signoría, che non deve, secondo le leggi e le consuetudini dividersi, ma restare indivisa al primogenito. L' appannaggio non dà una vera proprietà all'appannaggista, il quale non è come si vede, se non l' usufruttuario affinchè l' appannaggio non vada disposto e non possa in alcun modo essere alienato; dal che si deduce non essere l' appannaggio che una specie di maggiorato o di sostituzione, i beni del quale sono gravati del ritorno alla corona, come si è detto, in mancanza di prole maschile.

APPANNAGGISTA. È colui che possiede feudi od altri dominii in appannaggio. V. Appannaggio.

APPARITORI. *Apparitores.* Questo vocabolo presso i romani indicava gli uffiziali incaricati di eseguire gli ordini dei magistrati. Erano a un di presso quelli che oggi noi chiamiamo *uscieri* o *cursori*, i quali hanno l' ufficio di citare qualcheduno avanti i tribunali, od eseguire gli ordini e le sentenze pronunciate dai medesimi.

Il nome di apparitori è derivato dal verbo *apparere*, esser presente. Sotto questo nome erano compresi *scribae*, *accensi*, *interpretes*, *praecones*, *viatores*, *lictores*, *statores*, ed anche *carnifices*. Ordinariamente venivano scelti tra i liberti dei magistrati; il loro ufficio era spregiato ed odioso talmente che il senato imponeva come nota d' infamia ad una città ribellata, la cura di somministrare gli apparitori. Eravi altresì una specie di apparitori delle coorti chiamati *cohortales* e *conditionales* perchè appartenevano ad una coorte, ed erano condannati a quell' ufficio. Gli apparitori dei pretori, *apparitores praetoriani*, erano coloro che servivano i pretori ed i governatori delle provincie. I pontefici avevano pure i loro apparitori, come si scorge da una antica inscrizione in marmo che esiste nella via Appia.

Apparitori
Pontificum
Parmulario

Giustiniano colla novella 123. cap. 15., vietò che questi apparitori venissero ammessi agli ordini sacri, a meno che non avessero cancellata la loro macchia mediante quindici anni di vita monastica.

APPELLANTE. *(Diritto civile-penale)*. Nel diritto civile è quella delle parti collitiganti, che si pretende lesa da una sentenza o da un decreto, e che ne interpone l' appellazione d' innanzi al giudice superiore. Nel diritto penale è la parte accusata che si trova lesa da una sentenza di condanna, e ne interpone l' appellazione ad un tribunale superiore.

APPELLANTE. *(Diritto canonico)*. Nome che si è dato in Francia nel principio del secolo passato ai vescovi ed altri ecclesiastici, che

avevano interposto appello al futuro concilio per la bolla *Unigenitus* emanata dal pontefice Clemente XI., che pronunciava la condanna del libro del padre Quesnel intitolato: *Reflexions morales sur le nouveau testament.*

APPELLAZIONE. V. Appello.

APPELLO, ossia Appellazione. *(Diritto civile-penale)*. È un ricorso ad un giudice superiore per far riformare una sentenza proferita da un giudice inferiore. Chiamasi *atto di appello* o *appellazione* un atto intimato alla parte vincitrice, per dichiarare alla medesima che si ha appellato dalla sentenza proferita a di lei favore. Questo rimedio è stato introdotto dalle leggi per sovvenire agli oppressi, per ovviare agli inconvenienti che potessero nascere nella prima sentenza, e per correggere gli errori.

In questa materia conviene esaminare, chi possa appellare, da quale sentenza possa appellarsi, quali sieno gli effetti dell' appellazione.

L' appellazione viene generalmente permessa a qualunque gravato indebitamente, e da qualunque sentenza, tanto civile che criminale, meno i casi di eccezione espressamente stabiliti ed ordinati dalla legge. Secondo le leggi romane era permesso ad un terzo che avesse interesse nella causa, di appellare, quantunque non direttamente condannato *(L. 4. L. 5. §. 1. ff. De appellat.)*. Ma ciò non ha luogo in generale esigendo il buon ordine che colui il quale ha qualche interesse nella causa, debba prima assumere il giudizio, ed allora fa qualunque atto come assuntore di giudizio. V. Assunzione di giudizio.

Di regola non ha alcun valore quell' appellazione che viene interposta prima che il giudice proferisca la sentenza, essendo dovere dell' appellante d' inserire nella formola dell' appellazione il contenuto della sentenza medesima, ciò che non può farsi, prima che essa sia proferita. Quelli che hanno renunziato al benefizio dell' appellazione nel termine dalla legge prescritto, non possono più interporla. Così la legge 1. §. 1. *ff. A quibus adpellari non licet.* Riguardo poi ai termini entro i quali si può introdurre l' appellazione essi variano secondo le varie leggi di procedura civile e criminale.

Quanto agli effetti dell' appellazione ci limiteremo a dire che regolarmente sospende l' esecuzione del giudicato, eccettuati i casi nei quali ha luogo l' esecuzione provvisoria, conforme è prescritto dai §§. 973. *e seg. del Regolamento Legislativo e Giudiziario* 10. *novembre* 1834. (*)

APPELLO, ossia Appellazione. *(Diritto canonico)*. È quell' atto col quale si ricorre ad un' autorità ecclesiastica superiore, contro una decisione o sentenza di una autorità ecclesiastica inferiore. L'abbate Fleury, nelle sue istituzioni di diritto canonico *(par. IV. cap. 23.)*. ci offre così sapientemente la storia di ciò che ebbe luogo nella chiesa, riguardo al diritto delle appellazioni

(*) Anche l' antico gius Romano era in ciò uniforme; perchè sebbene pendente l' appellazione una sentenza non potesse eseguirsi, *L. unic. ff. Nihil innovar. appel.*; *L.* 32: §. 4., *et* 5., *cod. De appell.*; *novell.* 134. *cap.* 3. *in fin.*; nondimeno se ne concedeva l' esecuzione, in tutti quei casi, nei quali il ritardo dell' esecuzione recava un danno irreparabile al vincitore, come se si trattava di alimenti, e simili; *arg. L. ult. prin. ff. De appell. recip.*

ecclesiastiche, che crediamo opportuno di trascrivere qui le di lui proprie parole.

Nei primi secoli, dic' egli, le appellazioni, come le altre procedure, erano rare presso i tribunali ecclesiastici. L' autorità dei vescovi era tale, e la giustizia dei loro giudizii così notoria, che ognuno volonterosamente vi si acquietava. Veggiamo per altro nel concilio di Nicea, che un chierico od anche un laico sostenendo di essere stato deposto o scomunicato ingiustamente dal suo vescovo avrebbe potuto portar lagnanza al concilio della provincia; ma non veggiamo che vi abbia fatto ricorso, nè che vi sia stato verun tribunale stabilito superiore al concilio provinciale. Che se un vescovo si avesse lagnato della sentenza di un concilio, si aveva il rimedio di una convocazione più numerosa mediante l' unione de' vescovi di due o più provincie. Talvolta i vescovi gravati ricorrevano al papa, ed il concilio Sardico loro ne dava la facoltà. Comunque poi sia stata la cosa rispetto all' Oriente, veggiamo dopo que' tempi in Occidente frequenti appellazioni a Roma, eccetto in Africa dov' era espressamente vietato di ricorrere alle appellazioni al di là del mare, a causa delle turbolenze che potevano cagionare nella disciplina; veggiamo le lagnanze fatte da san Cipriano al papa san Cornelio, ed ai tempi di sant' Agostino le lettere del concilio di Africa al papa san Celestino. *(Bibliot. canonica, tom.* 1. *pag.* 48. *)*.

Dopo le false decretali le appellazioni diventarono più frequenti; perciocchè quelle decretali stabilirono diversi gradi di giurisdizione degli arcivescovi, de' primati, e de' patriarchi, e permisero a chiunque di rivolgersi direttamente al papa, per la qual cosa la corte di Roma, volle giudicare tutte le cause anche di prima istanza, e sovrastare agli ordinarii nella giurisdizione contenziosa, come collazione de' beneficii. San Bernardo, scrivendo al pontefice Eugenio, dolevasi di ciò, come se ne dolsero i metropolitani ed i primati, secondocchè può vedersi nel titolo delle Decretali.

I due concilii Lateranensi tenuti sotto Alessandro III., e sotto Innocenzo III. porsero un qualche rimedio a ciò, e vietarono di appellare in molti casi particolari e generalmente dalle interlocutorie, dalle correzioni, e dai regolamenti ed ordinanze in materia di disciplina. Il concilio di Basilea andò più oltre, e vietò le avvocazioni alla corte di Roma, ed ordinò che ne' luoghi lontani più di quattro giornate, tutte le cause dovessero trattarsi e spedirsi dai giudici locali, eccettuate le cause maggiori riservate alla santa sede; ordinò inoltre che tutte le appellazioni fossero dirette al superiore immediato, senza ricorrere al superiore più alto, ancorchè fosse il papa stesso *omisso medio*, e che le appellazioni al papa fossero commesse per rescritto, sopra i luoghi in *partibus*, sino alla fine della causa inclusivamente. Questo decreto fu inscritto nella Prammatica, e tale diritto fu confermato dal concilio di Trento (*ses.* 13. *cap.* 1., *e sess.* 24. *cap.* 20.). L' ordine delle appellazioni è trattato con molto metodo nelle costituzioni di diritto canonico, *lib.* 3. *tit. De appellat.*, ed eccone un estratto che riepiloghiamo per comodo dei lettori.

Di regola, l' ordine delle appellazioni debb' essere dal giudice subalterno al giudice superiore immedia-

to. Si appella in queste materie al giudice superiore non già in ragione della sua dignità, ma in ragione della sua giurisdizione. Secondo questi principii, nei tribunali ecclesiastici, si appella dal vescovo o dal suo ufficio *diocesano*, all' ufficio *metropolitano*. Dall' ufficio diocesano non si appella al suo vescovo, perchè si considerano formare un medesimo tribunale; ma si può appellare dagli arcidiaconi che hanno una giurisdizione propria alla loro dignità ed affatto indipendente da quella del vescovo, al vescovo medesimo. Se poi la giurisdizione dell' arcidiacono non è che una emanazione di quella del vescovo e non la esercita che come suo delegato, o se tale è la consuetudine, l' appellazione allora si dirige al metropolitano. Dal metropolitano si passa al primate o patriarca, e dal primate al papa.

In virtù del cap. *Non solent*, ⅌. *ante sententiam* 2. *q*. 6., è permesso di appellare in civile e in criminale dai giudizii interlocutorii, come dai giudizii definitivi, *cap. Super eo, De appellat.* Ma non si può appellare da una terza sentenza conforme, secondo la legge unica *cod. Ne liceat in una eademque causa provocare.* Per una regola della cancelleria romana si è pure stabilito che non si possa appellare da giudizii interlocutorii, se non tengono luogo di giudizii definitivi, o che il pregiudizio non sia irreparabile nel definitivo.

Quando un giudice superiore immediato, si trova impedito, per causa d'interdizione od altra causa si ricorra all'altro giudice immediato facendo conoscere la causa dell' impedimento *(cap.* 1. *De suppl. negl.)*. Se il giudice *a quo* non riconosce superiore, sia per non essere di niuna diocesi od altro, l' appellazione dai di lui giudizii si porta al papa.

Se il tempo dell' appellazione è passato, o l' insinuazione non è fatta in tempo, il giudizio deve avere la sua esecuzione, giusta il *cap. Cons.* ⅌. *si forsit. De appell.*

Secondo le disposizioni dei digesti e del codice il tempo d'interporre l' appello in causa propria era di giorni due. e di tre in causa altrui. *L*. 1. ⅌. 5. 6. *ed* 11. *L*. 2. *quand. appell. L*. 6. ⅌. 5. *De appell.* Giustiniano però concesse a chiunque volesse appellarsi lo spazio di giorni dieci, *Novell*. 25. *c*. 1. *auth. hodie cod. De appell.*, legge approvata da Innocenzo III. *cap*. 8. *De appell. in* 6. *cap*. 25. *De sent. et re jud.*, e confermata da Bonifazio VIII. il quale ordinò che una tale disposizione osservar si dovesse, tanto nell' appello giudiciale, come nello stragiudiciale; così l' Ostiense in *cap. Cordi nobis, tit. De appell. in* 6. Questo tempo comincia a decorrere dal giorno della proferita sentenza.

Secondo l' antico diritto, dopo l' interposizione dell' appello spedivansi dal giudice inferiore al superiore alcune lettere che generalmente chiamavansi *appostoli*. V. Appostoli.

APPELLO o Appellazione. *(Nel senso della legge sul bollo e registro)*. È il ricorso che si fa da colui che sentesi leso e gravato dal giudizio di un tribunale, od altro superiore per provocarne ed ottenerne la revoca.

1. Gli atti di appello, cioè le dichiarazioni di appellare e ricorrere ad un tribunale superiore, se si fanno per processo verbale o sia comparsa avanti il cancelliere non devono registrarsi, non enumerandosi fra gli atti de' cancellieri soggetti alla registrazione. — *Regol. Leonino art.*

8. *num.* 13. *e art.* 9. *num.* 7. §. 2. — *Regol. vig. art. I. num.* 13. *e art. CXLV.* §. 2. *num.* 1. 2. *e* 3. — Debbono però questi atti essere sempre scritti in carta bollata.

Art. 8. num. 13. Sono esenti dalla registrazione = *Gli atti dei cursori, de' cancellieri e de' giudici in qualsivoglia causa e giudizio, meno quelli espressamente assoggettati alla registrazione e specificati nel seguente capitolo.*

Ivi num. 14. *Tutte le copie conformi degli atti pubblici registrati sull' originale; e quelli di tali atti che secondo le attuali leggi sarebbero registrabili sull' originale e furono celebrati prima dell' attivazione del registro. Se però la copia non è estratta dallo stesso ufficiale pubblico o suo successore, sarà soggetta al registro, in ragione del certificato che l' altro ufficiale fa di averla desunta dall' originale e collazionata.*

Art. 9. num. 7. §. 2. Sono pure esenti = *Gli estratti di atti ossia le copie di un intero processo di una causa, ad effetto di trasportarle da un tribunale ad un altro.*

Regol. vig. art. I. num. 13. V. l' articolo alla voce Abbreviazione di termine.

Ivi art. CXLV §. 2. *num.* 1. 2. e 3. Sono esenti dalla registrazione = 1.° *Gli atti detti volontarii, e che secondo la procedura esigono la comparsa personale od uno speciale mandato di procura.* 2.° *Gli estratti di atti ossia le copie dell' intero processo di una causa ad effetto di trasportarle da un tribunale ad un altro.* 3.° *I certificati, fedi, sunti, ec. che i cancellieri rilasciano a richiesta delle parti, estraendo gli atti o cose richieste, dai loro libri e registri.*

2. Se la dichiarazione di appellare si facesse per atto privato, e si volesse mettere in atti producendola, come si produce qualunque carta o atto, dovrebbe essere in carta di bollo, e dovrebbe altresì essere registrata col diritto fisso di bajocchi venti applicabile a tutti quegli atti, i quali nel regolamento non sono ad una tassa specialmente assoggettati. — *Regol. vig. art. XXIV.* V. l'art. cit. alla voce Accettazione di cauzione.

3. La proibizione contenuta nell' art. 1021. del codice di procedura Piano d'inteporre appello se non sia stato pagato il diritto di registro sul giudicato dal quale si appella, non può estendersi ai decreti interlocutorii e provvisionali registrabili sulla spedizione; ma riguarda i soli giudicati propriamente detti o decreti definitivi registrabili sull' originale. Da questi non si può appellare ed i cancellieri non possono ricevere l'atto di appellazione, se non consti della registrazione del giudicato o decreto definitivo, dal quale si appella. Così decise l' amministrazione generale del bollo e registro, come apparisce da sua lettera delli 19. agosto 1818. distinta col num. 1109.

4. Le intimazioni o notificazioni degli atti di appellazione comunque siasi questa interposta, non sono registrabili, non essendo annoverate fra gli atti de' cursori soggetti al registro nell' art. succitato CXLV. §. 1. *Regol. vig.*, come può vedersi riportato alla voce Aggiudicazione.

APPELLO o appellazione. *(Tribunale di).* In stretto senso sotto questa denominazione vengono quei tribunali che di appellazione appunto sono chiamati dal codice di procedura; prendono però questo nome anche gli altri tribunali, allorchè giu-

dicano cause in secondo od ulterior grado.

1. Le ordinanze e le spedizioni dei decreti preparatorii ed interlocutorii emanati da qualunque giudice o tribunale nelle cause, che vertono in secondo od ulterior grado, pagano la tassa di registro di uno scudo — *Regol. Leonino art.* 59. *num.* 2. — *e Regol. vig. art. CXLVI. num.* 2.

Regol. Leon. art. 59. num. 2. *Alla tassa di scudi uno sono soggette le ordinanze de' giudici e le spedizioni dei decreti preparatorii ed interlocutorii di qualunque giudice* o *tribunale che pronunci in seconda od ulteriore istanza, quando però se ne prenda la spedizione* o *copia autentica.*

Regol. vig. art. CXLVI. num. 2. *(È conforme all' art. su riportato).*

2. Li decreti definitivi e le sentenze si registrano sull' originale e soggiacciono alla tassa fissa di scudi due *Regol. Leonino art.* 60. — *Regol. vig. art. CXLVII. num.* 2.

Regol. Leon. art. 60. Sono soggetti alla tassa = *di scudi due le sentenze e decreti definitivi ed esecutoriali emanati in seconda od ulteriore istanza in giudizio formale.*

Regol. vig. art. CXLVII. num. 2. *(È conforme all' art. su riportato).*

3. Le ordinanze, decreti e sentenze che non si enunciano di prima istanza soggiacciono alla tassa di scudi due. *Regol. vig. art. CXLVII. num.* 4. come appresso:

Le ordinanze, decreti e sentenze, siano in minuta, siano in spedizione che non enuncieranno nel corpo del decreto, della sentenza ec. il giudizio essere in prima istanza, saranno soggetti alla tassa maggiore: nè il difetto di questa dichiarazione potrà essere supplito per apostilla nel titolo o in calce dell' atto, ancorchè con sottoscrizione del giudice.

Pel resto V. Decreti.

E per le tasse di cancellería. V. Cancelleria (*Diritto di*).

APPOSIZIONE di custode. Quell' atto mediante il quale o in forza di mandato di giudice, o volontariamente, si deputa una persona ad avere custodia di una qualche cosa.

La legge sul bollo e registro dispone quanto segue, in relazione all' atto suddetto.

I processi verbali, od atti di apposizione di custode redatti dai cursori sono esenti dal registro. — *Regol. vig. art. I. num.* 13. *e art. CXLV. §.* 1. *Regol. cit.* V. le ricordate leggi alla voce Appello *(Tribunale di).*

Le convenzioni ed atti di apposizione di custode in forma privata, volendosi registrare, pagano il diritto fisso di bajocchi venti — *Regol. vig. art. XXIV. num.* 2. *V. l' art. cit.* alla voce Accettazione di cauzione.

APPOSIZIONE di sigilli. V. Biffe, Sigilli, o Suggelli.

APPOSIZIONE di Biffe, o Suggelli *(nel senso della legge sul bollo e registro).* Quell' atto col quale, o per ordine del giudice, o volontariamente si pongono le biffe, o suggelli in qualche luogo.

Questi atti sono soggetti al diritto fisso di bajocchi trenta. *Regol. vig. art. XXV. num.* 2. *Sono soggetti alla tassa fissa di baj.* 30. *gli atti di apposizione e remozione di biffe.* Se però fossero fatti in più sessioni, un tal diritto dovrebbe percepirsi per ciascuna sessione. Non essendo da alcuna legge determinata la durata

delle sessioni, dicesi terminata una sessione ogni qual volta siavi mutazione di luogo o interruzione di tempo. Così più volte ha deciso l'amministrazione generale, e sonovi a questo proposito molte risposte della medesima ai quesiti dei preposti.

APPOSTOLI (*Diritto civile*). Nel diritto romano, chiamavansi *appostoli* quelle lettere colle quali il giudice inferiore attestava essere stata presso di lui interposta l'appellazione, e rimetteva la causa al giudice superiore (*L. unic. princ. ff. De libellis dimissoriis etc.*).

APPOSTOLI (*Diritto canonico*). Così chiamavansi nei tempi andati quelle lettere dimissorie, colle quali i primi giudici ecclesiastici della sentenza, da cui era stata interposta l'appellazione, ne trasmettevano la cognizione dell'affare al giudice superiore. Era questi un nome derivante dal greco *apo*, o come altri vogliono *apostello*, quale suonava come il *dimitto* dei latini, *quasi dimissio alicujus causae*, che faceva il giudice dopo avere proferita la sua sentenza.

Gli appostoli legali dividevansi principalmente in tre specie. 1. In appostoli *dimissorii*, per mezzo dei quali ricevevasi l'appello; 2. In appostoli *reverenziali*, e con questi per atto di ossequio, rimettevasi l'appellante al giudice superiore, 3. *In refutatorii*, coi quali espressamente rigettavasi l'appello medesimo. Distinguevansi anche in *convenzionali* ed in *testimoniali*. Erano i primi lettere colle quali la parte avversa conveniva di recar la causa al Tribunale supremo; i secondi erano attestati di persone probe ed oneste, dai quali rilevavasi avere il reo in tempo e modo conveniente addimandate al giudice le *dimissorie* e dal medesimo essergli state negate. Non richiedendosi al giudice le lettere indicate entro lo spazio di giorni 30, intendevasi per renunziato il diritto di appello, e se in tal tempo dal giudice maliziosamente negavansi gli appostoli, il processo da esso compilato perdeva affatto ogni vigore, come se non fosse stato iniziato. Cap. *Ab eo de appell. in* 6.

Erano pure chiamate appostoli quelle lettere *dimissorie*, che un vescovo dava ad un laico, o ad un chierico per essere ordinato in un altra diocesi.

APPOSTOLICO (*diritto canonico*). Questo titolo nei primi secoli del cristianesimo si dava alle chiese che erano state fondate dagli appostoli, e particolarmente a quella di Roma, di Gerusalemme, di Antiochia, e di Alessandria. Venne per altro in seguito esteso ad altre chiese ed anche a tutte quelle che avevano una sede vescovile, per la ragione che ogni vescovo trae la sua origine dagli appostoli, ed ogni vescovo è il loro successore. Così pensa sant' Agostino (*epist.* 42, *ad fratres Madaurenses*) quando dice, che la chiesa si è sparsa per tutta la terra col mezzo delle sedi *appostoliche*, e dei successori dei vescovi. Sidonio Apollinare (*lib. VI. epist.* 1.) e Paolino *epist.* 45, *ad Alipium*) pensano lo stesso. Tertuliano (*De praescript.*, *cap.* 36.). c' insegna eziandío che questa denominazione comune alle sedi vescovili era già a suoi tempi conosciuta. Dalle formole di Marculfo, erette verso l' anno 660, vediamo essere stato dato ai vescovi il nome di *appostoli*. Si è conservata una lettera di Clodoveo ai prelati

radunati al concilio tenuto in Orleans, la quale comincia colle parole: *Il re Clodoveo ai santi vescovi e degnissimi della sede appostolica.* Certo si è, che tutti i metropolitani ebbero questo titolo onorevole, poichè anche dal papa Siricio loro venne dato (*epist.* 4. *cap.* 1.).

Ma dopo che i tre patriarcati d'Oriente furono caduti in potere dei saraceni, il titolo di *appostolico* rimase al solo pontefice di Roma, come suo titolo particolare. San Gregorio che viveva nel VI. secolo (*epist. LV.*, 37.) diceva che quantunque siano stati varii appostoli, quegli che ha la sede del principe degli appostoli ha egli solo la suprema autorità, e per conseguenza il nome di *appostolico*. In fine il concilio di Reims tenuto nel 1049, decise che il sovrano pontefice di Roma è il solo primate appostolico della chiesa universale; e da quel tempo in poi sonosi dati i nomi di sede *appostolica*, nuncio *appostolico*, camera *appostolica*, vicario *appostolico*, legazione *appostolica*, breve *appostolico*, notaio *appostolico* ec.

APPRENSIONE. Termine dei Forensi, presso i quali significa il ritrovare il debitore, che e altrove domiciliato, nel luogo della contratta obbligazione, ovvero nella Curia romana, e profittando di quest' incontro, citarlo personalmente a comparire avanti il Tribunale del luogo della contratta obbligazione nella prima ipotesi, od avanti uno dei tribunali di Roma, competenti nella seconda.

APPRENSIONE (*giusta la legge del registro e bollo*). Le citazioni che contengono l'apprensione, sono come tutte le altre esenti dal registro pel disposto dell'*art. I. num.* 13. *del vig. Regolam.* V. l'art. cit. alla voce Abbreviazione di termine; e conforme è del pari disposto dall'*art. CXLV.* §. 1. *del Regol. suddetto*. V. la disposizione cit. alla voce Accesso.

APPREZZAMENTO = per stima = V. Perizie.

APPROVAZIONE di conti. = V. Conti.

APPROVAZIONE (*Diritto canonico*). Qui per *approvazione* intender si deve la missione che il vescovo dà ad un ecclesiastico secolare o regolare per predicare o confessare nell'estensione della sua diocesi.

Di regola, niuno può predicare, nè confessare in una diocesi, qualora non sia titolare di un beneficio che a lui ne imponc di pieno diritto l'obbligo, o non abbia a tale effetto la missione del vescovo. Il concilio di Trento che ha terminato tutte le contestazioni a cui avevano dato occasione i privilegii accordati ai religiosi mendicanti dopo il XIII. secolo di ascoltare le confessioni dei fedeli, senza l'approvazione dei vescovi diocesani, ordinò che niun prete nemmeno regolare possa ascoltar confessioni, se non ha un beneficio portante titolo e funzione di cura o se non sia giudicato capace dai vescovi. (*Sess.* 23. *cap.* 15.). *Quamvis presbyteri in sua ordinatione a peccatis absolvendi potestatem accipiant: decernit tamen sancta synodus, nullum etiam regularem, posse confessiones saecularium etiam sacerdotum, audire, nec ad id idoneum reputari, nisi aut parrochialem beneficium, aut ab episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium, aut alias idoneus judice-*

tur; et APPROBATIONEM quae gratis datur obtineat; privilegiis et consuetudine quacumque, etiam immemorabili, non obstantibus.

Questa approvazione non è già solamente un giudizio dottrinale intorno alla capacità, ed alle qualità richieste, ma è altresì un giudizio di autorità e di giurisdizione; d'onde si conchiude che è mestieri ottenere dai vescovi in ciascuna diocesi le relative approvazioni particolari.

AQUILIA LEGGE. (*Diritto penale*). Questa è una legge romana (*lex aquilia*) che aveva due oggetti; il primo di assicurare la punizione e la riparazione del danno che venisse cagionato da un privato, sia col ferimento, sia coll' uccisione, sia col rapimento de' servi o bestiami altrui; il secondo oggetto era del pari di assicurare la riparazione e la punizione del danno che potesse aver cagionato ad un cittadino il fatto del servo o del bestiame appartenente ad un altro. Fu chiamata *aquilia*, perchè ottenne la sanzione del popolo romano, dietro la proposizione che ne fece L. Aquilio tribuno che sosteneva quel carico nell'anno 572. dalla fondazione di Roma. Intorno al primo capo la legge non prununciava che il risarcimento, rispetto al secondo essa voleva che oltre il risarcimento, si dovesse dare all' offeso *pro noxa*, cioè a titolo di risarcimento, il servo o l' animale che aveva cagionato il danno (*Instit. e ff.* ai titoli *De lege aquilia*).

La legge aquilia adunque dava azione alla riparazione del danno dato per ingiuria; *L.* 3o, *prin. ad legem falcid., junct. prin. instit. de lege aquil.* Sotto nome di danno dato per ingiuria s' intendeva qualunque diminuzione di patrimonio nostro, sofferta ingiustamente; *L.* 5. ?. 1; *L.* 49. ?. 1. *ff. ad leg. aquil; L.* 1. *prin. ff. injur;* ?. 2. *instit. De leg. aquil.* Ond'è che la legge aquilia riparava il danno arrecato non solo con dolo, colpa lata e leggera, ma eziandio leggerissima, *L.* 44. *ff. ad leg. aquil;* ?. 3. *instit. de L. aquil.*, sia che consistesse nel fare, e nell' omettere, purchè colui per di cui colpa avveniva il danno fosse stato obbligato ad una qualche diligenza, L. 8. L. 27. ?. 9.; L. 29. ?. 5.; L. 3o. ?. 3. *ff. ad Legem aquil.*; *L.* 13. ?. 2. *ff. De usufruct.*.; ?. 56. *instit. de Leg. aquil.*; non però riprovava il danno che accadeva per caso fortuito, *L.* 52. ?. *ult. ff. ad Leg. aquil.*; ?. 3. *instit. de Leg. aquil.*, e nè per quello che alcuno arrecava coll' usare de' suoi diritti, come se per necessaria difesa, o come dicevano, usando della moderazione di una incolpabile tutela, uccideva un aggressore; la quale moderazione s' intendeva usata quando uccideva un ingiusto aggressore nell' istante che gli minacciava la vita o la proprietà, senza potersi difendere altrimenti; *L.* 3. *ff. de justit. et jur; L.* 4. *L.* 5. *L.* 45. ?. *pen. ff. ad Leg. aquil.* Siccome adunque la legge aquilia non dava azione all' emenda dei danni, se non quando era intervenuta almeno colpa leggerissima; così quelli che di colpa non erano capaci, non erano tenuti alla riparazione dei danni, come i furiosi, i dementi, gl' impuberi prossimi all' infanzia, *L.* 5. ?. 2. *ff. eod.*

La legge aquilia non considerò altro caso che quello in cui con un corpo si fosse arrecato danno ad un altro corpo; ond'è che l' azione diretta non si dava che in questo caso; e se erasi arrecato danno ad un corpo,

ma non con un corpo, oppure nè ad un corpo, ma con un corpo, davasi nel primo caso l'azione utile della legge aquilia; nel secondo l'azione *in factum*; *L.* 52. *L.* 9. §. 2. *L.* 29. §. *pen. L.* 39. *princ*; *L.* 53. *ff. ad Leg. aquil*; *L.* 3. *cod. eod.*, *L.* 4. *ff. de servo corruputo. L.* 7. §. 7. *ff. de dolo malo*; *L.* 27. §. 21. *ff. ad Leg. aquil.*, §. *ult. instit. de Leg. aquil.* E siccome il danno, come si disse, nient' altro era che una diminuzione del patrimonio, seguiva da ciò, che non competeva l'azione della legge aquilia, per l'uccisione di un uomo libero, la quale portava un danno inestimabile; nondimeno quando un uomo libero era stato vulnerato poteva egli agire per la rifazione del danno che soffriva, per non potere esercitare l'arte o la professione sua, e per essere rimborsato delle spese che faceva per risanarsi; *L.* 3. *ff.* 6. *Si quad. paup. fecis. dic*; *L.* 1. §. 5; *L. ult. ff. de his qui eff. vel deiec.*

La legge aquilia aveva tre capi, come si ha dalla *L.* 2. *L.* 27. §. 4. 5. *ff. ad Leg. aquil. prin. instit. et* §. 12. 13. *de leg. aquil.* Nel primo capo era disposto che chi per ingiuria uccideva un servo altrui, o un altrui quadrupede, il quale fosse compreso sotto il nome di bestiame, *pecudis*, doveva essere condannato a pagare il maggior valore, che il servo o il quadrupede ucciso avrebbe avuto nell'anno successivo alla di lui morte, o nell' anno successivo alla ferita che in seguito aveva prodotto la morte; *L.* 2. *L.* 21. §. 1. *L.* 51. §. 2. *ff. ad leg. aquil. prin. instit. de leg. aquil.* Il nome poi di *pecus*, significava non i cani, e meno poi le bestie fiere, come gli orsi, i leoni, le pantere; ma quelle che in gregge solevano pascolare, come i cavalli, i muli, gli asini, le pecore, i buoi, le capre, i porci, e sebbene gli elefanti ed i camelli fossero di una natura fiera, pure erano compresi nel primo capo della legge aquilia, perchè prestavano l'opera loro agli uomini, egualmente che i giumenti. *L.* 2. §. *ult. ff. ad Leg. aquil.*, §. 1. *instit. de Leg. aquil.* Il secondo capo andò in disuso, secondocchè scrissero Ulpiano e Triboniano, *L.* 27. §. 4. *ff. ad Leg. aquil.*, §. 12, *instit. de Leg. aquil.*, e quindi non si sa precisamente cosa disponesse. Nondimeno è probabile che trattasse della corruzione per argomento tratto dalla *L.* 4. e 5. §. 2. *de servo corrupto*, e delle cose che si gettavano, o versavano in luoghi, ove la gente soleva passare; *L.* 31. *ff. ad Leg. aquil.* Il terzo capo disponeva che chi feriva un uomo o un quadrupede, compreso sotto il nome di *pecus*, o chi feriva od uccideva qualsivoglia altro animale, non compreso sotto tal nome, o chi corrompeva una cosa inanimata, o in altro modo qualunque, recava danno ad altri, doveva pagare il maggior valore che l'animale o la cosa avrebbe avuto nei trenta giorni successivi al delitto, L. 27. §. 5. *ff. ad Leg. aquil.*, §. 13. *et seg. instit. de Leg. aquil.*, e questo maggior valore, tanto in questo caso, come in quello del primo capo, doveva determinarsi, secondo la comune opinione degli uomini, non secondo la particolare affezione dell' attore; L. 33. *ff. ad Leg. aquil.* Oltre il qual valore, il reo doveva condannarsi ancora a pagare gl' interessi, se i medesimi erano certi; *L. cit.* 33. *prin.*, L. 21. §. *ult.*, L. 22. 23., *prin. et* §. 2. *ff. ad Leg. aquil.*, §. 10. *instit. ad Leg. aquil.* Se poi erano incerti non se ne doveva aver ragione alcuna, come si raccoglie dalla *Leg.* 29. §. 3. *ff. cod.*, *arg. L.* 21.

§. 3. *ff. de act. empt.* Finalmente se il reo negava si condannava a pagare il doppio di ciò che avrebbe pagato non negando, conciossiachè la lite fosse nel numero di quelle che crescevano colla negativa del reo; *L.* 2. §. 1. *ff. ad Leg. aquil.* L. 5. §. 2. *ff. de ser. corr.*, *L.* 23. §. *pen. ff. ad Leg. aquil.* L. 4. *cod. eod.* §. *ult. instit. de oblig. quae quasi ex contr. nasc.* §. 26. *instit. de act.*

Se più persone insieme arrecavano danno, contro cadauna di esse era conceduta l' azione per conseguire tutto il valore della cosa, e tutti gl' interessi; nè col pagamento di una si liberavano le altre, perchè ognuna pagava la pena del suo delitto. *L.* 11. §. 1. 2. 4; *L.* 51. §. 1. *et ult. in fin. ff. ad Leg. aquil.* Se non che poscia si ammise che pagando uno dei rei, gli altri si liberassero *L.* 32. *ff. eod.* L' azione della legge aquilia si dava a chiunque avesse avuto interesse sopra la cosa corrotta; *L.* 11. §. 10; *L.* 17. *ff. eod.*, e quindi agli eredi e successori, e non contro di essi, perchè l' azione era penale; *L.* 23. §. 8. *ff. eod; L.* 1. §. 1. *ff. de priv. del.*, *L.* 11. *in fin. ff. de reg. jur.*, §. 9. *instit. de Leg. aquil.*

Cessava quest' azione quando non si era arrecato danno, benchè si fosse praticato un atto illecito; nel qual caso aveva piuttosto luogo l' azione delle ingiurie, o altra azione; *L.* 27. §. 17. 25. 26. 27. 28. *ff. eod.* Cessava pure quando il danno era stato dato con ragione, come nel caso della *L.* 30. *ff. eod. L.* 24. *ff. ad Leg. Jul. de adult.*, o quando era provenuto da un caso fortuito; *L.* 29. §. 2. 3. 4., *L.* 52. §. *ult. ff. eod. L.* 5. *cod. ad Leg. cor. de sicar.*

Non dispiacerà ora ai nostri lettori di conoscere rapidamente quale fosse la maniera presso alcuni popoli antichi con cui la giustizia procedeva contro gli animali che avevano cagionato qualche danno. Si ordina nel Levitico che qualunque animale avesse ucciso un uomo sia lapidato e fatto morire. In Creta volle Minosse che se un porco avesse fatto qualche guasto in un campo di biade, gli venissero strappati tutti i denti. Solone, dietro querela di un cittadino che era stato morsicato da un cane, fece incatenare il cane, e consegnarlo incatenato all' offeso. Democrito voleva che fosse punito colla morte qualunque animale che avesse cagionato un danno qualunque. Le leggi di Dracone erano più severe. Non solamente condannavano alla morte gli animali che coll' ugna, o col dente avessero ucciso, o ferito un uomo, ma mandavano al supplicio anche gli esseri inanimati ed inflessibili per cui fosse nato un simile accidente. Meursio nel suo compendio delle leggi antiche, *L.* 1. *cap.* 17., cita parecchi esempi di condanne pronunciate contro alberi, sassi, statue che cadendo avevano schiacciato o ferito qualche cittadino; l' esecuzione facevasi con apparato. Pausania parla di una statua che venne giuridicamente precipitata nel mare per essere caduta dal piedestallo, per cui un cittadino rimase ferito.

Troviamo anche ne' tempi meno da noi lontani alcuni esempi che in Francia la giurisprudenza del Pritaneo era adottata. Guidopapa, giureconsulto dottissimo, consigliere, e poscia presidente del consiglio supremo del Delfinato, il quale scriveva verso l' anno 1440.; fece a sè medesimo questa dimanda (*quaest.* 238). Se un animale, come fanno qualche volta i porci, che mangiano i fanciulli, sia d' uopo, o nò punirlo colla morte? Egli si risponde affermativaman-

te, e conferma la sua opinione con un fatto di cui dice essere stato testimonio oculare; assicura egli di aver veduto un porco sospeso alle forche patibolari per avere ucciso un fanciullo.

Queste leggi erano fondate sopra la necessità di vigilare alla conservazione degli uomini; si voleva con questo mezzo che si avesse cura di custodire le bestie che potessero nuocere, e si rendevano i padroni delle medesime responsabili del guasto; la loro negligenza era punita colla perdita dell' animale utile, così veniva punito il padrone e non l' animale; ma siccome le istituzioni più prudenti si alterano facilmente, s' immaginò a poco a poco che la punizione cadesse piuttosto sopra l'animale che sopra il padrone; la morte quindi dell' animale fu accompagnata da un vero supplicio, e si volle trattare l' animale malfattore come l' uomo colpevole. Non faremo osservazioni sulle pene inflitte agli esseri inanimati ed insensibili, non essendo queste che la conseguenza dell' ignoranza dei tempi, nei quali sono state, presso poche nazioni adottate.

ARALDO. (*Diritto delle genti*). Ufficiale pubblico presso gli antichi, le funzioni del quale erano di dichiarare la guerra. I greci, i romani, e la maggior parte dei popoli inciviliti, ebbero simili ufficiali, sotto nomi differenti e che godevano diritti e privilegii più o meno estesi. Le loro persone nell' esercizio della carica, erano riputate sacre pel diritto delle genti; perciocchè allora le nazioni avevano costume di denunziare la guerra ai nemici, mediante questo pubblico ufficiale. Si legge nel Deuteronomio *cap. XX. v.* 10. 11. 12. che la legge vietava agli ebrei di aggredire una città senza avere primieramente offerto la pace; e questa offerta non poteva essere fatta che da persone, le quali avessero un carattere di rappresentanza. *Si quando accesseris ad expugnandam civitatem, offeres ei primum pacem. Si receperit, et aperuerit tibi portas, cunctus populus qui in ea est salvabitur, et serviet tibi sub tributo. Sin autem foedus inire noluerit, et coeperit contra te bellum, oppugnabis eam.* I greci li chiamavano *conservatori della pace*, ed era un delitto di lesa maestà l' insultarli quando esercitavano il loro ministero. Il rapimento dell'araldo di Filippo, fu una ragione per rompere la pace che egli aveva giurata. Omero nell' Iliade, e nel Odissea ci parla sovente degli araldi greci, e delle loro funzioni. Achille, quel giovane guerriero, ardente, impetuoso, trattò col più grande rispetto gli araldi che l' ingiusto Agamennone inviò alla sua tenda per torgli Briseide da lui amata, e che i greci gli avevano accordata come ricompensa delle sue gesta guerriere. Quegli araldi tremavano prima di esporre questa perigliosa ambasciata. Achille loro si avvicina e dice: venite senza timore, non siete voi che mi offendete, ma l' uomo ingiusto cui voi obbedite.

Gli araldi presso i romani portavano il nome di *feciali;* essi prendevansi dalle migliori famiglie e formavano un collegio egualmente illustre che considerabile.

ARATRO. Strumento col quale s'ara la terra, ed è composto di molti pezzi, cioè il coltellaccio, il vomero, le orecchie, il ceppo, il nervo, il dentale, il timone, la stiva, il giogo, e la valla. L' aratro di un bifolco non può essere sequestrato, o pignorato,

nè pure per diritti reali. Tale privilegio, introdotto in favore dell'agricoltura era in uso anche presso i romani. Il ⅔. 1241. del Regol. legis. e giudiziario delli 10. novembre 1834. prescrive al num. 2. quanto segue: *Non potranno essere pignorati. gli attrezzi, e gli animali assolutamente necessarii per la coltivazione delle terre.*

ARBITRAMENTO *(Diritto civile)*. È il giudizio di un terzo che non è stabilito dalla Legge per terminare le controversie tra due parti, ma di un tale che le parti medesime hanno scelto a quest' oggetto.

Presso i romani le parti potevano assoggettarsi all' arbitramento di una sola persona, ma ordinariamente ne sceglievano due o più, e quasi sempre in numero dispari. Quando erano in numero pari e non andavano d' accordo fra loro, non potevano prendere da per sè stesse una terza; bisognava che le parti ne convenissero, o che il pretore la nominasse *ex officio*. Non era permesso di convenire in arbitri negli affari, nei quali il pubblico avesse interesse; come sarebbe negli affari criminosi, ne' matrimonii, nelle quistioni di stato. Non si poteva appellare da una sentenza arbitramentale, perchè l' effetto dell' appellazione è di sospendere l' autorità di una giurisdizione, e non già di una convenzione. L' arbitramento finiva colla morte di uno degli arbitri, o di una delle parti. Veggasi il titolo del digesto *de receptis (arbitris) et qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant*. Non dissimili da questi principii sono le disposizioni del nostro Regolamento legislativo e giudiziario 10. novembre 1834. V. Arbitro, Compromesso.

ARBITRAMENTO *(Diritto mercantile)*. Il Regolamento provvisorio di commercio, modificato secondo le prescrizioni dell' editto 1.° giugno 1821. vigente nello stato Pontificio, ammette che ogni controversia fra socii e per motivo di società possa essere rimessa agli arbitri anche di officio.

L' articolo 51. del codice francese di commercio prescriveva che le controversie fra socii e per motivo di società fossero giudicate da arbitri; talchè chiamavasi *arbitramento forzato*, perchè non dipendente dalla libera volontà dei contendenti, ma comandato espressamente dalla legge.

Si fatta disposizione aveva per iscopo il pubblico interesse, e quindi non poteva derogarsi alla medesima per consenso delle parti. Presso quella legislazione, i soli arbitri erano competenti a decidere le quistioni sociali fra i socii, e lo erano unicamente *ratione materiae;* avvegnachè lo spirito di detta legislazione, quello era sempre di allontanare al possibile gli uomini dalle contestazioni forensi; che anzi prima di poter contestare un formale giudizio, essa proponeva tutti i mezzi per evitarlo; che più in alcuni casi particolari, come nel presente, lo inibiva per principio. Dalla quale disposizione ne conseguiva che erano insanabilmente nulle, per difetto di competenza, le sentenze pronunciate da qualunque tribunale, per mezzo delle quali fosse stata decisa un controversia fra socii e per motivo di società, abbenchè vi avessero aderito col loro assenso le parti litiganti.

Le leggi commerciali esistenti nello stato Pontificio, favoriscono anch' esse questo principio; ma lasciano alle parti libera la scelta nel preferire, sotto questo rapporto, il giu-

dizio degli arbitri, e quello dei tribunali di commercio. Siccome poi le facoltà degli arbitri sono, nel caso espresso, limitate a conoscere e giudicare delle controversie fra socii e per motivo di società, ne discende che sono assolutamente incompetenti a decidere le quistioni che vertir possono sopra l'esistenza della società; perciocchè la facoltà di usare di questo diritto di arbitramento, presuppone appunto l'esistenza di una società; nè una società che potesse essere revocata in dubbio, potrebbe godere del privilegio di riportarsi al giudizio arbitramentale. Gli arbitri però, secondo l'opinione de' giureconsulti, sono competenti a conoscere, se la società debba essere sciolta, in ordine ad alcune convenzioni sociali; rimanendo poi di competenza dei tribunali ordinarii il giudicare, se la società sia veramente sciolta, o se debba sciogliersi, in ordine a qualche disposizione di legge, come per la morte di un socio, o per cessazione dell'oggetto al quale riferiva la società. Nel primo caso la società esiste veracemente, e si chiede un vero e proprio scioglimento; nel secondo caso, la società è sciolta di fatto, e se ne chiede la giudiziale dichiarazione.

È anche prescritto nel citato Regolamento Pontificio per gli affari di commercio, che vi sarà luogo all'appellazione dalla sentenza degli arbitri, in quanto ai laudi, se non vi è rinunzia all'appello, alla quale si procederà ne' modi praticati nelle sentenze commerciali di prima istanza. Per quanto in fine riguarda alla nomina degli arbitri ed alla fissazione del termine entro il quale essi debbono giudicare, veggansi le particolari disposizioni della legge, che qui appresso riportiamo litteralmente:

(Art. 50). *Ogni controversia fra socii*, e *per motivo di società potrà essere rimessa agli arbitri anche di officio.*

(Art. 51). *Se non vi è rinunzia all'appello, l'appellazione in quanto ai laudi, competerà, ed in quanto ad essa si procederà nel modo con cui si procede in quanto alle sentenze commerciali di prima istanza.*

(Art. 52). *La nomina degli arbitri si fa,*

Con atto di scrittura privata;
Con atto notarile;
Con atto stragiudiziale;
Con consenso dato in giudizio.

(Art. 53). *Il termine per la sentenza è fissato dalle parti, allorchè si nominano gli arbitri*, e *qualora esse non siano d'accordo sul termine, questo verrà stabilito dai giudici.*

(Art. 54). *In caso di rifiuto di uno o più socii di nominare degli arbitri, sono nominati d'officio dal tribunale di commercio.*

(Art. 55). *Le parti rimettono le loro carte* e *memorie agli arbitri, senza alcuna formalità di giudizio.*

(Art. 56). *Al socio che ritarda a rimettere le carte* e *memorie è ingiunto di farlo entro dieci giorni.*

(Art. 57). *Gli arbitri possono, esigendolo il caso, accordare una proroga per l'esibizione delle carte.*

(Art. 58). *Se il termine non è rinnovato, o se è spirato quello della proroga, gli arbitri giudicano sulle sole carte* e *memorie rimesse.*

(Art. 59). *In caso di discordia gli arbitri nominano un terzo arbitro, se non è nominato nel compromesso: se gli arbitri non si accordano sulla scelta, il terzo arbitro è nominato dal tribunale di commercio.*

(Art. 60). *La sentenza degli*

arbitri è motivata:

Essa è deposta nella cancelleria del tribunale di commercio. È resa esecutiva senza alcuna modificazione, ed è trascritta sui registri in virtù di un ordine del presidente del tribunale, il quale è tenuto di darlo puro e semplice nel termine di tre giorni dal deposito della sentenza nella cancelleria.

(Art. 61). *Le disposizioni sopra indicate sono comuni agli eredi, o aventi causa dai socii.*

(Art. 62). *Se sono interessati dei minori in una controversia per motivo di una società commerciale, il tutore non potrà rinunziare alla facoltà di appellare dalla sentenza degli arbitri.*

(Art. 63). *Tutte le azioni contro i socii non incaricati dello stralcio e loro eredi, o aventi causa, sono prescritte cinque anni dopo il termine o scioglimento della società, se l' atto di società che ne indica la durata, o l' atto di scioglimento è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 41. 42. 43. e 45. e se essendo stata osservata tale formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna istanza giudiziaria.*

Si riportano a più precisa intelligenza, e per seguire il sistema adottato li quattro articoli su richiamati.

(Art. 41). *L' estratto degli atti di società in nome collettivo, ed in accomandita debb' essere rimesso entro 15. giorni dalla data dei medesimi alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, nel quale è stabilita la casa sociale di commercio per essere trascritto sul registro ed affisso per tre mesi nella sala delle udienze.*

Se la società ha più case di commercio, situate in diversi circondarii, la trasmissione, la trascrizione, e l' affissione di tale estratto si faranno al tribunale di commercio di ciascun circondario.

Tali formalità saranno osservate sotto pena di nullità, riguardo agli interessati; ma la mancanza di una delle medesime non potrà essere apposta dai socii ai terzi.

(Art. 42). *L' estratto deve contenere,*

I nomi, cognomi, la qualità e l' abitazione dei socii, ad eccezione degli azionarii, o accomandati;

La ragione di commercio della società;

La indicazione dei socii autorizzati alla direzione, all' amministrazione ed alla firma in nome della società;

L' ammontare delle valute date, o da darsi per azione o in accomandita;

L' epoca in cui la società deve incominciare, e quella in cui deve finire.

(Art. 43). *L' estratto degli atti di società è firmato per gli atti pubblici dai notaj, e per gli atti in iscrittura privata da tutti i socii, se la società esiste in nome collettivo, o dai socii solidali, o amministratori, se vi è società in accomandita, sia che essa accomandita si divida o nò in azioni.*

(Art. 45). *Ogni ulteriore continuazione di società, spirato il termine della medesima si farà costare da una dichiarazione de' socii.*

Tale dichiarazione ed ogni atto qualunque che porti scioglimento di società prima del termine fissato alla sua durata dell' atto che la costituisce, ogni mutazione, o recesso dei socii, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cangiamento nella ragione sociale, sono soggetti alle

formalità ordinate dagli articoli 41. 42. 43.

Dal complesso delle leggi su riportate desumesi quindi colla più chiara evidenza, che non solo prima di contestare un formale giudizio, la legge propone tutti i mezzi perchè venga evitato, ma che nel caso di controversie commerciali, la legge stessa lo vieta per principio.

Il Baldasseroni nelle *Assicurazioni marittime tom.* 2. *pag.* 548. *tit.* 14. *dei Giudizii* riporta, che la maggior parte delle ordinazioni marittime hanno consigliato ai contraenti di rimettere qualunque disputa all' *arbitraggio di uomini da bene*, e più conoscenti dello spirito del commercio, degli usi de' negozianti, del linguaggio che essi usano, e della intelligenza che debbono avere i loro patti, e le loro convenzioni, di quello che possono mai esserlo gli interpreti delle leggi costretti a seguitare anche nelle quistioni mercantili quelle rigorose regole di ragione, che formano l'oggetto della loro applicazione. *Valin. des assur. art.* 7. *Pothier des assur. num.* 200. *Emerigon des assur. chap.* 20. *sec.* 4. §. 6.

Questo principio è stabilito sulla massima costante che non il rigor di ragione, non la sofistica materialità delle forme, o la coartata interpretazione delle leggi, ma la sola *buona fede* deve presiedere al commercio, e l' equità ed il buon senso alla decisione delle quistioni mercantili. L' equità dice l' *Emerigon chap.* 20. *sect.* 2. §. 5. e la vera giustizia, la vera filosofia, la savia applicazione delle leggi in casi particolari, in una parola quel retto discernimento di giudicare, che la ragione naturale rischiara, e che diretto dallo spirito della legge inspira i giudici, preposti per rendere a ciascuno ciò che gli appartiene. *Stracca de caus. mercat. pag.* 1. *art.* 1. *Casaregi de commerc. disc.* 1. §. 5. *Santerno p.* 2. §. 3. e 28. *Stipman. p.* 4. §. 9. *num.* 18. *Emerigon. l. cit.* E questo stesso spirito di legislazione commerciale è stato sanzionato dal nostro legislatore colle disposizioni superiormente riportate.

L' *Iorio tom.* 4. *pag.* 10. riportando le precise autorità dell' *esprit des loix liv.* 20. *chap.* 16., e dell'autore *des interets des nations de l' Europe tom.* 2. *chap.* 29. *des contestations et proces*, e fermando gli stessi principii conclude, che l' *arte di sostenere una pretensione, e l'arte di piatire, è uno dei più gran nemici del commercio. Il negoziante deve contropporgli l' arte di evitare ogni controversia;* perciochè quando si consultasse l' equità naturale e la buona fede nelle controversie che insorgono di tempo in tempo nel moto contrario degli stati e del commercio, e quando nell' esame di una quistione, si lasciasse ogni idea d' interesse e di pregiudizio, sarebbe difficile l' ingannarsi sul partito che si deve prendere. Il commercio non conosce le astuzie del foro; la buona fede caratterizza tutte le sue opinioni; le vere leggi che lo regolano, sono una equità naturale sopra i diritti respettivi dei negozianti. Se qualche legge positiva paresse di prescrivere loro una maniera di procedere che possa essere contraria, e minacciasse pene alla sua omissione, i giudici debbono conoscere che lo spirito vivifica, quello che la lettera uccide.

ARBITRATORE *(Diritto civile)*. È una specie di arbitro. I giureconsulti però fanno differenza tra *arbitro* ed *arbitratore*, in quantochè, sebbene la facoltà dell'uno e dell'altro sia fondata sopra il compromesso

delle parti, tuttavia la loro libertà è diversa; perciocchè l'arbitro è tenuto a procedere e giudicare secondo le forme della legge, mentre le parti si rimettono totalmente alla propria discrezione dell'arbitratore, senza che questo sia obbligato ad alcuna procedura solenne o ad attenersi al corso dei giudizii ordinarii, e può accomodare a talento l'affare che è stato rimesso al suo giudizio, purchè sia *juxta arbitrium boni viri.*

ARBITRI (*Diritto naturale-civile*). Questa parola viene dal sostantivo latino *arbiter* o *arbitrium*, o dal verbo *arbitror;* e significa quindi giudico, trovo conveniente. S'indica pure con questo nome la persona al giudizio della quale le parti rimettono pienamente la decisione di una controversia.

L'esperienza giornaliera degli ostacoli che l'interesse delle nostre passioni oppone alla vera cognizione della giustizia, dei giudizii erronei che l'ignoranza fa intorno agli oggetti più essenziali, e la persuasione di poter trovar persone le quali per la loro imparzialità e le loro cognizioni possono supplire a quauto ci manca per giudicare sanameute, sono il principio che determina gli uomini a ricorrere agli arbitri.

Da ciò che costituisce l'arbitro e dallo scopo per cui ricorriamo al di lui giudizio, segue che, rimettendogli la decisione di una controversia, lo facciamo sempre coll'intenzione: 1. Ch'egli giudichi e pronunci il giudizio di suo proprio moto, senz'altra regola che quella della cognizione sufficiente che avrà del soggetto proposto, e senz'altro motivo per decidere in una maniera piuttosto che nell'altra, che la percezione distinta della convenienza delle idee che gli verranno presentate; 2. Coll'intenzione di accettare il giudizio che egli pronuncierà, come l'espressione di ciò che bisognerà fare come conveniente riguardo al soggetto di cui si tratta.

Il ricorso di un arbitro non può dunque aver luogo se non iu quanto si suppone: 1. Che l'arbitro possa conoscere e conoscerà effettivamente, prima di pronunciare, tutto ciò che costituisce il soggetto della questione; 2. Ch'egli possa dietro tale cognizione, vedere in quel soggetto le relazioni di convenienza e di sconveuienza che passano realmeute tra le idee, il paragone delle quali ha dato luogo alla controversia; 3. Che l'arbitro sia il padrone di pronunciare di suo proprio moto il giudizio, vale a dire sia il padrone di far conoscere quale relazione egli ha ravvisato tra le idee che ha dovuto paragonare; 4. Ch'egli abbia l'intenzione efficace di esprimere effettivamente questo giudizio, quale è stato da lui formato.

Se non si trattasse che di avere una decisione qualunque essa fosse vera o falsa, si avrebbe potuto rimettersi alla sorte; ma l'uomo è costituito in guisa che, essendo fatto per essere guidato dalla cognizione della verità, non può essere contento prendendo un partito, se non ha veduto egli stesso, o se non crede che qualcuno abbia veduto per lui, che ciò a cui egli si determina, è conforme alla verità. Ora senza le quattro suindicate condizioni non possiamo avere sopra questo soggetto veruna certezza. Laonde, chi ricorre ad un arbitro suppone che egli abbia, per giudicare, adempiuto a tutto ciò che bisogna adempiere, per non rimanere ingannato; e che pronunzii in conformità del suo giudizio. Egli non

può per altro supporre ciò, se non in quanto crede che l' arbitro abbia adempiuto a tutte queste condizioni. Per quanto chiari siano questi principii; per quanto manifesto sia l' accordo di tutti gli uomini per ammetterne la giustizia, non si fa a meno tuttavia di opporre alcune difficoltà ch' esigono qui da parte nostra qualche spiegazione.

Si domanda se un arbitro sia libero di giudicare come vuole?

Se per la libertà, sopra la quale si questiona, s' intende il diritto che viene dato all' arbitro di decidere, noi rispondiamo che prendendo letteralmente le parole colle quali viene a lui rimessa la cura di giudicare, si accorda all' arbitro una libertà la più assoluta, una libertà senza restrizione di giudicare com' egli crederà a proposito; sarebbe cosa assurda il prenderlo per giudice, e dettargli anticipatamente il giudizio che deve pronunciare. D' onde viene in giurisprudenza, che la decisione dell' arbitro obbliga coloro che l'hanno domandata, a sottomettervisi qualunque essa sia. Ma se si spiegano i termini, coi quali viene stabilito un arbitro nel senso che vi attribuiscono necessariamente quelli che vogliono essere da lui giudicati. questa libertà è sempre limitata dalla tacita, ma essenziale condizione, *ch' egli pronunzierà conformemente alla verità da lui conosciuta.*

Se per questa libertà poi s' intende la facoltà naturale che l' arbitro ha di giudicare, facendo uso delle attribuzioni che lo rendono capace, bisogna distinguere in questo caso il giudizio stesso dalla decisione che lo esprime; e nel giudizio stesso bisogna distinguere la cognizione del soggetto, dalla percezione delle relazioni che costituiscono il giudizio. La cognizione del soggetto, senza del quale non si vede la relazione che passa tra le idee, dipende dalla volontà dell' arbitro; poichè dipende dal grado volontario di attenzione che egli applica all' esame di quanto egli stesso deve giudicare; e riguardo a ciò si può dire che il giudizio dipende dalla volontà dell'arbitro, il quale è libero di porsi in istato, mediante lo studio, di scorgere più o meno perfettamente, le relazioni delle idee che egli deve paragonare. Ma questo grado di cognizione essendo una volta determinato, non dipende più da noi lo scorgere le relazioni delle idee altrimenti di quello che le scorgiamo, e che effettivamente a noi non si presentano. Quando una volta abbiamo veduto che una proposizione è vera, che una pretensione è giusta, che la somma dei tre angoli di un triangolo è eguale a due angoli retti, non dipende più dalla nostra volontà, non siamo liberi di vedere, o, ciò che torna allo stesso, non siamo liberi di giudicare, che quella proposizione è falsa, che quella pretensione è ingiusta, che quegli angoli non hanno tra di loro quella relazione di eguaglianza.

Il nostro primo giudizio non può cangiare se non quando nuove considerazioni, figlie di un nuovo esame, ci porgono idee differenti da quelle che abbiamo ricevute prima dal grado delle cognizioni che avevamo. Quanto alla decisione ch' esprime il giudizio, la sua conformità col giudizio reale, dipende assolutamente dalla volontà dell' arbitro, il quale benchè obbligato per la sua qualità, a pronunciare conformemente alla verità che gli è conosciuta, è libero tuttavia di pronunciare contra ciò che conosce; contra ciò che scorge, contra ciò che giudica, come il bugiardo è libero di dire la verità o di

mentire. La libertà dell' arbitro, relativamente al suo giudizio, non esiste dunque se non in relazione a queste due circostanze: 1. In quanto allo studio più o meno accurato che può fare intorno al soggetto sopra il quale si domanda il di lui giudizio; 2. In quanto alla conformità di ciò che giudica realmente. Questo è ciò che costituisce l'arbitro un ente morale, e ciò che viene da lui pronunciato un'azione morale. Egli poteva e doveva istruirsi del soggetto per poterne formare il giudizio; avendolo studiato tanto che n' era capace, ha potuto e dovuto esprimere precisamente la relazione di convenienza che ha ravvisato tra le idee che gli sono state rappresentate; in ciò consiste il dovere essenziale di qualunque arbitro, ed è ciò che oguuno ha il diritto di esigere ed esige effettivamente da qualunque ne assuma la qualità. Se l' arbitro non vi adempie, è colpevole e delude indegnamente l' onorevole fiducia che si aveva in lui riposta.

Abbiamo fin qui considerato l'arbitro relativamente al diritto naturale, ora vediamo ciò che le leggi civili principalmente gli prescrivono.

Sonovi alcuni arbitri, al giudizio de' quali bisogna sottoporsi, tanto se la sentenza si trova giusta, quanto se si trova ingiusta, e ciò avviene quando l' arbitramento è fondato sopra un compromesso. Sonovi poi alcuni arbitri, il giudizio de'quali non ha forza se non in quanto è conforme a ciò che un uomo dabbene ed equo deve pronunciare; e quindi il giudizio deve farsi dietro questa norma.

Tucidide sostiene che non si possa incolpare d' ingiustizia colui ch'è pronto ad accettare questo mezzo di accomodamento: *in eum qui arbitrum accipere paratus est, nefas ut in injuriosum ire (lib. I. cap.* 85). Esempi in gran numero veggonsi riferiti da Grozio, *lib. II. cap.* 23. §. 8. *e lib. III. cap.* 20. §. 46. *e seg.*

Bisogna osservare qui, che veramente in un affare litigioso, ciascuna delle due parti deve cercare tutti i mezzi possibili di accomodamento per evitare la lotta; per altro colui che domanda vi è più obbligato che colui che detiene la cosa domandata; perciocchè la causa del possessore è sempre la più favorevole, anche pel diritto naturale.

La ragione che obbliga a rimettersi ad un arbitro fa vedere primieramente in qual maniera si debba agire. Si sceglie l'arbitro, perchè l'amor proprio rende ognuno sospetto in causa propria. L' arbitro adunque dee principalmente astenersi dal concedere nulla al favore, nè all' odio, e pronunciare unicamente secondo l'equità; e ciò facendo può porre in non cale l' ingiusto risentimento di colui ch' è stato condannato. Laonde non si può ragionevolmente scegliere per arbitro un uomo in un affare, in cui egli abbia a sperare che facendo esso guadagnare la causa all'una delle parti, possa ritrarre qualche vantaggio, che non avrebbe se pronunciasse a favore dell' altra; in una parola, ogni qual volta vi sia qualche interesse particolare che l' una o l' altra parte rimanga vittoriosa. Perciocchè in simile caso chi può essere sicuro che l' arbitro conservi esattamente quella perfetta neutralità e quella suprema imparzialità che costituiscono il vero carattere dell' arbitro? E fecero certamente una perfida figura i romani, allorquando essendo stati nominati arbitri dagli Aricii e dagli Ardeati, aggiudicarono a sè stessi e si appropriarono impudentemente le terre che formavano il soggetto del-

la controversia tra que' due popoli vicini (*Tit. Liv., lib. III. cap.* 72).

Fra l'arbitro e le parti non dee nemmeno intervenire convenzione o promessa, in forza della quale egli s' impegni di pronunciare a favore dell' una o dell' altra delle parti, sia che dessa abbia ragione o torto. Egli non può nemmeno pretendere altra ricompensa del suo giudizio che la compiacenza di avere ben giudicato. Questo è l'elogio che Plinio fa a Trajano, parlando delle cause sopra le quali quell' imperatore pronunciava. *Nec aliud tibi sententiae tuae pretium, quam bene judicasse* (*Panegyr. cap.* 80. *num.* 1.). Per altro ciò non riguarda che la qualità della sentenza; perciocchè se l' arbitro ha dovuto incontrare alcune spese, o prendersi molti disturbi ed impiegare molto tempo per conoscere l' affare, siccome non è obbligato a far ciò gratuitamente, così può accettare una ricompensa od un risarcimento ragionevole.

Dal giudizio di un arbitro non si può appellare, non essendovi giudice superiore per riformare la sentenza. Ciò ha luogo anche nella società civile, poichè nulla importa al sovrano la maniera qualunque con cui va a terminare l' affare ch' è stato rimesso alla decisione di un arbitro per comune consenso delle parti. Allorquando è stato eletto qualcuno per giudice, dice Plinio, gli viene data la facoltà di giudicare assolutamente e senza appello: *Adeo summum quisque causae suae judicem facit, quemcumque eligit, etc.* (*Hist. nat. Praef.*). Se poi in alcuni luoghi è permesso di appellare dalla sentenza di un arbitro, ciò procede in virtù di una legge particolare e puramente positiva. Si dà pure talvolta il nome di *arbitri* a' giudici straordinarii incaricati di esaminare e decidere un affare senza tutte le formalità forensi: e quindi nulla impedisce che si possa appellare da siffatto giudizio. In ogni altro caso bisogna sottostare alla sentenza giusta od ingiusta degli arbitri; perciocchè altro è il dire come un arbitro dee comportarsi nel giudicare, ed altro è il dire a che siano obbligate le parti che hanno in lui compromesso l' una verso l' altra.

Per sapere poi in che consista il dovere dell' arbitro, è d' uopo considerare s' è stato scelto e stabilito in qualità di giudice propriamente detto, o se gli è stata conferita una facoltà più estesa, la quale secondo Seneca, è in qualche modo essenziale a qualunque arbitramento. = Una buona causa, dice quel filosofo, sembra essere meglio appoggiata quando è demandata alla decisione di un giudice, che quando è rimessa alla decisione di un arbitro, perciocchè il giudice è vincolato dalle formole che gli prescrivono certi limiti, che non può sorpassare; laddove l' arbitro, avendo la piena libertà di giudicare secondo la sua coscienza, può aggiungere o sottrarre qualche cosa e pronunciare non secondo le leggi, ma a norma di ciò che dettato gli viene dalla umanità o dalla commiserazione = (*De beneficiis, lib. III. cap.* 3.). Aristotile poi osserva essere proprio dell' uomo equo e ragionevole il rimettersi in arbitri anzichè perorare; = perciocchè, egli soggiunge, l' arbitro ha riguardo all' equità, mentre il giudice si regola unicamente dietro la legge; laonde, per dar luogo appunto all' equità, è stato inventato l' uso degli arbitri = (*Rhetoricorum, lib. I. cap.* 13). Per equità il filosofo non intende propriamente qui, come intende altrove, quella parte della giustizia che re-

stringe la generalità dei termini di una legge, seguendo la intenzione del legislatore, perciocchè il giudice stesso ha la facoltà di spiegare in simile guisa le leggi, ma nel senso di cui si tratta, chiamasi equo tutto ciò ch' è meglio a farsi che a non farsi, ancorchè non se ne abbia l' obbligo per le regole della giustizia propriamente detta, il quale temperamento non può essere usato se non che dal giudice supremo, come dice apertamente l' imperatore Costantino: *Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem, nobis solis et oportet et licet inspicere (l. 1. cod. De legib. et constit. etc.)*, o dall' arbitro a cui venne impartita la facoltà di giudicare in tal modo. Ma nel dubbio, l' arbitro è tenuto a seguire esattamente le regole della giustizia.

Egli è chiaro per altro che nella controversia tra due cittadini del medesimo stato, l' arbitro non può giudicare regolarmente, se non a norma delle leggi civili, alle quali ambe le parti sono soggette. Ma allorquando le parti non riconoscono in terra alcun tribunale comune, l' arbitro dee regolarsi a seconda delle leggi naturali, a meno che le parti stesse non abbiano acconsentito di uniformarsi alle leggi positive di qualche stato.

Grozio fa l' osservazione che gli arbitri, nominati dalle potenze sovrane, debbono pronunciare sopra il petitorio, o sopra l' affare principale, non già sopra il possessorio; perciocchè, dic' egli, i giudizii sopra il possessorio non appartengono al diritto civile; ed il diritto di possedere segue la proprietà per diritto naturale o delle genti. (*lib. III. cap.* 20. ♀. 48). Io però preferisco l' opinione di Puffendorfio che pensa al contrario (*lib. V. cap.* 13. ♀. 36. *De jure nat. et gentium*). Infatti è vero bensì che secondo le massime del diritto naturale e delle genti, non sembra necessario che colui, il quale è stato spossessato, venga rimesso nel possesso prima di aver fatta cognizione dell' affare, specialmente se la causa può essere giudicata in breve tempo, ma ciò non impedisce che in molte controversie, l' arbitro debba incominciare dall' esame chi sia il possessore, per sapere quale delle due parti sia obbligata a provare. D' altro canto, siccome qualche volta militano grandi presunzioni a favore dell' una delle parti, così l' equità esige che se quella parte è stata per esempio spossessata mediante una violenza ingiusta, venga rimessa prima nel possesso, senza aspettare la discussione del petitorio che può essere lunga ed intralciata, ed a fine che, durante quel tempo, il detentore non goda pacificamente de' frutti della sua violenza e del possesso (*V. il Digesto, lib. XLI. tit.* 2. *De adquirenda vel amittenda possessione*).

Gli arbitri debbono tenere la bilancia in equilibrio, allorquando, senza che v' intervenga alcun giuramento dall' una o dall' altra parte, ambedue sostengono precisamente il contrario in materia di fatto, vale a dire non debbono credere nè all' una nè all' altra; ma debbono esaminare gl' indizii, le ragioni, le scritture o gli atti autentici, che possono servire alla scoperta della verità. È mestieri osservare che quando l' una delle parti non può provare ciò che asserisce, se non con atti che sono andati smarriti, l' arbitro non ha altro espediente che quello di deferire il giuramento a quella parte, col consenso dell' altra; perciocchè diversamente nello stato della libertà naturale, niuno è obbligato di rimettere

i proprii diritti alla coscienza della parte avversaria.

Espostasi per noi colle teorie suindicate, l' idea dei principii generali che costituiscono i doveri e le attribuzioni degli arbitri, non che i confini della loro giurisdizione; passiamo a conoscere questi estremi medesimi, sotto il rapporto de' principii positivi della legislazione civile attuale, colla scorta di quanto dispone sul proposito la legge ora vigente ne' dominii Pontificii, dedotti dal *M. P.* 10. *novembre* 1834.

A chi è permesso di compromettere?

(§. 1746). *Tutti coloro che hanno il libero esercizio dei proprii diritti, potranno compromettere in uno o più arbitri le liti che sono o possono essere promosse.*

Su quali controversie è permesso compromettersi, su quali è vietato?

(§. 1747). *È in facoltà delle parti di compromettere anche le quistioni decise con una o più sentenze, semprecchè da queste competa l' appello, o la restituzione in intero.*

(§. 1748). *La legge vieta di compromettere le controversie relative alle donazioni e legati con titolo di alimenti, allo stato delle persone, ed agli affari che interessano l' ordine pubblico.*

In qual maniera si pattuisce tra i contendenti il compromesso?

(§. 1749). *Il compromesso si fa per atto pubblico o per scrittura privata: debbe contenere il nome e cognome dei compromittenti, dell' arbitro o degli arbitri, ed indicare gli oggetti tutti di controversia che vengono sottoposti alla loro decisione.*

La scrittura privata dovrà depositarsi negli atti di un pubblico notajo.

(§. 1751). *Nel medesimo atto di compromesso potranno nominarsi uno o più arbitri aggiunti, affinchè nella disparità dei pareri, decidano definitivamente la controversia.*

La facoltà di nominare gli aggiunti potrà anche accordarsi agli arbitri eletti.

(§. 1752). *Non si può compromettere in un giudice o tribunale qualunque, eccettuato quello della Sacra Rota, quante volte però le parti dichiarino che il di lui giudizio sarà innappellabile: la Sacra Rota procederà, in questo caso, alla decisione delle controversie coi suoi metodi e forme particolari.*

(§. 1753). *Si dovrà esprimere nell' atto di compromesso il termine entro il quale gli arbitri pronuncieranno il loro giudizio: se non venne espresso alcun termine, la potestà degli arbitri s' intenderà limitata a quattro mesi dall' accettazione del compromesso.*

(§. 1756). *Il termine del compromesso potrà essere prorogato, purchè la proroga risulti da un atto firmato, entro lo stesso termine dagli arbitri e dalle parti.*

Quali requisiti debbono avere gli arbitri?

(§. 1750). *Gli arbitri dovranno essere di sesso virile, maggiori di età, non interdetti, non condannati a pena infamante, e non impediti espressamente dalla legge ad esercitare quest' officio.*

Quando si rende valido il compromesso?

(§. 1754). *Non è valido nè efficace il compromesso, se non sarà accettato dagli arbitri.*

(§. 1755). *L' accettazione degli arbitri risulta o dalla loro sottoscrizione apposta all' atto del compromesso, oppure da un altro atto che dovrà esservi inserito.*

Quali doveri incombono agli arbitri?

(§. 1757). *Gli arbitri hanno l'obbligo di decidere secondo le regole di diritto, se non sono espressamente abilitati dalle parti di farlo a termini di equità, ossia come amichevoli compositori.*

In questo caso la sentenza arbitramentale conterrà le norme della concordia.

(§. 1758). *Le parti ed i loro eredi non potranno recedere dal compromesso, se non di reciproco consenso.*

Similmente non è lecito agli arbitri i quali abbiano accettato il compromesso, di astenersi dal giudicare, senza il consenso di tutti i compromittenti, se non sono legittimamente impediti.

Come cessa il compromesso?

(§. 1759). *Si risolve il compromesso:*

1.° *Per la morte naturale o civile, per la non accettazione, ricusa o legittimo impedimento di uno degli arbitri, qualora non piaccia alle parti di surrogarne altri;*

2.° *Per lo spirare del termine stabilito o dalle parti o dalla legge alla durata del medesimo.*

3.° *Per la parità o discrepanza delle opinioni, qualora le parti non vi abbiano provveduto come al §. 1751.*

(§. 1760.). *La morte di uno de' compromittenti non risolve il compromesso.*

Non di meno rimarrà sospeso il corso del giudizio avanti gli arbitri durante il termine legale a fare inventario e deliberare.

(§. 1761.). *Gli arbitri potranno essere ricusati per gli stessi motivi che danno luogo alla ricusa dei giudici, se tali motivi sopraggiungono dopo firmato l'atto di compromesso.*

In qual modo si dee procedere nel giudizio arbitramentale?

(§. 1762). *Sulla richiesta della parte più diligente, gli arbitri destineranno il giorno in cui le parti debbono comparire avanti di loro per esporre le proprie ragioni.*

Tale destinazione sarà dedotta a notizia di tutte le parti interessate, mediante un' intimazione da notificarsi con atto di cursore: l'atto di notifica enuncierà il giorno, l'ora ed il luogo in cui gli arbitri si aduneranno.

(§. 1763). *Le parti dovranno esibire agli arbitri, e notificarsi vicendevolmente, le difese in iscritto coi sommarii respettivi.*

(§. 1764). *Nel giorno destinato, gli arbitri, udite le parti, proferiranno il loro opinamento e destineranno il giorno per la nuova discussione. Le parti replicheranno in iscritto all'opinamento, e si faranno notificare vicendevolmente le loro repliche o risposte.*

(§. 1765). *Se dopo la nuova discussione gli arbitri si crederanno abbastanza istruiti, potranno proferire la loro sentenza, ovvero destinare altra sessione e richiedere nuovi schiarimenti alle parti.*

(§. 1766). *Ciascuna delle parti è tenuta ad esibire i documenti relativi alla controversia, quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso: gli arbitri dovranno giudicare sulle prove, e documenti esibiti.*

(§. 1767). *Se un atto è querelato di falso, anche in via civile, o si faccia luogo alla verificazione dei documenti, gli arbitri rimetteranno le parti a provvedersi avanti il tribunale competente: in tal caso i termini del compromesso non continueranno a decorrere che dal giorno*

in cui l'incidente sarà stato deciso inappellabilmente.

(§. 1768). *La sentenza degli arbitri sarà pronunciata nella forma prescritta per le sentenze de' tribunali.*

Sarà sottoscritta da tutti gli arbitri: se essendo questi più di due, il minor numero ricusi di sottoscriverla, gli altri ne faranno menzione: la sentenza avrà lo stesso valore, come se fosse stata sottoscritta da tutti.

(§. 1769). *Se le parti hanno dato facoltà agli stessi arbitri di nominare gli aggiunti, e non si potesse da loro convenire nella scelta, questa dovrà esser fatta sull' istanza della parte più diligente, dal tribunale a cui si appartiene di ordinare l' esecuzione della sentenza.*

(§. 1770). *I nuovi arbitri aggiunti, saranno tenuti a pronunciare entro due mesi dal giorno della loro accettazione, qualora nell' atto di nomina non sia stato accordato un termine più lontano.*

(§. 1771). *In tutti i casi, dovranno i nuovi arbitri adunarsi coi primi per pronunciare il giudizio definitivo nella forma prescritta dal §. 1768.*

(§. 1772). *Le sentenze degli arbitri saranno estese in tanti originali, quante sono le parti compromittenti: a ciascuna parte sarà consegnato un originale.*

In qual modo si eseguiscono le sentenze arbitramentali?

(§. 1773). *La parte che vorrà rendere esecutoria la sentenza, ne produrrà in cancelleria l' originale, e farà citare l' altra parte a comparire nel termine ordinario.*

(§. 1774). *Qualunque sia l' oggetto contemplato nella sentenza degli arbitri, l' esecuzione si chiederà innanzi il tribunale civile del luogo ove da essi è stata pronunciata, salvo il privilegio del foro ecclesiastico.*

(§. 1775). *Il tribunale accorderà la richiesta esecuzione senza assumere veruna indagine sul merito dell' affare giudicato dagli arbitri.*

La sentenza del tribunale sarà notificata alla persona o nel domicilio dell' altra parte.

Quali effetti producono le sentenze arbitramentali?

(§. 1776). *Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile:*

1.° *Allorchè il compromesso risguarda una causa decisa da un giudice o tribunale, la di cui sentenza sia intieramente confermata;*

2.° *Se le parti hanno rinunciato all' appello nell' atto del compromesso.*

(§. 1777). *Nei casi contemplati dal §. precedente, non è vietato al soccombente il ricorso al tribunale supremo di Segnatura per la restituzione in intero, nei modi permessi dalla legge.*

(§. 1778). *In tutti gli altri casi sarà lecito alle parti d' interporre appello, quand' abbia luogo, secondo le regole stabilite per le sentenze dei giudici e dei tribunali.*

(§. 1779). *Il giudizio emanato dagli arbitri nella qualità di conciliatori non sarà soggetto a reclamo, appello, o revisione.*

(§. 1780). *Tuttavolta, se gli arbitri, giudicando nella qualità indicata dal §. precedente, avranno omesso di pronunciare definitivamente sopra alcuna delle quistioni proposte, o pronunciato sopra quelle non proposte, la sentenza è nulla per intero.*

(§. 1781). *Se gli arbitri hanno giudicato con le regole di dirit-*

to, la quistione indecisa rende nulla la sentenza soltanto in que' capi che sono connessi con la medesima: se, eccedendo le loro facoltà, hanno giudicato sopra quistioni non sottoposte al loro giudizio, la sentenza si ritiene valida per riguardo alle quistioni realmente contenute nel compromesso.

(§. 1782). *Le nullità anche sostanziali si deducono avanti il tribunale civile che dee pronunciare l' esecuzione della sentenza.*

(§. 1783.). *Le sentenze degli arbitri non possono in verun caso essere opposte ai terzi.*

ARBITRI. (*Nel senso della legge sul bollo e registro*). Gli arbitri sono persone nominate dalle parti con un compromesso per conoscere e decidere le loro differenze e quistioni.

1.° Nell' antica romana legislazione v' erano gli arbitri necessarii. Nelle quistioni di confini per esempio, ed in quelle sopra i danni che arrecasse la pioggia, per via d' opera d' uomo, davansi dal pretore tre *arbitri*. — *SI JURGANT adfines*, (era scritto nella VIII. delle dodici tavole) *finibus regundis praetor arbitros tris ADICITO* — e più sotto — *SI AQUA PLUVIA MANU NOCET, praetor arcendae aquae arbitros tris adicito, NOXAEQUE DOMINO CAVETOR.* A tempi nostri più non conosconsi altri arbitri che i volontarii, e quindi tutti i loro giudizii sono di privata autorità.

2.° Il compromesso deve risultare da atto pubblico od anche privato. Gli atti di compromesso sono sempre registrabili col diritto fisso di bajocchi cinquanta. *Regol. vig. art. XXVI. num.* 8. = *Gli atti di compromesso sono sottoposti alla tassa fissa di bajocchi cinquanta.* Gli atti poi di deposito delle private scritture nelle quali siasi stipulato un compromesso, vengono sotto la categoria di quelli contemplati dall' *art. XXIV. num.* 2. *del cit. Regol. vig.* e perciò sono soggetti al solo fisso di bajocchi venti. *V. l' art. sud. alla voce* Accettazione di cauzione.

3.° Il compromesso perchè abbia il suo effetto deve essere accettato dagli arbitri, e questa accettazione o deve risultare dalla sottoscrizione degli arbitri nell' atto del compromesso, ovvero da atto separato. Presentandosi alla registrazione l' atto separato di accettazione sarà questo soggetto al diritto fisso di bajocchi venti, venendo sotto quegli atti contemplati dal *cit. art. XXIV. num.* 2. *del Regol. vig.*

4.° Li decreti preparatorii degli arbitri, gli altri interlocutorii e le loro sentenze così dette *Lodi*, quanto alla liquidazione e percezione delle tasse in nulla differiscono dai decreti preparatorii, interlocutorii e sentenze dei tribunali. V. Decreti. La sola differenza è che neppure per la registrazione delle sentenze o *Lodi* v' è termine di rigore, e che tanto queste, quanto i decreti interlocutorii e preparatorii si debbano registrare sull' originale prima di prodursi negli atti o farne altr' uso in giudizio.

5.° Le intimazioni, che nel corso degli atti, si facciano da una delle parti col mezzo de' cursori, acciò l' altra comparisca avanti gli arbitri, o produca carte, titoli o difese, sono tutte esenti dal registro, secondo il disposto nell' *art. I. num.* 13. Vedilo alla voce Abbreviazione di termine. e nell' *art. CXLV.* §. 1. *del Regol. vig.* Vedilo alla voce Accesso.

6.° Le citazioni, che abbiano luo-

go avanti i tribunali ordinarii sia per implorare la loro autorità, per procedere ad atti coattivi in esecuzione di decreti arbitramentali; sia per domandare la nomina di altro arbitro, nel caso che essendo due soli siano stati di discorde sentimento, ovvero essendo in maggior numero, attesa la discrepanza di opinioni non siasi potuta formare decisione e non sia con decreto degli arbitri nominata la persona o persone che debbono giudicare, o per mancanza di facoltà, o per non essere stati concordi nella scelta; sia finalmente per domandare l' esecuzione della sentenza dagli arbitri pronunciata, queste tutte sono esenti dal registro, a termini degli articoli succitati.

7.° Siccome gli arbitri debbono pronunziare il loro *Lodo* in tanti originali quante sono le parti, dandone uno a ciascuna, è necessario avvertire, che ogni originale dev' essere scritto in carta bollata e che in caso di contravvenzione, sarebbero gli arbitri sottoscritti, soggetti solidalmente alla multa del quintuplo del valore del bollo per ogni foglio a termini dell' art. 278. num. 1. del Regol. Leonino sul bollo = *Pagheranno la penale del quintuplo del valore di bollo per ogni foglio di carta:*

1.° *I patricolari che facciano uso nei loro atti e scritture di carta libera*, o *bollata coi bolli soppressi.*

8.° Se gli arbitri pronunciassero in grado di appello, ai loro decreti e sentenze sarebbero applicabili le tasse prescritte per i decreti o sentenze emanate in secondo od ulterior grado di giurisdizione = Così più volte ha deciso l'amministrazione.

ARBORE. (*Diritto civile penale*). Ridurremo a due articoli ciò che abbiamo a dire intorno agli arbori. Nel primo parleremo della proprietà degli arbori, e de' loro frutti; nel secondo accenneremo alcune leggi penali contro coloro che tagliano gli arbori altrui.

Proprietà degli arbori. È regola costante e generale che gli arbori piantati in un fondo fanno parte del fondo medesimo e sono reputati immobili come il fondo in cui hanno radice. Questa regola tuttavia soffre alcune eccezioni. Se per errore taluno avesse piantato un arbore che non gli appartiene, o se avesse piantato uno de' suoi arbori nel fondo altrui quell'arbore conserva la sua qualità di mobile ed appartiene al suo proprietario, e non si considera far parte del fondo in cui è stato piantato se non quando si è attaccato colle radici; ma da quel punto in poi appartiene al proprietario del fondo come un' accessorio del fondo medesimo, di maniera che se il primo proprietario lo sradicasse o lo portasse via, il proprietario del fondo avrebbe il diritto di rivendicarlo e domandare il risarcimento del danno. La legge per altro in questo caso accorda al primo proprietario l'azione per domandare il prezzo di stima, perchè l' equità non permette che alcuno si arricchisca con detrimento di un altro. V. Accessione.

La regola che abbiamo stabilita, che l' arbore piantato fa parte del fondo, soffre ancora eccezione riguardo agli arbori di semenzajo che vengono cavati dalla terra che gli ha prodotti per trapiantarli in un'altra terra in cui sono posti come in deposito per nutrirsi e fortificarsi fino a tanto chè vengono svelti per farne la vendita. Questi arbori acquistano la qualità di mobili nell'istante in cui vengono staccati dalla terra che li

ha prodotti e la conservano nel semenzajo ove sono riposti, perchè il semenzajo si riguarda come una specie di deposito per la conservazione degli arbori medesimi; il proprietario di essi ne conserva la proprietà che aveva, benchè siano stati trapiantati in un fondo altrui.

Dal su accennato principio viene di conseguenza che se il conduttore od affittuario, durante il corso della sua affittanza, ne ha piantato nel fondo che teneva in conduzione, non può al finire dell' affittanza medesima svellerli o tagliarli. Bensì il proprietario del fondo dovrà pagargliene il prezzo di stima, qualora il conduttore non sia obbligato a piantarli per una clausola dell'affittanza, o non gli abbia piantati in sostituzione di arbori della medesima specie periti in corso dell' affittanza, perchè in tal caso quegli arbori formano un miglioramento del fondo di cui il proprietario non deve approfittarne senza indennizzare il conduttore delle spese fatte per piantarli e coltivarli.

Dal medesimo principio emerge ancora che l' usufruttuario non può tagliare gli arbori del fondo usufruito; e la ragione si deduce dalla natura stessa dell' usufrutto, per cui l' usufruttuario può bensì godere dell' usufrutto, ma deve conservarne la sostanza e restituirla nel medesimo stato al finire dell' usufrutto. A chi poi spetti la proprietà dell' arbore posto nel confine di due fondi appartenenti a due proprietarii diversi, V. Accessione.

Secondo il diritto romano non era permesso di piantar arbori a minore distanza di cinque piedi dalla linea di separazione di due fondi. Si eccezionavano da questa regola i fichi e gli ulivi che dovevansi piantare nove piedi lontani dal fondo altrui. *L.* 13. *in fin. ff. Fin. regund.*

Gli arbori situati nei confini delle campagne si presumono essere in proprietà di quelli, nel fondo de' quali hanno gettate le loro radici. V. Accessione.

Gli arbori che pendevano sopra l' altrui casa se non venivano recisi dal padrone dei medesimi, poteva il padrone della casa svellerli egli stesso e ritenerli per sè. Che se pendevano sopra di un fondo rustico, non poteva il padrone del fondo stesso svellerli come i primi; ma era in diritto soltanto di recidere loro i rami e ritenerli per sè, quante volte il padrone fosse stato negligente nel reciderli, e d' altronde gli arbori fossero stati alti da terra più di quindici piedi; *L.* 1. *ff. De arboribus caeden.*

Se le radici degli arbori s' inoltravano nell' altrui fondo gli arbori divenivano comuni al loro padrone, ed a quello del fondo; §. 31. *Instit. de rer. divis.* Venendo trasportato dall' impeto del fiume un' arbore nell' altrui fondo, prima che vi abbia gettate le sue radici può questi ripeterlo dal suo proprietario.

Le leggi punivano severamente coloro i quali furtivamente tagliavano gli arbori altrui. Dice la *L.* 2. *ff. arborum furtim caesarum* = *Sciendum est eos qui arbores, et maxime vites caeciderint, etiam tamquam latrones puniri; caedere est* (soggiunge la L. 5. dello stesso titolo) *non solum succidere, sed etiam ferire caedendi causa.* Il regolamento sui delitti e sulle pene 20. settembre 1832. vigente nello stato Pontificio qualifica questo delitto come violenza privata. Arg. del §. 116., applicandovi la pena di un mese ad un anno di detenzione e della multa dai dieci ai cento scudi, oltre la riparazione dei danni.

ARBORE GENEALOGICO (*Diritto civile*). È una genealogia estesa sotto la figura o somiglianza di radici, di tronco e di rami. D' esso è necessario per far vedere la parentela che passa, tra il defunto con testamento o *ab intestato* ed il suo erede; come pure per distinguere i gradi e le linee, trattandosi di matrimonio; rappresenta lo stipite comune, ossia l' origine, il progresso e la diramazione delle famiglie, cosa molto importante massimamente per giudicare del passaggio dei feudi e de' fedecommessi. Contiene adunque l'arbore civile genealogico gli ascendenti e discendenti ed i collaterali; gli ascendenti sono sempre in linea retta, i collaterali sono posti in linea obbliqua, la quale si divide in eguale ed ineguale; le linee hanno i loro gradi. V. LINEA, GRADO.

ARCHIMANDRITA (*Diritto canonico*). Questa parola significava anticamente il superiore di un monastero, ed equivale presentemente alla denominazione di abbate regolare V. ABBATE. San Simeone assicura che questa parola è originariamente Siriaca, almeno la sua ultima parte *mandrita* che in senso lontano, significa un *solitario*, un *monaco;* la prima è greca e vuol dire *impero*, *autorità*.

Gli abbati de' monasteri nella Russia, ove si segue il rito greco, e quelli sparsi, tanto nella Grecia moderna, quanto nell' Arcipelago, portano questo titolo.

ARCHITETTO. Colui che professa l' arte d' immaginare, di delineare, e di dirigere la costruzione di una fabbrica. Secondo le leggi romane, se un edifizio costrutto, ma dal committente o locatore dell' opera non approvato, periva in tutto o in parte per colpa del conduttore, entro lo spazio di quindici anni, il conduttore od i suoi eredi erano tenuti a ristaurarlo od a rifarlo a proprie spese *L.* 8. *cod. de oper. pub.*, la quale così si esprime: *Omnes, quibus vel cura mandata fuerit operum publicorum, pecunia, ad extructionem solito more credita, usque ad annos quindecim ab opere perfecto cum suis heredibus teneantur obnoxii, ita ut si quid vitii in aedificatione intra praestitutum tempus pervenerit, de eorum patrimonio (exceptis tamen his casibus, qui sunt fortuiti) reformetur.*

ARCHIVIAZIONE (*Nel senso della legge sul bollo e registro*). 1. Riunito col Moto-Proprio del 6. Luglio 1816. il sistema di archiviazione de' rogiti de' notari al nuovo sistema di registrazione; nacque dubbio se i notari, e segretarii comunitativi fossero tenuti ad archiviare qualunque rogito essi facessero, ovvero i soli contratti perpetui, o di una durata eccedente li dieci anni, come alcuni pretendevano, essendosi *nell' art.* 2. *del Regolamento* richiamata la Costituzione di Urbano VIII., che ciò soltanto prescriveva. Proposta questa quistione a monsignor Tesoriere Generale, esso colle *sue soluzioni* aventi forza di legge, *sotto il num.* 42. decise che qualunque rogito, meno gli atti fatti in brevetto, ossia rilasciati dai notari alle parti in originale, de' quali nulla resta all' uffficio, dev' essere archiviato adesivamente *al cit. Art.* 2. *del Regol. Piano sul registro*, in cui si ordinò la nuova archiviazione senz' alcuna eccettuazione di atti, dichiarando, che quella ordinata nella Costituzione di Urbano VIII, vi si era richia-

mata soltanto per similitudine in quanto al modo.

2. Inoltre il Prelato Presidente degli Archivii sotto li 28. Giugno 1823. pubblicò colle stampe un' *ordine circolare* del seguente tenore.

» Sebbene coll' ordine circolare dei 3. Dicembre passato anno si fosse accennato il bando generale sugli archivii del 1748, nel quale vengono specificati gli atti, copia de' quali deve al presente lasciarsi al preposto del registro per essere poi consegnata ai respettivi archivisti, pure molti dubbii si sono fatti alla Prefettura sulla loro qualità, ignorandosi dalla maggior parte de' notari ed altri pubblici uffiziali la prefata disposizione. Si è quindi creduto necessario per comune intelligenza di riportare per esteso quanto si legge nel capitolo primo di detto bando, affinchè gli atti quivi nominati sieno conservati nei respettivi archivii, e registrati dai notari, onde garantire in ogni titolo gli averi dei cittadini.

Cap. primo » Tutti e singoli no» taii, benchè in qualsivoglia modo » privilegiati, o che avessero uffizio » con titolo quanto si voglia onero» so, ed anche dipendessero da ar» civescovi, vescovi, abbati, priori, » regolari, luoghi pii, e da signori » temporali, di qualsivoglia premi» nenza, in qualunque città, terra, » castello, e luogo, mediate ed im» mediate soggette alla sede aposto» lica (eccetto Roma ove sono dispo» sizioni particolari), che per l' avve» nire si rogheranno di qualsivoglia » istrumento, così di vendite, com» pre, mutui, debiti, crediti, e qual» sivoglia altre obbligazioni, compa» gnie, società, censi, estinzioni, ed » accollazioni di essi, locazioni, livel» li, concordie, composizioni, tran» sazioni, compromessi, laudi, dona» zioni, permute, cessioni, quietanze, » delegazioni, pagamenti, dazioni in » solutum, inventarii, revocazioni, » ipotecazioni, pignorazioni, manda» ti, rivocazioni di essi, paci, ratifi» cazioni, costituzioni, divisioni, con» fessioni di debiti, emancipazioni, ar» rogazioni, adozioni, rinunciazioni » tanto inter vivos, quanto causa » mortis, insinuazioni, testamenti co» sì in scriptis, come nuncupativi, co» dicilli, adizioni, ripudiazioni, ag» giudicazioni, deliberazioni, e pos» sessi de' beni, benchè rogati da no» tari, attuarii, cancellieri, o cursori, » come generalmente di ogni e qua» lunque altro istrumento, di cui si » rogheranno i notaii dovranno con» segnare la copia per l' archivio, e » pagarne la tassa di bajocchi dieci » per ogni istrumento, giusta il dispo» sto dell' articolo 99. del recente so» vrano Motu-Proprio ». Restano esclusi dalle anzidette disposizioni gli atti, de' quali il notaro rilascia l' originale al contraente.

» Li cancellieri poi e segretarii comunitativi saranno obbligati di porre nel competente archivio le copie degli istrumenti di aggiudicazione; traslazioni di dominio de' beni stabili, confessioni di debito, transazioni, concordie, ed altri contratti qualunque riguardanti cumulativamente l' interesse delle comunità, e di particolari, che con le medesime contrattano, e pagarne la stabilita tassa come sopra. Da quest' obbligo rimangono esclusi gli atti che riguardano l' interna amministrazione comunale.

» In eguale maniera i cancellieri vescovili dovranno rilasciare copia pel competente archivio di tutti gli istrumenti, dei quali si rogano, come viene prescritto al cap. 16. del ridetto bando, tranne soltanto le copie delle scritture stabilite nel decreto gene-

rale della Congregazione del Concilio 9. Dicembre 1625. (1).

» Avverta poi ciascuno di uniformarsi a queste prescrizioni per non

(1) *Le carte ed atti eccettuati, sono que' medesimi, che si enunciano nel seguente decreto della sacra Congregazione del Concilio, meno gli istrumenti relativi ai contratti, i quali in questo decreto si trovano aggiunti perchè in esso si tratta del diritto di rogare e conservare nelle cancellerie vescovili gli originali. Degl' istromenti pertanto, che contengono la stipulazione de' contratti, dee darsi la copia d' archivio secondo il disposto nell' ordine circolare della Prefettura degli archivii.*

Ecco le parole del Decreto.

Instetit R. P. Ioseph Ugolini Praefectus Archiviorum ad evitanda scandala et controversias inter episcopos et comunitates civitatum, ut iterum declaretur a sacra congregatione, an servandae sint in cancellaria episcopali sequentes scripturae, rogatae a cancellario episcopali, *tamquam illius curiae cancellario, videlicet.*

Processus et acta civilia, criminalia et mixta facta in foro episcopali; sententiae in eisdem causis latae.

Compositiones cum reis inquisitis in curia episcopali.

Praecepta et decreta quaecumque inter personas ecclesiasticas, aut etiam laicas in causis et negociis spiritualibus, vel alias ad forum ecclesiasticum pertinentibus.

Edicta cujusvis generis, statuta, et ordinationes ecclesiarum, mandata procurae pro gerendis negociis episcopatus.

Scripturae mulctarum et poenarum -- Item supplicationum et absolutianum -- Acta synodi, visitationis ecclesiarum, monasteriorum et locorum piorum, eorumque decreta.

Regestra bullarum apostolicarum ad eamdem curiam directa.

Collationes, et institutiones beneficiorum, eorumque concursus, et renunciationes, ac permutationes, et scripturae omnes beneficiales.

Instrumenta traditionis possessionis eorumdem beneficiorum.

Uniones beneficiorum. Erectiones parochiarum, beneficiorum, cappellarum et fontis baptismalis.

Acta cognitionum, canonizationum, patronatus tam clericorum, quam laicorum, seu mixtorum.

Scripturae concernentes executionem dispensationum, ac aliarum literarum apostolicarum.

Remissiones denunciationum, divortia, et aliae scripturae matrimoniales.

Explorationes voluntatum novitiarum, licentiae profitendi, et aliae huius generis scripturae ad monasteria monialium spectantes.

Interpositiones auctoritatis, et decreti in renunciatione novitiorum et alienationibus aliarum personarum fori episcopalis, et instrumenta monialium.

Licentiae accedendi ad monasteria monialium, aut in ea ingrediendi.

Scripturae consecrationis ecclesiarum, altarium, coemeteriorum, campanarum et huiusmodi.

Item professionis fidei – item scripturae visitationis liminum; scripturae ordinationis et collationis chrismatis.

Monitoria ad finem revelandi.

Approbationes confessariorum et curatorum, dimissoriae, et commendatitiae, licentiae pro parochis, canonicis, et aliis clericis abscedendi a Dioecesi, cum literis testimonialibus.

Scripturae erectionis et institutionis seminarii.

Item locationis in emphyteusim bonorum episcopatus, et aliorum bonorum ecclesiasticorum.

Ac praeterea ut declaretur etiam an idem procedat super quibuscumque contractibus *locationum permutationum, alienationum bonorum mensae episcopalis, aliorumque bonorum ecclesiasticorum, sive ad* loca pia, *sive ad* legata pia etiam laicalia *pertinentium.*

Die 9 Iulii 1825. *Sacra Congregatio eminentissimorum sanctae romanae ecclesiae cardinalium concilii Tridentini interpretum, inhaerendo declarationibus olias factis rescripsit: Scripturas omnes in superius descripto folio etiam postremo loco indicatas, et si quae aliae rogatae fuerint a cancellario episcopali, tamquam illius curiae cancellario, esse servandas in cancellariis episcopalibus.*

Ita reperitur in fasciculo positionum, et in regestro parvo decretorum, nec non

incorrere nelle pene dalle leggi stabilite; al quale effetto, oltre la pubblicazione del presente ordine circolare da farsi nei consueti modi in ciascuna comune, dovrà anche tenersene un esemplare in tutti gli archivii conservati nell' art.° 62. del ridetto Motu-Proprio. »

3. Le copie che i notari e gli altri sono tenuti dare ai Preposti, devono essere da essi firmate, certificate vere e munite del respettivo segno acciò in ogni tempo possano far fede. Avvi su questo un' istruzione generale analoga al prescritto sotto l' *art.* 3. ℘. *ult. del cit. Regol. Piano sul registro.* Queste copie però possono essere scritte in carta libera, e niuna tassa particolare può aver luogo sulla esibizione di esse, oltre quella che si deve pagare per la registrazione dell' atto. *cit. art.* 3. ℘℘. 1. e 2. —

4. Il termine a dare le dette copie è quello stesso della registrazione, cioè: di dieci giorni per i notari, che risiedono nelle città nelle quali esiste l' officio della registrazione; di quindici giorni per quelli che sono di residenza in un luogo ove non esiste un tale officio; di venti giorni per i cancellieri; di venti giorni per gli atti delle comunità, computabili dal giorno in cui comincia a decorrere il termine per la registrazione, di cinque per gli atti dei cursori, e di quindici per gli atti dei cursori speciali, ossia camerali, fatti in luogo dove non siavi l' officio del registro = *Regol. vig. art.* CXI. V. l' art. cit. alla voce Aggiudicazione.

in tomo resolutionum sacrae congregationis concilii, signat. foris - Lib. 168. *Decret. Sac. Congreg. Conc. anni* 1825. *existen. in secretaria ipsius sacrae congregationis sub supradictis die et anno.*

A. D. GAMBERINI Secret.

La multa, in caso di ommessa esibizione della copia contemporaneamente alla registrazione dell' atto, è di scudi cinque per ogni atto; Regol. vig. art. CXVIII. *in fin. I notari che non avranno esibite le copie, alle quali sono obbligati per l' archiviazione insieme all' atto che esibiscono alla registrazione, soggiaceranno alla stessa multa di scudi cinque per ogni contravvenzione.*

5. Siccome nell' ordine circolare suddetto si dichiarano archiviabili anche alcuni atti che sono esenti dalla registrazione, così è chiaro che di questi deve esibirsi la sola copia che senza registro viene archiviata. Il termine poi a dare queste copie, sembra che esser debba quello prefisso dall' art. 76. del Regol. Piano, e CXI. del Regol. vig. V. l' art. alla voce Aggiudicazione, dichiarandosi nella intestazione del capitolo, che in esso si dispone: *Dei tempi e dei luoghi, destinati ad eseguire la formalità dell' archiviazione, ed il pagamento della tassa.* La multa per le contravvenzioni par che debba esser quella di scudi cinque, come si è detto nel ℘. precedente.

6. È in libertà de' contraenti di archiviare presso i Preposti del bollo e registro anche i contratti privati, o rilasciandone l' originale medesimo debitamente registrato, ovvero una copia in forma autentica — *regol. piano art.* 2. ℘. 2. — e per questa esibita non è dovuta alcuna tassa particolare — *Regol. sudd. art.* 3.

7. Le copie degli istromenti, come altresì gli originali, e copie autentiche delle scritture private si conservano per ordine progressivo, ed evvi in ciascun officio un repertorio o tavola alfabetica, perchè facile sia il ritrovarle a chi le ricercasse — Regol. cit. art. 2. ℘. ult. — *Si conserveranno nelle località che verranno*

destinate a cura dell' amministrazione del dazio di archiviazione, o *sia* registrazione, *le suddette copie dei notari* o *gli originali ovvero copie autentiche delle scritture private sopra accennate. Saranno queste carte poste in regola, e verranno formati i repertorii convenienti all' oggetto di renderle reperibili.*

8. Il chierico di camera Presidente degli Archivii, ha la facoltà di vegliare su tutto ciò che appartiene alla buona tenuta degli archivii. Gli è stata altresì conservata la esclusiva vigilanza sopra gli antichi archivii, nei quali custodisconsi gli atti fatti precedentemente alla introduzione del nuovo sistema, cioè fino al 1. settembre 1816. = Regol. Piano art. 4. = *A tutte le disposizioni attualmente vigenti in Roma, e nello stato, tanto rapporto all' archiviazione, quanto riguardo agli archivii, e la custodia, vigilanza,* e *giurisdizione sopra i medesimi, sono surrogati i presenti Regolamenti, con i quali per il tratto avvenire tutto ciò, che concerne l' archiviazione, e gli archivii suddetti,* è *riconcentrato sotto una medesima amministrazione, che comprende tanto il bollo, quanto la registrazione, sotto la dipendenza di monsignor Tesoriere Generale.*

Rimane però conservata al chierico di camera Prefetto degli archivii la vigilanza sopra quegli attuali archivii, nei quali si custodiscono gli atti fatti in passato estensivamente a quelli, che avranno luogo fino all' epoca del primo di settembre venturo,(1816.) *in cui comincia ad avere esecuzione la presente legislazione.*

Il detto Prefetto degli archivii si porrà di concerto con monsignor Tesoriere Generale per regolare tutto quello, che sarà necessario per provvedere alla maggiore economia alla conservazione degli antichi archivii, ed al ristretto numero degli impiegati, che occorreranno per i medesimi.

Il medesimo monsignor Prefetto, a cui resta preservata la giurisdizione sui notari e *sull' esercizio delle loro funzioni, ed è rispettivamente conferita quella sopra i conservatori delle ipoteche, come si esprime nei contemporanei Regolamenti su quest' oggetto, avrà anche la facoltà comulativamente con monsignor Tesoriere di vegliare all' esecuzione di tutto ciò, che appartiene all' archiviazione ed alla buona tenuta degli archivii riuniti sotto la nuova amministrazione nel tratto successivo, a norma de' presenti regolamenti.*

ARCHIVIO DE' CONTRATTI. Così chiamansi que' pubblici depositi, ne' quali i notai sono obbligati a mettere le copie autentiche di tutti gli atti che ricevono, durante il loro esercizio, e dove, dopo la loro morte sono raccolti tutti i contratti originali da essi stipulati.

Siffatti stabilimenti che riconoscono la loro instituzione nel secolo XVI. dalla santa memoria di Sisto V. pontefice d' immortale ricordanza, furono sino dalla origine primitiva diretti da Ordinanze e Bandi particolari, i quali andarono di tempo in tempo soggetti a mutamenti e riforme, secondocchè le circostanze de' tempi richiedevano. Sarebbe superfluo e soverchiamente diffuso il narrare la storia di questa instituzione, e riferire ad una ad una tutte le leggi e discipline che nel corso di quasi tre secoli ebber vita, e cessarono, per la promulgazione di suc-

cessivi ordinamenti. È assunto nostro di riportare in questo lavoro le sole disposizioni legislative che hanno relazione colle instituzioni vigenti, e che si trovano nello stato di attuale osservanza. Coerenti a questo principio ci restringeremo a dar cognizione del Bando generale sugli archivii del 1. Giugno 1748. emanato dalla s. m. di Benedetto XIV. e dalle riforme successive ordinate dalla s. m. di Pio papa VII. col suo Motu-proprio delli 31. maggio 1822.

BANDO GENERALE

E NUOVI ORDINI SOPRA GLI ARCHIVII DELLO STATO ECCLESIASTICO.

SILVIO del titolo di s. Calisto, prete cardinal VALENTI, e della sacra romana Chiesa Camerlengo.

» La Santità di Nostro Signore » Papa Benedetto XIV. felicemente » regnante, sempre più intento al » buon governo de' suoi sudditi, co» noscendo che quanta è stata pro» fittevole alla quiete e sicurezza dei » medesimi l'istituzione degli Archi» vii in tutto lo Stato ecclesiastico, » per la conservazione di que' con» tratti ed altre scritture che assi» curano la fede pubblica, accrescono » il commercio, e precludono la via » alle fraudi ed alle liti in vantaggio » di tutti, ma specialmente delle chie» se, luoghi pii, vedove, pupilli, ed » altre miserabili persone che più di » ogni altra esposte sono alle fraudi » ed altre ingiuste usurpazioni; al» trettanto è stata ed è pregiudiziale » l'introduzione degli abusi derivati » dalla negligenza di que' notari ed » archivisti che ognora più fanno sen» tire le loro trascuraggini coll' in» osservanza de' Bandi più volte » sopra di ciò pubblicati; ordinò a » Monsignor Prefetto degli Archivii » che le facesse una distinta relazio» ne, non solo della condizione in cui » trovansi gli archivii dello stato, ma » anche di tutti gli abusi, e disordi» ni in qualunque modo introdotti » intorno ad essi per darci gli oppor» tuni rimedii colla pubblicazione di » un nuovo bando generale, giacchè » erano scorsi ventisette anni dalla » pubblicazione dell' ultimo emanato » del 1721. sotto il pontificato della » felice memoria d' Innocenzo XIII.; » ed avendo poi della prefata rela» zione commesso un diligente esa» me ad una congregazione partico» lare economica sopra gli affari ca» merali, composta di molti signori » Cardinali e Prelati, tenuta avanti » di Noi sotto li 5. Maggio prossimo » passato, anche coll' intervento del » sopradetto monsignor Prefetto, » siccome furono dalla medesima fat» te varie risoluzioni che riferite alla » SANTITÀ SUA interamente furono » approvate; così avendo in fine com» messo a Noi la pubblicazione di un » nuovo Bando coerente alle risolu» zioni della detta congregazione, » quindi è che per ordine espresso » datoci a bocca, e per l'autorità del » nostro officio di Camerlengato rin» novando e confermando tutti li ban» di, provvisioni ed ordini de' no» stri antecessori, e de' reverendissi» mi Prefetti pro tempore, il di cui » tenore vogliamo qui per espresso, » ed inserto, in quanto però non sie» no contrarii al presente, ed ineren» do alle risoluzioni della detta con» gregazione approvata da NOSTRO » SIGNORE, ordiniamo ed espressa» mente comandiamo:

» 1. Che tutti e singoli Notari, » benchè in qualsivoglia modo pri-

» vilegiati, o che avessero offizio con
» titolo quanto si voglia oneroso ed
» ancorchè dipendessero da arcives-
» covi, vescovi, abbati, priori, rego-
» lari, luoghi pii, e da signori tem-
» porali di qualsivoglia preeminenza,
» in qualunque città, terra, castello,
» e luogo, mediate ed immediate sog-
» gette alla sede appostolica (eccetto
» Roma, Bologna e suo contado),
» che per l'avvenire si rogheranno di
» qualsivoglia istromento cose di ven-
» dite, compre, mutui, debiti, cre-
» diti, e qualsivoglia altre obbliga-
» gazioni, compagnie, soccide, censi,
» estinzioni ed accollazioni di essi,
» locazioni, livelli, concordie, com-
» posizioni, transazioni, comprornes-
» si, laudi, sentenze, donazioni, per-
» mute, cessioni, quietanze, delega-
» zioni, pagamenti, dazioni in solu-
» tum, inventarii, rivocazioni, ipo-
» tecazioni, pignorazioni, mandati e-
» tiam ad lites, che siano generali,
» non ristretti ad una cosa sola per
» la quale si esibiscono, e rivocazio-
» ni di essi, paci, ratificazioni, co-
» stituzioni, divisioni, confessioni di
» debiti anche giudiziali, quando
» non li preceda altro obbligo spe-
» ciale, emancipazioni, arrogazioni,
» adozioni, rinunciazioni, tanto in-
» ter vivos, quanto causa mortis,
» insinuazioni, testamenti, così in
» scriptis, come noncupativi, codi-
» cilli, adozioni, ripudiazioni di ere-
» dità, fidecommissi, sostituzioni,
» proibizioni, aggiudicazioni, delibe-
» razioni, e possessi de' beni, benchè
» rogati dai notai attuarii, come ge-
» neralmente, ed ogni e qualunque
» altro istrumento, o contratto no-
» minato, ed innominato, e di qua-
» lunque qualità si siano, eccetti so-
» lo quelli specificati nel cap. 14.
» debbano dalli originali di ciasche-
» duno di detti istrumenti tra il ter-
» mine di quindici giorni dopo la sti-
» pulazione di essi estrarne, e cavar-
» ne copia la quale sia intera anche
» rispetto alle inserzioni alligate nel-
» li originali, e scritta in netto sen-
» za alcuna cassatura, e non abbia
» foglio bianco, o spazio vacuo, che
» non sia almeno lineato, che non vi
» si possa far altr' aggiunta; e quel-
» la sottoscritta di loro mano, e se-
» gnata col loro segno consegnata
» all' Archivista di quella città, ter-
» ra e luogo, dove si rogherà l'istru-
» mento come si dirà al cap. 20., e
» non suffraghi altrimenti ad essi no-
» tari quello, che imprudentemente,
» e temerariamente si hanno presu-
» posto, che col solo pagare la dovuta
» tassa all' Archivio, e senza far al-
» tre copie, aver soddisfatto al loro
» obbligo, con dire, che seguita la
» morte tutte le scritture si dovran-
» no riporre in essi archivii; che pe-
» rò, vogliamo di ciascun istrumento
» con effetto se ne facciano due co-
» pie come sopra; una delle quali
» resti presso il notaro rogato quale
» dovrà servire per originale, e l'al-
» tra presso l'archivista, la quale do-
» vrà darla gratis senza farla pagare
» alle parti; poichè quelle si danno an-
» cora per utile di essi notari, e per
» conservazione de' loro istrumenti
» per doversi dette copie perpetua-
» mente conservare, e custodire in
» esse a beneficio pubblico, e delli
» contraenti, od interessati, da' qua-
» li perciò nell' atto della stipulazio-
» ne essi notari si facciano pagare la
» metà per uno, ovvero pro rata se
» saranno più, oltre la solita merce-
» de di quello che si deve per l' ar-
» chivista, conforme alle infrascritte
» tasse; e fra tre giorni dal dì della
» stipulazione dovranno averla pa-
» gata al detto Archivista, anche del
» proprio, quando allegassero di non

» aver riscosso, senza alcuna replica, » nè gli si ammetta scusa alcuna, e » non la pagando fra detto termine » cadino in pena del doppio, e di » più di dieci scudi d'applicarsi per » la metà all'archivista, un quarto » all'esecutore, e l'altra all'accusa- » tore; e quanto alle scritture private » si paghi, quando si presenteranno » in archivio, e segneranno dall'ar- » chivista; e nessuna persona di qual- » sivoglia stato, grado, e condizione » così ecclesiastica, come secolare, col- » legii, capitoli, università, ed altri » anche di ragione privilegiati, posso- » no in alcun modo essere esenti dal » pagamento delle dette tasse, ma » siano obbligati a ciò, senza replica » alcuna (eccettuati solo li reveren- » dissimi chierici di camera, e came- » rali, le comunità, e monti della pie- » tà), e non altri, e caso che essi » notari fossero renitenti in portare » dette copie all'archivio, ovvero le » portassero imperfette, e non intere, » e non pagassero come si è detto, o » esigessero dalli contraenti qualsivo- » glia minima somma per dette copie » sotto pretesto di pagare l'archivio » oltre quello che legittimamente si » deve all'archivista, incorrono ipso » facto senza altra dichiarazione nella » pena di scudi cento per ciascheduna » na volta che contravverranno, da » applicarsi per la metà alla camera » appostolica, ed il resto come sopra, » et anco nella pena di falso, e di » non poter più esercitare tal'offizio, » e d'essergli levati tutti li proto- » colli, ed istrumenti per riponerli » in detti Archivii, et altre pene an- » che corporali ad arbitrio nostro, e » di monsignor Prefetto, e da que- » st'obbligo dichiariamo non essere » esenti nè anco gli stessi archivisti, » quanto a quelli contratti, che loro » faranno come notari, quali debbo- » no lasciare di mano in mano al- » l'archivio con scriverli al solito » libro, e facendovi sottoscrivere due » testimoni, conforme al cap. 11., in » maniera tale che in fine del loro » offizio siano tenuti darne conto » eziandio col giuramento sotto le » dette pene senza dover pagare al- » cuna tassa, mentre la consegna sia » fatta durante esso offizio.

» 2. Che li notari, parrochi, o al- » tri che hanno autorità, e che sino » al presente giorno avranno rogato » testamenti, codicilli, o altre ultime » volontà, o che le rogheranno, e ri- » ceveranno per l'avvenire, debba- » no quelli frà il termine di quindi- » ci giorni prefisso di sopra conse- » gnarli, e portarli in archivio; et a » ciò non si venga in cognizione del » disponente contro la sua volontà, » ordiniamo, che si diano incluse, e » sigillate in un foglio, sopra il qua- » le in vece del nome, e cognome del » disponente, il notaro scriva il nu- » mero, et il segno, che dovrà aver » contrasegnato al suo protocollo, et » il simile si osservi nelle ultime vo- » lontà sigillate, quali i disponenti » dovranno lasciare duplicate, ad ef- » fetto che una resti appresso il no- » taro rogato, e l'altra possa metter- » si in archivio; ma se il Testamen- » to, et ultima volontà non sarà du- » plicata, perchè il testatore non a- » vrà voluto, o potuto, resti appres- » so il notaro rogato, il quale sia te- » nuto rimettere la copia in archivio » dal dì che avrà aperto, e pubbli- » cato detto Testamento, o altra ul- » tima volontà sigillata, ed intanto » basti dar nota nel modo suddetto » della consegna fatta ad esso nota- » ro; e dette ultime volontà debba- » no conservarsi separatamente sot- » to due chiavi, l'una delle quali sia » appresso l'archivista, e l'altra pres-

» so il vescovo o suo vicario, o al-
» tra persona che principalmente a-
» vrà cura in spirituale del luogo, do-
» ve sarà l' archivio, e quelli poi le-
» varli di mano in mano, che s'apri-
» ranno mettendogli fra le altre scrit-
» ture del notaro rogato, o altro luo-
» go a ciò destinato.

» 3. Che gli eredi, o successori, e
» qualunque altra persona tanto ec-
» clesiastica, come secolare, univer-
» sità, chiese, collegii, capitoli, con-
» venti, monasteri, ospedali, ed altri
» luoghi pii, e persone quelli rappre-
» sentanti, e loro superiori, gover-
» natori, o in altro modo, che si chia-
» mino, benchè costituiti in qualsi-
» voglia dignità ecclesiastca, o seco-
» lare, et anche giudici, notari e can-
» cellieri tanto civili quanto crimi-
» nali che avessero appresso di sè in
» qualunque modo, auche per cau-
» sa di liti, o per occasione di cor-
» po di delitto, o con qualsivoglia ti-
» tolo ancorchè oneroso, scritture di
» notari, o altri ministri suddetti già
» morti, e che alla giornata verranno
» a morire, siano tenuti, ed obbli-
» gati in termine di dieci giorni do-
» po la pubblicazione del presente
» bando, quanto alli morti, e del me-
» demo tempo dopo la morte di quel-
» li, che per l' avvenire moriranno,
» dare all' archivista tutti li proto-
» colli, ed istromenti da notari, et
» altri suddetti, et ogni altra scrittu-
» ra spettante in qualunque modo
» all' offizio del notariato, ancorchè,
» siano testamenti sigillati sotto la
» pena di scudi duecento da incor-
» rersi ipso facto in ogni caso di con-
» travvenzione da distribuirsi come
» sopra, et altre anche corporali ad
» arbitrio nostro, e di detto monsi-
» gnor prefetto, e circa l' esistenza
» di dette scritture si crederà all' ac-
» cusatore col suo giuramento, è con
» un testimonio degno di fede, e sarà
» anche tenuto secreto, e premiato
» secondo la qualità dei casi.

» 4. Stimando dall'altra parte con-
» veniente, che si provveda all' in-
» teresse dei notari, mentre con pron-
» tezza consegnano i loro rogiti, ac-
» ciò non siano fraudati degli emo-
» lumenti che li provengono, ordi-
» niamo che nessun archivista possa
» dare istromento pubblico, transun-
» to, nè copia semplice degl' istro-
» menti posti in archivio, mentre vi-
» vono, e sono presenti li notari, che
» ce l' hanno posti, o comodamente
» si può dalle parti ad essi ricorrere,
» ancorchè l'archivista con lecito mo-
» do avesse in mano le chiavi di tali
» istromenti, non si trovasse, o non
» si potesse aver l'originale, e si con-
» tentasse di darlo gratis, ma si deb-
» ba in ogni materia trattare con il
» notaro che l'ha rogati, al quale oc-
» correndo si dia ogni comodità di
» copiarli da quelli che sono in archi-
» vio senza pagamento alcuno, e tut-
» to l' emolumento da ritraersi spet-
» ti liberamente allo istesso notaro,
» che l' estrae, e facendosi in altra
» maniera incorra l' archivista in pe-
» na di scudi duecento d' oro d' ap-
» plicarsi per la metà al notaro pa-
» drone de' rogiti, un quarto all'ac-
» cusatore, e l' altro quarto all' ese-
» cutore; in evento poi, che il nota-
» ro, che ha fatto l' istromento, fos-
» se morto, assente dalla provincia,
» et in maniera tale impedito, che
» non potesse cavare detti transunti,
» l' archivista li possa, e debba dare
» con riscuoterne la mercede intera
» secondo la tassa, o solito del luo-
» go, dove si fa detta estrazione. E
» perchè fin ora per l' indennità de-
» gli eredi di detti notari morti si è
» costumato di ritenere un libro nel-
» l' archivio, dove dall' archivista si

» dovessero notare le mercedi che
» nell' estrazione di dette scritture
» si ritraevano, ad ogni modo essen-
» dosi veduto coll' esperienza, che
» ciò non è stato, nè è sufficiente a
» renderli sicuri; pertanto vogliamo
» che gli archivisti, pro-archivisti, o
» altri, che avranno la cura, e custo-
» dia degli archivii, debbano onina-
» -mente ritenere un libro ben ordi-
» nato, e cartellato, dove dovranno
» fedelmente notare la copia, o tran-
» sunto dell' istromento, che si estrar-
» rà, la mercede, che riceveranno, et
» a chi consegneranno detta copia, o
» transunto; qual libro in fine del-
» l' offizio dovranno lasciare in archi-
» vio per perpetuamente conservar-
» si, e che sia lecito agli eredi sud-
» detti, cioè tanto a quelli che per
» l' avvenire ce le dovranno portare,
» e ve le riterranno, di riporli in una
» cassa separata, o altro luogo, dove
» possa conservarsi sotto due chiavi,
» una delle quali debba rimanere
» presso detti eredi, e l' altra presso
» l' archivista; avvertendo essi eredi
» di trovar modo, che in caso di loro
» assenza restino le chiavi presso per-
» sona che comodamente possa sov-
» venire al bisogno di chi avrà ne-
» cessità, o di vedere, o far estrarne
» copia sotto pena della perdita de-
» gli emolumenti, ed altre a nostro
» arbitrio. Della mercede poi, che
» da dette scritture si ritrarrà, vo-
» gliamo che l' archivista, ritenutane
» la metà per la sua porzione, sia
» tenuto dar l' altra agli eredi del de-
» funto, o in qualunque modo e con
» qualsivoglia titolo successori, ov-
» vero che legittimamente si dovrà;
» e caso che vi fossero simili scrit-
» ture in Archivio non conservate
» nel modo detto di sopra per man-
» canza di padroni, vogliamo, che
» nell' estrazione delle copie, l' ar-
» chivista quanto alla porzione che
» tocca a chi di ragione si deve, non
» trovandosi questi, la depositi nel
» termine di ventiquattro ore nel mon-
» te della pietà, o in mano di altra
» persona idonea con decreto del Go-
» vernatore del luogo, e mancando
» di effettuare quanto si è detto, in-
» corra nella pena del furto; quale per
» la prima volta sarà dell' esilio da
» tutto lo Stato ecclesiastico; e la se-
» conda della galera per cinque anni,
» ed altre ad arbitrio nostro, e di
» monsig. Prefetto. secondo la qua-
» lità dei casi, e non si ammetterà scu-
» sa, o eccezione alcuna di non avere
» o non potuto esigere per qualsivo-
» glia causa, o pretesto detta merce-
» de, poichè non dovranno cavarle,
» nè consegnarle senza riceverla, e
» si procederà in questo fatto con o-
» gni sorta di rigore anche per in-
» quisizione e per relazione di secre-
» to accusatore, al quale se gli darà
» la debita ricognizione, e sarà tenu-
» to secreto.

» 5. Perchè li notari per esimersi
» dal far le copie de' loro istrumenti
» avevano trovato il modo di otte-
» nere con supposti di malattie, o
» altro gl' indulti, o facoltà di rite-
» nere in archivio gli originali de' lo-
» ro istrumenti in luogo delle copie,
» e con tal modo, benchè caduti nelle
» trasgressioni, si sono resi esenti
» dalle pene, e sospensioni dall' eser-
» cizio, che taluno aveva riportate
» dalle visite fatte da' nostri revisori,
» e quel che è peggio così facendo
» hanno dato adito a tanta trascura-
» gine, che in fine morendo hanno
» lasciato, e quelli che vivono hanno
» pronte per l' istesso pericolo una
» quantità di matrici, sbozzi, e car-
» tuccie de' loro istrumenti non ste-
» si, et in modo imperfette, et in-
» comprensibili, che molte volte so-

„ no stati, e sono cause dell'esterminio delle famiglie, non potendosene cavar costrutto, oltre al dispendio, che arrecano per farli stendere. Pertanto volendosi rimediare a tanti pregiudizii ordiniamo, et espressamente comandiamo, che tutti que' notari, che per il passato avessero ottenuto in qualsivoglia modo da noi, nostri predecessori, e reverendissimi Prefetti suddetti licenza, o facoltà di dar le note delli istrumenti in archivio in vece delle copie (purchè non siano esse proroghe ad tempus) non se ne possino in modo alcuno servire, sotto pena di falso, ed altre ad arbitrio nostro, e di detto monsignor Prefetto, ma s'intendono rivocate, et annullate, siccome d'adesso le rivochiamo, et annulliamo, sicchè ogni altra licenza, o indulto sinora dati in futuro, cioè per gli Istromenti da rogarsi ottenuti tanto per grazia, quanto per causa di pretesa manutenzione s'intendono nulli, invalidi, rivocati, aboliti, e di niun vigore; anzi acciò li medesimi abbino a perdere ogni speranza di poterli più ottenere in avvenire, ancorchè fosse con pretesto di legittima, e necessarissima causa, ora con il presente generalmente li proibiamo sicchè con tal proibizione s'intenda per sempre tolto ogni uso, e consuetudine di più concederli anche col suddetto pretesto di gravi infermità, o difetto corporale, e li notari del nostro tribunale non possino, e debbano spedirli sotto pena di duecento scudi d'oro d'applicarsi alla R. C. A., ed altre pene anche corporali a nostro arbitrio da incorrersi ipso facto; volendo perciò non siano fatti buoni da' revisori, nè abbiano, o possino far fede nè in giudizio, nè fuori, come falsi, e che per tali adesso per allora senz'altra maggiore dichiarazione, interpretazione, o decreto li dichiariamo, e decretiamo, e così, e non altrimenti vogliamo sia inviolabilmente osservato.

„ 6. Che volendo alcun notaro, che avesse rogato istrumento nello stato ecclesiastico, andare ad abitare fuori di esso stato, non possa in alcun modo portar seco alcun istrumento originale da lui rogato, ancorchè ne avesse dato le copie nell' Archivio, ma debba tutti li protocolli, et altri istromenti, o scritture originali lasciarli nell' archivio del luogo ove saranno rogati, sotto pena della privazione dell' offizio del notariato, et altre anche maggiori ad arbitrio nostro, e di detto monsignor Prefetto; e quanto a mercedi dell' estrazioni, e modo di conservar dette scritture, che da suddetti si lasciano in archivio, debba osservarsi quanto è prescritto nel cap. 4., col ritenersi sotto due chiavi, e possa l'archivista darne le copie colla sua pubblicazione assegnandoli per mercede la porzione, che si suol dare nell'estrazione di quelle de' notari, fin tanto che il notaro assente sarà tornato; se il detto notaro, che dovrà andar fuori di Stato non avesse parenti, o persona confidente, a'quali possa con sicurezza lasciar la chiave, che a lui tocca, sia tenuto lasciarla alla comunità, o priori, sindaci, massari, o in altro modo chiamati di quel luogo, sotto pena della perdita della mercede, o emolumento, la quale se non contravverrà, dovrassi per sicurezza depositare a tenore di detto capitolo per consegnarla poi nel suo ritorno a lui, o a chi sarà di ragione.

» 7. Che li notari di sopra specificati, benchè abbiano date le copie de' loro istrumenti nell' archivio, come si è detto, siano obbligati anno per anno legare li protocolli e scritture che ritengono appresso di loro, cartolandoli, e facendo le rubricelle o repertori, avvertendo, che siano puliti senza rimesse, o cassature, sotto pena a chi contravverrà di scudi cinquanta per ciascuna volta d'applicarsi a nostro arbitrio, e di monsig. Prefetto, e durante l'anno non possano in cartuccie, o fogli spezzati, o conservare semplici note, o imbreviature, ma debbano stenderli, e scriverli continuamente in quinternetti, da legarsi poi a suo tempo sotto la medesima pena, ed altre anche corporali ad arbitrio come sopra. Quelli istrumenti poi che lasciati in cartuccie e matrici non stese da notari morti, o sia che si trovino già in archivio, o fuori presso gli eredi, od altri: vogliamo chè l'archivista, fatte le dovute diligenze per quelli, che si trovano fuor d'archivio, secondo la facoltà attribuitagli nel cap. 27. fino alla total ricuperazione, e riposizione in archivio, e poi ammonite giudizialmente le parti e quelli che di ragione dovrebbero fare, o far fare detta estensione, allora in caso di ricusa, o che non vi fosse chi dovesse farlo, debba immediatamente darne parte a Noi, o a monsignor Prefetto, acciò si possa dare quella provvisione, che sarà più propria al caso, e non facendolo incorra nella privazione dell'offizio, cui noi in tal caso fin d'adesso per allora ne lo priviamo, e di più s'intenda incorso nella pena di scudi venticinque moneta d'applicarsi alla R. C. A., e glie ne rilasciamo il mandato esecutivo senza altra tela giudiziaria. Quando poi da Noi, o monsignor Prefetto si commetterà, o darà facoltà di stendere detti Istrumenti dirigendosi la spedizione a' governatori, archivisti, o altri, vogliamo, che perciò le parti siano totalmente esenti dal pagamento delle propine, sportule, decreti, registri, o altro che si potesse pretendere sì dai notari, come da' detti governatori, e giudici, che in ciò dovranno interporre il decreto, sotto pretesto di causa commissaria, od altro, siccome d'adesso ne l'esentiamo, e liberiamo. Esortando perciò li medesimi giudici a tollerar volentieri ogni fatica, e prestar benignamente la loro pazienza in casi tanto necessarj, riducendo alla lor memoria, quanto sia grande l'aggravio, che ricevono i poveri contraenti, mentre coll'aver seguita la buona fede, e pagato il notajo rogato, corrono poi indebitamente, rispetto all'imperfezione del contratto, il pericolo della perdita dell'interesse, l'incorso all'aggravio di nuova spesa, e finalmente se patissero anche quello del pagamento della propina, un danno affatto intollerabile.

„ 8. Che tanto per detta conservazione, quanto per togliere ogni sospetto di fraude, che con antidate nelle polizze, e scritture private, ed in qualunque altro modo si possino commettere ogni persona di qualsivoglia stato, grado, e qualità sia ecclesiastica, come secolare che in qualunque modo facesse tanto per sè, ed in nome suo proprio, quanto per altri, anche università, collegii, chiese, e luoghi pii, scritture, cedole, chirografi, e polizze anche stampate, et anco partite de' libri sottoscritte sopra qualunque

„ cosa o contratto come sopra, o al-
„ tra scrittura privata dalla quale
„ possa nascere, azione o eccezione in
„ giudizio, debba tra il termine di
„ quindici giorni archiviarle, ed esi-
„ birle all' archivista di quella città,
„ terra e luogo dove saranno fatte, co-
„ me si dirà al cap. 20., e non altrove;
„ quale archiviazione, ed esibizione
„ dovrà farsi nella maniera che si di-
„ rà al cap. 12., e pagarne l' infra-
„ scritta tassa, dichiarando che i li-
„ bri de' mercanti, quanto alle par-
„ tite non sottoscritte, restino nello
„ stesso credito, che sono oggi, sen-
„ za aggiungerli, o diminuirli fede
„ alcuna.

„ 9. Che tutti quelli istromenti,
„ polizze, e scritture tanto pubbliche,
„ quanto private come sopra, che
„ non saranno esibite in archivio nel
„ tempo suddetto, sieno nulle, et in-
„ valide, e non facciano fede alcuna
„ nè in giudizio, nè fuori di giudi-
„ zio, e però non se li debba dare e-
„ secuzione, sotto qualsivoglia pre-
„ testo, o privilegio, attribuitogli da
„ qualunque consuetudine, e forma
„ d' obbligo camerale, guarantigia-
„ to di rito, di decreto, o atto giudi-
„ ziale, o qualsivoglia altra cosa più
„ rigorosa, et in evento, che da alcun
„ giudice, o tribunale anche di Ro-
„ ma quanto si voglia supremo, in
„ virtù di simili scritture si fosse ri-
„ lasciato alcun mandato, vogliamo
„ che inviolabilmente si attendino,
„ ed osservino le inibizioni, che da
„ noi, o dalli prefetti degli archivii
„ pro tempore per tali cause si sono
„ concesse per il passato, e che per
„ l'avvenire si concederanno per im-
„ pedire tali esecuzioni sotto pena
„ agli esecutori di tre tratti di cor-
„ da, e dell' esiglio da tutto lo stato
„ ecclesiastico, ed alli creditori che
„ tentassero di far eseguire contro
„ il tenore di esse inibizioni di scu-
„ di cento d' applicarsi per la metà
„ alla R. C. A., un quarto all' ese-
„ cutore, et il resto ai luoghi pii, et
„ anco della perdita del loro credito,
„ ed altre anche corporali ad arbitrio
„ come sopra.

„ 10. Et acciò li creditori, ed al-
„ tri non ricevino pregiudizio alcu-
„ no nelli loro crediti, e pretensioni
„ per colpa dei notari, o altri che non
„ avessero fatte dette esibizioni, ed
„ archiviazioni nel tempo suddetto,
„ vogliamo, che i medesimi credito-
„ ri possino dirigere le loro azioni
„ tanto per la consecuzione del cre-
„ dito principale, quanto per le spe-
„ se, danni, ed interessi che ne pa-
„ tissero in qualsivoglia modo, con-
„ tro li stessi notari, o altri che a-
„ vranno ritenute le dette scritture,
„ e che non le avranno esibite, con-
„ forme al loro obbligo, per la qual
„ cosa si procederà etiam manu re-
„ gia senza tela giudiziale, rimossa o-
„ gni appellazione, e ricorso, secondo
„ la facoltà attribuita nelle costituzio-
„ ni della santa memoria di Sisto V.

» 11. Che gli archivisti possino
» per l' avvenire, conforme alla fa-
» coltà altre volte attribuitagli, rice-
» vere in archivio, servata però la
» forma del seguente capitolo, le co-
» pie degli istromenti pubblici an-
» che passato il termine di quindici
» giorni, concordandosi con li con-
» traenti, o alcuno di essi, ed in tal
» caso s' intenda sanare ogni nullità
» proveniente per questa causa (pur-
» chè nel tempo che siegue l' archi-
» viazione non sia stata essa nullità
» dedotta in giudizio, ed accettata
» da alcuna delle parti, ovvero non
» sia giunta a notizia del nostro tri-
» bunale) riserviamo però a noi, ed
» a monsignor prefetto pro-tempore
» la facoltà di sanare, e convalidare

„ la nullità tanto degl' istromenti, le
„ copie de' quali non si volessero ri-
„ cevere dagli archivisti, passato il
„ suddetto termine, quanto anche
„ delle polizze, e scritture private di
„ qualunque sorta, nell' istesso caso
„ però, che la nullità da alcuna del-
„ le parti non sia stata accettata, e
„ dedotta in giudizio; quando poi
„ sia dedotta in giudizio, ed accet-
„ tata, notifichiamo la facoltà data a
„ Noi ed a monsignor prefetto pro
„ tempore dalla santa memoria di
„ Urbano VIII. con suo moto-pro-
„ prio esistente negli atti dell' infra-
„ scritto segretario di camera, di po-
„ ter convalidare tanto le polizze, e
„ scritture private, quanto gl' istro-
„ menti pubblici che non passino la
„ somma di scudi venticinque di mo-
„ neta, ampliata poi da Innocenzo
„ XI. di simil memoria, sino alla
„ somma di scudi mille di moneta
„ simile, con altro moto-proprio, il
„ 27. giugno 1689., esistente pari-
„ menti ne' medesimi atti, qual sa-
„ nazione e rivalidazione si concede-
„ rà a nostro arbitrio, e di monsignor
„ prefetto secondo la qualità de' ca-
„ si e delle persone; quando poi si
„ tratti di maggior somma, si dovrà
„ ricorrere alla Signatura di Sua San-
„ tità per essere restituiti in intero
„ graziosamente se parrà a Sua Bea-
„ titudine di concederla.

„ 12. Dichiariamo che l' esibizio-
„ ne nell' archivio debba farsi nella
„ maniera seguente, cioè quanto al-
„ l'istromenti de' notari vivi, tra qua-
„ li resti compreso ancora l' archivi-
„ sta, come al cap. 1. si descrivino
„ dall' archivista in un libro da rite-
„ nersi a quest' effetto ben ordinato,
„ e cartolato, dove noterà il giorno,
„ e la sostanza, o materia di essi
„ istromenti, con il nome delle parti,
„ distinguendo per più facilità li no-
„ tari per ordine di alfabeto, o fa-
„ cendo rubricella di essi notari, e
„ delle materie con più chiarezza che
„ sia possibile, quanto poi agl' istro-
„ menti e scritture de' notari mor-
„ ti, l' archivista non solo debba os-
„ servare il suddetto metodo speci-
„ ficato, ma anche di più quello, che
„ le porterà all' archivio, debba sot-
„ toscriversi ciascuna volta in detto
„ libro assieme all' archivista, il qua-
„ le quando le ricuperasse da sè, e
„ non gli fossero portate da altri, deb-
„ ba in tal caso adoperarci due testi-
„ moni, et annotarli nell' istesso li-
„ bro con la sottoscrizione, il quale
„ siano obbligati come libro pubbli-
„ co conservare perpetuamente con
„ altre scritture in detto archivio,
„ sotto pena di scudi duecento per
„ ciascuna volta che si contravverrà
„ d' applicarsi per la metà alla camera
„ apostolica, un quarto all' esecuto-
„ re, ed il resto a' luoghi pii, et accu-
„ satori; ne basti aver portato in
„ essi archivii, casse, forzieri, o maz-
„ zi di scritture, e che in essi si tro-
„ vino, se non sarà fatta la descrizio-
„ ne in detto libro nel modo sud-
„ detto, ma debba intervenire unita-
„ mente l' esistenza in archivio, e la
„ descrizione suddetta, alle quali co-
„ se obblighiamo il suddetto archi-
„ vista, sotto le suddette pene, ed al-
„ tre anche corporali anche a nostro
„ arbitrio. E perchè in varii luoghi
„ si è introdotto l' abuso, che gli ar-
„ chivisti descrivono nel libro delle
„ esibite gl' istrumenti, senza ripor-
„ tarne dalli notari nell' atto stesso
„ le copie, ed ancora permettono alli
„ medesimi notari di scrivere di loro
„ pugno, o a persone di loro confiden-
„ za l' esibite degl' istromenti, ordi-
„ niamo, ed espressamente coman-
„ diamo, che verun archivista possa
„ descrivere nel libro l' esibita de-

„ gl'istrumenti, se nel medesimo tem-
„ po non gli verrà esibita dal no-
„ taro la copia, la quale contempo-
„ raneamente debba lasciarsi nell'ar-
„ chivio, e che la detta esibita sia
„ sempre scritta di carattere proprio
„ dell' archivista, e non da altri sot-
„ to le più rigorose pene ad arbitrio
„ nostro, e di monsignor Prefetto.
„ Quanto poi alle polizze anche stam-
„ pate, partite de' libri, et altre scrit-
„ ture private, il detto archivista ne
„ debba far annotazione in detto li-
„ bro separato da ritenersi a questo
„ effetto, e conservarsi come sopra,
„ descrivendo in esso il giorno che si
„ presentano con la data della poliz-
„ za, o scrittura, nomi, cognomi, e
„ patria de' contraenti, e sostanzial-
„ mente quello che in essa si contie-
„ ne, notando il numero di esse in
„ margine di detta annotazione, qua-
„ le dovrà l' archivista segnare con
„ il segno dell' archivio, e sottoscri-
„ verla di sua mano con mettervi in
„ essa anco il giorno, e luogo nel
„ quale è stata archiviata, et il nu-
„ mero che avrà notato in detto libro,
„ e restituirla poi all' esibitore, nè in
„ altra maniera, nè in altro modo
„ debba farsi sotto le suddette pene.

„ 13. Che tutti gl'istrumenti, poliz-
„ ze, ed altre scritture di detti archivii,
„ che saranno transunte, ovvero e-
„ stratte, sottoscritte, segnate, e pub-
„ blicate di mano dell' archivista ab-
„ biano piena fede tanto in giudizio,
„ quanto fuori, come se fosse istru-
„ mento originale sottoscritto, segna-
„ to e pubblicato dall' istesso notaro
„ rogato, e respettivamente quanto
„ all' istesse polizze originali senza al-
„ cuna eccezione.

„ 14. Che li cancellieri e segreta-
„ rii di qualsivoglia comunità di det-
„ to stato come sopra, siano obbli-
„ gati riporre solo nelle cancellerie
„ particolari spettanti ad esse comu-
„ nità, le scritture che concernono
„ puramente l' interesse di esse co-
„ munità, o quelle che si fanno sopra
„ le cose che si trattano nei consigli
„ come petizioni, decreti, ed altre
„ cose simili, e le scritture degli atti
„ civili e criminali, ed altri obblighi
„ dipendenti da esse cause, che si
„ fanno lite pendenti per decreto di
„ giudice, quali insieme con quelle
„ scritture, ed istromenti, che si fan-
„ no tanto sopra l' imprestanze dalli
„ monti della pietà, quanto per la ca-
„ mera apostolica dalli suoi ufficiali
„ s' eccettuano da portarsi e riporle
„ in detti archivii, se però li contraen-
„ ti per maggior loro cautela non
„ volessero che si portassero. Le ag-
„ giudicazioni poi e traslazioni de' do-
„ minii de' beni stabili, confessioni
„ di debiti, sopra li quali non prece-
„ da altra scrittura, transazioni e con-
„ cordie fatte a favore di persone
„ private, ed anco quelli istrumenti,
„ e scritture, che essi cancellieri, e
„ segretarii faranno, e rogheranno
„ come notari per qualsivoglia per-
„ sona così ecclesiastica, come seco-
„ lare, chiese, università, collegii, ed
„ altri luoghi pii, et anco quelli con-
„ cernenti l' interesse de' particolari,
„ che tratterranno con esse comunità
„ sopra qualunque cosa debbano por-
„ tarsi nel tempo prefisso di sopra in
„ detti archivii, come sopra insti-
„ tuiti, sotto le pene già dette, e per
„ queste copie le comunità siano esen-
„ ti per la loro rata, ne per esse sia-
„ no tenute pagar cosa alcuna all' ar-
„ chivista, ma solo debba riscuotere
„ la rata spettante alle persone parti-
„ colari, che con detta comunità con-
„ tratteranno. E siccome li sopra-
„ detti cancellieri, e segretarii sono
„ per lo più forestieri, e vaganti, li
„ quali o perchè non ottengono la

» conferma da' pubblici rappresen-
» tanti, o per altre cause passano da
» una al servizio di altre comunità,
» con il pregiudicevole abuso di por-
» tarsi con loro gli originali, e le co-
» pie dell'istrumenti stipulati con li
» particolari; così vogliamo, che in
» avvenire prima, che li sopradetti
» partino dal servizio della comunità,
» debbano lasciare nell' archivio ol-
» tre le copie anche gli originali ri-
» dotti in protocollo rubricellato, e
» cartellato al pari di qualunque no-
» taro del luogo, con che siano ri-
» servati a di loro favore tutti gli utili,
» che si ritrarranno dall' archivista
» per le copie de' sopradetti istru-
» menti, riservato solo l'emolumento
» della copiatura a favore dell' ar-
» chivista, che dovrà poi notare tali
» estrazioni nel libro, che si ritiene
» nell'archivio, ove si descrivono le
» estrazioni delle copie d'istrumenti
» delli notari defonti, sotto la pena
» in caso di contravvenzione ad ar-
» bitrio nostro, e di monsig. Prefet-
» to, incaricandone inoltre li pub-
» blici rappresentanti, che dovranno
» in ciò insistere, ed essere vigilanti,
» trattandosi di causa propria, e co-
» mune a loro stessi, ed ai loro con-
» cittadini.

„ 15. E perchè succede egualmen-
„ te l'abuso, che li governatori no-
„ tari, che si rogano degl'istrumen-
„ ti nelle terre, e castelli, in ispecie
„ baronali, partano dal governo sen-
„ za lasciare nell' archivio locale, gl'
„ istromenti rogati, con sommo pre-
„ giudizio delle parti interessate, or-
„ diniamo pertanto, che in avvenire
„ non si permetta la partenza dal go-
„ verno a veruno dei governatori no-
„ tari, se prima non avranno fatto
„ costare avanti li giudici sindicato-
„ ri di aver lasciato in archivio gli
„ originali, e le copie degl' istrumen-
„ ti di cui si saranno rogati, con la
„ riserva a di loro favore di tutti gli
„ utili, che dalli medesimi si ritrae-
„ ranno in appresso, come si è det-
„ to di sopra de' cancellieri, e segre-
„ tarii, sottoponendoli alle medesi-
„ me pene, ed incaricando li comu-
„ nisti d'insistere con sommo rigo-
„ re e vigilanza per la dovuta esecu-
„ zione nelli sindacati de' sopradetti.

„ 16. E giacchè succede l'altro
„ abuso, che alcuni cancellieri de' ve-
„ scovi rogando ogni sorta d'istro-
„ menti anche fra persone laiche per
„ esimersi da portar le copie di que-
„ sti nell' archivio, li ripongono nel-
„ la cancellería vescovile, ordiniamo
„ e comandiamo, che ancor questi,
„ eccettuate solamente le scritture
„ stabilite nel decreto generale della
„ sacra congregazione del Concilio in
„ data li 9. decembre 1625. debba-
„ no di tutte le altre portarne le co-
„ pie negli archivii locali, sotto pe-
„ na alli contravventori di privarli
„ della facoltà di poterli più rogare,
„ e di altre a nostro arbitrio, e di
„ monsignor Prefetto.

„ 17. Che le comunità di ciascun
„ luogo dov'è archivio, o che vi si e-
„ rigerà per l'avvenire con l'auto-
„ rità nostra, e di monsignor Pre-
„ fetto, e loro priori, sindaci ed al-
„ tri officiali, debbano per tale ef-
„ fetto assegnare stanza comoda a-
„ sciutta, e sopra tutto sicura, con
„ buone porte, finestre, e serrature,
„ e che non sia vicino a luoghi, do-
„ ve si faccia fuoco, e provvedere in
„ essa di scanzie, pulpiti, ed altre
„ cose necessarie, sotto la pena da
„ imporsi a nostro arbitrio, e di mon-
„ signor Prefetto secondo la qualità
„ e diversità de' casi.

„ 18. Et essendosi riconosciuto,
„ che molti mancamenti accadono per
„ la trascuragine di non far gl'inven-

„ tarii di tutte le scritture esistenti „ negli archivii, dal che ne risulta, „ che molte di esse si trafugano, ed „ altre si perdono, senza che veruno „ possa essere costretto a renderne „ conto, perciò ordiniamo, e vogliamo che in quelli archivi, dove non „ vi fosse il sopradetto inventario, „ debba a spese delle comunità onninamente farsi con descrivere tutti li protocolli de' notari defunti esistenti in detto archivio, e con specificare in ciascun protocollo il nome del notaro, che ha rogato gl' istrumenti in esso alligati, e con individuare il primo, e l' ultimo istrumento, e la successiva cartolazione delli altri contenuti nel detto protocollo, e con la specificazione dell'anno, o anni che contiene; „ il che ancora si dovrà praticare, rispetto alle copie consegnate nell' archivio, descrivendosi li protocolli, e mazzi di ciascun notaro, che le avrà consegnate, facendosene dall'archivista la cartolazione per ogni „ mazzo, o protocollo, e si descriveranno parimenti tutti li altri libri „ dell'esibite, dell'apoche, dell'estrazioni, delle copie degli Istromenti „ de' notari defunti, e d' altri obbligati come sopra a portare gli originali nell' archivio, e de' decreti de' „ revisori; qual inventario dovrà restar perpetuamente nell' archivio, „ ed una copia di esso sottoscritto „ dall' archivista si consegnerà alli „ priori delle comunità affine parimenti di conservarla, e con essa „ far la consegna di tempo in tempo „ alli nuovi archivisti che faranno la „ ricevuta di tutte le scritture descritte nel detto inventario, con aggiungervi inoltre di mano in mano, tanto nell' originale, che nella „ copia tutto il di più, che anderà „ riponendosi nell' archivio, e mancandosi nell'adempimento delle sopradette cose, si procederà alle pene a nostro arbitrio, e di monsignor Prefetto.

„ 19. E perchè la conservazione „ delle scritture consiste principalmente nella persona che le maneggia, però ordiniamo sotto le medesime pene, che l' istesse comunità, li priori, ed altri a chi spetta, „ nel vender gli archivii non deliberino assolutamente a chi fa migliore oblazione di denari, ma abbiano „ ancora riguardo alla qualità, idoneità, e fedeltà delle persone che „ offeriscono. E prima di venire alla „ liberazione riportino in consiglio „ pubblico tutte le offerte, e secondo l' approvazione di esso consiglio, quale noi vogliamo sia tenuto „ farlo in persona idonea, e sufficiente, e che sia notaro, incaricandone „ le loro coscienze faccino l' affitto a „ chi avrà avuto maggiori voti, ancorchè avesse fatto minor offerta „ di qualche somma; ma quando l' „ offerta fosse molto inferiore, in tal „ caso debba darsene avviso in Roma per risolvere quello s' ha da „ fare; ed innoltre negl' istromenti „ de' medesimi affitti debbano le comunità inserir capitoli concernenti „ il buono stato e conservazione di „ essi archivii, ed anco che gli archivisti diano idonea sicurtà di osservare il presente ed altri bandi „ già pubblicati e di mantenere essi archivii, e scritture in essi esistenti nel modo gli saranno consegnati, e nell' istesso modo riconsegnarli al successore, e di legare scritture sciolte, aggiustare repertorii „ e simili che non si potessero far da „ notari per qualche giusto impedimento, ovvero dagli eredi de' notari morti, che in tal caso vogliamo che si astringhino li stessi, se-

» questrando anche gli emolumenti » degl' istromenti che a loro toccheriano, e rilasciando i mandati secondo sarà di bisogno. Essendosi » però osservato, che anche in ciò » succedono degli abusi, pregiudiziali in varii luoghi, ne' quali si danno gli archivii a soggetti di niuna » capacità, vogliamo che in appresso » gli archivisti eletti come sopra dalle comunità, prima di ottenerne il » possesso debbano essere approvati da monsignor Prefetto, per via » di gratuita lettera. Ed acciò possa » questa eseguirsi senza sospensione » e con profitto, mediante le necessarie informazioni che se ne prenderanno da monsignor Prefetto, » per approvare o disapprovare gli » eletti, ordiniamo che tutte le comunità venghino all'elezione del » nuovo archivista, due mesi prima » che spiri l' affitto di quello che attualmente lo sta esercitando, incaricandone l' esecuzione, tanto alli » Governatori, che alli pubblici rappresentanti, mentre nei casi di contravvenzione a quanto sopra, si » procederà alle corrispondenti pene ad arbitrio Nostro e di monsignor Prefetto.

» 20. Ed acciò non nasca confusione tra gli archivisti di un luogo » e di un altro, e con più facilità si » possano ritrovare gl' istrumenti. » ed altre scritture quando bisogneranno, dichiariamo, che tutti gl'istrumenti e scritture debbano esibirsi nell'archivio di quella città, » terra, o luogo dove saranno rogati, e fatti, se in essi sarà l'archivio, » e non in altro luogo; e non essendovi archivio nel luogo dove sono » fatte, le debbano portare all'archivio del luogo più vicino, altrimenti restino sottoposti alla nullità, nè » s' intendano essere archiviati. E » volendo anche rimediare all' abuso introdotto da molti i quali non » ostante gli ordini suddetti, esibiscono forse per loro comodità gl' » istromenti, e polizze fatte in partibus nell'archivio di Roma con impetrarne anche per creduta sicurezza surrettivamente da Noi, o da » monsignor Prefetto le sanazioni dirette a quell' archivista, il che direttamente è contrario agli ordini » già dati, proibiamo non solo le suddette archiviazioni da farsi qui in » Roma, ma anche le sanazioni, o » revalidazioni, che se ne ottenessero dichiarando quelle e queste nulle, false, e le suddette scritture soggiacino alla nullità, come se non » fossero mai state archiviate, volendo che in tutto, e per tutto s' osservi inviolabilmente quanto si è » ordinato nel principio del presente capitolo.

» 21. E per togliere il disordine » nato per il passato nel trasportare le scritture da un archivio ad » un altro per capriccio degli archivisti, vogliamo, che quelle città, » che hanno sotto la loro disposizione diversi archivii, si lochino ed » affittino per l' avvenire separatamente a persone diverse, e che » niuna persona possa pigliare in affitto, amministrazione, o custodia » più di un archivio, sotto pena di » nullità, et altra a nostro arbitrio, » et a quelli che ritenessero di presente in affitto più archivii, proibiamo sotto pena di scudi trecento, ed altre anche corporali ad arbitrio come sopra, che non possino per qualsivoglia occasione cavare le scritture d' un archivio, e » portarle in un altro, e quelle che » avessero levate, le debbano restituire, e riportare agli archivii proprii, fra il termine di un mese pros-

» simo, e mancando in ciò li archi-
» visti siano tenuti all' istessa pena,
» che si è di sopra stabilita contro
» quelli che ritengono scritture de'
» notari morti, e non le consegnano.

» 22. Che detti archivisti siano
» reputati per veri ministri di Nostro
» Signore, sua camera apostolica, e
» come tali possano portare ogni sor-
» ta d' armi permesse agli altri ca-
» merali tanto di giorno, come di
» notte in qualsivoglia città, terra, e
» luoghi di detto stato mediate, et
» immediate soggetto alla sede apo-
» stolica, con patente da concederse-
» li da Noi, o da detto monsignor
» Prefetto per gli atti dell' infrascrit-
» to segretario, non ostante qualsi-
» voglia bando, o proibizione fatta,
» e da farsi in contrario per qualsi-
» voglia occasione, e sotto qualsivo-
» glia pretesto, et abbiano dalle co-
» munità tutti li privilegi personali,
» che hanno gli altri ministri di No-
» stro Signore nelli luoghi loro, et
» abbiano in tutti i luoghi, et atti
» pubblici e privati la precedenza so-
» pra tutti li notari, e cancellieri del-
» le comunità, e sia il loro luogo im-
» mediatamente dopo li dottori di
» collegio, e notari, e cancellieri, e
» segretarii curiali, che sino al pre-
» sente hanno li loro offizii dalla C.
» A. con titolo oneroso.

» 23. Che li detti archivisti siano
» obbligati risiedere nei loro archi-
» vii ogni giorno giuridico ad ore
» congrue da determinarsi dal su-
» periore del luogo a richiesta del-
» istesso archivista, e non permet-
» tino, che in detti archivii si faccia-
» no ridotti, giuochi, e che vi dimo-
» rino persone, che non vi hanno
» che fare, sotto pena di scudi dieci
» per ciascheduna volta d' applicar-
» si come sopra.

» 24. Che i medesimi archivisti
» non possano ritener fuoco in detti
» archivii, nè entrarvi, nè accostar-
» visi con lumi, nemmeno conservar-
» ci grani, biade, o altre cose combu-
» stibili, nè permettere che le scrit-
» ture siano toccate da alcuno ancor-
» chè fossero li notari che l' hanno
» rogate, se non vi sono assistenti
» loro medesimi, sotto pena di scudi
» venticinque in caso di contravven-
» zione d' applicarsi come sopra.

» 25. Essendo, che alcuni archivi-
» sti per la cupidigia del denaro nel
» tempo del loro offizio ex se, e sen-
» za richiesta d' altri, non solo han-
» no estratte molte copie pubbliche
» d' istrumenti esistenti in detti ar-
» chivii, e quelle dopo lasciato l' of-
» fizio se l' hanno ritenute appresso
» di loro, e poi offertele, e consegna-
» tele alle parti interessate, con farsi
» pagare la mercede, che gli è paru-
» to, senza consegnare la rata spet-
» tante alli notari rogati, o a quelli
» che di ragione andava, e se l' han-
» no appropriate a loro medesimi,
» e quel ch' è peggio hanno ancor se-
» gnate con il segno d' esso archivio,
» molte polizze etiam stampate, sen-
» za mettervi il giorno, e nome dei
» contraenti, e lasciato l' offizio, se
» l' hanno tenute appresso di loro, e
» poi vi hanno posto il nome de' cre-
» ditori, e debitori, con farvi anche
» l' antidate, e volendo anco a que-
» sto dar rimedio, proibiamo a qual-
» sivoglia archivista, che nel discesso
» del suo uffizio non ardischi, nè pre-
» suma in modo alcuno non solo por-
» tar con sè copia alcuna d' istru-
» menti tanto pubblica, come sem-
» plice, nè altra scrittura estratta dal-
» l' archivio per doverla consegnare
» a qualsivoglia persona, ne ad altro
» effetto, ancorchè nel tempo, che e-
» ra archivista gli fosse stata ordina-
» ta, e ricevutane l' arra, ma debba

» lasciarla, e consegnarla assieme con
» detta arra al successore, quale la
» possa dare, con riscuoterne la de-
» bita mercede, da consegnarsi a chi
» di ragione si deve, nemmeno con-
» trasegnar qualsivoglia polizza etiam
» stampata con il segno di esso ar-
» chivio, se in quella non vi sarà no-
» tato il giorno, nome e cognome
» de' contraenti, e non in bianco, sot-
» to pena di falso, e di scudi due-
» cento d' applicarsi come sopra, e
» le parti non possino servirsi di tali
» copie, scritture, e polizze, come so-
» pra furtivamente estratte, e con-
» segnate, quali d' adesso le dichia-
» riamo nulle, ed invalide, e di niun
» valore.

» 26. E perchè s' è trovato che
» alcuni archivisti sotto varii prete-
» sti, e particolarmente d' estrarre
» copie d' istrumenti de' notari mor-
» ti hanno cavato dall' archivio di-
» versi protocolli, e quelli portati al-
» le case loro, dal che ne è poi seguì-
» ta la perdita di essi, e lacerazione
» d' istrumenti in pregiudizio gran-
» dissimo degl' interessati; e volendo
» ovviare a simili inconvenienti, or-
» diniamo, ed espressamente proi-
» biamo a tutti, e singoli archivisti
» di detto stato, che per l' avvenire
» non ardischino, nè presumino sotto
» qualsivoglia pretesto, anche di or-
» dine di qualsivoglia giudice, o ma-
» gistrato tanto ecclesiastico, che se-
» colare per occasione di qualsivo-
» glia lite, tanto civile, che crimina-
» le senza nostra licenza, o di detto
» monsignor prefetto da ottenersi in
» iscritto, cavare ed estrarre, nè per-
» mettere, che si cavino, ed estraino
» dall' archivio alcun protocollo d' i-
» strumenti, tanto de' notari vivi,
» quanto morti, sotto pena di scudi
» venti d' applicarsi ad arbitrio No-
» stro, o di detto monsignor prefet-
» to, et anco della galera. Anzi ordi-
» niamo, ed espressamente comandia-
» mo a quelli archivisti, che per lo
» passato avessero fatta detta estra-
» zione, e non avessero riportati in
» essi archivii li protocolli, et altre
» scritture da loro in qualsivoglia mo-
» do estratte, debbano fra il termine di
» dieci giorni dalla pubblicazione del
» presente bando averli riportati in
» essi archivii, sotto le dette pene.

„ 27. Diamo facoltà alli moderni
» archivisti di fare onesta diligenza
» appresso tutti li notari, et altre per-
» sone che rogheranno strumenti co-
» me sopra, e che faranno polizze, e
» cedole private, et anco appresso
» gli eredi, e successori di notari mor-
» ti, o altri a quali possano essere
» pervenute scritture spettanti al-
» l' archivio, acciò quelli, e quelle vi
» si debbano portare, e possa però
» con licenza del governatore, o su-
» periore del luogo, tanto ecclesiasti-
» co, come secolare cercare nelli pro-
» tocolli, e tra le scritture di qualsi-
» voglia persona, benchè avesse qual-
» sivoglia offizio anche di camera, e
» di comunità, di cancellieri arcive-
» scovili, vescovili, e qualsivoglia più
» privilegiato, senza però dar mole-
» stia, quanto alle scritture eccettua-
» te di sopra, ma solo per aver quel-
» le, che devono consegnarsi confor-
» me al presente bando.

» 28. Vogliamo di più, che gli ar-
» chivisti, pro-archivisti, o altre per-
» sone, che sotto qualsivoglia titolo,
» avranno la cura, e custodia degli
» archivii, siano obbligati due volte
» l' anno, cioè nel mese di gennaro,
» e nel mese di luglio dar avviso con
» lettere di propria mano dirette a
» monsignor prefetto, dello stato del
» loro archivio; e perchè ne risulti il
» buon fine, per cui è stato da molto
» tempo introdotto l' obbligo di det-

» te lettere, e si tronchi l' abuso da » molti archivisti introdotto, che con- » cepiscono le sopradette con poche » parole, e con termini generali, che » niente concludono, ordiniamo e co- » mandiamo che per l'avvenire deb- » bano contenere quanto segue, cioè: » Primo, se la stanza dell'archivio sia » in buon essere, oppure patisca pe- » ricolo, o altra imperfezione. Secon- » do, quanti siano con li loro di- » stinti nomi li notari viventi, che at- » tualmente si ritrovano nel luogo. » Terzo, se siano stati osservati inte- » ramente li bandi, e se li sopradet- » ti notari hanno adempito nello sten- » dere gl'istromenti rogati, e nel por- » tare le copie de' medesimi all'ar- » chivio dentro il termine prefisso; e » mancando detti archivisti, o altri in » di loro vece deputati nell'adempie- » re, o in tutto o in parte al sopradet- » to ordine incorrino nella pena di » scudi venticinque d' applicarsi a » nostro arbitrio, o di detto monsi- » gnor prefetto, ed inoltre siano te- » nuti all'emenda di ogni danno, che » per tal mancanza potesse succede- » re, e perchè tal'uni si scusano col » pretesto dello smarrimento delle » lettere, che asseriscono d'aver scrit- » te; perciò inerendo all'editto par- » ticolare pubblicato li 3. ottobre » 1739. comandiamo, che debbano » in avvenire farne la consegna nel- » le proprie mani delli mastri di po- » ste, e loro ministri, acciò venghino » assicurate, e possa sempre costare » della loro trasmissione; altrimenti » si procederà irremissibilmente al- » l' esecuzione delle pene suddette, » senza ammettersi scusa di sorte » alcuna.

» 29. Che in evento di qualunque » differenza, controversia, lite, e cau- » sa tanto civile, e criminale, mera, » e mista, attiva e passiva, che na- » scerà in virtù di qualsivoglia ob- » bligo etiam in forma cameræ tra » essi archivisti, o essi, e qualunque » notaro, comunità, e persone par- » ticolari tanto secolari, come eccle- » siastiche, chiese, capitoli, conventi, » monasteri, ospedali, od altri luoghi » pii, e loro prelati e superiori di qua- » lunque dignità, tanto ecclesiastica, » come secolare sopra tutte, e singo- » le cose concernenti detti archivii, » loro cura, et amministrazione, pa- » gamento di tasse, risposte d'affitto, » cognizione di falsità; o altri man- » camenti, e delitti commessi nella » registrazione, transuntazione, cu- » stodia, conservazione di scritture, » alterazione di tasse, antidate, sigil- » lazioni, e generalmente in qualsi- » voglia altro modo concernenti det- » ti archivii, e le cose contenute nel » presente, et altri bandi, o dichiara- » zioni di quelle, e da essi dipenden- » ti, annesse, e connesse tanto contro » li principali, quanto contro li com- » plici si debbano conoscere, termi- » nare, e decidere nella camera apo- » stolica avanti di noi, o di detto mon- » signor prefetto per gli atti dell' in- » frascritto segretario, e non in altro » tribunale, proibendo alli governa- » tori, podestà, et altri offiziali delle » città, terre, e castelli di detto stato, » mediate, ed immediate soggetti al- » la sede apostolica di qualsivoglia » stato, e condizione, come sopra, di » ingerirsi per l'avvenire in conto al- » cuno in dette cause, sotto pena del- » la nullità di quelle, ed altre a no- » stro arbitrio, e di monsignor sud- » detto, eccetto che nelle cause civili, » che non eccedino venti scudi, nel- » le quali siano giudici essi governa- » tori, et ufficiali.

» 30. Che tutti li notari, che al » presente sono, e che saranno per » l'avvenire ancorchè legittimamen-

» te approvati, abitanti in quelle cit-
» tà, terre, e luoghi, dove sono gli ar-
» chivii, debbano fra il termine di ot-
» to giorni, dopo la pubblicazione del
» presente bando, farsi descrivere dal-
» l' archivista, quale sia tenuto farlo
» gratis, come anche quelli notari a-
» bitanti in quelle terre, territorii,
» luoghi e contadi, che non vi saran-
» no archivii, debbano fra quindici
» giorni, da cominciarsi come sopra,
» farsi descrivere ancor loro nell' ar-
» chivio di quella città, dominio, e
» governo di cui sono, et essendo u-
» guali e separati debbano farlo nel-
» l' archivio più vicino, e nell' istes-
» so tempo esibire anche il privile-
» gio del loro notariato, lasciando no-
» ta da chi, e di che tempo sia con-
» cesso, altrimenti non possino eser-
» citare sotto pena di falso, e di scu-
» di cento d' applicarsi come sopra,
» et all' incontro esso archivista sia
» obbligato tenere in una tavola at-
» taccata in essi archivii, li nomi, co-
» gnomi, e patrie di tutti li notari de-
» scritti, e che si descriveranno di ma-
» no in mano per l' avvenire, sotto
» pena di scudi dieci d' applicarsi ai
» luoghi pii.

» 31. Ed accadendo con grandis-
» simo pregiudizio, e danno del pub-
» blico interesse, che molti notari si
» fan lecito di rogare l' istrumenti
» senza aver cognizione delli con-
» traenti, ed ommettono la clausola
» necessaria, ed essenziale *mihi no-*
» *tario cognitus* che si pratica, e si
» osserva dalli notari di quest' alma
» città di Roma, donde non possono
» succedere supposizioni di persone
» diverse da quelle, che realmente
» sono, ordiniamo e comandiamo a
» tutti e singoli notari di tutto lo sta-
» to ecclesiastico, che in qualsivoglia
» istrumento, testamento, o altro con-
» tratto da farsi con il loro interven-
» to, debbasi da essi porre la sopra-
» detta clausola, quante volte li con-
» traenti, o testatori siano cogniti
» al notaro; se poi non lo fossero,
» debbano usare l' altra infrascritta
» clausola, cioè NN. ab NN. *altero ex*
» *testibus infrascriptis mihi Nota-*
» *rio infrascripto cognito notus* —
» sotto pena della privazione dell' of-
» fizio et esercizio di notaro, et altre
» a nostro arbitrio, e di monsignor
» prefetto.

» 32. Si proibisce a tutti li notari,
» cancellieri, e secretarii di qualsivo-
» glia città, terra, e luogo di detto sta-
» to, come a qualunque altra perso-
» na, che non ardischino far fede nè
» in giudizio, nè fuori, che gli archi-
» vii, costituzioni, e bandi sopra es-
» si pubblicati non s' osservino, nè
» siano stati, o non siano in uso, sot-
» to pena a chi temerariamente pre-
» sumesse allegare il contrario, di tre
» tratti di corda per la prima volta,
» da darsegli in pubblico, e la secon-
» da volta di cinque anni di galera:
» anzi per il presente bando voglia-
» mo ed ordiniamo, che s' intendino
» essere stati sempre in uso, et al pre-
» sente, e per l' avvenire si usino, e
» s' osservino inviolabilmente da tut-
» ti in tutto, e per tutto, essendo così
» mente di Sua Santità, a Noi et a
» monsignor prefetto espressamente
» dichiarata, e più volte reiterata.

» 33. Ordiniamo et espressamen-
» te comandiamo non solo a tutti
» quelli notari creati da qualsivoglia
» governatore, e superiori de' luoghi
» di detto stato mediate, et immedia-
» te, soggetti alla sede apostolica,
» sotto pretesto d' autorità conces-
» sagli nel cap. 2. del bando del car-
» dinale Gaetano, le creazioni de' qua-
» li dalla santa memoria di Urbano
» VIII. con sua speciale costituzione,
» sono state dichiarate nulle et inva-

» lide, et essi notari in tal modo crea-
» ti, non esser veramente notari, nè
» per tali doversi tenere, siccome noi
» con il tenore del presente bando,
» et in esecuzione di detta costituzio-
» ne le dichiariamo per tali, ma an-
» che a quelli, che per qualsivoglia
» altro capo saranno dal detto mon-
» signor prefetto dichiarati mala-
» mente creati, dal quale come giu-
» dice specialmente deputato dal det-
» to Pontefice in dette costituzioni,
» fattane prima parola colla santità
» di nostro Signore, dovranno otte-
» nere per gli atti dell'infrascritto se-
» cretario la sanazione, e convalida-
» zione dei loro rogiti, non ardisca-
» no in modo alcuno, nè presumino
» per l' avvenire esercitare l' offizio
» di notaro, se di nuovo non si fa-
» ranno creare da persona, che ne
» abbia facoltà, e si facciano esamina-
» re nel modo, e forma prescritta nel
» seguente cap. 35., sotto pena di
» falso, e privazione dell' esercizio,
» et altre pene corporali, e pecunia-
» rie ad arbitrio nostro, e di detto
» monsignor Prefetto, e le scritture,
» e contratti, et altri atti che facesse-
» ro, siano nulle, et invalide, nè fac-
» ciano fede alcuna in giudizio, nè
» fuori, riputandoli come fatti da per-
» sona privata, che non sia notaro.

» 34. Proibiamo poi et espressa-
» mente interdiciamo, non solo a tut-
» ti e singoli governatori, podestà, et
» altri superiori di provincia, città,
» terre, castelli, e luoghi di detto sta-
» to come sopra, ancorchè costituiti
» in qualsivoglia dignità, ma anche
» per qualsivoglia conte, e cavaliere
» di qualsivoglia ordine, collegii, u-
» niversità, uditor di rota delle città
» di detto stato, et a qualsivoglia al-
» tra persona di qualunque stato,
» grado, e dignità sì ecclesiastica, co-
» me secolare, che per l'avvenire non
» ardischino, nè presumino di crea-
» re alcun notaro in virtù del cap. 2.
» del suddetto bando del cardinal
» Gaetano, e rispettivamente senza
» averne legittima autorità, e facoltà,
» sotto pena della disgrazia di Sua
» Santità, e di lesa maestà, et altre ad
» arbitrio della medesima.

» 35. Che tanto quei notari, come
» sopra malamente creati quanto an-
» co gli altri, che si crearanno per
» l'avvenire fuor del distretto di Ro-
» ma in qualsivoglia provincia, città,
» terra, e castello di detto stato me-
» diate, o immediate soggette alla se-
» de apostolica, anche con l'autorità
» di Roma, protonotarii apostolici,
» scrittori dell'archivio di Roma, co-
» munità, archivii, collegii, e qualun-
» que altra persona che avesse facoltà
» di crear notari sì per apostolica, et
» imperiale, come anco per qualsivo-
» glia altra autorità, et ancorchè per
» la creazione fossero deputati altri
» giudici, prima di esercitare il nota-
» riato, debbano sottoporsi all' esa-
» me da farsi rigorosamente circa le
» cose spettanti a tale esercizio avan-
» ti l' eminentissimo cardinal legato,
» presidente o governatore della pro-
» vincia alla quale soggiacciono, et
» in loro diffetto al vice-legato, o
» luogo tenente generale, con l' in-
» tervento di due dottori di legge,
» ovvero di due uditori di rota, in
» quel luogo però nel quale sarà tal
» tribunale, e di due notari, tra' qua-
» li sia l' archivista, e mostrando la
» patente della loro creazione avanti,
» o dopo detto esame, e quella tro-
» vata buona, et essi notari idonei
» (sopra di che se n'incarica la loro
» coscienza) debbano dal cardinal
» legato, presidente, o governatore
» essere ammessi all' esercizio di no-
» tariato, quali oltre il solito giura-
» mento, debbano anco giurare di

» osservare le costituzioni apostoli-
» che, e bandi sopra gli archivii già
» pubblicati, e di portare le loro scrit-
» ture in essi archivii, sopra la qua-
» le ammissione et approvazione l'ar-
» chivista glie ne debba spedire la
» patente da sottoscriversi dalli me-
» desimi cardinal legato, et altri sud-
» detti, per la qual patente esso ar-
» chivista non possa ricevere più d'
» uno scudo di moneta, e gli altri per
» tale ammissione, et approvazione
» non possino pigliar cosa alcuna.

» 36. Quanto poi alle città non
» sottoposte alle legazioni o gover-
» natori di provincie, luoghi, e ter-
» ritorii a dette città soggette, le det-
» te cose si debbino adempiere avan-
» ti il governatore di essa città, e ve-
» nendo tal città in occasione di lega-
„ zione ad essere sottoposta a legati,
„ durante tal soggezione si osservi-
„ no avanti al legato o vice-legato;
„ quanto alle terre non soggette a
„ governatori di provincie, ma di
„ governo separato, si vada in ogni
„ modo al presidente, o governatore
„ della provincia, nella quale sono.

„ 37. Che tutti quei notari che dal
„ giorno della pubblicazione della
„ suddetta costituzione, sino al gior-
„ no d'oggi siano creati, e che per
„ l'avvenire si crearanno per qualsi-
„ voglia autorità come sopra, non a-
„ vranno ottenuta l'approvazione, et
„ ammissione, et osservato quanto
„ sopra si contiene, non possino in
„ conto alcuno esercitare il notaria-
„ to sotto pena di falso, e le scritture,
„ contratti, e qualsivoglia altro atto
„ che facessero siano nulli ed invali-
„ di, e di niun valore, nè facciano
„ fede alcuna in giudizio, nè fuori
„ come sopra.

„ 38. Et acciò più facilmente si
„ possano distinguere le buone crea-
„ zioni de' notari, da quelle malamen-
„ te fatte, ordiniamo, et espressamen-
„ te comandiamo a tutti e singoli no-
„ tari di qualsivoglia città, terra, ca-
„ stello, e luogo di detto stato come
„ sopra così laici, come chierici, can-
„ cellieri d'arcivescovi, vescovi, ab-
„ bati, luoghi pii, comunità, et altri
„ quanto si voglia privilegiati si per
„ apostolica, et imperiale, come per
„ qualsivoglia autorità da qualunque
„ persona per il passato creati, ancor-
„ chè al presente non esercitino tal
„ officio, e che per l'avvenire si crea-
„ ranno un mese dopo la creazione
„ aver portato, et esibiti negli atti
„ dell' infrascritto segretario il privi-
„ legio, patente, o istrumento in for-
„ ma autentica, e probante del loro
„ notariato, quale dentro il termine
„ di detto mese sarà ricevuto gratis,
„ ad effetto di mostrarlo al detto mon-
„ signor prefetto giudice specialmen-
„ te deputato da nostro Signore per
„ la cognizione di questo negozio, e
„ da quello veduto, et approvato
„ ne debbino lasciar copia ne' me-
„ demi atti, e quelli che mancheran-
„ no, incorrino nella pena di scudi
„ cento d'applicarsi per la metà al-
„ la camera apostolica, un quarto al-
„ esecutore, et il rimanente all' ac-
„ cusatore, quale sarà tenuto secre-
„ to, et in oltre della privazione del-
„ l'esercizio del notariato, nè in quel-
„ lo vi si possino ingerire, nè eser-
„ citare tanto in Roma, quanto fuo-
„ ri per li luoghi di detto stato, sot-
„ to pena di falso, et altre suddette
„ senza licenza in iscritto di detto
„ monsignor prefetto, la quale non
„ se gli concederà, se prima non a-
„ vranno mostrato d'essere veri no-
„ tari, e legittimamente creati.

„ 39. Che tutte quelle persone di
„ qualsivoglia stato, grado o condi-
„ zione, collegi, università, e persone
„ quelle rappresentanti, o loro supe-

„ riori, o in altro modo si chiamino, „ et altri, che per il passato hanno „ creati notari, e pretendono di poterne creare sotto pretesto di qualsivoglia autorità, debbano fra il „ suddetto termine di un mese da „ computarsi, come sopra, aver mostrato con che facoltà l'hanno fatta, esibendo, e lasciando nelli medesimi atti dell'infrascritto segretario il privilegio, patente, o istrumento originale della loro autorità, „ ad effetto sia veduto, et esaminato „ da detto monsignor prefetto, e sintantochè non sarà esaminato, et „ approvato per buono, e legittimo „ si debbano astenere dal creare notari, e quelli che mancheranno d' „ esibirli, o pure dopo averli esibiti „ prima d'aspettare l'approvazione „ di detto monsig. ardiranno creare „ notari, incorrino nella pena della „ disgrazia di nostro Signore, e di „ scudi cinquecento d'applicarsi come sopra, et inoltre contro di loro „ si procederà con ogni rigore, come „ contra falsari, et usurpatori delle „ prerogative riservate al principe, „ nè gli si ammetterà scusa, o pretesto alcuno, e sopra tal relazione si „ anderà investigando anche per via „ di segreto accusatore, al quale si darà il quarto della suddetta pena pecuniaria, e sarà tenuto segreto.

„ 40. Che gli eredi, o in qualsivoglia modo successori di quelli che „ hanno creati notari, ancorchè pretendino di non volersi valere di tal „ autorità, debbano nondimeno comparire dentro detto termine avanti „ il detto monsignor prefetto, et esibire nei detti atti gli privilegi con „ li quali li loro autori hanno creati „ notari, sotto pena a quelli, che si „ troverà che l'abbino appresso di sè „ di scudi duecento d'applicarsi come sopra, e di altre pene anche corporali ad arbitrio nostro, e di detto „ monsignor prefetto.

TASSA

„ 41. Per ogni istromento di qualsivoglia contratto fino

„ a cento scudi	Baj.	5. —
„ da scudi 100. fino a 500.	„	10. —
„ da scudi 500. fino a mille	„	15. —
„ da scudi mille fino a qualunque somma	„	20. —
„ per ogni polizza, o scrittura privata fino a scudi 25.	„	2. —
„ da scudi 25. fino a 100.	„	5. —
„ da scudi 100. fino a 500.	„	10. —
„ da scudi 500. fino a mille	„	15. —
„ da 1000. fino a qualunque somma	„	20. —

„ 42. Che tutti quelli istromenti, „ e polizze private che non contengono somma, o importanza della cosa della quale si tratta, se li contraenti non dichiarano tale importanza, debbano pagare baj. venti, „ ma dichiarandosi si debba stare a „ tal dichiarazione con il giuramento „ senz'altra prova, e quanto alli mandati di procura si paghi mezzo „ grosso e non più.

„ 43. Rivochiamo ed annulliamo „ tutti, e singoli commissarj e revisori di detti Archivii in qualsivoglia „ modo per il passato tanto da Noi, „ e nostri predecessori, quanto dalli

„ reverendissimi prefetti di quelli „ per il passato deputati, proibendo „ loro, che non s'ingeriscano per l' „ avvenire in tal' offizio, e carica sot- „ to pena di scudi cento d'applicarsi „ per la metà alla camera apostolica, „ un quarto all' esecutore, et il rima- „ nente all'accusatore, et anco della „ privazione, et inabilità di qualun- „ que offizio, et altre pene anche „ maggiori ad arbitrio nostro, e di „ detto monsignor prefetto; e perchè „ molti di detti revisori, et anco no- „ tari, de' quali si sono serviti nelle „ visite di detti Archivii, dopo aver „ lasciata tal carica, non hanno con- „ segnato negli atti dell' infrascritto „ segretario come erano tenuti le vi- „ site, et altre scritture originali da „ loro fatte come dipendenti da detti „ atti, ma se l'hanno ritenuta appres- „ so di loro, siccome anche al presen- „ te li ritengono, per il che non si è „ potuto, nè si può venire in cogni- „ zione di quei notari, che hanno con- „ travvenuto ai bandi, e che per altri „ delitti sono stati sospesi, o priva- „ ti: onde volendo a ciò provvedere, „ d'ordine espresso della Santità Sua „ ordiniamo, et espressamente coman- „ diamo a tutti e singoli revisori sud- „ detti, e loro notari, che sotto le det- „ te pene fra il termine di un mese „ prossimo debbano avere dato conto „ al detto monsignor prefetto negli „ atti del detto segretario di ogni lo- „ ro amministrazione, et anco dare e „ consegnare, nelli medemi atti tutte „ le visite originali, scritture, ed atti „ concernenti le revisioni da loro fat- „ te sopra detti archivii per doverle „ con le altre conservare perpetua- „ mente in essi atti sotto le pene sud- „ dette, e sopra di ciò si procederà „ anche per inquisizione, e relazione „ di secreto accusatore, al quale si „ crederà, con un testimonio degno „ di fede, et inoltre, che li revisori, o „ commissarii suddetti, che per l'av- „ venire si deputeranno con qualsivo- „ glia patente, generalità ed ampiez- „ za di clausole non abbiano facoltà „ alcuna di assolvere, o comporre con „ alcuni delinquenti, o contravvento- „ ri, nè meno di pigliar viatici, o ri- „ cognizioni di qualsivoglia minima „ somma, ma possino procedere all' „ esecuzione delle pene secondo li ca- „ si specificati nel presente bando da „ depositarsi nel monte della pietà, „ o appresso persona idonea nell' i- „ stesso luogo, dove si farà l'esigen- „ za per distribuirla poi secondo l' „ ordine nostro, o di detto monsig. „ prefetto, e contravvenendosi s'in- „ tenda ogni somma mal pagata, et „ il pagamento non suffraghi alli con- „ travventori, ma possino di nuovo „ esser astretti, e condannati, e per- „ dino anche quelle, che avessero pa- „ gato ai detti revisori, quali siano „ obbligati restituire il doppio alla „ camera apostolica, e possino anche „ essere condannati in altre pene ad „ arbitrio nostro, e di detto monsig. „ prefetto secondo la qualità de' casi.

„ 44. Inoltre ordiniamo a tutti e „ singoli archivisti di qualsivoglia „ città, terra, castello, e luogo di det- „ to stato che in termine di un mese „ prossimo debbano aver trasmesso „ al detto monsignor prefetto copia „ pubblica, et autentica di ciascun „ decreto, atto, e provisioni esisten- „ ti in essi archivii fatti da qualsivo- „ glia revisore di quelli per doverli „ perpetuamente conservare negli at- „ ti dell'infrascritto nostro, e di detta „ camera segretario, sotto pena in ca- „ so di contravvenzione di scudi cen- „ to d'applicarsi alla camera aposto- „ lica, et altre pene anche corporali „ ad arbitrio nostro, e di detto mon- „ signor prefetto.

„ 45. Ordiniamo parimenti, et „ espressamente comandiamo, che „ quando in avvenire li notari saranno citati secondo il solito *ad docendum de adimplemento*, volendo „ mostrare di aver adempito al loro „ debito, dovranno portarne le fedi „ negli atti dell'infrascritto segretario „ della reverenda camera, approvate, „ e sottoscritte dal governatore, o „ giudice ordinario del luogo, da uno „ delli priori della comunità, e dell' „ archivista, se vi sarà l'archivio, e „ non essendovi dall'archivista di quel „ luogo, ove secondo la disposizione „ dei presenti bandi, si devono portar „ le copie degli istrumenti. Quali fedi oltre l'approvazione, e sottoscrizioni suddette, dovranno inoltre „ esser firmate col solito sigillo del „ governatore, comunità, ed archivio, „ incaricando alli medesimi governatore, priori ed archivista di non approvarle, e sottoscriverle, se a loro „ pienamente non costerà della verità di esse. Quanto poi a quelli notari, che esercitassero l'offizio d'archivista, ordiniamo, che le fedi del „ loro adempimento in luogo dell'archivista siano sottoscritte da un altro notaro, come pro-archivista. E „ rispetto a quei notari, che non avranno rogato, basterà la fede giurata „ in forma autentica di non aver rogato, sottoscritta dall'archivista.

„ 46. E per togliere ogni dubbio, „ et equivoco circa il contenuto di „ dette fedi da esibirsi come sopra, „ parimente ordiniamo, che in esse „ debba esprimersi, et attestarsi d'aver li notari stessi li loro istrumenti legati, cartolati, e rubricellati senza cassature, rimesse, o spazio in „ bianco, e specialmente d'aver portate, e lasciate in archivio le copie „ delli medesimi istrumenti, dentro „ il termine prefisso, come sopra, con „ esprimere sino a che tempo abbiano ciò adempiuto. E rispetto a quei „ notari, che per qualche legittima „ causa avessero ottenuto l'indulto „ di porre in archivio gl'istrumenti „ originali in luogo delle copie, dovrà esprimersi in dette fedi il giorno nel quale sarà stato spedito l'indulto, e per gli atti di qual notaro, „ notificando espressamente, che se „ dette fedi non si esibiranno nella „ forma sopra espressa e non conterranno li suddetti requisiti, non saranno ammesse in conto alcuno, „ ma senz' altro si procederà alla sospensione dell'esercizio di notaro, „ al mandato de' capiendo, et altre „ pene a nostro arbitrio, e di detto „ monsignor prefetto.

„ 47. Che tutti gli archivisti siano „ obbligati tenere il presente bando „ affisso nell' archivio per ogni tempo avvenire, et in luogo, che da ognuno possa esser letto, e veduto „ comodamente, sotto pena di scudi „ venticinque d'applicarsi come sopra.

„ 48. Si ricorda ai preti, et a qualsivoglia persona ecclesiastica, tanto „ secolare, qnanto regolare, che prima della pubblicazione del presente esercitavano il notariato, che non „ s'ingeriscano in modo alcuno in „ farlo, e continuarlo (eccettuando „ però li parrochi quanto alle ultime „ volontà, e gli altri *quoad pias causas tantum*) venendogli proibito „ da sacri canoni, come inconveniente allo stato clericale, altrimenti daranno occasione di procedere contro di loro per le pene comminategli da detti sacri canoni irremissibilmente.

„ 49. Avvertendo ogn' uno, che „ in caso d'innobbedienza, innosservanza, e contravvenzione si procederà alle pene suddette, et anco altre maggiori ad arbitrio nostro, e

„ di detto monsignor prefetto *etiam*
„ *ex officio* e per via di requisizio-
„ ne et in ogni altro miglior modo, e
„ non s'ammetterà scusa di sorte al-
„ cuna, non intendendo perciò rece-
„ dere dalle pene già incorse in vir-
„ tù de' bandi precedenti rispetto al-
„ le cose, sopra le quali si sarà comin-
„ ciato a procedere, et alle persone,
„ che un' altra volta sono state gra-
„ ziate, et hanno di nuovo contrav-
„ venuto a' detti baudi, ma contro di
„ loro procedere all' esecuzione di
„ quelli rigorosamente.

„ 50. Volendo che il presente ban-
„ do affisso, e pubblicato che sarà
„ nelli luoghi soliti per Roma lascian-
„ dovi le copie ancorchè stampate, e
„ quanto alle città, terre, e luoghi di
„ esso stato affisso e pubblicato in
„ quelle città, che sono capi di pro-
„ vincia, o di governo astringa ogn'u-
„ no come se gli fosse personalmen-
„ te intimato, e più che alle copie di
„ detto baudo etiam impresse sotto-
„ scritte di mano dell'infrascritto no-
„ stro segretario, e di detta camera
„ si dia piena, ed indubitata fede così
„ in giudizio, come fuori quanto al-
„ l' istesso originale. Dato in Roma
„ nella Camera Apostolica, questo
„ giorno primo giugno 1748.

„ S. Card. VALENTI Camerlengo.

„ S. Canale chierico di camera,
„ e prefetto degli archivii.

„ G. Giuliano Rubini commissa-
„ rio generale.

„ Felice Antonio Paoletti se-
„ gretario cancelliere della reveren-
„ da camera apostolica.

„ Die, mense, et anno, quibus su-
„ pra, supradictum bannimentum ge-
„ nerale, et novi ordines affixi, et pub-
„ blicati fuerunt ad valvas curiae In-
„ nocentianae, et in aciae campi Flo-
„ rae ac in illis locis solitis, et con-
„ suetis Urbis per me Franciscum
„ Romotatii apost. curs.

„ Joseph Olivetani mag. curs.

Dopo di aver recato estesamente il Bando generale sugli archivii, ordinato da pressocchè un secolo indietro dalla sapienza del pontefice Benedetto XIV., è scopo essenzialissimo del nostro lavoro il dar ragione, e contezza delle riforme prescritte dappoi sull' argomento medesimo dalla S. M. di Pio papa VII. col suo Moto-Proprio sui notari ed archivii, in data 31. maggio 1822., attualmente in vigore nei dominii di santa chiesa.

Questa legge tanto provvida e tanto consentanea alle circostanze dei tempi, poichè riunisce in sè stessa tutti i provvedimenti che valgono ad assicurare la più durevole conservazione de' contratti e delle convenzioni, nel mentre che tende a proteggere l'interesse e la comodità delle popolazioni, dedica alla sola partita degli archivii ed archivisti cinque titoli, dei quali passiamo a darne primieramente il sunto, poi a riportarne la disposizione litterale.

Il titolo I., che è sesto del Moto-Proprio suddetto, determina i luoghi ov' hanno ad esistere gli archivii; a chi ne spetti la proprietà; a chi competa l' elezione degli archivisti; quali doveri ad essi incombono, e di quali diritti abbian ragion di fruire; come le copie de' contratti che dai notari si rilasciano ai preposti del registro, si debbano poi dagl'ispettori di trimestre in trimestre depositare all' archivista del luogo; e come finalmente l' archivista medesimo abbia obbligo di trasmettere agli archivisti degli altri circondarii, soggetti alla

prepositura nel mese di settembre di ogni anno, le copie degli atti rogati dai respettivi loro notari.

Il titolo II., settimo del M. P. suddetto, stabilisce la vigilanza sui notari ed archivii; assegna il competente dicastero per la giurisdizione della sorveglianza suddetta; e stabilisce, come nel caso di destituzione o di rinuncia de' notari, abbia a condursi l' archivista.

Il titolo III., ottavo del detto M. P., tratta dei notari ed archivii di Roma; determina le rispettive attribuzioni, e la giurisdizione sull' archivio così detto urbano.

Il titolo IV., nono del detto M. P., fissa gli onorarii dei notari ed archivisti; ed il modo di quietanzare gli onorarii medesimi a garanzía delle parti contraenti; determina a chi si debba avere ricorso nel caso di contestazioni sull' applicazione degli onorarii, e come s' abbiano queste a definire; stabilisce a chi sia dovuto l' onorario per le copie che si rilasciano dall' archivio, e provvede ai diritti degli eredi de' notari cessati dall' esercizio, o per morte o per destituzione o rinuncia; e finalmente ordina com' abbiano a punirsi gli abusi che insorger possono sull' applicazione della tariffa.

Il titolo V., decimo del detto M. P., determina gli onorarii per gli atti notarili tanto ai notai, come agli archivisti.

TITOLO I. (6).

Degli Archivii.

„ Art. 1. (62). Gli archivii degli atti e contratti sono conservati nei „ Capo luoghi di Provincia, nelle „ città di governo distrettuale, e nei „ paesi ov' è fissata la residenza dei „ governatori. Si vuole eccettuare l' „ archivio di Bologna che rimarrà, „ come è al presente, concentrato „ nella città.

„ Art. 2. (63). Rimane la proprietà degli archivii alle Comuni nelle „ quali sono stati come sopra stabiliti. Esse pertanto debbono fornire „ una o più camere atte alla custodia „ dei protocolli, che si conserveranno negli scafali a spese delle medesime.

„ Art. 3. (64). In compenso di „ questo carico la Comune elegge „ l' archivista a vita fra i notari del „ circondario. L' elezione però deve „ essere approvata dal prefetto degli „ archivii, da cui immediatamente „ dipende il conservatore di essi, nè „ potrà essere rimosso se non che per „ delitto da giudicarsi dai tribunali „ competenti, ovvero per gravi colpe da esaminarsi economicamente „ dallo stesso prefetto. Sono conservati gli attuali Archivisti de' luoghi fissati nell'art. I. (62), qualora „ non concorreranno in essi dei motivi, onde le Comuni o la Prefettura possano dubitare della loro esattezza.

„ Art. 4. (65). Viene pertanto abolito ogni appalto esistente sulli „ lucri dell' archivio per parte della „ Comune. E tanto più s' intende „ proibito qualunque ulteriore appalto; giacchè questo impedisce la „ libertà della elezione che deve sempre essere diretta a favore del più „ atto, e più onorato fra i notai „ locali.

„ Art. 5. (66). Lo scopo principale dell' archivista è di custodire „ tutti gli atti; deve aver cura altresì „ che il luogo destinato non soffra „ verun danno tanto nell' esteriore „ fabbricato, quanto nell' interno; che „ sia chiuso in modo l' archivio, che „ niun possa entrarvi; e che di not-

„ te non si permetta a veruno l' ingresso, essendo ivi proibito l' uso „ dei lumi, e del fuoco.

„ Art. 6. (67). L' archivista dovrà „ ogni anno nel mese di gennajo dar „ conto al prefetto dello stato degli „ archivii, sia riguardo all' ordine degli atti, sia riguardo al fabbricato; „ se per eventualità l' archivio avesse bisogno di pronto ristauro, l' archivista è tenuto farne consapevole il Prefetto, il quale si porrà di „ concerto col governatore, affinchè „ obblighi la Comune al dovuto risarcimento.

„ Art. 7. (68). Il solo conservatore degli archivii può permettere la „ ricerca degli atti, ed a lui privativamente appartiene il dare le copie, „ e gli estratti che sieno conformi alle matrici, e muniti di sua firma, e „ segno notarile a forma del prescritto all' art. 35. del *Moto Proprio* „ 31. *maggio* 1822. (1).

„ Art. 8. (69). Per tale effetto dovrà ogni conservatore aver un repertorio di tutti gli atti disposto con „ ordine cronologico coi nomi de' notai e delle parti contraenti, onde „ sia facile il rinvenire gli atti, e le „ notizie che si richiedono dai postulanti. La prefettura spedirà a „ ciascun archivista la modula del „ detto repertorio, affinchè sia presso tutti conforme.

„ Art. 9. (70). Gli archivisti devono invigilare se presso private „ persone per qualsivoglia titolo si „ ritengono protocolli spettanti ai notai defonti, se gli eredi abbiano adempito l' obbligo di consegnarli all' archivio, e se le matrici lasciate dai notai sieno state scritte „ in buona forma, affine di fare il „ consueto deposito. Di tutto ciò gli „ archivisti ne avviseranno il Prefetto, onde con valevoli mezzi possa „ costringere i detentori all' adempimento delle leggi.

„ Art. 10. (71). Conformemente all' art. 15. del detto M. P. (1) deve „ l' archivista rendere inteso il prefetto della morte dei notai del proprio circondario, seguita la quale „ si farà la consegna dei protocolli „ secondo gli articoli 39. 40. 41. del „ M. P. suddetto (2), i quali chiusi

(1). La copia cha si coosagnano ai praposti del registro, o ad altri porteraono la stassa intestazione, come gli origioali; prima però dalla consegna dovranno essere collazionata coi medesimi, onde siano perfattamanta conformi a perciò si debbono terminare -- *per copia conforme da ma infrascritto collazionata;* -- avraooo iooltra il numaro del repertorio segnato nella matrica, l' impressione del segno del Tabellionato, la sottoscriziona del notaio, e la data del giorno, in cui sono state autenticate.

(1). Art. 15. Quando muore un notaio, oltra gli archivisti, saranoo pure taouti i governatori a darna l' avviso alla prafettura dagli archivii.

(2). Art. 39. I Protocolli e repertorii de' notai morti o destituiti, ovvaro cha mutaoo domicilio saraono depositati aotro il termine di un mesa nell' archivio del circondario, ed i governatori insiame cogli archivisti avranno cura cha si effettui la consegna nei rispattivi archivii. Trascuraodosi questa oparaziona cha tanto ioteressa il pubblico bene, il titolare a gli eredi di lui saranno soggatti a gravatorie per la spedita esecuzione.

Art. 40. Ogni volta sarà distesa in carta libera la nota sommario dalla matrici, cha si coosegoano all' archivista, ed egli ne farà ricevuta a piè dalla medesima. Uoa copia consimile verrà registrata in un libro cha a tala effetto dovrà ritenersi parimeote in carta libara dall' archivista, sottoscritto in ogni pagina dal govarnatore, e firmato in fine di ogni consagna tanto da quello che la aseguisce, quanto dall' archivista che la riceva.

Art. 41. Seguita la morte del notajo

„ in luogo separato dovranno custo-
„ dirsi, affine di dividere i lucri cogli
„ eredi del notajo defonto.

„ Art. 11. (72). In ogni archivio
„ secondo l'art. 8. del detto M. P.
„ (1) deve ritenersi l'elenco dei no-
„ tai della provincia, come pure i no-
„ tai novellamente creati debbono
„ depositare la firma munita col se-
„ gno del tabellionato conforme all'
„ artic. 36. del M. P. suddetto. (2).

„ Art. 12. (73). Questa precauzio-
„ ne si vuole estendere a tutti i no-
„ tai antichi i quali dopo aver adem-
„ pito al disposto negli articoli 58.
„ 59., e 60., del suddetto M. P. (3)
„ saranno tenuti di lasciare nell'ar-
„ chivio la loro firma coll' impronta
„ del nuovo segno.

„ Art. 13. (74). Gli archivisti ol-
„ tre il lucro delle copie, e della let-
„ tura degli atti secondo la tassa a-
„ vranno pure un emolumento sulle

---

i protocolli, e repertori saranno posti sotto sigillo dal governatore, finchè se ne faccia formale deposito in archivio. Nell'atto della consegna si formerà uno stato di spese anticipate, e degli onorarii, di cui potesse essere creditore il notaio defonto, e questi si riscuoteranno dagli eredi.

(1). Gli elenchi dei notai classificati secondo la loro residenza si conserveranno presso le segreterie generali de'capi luoghi di provincia, come pure presso le cancellerie dei tribunali di prima istanze e negli archivii.

(2). Art. 36. Il notajo che dolosamente, o per greve negligenza rilasciesse copia discorde dalla matrice, verrà punito a tenore delle leggi, e renderassi responsabile delli danni causati alle parti.

(3). Art. 58. continueranno ad esercitare il loro officio nei limiti della respettiva giurisdizione, secondo l'art. 6. -- *I notai di Roma sono abilitati a stipulare in tutto lo stato: quelli del capo luogo ove risiedono gli Eminentissimi Legati, o i Monsignori Delegati esercitano le loro funzioni in tutta la Legazione, o Delegazione: quei che dimorano nelle città distrettuali nell'intero distretto: tutti gli altri nel respettivo circondario di ciascun governo.* -- Saranno poi obbligati nel termine di tre mesi di presentare alla segreteria della Prefettura degli archivii i titoli delle loro nomine, onde ottenerne la conferma, ed in questa verrà fissata la loro residenza.

Art. 59. Stabiliti in tal guisa i notai presteranno dopo due mesi la cauzione ipotecaria prescritta negli Art. 44. e 45. -- *Art. 44. Dovranno i notai prestare prima dell' assunzione dell' ufficio una cauzione ipotecaria a disposizione della prefettura degli archivii per garanzia dell'esercizio delle loro funzioni. Qualora questa cauzione fosse stata in parte o in tutta esaurita, per ordine della prefettura, il notaio rimarrà sospeso in fino a tanto che la cauzione non sarà ristabilita. -- Art. 45. Queste cauzioni per i notai dei capi luoghi di legazione, o delegazione saranno portate a Scudi ottocento: per quei dei Governi distrettuali a scudi seicento; saranno poi di scudi quattrocento per tutti gli altri.*

Art. 60. I notai conservati giusta l' art. 11. -- *Quelli che attualmente esercitano il notariato ed alcuno degli impieghi dichiarati col medesimo incompatibili, se vorranno ritenere l'ufficio notarile, ed esercitarne le funzioni dovranno entro tre mesi dalla data del presente regolamento rimettere alla segretaria degli archivii un documento comprovante la dimissione dell' impiego incompatibile; in mancanza di ciò saranno considerati, come se avessero data formale rinuncia al notariato, e continuando nell' esercizio saranno multati di scudi trenta per ogni atto che osassero rogare, e soggiaceranno alle pene stabilite contro le persone esercenti l'officio di notaio, senza averne la qualità.* -- I notai conservati giusta l' art. 11. *riportato in questa nota*, continueranno ad usare del segno attuale finchè dal prefetto degli archivii avranno ricevuto il nuovo a forma del disposto dell' art. 31. del ripetuto M. P. -- È tenuto ancora (ogni notajo) di avere un sigillo particolare in cui sarà impresso il Triregno, ed intorno il nome, la professione e residenza del notaio, secondo un modello uniforme che si spedirà dalle Prefetture.

„ stipulazioni degli altri notai del cir-
„ condario, coerentemente a quanto
„ si prescrive nell' art. 99. richia-
„ mando all'osservanza l'antica legge.

„ Art. 14. (75). Dovendo gli atti
„ notarili a norma del disposto dal
„ Regolamento sul registro all'art. 2.
„ (1) consegnarsi da ciascun notaio ai
„ respettivi preposti del registro, il
„ deposito di tali atti presso i prepo-
„ sti suddetti dovrà durare per un
„ solo biennio, quale decorso, il me-
„ desimo deposito dovrà passare ai
„ respettivi archivii dei circondarii,
„ dentro i quali sarà stato fatto il ro-
„ gito dei suddetti atti. Il passaggio
„ di un tale deposito dal registro a-
„ gli archivii per essere perpetuamen-
„ te conservato, si effettuerà nel mo-
„ do seguente.

„ I preposti del registro, nel giro
„ trimestrale che fanno gl' ispettori,
„ dovranno a questi consegnare tut-
„ te le copie di atti notarili di tre me-
„ si in guisa però che nell'officio del
„ registro rimanga sempre compiu-
„ ta la serie di atti di due anni, onde
„ gl' ispettori possano agevolmente
„ verificare le successioni, e tutt'al-
„ tro che loro spetta. Raccolti que-
„ sti atti dovranno gl' ispettori farne
„ la consegna agli archivisti del luo-
„ go, dove esiste l'ufficio del registro,
„ e perchè sia regolare, terrassi in
„ questi archivii un libro in carta
„ semplice, dove verranno somma-
„ riamente registrate le copie degli
„ atti di cui si fa la consegna, la qua-
„ le sarà firmata, tanto dai conserva-
„ tori che la ricevono, che dagli ispet-
„ tori che la eseguiscono.

„ Art. 15. (76.) I detti archivisti del
» luogo, ove esiste l'ufficio del registro
» conserveranno presso di loro le co-
» pie degli atti appartenenti ai notai
» del proprio circondario: le altre poi
» colle stesse formalità, onde furono
» ricevute le passeranno ogni anno nel
» mese di settembre ai rispettivi ar-
» chivisti a cui spettano, rimanendo a
» carico di questi il ritirarle.

» Art. 16. (77.) È vietato ad ogni
» conservatore degli archivii di far
» uso di tali copie, le quali non pos-
» sono prodursi nè presso i tribuna-
» li, nè fuori di giudizio affine di non
» defraudare i notai viventi del lucro
» che loro compete per gli estratti e
» copie delle matrici.

» Art. 17. (78.) Il conservatore
» pertanto dovrà custodire queste co-
» pie, come un deposito chiuso, te-
» nendo però un separato registro
» cronologico delle medesime, come
» si è detto degli atti in matrice all'
» art. 69. *del M. P. suddetto, e qui*
» *riportato al N.* 8.

---

(1). *Art. 2. del regolamento sulla registrazione, ossia archiviazione unito al M. P. 6. Luglio* 1816. *della S. M. di PIO Papa VII.* -- Acciò in questo sistema di tasse riunite si ottengano i vantaggi contemplati nella istituzione dell'archivio a norma delle costituzioni della S. M. di Urbano VIII., dovranno dai notari essere presentate e rilasciate negli officii, che saranno destinati in appresso per eseguire le formalità della *archiviazione*, ossia *registrazione* le copie per intero degli istromenti pubblici da loro stipolati, a fine che siano conservate nella stessa maniera, come trovasi ordinato dalla sullodata costituzione rispetto alle copie così dette *di Archivio*.

Sarà poi in libertà dei contraenti di rilasciare in detti officii le scritture private, sia in originale, sia in copia legalizzata.

Si conserveranno nelle località che verranno destinate a cura dell'amministrazione dal dazio di *archiviazione*, o sia *registrazione*, le suddette copie dei notari, o gli originali, ovvero copie autentiche delle scritture private sopra accennate. Saranno queste carte poste in regola, e verranno formati i repertorii convenienti all' oggetto di renderle reperibili.

TITOLO II. (7.)

Della vigilanza sui Notai ed Archivii.

„ Art. 18. (79.) Il prefetto degli „ Archivii ha giurisdizione sulli no- „ tai ed ogni specie d'archivii, che „ rinchiudono atti e contratti, affin- „ chè sieno esattamente adempite le „ prescrizioni contenute in questo re- „ golamento.

„ Art. 19. (80.) Quando il notaio » è sospeso, o destituito dall' ufficio, » ovvero se egli emetta rinuncia del- » esercizio di sue funzioni, o accetti » impiego incompatibile, il prefetto » ne darà formale avviso ai paesi del » circondario a cui il notaio era ad- » detto. Gli archivisti dovranno af- » figgere una copia autentica di un » simile avviso nei rispettivi archivii.

TITOLO III. (8.)

De' Notai ed Archivii di Roma.

„ Art. 20. (81.) Restando ferma » per tutti gli effetti preveduti nei » presenti regolamenti la giurisdizio- » ne competente ai rispettivi capi dei » tribunali sopra i notai di Roma, le » leggi del presente regolamento do- » vranno osservarsi anche rapporto » ai medesimi, salve le eccezioni nei » seguenti articoli.

„ Art. 21. (82.) I notai di Roma » addetti alle diverse cancellerie po- » tranno proseguire ad esercitarle.

„ Art. 22. (83.) Il numero degli » stessi notai di Roma, per ora resta » conservato: sarà poi preso un prov- » vedimento per farne la restrizione » che possa convenire alla quantità » della popolazione, ed alle circostan- » ze della Capitale.

„ Art. 23. (84.) La legge della cau- » zione stabilita negli articoli 44. e » 45. *del detto M. P.* (1) non ha luo- » go per i notai capitolini, i quali a- » vendo l'ufficio del proprio, danno » collo stesso uffizio una cauzione suf- » ficiente. Nemmeno la stessa legge » comprende gli altri notai di Roma » addetti ai diversi Tribunali, su de' » quali, rapporto a questo oggetto si » avrà ragione nel provvedimento » da prendersi.

„ Art. 24. (85.) Nella stessa guisa » viene conservata la competente » giurisdizione sull'archivio così det- » to urbano, a monsignor Tesoriere.

TITOLO IV. (9.)

Degli onorarii competenti ai Notai ed Archivisti.

„ Art. 25. (86.) Gli onorarii dei » notai ed archivisti per le matrici e » copie degl'istromenti, sia che con- » tengano atti e contratti tra vivi a » titolo gratuito, ovvero oneroso, sia » che comprendano disposizioni a » causa di morte sono fissi o propor- » zionali, secondo la natura degli at- „ ti medesimi.

„ Art. 26. (87.) Gli onorarii fissi „ si percepiscono per gli atti che non „ contengono traslazione di propri- „ tà, d'usufrutto e di possesso di be-

(1). Art. 44. Dovranno i notari prestare prima dell'assunzione dell' ufficio una cauzione ipotecaria a disposizione della prefettura degli archivii per garanzia dell' esercizio delle loro funzioni. Qualora questa cauzione fosse stata in parte o in tutto esaurita, per ordine della Prefettura il notaio rimarrà sospeso infino a tanto che la cauzione non sarà ristabilita.

Art. 45. queste cauzioni per i notai dei capi luoghi di Legazione, o Delegazione saranno portate a scudi ottocento; per quei dei Governi Distrettuali a scudi seicento; saranno poi di scudi quattrocento per tutti gli altri.

„ ni stabili e mobili, nè obbligazio-
„ ni, liberazioni, liquidazioni, o quie-
„ tanze di denaro, e valore.

„ Art. 27. (88.) I proporzionali
„ poi si percepiranno per gli atti e
„ contratti tra vivi, o per causa di
„ morte che seco portano una trasla-
„ zione di proprietà, d'usufrutto, e
„ possesso di fondi stabili e mobili,
„ obbligazioni, liberazioni, liquida-
„ zioni di denaro e valore.

„ Art. 28. (89.) Gli uni e gli altri
„ sono regolati dalla tariffa pubblica-
„ ta qui appresso.

„ Art. 29. (90.) Le quistioni che
„ potranno insorgere tra i notai, ar-
„ chivisti e parti interessate sul mo-
„ do di regolare l'onorario saranno
„ decise economicamente sopra sem-
„ plici memorie e senza spese, dai ri-
„ spettivi governatori o assessore ci-
„ vile nelle città di residenza di lega-
„ zione o delegazione, i quali in que-
„ sta parte procederanno come dele-
„ gati del prefetto degli archivii. La
„ decisione sarà eseguita, e qualun-
„ que ricorso al suddetto prefetto non
„ avrà luogo se non *in devolutivo*.

„ Art. 30. (91.) I notai ed archi-
„ visti saranno tenuti di porre in fi-
„ ne delle copie e degli atti che la-
„ scieranno alle parti in originale la
„ dichiarazione e la quietanza dei di-
„ ritti percetti.

„ Art. 31. (92.) I diritti di copia
„ degl'istromenti di qualunque spe-
„ cie, o siano contratti tra vivi, o di-
„ sposizioni di ultima volontà, le cui
„ matrici per la morte o destituzione
„ de' notai, si trovano depositate in
„ archivio, si dividono per metà tra
„ l'archivista ed il notaio rogante, o
„ gli eredi di lui.

„ Art. 32. (93.) I lucri poi di ri-
„ cerca nei protocolli depositati in
„ archivio, appartengono esclusiva-
„ mente all'archivista.

„ Art. 33. (94.) Affine di garanti-
„ re l'interesse de' notai destituiti o
„ de' loro eredi se defonti, pe' diritti
„ di copia loro dovuti, si terrà in o-
„ gni archivio un registro in carta
„ semplice sottoscritto in ogni pagi-
„ na dal governatore; in questo l'ar-
„ chivista dovrà notare senza lascia-
„ re alcun vacuo tutte le copie che
„ rilascierà indicando la natura dell'
„ atto, il giorno mese ed anno in cui
„ è stato rogato, il nome del notaio,
„ la data della spedizione, il nome
„ della persona che l'ha richiesto, l'
„ onorario percetto, la parte dovuta
„ al notaio o suoi eredi e la loro quie-
„ tanza. Questo registro verrà chiu-
„ so colla firma dell'archivista ogni
„ giorno in cui si faranno spedizioni
„ di atti.

„ Art. 34. (95.) Non essendovi e-
„ redi cogniti del notaio defonto, la
„ porzione ad essi dovuta resterà in
„ deposito presso gli archivisti du-
„ rante lo spazio di due anni, passa-
„ ti i quali, se niuno che abbia inte-
„ resse siasi presentato a riceverla,
„ rimarrà a beneficio dello stesso ar-
„ chivista.

„ Art. 35. (96.) Ogni abuso nell'
„ applicazione della tariffa, ed ogni
„ percezione indebita verrà punita
„ colla sospensione del notaio o del-
„ l'archivista pel tempo non minore
„ di un mese, nè maggiore di tre, e
„ nel caso di recidiva colla destituzio-
„ ne. Vi sarà sempre luogo in favo-
„ re della parte lesa alla restituzione
„ dell'indebitamente percetto.

„ Art. 36. (97.) Tutte le tasse, tan-
„ to pei notai che per gli archivisti
„ che sono in uso nelle provincie del-
„ lo stato, vengono di autorità Pon-
„ tificia abolite, e sono surrogate le
„ seguenti.

TITOLO V. (10).

TARIFFA DEGLI ATTI NOTARILI

Diritti fissi.

„ Art. 37. (98). Gli emolumenti fissi si percepiranno sulle matrici, os-
„ siano originali de' seguenti atti nella specie qui appresso stabilita.

„ §. 1. Per le procure, siano generali, o speciali, sia
„ che contengano uno o più oggetti, e siano fatte da
„ una o più persone, allorchè si rilascierà l'originale
„ alla parte . . . . Sc. — 50. —

„ facendosi per Istromento, il cui originale rimanga
„ presso il notajo . . . . „ — 75. —

„ §. 2. Per l'estensione e rogito di qualunque at-
„ testato benchè fatto da più persone, quando depon-
„ gono sopra un medesimo oggetto . . . . „ — 75. —

„ §. 3. Per ogni atto di protesto di cui si rilascia
„ alla parte protestante l'originale e la copia al pro-
„ testato, (compreso il registro) che deve rimanere in
„ ufficio secondo la prassi . . . . „ 1. 50. —

„ §. 4. Per ogni atto di ricognizione e legalizzazio-
„ ne di firme, benchè siano di più persone . . . . . „ — 50. —

„ §. 5. Per ogni atto di deposito di scritture . . . „ — 50. —

„ Se però il deposito consista in atti di firma pri-
„ vata, che mediante l'atto notarile vadano a rendersi
„ pubblici, ovvero riguardi copie autentiche di con-
„ tratti, o atti di ultima volontà, rogati fuori di stato,
„ avrà luogo nell'uno e nell'altro caso la percezione
„ del diritto proporzionale, secondo l'importanza e
„ qualità dell'atto.

„ §. 6. Per ogni atto di consegna di testamenti, o
„ codicilli chiusi . . . . „ 1. 50. —

„ Il simile pel rogito dei testamenti o codicilli aperti „ 1. 50. —

„ §. 7. Per ogni atto di emancipazione . . . . . . „ 1. 50. —

„ §. 8. Per ogni atto di adozione, o arrogazione . . „ 1. 50. —

„ §. 9. Per ogni atto di assunzione di tutela . . . „ 1. 40. —

„ Se sarà compreso in altro atto, e nei contratti di
„ pupilli e minori . . . . „ — 50. —

„ §. 10. Per ogni fideiussione per atto separato . „ 1. — —

„ Se sarà compreso nell'obbligazione principale . . „ — 50. —

„ §. 11. Per ogni sessione di tre ore impiegate nel-
„ l'inventario, o altra descrizione . . . . „ 1. 50. —

„ Gli atti di apertura, o chiusura degli inventarii,
„ e delle descrizioni si considerano sempre per due
„ sessioni

» §. 12. Per l' adizione di una eredità, compresa la » redazione dell' editto citatorio e bannimento, e la se- » gnatura dei connotari o altre formalità, secondo le » prassi locali . . . . Sc. 3. — —

» §. 13. Per l' insinuazione della donazione, com- » preso l' emolumento del connotaro che accede in » solidum . . . . „ 2. — —

» §. 14. Per l' accettazione di devoluzione . . . . . „ 1. — —

» §. 15. Le rinuncie *ob ingressum in Religionem* » e quell' *attenta congrua dote*, rapporto ai beni e » diritti eventuali, de' quali il rinunciante non si trovi » attualmente in possesso . . . . „ 2. — —

» Dove intervengono le solennità e decreto di giudice „ 2. 50. —

» §. 16. Le ratifiche di un atto, di cui siasi rogato » il medesimo notaio . . . . „ — 60. —

» Se poi il notaio adoperato per la ratifica non sa- » rà il medesimo che si è rogato dell' atto primiero, » compete il diritto proporzionale dell' atto ratificato.

» §. 17. Li consensi al cancellamento delle ipote- » che, se sia una sola ipoteca . . . . „ — 50. —

» Per ogni ipoteca da cancellarsi oltre la prima, per » la quale resta sempre fermo l' emolumento di bajoc- » chi cinquanta . . . . „ — 20. —

» §. 18. Gli atti di possessi meramente stragiudizia- » li in virtù della clausola *del costituto* senza mandato » di giudice per ogni possesso sopra fondi essenzial- » mente distinti e separati, o sopra oggetti mobili e- » sistenti sotto lo stesso tetto . . . . „ — 50. —

» §. 19. Le biffe, ossiano apposizioni di sigilli che » sogliono farsi dai notai stragiudizialmente per la cu- » stodia e conservazione de' mobili da inventariarsi; » per ogni biffa, compresa l' assistenza . . . . „ — 30. —

» §. 20. Per la ricognizione e rimozione di ogni biffa. „ — 20. —

» §. 21. Le quietanze, liberazioni, e discarichi di o- » gni sorta, separati dal primiero atto di obbligazione di » cui siasi rogato il medesimo notaiò, non eccedenti il » valore di scudi cento . . . . „ — 75. —

» Al di sopra baj. 20. per ogni scudi cento, purchè » in tutto non si eccedano li scudi dieci

» §. 22. I rendiconti, ove sia pareggio d' introito ed » esito, o la differenza non sia maggiore di scudi cento. „ 1. — —

» Al di là si osservi la tassa proporzionale.

Diritti proporzionali.

» §. 23. Per gli atti non eccedenti il valore di Sc. 100. Sc. — 75. —

» §. 24. Da sc. 100. a sc. 300. . . . . „ 1. 50. —

» §. 25. Da sc. 300. a sc. 500.	Sc. 3.	—	—
» §. 26. Da sc. 500. a sc. 1000.	„ 3.	50.	—
» §. 27. Da sc. 1000. a sc. 1500.	„ 4.	50.	—
» §. 28. Da sc. 1500. a sc. 2000.	„ 5.	50.	—
» §. 29. Da sc. 2000. a sc. 3000.	„ 7.	50.	—
» §. 30. Da sc. 3000. a sc. 5000.	„ 10.	—	—

» §. 31. Da sc. 5000. fino a qualunque somma bajocchi 20. per sc. 100; purchè in tutto non si eccedano li sc. 30.

» §. 32. Se l'atto eccederà due carte di scrittura di 25. linee per pagina, oltre i suddetti diritti di stipulazione i notai percepiranno baj. 10. per carta, escluse sempre le prime due.

» §. 33. Per l'apertura dei testamenti, o codicilli si dovrà baj. 50. fino al valore di sc. 1000.; dai sc. 1000. alli sc. 5000. sc. 1.; dalli sc. 5000, alli sc. 10,000., sc. 2.; dalli sc. 10,000. fino a qualunque somma . . . . „ 4. — —

» §. 34. Per le quietanze liberazioni e discarichi di ogni sorta separati dal primiero atto di obbligazione, di cui siasi rogato il medesimo notaio, eccedenti il valore di Sc. 100., bai. 20. per ogni Sc. 100., purchè in tutto non eccedano li Sc. 10. Se poi sarà per gli atti di un diverso notaio, si dovrà l'intero, secondo la tassa proporzionale degli altri atti.

» §. 35. Per i rendiconti, nei quali risulti una differenza maggiore di scudi 100. avrà luogo la tassa proporzionale stabilita per gli altri contratti.

Delle Copie ed Estratti.

» §. 36. Per le copie ed estratti in forma autentica dei testamenti e codicilli l'emolumento sarà regolato in tutto e per tutto a forma dei diritti proporzionali stabiliti per le copie pubbliche de' contratti.

» §. 37. Per la copia degli atti che va rimessa in archivio, bai. 10. per carta, di cui ogni pagina contenga 25. linee, ed ogni linea tredici sillabe.

» §. 38. Per le copie ed estratti in forma autentica l'emolumento sarà eguale a quello fissato per le stipulazioni tanto rapporto agli atti di diritto fisso, quanto rapporto a quei di diritto proporzionale, avuto sempre ragione dell'eccesso di scrittura, come al §. 32.

» §. 39. Per le copie autentiche duplicate date ad una medesima persona cioè a quella, a cui è stata rilasciata la prima copia, si esigerà la quinta parte oltre l'eccesso di scrittura come sopra.

» §. 40. Per l'estratto in forma autentica di una particola dell'atto esigerà il notaio l'emolumento giusta l'importanza di quella particola, ed inoltre l'eccesso di scrittura.

» §. 41. Per le copie semplici, esclusi tutti gli atti di ultima volontà, si dovranno baj. 30. se il valore non eccede li sc. 100.; qualora sia maggiore si aumenteranno baj. 10. per ogni 100. scudi, purchè in tutto non eccedino li sc. 2., oltre l'eccesso di scrittura come sopra.

» §. 42. Fuorchè ai notai che conservano la matrice, ossia atto ori-

» ginale, non è permesso a veruno » di darne le copie o estratti. Resta » quindi vietato espressamente agli » archivisti, ai preposti del registro, » ai conservatori delle ipoteche, ed » anche ad altri notai di rilasciare co- » pie tratte da altre conformi, con- » servate nei loro ufficii o altrove. » Contravvenendovi saranno obbli- » gati a reintegrare i notai possesso- » ri delle matrici dell'intero impor- » to della tassa che compete ai me- » desimi, qualunque sia l'emolumen- » to da essi percetto, e soggiaceran- » no inoltre ad una multa di sc. 10. » a favore dell'erario per ogni con- » travvenzione. Nell'unico caso di » smarrimento degli autografi ossia- » no matrici, sarà permesso ai soli » archivisti di darne le copie confor- » mi, tratte da altre simili esistenti » in archivio, previa l'autorizzazione » del presidente del tribunale com- » petente di prima istanza, il quale » dovrà darla per semplice rescritto, » inteso il notaio che conservava la » matrice smarrita.

Onorarii degli Archivisti.

» Art. 38. (99.) Ogni notaio resi- » dente in provincia dovrà all'archi- » vista del suo circondario baj. 10. » per ogni atto di cui sarà rogato es- » so notaio.

» Art. 39. (100.) Per ogni visura » di atto o contratto sia tra vivi, o di » ultima volontà, baj. 10. E poi baj. » 5. per ogni dieci anni di ricerca » dell'atto richiesto.

» Non ritrovandosi l'atto, nulla si » dovrà, fuorchè l'emolumento di ri- » cerca come sopra.

» Art. 40. (101.) Per le copie sia- » no autentiche, o semplici tratte da- » gli originali de' notai defonti, o di- » missionarii, o destituiti che si con- » servano in archivio, percepiranno » gli archivisti i medesimi diritti di » sopra tassati pe' notai, salva la por- » zione dovuta agli eredi de' notai » defonti, o ai dimissionarii, o desti- » tuiti come agli art. 31.(92.) e art. 33. » (94). La mercede però di scrittura » apparterrà privativamente ed inte- » ramente agli archivisti.

» Art. 41. (102.) L'emolumento » delle copie tratte da altre confor- » mi conservate in archivio, nel caso » unico di smarrimento dell'origina- » le, come al §. 38., apparterrà esclu- » sivamente agli archivisti.

Disposizioni generali.

» Art. 42. (103.) Se l'atto non a- » vrà un valore espresso, ma potrà » desumersi dall'annua rendita della » cosa caduta in contratto, se ne de- » sumerà il capitale moltiplicando 20. » volte l'annua rendita: ne' contratti » vitalizii si moltiplicherà 10. volte; » nelle locazioni ed affitti si farà il » cumulo delle annue corrisposte per » tutto il tempo della durata della lo- » cazione o affitto. Se poi i contrat- » ti non saranno in alcun modo su- » scettibili di valuta, le parti contra- » enti ne converranno all'amichevo- » le col notaio, ed in caso di discre- » panza avrà luogo il disposto nell'ar- » ticolo 29. (90.)

» Art. 43. (104.) Dovendo il no- » taio per la celebrazione degli atti » allontanarsi dal suo domicilio, oltre » gli onorarii di sopra fissati, avrà » diritto di percepire una somma a » titolo di viatico. Questa ove la di- » stanza nell'interno del paese non » ecceda un miglio, sarà di baj. 30. » Se ecceda il miglio; o il viaggio si » faccia di notte, sarà di baj. 60. Per » il viatico fuori di porta non ecce- » dente il miglio da misurarsi dalla » porta baj. 60., al di là, baj. 25. per » ogni miglio, compreso accesso e

» recesso oltre la vettura; ritenuto che » per il primo miglio saranno sempre » dovuti baj. 60. Ogni miglio principiato si avrà per intero. Se il viaggio importa 6. ore di cammino, il notaio avrà anche diritto alle cibarie » ed ospizio.

» Art. 44. (105.) Negli affari di » grave indagine si dovranno avere » a calcolo anche le minute che il notaio è obbligato a stendere. Quindi » negli affari complicati si permette » ai notai di concordare un emolumento speciale per la minuta, che » non mai però sia maggiore di sc. » 2. 50.

» Non sono affari di grave indagine quegli atti che dipendono semplicemente da formola, o che non » richieggono le solennità.

» Art. 45. (106.) Se il notaio oltre » la stipulazione dell'atto, avrà dovuto tenere de' congressi, per conciliare le parti sulle convenzioni e » condizioni dell'atto medesimo, oltre gli emolumenti di sopra stabiliti, gli si dovrà sc. 1. per ogni congresso, compreso l'accesso fuori di » domicilio: questi emolumenti per » altro non saranno mai dovuti oltre » il numero di tre.

» Art. 46. (107.) Se in un medesimo contratto si conterranno disposizioni diverse aventi un prezzo » o valore distinto, o dichiarato, o » che possa desumersi come all'art. 42. » (103.), questo si unirà a quello dell'atto principale per desumerne l' » emolumento combinato.

» Art. 47. (108.) Per le disposizioni soggette al diritto fisso contenute in qualunque atto e contratto, questo si percepirà dai notai, oltre a quello proporzionale derivante dal contratto medesimo.

» Art. 48. (109.) L' emolumento accesso o accessi dei notai al preposto del registro per far eseguire » la registrazione dell'atto, se l'uffi» cio del registro sia nel luogo ove » risiede il notaio sarà di baj. 30. in » tutto; se fuori di baj. 60.

» Art. 49. (110.) Oltre i suddetti » emolumenti i notai non potranno » altro percepire che l'importo della » carta bollata, del diritto, e dell'emolumento all'archivista, come si è „ stabilito di sopra.

„ Art. 50. (111.) In ogni triennio „ dovrà farsi la visita degli atti notarili, e degli archivii; la detta visita „ potrà eseguirsi, o partitamente formando tre sezioni, o intieramente, „ ma in maniera che al fine di ogni „ tre anni sia compita la visita di tutto lo stato.

„ Art. 51. (112.) Al visitatore o „ visitatori è rigorosamente vietato „ di ricevere qualunque ospitalità e „ donativo dai notai ed archivisti: l' „ emolumento dovuto ai medesimi „ visitatori sarà pagato dall' erario „ pubblico.

„ Art. 52. (113.) I notai dovranno nel fine di ciascun anno, allorchè „ esibiranno il loro repertorio al „ preposto del registro sborsare al „ medesimo la somma di uno scudo; „ gli archivisti avendo la rappresentanza di notaio dovranno sborsare „ allo stesso preposto nella detta circostanza e tempo il doppio della suddetta somma cioè scudi due. L'ammontare di questa esigenza, servirà „ in reintegro all'erario dell'emolumento che dovrà pagare alli sud„ detti visitatori.

„ Art. 53. (114.) Terminata la visita, il visitatore, o visitatori ne faranno accurata relazione in iscritto „ al prefetto degli archivii precisando le mancanze commesse dai notari ed archivisti affinchè possa egli „ prendere le risoluzioni convenienti

» ed allontanare gli abusi e correg-
» gere i difetti.

Dopo di avere riportate le leggi del moto-proprio 31. maggio 1822. che hanno relazione col subbietto del presente articolo sugli ARCHIVII, tra le quali abbiamo riferita la tariffa degli onorarii competenti per la stipulazione degli atti pubblici agli archivisti e notai, conviene avvertire che per privilegio fiscale sono esenti da qualunque tassa notarile, tranne il rimborso di carta, e mercede di scrittura per le copie autentiche, tutti quegli atti di cui abbisognasse la R. C. A. (1). e che il beneficio della diminuzione di quattro quinti degli onorarii notarili, conceduto dall' art. 98. ℥. 39. del moto-proprio suddetto sulle copie autentiche duplicate s' intende competere alle parti tutte interessate nell' atto stesso. Questa declaratoria emana dalla seguente:

NOTIFICAZIONE

„ *Anton Domenico del titolo di* „ *S. Prassede, della S. R. C. Prete* „ *Card. Gamberini Segretario per* „ *gli affari di Stato interni.*

„ A rimuovere ogni equivoco e dubbiezza in cui cadono alcuni notari „ nell'interpretazione del ℥. 39. art. „ 98. del pontificio Motu-proprio dei „ 31. maggio 1822., registrandone „ l' applicazione nel rilascio delle richieste copie degli atti notarili e „ pagamento di esse alla sola identifica persona che levò la prima copia; la Santità di Nostro Signore si „ è degnata di prescrivere e di renm„ dere note le seguenti dichiarazioni.

I.

„ Il beneficio della diminuzione „ di quattro quinti fissato per le copie degli atti notarili al ℥. 39. del„ l' articolo 98. dell' indicato Motu„ proprio, debbe con legale discrezio„ ne, e pe' suoi rapporti, intendersi „ concesso, e fruibile da tutte le parti „ interessate nell'atto stesso, le quali „ formando per gli effetti rispettivi „ un sol corpo possono considerarsi „ quasi una stessa persona.

II.

„ Quindi a datare dalla pubblica„ zione della presente, tutti i notari „ dello stato ecclesiastico, rilasciata „ che abbiano la prima autentica co„ pia con la proporzionale fissata dal „ ℥. 23. dello stesso Motu-proprio, „ sia o no questa a comun carico de„ gl' interessati, o di quella sola delle „ parti cui più interessa; dovranno „ rilasciare agl' interessati medesimi „ le altre copie col pagamento del so„ lo quinto, oltre il rimborso della „ spesa di carta, e la mercede per la „ scrittura: fatta per norma l'analoga „ dichiarazione di tutto ciò in calce „ dell'atto.

III.

„ Contravvenendo i notai alle pre„ scrizioni dei precedenti articoli, „ verranno per la prima volta puniti „ con la sospensione *ad tempus*, ol„ tre l'emenda e restituzione del di

(1) S. E. R. monsignor tesoriere generale fece quesito sull' argomento alla segrataria di Stato, e questa con dispaccio delli 16. maggio 1823. N. 21,731. dichiarò doversi considerare in vigore un simile privilegio, ed aversi anzi a richiamare alla memoria di ciascun archivista e notaio, onde non incontri ostacoli l'esecuzione. Avvertita di ciò la prefettura degli archivii, si fece essa carico d' inculcarne l' osservanza con circolare delli 21. detto mese ed anno, diretta a tutti i presidi delle legazioni, e delegazioni dello stato pontificio,

» più indebitamente percetto; ed in » caso di recidiva saranno destituiti » perpetuamente.

» La presente notificazione pub- » blicata nei consueti legali modi, ob- » bligherà ciascuno all'adempimento » delle prescrizioni in essa contenute, » senza che possa allegarne ignoranza.

» Dalla Segretaria per gli affari di » stato interni questo di 12. settem- » bre 1833.

A. D. Card. GAMBERINI

Oltre le dichiarazioni su riportate, altre soluzioni sono state date dalla Presidenza degli archivii, intorno all' applicazione degli onorarii, dietro alcuni quesiti e dubbii proposti da parecchi notari. E sebbene una tale materia sia per sua natura estranea all' argomento di questo articolo; nullameno essendosi ritenuto opportuno l' inserire la tariffa degli onorarii dovuti agli archivisti e notari per la stipulazione di pubblici atti, onde completare anche sotto questo rapporto l'articolo stesso; così è coerente che qui pure si riportino tutte le dichiarazioni e schiarimenti pronunciati dalla detta presidenza degli archivii, intorno ai dubbii insorti sull'applicazione della legge mentovata.

Per non diffonderci soverchiamente e per non aumentare senza una conosciuta utilità la mole di questo lavoro ci restringeremo a dar conto unicamente di quelle soluzioni che ci sembreranno più meritevoli di considerazione, premettendo a più chiara intelligenza i dubbii proposti. Veniamo al fatto:

1. Si cerca conoscere quale onorario competa agli archivisti e notari, allorchè in un atto pubblico, oltre il contratto principale intervengono accollazioni di debiti, cessioni di crediti, quietanze per ragioni e crediti compensati, od abbonati in conto di prezzo, come spesso accade nelle vendite o cessioni di capitali, e se in tal caso sia applicabile il disposto dall' art. 107. del M. P. 31. maggio 1822.

SOLUZIONE — Qualora con una medesima stipulazione siano perfezionati più contratti e separati e diversi, e non per necessaria conseguenza fra loro uniti ha luogo il disposto dell'art. 107. ma se per esempio invece del prezzo di un fondo venduto, viene ceduto un credito, il contratto per un solo deve considerarsi ed un solo emolumento debbe esigersi.

2. Accadendo talvolta rogarsi di mandati di procura per pubblico istromento, munito delle solennità legali per donne e minori, onde altri possano nel nome loro celebrare contratti di vendite, di cessioni di affitti, di transazioni ed altro, per cui il notaro sia tenuto a non tenue fatica e diligenza, spiegando per esteso il contratto, colle condizioni speciali a quello relative, e colla determinazione del prezzo, si domanda se risultando il valore preciso, abbia luogo la tassa proporzionale del §. 23. e seguenti dell'articolo 98., oppure se possa aver luogo l'accordo convenzionale, di cui trattasi all'art. 103.

SOLUZIONE — Per le procure qualunque sieno non può mai aver luogo la tassa proporzionale.

3. Non avendo il regolamento, o motu-proprio 31. maggio 1822. fatta menzione in verun luogo degl'inserti ed allegati che fanno parte dell'istromento, pe'quali in addietro si percepiva l'onorario di baj. 10. per ogni foglio, si ricerca quale onorario si competa al notaro per questo titolo, o se debba riguardarli come deposito giusta il §. 5. dell'art. 98.

SOLUZIONE — Niuna sorta d' onorario è dovuta.

4. Se in un atto d' istromento pubblico di sigurtà per una determinata somma debbasi, quando lo sia per atto separato, percepire la tassa proporzionale, avuto riflesso che un atto di tale natura diviene unico, e verte sopra somma determinata e precisa, a garanzia della quale si assume anche speciale ipoteca, massime quando si tratta di garantire l' interesse dello stato per le cauzioni cui sono tenuti gli esattori di dazii, o rendite pubbliche di qualunque specie, e gli esercenti di alcune arti liberali, come gli ingegneri ed i notari, pe' quali non si fa altro atto che quello di sigurtà.

SOLUZIONE — Affermativamente, purchè sia per atto separato.

5. Si domanda altresì, se allorquando in un contratto, dal quale non possa desumersi alcun valore, ma nel medesimo si dia una cauzione od ipoteca speciale per una somma determinata, possa il notaio conseguire l'emolumento proporzionale ritenendo questa per dato costituente il contratto principale.

SOLUZIONE — Il registro è sempre la norma più sicura per determinare il valore del contratto, e l' emolumento dovuto al notaio.

6. Non facendosi menzione nel regolamento della collazione di copie di documenti, recapiti, lettere, istrumenti di notari esteri e simili; si ricerca quale sia l' onorario dovuto al notaro per questo titolo.

SOLUZIONE — Ciò che era solito percepirsi in passato (1).

7. A senso del §. 36. dell'art. 98. si domanda se sia dovuto lo stesso emolumento, tanto per le copie autentiche de' testamenti, che dei codicilli, riferendo entrambi la stessa sostanza.

SOLUZIONE — Affermativamente, ma sempre in proporzione.

8. Si ricerca se all' archivista competa l' onorario di bajocchi dieci stabilito all' art. 99. per li soli atti, dei quali vi è obbligo di dar copia all'archivio, o per tutti quelli anche in brevetto che sono inscritti nei repertorii de' notari.

SOLUZIONE — Per quelli soli di cui si esibisce copia in archivio.

Per disposizione pur anche del ripetuto Moto-proprio debbonsi presentare ai respettivi archivii di quadrimestre in quadrimestre i repertorii vidimati dal preposto del registro, e contemporaneamente secondo le prescrizioni dell' art. 99. del Moto-proprio suddetto debbono i notai pagare all' archivista l' emolumento dovuto al medesimo per ogni atto in matrice, come all'art. 99. dello stesso Moto-proprio.

La prefettura degli archivii con sua istruzione circolare del giorno 3. dicembre 1822. nell' intendimento di dissipare alcuni dubbii sottoposti alla medesima, e di accelerare la spedita esecuzione del rammentato Moto-proprio, ha tracciato alcune norme le quali è utile qui riferire.

» 1. Nell'art. 37. del Moto-proprio » si stabilisce che l' esibita dei reper- » torii notarili nei rispettivi archivii » debba farsi entro dieci giorni dopo » il quadrimestre (1), l' ordine però

(1) In passato, la tassa era di baj. 20. per ogni documento e recapito.

(1). Art. 37. Tutti i notai dovranno di quadrimestre in quadrimestre esibire all' archivista competente il repertorio vidimato dal preposto del registro, nel fine del trimestre decorso dentro lo

» richiede, che in questo primo pe-
» riodo venga fissato il termine a tut-
„ to il 10. Gennaio 1823. In tal guisa
„ i quadrimestri cammineranno re-
„ golarmente in tutto lo Stato, ed a-
„ vranno il loro termine nei mesi di
„ aprile di agosto e di ottobre di o-
„ gni anno. (1).

» 2. Sono tenuti di fare questa e-
„ sibita non solo i notari ma ancora
„ tutti quegli ufficiali che pel loro im-
„ piego si rogano di atti, copia dei
„ quali debbono consegnare al pre-
„ posto del registro. In questa dispo-
„ sizione sono compresi i cancellieri
„ delle curie vescovili e degli altri
„ tribunali; i segretarii comunali; i
„ cursori ec., correndo loro l'obbli-
„ go di pagare la tassa di registro giu-
„ sta l'art. 2. di quel regolamento (2)
„ ed insieme l' altro di archivio, co-
„ me pure veniva prescritto nel ca-
„ pitolo 1.° del bando generale pub-
„ blicato il primo giugno 1748. la cui
„ legge è richiamata nell' art. 74. del
„ detto Moto-proprio. (3).

» 3. Quei notai che rimangono
„ sospesi dall'esercizio delle funzioni
„ notarili per propria volontà, o per-
„ chè hanno qualche impiego incom-
„ patibile col notariato, deporranno
„ nel competente archivio il segno

stesso quadrimestre. Dovranno pagare allo stesso archivista gli emolumenti a lui spettanti sulli rispettivi atti del medesimo trimestre a tenore del disposto negli articoli 74. e 99. L'archivista dovrà firmarsi in margine dello stesso repertorio, e questa sua firma sarà in luogo di quietanza dei suddetti emolumenti.

(1) Così la presentazione dei repertorii all' archivio non potrà farsi più tardi dei 10. maggio; 10. settembre; e 10. gennaio di ogni anno.

(2) Veggasi l' art. cit. riportato in calce alla pagina 325.

(3) Veggasi l'art. 1. del Bando generale alla pagina 299. e l'art. 74. del M. P. 1822. alla pagina 324.

» del tabellionato e la matricola. Po-
» tranno però ritenere i protocolli
» degli istromenti da essi stipulati, a
» condizione che debbano servirsi
» dell' opera di un notajo per auten-
» ticarne le copie o gli estratti nei
» quali il notaio delegato esprimerà
» l'autorizzazione avuta dal proprie-
» tario.

» 4. Oltre alle spese a cui soggiac-
» ciono le comuni, ove sono concen-
» trati gli archivii conforme all'art.
» 63. (1), sono pure tenute di paga-
» re il trasporto degli archivii aboli-
» ti, non che di fornire i quattro libri
» che gli archivisti debbono avere
» secondo le module loro spedite.

» Essendo però scorso qualche er-
» rore nella stampa delle dette modu-
» le, si potrà facilmente correggere
» intestando il numero 5. Registro
» cronologico di tutte le copie
» depositate in archivio, in adem-
» pimento dell' art. 78.; così in vece
» degli articoli 47. e 79. citati nella
» modula numero 6. dovranno se-
» gnarsi gli articoli 37. e 74.

» La presente istruzione dovrà te-
» nersi affissa in archivio per la sua
» plenaria osservanza. »

In seguito la stessa prefettura degli archivii sotto le date 24. marzo, e 28. giugno 1823. emanò i seguenti ordini circolari, relativi alla vidimazione quadrimestrale dei repertorii notarili, ed alla tassa annua dovuta dagli archivisti e notai, in compenso delle spese che sostengonsi dall' erario pubblico per la visita triennale degli atti notarili.

1.° Ordine Circolare

» Con istruzione circolare dei 3.
» decembre 1822. si stabilì quanto oc-

(1) Veggasi l' art. cit. alla pagina 322.

„ correva circa al modo ed all'epoca
„ in cui doveva seguire la prima e
„ successive vidimazioni dei reper-
„ torii, prescritte nell'art. 37. del Mo-
„ to-Proprio trentuno maggio 1822.,
„ e con altr'ordine circolarmente co-
„ municato per organo dei respetti-
„ vi capi di provincia e governatori
„ della Comarca, si prescrissero le
„ spese alle quali dovevano soggia-
„ cere gl'innobbedienti, o trascurati,
„ designandone il metodo di appli-
„ cazione.

„ Nuovi ricorsi sono giunti dopo
„ tutto ciò in prefettura degli archi-
„ vii, tanto per parte della generale
„ amministrazione del registro, la
„ quale interprete delle querele che
„ si emettono dai subalterni prepo-
„ sti, per la contumacia dimostrata
„ dalla più parte dei notari all'a-
„ dempimento dell'art. 113. del Mo-
„ to-Proprio (1), domanda che si ad-
„ dotti un efficace mezzo per ottene-
„ re l'intento, senza bisogno di ri-
„ correre alla procedura giudiziale,
„ quanto per parte dei notari stessi, i
„ quali, sospesa loro la vidimazione
„ de' repertorii, per il non seguito
„ pagamento suddetto, implorano la
„ esenzione delle multe proporziona-
„ li, a cui dovrebbero soggiacere, se-
„ condo le discipline del registro.

„ Volendo pertanto procurare la
„ esatta osservanza del citato art. 113.
„ ed evitare insieme il peso dei ri-
„ medii fiscali, si dichiara:

„ Tutti i notari ed archivisti ri-
„ conosciuti dalla prefettura nel loro
„ esercizio attuale, sono tenuti al pa-
„ gamento annuo della tassa stabilita
„ nell'art. 113. del Moto-proprio, in
„ mano dei respettivi preposti, i qua-
„ li, in deficienza del pagamento, sono
„ autorizzati a ritenere i repertorii
„ notarili, fino all'adempimento di
„ quest' obbligo.

„ 2. Questa tassa dovrà onnina-
„ mente essere soddisfatta, o pagarsi
„ in progresso nella vidimazione dei
„ repertorii che giusta il disposto del-
„ l'istruzion circolare dei 3. dicem-
„ bre 1822. si eseguisce il 10. gennaio
„ di ogni anno.

„ 3. Quei notari o archivisti che si
„ ricusassero, o avessero trascurato di
„ adempiere quanto viene come so-
„ pra stabilito nel primo articolo, s'
„ intenderanno *ipso facto* sospesi dal-
„ l'esercizio notarile, fino che giusti-
„ fichino di avere adempiuto al loro
„ dovere, ed ottenghino perciò la re-
„ stituzione dei repertorii, e una di-
„ chiarazione superiore sulla loro ria-
„ bilitazione.

„ 4. Qualunque atto venisse da
„ essi rogato o rilasciato durante la
„ sospensione suaccennata verrà con-
„ siderato eseguito in disprezzo delle
„ leggi, e oltre all'emenda di tutti i
„ danni eventuali a favore de' con-
„ traenti, verranno poi assoggettati
„ alle penali stabilite negli articoli 11.,
„ 34., e 36. del lodato Moto-Proprio.

„ 5. A quest' effetto si prenderan-
„ no gli opportuni concerti con l'am-
„ ministrazione generale del registro,
„ onde per mezzo dei preposti si ab-
„ bia da essa l'elenco degl'innobbe-
„ dienti e sospesi per sorvegliarne le
„ operazioni.

„ Avverta pertanto ciascun notaio
„ o archivista di uniformarsi alle pre-
„ senti dichiarazioni per non soggia-
„ cere alle misure sovraenunciate.

„ Dato in Roma dalla prefettura
„ degli archivii li 24. Maggio 1823.

Il prefetto degli archivii.

C. Nembrini Pironi.

(1) Vedi l'articolo citato alla pagina 332.

2. Ordine Circolare.

„ Sebbene coll'ordine circolare dei „ 3. dicembre passato anno si fosse „ accennato il Bando generale sugli „ archivii del 1748. nel quale vengo- „ no specificati gli atti, copia de' qua- „ li deve al presente lasciarsi al pre- „ posto del registro per essere poi „ consegnata ai rispettivi archivisti; „ pure molti dubbii si sono fatti alla „ prefettura sulla loro qualità, igno- „ randosi dalla maggior parte de' no- „ tari ed altri pubblici ufficiali la pre- „ fata disposizione. Si è quindi cre- „ duto necessario per comune intelli- „ genza di riportare per esteso quan- „ to si legge nel capitolo 1. di detto „ Bando, affinchè gli atti quivi nomi- „ nati sieno conservati nei rispettivi „ archivii e registrati dai notai onde „ garantire in ogni titolo gli averi dei „ cittadini (1).

„ Restano esclusi dalle disposizioni „ *(dell'art. 1. del Bando generale* „ *sugli archivii del 1748.)*, gli atti „ dei quali il notaro rilascia l' origi- „ nale al contraente.

„ Li cancellieri poi e segretarii co- „ munitativi saranno obbligati di por- „ re nel competente archivio le copie „ degl' istromenti di aggiudicazioni, „ traslazioni di dominio de' beni sta- „ bili, confessioni di debito, transa- „ zioni, concordie ed altri contratti „ qualunque, riguardanti cumulativa- „ mente l' interesse delle comunità, e „ di particolari, che con le medesime „ contrattano, e pagarne la stabilita „ tassa come sopra. Da quest' obbli- „ go rimangono esclusi gli atti che ri- „ guardano l' interna amministrazio- „ ne comunale.

„ In egual maniera i cancellieri ve- „ scovili dovranno rilasciar copia pel „ competente archivio di tutti gl' i- „ stromenti dei quali si rogano, come „ viene prescritto al cap. 16. del ri- „ detto Bando (1), tranne soltanto le „ copie delle scritture stabilite nel „ decreto generale della Congrega- „ zione del concilio 9. dicembre 1625.

„ Avverta ciascuno di uniformarsi „ a queste prescrizioni per non incor- „ rere nelle pene dalle leggi stabilite; „ al quale effetto, oltre la pubblicazio- „ ne del presente ordine circolare da „ farsi nei consueti modi in ciascuna „ comune, dovrà anche tenersene un „ esemplare in tutti gli archivii con- „ servati nell' art. 62. del ridetto M. „ P. (2).

„ Dato dalla nostra residenza li „ 28. giugno 1823.

C. Nembrini Pironi

Prefetto degli Archivii

La sacra congregazione della Fabbrica di san Pietro, sulle traccie delle ordinanze già pubblicate, dietro le costituzioni dei sommi pontefici Clemente VII., Paolo III., Benedetto XIV., e Pio VI., sotto il pontificato della s. m. di Leone XII., ingiunse essa pure agli archivisti e notai alcune speciali obbligazioni relative alla denuncia delle disposizioni e lasciti in favore della causa pia. Affinchè non siano ignorate siffatte prescrizioni che tanto interessano alla pietà ed alla religione, crediamo essere conveniente che non si ommetta il darne una pre-

(1) Nella circolare che si trascrive, è riportato per intero in questo luogo l' art. 1. del Bando generale sugli archivii del 1748. Noi l' ommetteremo per amore di brevità, potendo i nostri lettori leggerlo estesamente alla pagina 299.

(1) Vedi il cit. art. alla pagina 309.
(2) Vedi l' art. cit. alla pagina 322.

cisa contezza, col riportare la legge emanata in proposito, sotto la data 15. gennajo 1824. che trascriviamo litteralmente.

EDITTO GENERALE

DELLA SACRA CONGREGAZIONE DELLA REVERENDA FABBRICA DI S. PIETRO DI ROMA.

» 1. A rimuovere gli abusi introdotti in diverse città e luoghi dello stato pontificio, tendenti a ritardare la pronta e fedele esecuzione delle ultime volontà de' pii testatori, e di qualunque contratto e disposizione in favore di causa pia, e specialmente quello che i notari sotto varii e mendicati pretesti indoverosamante ricusavano di manifestare le notizie dei testamenti, codicilli, contratti e donazioni, *etiam inter vivos* ed altre scritture rogate a favore di causa pia, quantunque già fossero per dovere tenuti a rivelare e manifestare il contenuto sostanziale di tali scritture ai commissarii della reverenda Fabbrica di san Pietro, dentro il termine di un mese dal giorno della scritta pia disposizione, o morte del testatore, come si prescrive nella costituzione della felice memoria di Clemente VII. pubblicata nel dì 12. dicembre 1523. e nell' altra successiva di Paolo III, di santa memoria, emanata li 3. febbrajo 1542. posteriormente confermata da diversi sommi pontefici, la sagra congregazione della reverenda Fabbrica di s. Pietro, con suo editto delli 12. agosto 1788. approvato dalla santa memoria Pio pp. VI. rinnovò con più speciale dichiarazione le ordinazioni su tale proposito emanate dalla santa memoria di Benedetto XIV. con editto dei 7. gennaro 1753.

„ 2. Intenta la medesima sagra congregazione per debito del proprio officio d' invigilare all' adempimento delle pie disposizioni, è venuta in cognizione che in alcune città e diocesi dello stato pontificio sono risorti quegli abusi medesimi che diedero causa alla promulgazione del sopra citato editto delli 12. agosto 1788., tanto che viene di nuovo impedito il ricercare e conoscere se siano state pienamente adempiute le pie volontà e disposizioni. Quindi a provvedere ad un tanto disordine, lungi la sagra congregazione dal procedere fin da ora, come potrebbe, contro li trasgressori ed innobbedienti alle pene in cui sono incorsi ha risoluto di richiamare piuttosto alla più esatta e rigorosa osservanza il riferito editto dei 12. agosto 1788. e di rinnovare e pubblicare espressamente con nuovo editto quelle ordinazioni e provvidenze che in quello furono prescritte.

» Fattasi pertanto di questa risoluzione la debita relazione alla santità di nostro signore papa Leone XII. felicemente regnante, ed essendosi la medesima benignamente degnata di approvarla, perciò rinnovando lo stesso editto dei 12. agosto 1788. e confermandolo, nelle parti però al presente editto non contrarie, si ordina a tutti e singoli notari, compresi pure i notari di Roma, ancorchè sottoposti a qualunque giurisdizione, e addetti al servizio di qualsivoglia tribunale ecclesiastico e laico, sebbene privilegiatissimo, i quali avranno rogati contratti, donazioni *etiam inter vivos*, testamenti e codicilli, col peso ingiunto agli eredi, e donatari, e ad altra qualunque persona di adempiere in perpetuo, o per un certo determinato

» tempo, o per una sol volta, qualsi-
» voglia genere e specie di legato, o
» disposizione pia, quantunque li a-
» vessero ricevuti dai parrochi, per
» pubblicarli od inserirli fra i loro ro-
» giti, debbano, e siano obbligati den-
» tro il termine di *trenta* giorni do-
» po seguita la descritta pia disposizio-
» ne, o morte del testatore, dare, an-
» corchè non interpellati dai ministri
» e commissarii della reverenda Fab-
» brica e loro respettivi officiali pri-
» vativamente soggetti alla sagra con-
» gregazione, e da essa a tale effetto
» deputati, una nota chiara e distinta
» di tutte e singole pie disposizioni,
» ultime volontà, legati, donazioni e
» contratti con individuare il nome
» e cognome delle persone, e luoghi
» pii gravati dell'adempimento; con
» dichiarare mediante il loro giura-
» mento, e sottoscrizione che la detta
» nota concorda colle scritture origi-
» nali, e con riportare a proprio favore
» la ricevuta nell'atto della consegna.

» 4. Mancando poi i detti notari
» dentro il prescritto mese di dare la
» riferita nota (la quale relativamen-
» te alle sole scritture rogate in Ro-
» ma, o ricevute dai notari per mez-
» zo dei parrochi si dovrà consegnare
» dentro il suddetto termine di un
» mese al notaro della sacra congre-
» gazione), potranno essere giudi-
» zialmente convenuti dai ministri,
» commissarii, ed officiali della reve-
» renda Fabbrica a dare la medesima
» nota, nella maniera di sopra enun-
» ciata, sotto pena delle gravatorie di
» tre scudi al giorno da applicarsi ad
» arbitrio della sagra congregazione a
» cui dovranno soggiacere, fintanto-
» chè non avranno esibita la detta no-
» ta, e che non avranno dichiarato con
» giuramento, e sottoscrizione di non
» avere rogata o ricevuta per mezzo
» di parrochi scrittura alcuna concer-
» nente il favore di causa pia.

» 5. Si dichiara però che se il tri-
» bunale della reverenda Fabbrica ve-
» rificasse la negata esistenza delle
» scritture rogate, o che la nota già
» data non fosse sincera ed esatta co-
» me si è espresso di sopra, incorrerà
» il notaro irremissibilmente nella pe-
» na di scudi 50., da applicarsi per la
» terza parte a favore dell'accusatore,
» che si terrà segreto, ed il rimanente
» ad arbitrio della sagra congregazio-
» ne, e nelle altre pene prescritte con-
» tro i rei di spergiuro.

» 6. E siccome per ovviare alle
» frodi, falsità ed inganni che in qua-
» lunque modo potessero non solo
» pregiudicare i diritti della reveren-
» da Fabbrica, ma molto più illaquea-
» re le coscienze de' fedeli coll' ina-
» dempimento dei suffragi ed altre
» pie disposizioni, d'onde poi ne de-
» riva anche talvolta l'esterminio to-
» tale delle famiglie, la santa memo-
» ria di Benedetto XIV.. con suo spe-
» cial breve, in data degli 8, febbrajo
» 1753. inerendo all' altro di Leone
» X. suo predecessore, spedito nel dì
» 6. febbrajo 1514. fulminò la sco-
» munica *latae sententiae*, contro tut-
» ti e singoli, tanto laici che ecclesia-
» stici, di qualunque dignità, grado,
» e religioso istituto che ardissero oc-
» cultare scritture, testamenti, codi-
» cilli, donazioni *etiam inter vivos*, e
» contratti di qualunque sorta, come
» altresì far quietanze saldi e libera-
» zioni da qualunque obbligo, falsifi-
» cando o alterando qualsivoglia scrit-
» tura concernente l'esecuzione di pia
» volontà; così la detta sagra congre-
» gazione per sempre più provvedere
» alla quiete delle coscienze, al bene
» delle famiglie, e rimediare insieme
» agli abusi introdotti ha risoluto di
» richiamare detto breve alla memo-
» ria di chiunque avesse ardito in pas-

» sato, o ardisse in avvenire commet-
» tere simili delinquenze contro una
» tale pontificia ordinazione, affinchè
» sia a tutti noto che i rei delle me-
» desime sono *ipso facto* incorsi in
» detta ecclesiastica censura, dalla
» quale niuno potrà essere assoluto,
» se non se dal solo pontefice roma-
» no, eccettuato il pericolo di morte,
» dandosi inoltre ai ministri e com-
» missarii suddetti la facoltà di pro-
» cedere contro i sospetti anche per
» via d'inquisizione e sommariamen-
» te con il detto di un solo testimonio,
» ed in qualunque altra maniera più
» proficua, sino alla sentenza *exclu-*
» *sive* con dichiarare però che, a te-
» nore del breve Benedittino, resterà
» ad arbitrio della sagra congregazio-
» ne punire i delinquenti con gastigo
» corrispondente.

» 7. Inoltre si ordina e comanda
» che i detti notari (eccettuati però
» quelli di Roma), debbano e siano
» tenuti, senza che ne restino anche
» in altra maniera interpellati dai mi-
» nistri, commissarii ed officiali della
» reverenda Fabbrica di far ricerca nei
» loro protocolli delle scritture ed i-
» stromenti rogati e custoditi da die-
» ci anni a questa parte ed osserva-
» re quelle che contengono disposi-
» zioni e legati pii; estrarre dai me-
» desimi la nota da darsi ai respetti-
» vi ministri, commissarii ed officiali
» nella maniera e forma di sopra e-
» nunciata; prefiggendosi loro per ta-
» le effetto il termine di quattro me-
» si da incominciare a decorrere dal
» giorno della pubblicazione, in cia-
» schedun luogo, del presente editto.
» E se dentro il termine di quattro
» mesi non avranno data la suddetta
» nota, ovvero una dichiarazione giu-
» rata di non avere, dopo fatta una
» tale perquisizione di scritture, rin-
» venuto nei protocolli alcuna pia di-
» sposizione da recarsi a notizia del
» tribunale ed officiali della reverenda
» Fabbrica, incorreranno immedia-
» tamente e senza alcuna altra inter-
» pellazione nella pena di scudi 50,
» come si è detto di sopra, ed in al-
» tre anche maggiori ad arbitrio del-
» la sagra congregazione.

» 8. Dichiara bensì la stessa sagra
» congregazione che il tempo limita-
» to di soli dieci anni non dovrà ser-
» vire ai notari di scusa o pretesto per
» esimersi dall'obbligo di dare al tri-
» bunale della reverenda Fabbrica le
» notizie, anche di tempo più antico,
» le quali potessero avere, senza la
» preventiva diligente ricerca delle
» scritture da essi rogate e custodite,
» ed avendole saranno i medesimi te-
» nuti di darle insieme colle altre,
» mentre per mera condiscendenza
» della sagra congregazione non si è
» comandato che dovessero estrarre
» dai loro protocolli una nota di tut-
» te le pie disposizioni rogate o cu-
» stodite da trent'anni a questa par-
» te, come si potrebbe richiedere in
» vigore dei privilegii alla medesima
» competenti.

» 9. E sotto questa ordinazione,
» cioè di dover manifestare le dispo-
» sizioni e legati pii che fossero a lo-
» ro notizia, intende la sagra congre-
» gazione ed espressamente comanda
» che debbano restar compresi come
» sopra, anche i notari di Roma per
» essere pur essi tenuti ed obbligati
» a dare esecuzione ai provvedimen-
» ti ed ordini dati dalli sommi pon-
» tefici affine di far prontamente ese-
» guire tutte le pie disposizioni, co-
» me anche per indennizzare l'inte-
» resse della reverenda Fabbrica di
» s. Pietro.

» 10. Nelle note poi che si daran-
» no senza il precedente riscontro
» delle scritture ed istromenti, come

» si è ordinato di sopra, sarà sufficien-
» te che siano specificate, e dichiara-
» te con giuramento quelle parti del-
» la pia disposizione, le quali sono a
» memoria dei medesimi notari, o di
» altre persone di sopra espresse, ed
» in quella guisa che crederanno in
» coscienza di poterle significare; a
» differenza delle altre note da darsi
» col precedente rincontro di un de-
» cennio, le quali dovranno essere tra-
» scritte colla più giusta ed esatta pre-
» cisione, e nell'istessa maniera in cui
» è stato di sopra ordinato rapporto
» ai testamenti, codicilli, donazioni.
» contratti ed altre scritture da ro-
» garsi in avvenire a favore di causa
» pia, altrimenti saranno tali note
» considerate come illegali e di niun
» valore, e si dovrà anche in questo
» caso procedere contro i notari, alla
» esecuzione della comminata pena
» dei suddetti scudi 50.

» 11. E se mai ai notari non fosse
» permesso rincontrare testamenti e
» codicilli per essere ancora chiusi e
» sigillati; nulladimeno espressamen-
» te si ordina che passato l'anno dal
» giorno della morte del testatore co-
» dicillante e donante, debbano tutti
» i notari, compresi anche quelli di
» Roma, e sieno tenuti, venendo ri-
» cercati dai ministri, e commissarii
» della reverenda Fabbrica aprire i
» testamenti, e codicilli tuttavia chiusi
» sigillati per osservare, se in essi vi
» si contenga una qualche pia dispo-
» sizione; ed altresì obbligati di dare,
» allorchè si voglia, ai ministri e com-
» missarii suddetti anche la copia pub-
» blica da pagarsi colla mercede di
» scudi 2. 50. per cento, tassa pre-
» scritta dalla santa memoria di Leo-
» ne X. qualora la reverenda Fabbrica
» in vigore di tal testamento o codi-
» cillo avrà riscossa e percepita la som-
» ma non impiegata nell'adempimen-
» to dei legati o altre pie disposizioni;
» e tutto ciò a tenore del privilegio
» concesso al tribunale della reveren-
» da Fabbrica nella costituzione *Et*
» *si per diversos* della fel. me. di Pio
» IV. pubblicata nel dì 18. dicembre
» 1562., ed in caso di renuenza in-
„ correranno *ipso facto* nelle censu-
„ re contenute nella surriferita costi-
„ tuzione, ed in oltre resteranno sog-
„ getti alla pena di scudi 25. da appli-
„ carsi ad arbitrio della sagra congre-
„ gazione.

„ 12. Similmente si comanda a tut-
„ ti gli archivisti ed altri conservato-
„ ri di scritture ed a qualunque per-
„ sona di qualsivoglia grado e condi-
„ zione, a dare e consegnare, anche
„ non ricercati, ai ministri e commis-
„ sarii della reverenda Fabbrica sen-
„ za emolumento di sorta alcuna, no-
„ ta degl'istromenti, testamenti, co-
„ dicilli, donazioni, contratti ed altre
„ scritture contenenti favore di causa
„ pia da essi, e dalli loro antecessori
„ conservate e custodite che sono a
„ notizia dei medesimi; così ancora
„ espressamente si ordina che tutti i
„ rettori ed amministratori di chiese
„ e luoghi pii tanto secolari, che ec-
„ clesiastici e regolari debbano, al-
„ lorchè saranno interpellati, esibire
„ ai ministri e commissarii suddetti
„ le vacchette e libri degli obblighi
„ di messe ed altri legati pii alla cui
„ soddisfazione fossero tenuti; dando-
„ si facoltà agli stessi ministri e com-
„ missarii di riconoscere negli archi-
„ vii a loro piacimento, i testamenti,
„ codicilli, donazioni, contratti, istro-
„ menti per rincontrare la nota già
„ ricevuta e formarne anche altra più
„ precisa secondo il bisogno, e di vi-
„ sitare parimenti nelle sagrestie e
„ luoghi pii liberamente le vacchet-
„ te e libri degli obblighi come so-
„ pra; ed in caso di renitenza, di pro-

„ cedere contro i refrattarii alla ri-
„ lassazione delle gravatorie di scudi
„ 3. al giorno da eseguirsi fintantoc-
„ chè non abbiano effettivamente a-
„ dempito quanto di sopra è stato
„ comandato.

„ 13. Quando poi la reverenda
„ Fabbrica avesse bisogno oltre le
„ indicazioni suddette per fondamen-
„ to della sua intenzione di produr-
„ re la particola o il tenore di qual-
„ che testamento, codicillo, o altro
„ qualsivoglia istromento, la sagra
„ congregazione vuole e comanda
„ che li notari, archivisti ed altre per-
„ sone di sopra espresse siano tenu-
„ te sotto la medesima pena, di dare
„ e consegnare a richiesta dei sud-
„ detti commissarii la fede pubblica
„ di tale particola, ritirando però
„ contestualmente dalli commissarii
„ suddetti, un obbligo in iscritto in
„ cui si prometta al notaro o altra
„ persona il due e mezzo per cento
„ da pagarsi come anche si è ordina-
„ to nel §. 11. sopra tutto ciò che si
„ ricupererà in virtù della suddetta
„ fede, seguita che ne sia l'effettiva
„ infabbricazione.

„ 14. Ed acciocchè i notari ed ar-
„ chivisti non restino defraudati del-
„ la suddetta quota, si prescrive e si
„ ordina ai rispettivi ministri e com-
„ missarii, che ad ogni loro semplice
„ richiesta siano essi tenuti ad esibi-
„ re il registro degli atti, delle cause
„ introdotte mediante le particole e-
„ stratte dai loro protocolli; affinchè
„ possino li medesimi riconoscere a
„ quanto ascende l'applicazione o sia
„ introito che farà la reverenda Fab-
„ brica di san Pietro, qualora si ter-
„ minino le dette cause coll'esecuzio-
„ ne, sub-asta e delibera dei beni ob-
„ bligati all'adempimento delle pie
„ disposizioni. Se poi le surriferite
„ cause introdotte come sopra si fini-
„ ranno per via di composizione; in
„ simil caso vuole ed ordina la sagra
„ congregazione che i debitori i qua-
„ li implorano una tal grazia, siano
„ obbligati di esprimere nell'istanza
„ che faranno, ed altresì i respettivi
„ commissarii nelle informazioni, l'
„ interesse degli anzidetti notari ed
„ archivisti per provvedere nel re-
„ scritto alla loro soddisfazione, coll'
„ obbligo in caso di contravvenzione
„ ai commissarii di pagare ad essi l'
„ intero importo della suddetta quo-
„ ta relativamente ad ogni composi-
„ zione.

» 15, Prevedendo inoltre la sa-
„ gra congregazione che da qualche
» notaro dentro il termine prescrit-
» to non siano eseguiti gli ordini da-
» ti di sopra per il rincontro da farsi
» nelli detti dieci anni per la som-
» ministrazione delle notizie ad essi
» ricercate, ordina a tutti gli Archi-
„ visti di supplire alle mancanze dei
» notari, con formare col previo rin-
» contro le suddette note, dentro lo
» spazio di due mesi dal giorno in
» cui saranno legalmente a tale effet-
» to interpellati dai ministri e com-
» missarii della reverenda Fabbri-
» ca; promettendo loro per la fatica
» e diligenza che dovranno usare, il
» premio di scudi 2. 50. per ogni
» centinaio sopra tutto ciò che si ri-
» cupererà in virtù di dette note, da
» pagarsi però seguita che ne sia l'ef-
» fettiva esigenza, oltre il pagamen-
» to della mercede di scudi 2. 50.
» per ogni cento per le copie che po-
» tranno abbisognare.

» 16. Che se la Sagra Congrega-
» zione non potesse avere le suddet-
» te notizie perchè i notari fossero
» morti o privati del loro uffizio, in
» tali casi ancora vuole e comanda
» ai surriferiti archivisti di dare le
» succennate notizie nel termine di

„ quattro mesi, da incominciare a „ decorrere dal giorno della pubblicazione in ciaschedun luogo del „ presente Editto con il rincontro di „ dieci anni addietro come di sopra „ è stato ordinato ai notari; promettendo similmente loro il sopra enunciato premio del due e mezzo per „ cento da pagarsi come sopra, allorchè abbiano adempiuto un tal obbligo; altrimenti incorreranno nella pena di scudi 50. mancando di „ conformarsi e di eseguire interamente un tale comando.

„ 17. Essendo stata finalmente tra „ le altre provvidenze dei sommi „ pontefici inculcata alla sagra congregazione della reverenda Fabbrica di san Pietro anche la vigilanza di rendere indenni le chiese, confraternite, ospedali, monasteri ed altri luoghi pii dai pregiudizii e danni che per negligenza „ e colpa degli amministratori frequentemente si cagionano con contratti lesivi stipulati a titolo di enfiteusi, di permuta, d'affitto a lungo tempo, o in altra forma pregiudicevole, senza ottenere il beneplacito apostolico necessario per „ la loro validità; quindi è che la prelodata sagra congregazione servendosi della privativa facoltà e „ giurisdizione concedutale di conoscere e giudicare delle nullità dei „ suddetti contratti, ed altresì di applicare a beneficio della reverenda Fabbrica di san Pietro i frutti „ malamente percetti, vuole ed intende che tutti i notari ed anche „ gli archivisti nei casi però sopra „ espressi, e qualunque altra persona che avesse notizia di simili contratti mancanti del beneplacito apostolico, interpellati o non interpellati, siano sempre tenuti di dare „ nel termine di quattro mesi ai ministri e commissarii della reverenda Fabbrica o loro respettivi „ uffiziali, senza alcun emolumento „ rispetto ai notari, le notizie dei sopra nominati contratti da essi e loro antecessori rogati e custoditi, „ sotto pena di scudi 3 il giorno, ed „ anche di altre ad arbitrio della sagra congregazione in caso di contravvenzione; colla facoltà eziandio „ ai detti commissarii o loro cancellieri di poter riconoscere e visitare i protocolli dei registri e scritture per verificare la sussistenza „ di tali notizie.

„ Volendo e decretando che il presente Editto pubblicato ed affisso „ nei luoghi soliti e consueti di Roma, nelle porte maggiori delle chiese principali di ciascheduna città, „ terra e castello, e nelle respettive cancellerie vescovili e generali „ delle provincie, obblighi tutti e „ singole persone di qualunque stato, grado, e condizione, come se a „ ciascuno fosse stato personalmente „ intimato.

„ Dato in Roma dal Collegio degli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali della Sagra „ Congregazione della reverenda „ Febbrica di san Pietro, questo dì „ 15. Gennaro 1824.

Die 6. *Februarii* 1824.

Facta de praemissis SSmo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua supradictum edictum benigne approbavit, et in omnibus et per omnia exequi et observari mandavit.

P. F. Card. GALEFFI *Prefetto.*

CASTRUCCIO CASTRACANE *economo generale e segretario.*

ARCHIVIO. Oltre l'archivio dei contratti, ossia delle scritture ed istromenti pubblici, de' quali si è difusamente trattato nell' articolo precedente, chiamansi anche con questo nome tutti que' luoghi, ne' quali si conservano carte e scritture di qualunque genere, riguardanti affari amministrativi, giudiciali, diritti, pretensioni, privilegii e prerogative di private famiglie, di tribunali civili e criminali, di comunità, di provincie, e d' imperii. Questa parola viene dal latino *archa;* leggesi anche presso alcuni scrittori latini *archarium.* Gli archivii presso i Romani erano riposti nel tempio di Saturno. Nel codice Giustinianeo si trova che *archivium pubblicum vel armarium*, era il luogo *ubi acta et libri exponebantur*. (cod. *De fide instrumen.* Auth. ad haec 30., quaest. 1.). I canonisti danno il nome di archivio ad una matricola nella quale iscrivevasi il nome di ogni vescovo ed il tempo della sua consacrazione. Ve ne doveva essere uno nella chiesa patriarcale, e nella metropolitana (Con. Miles. in cod. afric., cap. 85).

ARCHIVISTI. *(Nel senso della L. sul bol. e reg.).* Coloro sono che hanno la custodia de' pubblici archivii.

1. Siccome gli archivisti o conservatori degli archivii custodiscono gli atti e carte pubbliche, e possono rilasciare all' opportunità copie, certificati e transunti, così sono obbligati a tenere il repertorio — *Soluzioni di Monsignor Tesoriere dei* 31. *agosto* 1817. *n.* 61. Essi debbono come i notari sottoporlo alla vidimazione trimestrale prescritta dall' articolo CXXXI. del regol. sul Registro - *Ogni trimestre dovranno dai notari, cancellieri e segretari presentarsi all' impiegrto destinato all' amministrazione del loro distretto, gl' indicati repertorii, acciò questo gli esamini, li verifichi cogli atti registrati, e ne faccia in fine la relazione ai superiori ove occorra.*

Detti archivisti sono tenuti a riportare negli enunciati repertorii tutti gli atti che emettono giorno per giorno per ordine di numero e senza alcuno spazio, interlinee e cancellature; art. CXXVIII. del regol. sud. - *I notari, attuarii, cancellieri e segretarii comunitativi terranno i registri in forma di repertorii a colonna, sui quali scriveranno giorno per giorno senza alcuno spazio nè interlinee, per ordine di numeri, cioè:*

I notari in un repertorio gli atti e contratti che rogheranno compresi ancora quelli, dei quali non resta l' originale nell' officio.

Gli attuarii e cancellieri dei tribunali in un repertorio simile, le sentenze, i decreti definitivi che saranno stati pronunziati, le ripudie ed accettazioni che saranno stati emessi e spediti.

I segretarii comunitativi un repertorio di tutti gli atti che debbono essere registrati sull' originale.

In caso di contravvenzione e per ogni ommissione, li notari, segretari, cancellieri ec. pagheranno scudi due.

Art. CXXIX. *Ogni articolo del repertorio, conterrà* 1. *il numero d' ordine;* 2. *la data dell' atto;* 3. *la sua natura;* 4. *i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;* 4. *la relazione del registro letterale inclusivamente alla firma del preposto.*

Art. CXXX. *Simili repertorii saranno vidimati in ogni carta, da un impiegato dell' amministrazione.* (del Registro).

Nel caso di contravvenzione al riportato articolo CXXXI., sono sog-

getti alla multa di uno scudo per ogni settimana di ritardo nella presentazione del repertorio, conforme è prescritto all' art. CXXXI. — *La multa per il ritardo delle presentazioni delle quali si parla nell' articolo precedente, sarà di uno scudo per ogni settimana.*

2. Le copie autent. che dagli archivisti emettonsi, estraendole dagli atti esistenti in archivio, devono essere scritte in carta bollata da bajocchi 15. — *Per gli estratti, spedizioni, o copie autentiche, sunti, transunti, particole, certificati e fedi di atti esistenti negli uffici dei notari, negli archivii, nelle segreterie comunali, e nelle cancellerie di qualunque tribunale anche ecclesiastico e privilegiato (deve obbligativamente usarsi il foglio grande da bajocchi quindici).* Regol. Leon. sul bollo art. 227. n. 3. Tali estratti, spedizioni, copie autentiche ec. debbono registrarsi col diritto fisso di bajocchi venti. *Arg. del num. 43. §. 2. delle soluzioni di monsignor Tesoriere sopra citato.* La multa per la contravvenzione al bollo sarà del decuplo del valore del bollo se si fosse usata la carta libera, o munita de' bolli soppressi o del bollo straordinario; come altresì se nello scrivere avessero ingombrato il bollo, o avessero usata altra carta fuori di quella della dimensione prescritta — Reg. Leon. sul bollo art. 277. n. 1. 2. *La multa del decuplo del valore del bollo per ciascun foglio che si usa, è applicabile alle seguenti contravvenzioni: 1. Quando gli ufficiali pubblici scrivono i loro atti in carta libera, in carta di dimensione non propria, o in carta coi bolli dei cessati governi, o coi bolli del Governo Pontificio ora soppressi, ovvero facciano uso di carta bollata allo straordinario. 2. Quando nello scrivere ingombrino il bollo.*

Per le contravvenzioni al registro la multa è di scudi cinque - Regolamento sul reg. art. CXVIII. *I notari, gli attuarii, i cancellieri, cursori ed altri ufficiali pubblici che non avranno fatto registrare i loro atti nelle forme e nei termini loro prescritti, pagheranno personalmente, oltre la tassa, una multa per ciascuna contravvenzione di Scudi cinque per tutti gli atti portanti diritto fisso, e per quelli della classe proporzionale, la tassa dei quali non eccederà la detta somma; per gli altri poi che portassero una tassa maggiore, pagheranno a titolo di multa una metà di più della tassa. Il medesimo sarà per i segretarii delle comunità. I notari che non avranno esibite le copie, alle quali sono obbligati per l' archiviazione insieme all' atto che esibiscono alla registrazione, soggiaceranno alla stessa multa di scudi cinque per ogni contravvenzione.*

Il termine per sottoporre a questa formalità le suddette copie, estratti, sunti ec., è quello stesso prescritto ai notari nell' art. CXI. del cit. Regol., e decorre dalla data, che porta l' estrazione della copia o certificato ec. (V. l' art. CXI. sopracitato alla voce Aggiudicazione).

4. Gli archivisti indistintamente debbono alla fine di ogni anno pagare la tassa di uno scudo, nella cassa dei preposti del bollo e registro — *Lettera della Presidenza degli archivii del 10. aprile 1830. n. 9202.*; non pagandola, si può dai preposti ritirare il repertorio, e restano sospesi dalla facoltà di far atti — *Ord. circ. dei 24. maggio 1823.*

ARCIACOLITO. (*Diritto ca-*

nonico). Nome di una dignità non più in uso nella Chiesa. Questa dignità presiedeva agli accoliti nelle cattedrali, uno dei quattro ordini di canonici dei quali esse cattedrali si componevano, de'preti cioè, diaconi, suddiaconi, ed acoliti, ciascheduno dei quali ordini aveva il proprio capo; questi non assistevano al coro, e non avevano voto nel capitolo, come non lo avevano neppure gli acoliti.

ARCIDIACONO (*Diritto canonico*). Questo nome fu dato anticamente ad una dignità che presiedeva ai diaconi dei quali era capo. Due voci greche componevano questo nome *Archos* che significa *primo*, o *principe* e *diaconus* che significa *ministro*. Fu anche denominato *arci-levita*. Non è facile stabilire l' epoca in cui questa dignità con tal titolo sia stata introdotta nella chiesa. I cattolici la fanno risalire ai tempi degli apostoli, e dicono che santo Stefano fu il primo arcidiacono. Difatti nei tempi suddetti, in tutte le città vescovili solevano esservi sette diaconi, fra quali il più avvanzato d' età appellavasi arcidiacono, cui incombeva curare che gli altri diaconi compiessero esattamente il loro ufficio (V. Diacono), come riferisce l' Azorio *part.* 2. *Instit. lib.* 3. *cap.* 14. *quaest.* 1.

Questa dignità nei primi tempi era molto distinta. L' arcidiacono era il primo coadiutore del vescovo e la persona più ragguardevole dopo lui nella chiesa. Aveva d' ordinario la preferenza in confronto degli altri preti per la successione all' episcopato, come sembra dall' esempio di Atanasio, di Ceciliano, e perchè S. Girolamo (Comm. in Ezech. XLVIII. dice: *Qui primus fuerit ministrorum iniuriam putat si presbyter ordinetur.* Donde venne che i preti ebbero tanta ambizione di diventare arcidiaconi, appunto perchè erano quasi sicuri di aprirsi con ciò la via all' episcopato.

L' arcidiacono era incaricato di aiutare il vescovo in tutte le sue funzioni. Egli aveva, sempre però sotto l' autorità del vescovo, la sorveglianza a tutte le rendite della chiesa, e l' amministrazione di tutti i rami del temporale, eccetto quelli pe' quali erano istituiti alcuni economi particolari; donde viene che Paolino lo chiama *custos arcae.* Faceva pure varie funzioni per lo spirituale supplendo al vescovo, come lo suppone S. Girolamo, ove dice: *primus ministrorum per singula concionatur in populo.* Era pure il censore di tutto il popolo, incaricato di vigilare sopra i costumi, di prevenire o di sopire le dispute, di avvertire il vescovo dei disordini e di essere come il promotore per farne ottenere le riparazioni.

Per questa sua distinta dignità l' arcidiacono è anteposto all' arciprete quantunque gli sia inferiore in ordine ed egli ha la precedenza nelle solenni funzioni, siccome ha deciso la Rota, e conforme ha decretato la sacra congregazione de' Riti *in Regen.* 9. *decembris* 1600. *et aliis ec.*

Molte cose per diritto comune spettano all' ufficio dell' arcidiacono, che noi ommetteremo o perchè in gran parte riformate dal tridentino, o perchè è stabilita la massima doversi attendere gli usi e le speciali consuetudini di ciascuna chiesa. Come prima dignità però deve esercitare l' ufficio di prete assistente al vescovo celebrante, conforme è prescritto dal cerimoniale, quando però sia sacerdote. Dove per altro l' arcidiacono non è prima dignità, l' officio sopradetto spetta alla prima dignità

capitolare.

ARCIDUCA *(Diritto pubblico)*. È un principe investito di una autorità, di una preminenza sopra gli altri duchi. (V. Duca). L' arciduca d' Austria è quegli che ha i titoli più antichi.

ARCIFINII. Erano terreni così chiamati da Varrone, perchè circondati da confini atti ad impedire le incursioni nemiche, vale a dire circondati da confini naturali come fiumi e monti. *Nam ager arcifinius sicut ait Varro, ab arcendis hostibus est adpellatus* (Front. pag. 18.). L' etimologia di Gronovio sembra più naturale, sebbene in sostanza equivalga alla stessa cosa. Egli la ricava da *arcendis finibus*, vale a dire che quei terreni non avevano limiti fissi e determinati da qualche misura.

ARCIPRETE *(Diritto canonico)*. Arciprete suona lo stesso che *primo* fra i preti dal greco *archos* e *presbyter* cioè primo o *principe dei seniori*. Questa parola seniori non deve prendersi per l' età, o decrepita vecchiezza, ma *propter honorem et ecclesiasticam dignitatem*. Egli è anche il titolo della seconda fra le dignità capitolari. S. Girolamo è il primo che ne abbia parlato (epist. 6. ad Rusticum): *Singuli ecclesiae episcopi, singuli archypresbiteri, singuli archidiaconi*. Stando a ciò che dice s. Girolamo non vi era che un solo arciprete in ciascheduna chiesa; veniva eletto dal vescovo tra tutti i membri del presbiterio. Era riguardato come capo del presbiterio stesso ed il primo della chiesa dopo il vescovo e l' arcidiacono. Distinguonsi due sorta di arcipreti, l' uno cioè urbano, e l' altro rurale o foraneo. Il primo è costituito nelle città vescovili e presiede ordinariamente agli altri preti subalterni nella cura delle anime; l' altro nelle collegiate ed altre chiese della diocesi ed esercita il suo uffizio in tutto il suo vicariato. All' arciprete incombe tutto ciò che spetta ai parrochi in ordine al regime delle anime; ma deve inoltre invigilare se gli altri sacerdoti anche curati del suo vicariato adempiono perfettamente al loro dovere, rapportando al vescovo con fedeltà qualunque grave disordine; a lui incombe amministrar sacramenti, fare la benedizione del fonte battesimale, ed esercitarsi in tutti quegli uffizii ai quali non può supplire il vescovo personalmente; dal che è nato che gli arcipreti diconsi vicarii dati, *vicarius episcopi a iure datus:* onde fra l' arciprete e l' arcidiacono passa questa differenza, che il primo è vicario del vescovo, *quoad divinorum celebrationem*, ed il secondo *quoad iurisdictionem*.

Sebbene l' arciprete foraneo stabilito sia a reggere il clero e la plebe nella estensione di tutto il suo vicariato la giurisdizione sua nulla ostante non è diretta ma subordinata e dipende dal vescovo, e dal di lui vicario generale, in guisa che nulla può fare senza l' espressa loro approvazione. *Gloss. in c. Ut singula* 4. *de off. archypresbiteri*. Egli non ha dignità nè personato. *Rota par.* 17. *recent. decis.* 195. *n.* 18. *et par.* 19. *Tom. II. decis. n.* 44. Siccome gli altri canonici, due sole volte deve essere incensato nel coro, non ostante la capitolare costituzione alla quale è stato derogato dal cerimoniale romano. Che se subordinata è l' autorità dei decani ossiano arcipreti rurali, quelle delle cattedrali essendo vere dignità, hanno con sè tutti i privile-

gi provenienti dalla legge o dalla consuetudine per diritto ordinario, siccome l' arcidiacono; e perciò non possono questi nè diminuirsi nè togliersi ad arbitrio del vescovo, e quindi è che nella di lui assenza, l'arciprete celebra in vece sua; dal che i canonisti concludono che egli *in divinis*, *non foris* ha con l' arcidiacono la precedenza. Nulla ostante però in ordine alle dispute di anteriorità star si deve mai sempre alla consuetudine delle chiese.

ARCIVESCOVADO (*Diritto canonico)*. Questo vocabolo si prende in varii sensi: 1.° Per la diocesi di un arcivescovo vale a dire tutta l' estensione del paese soggetto alla sua giurisdizione ma che compone una sola diocesi; 2.° Per una provincia ecclesiastica che ha una sede di un metropolitano e di più vescovi suffraganei; 3.° Pel palazzo arcivescovile, ossia per la corte ecclesiastica di un arcivescovo; 4.° Per le rendite temporali dell' arcivescovo.

ARCIVESCOVO (*Diritto canonico*). È il prelato metropolitano provveduto di un arcivescovado e che ha sotto di se varii suffraganei.

Isidoro di Siviglia, nel suo trattato dell' etimologia attribuisce all' arcivescovo la qualità di primate e lo fa per conseguenza superiore al metropolitano: *Archyepiscopus graeco interpretatur vocabulo, quod sit summus episcoporum id est, primus; tenet enim vicem apostolicam et praesidet tam metropolitanis, quam caeteris episcopis.* Giustiniano nell'autentica *De previl. archyep.* sembra che faccia differenza tra l'arcivescovo ed il metropolitano quando dice: *Non solum metropolitanus sed etiam archyepiscopus fiat.* Ma da lungo tempo non è fatta di queste due dignità che una sola prelatura; quindi col primo nome intendesi *capo* o quasi principe dei vescovi suffraganei, e col secondo *signore* della città madre; che anzi al dì d' oggi non si potrebbe dire arcivescovo, senza intendere nel medesimo tempo metropolitano, come si arguisce dal capo *Pastoralis de offic. iud. ord.* Potendo accadere, e ne abbiamo esempii nella chiesa, che un arcivescovo non abbia suffraganei, in questo caso verrebbe chiamato impropriamente metropolitano, perchè quest' ultima parola significa nel suo senso etimologico, il vescovo di una città che ne ha altre sotto la sua dipendenza: *Archyepiscopus igitur et metropolitanus idem sunt, sed advertere oportet, quod fieri potest, ut aliquis archyepiscopus non sit metropolitanus, veluti si nullum abuerit suffraganeum.* (Barbosa, *De iur eccles.*, lib. I. cap. 7. n. 4, 5, 6, cap. 1. *De nov. oper.* ec.).

Il nome di arcivescovo non è stato sempre impiegato nella chiesa. S. Atanasio vescovo di Alessandria in Egitto che viveva nel IV. secolo, fu il primo che lo diede ad Alessandro suo predecessore. Nel concilio di Calcedonia tenuto nell'anno 451. i greci diedero il titolo di arcivescovo al papa Leone I. e l'avevano già dato ai vescovi delle principali città dell' oriente. Presso i Latini, lo stesso Isidoro di Siviglia che abbiamo citato è il primo che ne parli; donde si conchiude che il nome di arcivescovo non era conosciuto in Occidente prima di Carlo Magno (Bibl. Canon. Tom. 1. pag. 90. lett. De benef. lib. 1. quest. 9., n. 3).

Riguardo all'ordine ed al carattere, l'arcivescovo non è più che un vescovo; l'uno e l'altro hanno il me-

desimo potere spirituale e la medesima dignità pontificale. L'erezione della metropoli al solo pontefice si appartiene. I diritti dell'arcivescovo metrapolitano si debbono considerare sotto tre differenti aspetti. 1. Relativamente ai sudditi della sua propria diocesi; 2. Ai vescovi suoi suffraganei; 3. Ai sudditi di questi ultimi. (1)

1. Riguardo ai sudditi proprii di un metropolitano, questo prelato non differisce dagli altri vescovi se non nella forma della consacrazione e nell'uso del pallio (V. Pallio). Nel rimanente non ha sopra i suoi sudditi ne maggiore nè minore autorità degli altri vescovi sopra i loro sudditi proprii. Questa è una conseguenza dell'unità dell'ordine, o dell'episcopato tra i primi pastori.

2. Riguardo ai vescovi suffraganei, l'autorità dell'arcivescovo è antichissima. I canoni degli apostoli impongono il dovere ai vescovi di riconoscere il metropolitano per loro superiore, di prestargli obbedienza, di non intraprendere verun affare importante se non col loro assenso, come il metropolitano da parte sua nulla deve fare di considerevole per tutta la provincia senza averne deliberato co'suoi suffraganei. Alcuni autori pretendono che l'origine dei primati e metropolitani non proceda dal concilio di Nicea; ma è provato che il concilio non fece altro che regolare i diritti di queste dignità già stabilite, se non da G. C. stesso, almeno dagli apostoli e loro successori ai quali fu lasciata la cura della disciplina ecclesiastica. Ora nulla è più proprio a conservarla che i varii gradi di giurisdizione che la chiesa ha trovato opportuno di stabilire tra i suoi ministri. Per deprimere il predominio delle menti era necessario di sottoporre i ministri stessi ad altri superiore, e questi alla chiesa nell'ordine gerarchico stabilito da Dio medesimo. In base di questi principii, l'arcivescovo ha in virtù dei canoni il diritto di confermare l'elezione dei vescovi, di consacrarli, o di commettere la loro consacrazione ad un altro prelato, di far loro osservare i canoni, e le costituzioni sinodali della provincia. L'arcivescovo ha il diritto di convocare il concilio provinciale di cui egli è presidente e giudice principale. Deve invigilare che i vescovi suoi suffraganei risiedano nelle loro diocesi, come viene loro raccomandato dal cap. 1. sez. 3. del concilio di

(1) Avanti alla celebrazione del concilio di Trento, era pressocchè illimitata l'autorità dei metropoliti sopra de' suffraganei, perciocchè potevano essi astringere i vescovi della loro provincia ad uniformarsi, inclusive nei divini uffizj, al metodo della chiesa matrice; giudicar le causa dei loro tribunali; obligare i suffraganei ad erigere seminarii e collegi; a fare il sinodo; a creare gli arcipreti foranei; chiamarli al sinodo provinciale. Poteva il metropolitano punire i suffraganei colle pene canoniche sospendendoli, interdicendoli, scomunicandoli; assolvere i sudditi dei medesimi; conferire quei benefizii che per negligenza loro, oltre al semestre restavano vacanti; visitare le loro diocesi, ed esigere il necessario mantenimento; ascoltar confessioni ed assolvere o per sè, o per i suoi delegati anche dai casi dal suffraganeo stesso alla propria autorità riservati. Fuori ancora della circostanza di visita, poteva il metropolitano accordar l'indulgenza; riprendere e castigare i canonici dei vescovi suffraganei nel caso d'inosservanza di censure pronunziate dagli ordinarii; giudicare dei loro eccessi nella sospensione dei divini uffizii; benedire il popolo, tanto solennemente, che senza solennità, quando per altro non vi era presente il legato apostolico, nel qual caso domandar dovevano solamente la venia (Ferr. Bibl. can. §. *archyepiscopus*).

Trento, *De reform.*, e che facciano il loro dovere nel governo delle proprie diocesi. Gli arcivescovi ebbero in passato il diritto di far cognizioni delle cause civili e criminali de' vescovi loro suffraganei; ma questo diritto andò soggetto nel corso del tempo a molte restrizioni: sono state eccettuate le cause criminali, le quali secondo il concilio di Trento, non dovevano essere assoggettate che al papa (sez. 13. cap. 6., 7.; sez. 13. cap. 5. *De reform.*) La congregazione dei cardinali, stabilita per gli affari dei vescovi e dei regolari, decise poscia nell'anno 1588., che l'arcivescovo non potesse essere giudice delle cause civili dei vescovi. L'autorità dell'arcivescovo metropolitano è ancora in vigore riguardo ai suoi vescovi suffraganei, periocchè ha il diritto di correggere e di riformare i loro giudizii, nella via di appello, ed ha pure il diritto di visitare le loro diocesi.

La legislazione che vige attualmente nei dominii della santa sede, concede ai tribunali arcivescovili e vescovili la giurisdizione contenziosa anche nelle cause meramente laicali. Il titolo III. della parte II. del m. p. 10. novembre 1834. di S. S. Gregorio XVI. felicemente regnante, così dispone, in ordine ai giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro ecclesiastico.

SEZIONE I.

Degli ordinarii e dei metropolitani.

» §. 358. I vescovi e gli arcive-
» scovi, e per essi i vicarii generali
» nelle diocesi rispettive sono giudi-
» ci di prima istanza.

» 1. Nelle cause di competenza del
» foro eecclesiastico, sia per ragione
» di materia, sia per ragione di per-
» sone;

» 2. Nelle cause meramente laicali
» fra meri laici, quando le parti vi-
» consentano nella forma prescritta
» dalla costituz. di Benedetto XIV.,
» che incomincia = *Romanæ curiæ*
» *præstantiam*, nel §. *Iurisdictionem*
» *vero*.

» §. 359. La giurisdizione degli
» ordinarii nelle cause di prima istan-
» za non è limitata a veruna somma
» o valore.

» §. 360. Gli arcivescovi, come me-
» tropolitani sono giudici di appella-
» zione in tutte le cause di qualunque
» somma o valore giudicate in prima
» istanza dai vescovi suffraganei del-
» la loro provincia.

» Nondimeno è in facoltà del soc-
» combente di appellare direttamen-
» te alla santa sede, ossia ai tribunali
» di Roma.

» §. 361. Le cause del pubblico
» erario, comprese quelle che si e-
» nunciano nel §. 334. (1), abbenchè
» riguardino persone o fondi eccle-
» siastici sono eccettuate dalla regola
» generale contenuta nel §. 358.

» §. 362. Nel caso del §. preceden-
» te non potrà devenirsi ad atti ese-
» cutorii, che in virtù di ordine del
» giudice ecclesiastico; quest'ordine
» sarà da esso rilasciato come mero
» esecutore nella forma che verrà pre-
» scritta dalle leggi di procedura.
» Non ha luogo tale formalità per gli

(1) Le disposizioni di questo capitolo, sono comuni:

1. Alle cause della camera degli spogli, e per essa della congregazione *de propaganda fide*.

2. Alle cause de' conservatori delle ipoteche relative al pagamento di tasse e di salarii, ed a quelle che dipendono dalla loro responsabilità, sia verso l'erario, sia verso le parti.

» atti esecutorii ordinati dalla congregazione civile dell' A. C.

» §. 363. Il disposto nei §§. 361, » e 362. comprende pure le cause » dei comuni, e delle provincie, e gli » atti esecutorii che le riguardano.

Lo stesso moto-proprio sovrano oltre la giurisdizione contenziosa, attribuisce pur anche ai vescovi ed arcivescovi, e per essi ai loro vicarii generali la giurisdizione volontaria all' effetto di abilitare alle civili contrattazioni le persone sottoposte alla tutela delle leggi. L' esercizio però di questo diritto è limitato alle diocesi respettive. Ecco il disposto litterale della legge.

» §. 387. La giurisdizione volon- » taria è attribuita, nelle provincie:

» Ai govrnatori, assessori, o altri » giusdicenti,

» Ai vicarii generali,

» Ai presidenti e vice presidenti » dei tribunali civili,

» Ai presidenti dei tribunali d'ap- » pello.

» §. 1784. Ciascuno dei giudici ai » quali viene attribuita la giurisdi- » zione volontaria dal §. 387.. potrà » esercitarla entro i limiti del comu- » ne in cui risiede, e dei luoghi che » ne formano il governo.

» Gli ordinarii potranno eserci- » tarla entro i limiti delle diocesi ri- » spettive. »

3. Ritornando ai diritti del metropolitano, tralasciati per dar luogo alle disposizioni legislative nei dominii pontificii, in ordine alla giurisdizione *volontaria* e *contenziosa*, diremo che l'autorità dell'arcivescovo sopra i sudditi de' vescovi suoi suffraganei, non ha luogo se non nei due casi, dei quali abbiamo superiormente trattato, cioè dell'appello, e della visita. È da avvertirsi però, che il Tridentino parlando della visita pastorale, volle bene espresso, che dai metropolitani, visitata pienamente la propria diocesi, non si visitassero in nessuna maniera le altre chiese cattedrali della provincia, se non se *causa cognita et probata*, nel concilio provinciale: *A metropolitanis etiam post plene visitatam propriam Dioecesim, non visitentur cathedrales ecclesiae neque dioeceses suorum comprovincialium, nisi causa cognita et probata in concilio provinciali.* (sess. 24. cap. 3. *De reform.*) (1).

In sede vacante, il capitolo ha l' amministrazione della diocesi; ma spetta all' arcivescovo in due casi: 1.° Quando il capitolo non può dare amministratori, sia perchè la persona non ha gli ordini sacri, e non è insignito della laurea, o altrimenti; 2.° quando trascura per otto giorni di provvedere a quell' amministrazione. Gli arcivescovi hanno soli il diritto di portare il pallio, come un insegna della pienezza del sacerdozio e della dipendenza dei suffraganei a loro riguardo. Hanno il diritto di far portare la croce dinanzi a loro per tutta la provincia anche nei luoghi fuori della loro visita, qualora non vi sia un legato od un cardinale presente (cap. *Antiqua. De privileg. Clem. Archiep.*, eod. tit.).

ARCONTI *(Diritto pubblico)*. Erano così chiamati i magistrati, pretori, o governatori dell' antica Atene. Questo nome significa comandanti o principi. Essi erano in

(1) Non deve ommettersi l'osservazione, che le maggiori cause criminali, nelle quali si tratta della deposizione dei vescovi suffraganei, al giudizio interamente appartengono del sommo pontefice romano. *V. Devoti tom. I. Sez. 3.* di conformità al disposto dal sacrosanto concilio di Trento.

numero di nove, il primo de' quali era l'arconte che dava il suo nome all'anno, in cui egli amministrava; il secondo si chiamava *re*; il terzo *polemarco*, o generalissimo, con sei *tesmoteti*. Non si ammettevano a questa magistratura persone che non provenissero per lato paterno e materno da tre cittadini d'Atene addetti al culto d'Apollo, e non fossero di una condotta irreprensibile, talchè l'esame della vita privata degli arconti era severissimo e tanto più necessario, in quanto che all'uscire del loro esercizio, e dopo aver reso conto della loro amministrazione entravano di diritto nell'areopago.

Il primo di questi magistrati che appellavasi *Arconte* ed al quale aggiungevasi l'epiteto di *eponimo* perchè durante la sua amministrazione, tutto facevasi in suo nome, presiedeva alle cose sacre, decideva le controversie tra conjugi, tra i padri e i figli, sulle doti, e sui testamenti, era incaricato dei minori, tutori, e curatori, ed in prima istanza decideva di tutti gli affari civili.

Il secondo arconte che aveva il sopranome di *re*, aveva a sè raccomandate le cose che riferivano al culto ed alle pubbliche cerimonie; presiedeva alle feste; definiva le dispute fra sacerdoti e famiglie sacre; e puniva le empietà e le profanazioni.

Il terzo arconte che chiamavasi *polemarco*, vegliava pure a qualche pratica religiosa, ma era suo ufficio principale il presiedere alla milizia. In tempo di guerra la sua autorità era illimitata.

I sei altri arconti che portavano il nome di *tesmoteti* formavano un tribunale che giudicava delle seduzioni, delle calunnie, delle false accuse, delle controversie tra stranieri e cittadini, e degli affari mercantili; essi vegliavano all'osservanza delle leggi, e potevano opporsi all'attivazione di qualunque stabilimento che loro paresse contrario agli interessi della società.

Il corpo intero degli arconti, aveva il diritto di vita e di morte; ed in ricompensa dei loro servigi, andavano eseuti dalle imposizioni che levavansi per mantenimento degli eserciti.

AREOPAGITA. Giudice dell' Areopago. V. Areopago.

AREOPAGO (*Diritto pubblico*). Donde tragga la sua origine il nome di questo celebre tribunale in Atene è arduo rilevarsi. Gli autori greci sono troppo discordi tra loro per istabilire intorno a ciò un criterio ragionevole. Quanto al suo fondatore, stando con Cicerone e Plutarco, dovrebbe ritenersi essere Solone; ma da Pausania e da Apollodoro abbiamo che l'areopago esisteva gran tempo prima di Solone; in questo legislatore adunque ci contenteremo riguardare il restauratore di questo tribunale; poichè depresso da Dracone, riprese egli sotto Solone tutto il suo antico splendore ed assunse l'ispezione generale delle leggi. Per imprimere un moto regolare ed un impulso sempre costante in tutte le parti dello stato, riunì Solone tutte le autorità nell'areopago, il quale divenne così la gran molla del governo. Esso conosceva dei delitti di ogni specie, e quella mano che puniva coll'ultimo supplizio l'omicidio, il veneficio, l'incendio, il furto, ne sradicava i germi col punire il lusso, l'ozio, ed il libertinaggio; egualmente attento a correggere l'infingardaggine dei giovani ed il languore dei vecchi, faceva nascere nei primi la brama di servire lo stato, ecci-

tava nei secondi la loro primiera attività.

I giudici dell' areopago, dice Isocrate, non si occupavano tanto del modo di punire i delitti, quanto d' ispirarne tale orrore che niuno potesse risolversi a commetterne. La loro attenzione era principalmente volta alla gioventù; non ignoravano che il bollore delle passioni nascenti dà alla prima età le scosse più violenti, che ai giovani è necessaria un' educazione, in cui si comprendano gli esercizii ginnastici, e lo studio della filosofia.

La religione, qual gran movente delle azioni umane, era pure un oggetto della giurisdizione degli areopagiti. Platone non osò mai, secondo ciò che riferisce san Giustino martire, divulgare la sua opinione particolare intorno alla divinità, che era quella di Mosè, e che egli abbracciò con piena persuasione, pel timore che egli aveva di cadere sotto la censura dell' areopago, il quale stava inviolabilmente attaccato al sistema dominante.

In quanto alle qualità personali che si esigevano per entrare nell' areopago, Solone fece una legge colla quale ordinò che per essere nominati areopagiti era d' uopo essere stati prima arconti durante un anno, e questo non era che il primo passo, e dovevano essere di condotta irreprensibile.

I loro giudizii si facevano in tempo di notte, colla mira, dice Luciano, di occuparsi soltanto delle ragioni, e non dell' aspetto di coloro che peroravano; donde viene ciò che leggiamo in Ateneo che niuno conosceva nè il numero, nè il volto degli areopagiti. Quando questi erano radunati un' araldo imponeva silenzio ed ordinava al popolo di ritirarsi. Le parti, nei primi tempi di quella istituzione, esponevano in persona il fatto di cui trattavasi; perciocchè l' eloquenza degli avvocati riputavasi pericolosa, e come propria a tingere il delitto coi colori dell' innocenza. Tuttavía la severità dell' areopago andò coll' andare del tempo declinando su questo proposito, e lasciò agli accusati, ed anche agli stessi accusatori la libertà di accusare e di difendersi, coll' organo di coloro che facevano professione di parlare con maggior precisione. Al raccogliersi dei voti, ognuno de' giudici dava il suo, in silenzio; prendevano una specie di piccole pietre che ponevano in una delle due urne, l' una delle quali chiamavasi *l' urna della morte*, e l' altra *l' urna della misericordia*. Nella prima gettavasi dai giudici la pietra nera, nella seconda la pietra bianca; e dopo dati i voti, si cavavano dalle due urne le pietre, e secondo il loro maggior numero di un colore o dell' altro, si condannava o si assolveva.

Ma questa istituzione tanto saggia e così degna della sapienza di quel suo ristauratore, come tutte le umane creazioni, dovea decadere dal suo primitivo splendore, e dove aveva avuto seggio la giustizia e la più severa morale, dovevano prender posto la corruzione ed i più nefandi delitti. A tale era ridotto l' areopago ai tempi d' Isocrate. Il comico Demetrio fece una rappresentazione che intitolò *l' areopagita*, nella quale strappò la visiera a quegli ipocriti magistrati che dai regali, e dalla bellezza venivano egualmente vinti e corrotti.

ARINGA. È un discorso pronunciato all' udienza, in faccia ai giudici per difendere il diritto di una parte, che sostiene in giudizio contenzioso

le proprie ragioni. Nei tribunali ove sono degli avvocati, sono essi che aringano la maggior parte delle cause, ad eccezione di quelle di piccolo momento, le quali non si aggirano che sul fatto e sulla procedura, che i procuratori sono ammessi ad aringare.

ARISTOCRAZIA *(Diritto pubblico)*. È una forma di governo semplice in cui il supremo potere è riposto nei principali cittadini dello stato, i quali formano quello che si chiama senato. V. SOVRANITÀ. PODESTÀ SOVRANA). Essa trae il suo nome da due parole greche, l' una delle quali significa *ottimo*, e l'altra *potere*, come si dicesse *potere degli ottimi*. L' aristocrazía è di due sorta, *ereditaria* o di nascita ed *elettiva*. L' aristocrazía di nascita od ereditaria è quella in cui il supremo potere è circoscritto in un certo numero di famiglie, alle quali la nascita ne attribuisce il diritto, e che passa dai padri ai figli, senza veruna scelta, ed esclusivamente a tutti gli altri. L'aristocrazia elettiva è quella nella quale la suprema podestà è affidata ad un certo numero di cittadini scelti dai voti nelle varie famiglie dello stato o della capitale, senza che la nascita vi attribuisca verun diritto.

Per conoscere più particolarmente la natura di queste forme di governo, è mestieri osservare che siccome nell'aristocrazía il sovrano è una persona morale, composta e formata dall' unione dei principali cittadini, sonovi tre cose assolutamente necessarie per la sua costituzione: 1.° Che vi sia un certo luogo, e certi tempi e certe epoche regolate per deliberare in comune dei pubblici affari, senza la qual cosa i membri del consiglio sovrano potrebbero radunarsi in luoghi differenti, donde nascerebbero fazioni corrutrici dell' unità essenziale dello stato; 2.° È d' uopo stabilire per regola che la pluralità dei voti si riguardi come la volontà di tutti: diversamente non si potrebbe mandare a termine verun affare, essendo impossibile che un gran numero di persone si trovino tutte della medesima opinione. Bisogna dunque ritenere come una qualità essenziale di un corpo morale, qual' è l' aristocrazía, che la volontà del numero maggiore di quelli che la compongono, si riguardi come la volontà di tutto il corpo; 3.° In fine è cosa essenziale alla aristocrazía ed in generale ad ogni corpo morale, che si stabiliscano magistrature, le quali siano incaricate di convocare il senato nei casi straordinarii, di spedire in suo nome gli affari ordinarii, e di fare eseguire le risoluzioni o sentenze del consiglio sovrano; perchè siccome questo consiglio non può essere sempre sedente, è manifesto che esso non potrebbe provvedere per sè stesso a qualunque evenienza.

Non avvi alcuna forma perfetta di governo; ciascuno ha i suoi vantaggi, o svantaggi particolari. Lo stato popolare è costretto a lasciare l'amministrazione ad un senato; il monarca ha bisogno di consiglieri. Se il popolo regge da per sè stesso, cade nel delirio; se il re vuole governare da sè solo tutta la monarchía, rimane oppressa dal peso dello stato. Tutto dunque si concentra nell' aristocrazía e tutti gli stati sostanzialmente si governano in forma aristocratica. Questo governo è fondato, come dice Montesquieu, sulla moderazione, ma moderazione virtuosa, non già quella che nasce dall'avvilimento, e dalla infingardaggine della mente, ciò che la farebbe degenerare in oligarchia. (Esprit. des loix, lib. 3. cap. 3., 4.

e lib. 5. cap. 5., lib. 8. cap. 5.).

ARMATA (*Diritto pubblico delle genti*). L' armata è quella che preserva la nazione dalle invasioni nemiche, e mantiene l' interna sicurezza e tranquillità. Il diritto di formare l' armata e di averne la suprema ispezione e il comando appartiene dunque esclusivamente al sovrano, e si annovera tra i diritti di maestà. Le autorità subalterne non ne sono investite e non possono esercitarlo se non se per ordine o per commissione del sovrano; ma non è sempre necessario che ne abbiano un ordine espresso. In alcuni casi urgenti. in cui è impossibile di aspettare gli ordini supremi, il governatore di una provincia, o il comandante di una piazza può provvedere alla difesa di una provincia o della piazza che gli è affidata; e lo farà in virtù del potere che gli è stato dato per casi di simile natura.

Ogni cittadino ha l' obbligo di servire e di difendere lo stato, in quanto è capace; percioccbè la società non può conservarsi diversamente: e tale concorso per la difesa comune è uno degli oggetti principali dell' associazione politica. Chiunque è in istato di portare le armi, dee al primo comando della persona che ha il diritto di fare la guerra, concorrere a formare l' armata. V. Arruolamento. Coscrizione militare.

ARMATORE, ARMAMENTO. La voce Armatore si applica tanto a colui che comanda un vascello armato per incrociare il nemico, quanto al negoziante che equipaggia un vascello per commercio a proprie spese, detto nel linguaggio del diritto romano *esercitore*.

Il nome pure specioso di armatore è quello che assumono i pirati per addolcire quello di *corsaro*. Chiamasi armamento la provigione di tutto ciò che necessita alla sussistenza, alla manovra ed alla sicurezza di un vascello.

ARME GENTILIZIE (*Diritto feudale*). In questo senso vien denotata l' insegna o stemma formato secondo l' arte blasonica inventato per indicare la nobiltà della famiglia. L' arma o stemma gentilizio è regolarmente composto di certe figure e di certi colori, dati od autorizzati dai principi sovrani, e posto nelle bandiere, negli scudi ec. per distinguere le persone, le famiglie e gli stati, e passa dai padri ai figli, e discendenti.

L' uso dell' arma o stemma gentilizio, benchè in differenti forme praticato, è stato celebre presso le più antiche nazioni del mondo, come gli ebrei, i greci ed i romani. Nei primi tempi questi ultimi facevano portare nella cerimonia dei funerali, le immagini dei loro antenati, tanto dal lato paterno che materno, secondo la testimonianza di Orazio (Epod. VIII); e questa parola arme viene da *armatura*, perchè tali insegne o stemmi si dipingevano una volta sopra gli scudi, sopra gli elmi, e sopra le sopravesti dei cavalieri, per distinguersi fra loro, tanto alla guerra che nei tornei, e particolarmente al tempo delle prime crociate, dalla quale epoca pare che quest' uso divenisse comune. Anche i popoli più antichi hanno avuto i loro simboli figurati, od insegne nazionali. Gli ateniesi avevano una civetta; i Traci un teschio di morto; i Celti una spada; i Romani un' aquila; i Cartaginesi una testa di cavallo; i Sassoni un corsiere balzellante; i Goti un orso; il capo dei Druidi dei cervi; i primi Francesi un leone; i

re di Francia la cappa di s. Martino, e da Luigi il Grosso l' oriafiamma o stendardo di s. Dionigi, che si crede essersi usata sino al 1465. Oggi i popoli civilizzati, abbandonate le figure simboliche, hanno adottato uno stemma nazionale distinto, secondo le regole araldiche, che s' imprime sulle monete, e si figura sugli stendardi.

In passato i soli nobili avevano il diritto di aver arme, ma in oggi anche molte famiglie non nobili, si sono arrogate questo diritto, che rigorosamente parlando, non compete che ai soli feudatarii, ed a quelli che hanno ottenuto dal sovrano le lettere di nobiltà.

ARMI *(Diritto penale-civile)*. Le conseguenze sempre funeste che l' uso delle armi produce, hanno in ogni tempo richiamata l' attenzione de' legislatori. Le leggi romane vietavano portar armi a qualunque persona; e nemmeno ai soldati romani era permesso portarle fuori dell' accampamento. Secondo le nuove, e le antiche ordinanze della maggior parte degli stati d' Europa, il portar armi è proibito ad ogni classe di persone.

La tutela che ogni governo è tenuto assumere a difesa della pubblica sicurezza ha suggerito le più efficaci provvidenze di legge per prevenire gl' inconvenienti che dall' uso non regolato delle armi potrebbe patirne la società. Il governo Pontificio prescrive quanto ci facciamo ad esporre, nel suo regolamento sui delitti e sulle pene in data 20. Settembre 1832. lib. II. Dei delitti in ispecie e della loro punizione.

Tit. V. delle armi — *Art.* 117. *Chi costruisce, introduce, spaccia, porta stili, pugnali, coltelli fermi in manico, o in asta, coltelli serratori con punta acuminata e a fronda di ulivo, o col taglio da ambe le parti, stocchi nascosti in canna o bastone, e generalmente ogni istrumento insidioso atto a gravemente ferire, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinqne anni, e colla perdita delle armi.*

118. *Alle pene medesime sono sottoposti gli addetti a qualunque arte o mestiere. che fuori dell'attuale esercizio della loro professione, portano indosso istrumenti di ferro acuminati.*

119. *Gli arrotini, che formano la punta alle armi vietate, sono puniti con tre anni di opera pubblica, e in caso di recidiva con anni cinque.*

120. *Chi fabbrica, introduce, spaccia o porta in dosso armi da fuoco colla canna o cassa di misura minore di due palmi della canna mercantile romana, oppure archibugi corti o tromboni. chiamati dal piede scavezzo o tagliato, facili ad occultarsi, è punito colle pene prescritte all'art.* 117.

121. *Se il colpevole è gravato di mala qualità, o per ferite. o per furto qualunque. è aumentata la pena di un grado; la qual pena è comune ai recidivi.*

122. *La semplice ritenzione in casa delle armi vietate è punita colla detenzione dai due mesi ad un anno, e con una multa di scudi cinque ai sessanta; e se il ritenitore è di mala qualità e recidivo è punito colla detenzione di due anni.*

123. *Chi senza licenza porta armi da caccia è punito colla perdita delle armi. Che se fosse di mala qualità, oltre la perdita delle armi è punito colla multa di scudi cinque agli scudi cinquanta.*

124. *L'imbrandimento di un arma qualunque è punito con un anno di detenzione, ancorchè non siasi*

proceduto all' atto di ferire. oltre la pena stabilita per la delazione, quando l' arma è vietata.

125. *L'esplosione d'arma da fuoco, o lo sgrillamento della medesima contro di alcuno, sono considerati conato di omicidio e come tali puniti.*

ARMI (*Diritto penale-canonico*). I canoni vietano ai chierici l' uso delle armi. Il cap. *Clerici de vita et honestate clericorum*, minnaccia la pena della scomunica ai chierici che portano armi: *Clerici arma portantes...., excomunicentur;* e nel cap. *Corripiantur*: ***Armorum delatio clericis est inhibita in tantum quod contra facentes graviter peccant.*** Le armi e le difese de' chierici esser debbono le orazioni: ***Arma clericorum sunt orationes, lacrimæ. Non pila***, insegna s. Ambrogio, ***quaerunt ferrea, non arma Christi milites. Coactus repugnare non novi, sed dolor, fletus, orationes, lacrimae, fuerunt mihi arma adversus milites. Talia enim sunt munimenta sacerdotis.***

E nella Clem. cap. *ne in agro* 1. *§. quia vero de statu Monachor.*, si dichiarano incorsi *ispo facto* nella scomunica que' monaci che nel ricinto del monastero tengono armi senza licenza del superiore, Qualunque ecclesiastico poi sia regolare o secolare, che con pubblico scandalo abbia uso di portar armi, può venire per ordine del vescovo carcerato, e ciò per decreto della sacra congregazione del Concilio del giorno 3. Febbr, 1635., che è del tenore seguente; ***In locis ubi adest abusus inter clericos deferendi arma, et episcopus non habet familia armatam, debet pubblicare edictum, ne clerici saeculares, vel regulares arma deferant; et si parere detrectent, et ubi necessitas exposcit; ministris curiae saecularis facultatem tribuere, clericos contra prohibitionem arma deferentes, capiendi, etiam quo ad regulares, si hi ita notorie deferant et delinquant extra claustra, ut populo scandalo sint, ac in aliis casibus, in jure et constitutionibus apostolicis expressis, ita tamen ut, ea qua decet decentia, capiantur et recto tramite ad carceres curiae ecclesiasticae ducantur, lib.*** 15. ***decret. pag.*** 162. ***iuxta dispositionem Concilii cap.*** 3. ***sess.*** 25. ***de reformat.***

I canoni però non contradicono ai chierici l'uso delle armi quando o per ragione di viaggio, o per altre giuste cause riconosciute dall' ordinario, il consentono. Tranne dunque i casi di eccezione su espressi, assolutamente i sacri canoni, vietano ai chierici la facoltà di portare o far uso di armi, e tale divieto lo estendono persino alle caccie voluttuose e clamorose; come si ha dal cap. *Episcopum* 1. *de Clerico venatore*, nel quale viene interdetta la caccia, sotto pena di sospensione, con queste parole: ***Si episcopus est, tribus mensibus a communione, si presbyter duobus, si diaconus ab omni officio suspendatur.*** Ed il Tridentino alla sess. 24. cap. 12. *de reformat.* prescrive che i chierici ***ab illicitis venationibus et aucupiis abstineant.***

ARRA (*Diritto civile*). É un pegno in denaro che il compratore dà al venditore, od una parte contraente in genere dà all'altra per cauzione del contratto che si fa tra di loro.

Sonovi due specie di arre, le une si danno quando un contratto è solamente progettato, le altre si danno, dopo il contratto conchiuso e stabilito. Quelle che si danno per un contratto soltanto proposto, e prima di

essere stato conchiuso, formano la materia di un contratto particolare, in virtù del quale colui che mi dà l'arra acconsente di perderla e me ne trasferisce la proprietà, nel caso di rifiuto per sua parte, di conchiudere il contratto proposto, ed io mi obbligo da parte mia di restituirgli il doppio nel caso di mio rifiuto. *Illud etiam adiicientes, ut et in posterum, si quae arrhae super facienda emtione cuiscumque rei datae sunt, sive in scriptis, sive sine scriptis: licet non sit specialiter adiectum, quid super iisdem arrhis non procedente contractu fieri oporteat: tamen et qui vendere pollicitus est, venditionem recusans, in duplum arrhas reddere cogatur, et qui emere pactus est ab emtione recedens a se arrhis cadat, repetitione earum deneganda. L.* 17. *cod. De fide instrumentorum.* Questa convenzione, essendo della natura del contratto di arra non è necessario che sia espressa; ed il solo fatto con cui una delle parti, al momento di un contratto proposto, e non ancora stabilito, dà qualche cosa all'altra per forma di arra, rinchiude tacitamente questa convenzione, benchè le parti non si sieno spiegate (d. L. 17). Questo è un contratto reale, percioecchè non vi può essere contratto di arra senza un fatto, il quale è la tradizione dell'arra medesima.

Mediante questo contratto colui che riceve l'arra si obbliga verso l'altro; quegli che la dà non contrae propriamente veruna obbligazione, ma trasferisce con questo contratto la proprietà dell'arra che dà, nel caso e sotto la condizione ch'egli rifiutasse di conchiudere il contratto proposto. Ciò ha luogo allorquando la cosa che egli dà per arra, è una cosa a lui appartenente, e di cui possa per conseguenza trasferire la proprietà; ma se egli mi avrà dato per arra una cosa che a lui non apparteneva, contrarrà egli l'obbligazione della garanzia verso di me? Ciò dipende dal sapere come si debba riguardare il titolo di colui che riceve l'arra; se questo è un titolo lucrativo non ha più luogo la garanzia; *Lucrative rei possessor ab evitionis actione ipsa juris ratione depellitur.* Paol. *Senten.* V. 10. 5.); ma può esso riguardarsi come un titolo lucrativo? Egli è vero che chi mi diede l'arra non ha ricevuto niente in suo luogo, io non ho sborsato alcuna cosa per averla; ho contratto un'obbligazione reciproca verso di lui di restituirgli il doppio nel caso che il rifiuto dipendesse da me. In ricompensa di questa obbligazione contratta da me, che è equivalente al valore dell'arra a me data, io ricevo l'arra medesima; adunque io non l'ho a titolo lucrativo. Il contratto di arra non è propriamente parlando, del novero dei contratti commutativi, ma sì dei contratti d'interesse reciproco; questo non è un titolo lucrativo, e perciò vi è luogo all'obbligazione di garanzia.

Colui che ha ricevuto l'arra si obbliga, in caso di rifiuto da parte sua, di restituire a quello da cui l'ha ricevuta, il doppio della somma datagli per arra, se questa consista in danaro, e s'è un'altra cosa di restituirla oltre il valore della medesima.

Se non si vuol più stare all'atto di reciproco consenso per essere perduta la cosa che ne formava l'oggetto, o perchè un notabile cangiamento avvenuto nella medesima impedisce il poterlo conchiudere, allora chi ha ricevuto l'arra dee restituirla, senza alcuna cosa di più. Allorquando il contratto è compito, egli deve parimenti restituirla, e se è in denaro può ritenerla, computandola nel prezzo che il compratore gli deve.

Finalmente quegli che riceve qualche cosa per arra, si obbliga d'impiegare una conveniente diligenza per conservarla. Egli è tenuto per la colpa lieve, facendosi questo contratto per l'interesse reciproco de' contraenti.

Vi è quistione fra i giureconsulti, se avendo il venditore ricevuto l'arra dopo che il contratto fu stabilito e conchiuso, l'una delle parti possa essere costretta dall'altra ad eseguire la sua obbligazione e condannata a tutti i danni ed interessi risultanti dalla inesecuzione dell'obbligazione, come avverrebbe se il compratore non avesse dato arra; ovvero se i contraenti siano sciolti dalla loro obbligazione, assoggettandosi il compratore a perdere l'arra consegnata, ed il venditore restituendo l'arra raddoppiata? Alcuni tengono questa opinione, all'appoggio delle parole di Giustiniano nel titolo *De empt. vend. princ.* ed alla legge cit. 17. cod. *De fide instrumentor.*, ove dicesi che il compratore il quale ricusa di eseguire il contratto deve perdere l'arra, ed il venditore che si rifiuta, deve restituirne il doppio. Questi giureconsulti adunque dicono avere la legge fissato i danni ed interessi, risultanti dall'inadempimento della obbligazione, nella perdita dell'arra per parte del compratore, e nella restituzione dell'arra raddoppiata per parte del venditore. Dando e ricevendo l'arra essi debbono riguardarsi come contenti di questa specie di danno ed interesse e di avere rinunziato a tutte le altre azioni che potesse avere una parte contro dell'altra per l'inadempimento del contratto. Altri, fra quali Vinnio, rigettano questa opinione, allegando giustamente che i testi della legge su espressa non sieno applicabili se non all'arra data per un contratto solamente proposto, ma non ancora concluso. Tale difatti è il senso della legge 17. cod. *De fide instrumentor.*, e vengono opportunemente a sostenere questa opinione la L. 6. cod. *De rescindenda venditione*: — *Non est probabilis causa, propter quam rescindi consensu factam venditionem desideras. Quamvis enim duplum offeras pretium emptori: tamen invitus ad rescindendam venditionem urgeri non debet.* — così la L. 35. ff. *De contrah. emptione*, e la L. ult. ff. *de lege commiss.*; princip. *instit. de empt. et vend.* Se il contratto era perfetto, e la caparra si fosse data, o in prova del contratto medesimo, o per parte del prezzo, non era più lecito ad uno dei contraenti di recedere dal contratto senza il consenso dell'altro, ancorchè avesse voluto raddoppiare il prezzo. Che anzi se il contratto era non solo perfetto, ma eziandio consumato, perchè fosse seguita la consegna della cosa, ed il pagamento del prezzo, non v'era più luogo a recedere dal contratto; ma se i contraenti volendo ritornare nello stato primiero si restituivano vicendevolmente ciò che si erano dato, era questa restituzione, non una rescissione del contratto, ma piuttosto un nuovo contratto. *Post traditionem interpositam, nuda voluntas non resolvit emptionem: Si non actus quoque priori similis, retro agens venditionem intercesserit. L. 1. cod. Quando liceat ab empt. discedere. Perfectam emptionem atque venditionem re integra, tantum pacto et consensu posse dissolvi constat. Ergo si quidem arrhae nomine aurum datum sit, potes hoc solum secundum fidem pacti recuperare. Sin vero partem persolvisti pretii: ad ea quae venditorem ex venditione oportet*

praestare, magis actionem, quam ad pretii quantitatem, quam te dedisse significas habes. L. 2. tit. cit.

ARRENAMENTO *(Diritto mercantile-marittimo)*. Arrenamento che chiamasi anche investimento di mare in terra, accade allorquando, per forza di vento o di mare la nave viene spinta sopra uno scoglio o sul lido, o sopra un banco di arena, o in qualsivoglia altro luogo, ove le acque sieno basse a segno che la nave tocchi la terra con pericolo di rompersi, e di non potersi rimuovere, se non con grave fatica e pericolo. Quello che dicesi *toccare il fondo*, è il battere che fa la nave sopra uno scoglio; la permanenza della nave in questo stato, ne cagiona l' affondamento.

Diverse sono le cause che danno luogo all' arrenamento. 1.° L' imperizia del nocchiero, e questa è la più facile ad accadere e la men facile a provarsi; 2.° la fortuna di mare diretta, nascente da una burrasca, o da un colpo di vento; 3.° un atto volontario ma necessario del capitano, il quale trovandosi per vento o burrasca esposto al pericolo di perdere la vita ed il bastimento, con assenso dell' equipaggio risolve di andare ad investirsi od arrenarsi per evitare la perdita totale, od almeno il maggiore pericolo.

Nel primo caso il nocchiero o capitano della nave, può essere tenuto responsabile del danno accagionato, essendogli imputabile *l' ignoranza* o *la negligenza*, perchè non prevedendo ciò che poteva e doveva egli prevedere, secondo i principii dell'arte sua, stanno a di lui carico irreparabilmente tutti i danni proceduti dall'ignoranza del suo mestiere. *Imperitia culpae adnumeratur. L.* 132. *ff. de regul. iuris.* = *Culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit non esset provisum; aut tum denunciatum esset cum periculum evitari non possit. Leg.* 31. *ff. ad Leg. Aquil.*

Nel secondo caso di fortuna di mare diretta, di burrasca o colpo di vento, il danno è risentito dai proprietarii della nave o dai particolari assicuratori sopra di essa, secondo la natura dei contratti che hanno avuto luogo sul bastimento.

Nel terzo caso di atto volontario, del capitano, spintovi però dalla necessità delle circostanze; è primieramente a provarsi il caso deliberato, quindi poi dalle conseguenze prodotte da questo avvenimento, dipende l' applicazione del rifacimento dei danni. Se l'arrenamento è tale che facilmente il bastimento si possa *scagliare* e liberare, e che i danni siano risarcibili, si riduce ad un' *avaria semplice* refettibile da chi di ragione. Se poi l'arrenamento produce la *perdita totale* del bastimento in modo invincibile, e i danni sieno irreparabili con congruità e correlazione alla valuta del bastimento, allora l'arrenamento si porta a *investimento fatale*, e dichiarandosi sinistro, apre la strada a qualunque v' abbia interesse, a prevalersi dei diritti che gli competono nel caso della *perdita totale del bastimento.*

Avvi un' altra causa che può dar luogo all' arrenamento e che nasce in origine dallo stesso caso forzoso, ma che diviene volontario, ed è quando per evitare l' incontro di un corsaro o di un nemico, il capitano determina di atterrarsi per non essere depredato o arrestato, o di mettersi sotto un forte per ottenere difesa. Quest' accidente molto ovvio partecipa degli effetti del sinistro

maggiore, e i danni sono refettibili a chi li sopporta per il bene comune, a misura però delle convenzioni che esistono cogl' interessati.

Il Regolamento provvisorio di commercio vigente nei dominii pontifici all' art. 394. ℥. 8. stabilisce la regola che i danni e le spese cagionate dal *semplice arrenamento*, o *investimento a terra, per scagliare la nave arrenata con la veduta di evitare la perdita totale o la preda*, dipendenti da caso fortuito, senza che il fatto colposo dell' uomo vi abbia avuta la più piccola influenza non fanno che un' avaria comune, la quale sta a carico dei proprietarii, che ne hanno il regresso contro gli assicuratori, se pure il patto, non venga ad opporsi all' esercizio di questo diritto. Ecco le disposizioni della legge all' articolo citato 394. num. 8.

Sono avarie comuni = *Le spese fatte per rimettere a galla il bastimento arrenato coll' intenzione di schivarne la perdita e la preda ;*

E in generale i danni sofferti volontariamente, e le spese fatte in seguito di deliberazioni motivate per bene e salvezza comune del bastimento e delle mercanzie, dopo il loro carico e partenza, sino al loro ritorno e scarico.

Quando però questo arrenamento come si è detto, nasce dalla prudente deliberazione dell' uomo, diretta ad evitare la *perdita totale* o il maggior pericolo, in tal caso non la sola nave, ma tutti gl' interessati nel carico devono con essa e coi noli contribuire al risarcimento e ristauro di questi danni per i quali il capitano ha quell' azione che chiamasi di *avaria generale* o *contributo* favorita, e protetta dalla legge per animare i naviganti alla salvezza delle cose comuni. Così il Casaregi disc. 46. n. 61. = *Contributioni erit locus si magister navim naufragantem timens, consilio prius in navi accepto, ut merces et navigantes salvarentur, in litus navim impellere, vulgo* arrenare *fecisset*. E di questa indennizzazione sono responsabili gli assicuratori, se il patto in contrario non toglie questo diritto ai proprietarii.

L' arrenamento poi si divide in *arrenamento semplice* ed in *arrenamento con rottura*. Il primo è quello per cui la nave resta soltanto incagliata, senza che si riempia di acqua, in modo da potersi rialzare con poco o nessun danno. L' arrenamento con rottura è tale che riempiendosi di acqua la capacità della nave, dà a temere la perdita totale di essa, e si considera come un naufragio (V. Naufragio). Accadendo l' arrenamento semplice ossia tale da cui la nave possa facilmente sollevarsi dal proprio equipaggio, o con qualche ajuto straniero, e non abbia sofferto alcun danno, nè pregiudicate le merci sopra caricate, ma siano anzi pervenute al luogo destinato, gli assicuratori non saranno tenuti in tal caso che alla refezione delle spese in avaria ed incaricandosi eglino di far risarcire la nave e di far pervenire le merci al loro destino, non possono più obbligarsi a ricevere l' abbandono delle cose assicurate (V. Abbandono). Qualora l' investimento sia tale che possa considerarsi una specie di naufragio, piuttostochè un semplice arrenamento, onde sia necessario una forza maggiore per sollevare la nave, e quindi procedere al discarico delle merci con grande danno e pericolo, deve in tal caso considerarsi come sinistro fatale, e potrà perciò l' assicurato far-

ne l'abbandono, senza che gli assicuratori possano ricusarlo.

Il vigente regolamento di commercio colle disposizioni recate dagli articoli 363. e 364. ha tolto ogni quistione intorno agli effetti dell'arrenamento, relativamente, agli obblighi dell'assicuratore. Pel primo si pone fra i sinistri che danno luogo all'abbandono, l'arrenamento con rottura, in guisa, che il semplice arrenamento cade fra le avarie, a meno che il danno per esso cagionato non ammonti ai tre quarti del valore della cosa assicurata, nel qual caso si fa luogo egualmente all'abbandono.

Art. 363. *L'abbandono degli oggetti assicurati può essere fatto.*

In caso di preda;

Di naufragio;

D'arrenamento con rottura;

D' innavigabilità per sinistro di mare;

In caso d'arresto per parte di potenza straniera;

In caso di perdita o deterioramento degli effetti assicurati, se il deterioramento o la perdita ammonta almeno ai tre quarti del valore della cosa.

Può aver luogo in caso di arresto per parte del governo dopo il viaggio incominciato.

Art. 364. *Non può esser fatto l'abbandono prima che il viaggio sia incominciato.*

Molte per altro saranno le quistioni di fatto per determinare quando possa dirsi l'arrenamento accompagnato da rottura. La legge non può assegnare una norma precisa, e deve necessariamente riportarsi al parere di persone perite. In genere dee dirsi che la rottura deve essere molto considerabile nè facilmente riparabile. Nel caso di arrenamento con rottura, non v'ha dubbio farsi luogo all'abbandono della nave e delle merci, secondo il disposto dell'articolo 363. su riportato; ma se l'arrenamento avviene senza rottura, potrà bensì aver luogo l'abbandono della nave, o perchè il danno eccede i tre quarti di valore, o perche la nave diviene innavigabile, ma le merci non saranno abbandonate qualora il danno da esse sofferto non ecceda i tre quarti, se non colla prescrizione voluta per l'abbandono di merci caricate sopra una nave innavigabile (V. Innavigabilità) Nel caso di arrenamento semplice, le spese per rimettere a galla la nave, saranno avaria comune da ripartirsi fra la nave ed il carico, a termini del seguente articolo 395. del Regolamento provvisorio di commercio.

Le avarie comuni sono a carico delle mercanzie, e della metà del bastimento e del nolo a proporzione del valore.

Dalle cose dette è d'uopo conchiudere che l'unica distinzione assegnabile tra arrenamento con rottura e naufragio, è l'estensione del danno sofferto, essendo l'arrenamento causa frequentissima di naufragio. Perciò nei trattatisti incontransi poco chiare le teorie relative al naufragio con quelle relative all'arrenamento con rottura.

ARRESTO *(Diritto civile)*. Sonovi due specie di arresto; l'una di arresto delle cose, che chiamasi più propriamente sequestro, V. Sequestro; l'altro di arresto della persona, di cui parleremo nell'articolo che segue.

ARRESTO personale *(Diritto civile-commerciale)*. Si prende qualche volta pel decreto o mandato

che permette al creditore di far carcerare il suo debitore in materia civile; qualche volta pel diritto che ha il creditore di usare di tal mezzo contro il suo debitore; talvolta infine per l'arresto e la carcerazione che per conseguenza viene fatta della persona del debitore.

Presso gli Egizii non era permesso di obbligarsi civilmente all'arresto personale. Boccaride ne aveva fatto una legge, e Sesostri l'aveva rinnovata. I Greci al contrario nei primi tempi permettevano l'obbligazione sotto la comminatoria dell'arresto personale; laonde Diodoro dice che ciò era biasimevole; e perciò Solone ordinò in Atene che non si potesse più obbligarsi per debiti sotto pena di arresto personale; legge che egli ricavò da quella degli Egizii. Presso i Romani l'arresto personale aveva luogo contro coloro che vi si erano sottoposti, o che vi venivano condannati per dolo o stellionato. Innoltre ogni debitore che non adempiva al giudicato proferito contro di lui poteva dopo l'escussione dei suoi beni mobili ed immobili esservi costretto colla catturazione. Così risulta dalla L. 1. Cod. *Qui bonis cedere possint;* eccone trascritte le parole: *Qui bonis cesserint, nisi solidum creditor receperit non sunt liberati. In eo enim tantummodo hoc beneficium eius prodest, ne indicati detrahantur in carcere.* Dal che si vede che quando il debitore faceva la cessione de' beni non poteva più essere carcerato V. CESSIONE DI BENI. Non si poteva nemmeno arrestare le donne per debiti civili ancorchè fossero debitrici verso il fisco, come si scorge dalla seguente disposizione portata dal Cap. 9. della novella 134. *Necessarium vero credinus et illud competenti adiutorio emendare, ut nulla mulier de qualibet re includatur aut custodiatur; sed si quidem pro fiscalibus debitis aut privatis pulsetur, secundum legem mulier aut per virum suum, aut per se, aut per quam voluerit personam legitime respondeat, et transigat rem. Si vero vidua sit, aut non a principio viro coniuncta: liceat similiter mulieri aut per se aut per quos voluerit, propria iura proponere secundum legem. Eum vero qui praeter haec praesumserit agere aliquid praedictorum, iubemus, si quidem maiores iudices sint viginti auri librarum: si vero minores sint decem librarum auri poenae subiacere: obedientes autem eis in praedictis causis spoliatos cingulo poenas subiici, et in exilium destinari. Si vero mulier post legitimam admonitionem noluerit instituere aliquem qui pro ea respondeat, aut litigans addicta sit, nec sic includi aut custodiri eam, sed legitima iura in competentibus ei rebus procedere. Si vero crimen sit, quod infertur mulieri, in quo necessarium est ipsam custodiri: si quidem fideiussorem personae praestare posset, ipsi credatur. Si vero iuraverit, non posse se dare fideiussorem, iuratoriam cautionem faciat, de observatione iudicii. Si vero gravissimum inveniatur crimen, in quo accusatur, in monasterium, aut in asceterium miltatur, aut mulieribus tradatur per quas potest publice et libere custodiri, donec causa eius manifestetur: tunc autem illa procedant in eam, quae legibus definita sunt. Nullam enim mulierem pro pecunia fiscali, sive privata causa, aut pro criminali quolibet modo, aut in carcerem mitti concedimus, aut a viris custodiri: ut non per huiusmodi occasiones inveniantur circa*

castitatem iniuriatae. Monastriam quidem aut Ascetriam per nullam actionem trahi concedimus de propriis Monasteriis aut Asceteriis.

Presso quasi tutte le nazioni è stato adottato l' arresto parsonale per causa di debiti. Nell'Inghilterra stessa ove per la legge dell'*Habeas corpus* e per alcune altre prerogative della costituzione inglese la libertà personale è sempre protetta ed assicurata, il debitore insolvente può essere catturato, e quel che è peggio, può esserlo sopra la semplice asserzione di un preteso creditore.

In Francia parimenti sussisteva l' arresto personale in via civile; ma all' epoca in cui il codice fu compilato, i legislatori speculativamente popolari, lo avevano del tutto abolito. Nel germinale anno VI., riconoscendo gl' inconvenienti di tale abolizione, venne ristabilito per gl' interessi commerciali e per alcuni altri casi. I compilatori del codice civile lo estesero sino a nove casi specificatamente contemplati, ed il codice di procedura ve ne aggiunse altri due.

In materia civile secondo il Regolamento legislativo, e giudiziario delli 10. novembre 1834. vigente nei dominii pontifici pei seguenti casi può aver luogo l'arresto personale.

1.° Quando il debitore per insufficienza di beni non può soddisfare al suo creditore: *se il creditore non ha ottenuto o non può ottenere l' effetto della condanna per mancanza o insufficienza dei beni del debitore la legge permette in sussidio, e come mezzo di esecuzione, l' arresto personale.* Ivi ?. 1387. In forza del ?. susseguente 1388. resta vietato l'arresto; 1. Se la condanna principale non oltrepassa la somma di scudi dieci; 2. Se l' insufficienza di beni non risulta dagli atti di vendita giudiziale comprovanti che il prezzo de' beni pignorati non bastò ad estinguere il debito, cosicchè rimase insoluta una somma maggiore di scudi dieci; dai processi verbali dei cursori comprovanti che nella casa abitata dal debitore non esistono mobili da pignorarsi utilmente; e dall' estratto dei libri del censo comprovante che il debitore non è inscritto come possessore di alcun fondo urbano o rustico nella provincia; 3. Se all'arresto non precede una intimazione con precetto di pagare il debito nel tempo e termine di giorni cinque, e con dichiarazione che non pagando il debitore sarà arrestato personalmente. Non è luogo all' arresto del debitore; 1. pei crediti fra congiunti di sangue nella linea ascendentale, discendentale, e collaterale sino al secondo grado della computazione civile inclusivamente: 2. pei crediti di onorarii e spese dovute ai notari, procuratori, ed avvocati dai loro clienti; 3. contro le donne maritate, o non maritate, e contro i minori; 4. contro le persone che fossero entrate nell'anno settuagesimo della loro età; 5. contro i pubblici impiegati, durante l' esercizio del loro impiego. Il disposto nei numeri 3. e 4. succitati, non ha luogo negli affari di commercio. Niuno può essere arrestato nei luoghi sacri ed immuni, nelle fiere franche, e nel palazzo ove si rende la giustizia.

2. L' esistenza di beni, non esime dall' arresto personale i debitori verso il fisco e i sottoposti a condanne giudiziali per cause di commercio, di dolo o di stellionato. Ivi ?. 1389. *I detentori o debitori di denaro pubblico, e tutti quelli che hanno sofferte condanne giudiziali per cause di commercio, di dolo o di stellionato saranno sottoposti all' arre-*

sto, anche indipendentemente dalla mancanza o insufficienza de' loro beni.

In questi casi l'arresto del debitore può essere cumulato col pignoramento de' suoi beni: il creditore è in facoltà di variare mezzi di esecuzione, passando dal pignoramento all' arresto, e viceversa, senza bisogno di precedente rinuncia.

3. In via esecutiva della sentenza che condanna al pagamento di una somma, può ottenersi l'arresto del debitore insolvente o recalcitrante all' adempimanto della condanna: Ivi §. 1386. *Nelle Sentenze che condannano al pagamento di una somma, non vi sarà bisogno di ordinare l' arresto personale del debitore: le condanne pronunciate dai giudici o tribunali debbono eseguirsi con tutti i mezzi permessi dalla legge.*

Il debitore arrestato può domandare ed ottenere la sua liberazione; 1. pel consenso del creditore che lo fece arrestare, e dei creditori che fecero confermare l' arresto; 2. pel pagamento o deposito delle somme e delle spese dovute ai creditori che lo fecero arrestare o confermare in arresto; 3. per l'annullamento dell'arresto in virtù di sentenza; 4. per la cessione de' beni; 5. se dal giorno dell'arresto e della conferma è passato un intero anno; 6. se, durante l'arresto per cause non commerciali entrò nell'anno settuagesimo della sua età. Quanto si è riportato dai numeri 3. al 6. non ha luogo se trattasi di debiti dolosi, di deposito, o di stellionato. E può anche l' arrestato ottenere la sua liberazione, offrendo una cauzione ipotecaria che assicuri il pagamento del debito e delle spese. Tutto ciò risulta dai §§. 1404. 1405., e 1406. del Regolamento suddetto.

Negli affari di commercio e nel maneggio dei pubblici denari, dice *Maleville*, si procede con maggiore facilità all'arresto personale, pel motivo appunto che *l'interesse pubblico* può esser leso più agevolmente e con maggior danno; l'inesattezza ancora e la frode di un sol negoziante, fa vacillare talvolta il credito intiero di uno stato, e di questa ruina ne può esser cagione talvolta la mala fede ancora di un pubblico amministratore.

Il *Merlin* osserva che l' azione personale che compete per le *cambiali tratte da piazza a piazza*, deve estendersi anche ai *biglietti di cambio*, cioè a dire ai biglietti, che formano promessa di fornir lettere di cambio con rimessa da piazza a piazza, o per valuta di cambio di lettere consegnate; ed aggiunge che l'azione alla esecuzione personale nascente da debiti contratti tra mercanti, relativamente alle mercanzíe sulle quali esercitano il loro commercio, è una regola che non deve essere ristretta solamente ai debiti contratti da un mercante verso un altro mercante, ma estendersi ancora ai debiti che un mercante contrae per il suo commercio verso i particolari, sostenendo egli, che quegli che non essendo mercante di professione fa un commercio momentaneo di qualche mercanzia, si sottopone per quest' effetto alla esecuzione personale.

ARRESTO PERSONALE (*Diritto criminale*). L' arresto in materia di crimine o delitto ha luogo o prima o dopo la sentenza.

In generale l'arresto non può aver luogo secondo il disposto del Regolamento organico e di procedura criminale delli 5. novembre 1831., vigente nei dominii pontifici, che in dipendenza di mandati spediti dai funzionarii dell'ordine giudiciario ad

esclusione soltanto dei casi di flagrante delitto, e di sospetto di fuga. Ecco sul proposito le disposizioni della legge == *Non può eseguirsi arresto senza ordine o mandato in iscritto del capo del tribunale, del processante, o del governatore, ad eccezione della sorpresa in flagrante delitto giusta il disposto dell' articolo 235.* (a). *e dei casi contemplati dai due seguenti articoli.*

Art. 328. ivi == *Nel caso di fuga, o d' improvviso incontro di un individuo sospetto, è lecito agl' incaricati pel mantenimento della pubblica tranquillità di fermarlo, interrogarlo, e ricercarlo indosso, e qualora ne risulti fondato argomento, può eseguirsi l' arresto e la traduzione alle pubbliche carceri con darne immediato rapporto al tribunale.*

Art. 329. ivi == *Anche nel caso che una persona ne indichi altra come colpevole di un delitto, e ne domandi alla forza l' arresto contemporaneo al suo, e che il non eseguirlo subito possa far temere della fuga dell' incolpato, deve eseguirsi unitamente l' uno e l' altro.*

Art. 330. ivi == *Ambedue dovranno essere tradotti al più prossimo luogo di sicurezza dandosene subito parte al tribunale competente, i cui ministri dovranno accedere al luogo e sentire gli arrestati; e prese contestualmente le opportune informazioni dovranno avvanzare rapporto al capo del tribunale.*

Art. 331. ivi == *Se il capo del tribunale trova ragionevole fondamento sul seguito arresto, fa rilasciare quello a cui indicazione venne effettuato, e dà le ulteriori disposizioni di giustizia. In caso diverso fa dimettere la persona arrestata ad altrui istanza, e fa ritenere chi la fece arrestare per procedere quindi come di ragione.*

Art. 332. ivi == *L' ordine o mandato di arresto deve contenere nome, cognome, padre, patria, età, professione, domicilio, qualora se ne abbia notizia, ed in difetto, i connotati che valgano a distinguere la persona e ad evitare errore nell' arresto.*

Art. 333. ivi == *Deve essere preceduto da accusa, querela, denunzia, o comparsa, e da verificazione sommaria ancorchè stragiudizialmente fatta di uno, o più indizii che somministrino fondato argomento della reità della persona da arrestarsi.*

Art. 334. ivi == *Deve iscriversi nei pubblici registri delle carceri prima di consegnare ai custodi l' arrestato, e ritirarsene ricevuta.*

Art. 335. ivi == *Resta vietata qualunque sevizia sull' arrestato anche nell' atto dell' arresto, oltre i limiti della più stretta necessità, ed ogni contraventore ne risponde al tribunale competente.*

Art. 336. ivi == *Gli arrestati per delitti comuni non possono essere ritenuti più di 24 ore nel luogo dell' arresto, o in altro luogo qualun-*

(a) *La sorpresa in flagrante delitto dà luogo alla immediata inquisizione* Così si esprime la legge all' articolo citato. Nel susseguente articolo 236. si esprime nel modo seguente -- *Chi rimane sorpreso nell' atto di commettere o di aver commesso un delitto: chi viene inseguito dall' offeso o dalle grida del popolo che lo indica come colpevole: chi in tempo e luogo prossimo a quello del delitto è trovato avere presso di sè effetti, armi, istromenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore, è considerato in istato di flagrante delitto, e può essere da chiunque arrestato.*

que, ma debbono essere tradotti alle pubbliche carceri formali dei rispettivi tribunali, ed in caso di ritardo dovranno essere dedotti, e giustificati i motivi.

ARRESTO PER PARTE DI PRINCIPE (*Diritto mercantile marittimo*). È un' atto per parte di qualunque sovrano o potentato amico, col quale si arresta o proibisce l' uscita di una o di tutte le navi che trovansi ancorate ne' porti o spiaggie del di lui dominio per pubblica necessità, non già di guerra. Non si deve però confondere l' arresto di cui si parla, coll' *embargo*, il quale considerato nel suo senso ordinario è un ordinazione generale che proibisce l' uscita a tutte le navi di una data bandiera da uno o più porti; laonde si vede la differenza fra l'*embargo* che è una ordinazion generale, e l' arresto che può colpire una sola nave; differenza però che non altera le teoriche applicabili egualmente ai due casi.

L' arresto di principe è diverso dalla preda, perciocchè questa ha per oggetto l' appropriazione della nave depredata, e l'altro di trattenerla col fine di restituirla, o di pagarne altrimenti il valore.

Può anche avvenire l' arresto per parte di principe, mentre una nave si ritrova in alto mare, se la pubblica necessità così esige; come sarebbe di nave carica di grano in caso di carestia, all' effetto solo di averne il grano e di pagarne il valore; ed in tal caso gli assicuratori sarebbero assolti dalle domande degli assicurati che volessero abbandonare ad essi la nave per tale emergente.

Può anche commettersi l' arresto di principe in alto mare sopra bastimento neutrale, conducendolo in porto diverso da quello del suo destino, non già per causa di guerra diretta, ma o per necessità o per sospetto di qualunque contravenzione alla neutralità.

Se l' arresto di principe accadesse ad una nave prima d' incominciare il suo viaggio, vale a dire prima che il tempo de' rischi corra a conto degli assicuratori sul corpo di essa, le perdite e i danni accaduti alla nave, non meno che tutte le spese fatte durante il tempo dell' arresto, non saranno a carico degli assicuratori, perciocchè non sono dessi tenuti se non dopo il momento in cui la nave assicurata ha messo alla vela.

La cosa procede diversamente in quanto alle merci: esse sono a rischio dell' assicuratore dal momento della caricazione. Il regolamento di commercio del 1. giugno 1821. vigente nei dominii pontifici stabilisce quanto segue: (art. 322.). *Se il tempo dei rischi non è determinato dal contratto, esso corre, riguardo al bastimento, agli attrezzi, utensili, armamento, e vettovaglie, dal giorno che il bastimento ha fatto vela, sino al giorno in cui esso è ancorato, o ha dato fondo nel porto del luogo della sua destinazione. Riguardo alle mercanzie, il tempo dei rischi corre dal giorno che esse sono state caricate sul bastimento o nelle barche per recarvele, sino al giorno in cui sono state consegnate a terra.* Quindi i danni che sulle merci, risente dall' arresto l' assicurato, cadono sopra l'assicuratore, sebbene l' arresto preceda la partenza. Soltanto l' assicurato non potrà farne l'abbandono, perchè vi si oppone l'articolo 364. del cit. Regol. di comm. = *Non può essere fatto l' abbandono prima che il viaggio sia incominciato.*

Il diritto di arresto non ha fondamento nè sul diritto delle genti, nè su quello di natura; esso è il diritto della guerra o il diritto del più forte. Le violenze di terra hanno richiamato la necessità di quelle di mare, e l'una ha dato all'altra causa simultanea. Allorchè una potenza è padrona della terra ed un'altra ha la maggiore preponderanza sul mare, i diritti reciproci non ponno più contenersi nel limite assegnato dai principii di natura. La necessità di favorire il reciproco commercio fa adottare una nuova giurisprudenza sempre modificabile secondo le circostanze politiche, ma perniciosa sempre al ben essere delle nazioni commercianti.

Tre sono le cause che producono l'arresto. La prima è la guerra assoluta, e questo è un principio che non ammette discussione, perchè muovonsi le armi a dirittura da chi ha la sovrana autorità, per cui si procede all'arresto o alla rappressaglia degli effetti, e navi del nemico, col *diritto* che chiamasi *della guerra*. Questo si estende a molestare ed offendere il nemico in qualunque maniera, e ad interrompere il suo commercio, col prendere e ritenere tuttociò che a quello appartenga o gli possa far comodo. *Grot. de iure belli et pacis lib.* 3. *cap.* 4. ℥. 4. *n.* 3. *Puffendorf. de iure nat. et gent. lib.* 8. *cap.* 6. ℥. 7. La seconda causa è intrinseca allo stesso diritto di guerra. Essa è la rappressaglia degli effetti di proprietà del neutrale. Questa ostilità sebbene autorizzata non può degenerare in atti violenti che dentro certi limiti conosciuti, oltre i quali non è permesso di molestare in qualunque modo le persone e le proprietà di una nazione neutrale. *Grot. de iure belli et pac. lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 2. e 7. *Puffendorf de iure nat. et gent. lib.* 8. *cap.* 6. ℥. 6. La terza causa, è il bisogno particolare che possa avere o della nave o della mercanzia spettante all'amico o al neutrale, il sovrano o la nazione nel di cui mare si trovi la nave o mercanzia; questa è la più regolare, ed essendo correspettiva, è stata sempre riguardata come meno odiosa delle altre; perchè quest'atto di forza per quanto violento, cagiona è vero un impedimento o trattenimento dannoso al commercio libero del neutrale, ma però è sempre accompagnato o dalla restituzione della cosa trattenuta o dal pagamento del valore di essa.

L'arresto però più comune è quello che nasce dalla seconda causa riconosciuta in genere per legittima nel diritto di guerra, quella cioè d'impedire, anche ai popoli non belligeranti di aiutare e rendere di miglior condizione in qualunque modo il nemico, e così d'impedire il trasporto e l'ingresso ne' suoi porti delle cose a lui indirizzate da altri popoli neutrali ed amici.

Prossimo all'arresto è l'*embargo*, col quale avviene la detenzione di una nave per via di sequestro, tanto in tempo di *guerra*, come in quello di *pace;* e può essere commesso dal principe e da qualunque autorità dello stato. Questa parola *embargo* viene dalla lingua spagnuola e significa *arresto* e *sequestro*, ed è quella che oggidì è abbracciata in tutte le lingue per ispiegare *l'operazione dell'arresto delle navi in un porto*, per qualunque causa questo abbia luogo. *L'embargo* però si riguarda da tutti come un *arresto provvisionale*, il quale può aver luogo tanto per causa di guerra, quanto per qualunque altra misura politica o di particolare convenienza. Ma quest'atto iniziati-

vo va poi a prendere quella forma che dipende dall'esito, sia collo sciogliersi per la remozione dell'impedimento, e cessazione delle cause che l' hanno cagionato, sia risolvendosi col servizio prestato alla forza che l' ha richiesto ed esatto, o terminando in formale confisca, se ha avuto luogo per causa di guerra.

Per ultimo notiamo che sotto il nome di arresto di principe si comprende anche l'arresto di nave, avvenuto per contrabbando civile o frode al pagamento dei soliti diritti V. CONTRABBANDO, SEQUESTRO.

ARRETRATI *(Diritto civile)*. Sotto il nome di arretrati cade ciò che è dovuto, ciò che è scaduto di una contribuzione, di una rendita, di una fittanza e simili.

Gli arretrati di una rendita qualunque essa siasi, perpetua o vitalizia sono dovuti a proporzione del tempo durante il quale essi sono decorsi. Così, allorchè il debitore restituisce il capitale egli deve gli arretrati tanto de' termini che possono essere scaduti, quanto dei giorni che sono decorsi dopo l' ultimo termine fino al momento della restituzione del capitale medesimo. La ragione è che il pagamento di un giorno di arretrati di rendita, è il prezzo di un giorno di godimento di capitale della rendita stessa. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno ed appartengono all' usufruttuario per la durata del suo usufrutto. Questa regola si applica ai fitti de' fondi locati egualmente che alle pigioni delle case, ed agli altri frutti civili.

Gli arretrati delle rendite pagabili in grani, vino, fieno, olio ec. si possono esigere in natura nel corso dell'anno che viene dietro alle scadenze; ma dopo l' anno non si possono domandare che in danaro e giusta le mercuriali, ossia il calmiere dei prezzi del mercato del luogo o del più vicino, avuto riguardo alle stagioni ed ai prezzi comuni dell'anno; e nel caso che questi prezzi non fossero conosciuti, stabilirli a giudizio di periti. Se la restituzione in natura per l' ultimo anno non fosse possibile a farsi, s' avrà a fare secondo le regole degli anni precedenti. Queste sono sull' argomento le teorie più abbracciate in giurisprudenza.

ARRETRATI *(Diritto canonico)*. Significano gl' interessi, le pensioni o le rendite di censi, le rendite fondiarie e costituite, ed altre percezioni annue, il pagamento delle quali è scaduto ed arretrato.

Sopra la gran quistione diretta a conoscere se il successore al beneficio è tenuto a pagare gli arretrati di rendite dovute dal suo predecessore, è mestieri distinguere varie specie di rendite o pensioni di cui trattasi; le rendite fondiarie o feudali che sono reali ed annesse al suolo; le pensioni, censi o livelli di alcuni beneficii verso altri superiori, e le pensioni riservate nel titolo stesso del beneficio. Riguardo alle rendite fondiarie gli autori non vanno d'accordo; gli uni sostengono che il successore sia tenuto a pagare gli arretrati delle rendite fondiarie o feudali dovute dal suo predecessore; altri distinguono il successore al beneficio *per obitum*, dal sucessore *per resignazione*; il primo essi dicono, è tenuto soltanto al pagamento delle rendite scadute dopo la sua immissione al possesso, perchè tiene il suo beneficio unicamente dal collatore, il quale presumesi averlo conferito senz' altri carichi, all' infuori di quelli che sono stati imposti dalla fondazione, e che consistono anche

nel pagare in avvenire soltanto le rendite ed altri pesi ai quali il temporale è soggetto.

ARROGAZIONE (*Diritto civile*). È l'azione colla quale un figlio che ha perduto il proprio padre naturale, e non è soggetto alla potestà altrui, si dà in adozione a qualcuno che vuol tenergli luogo di padre. L'arrogazione presso i Romani differiva dall' adozione, in ciò solo, che nell'adozione era il padre naturale che trasferiva la sua patria potestà nel padre adottante; mentre nell' arrogazione era il figlio stesso che si dava al padre adottante; e questo ultimo mediante l' adozione, riputavasi investito della paterna autorità. *Adoptio autem duobus modis fit, aut principali rescripto, aut imperio magistratus. Imperatoris auctoritate adoptare quis potest eos easve qui quaeve sui iuris sunt: quae species adoptionis dicitur adrogatio.* (Instit. lib. 1. tit. 11. de adoptionibus §. 1.). L' arrogazione deriva *a rogatione* dalla preghiera che si faceva in Roma nel tempo della repubblica al popolo *calatis comitiis*, convocati i comizii, con l' autorità dei pontefici, come se si fosse dovuto trattare di una causa pubblica del popolo romano. *Gravin. ad XII. tabul. n.* 85. *pag.* 451. Estinti i commizii, i principi solevano con rescritto concedere l' arrogazione, riunendosi in loro anche il carattere di pontefici massimi. Infatti ai tempi di Antonino Pio le arrogazioni facevansi avanti il principe, ma con molte formalità e solennità che poi furono tolte da Giustiniano nella *L. ult. Cod. de adopt. Vid. Heinec. ant. Romanar. L.* 1. *tit.* 11. *n.* 17.

All' effetto di procedere legalmente all' arrogazione sono necessarie due persone, l'arrogante, e l' arrogando. Questi se sarà pupillo o minore dovrà essere assistito dal suo tutore o curatore. *Quod, ne curatoris auctoritas intercederet in adrogatione, ante tenuerat, sub divo Claudio recte mutatum est.* L. 8. ff. De adopt.

È proibita l' arrogazione non solo per quelle medesime cause per le quali è vietata l'adozione, quanto ancora per altre cause che sono proprie dell' arrogazione, cioè per ragione dell'età o di un precedente delitto. Quanto all' età non potrà l' arrogante arrogare alcuno come figlio se sarà minore di anni sessanta; a menochè l'arrogando non siagli congiunto con vincoli di sangue. Se sarà affetto da malattía per cui si renda fisicamente inabile a generare, o abbia figli sani e capaci ad avere una prospera successione, non potrà arrogare figli altrui. In quanto poi al delitto non potrà uno arrogare il proprio figlio nato da adulterio o da incesto. I tutori e curatori non possono arrogare quelli, dei quali abbiano sostenuta la tutela e cura, se siano minori di anni 21.

Finalmente altre quattro cause debbono riguardarsi, onde l'arrogazione possa avere effetto e sono la parentela, i costumi, le facoltà, la cauzione. Riguardo alla parentela non può aver luogo l'arrogazione, se non nel caso che per necessità di natura o in conseguenza di una pietosa ed onesta ragione che dall'arrogante si nutra una particolare affezione verso l'arrogando. Riguardo ai costumi si ricerca che l' arrogatore conduca una vita sobria e pudica; oltre di che in riguardo alle facoltà egli non arroghi uno più ricco di sè stesso. Per ultimo circa la cauzione, che l' arrogante dia garanzia per assicurare che morendo l' arrogato dentro gli anni della pubertà restituirà egli a chi di

ragione tutti i beni, effetti e ragioni del defunto arrogato. *Cum autem impubes per principale rescriptum adrogatur, causa cognita adrogatio fieri permittitur, et exquiritur adrogationis, an honesta sit expediatque pupillo. Et cum quibusdam conditionibus adrogatio sit, id est, ut caveat adrogator personae pubblicae, si intra pubertatem pupillas decesserit, restituturum se bona illis, qui si adoptio facta non esset, ad successionem eius venturi essent. Item non aliter emancipare eum potest adrogator nisi causa cognita dignus emancipatione fuerit; et tunc sua bona ei reddat. Sed et si decederis pater eam exheredaverit, vel vivus sine iusta causa emancipaverit, iubetur quartam partem ei bonorum suorum relinquere, videlicet, praeter bona quae ad patrem adoptivum transtulit, et quorum commodum ei postea acquisivit.* Instit. De adopt. ℘. 3.

Quanto alle formalità dell'arrogazione si rendono necessarie tre cose; 1. il rescritto del principe; 2. il consenso di quelli fra i quali si tratta dell'arrogazione; 3. la cognizione di causa presso il magistrato competente. *Arrogationes eorum, qui sui iuris sunt, nec in regia urbe, nec in provinciis nisi ex rescripto principali fieri possunt.* L. 6. cod. De Adopt.

Gli effetti che da tale atto scaturiscono restringonsi al diritto di succedere all'arrogatore anche nella sua agnazione e dignità; che morto l'arrogato impubere, l'arrogatore restituisca a chi di ragione tutti i beni dell'arrogato a cui pervennero fuori dell'arrogazione; che premorendo l'arrogatore non diseredi l'arrogato, nè senza giusta causa lo emancipi, a meno che non gli lasci la quarta parte de' suoi beni chiamata quarta Piana dal nome dell'imperatore Antonino Pio che la decretò in una sua costituzione.

FORMOLA

DELL'ATTO DI ARROGAZIONE (a).

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S.......
» Avanti l'Illmo signor....... Giu-
» dice ordinario e competente, ed in
» presenza pure di me.......... Notajo
» infrascritto residente in.............. e
» degl' infrascritti testimonii abili e
» forniti di tutti i legali requisiti, si
» è personalmente costituito il sig.
» Augusto Perletti del fu Ambrogio
» di questa città, quivi domiciliato,
» ed a me noto ec., il quale per mio
» mezzo espone a sua signoria Illma
» di avere sorpassata l'età di anni
» sessanta senza verun figlio natura-
» le o legittimo, e senza alcuna ben-
» chè remota speranza di averne. Per
» la qual cosa avendo supplicato la
» Santità di Nostro Signore Papa
» Gregorio Decimo sesto felicemen-
» te regnante, ond'essere autorizza-
» to a surrogare come suo figlio na-
» turale legittimo il sig. Pietro Bel-
» lani del fu Aurelio della città di.....
» quivi attualmente domiciliato; ed
» essendosi la Santità Sua degnata di
» condiscendere per ispeciale tratto
» di sua sovrana clemenza alla istan-
» za umiliatale, come da rescritto in

(a) Diamo la formola dell'arrogazione nell'ipotesi che l'arrogato abbia evasa l'età minorile. Qualora l'arrogato stesso si trovassa in età tuttavia minorenne, rimettiamo il lettore alla distinzione delle forme da noi proposta all'articolo Adozione e precisamente alla pagina 108. del presente volume.

» calce dell'originale supplica, che
» bollata e registrata s' inserisce al-
» l'atto presente, dopo di averla pre-
» sentata a sua signoria Illma, e sta-
» ta letta ad alta voce alla presenza
» delle parti e testimonii suddetti.
» Previa perciò l'accettazione forma-
» le del lodato rescritto Santissimo,
» di pieno consenso e deliberata vo-
» lontà, le parti procedono alla sti-
» pulazione del presente pubblico i-
» stromento, in virtù del quale il
» predetto signor Augusto Perletti,
» qui presente ed accettante, arroga
» e riceve in nome ed in luogo di
» un suo figlio naturale e legittimo
» il signor Pietro Bellani maggioren-
» ne che accetta ec., e vuole che gli
» succeda tanto in seguito di testa-
» mento, come *ab intestato* nello
» stesso modo e forma come se gli
» fosse effettivamente figlio, e per-
» ciò erede necessario e nato di vero
» e legittimo matrimonio, promet-
» tendo ed obbligandosi di sempre
» ed in perpetuo riconoscerlo e con-
» siderarlo per tale, sotto l'immedia-
» ta ed assoluta responsabilità della
» sua stessa persona, beni, eredi, e
» ragioni presenti e future, e nel più
» solenne e valido modo di diritto
» obbligate e vincolate, perchè così
» ec. e non solo, ma ec.

» Ed in correspettività di tale ge-
» nerosa arrogazione il predetto sig.
» Pietro Bellani, volontieri rinuncia
» alla sua patria potestà, conseguita
» per la morte naturale del suo ge-
» nitore, e di sua libera volontà cam-
» bia il suo cognome in quello della
» famiglia del signor arrogante, al
» quale dichiara di essere perfetta-
» mente soggetto e subordinato, co-
» me rispettoso ed obbediente suo
» figlio arrogato; e come tale pro-
» mette e si obbliga di mai sempre
» condursi, per viemeglio meritare le
» premure e l'affezione del suo si-
» gnor padre arrogante, i di cui con-
» sigli e voleri inviolabilmente ese-
» guirà in ogni tempo.

» E desiderando che tale atto con-
» segua la legale approvazione per
» essere valido ed efficace, hanno i
» signori contraenti pregato per mio
» mezzo l'Illmo signor Giudice d'in-
» terporvi la sua autorità e decreto.

» Allora sua Signoria Illma ade-
» rendo alle istanze e veduto di nuo-
» vo il memoriale col sovrano re-
» scritto in calce del medesimo; esa-
» minate le circostanze per le quali
» si è proceduto a quest'atto pubbli-
» co e solenne; riconosciuta l' utilità
» dell' arrogato; e sentito il suo con-
» senso da lui espresso con voce alta
» e sonora di voler essere arrogato;
» in esecuzione del sovrano rescritto
» e pel disimpegno del suo nobile
» ufficio come giudice ordinario e
» competente, interpone la sua auto-
» rità e decreto nelle forme più va-
» lide ed efficaci, e per tal modo con-
» valida l'atto pel quale il sig. Pietro
» Bellani passa in figlio arrogato del
» sig. Augusto Perletti.

» Su di che io notaro infrascritto
» a perpetuità di memoria sono stato
» dalle parti pregato a redigere il
» presente pubblico istromento.

» E per la completa osservanza del
» medesimo le parti contraenti, do-
» po sua signoria Illma si firmarono
» con me e coi testimonii che a que-
» st' atto intervennero e furono pre-
» senti.

» Atto fatto, letto e pubblicato ec.

ARROGAZIONE *(Legge sul bollo e registro)*. Quest' atto non è esplicitamente contemplato dalla legge sul registro. Per argomento però dell'art. 41. n. 7. del Regol. Piano sulla registrazione, e dell' articolo

XXVII. del Regol. vig. che contempla gli atti di adozione ed emancipazione, deve ritenersi, come effettivamente è adottato, soggetto alla tassa di uno scudo per ogni arrogato. V. l'art. del Regol. vig. succitato alla voce Adozione.

ARRUOLAMENTO *(Diritto delle genti)*. È l'azione di levare, ingaggiare, prendere uomini, per farli servire nelle truppe di terra, e nelle armate navali.

I Romani facevano i loro arruolamenti con molta precauzione e formalità. Non era permesso a tutti i cittadini di portare le armi, e per essere arruolati al servizio della repubblica conveniva avere certe qualità, dalle quali non era alcuno dispensato che in occasioni importanti e quando bisognava aver soccorsi pronti ed estraordinarii. I preposti agli arruolamenti esaminavano rigorosamente le persone che si presentavan per essere arruolate. Essi s' informavano della nascita di ciascheduno, perchè non era permesso che agli uomini liberi di portare le armi, e gli schiavi n'erano esclusi. Conveniva dunque provare la propria condizione libera, mediante testimonii non sospetti; e sopra tutto era d'uopo determinare il luogo della propria nascita. Si osservava moltissimo la struttura della persona, e chi in questa era difettoso, rimaneva escluso dall' onor di servire. La statura militare era determinata da una legge del codice Teodosiano, al titolo *De tyronibus*, e doveva essere di cinque piedi e sette pollici. Vegezio osserva che ai tempi di Mario non si arruolavano che uomini di cinque piedi e dieci pollici, potendosi fare questa scelta a cagione del gran numero che si offrivano ad essere arruolati; ma in appresso si dovette derogare da questa misura essendo diminuito il numero degli uomini, in conseguenza delle guerre civili, del lusso, della dissolutezza, e del cangiamento del governo. Eglino non conoscevano l'arruolamento per forza.

Al giorno d'oggi l'uso delle truppe regolate è stabilito pressochè ovunque, e specialmente nei grandi stati. L' autorità pubblica leva dei soldati, li distribuisce in differenti corpi sotto il comando di capi ed officiali per un determinato tempo. Essendo obbligato ogni cittadino o suddito di servire lo stato, il sovrano ha il diritto di arruolare chi gli piace, secondo il bisogno; ma egli non deve scegliere che gente atta alla guerra.

Non essendo naturalmente alcuno esente di portar le armi in difesa dello stato, l'obbligo di tutti i cittadini è il medesimo, e sono eccettuati soltanto quelli che non sono atti a maneggiare le armi, e sostenere le fatiche della guerra. Per questa ragione sono esenti i vecchi, i fanciulli e le femmine. Nè si opponga che si trovano delle donne robuste, e coraggiose al pari degli uomini, poichè ciò sarebbe un caso straordinario, e le regole devono essere necessariamente generali, e fermarsi su ciò che accade più comunemente. D'altronde le donne sono necessarie per altre occupazioni nella società, e finalmente l' unione dei due sessi nelle armate produrrebbe molti inconvenienti.

Un buon governo dee possibilmente impiegare tutti i cittadini, distribuire le cariche e le funzioni, in guisa che lo stato sia servito nel miglior modo in tutti i suoi affari. Deve dunque quando non è pressato dalla necessità esentare dalla milizia tutti coloro che sono destinati ad occupazioni utili, o necessarie alla so-

cietà. V. Coscrizione militare.

Questo diritto di arruolare soldati appartiene unicamente alla nazione od al sovrano; nessuno può arruolare in paese straniero senza la permissione del sovrano, ed anche ottenuta questa permissione non può arruolare che dei volontarii; imperocchè in questo caso non si tratta di servire la patria, e niun sovrano ha il diritto di dare o di vendere i suoi sudditi ad un altro. Quelli che s'accingono ad arruolare soldati in paese straniero senza la permissione del sovrano, ed in generale chiunque corrompe i sudditi altrui, viola uno dei più sacri diritti del principe e della nazione. Questo delitto si chiama *plagio*, o furto di uomini, e non v'è alcuno stato ben ordinato che non lo punisca severamente. Gli arruolatori stranieri sono puniti di morte e giustamente; giacchè non si presume nemmeno che il loro sovrano abbia comandato di commettere questo delitto; e se anch'essi avessero avuto quest'ordine, non dovevano obbedire, non avendo il sovrano il diritto di comandar loro cose contrarie alla legge naturale.

ARRUOLAMENTO *(Diritto penale)*. Il Regolamento sui delitti e sulle pene 20. settembre 1832. vigente nei dominii pontificii al tit. 6. *Dell' assoldazione ed ingaggiamento* dispone quanto segue.

(Art. 126.). *Chi ingaggia o assolda di sua privata autorità sudditi pontificii per arruolarli al servigio militare di principi esteri, è punito colla galera per cinque anni da estendersi ai dieci, se l'arruolamento comprende dieci o più individui.*

(Art. 127.). *Sono complici in questo delitto quelli che somministrano mezzi per l'esecuzione del medesimo.*

(Art. 128.). *Chi acquista armi e munizioni da guerra, cavalli, vestiario militare dai soldati pontificii e disertori, è punito cola pena di uno ai tre anni di opera, e multa equivalente all' effettivo valore degli oggetti comprati, oltre l'obbligo al trasgressore di restituire al corpo militare gli effetti acquistati, o il loro valore.*

(Art. 129.). *Chi fabbrica armi o munizioni da guerra senza il permesso del governo, oltre la perdita degli effetti, è punito coll'opera pubblica da uno ai tre anni, o con sei mesi di detenzione, e multa di scudi duecento.*

(Art. 130.). *Sarà soggetto alla stessa pena colui che le ritiene, quando sia gravemente sospetto, o di cattiva qualità. Non concorrendo tali circostanze soffrirà la sola perdita degli effetti.*

ARRUOLAMENTO *(nel senso della legge sul bollo e registro)*. Questa legge considera la parola arruolamento, per la inscrizione di una causa nel ruolo. Il ruolo è un libro, nel quale per ordine progressivo sono notate tutte le cause che si hanno a proporre in tribunale, non ad arbitrio delle parti o dei giudici, ma per anteriorità d'iscrizione.

I ruoli sono libri che tengonsi in carta libera, essendo esenti dalla formalità del bollo — §. 27. *cap.* 1. *tit.* 2. *del Regol. di disciplina* 15. *novembre* 1831. — Per i diritti di cancelleria, che si pagano nelle inscrizioni in ruolo — V. Cancelleria *(diritti di)*.

ARTICOLO *(Diritto civile)*. Chiamansi così la clausola, la condi-

zione, i patti ch' entrano in un contratto, o in una convenzione qualunque. in un trattato, in una sentenza, ec. È massima comune che ogni articolo di una convenzione è inseparabilmente congiunto a tutti gli altri in forma di condizione; d' onde viene la necessità di considerarli nel loro complesso a fine d' interpretarli adeguatameute l' uno per l' altro.

ARTICOLI *(nel senso della legge sul bollo e registro)*. Secondo la legge suddetta, gli articoli sono quegli atti che hanno luogo nei giudizii, allorchè si vuol ricorrere alla prova per testimonii, e ne' quali si contiene una narrazione di fatti, che nel caso di non ammissione di essi dalla parte contraria, quella che li trasmette intende provare coll' esame de' testimonii.

1.° Gli articoli ed interrogatorii vanno per regola generale soggetti al diritto fisso di bajocchi venti. *Soluzioni di monsignor Tesoriere Generale del* 31. *agosto* 1817. *n.* 7. §. 1. Però siccome possono contenervisi fatti e confessioni dell'articolante, che indipendentemente dalla risposta che si domanda, facciano prova a carico dell'articolante medesimo, così in tali casi sembra chiaro, che potrebbe percepirsi oltre il diritto fisso di bajocchi venti, la tassa competente sulla cosa ammessa. *Cit. Soluzioni di monsignor Tesoriere argom. del* §. 2. *del cit. num.*

2.° Allorquando gli articoli per l' esame dei testimonii vengono ammessi dalla parte contraria sulla dichiarazione di ammissione, qualora non porti la confessione di cose che diano adito per loro natura al diritto proporzionale si percepirà il diritto fisso di bajocchi venti. Se però ne risultasse la confessione di qualche debito o contratto o pagamento, per cui non siasi precedentemente pagata la tassa di registrazione, dovrà percepirsi su di essi il diritto proporzionale; il pagamento del quale sarà sempre a carico dell' instante, a di cui favore è emmessa la confessione del debito contratto, o pagamento. e che ne fa uso in giudizio. *Cit. Soluzioni n.* 7. §. 2.

3.° Quelle risposte agli articoli che si danno da terze persone nella qualità di testimonii debbono registrarsi col diritto fisso di bajocchi venti. *Cit. Soluzioni n.* 7. §. 2. *in princ;* purchè per altro non contengano confessioni di contratti e di obbligazioni o di scioglimenti di obbligazioni che il rispondente faccia in persona propria; mentre in tal caso può aver luogo l'applicazione di tasse diverse, ed anche proporzionali, secondo la natura della cosa confessata ed ammessa. *Cit. Soluzioni al num.*, e §. *sud.*

ARTI e Mestieri. *(Diritto pubblico)*. Sotto questa denominazione si comprendono le varie professioni che traggono la loro sussistenza dall' esercizio delle arti meccaniche.

Esaminando le produzioni delle arti, si scorge che le une sono piuttosto l' opera dell' intelletto che della mano. Da ciò particolarmente è derivata la preminenza accordata a certe arti in confronto di altre, e la differenza tra le arti liberali, e le meccaniche. Le prime hanno conservato una specie d' indipendenza, e le altre sono assoggettate a leggi particolari.

È cosa certa che il mobile principale della prosperità del commercio è la concorrenza, la quale fa si che le arti si perfezionino, che le produzioni abbondino, e che si occupi e nutrisca un maggior numero possibile

di uomini. Non vi ha eccezione a questa regola, oemmeno riguardo alle corporazioni di arti, e mestieri. Il guadagno assicurato rende indolenti ed inattivi gli artisti, mentre le corporazioni tengooo esclusi altri uomini di abilità che rimangono oziosi e miserabili.

ASCENDENTI *(Diritto civile)*. Questo termine usato in materia di genealogía e di successiooe, indica le persone da cui taluno è disceso. Il padre, la madre, l'avolo, il bisavolo, il tritavo ec. di uoa persooa, ne sono gli ascendenti. Nella computazione dei gradi nella linea retta degli ascendenti, e discendenti coovengono il gius civile ed il canooico; si computano cioè tanti gradi, quante sooo le persone, non compreso lo stipite comuoe. V. Grado. Il matrimonio è sempre proibito tra gli ascendenti e discendenti io linea retta, perchè i discendenti sooo in luogo di figli, riguardo ai loro ascendenti.

Secondo il diritto antico e ouovissimo le eredità devolute agli ascendenti ed ai collaterali, appartenevano ai più prossimi di grado *L.* 9. §. 2. *ff. De lib. et posth*; §. 5. e 7. *De leg. agnat. success.*, *L.* 1. §. 3. *et seq. ff. Unde cognati*, §. 4. e 5. *instit. De bon. posses*; *L.* 1. *prin.*, §. 8. *et seq. ff. De success. edicto*; *L.* 1. *prin.* §. 1. *ff. Quis ordo in possess. servet.*; *nov.* 118. *cap.* 2. *et* 7. Si dividevano le eredità in due parti eguali allorquando solamente succedevano ascendenti paterni e materni io egual grado; nel qual caso una metà si assegnava alla linea paterna, l'altra alla linea materna; *nov.* 118. *cap.* 2.

Siccome sotto l'impero dell'antica legislazione romaoa, tutto ciò che i figli, e discendenti acquistavano era devoluto ai loro ascendenti paterni, sotto la cui podestà esistevano, ne veniva da questo principio che gli ascendenti non potevano succedere ai discendenti. In seguito da Giulio Cesare, come riferisce Ulpiano nella *L.* 1. *ff. De test. mil.*, ovvero da Augusto, come oarra Giustiniano nel principio delle instituzioni, *quibus non est permiss. fac. test.*, essendo stato introdotto in favore de' figli il peculio castrense, qualora noo ne avessero essi disposto per testamento, i padri ne rimanevano padroni non già per diritto di successione, ma per un diritto il quale chiamavasi *ius peculii*; *L.* 1; *L.* 2; *L.* 9; *L.* 14; *L.* 19; §. 3.. *ff. De cast. pecul.*; *L. pen. cod. eod.* Introdotta la distinzione de' peculii da Costantino Arcadio ed Onorio, ed in fine da Giustiniano colla *L.* 6. *cod. De bon. quae lib.*, furono ad un tempo chiamati i padri a conseguire per diritto di successione i peculii de' loro figli, quante volte però i figli stessi non avessero lasciati superstiti e fratelli; *L.* 3; *L.* 4; *cod. De bon. quae lib*; *L. ult. cod. commun. De success. prin. instit. quib. non est permiss. fac. test.* Tali erano le disposizioni dell'antica e media giurisprudenza intorno alla successione di quei figli che esistevano sotto la patria potestà.

Se poi i figli erano stati emancipati, il peculio che lasciavano dopo la loro morte, non poteva acquistarsi dai loro padri, *jure peculii*, perchè questo era no diritto procedente dalla patria potestà; *L.* 1. 2. 9. 14. *ff.*, *Leg. pen. cod. De cast. pecul.*; neppure poteva acquistarsi in forza delle leggi delle dodici tavole, le quali, unitamente al successivo editto del pretore *unde legitimi*; chiamavano alla successione del defunto i suoi più prossimi agnati, in mancanza di di-

scendenti; *prin. instit. et* §§. *seqq. De leg. agnat. success.*; *L.* 11. *ff. De suis et legit. L.* 1., *L.* 3. *ff. Unde legit.*; perchè coll'emancipazione si toglieva il diritto di agnazione, il quale era puramente civile; §. *ult. De leg. agnat. tut.*. §. 3., *instit. De capit. diminut.* Per questa ragione medesima non potevano i padri implorare il soccorso delle *LL.* 3. *e* 4. *cod. De bon. quae lib.*; le quali non parlavano che de' figli esistenti sotto la patria potestà. Ciò non ostante i padri succedevano ai loro figli emancipati per diritto di patronato riservato nell' emancipazione; §. *ult. instit. De leg. agnat. success.*; *L. ult. cod. De emancipat.*

Siccome poi per l'arrogazione si acquistava la patria potestà, così il padre arrogante acquistava tutto ciò che aveva il di lui figlio arrogato; §. 1. *instit. De adquis. per adrogat.*, *L. pen.* §. *pen. cod. De usufruct.*

Le madri e gli ascendenti materni non succedevano ai loro figli e discendenti, perchè dall'una parte non avevano su di essi il diritto di patria potestà; dall'altra non godevano del diritto di agnazione; §. 1. *et seqq. instit. De legit. agnat. success.*; ciò nondimeno anche le madri, e gli ascendenti materni furono ammessi alla successione dei loro figli e discendenti coll' editto pretorio *unde cognati*; *L.* 2. *ff. unde cognati*; e nel S. C. Tertulliano nel modo e nei casi espressi nell'*instit. De S. C. Tertull.* e nella *L.* 2. *prin.* §. 1. *et seq. ff. eod.*

Giustiniano finalmente cambiò tutte queste disposizioni e colla *novell.* 118; *cap.* 2. dispose che in mancanza di discendenti, la successione passasse agli ascendenti più prossimi, sia paterni, sia materni, e non volle che avesse luogo la divisione dell' eredità fra le due linee, se non nel caso enunciato superiormente.

L'adozione però, secondo lo stesso Giustiniano, non attribuiva il diritto di patria potestà al padre adottante, salvo che agli ascendenti, e quindi non poteva aver luogo il diritto di reversione in favore dello stesso padre adottante sulle cose da esso donate all'adottato, perchè siffatto diritto era un'emanazione della patria potestà; *L. un.* §. 13. *cod. de rei uxor. act.* Locchè maggiormente si conferma colla *L.* 10., §. 1. *cod. De adopt.*, ove si dice che tuttociò che perverrà al figlio adottivo, spetti al di lui padre naturale, non all' adottante, come se mai non fosse avvenuta l'adozione, distinguendo però peculio da peculio. V. Patria Potestà.

In quanto al diritto di successione universale, sebbene i figli adottivi di qualunque genere fossero, succedessero ai loro padri addottanti, §. 2. *instit. De leg. agnat. success.*, §. 14. *instit.*. *De success. ab intest.*, §. 2. *instit.*, *De adopt.*, *L.* 10. §. 1. *De adopt.* pure questi e quelli non succedevano nel caso dell' adozione in ispecie se non quando fossero stati ascendenti. §. 14. *instit. De haered. quae ab int. def. L.* 10., §. 1. *cod. De adopt.*, e nel caso dell'arrogazione, se non quando l'arrogato fosse morto dopo compiuti gli anni quattordici; §. 3. *instit. De adopt.*; *L.* 18. *L.* 22. §. 1. *ff. eod.*

Quando il padre o la madre sopravivevano ai loro figli morti senza prole, se questi avevano lasciati fratelli germani, o sorelle germane, non succedevano nella loro eredità esclusivamente gli ascendenti superstiti; ma l'eredità si divideva per capi fra i genitori, ed i fratelli e le sorelle. Se avevano lasciato insieme coi suddetti

fratelli, o sorelle, figli di altri fratelli o sorelle predefunti, questi figli rappresentando il loro padre, o la loro madre succedevano, non per capi ma per stirpe, e perciò non raccoglievano che quella porzione di eredità che sarebbe toccata al padre o alla madre loro se fossero vissuti. Se poi col padre o colla madre non concorrevauo nè fratelli germani, nè sorelle germane, allora il padre o la madre raccoglievano tutta l'eredità, ancorchè fossero esistiti figli di fratelli o sorelle predefunti; *nov.* 118. *cap.* 2.; *nov.* 127. *cap.* 1. Quando il defunto però non aveva lasciata legittima discendenza, era dovuta ai più prossimi degli ascendenti dell'una e dell'altra linea la legittima sulla sua eredità, la quale si determinava secondo il numero degli ascendenti stessi; *nov.* 18. *cap.* 1. *in fin. iunct. L.* 1.; *L.* 15., *L.* 30. *ff. De inof. test.* V. Legittima. Per la medesima ragione agli ascendenti non era lecito preterire i discendenti o diredarli nei loro testamenti, *nisi forsan*, al dire di Giustiniano, *probabuntur ingrati, et ipsas nominatim ingratitudinis causas parentes suo inseruerint testamento* V. Testamento.

Un altr'obbligo pur anche correva agli ascendenti verso dei loro discendenti. Il padre anche senz'essersi obbligato per via di convenzione, era tenuto a dare la dote alla propria figlia e a collocarla in matrimonio; *L.* 19. *ff. De ritu nupt.*; *L. ult. cod. De dot. promiss.* Questa è la ragione per cui se il padre prometteva semplicemente di dotare la figlia senza determinare alcuna somma, e senza neppure promettere di dotarla ad arbitrio d'uomo dabbene, la di lui promessa valeva e doveva dare una dote proporzionata alle di lui sostanze e conveniente alla dignità del marito; *L.* 69. §. 4. *ff. de iur. dot.* Quando la figlia era sotto la podestà dell'avo, questi era tenuto a darle la dote egualmente che il padre, ed all'avo medesimo ciò incombeva pur anche, se il padre era povero; *arg. L.* 6. *cod. De collat.* La madre non aveva obbligo di dotare la figlia; nondimeno quando essa era ricca ed il padre povero, *arg. L.* 14. *cod. De iur dot.*; quando era eretica, e la figlia ortodossa, *L.* 19., §. 11. *cod. De haereticis, et manichaeis*; quando la figlia non era legittima, ma soltanto naturale doveva darle la dote; conciossiachè la figlia naturale riguardo alla madre godesse di tutti i diritti di figlia legittima, come di successione *ab intestato*, di querela d'inofficioso testamento e simili.

Le leggi ora vigenti nei dominii pontificii hanno recato non poche alterazioni al disposto dalla nov. 118. Esse proveggono all'importante oggetto della successione degli ascendenti nel modo che qui appresso si dirà; trattano 1. della successione del padre od avo paterno alla eredità intestata del figlio o nipote od altro discendente maschio di maschio; 2. della successione della madre alla eredità del figlio in preferenza dell'avo sempre che sia premorto il padre, ed in concorso dei fratelli germani e consanguinei del trapassato; 3. della esclusione delle avole e pro avole dalla successione in concorso dei maschi ed agnati, tanto dal lato paterno, come dal lato materno, e della esclusione in tal caso pur anche dalla successione degli ascendenti maschi del defunto per lato materno; 4. stabiliscono in fine come s'abbiano a regolare le successioni, verificandosi esse in modo diverso da quello contemplato nei casi suespressi. Dalle disposizioni della legge che letteralmente qui ri-

portiamo si avrà una precisa e sicura norma per regolare le successioni nella contingibilità de' casi preveduti dal Regol. 10. novembre 1834.

(§. 9.). *Nella linea diretta discendentale, i figli maschi o altri discendenti maschi escluderanno sempre dalla eredità intestata del padre, dell'avo o di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine, ed i cognati, ancorchè eguali o prossimiori in grado.*

(§. 10.). *Nella linea diretta ascendentale, allorchè si tratterà di succedere alla eredità intestata del figlio, nipote o altro discendente maschio di maschio, il padre, l'avo paterno o altro ascendente maschio escluderà le ascendenti femmine, ancorchè prossimiori in grado.*

Alla sola madre, qualora non sia vivente il padre, rimane preservata la luttuosa successione alla eredità del figlio in preferenza all'avo o altro ascendente più remoto, e la consuccessione in concorso dei fratelli germani, e dei fratelli consanguinei del defunto: la divisione si farà in parti eguali, a termini del comune diritto.

(§. 12.). *Nel caso del §. precedente, se le femmine sieno innutte, e non possano altronde conseguire la dote, dovranno riceverla in sussidio dalle persone per le quali saranno escluse, e sulla porzione dei beni in cui sarebbero succedute* ab intestato: *questa dote sarà tassata secondo il ragionevole arbitrio dei giudici regolato dalla necessità di un onesto collocamento.*

Il disposto in questo §. relativamente alla dote avrà luogo ancora per gli alimenti necessarii, durante il tempo, in cui le femmine rimarranno innutte.

(§. 13.). *Saranno pure escluse da ogni consuccessione in concorso dei maschi ed agnati contemplati nel §. 11., le avole, proavole, ed altre ascendenti femmine di amendue i lati, come ancora gli ascedenti maschi del defunto per lato materno, salva però la legittima, sempre che sia loro dovuta per disposizione di ragione: la legittima in tal caso sarà la terza della terza parte della intiera eredità.*

(§. 14.). *In tutti gli altri casi, fuori di questi espressi nel §. 9. al 13., succederanno i maschi e le femmine, gli agnati ed i cognati, senza distinzione nella forma prescritta dal diritto noviss. Giustinianeo.* (a).

ASCENDENTI *(Legge sul bollo e registro)*. Questa legge considera indistintamente per ascendenti i parenti dai quali discendiamo per linea retta, tanto dal lato paterno, come materno, così il padre e la madre; l'avolo o l'avola; il bisavolo o la bisavola ec.

1.° Gli ascendenti nelle eredità dei discendenti, non soggiacciono al pagamento di alcuna tassa — Il Regolamento sul registro 24. dicembre 1832., così prescrive all'art. XXXI.

Gli atti di liberalità siano tra vivi, siano per causa di morte, siano per donazione irrevocabile, siano a titolo di legato, siano universali, siano derivanti da disposizioni libere, ossiano da disposizioni fideicommissarie, sono tutti sottoposti ad una tassa proporzionale ed uniforme di archiviazione, come pure alla stessa tassa uniforme sono assoggettate tutte le successioni o intestate o testamentarie, purchè l'emolumento derivante da tali atti di

(a). Si è ommesso il §. 11., che leggesi alla Voce AGNAZIONE.

liberalità sia conferito a persone che non sieno congiunte tra loro di sangue nella linea diretta o ascendentale o discendentale rispetto alle quali persone questa tassa proporzionale non avrà mai luogo.

2.° Siccome però nella notificazione declaratoria di monsignor Tesoriere generale dei 6. *settembre* 1817. *art.* 10. *n.* 1., e nell'art. CXVIII. del Regolamento suddetto, si prescrive che il pagamento della tassa sopra i legati e sopra qualunque altra disposizione di ultima volontà soggetta a tassa debba eseguirsi dagli eredi, salva ad essi la ritenzione delle somme pagate, allorchè si faccia luogo alla soddisfazione dei legati, o all'adempimento delle altre disposizioni colle parole della legge che qui si riportano — *Nelle successioni è a carico dell'erede, e di chi eseguisce la volontà del defunto o amministra l'eredità, il pagamento delle tasse competenti anche sui legati scritti nei testamenti, e codicilli, e sulle altre disposizioni tassabili, che si rinvengono nel testamento, codicilli, ed atti di ultima volontà* =; così allorchè siavi il testamento, ed in questo testamento sianvi dei legati o altre disposizioni tassabili, anche gli eredi nella linea diretta ascendentale e discendentale, sono tenuti a dare l'assegna, entro il quadrimestre dalla morte del testatore. — *Gli eredi che per essere congiunti col defunto in linea diretta ascendentale,* o *discendentale,* o *per altro qualsivoglia motivo non dovessero dare l'assegna e pagare la tassa sulla eredità, dovranno, essendovi legati tassabili dare per questi l'assegna, e pagare la tassa nel termine e nei modi espressi di sopra — articolo XCIX. del Regol. vig. cit.*, la quale assegna sarà però limitata ai soli legati, pesi, ed emolumenti che passano ad altri: che cioè sono disposti a favore di persone non contemplate fra gli ascendenti e discendenti. Mancando di dare l'assegna e pagare la tassa nel quadrimestre, incorrono nella penale del duplo. — *Cit. Notificazione art.* 10. *n.* 2. A questa si aggiunge anche l'altra notificazione dell'eminentissimo Segretario di stato dei 15. gennajo 1833; e per siffatta penale non hanno rivalsa contro i legatarii, essendo dovuta non per ragione dei legati, ma per colpa della loro inobbedienza alla legge.

3.° Neppure qualunque atto di liberalità è soggetto a tassa proporzionale fra gli ascendenti e discendenti. V. il Regol. suddetto all'art. XXXI. sopra riportato. Quindi le donazioni e qualunque altra stipulazione che porti obbligazioni, cessioni ec; a titolo gratuito, non soggiaceranno che al diritto fisso di bajocchi venti in ragione dell'atto.

4.° Gli obblighi ancora che gli ascendenti assumono in favore dei discendenti o viceversa; e le promesse di alimenti, assegnamenti, pensioni degli uni agli altri, neppure soggiacciono a tasse proporzionali; ma sono registrabili sempre col diritto fisso di bajocchi venti. Soluzioni di monsignor Tesoriere generale dei 31. *agosto* 1817. *n.* 51. *§.* 2.; formano eccezione a questa regola que' contratti ne' quali siavi una espressa e dichiarata correspettività.

Quanto alle doti che gli ascendenti promettono alle discendenti, V. Doti.

5.° Deve avvertirsi però prima di chiudere quest'articolo, che le accennate esenzioni fra ascendenti, e discendenti, non hanno luogo che quando si tratti di figli, nepoti, e discendenti legittimi e naturali, o legit-

timati per susseguito matrimonio. Gl' illegittimi od i legittimati per rescritto del principe, o per altro privilegio devono considerarsi come estranei, e come tali assoggettarsi alle tasse comuni se si tratta di atti, liberalità, e successioni che provengono dal lato paterno. Soltanto per gli atti, liberalità, e successioni che provengono dal lato materno, godono il beneficio della legge ad effetto di evitare il pagamento della tassa = *Tra i figli, i nipoti, e discendenti non compresi in questa tassa, s' intendono solo i* legittimi e naturali, o i legittimati per susseguito matrimonio, e non mai gli illegittimi o legittimati per rescritto di principe, *o per altro privilegio, i quali anzi si dovranno considerare come estranei, e come tali assoggettare alla tassa in tutte le successioni o paterne o derivanti dal lato paterno. Solo nel succedere alla madre* i naturali *si considerano per figli, ad effetto di evitare il pagamento della tassa. Gli* adottivi e gli arrogati, e *e più li semplicemente* affigliati *non saranno considerati per figli, ma rimarranno soggetti alla tassa, secondo il grado della loro cognazione naturale, senza attendere la civile. Tutto ciò che è stato dichiarato relativamente a queste persone, quando esse succedono, s' intende egualmente stabilito nel caso inverso, cioè che si tratti di succedere a loro* = Regol. cit. art. XXXV.

ASILO *(Diritto pubblico)*. Luogo di rifugio ove i delinquenti si ritirano per porsi al sicuro dalle persecuzioni della giustizia. Ivi non è permesso arrestare una persona rifugita, senza commettere un sacrilegio.

Siccome la Divinità, dice Moutesquieu nel suo *Esprit des loix, lib. 25. cap. 3.*, è rifugio degl' infelici, e non vi ha gente più sciagurata dei delinquenti, così è nata naturalmente l' idea che i templi fossero un asilo per essi; questa idea sembra essere stata più naturale a que' popoli, presso i quali gli omicidii e la vendetta erano più frequenti; e i delinquenti espulsi dalla patria e dalla presenza degli uomini, non avevano altra casa che i templi, nè altri protettori che gli Dei.

I primi fra i Gentili ad istituire templi di sicurezza furono i nipoti di Ercole aprendone uno in Atene, chiamato *della misericordia*. Cadmo in Tebe ne aprì un altro; poi Romolo nei principii di Roma invitò a concorrere nella sua città tutti i confinanti aggravati da debiti o da delitti offrendo loro un asilo contro la persecuzione de' creditori, e de' magistrati; così aumentò notabilmente la popolazione allora scarsa. In seguito si moltiplicarono gli asili presso ogni altra nazione, e specialmente nella Grecia. I templi, dice Tacito erano pieni di debitori insolventi e di schiavi perversi; i magistrati duravano fatica nell' esercitare la giustizia; il popolo proteggeva i misfatti degli uomini, e quindi il senato fu costretto ad abolirne un gran numero. Anche le statue de' principi presso gli antichi, quasi fossero sacre erano considerate e veneravansi come asili. *Qui ad statuas, vel vitandi metus, vel creandae invidiae causa confugerint, si certas habuerint causas quibus confugere ad imperatoria simulacra debuerint: iure ac legibus suis invidiam inimicis creare voluisse: ultrix in ea sententia proferatur. L. unica cod. De his qui ad statuas confugiunt.*

ASILO *(Diritto canonico)*. Tutti i popoli che ebbero templi usaro-

no di tenerli in altissima venerazione, benchè fossero eretti ad onore di false divinità. Non avvi quindi a meravigliare che maggiore, anzi solenne sia la riverenza professata presso tutte le nazioni ai templi dedicati al culto del vero Dio. Niuno ignora quanto fosse il rispetto che pel loro tempio avevano gli Ebrei. pel modo che Acaz re di Giuda e Manasse, che il profanarono con pazze idolatrie furono detti empi ed iniqui. Con tutto ciò presso di essi l'uccisore insidioso veniva strappato anche dall'altare pel principio che i grandi rei non meritavano asilo: *si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias; ab altari meo evelles eum. ut moriatur. Exod. cap.* 21; *Deuter. cap.* 4. e 19.; *Numer. cap.* 35; *Tob. cap.* 12. Ciò escludeva l'idea di asilo nel tempio pei grandi delitti. Per le leggi di Mosè gli omicida involontarii erano innocenti, ma dovevansi involare alla vista dei parenti dell'estinto; erano stabilite perciò sei città che servivano ad essi di asilo.

La devozione e la reverenza osservata dai primitivi cristiani per intimo senso di religione alla casa di Dio fu l'origine e il fondamento della ecclesiastica immunità. Questa si distingue in due capi principali.

Pel primo s' intendono proibite nelle chiese e negli atrii respettivi come ne' cimiteri gli atti profani e secolari, come a cagion d' esempio le negoziazioni, i contratti, i giudizii civili, e più ancora i criminali, le congreghe della privata societa, i pubblici parlamenti, gl' inutili, e profani colloquii, i conviti, le commedie, i giuochi, i canti, e tutt'altro che possa turbare i sacri ufficii, ed insultare alla santità del luogo. *cap.* 1., *e* 2. *X. De immunit. eccles. can.* 1. *dist.* 92. *cap.* 12. *X. De vit. et honest. cleric., Conc. Trid. sess.* 22. *decr. De observ. et vitand. in mis. cap.* 2. *De immun. in* 6. *cap.* 5. *et* 7. *X. De immun.* Per altro non sono a intendersi proibiti quegli atti, che se non servono immediatamente al culto Divino, sono tuttavia ecclesiastici o pii, come l'eleggere i prelati, il tenere il concilio, ed anche il promuovere a gradi scientifici e letterarii, perchè la vera scienza è in fatto cosa santissima che conduce gli uomini all'amore di Dio e de' prossimi.

Pel secondo capo dell'ecclesiastica immunità è stabilito che i debitori e malfattori riparatisi nelle chiese vi rimangano sicuri, e non debbano venirne estratti pel diritto che appellasi di asilo, il quale non fu già indotto dal comando delle leggi, ma si veramente da un intimo senso di religiosa pietà.

Tre cose sono principalmente da considerarsi in relazione a questo diritto, e sono: 1.° I luoghi che godono del privilegio di asilo; 2.° i rei che ne sono esclusi; 3.° finalmente il modo di togliere costoro dal sito immune.

Per ciò che spetta ai luoghi, tutte le chiese, comprese anche le non consacrate, e così il loro portico, gli atrii, il sito in cui si pose la prima pietra nella fabbrica del tempio, gli oratorii costituiti con autorità del Vescovo ed aventi pubblico accesso, il palazzo vescovile, le case del parroco, dei canonici, e dei confratelli, quando però sono unite e congiunte alle rispettive chiese, la torre delle campane che non disti più di trenta passi dal tempio, gli ospitali, i cimiteri, le case religiose, tutti questi luoghi offrono un sicuro ricovero a coloro che ad essi rifuggono; nè a questi deve ommettersi di aggiungere il Sacerdote portante il pane eucaristico che presta asilo a coloro che presso lui si ripa-

rano. *Con.* 8. 9. 20. 36; *c.* 17. *qu.* 4. *cap.* 5. 9., e 10. *X. De immunit. eccles.*

Perciò poi che concerne al novero di coloro che rei di gravissime scelleraggini, sono esclusi dal godere di questo favore, diremo che prima fu determinato dalle leggi del comune diritto canonico, poi dalle bolle di Gregorio XIV., di Benedetto XIII; e di Clemente XII., poi finalmente dalle leggi pubblicate a tal uopo dal Sommo Pontefice Gregorio XVI. felicemente regnante. Ecco le disposizioni da esso ordinate sul conto della ecclesiastica immunità risultanti *dall'apendice al Regolamento Organico e di procedura criminale per norma delle curie ecclesiastiche*, 5. *novembre* 1831.

(Art. 11.). *Restano fermi i privilegii accordati con particolari rescritti, o brevi delli sommi Pontefici ad alcuni tribunali criminali di procedere contro i chierici, e gli ecclesiastici, di assumere i loro esami come testimonii senza l'assistenza del chierico celibe, o di persona ecclesiastica, e di assumere similmente gli atti in luoghi immuni, di estrarre persone ed oggetti di convinzione, o relativi alla inquisizione.*

(Art. 12.). *La curia laica può domandare all'ordinario la estrazione dei colpevoli enumerati nell'articolo seguente.*

(Art. 13.). Primo, *i pubblici bestemmiatori, e percussori di sacre reliquie ed immagini.*

2.° *I pubblici percussori dei chierici incedenti in abito e tonsura.*

3.° *I rei di furto di cose sagre, e di eccessi, pei quali convenga ribenedire la chiesa.*

4.° *Coloro che inferiscono violenza a chi vuole confugiarsi nella chiesa, o altro luogo immune, o violentemente ne gli estraggono.*

5.° *I rei di lesa maestà, contro la persona del sovrano.*

6.° *I rei di conventicole e società segrete a forma delle costituzioni apostoliche.*

7.° *I falsificatori di lettere apostoliche.*

8.° *I fabbricatori di monete false, loro tosatori, adulteratori, e spacciatori dolosi.*

9.° *I pubblici ladroni, e grassatori anco per la prima volta.*

10.° *I rei di omicidio o di grave mutilazione, quando avvengano in luogo sacro.*

11.° *I rei di omicidii premeditati o proditorii, li mandanti ed assassini.*

12.° *I rei di omicidio anche in rissa, e con qualunque istromento, qualora costi, che non siano casuali, o a necessaria difesa, ma per odio, e con animo di nuocere.*

13.° *I rei di rapina con abuso di nome, di carte e con ingresso in casa altrui.*

14.° *Coloro che commettono furto o falsità nelle casse, in quelle dei monti di pietà, alle quali sieno addetti, quando il danno sia tale che meriti la pena capitale.*

15.° *I saccheggiatori di campi, e gl' incendiarii dolosi nei casi, nei quali la legge dispone la pena capitale.*

Anche prima delle disposizioni su riferite emanate dai sommi pontefici della chiesa romana, il privilegio degli asili era stato ristretto in limitati confini. Vero è che sotto il regno di Costantino s' incominciò a riguardare le chiese come luoghi di ricovero nelle quali i delinquenti deludevano le persecuzioni della giustizia; ma i successori di lui si trovarono nella necessità di circoscrivere un privilegio che erasi esteso a persone inde-

gne di protezione. Giustiniano nell'anno 536. decretò che si dovessero estrarre dai luoghi sacri i rei di omicidio, di adulterio, di ratto delle vergini per essere condotti al supplizio. *Neque homicidis, neque adulteris, neque virginum raptoribus, delinquentibus terminorum cautelam custodiendam, immo extrahendos et supplicium eis inferendum; cum templorum cautela, non nocentibus, sed laesis detur a lege; et non sit possibile utrumque tueri cautela sacrorum locorum, et laedentem, et laesum.* Ad esempio di Giustiniano, parecchi imperatori d'occidente fecero varie costituzioni, le quali sono inserite ne' codici Giustinianeo e Teodosiano.

ASSASSINIO *(Diritto penale)*. L'atto col quale uno assalta alla strada i viandanti per ucciderli o torre loro la roba, o recar loro qualunque altra sorta d'insidie con animo premeditato.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare alla persona di un determinato individuo, ovvero di chi sarà trovato od incontrato in un dato luogo, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione. Le insidie consistono nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno o più luoghi una persona per ucciderla, o per esercitare contro di essa atti di violenza.

Le leggi penali vigenti nei dominii pontificii 20. settembre 1832. trattando dei furti con violenza personale, dispongono quanto segue:

(Art. 345.). *Il furto violento, ossia rapina commessa senza minacce, soggiace alla pena del furto qualificato.*

(Art. 346.). *La rapina a mano armata, e con gravi minaccie di morte alla persona assalita, è soggetta alla pena del furto qualificato aumentata di un grado fino alla galera perpetua inclusivamente.*

(Art. 347.). *Se con ferita, o altra grave lesione, segua o no l'ablazione, è punita colla galera perpetua.*

(Art. 348.). *Se colla morte, è punita coll' ultimo supplizio di esemplarità.*

(Art. 349.). *La grassazione commessa sulla pubblica strada, senza ferita, o lesione dell'aggredito, è punita colla galera in vita; se con ferita, o grave lesione, colla morte esemplare.*

(Art. 350.). *L' ingresso o invasione nelle abitazioni di campagna, o in qualunque altro luogo campestre chiuso o aperto con minaccie o con ostensione di armi, o con maschera o contrafazione nel volto, o con altri mezzi che incutano terrore, per estorcere ed involare danaro, od altri effetti, seguendo il furto, è punito colla galera in vita; non seguendo il furto, con un grado di pena.*

(Art. 351.). *Nel caso dell'articolo precedente, occorrendo anche le sole ferite, o gravi lesioni, o sevizie personali, siegua o nò il furto, la pena è quella di morte di esemplarità.*

(Art. 352.). *Chiunque per forzare l'altrui volontà con lettere minatorie, o avvisi scritti anche anonimi, o d'altrui carattere, con ambasciate, o altre maniere, minaccia incendii, ferimenti, percosse, od altri mali, e con tali mezzi estorce danaro, o altri effetti, quietanze, obbligazioni, documenti, o a proprio favore, o a favore d'altrui, commette un furto violento, ed è punito col-*

le pene prescritte nell'articolo 354.

(Art. 353.). *Se non segue l' estorsione procurata con tal mezzo è punito come conato.*

(Art. 354.). *Chi per estorcer denaro, o altra cosa come sopra, fa ricatto, privando di libertà la persona, traducendola in casa propria o altrove, è punito colla galera perpetua.*

(Art. 355.). *Se vi è stata ferita. o altra grave lesione è punito coll' ultimo supplizio.*

(Art 336.). *Se non vi fu ferita. o altra grave lesione, nè l'estorsione della cosa richiesta ebbe effetto, il reo è punito colla galera dai quindici ai venti anni.*

ASSE *(Diritto civile)*. Diversi sono i significati nei quali prendevasi la parola asse. Varrone pretende che derivi dal latino *aes*, che significa denaro. (*Lib. I. De ling. latin.*), e nel lib. VIII. dice che l'asse è lo stesso che il principio ed unità, quindi lo chiama semplice. Si può anche dedurre dal greco che in dialetto dorico significa uno, quasi dicasi una cosa intera. Quindi gli antichi volendo dividere una qualche cosa nelle sue parti eguali. come sarebbe una eredità, una facoltà, un negozio, ec; la chiamavano asse, e le sue parti oncie; e perciò i Romani chiamavano eredi di tutti i beni quelli che venivano scritti *heredes ex asse*. L'asse aveva differenti divisioni, le principali erano l'oncia *uncia* che è la duodecima parte dell'asse; il *sextans*, la sesta parte dell'asse o due oncie; il *quadrans*, la quarta parte dell'asse o tre oncie; il *triens*, la terza parte dell'asse o quattro oncie; il *quincunx*, o cinque oncie; il mezzo asse *semis*, che è sei oncie; il il *septunx*, sette oncie; il *bes*, i due terzi dell'asse o ott'oncie; il *dodrans*, i tre quarti dell'asse o nove oncie; il *dextans*, o dieci oncie, e il *deunx*, undici oncie. *L.* 3. *§. ult.; L.* 5o. *§. ult. ff. De hered. instit.*

Presso i Romani era necessaria questa divisione dell'asse ereditario, poichè senza l' istituzione di erede, che era il capo principale del testamento, cadeva tutto il restante del medesimo, come se uno fosse stato istituito erede di una certa porzione di eredità. per esempio *ex besse*, o *ex triente* o *quadrante*, senza che il testatore disponesse del rimanente, esso istituito in detta certa porzione, restava erede di tutto l'asse ereditario pel gius di accrescere, e per la regola che niuno poteva morire per una parte testato, e per l'altra intestato. *L.* 1 *§. 4. ff. De hered. instit.; e L. 7. De reg. iur.*

L' istituzione dell' erede è di essenza alla validità dei testamenti. anche secondo le leggi pontificie. È prescritto dal M. P. 10. nov. 1834. al §. 1., che il diritto comune regolerebbe i giudizi civili, ove non si opponessero le nuove leggi, ed al §. 33., che negli atti di ultima volontà si tenessero le forme del diritto comune.

ASSEGNAMENTO *(Diritto civile)*. È così appellata quella convenzione, mediante la quale il debitore assegna un terzo che paghi in sua vece il suo creditore. Dicesi anche *delegazione*, e questa voce trae la sua origine dalle *L.* 11. *ff. De novationibus*, che dice: *Delegare est vice sua alium reum dare creditori.* V. DELEGAZIONE, ACCOLLAZIONE.

ASSEGNA (DI CEREALI) *(Legge sul bollo e registro)*. È la denuncia del prezzo del grano, e delle granaglie, che gli spacciatori di questi

generi, sono obbligati dare in ogni mercato agli amministratori dell'annona.

Queste assegne non essendo dirette al comodo delle persone che le emettono, ma solamente al pubblico bene, possono esibirsi in carta libera. Soluzioni di monsignor Tesoriere dei 31. agosto 1817. n. 56. Regol. Leon. sul bollo art. 218. n. 10. *V. la disposizione cit. alla voce* Annona.

Come l'assegna dei cereali, così qualunque altra assegna, nota, o denuncia che debba darsi al governo sia per oggetti di polizía, sia per la esigenza dei dazii, sia per qualsivoglia altra ragione pubblica, e non pel respettivo interesse privato, può darsi in carta libera — arg. del disposto nelle soluzioni di monsignor Tesoriere dei 31. agosto 1817. n. 56.; e dell'art. 218. n. 10. del succit. Regol. Leon. sul bollo.

ASSEGNE delle Successioni *(Legge sul bollo e registro)*. Allorchè si apre una successione l'erede testato, o intestato deve dare l'assegna di tutti gli effetti ereditarii conosciuti, eccettuati quelli che sono esentati nell'artic. 207. del Moto-Proprio del 6. Luglio 1816. (*a*).

Questa formalità è tanto essenziale che non solo gli eredi (tranne però gli ascendenti e discendenti), oltrepassando il termine perentorio assegnato dalla legge per esibire le assegne al competente ufficio, sono tenuti al doppio pagamento della tassa, secondo il grado di congiunzione col defunto, ma è loro inoltre vietato di celebrare qualunque contratto nella qualità ereditaria, prima che siasi dai medesimi data esecuzione a questa formalità. Coerentemente ad un tale principio, la legge vieta ai notari di rogarsi di qualunque atto portante trasporto di proprietà, o distrazione qualunque, presa nel senso più lato, dei beni riferibili ad una eredità non denunciata, abbenchè non decorso il termine quadrimestrale prescritto all' esibizione della medesima. I giudici della volontaria giurisdizione non possono interporre la loro autorità giudiziale ne' contratti delle donne, pupilli, minori ed interdetti, se essa non sia stata in prevenzione offerta, e pagata la tassa di ragione. I Conservatori delle ipoteche non possono eseguire alcun atto, od operare qualunque annotamento sui registri del loro ufficio; i Cancellieri censuali, non possono effettuare verun trasporto d' intestazione sui libri cadastali; ed ai Tribunali pur anche è vietato di ammettere l'introduzione di alcun giudizio contenzioso, qualora non sia giustificato l'adempimento di questa prescrizione.

Secondo lo stile adottato riportiamo qui appresso le disposizioni di legge che a quest'articolo riferiscono: —Regol. vig. art. L. — *Dentro il termine di* quattro mesi *dal giorno della morte del testatore, l'erede testato,* o *intestato dovrà dare l'assegna di tutti gli effetti ereditarii conosciuti, eccettuati quelli che sono stati esentati nell'art.* 207. *del Moto Proprio* 6. *luglio* 1816. (V. la nota *a). Questa assegna sarà data,* o *mediante la esibizione dell' inventario legale, il quale riceverà la formalità dell'archiviazione col pagamento del diritto fisso e servirà poi di base al regolamento della tassa, qualora l'eredità venga adita col beneficio della legge; o mediante una nota*

(*a*) Il vestiario, le suppelletili, le masserizie, il mobilio di casa, le grascie destinate all' uso proprio e della famiglia sono esenti dalla tassa di *successione*.

distinta dei capitali ed effetti ereditarii, soggetti alla tassa e dei debiti detraibili dall'asse ereditario.

Tanto all'inventario, quanto alla notula dovrà aggiungersi il valore dei singoli oggetti dedotto dal prezzo di stima, quando questa esista, oppure dalla dichiarazione estimativa dell'erede, riservata sempre all'amministrazione la facoltà di procedere alla verificazione dei valori stimati o dichiarati per mezzo de' periti.

Nel caso della esibizione dell' inventario, ancorchè contenga la espressione dei valori di tutti gli oggetti e capitali ereditarii e la indicazione di tutte le passività, l'assegna dee sempre formarsi e darsi; ma questa allora basta che contenga il riassunto dell'inventario sommariamente, senza il minuto dettaglio, che altrimenti esigerebbe. Così l' amministrazione ha deciso più volte; ed è chiaro essere indispensabile in ogni caso un foglio di assegna che serva di base all'applicazione delle tasse, tostoche in ogni liquidazione deve intervenire la dichiarazione dell' art. CX. del vig. Regol., della quale si parlerà in seguito. Inoltre nell'art. 218. n. 11. del Regol. Leon. sul bollo, e perciò in vigore anche attualmente, parlandosi appunto delle assegne s' incontrano le seguenti espressioni bastanti a togliere qualunque dubbio. — *Le assegne che per la esigenza della tassa di successione devono darsi da tutti gli eredi, donatarii, rinunciatarii, e simili ai preposti dell'amministrazione.* —

Le note distinte, o assegne possono essere scritte in carta libera, e non soggiacciono ad alcuna tassa di registrazione, oltre quella, che pagar si deve sulla successione: *Regol. Leon. art. 218. n. 11. su riportato.*

Queste note distinte o assegne debbono chiudersi con una dichiarazione dell'erede, la cui formola è portata *dall'art. CX. del Regol. vig. — L'assegna dovrà terminare colla seguente dichiarazione — Dichiaro io sottoscritto sulla mia coscienza che niente ho preterito ed ommesso per diminuire l'attivo; che i valori attribuiti agli stabili sono i veri valori che sono in corso, quelli dati alle cose mobili sono la giusta stima delle medesime, che i debiti e le passività sussistono interamente nel modo in cui sono portate, sono certe, pure, e liquide, e non soffrono alcuna eccezione; e che tutto è così come l' ho esposto ed asserito — L'obbligo di giurare le assegne è tolto.*

L'assegna e la dichiarazione suddetta dovranno essere firmate. Quando si diano da tutori e curatori, questi dovranno firmarle. Qualora però l' assegna sia data dagli agenti e procuratori, questi debbono presentare e rilasciare insieme la procura speciale degli eredi donatarii, e rinunciatarii, in nome de' quali danno e firmano l'assegna. Questa procura deve essere in forma legale debitamente registrata, e deve attribuire al procuratore la facoltà di firmare l'assegna ed asserirne la verità. Quando l'assegna si presenti dall'erede, o dal donatario in persona, dovranno osservarsi le prescrizioni seguenti portate dall'art. CVI. del Regol. vig.

Presentandosi personalmente al preposto la persona che dà l'assegna della donazione, successione, o simili atti di liberalità, il preposto stesso trascriverà immediatamente sul registro il tenore della medesima, e farà che la parte vi si firmi. Se però la persona che deve dare l'assegna non sa scrivere, o non si

vuol presentare, dovrà mandare un procuratore munito di speciale mandato in forma autentica, il quale sarà consegnato al preposto, o dovrà rimettere un'assegna colla ricognizione del carattere per mano di notaro, o fatta per atto pubblico. In questi due casi l'assegna dovrà essere in carta bollata, e la tassa di registro alla quale si assoggetterà l'atto del notaro soltanto sarà quella minima di baj. 20.

Dalle espressioni del riportato articolo che assuggetta al registro il solo atto notarile dee dedursi che l'assegna senza essere registrata, può munirsi della ricognizione del carattere, e ciò si nota a togliere le questioni che su tal proposito potessero nascere. Si deduce anche dall'articolo medesimo che tali assegne non possono essere ricevute in forma privata, dovendo il preposto essere certo delle firme.

L'assegna deve comprendere la descrizione universale di tutti i capitali che compongono l'attivo della successione, o donazione ec; non in massa, ma dettagliatamente, a meno che non esista l'inventario estimativo degli effetti relativi, come si e notato superiormente. Ecco le disposizioni precise della legge recate dall'art. CVII. *del Regol. vig. — Nell'assegna devono essere notati tutti li beni, crediti, azioni, e ragioni che compongono l'attivo della successione, o donazione non in massa, ma capo per capo, ossia partita per partita distintamente. Degli stabili deve essere specificata la natura e il valore, e' devono essere indicati li confini ed inoltre la misura, almeno approssimativa, se si tratta di beni rustici. I beni mobili, devono essere descritti ed apprezzati. Dei crediti devono citarsi i titoli dai quali provengono, e deve indicarsi il loro ammontare, e se sono fruttiferi, la quantità dei frutti arretrati. Delle azioni, diritti, e ragioni deve enunciarsi la quantità, ed il capitale che costituiscono.*

Può ommettersi la descrizione degli oggetti esenti, e qualora vi si comprendessero, non sono tassabili. *Regol. cit. art. CVIII. — Gli oggetti esenti dalla tassa non è necessario che sieno descritti nell'assegna, ed essendovi descritti, non si avrà di essi ragione nel liquidare la tassa.*

Dall'assegna non può togliersi la descrizione di qualunque credito, anche incerto, dubbioso, litigioso, od inesigibile. Gli articoli LXXIII., e LXXIV., del Regol. vig.; danno in argomento, disposizioni positive — *Dallo stato attivo delle successioni, donazioni, liberalità ec; non potrà togliersi alcun credito sotto il pretesto che sia d' incerta, o difficile esigenza o litigioso. Quei crediti però contro debitori già falliti o che abbiano ceduto i beni potranno ommettersi, quando siasi conosciuto che non vengano ad essere pagati, o portarsi per la sola somma realizzabile. — Per i crediti incerti, dubbiosi, o litigiosi si darà però la restituzione, quando con perfetta cosa giudicata nel termine di cinque anni sia decisa l' insussistenza del credito, o crediti, e la restituzione medesima sia dimandata entro un anno dalla cosa giudicata.*

Potrà per altro ommettersi la dichiarazione de'fondi e capitali che esistessero all'atto dell'assegna in dominio altrui; ma la tassa dovrà pagarsi quando se ne ottenga il possesso. *Regol. cit. art. LXXV. Quando però l'erede, donatario ec. pretenda aver diritto, sopra fondi o capitali, che sono in dominio altrui,*

potranno questi diritti incerti ommettersi nella valutazione dell'attivo della successione. donazione, ec.; ma dovranno indicarsi, e la tassa sarà dovuta dopo conseguito il possesso delle cose litigiose.

I beni esistenti fuori dello stato pontificio saranno ommessi nell' assegna. Se però nel passivo vogliono porsi dei pesi e debiti gravanti in genere l' intera eredità, dovranno darsi in assegna anche i beni esistenti fuori di stato, all'effetto di ragguagliarne ratatamente la sottrazione dell'attivo de'beni esistenti nello stato pontificio. Regol. cit. art. LXXVI. — *Se in una donazione, successione ec.; sono compresi beni esistenti fuori dello stato pontificio, si terranno questi esenti dalla tassa e potranno ommettersi nella nota dell'attivo; ma dal valore de' beni dello stato, non saranno detraibili che i canoni, livelli, censi, ed altri simili pesi inerenti particolarmente ai fondi, e quei debiti per i quali essi beni fossero stati specialmente e solamente ipotecati. Qualora nel passivo volessero porsi pesi, e debiti gravanti in generale tutto il patrimonio, dovranno assegnarsi anche li beni esistenti fuori dello stato; al solo effetto però di riconoscere la giusta proporzione nella quale deve ammettersi la sottrazione dei pesi dal valore dei beni posti nello stato, ossia la parte delle passività che questi portano.*

Nel passivo dell'assegna deve usarsi un' eguale dettagliata descrizione, ed esibire contestualmente i titoli a giustificazione delle passività assegnate. Regol. vig. art. CIX. = *Nel passivo dell'assegna debbono essere portati li debiti ammissibili descrivendoli ad uno ad uno, ed indicando la natura di essi, li nomi dei creditori e gli atti dai quali le obbligazioni derivano, con dichiarazione di confessarli ed ammetterli, e che non sono stati pagati dal defunto se trattasi di successione, o dal donante o rinunciante. Inoltre è tenuto chi dà l'assegna ad esibire contestualmente i titoli e le obbligazioni, o a giustificare legalmente le passività assegnate* =. Quest'ultima ingiunzione però deve intendersi, sano modo, cioè che il dichiarante debba esibire tutte quelle giustificazioni che sia in suo potere di dare, poichè all' impossibile niuno è tenuto. Così confessandosi ex. gr. il debito di cambiali accettate dal defunto. non si dovranno esibire le cambiali, poichè se non sono pagate, non sono nelle mani del debitore.

Dall'assegna e pagamento della tassa relativa non possono detrarsi che i debiti certi, puri, e liquidi. Per gli eventuali è riservata all'erede la facoltà di ripetere la tassa quando fosse giuridicamente astretto al pagamento. *Regol. cit. art. LIII.* = *Si detrarranno dall'asse patrimoniale i debiti che lo gravano, purchè per altro sieno certi, puri, e liquidi, o da potersi liquidare. I debiti eventuali, incerti, e non liquidabili non potranno aversi a calcolo per diminuire il pagamento della tassa. Potrà solo l'erede nell'atto di tale pagamento riservarsene la ripetizione per il caso, in cui il debito venisse a verificarsi, e respettivamente a purificarsi e liquidarsi, ond' egli ne venisse giuridicamente astretto al pagamento.*

L'articolo LXXVII. del cit. Regol. dichiara ciò che intendesi per debito certo, puro, e liquido; eccone le parole = *Il Regolamento Piano vuole che le passività deducibili siano certe, pure, e liquide.* Per certe

s'intende che non vi sia dubbio nella loro realtà, e risultino da obbligazioni, atti, e contratti ammessi, e non impugnati. Per pure *intendesi che non dipendano ossia che l'obbligazione o contratto non dipenda da condizione che resta ancora a verificarsi, meno che la condizione sia potestativa dalla parte del creditore.* Per liquide *consideransi le passività, delle quali si conosce l'ammontare, o perchè la somma si trova espressa nella obbligazione o contratto, o perchè si trova già liquidata con un'atto posteriore o da un decreto di giudice;* e di facile e non incerta liquidazione *si reputano quelle, delle quali quantunque il conto materiale di liquidazione non sia fatto, vi sono però tutti gli estremi necessarii per poterlo fare immediatamente, di modo che non resta a farsi altro che la somma o calcolo delle partite.*

Se sianvi debiti, che non vogliansi confessare certi puri e liquidi nell'assegna, non avranno a detrarsi dall'attività del patrimonio assegnato. *L'art. LXXVIII. del Regol. cit.* gli esclude assolutamente — *Saranno esclusi e non si detrarranno dall'attivo ossia dal capitale tassabile, que' debiti e pesi che nell' inventario, o nella dichiarazione si deducono impugnativamente cioè con riserva di ragioni o protesta di non volerli confessare certi, puri, o liquidi. Quelli dei quali l'erede o donatario sostiene attualmente in giudizio la inesistenza. E quelli che quantunque dipendenti da una obbligazione o condanna in genere certa, mancano della liquidazione in ispecie, e sono quistionati quanto alla maggiore o minore quantità.*

Se però verranno determinati in una certa somma, ammessi e liquidati, si avrà diritto alla ripetizione della tassa pagata, se dentro il tempo prescritto dalla legge se ne faccia la domanda. *Regol. cit. art. LXXIX.* — *Si darà però in seguito la restituzione della tassa percetta, qualora i debiti dedotti all' epoca della esigenza della tassa, e non ammessi perchè incerti. eventuali o illiquidi, dentro il perentorio termine di cinque anni dal giorno della registrazione dell' assegna siano ammessi e liquidati in una certa e determinata somma con una perfetta cosa giudicata, e la restituzione si domandi dentro l'anno dalla cosa giudicata.*

Così restano escluse dalla tassa di successione o detratte dall'attività del capitale ereditario le spese di ultima malattia che restano a soddisfarsi dopo la morte del defunto, salvo quelle che riferiscono alla eredità delle donne maritate. *L'articolo LXXX. del Regol. cit.* così si esprime: = *Le spese dell' ultima malattia non si detrarranno che per quella parte, la quale resta a pagarsi dopo la morte. Nella eredità però delle donne maritate non se ne ammetterà mai la detrazione entrando fra i pesi matrimoniali, e dovendo perciò essere a tutto carico del marito.*

Le spese di funerale non saranno mai rigettate nell'assegna dell'eredità giusta il prescritto *dell'art. LXXXI. del Regol. cit.* = *Le spese di funerale si detrarranno in qualunque eredità.*

Rispetto ai legati la legge ha determinato quanto segue *coll' articolo LXXXII. del Regol. cit.* — *I legati si detrarranno dall' attivo delle eredità tassabili; si tasseranno però separatamente come di ragione, a meno che si tratti di disposizioni esenti. E lo stesso si farà per*

i pesi imposti dal testatore o donante all' erede o donatario se possono dar luogo a tassa di successione o di registro. Dai legati si detrarranno, nel tassarli, i pesi che particolarmente gravano sui medesimi. Nei legati pii e specialmente nelle istituzioni di beneficii ecclesiastici non si ammetterà però detrazione alcuna per l' obbligo del coro, della predicazione, della recita di orazioni, e d' ufficii, di ascoltare le confessioni, e per altre simili pie opere delle quali non deve e non può fissarsi prezzo o mercede.

La norma per le detrazioni del passivo, nelle assegne, è dettata *dall'articolo LXXXIII. del Regol. cit. = Si dichiara che i pesi e passività si devono sempre detrarre dall' intero asse, esclusi solamente gli oggetti esenti; e qualunque distinzione, riparto, divisione di quote deve farsi dai preposti dopo liquidato regolarmente l'attivo. Si eccettuano soltanto i pesi particolari imposti sopra certa disposizione, certo legato, certa parte di eredità.*

La tassa di registro è anche dovuta sui debiti confessati in assegna e non appoggiati a titolo registrato. *L'articolo LXXXIV. del Regol. cit.*, così prescrive = *Sui debiti che si confessano nell'assegna e però vengono ad essere autenticamente provati, se non si giustifica la registrazione dei titoli, o la data certa dei medesimi anteriori alle leggi del registro si percepirà la competente tassa di registrazione. Dovendosi per altro fare uso dei titoli relativi ai medesimi, basterà richiamarvi la registrazione dell'assegna.*

Passiamo ora a conoscere quali sieno le persone obbligate a dare l'assegna; *l'articolo LXXXV. e quello che segue del Regol. cit.* chiariscono questa ricerca — *Gli eredi di qualsivoglia ceto di persone essi sieno, i tutori e curatori, gli esecutori testamentarii quand'abbiano il possesso dei beni, gli amministratori, gli usufruttuarii generali, i donatarii, rinunciatarii, fiduciarii sono obbligati a dare l'assegna della successione o donazione, e pagare la tassa competente secondo la liquidazione dell' amministrazione del registro e suoi impiegati, senza ammettersi opposizione in contrario.*

Articolo LXXXVI. = *Quando più sono gli eredi, i tutori e curatori, gli esecutori testamentarii contemplati nel precedente articolo, gli amministratori, gli usufruttuarii, i donatarii, e fiduciarii, l'azione contro di essi sarà solidale. E solidalmente pure potrà agirsi contro gli eredi proprietarii ed usufruttuarii, e contro gli eredi, e gli esecutori testamentarii o amministratori.*

Il termine a dare l'assegna degli atti di liberalità è stabilito dagli *articoli LXXXVII., e LXXXVIII. del Regol. vig*; e sono i seguenti —. *L'assegna deve essere data e pagata la tassa dentro il termine di quattro mesi dal giorno della donazione o di altro atto di liberalità inter vivos; dal giorno della professione solenne nelle rinuncie* ob ingressum in religionem*; e dal giorno della morte nelle eredità e nelle donazioni ed atti di liberalità* causa mortis —. *Se l' ultimo giorno del termine ossia del quadrimestre fosse festivo potrà utilmente darsi l'assegna il giorno non festivo immediatamente seguente* —.

Nelle donazioni per causa di matrimonio la legge accorda una eccezione alla legge generale, come leggesi nel successivo *artic. LXXXIX. del Regol. vig. — Nelle donazioni*

fatte a causa di certo e determinato matrimonio, il quadrimestre per eccezione alla regola generale, incomincia a decorrere dal giorno della celebrazione del matrimonio —.

La legge pure provvede *coll'artic. XC. del Regol. cit.* al termine decorribile per dare le assegne nelle donazioni dipendenti da condizioni casuali o miste —. *Egualmente nelle donazioni eventuali, o sia dipendenti da condizioni casuali o miste, se tali condizioni hanno effetto sospensivo o sia impediscono che la donazione incominci ad avere effetto, e quando la donazione cada sopra lucri eventuali, o cose che dipendono da incerto evento, il termine a dare l'assegna e pagare la tassa decorre dal giorno dell'avveramento della condizione. Se però le condizioni apposte non impediscono che il donante vada intanto al possesso delle cose donate, l'assegna dovrà darsi, e la tassa pagarsi entro il quadrimestre dal giorno dell'atto.*

Il termine a dare l'assegna per le donazioni reciproche, è determinato dall'*art. XCI. del Regol. cit.*—*Nelle donazioni reciproche, colle quali si dispone che in favore di quello che sopraviverà restino tutti o parte dei beni di quello che premuore, essendo soltanto rimesso all'evento, a favore di quale dei due la donazione si purifichi, l'assegna dovrà darsi dentro i quattro mesi dal giorno della stipulazione dell'atto, e la tassa dovrà pagarsi sulla donazione che è maggiore, se le cose donate da una parte e dall'altra non sono di ugual valore. Ambedue saranno solidalmente tenuti a dare l'assegna e pagare la tassa senza attendere qualunque convenzione in contrario.*

La legge non valuta il tempo in cui abbiasi avuto notizia della successione. *L'artic. XCII. del Regol. cit.*, lo manifesta chiaramente, nel tempo stesso però che stabilisce qualche circostanza per la quale il termine può essere prorogato —. *Nelle eredità testate o intestate non dovrà badarsi se in principio, mezzo, e fine del termine siasi di esse avuta notizia da quelli che sono obbligati ad assegnarle, e siano state adite. Potrà solamente il Tesorier Generale, quando lo crederà giusto, accordare una proroga, ma se la proroga è determinata dopo essere già decorso il termine, abbenchè concessa, non sanerà la contravenzione.* –

L'articolo XCIII. del Regol. cit. provede al caso delle eredità giacenti. V. l'artic. suddetto alla voce APERTURA DI TESTAMENTO.

Provede del pari la legge al caso che una eredità pretendasi da due, e stabilisce chi debba darne l'assegna artic. XCIV. Regol. cit. = *Se una successione o eredità è pretesa da due, l'assegna sarà presa e la tassa sarà pagata da quello che ne è in possesso, abbenchè l'altro abbia il buon diritto per sè. In fine della lite poi restando soccombente quello che ha dato l'assegna e pagata la tassa, sarà il vincitore ammesso a ripetere il di più che fosse stato percetto dentro un anno dal giorno della definitiva decisione della causa; e se la tassa pagata, avuto riguardo al suo grado di congiunzione col defunto, fosse minore della somma dovuta, come altresì se il possessore non avesse data l'assegna, o nell'assegna avesse ommesso capitali o indicati valori minori dei veri, dovrà pagare il supplemento di tassa, o dare l'assegna e pagare la tassa, dentro quattro mesi*

a contare dal giorno del conseguito possesso altrimenti incorrerà nella penale. =

Accadendo cambiamento nella persona dell'erede dopo data l'assegna la percezione si ratifica nel modo prescritto dal seguente *artic. XCV. del Regol. cit.* = *Se dopo il quadrimestre o in virtù di testamento prima non conosciuto o non pubblicato o per essersi scoperti parenti più prossimi o per essere stata adita l'eredità prima giacente, si fa luogo alla successione in favore di una persona diversa da quella considerata nell'assegna, sarà permesso di domandare dentro un anno dal giorno dell'adita eredità o del conseguito possesso la restituzione del più percetto; e qualora si dovesse pagare un supplemento di tassa o si dovesse supplire all'assegna data, dovrà ciò eseguirsi dentro quattro mesi dall'adita eredità o dall'ottenuto possesso della medesima* =.

L'artic. XCVI. del Regol. cit. stabilisce quando e come si esige la tassa sui beni e capitali litigiosi e quello che sussegue XCVII. dà le norme per procedere nell'assegna delle successioni per morte presunta —. *Dei capitali litigiosi, quando la questione cade sul diritto di proprietà, e l'erede, donatario, o rinunciatario non ne ha il possesso, e non sono stati perciò calcolati nell'assegna, se la lite è decisa in favore dell'erede, donatario, o rinunciatario, si dovrà dare l'assegna suppletoria e pagare la tassa entro quattro mesi dal giorno del conseguito possesso. — Nelle successioni che apronsi per morte presunta a causa di lunga assenza, il termine di dare l'assegna e pagare la tassa incomincia a decorrere dal giorno in cui viene dichiarata la presunta morte ed aperta la successione, se si è ricercato il ministero del giudice; o dal giorno del preso possesso de' beni o della divisione de' medesimi fra i consuccedenti, se tacitamente si è considerata aperta la successione. Dopo dieci anni di assenza, sebbene non apparisca aperta la successione o da sentenza di giudice, ovvero da atto di possesso o di divisione, potrà l'amministrazione domandare l'assegna e la tassa; ma tale domanda resterà esclusa se si dimostra che nel decennio si è avuto notizia che l'assente vive* =.

L'art. CIV. del Regol. cit. stabilisce a quale preposto, debba darsi l'assegna delle donazioni e rinuncie — *Riguardo alle donazioni* inter vivos, *rinunzie* ob ingressum in religionem, *ed altri atti di liberalità fra vivi, l'assegna si deve dare, e si deve pagare la tassa all'officio di quel preposto, ove è stato registrato l'atto* =.

Quale sia il preposto competente a liquidare le successioni, scorgesi dal seguente *art. CV. del Regolam. cit.* — *Quanto alle successioni ed alle donazioni* causa mortis, *si osserveranno le seguenti regole:*

1. *Se il defunto è un suddito dello stato, ovvero una persona quivi domiciliata, il preposto del luogo dell'ultimo suo domicilio cognito sotto del quale la successione si apre è quello, cui appartiene di formare lo stato ereditario, ed esigere sulla totalità del medesimo la tassa, quando eziandio una parte dei beni, ed anche tutti sieno nel circondario di altra prepositura. A quest'effetto ciascun preposto che acquisti notizia o della morte di qualcuno degl'individui sopraindicati, o di altri indizii e particolarità in-*

torno all'apertura di successioni, deve immediatamente fare l' invio delle sue scoperte ed osservazioni al preposto competente. Questi poi ricevuta che avrà l'assegna, calcolato e liquidato lo stato ereditario, ed esatta la tassa, estrarrà le partite che riguardano i beni situati sotto altre prepositure e ne farà il rinvio ai rispettivi preposti, affinchè possano dar luogo alle opportune indagini per venire in chiaro se esistessero altri beni oltre gli assegnati, ovvero se quelli compresi nell'assegna fossero di maggior valore; e l'una o l'altra cosa scuoprendosi, ogni preposto particolarmente potrà e dovrà allora attivare l'esigenza dei convenienti supplementi di tasse e multe.

2. *Quando poi la successione si apra per la morte di una persona che non abbia nei dominii pontificii domicilio, cosicchè non possa applicarsi la regola data di sopra, l'assegna sarà data, e lo stato ereditario sarà formato dal preposto del luogo ove il defonto riteneva il centro della sua amministrazione; ovvero in diffetto anche di ciò, nel luogo ove è la maggior parte dei beni: gli altri preposti rimetteranno a questo le notizie, e questi rinvierà agli altri gli estratti delle partite dei capitali assegnati nei modi sopradetti.*

3. *Non si avrà riguardo al luogo ove è seguita la morte, se vi si trovava per causa di viaggio, di affari, di diporto, o per altri simili motivi.*

Quanto di sopra si è detto è relativo alle assegne, le quali diano adito a percezione di tassa. Ma se l'eredità fosse passiva? Se nulla fossevi? In questi casi bisogna distinguere. Se l'attivo è superato dal passivo, l'assegna deve darsi per esteso onde ciò apparisca legalmente. Se poi non vi fosse attivo basterà una dichiarazione negativa semplice. Sempre però l'assegna o la dichiarazione deve darsi, e questa regola soffre soltanto limitazione nelle eredità fra ascendenti, e discendenti, nelle quali l'assegna deve darsi soltanto, quando sonvi legati e disposizioni tassabili. Il disposto della legge intorno a ciò, portato dall'articolo XCIX. *del Regol. vig.* può leggersi alla voce Ascendenti.

Sulle assegne negative non può aver luogo alcuna percezione di tassa. Lett. dell'Amm. Gen. 20. dicembre 1822. num. 8302. In quelle passive potrebbe aver luogo la percezione delle tasse di registro sui debiti dichiarati, e confessati, i quali non risultassero da titolo registrato. *V. l'artic. LXXXIV. del Regol. vig.* riportato sotto questa voce, pag. 392.

Se si provasse la inesistenza o totale o parziale di alcuno dei debiti assegnati o portati nell'inventario fraudolentemente per diminuire il capitale tassabile, sarà applicabile la multa del duplo sulla somma che diminuendo il passivo, và ad aumentare l'attivo della successione.

Gli eredi ed altri che scientemente o con dolo occultassero effetti ereditarii soggetti alla tassa, oltre il pagamento della tassa tripla possono anch'essere a diligenza degl'impiegati dell' amministrazione, tradotti in giudizio criminale per essere puniti come frodatori de' diritti fiscali. Così dispone *l'Art. LI. del Regol. vig.* = *Venendosi poi a scoprire effetti ereditarii tassabili rimasti occulti senza dolo e senza frode, si dovrà su di essi corrispondere la tassa supplementare. Regol. cit. art. LII.*

Quanto si è detto nel periodo pre-

cedente in rapporto all' occultazione fraudolenta di tutti, o parte de' beni, è applicabile anche all' occultazione fraudolenta del vero valore dei medesimi, tanto essendo occultare la cosa, quanto il farla comparire diversa. Per determinare poi quale sia la dichiarazione ed assegna, in questi casi fraudolenta, si possono applicare le regole date sotto *l'art. XVII. del Regol. vig.*, cioè si riputerà in frode il dichiarante allorchè la stima da farsi a forma dell' *art. XVI. del Regol. suddetto*, col mezzo de' periti, eccederà di una quarta parte il valore espresso nell'assegna e sul quale si è calcolata la tassa. Quindi se dalle stime risulterà il valore del fondo superiore di una quarta parte, oltre il supplemento di tassa, si dovrà anche la doppia tassa sulla somma diminuita in luogo di multa. Se poi la differenza fosse minore del quarto, non potrà attivarsi che la esigenza del semplice supplemento di tassa.

Tutte queste massime sono tratte dai Regolamenti, dalle istruzioni date dall' amministrazione generale ai preposti, e dalle decisioni di casi particolari.

Finalmente, per costringere gli eredi ed altri successori particolari o generali, quali anche d'appresso l'intimo de' preposti ricusano di comparire a dare le assegne, e di prestarsi alla formazione dello stato ereditario, e rendono così impossibile la esigenza della tassa, è stabilito, *sotto l'art.* 10. *n.* 3. *della cit. notif. declaratoria di monsignor Tesoriere generale dei* 6. *settembre* 1817., che i preposti, scorso il quadrimestre debbano prima prevenire i morosi con una intimazione estragiudiziale, invitandoli a presentarsi entro otto giorni al loro officio per dare l'assegna, liquidare la tassa, e pagarne l'ammontare, insieme alla multa incorsa, prevenendoli altresì, che altrimenti vi saranno astretti colle gravatorie, e con altri mezzi di rigore.

Quanto al modo di procedere — V. Giudizii ad istanza dell' amministrazione del bollo e registro. — Mano Regia ad istanza dell'amministrazione medesima.

ASSENTE *(Diritto civile)*. Chiamasi volgarmente assente colui che non si trova nel luogo, ove la sua presenza è necessaria; ma nel linguaggio giuridico, l'assente è quegli che non lascia notizie di sè, e l' esistenza del quale può sembrare incerta. Chiamasi pure assente colui, che si trova lontano dal suo domicilio. In materia di prescrizione, dicesi assente colui che trovasi in un' altra provincia, fuori cioè di quella nella quale egli è il possessore del suo fondo. V. Prescrizione. Per quel principio che la prescrizione non decorre contro i minori, essa non decorre contro coloro, ai quali una lunga assenza impedisce di agire. E se l'assenza non ha durato tutto il tempo della prescrizione, se ne difalca il tempo che essa ha durato. Se poi il diritto che si pretendesse di far perdere all'assente, in forza della prescrizione gli fosse stato acquisito, durante la sua assenza, ed a sua insaputa, come sarebbe un legato, una eredità, o se l'assenza avesse durato sino agli ultimi anni della prescrizione, vi sarebbe una ragione più forte ancora per farlo rientrare ne' suoi diritti; perciocchè non si potrebbe imputargli di aver lasciato decorrere quel tempo senza agire.

La lunga assenza era dalle leggi romane paragonata alla morte, *L. ult. ff. De conditionibus et demonstrat.* Per la qual cosa se uno fosse stato assente pel corso di molti anni, e non

si avesse notizia del medesimo, i di lui prossimi agnati, i quali fossero succeduti *ab intestato*, dovevano avere l'amministrazione de' beni allo stesso appartenenti, previa per altro un' idonea cauzione; ma non potevano avere l'eredità stessa, senza provare la morte dell'assente, o che questi avesse l'età di cent' anni, poichè questa età era riputata la più lunga dell' uomo. *L.* 56. *ff. De usufructu; L.* 23. *Cod. De sacrosantis ecclesiis.*

Per questa massima colui che aveva una eredità competente all' assente, ma non dimandata dal curatore dei di lui beni, poteva essere astretto dall'assente ricomparso, a restituirgli i frutti esistenti, ed il valore dei consumati in buona fede, qualora però lo avessero reso più ricco; *L.* 22. *L.* 25., §. 11. e 15., *L.* 23., *L.* 36., §. 4., *L.* 40. §. 1. *ff. De hered. petit.*

ASSENTE *(Legge sul bollo e registro)*. Anche sotto il rapporto di questa legge, l' assente è ritenuto quello che si è allontanato dal luogo della sua residenza ordinaria e del quale non si ha novella.

1. Allorchè il tempo dell' assenza è atto a far presumere la morte dell'assente si fa luogo all' apertura della di lui successione testata, o intestata.

2. Se l'assenza, la morte presunta, e l'apertura della successione viene dichiarata dal tribunale; dal giorno in cui la sentenza, o il giudicato, col quale viene dichiarata aperta la successione dell' assente in favore degli eredi testati o intestati, è in istato eseguibile, comincia a decorrere a carico di questi il termine di quattro mesi prescritto per dare l'assegna, e soddisfare la tassa - *V. l'art. XCVII. del Regol. vig. alla voce* Assegne.

3. Se poi tacitamente si è considerata aperta la successione, il termine comincierà a decorrere dal giorno del preso possesso de' beni, o della divisione de' medesimi fra i consuccedenti - *cit. art.*

4. Dopo dieci anni di assenza, sebbene non apparisca aperta la successione da sentenza di giudice, o da atto di possesso o divisione, può l'amministrazione domandare l'assegna, e la tassa; ma tale domanda resta esclusa se si dimostra che nel decennio si è avuta notizia dell'assente *art. cit.* Tale domanda sembra che debba rivolgersi contro chi possiede i beni dell'assente, e contro i di lui parenti in grado successibile.

ASSENZA *(Diritto civile)*. È l' allontanamento di qualcuno dal luogo del suo domicilio, o dal luogo in cui viene ricercato.

Secondo i giureconsulti l'assenza è di più specie: ed in primo luogo si divide in ordinaria, locale, ossia naturale, che è derivante dalla diversità o domicilio di quello che si ricerca; ed in estraordinaria o accidentale, e questa è cagionata dalla partenza o dall'allontanamento dalla patria, o dal proprio domicilio. Questa seconda specie di assenza si suddivide in necessaria, in probabile, ed in necessaria e probabile nello stesso tempo.

Varii sono gli effetti dell'essenza, a seconda delle sue differenti specie: ma non ci occuperemo qui, se non degli effetti in cui non si hanno notizie dell'assente. Questa assenza è ben differente dall' assenza ordinaria; perciocchè fra le persone che sono lontane dal loro domicilio, è mestieri distinguere quelle della cui esistenza non si ha per anco dubbio veruno, e quelle che toltisi dagli occhi della loro famiglia, non hanno dato più a questa notizie di loro, cosicchè si può temere che sieno usciti di vita.

ASSESSORI *(Diritto pubblico)*. Così chiamansi alcuni magistrati esistenti attualmente nelle provincie, e stabiliti per giudicare e definire le quistioni di diritto, pel valore di somme determinate, e per giudicare altresì dei delitti criminali, e loro applicare le pene cominate dalla legge in primo grado di giurisdizione e nelle cause concernenti i delitti minori.

L'istituzione dei magistrati di questo nome e antichissima, poichè risale fino al tempo della repubblica romana, e questi erano così chiamati, quasi *comites sedendi*, per l' onore ad essi conceduto di sedere appresso i magistrati maggiori sì urbani, che provinciali. Venivano essi adoprati nel consiglio de' magistrati stessi per farsi ajutare nella cognizione delle cause, e nella spedizione delle sentenze, degli editti, dei decreti, e delle epistole. *L.* 1. *ff. De officio adsessorum*. Non davano voto, ma istruivano i giusdicenti intorno alle leggi, essendo scelti tra quelli che avevano studiato il gius. *L.* 1. *eod.*. Erano anche salariati del pubblico erario. *L.* 4. *ff. eod.* I nativi della provincia n' erano esclusi pei riguardi di parentela e per le aderenze ai provinciali. Era vietato ai medesimi di trattare le cause in figura di avvocati *L.* 14. *cod. De adsessoribus*. Venivano essi condotti dai governatori alle reggenze provinciali, ma passato il tempo della reggenza alla quale essi assistevano, non potevano continuare nell'ufficio medesimo col governatore che succedeva nello stesso posto, se non vi si frapponeva un tempo intermedio *L.* 5., 6. *cod. eod.* Per obbligo ingiunto ai medesimi dovevano insieme fermarsi col governatore per la durata di cinquanta giorni, dopo deposto il governo, onde fosse lecito ai sudditi di dolersi innanzi ai sindaci imperiali per le espillazioni od ingiurie sofferte. *L.* 3. *cod. eod.*

Quali sieno i doveri, le attribuzioni, e gli oneri competenti agl'assessori sotto l'attuale regime di leggi nello stato pontificio, potrà vedersi dalle disposizioni legislative che riportiamo, desunte dal M. P. 10. nov. 1834.

(§. 284.). In ogni comune dello stato, capo-luogo di un governo vi è un giusdicente, chiamato governatore. Le funzioni giudiziarie che si attribuiscono ai governatori verranno esercitate, nei capo-luoghi delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, dagli attuali giusdicenti; nei capo-luoghi delle altre provincie. verranno esercitate dagli assessori legali.

(§. 285.). La competenza dei governatori nei giudizii civili, è limitata alle sole cause enunciate nei §§. seguenti.

(§. 286.). Conoscono e decidono in prima istanza le cause, il di cui valore non oltrepassa la somma di dugento scudi. salvo il disposto nel §. 291. in ordine ai tribunali civili. nei §§. 296. e 297. in ordine ai tribunali di commercio, e nella sezione VIII. di questo titolo, in ordine agli affari del pubblico erario. (*).

(§. 287.). Conoscono pure e decidono. sino a qualunque somma;

1. *Le cause di provvisioni alimentarie;*

2. *Le cause di mercedi dovute agli operai giornalieri, domestici, ed altre persone di servigio;*

3. *Le cause dei danni dati nei respettivi territorii;*

4. *Le cause di momentaneo e sommarissimo possessorio, avuto ri-*

(*) V. TRIBUNALI CIVILI; TRIBUNALI DI COMMERCIO; ERARIO PUBBLICO.

guardo al solo fatto del possesso, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

(§. 288.). Nei comuni, ove non sono stabiliti tribunali di commercio, giudicheranno inoltre, sino a qualunque somma, le controversie che possono insorgere sull' esecuzione dei contratti in tempo di mercato, o fiera, osservando le leggi e le consuetudini mercantili.

Tal giurisdizione sarà esercitata dai governatori, assessori o giusdicenti, anche nei comuni ove risiedono tribunali civili che fanno le veci di tribunali di commercio.

(§. 387.). La giurisdizione volontaria è attribuita nelle provincie,

ai governatori, assessori o altri giusdicenti,

ai vicarii generali,

ai presidenti e vice presidenti dei tribunali civili,

ai presidenti dei tribunali d'appello.

(§. 1784.). Ciascuno dei giudici ai quali viene attribuita la giurisdizione volontaria dal §. 387., potrà esercitarla entro i limiti del comune in cui risiede, e dei luoghi che ne formano il governo. V. Giurisdizione Volontaria.

Nell'editto disciplinare della Segreteria di Stato delli 17. dicembre 1834., dietro sovrana dichiarazione. si ordina in rapporto ai giusdicenti ed assessori quanto segue:

(§. 99.). I giusdicenti (*), ed i tribunali sono responsabili verso il governo dell' esecuzione delle leggi, dei regolamenti, e di tutti gli ordini loro comunicati: i tribunali civili, ed i tribunali di appello ne renderanno conto coi loro rapporti mensuali.

(§. 100.). È in facoltà del governo di chiamare a sè i giusdicenti dei luoghi, i giudici o presidenti dei tribunali perchè rendano conto della loro condotta, e di punirli immediatamente con pene disciplinari.

(§. 101.). Le pene disciplinari sono;

1. *L'ammonizione semplice;*
2. *La censura grave;*
3. *La sospensione;*
4. *La remozione.*

(§. 102.). La sospensione può essere indefinita od a tempo determinato: nell' uno e nell'altro caso l' individuo sospeso è privato provvisoriamente della metà de' suoi onorarii: se questi prova che non sussiste la colpa di cui venne imputato, la metà dell' onorario gli verrà restituita.

(§. 103). I tribunali civili eserciteranno i diritti di vigilanza sui giusdicenti della loro provincia.

(104.). Il diritto dei tribunali è limitato all'ammonizione semplice ed alla censura: la sospensione e la remozione sono riservate al governo.

(§. 105.) I giusdicenti dei luoghi continueranno a dipendere dai presidi delle provincie in tutto ciò che non riguarda l'amministrazione della giustizia.

(§. 106.). Niun giusdicente potrà assentarsi dal luogo della sua residenza, se non avrà ottenuto il permesso in iscritto dal presidente del tribunale civile; il presidente non potrà accordarlo se non gli viene esibito quello del preside della provincia; i permessi per un tempo maggiore di cinque giorni non

(*) *Sotto il nome di giusdicenti si comprendono i governatori, e tutti gli altri che a forma del* §. 284. *del Regol. Legis., e giudiziario* (superiormente riportato) *debbono esercitare le funzioni ad essi attribuite.* §. 98. *Del cit. edit.*

saranno accordati senza una speciale autorizzazione del governo.

(§. 109.). Le funzioni di giusdicente, di giudice titolare nei tribunali, di presidente o vice presidente, sono incompatibili con quelle di avvocato, procuratore o notaio.

(§. 115.). Gli assessori legali sono in facoltà di unirsi nelle pubbliche cerimonie al corpo amministrativo ovvero al corpo giudiziario.

Nel primo caso incederanno e siederanno dopo l'ultimo membro della congregazione governativa: nel secondo dopo l'ultimo giudice del tribunale, e prima dei supplenti.

(§. 116.). I giusdicenti che fanno le veci di assessori per l'amministrazione della giustizia, incederanno o siederanno nelle pubbliche cerimonie dopo l'ultimo giudice titolare, e prima dei supplenti del tribunale civile.

ASSICURAZIONE (Contratto di) *(Diritto Civile)*. È un contratto col quale l'uno de'contraenti, s'incarica del rischio de'casi fortuiti ai quali una cosa è esposta, e si obbliga verso l'altro contraente d' indennizzarlo della perdita che il caso fortuito gli cagionerebbe se accadesse, e ciò verso una somma che l'altro contraente gli dà, o si obbliga di dargli per prezzo dei rischi di cui egli lo carica.

Vi possono essere infinite specie di assicurazioni, come quelle degl'incendii, della grandine, o di altri infortunii ec. Il contratto delle assicurazioni marittime, è il più frequente e di esso tratteremo in apposito articolo. Iu esso accenneremo i particolari di questo contratto, nel presente consideriamolo soltanto sotto i suoi rapporti generali.

Questa è una specie di contratto di vendita. I venditori sono gli assicuratori; l'assicurato è il compratore; la cosa venduta è lo scarico de'rischi ai quali è soggetta la cosa assicurata. Esso è della classe dei contratti *consensuali*, mentre riceve la sua perfezione dal solo consenso delle parti, abbenchè sia sempre soggetto alla condizione, che una forza maggiore non faccia perire, o danneggi la cosa assicurata.

Il contratto di assicurazione è sinallagmatico, come i contratti di vendita, dapoichè produce obbligazioni reciproche. È della classe pur anche degli aleatorii, e non dei commutativi; perciocchè la mercede che l'assicuratore riceve, non è, come nei contratti commutativi, l' equivalente di un altra cosa che dà, o si obbliga di dare, poichè nulla avrebbe a dare se l'avvenimento infausto non si verificasse.

È dell'essenza del contratto di assicurazione che vi siano cose che ne formino la materia e siano soggetto dell'assicurazione. Stando alle regole del diritto naturale, quando le cose assicurate non esistessero al momento del contratto perchè già in precedenza perite, benchè la parte fosse in buona fede, e ne ignorasse la perdita, il contratto dovrebbe esser nullo per mancanza della cosa che ne formava la materia, come il contratto di vendita è nullo, quando la cosa venduta non esiste più al tempo del contratto, benchè le parti lo ignorassero. *L.* 15. *e L.* 57. *ff. De contrah. empt.* Ma il diritto civile modifica in questo il diritto naturale, per una finzione di diritto, in contemplazione della buona fede della parte che ha fatto assicurare supponendo l'esistenza delle cose assicurate al tempo del contratto; quando però la notizia della perdita delle cose assicurate, non

possa essersi avuta che dopo l'effettuazione del contratto, mentre in caso diverso egli sarebbe nullo ed inefficace.

ASSICURAZIONE DEGLI OGGETTI FURTIVI *(Diritto criminale)*. L'incarico di assicurare gli oggetti furtivi aventi relazione ad un delitto è dalla legge ingiunto ai giudici processanti. Tali oggetti si ritengono, sinchè hanno rapporto all'inquisizione, e sono necessarii alla causa e si restituiscono subito che cessi il bisogno, anche prima dell'ultimazione del processo. Non comparendo veruno a reclamare, dopo decorso un anno dalla pubblicazione del processo, il capo del tribunale ne ordina la vendita, ed il prezzo ricavato si deposita a favore del proprietario. *Così al tit. XII. art.* 699., *e seg. del Reg. organico di procedura criminale delli* 5. *novembre* 1831., *vigente nei dominii pontificii.*

ASSICURAZIONE *(Diritto mercantile-marittimo)*. Questo è un contratto in cui una delle parti contraenti s'incarica dei rischi e delle fortune di mare che debbono correre una nave o le merci che vi sono riposte, o debbono essere caricate, e promette d'indennizzare l'altra parte contraente per una certa somma, che questa gli dà o si obbliga di dargli pel prezzo del rischio di cui s'incarica. Il contraente, che s'incarica de'rischi, chiamasi *assicuratore* l'altro verso il quale egli s'incarica, è *l'assicurato;* la somma che l'assicurato dà o si obbliga di dare, chiamasi *prima*, o *premio di assicurazione;* l'atto che si erige per iscritto di questo contratto chiamasi *polizza di assicurazione.*

L'uso di questo contratto è della massima utilità. Il commercio marittimo, che senza di esso si farebbe da un piccolo numero di persone che avessero abbastanza capitali per osare di correr rischi, mediante il contratto suddetto può esser fatto da ogni sorta di persone ed anche da quelle che sono modicamente provvedute di capitali.

Prima di tracciare le specialità di questo contratto, è opportuno fissarne i canoni legali.

Canone primo. Il contratto di assicurazione non è per l'assicurato un mezzo di acquistare o di arricchirsi. Egli non deve profittare del danno dell'assicuratore, ma evitare soltanto il danno nelle sue cose e guarentirsi delle perdite che potrebbe incontrare.

Canone secondo. L'assicuratore si obbliga a difendere l'assicurato da ogni danno sino alla concorrenza di una certa somma, quindi non può essere costretto pagarne una maggiore, poichè il premio è proporzionale alla somma assicurata, e il di più rimarrebbe senza correspettivo.

Canone terzo. Il contratto di assicurazione essendo il risultato della stipulazione fra le parti, l'azione che ne nasce è di quelle di gius stretto riguardo ai patti ch'esso contiene, quando però essi sieno chiari e non proibiti dalle leggi, debbono quindi essere strettamente ponderati prendendo norma dalla volontà dei contraenti, nè può permettersene estensione da un caso all'altro realmente distinto.

Canone quarto. L'assicurazione è un contratto di buona fede. Essa deve regnarvi, a preferenza delle sottigliezze del diritto civile. Qualora perciò le clausole apposte alle polizze di assicurazione fossero oscure od ambigue debbono interpretarsi secondo lo stile ed uso dei luoghi nei quali l'assicurazione è seguita, quantunque la

disposizione del diritto comune sembrasse ad esse contrario. Nel caso però che una delle parti abbia usato arte o dolo nell'atto della stipulazione, deve l'assicurazione dichiararsi nulla a suo riguardo.

Canone quinto. Non si possono assicurare che le cose, il cui rischio posa sopra l'assicurato; al che però forma eccezione il caso, in cui il rischio siasi convertito in danno, e così sia terminato prima della contrattazione, purchè per altro le parti ne ignorassero l'evento. Risulta da questo canone, che l'assicurato deve essere il vero proprietario, od il mandatario del proprietario delle cose assicurate.

Il contratto di assicurazione ha le sue particolari forme estrinseche ed intrinseche.

Forme estrinseche. Anticamente le assicurazioni si facevano senza scrittura, appoggiate alla sola fede e probità delle parti; questa maniera era causa di frequenti contestazioni, e fu vietata in tutte le piazze commerciali, in alcuna delle quali fu esclusa anche la scrittura privata, prescrivendosi di passare l'atto per le mani di un cancelliere, di un sensale a ciò preposto, o di un notaio sotto pena di nullità. L'attuale Regolamento di commercio vigente nei dominii pontificii, del 1. giugno 1821. ammette il contratto d'assicurazione per scrittura privata.

Forme intrinseche. La polizza di assicurazione deve contenere alcuni estremi che possono leggersi nelle speciali disposizioni del Regol. sudd., che riporteremo in fine del presente articolo.

Le forme intrinseche del contratto di assicurazione possono dividersi in due classi: alcune sono prescritte dalla natura del contratto, o tassativamente imposte dalla legge e la loro negligenza annulla insanabilmente il contratto; altre sono semplicemente indicate dalla legge e d'ordinario la loro negligenza non produce effetto; talvolta danno luogo soltanto ad un'azione di danni, e d'interessi contro colui che ne ha colpa. Non è facile determinare la linea che distingue queste due specie di forme, se non se nella teorica; ma nella pratica le contingenze dei casi, danno luogo a dubbietà fortissime. Per altro teoricamente può dirsi essere forme della prima classe: 1.° I nomi dei contraenti, 2.° La somma assicurata; 3.° Il premio convenuto; 4.° La cosa assicurata; 5.° L'indole, la durata, ed il luogo del rischio. — Spettano alla seconda classe; 1.° I nomi del bastimento e del capitano; 2.° La specificazione del viaggio; 3.° La specificazione della qualità e del valore delle merci; 4.° La rappresentanza che assume colui che fa toccare la sicurtà; 5.° È in genere la descrizione di tutte le circostanze che possono influire sulla volontà dell'assicuratore.

Sebbene per corollario del canone quinto siasi detto che l'assicurato debba essere il padrone della cosa assicurata, o il suo mandatario, non pertanto se l'assicurato tacerà il nome del suo mandante o della persona cui spettano le cose assicurate, si riterrà sempre per proprietario delle medesime rispetto agli assicuratori; poichè nulla interessa ai medesimi che le merci assicurate appartengano o nò all'assicurato, purchè la polizza di assicurazione corrisponda a quella di carico, bastando loro che la materia del rischio si trovi nella nave. Quindi è d'uopo 1.° Che le cose assicurate siano realmente in rischio; 2.° Che la polizza di carico sia in nome dell'assicurato. Senza giustificare questi due estremi si fa luogo allo storno, a

meno che per valersi della polizza l' assicurato non nomini il suo mandante e dimostri il mandato, se la polizza è nel nome del suo mandante. L' assicurazione cader deve sopra cose certe, senza di che il contratto è nullo. Ciò però deve intendersi non già alla lettera, ma nel suo spirito. È nulla l'assicurazione allorchè la specificazione delle cose assicurate non è abbastanza chiara per togliere ogni equivoco; ma non è necessario che questa specificazione cada sempre sopra il numero, il peso, la misura, la qualità delle cose assicurate. Nelle assicurazioni sopra le facoltà con licenza di fare scalo, e nelle assicurazioni sopra andata e ritorno, è impossibile specificare così le cose assicurate; talvolta qualche speciale circostanza non permette all'assicurato di avere cognizione precisa della qualità, e quantità delle cose sue; in questi casi tiensi per valida l'assicurazione, benchè le cose non sieno specificate con precisione.

L'assicurazione indefinita e senza indicazione o determinazione di somma comprende le sole merci che al tempo della stipulazione del contratto si trovano già caricate sulla nave, non già quelle che vi si introducessero in appresso, qualora per un patto speciale non s' intendessero comprese anche le ultime.

Si fa questione se il contratto di assicurazione possa essere o nò annullato per titolo di lesione; ma questo quesito è conchiuso negativamente dall'autorità di Pothier sull' argomento che tale contratto è eminentemente *aleatorio*, per cui non è possibile di assoggettare a calcolo la ricompensa adeguata al rischio assunto dall'assicuratore.

Le clausole apposte nella polizza di assicurazione debbono essere prese alla lettera quando sono chiare per sè medesime, giacchè in tale contratto che è di gius stretto, si deve, come già si disse, aver riguardo soltanto a ciò che fu certo tra i contraenti; ma quando elleno sono oscure, è dottrina universale che si ricorra alle disposizioni del diritto comune, presumendosi che le parti abbiano voluto convenire secondo le regole stabilite dalla legge.

Tutte le merci ed effetti che la legge non proibisce espressamente, e che l'uso universale del commercio o particolare di qualche piazza permette ed autorizza possono sottoporsi al contratto di assicurazione.

Gli assicuratori sono tenuti a tutti i danni che naturalmente accadono in mare alle cose da essi assicurate provenienti da qualunque accidente benchè insolito e straordinario; ma siccome questi sono molti e varii e quasi non suscettibili di enumerazione nelle polizze di assicurazione, si sono perciò introdotte alcune clausole generali che abbracciano tutti i rischi possibili, e che hanno forza in quasi tutte le piazze commercianti.

Formola di Amsterdam: *Et tous les autres pèrils prèvus ou imprèvus, ordinaires ou extraordinaires, aucun exceptée.*

Formola d'Amburgo: *Cogitatis, vel incogitatis, usitatis vel inusitatis, nullis exceptis.*

Formola di Nantes: *Gènèralement de tous pèrils, et fortunes qui pourront arriver en quelque manière que ce soit, prèvus, ou imprèvus.*

Formola di Trieste. *Da tutte le perdite e danni che arrivano agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cangiamenti forzati di cammino di viaggio o di bastimenti, per getto, fuoco, preda, saccheggio per*

parte di pirati in tempo di pace, ed in generale da tutti gli altri accidenti di mare, non che da baratteria del padrone o del capitano che comanda il bastimento, e dalle avarie che sono a carico dell'assicuratore.

Dal contratto di assicurazione scaturiscono delle azioni ed eccezioni tanto per l'assicurato, come per l'assicuratore. Competono all'assicurato: 1.° L'azione del tocco nel caso di avverato sinistro. V. Tocco; 2.° L'azione in alcuni casi fra l'abbandono e l'avaria. V. Abbandono; 3.° Lo storno ossia rescissione del contratto ne' casi opportuni. V. Storno. Competono all'assicuratore. 1.° L'azione pel pagamento del premio. V. Premio; 2.° L'azione per lo storno nei casi opportuni; 3.° Le molte eccezioni per esonerarsi dal pagamento del tocco, allorquando in ispecie il sinistro è derivato dal fatto dell'assicurato o avente causa; 4.° Le eccezioni contro le prove conchiuse dall'assicurato.

È massima generale che all'assicurato incomba di provare concludentemente il sinistro delle cose assicurate, e la causa dipendente da fortuna di mare; la presunzione sta contro di lui. Il dolo e la frode nel contratto di assicurazione si distinguono, non solo quando si dichiarano fatti contrarii alla verità, ma eziandio quando si dissimulano circostanze gravi prima di sottoscrivere la polizza, ad esempio degli altri contratti di gius comune. *L.* 43. §. 2. *ff. De contrah. empt.*; *L.* 7. §. 9. *ff. De pactis*; *L.* 1. §. 2. *De dolo malo*. Il dolo però in questo contratto deve provarsi in modo preciso per dar luogo alla rescissione del contratto medesimo.

Passiamo ora a conoscere delle leggi speciali ordinate dal Regolamento di commercio vigente nei dominii pontificii sotto il titolo delle assicurazioni:

(Art. 326.). *Il contratto di assicurazione è redatto in iscritto.*

È datato col giorno in cui è sottoscritto;

Vi è enunciato, se è prima o dopo mezzo giorno;

Può essere fatto per scrittura privata;

Non può contenere alcuno spazio in bianco;

Si esprime in esso,

Il nome e il domicilio di quello che fa assicurare, la sua qualità di proprietario, o di commissionato;

Il nome e la designazione del bastimento;

Il nome del capitano;

Il luogo dove le mercanzie sono state, o devono essere caricate;

Il porto da cui questo bastimento ha dovuto, o deve partire;

I porti, o le rade ove deve caricare o scaricare;

I porti o le rade ove debbe entrare;

La natura e il valore o la stima delle mercanzie e cose che si fanno assicurare;

I tempi, nei quali i rischi devono cominciare e finire;

La somma assicurata;

Il premio o il costo dell'assicurazione;

La sottomissione delle parti ad arbitri, in caso di controversia, se essa è stata convenuta; e generalmente tutte le altre condizioni nelle quali le parti hanno convenuto.

(327.). *La stessa plizza può contenere più assicurazioni, tanto riguardo alle mercanzie, ed al quantitativo del premio, quanto riguardo ai differenti assicuratori.*

(328.). *L'assicurazione può avere per oggetto il corpo e la chiglia del bastimento, vuoto o carico, ar-*

mato o non armato, solo od accompagnato;

Gli arredi ed attrezzi;

Gli armamenti;

Le vettovaglie;

Le somme date a cambio marittimo;

Le mercanzie di carico, ed ogni altra cosa o valore suscettibile di stima a denaro, soggetta a rischio della navigazione.

(329.). *L'assicurazione può essere fatta sul totale o sopra parte dei detti oggetti, unitamente o separatamente.*

Può essere fatta in tempo di pace, o in tempo di guerra; prima o durante il viaggio della nave.

Può esser fatta per l' andata e pel ritorno, o solamente per l' uno o per l'altra, pel viaggio intero, o per un tempo limitato;

Per tutti i viaggi e trasporti per mare, fiumi, e canali navigabili.

(330.). *In caso di frode nella valutazione degli effetti assicurati, ed in caso di supposizione, o di falsificazione, l'assicuratore può far procedere alla verificazione e stima degli oggetti, senza pregiudizio di ogni altra istanza, sia civile, sia criminale.*

(331.). *I carichi fatti negli scali del Levante, nelle coste dell' Affrica, ed altre parti del mondo, per l' Europa, possono essere assicurati su qualsiasi bastimento senza indicazione di esso, nè del capitano.*

Le mercanzie stesse possono in questo caso venire assicurate, senza indicare la loro natura, e specie.

Ma la polizza debbe indicare quegli, a cui la spedizione è fatta, o a cui debbe essere consegnata la mercanzia, se non vi è convenzione contraria nella polizza di assicurazione.

(332). *Ogni effetto, il cui prezzo è stipulato nel contratto in moneta straniera, è valutato al prezzo, che la moneta stipulata vale in moneta dello stato, secondo il corso all' epoca della firma della polizza.*

(333). *Se il valore delle mercanzie non è fissato nel contratto, può essere giustificato dalle fatture, o dai libri: in mancanza di che, se ne fa la valutazione secondo il prezzo corrente al tempo, ed al luogo del carico, compresi tutti i diritti pagati, e le spese fatte sino a bordo.*

(334). *Se l'assicurazione è fatta sul ritorno da un paese, ove il commercio non si fa che per concambio, e se la valutazione delle mercanzie non è fatta nella polizza, essa sarà regolata secondo il valore delle merci date in cambio, unendovi le spese di trasporto.*

(335.). *Se il contratto di assicurazione non regola il tempo dei rischi, essi cominciano, e finiscono nel termine stabilito dall'art. 322. pei contratti di cambio marittimo.*

(336.). *L'assicuratore può far riassicurare da altri gli effetti che ha assicurati.*

L'assicurato può far assicurare il costo dell'assicurazione.

Il premio della riassicurazione può essere minore, o più forte di quello dell'assicurazione.

(337.). *L'aumento di premio, che sarà stato stipulato in tempo di pace pel tempo di guerra, che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse stata fissata dai contratti di assicurazione, è regolato dai tribunali, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze, ed alle stipulazioni di ciascuna polizza d'assicurazione.*

(338.). *In caso di perdita delle mercanzie assicurate, e caricate per conto del capitano sul bastimento che comanda, egli è tenuto di giu-*

stificare agli assicuratori la compra delle mercanzie, e di somministrare una polizza di carico firmata da due dei principali dell'equipaggio.

(339.). *Qualunque persona dell'equipaggio, ed ogni passeggiere che porti da stranieri paesi delle mercanzie assicurate nello stato, è obbligato di lasciare una polizza di carico nei luoghi ove si effettua il carico, in mano del Console Pontificio, e in mancanza, in mano di un distinto negoziante nazionale, o del magistrato locale.*

(340.). *Se l'assicuratore fallisce allorquando il rischio non è ancora terminato, l'assicurato può chiedere cauzione, o scioglimento del contratto.*

L'assicuratore ha lo stesso diritto in caso di fallimento dell'assicurato.

(341.). *Il contratto di assicurazione è nullo se ha per oggetto:*

Il nolo delle mercanzie esistenti a bordo del bastimento,

Il profitto sperabile dalle mercanzie;

Gli stipendii della gente di mare;

Le somme prese a cambio marittimo;

Gl'interessi marittimi delle somme date a cambio marittimo.

(342.). *Qualunque reticenza, qualunque falsa dichiarazione per parte dell'assicurato, qualunque differenza tra il contratto di assicurazione, e la polizza di carico, che diminuissero l'idea del rischio, o ne cangiassero il soggetto, rendono nulla l'assicurazione.*

L'assicurazione è nulla anche nel caso in cui la reticenza, la falsa dichiarazione o la differenza non avessero influito sul danno, o sulla perdita dell'oggetto assicurato.

(343.). *Se il viaggio è rotto prima della partenza del bastimento, anche per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è annullata: l'assicuratore riceve a titolo d'indenizzazione il mezzo per cento della somma assicurata.*

(344.). *Sono a rischio degli assicuratori tutte le perdite, e i danni che arrivano agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio arrenamento, urto furtuito, cangiamenti forzati di cammino, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di potenza, dichiarazione di guerra, rappressaglie, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.*

(345.). *Ogni cangiamento di cammino, di viaggio o di bastimento, e tutte le perdite, o i danni provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore; anzi questi ha guadagnato il premio, se ha cominciato a correre i rischi.*

(346.). *I cali, le diminuzioni, e perdite che provengono dal difetto inerente alla cosa, e i danni cagionati dal fatto e dalla colpa dei proprietarii, noleggiatori, o caricatori, non sono a peso degli assicuratori.*

(347.). *L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni, e colpe del capitano, e dell'equipaggio, conosciute sotto l'espressione di* baratteria *del padrone, se non vi è convenzione iu contrario.*

(348.). *L'assicuratore non è tenuto alle spese di pilotaggio, rimorchio, nè di alcune specie di dazii imposti sul bastimento, e sulle mercanzie.*

(349.). *Saranno indicate nella polizza le mercanzie soggette per loro natura a deterioramento particolare o diminuzione, come sareb-*

bero i grani, o i sali, o le mercanzie suscettibili di scolo: in mancanza dell' indicazione, gli assicuratori non risponderanno dei danni, o perdite, che potessero avvenire a queste stesse derrate, se però non si dà il caso, che l'assicurato abbia ignorato la natura del carico al tempo della sottoscrizione della polizza.

(350.). Se l'assicurazione ha per oggetto delle mercanzie per l'andata e il ritorno, e se giunto il bastimento alla sua prima destinazione, non si fa alcun carico in ritorno, o se il carico in ritorno non è completo, l'assicuratore riceve soltanto i due terzi proporzionali del premio convenuto, ove non vi sia stipulazione in contrario.

(351.). Un contratto d'assicurazione, o di riassicurazione, stabilito per una somma eccedente il valore degli effetti caricati, è nullo riguardo al solo assicurato, se si prova che vi è dolo, o frode per parte sua.

(352.). Se non vi è dolo nè frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore degli effetti caricati, secondo la valutazione fatta o convenuta.

In caso di perdita, gli assicuratori sono in obbligo di contribuire, ciascuno in proporzione delle somme da essi assicurate.

Essi non ricevono il premio della somma eccedente il valore, ma soltanto l'indennizzazione del mezzo per cento.

(353.). Se sullo stesso carico vi sono diversi contratti d'assicurazione fatti senza frode, e se il primo contratto assicura il valore intero delle merci caricate, questo solo avrà il suo effetto.

Gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti, sono liberati; essi non ricevono che il mezzo per cento della somma assicurata.

Se il valore intero degli effetti caricati non è stato assicurato dal primo contratto, gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti rispondono dell' eccedente, secondo l' ordine di data dei contratti.

(354.). Se vi sono degli effetti caricati per l'ammontare delle somme assicurate, in caso di perdita di una parte, essa sarà pagata da tutti gli assicuratori di questi effetti a proporzione del loro interesse.

(355.). Se l'assicurazione è divisa sopra merci, che devono essere caricate sopra più bastimenti indicati con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuno, e se il carico intero è messo sopra di un solo bastimento, o sopra un numero di bastimenti minore dell' indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto, che della somma che ha assicurata sulla nave, o sui bastimenti che hanno ricevuto il carico, non ostante perdita di tutti i bastimenti indicati; e riceverà nulladimeno il mezzo per cento delle somme, le di cui assicurazioni si trovano annullate.

(356.). Se il capitano ha la libertà di entrare in diversi porti per completare, o concambiare il suo carico, l'assicuratore non corre i rischi degli effetti assicurati, che quando sono a bordo, ove non siavi convenzione in contrario.

(357.). Se l'assicurazione è fatta per un tempo determinato, l'assicuratore è liberato dopo spirato questo tempo, e l'assicurato può fare assicurare i nuovi rischi.

(358.). L'assicuratore è liberato dai rischi, ed ha guadagnato il premio, se l'assicurato manda la

nave in un luogo più lontano di quello, che è indicato dal contratto, quantunque per la stessa strada.

L'assicurazione ha il suo pieno effetto, se il viaggio è abbreviato.

(359.). Ogni assicurazione fatta dopo la perdita, o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione che, prima della firma del contratto, l'assicurato ha potuto essere informato della perdita, o l'assicuratore dell'arrivo degli oggetti assicurati.

(360.). La presunzione esiste, se, facendo il computo di tre quarti di miriametro per ora, senza pregiudizio delle altre prove, è riconosciuto che dal luogo dell'arrivo, o della perdita della nave, oppure dal luogo, d'onde la prima notizia è giunta, questa ha potuto essere portata prima della firma del contratto nel luogo, in cui esso contratto d'assicurazione si è stipulato.

(361.). Tuttavia, se l'assicurazione è fatta su buone, o cattive nuove, la presunzione mentovata negli articoli precedenti non è ammessa.

Il contratto non è annullato, che sulla prova che l'assicurato conosceva la perdita, o l'assicuratore l'arrivo del bastimento, prima della firma del contratto.

(362.). In caso di prova contro l'assicurato, questi paga all'assicuratore un doppio premio.

In caso di prova contro l'assicuratore, questi paga all'assicurato una somma doppia del premio stabilito.

Quegli di essi, contro di cui la prova è fatta, è convenuto in via criminale.

FORMOLA

DEL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE MARITTIMA

» ***Al Nome di Dio. Amen.***

» Sotto il Pontificato di N. S. ec.

» Avanti me...... ec. si è costituito » il signor Eugenio Dufur negoziante domiciliato in Genova, il quale » per il presente pubblico atto ha » proceduto e procede a favore del signor Annibale Werter domiciliato » parimente a Genova capitano della » nave detta la speranza, qui presente ed accettante per sè e suoi, all' » assicurazione delle infrascritte mercanzie sotto i seguenti patti e condizioni, e non altrimenti:

» 1. Le mercanzie assicurate sono » le seguenti. (*qui si faccia la descrizione precisa delle merci assicurate*); queste sono di proprietà » di esso signor Werter e sono di già » state caricate in detta nave.

» 2. L'assicurazione dovrà estendersi sopra l'intero ammontare delle mercanzie ascendente a Scudi 30 » mila, ed il rischio incomincierà a » decorrere dal 1. maggio 1842. giorno della partenza di detta nave dal » porto di Genova, e dovrà terminare con quello dell'arrivo della nave » medesima al porto di Costantinopoli, come porto stabilito per lo scarico delle dette mercanzie.

» 3. Il premio di detta assicurazione, è stato concordemente stabilito nella somma di Sc......., metà de' » quali il predetto signor capitano » Werter in presenza di me notaro e » testimonii infrascritti ha numerato » e contato in specie metalliche d'argento, aventi corso in questa città al suddetto signor Dufur assicu-

» ratore che glie ne fa ricevuta, fine,
» e quietanza; promettendo ed ob-
» bligandosi di eseguire il pagamen-
» to dell'altra metà dentro quattro
» mesi a datare da oggi, rimossa ogni
» eccezione.

» 4. Saranno a rischio dell'assicu-
» ratore tutte le perdite e danni che
» accaderanno alle suddette mercan-
» zie per burrasca, naufragio, inca-
» gliamento, abbordo fortuito, cam-
» biamenti forzati di rotta di viaggio,
» e di bastimento per getto, incendio,
» preda, rubería, arresto per ordine di
» potenza, dichiarazione di guerra,
» rappressaglia, confisca per causa di
» contrabbando, piraterie, depreda-
» zioni, baratterie del padrone o del-
» l'equipaggio, negligenze, imperizie,
» od altre cose equivalenti; per tutti
» i casi soliti, ordinarii, e straordina-
» rii, conosciuti, o non conosciuti,
» previsti o imprevedibili, e general-
« mente per ogni sorta di fortuna di
» mare.

» 5. In caso di contese che potes-
» sero succedere fra dette parti rela-
» tivamente a quest'atto, le medesime
» si rimettono pienamente al giudi-
» zio del Signor N. N., ed in gene-
» rale per qualunque altra fortuna di
» mare.

» E per l' osservanza ec.

» Atto fatto, letto, e pubblicato al-
» le ore 3. pomeridiane del giorno
» suddetto ec.

ASSICURAZIONE (*Nel senso della legge sul bollo e registro.*).

1. I contratti di assicurazione sono contemplati *nell'articolo XXXIII. num. 4. del Regol. vig. sul registro* V. la disposizione cit. alla voce Abbandono. Essi sono sempre sogget-ti alla tassa proporzionale del quarto per cento.

2. Questa tassa deve esigersi sul premio convenuto, cioè sulla somma dall'assicurato pagata o promessa al-l'assicurante, in correspettività dell' obbligo da questi assunto di garan-tirlo, *art. cit. n. 4. §. 2.* = *La tassa si deve sul valore del premio* = La ragione è, che non potrebbe appog-giarsi la tassa alla stipulata garanzia mentre il realizzarsi l'obbligo della ri-fazione dei danni dipende dall'incerto evento che i danni accadano.

Quanto alle conseguenze dell'assi-curazione in caso del deperimento o danneggiamento di tutte o di parte delle merci, veggasi ciò che si è detto sotto l'articolo Abbandono di merci *nel rapporto delle leggi sul registro.*

ASSICURAZIONE dei diritti e degli obblighi (*Diritto civile*).

Due sono le specie legali di assicu-razione dei diritti e di dare cauzione pegli obblighi, in virtù delle quali spe-cie un nuovo diritto si aggiunge a quello che ad alcuno compete. La pri-ma di tali specie è l'obbligazione che un terzo assume pel debitore; la se-conda è la dazione in pegno o d'i-poteca.

L'obbligazione di un terzo pel de-bitore può verificarsi in tre modi: 1. Assumendo il terzo sopra di sè, coll' adesione del creditore il debito come unico pagatore; 2. Accedendo alla ob-bligazione come condebitore; 3. Ob-bligandosi di pagare il debito al cre-ditore, quando solo il debitor princi-pale non soddisfi alla sua obbligazio-ne. Secondo il diritto romano l'assun-tore del debito nel primo modo, chia-masi *expromissor*. Nel secondo mo-do chiamasi *fideiussore solidale*. Nel terzo modo *fideiussore d' indennità*.

ASSISA (*Diritto pubblico*). Que-sta parola viene dal latino *assideo* (se-dere appresso), e significa una seduta

di giudici radunati per ascoltare e giudicare le cause. Questa istituzione riconosce in Francia la sua origine da San Luigi. Ivi attualmente la corte di assise è una giurisdizione superiore che risiede per intervallo in ogni provincia a fine di giudicare gli accusati che la corte di appello ha inviato alla medesima.

ASSOCIAZIONE AL FONDO CENSITO (*Diritto civile*). È un rimedio introdotto dalla legge, a beneficio del creditore del censo, per essere soddisfatto de' censi arretrati. Allorchè la legge vigente nei dominii pontificii abolì l'interdetto *Salviano*, quello cioè che secondo il diritto romano era dal pretore accordato al proprietario di un fondo, per immettersi in possesso delle cose che il conduttore aveva a lui obbligate, riservò al creditore del censo il rimedio dell'associazione al fondo censito, salve le azioni competenti agli altri creditori, che avranno sul medesimo conservate le ipoteche.

A più precisa intelligenza di questo diritto e del modo di usarne, riportiamo per esteso le disposizioni relative di legge, desunte dal Regolamento legislativo, e giudiziario 10. novembre 1834.

(§. 1445.). Il rimedio dell'associazione, compete al creditore del censo per ottenere dal tribunale civile della provincia nella quale sono posti i fondi censiti, il possesso precario dei medesimi, all'effetto di percepirne i frutti, fintantochè sia soddisfatto de' censi decorsi, e non pagati, e di quelli che intanto decorreranno.

L' istanza del creditore sarà introdotta e proseguita, come causa sommaria.

(§. 1446.). *Se il fondo o fondi esistono presso terzi, il rimedio non potrà implorarsi, senza provare che il credito è legalmente inscritto nei registri ipotecarii: l' iscrizione verrà notificata al terzo unitamente all'atto di citazione e prodotta in cancelleria.*

Non vi sarà bisogno di citare gli altri creditori inscritti: il debitore sarà sempre citato, insieme col terzo.

(§. 1447.). *Il tribunale assegnerà al debitore, se questi possiede il fondo, ovvero al terzo che lo ritiene, un termine non minore di dieci giorni, e non maggiore di un mese a pagare i censi decorsi: con la stessa sentenza dichiarerà che, scorso il termine senza effetto, verrà dato al creditore il possesso precario del fondo, a termini del §. 1445.*

(§. 1448.). *Il processo verbale di esecuzione della sentenza sarà notificato ai creditori iscritti.*

(§. 1449. *Il creditore sarà tenuto durante il precario possesso di pagare le pubbliche imposte, di provvedere alla coltura del fondo, alle spese ordinarie d'amministrazione e di riparazione: tali pagamenti saranno imputati sui frutti del fondo.*

(§. 1450.). *Se il fondo sarà affittato, l'effetto dell'associazione consisterà nell' esigere dagli affittuarii, od inquilini le pensioni o corrisposte.*

Se sarà dato a soccida o colonia, consisterà nell' esigere le prestazioni che dal socio o colono si debbono al padrone.

(§. 1451.). *Cesserà il possesso precario:*

1.° Quando il credito che ha dato luogo all'associazione, coi censi posteriormente decorsi, sarà estinto;

2.° Quando alcuno dei creditori inscritti avrà ottenuto in virtù dell'azione ipotecaria, che il fondo sia venduto; in questo caso durerà il possesso del censualista fino alla

trascrizione della sentenza che avrà ordinata la vendita, come è disposto nel §. 203.

(1452.). *È in facoltà del debitore e di ciascuno dei creditori inscritti di verificare se il credito è estinto, astringendo il censualista ad esibire una nota dei frutti percepiti, e delle somme pagate per le cause espresse nel* §. 1449.

(1453.). *Il tribunale assegnerà al censualista un breve termine ad esibire la nota, dichiarando che, scorso il termine senz'averla esibita, dovrà dimettere il possesso del fondo.*

(1454.). *La nota sarà munita di giuramento, e sottoscritta dal censualista, o da altri per lui con speciale mandato: sarà inoltre giustificata cogli opportuni documenti, notificata alla parte che l'ha richiesta e prodotta in cancelleria.*

(1455.). *Se nasce controversia sulla nota, l'affare sarà portato all'udienza, discusso e deciso con le norme stabilite per le dimande incidenti.*

ASSOCIAZIONE DI MALFATTORI (*Diritto penale*). Ogni associazione di malfattori contro le persone o le proprietà è un crimine contro il buon ordine e la tranquillità pubblica. Questo crimine esiste nella sola organizzazione delle bande o nella corrispondenza tra esse, e i loro capi. Nel Regolamento sui delitti e sulle pene 20. settembre 1832. vigente nei dominii pontificii, sotto il titolo di pubblica violenza sono inflitte speciali penalità, che si trovano riportate sotto la voce AMMUTINAMENTO POPOLARE.

ASSOCIAZIONI OD UNIONI ILLECITE. (*Diritto penale*). Sono unioni ed associazioni illecite tutte quelle che si riuniscono nel numero maggiore di tre persone, senza il permesso del governo, e senza assoggettarsi alle condizioni che all'autorità politica potrà piacere d'imporre.

ASSOCIAZIONI, ossia SOCIETÀ SEGRETE. (*Diritto penale*). La legge proibisce ogni sorta di società segrete, qualunque sia il fine per cui queste fossero erette, e qualunque ne sia la denominazione o la forma, sotto la quale hanno potuto esistere od esistono. Essa riguarda tutte le società segrete, sotto qualunque nome esse sieno, o senza nome determinato, e le dichiara tutte indistintamente, come aggregazioni tendenti a promuovere la ribellione contro il sovrano e lo stato. Il Regolamento penale vigente ne' dominii pontifici, stabilisce sul proposito le penalità che si veggono riportate alla voce ALTO TRADIMENTO.

ASSOLUTORIO (*Diritto penale*). Così chiamasi quel giudizio che pronuncia l'assoluzione di un accusato. V. ASSOLUZIONE.

ASSOLUZIONE. (*Diritto penale*). È un giudizio per cui un accusato viene dichiarato innocente, e come tale preservato dalla pena che le leggi infliggono pel crimine o delitto di cui è stato imputato.

Presso i romani il modo di pronunciare il giudizio era il seguente: la causa veniva trattata da una parte e dall'altra; l'usciere dopo ciò gridava: *dixerunt*, cioè le parti hanno detto ciò che avevano a dire; allora si davano a ciascheduno dei giudici tre pallottole, l'una delle quali era segnata colla lettera A. per l'assoluzione, l'altra colla lettera C. per la condanna, e l'altra colle lettere N. L. pel non

consta; e secondo che il maggior numero di voti cadeva sopra l'una o l'altra di queste, l'accusato era assolto o condannato. Se vi era un numero eguale di voti, tanto per l'assoluzione, come per la condanna, l'accusato era assolto.

ASSOLUZIONE. (*Diritto canonico*). Significa l'atto con cui vengono levate le censure ecclesiastiche. L'assoluzione accordata all'effetto di levare da qualcuno la scomunica è di due sorta, l'una è assoluta e senza riserva, l'altra ristretta e sotto riserva: quest'ultima è di due specie, cioè una chiamata *ad effectum* o semplicemente *assoluzione di censure*, l'altra chiamata *ad cautelam*. La prima, cioè l'assoluzione *ad effectum* porta l'effetto di rendere l'impetrante capace di godere delle concessioni apostoliche, continuando la scomunica sempre, quanto agli altri suoi effetti. L'assoluzione *ad cautelam* è una specie di assoluzione provvisoria che accorda all'appellante da una sentenza di scomunica il giudice dinanzi al quale è portata l'appellazione, all'effetto di renderlo capace di stare in giudizio per proseguire la sua causa in appello; il che non potrebbe fare essendo sotto l'anatema della scomunica che lo ha separato dalla chiesa; non viene però accordata all'appellante se non dopo di aver egli promesso con giuramento di eseguire il giudizio che sarà pronunciato in appello.

L'assoluzione *a saevis*, è quella che toglie una irregolarità o sospensione incorsa da un ecclesiastico per aver assistito ad un giudizio o ad una esecuzione di morte, sia in qualche altra maniera.

ASTA. (*Diritto civile*). Presso i romani l'asta era un segnale d'impero, e ne usavano i proconsoli quando giudicavano le cause civili della provincia; ma quando trattavasi di causa criminale, allora deponevano l'asta ed assumevano il gladio. Cipriano (Epist. Lib. II.) così si esprime: *sævit invicem discordantium rabies et inter togas pace rupta forum litibus magis insanum*, *hasta illic et gladius et carnifex præsto est*. I re di Roma ebbero anch'essi l'uso dell'asta in luogo di diadema. L'origine di vendere le cose *all'asta*, come dicesi, deriva da ciò, che l'asta era il simbolo della fortezza, e con quella i principi difendevano e conservavano la loro autorità. L'asta denotava anche conquista essendo spoglia dei nemici, e perciò indicava il gius delle genti, e con questo titolo specioso venivano eccitati, ed assicurati i compratori del loro acquisto. Colla solennità dell'asta si ponevano all'incanto, i beni del fisco, a lui provenienti dalle proscrizioni, e si chiamavano perciò *subhastatae res* quelle cose che si mettevano sotto l'asta, cioè si pubblicavano vendibili e si alienavano a viva voce del banditore.

Per ciò che si pratica attualmente, invitiamo il lettore a riportarsi agli articoli, AGGIUDICAZIONE, APPALTO, ED INCANTO.

ASTENSIONE DALLA EREDITÀ. (*Diritto civile*). È l'atto o la dichiarazione che fa l'erede di non volere adire l'eredità ad esso deferita, ovvero di rinunciare a quella già adita. Dicesi propriamente *astensione*, la rinunzia dei discendenti all'eredità degli ascendenti; e quella degli estranei suol chiamarsi *ripudia*. La distinzione di questi nomi, nasce da ciò, che gli antichi romani talvolta nominavano erede un qualche loro schia-

vo, il quale allora acquistava implicitamente la libertà, ed appellavasi *erede necessario*, perchè non poteva a verun patto ripudiare l'eredità del suo padrone. Il figlio od altro discendente qualunque, era nella medesima condizione; e siccome riputavasi *erede domestico*, e in qualche modo padrone delle cose paterne, anche vivo il padre, veniva chiamato *erede*, *suo*, e *necessario*. Gli eredi poi che non erano soggetti alla podestà del defunto dicevansi *estranei* ed erano in libertà di adire o repudiare l'eredità. Mitigandosi il rigore delle leggi si concesse in seguito il beneficio dell'astensione per giovare a quegli eredi suoi necessarii, che dall'eredità erano pregiudicati. *Leg. necessariis* 57. *ff. De haered. instit.*

Anche le leggi vigenti nei dominii pontificii permettono di astenersi, e di repudiare qualunque eredità che possa in qualsiasi modo ritenersi onerosa all'erede. Essa col M. P. 10. novembre 1834. dispone quanto appresso.

(§. 1565.). *L'erede può rinunciare all' eredità che gli venne deferita, o mediante un atto di formale repudia, o dichiarando di volersene astenere a norma dei casi preveduti dal diritto comune.*

L'atto di ripudia, o di astensione può farsi anche dopo accettata l' eredità col beneficio dell' inventario: in questo caso dovrà esservi enunciato il giorno dell'accettazione, e se l' inventario sarà fatto, anche l' epoca del medesimo, ed il nome e la residenza del notaio che ne fu rogato.

La forma dell'atto sarà quella che è prescritta dal §. 1541. V. INVENTARIO.

(§. 1566.). *Quando si faccia la rinuncia dopo accettata l' eredità col beneficio dell' inventario, dovrà l' erede denunciarla ai creditori.*

(§. 1567.). *L' erede beneficiato che si trova in possesso de' beni ereditarii, potrà dichiarare nell'atto di rinuncia, che intende spogliarsi della qualità di erede, all' effetto di ritenerli in tutto o in parte per altri titoli che saranno da esso indicati. Unitamente all'atto di rinuncia farà notificare ai creditori il suo rendiconto* (1), *con l' istanza per la deputazione di un curatore dell' eredità.*

(§. 1568.). *Allorchè sarà nominato il curatore, l' erede promuoverà contro di esso, e contro i creditori la sua domanda per ottenere la ritenzione: il tribunale osservando le norme dei giudizii ordinarii pronuncierà la sentenza a termini di diritto.*

(§. 1569.). *Gli effetti della repudia e dell' astensione, ed i termini nei quali debbono farsi gli atti respettivi, sono regolati dalle leggi del diritto comune.*

L'astensione adunque dall'eredità può farsi per due maniere, o mediante atto pubblico in faccia a notajo, o mediante dichiarazione da farsi presso il cancelliere del tribunale, ove si è aperta la successione. Qui appresso daremo le formole d'ambi gli atti suddetti.

---

(1) Il §. 1564. del M. P. succitato, prescrive l' obbbligo all' erede beneficiato di amministrare i beni dell' eredità, e di rendere conto della sua amministrazione ai creditori, ed ai legatarii. Il detto rendiconto poi si dovrà dallo stesso erede beneficiato esibire al tribunale del luogo dell' aperta successione colle regole indicate nal §. 1461. e seg. del M. P. suddetto.

FORMOLA

DI ATTO DI ASTENSIONE DI EREDITÀ

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il pontificato ec.

» Avanti me N. N. notaio residen-
» te a ...., ed in presenza degl' in-
» frascritti testimonii aventi i requi-
» siti della legge, si è costituito di
» persona il sig. Federico del fu An-
» selmo Balbi di condizione proprie-
» tario, di età perfetta, domiciliato in
» questa città, ed a me cognito ec.,
» il quale ha esposto che sino dalli....
» passò a miglior vita il predetto di
» lui genitore, senza aver fatto testa-
» mento, o veruna altra disposizione
» di ultima volontà, per la qual cosa
» asserisce essergli devoluta l'eredità
» medesima, ma che temendo essere
» questa oberata da passività, ha giu-
» sto fondamento per credere, che l'a-
» dirla fosse per tornargli più presto
» in danno, che in utilità, e quindi
» essere venuto nella determinazione
» di astenersi dall'adirla, e perciò;

» Per il presente pubblico istru-
» mento apparisca e sia noto come il
» prenominato sig. Federico Balbi,
» ha dichiarato e dichiara di astener-
» si, conforme si astiene dall'adire la
» eredità paterna suddetta; dalla qua-
» le perciò, siccome protesta non vo-
» ler risentire nessuna utilità, così
» protesta e dichiara parimenti non
» volerne sopportare alcun danno od
» aggravio, perchè così e non altri-
» menti ec.

» Atto fatto, letto, e pubblicato ec.

L'accettazione dell'eredità col be-
nefizio dell' inventario, o la ripudia
della medesima, possono farsi secondo
la legge, tanto dall'erede in persona,
quanto da un procuratore munito di
speciale mandato. Terremo nella for-
mola seguente che l'erede si presenti
personalmente, per dichiarare di aste-
nersi dall'eredità, ed ecco come po-
trà estendersi.

GOVERNO PONTIFICIO

Forlì questo giorno ...... del mese di Maggio 1842.

» Il sottoscritto Federico Balbi
» del fu Anselmo proprietario domi-
» ciliato in questa città, espone a que-
» sto pontificio tribunale di prima
» istanza, essere il nominato di lui ge-
» nitore mancato ai vivi, sotto il gior-
» no di jeri, siccome consta dalla fede
» parrocchiale che esibisce, debita-
» mente registrata, senza aver fatto
» alcun testamento od altro atto di ul-
» tima volontà, e senza aver lasciato
» discendenti, all' infuori dell' espo-
» nente, per cui doversi egli ritenere
» per legittimamente succeduto alla
» paterna eredità. Che però dubitan-
» do esso potere la medesima essergli
» più dannosa che proficua, intende,
» e dichiara di volersene affatto aste-
» nere, e di non partecipare alla me-
» desima nè attivamente, nè passiva-
» mente. Protesta infine che questa
» sua dichiarazione vuole gli valga per
» ogni migliore effetto di diritto, e per
» godere dei beneficii che gli sono
» conceduti dalla legge.

FEDERICO BALBI

ASTENSIONE DALL' EREDITÀ (*Legge sul bollo e registro*). Gli atti di astensione in nulla differiscono da quelli di ripudia rispetto alla tassa prescritta dalla legge. Essi vanno registrati col diritto fisso di baj. venti. *Regol. vig. art. CXLV.* §. 2. n. 1. *ed art. XXIV. n.* 2. Sono soggetti

alla tassa di baj. venti, i seguenti atti di cancelleria;

1.° *Le dichiarazioni o atti che si ricevono dai cancellieri estendendone processo verbale* o *in altra forma provante*; o *che contengono accettazione, o astensione*, o *ripudia di una eredità, rinunzia ad un legato, ed altre simili disposizioni*, *accettazione o rinuncia di tutela*, *e cura*, *o di una amministrazione qualunque ec.*

ATILIA legge. (*Diritto civile*). In mancanza della tutela testamentaria e della legittima, la legge suppliva colla tutela dativa, ed il tutore così dato dicevasi tutore *atiliano* da Lucio Atilio Regolo che la proclamò nell'anno di Roma 443., come riferiscono gli eruditi. Il tutore atiliano davasi non solo in difetto di tutore testamentario, e legittimo, ma ben anche quando fosse stato alcuno assegnato in tutore sotto qualunque condizione incerta, o per un tempo determiuato, oppure quando l'adizione dell'eredità si fosse differita, o in vigore del testamento, o per volontà dell'erede; in questi casi doveva assegnarsi il tutore, secondo la legge atilia, con questa condizione però, che se non vi era tutore testamentario, il tutore atiliano doveva durare sino alla pubertà dell'erede; se poi nel testamento era assegnato un tutore, ma era impedito dalla tutela per le cause sopra accennate, si doveva assegnare il tutore atiliano finchè durava l' impedimento. Per egual maniera se il tutore testamentario era prigione di guerra tra i nemici, si assegnava il tutore atiliano, ma se ritornava, riacquistava il diritto di esercitare la tutela testamentaria pel diritto di postliminio. In forza della medesima legge, doveva assegnarsi il tutore dativo dal pretore di Roma colla maggior parte dei tribuni della plebe, i quali siccome col pretore scrivevano gli editti, così insieme con esso davano la tutela. Ma nei tempi di Claudio si mutò l'ordine di questa legge; ordinando che per l'avvenire spettasse ai consoli l' assegnamento dei tutori. A ciò anche fu derogato da M. Antonio filosofo, il quale creò in Roma un pretore detto *tutelare e pupillare*, la di cui cura era di assegnare tutori ed esaminare la loro amministrazione, e questa disposizione fu confermata da Giustiniano.

Secondo le leggi vigenti nei dominii pontificii, in virtù del §. 1606. del M. P. 10. novembre 1834. il tutore dativo è nominato dal tribunale civile, e questa nomina è fatta in camera di consiglio. — *I tutori dativi*, *e qualunque altro curatore fuori dei casi preveduti dalla sezione precedente, saranno nominati dal tribunal civile nella camera di consiglio.*

ATILIA legge (*Diritto pubblico*). Altra legge così chiamata, perchè proposta da L. Atilio tribuno del popolo, sotto il consolato di M. Valerio Levino, e di M. Claudio Marcello. Ecco l'occasione di questa legge. Alcuni popoli d'Italia si erano dati alla discrezione del popolo romano. Si trattava di sapere che cosa si dovesse ordinare circa le loro città ed i loro beni. Il popolo per la legge atilia rispose che esso si rapportava a ciò che fosse stato deliberato dal senato.

ATILIA marcia legge (*Diritto pubblico*). Questa legge riguarda i tribuni militari. Essa prese il nome da L. Atilio e C. Marcio tribuni del popolo, che la proposero sotto il secondo consolato di C. Giunio Bubulco Bruto, e di Q. Emilio Barbula.

ATINIA legge (*Diritto pubblico*). Atinio tribuno della plebe propose questa legge, alla quale diede il suo nome. Essa porta che tutti i tribuni del popolo avranno il diritto di dare il proprio voto in senato.

ATINIA legge. (*Diritto civile*). Altra legge differente dall'enunciata. Questa vietava la prescrizione delle cose furtive, quando queste non fossero prima passate in potere di quello, cui furono derubate. *L.* 4. *§.* 6; *L.* 35. *prin. ff. De Usuc.*; *L.* 215. *ff. De verb. sign.*

ATTENTATO. (*Diritto penale*). L'infrazione di un dovere sociale che la legge penale colpisce, si effettua col volontario intraprendimento dell'azione che si doveva ommettere perchè proibita, o colla volontaria ommissione dell'azione che si doveva intraprendere perchè comandata. Perciò i semplici pensieri, come l'aggradevole idea che taluno si forma di una malvagia azione, il desiderio di commetterla, la intenzione ancora di intraprenderla, tutti questi atti puramente interni non possono andare soggetti alle leggi penali della società, sebbene per qualche accidente si fossero appalesati. *Cogitationi poenam nemo patitur; così dice la Leg.* 18. *ff. De poenis.*

Neppur la minaccia di commettere un delitto, quando non è accompagnato da alcuno degli atti che manifestino un principio dell'esecuzione minacciata, potrebbe essere il soggetto della imputabilità inerente al delitto medesimo. Potrebbe per altro dar motivo in tal caso a misure di polizía, all'effetto di prevenire il male minacciato. Potrebbe anche avvenire che la minaccia, lungi dal riguardarsi un atto costituente il delitto minacciato, fosse in sè stesso un distinto delitto, od una grave trasgressione politica, come un atto lesivo del diritto di cui l'uomo deve godere nella civile società, di non essere cioè perturbato nel tranquillo esercizio de' suoi particolari diritti.

Ma se all'intenzione di commettere il delitto fossero conseguenti alcuni atti esterni, diretti dalla libera determinazione della volontà, e per la cognita loro qualità relativi alla voluta consumazione dello stesso delitto, senza però che vi abbia corrisposto l'effetto voluto, ne emergerebbe la nozione dell'*attentato*, o, come dicesi praticamente, del *conato a delinquere*.

L'attentato deve considerarsi e in riguardo all'agente, e in riguardo all'oggetto a cui tende, cioè *subbiettivamente* ed *obbiettivamente*. Sotto la prima relazione, l'attentato si è l'intrapresa ma non compiuta esecuzione dell'atto dal quale dipende la perfezione del delitto. Sotto la seconda relazione, l'attentato ha una nozione più estesa, ed abbraccia ancora l'intraprendimento di tutti gli atti necessarii al medesimo oggetto, senza però che vi abbia corrisposto l'effetto voluto. Riguardato quindi il delitto sotto tutte le premesse relazioni, tre specie ne emergono; 1.° Di delitto consumato; 2.° Di delitto mancato, ossia di delitto consumato subbiettivamente, ma non obbiettivamente; 3.° Di delitto non consumato nè obbiettivamente, nè subbiettivamente.

Colle premesse nozioni si scorge facilmente che laddove nel delitto mancato, ossia nel delitto consumato subbiettivamente, ma non obbiettivamente, le sole circostanze fortuite o cause indipendenti dalla volontà dell'attentatore ne possono sospendere l'effetto: nel delitto tentato, ossia nel delitto non consumato nè ob-

biettivamente, nè subbiettivamente, l'effetto può essere sospeso anche per la volontà dello stesso attentatore.

Essendo l'attentato l'intraprendimento di atti esterni, che naturalmente ispira il timore dell'effetto ingiusto e nocivo, viene per conseguenza ad offendere il diritto di sicurezza del quale gli uomini debbono singolarmente godere nella società, ed a violare il relativo dovere di non affievolirla e turbarla. Perciò l'attentato, il cui effetto sia sospeso da circostanze meramente fortuite, o da cause indipendenti dalla volontà dell'attentatore, può essere giustamente soggetto a pena. Ma questo timore dell'effetto ingiusto e nocivo debbe emergere dalla fondata considerazione, che l'attentore avrebbe spinto sino alla consumazione del delitto l'intraprendimento degli atti, quando non fosse concorsa una circostanza meramente fortuita, od una causa qualunque indipendente dalla volontà del medesimo a sospenderne l'effetto. Ora questa fondata considerazione non potrebbe riportarsi che al tentativo di delitto, il quale emergesse da atti esterni e prossimi alla consumazione del delitto medesimo.

Il regolamento penale in vigore nello stato ecclesiastico, sotto il titolo del delitto tentato ossia del conato, stabilisce quanto segue.

(Art. 9.). *Il conato giunto all'atto più vicino all'esecuzione, sospeso da circostanze fortuite, indipendenti dalla volontà dell'agente, come conato prossimo, è punito con un grado minore della pena prescritta pel delitto consumato.*

(Art. 10.). *Il conato che non ebbe effetto per circostanze fortuite, ed indipendenti dalla volontà dell'agente, manifestato con atti che ne esigono degli altri per consumarlo, come conato più o meno remoto secondo le circostanze, è punito con due o tre gradi meno del delitto consumato.*

(Art. 11.). *Il conato interrotto dalla volontà del colpevole per cagione del di lui pentimento, è punito con detenzione da un mese ad un anno.*

(Art. 12.). *La legge determina i casi particolari, nei quali al conato si applica la pena ordinaria del delitto consumato* (1).

ATTESTAZIONE *(Diritto civile)*. Sono attestazioni quelle carte scritte che chiamansi anche *fedi* o *certificati*, e che si producono per provare un fatto, di cui non si ha altra prova per constatarlo precisamente. Le attestazioni fatte dalle pubbliche autorità in ciò che riguarda gli oggetti competenti all'esercizio delle loro funzioni, fanno piena fede, ma le attestazioni private non fanno prova in giudizio, qualora la parte contro la quale vengono addotte le contradica. L'attestazione di un testimonio, confermata dal suo giuramento in giudizio, assume la forza di prova testimoniale. V. ATTO.

FORMOLA

DI ATTO DI ATTESTAZIONE

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. Signo-
» re ec.

» Avanti me notaio pubblico eser-
» cente a....... ed alla presenza degli
» infrascritti testimonii, aventi i re-
» quisiti richiesti dalla legge, si sono

(1) I casi particolari contemplati dalla legge suddetta, si troveranno precisati agli articoli risguardanti i delitti in ispecie, e la relativa loro punizione.

» personalmente costituiti, Giuseppe
» Finali del fu Gaudenzio, e Teofilo
» Spinelli del fù Roberto ambidue
» maggiori di età, qui domiciliati, e-
» sercenti il traffico, ed a me ben co-
» gniti ec., i quali pregati a manife-
» stare il vero, ma non però indot-
» ti da preghiere, da interesse, o
» da minaccie, ma dal solo movente
» della verità, spontaneamente, ed in
» ogni altro modo migliore depon-
» gono quanto segue, e cioè:

» Per parte del Finali, deponsi
» quanto appresso: nel giorno 8. del
» mese corrente mi recai circa le 9.
» antimeridiane nel caffè della Spe-
» ranza, e quivi sedutomi appresso
» il signor Tiberio Dalla Valle, intro-
» ducemmo, come suol farsi, un di-
» scorso fra noi, di poca o niuna im-
» portanza. In questo, presentossi
» Mastro Giuseppe Tinti muratore,
» il quale rivolto al signor Dalla Val-
» le, chiese al medesimo se avesse poi
» voluto che s'intraprendesse un cer-
» to lavoro ad una sua casa di cam-
» pagna. Al che il Signor Dalla Val-
» le rispose al maestro Tinti, che ben
» volontieri gli avrebbe allogato quel-
» l' opera, qualora avesse accettato
» l' offerta da lui già fattagli in pre-
» cedenza di Sc. 150. romani, pur-
» chè avesse sostenuto egli, non solo
» le spese della mano d' opera, ma
» quelle pure di tutti i materiali oc-
» correnti. A questa risposta il Tinti
» soggiunse che avesse aumentato
» altri scudi venti, che per centoset-
» tanta scudi ne avrebbe assunto l'
» impegno. Dietro ciò molte parole
» si ebbero fra di loro, sinchè io in-
» frammettendomi, così dissi; non
» siano per l' una parte, nè li scudi
» centocinquanta, nè sieno per l' al-
» tra li scudi centosettanta; si tagli
» il male per metà, ed il padrone dia
» scudi centosessanta, ed il muratore
» accetti per questo compenso la co-
» struzione del lavoro. Il Signor Dal-
» la Valle a questo mio partito re-
» plicò: sia fatto il voler vostro, io non
» mi ritiro dalla proposta che avete
» fatto. Allora il Tinti soggiunse: fa-
» rei un torto ad entrambi se non ac-
» cettassi l'offerta, così recata a scudi
» centosessanta; e domani intrapren-
» derò il mio lavoro.

» In quanto al signor Spinelli, si
» depone da esso ciò che segue:

» Nel giorno 8. del mese corrente,
» entrava nel caffè della Speranza si-
» tuato nella piazza maggiore di que-
» sta città, quando sul limitare m' in-
» contrai ne' Signori Tiberio Dalla
» Valle, Giuseppe Finali, e Giuseppe
» Tinti che ne uscivano. Il signor
» Dalla Valle mi fermò, e mi disse: sai
» caro Spinelli che ho finalmente de-
» ciso di fare quel mio lavoro in cam-
» pagna, di cui più volte ti ho par-
» lato? Me ne rallegro, o, Signore io
» gli risposi, e sta bene che vi siate a
» ciò determinato, mentre il bisogno
» di esso era, può dirsi, urgente; e
» me ne rallegro maggiormente, per-
» chè vedendovi accoppiato col bravo
» Maestro Tinti, spero che avrete con
» lui conchiuso il contratto, e ne sa-
» rete servito a dovere, e con modi-
» co prezzo, essendo questi persona
» capace nell'arte sua, onesta e di-
» screta. Il signor Dalla Valle mi re-
» plicò di avere con lui precisamen-
» te stabilito il suo contratto, e di a-
» verne convenuto il prezzo a me-
» diazione ancora del signor Finali
» per scudi centosessanta, ponendo-
» vi il Tinti opera e materiali.

» Tanto depongono i sunominati
» signori Finali, e Spinelli in osse-
» quio del vero, sicuri di non ingan-
» narsi, trattandosi di cose udite chia-
» ramente, per cui sono pronti a ra-
» tificarle, quando occorra, anche col

» mezzo del loro giuramento se ne
» verranno formalmente richiesti,
» perchè così, non solo in questo, ma
» in ogni ec.

» Atto fatto, letto e pubblicato in
» forma di brevetto da consegnarsi
» alla parte in originale ec.

ATTESTAZIONE *(Legge sul bollo e registro.)*. È la testimonianza di qualcuno, emessa stragiudizialmente sopra un fatto, di cui abbia cognizione.

Gli attestati comunque emessi, per atto privato cioè, o per atto notarile, sono soggetti al diritto fisso di bajocchi venti. *Regol. vig. art. XXIV. num. 2. V. l'articolo cit.* alla voce Accettazione di cauzione.

Se più testimonii sottoscrivono la medesima attestazione o deposizione, di modo che tutti insieme formino un atto unico, non è dovuto che un solo diritto fisso di bajocchi venti. Così più volte ha risoluto l'amministrazione. Questa regola non ha luogo, allorchè ciascun testimonio deponga di un fatto particolare di cui l'altro non deponga; mentre allora, quantunque le loro deposizioni sieno riunite in un solo scritto, sono però separate, e distinte per sè medesime. e deve sopra ognuna esigersi il suddetto diritto fisso di bajocchi venti.

Se le attestazioni non contenessero la sola deposizione di fatti relativi ad interessi altrui; ma vi si contenesse la confessione di qualche obbligazione del deponente, o di qualche contratto da esso stipulato, siccome potrebbero esser fatte con frode per eludere sotto questo pretesto i diritti di registro, così in tali attestazioni improprie, oltre il diritto fisso deve esigersi quello proporzionale competente sulla confessione emessa da chi rilascia l' attestazione. Questa massima non è applicabile per altro allorchè si enunci una propria obbligazione esente dal registro, o già registrata; ovvero, portandolo il discorso, si parli di qualche contratto già esaurito, ovvero si accenni genericamente; in guisa che non possa dedursene nè la sostanza dell'obbligazione, nè i termini del contratto. *Arg. del n. 29. delle soluz. di Monsignor Tesoriere 31. agosto 1817.*

Oltre i semplici attestati, si sogliono produrre presso di noi in giudizio alcune fedi de' computisti, ad evitare la produzione de' contratti, od altre carte, ed in queste fedi o attestazioni non si depone di un semplice fatto, ma si asserisce essere quello il risultato delle carte di computisteria e dei libri mastri. S. E. Rma Monsignor Tesoriere generale, avuto in vista che tali fedi o attestazioni si usano per lo più nell' intendimento di risparmiare la produzione dei contratti originali, e che in sostanza non sono semplici deposizioni, ma succinte particole del risultato di carte private, ha deciso sotto il *num. 29. delle sue soluzioni 31. agosto 1817.*, che debbono dar luogo alla percezione del diritto proporzionale, secondo il contratto che presentano, quando questo sia registrabile per la sua natura, ma non ancora registrato.

ATTESTAZIONE de' parrochi ed altre autorità ecclesiastiche. *(Legge sul Bollo e registro)*. Tutti gli attestati de' parrochi coi quali si fa fede della povertà di alcuno, sono esenti dal bollo, e dal registro. *Regol. Leon. sul bollo art. 217. num. 4.*, *e Regol. vig. art. I. num. 8.* — *Le fedi di povertà rilasciate dai vescovi, dai parrochi, dai delegati, dai gonfalonieri, e dalle due pie congregazioni di sant' Ivo e di*

s. Girolamo della carità, per la difesa delle cause de' poveri, sono esenti dal registro. —

Le attestazioni de'parrochi ed altre autorità ecclesiastiche, sopra materie qualunque, riguardanti però il loro ufficio, sono esenti dal bollo sinchè non occorra farne uso in giudizio o avanti un autorità amministrativa *art. cit.* 217. *num.* 5. e continuano ad essere esenti quantunque volte se ne faccia uso da persone munite della fede di povertà del proprio parroco, *ivi*.

ATTI *(Dirito civile)*. Presa nel senso più generale la parola *atto* significa qualunque fatto dell' uomo, e qualunque maniera di agire; le leggi medesime la impiegano sovente sotto questo significato; qualche volta significa un titolo, una convenzione, un contratto; ma nel suo significato più proprio, è lo scritto che contiene la prova che una cosa è stata fatta o convenuta.

Gli atti si dividono in due categorie assai distinte; gli uni sono pubblici, e sotto questo aspetto comprendono gli atti de'funzionarii pubblici, de' pubblici amministratori, ec.; gli altri sono privati dappoichè emanano da semplici privati, e non offrono le guarentigie che sono annesse ai primi; mentre i primi effettivamente fanno fede per loro stessi, fino a tanto che non vengono accusati di falso, quando i secondi non fanno fede se non in quanto si riconosce che sono stati emanati dalla parte, alla quale vengono opposti,

ATTI DI COMMERCIO, *(Diritto mercantile)*. È cosa importante il sapere ciò che si debba riguardare come atto di commercio; perciocchè tutte le contestazioni che vi riferiscono sono di competenza della giurisdizione commerciale.

In ordine alla competenza dei tribunali di commercio, le leggi recate dal Regolamento 1. giugno 1821. negli stati pontificii prescrivono quanto segue;

(Art. 601.). *I tribunali di commercio giudicheranno,*

1.° *Di tutte le controversie relative alle obbligazioni, e contrattazioni tra negozianti, mercanti, e banchieri.*

2.° *Fra ogni sorta di persone, delle controversie relative agli atti di commercio.*

(Art. 602.). *La legge reputa atti di commercio, qualunque compra di derrate, e mercanzie per rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opera, e anche per locarne semplicemente l'uso; ogni impresa di manifattura di commissione, di trasporto per terra o per acqua;*

Ogni impresa di somministrazioni, di agenzie instituite a comodo pubblico, di stabilimenti, di vendite all' incanto, di spettacoli pubblici.

Ogni operazione di cambio, di banca, e sensaria;

Ogni operazione di banche pubbliche;

Tutte le obbligazioni tra negozianti, mercadanti, e banchieri;

Le lettere di cambio o rimesse di denaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone.

(Art. 603.). *La legge reputa parimente atti di commercio.*

Ogni impresa di costruzione, ogni compera, e vendita o rivendita di bastimenti per la navigazione interna, ed esterna;

Ogni spedizione marittima;

Ogni compra e vendita d'attrez-

zi, arredi, e vettovaglie;

Ogni noleggio e imprestito a cambio marittimo;

Ogni assicurazione, od altro contratto riguardante il commercio di mare;

Ogni accordo e convenzione per salarii e stipendii d' equipaggio;

Ogni arruolamento di gente di mare pel servizio dei bastimenti di commercio.

(Art. 604.). *I tribunali di commercio giudicheranno egualmente:*

1.° *Delle azioni contro gli agenti. commessi dei mercanti o loro subalterni per fatto solamente di traffico del mercante al quale sono addetti;*

2.° *Dei biglietti fatti dai ricevitori, pagatori, percettori. o altri tenuti a render conto similmente del denaro pubblico.*

(Art. 605.). *Giudicheranno finalmente;*

1.° *Del deposito, del bilancio, e dei registri del commerciante che è in istato di fallimento, della ricognizione, e della verificazione dei crediti;*

2.° *Delle opposizioni al concordato. allorchè le ragioni dell' opponente saranno fondate sopra atti od operazioni, la di cui cognizione è attribuita dalla legge ai giudici dei tribunali di commercio.*

In tutti gli altri casi queste opposizioni saranno giudicate dai tribunali civili.

In conseguenza ogni opposizione al concordato conterrà le ragioni dell' opponente, sotto pena di nullità.

3.° *Dell' omologazione del trattato tra il fallito ed i suoi creditori.*

(Art. 606.). *Allorquando le lettere di cambio non saranno riputate che semplici promesse a termini dell'art.* 107. (1), *o allorquando i biglietti all'ordine non avranno che firme d' individui non commercianti, e non avranno origine da operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o sensaría, il tribunale di commercio sarà obbligato di rimettere l'affare al Tribunale civile, se ne viene richiesto dal convenuto.*

(Art. 607.). *Allorquando queste lettere di cambio, e questi biglietti avranno nel medesimo tempo delle firme d' individui negozianti, e d' individui non negozianti, il tribunale di commercio ne giudicherà; ma il tribunale non potrà pronunciare l' arresto personale contro gl' individui non negozianti, a meno che essi non si sieno obbligati in occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, e mediazione, o che l'esecuzione personale non competa anche, secondo la legge civile in quel caso.*

(Art. 608.). *Non saranno di competenza dei tribunali di commercio le azioni promosse contro un proprietario, conduttore, socio parziario, o coltivatore, per vendita di derrate provenienti dal suo fondo, nè le azioni promosse contro un commerciante, per pagamento di derrate o mercanzie comprate pel suo uso particolare.*

Nondimeno i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno riputati fatti pel suo commercio, e quelli dei ricevitori, pagatori, percettori, o altri tenuti a render conto come sopra di danaro pubblico, sa-

(1) Sono riputate semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti supposizioni, sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia de' luoghi donde esse sono tratte, o nei quali esse sono pagabili.

ranno riputati fatti per la loro amministrazione allorquando non vi sarà enunciata nessun'altra causa.

ATTI amministrativi (*Diritto pubblico*). Sono ordinanze o decisioni delle autorità amministrative, o sono azioni o fatti di un pubblico amministratore che hanno relazione colle di lui funzioni.

È un principio universalmente ricevuto, che il potere giudiziario non può turbare in qualsiasi modo le operazioni dei corpi amministrativi. Questo principio è più particolarmente stabilito nei dominii pontificii ove è in vigore una legge emanata dalla suprema Segreteria di stato per gli affari interni con editto delli 25, luglio 1835; in virtù della quale sono attribuiti a determinati corpi amministrativi speciali poteri per decidere le questioni e controversie che riferiscono all'amministrazione della cosa pubblica, e che chiamasi giurisdizione contenziosa del potere amministrativo. Da ciò proviene che i tribunali ordinarii sono dichiarati incompetenti a conoscere e decidere in qualunque grado degli atti puramente amministrativi. Alla voce Giurisdizione contenziosa del potere amministrativo, sarà riportato l'editto su citato.

ATTI conservatorii (*Diritto commerciale*). Il Regol. di commercio vigente nei dominii pontificii al cap. VII. delle operazioni dei sindaci provvisionali sez. III. Degli atti conservatorii, prescrive quanto segue:

(Art. 493.). *Gli agenti, ed in seguito i sindaci, dal tempo in cui assumeranno le loro funzioni, saranno obbligati di fare ogni atto per la conservazione dei diritti del fallito verso i suoi debitori.*

Saranno parimente obbligati di richiedere l' inscrizione ipotecaria sopra i beni stabili dei debitori del fallito, se essa non è stata richiesta da quest' ultimo, e se egli ha dei titoli ipotecarii. L' inscrizione sarà ricevuta in nome degli agenti o dei sindaci, che uniranno alle loro note un estratto della sentenza in virtù della quale vengono nominati.

(Art. 494.). *Essi saranno obbligati di prendere inscrizione in nome della massa dei creditori, sui beni stabili del fallito, dei quali conosceranno l' esistenza. L' inscrizione sarà ricevuta sopra una semplice nota enunciante, che vi è fallimento, e indicante la data della sentenza, in virtù della quale saranno stati nominati.*

ATTI comunitativi (*Legge sul bollo* e *registro*).

1. Le appellazioni di pubblica amministrazione e di autorità amministrativa che si leggono nei regolamenti del bollo si riferiscono al governo, e non alle comunità ed amministrazioni comunitative. Ciò è stato espressamente dichiarato fino dal 1816.

2. Quanto al bollo degli atti delle comunità devono osservarsi le seguenti regole:

Sono esenti dalla formalità del bollo.

1. Tutti i libri di corrispondenza; lettere e copia lettere inclusivamente alla comunicazione da farsi per iscritto ai singoli consiglieri delle proposizioni da deliberarsi in consiglio a termini del *titolo II. art.* 10. *dell' editto* 5. *luglio* 1831.

2. I libri di computisteria.

3. I registri contenenti le copie ed annotazioni degli ordini di pagamento che si rilasciano dalle comunità. Quante volte questo registro sia tenuto a *madre e figlia*, quella parte

che contiene la madre, e che rimane presso la comune, è esente dal bollo.

4. Gli ordini che si traggono per pagamento de' salariati, il mensile assegnamento dei quali non sia maggiore di scudi quattro e le ricevute corrispondenti. Gli ordini che si traggono, e le ricevute che si tirano per articoli che nel totale non superano la suddetta somma.

5. Le tabelle preventive progettate dal gonfaloniere e dagli anziani, e che a forma dell'editto 5. luglio 1831. devono essere ostensibili nella segreteria comunale prima della loro discussione. Le osservazioni che in forza di detto articolo possono farsi dai cittadini per essere quindi discusse in consiglio.

6. I libretti o quaderni de' nomi de' debitori *arretrati* che si passano agli esattori e che devono essere l'estratto delle partite residuali del quaderno originario di riparto, o contributo.

7. Tutti gli affissi de' gonfalonieri relativi ad oggetti di polizia, di feste o fiere, o che risguardano in qualunque modo la popolazione; come ancora gl' inviti per concorsi alle cariche, ed impieghi comunali vacanti.

8. Tutti gli atti de' gonfalonieri nell' interesse dell' ordine pubblico, come quelli preveduti dall'*art.* 136. *dell' editto* 5. *novembre* 1831.

9. I certificati de' gonfalonieri per oggetto di ottenere i passaporti e le licenze di portare le armi.

10. Le copie conformi dei verbali delle risoluzioni consigliari autenticate dal segretario, all' unico effetto di essere presentate alle autorità superiori, a forma dell'art. 12. dell' editto 5. luglio 1831. (1).

11. I prospetti, riassunti o dimostrazioni che si aggiungono per vieppiù chiara intelligenza e dimostrazione dei sindacati presso le autorità superiori, quante volte però non vengano richiamati nel sindacato o citati come parte del rendiconto.

Sono soggetti alla formalità del bollo:

1. I verbali delle risoluzioni consigliari, nessuno eccettuato.

2. I libri ove si scrivono le deliberazioni dei gonfalonieri, e degli anziani.

3. I riparti *in corrente* delle tasse e sovraimposte comunali formati in forza *dell'art.* 10. *dell' editto* 5. *luglio* 1831. È conservata alle comuni la facoltà di dividere i quaderni, ruoli, e riparti dei quali si tratta, portando sopra un quaderno di carta libera i nomi dei debitori tassati non più di scudi quattro, e sopra un quaderno in carta bollata i nomi dei tassati per somme superiori alla suddetta.

4. Gli ordini di pagamento o mandati che si traggono per somme superiori agli scudi quattro e gli allegati o giustificazioni, quante volte però, e quando solo vi s' inseriscono materialmente. Quante volte i suddetti ordini o mandati si stacchino da un registro a *madre* e *figlia*, la sola parte che se ne distacca, e si consegna alla parte *prendente* è soggetta alla tassa di bollo. È accordata alle comunità la facoltà di tenere due registri separati a *madre* e *figlia*, uno per i mandati ed ordini di pagamento in carta bollata per questa specie di mandati, l'altro in carta libera per i pagamenti, non superiori nella totalità del credito agli scudi quattro, esenti dal bollo come si è detto superiormente.

5. Le ricevute che si ritirano per pagamenti fatti in somma superiore

(1) Evvi a questo proposito un ordine della segreteria di stato dei 7. Settembre 1832. num. 26312.

agli scudi quattro. Le ricevute possono essere fatte appiè del mandato o ordine, senza contravenzione.

6. I rendimenti de' conti dove viene registrato l'esatto ed il pagato dall' esattore comunitativo, e i conti del consuntivo resi per l'esercizio annuale al consiglio, dal gonfaloniere, a termini del *tit. II. art.* 23. *dell' editto* 5. *luglio* 1831.

7. Li sindacati, così dell' esattore comunale, come dell'amministrazione del gonfaloniere, e la relazione che ne fanno al consiglio i due sindacatori eletti a forma dell'*art.* 23. *dell' editto cit.*

8. Le giustificazioni e allegati che sono espressamente richiamati, e citati nella relazione, nei sindacati, e nel verbale del consiglio. Il semplice riportarsi alle filze e giustificazioni relative non farà che gli atti così *genericamente* richiamati sieno soggetti a tassa.

9. Gli atti d'installazione degl' impiegati comunali.

10. Gli atti preordinativi degli affissi, vendite, appalti, privative, e simili contratti d' interessi comunali: gli atti di esperimento d'asta; quelli di aggiudicazione o delibera, ed i successivi che ne portano il compimento, come sarebbero gli atti di cauzione, di vigesima, di sesta, o di addizione in diem, a forma *dell'art.* 212. *del M. P.* 21. *dicembre* 1827.

11. Tutti generalmente gli atti, che si rogano, si fanno e si spediscono dai segretarii comunitativi; le copie autentiche che se ne rilasciano (salvo le esenzioni che si sono enunciate di sopra al num. 10. degli *atti comunitativi esenti dal bollo*) ed i certificati, sunti, particole, estratti che si firmano dai medesimi nella loro qualità.

Sono soggetti alla qualità specifica di carta dimensionale da baj. 15.

1. Tutte le copie degli atti consigliari.

2. Tutti gli atti, che si emettono in originale, in brevetto, o in copia dai segretarii comunitativi, come qui sopra al num. 11.

Possono essere scritti in carta di dimensione da baj. 10. *o baj.* 5.

1. Le risoluzioni consigliari, quelle del gonfaloniere, e degli anziani.

2. Le bollette di libera circolazione.

3. Li certificati d'origine, di buoni costumi, ed altri simili, che si riducono a semplici testimoniali, semprechè insieme ai magistrati, non sottoscriva e roghi l'atto il segretario.

4. Tutti gli atti della classe de' privati, inclusivamente a mandati di pagamento.

5. Gli atti originali dei quali si rogano i segretarii, a forma di quanto si è detto al num. 10. degli atti comunitativi soggetti al bollo, e si conservano presso la comunità in originale.

È conservato alle comuni il privilegio di far bollare allo straordinario i registri a madre e figlia, *pagando la tassa secondo la dimensione sola della bolletta* figlia.

Dei due bolli che si devono improntare a forma dell'art. 214. del Regol. 29. dicembre 1827.(1), quello di *valore* si applicherà dai preposti sulla bolletta *madre, il bollo straordinario* sulla bolletta *figlia*. Nelle città e luoghi dove non esiste l'ufficio del bollo straordinario, è accorda-

(1) Il bollo straordinario consiste in due impronte, una che si appone dal preposto, e l'altra dal rincontro del bollo straordinario. Il bollo che appone il preposto ha intorno l'inscrizione. - bollo straordinario -. Quello che appone il rincontro, porterà l'indicazione del valore della carta.

to alle comuni il privilegio di *far vidimare pel bollo* li suddetti registri dal preposto nel cui distretto sono le città e luoghi suddetti.

Sono, generalmente parlando, registrabili entro il termine prescritto dall'art. CXI. del Regol. vig. (1) tutti i processi e rogiti che si fanno dai segretarii comunitativi, ed altri atti che dai medesimi si emettono colla loro firma, meno le copie di atti già registrati, che ne sono esenti, a termini dell' *art. XIV. del Regol. sudd.* V. Antecessore.

I certificati che si riducono a semplici testimonianze, non rogati dal segretario comunitativo, non sono soggetti a termine di rigore, ma dovranno solamente registrarsi allorchè voglia farsene uso in giudizio, o avanti un' autorità amministrativa.

Il termine a registrare i contratti comunitativi da sottoporsi all'approvazione superiore, come ancora gli atti di licitazione e di asta che li precedono, non decorre, se non dal giorno dell'approvazione medesima, restando di niun effetto, e perciò non soggetti a registro tutti quelli che non venissero approvati dalla superiore autorità.

Tutto ciò è tratto da una istruzione circolare della sacra congregazione del Buon Governo in data 15. agosto 1818., pubblicata con intelligenza di monsignor Tesoriere generale, onde agevolare alle comunità l' intelligenza del sistema di bollo e registro, e da schiarimenti posteriori.

Allorchè l'approvazione superiore è precedente agli incanti o ai contratti; come pure allorchè per la validità degli atti non è questa necessaria, e gli atti medesimi sono fermi senza di essa, il termine di rigore decorre dalla data di ciascuno.

Il termine di rigore a registrare gli atti dei segretarii comunitativi, a forma del disposto dell'*art. CXI. succitato*, è di venti giorni.

Entro questo medesimo termine sono essi tenuti a dare ai preposti le copie d'archivio dei loro atti, e contratti, ed omettendo di esibirle, incorrono in una penale di scudi cinque per ciascuna contravenzione. *Regol. vig. art. CXVIII. V. l'art. cit. alla voce* Archivisti.

Se trascurassero di sottoporre alla registrazione gli atti e contratti entro il sopraindicato termine, incorrerebbero pure nella penale, e questa è di scudi cinque per gli atti portanti diritto fisso, e di una metà di più della tassa per quelli soggetti a diritto proporzionale; ma se la detta metà di diritto ossia la multa proporzionale non giungesse alla fissa di scudi cinque sarà sempre questa in vece di quella percepita, *cit. art. CXVIII. Avvi anche su questo una recente istruzione dell' amministrazione generale.*

Il preposto del bollo e registro, presso il quale i segretari comunitativi debbono registrare, ed archiviare i loro atti, è quello nel cui distretto esercitano le loro funzioni *art. CXVI. del Regol. vig.*

I cancellieri e segretarii delle comunità faranno registrare gli atti sottoposti al registro, all'ufficio nel di cui distretto esercitano le loro funzioni.

Finalmente deve avvertirsi prima di chiudere quest'articolo che i segretarii comunitativi nei processi d' incanto, ossia nell'aggiudicazione di cose comunitative, sono autorizzati a scrivere gli atti di uno stesso processo uno sotto l'altro — *Soluzioni di*

(1) V. l'art. cit. alla voce Aggiudicazione. pag. 145. e seg.

Monsig. Tesoriere dei 31. *agosto* 1817. *num.* 45.

Altre dichiarazioni in proposito di atti comunitativi possono vedersi sotto le parole — Affissi — Affitti Aggiudicazioni — Appalto — Incanto.

ATTI di cancelleria *(Legge sul bollo e registro)*. Gli atti che si fanno nelle cancellerie, quando sieno di quelli soggetti al registro, devono essere sottoposti a questa formalità a diligenza dei cancellieri. *Regol. vig. art. XX. V. l'art. cit. alla voce* Aggiudicazione: ed il termine di rigore è di giorni venti. *Regol. cit. art. CXI. V. l'articolo su citato, alla voce suddetta.*

L' ufficio del registro al quale devono i cancellieri sottoporre i loro atti, è quello nel di cui distretto esercitano le loro funzioni *Regol. cit. art. CXVI. riportato nel precedente articolo.*

La multa che incorrono trascurando di sottoporre alla registrazione un qualche atto registrabile è di scudi cinque, se l'atto porta diritto fisso, è poi di una metà di più della tassa, per quelli soggetti a diritto proporzionale, ben inteso che questa metà di diritto, ossia la multa proporzionale superi quella di scudi cinque, giacchè se fosse inferiore dovrebbe sempre percepirsi quella fissa. *Regol. vig. art. CXVIII. riportato alla voce* Archivisti. Evvi a questo proposito una recente declaratoria data dall'amministrazione generale, con ordine circolare.

Degli atti dei cancellieri, sono soggetti alla registrazione i seguenti:

1.° Le dichiarazioni o atti che si ricevono dai cancellieri estendendone processo verbale, o in altra forma provante, che contengono accettazione, o astensione e ripudia di una eredità, rinunzia ad un legato, ed altre simili disposizioni; accettazione, o rinunzia di tutela, e cura, o di amministrazione qualunque e di obbligazione di bene e fedelmente amministrare; offerte, o accettazioni di offerte; rinunzia a liti, ed accettazioni di giudicati; obbligazioni di qualsiasi genere; prestazioni di sigurtà e fideiussioni; confessioni, o dichiarazioni di debito, fra le quali le dichiarazioni affermative che si fanno in seguito di sequestri; giuramenti, e risposte a partiti, ad articoli, e posizioni; cessione dei beni; descrizioni o inventarii legali; e le congregazioni dei creditori nei giudizii di concorso. Gli altri atti, quantunque di quelli detti volontarii, e che secondo la procedura esigono la comparsa personale ed uno speciale mandato di procura, sono esenti.

2.° Gli estratti di atti, o sia le copie dell'intero processo di una causa ad effetto di trasportarle da un tribunale ad un altro.

3.° I certificati, fedi, sunti, e particole che i cancellieri rilasciano a richiesta delle parti, estraendo gli atti, e cose richieste, dai loro libri e registri. *Regol. vig. art. CXLV.* V. Aggiudicazione. Gli altri atti, qualunque essi sieno, sono esenti. Bisogna per altro avvertire che se gli atti non si facessero per processo verbale o comparsa firmata dal cancelliere, ma si redigessero in forma di private dichiarazioni, le quali poi si producessero, dovrebbero in tal caso prima di prodursi essere registrate, come avviene di qualunque documento, o carta che voglia prodursi. Il diritto, cui soggiacerebbero quelli di tali atti, pei quali non vi fosse tassa determinata nel regolamento, sarebbe il minimo, cioè il diritto di bajocchi venti.

Gli atti di cancelleria, la maggior parte delle volte danno luogo alla percezione de' diritti di cancelleria, e di governo. Per conoscere come debba regolarsi l' incasso di questi, come debba darsene conto ai preposti; e per vedere ancora l'organizzazione interna delle cancellerie V. Cancelleria.

ATTI giudiziali (*Legge sul bollo e registro*). Tutti gli atti giudiziali, che la legge non ha espressamente esentati dal bollo, continuano ad essere soggetti a questa tassa, sotto le pene comminate dall'analogo regolamento, così contro gli esibenti, come verso i cancellieri che si permettessero di riceverli in deposito: sopra di che sono incaricati rigorosamente gli ispettori e i preposti di procedere per ogni contravvenzione che rilevano alla redazione dei verbali di multa = *Istruzione* ℥. 39. V. Atti esenti dal bollo; Copie autentiche; Copie di atti e documenti.

ATTI giudiziali ed estragiudiziali (*Diritto civile*). Atti giudiziali sono quelli emanati direttamente dal giudice, o che tendono ad ottenere dal giudice una decisione. Laonde una sentenza e un decreto sono atti giudiziali, e tale carattere dee pure attribuirsi agli atti di procedura fatti allo scopo di ottenere quella sentenza, o quel decreto. Atti estragiudiziali sono quelli che non riuniscono le condizioni che abbiamo riferite; laonde un atto notarile, ed un atto per privata scrittura, sono atti estragiudiziali.

ATTI del giudizio criminale (*Diritto penale*). Gli atti legittimi del criminale giudizio, sono secondo i varii suoi metodi: 1.° La prova; 2.° L'accusa o l'inquisizione; 3. L' esibizione e la custodia del reo; 4.° L'interrogazione; 5.° La contestazione della lite; 6.° La difesa, 7.° La sentenza.

Prova. La verità è nella natura assoluta delle cose che Dio solo discerne. L'uomo si determina sulle apparenze del vero, e queste apparenze inducono in lui o la *certezza*, o la *probabilità*, o il *dubbio*. Questi sono tutti gli effetti possibili della prova. Essa è *piena* se produce la certezza; *semipiena*, se la sola probabilità; *minore* della semipiena, se il dubbio.

L'accusa o l'*inquisizione*. L'accusa è l'atto che dà causa al processo accusatorio. L'inquisizione è l'azione del giudice che indaga e persegue d' offizio. La inquisizione *generale* deve accertare il materiale del delitto per formare la ipotesi se provenga da dolo, da colpa, o da caso, o da chi provenga: l'inquisizione *speciale*, o si *prepara*, o si *trasmette:* si prepara colla citazione del reo, coll'interrogarlo ed esaminarlo, col formare gli articoli d'inquisizione, o le posizioni di fatto, nelle quali le risultanze possono essere criticamente ridotte: si trasmette colla formazione, e colla notificazione al reo del libello fiscale.

L'inquisizione ponendo il reo nell'assoluta dipendenza del giudice, tutto deve essere in essa coerente a questa primaria e caratteristica condizione, onde il reo deve essere carcerato, diviso dal consorzio degli uomini; ricercarsi le prove ed acquistarsi in secreto, e tutto restare avvolto nel mistero, in cui l'ufficio del giudice cerca nasconderle, diffidando delle buone o cattive qualità della natura umana.

L'esibizione e *la custodia del reo*. La custodia del reo può considerarsi come mezzo diretto ad assicurare l'applicazione della pena. In questa deli-

cata materia la civile sicurezza esige che la legge determini quanto è possibile gl' indizii a cattura.

L'*interrogazione*. Nè i testimonii, nè il rèo possono in giudizio esporre ciò che da essi si vuole se non vengono interrogati; ma il modo d'interrogare è diverso nei due metodi di processo. Nel processo accusatorio in cui l' accusatore è posto a conflitto coll'accusato, per lo che le condizioni delle due parti sono uguali tra loro, la interrogazione non può aver regole dalla legge determinate. Pel processo inquisitorio al contrario, in cui tutto è nascosto al reo, ed in cui esso altra assistenza non ha che le regole colle quali la legge limita l'arbitrio del giudice, queste regole per la interrogazione, sono essenzialmente necessarie.

Contestazione della lite. Questa deve concepirsi esistere nella *delazione* dell'accusatore e nella *negativa* del reo. Oggi i pratici hanno sostituita la parola *legittimazione* che si opera colla pubblicazione fatta al reo del processo segreto.

La *difesa*. L'accusa e la pena sono parto della politica. La difesa discende dal diritto della natura. Nel processo accusatorio, l'accusa e la difesa sono in perfetto equilibrio di forze tra loro. Nel processo inquisitorio non sono ritenute altre massime favorevoli alla difesa, che nel concetto della credibilità delle prove e in ciò che può aver relazione alla legittimità degli atti.

La *sentenza*. Nel processo accusatorio la divisione dei giudici del fatto, da quelli del diritto, e l' indole della certezza morale dell' uomo, hanno dovuto fare abbracciare la sentenza *definitiva*, o *legittima*, sia che condannasse, sia che assolvesse.

ATTI ESENTI DAL BOLLO *(Legge sul bollo). Il tit. II. del Lib. III. Regol. Leon.* 29. *dicembre* 1827., stabilisce quali sieno le scritture soggette al Bollo, e quali le esenti. Eccolo litteralmente riportato.

Art. 215. *Delle scritture, atti, e contratti altri sono esenti dal bollo, altri vi sono soggetti.*

Art. 216. *La esenzione del bollo o è assoluta, vale a dire, che l'atto n'è esente affatto; ovvero si restringe al permesso di poter scrivere l'atto in carta libera salvo il sottoporlo alla formalità dovendone far uso.*

Art. 217. *Gli atti della prima specie sono i seguenti:*

1. *Le carte che riguardano l' esercizio dell'autorità superiore e che contengono disposizioni generali.*

2. *Gli atti del governo, e di polizia, tra i quali comprendonsi anche i certificati dei gonfalonieri, e governatori per l' oggetto dei passaporti, e licenze d' armi, quando vi è compreso che sono rilasciati a questo unico uso.*

3. *Gli originali e minute di tutti gli ordini, decisioni, e deliberazioni delle amministrazioni pubbliche, come anche gli estratti, copie, e spedizioni che si fanno, e si rilasciano da un' amministrazione, o funzionario pubblico ad altra amministrazione pubblica, o pubblico funzionario.*

4. *Le fedi di povertà rilasciate dal proprio parroco.*

5. *Le altre fedi de' parrochi, e d autorità ecclesiastiche ed i rescritti per sovvenzioni caritative, e per qualunque altra causa, allorchè la persona, che ne usa, è munita appunto della fede di povertà del proprio parroco.*

6. *Le scritture stampate che si*

distribuiscono ai giudici dei tribunali collegiali, e quelle manoscritte, che si distribuiscono ai medesimi giudici, coi rispettivi sommarii, ed allegazioni stampate, o manoscritte, oltre la copia in carta bollata, che nel primo caso deve ritenere lo stampatore, e nel secondo deve darsi al presidente, o decano del tribunale.

7. *I registri di ogni pubblica amministrazione, da' percettori delle contribuzioni pubbliche, e di altri inservienti alle pubbliche amministrazioni, meno le bollette ricevute e certificati che si rilasciano ai contribuenti a forma dell'art. seg.* 219.

8. *I manuali, brogliardi, o libri delle produzioni, e comparse; che si ritengono dagli attuarii, e cancellieri.*

9. *Gli atti economici per le piccole cause non eccedenti il valore di scudi cinque.*

10. *Le manoregie, quando non comprendono debitori per somme individualmente maggiori di scudi cinque.*

11. *Gli atti economici che per gli alimenti hanno luogo nel tribunale del card. Vicario di N. S.*

12. *Gli atti nei giudizii di mercedi secondo il disposto nel codice di procedura civile libro IV. Tit. VI.*

I giudizii contemplati in questi articoli, e in quelli 9. e 11. *precedenti godono l' esenzione del bollo anche nella delibera, e anche quando le disposizioni economiche dei gonfalonieri si mettano ad esecuzione dai cursori ordinarii avanti ai giudici.*

13. *Li certificati che rilasciano le congregazioni di s. Ivo e s. Girolamo a comprovare, che una o più cause sono ricevute e difese gratuitamente.*

14. *Li certificati di povertà che li vescovi, ed i legati, e delegati rilasciano perchè nei giudizii abbia luogo la registrazione in debito.*

15. *Le quietanze per una somma, che non ecceda gli scudi quattro, purchè non sia parte, o residuo di somma maggiore.*

16. *I biglietti, obblighi, apoche dei monti di pietà sieno d' impegno, sieno frumentari che costituiscono l' obbligo dell' impegnante.*

17. *Tutte le ricevute dei dazi camerali, e doganali.*

Art. 218. *Nella seconda classe, cioè degli atti esenti dal bollo finchè non occorra farne uso in giudizio, e in atti pubblici, o avanti autorità amministrative comprendonsi;*

1. *Le carte che si presentano alla penitenzieria, alla dateria, alla s. Inquisizione, alla segreteria delle indulgenze, a quella de' brevi per lo stesso oggetto delle indulgenze, e tutte quelle che n' emanano; e generalmente tutto ciò, che riguarda le autorità ecclesiastiche in oggetti spirituali, e di coscienza. Queste carte, allorchè se ne facesse uso in giudizio, o in atti pubblici o avanti autorità amministrative, cessando la ragione della esenzione, devono essere investite delle necessarie formalità.*

2. *Gli attestati dei parrochi, ed altre autorità ecclesiastiche, salvo il caso, che facciasene uso da persone munite della fede di povertà del proprio parroco.*

3. *Le suppliche, ed i memoriali che si presentano al principe, ai ministri, ed ai magistrati.*

4. *I rescritti per sovvenzioni caritative, e per qualunque altra causa, a meno che la persona, che ne usi sia munita della fede di pover-*

tà del proprio parroco, nel qual caso continuano ad essere esenti anche producendosi in giudizio.

5. *Gli atti fiscali riguardanti le procedure criminali. Questi atti divengono soggetti alla formalità del bollo e registro, allorquando dai particolari che figurano come accusatori, o come parte civile, o da estranei eziandio vogliono prodursi in altro giudizio, in atti di notaro, o avanti qualche autorità amministrativa a sostegno di qualche loro azione, o ragione.*

6. *I conti de' pubblici negozianti, ed in questa specie comprendonsi tanto quelli fra negozianti. e negozianti, quanto quelli fatti da un negoziante ed un particolare.*

7. *Le ricevute, e quietanze per i pagamenti dovuti dal governo ai suoi stipendiati, e quelle in favore degli esattori. cassieri, ed altri che maneggiano il denaro del pubblico erario.*

8. *Le carte contenenti arruolamenti, congedi, passaporti, destinazione di tappe, di alloggi, di sussistenze, ed altri documenti concernenti li militari, e le persone addette alla milizia tanto per servizio di terra, che di mare.*

9. *I libri dei monti frumentarii.*

10. *Le assegne di seminagioni di grani, e granaglie, che per ordine pubblico debbono darsi alle amministrazioni annonarie.*

11. *Le assegne, che per la esigenza della tassa di successione devono darsi da tutti gli eredi, donatari, rinunciatari, e simili ai preposti dell'amministrazione.*

12. *Li certificati dei legati, lascite, e disposizioni per causa pia che i notari diano per obbligo d'officio alla s. Visita, alla rev. Fabbrica di s. Pietro, alla s. Congregazione degli studi ed ai vescovi, purchè vi si esprima che sono rilasciati a quel tale uso soltanto.*

13. *Tutti gli avvisi pubblici, e le ordinanze dei gonfalonieri, ed altre autorità municipali per invitare a pubbliche feste per il regolamento delle medesime, e per qualunque altro oggetto, che non abbia relazione agl' interessi comunitativi.*

14. *Gli atti che si fanno dai carabinieri per loro officio, ed in servizio del governo.*

15. *Li certificati, pagelle, diplomi, e testimoniali delle università, e scuole pubbliche in prova degli studi, e concorsi.*

16. *Le schede testamentarie che dal testatore si consegnano chiuse e sigillate al notaro, il quale non è garante che del bollo della sopraccarta.*

17. *Le lettere e biglietti allorchè le cose trattate non escono dai limiti di materia di corrispondenza, escluse quelle, e quelli che racchiudono sotto forma di lettera o biglietto una espressa obbligazione, quietanza ec.*

ATTI soggetti al bollo. Tutti quelli che non sono espressamente esentati da questa formalità, vi sono soggetti. L'art. 219. del Regol. Leon. cit., si esprime a questo proposito nei termini seguenti:

Tutte le scritture e carte tendenti comunque a far prova; gli atti che le amministrazioni pubbliche, e li pubblici funzionarj fanno coi particolari, o rilasciano ad istanza dei medesimi; gli atti, e contratti di ogni genere; i registri, libri, e giornali di spese dei banchieri, negozianti, agenti di cambi, sensali patentati, appaltatori, albergatori, locandieri, e generalmente tutti i li-

bri, e registri che possono far prova in materia di affari; gli originali, e le copie degli atti dei cursori; gli atti dei notari, archivisti, segretarii delle comunità, e cancellieri, gli atti dei giudici; le difese, allegazioni, e sommari che si presentano ai giudici singolari, ed una copia di questi scritti se sono diretti ai tribunali collegiali, la qual copia sarà l' esemplare che resta nella stamperia se sono impressi. o quella da darsi al presidente o decano qualora sieno manoscritti; le notificazioni, avvisi, stampe, e scritti circolanti, e tutti li giornali, e fogli periodici, eccettuati quelli riguardanti oggetti di sola letteratura ch' entrano fra le opere scientifiche; e generalmente tutte le carte, scritture, ed atti che non sono individualmente. ed espressamente esentati dal bollo, vanno soggetti a questa formalità.

Tre sono le specie del bollo. Evvi il bollo proporzionale quello di dimensione, e quello di dimensione pure ma particolare per gli affissi pubblici.

Le tariffe dei diritti di questi diversi bolli possono vedersi sotto la parola — Bollo —, e qui sarà sufficiente accennare gli atti che sono a ciascuno di essi soggetti.

Sono soggette obbligativamente al bollo proporzionale, che supplisce, e compensa la registrazione, da cui sono esenti, le cambiali traiettizie, ossia da luogo a luogo, che per essere considerate tali hanno tutti li requisiti richiesti dalle leggi commerciali — V. Lettera di cambio; come altresì le seconde, le terze, ec; ed i dupplicati delle medesime. *Regol. Leon. sul bollo art.* 221. Devono essere obbligativamente eziandio sottoposte a questo bollo le cambiali estere prima di accettarsi, girarsi, negoziarsi, protestarsi, o di essere prodotte in giudizio, o in atti pubblici, o avanti autorità amministrative. *detto Regolam. sul bollo art.* 222. Vi si possono assoggettare le cambiali così dette di piazza, o biglietti all'ordine S. P. i mandati, gli ordini, ed i boni all' esibitore, quali per altro possono anche essere scritti in carta di dimensione senza incorrere in alcuna penale. Il vantaggio, che ne risulta dall' essere scritti in carta bollata proporzionale è che potendo tali atti essere messi in commercio in forza della clausula S. P., allorquando sono in tal carta vanno soggetti al registro nella sola prima formazione, e tutte le girate e cessioni ne restano esenti, poichè sono quelle che riducono l'atto ad effetto commerciale dandosi il giro di commercio, e di piazza col porre in circolazione i valori nel medesimo espressi *Regol. sul bollo art.* 224. — *Notificazione declaratoria di monsignor Tesoriere generale dei* 6. *settembre* 1817. *art.* 6. — Per la stessa applicazione di tutte queste teorie, e per l'applicazione delle penali in caso di contravenzione può vedersi quanto si è detto circa questa materia sotto la parola — Cambiale.

Al bollo di dimensione comune, sono soggetti tutti gli altri atti, meno quelli pe' quali vi è un bollo di dimensione d' avvisi, e questi atti sono i seguenti:

1. Tutti gli affissi, avvisi, ed altre simili stampe, o manoscritti, ch' espongonsi alla vista del popolo affiggendoli nei luoghi pubblici.

2. Tutte le stampe e fogli circolanti.

3. Tutti li giornali, e fogli periodici ad eccezione di quelli riguardanti oggetti di sola letteratura.

4. Queste medesime stampe pro-

venienti dall'estero non possono essere affisse, e circolare nello stato, senza essere preventivamente munite del bollo straordinario.

Generalmente parlando per gli atti soggetti a bollo di dimensione resta in arbitrio di quello, che scrive, di servirsi di una dimensione, piuttosto che di altre secondo il suo bisogno, e di prendere la carta dell'amministrazione, ovvero portare della propria, e farla munire del bollo, che allora dicesi — *straordinario* —. Però questa regola soggiace a molte limitazioni. Tali sono quelle, che qui appresso si riporteranno.

Gli archivisti, attuarii, cancellieri, cursori, notari, segretarii comunitativi, ed altri pubblici officiali, non possono far uso per gli atti loro di altra carta, che di quella somministrata dall'amministrazione. *Regol. Leon. sul bollo art.* 229. In caso di contravenzione sia per aver fatto uso di carta non bollata, sia per aver messo in opera carta bollata straordinariamente incorrono per ogni contravenzione la multa del decuplo del valore del bollo. *Regol. Leon. sul bollo art.* 277. *num.* 1. È loro permesso per altro di far bollare allo straordinario le pergamene quando ad essi occorra di farne uso. *Decis. dell'amministrazione;* nel qual caso le dette pergamene devono sempre essere bollate col bollo che corrisponde alla loro dimensione, e se la dimensione superasse quella del foglio grande, si replicherà la percezione del diritto del bollo, tante volte quante il foglio esibito eccede la dimensione del foglio grande di bollo ordinario. *Regol. sudd. art.* 208.

Il quarto di foglio da baj. due e mezzo è esclusivamente la carta per gli atti dei cursori; e pèrciò i cursori non possono servirsi che di questa qualità di carta per gli originali delle citazioni, intimazioni, notificazioni, processi verbali, ed altri loro atti, e per le copie che di questi atti rilasciano alle parti citate, intimate ec., nè questa carta può servire a qualsivoglia altro atto, sia di officiali pubblici, sia di persone private, tanto emessi in pubblica forma, che sotto firma privata *Regol. Leon. art.* 225. Per comodo però dei cursori, e per quelli de' loro atti, che esigono molta scrittura, i quarti di foglio si danno anche non tagliati, affinchè possano aversi i fogli intieri, i mezzi fogli, ed unirsi anche a quaderni, a libretti ec.; nel caso raro di qualche copia di sentenza, o di alcuna descrizione, o processo verbale, che non possa contenersi in un solo foglio. *art.* 226.

Deve obbligativamente usarsi il foglio grande pei seguenti atti.

1. Tutti gli atti, o copie di atti, che a richiesta dei particolari emettonsi dalle pubbliche amministrazioni, dicasteri, e funzionarii pubblici; abbenchè trattisi di atti di congregazioni, di autorità ecclesiastiche, eccettuati quelli che non riguardano se non se oggetti di coscienza.

2. Gli atti che emettonsi in originale dai notari, archivisti, segretari comunitativi, e cancellieri, tanto nelle curie laiche, quanto nelle curie ecclesiastiche, e dai tribunali vescovili.

3. Gli estratti, spedizioni o copie autentiche, suuti, transunti, particole, certificati, e fedi di atti esistenti negli officii dei notari, negli archivii, nelle segreterie comunali, e nelle cancellerie di qualunque tribunale anche ecclesiastico, e privilegiato. *art.* 227. *del cit. Regol. Leon.*

Le altre scritture, atti, e contratti, in forma pubblica, o sotto firma privata possono scriversi in mezzo fo-

glio, nel foglio piccolo, o nel foglio grande come più piace. *Art.* 228. *del cit. Regol. Leon.*

Per gli atti sotto firma privata le tre indicate qualità possono essere anche di bollo straordinario. *Art.* 229. *del cit. Regol. Leon.*

È proibito a tutti gli attuarii, cancellieri, notari, ed altri depositarii di scritture pubbliche e private di qualunque specie, ricevitori del registro, conservatori delle ipoteche, e cancellieri de' catasti, di riceverle quando non sieno debitamente bollate, sotto la penale del decuplo del valore del bollo per ogni foglio che ricevessero nei loro ufficii non munito di bollo, o bollato indebitamente; i giudici, tribunali e dicasteri pubblici di dare alcuna esecuzione o prendere in alcuna benchè minima considerazione simili carte, a qualunque siasi effetto; ma contro i difensori e procuratori è comminata la penale del decuplo se ne fanno uso nelle difese e sommarii. *Cit. Regol. Leon. art.* 253, e 277. *num.* 5. e 6. V. Allegazioni.

A quest'effetto è necessario di avvertire che tutte le scritture ed atti fatti anteriormente all' introduzione del bollo, come anche tutti quelli provenienti dall'estero, o anteriori o posteriori, allorchè non sono compresi fra quelli espressamente esentati da questa formalità, ed enumerati di sopra, quando occorra di produrli, o farne uso, conviene premetterne il bollo straordinario. *Cit. Regol. Art.* 237. *num.* 2. e 254.

Le carte bollate sotto i cessati governi devono essere anch' esse munite del bollo straordinario, qualora però occorra produrle in giudizio, o depositarle presso qualche notaro. Questo bollo deve apporsi *gratis* e senza esigere un nuovo diritto; ma ommesso, dà luogo alla penale. *Regol. cit. Art.* 241. 244. e 255.

Nata questione se dovessero assoggettarsi alla nuova formalità del bollo *gratis* anche le carte bollate sotto il governo provvisorio pontificio, l'amministrazione *nel terzo foglio de' quesiti*, e *risposte in data* 12. *ottobre* 1816, *sotto il num.* 15., decise, che il governo provvisorio pontificio non può comprendersi sotto l' espressione — *cessati governi* —, de' quali parla il regolamento sul bollo, e quindi le carte sotto il medesimo bollate non doversi sottoporre alla formalità di nuovo bollo V. Bollo straordinario.

ATTI esenti dalla registrazione *(Legge sul bollo e registro)*.

Gli atti che la legge esime da questa formalità sono i seguenti;

Tutti quelli esenti dal bollo assolutamente, cioè tutti gli atti che quand'anche se ne faccia uso in giudizio, o fuori di esso, continuano ad essere esenti. La ragione di ciò è, che l' esenzione dalla formalità del bollo, che è preliminare a quella del registro, porta necessariamente con sè la esenzione da questa ancora. *Regol. vig. art. I.*

1. *Gli atti che riguardano l' esercizio delle autorità superiori, e che contengono disposizioni generali.*

2. *Gli atti di governo e di polizia fra i quali comprendonsi i certificati dei gonfalonieri, e governatori per l' oggetto dei passaporti, e licenze d'armi, quando vi è espresso che sono rilasciati a quest' uso; e tutti gli avvisi pubblici e le ordinanze dei gonfalonieri ed altre autorità municipali per invitare a pubbliche feste, fiere, o mercati, pel buon regolamento di essi, e per qualunque altro oggetto che non abbia rela-*

zione agl' interessi comunitativi.

3. *Gli originali di tutti gli ordini, decisioni, deliberazioni delle amministrazioni pubbliche; come anche gli estratti, copie, e spedizioni che si fanno o si rilasciano da un amministrazione, o funzionario pubblico, ad altra amministrazione o funzionario pubblico.*

4. *Le suppliche ed i memoriali che si presentano al principe, ai ministri, ed alle pubbliche autorità, e le carte in esse inserite, quando non se ne faccia altro uso.*

5. *I rescritti firmati dal sovrano.*

6. *I rescritti dei ministri per sovvenzioni caritative.*

7. *Le carte che si presentano alla Penitenzieria, alla Dateria, alla s. Inquisizione, alla s. Visita, alla s. Congregazione sulla immunità, alla segreteria delle Indulgenze, a quella de' Brevi per lo stesso oggetto delle indulgenze, e tutti li rescritti che ne emanano; e generalmente tutto ciò che riguarda il culto e le autorità ecclesiastiche in oggetti puramente spirituali e di coscienza. Le bolle della Dateria, e gli atti de' vescovi per le collazioni dei beneficii ecclesiastici, o pel conferimento di titoli, e dignità ecclesiastiche, meno gli atti di possesso.*

8. *Le fedi di povertà rilasciate dai vescovi, dai parrochi, dai delegati, dai gonfalonieri, e dalle due pie congregazioni di s. Ivo. e s. Girolamo della carità per la difesa delle cause de' poveri.*

9. *Gli atti fiscali riguardanti le procedure criminali, e gli atti e carte che servono alla difesa dei rei.*

10. *Gli atti che si fanno dalla forza pubblica per ufficio, ed in servizio del governo.*

11. *Tutti gli atti nelle cause economiche di qualunque specie esse sieno, quando si tratti di un valore non eccedente gli scudi cinquanta, calcolando il valore colle regole date nel regolamento sulla procedura civile.* (1).

12. *Tutti gli atti delle cause economiche per alimenti avanti il tribunale del cardinal vicario; delle cause pel pagamento di cattedratici, di tasse per gli ospedali, seminarii ed altri pubblici stabilimenti, di decime ecclesiastiche, e di prestiti de' monti frumentari, e di pietà, fino a qualunque somma; delle cause privilegiate, di mercedi, e dei giudizii di fallimento.*

13. *Gli atti dei cursori, dei cancellieri, dei giudici in qualsivoglia causa e giudizio, meno quelli espressamente assoggettati alla registrazione e specificati nel capo XI. del Regol. vig. art. CXLV.* (2).

---

(1) Si avverta che la esenzione milita per le istanze, atti di cancelleria, e decreti, e non per i documenti, titoli, e carte, che si producono a sostegno, sia delle azioni, sia delle eccezioni. Sono compresi nella esenzione gli atti di aggiudicazione che abbiano luogo in seguito di ordini e mandati economici. Nelle cause veramente economiche sino al valore di cinque scudi, quando si proceda senza strepito, e figura di giudizio, gli atti sono esenti anche dal bollo, ed i documenti soltanto devono essere bollati. V. ATTI ESENTI DAL BOLLO; GIUDIZII ECONOMICI.

(2) Sono soggetti alla registrazione. *I seguenti atti de' cursori.*

1. Gli atti di offerte reali e le accettazioni delle medesime, o vengano emesse nello stesso atto di offerta, o susseguentemente per atto separato.

2. Gli atti di seguite delibere o aggiudicazioni ed in generale i processi verbali di vendita al maggior oblatore per qualunque somma si facciano, sia volontariamente, sia in virtù di mandato di qualsivoglia giudice, o tribu-

14. *Tutte le copie conformi degli atti pubblici registrati sull' originale; e quelli di tali atti, che secondo le attuali leggi sarebbero registrabili sull' originale, e furono celebrati prima dell' attivazione del registro. Se però la copia non è estratta dallo stesso ufficiale pubblico o successore, sarà soggetta al registro in ragione del certificato che l' altro ufficiale fa di averla desunta dall' originale, e collazionata.*

15. *Li doppi originali di atti e contratti, quando l' altro originale è stato registrato.*

16. *Le certificazioni della firma di pubblici ufficiali rilasciate dai vescovi, dai capi de' tribunali, e dai consoli, e ministri esteri estensivamente alle declaratorie in osservanza, riguardo agli atti dei consolati.*

17. *Tutti gli effetti commerciali, o sia le cambiali traiettizie soggette obbligativamente al bollo proporzionale, purchè abbiano i requisiti voluti dalle vigenti leggi commerciali per poter essere considerate vere cambiali traiettizie, e le girate delle medesime.*

18. *Le girate e cessioni delle cambiali così dette di piazza, o biglietti di pagamento all' ordine S. P., quando siasi usata la carta bollata di giusta proporzione.*

19. *Le quietanze per una somma che non ecceda gli scudi quattro, purchè non sia parte, o residuo di somma maggiore.*

---

nale, e per qualuoque causa, ed iu qualunque luogo senza limitazione o eccezione di alcuna sorta.

I seguenti atti di cancellería :

1. Le dichiarazioni o atti cha si ricevooo dai cancellieri estendendooa processo verbale o in altra forma provante; che contengono accettazione o astensione e ripudia di una eredità, rinunzia ed un legato, ed altre simili disposizioni, accettazione o riuunzia di tutela e cura, o di un' amministrazione qualunqua, ed obbligazione di bene e fedelmente amministrare; offerte o accettazioni di offerte; rinunzia a titoli, ed accettazione di giudicati; obbligazioni di qualsiasi genare, prestazione di sigurtà, e fidaiussione; confessioni, o dichiarazioni di debito, fra le quali le dichiarazio oi affermative, che si fanno in seguito dei sequestri; giuramenti e risposta a partiti, ed articoli, e posizioni: cessione dei beni; descriziona o inventarii legali, e le congregazioni dei creditori nei giodizii di concorso. Gli altri atti, qoantunque di quelli detti voloutarii, e ehe secondo la procedura esigono la comparsa personale, ed uno speciele mandato di procura, sono esenti.

2. Gli estratti di etti, o sie le copie dell' iotiaro processo di una causa ad effetto di trasportarle da un tribuoale ad un altro.

3. I certificati, fedi, sunti ec., che i cancellieri rilasciano a richiesta delle parti, estraeodo gli atti, o cose richieste dai loro libri, a registri.

I seguenti atti dei giudici, nelle cause non dichiarate esenti dalla registrazione, nei due numeri precedenti 11. e 12.

1. I decreti preparatorii ed interlocutorii sulla spedizione o copia autentica in qualunque forma emessi, ma quando però veramente se ne prenda la spedizione o copia, restando vietata qualunque percezione di tassa, quando sieno semplicemente enunciate, o dichiarate.

2. I decreti definitivi o sentenza sugli originali sottoscritti dai giudici che si conservano nelle cancellerie.

3. I decreti esecutoriali tanto emanati in giudizio formale, quanto senza contraditorio giudizio, pure sull' originale che si conserva io cancelleria, o presso un notaro.

4. I rescritti della piena segnatura, salva la declaratoria di esenziona intorno ai semplici *opinamenti*.

E generalmente tutti gli altri atti che sono compresi negli articoli che seguono nel capitolo citato dal CXLVI; al CLXIII; inclusive, coma si vedrà a suo luogo.

20. *Gli atti già registrati sotto i cessati governi Francese, ed Italico, e gli atti che abbiano acquistata data certa anteriormente alla legge del registro.*

Sono considerati di data certa ad effetto di godere della sopradetta esenzione del registro: 1. I pubblici istromenti; 2. Gli atti privati, fatti avanti l' epoca della introduzione del registro, i quali, o siano stati fin d' allora depositati negli archivii, o sia morto alcuno de' contraenti, ovvero dei testimonii sottoscritti, purchè non si possa dubitare della identità dei caratteri; 3., i detti atti, e contratti privati muniti della ricognizione del carattere, appostovi fino d'allora da un pubblico notaro. In ordine però agli atti di privata segnatura che nei sopra espressi termini godono della certezza della data e della esenzione per conseguenza, si noti, che devono prima di essere prodotti esibirsi ai rispettivi preposti dell' amministrazione, dai quali verranno registrati gratis. (1).

Sono anche esenti quei rescritti del tribunale della segnatura, coi quali si emette il semplice opinamento; e quelli altresì coi quali sopra istanza di alcuna delle parti si dichiara il senso del rescritto precedente, che non essendo nuovi rescritti, ma una semplice spiegazione del primo, non devono registrarsi con un diritto separato. = *Soluzioni di monsignor Tesoriere dei* 31. *agosto* 1817. *num.* 24. — L' amministrazione generale ha dichiarato inoltre con una istruzione data alla già direzione di Roma, che quei rescritti, coi quali si concede dal tribunale della Segnatura la udienza, detti — audiatur —, come anche quelli coi quali la udienza stessa viene negata, sono esenti dalla registrazione sull' originale, dovendosi equiparare ai decreti preparatorii, ed interlocutorii degli altri tribunali — *Lettera dell' amministrazione dei* 5. *settembre* 1818. V. Abbreviazione di termini; Comparse semplici de' procuratori; Conclusioni; Copie de' documenti ed atti; Costituzio-

(1) Fra gli atti di firma privata da riputarsi di data certa per godere della esenzione dal pagamento delle tasse di registro, sono noverati gli atti e contratti privati di data anteriore all'attivazione del registro, e muniti della sottoscrizione di tre testimonii, quali potevano soltanto essere esaminati, (in forza del Regol. Piano sulla registrazione) per contestare che avessero firmato, nel tempo espresso in quel dato atto. Essendosi però conosciuto coll' esperienza, che da questa pratica molte frodi ne provenivano, o non potendosi esaminare i testimonii, o per gli altri impedimenti non potendosi giungere al discoprimento della verità, nella *Notificazione declaratoria di monsignor Tesoriere generale in data* 6. *Settembre* 1817. *art.* 8., si dichiarò, che tutti gli atti che godessero della certezza della data in forza dell' art. 8. del regolamento Piano sull' archiviazione (come al num. 2. del periodo testuale di questa pagina 436. colon. 1. – Sono considerati ec.), a causa della sola firma e sottoscrizione di tre testimonii, dovessero esibirsi entro il mese di novembre dello stesso anno 1817., che si assegnava per unico e perentorio termine ai preposti dell'amministrazione, i quali li avrebbero registrati *gratis*; spirato poi il detto tempo quantunque muniti della firma di tre testimonii, non sarebbero più considerati di data certa per l' effetto della tassa di registrazione, e volendoli registrare avrebbero in conseguenza pagati i diritti prescritti nel regolamento, secondo la natura del respettivo atto o contratto. È perciò, che ora per chi non si è munito della registrazione gratis in tempo debito è risoluta la esenzione, che dalla sottoscrizione di tre testimonii proveniva.

NE DI PROCURATORI; PERIZIA; PRODUZIONI; SOLENNITÀ; SPECIFICA DI SPESE.

ATTI SOGGETTI ALLA REGISTRAZIONE.

1. Tutti quelli che non sono espressamente esentati, devono essere sottoposti a questa formalità.

2. Quanto al tempo in cui devono registrarsi. V. ATTI PUBBLICI, ATTI PRIVATI — Quanto al modo di liquidare le tasse, ed al pagamento delle medesime. = V. TASSA DI REGISTRO. — Quanto finalmente alla tassa, cui ciascun atto è soggetto, può questa sapersi ricercando ogni atto sotto il proprio nome particolare.

ATTI CIVILI (*Diritto civile*). È una scrittura la quale prova essersi fatta o convenuta una cosa, ciò che i romani chiamarono *instrumentum*. Quindi gli atti prendono le varie denominazioni che qui siamo a notare.

Atto autentico, è quello che è stato ricevuto da pubblici officiali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle solennità richieste.

Atto solenne. Così suole chiamarsi quell'atto a cui la legge attribuisce un carattere di solennità; questa espressione si applica particolarmente, e quasi esclusivamente alle donazioni ed ai testamenti; con meno proprietà però, ma in generale, si attribuisce dai pratici il nome di atto solenne a tutti quegli atti notarili, che vanno muniti del decreto giudiziale.

Atto notarile, è quello che viene fatto dalle parti avanti notaio, onde assuma il carattere di autenticità che la legge gli accorda.

Atto per privata scrittura, è quello che viene eretto, senza l'intervento di un pubblico ufficiale. Di regola tutte le convenzioni e contratti della vita civile possono farsi per privata scrittura, e se è riconosciuto dalla parte, alla quale viene opposto, esso fa fra di loro che lo hanno scritto, tra i loro eredi ed aventi causa, la stessa fede di un'atto autentico e naturale.

Atto di ricognizione, è quello per cui un debitore riconosce e conferma di bel nuovo il suo debito per impedirne la prescrizione. Quest'atto ha per iscopo di dare forza ad un'atto precedente, che senza di ciò non ne avrebbe avuta alcuna; ciò per altro che contiene al di là dell'atto primordiale, o che da esso differisce non ha alcun effetto.

Atto conservatorio. Si dice di ciò che taluno fa, all'oggetto d' impedire che non rimangano pregiudicati i suoi diritti. Gli atti conservatorii per essere validi bisogna che non turbino il godimento del possessore. Sono di tal genere gl' inventarii, le suggellazioni, o biffe, le opposizioni ec.

Atto di erede. V. DICHIARAZIONE DI EREDE; ADIZIONE DI EREDITÀ.

Atto di notorietà, è quello di attestazione di un fatto notorio e costante. L'atto di notorietà è specialmente necessario per supplire alla mancanza dell' atto di nascita, e di quello di morte. Diffatti si pratica costantemente all' effetto di comprovare la morte di qualcuno, e la successione legittima dell' erede, quando il defunto non ha disposto de' suoi beni, nè per testamento, nè per donazione, nè per qualunque altro atto di ultima volontà, affine di eseguire il trasporto delle sue proprietà nel nome dell'erede, tanto all' ufficio del pubblico censimento, come in quello di conservazione delle ipoteche. Per quest' ultimo ufficio però non è sufficiente il solo *atto di notorietà*; esso deve essere susseguito da un ordinanza del tribunale, pronunciata in

camera di consiglio, onde poter ottenere l'annotazione di *sub-ingresso* nelle inscrizioni del defunto a favore dell' erede. V. ORDINANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO; SUBINGRESSO.

ATTI PUBBLICI, O IN FORMA AUTENTICA *(Legge sul bollo e registro)*. Sono quelli muniti della certificazione e della firma di un pubblico officiale.

1. Questi atti sono registrabili a diligenza degli officiali che li hanno fatti, entro un certo termine di rigore. Eglino sono responsabili del pagamento delle tasse, e del contenuto nell' atto.

2. Queste regole generali possono vedersi applicate ricercando gli atti dei rispettivi ufficiali. V. ATTI NOTABILI; ATTI DI CURSORE.

ATTI PRIVATI. *(Legge sul bollo e registro)*. Sono quelli fatti, e firmati dalle persone private, senza l'intervento di un pubblico officiale.

1. Per gli atti privati non v' è termine di rigore per la registrazione, e questa formalità si subisce da tali atti, allorchè dai particolari vengono presentati a quest' effetto ai preposti dell'amministrazione, loro occorrendo di farne uso — *Regol. vig. sul registro, art. CXII. — Tutti gli atti privati, o altri di sopra non nominati* (cioè all'art. CXI. = V. AGGIUDICAZIONE), *non saranno soggetti al registro da farsi dentro il termine di rigore. Non potrà però farsene uso alcuno, nè presso i notari, nè in giudizio, nè avanti qualsivoglia autorità, o amministrazione pubblica*, o *comunale, se prima non sieno stati registrati.*

Potranno solo gli atti privati essere chiamati in un inventario senza che siano stati registrati —.

2. Da ciò ne consegue, che il pagamento delle tasse deve sempre effettuarsi da quello, che presenta l'atto alla registrazione. — *Cit. Regol. sul registro art. XX. §. 5. ed art. XXII. — V. il cit. art. XX. alla voce* AGGIUDICAZIONE. L'art. XXII. è quello che segue: *Le tasse degli atti civili e giudiziali che contengono obbligazione, liberazione, o trasmissione di proprietà, o di usufrutto di beni mobili o immobili, saranno a carico dei nuovi possessori; quelle poi di tutti gli altri atti saranno pagate dalla parte alla quale questi atti sono di profitto.*

Nei contratti misti ognuna delle parti pagherà in proporzione della proprietà a lei trasferita o della convenzione che è a di lei profitto.

Queste regole hanno luogo in mancanza di disposizioni diverse delle parti, espresse negli atti medesimi, le quali dovranno eseguirsi.

3. Negli atti privati la fede della registrazione si apporrà nell' originale. *Regol. vig. art. XI.*

Negli atti privati la formalità dell'archiviazione e *del seguito pagamento della tassa dovrà essere apposta nell' originale.*

4. Gli atti privati non registrati non possono essere richiamati in alcun'atto pubblico, nè prodursi in giudizio od avanti qualche autorità, tranne l' eccezione recata all'art. CXII. su riportato.

ATTI DI CURSORE *(Legge sul bollo e registro)*.

1. Gli atti di cursore sono tutte le citazioni, interpellazioni, ed i processi verbali, o relazioni di affissioni, di avvisi, e di esecuzioni di mandati, le offerte reali, le subaste, le delibere ec.

2. Sono soggetti alla registrazione i seguenti atti dei cursori.

I. Gli atti di offerte reali, e le accettazioni delle medesime, o vengano emesse nello stesso atto di offerta, o susseguentemente per atto separato.

II. Gli atti di seguita delibera o aggiudicazione, ed in generale i processi verbali di vendita al maggiore oblatore per qualunque somma si facciano, sia volontariamente, sia in virtù di mandato, di qualsivoglia giudice o tribunale, e per qualunque causa, ed in qualunque luogo, senza limitazione o eccezione di alcuna specie. *Regol. cit. art. CXLV.* V. Aggiudicazione, Astensione, ed Atti esenti dalla registrazione, esclusi soltanto gli atti di delibera che abbian luogo in esecuzione di un ordine economico, o sia nelle cause pecuniarie non superiori a cinque scudi, trattate economicamente, i quali atti non solo sono esenti dal registro, ma anche dal bollo. *Regol. Leon. art.* 217. *num.* 9., e 13. V. Atti esenti. *Notific. del* 7. *gennajo* 1832. §. 16. V. Giudizii economici.

3. I cursori sono responsabili della registrazione di tutti quelli dei loro atti che sono soggetti a questa formalità, ed è a loro carico il pagamento della tassa. *Regol. cit. art. XX.* V. Aggiudicazione. Il termine di rigore per sottoporli al registro è di cinque giorni *Regol. cit. art. CXI.* V. Aggiudicazione; e la multa per la contravenzione a quest' obbligo è di scudi cinque per tutti gli atti soggetti a diritti fissi, e della metà di più della tassa proporzionale per gli atti a questa soggetti, purchè per altro la detta metà di tassa sia superiore alla multa fissa di scudi cinque; mentre nel caso opposto dovrebbe continuarsi a percepire la multa fissa, non potendosi dar mai un diritto proporzionale minore del fisso — *cit. Regol. art. CXVIII.* V. Archivisti; Archiviazione.

4. I cursori speciali camerali se fanno i loro atti in luogo dove non siavi l' ufficio del registro, e gli atti sieno di loro natura registrabili, godono il termine di giorni quindici per soggettarli a questa formalità.

5. Gli atti de' cursori devono essere registrati negli originali, sui quali essi appongono la relazione della seguita registrazione.

6. È in libertà de' cursori di far registrare i loro atti o dal preposto sotto l' ufficio del quale hanno la loro residenza, ovvero da quello del luogo, ove abbiano fatti gli atti che debbono registrare. *Regol. cit. art. CXV. — Li cursori faranno registrare nell' ufficio di loro residenza, o in quello del luogo ove li avranno fatti.*

7. Sovente accade che nei piccoli luoghi i cursori non sanno scrivere, e quindi non potendo essi fare appiè degli atti la relazione della seguita presentazione alla persona o al domicilio del citato si recano da un notaio, il quale riferisce di essersi presentato avanti di lui il cursore, ed avere deposto di avere eseguita la soprascritta citazione, o alla persona, o al domicilio. In questi casi l'atto diviene notarile, ed è un rogito in brevetto, ossia in originale della presentazione della citazione: quindi, siccome i notari non possono emettere atti in carta di dimensione inferiore al foglio grande. — *Regol. Leon. art.* 227. *num.* 2. — *Gli atti che emettonsi in originale dai notari, archivisti, segretari comunitativi, e cancellieri, tanto delle curie laiche, quanto delle curie ecclesiastiche, e dei tribunali vescovili, saranno obbligativamente scritti in foglio grande;* — bisogna perciò che la citazione sia ricopiata in questa carta; e bisogna an-

che avvertire che della registrazione dell'atto resta responsabile il notaro rogato. Il diritto da percepirsi sarà sempre quello di bajocchi venti, a meno che l'atto del cursore fosse di quelli registrabili, e dasse luogo ad un diritto maggiore, nel qual caso sarà questo in vece di quello percepito.

8. Non deve confondersi con quanto si è detto nel ¿. precedente la ricognizione del carattere del cursore, che dai notari si e mette talvolta a garantire la firma di colui che ha fatta la relazione della seguita presentazione. Queste ricognizioni di firma, come atti accessorii, dipendenti ed indivisibili dai principali, possono essere scritti dai notari al basso delle citazioni, di qualunque dimensione sia la carta, nella quale sono scritte. *Soluzioni dell'amministrazione generale fogl.* 1. *Regol. Leon. vig. in quanto al bollo art.* 252. Sono eccettuati dalla disposizione dell' art. precedente (1), i seguenti atti.

1. *Le ricognizioni di firme.*

2. *Le ratifiche di un atto o contratto.*

3. *Le quietanze di una obbligazione, sotto l' obbligazione quietanzata ed estinta.*

4. *Più ricevute in conto di un medesimo debito, che possono scriversi in uno stesso foglio di carta.*

5. *Gl' inventarii, descrizioni, ed altri simili atti che possono eseguirsi in un medesimo tratto di tempo e vengono successivamente continuati e compiti; di modo che tutti i consecutivi atti insieme presi costituiscano un atto solo.*

6. *Le relazioni dei cursori di avere notificate le spedizioni di sentenze e decreti, o altri atti autentici, quali possono scriversi appresso gli atti medesimi.*

7. *I decreti dei giudici che potranno scriversi, o dietro o appiè della citazione, o l' uno dopo l'altro nello stesso registro d' udienza in carta da bollo. Tali atti sono registrabili separatamente dall' atto di citazione con un diritto fisso di bajocchi venti.* Regol. vig. art. XXIV. n. 2. V. Accettazione di cauzione.

9. È proibito ai cursori di dar copia nei loro atti, inserirvi e richiamarvi scritture private od altro atto soggetto a registro, prima che siasi sottoposto a questa formalità, sotto pena della multa inflitta dall'articolo CXXII. Regol. vig.

Niun notaro o altro ufficiale pubblico potrà fare o stendere un atto in virtù di una scrittura privata o stipulata in paese estero, riceverla in deposito, o rilasciarne estratto, copia, o spedizione se non è stata prima registrata, sotto pena di scudi dieci, e di rendersi responsabile personalmente della tassa.

Eglino in conseguenza sono tenuti a riportare nei loro atti la registrazione delle scritture private, documenti, e carte delle quali danno copia di conformità all'*art. CXXIV. Regol. vig.*

In conseguenza delle sopra espresse proibizioni sarà fatto menzione in tutte le spedizioni degli atti pubblici civili o giudiziali, che debbono essere registrati sull' originale, del pagamento della tassa, mediante la trascrizione litterale, ed intera quietanza della tassa medesima. Egualmente negli atti originali che si faranno in virtù di scritture private dovrà riportarsi

(a) La carta bollata adoperata per un atto qualunque non può servire per un altro atto, quantunque tutto il foglio fosse ingombrato dallo scritto; ne possono farsi due o più atti un dopo l' altro nel medesimo foglio di carta bollata.

la menzione del registro che esiste sulla medesima scrittura privata.

Ogni ommissione alle prescrizioni di che sopra, verificato che la scrittura di cui si dà copia, o che è inserita o richiamata, abbia realmente subita la registrazione, per cui non sia applicabile l'articolo su riportato CXXII., viene punita con una multa di scudi due.

Ogni mancanza a questa disposizione (a quelle cioè degli articoli precedenti), *sarà punita colla multa di* scudi due.

10. Richiamandosi nelle citazioni, scritture, e carte senza enunciativa di registro, non basta ad esimere il cursore dalla multa il dire; *che verranno prodotte in cancelleria*, o l' usare espressioni consimili. Così più volte ha stabilito l'amministrazione in casi particolari. Non si verificherebbe però alcuna contravvenzione, se nell'atto di citazione non si richiamassero le scritture private, ed i documenti in ispecie, e ad uno ad uno particolarmente, indicandone la data, e la qualità, ma in genere soltanto si dicesse: *come dal documento o documenti da prodursi negli atti a suo luogo e tempo;* poichè in tal guisa il cursore non fa che dire, che si addurranno le prove necessarie al sostenimento dell'azione, senza individuare quali esse sieno, ed in che consistano. Questa massima è ricevuta parimenti dall'amministrazione.

ATTI ECCLESIASTICI *(Diritto canonico)*. Agli ordini sacri non possono essere promossi que' chierici, che non sono sufficientemente proveduti di un benefizio ecclesiastico, o di patrimonio sacro, o di altra equipollente provisione, colla di cui rendita possano decentemente vivere, e colla proibizione altresì di rassegnare il benefizio, e di alienare quei beni che con titolo di patrimonio ecclesiastico, hanno per essi ottenuta la promozione agli ordini sacri.

È rimessa al prudente arbitrio de' vescovi la giusta tassazione della rendita, o emolumento necessario per la decente sussistenza dell' ordinando ai sacri ordini, ciò dipendendo dalla diversa qualità dei paesi, locchè non permette di stabilire una regola invariabile e giusta per simili tassazioni. Intorno a questa materia tratteremo difusamente alla voce BENEFICII ECCLESIASTICI. Sotto il presente articolo ci limiteremo a dare le diverse formole degli atti, relativi alla soggetta materia.

I.

FORMOLA

DI RINUNZIA PRIMA DI FAR PROFESSIONE

Al Nome di Dio Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S. ec...
» Avanti me........ Notaio pubblico
» residente a....... e testimonii infra-
» scritti aventi i requisiti legali pre-
» sente e personalmente costituito, il
» reverendo signor Francesco del vi-
» vo signor Domenico Albici maggio-
» re di anni novizio nel monastero
» di....... il quale determinato a vo-
» lere perpetuamente dedicarsi al ser-
» vizio del Signore, con distaccarsi
» dalle cose mondane, e servire nel-
» la religione da lui prescelta e nella
» quale ha vissuto per dieci mesi,
» spontaneamente di sua certa scien-
» za, e determinata volontà, per sè
» suoi eredi, e successori anche estra-
» nei, salva l' infrascritta riserva e
» non altrimenti, ha renunziato, e re-
» nunzia abdicativamente, ed estin-
» tivamente con titolo di libera, ed

» irrevocabile donazione fra vivi a » favore del signor Domenico Albici » del fu signor Pietro, qui presente » ed accettante per sè e suoi ec; tutti, » e ciascuno dei beni, mobili, immobili, » presenti, e futuri, in qualsivoglia » luogo posti, e situati, ragioni, » azioni, e diritti che sotto ogni » rapporto possono spettargli ed » appartenergli, tanto per lato paterno, » come per quello di madre, fratelli, » sorelle, ascendenti, e collaterali, » quanto per parte di estranei » con qualunque titolo, e causa, niuna » esclusa ed eccettuata, e così esistenti, » come future e non altrimenti » ec; costituendo il medesimo di » lui signor genitore in proprio luogo » e vece da questo giorno in avanti, » immettendolo nel possesso » e dominio delle cose renunziate, » colle clausole, ad avere, tenere e » possedere, e con quelle del costituto, » e precario in forma.

» In relazione al presente atto lo » stesso reverendo signor Francesco » Albici ha renunciato, e renunzia espressamente » al benefizio della *L. fin. cod. de revocandis donationibus*, della *L. penult. cod. De donat.*, *al gius de futuro*, ed a qualsivoglia » legge a suo favore, delle » quali promette e s' obbliga di mai » valersi, convalidando questa sua » renunzia col proprio giuramento » che ha prestato e presta a delazione » di me notaro, toccate le scritture » ec.

» La quale renunzia con titolo di » libera donazione *tra vivi* abdicativamente » ed estintivamente detto » reverendo signor Francesco Albici » ha fatto, e fa sotto le appresso infradicende » riserve, patti, condizioni, » e dichiarazioni, e non altrimenti » ec., e cioè *(quivi si porranno le condizioni e riserve, alle quali vorrà la parte legare la propria donazione)*.

» E per la piena ed inviolabile osservanza » ec.

» Atto fatto, letto, e pubblicato » ec. (1).

II.

FORMOLA

D' ISTITUZIONE DI CAPPELLANIA

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S. ec...

» Avanti me ec....... si è costituito » personalmente il sig. Ambrogio » Varani del fu Alessandro proprietario, » di età maggiore, qui domiciliato, » ed a me cognito, il quale ha » esposto di avere a maggior gloria » di Dio, e per suffragio dell' anima » sua propria, e de'suoi, fatta costruire » ed erigere dai fondamenti una » cappella nella chiesa de' RR. PP. » ab. e monaci di s. Salvatore in questa » città, sotto l' invocazione del » santo di cui porta il nome col desiderio » di quella abbellire, adornare, » e ridurre alla totale sua perfezione.

» Contemporaneamente si sono » costituiti avanti a me pure il reverendissimo » padre ab. D. ed i RR. » PP. monaci di detto monastero, cioè » ....., i quali hanno dichiarato di volere » aderire alla pia intenzione di » detto signor Varani; e perciò,

(1) Nelle rinunzie e donazioni *ob ingressum*, non occorre la presenza del giudice nè verun' altra solennità. Avvi chi opina ancora che quand'anche il renunziante o donante fosse minore, non abbisogna neppure della presenza del curatore, purchè sia fatta a favore di consanguinei. S' intende però che il rinunziante abbia superata l' età di anni quattordici.

» Per il presente pubblico istro-
» mento, apparisca e sia noto, come
» capitolarmente congregati detto re-
« verendissimo padre ab. e detti RR.
» monaci avanti di me notaio, con-
» forme è stile del detto venerabile
» monastero, nella sala ove suole con-
» gregarsi il capitolo, all' oggetto di
» procedere alle cose suddette, i pre-
» nominati molto RR. PP; in nume-
» ro legale rappresentanti il loro in-
» tero capitolo, spontaneamente ed
» in ogni ec. per sè stessi, e loro suc-
» cessori, e nel nome di detto loro
» venerabile monastero, hanno con-
» ceduto, e concedono in perpetuo
» al prenominato signor Ambrogio
» Varani presente ed accettante ec.,
» la detta cappella dedicata in onore
» di s. Ambrogio, posta al lato destro
» della loro chiesa, e questa gli dan-
» no, cedono, e rilasciano per sè e
» suoi successori in infinito, col gius
» patronato della medesima, e con
» tutto ciò che in essa si contiene, e
» con tutte le ragioni, annessi, ed ac-
» cessorii ad essa spettanti, conforme
» è al presente e sarà o potrà essere
» in futuro, all' effetto che sempre
» porti il di lui nome e quello della
» sua casa, e famiglia, e dei di lui e-
» redi, e successori, ed in essa pos-
» sano sempre ed in qualunque tem-
» po fare tutti quegli ornamenti e va-
» riazioni che loro parerà e piaccrè,
» con facoltà di erigervi armi, ed in-
» segne della famiglia, costruirvi il
» monumento e sepolcro, trasportar-
» vi i cadaveri, ed in esso seppellir-
» li, farvi depositi, ed inscrizioni, e
» quant'altro è permesso dai canoni,
» e leggi veglianti, con le clausole
» traslative di dominio, e possesso, o
» quasi, ed in ogni ec. La quale cap-
» pella non dovrà essere ufficiata da
» altri, che dai predetti RR. monaci,
» incaricandosi detto signor Varani
» per sè e suoi come sopra di prov-
» vedere la medesima dei necessarii,
» paramenti ed altro per potervi ce-
» lebrare la santa messa, non che
» l' occorrente cera per la celebra-
» zione in essa del culto divino. Il
» detto signor Varani poi ha dotato, e
» dota la predetta cappella dell'annua
» perpetua somma di scudi cinquan-
» ta da esigersi dai RR. monaci, do-
» po la di lui morte, mentre esso vi-
» vente si obbliga provederla delle
» cose sopra discorse, e di quant'al-
» tro possa essere necessario alla me-
» desima.

» E per assicurazione della detta
» annua somma di scudi cinquanta il
» signor Varaui assoggetta fin d' ora
» a speciale, e convenzionale ipoteca
» un di lui predio posto ec...... dan-
» do facoltà ai RR. PP. suddetti di
» assumere la competente iscrizione
» pel corrispondente capitale di scu-
» di mille; per ogni effetto più vali-
» do, ed efficace di diritto.

» E per la ferma ed inviolabile os-
» servanza ec.

» Atto fatto, letto, e pubblicato ec.

III.

FORMOLA

DI ATTO DI FONDAZIONE, E DOTAZIONE DI UNA CAPPELLA.

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S. ec...

» Avanti l'illustrissimo e revereu-
» dissimo monsignor....... vicario ge-
» nerale della diocesi di......ed avan-
» ti pure me notaio, e testimonii in-
» frascritti, costituito il signor Cosi-
» mo del fu signor Rodolfo Santini
» proprietario domiciliato in........ il
» quale mosso da spirito di pietà e

» di religione ha deliberato fondare » e costruire una cappella sotto il ti» tolo di s. Maria delle grazie sopra » un tenimento di terra contigua al» la di lui villa in parrocchia s. An» tonio di questa diocesi, e quella » dotare convenientemente. E desi» derando mandare ad esecuzione » questa sua pia volontà; è perciò » che:

» Per il presente pubblico istro» mento sia noto, come il prenomi» nato signor Cosimo Santini spon» te ec., ha promesso e promette di » fondare e costruire la suddetta cap» pella sotto il titolo di s. Maria del» le grazie, in detto luogo, e di con» gruamente dotarla, onde un sacer» dote, possa prestarsi al servizio del» la medesima, ed abbbia il mezzo di » vivere convenientemente, con pat» to espresso però che il cappellano » suddetto celebri tre volte alla set» timana il santo sacrificio della mes» sa; ed in ciascun anno nel giorno » della natività di Maria Santissima » ed in perpetuo, ne celebri la festa » con sei messe almeno, e con altri » divini uffizii; e nel giorno della » commemorazione di tutti i morti » si faccia pure un perpetuo anni» versario nel quale sieno celebrate » dieci messe in suffragio del fonda» tore; riservando conforme ha ri» servato e riserva per sè, e suoi di» scendenti in perpetuo il gius pa» dronato di detta cappella, ed il di» ritto di presentare un sacerdote in » rettore della medesima.

» E per dote ed in nome di dote » di detta cappella, per sè, e suoi ec., » il signor Santini suddetto nel mo» do migliore di ragione, ha dato, » ceduto, donato, e trasferito, sicco» me dà, cede, e trasferisce con titolo » di vera, assoluta, e perpetua do» nazione e dotazione a favore della » suddetta cappella da costruirsi co» me sopra, ed ora per quando sarà » la medesima costruita ed eretta, per » la quale accetta, stipula, e riceve il » prefato illustrissimo e reverendis» simo monsignor vicario generale, » con me notaro, per dote della cap» pella stessa, e per comodo, ed utili» tà del ripetuto rettore pro tempore.

» Un podere con casa colonica si» tuato ec........, colla cessione e tra» slazione del dominio e proprietà di » esso predio e sue attinenze, colle » clausole ad avere, tenere, e posse» dere nel nome di detta cappella e » suoi rettori colla clausola del costi» tuto, costituzione di procuratore, » cessione pienissima di ragioni, e » colla promessa della evizione in o» gni più valido, ed efficace modo di » diritto.

» Ha concesso e concede altresì » ampla facoltà al detto rettore tosto » che sarà canonicamente investito, » ed ai successori suoi, sempre a pre» sentazione di esso signor fondatore » e di lui eredi in perpetuo, di pren» dere il possesso di detto podere di » loro propria autorità, senza biso» gno del consenso di chicchessia, o » di decreto di giudice, e con patto » e condizione espressa che se per » qualunque sinistro accidente, esclu» sa la colpa e il fatto di esso signor » fondatore, la predetta cappella, non » si potesse altrimenti erigere e co» struire, e non si potesse in conse» guenza effettuare ed eseguire quan» to sopra, s' intenda nulla e per non » fatta la suddetta dotazione, a tutti » gli effetti di ragione, e non altri» menti ec.

» E per la piena ed inviolabile os» servanza ec........ il signor Cosimo » Santini fondatore ha obbligato, ed » obbliga ec.

» Fermo stante quanto sopra il

» prelodato illustrissimo e reverendissimo monsignor vicario generale, all'effetto che sia sempre maggiormente promosso il culto divino, informato delle ottime qualità del signor fondatore, sulla cognizione del prezzo del predio costituito in dote alla suddetta cappella, ha prestato e presta il suo consenso alla fondazione della medesima, sotto le espresse condizioni, interponendo, conforme ha interposto, ed interpone ogni e qualunque sua autorità e decreto in ogni ec.

» Atto fatto, letto, e pubblicato ec.

IV.

FORMOLA

DI ATTO DI POSSESSO DI UNA CHIESA PARROCCHIALE.

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di N. S. ec....

» Avanti me ec....... si è costituito il molto reverendo signor D. Antonio Ripa del fu Paolo sacerdote domiciliato in questa città, ed a me cognito, il quale essendo stato provisto della vacante chiesa parrocchiale di s. Lorenzo, conforme resulta dalle lettere patenti dell' illustrissimo e reverendissimo monsignor vescovo di questa città, presso lui esistenti, e desiderando esso di prendere l'attuale, e corporale possesso di detta chiesa parrocchiale con tutti i suoi diritti, e pertinenze, è perciò che;

» Pel presente pubblico istromento sia noto, come io notaro sottoscritto alla presenza degl' infranominandi testimonii, in esecuzione delle suddette lettere patenti, ho immesso, ed immetto il prelodato molto reverendo signor D. Ripa nel vero, reale, ed attuale possesso della predetta chiesa sotto il titolo di s. Lorenzo, e di tutti i diritti, e pertinenze della medesima, e ciò mediante l'ingresso fatto da esso in unione di me notaro in detta chiesa, dalla sua porta principale, e da lui toccato il chiavistello affisso a detta porta, non che le campane, il messale, il calice, gli arredi sacri, e le chiavi della sagrestia, e dopo il canto dell' Inno ambrosiano, *Te Deum laudamus* dal ridetto sig. parroco, e dagli altri intervenuti è entrato esso nella casa canonicale toccando le serrature delle porte, siccome ha fatto altresì nella casa colonica dell'annesso podere, senza contraddizione di alcuna sorta, essendosi egli protestato, conforme si protesta di voler possedere non solo coll'animo, ma anche col corpo, e non solo in questo, ma in ogni ec.

„ Atto fatto, letto e pubblicato ec.

V.

FORMOLA

DI ATTO DI POSSESSO DI UN VESCOVADO.

Al Nome di Dio. Amen.

„ Sotto il Pontificato di N. S. ec...

„ Avanti me ec;...... si è presentato il molto reverendo signor N..... del fu N..... nella qualità di procuratore dell'illustrissimo e reverendissimo monsignor vescovo di....... specialmente costituito alle cose infrascritte, il quale in detta qualità ha fatto istanza all' illustrissimo e reverendissimo signor arcidiacono della chiesa cattedrale di questa

„ città. affinchè volesse convocare il „ reverendissimo capitolo di detta „ chiesa. Aderendo egli alle istanze „ suddette ha ordinato ai reverendissimi signori canonici di riunirsi nella solita aula capitolare, e quivi convocati in numero legale alla presenza di esso reverendissimo sig. „ canonico arcidiacono, osservato „ tuttociò che era da osservarsi, introdotto il prefato molto reverendo sig. N.....avanti di essi e di me „ notaro e testimoni infrascritti ha „ resa ostensibile la procura rilasciatagli dal predetto illustrissimo, e „ reverendissimo monsignor vescovo, „ pe' rogiti del notaio signor.......ec. „ Ha pure presentato ai medesimi le „ lettere pontificie contenenti l'elezione e la provisione di detto illustrissimo, e reverendissimo monsignor N...... in vescovo di detta città e di detta chiesa cattedrale, fatta graziosamente dalla santità di N. „ S. il regnate sommo pontefice Gregorio XVI; sotto la data di Roma „ presso s. Pietro, l'anno......, in vigore delle quali lettere apostoliche, „ ha richiesto, ed ha fatto riverente „ istanza al detto reverendissimo capitolo, acciò esso signor N...... nei „ modi, e nomi suddetti sia immesso „ nel vero, reale, e corporale possesso di detta chiesa e vescovado, a „ forma delle dette lettere apostoliche, e sotto le pene e censure di „ che nelle medesime.

„ I quali reverendissimi signori „ canonici di detto capitolo vedute e „ lette le ripetute lettere apostoliche, „ e l'enunciato mandato di procura, „ prestando a cadauna di esse la dovuta obbedienza, si sono prestati „ alla esecuzione delle cose in esse „ contenute. Quindi hanno immesso, „ ed immettono nel reale, e corporale possesso di detta chiesa e vescovado il prenominato sig. N...... come procuratore di detto illustrissimo e reverendissimo monsignor vescovo; e cantate le solite preci di „ stile in tali solennità lo hanno ricevuto, ed introdotto nella sede vescovile in coro, e nel capitolo di „ detta chiesa lo hanno fatto sedere; „ poscia lo hanno immesso nel possesso del palazzo episcopale colle „ formalità solite, e consuete, ed il „ palazzo medesimo gli hanno assegnato, e da esso in detti modi, e nomi è stato accettato, previo il giuramento da me deferitogli e da esso preso sull' anima del predetto „ illustrissimo e reverendissimo monsignor vescovo, di osservare cioè „ tutti i privilegi, ed immunità antiche, e le consuetudini di detta chiesa e vescovado, e quando fossero „ state violate di farle restituire e „ conservare. Quindi ha pregato me „ notaio infrascritto di ridurre in „ pubblica forma, siccome ho fatto, „ quanto è stato detto superiormente. E ciò in questo di........ in....... „ nei luoghi suddetti alla presenza „ de' signori testimonii richiesti, non „ che dei lodati signori illustrissimi „ e reverendissimi signori canonici, „ e cioè;

„ L' illustrissimo, e reverendissimo signor NN. arcidiacono e capo. „ *seguono i nomi degli altri signori* „ *canonici convocati.*

„ Detti signori procuratore e testimoni hanno firmato il presente „ dopo la lettura che ne è stata fatta ec.

VI.

FORMOLA

DI ATTO DI ELEZIONE DELL' ABATE FATTA DAL CAPITOLO.

Al Nome di Dio. Amen.

„ Sotto il Pontificato di N. S. ec...

„ Pel presente pubblico istromen-
„ to sia noto come per la morte av-
„ venuta del reverendissimo padre
„ D. Alberto Pianciani abate del ve-
„ nerabile monastero di s. Brunone
„ di...., e desiderando li RR. monaci
„ di detto monastero, ai quali di ra-
„ gione spetta l'elezione del nuovo
„ abate, di procedere alla medesima,
„ all' effetto di evitare qualunque lo-
„ ro danno, non tanto spirituale che
„ temporale; e considerando che il re-
„ verendo padre D. Romualdo......,
„ come il più vecchio in detto mona-
„ stero, spetta a lui di tenere il pri-
„ mo posto, e di fare le veci del det-
„ to abate defunto, ha egli ordinato
„ il generale capitolo di tutti i mo-
„ naci aventi voce nel medesimo, e
„ questi radunati al suono della cam-
„ panella nelle forme solite e consue-
„ te, sono intervenuti gli infrascritti
„ RR. monaci professi, e cioè;

„ Il reverendo padre..... *seguono i*
„ *nomi degli altri monaci convocati.*

„ Congregati detti RR. monaci,
„ il padre D. Romualdo.......come il
„ più veterano di essi, invocata l'as-
„ sistenza del Divino spirito colla so-
„ lita prece; ha esposto che per pro-
„ cedere validamente alla elezione del
„ nuovo abate di detto loro mona-
„ stero rendevasi necessario che si
„ dovessero nominare tre dei mede-
„ simi dei più anziani e meritevoli.
„ e mandare a partito ciascuno di es-
„ si segretamente, e che quello il qua-
„ le avesse riportato la maggior par-
„ te dei voti favorevoli, dovesse in-
„ tendersi l'eletto per nuovo abate
„ del monastero medesimo.

„ Fatte le schede per la terna sud-
„ detta, e conseguentemente ciascu-
„ no de' proposti messo a speciale
„ partito segreto, e riscontrato che
„ la pluralità dei voti favorevoli si è
„ ottenuta dal reverendo padre D.
„ Alfonso..........; perciò ad onore e
„ gloria di Dio, della Beatissima sem-
„ pre Vergine Maria, e di s. Bruno-
„ ne, il prefato, reverendo padre D.
„ Alfonso......... il quale per quanto
„ abbia umilmente dichiarato di es-
„ serne indegno, nulladimeno, invo-
„ cato il divino aiuto, ha accettato,
„ ed accetta detta elezione. assumen-
„ done tutti gli oneri, ed obblighi al-
„ la medesima annessi.

„ Dietro di che i prenominati RR.
„ monaci esultanti per detta elezione,
„ intuonato l'Inno ambrosiano, con-
„ dussero il detto loro nuovo reve-
„ rendo abate nella chiesa del mona-
„ stero, e quivi invocato il santissimo
„ nome del Padre, del Figliuolo, e
„ dello Spirito Santo. hanno posto il
„ medesimo nella sede Pastorale. pre-
„ gando me notajo sottoscritto che di
„ quanto sopra ne formassi il presen-
„ te pubblico istromento.

„ Atto fatto, letto e pubblicato ec.

VII.

FORMOLA

DI DONAZIONE DI PATRONATO DI UNA CAPPELLA AD TEMPUS, CON PROCURA PER OTTENERE LA NECESSARIA APPROVAZIONE DELL' ORDINARIO.

Al Nome di Dio. Amen.

„ Sotto il Pontificato di N. S. ec...

„ Avanti me ec........ si è costituito
„ il signor Antonio Calegari del fu
„ signor Giuseppe possidente, mag-
„ giore di età, qui domiciliato, ed a
„ me noto ec; il quale ha esposto
„ competergli la facoltà di eleggere e
„ presentare il rettore in ogni stato
„ di vacanza alla cappella sotto l'in-
„ vocazione di s. Michele eretta nel-
„ la chiesa di........ fondata dal di lui

„ genitore signor Giuseppe Calegari.
„ Ha esposto ancora di avere stabili-
„ to donare al signor Francesco Paz-
„ zi il patronato suddetto ossia la fa-
„ coltà di nominare, e presentare il
„ rettore alla detta cappella per due
„ volte soltanto, dopo la vacanza del
„ rettore attuale che ne è possessore
„ per elezione del di lui genitore sud-
„ detto, e ciò perchè il detto signor
„ Pazzi possa valersi di questo dirit-
„ to a vantaggio di alcuno dei di lui
„ figli che amassero di abbracciare lo
„ stato ecclesiastico.

„ Quindi pel presente pubblico i-
„ stromento, sia noto come il signor
„ Antonio Calegari suddetto, spon-
„ taneamente ed in ogni ec; e per
„ fare cosa grata al nominato signor
„ Francesco Pazzi ed ai di lui figli,
„ di sua certa scienza e determinata
„ volontà, per sè e suoi successori,
„ con titolo di pura, mera, libera,
„ semplice, ed irrevocabile donazio-
„ ne fra vivi, non scindibile, o risol-
„ vibile per niuna causa alla quale,
„ siccome ad ogni altra eccezione for-
„ malmente con suo giuramento ri-
„ nuncia, ha donato e dona abdica-
„ tivamente ed in ogni ec; al preci-
„ tato signor Francesco Pazzi pre-
„ sente e per sè e suoi accettante

„ Il gius padronato o sia la facoltà
„ di eleggere, nominare, e presenta-
„ re per due volte consecutive, salvo
„ però l' infrascritta riserva, e non
„ altrimenti, il rettore alla mentova-
„ ta cappella.

„ Questa cessione e donazione di
„ padronato, detto signor donante
„ ha fatto e fa colla clausola del co-
„ stituto, costituzion di procuratore,
„ cessione pienissima di ragioni, e
„ con tutte le altre clausole che sono
„ di natura di simili contratti, e se-
„ condo le regole di ragione; promet-
„ tendo, ed obbligandosi detto sig.
„ donante di sempre attendere ed os-
„ servare detta donazione sotto l' ob-
„ bligo della sua persona, ed eredi,
„ e de' suoi beni presenti e futuri, in
„ ogni più valida forma di diritto.

„ E perchè la donazione suddetta
„ possa ottenere il suo effetto, esso
„ signor donante elegge e costituisce
„ in suo legittimo procuratore il lo-
„ dato signor Francesco Pazzi pre-
„ sente ed accettante, onde possa com-
„ parire avanti l' illustrissimo e re-
„ verendissimo monsignor vicario ge-
„ nerale di questa diocesi ed ovunque
„ occorra per ottenere che la presen-
„ te donazione di patronato venga
„ approvata e confermata, e per ot-
„ tener su ciò qualunque più neces-
„ sario ed opportuno decreto, non
„ che fare quant'altro che far potreb-
„ be esso signor mandante, abbenchè
„ si trattasse di cose che abbisognas-
„ sero di un individuo, e speciale
„ mandato, dandogli altresì facoltà
„ di prendere sull'anima del lodato
„ signor costituente ogni lecito, ed
„ onesto giuramento, ed in ispecie
„ per dichiarare come intorno alle
„ cose espresse nel presente istro-
„ mento ed alcuna di esse non è in-
„ tervenuta, nè interverrà macchia
„ alcuna di simonia, ed altro illecito
„ patto e convenzione; promettendo
„ di avere sempre rato, grato, valido,
„ e fermo tutto quello si opererà dal
„ suo procuratore, e di rilevarlo ec.,
„ in ogni ec.

„ Atto fatto, letto e pubblicato ec.

VIII.

FORMOLA

DI ATTO DI PRESENTAZIONE DI UN RETTORE AD UN BENEFICIO DI PADRONATO LAICALE.

Al Nome di Dio. Amen.

„ Sotto il Pontificato di N. S. ec...
„ Davanti l' illustrissimo e reve-
„ rendissimo signor N. N. vicario ge-
„ nerale, di questa diocesi è compar-
„ so il signor Fulgenzio Peruzzi, il
„ quale rappresenta essere per la mor-
„ te recentemente accaduta del re-
„ verendo signor D. N. N. rimasto
„ vacante il semplice benefizio sotto
„ il titolo di s. Benedetto, eretto nel-
„ la chiesa arcipretale di s. Giacomo
„ in questa città, di cui il defunto sa-
„ cerdote suddetto era rettore.

„ Rappresenta ancora, che il det-
„ to benefizio venne fondato e do-
„ tato dal signor Anastasio Peruzzi
„ avo del sig. comparente, il quale
„ è in possesso del diritto di presen-
„ tare il rettore a detto benefizio nel
„ caso di vacanza del medesimo, con-
„ forme già aveva fatto in favore del
„ signor D. NN. suddetto.

„ E volendo oggi venire alla no-
„ mina del nuovo rettore al benefi-
„ cio vacante su riferito, è perciò che;

„ Costituito avanti S. S. illustris-
„ sima e reverendissima, me notaro,
„ e testimonii il ripetuto signor Ful-
„ genzio Peruzzi sponte ec., nominò
„ e nomina presentò e presenta a det-
„ to vacante benefizio sotto il titolo di
„ s. Benedetto il reverendo sacerdote
„ sig. D. Giambattista del fu sig. Gio-
„ van Grisostomo Stellini, reputato
„ abile ed idoneo a reggere il bene-
„ fizio predetto. Quindi ha fatto ri-
„ verente istanza a S. S. illustrissima
„ e reverendissima perchè sia il sa-
„ cerdote da lui presentato e nomi-
„ nato, istituito, ed investito di det-
„ to benefizio, e di tutte le rendite,
„ frutti, e diritti spettanti al medesi-
„ mo, e ciò colle debite formalità, e
„ giusta le prescrizioni dei sacri ca-
„ noni; protestando con suo giura-
„ mento, che in detta presentazione
„ non è intervenuta, nè interverrà
„ macchia alcuna di simonia o di al-
„ tra illecita convenzione. E così ec.,
„ e non solo in questo, ma in ogni ec.

„ Atto fatto, letto e pubblicato ec.

IX.

FORMOLA

DI ATTO E POSSESSO DI UN CANONICATO.

Al Nome di Dio. Amen.

„ Sotto il Pontificato di N. S. ec...
„ Avanti gl' illustrissimi e reve-
„ rendissimi signori dignitarii e ca-
„ nonici rappresentanti il capitolo di
„ questa santa chiesa cattedrale di....
„ capitolarmente congregati ec; ed
„ alla presenza di me notaro, e te-
„ stimonii infrascritti, si è presenta-
„ to il reverendissimo signor NN. il
„ quale ha esposto essergli stato li-
„ beramente conferito dall' illustris-
„ simo e reverendissimo monsignor
„ vescovo di....... il canonicato e pre-
„ benda in detta chiesa cattedrale fon-
„ dato, e rimasto vacante per la mor-
„ te del reverendissimo...... costando
„ di detta collazione in ordine......, e
„ desiderando egli di essere immes-
„ so in possesso di detto canonicato
„ e prebenda nelle forme solite e con-
„ suete, ed a forma dei sacri canoni;
„ perciò:

„ In vigore del presente pubblico
„ istromento, sia noto come i prelo-
„ dati reverendissimi signori digni-
„ tarii e canonici della chiesa catte-
„ drale di........, avuta fra di loro ma-
„ tura deliberazione, hanno aderito
„ ed aderiscono alle istanze di detto
„ reverendissimo signor NN. e lo han-
„ no immesso, ed immettono nel rea-

„ le e corporale possesso di detto ca-
„ nonicato e prebenda, avendogli de-
„ stinato il consueto stallo nel coro
„ di detta cattedrale, ed il luogo nel
„ capitolo, con la pienezza di ogni e
„ qualunque diritto canonicale, e ciò
„ nel modo migliore che di ragione
„ si possa ec.

„ Atto fatto, letto, e pubblicato ec.

X.

FORMOLA

DI ATTO DI FONDAZIONE D' UNA OFFIZIATURA DI MESSE.

Al Nome di Dio. Amen.

„ Sotto il Pontificato di N. S. ec...

„ Avanti me notaio e testimonii
„ infrascritti ec., personalmente co-
„ stituito il signor Anacleto Benazzi
„ possidente ec., il quale volendo fon-
„ dare nella chiesa parrocchiale di s.
„ Dionisio in questa città una uffi-
„ ziatura perpetua di messe due per
„ ogni domenica dell'anno, e ciò col-
„ l'assenso ed adesione ancora del re-
„ verendo curato di detta chiesa, è
„ perciò che:

„ Pel presente pubblico istromen-
„ to sia noto come il predetto signor
„ Anacleto Benazzi spontaneamente
„ per sè e suoi eredi e successori, ha
„ fondato, fonda ed istituisce, pre-
„ sente e consenziente ancora il re-
„ verendo signor D. Giuseppe........
„ curato di detta chiesa parrocchiale,
„ una perpetua annuale uffiziatura di
„ messe due per ogni domenica del-
„ l'anno da celebrarsi in detta chiesa
„ coll' intera applicazione secondo l'
„ intendimento e volontà del detto
„ fondatore, e di chi egli ha in mente,
„ con obbligo di scegliere per la ce-
„ lebrazione di esse quelle ore che il
„ signor curato pro tempore crederà
„ più opportune al comodo del suo
„ popolo.

„ Per dote, ed in titolo di dote di
„ detta uffiziatura, l'anzidetto signor
„ Benazzi ha ceduto, costituito, as-
„ segnato, e donato con titolo anco-
„ ra di pura. mera, libera, ed irrevo-
„ cabile donazione, siccome cede, co-
„ stituisce, assegna, e dona alla me-
„ desima, per la quale accetto, e sti-
„ pulo io sottoscritto notaio, l'annua
„ prestazione di scudi venticinque
„ romani da paoli dieci l' uno, liberi,
„ immuni, ed esenti da ogni e qua-
„ lunque diminuzione, ed aggravio,
„ perchè così e non altrimenti ec.

„ A garanzia e sicurezza perpetua
„ dell'annua percezione suddetta di
„ scudi venticinque, il sig. Benazzi
„ assoggetta a speciale, e convenzio-
„ nale ipoteca un predio situato in
„ questo territorio, nella villa di s.
„ Lorenzo presso ec...., dando facoltà
„ al sig. rettore pro tempore di detta
„ chiesa od a chi altri per lui di as-
„ sumere nei competenti registri ipo-
„ tecarii l' analoga inscrizione, per
„ la concorrenza in capitale di scudi
„ cinquecento romani, e ciò per ogni
„ effetto di ragione ec.

„ E questa costituzione, ed asse-
„ gna di dote, il signor Benazzi sud-
„ detto ha inteso, ed intende di a-
„ ver fatta e di fare colla clausola del
„ costituto. costituzione di procurato-
„ re, cessione pienissima di ragioni,
„ e con tutte le clausole che sono
„ della natura di simili atti, e secon-
„ do le regole di ragione; intenden-
„ do che la celebrazione di dette mes-
„ se abbia il suo incominciamento col
„ primo dell' entrante mese, ed ab-
„ bia a durare in perpetuo, rimossa
„ ogni contraria eccezione.

„ Si riserva poi il signor Benazzi
„ per sè e suoi discendenti in infinito

„ il gius e la facoltà di eleggere i cap„ pellani ammovibili di detta officia„ tura, riservata del pari ad esso co„ stituente e fondatore, e suoi suc„ cessori in infinito, di rimuoverli nel „ caso di non puntuale adempimen„ to di detta celebrazione di messe, „ e di assegnarle ad altri sacerdoti.

„ Che il pagamento della elemosi„ na di dette messe debba farsi dal „ detto sig. Benazzi e suoi in quelle „ rate che resteranno più comode ai „ signori cappellani pro tempore. E „ che dandosi il caso di sospensione „ della detta chiesa parrocchiale, sia „ in facoltà dei patroni di trasferire „ la detta offiziatura in altra chiesa. „ a loro piacimento, servate però „ sempre le condizioni suddette.

„ E per l'inviolabile osservanza „ delle cose suespresse il signor Ana„ cleto Benazzi ha obbligato ed ob„ bliga ec.

„ Atto fatto, letto, e pubblicato ec.

XI.

FORMOLA

DI ATTO DI COSTITUZIONE DI PATRIMONIO SACRO.

Al Nome di Dio. Amen.

„ Sotto il Pontificato di N. S. ec...

„ Avanti me notaio e testimonii „ infrascritti personalmente costitui„ to il signor Matteo del fu sig. A„ lessandro Genzani possidente, qui „ domiciliato, ed a me cognito, il „ quale avendo divisato di costituire „ al di lui figlio Sebastiano un as„ segno di scudi annui cinquanta con „ titolo di patrimonio sacro, finchè „ non sia provveduto di benefizio, o „ di altro equivalente emolumento, „ affinchè possa ottenere di ordinarsi „ in sacris; e volendo a questo suo „ divisamento dare esecuzione, egli „ è perciò che:

„ Col presente pubblico istromen„ to sia noto come il prenominato „ signor Matteo Genzani di sua de„ terminata volontà ha costituito, e „ costituisce, ha assegnato ed assegna „ con titolo di patrimonio sacro

„ Al qui pure di persona interve„ nuto signor Sebastiano Genzani di „ lui figlio accettante e stipulante con „ me notaio

„ Un predio situato nella villa di.... „ capace dell'annua rendita di scudi „ cinquanta romani giusta la perizia „ del signor ingegnere NN. che qui „ si unisce debitamente registrata, e „ ciò colle clausole ad avere, tenere, „ e possedere, e con quelle del costi„ tuto e precario in forma, e colla „ promessa della difesa generale, ge„ neralissima, e della evizione in am„ pla forma, e con tutte le altre clau„ sole che sono della natura di simili „ atti, e non altrimenti ec.

„ E questa costituzione di patri„ monio sacro, ed assegna relativa le „ parti hanno fatto e fanno per la „ suddetta annua somma di scudi „ cinquanta come sopra al netto di „ qualunque spesa e tassa del fondo „ ec., talchè se d'anno in anno si ve„ rificasse il detto reddito libero su„ periore agli scudi cinquanta, il dip„ più dovrà percepirsi dal signor co„ stituente, e se in meno dovrà dal „ costituente medesimo rifondersi al „ di lui figlio; e con dichiarazione e „ patto espresso altresì, che questo „ patrimonio sacro debba durare si„ no a tanto che il detto signor Se„ bastiano di lui figlio non sia prov„ veduto di benefizio, o di altro equi„ valente emolumento, a dichiarazio„ ne dell' ordinario.

„ In fine esso signor Sebastiano

tro lo stato medesimo cesserebbe di aver luogo la disposizione. del *cit. art. XXIV. n. 6. del Regol. vig. Soluzioni di monsignor Tesoriere generale dei* 31. *agosto* 1817. *num.* 34.

3. Per applicazione di questa regola, se con atto in forma autentica stipulato in paese straniero si convenisse la mutazione di proprietà di uno stabile posto nello stato, ancorchè il prezzo si pagasse fuori di stato, ed il possesso da fuori di stato si dichiarasse trasferito nell'acquirente, dovrebbe sempre percepirsi nella registrazione dell'atto la tassa dell'uno per cento stabilita dall' *art. XXX. num.* 2. *del Regol. vig.* V. Abbonamento. Però è da avvertirsi che nelle vendite di stablili situati all' estero per eccezione alla regola generale non deve badarsi se l'atto è in forma autentica, e se il prezzo sia pagato nello stato, o fuori di stato, conciossiachè sono assoggettati al diritto fisso di bai. 20., anche li contratti stipulati nello stato in forma autentica o privata, che portino la mutazione di proprietà di beni stabili, posti fuori dei dominii pontificii. *Cit. Art. XXIV. num.* 5.

Sono soggetti alla tassa fissa di bai. 20. *gli atti fatti dai notari dello stato, o per scrittura privata, e che trasmettono la proprietà, o l' usufrutto dei stabili situati nei paesi stranieri.*

4. Trattandosi di mobili esistenti nello stato venduti per atto autentico in paese straniero, deve farsi una distinzione; se il prezzo si paga fuori di stato, e la consegna è convenuta e si effettua fuori di stato, in modo che dallo stato è il proprietario e venditore che li estrae, e non l'acquirente, siccome la mutazione di proprietà segue in paese straniero, sembra applicabile la disposizione dell'*Art. cit. XXIV. num.* 6. Se poi la consegna ovvero il pagamento del prezzo avesse luogo dentro lo stato dovrebbe percepirsi l'uno per cento sul valore degli oggetti. *Arg. del cit. art. XXIV.* e del num. 34. delle soluzioni già citate.

5. Si è fatto quistione se in un contratto stipulato in forma autentica all'estero, ed in cui la consegna della cosa, ed il pagamento del prezzo sono convenuti ed eseguiti fuori di stato, abbia luogo la percezione della tassa proporzionale, piuttosto che il diritto fisso di bai. 20., allorchè per sicurezza del contratto medesimo siasi stipulata la ipoteca sopra un immobile situato entro lo stato pontificio. Siccome la ipoteca non è che una cauzione, ed il contratto è perfezionato e consumato colla stipulazione e colla consegna della cosa e del prezzo, così sembra che in questo caso debba percepirsi il diritto fisso di baj. 20., conciossiachè *l'Art. XXIV. num.* 6. *sopracit.* parla de' contratti, l'effettuazione de' quali è convenuta e consumata fuori dello stato pontificio, e nulla aggiunge in proposito delle cauzioni.

6. Accadeva sovente ne' paesi che sono ai confini, che i sudditi pontificii si portavano al di la di essi per esimersi dalla tassa di registro. L' amministrazione generale con suo foglio dei 17. marzo 1817. numero 1078. a reprimere quest'abuso ha ordinato, che in tali contratti fra due sudditi dello stato, abbenchè l' effettuazione apparisca consumata fuori di stato percepiscansi le tasse competenti secondo la natura del contratto, apparendo evidentemente fatte tali stipulazioni per defraudare la legge.

ATTI dei giudici (*Legge sul bol_*

lo e registro). Sono soggetti alla registrazione i seguenti atti dei giudici nelle cause non dichiarate esenti dalla registrazione nell' *art. I. num.* 11. e 12. *del Regol. vig.* (V. Atti esenti dalla registrazione).

1. I decreti preparatorii, ed interlocutorii sulla spedizione o copia autentica in qualunque forma emessa, ma quando però veramente se ne prenda la spedizione o copia, restando vietata qualunque percezione di tassa allora quando siano semplicemente enunciati, o richiamati.

2. I decreti definitivi, o sentenze sugli originali sottoscritti dai giudici, che si conservano nelle cancellerie.

3. I decreti esecutoriali tanto emanati in giudizio formale, quanto senza contradittorio giudizio, pure sull' originale, che si conserva in cancelleria o presso un notaro.

4. I rescritti della piena segnatura salva la declaratoria di esenzione intorno ai semplici opinamenti, ed ai rescritti di sola dichiarazione di rescritti precedenti. = *Art. CXLV.*

ATTI giudiziali *(Legge sul bollo e reg.)*. Sotto l'espressione = atti giudiziali = comprendonsi non solo gli atti di cancelleria, ma quelli dei cursori, e tutti gli altri eziandio che appartengono ai giudizii; e siccome i giudizii o sono civili, o sono criminali, così questa specie di atti conviene dividerla in due classi delle quali tratteremo distintamente.

Atti giudiziali civili. Gli atti giudiziali civili, sono tutti quelli che appartengono ai giudizii civili, e per conoscerne le leggi speciali basta vedere quanto si è detto sotto i vocaboli Atti dei cancellieri, Atti dei cursori, e sotto i rispettivi nomi possono trovarsi le qualità particolari di ciascuno e la tassa competente. Molti giudizii, e molti atti giudiziali sono altresì esenti chi dal bollo, e chi dal bollo e registro. Per questi veggasi il disposto dalla legge agli articoli — Atti esenti dal bollo, Atti esenti dal registro. Per idiritti di governo e di cancelleria, ai quali questi atti danno luogo, V. Cancelleria (*diritti di*).

Atti giudiziali criminali. Sono tutti quelli che intervengono nei giudizii e processure criminali.

1. Gli atti criminali sono esenti per legge dal bollo e dal registro. V. Atti esenti dal bollo, ed Atti esenti dal registro.

2. Gli atti criminali allorchè dall'accusatore, dalla parte civile o da altri si vogliono produrre in altri giudizii, devono essere bollati e registrati.

3. Le spedizioni altresì degli atti criminali, che rilasciansi a richiesta dell' accusatore, della parte civile, o di altri, devono essere scritte in carta di bollo da bai. 15, e devono sottopòrsi alla registrazione, per la quale devono percepirsi i diritti competenti secondo la natura dell'atto.

4. Gli atti privati ed altre carte che dal fisco s' inseriscono o si allegano nei processi criminali, tanto in prova contro l'accusato, quanto in sua discolpa, tanto ex officio, quanto ad istanza dell'accusato, o dell'accusatore, non v' è bisogno che siano bollate, e registrate, salvo ai preposti il diritto di rilevare le contravenzioni a carico di coloro che sono sottoscritti negli atti, quando apparisca dai medesimi che le abbiano incorse. Così ha deciso l'amministrazione.

5. L'amministrazione medesima ha ampliata anche questa massima, e molto giustamente. La legge sul bollo contro i particolari che abbiano scritto i loro atti in carta libera, al-

tro non prescrive, se non che quando loro abbisogni di farne uso, e li presentino per essere bollati allo straordinario, debbano soggiacere alla penale del quintuplo per ogni foglio, o mezzo foglio. Se dunque un particolare sapendo che un suo attestato, una sua fede, un suo atto insomma od altro non serve, che ad essere prodotto in giudizio criminale, qual uso non esige che preventivamente si assoggetti alla formalità del bollo, si serve per esso della carta libera, quando l' evento giustifichi la sua fiducia, e l'atto realmente venga prodotto in giudizio criminale, l'amministrazione ha risoluto, che non sia luogo a pretendere contro il sottoscritto la multa; poichè non ne ha egli fatto uso che abbia resa necessaria l'apposizione del bollo straordinario. Questa massima oltre essere giusta per savia interpretazione dei regolamenti è anche equa, conciossiachè sarebbe stata cosa detestabile, che ai rei per lo più poveri si fosse preclusa la via della difesa col sottoporli a spese nel procurarsi i documenti di discolpa, mentre il Fisco dall'altra parte per ottenere prove alla loro condanna godrebbe d'illimitata esenzione.

6. Avvertasi però che se tali attestati, fedi ec., vogliono farsi bollare per farne altro uso, devono soggiacere alla regola generale, ed alla multa.

7. In virtù della *notificazione di monsignor Tesoriere generale dei 9. dicembre* 1817., i preposti del bollo e registro possono farsi mostrare dai cancellieri criminali gli atti, e le processure sia per iscoprire contravvenzioni, sia per altre indagini. Non possono per altro pretendere che siano loro resi ostensibili i processi prima della loro pubblicazione. *Ordine circolare dell'amministrazione dei* 13. *gennaio* 1818. giacchè non devesi far cosa che possa essere nociva al retto corso della giustizia, nè mettere gl' impiegati in cognizione di un segreto, di cui potrebbero abusare.

ATTI DI GOVERNO *(Legge sul bollo e registro)*. Sotto questa generica espressione comprendonsi tutti gli atti che si emanano dalle autorità, ministri, ed agenti del governo, tanto riguardanti l'esercizio del potere legislativo, quanto dell' esecutivo, sia in affari amministrativi, sia in affari di polizia o di qualsivoglia altro genere.

1. Gli atti di esercizio dell'autorità superiore e che contengono disposizioni generali, quelli di governo e di polizia strettamente tali, cioè che riguardano assolutamente il pubblico; e quelli di una pubblica amministrazione con altra pubblica amministrazione, o pubblico funzionario, sono esenti da ogni formalità V. ATTI ESENTI DAL BOLLO, ATTI ESENTI DAL REGISTRO.

2. Gli atti di governo delle autorità superiori. e di pubbliche amministrazioni del governo medesimo, relativi ad affari che direttamente, o indirettamente riguardino i particolari, (meno i contratti che espressamente sono assoggettati a tasse speciali) allorchè vogliono dai particolari prodursi in giudizio, o inserirsi in un istromento, devono essere registrati col diritto fisso di baj. 20., sebbene per loro natura fossero soggetti ad una tassa proporzionale. In questa categoria sono i rescritti, mandati, ed ordini di pagamento sulle casse dello stato, e le loro girate, e quietanze; le quietanze di contribuzioni, diritti, crediti, e rendite pagate dal governo; i saldi de' conti, rescritti di riduzioni, condonazioni o diminuzioni d' imposizioni ed altri di simile natura. *Regol.*

vig. art. XXIV. num. 7. V. l'art. cit. alla parola Accesso.

3. Quelli di tali atti che si trovassero in carta libera per essere della specie degli esenti dal bollo fino a che se ne faccia uso, prima di essere registrati, debbono sottoporsi alla formalità del bollo di dimensione.

ATTI notarili *(Legge sul bollo e registro.)*. Sono tutti quelli che si fanno per mezzo e coll' opera di uno, o più notari.

1. Gli atti notarili sono di due specie. Altri sono rogati in forma solenne e di questi il notaio conserva l' originale presso di sè, rilasciandone soltanto alle parti la spedizione, quando ne viene richiesto. Altri si rogano dai notari medesimi in guisa che l' originale stesso viene rilasciato alla parte, a di cui istanza si è proceduto all'atto, e questi diconsi di Brevetto.

2. Tutti gli atti notarili debbono registrarsi a diligenza del notaro che li ha rogati. *Regol. vig. art. X.*

Gli atti civili e *stragiudiziali dei quali si conservano gli originali presso i notari, ed altri ufficiali pubblici, dovranno essere registrati negli stessi originali a diligenza dei detti notari. od altri ufficiali pubblici.*

Le copie pubbliche estratte da questi originali dovranno far menzione dell' archiviazione seguita, e del pagamento della tassa, secondo il registro risultante dall' originale.

I notari ed altri ufficiali non potranno dare fedi succinte e neppure copie semplici di tali atti se non dopo eseguita la formalità dell' archiviazione degli originali suddetti.

Se le copie autentiche si vorranno registrare senza far costare dell' archiviazione seguita sugli originali, saranno soggetti ad una nuova tassa, come fossero originali, salve le azioni dell' amministrazione contro i notari ed altri ufficiali che non avessero nei prescritti termini adempite le loro obbligazioni.

I notari souo responsabili del pagamento delle tasse *Regol. vig. art. XX.* ⸿. 2. V. Aggiudicazione.

Il termine di rigore a registrare, è di dieci giorni per gli atti di quei notari che risiedono nelle città in cui esiste l' ufficio della registrazione, e di quindici per quei notari che sono di residenza in luoghi, ove non esiste il detto officio. *Regol. vig. art. CXI.* ⸿. 3. e 4. V. Aggiudicazione.

Il preposto presso il quale debbono i notari far registrare i loro atti, è quello sotto l' offizio del quale essi risiedono *Regol. vig. art. CXIV.*

I notari ed attuarii non potranno far registrare i loro atti, se non agli ufficii, nel distretto dei quali essi risiedono.

Ommettendo di far registrare gli atti dal preposto competente entro il termine di rigore, la multa per ogni contravenzione è quella di scudi cinque per tutti gli atti che sono soggetti al diritto fisso, e la metà della tassa proporzionale per tutti quelli di questa classe; ma se la detta metà di tassa proporzionale non giunge alla multa fissa di scudi cinque, deve questa invece di quella percepirsi. *Regol. vig. art. CXVIII.* V. Archivisti.

3. Tutti gli atti notarili meno quelli in brevetto, dei quali nulla resta all'ufficio del notaro, se non se la semplice indicazione al repertorio, devono archiviarsi, e la copia d'archivio deve essere data al preposto medesimo che registra l'atto, entro lo stesso termine della registrazione. *Soluzioni di monsignor Tesoriere dei 31. agosto 1817. n. 42.* = *Regol. Piano articolo 2.* V. Archivio, *nota appiè di pagina; Regol. vig. art. CXI.* V.

Aggiudicazione. In caso di contravvenzione per ogni copia d'archivio non data in tempo, il notaio incorre la penale di scudi cinque, *Regol. vig. art. CXVIII.* V. Archivisti.

4. Gli originali degli atti notarili che conservansi nei loro ufficii possono essere scritti in carta bollata di dimensione da bai. 5., 10., e 15. Gli atti in brevetto, le copie pubbliche, e generalmente tutti gli atti, che dai medesimi si emettono in originale, non possono essere scritti in carta d' inferior dimensione di quella di bai. 15. *Regol. Leon. art. 227. num. 2. e 3.* V. Atti de' cursori; ed alla parola Archivisti, più l'*art. 228. Regol. cit.* = Le altre scritture atti e contratti in forma pubblica o sotto firma privata possono scriversi in mezzo foglio piccolo, e nel foglio grande come più piace.

5. Nè per l' originale degli atti, nè per le copie pubbliche evvi prescrizione di linea. *Regol. Leon. art. 249.* V. Allegazioni.

6. Essi non possono essere mai di carta bollata allo straordinario. *Regol. Leon. art. 277. num. 1.* V. Archivisti.

7. In caso di contravvenzione, sia per avere scritto in carta libera, sia per avere usata carta di dimensione non propria, o bollata straordinariamente incorrono nella penale del decuplo del valore di ciascun foglio. *Regol. cit. art. 227.* V. Archivisti.

8. È proibito ai notari di legalizzare e far transunti, e di rilasciare copie o spedizioni di verun documento sottoposto al diritto di bollo e registro, senza che sia stato bollato e registrato; o di alcuna privata scrittura che non abbia subite queste formalità; come altresì di ammettere, allegare, e richiamare nei loro atti carte o documenti, ed altri atti anche pubblici che non sieno preventivamente bollati, e registrati, quantunque il termine per la registrazione non fosse ancora decorso, sotto pena di scudi 10. di multa per ogni contravvenzione al registro, e del decuplo del valore del bollo. *Regol. Leon. art. 252.* = *È proibito a tutti gli attuarii, cancellieri, notari, archivisti, segretarii comunitativi, ed altri depositarii di scritture pubbliche, e private di qualunque specie, preposti del registro, conservatori delle ipoteche, e cancellieri de' catasti di riceverle quando non siano debitamente bollate; ai giudici, tribunali, e dicasteri pubblici di dare alcuna esecuzione, o prendere in alcuna benchè minima considerazione simili carte a qualunque siasi effetto; ed ai difensori, e procuratori di allegarle, ed inserirle nelle loro difese, e sommarii.* = più l'*art. 277. num. 5. del Regol. cit.* V. Apertura dei testamenti; e *Regol. vig. art. CXX.* = *Niun notaro, cancelliere, o altro ufficiale potrà legalizzare e far transunto, nè rilasciare copia di spedizione di verun documento sottoposto al diritto di archiviazione, nè fare alcun atto in conseguenza di esso (salve per i cancellieri e notari le eccezioni dei §§. CLIII. e CLIV)* (1), *prima che sia stato registrato,*

(1) Nei casi che non soffrono il minimo ritardo, gli atti soggetti al registro che per la distanza dell' ufficio del preposto, o perchè abbiano luogo in giorno, ed ora in cui sia chiuso, non possono immediatamente registrarsi, potranno riceversi ed esibirsi senza registro. Entro i tre giorni seguenti dovranno però tutti gli atti registrabili essere contestualmente assoggettati alla registrazione. Art. CLIII. Se tutti gli atti registrabili, ed alcuni di essi non si registreranno nel modo e tempo sopraindicato, si applicheranno secon-

abbenchè il termine per il registro non fosse spirato, sotto pena di scudi 10. *di multa, oltre il pagamento della tassa*—art. CXXI. *È egualmente proibito ai notari, e cancellieri sotto pena di scudi* 10. *di rilasciare alle parti o altri interessati anche per semplice nota o estratto, i decreti, od atti soggetti al diritto di archiviazione sulle spedizioni senza averle fatte registrare = Regol. cit. art. CXXII.* V. Atti de' cursori *Art. CXXIII. = Sotto la medesima pena è proibito a qualsivoglia notaio di ricevere in deposito verun documento senza rogar l'atto di deposito stesso.*

9. Non possono altresì rogarsi di atti che sono immediatamente dipendenti, e di conseguenza di altri privati o pubblici, anche proprii (eccettuati di questi i soli contemporanei = V. Atti connessi e contemporanei) non registrati, abbenchè il termiue di rigore per la registrazione non sia decorso sotto la medesima peua, *cit. art. CXX. del Regol. vig.* riportato sotto questa voce nel §. precedente; nè possono ricevere in deposito alcuna carta o scrittura privata che non sia bollata e registrata sotto egual pena di scudi 10. se non fosse soltanto registrata, e del decuplo del valore del bollo se mancasse anche questa formalità. *Regol. vig. art. CXXII.* V. Atti de'cursori. *Regol. Leon. art.* 277. *num.* 5. V. Apertura dei testamenti. Se il notaro non si rogasse dell'atto formale di deposito, abbenchè il documento fosse bollato o registrato, incorrerebbe pnre nella penale di scudi 10. *Regol. vig. art. CXXIII.* riportato nel §. antecedente.

10. Così è loro eziandío proibito di rogarsi di divisioni fra coeredi, di assegne di fondi o effetti ereditarii, e di qualunque altro atto che dagli eredi venga fatto in questa qualità (meno quelli relativi all'adizione dell' eredità medesima, ed al possesso de' beni ereditarii), prima che sia soddisfatta la tassa di successione. *Regol. vig. art. LVII.* V. Amministrazione del debito pubblico; e per ogni contravvenzione, dall'ammministrazione suole applicarsi la medesima penale di scudi 10. prescritta dal *sopracit. art. CXX.*, come un atto in conseguenza di altro non registrato.

11. In sequela delle sopra espresse proibizioni, prescrive *l' articolo CXXIV. del Regol. vig.* V. Atti de'cursori, che nel richiamarsi, e citarsi atti o contratti privati, debba riportarsi l' intiero tenore della registrazione dei medesimi, sotto pena di scudi 2. di multa per ciascuna ommissione. *Regol. vig. art. CXXVI.* V. Atti de'cursori.

12. È vietato egualmente ai notari sotto pena di scudi 10. di consegnare alle parti od altre persone interessate gli atti in brevetto registrabili sull'originale che si rilascia, senza che siano registrati; come altresì di rilasciare anche per semplice nota, prima che siano registrati o per intiero, o in parte, atti registrabili in spedizione. *Regol. vig. Articoli X. e CXXI. portati in questo articolo.*

13. In tutte le copie pubbliche degl' istromenti, ed altre spedizioni di atti registrabili nell' originale che si conserva all' ufficio, devesi dai notari riportare la copia litterale della registrazione dell'atto originale, ed in caso di contravenzione, sono soggetti alla multa di scudi 2. per ognuno.

do i diversi casi le multe comminate contro gli ufficiali pubblici che non registrano i loro atti, o ricevono, eseguiscono e richiamano nei loro, altri atti che non sono registrati. Art. CLIV.

Regol. vig. articoli X., CXXIV., e *CXXVI. su riportati.*

14. Le suddette regole generali vanno soggette ad alcune limitazioni in virtù di saggie interpretazioni dell'amministrazione. È d'avvertirsi primieramente essere stato deciso in più casi, che chiamandosi ne' rogiti dei notari documenti e carte private esistenti presso terze persone non v'è obbligo che se ne richiami la registrazione. Così se Tizio p. e. stipulando una transazione con Cajo enuncia, portandolo la narrativa de fatti, un contratto fra Sempronio, e Sejo, il notaro non è obbligato di richiamare la registrazione, nè incorre in alcuna penale, abbenchè non fosse registrato. La ragione è, che essendo impossibile di registrare le carte esistenti presso terzi, e non essendo tenuto all' impossibile, e d'altronde non potendo vietarsi alle parti di ultimare i loro contratti, è necessità di riconoscere cotesta limitazione.

15. Altra dichiarazione necessaria a conoscersi è quella, che richiamandosi genericamente e senza indicarne nè qualità, nè data, non si verifica la contravenzione, e non è luogo alla multa. Per esempio dicendosi = *come da apoca*, ovvero, *da documenti che il signor N. prometiè di depositare negli atti miei per inserirli nel presente istromento*=. È chiaro che non si è fatto uso di alcun atto privato; ma si è soltanto stipulato l'obbligo della produzione, ad effettuare la quale è poi necessario che le carte da prodursi sieno in regola, ed il notaio ne roghi l'atto di consegna, o sia di deposito come sopra si è detto.

16. Prevedendo l'amministrazione il caso che specialmente i notari di Roma si trovino nella circostanza di doversi trasportare a rogare qualche atto in luoghi distanti, e dovendosi anche trattenere de' giorni, sia loro impossibile di adempiere entro il ristretto termine di rigore all' obbligo della registrazione ed archiviazione, con lettera *dei* 23. *settembre* 1817. *alla direzione di Roma*, dichiarò essa, che non sono mai dispensati dall' obbligo di archiviare e registrare gli atti presso il preposto sotto l' ufficio del quale essi risiedono; ma ricorrendo preventivamente a lei, potrà in tali circostanze, secondo il bisogno accordarsi una conveniente proroga al solito termine di rigore.

17. Finalmente fa d' uopo prevedere il caso che un atto si stipuli da due notari insieme. L' obbligo e la responsabilità di registrare, ed archiviare tali atti incombe al notaio che ha il vero originale; e per conoscere quale sia si osserverà chi abbia le inserzioni originali, e niuna essendove, ne, e non potendosi altrimenti distinguere, si terrà fermo, che quello dei due notari sia il responsabile, il quale si è rogato per la parte cui appartiene l'obbligo del pagamento della tassa secondo il patto, o a forma del prescritto dell' *art.* 36. *del Regol. Piano*, *XXII. del Regol. vig.* V. Atti privati. Queste massime furono date dall'amministrazione in un caso particolare avvenuto sotto la direzione di Bologna.

Considerati gli atti nelle loro divisioni, in quanto al bollo e registro; in quanto alla loro forma; ed in quanto alle persone dalle quali emanano, conviene ora considerarli sotto il particolare aspetto in cui si presentano per alcune peculiari qualità.

ATTI allegati, annessi, inscritti, o richiamati in altri atti. V. a questo proposito quanto si è detto sotto la parola Allegazioni, Archivisti, Atti de' cancellieri, Atti de'

CURSORI; ATTI GIUDIZIALI, ed ATTI NOTARILI.

ATTI CHE SI PRODUCONO NEI GIUDIZII.

1. Gli atti che sono prodotti in giudizio debbono esser sempre bollati e registrati tranne di quelli espressamente esentati dalla legge ad ogni effetto. V. ATTI ESENTI DAL BOLLO; ATTI ESENTI DAL REGISTRO.

2. Anche quegli atti che se si facessero per mezzo dei cancellieri o de' cursori, sarebbero esenti nel corso de' giudizii; se si fanno per dichiarazioni private, e si vogliono produrre, devono essere in tal caso registrati.

3. Neppure ne' giudizii strettamente economici ed esenti dal bollo e registro può farsi uso di documenti e carte soggette al bollo, e mancanti del medesimo. *Circolare del Tesorierato dei* 9. *maggio* 1833. *num.* 11,063.

ATTI ANTERIORI ALLA INTRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE, E REGISTRAZIONE, FATTI NEI LUOGHI OVE IL REGISTRO ERA CONSERVATO.

1. Nelle provincie di ultima ricupera, colla *legge edittale dei* 5. *luglio* 1815. *art.* 16. fu conservato insieme a tutti gli altri dazii diretti ed indiretti quello del registro, meno i luoghi ove si trovava già abolito dai precedenti governi.

2. Gli atti fatti nei diversi luoghi ove era conservato il registro, ancorchè anteriori all' epoca della introduzione del nuovo sistema di archiviazione, e registrazione, non godono delle esenzioni accordate *dagli articoli* 7. e 8. *del Regol. Piano.*

7. *Potranno essere prodotti ed avere il loro effetto, senza bisogno di registrazione, gli atti che abbiano acquistata data certa anteriore alla presente legislazione, e che sieno stati celebrati ne' luoghi in cui non esisteva localmente l' obbligo della registrazione.*

8. *A questo solo effetto concernente gli atti precedenti, saranno considerati come di data certa, e perciò esenti dall' attuale registrazione.*

Primo. *I pubblici istromenti;*

Secondo. *Gli atti privati i quali avanti quest' epoca, o siano individualmente, ed espressamente nominati in un' atto pubblico, o siano stati fin d' allora depositati negli archivii; o sia morto alcuno dei contraenti, ovvero dei testimonii sottoscriti, purchè non si possa dubitare della identità dei caratteri.*

Terzo. *I detti atti e contratti privati muniti o della ricognizione di carattere apposta fin d' allora da un pubblico notaro, o della sottoscrizione di tre testimonii. Questi però potranno essere esaminati per contestare che abbiano firmato nel tempo espresso nell' atto.*

3. Posta questa massima, gli atti fatti ne' luoghi dov' era la registrazione, devono sempre registrarsi, prima di farne uso; ma è però d'avvertirsi, che tanto quegli atti i quali avrebbero dovuto registrarsi dentro un certo termine, quanto quelli, alla registrazione de' quali non era dalle leggi italiche prefisso alcun termine di rigore, presentandosi in oggi al registro, devono tassarsi a seconda degli attuali regolamenti e veglianti leggi, e ciò in virtù del disposto nelle notificazioni 24. dicembre 1832. e 15. gennaio 1833. non che nell' *art. CLXV. del Regol. vig.* — 1. *Gli atti e contratti il cui termine di rigore a registrarli fosse scaduto a tutto li* 31. *dicembre* 1832. *non po-*

tranno registrarsi dal 1. *gennaro* 1833. *in poi, che colle tasse portate dalla presente ristampa* (cioè dal Regol. 24. dicembre 1832.).

2. *Gli atti e contratti pe' quali il termine fosse stato protratto con grazia sovrana continueranno a godere del termine di grazia accordato loro. Spirato quel termine non potranno registrarsi che con le tasse riattivate.*

3. *Gli atti e contratti pe' quali il termine fosse stato altrimenti prorogato dovranno registrarsi dentro quindici giorni dalla data della pubblicazione locale della notificazione. se il termine accordato fosse più lungo, dopo li quindici giorni soggiaceranno alle tasse ristabilite.*

4. *Gli atti e contratti il cui termine di rigore fosse per spirare secondo i cessati regolamenti dopo il giorno* 1. *gennaio* 1833., *saranno registrati con le tasse portate dai regolamenti stessi, sotto i quali sono stati stipulati, semprecchè si usi del termine di rigore snaccennato.*

5. *Le successioni ed altri atti di liberalità aperte o stipulate sino alli* 31. *dicembre* 1832. *pagheranno le tasse portate nei cessati regolamenti, e saranno capitalizzate secondo le norme in essi date, semprecchè non essendo scaduto il termine di rigore se ne faccia la dichiarazione, e se ne paghino le tasse dentro quel termine.*

6. *Gli articoli* 2. *e* 3. *saranno applicati alle successioni aperte a tutto il* 31. *dicembre* 1832*; come si è disposto per gli atti e contratti.*

7. *Gli atti privati stipulati sino al* 31. *dicembre* 1832., *potranno registrarsi colle tasse vigenti all' epoca della loro stipulazione durante quindici giorni dalla pubblicazione locale della notificazione.*

8. *Gli atti e contratti che secondo il Regol. Piano pagavano la tassa fissa per la ragione che erano il compimento di altri, che avevano pagato la tassa* proporzionale, *quante volte si riferiscono ad atti che hanno pagate le stesse tasse* progressive, *non pagheranno che la sola differenza che passa tra la tassa* progressiva, *e quella* proporzionale.

4. Le multe che si fossero dovute a causa della non seguita registrazione, erano state già condonate colla notificazione delli 8. giugno 1824. - Circolare dell' amministrazione 10. giugno 1824. num. 180.

ATTI FATTI ANTERIORMENTE AL NUOVO SISTEMA DI REGISTRAZIONE NE' LUOGHI OVE QUESTO NON VIGEVA.

1 Meno quelli espressamente esentati dall'*art.* 8. *Regol. Piano suriportato*, tutti gli altri sono registrabili e tassabili a seconda degli attuali regolamenti.

2. Nata quistione, se le spedizioni degli atti giudiziali fatti anteriormente alla introduzione del registro, vadano registrate, ovvero siano esenti a termini dell'*art.* 28. *del Regolam. Piano — Le spedizioni degli atti sull' originale non sono più sottoposte ad alcuna tassa —;* Sua E. reverendissima monsignor Tesoriere generale sotto il num. 13. delle soluzioni pubblicate li 31. agosto 1817, analogamente alla massima già stabilita dall'amministrazione nel primo foglio de' quesiti in data 21. settembre 1816. num. 8., decise che = *Qualora si tratti di atti registrabili sulle minute, o sia sull' originale, le spedizioni che se ne daranno al presente saranno soggette al solo diritto fisso adattato alla specie dell'atto. Trattandosi poi di atti registrabili sulle spedizioni o copie*

autentiche, dovranno registrarsi col diritto fissato dagli attuali regolamenti; poichè in tal caso non avendosi riguardo nella registrazione agli originali o minute, non si attende l'epoca in cui emanarono, ma quella in cui se ne rilascia la spedizione.

ATTI CONNESSI E CONTEMPORANEI. Ad evitare il grave incomodo che risentirebbero le parti dal non potere stipulare gli atti connessi e contemporanei senza far precedere la registrazione di quello di essi, che forma capo all'altro; e perchè essendo contemporanei e connessi, sembra che in certa maniera formino, insieme presi, un'atto costituito da più parti unite, l'amministrazione ha abbracciata la massima che quando sieno rogati dallo stesso notaro, possono richiamarsi l'uno nell'altro senza contravenzione, e soltanto non potrà eseguirsi la registrazione dell' ultimo, se gli antecedenti non siano stati prima col debito ordine registrati.

ATTI CONTENENTI PIU' DISPOSIZIONI.

1. Allorchè in un medesimo atto o contratto si contengono più disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre, si deve percepire per ciascuna di esse, e secondo la loro specie una tassa particolare. *Regol. vig. art. IX.* V. ACCETTAZIONE DI EREDITÀ. Così un atto medesimo può dar luogo a tasse diverse; ma se tali sono le disposizioni distinte, che non possa liquidarsi l' importo di ciascuna tassa separatamente, si percepirà la maggiore cui l'atto dà luogo. *Regol. cit. art. VII.* V. AMBIGUITÀ.

2. Conviene per altro ben distinguere le disposizioni separate e distinte delle quali parla il *cit. art. IX.*, dai patti e condizioni del contratto; perchè ognuno è padrone di stipulare que' patti, e quelle condizioni che più gli piacciono, e queste insieme prese costituiscono il contratto, e non sono soggette a tasse separate. Nella vendita p. e. o in altro contratto portante passaggio di beni, l' obbligazione di pagare il prezzo, la quietanza del medesimo prezzo pagato contestualmente, non dà luogo ad una diversa tassa di registro; e lo stesso deve osservarsi in tutti gli altri patti contestuali, i quali non portano se non che la esecuzione e perfezione del contratto principale *Regol. cit. art. VIII.* V. ANTICIPAZIONE.

3. Se in un medesimo atto si contengono più disposizioni, alcune soggette al registro, ed alcune che prese isolatamente ne andrebbero esenti, siccome deve tutto l'atto essere registrato, si devono registrare anche le disposizioni esenti, applicando però alle medesime il minimo diritto fisso che possa applicarsi secondo la natura dell'atto. *Lettera di monsignor Tesoriere dei* 25. *agosto* 1821. = *num. d'ordine XX. art.* 6.

ATTI DI CONTINUAZIONE, O DI ESECUZIONE DEI PRECEDENTI. *L'art.* 251. *del Regol. Leonino sul bollo*, V. ATTI DE' CURSORI, proibisce, che la carta bollata adoperata per un atto qualunque, abbenchè non riempita tutta, possa usarsi per altro atto; e vieta di fare due atti, uno dopo l'altro nel medesimo foglio di carta bollata. Sono per altro eccettuati da questa regola gli atti *di continuazione de' precedenti.* Così i cancellieri, cursori, e notari, possono senza contravenzione rogarsi delle descrizioni, inventarii, apposizioni di biffe, ed altri atti simili che non possono essere consumati in un medesimo tratto di

tempo ed in un medesimo giorno, scrivendo un processo verbale, od un rogito sotto l'altro, senza interruzione. Sono pure eccettuati gli atti di compimento e di esecuzione de' precedenti; così le ratifiche degli atti fatti in assenza delle parti, possono scriversi sotto l'atto medesimo che si vuole ratificare, le ricognizioni di firme sotto l'atto che contiene la firma che si riconosce; le quietanze e ricevute del prezzo di una casa acquistata, o di una somma dovuta, possono porsi presso il contratto o presso l'obbligazione che si estingue; più ricevute relative al medesimo debito, possono scriversi in un medesimo foglio; le relazioni de' cursori sotto gli atti che intimano, i decreti ed ordinanze de' giudici, sotto le istanze ec. *Regol. Leon. art.* 252. V. Atti de' cursori. Lo stesso milita per le girate, o cessioni nelle cambiali, biglietti ad ordine, mandati ec.

ATTI innominati. Gli atti che non sono nominati nelle leggi appartenenti al bollo e registro, ossia che non sono espressamente contemplati, devono riferirsi a quella delle classi enumerate nei regolamenti, cui più prossimamente si avvicinano; e quando anche su ciò nasca quistione, apparterrà a monsignor Tesoriere generale il dare la sua definizione a norma della quale si procederà nell' eseguire la formalità di esigere la tassa, riservato solo alla parte che si credesse gravata il ricorso ai tribunali, come di ragione. *Regol. vig. Articoli CXXXVIII.; e CXXXIX.* — 1. *La soluzione delle difficoltà che potranno insorgere relativamente alla riscossione delle tasse prima che ne venga promossa istanza giudiziale appartiene a monsignor Tesoriere generale, sentita in iscritto l'amministrazione* — 2. *Nel caso che le parti non si acquietino al sentimento o rescritto di monsignor Tesoriere, potranno intentare il giudizio avanti il tribunale competente, da cui si procederà sommariamente, sentito in iscritto e per memoria intimata reciprocamente, la parte, l' avvocato generale del fisco in Roma, e i procuratori camerali nelle provincie, che devono procedere d' accordo coll' amministrazione.*

ATTI nulli, cassati, o rifatti. 1. Se per solo titolo e causa di assoluta, intrinseca, ed evidente nullità dell'atto o contratto si stipula dalle parti interessate, o la cassazione dell'atto, o la registrazione del contratto medesimo, quantunque questo caso non sia preveduto nei regolamenti, sembra ragionevole e chiaro che non debba percepirsi, che uu semplice diritto fisso di bai. 20. salvo il diritto di altre tasse, alle quali si dasse luogo, da particolari convenzioni stipulate in tali cassazioni e rescissioni. In fatti se per nullità di un contratto di compra si conviene il ritorno della cosa al venditore; se per nullità di una locazione si ritorna la cosa locata al proprietario; se per nullità di una donazione si restituiscono i beni donati al donante ec; chi è che non vegga, che qui non si rivende, non si retrocede dall'affitto, non si rescinde la donazioue, ma mancando per sè medesimo il contratto di compra e vendita, di locazione e conduzione, e di donazione, di per loro natura le cose tornano nello stato in cui erano prima.

2. Che se riconosciuta la nullità di un atto o contratto vuole reiterarsi validamente, senz'alcun nuovo patto, alcuna nuova convenzione; ma solamente mettendo in forma valida

quello che già nullamente si era stipulato, quando sull'atto o contratto riconosciuto nullo, siano già state percette le tasse di registrazione, ogni ragione di equità pare che voglia non doversi reiterare la percezione delle tasse, e specialmente delle proporzionali, e che riportandovisi la registrazione letterale dell'atto, o contratto precedente, debba il nuovo e valido registrarsi con un semplice diritto fisso. In caso anche più duro, cioè nelle semplici proroghe di crediti a termine, allorchè non si stipula alcun nuovo patto, l'amministrazione ha più volte deciso che non deve percepirsi che un diritto fisso. Sembra pertanto che questa massima sia anche conforme alle interpretazione dell' amministrazione.

3. Se però nell'atto e contratto rinnovato si contenessero nuove disposizioni, dovrebbe reiterarsi la intera percezione delle tasse; mentre sulla estensione del primo si viene a stipolare allora un nuovo atto e contratto; e potrebbe anche essere artificiosa la dichiarazione della nullità del precedente, per esimersi dal nuovo pagamento dei diritti sul susseguente dovuti.

4. Se la nullità fosse contrastata, e si presentasse al registro l'atto, che si pretende nullo, dovrebbero sul medesimo percepirsi le tasse competenti in ragione delle disposizioni in esso contenute, senza farsi carico della quistione di nullità. Soltanto allorchè si presentasse un atto già dichiarato nullo con perfetta cosa giudicata, e l'esibitore vi emettesse la dichiarazione di ritenerlo per tale a forma della cosa giudicata, sembra che dovrebbe registrarsi col diritto fisso di baj. 20.

5. Avvertasi in fine che se dopo la registrazione eseguita col pagamento delle competenti tasse, l'atto fosse dichiarato nullo, le tasse percette non sarebbero per questo restituite, e ciò a termini *dell'art.* 106. *del Regol. Piano; e CXLI. del Regol. vig. — Ogni tassa regolarmente percetta a forma della presente, non dovrà nè potrà essere restituita, sieno qualunque gli eventi ulteriori fuori dei casi contemplati nei presenti regolamenti.*

ATTI scritti in lingua straniera. I preposti sul bollo e registro non sono obbligati a conoscere altra lingua oltre la italiana e la latina, colle quali si parla e si agisce presso di noi. Se pertanto si presentassero alla registrazione atti o contratti scritti in lingue straniere, mentre non può ricusarsi di dar loro la formalità del registro, la parte che la richiede, è obbligata di farli tradurre da un interprete pubblico ed approvato, e di produrre nelle mani del preposto la traduzione certificata vera, e conforme. Il preposto allora sull'appoggio della traduzione che riterrà per sua garanzia, e per annetterla alla registrazione, registrerà l'atto o contratto di cui trattasi, e siccome la relazione della eseguita formalità deve apporsi negli originali degli atti, *Regol. vig. art. X.* V. Atti notabili; *art. XI.* V. Atti privati, nello scriverla, che farà sull' originale in lingua straniera, farà menzione che la registrazione si è eseguita sulla traduzione dell' interprete, di cui accennerà il nome. Questo è il metodo che in simili casi fu prescritto dall'amministrazione, e che nel *Regol. Leon.* *venne sanzionato sotto l'art.* 32. = *Occorrendo di registrare atti o contratti scritti in altre lingue, fuori che nella italiana e latina, il preposto si farà presentare una traduzione*

sottoscritta e certificata conforme all' originale da un pubblico interprete avente a lato copia dell'atto nella lingua in cui è scritto, quale copia colla sua traduzione resterà per essere archiviata, e nel registro farà menzione che la formalità si è data sulla traduzione indicando il nome del traduttore. Apporrà poi la relazione del registro e la quietanza delle tasse sull'originale, facendo anche qui menzione, che l'atto è stato registrato tradotto, e che la traduzione resta archiviata.

ATTI diversi scritti in un medesimo foglio.

1. È proibito dall' *art.* 251. *del Regol. Leon.* di scrivere più atti nel medesimo foglio. — V. Atti de' cursori. Ogni contravvenzione è punita con una multa del decuplo del valore del bollo per gli ufficiali pubblici. e del quadruplo per *i* privati. *Regol. cit.* 277. V. Archivisti. *art.* 280. *ivi* = *Le persone private che sopra un medesimo foglio di carta scrivono due o più atti separati distinti, incorrono nella multa del quadruplo del diritto del bollo; e tale multa è dovuta per ogni atto, oltre il primo che il foglio poteva contenere* —. È d'avvertirsi a questo proposito che se p. e. in un foglio fossero scritti tre atti distinti, la contravenzione non sarebbe una, ma due, e due le multe da percepirsi. *Regol. Leon. art.* 277. *num.* 3. = *Quando della carta servita per un atto se ne valgono per un atto separato e distinto, e quando scrivono più atti in uno stesso foglio di carta; la multa in questi casi è dovuta per ogni atto, meno che per il primo* — Pel resto, che può riferirsi all'articolo presente, V. Atti di continuazione o di esecuzione dei precedenti.

2. Se si presentasse per essere bollato un foglio di carta libera, nel quale si contenessero più atti distinti scritti in contravenzione, non una, ma quanti sono gli atti scritti in contravenzione sarebbero le multe da percepirsi. Se per altro gli atti fossero di quelli che possono scriversi uno dopo l'altro in uno stesso foglio di carta bollata, V. Atti di continuazione, o di esecuzione dei precedenti, siccome allora non è bisogno di considerare per *i* tre atti, tre carte distinte, pare che debba riputarsi una sola contravenzione, e percepirsi una sola multa.

ATTI urgenti *(nel senso della legge sul registro)*.

1. Proposta a monsignor Tesoriere generale la questione, se in caso d' urgenza ed in atti che non soffrono ritardo, possano i giudici, cancellieri, cursori ed altri pubblici funzionarii rilasciare spedizioni di atti non registrati, richiamarli in altri atti e porli anche ad esecuzione, assoggettando poi contestualmente al registro tutte le procedure che abbiano avuto luogo; il suddetto monsignor Tesoriere, analogamente a quanto aveva già risoluto l'amministrazione generale *nel II. foglio de' quesiti, in data* 25. *settembre* 1816. *n.* 4. decise *sotto il num.* 14. *delle sue soluzioni dei* 31. *agosto* 1817. che: — „ sarà tutto ciò permesso nei so- „ li casi, che non soffrono il minimo „ ritardo, come sarebbe nelle prov- „ visioni istantanee; assicurazioni di „ merci, mobili, semoventi; esecuzio- „ ni di mandati per sospetto di fuga, „ e d'immissione colla clausola *dummodo;* ed in altri atti consimili, „ de'quali, sia per la distanza dell'of- „ ficio, sia perchè cadono in giorni „ ed ore, nelle quali questo sia chiu-

„ so, non possa permettersi la regi-
„ strazione; bene inteso che entro le
„ 24. ore si assoggettino contestual-
„ mente al registro, tutte le proce-
„ dure che abbiano avuto luogo, sot-
„ to le pene comminate nei regola-
„ menti „ =.

2. In ordine agli atti fatti per urgenza, il Regol. vig. delli 24. dicembre 1832. ha stabilito particolari e precise disposizioni, che leggonsi agli articoli CLIII; e CLIV. V. Atti notarili.

ATTI legittimi *(Diritto civile)*. Gli atti legittimi sono quelli che si espongono solennemente, ma non avanti il magistrato, siano essi pubblici, come la dazione del tutore, o privati, come l'adizione dell'eredità. Questi atti hanno per requisiti; 1. l'essere fatti solennemente; 2. il non ammettere procuratore; 3. che s'abbiano a fare puramente, non sotto condizione, nè per un dato tempo. *Actus legitimi, qui recipiunt diem, vel conditionem, veluti mancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per temporis vel conditionis adiectionem: nonumquam tamen actus suprascripti tacite recipiunt, quae aperte comprehensa vitium adferunt, nam si acceptum feratur ei, qui sub conditione promisit, ita demum egisse aliquid acceptilatio intelligitur, si obligationis conditio extiterit: quae si verbis nominatim acceptilationis comprehendatur, nullius momenti faciet actum. L.* 77. *ff. De regul. iuris.*

ATTILIANO tutore *(Diritto civile)*. Alla voce tutela vedremo com'ella sia di tre specie, *testamentaria* cioè, *legittima*, e *dativa*. Quest' ultima è quella che viene data dai magistrati, e che essi hanno autorità di deferire per ministero della legge. Il *tutore Attiliano* veniva dato a Roma dal Pretore e dalla maggior parte dei tribuni della plebe, in forza della legge Attilia, dalla quale prendeva nome di tutore attiliano, e nelle provincie davasi dai presidi delle medesime in forza delle leggi Giulia e Tizia. *Instit. lib. I. tit.* 20.

ATTO di accusa *(Diritto penale)*. È l'esposizione del fatto criminoso, e delle circostanze che lo rendono colpevole. Secondo la legislazione dei dominii pontificii, chiunque abbia sofferto ingiuria, offesa o danno da un delitto, può darne accusa al tribunale competente per mezzo di formale querela. Non si ammette però accusa tra persone, in linea retta ascendentale, e discendentale, nè tra coloro che sono congiunti in primo grado trasversale, non esclusi gli uterini, nè fra coniugi, fuori del caso d'insidie alla vita, o all'onore. S' intendano per altro sempre salvi ed illesi in via correzionale i diritti paterni, e salve parimenti le querele ed accuse contro estranei complici, e correi di qualunque delitto. La querela può essere semplice, o in forma d' accusa. È semplice quando il querelante lascia in sola cura del Fisco l' inquisizione. È in forma d' accusa, quando interviene nel giudizio, come parte aderente al fisco. Volendo il querelante intervenire nel giudizio, come aderente al fisco, deve farne formale dichiarazione contemporaneamente alla querela. Se trattasi però della parte offesa, in qualunque modo sia assunta l'inquisizione, essa parte offesa, o danneggiata può prendere parte nella medesima, con dichiararsi aderente al fisco, prima della pubblicazione del pro-

cesso, assumendo in questa qualità il carattere di accusatore. *Regol. organico di procedura criminale delli 5. novembre* 1831.. *lib. II. tit. V.*

ATTO DI NOTORIETÀ. Ha luogo quest'atto nell'occasione di dover far fede in via stragiudiziale, o della vita, o della morte di qualcuno. I più frequenti sono i secondi, mentre sono indispensabili, tanto per eseguire le volture al pubblico Censimento dei beni stabili conseguiti per eredità intestate nel nome degli eredi, e per operare il trasporto delle inscrizioni ipotecarie, trattandosi di crediti o di azioni inscritte. Quando occorra di dover fare eseguire le volture suddette al censimento, basta l'*atto di notorietà* esteso dal notaio in forma di *brevetto* che si rilascia in originale alla parte che ne abbisogna, e questo solo è sufficiente perchè l'erede ottenga la voltura de' beni stabili in proprio nome, senz'altra formalità. La legge in questo caso favorisce più facilmente l'erede, e la ragione di ciò è riposta nel principio ammesso nei dominii pontificii, che le intestazioni al censo lungi dall'attribuire un titolo qualunque di proprietà all'intestato, non hanno esse altro scopo, che quello di riconoscere in lui, il contribuente delle pubbliche imposizioni. Non è però così, in ordine ai trasporti ipotecarii. Una volta che le inscrizioni sono trasferite da uno in altro nome, i diritti del legittimo successore, potrebbero essere senza rimedio pregiudicati. Provvidamente dunque la legge esige in questi casi le maggiori, e più accurate cautele, e quindi prescrive che l'atto di notorietà venga con apposita memoria, accompagnata dalla fede parrocchiale di morte della persona, nelle ragioni della quale s' intende subingredire, presentata al presidente del tribunale di prima istanza della provincia in cui deve aver luogo l'annotamento di subingresso. La memoria deve recare la domanda di ottenere dal tribunale, radunato in camera di consiglio un atto che chiamasi *ordinanza*, con cui il tribunale stesso, all'appoggio delle notizie recate dall'atto di notorietà dichiari quale sia l' erede della persona defunta senza testamento. Pronunciato in questa forma il giudizio del tribunale, e di esso ottenutane spedizione dalla parte chiedente, con questa può la medesima ottenere il subingresso a proprio favore nelle ragioni già spettanti al trapassato. Tanto per l' una, quanto per l' altra occorrenza, l'atto di notorietà, è espresso in termini uniformi, con la sola avvertenza che negli atti di notorietà occorrenti per eseguire le volture al censo, bisogna precisare le persone congiunte in grado prossimiore al defunto, e dichiarare quali sieno tra queste, quelle che a termini di legge succedono al trapassato nella qualità di eredi intestati, a differenza dell'atto che si rilascia per ottenere l' ordinanza dal tribunale in camera di consiglio, onde eseguire i trasporti ipotecarii; mentre in questi occorre bensì indicare i parenti prossimiori rimasti superstiti al defunto, ma lasciare al giudizio del tribunale il dichiarare quali esser debbono fra questi gli eredi che a lui succedono *ab intestato*.

FORMOLA

DELL' ATTO DI NOTORIETÀ DI MORTE.

Al Nome di Dio. Amen.

„ Avanti me........notaio pubblico

„ esercente a....... e testimonii infra-
„ scritti aventi i requisiti di legge,
„ personalmente costituiti li signori
„ Antonio Renzi del fu Giacomo,
„ ed Alberto Marini del fu Alessio,
„ entrambi possidenti, maggiori di
„ età qui domiciliati, ed a me noti ec.,
„ spontaneamente ed in ogni altro
„ modo migliore, ed in ossequio del-
„ la verità depongono ed attestano
„ concordemente quanto segue, e
„ cioè:

„ Che sotto il 15. del mese cor-
„ rente alle ore sei pomeridiane ces-
„ sò di vivere in questa città il sig.
„ Enrico Valenti, senza avere dispo-
„ sto de' suoi averi, nè per testamen-
„ to, nè per atto qualunque di ul-
„ tima volontà. Che non avendo egli
„ lasciato superstiti nè ascendenti, nè
„ discendenti, la sua eredità intesta-
„ ta è devoluta per legge ai signori
„ Paolo, e Curzio Valenti, figli del
„ fu Berengario, fratello predefunto
„ del detto signor Enrico.

„ Tanto i suddetti signori depo-
„ nenti attestano per la verità, e per
„ avere avuta piena cognizione del
„ defunto e sua famiglia ed essere da
„ moltissimi anni in sua famigliari
„ ed amici della medesima, in con-
„ ferma di che hanno ratificato le co-
„ se suespresse col loro giuramento,
„ che hanno prestato, e prestano a
„ delazione di me notaro ec.

„ Atto fatto, letto, e pubblicato in
„ forma di brevetto alla presenza dei
„ deponenti suddetti nella casa ec.

ATTO privato *(Diritto civile)*. V. Scrittura privata.

ATTORE *(Diritto civile)*. Presso i romani chiamavasi attore (actor) colui che pretendeva di avere qualche azione in confronto di un altro, e lo perseguitava in giudizio. Tentava da prima di terminare la contestazione all'amichevole, e se non poteva riuscirvi, intimava alla parte contraria di comparire in giudizio nel giorno di udienza, dinanzi al pretore, e nel caso che quella avesse ricusato di recarvisi, l'attore poteva astringerla; egli assumeva qualcuno a testimonio del rifiuto, col toccarle la punta dell'orecchio, e col dirle *in ius ambula*. Se il reo convenuto compariva in giudizio, l'attore esponeva la sua pretensione, domandava al pretore l'azione, vale a dire, lo pregava di promettergli di sostenere la sua parte; ed il convenuto dal canto suo, domandava un'avvocato. Ottenute le domande reciproche, l'attore esigeva con una formola prescritta, che il convenuto si obbligasse sotto cauzione a presentarsi nel giorno assegnato *(reum vadabatur)*, ed il convenuto ciò prometteva *(vadimonium promittebat)*. Se questi non compariva, si diceva essere egli contumace, e ciò esprimevasi per *vadimonium deserere*. E tre giorni dopo se non si fosse accomodato coll'altra parte, veniva condannato, a meno che non avesse avuto ragioni legittime per iscusare la sua contumacia ossia difetto di comparsa.

Le leggi romane ancora esigevano che chiunque fosse attore in lite, desse cauzione di proseguirla sotto pena del decimo di ciò che aveva domandato nel suo libello, senza distinguere se esso possedesse o nò beni stabili *Nov.* 96. *cap.* 1.; *Nov.* 112. *cap.* 2. Sebbene per altro siasi ricevuta in foro la massima che i possessori di beni immobili non sono tenuti a dar cauzione per una mala intelligenza della *L.* 15. *prin. ff. qui satisd. cog.*

Anche presso di noi dicesi *attore* quello che in giudizio domanda qual-

che cosa, e propone un'azione; ed il suo avversario chiamasi *reo*. Incombe all'attore il provare la sua domanda o proposizione; e se non riesce nella prova, il reo viene assoluto. *Actore non probante, reus absolvitur.*

Avvi un altro significato della parola attore, quando egli è altrimenti che quello che instituisce un'azione in giudizio. Attore dunque s' intende per quello ancora che rappresenta nella qualità di mandatario il tutore o curatore: *Actor hic est mandatarius tutoris vel curatoris*. Imperocchè se uno trovasi impossibilitato ad agire o in giudizio, o ad amministrare da sè stesso le sue cose, ne affida la cura ad un altro che chiamasi procuratore; così il tutore, o il curatore trovandosi in tale situazione delega persona alla quale si applica il nome di attore; ed a cui viene affidata la cura della tutela o curatela. *Quod si tutor adversa valetudine, vel alia necessitate impediatur, quo minus negotia pupilli administrare possit, et pupillus vel absit, vel infans sit, quem velit actorem, periculo ipsius tutoris, praetor, vel qui provinciae praeerit, decreto constituet. Instit. de curator.* §. 6.

ATTRIBUZIONE *(Diritto civile-penale-e di commercio)*. Qualunque autorità politica amministrativa o giudiziale ha le sue particolari attribuzioni, dentro i limiti delle quali ha diritto di esercitare la sua autorità. La legge ha provisto con rettitudine, e saviezza che l'esercizio dei pubblici funzionarii sia regolato in modo, che ognuno facendo il suo dovere, una perfetta armonía stabilisca, e conservi il buon ordine in tutte le materie politiche amministrative, e giudiziali, talchè con esatta giustizia venga attribuito a ciascuno, ciò che gli appartiene, conservata la pubblica tranquillità, ed amministrate le pubbliche, e private rendite con una regolare ed inappuntabile esattezza. Questo almeno è lo spirito della legge. Il *Fleurigeon* nel suo *codice amministrativo* negli opportuni articoli chiarisce e determina le respettive attribuzioni competenti alle autorità amministrative politiche e giudiziali in un modo che nulla lascia a desiderare d' avvantaggio. Le attribuzioni speciali che sono privativamente addette alla competenza di un tribunale o di un pubblico funzionario in forza della legge, non possono da questo delegarsi ad altre autorità. Questo principio è consacrato dalla opinione de' giureconsulti e dalle massime stabilite dai tribunali.

Il *Merlin* nel suo repertorio universale parla delle attribuzioni di giurisdizione, e le spiega per l'azione di estendere la competenza di un giudice, dandogli un potere che egli non avrebbe pel titolo della sua instituzione. Questa non ci sembra che una facoltà in aumento delle attribuzioni ordinarie di giurisdizione, e non sarebbe perciò a prendersi per la definizione più esatta di questa voce. Pare quindi che la parola *attribuzione*, in ordine alle autorità giudiziarie (giacchè di queste sole, lo scopo del nostro lavoro ci chiama a trattare), possa convenientemente definirsi l' esercizio della giurisdizione tanto civile, che penale e di commercio, entro i limiti prescritti dalla legge. V. Delegazione di giurisdizione; Competenza.

ATTUARIO. V. Cancelliere.

ATTRUPPAMENTO *(Diritto penale)*. Con questa voce s' intende una riunione illecita e tumultuosa.

V. Ribellione, Sedizione. Le sanzioni penali inflitte dalla legge a questa sorta di delitti sono riportate alla voce Ammutinamento.

AUCTIO *(Diritto civile)*. Presso i romani si chiamava *auctio* una pubblica maniera di vendere o di comprare qualunque cosa, fatta dal pubblico banditore *sub hasta*, cioè sotto un'asta piantata in terra, e dal magistrato che assicurava la vendita col fare la consegna della cosa venduta. Dicevasi *auctio*, cioè aumento perchè al dir di Sigonio, la cosa vendevasi a quello *qui plurimum rem augeret*, cioè a quello che faceva la maggiore offerta. Dall'asta adoperata in tale occasione ha origine il verbo *subhastare*, ed il sostantivo *subhastatio*. V. Asta; Aggiudicazione; Appalto; Incanto.

AUMENTO di dote *(Diritto civile)*. Secondo il diritto romano coloro i quali volevano unirsi in matrimonio potevano farsi tra di loro qualunque donazione, purchè l'avessero fatta prima di contrarre matrimonio, e tale donazione chiamavasi donazione *ante nuptias*; §. 3. *Instit. de donat. Leg.* 1. §. 1. *ff. De donat. L.* 7. §. 7. *ff. De iur. dot.*; *L.* 27. *ff. De donat. inter vir. et uxor. L.* 20. *cod. De donat. ant. nupt.* In seguito Giustino, dipoi Giustiniano permisero che si facessero donazioni per contratto di matrimonio, anche dopo celebrato il matrimonio medesimo, e tali donazioni furono chiamate donazioni *propter nuptias*; §. 3. *Instit. De donat. L.* 19; *L.* 20. *cod. De donat. ante nupt.*; *nov.* 97. *cap.* 1. *et* 2. *nov.* 110. *cap.* 1. La donazione *propter nuptias* facevasi dal marito, o da altri in di lui nome a favore della moglie, onde compensarla della dote che portava al marito; §. 3. *Instit. De donat. ante nupt.*; per la qual cosa una tale donazione seguiva la natura della dote, nè si confondeva colle donazioni proibite fra marito e moglie, delle quali si tratta nel *tit. De donat. inter vir. et ux. dei digesti*, mentre queste erano semplici donazioni, le quali non avevano per causa la dote dal marito ricevuta, e le nozze contratte, laddove le donazioni *propter nuptias* riconoscevano per loro cagione la dote, e le nozze celebrate; *L.* 20. *cod. De donat. ante nupt. nov.* 91. *cap.* 2. Queste donazioni si regolavano sullo stesso piede della dote, e quando si accresceva la dote, esse pure si accrescevano, e veniva a servarsi così l'eguaglianza tra la dote, e la donazione *propter nuptias*; *L.* 19. *cod. De donat. ante nupt. L.* 9. *cod. De pactis conventis*; *nov.* 97. *cap.* 1. *et* 2.

La moglie al contrario, o alcuno per essa poteva durante il matrimonio accrescere la di lei dote al marito, e questo accrescimento, chiamavasi tanto dai giureconsulti quanto dagl' imperatori *aumento di dote* o *dotale L.* 26. §. 2. *ff. de pact. dot.* §. 3. *instit. De donat. L.* 19. *cod. de donat, ante nupt.*, ma dopo per consenso unanime dei prammatici *aumento di dote* chiamossi quella donazione, la quale faceva il marito, o chi per lui alla moglie in accrescimento della di lei dote, ond' è che poca differenza cominciò a passare tra l'*aumento di dote* e la donazione *propter nuptias*. Il marito poteva obbligare il proprio padre, sotto la di cui podestà trovavasi, a fare questo *aumento dotale* o donazione *propter nuptias*, quando altrimenti non si fosse potuto conchiudere il matrimonio. *L. ult. cod. de Dot. promiss.*, e ciò perchè il padre non po-

teva impedire il matrimonio del figlio senza giusti motivi. Allorquando dunque il padre aveva promesso questo *aumento dotale*, è chiaro per le cose sin qui dette che doveva intendersi corrispondente al valore della dote, ma se in seguito la dote si aumentava era dubbia quistione, se l' aumento dotale doveva crescersi a misura che aumentava la dote. Coloro che sostennero la negativa si appoggiarono su due regole di diritto; una che il padre il quale aveva promesso l'*anmento dotale*, non poteva essere tenuto oltre quello che aveva promesso; *L.* 19. *ff. De reb. credit.*, altrimenti si sarebbe costretto senza suo consenso, loccbè sarebbe stato contro la seconda regola di cui nella *L.* 74. *ff. de regul. iur.* Ciò non pertanto egli è certo, che il padre quando aveva promesso l' *aumento dotale* era obbligato a darlo corrispondente alla dote, ancbe accrescinta durante il matrimonio, attesochè l' obbligo suo di dare l'*aumento dotale*, comprendeva in origine l' obbligo di accrescerlo in proporzione della dote, *L.* 129. §. 1.; *L.* 178. *ff. de regul. iur.*, perchè l'*aumento dotale* era una parte della dote medesima, e si doveva regolare colle sue norme; *L.* 26. §. 2. *ff. de pact. dotal.* tanto più cbe il padre doveva sapere che la dote si accresceva non solamente prima del matrimonio, ma in pendenza ancora del medesimo, *L. ult. cod. De donat. ante nupt.* e perciò doveva imputare a sè medesimo, se non aveva espresso una determinata quantità di *aumento dotale*, nè si poteva lagnare se risentiva del danno pel fatto suo proprio; *L.* 203. *ff. De regul. iur.* All' incontro se la dote si diminuiva non accadeva altrettanto nell'*aumento dotale*, il quale in mancanza di patto doveva corrispondere al valore che aveva la dote al tempo cbe fu costituita. *L.* 64. *in fin. ff. De iur dot. L.* 69. *ff. De contrah. empt.*

Che se la dote si accrèsceva di molto, talchè l'*aumento dotale* avesse potuto portare uno sbilancio considerevole al patrimonio, o del marito, o del di lui padre, l'obbligo di dare l' *aumento dotale* doveva avere un limite proporzionato alle sostanze di chi lo aveva promesso, affinchè il beneficio che il marito, ed il di lui padre risentivano dall' accrescimento della dote, non fosse ridondato in loro pregiudizio. *L.* 17. §. 1. *ff. Commod. vel contra.*

L'*aumento dotale*, o la donazione *propter nuptias* non attribuiva alla moglie, durante il matrimonio, nè il dominio dei beni donati, nè il diritto di percepirne i frutti, ma dava soltanto alla medesima un diritto di pegno tacito sui beni del marito; *L.* 29. *cod. de iur. dot. nov.* 61. *cap.* 1. Sciolto il matrimonio, siccome i beni donati seguivano la condizione della dote, *L.* 26. §. 2. *ff. De pact. dotal.*, così dovevansi consegnare alla vedova, unitamenta alla dote; quindi se i beni donati consistevano in mobili, od in denaro, si dovevano consegnare un'anno dopo lo scioglimento del matrimonio; *L. unic.* §. 7. *cod. de rei uxor. act.* Era poi obbligato prima il marito a consegnare i beni donati, *L.* 19. *et seq.*, *cod. De donat. ante nupt.*, di poi il di lui padre, quando aveva il figlio sotto la sua podestà; *L. ult. cod. De dot. promiss.*; *arg. L.* 19. *ff. De ritu nupt.*

Usavansi anche le liberalità sponsalizie. Queste erano donazioni che lo sposo, od i suoi parenti facevano alla sposa per dimostrazione di benivolenza. Dei beni per tal causa donati, la sposa acquistava immediatamente la piena proprietà; nè il do-

natore, nè i di lui creditori avevano diritto di rivocare simili donazioni, a meno che le cose donate non fossero state in loro favore anteriormente obbligate; *L.* 8. *L.* 9. *L.* 12. *L.* 13. *cod. De donat. ante nupt.* Tali donazioni dovevansi far prima di contrarre le nozze, altrimenti se si facevano dopo erano nulle, essendochè le donazioni fra marito e moglie erano proibite; *L.* 1. *et* 2. *ff. De donat. inter vir. et uxor.*

Oggi giorno l'*aumento dotale* non è che una porzione di beni del marito accordata alla moglie superstite per soccorrerla dopo la di lui morte a seconda della di lei condizione. Essa è d'ordinario regolata dal contratto nuziale, e determinata esclusivamente dalla volontà dei contraenti, senza verun riguardo nè all' entità della dote, nè alle facoltà del marito, e non ha luogo per nessun modo, se non v' interviene apposita stipulazione.

AURELIA LEGGE (*Diritto pubblico*). Questa legge detta *iudiciaria* fu fatta da Marco Cotta, uomo assai qualificato, il quale era pretore nell' occasione degli abusi, che furono la conseguenza della legge *Cornelia* detta pure *iudiciaria*. Dopo il corso di dieci anni il senato si lasciò corrompere col denaro per assolvere i rei, il che fece sì che Cotta domandasse che la facoltà di giudicare, a tre ordini di persone si conferisse, cioè ai senatori, ai cavalieri, ed ai tribuni del popolo romano, ch' erano anch' essi dell'ordine de' cavalieri. Questa legge fu osservata pel corso di sei anni, sino a tanto che la legge *Pompeia* regolò in altra maniera la forma dei giudizii (*Vellei Paterc., lib. II.*). Un'altra legge detta *Aurelia de tribunis* ebbe per autore Caio Aurelio Cotta, che fu console con Lucio Manlio Torquato. In forza della medesima i tribuni del popolo potevano pervenire alle altre magistrature della repubblica, dalle quali furono esclusi da una legge che fece Silla nel tempo della sua dittatura *Appian. lib. I., de bello civ.*).

AUTENTICA (PENA DELL') (*Diritto penale*). È questo il nome di una pena pronunziata dall'*Authentica sed hodie, cod. ad legem Iuliam de adulteriis*, tratta dalla *nov.* 134. *cap.* 10. contro le donne maritate che si rendono colpevoli di adulterio. Questa pena consiste nel far frustar la donna adultera, e nel farla rinchiudere in un monastero, con facoltà al marito, durante il periodo di due anni di ritirarnela; scorso il quale senza essere dal marito richiamata, essa doveva essere rasa; e rimanervi per tutta la vita in abito di religiosa, obbligata ad osservare le regole della comunità. Anche attualmente, e presso molti questo castigo è osservato. La donna adultera è punita con tutto il rigore dell'autentica, ad eccezione della frusta, di cui se le fa grazia; resta però privata di tutti i vantaggi che avrebbe potuto godere, sia in vigore della consuetudine, sia in virtù del suo contratto nuziale, anche della sua dote, che da quel punto in poi appartiene ai suoi figli se ve ne sono, ed in loro mancanza al marito, con obbligo però a questi di pagare a sua moglie una pensione nel modo da determinarsi dalla sentenza di condanna; ed allorchè la moglie è povera, il marito può fare ordinare che invece di un monastero, sia rinchiusa nell'ospedale destinato per le donne di cattiva vita.

AUTENTICHE (*Diritto civile*).

Chiamansi generalmente con questo nome le novelle di Giustiniano. Alciato crede che Accursio le abbia per il primo così chiamate. Le Novelle furono composte originalmente in lingua greca, e poscia tradotte in latino da Patrizio Giuliano, il quale le ridusse anche in qualche compendio. Al tempo di Bulgaro se ne fece una seconda versione più esatta e letterale, sebbene non affatto così elegante come la prima. Questa traduzione, dice il medesimo Alciato, essendo da Accursio preferita all'altra, è da lui chiamata *autentica* e ciò per essere essa la più conforme all'originale. È per altro da osservarsi che la maggior parte delle opere componenti il corpo del diritto romano, uscirono alla luce sotto gli auspicii di Giustiniano tranne alcune poche le quali non appartengono a questo principe, nè da lui hanno origine, come appunto le autentiche propriamente dette, ed il libro de' feudi. E sebbene le novelle di Giustiniano siano anche appellate *autentiche* perchè in tutte le edizioni sono esse contrassegnate con questa epigrafe: *Authenticae, seu Novellae constitutiones Iustiniani. sacratissimi principis*; pur null'ostante è a sapersi che alcune varianti sono state aggiunte a molte leggi del codice; e queste sono quelle appunto che propriamente chiamansi autentiche. Merlin nel suo Repertorio di giurisprudenza dice, che questo titolo si dà alla collezione fatta da un anonimo delle novelle di Giustiniano; e che questa raccolta è chiamata autentica a motivo della sua autorità. Aggiunge altresì che appellansi anche *autentiche* gli estratti che il giureconsulto Irnerio ha fatto delle novelle, e che ha inserito nei luoghi del codice ai quali si rapportano. Si è osservato però che questi compendii non erano del tutto esatti, e che non bisognava a quelli affidarsi senza un esame maturo.

AUTENTICO (*Diritto civile*). Questo vocabolo significa cosa di autorità ricevuta, ed anche cosa solenne e celebrata, vestita di tutte le sue formalità, ed attestata da persone probe a cui regolarmente si presta fede. In questo senso si chiamano le carte, gli atti, e gl' istromenti autentici, i quali sono stati eretti per mano di notaio, e registrati nei pubblici archivii. Affinchè adunque un atto sia autentico è necessario che derivi da un uffiziale che abbia avuto qualità per attestarlo, e che questo atto sia stato di sua competenza. Il motivo per cui si ha una fiducia particolare per gli atti che emanano da un uffiziale pubblico, è perchè egli è riconosciuto per un uomo di probità, incapace di nulla certificare che non sia conforme alla più esatta verità; e questa fiducia riposa sulla circostanza che il sovrano estimatore del merito, e dei talenti de' suoi sudditi, non gli avrebbe conferito un impiego nell'ordine pubblico, se non avesse avuta una prova de' suoi costumi e della sua intelligenza; prova inoltre che si fortifica dal giuramento che precede la sua ricezione. I segni caratteristici dell'autenticità degli scritti, non sono i medesimi per tutte le specie di atti. Si distinguono fra essi quelli che emanano direttamente dal principe, e quei che provengono dai suoi ministri, da suoi ufficiali dell' ordine giudiziario, e da quelli che ha preposti per attestare le convenzioni dei particolari tra loro.

In quanto agli atti che derivano da quest' ultima classe di uffiziali, la loro firma soltanto basta per farne in genere ammettere la certezza. Laonde

de rispetto agli atti dei notari, una spedizione munita della firma e del segno del notaio che ha ricevuto la minuta, basta per meritare la pubblica fede. Abbiamo detto che la firma notarile apposta ad un atto basta *in genere* per ammetterne la certezza e la legalità, ma quando però occorra usarne fuori della provincia in cui furono fatti, è necessario che le firme stesse vengano legalizzate dalle autorità a questo effetto designate. *L'art.* 32. *del M.P.* 31. *maggio* 1822. prescrive quanto segue:

Gli atti saranno legalizzati quando usciranno fuori di legazione o delegazione dove sono stati fatti. La legalizzazione dovrà essere firmata o dal presidente del tribunale di prima istanza, ovvero dai rispettivi governatori nel cui circondario è stato l'atto formato.

Siffatta legalizzazione non è altro che un attestato messo appiè dell'atto, col quale il giudice che ha ricevuto il notaio nel suo uffizio, o che si considera conoscere la sua firma, certifica che questo uffiziale è realmente pubblico notaio, e che la firma apposta nel piede dell'atto è quella di cui si serve in tale qualità. A questo attestato, egli unisce l'impronta del suggello della sua giurisdizione, per mezzo di che l'atto diviene autentico da per tutto.

Quando le spedizioni sono di una data così antica, che non è possibile verificare se coloro che le sottoscrissero avevano carattere per farlo, si presume per la sincerità dell'atto, e si sta fermo alle sue disposizioni.

Negli atti de' cursori, la semplice loro sottoscrizione basta ad attribuire ai medesimi la necessaria autenticità.

Per le Bolle de' sommi Pontefici, e pe' rescritti delle sacre Congregazioni della corte romana si presta ad essi intera fede, sulle semplici firme delle quali sono muniti. L'autenticità degli atti di giurisdizione episcopale o quasi episcopale, si riconosce dalle armi e dalla firma del prelato. La stessa fede si presta pur anche agli atti emanati dai collegii, dalle università, dagli ospedali. Ciascun corpo o comunità ha il suo suggello, ed i suoi segni distintivi, la cui impronta unita alle firme, acquista la pubblica fiducia.

Relativamente agli atti che vengano dall' estero, non basta sempre che ci sembrino rivestiti dei segni della maggiore autenticità, ma si esige che sieno attestati dai nunzii apostolici, o dai consoli pontificii residenti negli stati, ove l' atto è stato celebrato.

Non deve ommettersi però di avvertire che l'autenticità di un atto non basta sempre a renderlo valido. Vi sono delle formalità prescritte dalle leggi, la cui ommissione, relativamente ad alcuni atti determinati produce la loro nullità. Le donne per esempio, i minori, gl' interdetti non possono validamente contrattare, senza l' intervento dell' autorità giudiziale; le donazioni, le adozioni, le arrogazioni, le emancipazioni, esigono le stesse formalità; l'ommissione perciò di esse renderebbe nullo qualunque contratto, fosse anche munito delle maggori autenticità.

AUTOGRAFO *(Diritto civile)*. Nel senso grammaticale *autografo* si dice uno scritto di proprio pugno di chi lo tracciò. Nel senso legale questo vocabolo ha in fatto lo stesso significato, ma si adopera anche per esprimere la stessa cosa la parola *olografo*. È da osservarsi però che questa voce si applica particolarmente alle disposizioni testamentarie.

AUTORE *(Diritto civile-penale)*. Chiamansi autori quelli dai quali riconosciamo in noi trasfuso qualche diritto, come se ci avessero tramandato qualche cosa a titolo di compra o vendita, di donazione, o di legato od a titolo ereditario ec., V. AVENTE CAUSA. Autori inoltre chiamansi quelli, coll'autorità dei quali si fa qualche cosa; così le donne qualche volta agiscono per autorità del marito; il minore per autorità del tutore. Autore poi in materia criminale chiamasi colui, che commise l'azione criminosa; ed *autor principale* quello che la procurò con maggior efficacia degli altri. V. AGENTI DEL DELITTO.

AUTORITÀ *(Diritto pubblico civile)*. Questo vocabolo significa talvolta la podestà che il sovrano o le persone da lui delegate al governo dello stato hanno sopra i sudditi. Talvolta si prende per la potestà paterna; talvolta per le leggi, regolamenti, decreti, ed anche per la cosa giudicata. Talvolta infine significa il peso che si attribuisce alla opinione dei giureconsulti che trattano e decidono le quistioni di diritto.

Avvi anche un altra sorta di autorità, ed è quella che esercita il tutore sul suo pupillo. V. TUTELA. Essa è definita un atto legittimo con cui il tutore approva solennemente quanto il pupillo maggiore d' infanzia opera, perchè non sia danneggiata la sua condizione: *Auctoritas est actus legitimus quo tutor, quod pupillus infantia maior gerit, et ex quo deterior eius conditio fieri posset, solemniter adprobat.* Secondo il diritto romano distinguonsi fra i pupilli gl' infanti, cioè coloro che non hanno ancora compiuti gli anni sette, da quelli che sono maggiori di questa età, ma non giunti per anche alla pubertà, che nei maschi era completa, finito l'anno diciottesimo, e nelle femmine al compiere dell'anno decimo quarto. Per i primi, cioè per quelli non giunti all' età di anni sette, siccome non è loro dato di spiegare alcuna volontà, così i tutori operano in vece loro, quanto ritengono del loro maggiore interesse; *L.* 1. *§.* 2. *ff. De adm. et per. tut.*; *L.* 9. *ff. De adq. vel om. hered.* Gli altri cioè i maggiori della infanzia possono agire in proprio nome purchè v' intervenga l'autorità del tutore ad approvare il loro operato, e ad integrare la loro persona; *L.* 9. *ff. De adq. vel am. her,*; *L.* 32. *§.* 2. *ff. L.* 3. *cod. de adq. posses.*; *L.* 17. *ff. De auct. tut.* Tale autorità è un atto legittimo che deve interporsi dal tutore, nè può concedersi per lettere o per nunzio, nè sotto condizione, o fino ad un certo tempo, almeno allorchè trattasi di obbligare il pupillo inverso altrui, non così se trattasi obbligare altri a favor del pupillo per l'assioma ricevuto = *Meliorem facere conditionem pupillo licet, etiam sine tutoris auctoritate, deteriorem non aliter, quam auctore tutore.*

AUTORIZZAZIONE *(Diritto civile)*. Questo vocabolo, in generale, esprime un senso espresso o tacito dato ad un atto formato da una persona, la quale o era sotto la nostra dipendenza, o non poteva agire, sia per essa, sia per noi senza nostra partecipazione. È in questo senso che si dice esservi mestieri, che una moglie, sia autorizzata da suo marito, un figlio di famiglia da suo padre, un pupillo dal suo tutore, con essi una donna anche maggiore, dal giudice delegato alla giurisdizione volon-

taria, un amministratore di beni comunali, dall'autorità alla quale è subordinato, un procuratore, da colui che esso rappresenta.

AUTORIZZAZIONE *(Nel senso della legge sul bollo e registro)*. Essa non è che la facoltà concedula a taluno per concludere qualche contratto, o fare altra cosa somigliante.

Gli atti contenenti autorizzazioni pure e semplici sono soggetti al diritto fisso di baiocchi venti. *Regol. vig. art. XXIV. num. 2.* = *Sono soggetti alla tassa fissa di baiocchi venti, le ricognizioni, prestazioni di consenso, dichiarazioni, ed altri atti di simile natura, comunque emessi, e che per loro stessi non importano obbligazione, liberazione, condanna, o liquidazione di somme, trasmissione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni mobili e stabili. La tassa si esige per ogni persona a di cui nome l'atto si eseguisce, ben inteso che più persone rappresentate sotto un nome collettivo, e non espresse individualmente s' intendono formare una sola persona. Se sono più e separati gli oggetti compresi in questi atti, la tassa sarà pagata per ogni oggetto.*

Se poi l'autorizzazione non fosse pura e semplice, ma seco portasse traslazione di proprietà, di possesso ec., ovvero obbligazioni, liberazioni, o quietanze, in questo caso oltre il suddetto diritto fisso di baiocchi venti, sarebbe dovuto il diritto proporzionale sopra le altre disposizioni. *Arg. degli art. IV. e IX. del Regol. cit.*, così concepiti: *la tassa proporzionale comprende tutti gli atti nei quali si verificano traslazioni, obbligazioni, liberazioni, condanne, o liquidazioni ec.* = *Allorchè in un medesimo atto o contratto si contengono più disposizioni indipendenti, e non derivanti necessariamente le une dalle altre, si deve per ciascuna di esse, e secondo la loro specie una tassa particolare.*

AVALLO. *(Dirito cambiario)*. L'avallo che si mette sulle lettere, e biglietti di cambio, e altre specie di biglietti concepiti per contanti, mercanzie, o simili negoziabili, non è che una sottoscrizione fatta da una terza persona non compresa nella lettera, o biglietto, la quale si obbliga di pagare nel caso che la lettera di cambio non sia pagata da quello su cui è tratta, o la somma portata a carico di colui che è debitore del biglietto, non sia pagata al termine convenuto; in una parola non è che una garanzia per il debitore a favore del creditore. L'avallo voce antica usitata in Francia nel commercio delle lettere di cambio, significa far valere. L'avallo si scrive nelle lettere o nei biglietti di cambio coll' espressione — per avallo —, e vi si appone sotto la firma. È in forza di questa sottoscrizione che il soscrivente rimane obbligato a pagare il valore nel caso che la lettera o il biglietto non vengano soddisfatti da quello che li aveva accettati alla scadenza stabilita. Il Regol. di commercio 1. giugno 1821. sul proposito dell' avallo prescrive quanto segue:

(Art. 135.). *Il pagamento di una lettera di cambio oltre l' accettazione e la girata, può essere garantito con avallo.*

(Art. 136.). *Tale garanzia viene data da un terzo sulla lettera stessa, o per atto separato. Il datore d'avallo è obbligato in solido, e cogli stessi mezzi dei traenti, e giranti, salve le diverse convenzio-*

ni delle parti.

Per non mettere diffidenza intorno alla solvibilità del traente, dell'accettante, o dell' indossante, accade il più delle volte che la parte si contenti di un atto separato per firma privata, od avanti notaio, sia per guarentire tale lettera di cambio o iu tutto o in parte, sia per guarentire quelle che una persona potesse trarre per un credito aperto.

L'avallo può apporsi anche ad un biglietto all'ordine, parificato dalla legge, come all'articolo 181. che qui appresso si riporterà, alle cambiali sotto questo rapporto, ma non potrà apporsi ad altri fogli commerciabili. Le eccezioni sono sempre di stretta interpretazione, e gli effetti della cauzione per avallo sono una eccezione al gius comune.

(Art. 181.). *Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio*, e *concernenti*,

Le scadenza;
La girata;
La solidarietà;
L'avallo;
Il pagamento;
Il pagamento per onor di firma;
Il protesto;
I doveri e diritti del presentatore;
Il ricambio o gl' interessi,

sono applicabili ai biglietti o pagherò all' ordine senza pregiudizio delle disposizioni relative ai casi previsti nell' ultimo libro del presente regolamento. V. le disposizioni portate dal detto libro alla voce Atti commeaciali.

AVANIE (*Diritto pubblico-marittimo*). Chiamansi avanie i regali e le ammende che i bascià e doganieri turchi esigono dai negozianti cristiani nel Levante, e in tutti gli stati del Gran Signore, per lo più sotto pretesto di false contravvenzioni. Quando le avanie s' impongono ad una nazione intera, sta agli ambasciatori e consoli di quella nazione di regolarle, ed ordinare la contribuzione sopra i mercanti e particolari di tal nazione, ma generalmente coll'assentimento e partecipazione dei principali tra essi; qualora poi debbano cadere soltanto sopra alcuni particolari, sta a ciascuno il liberarsene nel miglior modo possibile, impiegando nulladimeno sempre il credito e la protezione dei rispettivi ambasciatori, e consoli, giacchè il loro impiego in Costantinopoli ed in tutti gli scali del Levante, si è di proteggere il commercio ed i negozianti, e di prevenire e far cessare le moleste avanie.

AVARIA (*Diritto commerciale-marittimo*). L'avaria è il mezzo di conguagliare i disastri e gli accidenti che accadono alle navi o ai loro carichi, dal tempo della loro caricazione e partenza, sino al loro ritorno e scarico. Qualunque volta il capitano di una nave si trova in disastro, e col consiglio de' suoi ufficiali, e marinari risolve e delibera di fare una operazione a benefizio universale e comune, tagliando alberi e cavi o facendo getto per alleggerire il bastimento, questi danni devono essere indennizzati a proporzione dell' interesse del bastimento, dei noli e del carico, secondo le particolari leggi della navigazione. Secondo il Regol. di commercio vigente nei dominii pontificii sono riputate avarie, tutte le spese straordinarie fatte pel bastimento e per le mercanzie unitamente o separatamente, e qualunque danno che accade ai bastimenti, ed alle mercanzie dopo il loro carico e partenza, sino al loro ritorno, e scarico.

È da osservasi che le disposizioni in proposito portate dal regolamento suddetto, che si riporteranno in fine del presente articolo, hanno secondo la litterale loro espressione, vigore soltanto nel silenzio delle parti. Quindi le convenzioni possono alle medesime derogare, salvo però sempre lo spirito della legge, potendosi cioè dalle parti variare la qualificazione di avaría ad un fatto, ma non le persone che debbono soffrirne, ed il modo e la forma con cui deve essere sofferto. Sta a carico degli assicuratori qualunque avaría che proceda da fortuna di mare, ma non può farsene domanda in giudizio, se essa non eccede per sè medesima l' uno per cento. L'avaría deve ripartirsi e regolarsi tra gli assicuratori ed assicurati a proporzione dei loro interessi, e non si potrà imputare in avaríe a carico degli assicuratori se non il valore reale del danno sofferto.

Distinguonsi le avaríe in semplici ossiano particolari, ed in grosse ossiano comuni. Per le prime s' intendono le spese straordinarie fatte per la sola nave o per le merci soltanto, ed il danno che loro accade in particolare, comecchè cadenti semplicemente ed unicamente sull'effetto che le ha sofferte, e perciò vanno a carico particolare del proprietario di esse o dell'assicuratore che si rese responsabile dell' evento. Colle seconde s' indicano le spese straordinarie fattesi, ed i danni sofferti pel comune salvamento delle navi e merci insieme, giacchè debbono esse sopportarsi in comune, tanto dall'effetto che avrà sofferto il danno, che da quelli conservati illesi per mezzo dello stesso danno volontariamente seguito, e per conseguenza debbono essere pagate dal grosso, ossia universalità della nave e merci in essa caricate.

Un'altra distinzione fa d' uopo fare tra le diverse avaríe, secondo la loro estensione. Allorchè hanno i caratteri in generalità qualificati dall'articolo 363. *del cit. Regol. di commercio*, che trovasi riportato alla voce Abbenamento, diconsi sinistri maggiori, e fanno luogo all'abbandono; allorchè non hanno tali caratteri, diconsi sinistri minori. La distinzione giova specialmente in questo che la clausola *franco d'avaria* non dispensa l'assicuratore dal prestare all'assicurato i sinistri maggiori, comunque egli abbia l'azione per avaría.

Passiamo ora a conoscere delle disposizioni portate dal *Regol. cit.* di commercio, in merito alle avarie.

(Art. 391.). *Ogni spesa straordinaria fatta pel bastimento e per le mercanzie unitamente e separatamente. Qualunque danno che accade ai bastimenti ed alle mercanzie dopo il loro carico e partenza, sino al loro ritorno e scarico,*

Sono riputate avarie.

(Art. 392.). *In mancanza di convenzioni speciali fra tutte le parti, le avarie sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti.*

(Art. 393.). *Le avarie sono di due classi: avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.*

(Art. 394.). *Sono avarie comuni,*

1. *Gli effetti dati per transazione ed a titolo di riscatto del bastimento e delle mercanzie;*

2. *Quelli che sono gettati in mare;*

3. *Le gomene, o gli alberi rotti, o tagliati;*

4. *Le ancore ed altri effetti abbandonati per salvezza comune;*

5. *I danni cagionati alle mercanzie rimaste nel bastimento;*

6. *La cura ed il nutrimento dei marinai feriti in difesa del bastimento, il salario ed il nutrimento*

dei marinai durante la detenzione, quando il bastimento è stato arrestato in viaggio per ordine di una potenza, e durante il tempo delle riparazioni dei danni volontariamente sofferti per la salvezza comune. se il bastimento è noleggiato a mese.

7. *Le spese di scarico per alleggerire il bastimento e per entrare in un seno o in un fiume, quando o il bastimento è costretto a farlo per cagione di tempesta o d' inseguimento per parte del nemico.*

8. *Le spese fatte per rimettere a galla il bastimento arrenato, coll' intenzione di schivarne la perdita. o la preda.*

È in generale i danni sofferti volontariamente. e le spese fatte in seguito di deliberazioni motivate per bene e salvezza comune del bastimento, e delle mercanzie dopo il loro carico e partenza sino al loro ritorno e scarico.

(Art. 395.). *Le avarie comuni sono a carico delle mercanzie e della metà del bastimento, e del nolo. a proporzione del valore.*

(Art. 396.). *Il prezzo delle mercanzie è stabilito secondo il loro valore nel luogo dello scarico.*

(Art. 397.). *Sono avarie particolari,*

1. *Il danno accaduto alle mercanzie per loro vizio proprio, per tempesta, preda, naufragio, o arrenamento;*

2. *Le spese fatte per salvarle;*

3. *La perdita delle gomene, ancore, vele, alberi, corde cagionata da tempesta, o da altro sinistro di mare;*

Le spese risultanti da qualunque approdamento cagionato. sia dalla perdita fortuita di questi oggetti; sia dal bisogno di approvvisionamento, sia dal motivo di riparare il bastimento che fa acqua;

4. *Il nutrimento, ed il salario dei marinai nel corso della detenzione, quando il bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una potenza, e nel tempo delle riparazioni che si è in obbligo di fare, se il bastimento è noleggiato a viaggio.*

5. *Il nutrimento, ed il salario dei marinai nel corso della quarantena, se il bastimento è noleggiato a viaggio o a mese.*

È in generale le spese fatte, ed il danno sofferto dal bastimento solo, o dalle mercanzie sole dopo il loro carico, e partenza, sino al loro ritorno e scarico.

(Art. 398.). *Le avarie particolari sono sopportate, e pagate dal proprietario della cosa, che ha sofferto il danno, o cagionato la spesa.*

(Art. 399.). *I danni accaduti alle mercanzie per aver mancato il capitano di chiudere i boccaporti, ancorare il bastimento. somministrare dei buoni cavi, e per tutti gli altri accidenti, che provengono dalla negligenza del capitano, o dell' equipaggio, sono egualmente avarie particolari sopportate dal proprietario delle mercanzie, ma per le quali egli ha il suo regresso contro il capitano. il bastimento, ed il nolo.*

(Art. 400.). *Le spese del pilotaggio. e rimorchio per entrare nei seni. o nei fiumi, o per sortirne, i diritti di congedo, visite, rapporti, tonnellaggio, segnali. ancoraggio, ed altri diritti di navigazione, non sono avarie, ma sono semplici spese a carico del bastimento.*

(Art. 401.). *In caso di urto di bastimenti, se l'arrenamento è stato puramente fortuito, il danno è sopportato da quello dei bastimenti, che lo ha sofferto, senza che vi sia luogo ad alcuna ripetizione;*

Se l' urto è accaduto per mancanza d'uno dei capitani, il danno è a carico di colui, che lo ha cagionato.

Se vi è dubbio su i motivi dell' urto, il danno è ripartito a spese comuni, e per porzione uguale dai bastimenti, che lo hanno cagionato, e sofferto.

In questi due ultimi casi la stima del danno è fatta dai periti.

(Art. 402.). *Una domanda per avarìa non è ammissibile, se l' avarìa comune non eccede l' uno per cento del valore cumulato del bastimento, e delle mercanzie, e se l' avarìa particolare non eccede pure l' uno per cento del valore della cosa danneggiata.*

(Art. 403.). *La clausola* franco d'avaría *libera gli assicuratori da ogni avarìa, sia comune, sia particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono, ed in questi casi gli assicurati hanno la scelta tra l'abbandono e l' esercizio dell'azione di avarìa.*

AVENTE causa *(Diritto civile)*. Così dicesi di colui che rappresenta i diritti di una persona sia a titolo universale, sia a titolo singolare; laonde un erede è un avente causa a titolo universale, perchè tiene il posto stesso della persona da cui ha ereditato; mentre un acquirente, un donatario, un legatario, un creditore sono aventi causa a titolo singolare, perchè non rappresentano i loro autori se non in parte; questa distinzione è importantissima perchè serve a stabilire l' estensione dei diritti, e degli obblighi degli aventi causa. Per esempio gli aventi causa a titolo universale sono tenuti a tutte le obbligazioni del loro autore; non è così degli aventi causa a titolo singolare.

L' espressione *avente causa* è però affatto relativa; può essere ristretta od ampliata secondo i diritti, o la qualità di colui al quale essa viene opposta; e spetta ai tribunali il darne la giusta importanza.

AVO e AVOLA *(Diritto civile)*. È quegli o quella da cui discende il nipote dalla parte del padre o della madre. I primi chiamansi *avi paterni*, i secondi chiamansi *avi materni*. L'avo o l'avola ed il nipote sono l' uno riguardo all'altro in secondo grado di consanguinità. V. Grado.

AVVELENAMENTO V. VenefICIO.

AVVENTIZIO *(Diritto civile)*. Diconsi nel diritto romano avventizii quei beni che provengono a qualche persona per mera fortuna o per la liberalità di qualche estraneo, ovvero per successione collaterale, e non diretta, in una parola ciò che non proviene dal padre. *L.* 28. *ff. De reb. auct. iud. possid.*; *L.* 16. *ff. De castrensi pecul.* In questo senso la parola si oppone a *profetizio*, che significa quei beni che discendono per linea retta dal padre al figlio, o che riconoscono un principio paterno.

Chiamasi perciò peculio avventizio quello che proviene dalla madre, e dai parenti materni, ed in ogni altra maniera, che dai beni del padre. In questa specie di peculio o sia nei beni avventizii il figlio acquista la proprietà, od il dominio, mentre che l' usufrutto è dovuto al padre, od all'avo paterno in mancanza del primo, e questo diritto dura in lui per tutta la vita, come procedente dalla pa-

tria potestà giusta la costituzione dell'imperator Costantino nella *L. 1. cod. De bonis paternis* confermata da Giustiniano nella *L. cum oportet cod. De bonis quae liberis*, rimanendo però a carico del padre o dell'avo il peso di alimentare il figlio od il nipote, ed a sostenere i pesi del matrimonio, quando l' ascendente consegua i frutti della dote. *L. Dotis fructuum 7., L. Si is qui 57. §. 1. ff. De iure dotium.*

Sarà però libero al figlio di godere dell' usufrutto dei beni avventizii quando il disponente abbia proibito che il padre possa godere del medesimo, ed al figlio rimanga con la proprietà libero pur anche il dominio dell' usufrutto. *Res autem ita relictas sive donatas positis sub potestate siquidem perfectae sint aetatis licet sub potestate sint, licentiam habeant quo volunt modo disponere.* È però d'avvertirsi non potere il figlio disporre per testamento meno che a causa pia col permesso del padre. Può anche rimanere libero al figlio tanto l' usufrutto, che la proprietà di quella porzione di beni, in cui succede unitamente col padre nella eredità del fratello o della sorella, secondo il disposto della *L. Item hereditas. cod. De bonis, quae liberis*. Per altri titoli ancora il padre perde l' usufrutto dei beni avventizii del figlio, e cioè, se siasi dolosamente diportato nell'amministrare i beni del figlio; se abbia adita l'eredità col dissenso del padre, se i beni acquistati dal figlio sieno pervenuti dalla liberalità del principe. Qualora poi nessuna delle cause suddette sia concorsa può nullameno il padre perdere la metà dell' usufrutto. Ciò accade quando abbia emancipato il figlio, rimanendogli per disposizione di Giustiniano l'altra metà in premio dell'emancipazione medesima.

AVVENTURA (Contratto alla grossa). V. Cambio marittimo.

AVVISO Lettera di (*Diritto cambiario*). Essa è in commercio una lettera missiva, per la quale il traente, contemporaneamente alla consegna della cambiale avvisa il trattario della tratta sopra di questo spedita, indicandogli a un tempo il giorno preciso della data, la somma, il tempo della scadenza, il luogo dove dovrà essere estinta, e la persona al di cui ordine è tratta.

L' uso della lettera d'avviso è diventato un obbligo del traente, onde si è stabilita la massima che mancando il traente di adempierlo, il trattario non è più tenuto ad accettare la cambiale trattagli, ad onta della presentazione di essa, che venisse fatta dal portatore. Quindi ne viene di conseguenza, derivata dal gius comune, che i danni del ritorno della cambiale protestata per difetto di lettera d'avviso, debbono cadere a carico del traente, giacchè diventa egli stesso l'autore del danno, allorchè trascura di adempiere a tal obbligo.

La lettera d'avviso non è che un segno del semplice trattato, non del perfezionato contratto di cambio; laonde non attribuisce al suo detentore azione veruna contro il trattario, se non presenta al tempo stesso la cambiale. Accettandosi però da taluno una cambiale, non ostante la mancanza di lettera d'avviso, contrarrà egli nondimeno l' obbligazione *de costituta pecunia*, e si renderà debitore delle conseguenze della medesima senza che possa giovargli l'eccezione della mancanza d'avviso. V. Accettazione della cambiale.

Secondo le disposizioni dell' art.

7. del Regol. di commercio vigente nei dominii pontifici il commerciante è in obbligo di conservare le lettere missive che riceve, e di registrare quelle che spedisce.

Ogni commerciante (dice l'art. cit.), *è in obbligo di tenere un libro* giornale, *in cui sono inscritti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni, o girate di cambiali, e generalmente tutto quello che riceve e paga a qualunque titolo. Questo libro indica mese per mese le somme impiegate per le spese della sua casa, il tutto indipendentemente dagli altri libri di uso del commercio, ma che non sono indispensabili.*

Egli è pure in obbligo di conservare in forma di mazzo le lettere missive che riceve, e di registrare quelle che spedisce.

Il copialettere ha in giudizio la fede accordata ai libri. Ecco quanto dispone *l'art.* 11. *del Regol. cit.*

I libri di commercio tenuti in regola possono venire ammessi dal giudice per servire di prova tra i commercianti in fatto di commercio.

In questa guisa il commerciante può col mezzo del copialettere conchiudere la prova della spedizione della lettera d'avviso. Questo favore che si concede al copialettere è indispensabile per non rendere affatto illusorie le disposizioni della legge commerciale intorno alle lettere d'avviso, l'uso delle quali non è limitato alle cambiali, ma si applica alle materie di assicurazione, alla commissione ec. V. Libri mercantili, Lettera missiva.

AVVOCARE *(Diritto civile - penale).* È l'azione di togliere al giudice ordinario la cognizione di una causa e conferirne la decisione ad altri giudici.

Le leggi romane erano contrarie a tutto ciò che sconvolgeva l'ordine della giurisdizione, e volevano che le parti potessero sempre aver giudici nella loro provincia. Presumevano esse che la speranza di ottenere migliore giustizia, era ben meno l'oggetto di un'avvocazione, che il divisamento di allontanare il giudizio, e di costringere coloro contro i quali si litigava, ad abbandonare un diritto legittimo per la difficoltà di andare a difenderlo lungi dal loro domicilio.

AVVOCATO *(Diritto pubblico).* È questo il titolo che si da a coloro, i quali avendo preso i debiti gradi accademici in una facoltà di diritto, si consacrano a difendere a viva voce, o per iscritto gl' interessi dei cittadini.

Questo vocabolo deriva dall'addiettivo latino *advocatus* che significa *chiamato*, dappoiche presso i romani, negli affari che richiedevano una profonda istruzione delle leggi, si chiamavano in aiuto coloro che ne facevano uno studio particolare. Chiamavansi essi altresì *patroni*, *difensori*, a motivo che prendevano sotto la loro protezione coloro dei quali difendevano o gl' interessi, o l' onore o la vita. Nel tempo stesso davasi loro anche il titolo di *oratori*, allorchè scorgevasi che colla maggiore energia spiegavano tutta la forza della eloquenza, *perorando* pei loro clienti. Tutte queste denominazioni convengono eziandio secondo i nostri costumi a coloro che esercitano la professione di avvocato.

L'origine di questa è tanto antica, quanto il mondo. Dovunque gli uomini hanno vissuto in società, vi

sono stati necessariamente avvocati; perciocchè l' ignoranza è stata da per tutto e sempre il patrimonio della maggioranza degli uomini, e l' ingiustizia ha cercato per ogni dove esercitare la sua tirannide. Coloro che sono stati i più saggi, i più illuminati, ed i più coraggiosi fra i loro concittadini, ne sono divenuti i primi patroni, i primi difensori. Si è dovuto per necessità ricorrere al loro zelo, ai loro talenti, ai loro lumi.

Questa professione ha dovuto essere più brillante nelle repubbliche, che nelle monarchie, e la scorgiamo perciò di fatto più coltivata e rispettata in Roma, ed in Atene, di quel che oggi lo sia nella maggior parte dei governi d'Europa. Non è già che non s'abbia ancor oggi molta stima e riguardo per chi si applica allo studio delle leggi; ma questa carriera non conduce in generale, come presso i romani, od i greci ai primi gradi ed onori; i loro talenti sono circoscritti a difendere gl'interessi de' privati, e la loro ricompensa sta nella gratitudine dei loro clienti.

Le leggi oggi accresciute prodigiosamente in quasi tutti gli stati d' Europa, rendono forse il ministero degli avvocati più commendevole che in addietro. Non basta il tenere queste leggi depositate in volumi; se non sono esse conoscinte ed insegnate, non producono alcun frutto. Bisogna dunque che vi siano degli uomini abbastanza coraggiosi per farne il soggetto delle loro applicazioni, e divenire perciò come una legge vivente per coloro, i quali incapaci di occuparsi in uno studio simile, cercano tuttavia modellare le loro azioni secondo i principii del governo ed i doveri della società.

Coloro che nel seno della solitudine, divisi dal mondo e da' suoi piaceri si consacrano ad uno studio sì penoso, sono quelli che noi chiamiamo *giureconsulti*, per distinguerli con maggiore particolarità da coloro che sono invitati al foro per discutervi i diritti dei litiganti, e che chiamansi *avvocati patrocinanti*. Non è già che la professione in tutta la sua ampiezza non sia comune agli uni, ed agli altri; ma generalmente essa si divide tra il consiglio e l'arringa secondo il genio e il talento particolare di coloro che l'assumono. Sovente l'avvocato patrocinante, e l'avvocato che consiglia lavorano di concerto allo stesso scopo; l' uno somministra le armi, e l'altro ne fa uso. L' onore del trionfo pare che dovesse dividersi; ma il pubblico non vede se non l'atleta che si mostra nel foro: i plausi sono per lui; ed il giureconsulto non ba altro vantaggio che di potersi lodare nel silenzio di avere regolato l' ordine del combattimento, prescrivendo la marcia che doveva condurre al successo.

Del resto, sia che si renda utile col consiglio, colla penna, o colla parola, la professione in sè stessa, non è meno degna della più grande estimazione. La scienza delle leggi è una delle più importanti nella scala delle conoscenze umane. È meno necessario che vi sieno dei grandi storici, dei grandi pittori, dei grandi fisici, che dei grandi giureconsulti; costoro nel rendersi depositarii del codice dei nostri doveri, c' insegnano ciò che è giusto seguire, ciò che deve fuggirsi; ciò che è permesso, e ciò che è vietato; essi ci additano quel che dobbiamo a noi stessi, quel che dobbiamo ad altrui, al principe, alla patria, alla religione.

Per rendersi però degno di un titolo così distinto vi abbisognano dei talenti, e delle qualità che non ap-

partengono affatto alla comune degli uomini. È d'uopo essere stato come preparato nella prima età ad uno studio che esige un gran numero di cognizioni preliminari. La più essenziale di esse è quella dello spirito e del cuore umano. Fa mestieri conoscere gli uomini, essere istruito delle loro virtù, dei loro vizii, delle loro debolezze; essere dotato della più vasta intelligenza, del più felice discernimento, e sopratutto di una grande aggiustatezza di mente per fare l'applicazione delle regole, e de' principii ai casi particolari. Oltre le qualità dello spirito, sono necessarie anche quelle del cuore; un generoso sagrificio de' suoi piaceri, della sua libertà; un coraggio proprio a sormontare gli ostacoli che possono presentarsi; uno zelo ardente nel difendere l'innocente e l'infelice, una nobile franchezza nel discorrere soltanto il linguaggio della verità; e principalmente un disinteresse a tutta prova, affinchè nulla possa alterare la grandezza di animo che deve caratterizzare il giureconsulto.

La prudenza è del pari un carattere essenziale dell'avvocato. Depositario della confidenza de' suoi clienti e de' loro segreti, sovente i più importanti, egli tradirebbe indegnamente il suo ministero se abusasse di questa fiducia per farne il suo particolare guadagno.

Chi non sente in sè stesso tutte le qualità che abbiamo individuate, non deve ingerirsi nell'esercizio di una professione che le reclama essenzialmente. Nulla di più pericoloso per la società, quanto un avvocato male istruito, e che non aspira se non al lucro; la sua ignoranza, e la sua ambizione saranno sempre il flagello di coloro che avranno sì poco giudizio da indirizzarsi a lui: i talenti e la probità debbono essere necessariamente il suo patrimonio abituale; i talenti senza la probità sono il più funesto dono, ch' egli abbia potuto ricevere dalla natura, come neppur basta la probità senza i talenti, mentre colla miglior fede del mondo si può sovente commettere dei falli irreparabili. L'avvocato adunque deve essere ad un tempo uomo dabbene ed istruito: *vir probus dicendi peritus;* ma principalmente ch' egli abbia della probità, potendosi aggiungere che questa aiuta molto l'intelligenza, mentre l' intelletto inclina facilmente all'equità, quando se ne ha nel cuore l'amore ed i principii.

A chi competa nei dominii pontificii la facoltà di accordare il titolo di avvocato; di quali requisiti debbano essere forniti gli aspiranti, per conseguirlo; quali diritti vadano congiunti a questo ceto distinto, è quanto trovasi espresso nell' editto emanato dalla segreteria di Stato delli 17. dicembre 1834. Ci limiteremo a riportarne quì appresso le principali disposizioni:

(§. 228.). *I tribunali d'appello di Bologna, e di Macerata, e quello della sacra Rota avranno soli il diritto di ammettere gli avvocati.*

Ogni altro privilegio di conferire il titolo di avvocato, anche al solo oggetto di mera onorificenza, rimane abolito.

(§. 229.). *Niuno potrà aspirare al titolo, ed alle funzioni di avvocato, il quale non abbia l'età di anni venticinque compiuti, e non esibisca;*

1. *Il certificato di battesimo, di cresima, e di sudditanza pontificia;*

2. *Quello di aver sortito una nascita onesta, e civile;*

3. *Di aver sempre tenuta una irreprensibile condotta religiosa, po-*

litica, e morale;

4. *Di aver conseguito la laurea dottorale in una università dello stato;*

5. *Di avere pel corso almeno di cinque anni atteso allo studio forense presso un'avvocato esercente, sia delle provincie, sia della curia romana;*

6. *Quello d'idoneità da rilasciarsi dal consiglio di disciplina;*

(§. 234.). È riservato al Governo il diritto di dispensare i concorrenti dalla età prescritta nel §. 229.

(§. 235.). Gli avvocati ammessi dai tribunali d'appello potranno esercitare il loro uffizio avanti gli stessi tribunali, e presso tutti i giudici e tribunali civili, compresi nella loro giurisdizione.

(§. 236.). Per l'ammissione degli avvocati presso il tribunale della sacra Rota saranno osservate le disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel detto tribunale.

Gli avvocati ammessi dalla sacra Rota conserveranno il diritto di difendere le cause avanti tutti i giudici, e tribunali dello stato.

(§. 237.). Allorchè gli avvocati si presenteranno all' udienza dei tribunali collegiali porteranno l'abito o toga loro prescritta dalle vigenti disposizioni.

(§. 238.). Gli avvocati di Roma continueranno a portare l'abito di cui si servono attualmente.

(§. 239.). Il ceto degli avvocati esercenti nella giurisdizione di ogni tribunale d'appello è rappresentato da un consiglio di disciplina.

(§. 245.). Il collegio degli avvocati concistoriali in Roma è di diritto, costituito consiglio di disciplina per gli avvocati della curia romana.

Le prerogative, le onorificenze, i privilegi, i diritti attribuiti a questo collegio ed ai membri di esso dalle Bolle apostoliche, anche in ordine all'abito di costume pubblico o privato rimangono, e quando occorra, sono ristabiliti nel loro pieno ed intiero vigore, non ostante qualunque contraria disposizione.

(§. 276.). È ingiunto a tutti i giudici e tribunali di sopprimere, anche ex officio, *le scritture che contengono ingiurie, dichiararle calunniose, aggiungendovi la condanna ad una multa proporzionata. ed ordinando la stampa, e l'affissione delle sentenze.*

AVVOCATO *(Legge sul bollo e registro)*. Anche nel senso di questa legge il nome di avvocato significa un dottore di giurisprudenza che approvato dai tribunali nei modi voluti dalla legge assume la semplice difesa delle cause in voce, o in iscritto, senza incaricarsi degli atti di procedura.

Gli avvocati sottoscritti nelle difese non sono responsabili delle contravenzioni, che nelle medesime, e nei sommarii annessi siansi commesse, riportandovi dei documenti senza enunciare il registro; poichè questa responsabilità è data ai soli procuratori sottoscritti. *V. la notificazione declaratoria di monsig. Tesoriere generale dei* 6. *settembre* 1817. *art.* 9.

AVVOCATO *(Diritto canonico)*. Nella storia ecclesiastica troviamo adoperato il vocabolo *advocatus* per significare colui, il ministero del quale era di difendere i diritti, e le rendite delle chiese e delle comunità religiose. Le chiese metropolitane e cattedrali, le abbazie, i grandi mona-

steri ed altre chiese avevano i loro avvocati. Un concilio di Cartagine tenuto nel principio del quinto secolo, fa supporre essere stati istituiti subito dopo la battaglia di Stilicone che avenne nel 403.; alcuni riferiscono la loro istituzione al secolo ottavo; ma è cosa certa che dessa ha maggiore antichità, poichè se ne fa menzione nelle leggi saliche e nei capitolari.

Gli avvocati ebbero anche altri nomi; si chiamavano eziandio *defensores ecclesiarum*, *tutores et actores*, *pastores laici*, *causidici*. Erano qualche volta nominati dal principe, qualche volta dall'abbate, e dai religiosi, e qualche volta dai patroni, e dai fondatori delle chiese.

Questo carico non si dava che ai laici. Una delle loro funzioni consisteva nel difendere la causa delle chiese alle quali erano addetti; ne avevano l'amministrazione temporale; accettavano le donazioni che alle chiese venivano fatte; rendevano giustizia nei luoghi soggetti alla giurisdizione delle chiese medesime; peroravano in giudizio, ed anche alle volte combattevano in duello pei monasterii, onde terminare le contestazioni, secondo il barbaro costume di quei tempi. I grandi signori, ed anche qualche monarca assunsero il titolo di avvocati di alcune chiese, quando fu mestieri difenderle colle armi, e sostenerle coll'autorità; ne abbiamo un esempio in Carlo Magno, che prese il titolo di avvocato di san Pietro.

AVVOCATO FISCALE *(Diritto pubblico)*. È quegli che ha la cura di difendere la causa ed interessi del fisco. Questa istituzione riconosce la sua origine dall'imperatore Adriano; gli avvocati fiscali intervenivano nella tesoreria e nei diversi tribunali, tanto in Roma, come nelle provincie. V. Cujaccio e Gottofredo, *ad leg. 4. cod. De advocatis fisc.* V. PROCURATORE FISCALE.

AVVOCAZIA *(Diritto canonico)*. Significa la qualità di avvocato della chiesa. Significa altresì il diritto di presentare ad un beneficio vacante V. PRESENTAZIONE; e in questo senso è sinonimo di patronato, V. PATRONATO. La ragione per cui si diede al patronato il nome di *avvocazia* è perchè anticamente quelli che avevano il diritto di presentare ad una chiesa, n'erano i protettori, i difensori, ed i benefattori, la qual cosa esprimevasi colla parola *advocati*.

L'avvocazia, come sinonimo di patronato è il diritto che ha il vescovo, il decano, il capitolo, o il patrono laico di presentare chi vuole ad un beneficio vacante, V. BENEFICIO; essa è di due sorte: o *personale* o *reale*. Personale è quando segue la persona ed è trasmissibile a' suoi figli, ed alla sua famiglia, senza essere annessa a verun fondo, è reale quando è annessa alla gleba o ad un certo fondo.

Si acquista l'avvocazia o patronato fondando una chiesa o dotandola. Se viene fondata o dotata da un laico essa diventa di patronato laico. Se un ecclesiastico è quegli che la dota e fonda, bisogna fare un'altra distinzione: se l'ha fondata o dotata cogli avanzi del patrimonio della chiesa in questo caso è patronato ecclesiastico, per l'opposto, se l'ha fondata e dotata col patrimonio proprio, essa è patronato laico.

Se la famiglia del fondatore si estingue, il patronato passa alla nomina degli eredi; con avvertenza però che i benefizii con cura d'anime

cadono sotto la nomina dell' ordinario. V. Patronato.

AZIONE (*Diritto naturale*). È tutto ciò che un agente ragionevole fa conformemente, o contra l'ordine e la legge naturale. La moralità delle azioni umane può riguardarsi sotto due differenti aspetti: 1. Riguardo alla maniera con cui la legge dispone; 2. Riguardo alla conformità o l'opposizione di queste azioni colla legge medesima. Sotto il primo aspetto, le azioni sono o comandate o vietate; e siccome ognuno è indispensabilmente obbligato a fare ciò ch' è comandato, e di astenersi da ciò ch' è vietato da un legittimo superiore, così i giureconsulti considerano le azioni comandate come azioni necessarie, e le azioni vietate come impossibili; la qual cosa intendere si dee di una necessità o impossibilità morale.

Quanto alla conformità o all' opposizione delle azioni umane colla legge, esse si distinguono in buone o giuste, cattive od ingiuste. L'azione moralmente buona o giusta è quella la quale in sè stessa esattamente si uniforma alla disposizione della legge e che d'altronde è fatta od accompagnata dalle disposizioni che il legislatore richiede, ed eziandio dalle circostanze conformi all' intenzione del legislatore medesimo. Questa condizione si riferisce unicamente alle leggi divine, siano naturali, siano rivelate, perciocchè l' intenzione, la quale dinanzi a Dio è la circostanza più essenziale, è quella al contrario a cui si ha meno riguardo nella legislazione umana, per la ragione che gli uomini non conoscendo le menti non possono giudicarne che per indizii assai equivoci; inoltre lo scopo delle leggi umane, considerate come tali, si limita a regolare l' esterno; questo è tutto ciò che le leggi umane possono, e ciò basta per la pubblica tranquillità.

Ho detto che un'azione buona in morale è la stessa cosa che l'azione giusta, perciocchè la morale avendo per autore un essere infinitamente perfetto, esige nell'agente una rettitudine perfetta di mente, affinchè le sue azioni siano riputate giuste dinanzi a quell' essere perfetto: di maniera che tutte le azioni che la morale dichiara giuste sono nel tempo stesso buone, e quelle ch' essa riconosce per buone sono sempre giuste. Ed in vero la bontà morale consiste in due punti: il primo nel non far male ai nostri simili, il secondo a far loro il bene; e la giustizia morale non è che quella virtù che ci fa attribuire a Dio, a noi stessi ed agli altri uomini ciò che a ciascheduno di loro è dovuto; e queste due virtù si riducono ad un sentimento di equità naturale.

Bisogna per altro guardarsi bene dal confondere la giustizia naturale colla giustizia delle leggi civili. La legge, dice Cicerone, non è che un' ombra della giustizia perfetta. Le leggi più perfette lasciano sempre molti statuti o decisioni a desiderare, i legislatori mancano talvolta di lumi, talvolta di attenzione, qualche volta di esattezza; sovente sono dominati dai pregiudizii di abitudine o dagl' interessi di nazione; d' onde si dice che ciò che è giusto in un luogo, è ingiusto in un altro, che la giustizia è variabile, e non ha regole determinate. Per quanto perfette però si suppongano le differenti leggi di uno stato, esse non conducono mai alla giustizia perfetta. Siamo poco virtuosi, dice Seneca, quando non ci proponiamo di essere buoni se non

secondo la misura della legge. La regola dei doveri dell'uomo si estende assai più oltre di quella del diritto civile.

Ciò che abbiamo detto intorno alla natura delle azioni buone, ci fa conoscere qual sia la natura delle azioni cattive od ingiuste. In generale un'azione cattiva od ingiusta è quella contraria alla disposizione della legge od alla intenzione del legislatore. Aggiungo alla definizione che un'azione è cattiva od ingiusta se dessa è contraria alla intenzione del legislatore, perciocchè un'azione buona può diventare cattiva in sè stessa s'è fatta od accompagnata da disposizioni o da circostanze direttamente contrarie all' intenzione del legislatore stesso, come se dessa è fatta con uno scopo malvagio o per qualche motivo vizioso.

Propriamente parlando, tutte le azioni giuste sono giuste egualmente, poichè tutte hanno un'esatta conformità alla legge. Non è così delle azioni ingiuste o cattive, le quali secondo che sono più o meno opposte alla legge, sono pure più o meno viziose. Possiamo dunque mancare ai nostri doveri in molte maniere; talvolta si viola la legge con proponimento deliberato e con malizia, la qual cosa costituisce certamente il maggior grado di malvagità; ma qualche volta non si viola la legge che per innavvedutezza o per negligenza, la qual cosa è piuttosto una colpa che un delitto. Questa stessa negligenza ha i suoi gradi, e può essere più o meno grande, più o meno biasimevole.

Per valutare le quantità delle azioni buone o cattive seguir si possono i seguenti principii: 1. Si possono considerare le azioni riguardo al loro oggetto. Quanto più l'oggetto è nobile, tanto più una buona azione che ha per iscopo questo oggetto riputar si deve eccellente; nella stessa guisa che un'azione cattiva diventa vieppiù criminosa; 2. Riguardo alla natura stessa delle azioni, secondo che nel farle incontriamo maggiore o minore difficoltà. Quanto più difficile è una buona azione, in parità di cose, tanto più è bella e lodevole; ma quanto più era facile l'astenersi da un'azione cattiva, tanto più dessa è enorme e biasimevole in paragone di un altra della medesima specie; 3. Riguardo alla qualità ed allo stato dell'agente. Così un beneficio ricevuto da un nemico sorpassa quello che riceviamo dall'amico; e per lo contrario l' ingiuria di un amico è più sensibile e più atroce che l'ingiuria che riceviamo da un nemico; 4. Riguardo alla qualità ed allo stato della persona che rimane offesa dall'azione cattiva. La disobbedienza alla legge divina è un male infinito, un' ingiuria fatta al sovrano è più grave che quella fatta ad un ministro e questa più criminosa che quella fatta ad una persona del volgo; 5. Riguardo agli effetti ed alle conseguenze dell'azione. Un'azione è tanto migliore o peggiore in quanto che si hanno potuto prevedere le conseguenze più o meno vantaggiose o nocive; 6. Riguardo alle circostanze del tempo, del luogo, ec.; le quali possano eziandio rendere le buone e le cattive azioni più o meno tali le une che le altre; 7. Finalmente le azioni possono essere più o meno buone o cattive, specialmente nella società civile, secondo che interessano un maggior numero di persone e sono vantaggiose o nocive alla sicurezza, al riposo, al ben pubblico del corpo politico, che debb'essere la legge suprema di ogni società civile. E' mestieri dunque che il legislatore ponga men-

te a tutte queste differenze, affinchè il giudice si possa regolare nella valutazione ch' ei deve fare delle azioni degli uomini; alla qual cosa Dracone non badò allorquando stabilì la pena di morte per tutti i delitti anche più lievi.

Chiamansi azioni indifferenti quelle che ognuno può legittimamente fare o non fare secondo che giudica opportuno. I moralisti e parecchi giureconsulti ammettono queste azioni indifferenti. I primi perchè pensano che gli uomini possano agire moralmente, senza che le azioni sieno nè conformi nè contrarie alla legge; i secondi perchè ammettono ciò ch'essi chiamano *legge di permissione*, legge, la quale a loro modo di pensare lascia agli uomini la libertà di fare o di non fare alcune azioni, le quali non sono nè comandate, nè vietate.

Distinguonsi le azioni altresì in fisiche e morali. Le prime non essendo direttamente suscettive di moralità, possono tutte essere riguardate come moralmente indifferenti. Dico che le azioni fisiche non sono direttamente suscettive di moralità perchè possono entrare indirettamente nella classe delle azioni morali. Tali sono le azioni fisiche che tendono alla conservazione, ed alla distruzione del nostro corpo; tali sono le azioni fisiche, come il passeggio e gli esercizi ginnastici, ec., allorquando lo scopo di queste azioni è moralmente buono o cattivo.

Ma quanto alle azioni morali, chiamate tali per la loro conformità od opposizione alla legge, egli è impossibile che ve ne siano d' indifferenti; perciocchè qualunque azione morale od è conforme od è contraria alla legge; non vi è punto di mezzo. Spingesi più oltre il ragionamento e dicesi che un'azione moralmente indifferente involve contradizione; perciocchè è impossibile che un'azione morale non sia nè conforme nè opposta alla disposizione della legge, e per conseguenza non sia nè buona nè cattiva, vale a dire indifferente.

La legge essendo la regola delle azioni umane, se si paragonino queste azioni colla legge, vi si scorge, o la convenienza o l' opposizione di questa con quelle, e tale relazione delle azioni colla legge chiamasi *moralità*, la quale denominazione deriva dalla parola latina *mores*, che significa azioni libere degli uomini suscettive di regola.

Allorquando giudichiamo della moralità delle nostre proprie azioni, il nostro giudizio è ciò che chiamasi *coscienza;* e quando giudichiamo della moralità delle azioni altrui, questo giudizio chiamasi *imputazione*. Non bisogna però confondere l' imputabilità delle azioni umane colla loro imputazione attuale. La prima è una qualità dell'azione; la seconda è un'atto del legislatore, del giudice ec., che pone attualmente sul conto di qualcuno una tale azione che di sua natura può essere imputata.

L' imputazione è dunque propriamente un giudizio col quale si dichiara che taluno essendo l'autore, o la causa morale di un'azione comandata o vietata dalle leggi, gli effetti buoni o cattivi che ne derivano, debbono attualmente essere a lui attribuiti; che in conseguenza egli è degli effetti stessi responsabile, e che debb'essere lodato o biasimato, ricompensato o punito. Tale giudizio però fa supporre necessariamente una cognizione esatta della legge e del di lei senso genuino, come pure del fatto di cui si tratta e delle di lui conseguenze. Mancando la cognizione di

queste circostanze, l'applicazione non potrebbe riuscire che falsa ed il giudizio vizioso.

Onde stabilir bene i principii e le basi di questa materia, bisogna primieramente osservare che dalla sola imputabilità di un'azione non si dee far la conclusione della imputazione attuale dell'azione medesima. Affinchè un' azione meriti di essere attualmente imputata è necessario il concorso di queste due circostanze: 1. Che l'azione sia di natura da poterlo essere; 2. Che l'agente sia in obbligo di farla o di astenersene. Un esempio renderà sensibile la cosa. Di due giovani che non hanno verun obbligo di sapere le matematiche, l' uno si applica a questa scienza, l'altro la trascura; benchè l'azione del primo e l' ommissione dell'altro siano per sè stesse di natura da poter essere imputate; tuttavia non lo sono in questo caso concreto, nè in bene, nè in male. Ma si suppone che quei due giovani siano destinati l'uno ad esser giudice, e l'altro ingegnere; in questo caso la loro applicazione o la loro negligenza ad istruirsi nella giurisprudenza o nelle matematiche, saranno ai medesimi meritamente imputate; laonde si conchiude che l' imputazione attuale esige che si abbia l' obbligo di far qualche cosa o di astenersene.

Allorquando s' imputa un' azione a qualcuno, si tiene il medesimo, come dicemmo, responsabile delle conseguenze buone o cattive dell'azione che ha fatto; d' onde segue che per rendere giusta la imputazione è d' uopo che vi sia qualche connessione necessaria o accidentale tra ciò che si è fatto od ommesso e le conseguenze buone o cattive dell' azione o della ommissione; e che d'altro canto l'agente abbia conosciuta questa connessione, o che almeno abbia potuto prevedere gli effetti della sua azione con qualche verosimiglianza. Senza di ciò, non avrebbe luogo l' imputazione; come lo dimostrano gli esempi seguenti. Un armaiuolo vende alcune armi ad un uomo maturo che gli sembra di buon senno, tranquillo e che non mostra verun pravo divisamento; tuttavia quest'uomo va subito ad aggredire qualcuno ingiustamente e lo uccide. Nulla si può imputare all'armaiuolo, il quale non ha fatto se non ciò che aveva diritto di fare, e che d'altronde non poteva nè doveva prevedere ciò ch' è accaduto. Ma se qualcuno lasciasse negligentemente le pistole cariche sul suo tavolo, in un luogo esposto a tutta la gente, ed un fanciullo che non conosce il pericolo, si ferisce o si uccide; quel tale è certamente responsabile dell'avvenimento fatale; poichè era questa una conseguenza evidente e prossima di ciò ch' egli ha fatto, e poteva e doveva prevedere ciò ch' è accaduto.

Qualche volta l'imputazione si limita semplicemente alla lode o al biasimo qualche volta va più oltre; e ciò dà luogo a distinguere due sorta d' imputazioni: l' una *semplice* e l'altra *efficace*. La prima è quella che consiste ad approvare od a disapprovare l'azione, in guisa che non ne risulta verun altro effetto riguardo all'agente; la seconda non si limita alla lode o al biasimo, ma produce altresi qualche effetto buono o cattivo riguardo all'agente, vale a dire qualche bene o qualche male reale che ricade sopra di lui.

L' imputazione semplice può essere fatta indifferentemente da ognuno, abbia egli o no un interesse particolare e personale che l'azione sia stata fatta o non fatta; basta di aver-

vi uu interesse indiretto. E come dir si può che tutti i membri della società hanno interesse che le leggi naturali sieno bene osservate, così hanno eglino tutti il diritto di lodare o biasimare le azioni altrui, secondo ch' esse sono conformi od opposte a quelle leggi; ed hanno anzi una specie di obbligo a questo riguardo, pel rispetto che debbono al legislatore ed alle di lui leggi; cosicchè mancherebbero ai doveri verso la società intera, e verso i privati, se non manifestassero, almeno colla loro approvazione o disapprovazione, la stima in cui tener si dee la probità e la virtù, e l'avversione che al contrario ispirano l' improbità ed il delitto.

Ma rispetto alla imputazione efficace, per provarla, bisogna che si abbia un interesse particolare e diretto che l'azione, di cui si tratta, si faccia o non si faccia. Ora quelli che hanno tale interesse, sono: 1. Coloro a quali spetta di regolare l'azione; 2. Coloro che ne sono l' oggetto, vale a dire quelli verso i quali si agisce, ed a vantaggio o discapito de' quali può tornare l'azione. Così il sovrano che ha stabilite le leggi, che ordina alcune cose sotto promessa di ricompensa, e ne vieta alcune altre sotto minaccia di pena, è certamente interessato all'osservanza delle sue leggi, ed ha il diritto d' imputare ai suoi sudditi le loro azioni in una maniera efficace, vale a dire, ha il diritto di ricompensarli o di punirli. Lo stesso dicasi di colui che ha ricevuto qualche ingiuria o qualche danno da un'azione altrui.

Osserviamo in fine esservi qualche differenza tra l'imputazione delle buone, e l' imputazione delle cattive azioni. Allorquando il legislatore ha stabilito una ricompensa, egli si obbliga con ciò a darla ed accorda il diritto di esigerla a coloro che se ne sono resi meritevoli mediante la loro obbedienza; ma riguardo alle pene stabilite per le azioni cattive, il legislatore può effettivamente infliggerle, se così vuole; ma non ne segue che il sovrano sia obbligato a punire a tutto rigore; gli rimane sempre il diritto di far grazia, e può aver buone ragioni di fare o l' una o l'altra cosa.

Da quanto abbiamo detto segue: 1. Che s'imputa con ragione a qualcuno qualunque azione od ommissione di cui egli sia l'autore o la causa, e che poteva fare od ommettere; 2. Che le azioni di quelli che non hanno l' uso della ragione non debbono essere loro imputate; perciocchè tali persone non essendo in istato di sapere ciò che fanno, nè di paragonare le loro azioni colle leggi, queste loro azioni non sono propriamente umane, e non hanno moralità; 3. Che riguardo a ciò ch'è stato fatto in istato di ubbriachezza, se questa è stata contratta volontariamente, non impedisce l' imputazione di una cattiva azione commessa in questo stato; 4. Che non vengono imputate ad alcuno le cose che sono veramente superiori alle forze di questo, nè tampoco l' ommissione di una cosa ordinata se non gli si è presentata l'occasione; perciocchè la imputazione di un'ommissione fa supporre manifestamente in primo luogo; che si abbiano le forze ed i mezzi necessarii per agire; ed in secondo luogo che si abbia potuto far uso di questi mezzi senza pregiudizio di qualche altro dovere più indispensabile, bene inteso però che per propria colpa non ci siamo posti noi stessi nella impotenza di agire; perciocchè in tal caso il legislatore potrebbe legittimamente punire coloro che si

sono posti in tale impotenza, come quelli che, essendo in istato di agire, ricusassero di farlo. Tal era in Roma il caso di coloro che si troncavano il pollice per esimersi dal maneggio delle armi e dispensarsi di andare alla guerra.

Riguardo alle cose fatte per ignoranza o per errore, può dirsi in generale non essere noi responsabili di ciò che facciamo per ignoranza invincibile.

Benchè il temperamento, le abitudini e le passioni abbiano grande forza per determinare a certe azioni, tuttavia questa forza non è tale che impedisca assolutamente l'uso della ragione e della libertà, almeno quanto all'esecuzione del malvagio proponimento che ispirano. Le disposizioni naturali, le abitudini, le passioni non ispingono invincibilmente gli uomini a violare le leggi naturali, e queste infermità dell'animo non sono incurabili. La forza delle abitudini è in vero assai grande, e sembra eziandio ch'esse ci spingano con una specie di necessità a fare alcune cose; ma tuttavía l'esperienza dimostra non essere impossibile di spogliarsene qualora lo si voglia seriamente; ed ancorchè fosse vero che le abitudini radicate avessero sopra di noi maggior impero che quello della ragione, siccome dipendeva sempre da noi di non contrarle, esse non diminuiscono minimamente il vizio dell'azione cattiva, e non possono impedirne l'imputazione. Al contrario siccome l'abitudine a fare il bene rende le azioni più lodevoli, così l'abitudine al vizio non può che fare accrescere il biasimo. In una parola, se l'inclinazione, le passioni e le abitudini possono impedire l'effetto delle leggi, non si avrebbe più a parlare di alcune direzioni per le azioni umane; perciocchè l'oggetto principale delle leggi, in generale, è di correggere le cattive tendenze, di prevenire le abitudini viziose, d'impedirne gli effetti, e di sradicare le passioni, od almeno di contenerle nei loro giusti confini.

I varii casi che abbiamo fin qui considerati non offrono grandi difficoltà. Ne rimangono alcuni altri un poco più intralciati ch'esigono qualche maggiore discussione. Primieramente si domanda che cosa debbasi pensare circa le azioni alle quali siamo spinti dalla forza; sono desse di natura da poter essere imputate e debbono esserlo effettivamente? Rispondo: 1. Che una violenza fisica e tale che sia assolutamente impossibile di apporvi resistenza, produce un azione involontaria, la quale, ben lungi dal meritarsi l'attuale imputazione, non è nemmeno *imputabile* per sua natura; 2. Che se la violenza è prodotta dal timore di qualche gran male, bisogna dire che l'azione alla quale, in conseguenza di quel timore, ci siamo determinati, non cessa di essere volontaria, e per conseguenza è di natura da poter essere imputata. Per conoscere poi se debba esserlo effettivamente, è d'uopo vedere se colui, verso il quale viene usata la violenza, ha l'obbligo rigoroso di fare una cosa, o di astenersene a pericolo di soffrire il male di cui è minacciato. Se ciò si avvera, e s'egli si determina contro il proprio dovere, la violenza non è una ragione sufficiente per sottrarsi da ogni imputazione; perciocchè in generale, non si può dubitare che un superiore legittimo non possa metterci nella necessità di obbedire ai suoi ordini, anche a pericolo di soffrirne, ed anche a pericolo della nostra vita.

Dietro questi principii si dee dun-

que far distinzione tra le azioni indifferenti di cui abbiano parlato sopra, e quelle che sono moralmente necessarie. Un'azione indifferente di sua natura, estorta dalla forza, non può essere imputata a colui ch'è stato sforzato, poichè non avendo alcun obbligo a questo riguardo, l'autore della violenza non ha diritto di esigere veruna cosa da lui, e la legge naturale vietando formalmente qualunque violenza, non può nello stesso tempo autorizzarla, ponendo colui che la soffre nella necessità di eseguire ciò, a cui egli non ha acconsentito che per forza. Laonde qualunque promessa o qualunque convenzione forzata è nulla per sè stessa e non è obbligatoria minimamente in qualità di promessa o di convenzione; al contrario essa può e debb' essere imputata come delitto all'autore della violenza. Ma se si suppone che colui, il quale impiega la violenza, non faccia con ciò che usare del suo diritto, e chiederne l' esecuzione, l'azione, benchè forzata, non cessa di essere valida e di essere accompagnata da tutti i suoi effetti morali. Quindi un debitore fuggiasco o di mala fede, il quale non paghi il suo creditore se non pel timore della prossima catturazione o di qualche esecuzione sopra i suoi beni, non potrebbe reclamare contra il pagamento da lui fatto a pretesto di esservi stato astretto dalla forza.

Riguardo alle buone azioni alle quali non siamo stati determinati che dalla forza, per esempio, dal timore di percosse, tali azioni, io dico, non meritano nè lode, nè ricompensa, e la ragione è chiara. L' obbedienza che le leggi esigono da noi deve essere sincera, e bisogna adempiere ai proprii doveri per principio di coscienza, volontariamente e di buon animo.

Finalmente riguardo alle azioni manifestamente cattive e criminose, alle quali siamo stati astretti dal timore di qualche gran male, e sopra tutto dal timore della morte, bisogna stabilire per regola generale che le circostanze spaventevoli a cui incorriamo, possono bensì diminuire il delitto, ma tuttavia l'azione rimane sempre viziosa in sè stessa e meritevole di rimprovero; e per conseguenza l'azione può essere imputata e lo è effettivamente, a meno che non si alleghi in proprio favore l' eccezione della necessità. Una persona che si determini pel timore di qualche gran male, ma per altro senza alcuna violenza fisica, a fare un'azione evidentemente cattiva, concorre in qualche maniera all'azione stessa, ed agisce volontariamente benchè a ribrezzo. D'altronde non è assolutamente una cosa superiore alle forze umane, il risolversi a soffrire ed anche incontrare la morte, piuttostochè mancare al proprio dovere; può accadere per altro, come abbiamo avvertito, che la necessità, in cui ci troviamo presenti una eccezione favorevole, che impedisca l' imputazione dell'azione. Le circostanze in cui l'uomo si trova danno qualche volta luogo alla presunzione ragionevole che il legislatore ci dispensi dal soffrire il male che ci minaccia, e quindi permetta di declinare dalla disposizione della legge; e ciò ha luogo tutte le volte che la determinazione che si prende per trarsi dall' imbarazzo, racchiude in sè un male minore di quello che ci viene minacciato.

Aggiungeremo qui alcune considerazioni intorno al caso in cui più persone concorrono a produrre la medesima azione. La materia essendo importante e di uso frequente me-

rita che ne veggano esposte le regole: 1. Le azioni altrui non debbono essere a noi imputate se non in quanto noi stessi abbiamo potuto o dovuto procurarle, od impedirle, od almeno in qualche modo dirigerle. La cosa è chiara da sè; perciocchè imputare l'azione altrui a qualcuno, è lo stesso che dichiarare che questo secondo n'è la causa efficiente; benchè non ne sia la causa unica; e che per conseguenza quell'azione dipendeva in qualche guisa dalla sua volontà nel principio o nella esecuzione dell'azione medesima. 2. Ciò posto, si può dire che ognuno ha l'obbligo generale di fare in guisa, per quanto può, che ogni altra persona adempia ai di lei proprii doveri e d'impedire che commetta azioni cattive, e per conseguenza di non contribuirvi egli stesso con proponimento deliberato nè direttamente, nè indirettamente. 3. A maggiore ragione siamo responsabili delle azioni di coloro sopra i quali abbiamo una particolare ispezione; ed è perciò che viene imputata al padre di famiglia la buona o cattiva condotta de'suoi figli. 4. Osserviamo poi che per poter ragionevolmente imputare ad un uomo di aver concorso ad un'azione altrui, non è necessario ch' egli fosse sicuro di poter procurarla od impedirla, facendo o non facendo alcune cose, ma basta che egli avesse intorno a ciò qualche probabilità o verosimiglianza. E siccome da un canto questa mancanza di certezza non iscusa la negligenza, dall'altro canto se si è fatto tutto ciò che far si doveva, l' esito sfavorevole non può esserci imputato; e tutto il biasimo o la punizione va a cadere sopra l'autore immediato dell'azione. 5. Finalmente si osservi che in questa materia non si tratta già del grado di virtù o di malizia che trovasi nell'azione stessa, e che rendendola più buona o più cattiva ne accresce la lode od il biasimo, la ricompensa o la pena; ma si tratta propriamente di stimare il grado dell' influenza che taluno ha nell'azione di un altro, onde sapere s' egli possa esserne riguardato come la causa morale. e se questa causa sia più o meno efficace onde misurare, per dir così, quel grado d' influenza che decide del modo con cui si può imputare a qualcuno l'azione altrui; e quì sonovi varie osservazioni a farsi intorno alle cause morali delle azioni.

Si possono porre in tre classi le cause morali che influiscono sopra un'azione altrui. Qualche volta la causa è *principale*, di manierachè colui ch' eseguisce non è che l'agente subalterno; tuttavolta l'agente immediato è al contrario la causa principale, mentre l'altro non è che la causa subalterna, talvolta ancora concorronvi alcune cause collaterali che influiscono egualmente sopra l'azione di cui si tratta. Si dee riputare causa principale colui che facendo o non facendo alcune cose influisce talmente sopra un'azione od ommissione altrui, che senza quello l'azione stessa non avrebbe potuto eseguirsi, o l'ommissione non avrebbe avuto luogo; benchè d'altronde l'agente immediato vi abbia scientemente contribuito. Davidde fu la causa principale della morte d' Uria, benchè Gioabbo vi abbia contribuito, conoscendo l' intenzione del suo re. Parimenti Iezabelle fu la causa principale della morte di Nabot.

Abbiamo detto esser mestieri che l'agente immediato abbia contribuito scientemente all'azione; perciocchè supponendo ch' egli non abbia potuto sapere se quell'azione fosse buona o cattiva, non potrebbe esse-

re considerato, se non come un semplice istromento; ma colui che ha dato l' ordine, essendo allora la causa unica ed assoluta dell'azione, ne sarebbe solo responsabile. Per altro la ragione per cui un superiore è considerato essere la causa principale di ciò che fanno i suoi dipendenti, non è già propriamente la dipendenza di questi ultimi, ma bensì l' ordine dato dal superiore, senza di che si suppone che per sè stessi eglino non avrebbero commessa l'azione di cui si tratta.

Non è per altro se non causa collaterale colui che facendo o non facendo alcune cose, concorre bastantemente, e per quanto dipende da lui, all'azione di un'altro, di manierachè è riputato cooperatore con lui, benchè non si possa assolutamente presumere che senza il suo concorso l'azione non sarebbe stata commessa. Tali sono quelli che somministrano qualche soccorso all'agente immediato, quelli che gli danno ricovero e lo proteggono. Tal' è per esempio, colui che mentre un altro atterra una porta, si pone in guardo per facilitare il furto, ec. Una trama ordita da più persone le rende di regola egualmente colpevoli: tutte si reputano cause eguali e collaterali, come socii del medesimo fatto ed uniti d' interesse e di volontà; e benchè ciascuno di essi non abbia una parte eguale all' esecuzione, l'azione degli uni può benissimo essere egualmente imputata a tutti.

Finalmente, la causa subalterna è quella che influisce assai poco sopra l'azione altrui, che non vi somministra che una lieve occasione, o che rende soltanto più facile l' esecuzione; di manierachè l'agente già determinato ad agire, ed avendo tutti i soccorsi necessarii, è solamente incoraggiato a mandare ad effetto la sua risoluzione, quando gli viene indicato il modo di comportarsi, il momento favorevole, il mezzo della fuga, ec., o quando si loda il suo divisamento, e gli si dà eccitamento all' esecuzione.

Sopra questa materia abbiamo parecchie decisioni importanti del diritto romano, delle quali ecco alcuni esempi. La ragione, che, dando noi ordini acciò venga commessa un azione, la nostra volontà ha concorso a produrla, ha fatto dire a Giavoleno: *Liber homo, si iussu alterius manu iniuriam dedit. actio legis Aquiliae cum eo est qui iussit, si modo ius imperandi habet (L.* 36. *dig. ad leg. Aquil.).* Quegli impegnò un altro a fare una ingiuria, vi concorre colla sua volontà ed il fatto gli viene imputato. *Non solum is iniuriarum tenetur qui fecit iniuriam, hoc est. qui percussit: verum ille quoque continetur qui dolo fecit, vel qui curavit ut cui mala pugno percuteretur (L.* 11., *dig. in princ. De iniur.).* Imperocchè non solamente quegli che fa l'azione e considerato commetterla, ma anche colui che incoraggia a farla; e perchè? perchè la sua volontà ha altrettanto e sovente più parte di colui che commette l'azione. *Fecisse convicium non tantum is videtur qui vociferatus est, verum is quoque qui concitavit ad vociferationem alios, vel qui summisit ut vociferentur (L.* 15. *§. 8. eod.).* E siccome colui che dà semplicemente il consiglio per l' esecuzione di un delitto, vi ha una tendenza di volontà, così l' azione gli viene pure imputata: *Quosque alios suadendo iuvisse sceleris est instar.* Con questo fondamento colui che dà consiglio per commettere un furto si reputa com-

metterlo egli stesso (*L.* 53. §. 2. *dig. De verbor. signif.*). La Legge 36. *dig. De furtis*, è assai espressiva su questo proposito. Ulpiano non fa veruna distinzione tra colui che commette un adulterio, e colui che ne dà il consiglio (*L.* 12. *dig. Ad leg. Iuliam de adult. coerc.*). Dice Scevola nella Legge 14. *eod.*: *Is cui ope, consilio, dolo malo factum est ut vir, foeminave in adulterio deprehensa, pecunia, aliave qua pactione se redimerent, eadem poena damnatur, quae constituta est in eos qui lenocinii crimine damnantur.* Ciò che dice Marciano alla *L.* 3., §. 4. *ad leg. Corn. de sic.*, ha il medesimo fondamento: *Item is, cuius familia sciente eo adipiscendae, recuperandae, possessionis causa arma sumpserit: item qui auctor seditionis fuerit et qui naufragium suppresserit: et qui falsa indicia confessus fuerit, constituendae curaverit, quo quis innocens circumveniretur, et qui hominem libidinis vel promercii causa castraverit, senatusconsulto poena legis Corneliae punitur.* Tal è ancora il motivo di quel senatoconsulto, per cui coloro i quali coi loro consigli fanno sì che non si accorra in soccorso dei naufraganti, sono puniti come assassini. Coloro che hanno cognizione di un parricidio, e non lo denunziano, vengono puniti come quelli che lo hanno commesso secondo la legge 6. *dig. Ad legem Pom. de parricidiis*. Coloro che in tempo di carestía impediscono o contribuiscono ad impedire che i navigli arrivino, sono considerati come autori della carestía, per la legge 2. §. 1. *Ad legem Iul. de annona.* Colui che impegna un altro a rubare dalla cassa pubblica è tenuto responsabile, come s'egli stesso avesse commesso il furto per la legge 1. *dig. Ad legem Iul. peculatus.* Colui che dà consiglio ad uno schiavo di fuggire, che lo nasconde, o che gli presta soccorso nella fuga, è tenuto responsabile, come s'egli stesso avesse rubato il servo, per la legge 6. *dig. Ad legem Fab. de plagiariis*, e per la legge 2. *eod. tit.* Tali sono le decisioni del gius romano, le quali come ben si vede, sono tutte relative alla materia di cui qui abbiamo trattato V. Agenti nel delitto.

AZIONE (*Diritto civile*). Sotto il nome di azione intendesi l'esercizio di qualsivoglia diritto, e perciò le azioni si dividono principalmente in *civili* e *criminali*. Le prime nascono, o dal voto della legge, come l'obbligo degli alimenti, la prestazione degli ossequii matrimoniali e simili, o dalle convenzioni espresse o tacite che danno vita ai contratti *nominati*, od *innominati*. Le azioni criminali poi dai *delitti* e *quasi delitti*. V. queste voci. L'azione civile perciò può definirsi. *La facoltà di ricorrere alle autorità pubbliche; onde ottenere col mezzo loro, ed anche coll' uso della pubblica forza, la conservazione e l' esercizio di un diritto.* Questa definizione può dirsi corrispondere a quella che ne tramandarono i giureconsulti romani: *Ius persequendi in iudicio quod sibi debetur* (Instit; Lib. VI., de action.). Alcuni opposero non essere l'azione un diritto, ma il mezzo per ottenerlo; questa eccezione però non sembra troppo ragionevole, poichè in fatto, dalla definizione medesima si ravvisa non essere l'azione che un diritto considerato sotto un aspetto speciale, cioè sotto l'aspetto di una facoltà che esso attribuisce di reclamare la conservazione e l' esercizio innanzi alle pubbliche autorità, e di guarentire il

diritto medesimo, anche occorrendo, coll' assistenza della pubblica forza. L'azione pertanto altro non essendo che il diritto considerato sotto un aspetto speciale, ne viene che ogni azione suppone un diritto, ed ogni diritto produce d'ordinario un'azione. Diciam *d' ordinario*, perchè vi sono dei casi particolari in cui il diritto sussiste, ma non si verifica l' azione corrispondente, non essendo concesso di farlo valere in giudizio, ossia d' impiegare la forza pubblica per l' adempimento del relativo dovere. Ciò si verifica non solo a riguardo di tutti i diritti, che sebbene concessi dalle leggi naturali non sono riconosciuti od assistiti dalle leggi civili, ma inoltre si verifica riguardo ad alcuni diritti che i legislatori sociali riconoscono, senza però accordar loro l' assistenza di una forza coattiva. Sarà quindi opportuno stabilire la regola generale: *che ogni diritto ammesso e riconosciuto dalla legge civile produce un' azione corrispondente, eccettuati i casi in cui il legislatore abbia espressamente dichiarato il contrario.*

Presso i romani ogni azione aveva una formola distinta; abolite però queste, bastò in seguito di esporre in un modo semplice e chiaro le proprie pretese in un libello di cui se ne trasmetteva una copia conforme al citato, come tutt' ora si pratica, e così fu tolto l' obbligo d' individuare l'azione di cui volevasi usare. Ad intelligenza però delle precedenti legislazioni, e delle antiche opere di giurisprudenza, noi daremo in fine di quest'articolo un elenco alfabetico delle azioni principalmente conosciute sotto la romana legislazione. Ed abbandonando la distinzione delle antiche formole alla sola parte che riferisce alla erudizione legale considereremo le azioni sotto due classi principali; 1. o in ragione della natura delle cose che hanno per iscopo di produrre; 2. o in ragione della causa d' onde procedono. Le prime le distingueremo in *mobiliari* e *stabili*. *Actio, quae tendit ad quid mobile consequendum, rebus mobilibus adnumeretur. Actio vero quae tendit ad consequendum quid immobile, rebus adnumeretur immobilibus*. Le seconde le distingueremo in azioni *personali*, *reali*, e *miste*, perchè o si riferiscono alla persona soltanto, o alle cose senza calcolare la persona che le possiede, ovvero all' una ed alle altre, quando noi domandiamo la restituzione di un fondo, e con esso i frutti; per la qual cosa al detentore del fondo non basta di abbandonarlo per essere liberato dall'azione con cui lo perseguitiamo, giacchè resta tuttavia obbligato personalmente, pel pagamento de' frutti. Ma sebbene diansi di fatto le azioni miste, che partecipano cioè di personali e di reali, come accenneremo più innanzi, nulladimeno la divisione più comune fra i legali, è in azioni *personali* e *reali*. *Omnium actionum summa divisio in duo genera: aut enim in rem sunt, aut in personam. Namque unusquisque agit, aut cum eo qui ei obligatus est, vel ex contractu, vel ex maleficio; per quas intendit adversarium ei dare aut facere oportere. Aut cum eo agit qui nullo iure ei obligatus est, movet tamen de aliqua re controversiam quo casu proditae actiones in rem sunt.* Inst. lib. IV. tit. 6.

Questa divisione delle azioni in reali e personali, si deduce dalla natura dei diritti da cui derivano. È nota la distinzione che i giureconsulti fanno del *ius in re*, e del *ius ad rem*; ossia in diritti reali, e in dirit-

ti personali sulle cose. Il diritto *in re* viene definito: la facoltà che compete ad una persona sopra una cosa senza riguardo ad alcuna determinata persona. Il diritto *ad rem:* la facoltà che compete ad una persona verso un'altra persona determinata, onde costringerla a dare od a fare qualche cosa.

Oltre le azioni reali e personali, i romani conoscevano, siccome accennammo, una terza specie che prendeva il nome di *miste*, perchè partecipavano nel tempo stesso delle une e delle altre. Tali erano l'azione *familiae erciscundae*, colla quale i coeredi domandavano la divisione dell'eredità; l'azione *communi dividundo*, colla quale i comproprietarii domandavano la divisione della cosa comune; e l'azione *finium regundorum*, colla quale i proprietarii di due fondi contigui domandavano la determinazione dei confini. E di fatti queste azioni, in quanto tendevano alla determinazione delle porzioni o dei fondi appartenenti a ciascuno degl'interessati, erano reali, perchè erano l'esercizio del diritto di dominio. In quanto poi tendevano, come d'ordinario accadeva ripetere un rendimento di conti, un risarcimento di spese, un compenso di danni e simili, erano personali; perchè erano l'esercizio di altrettanti diritti personali. Nel linguaggio del foro dicevansi generalmente *azioni miste* tutte quelle, colle quali insieme alla rivendicazione della cosa ed a qualunque altra prestazione reale, si ricercava anche una prestazione personale, come la restituzione dei frutti, il pagamento dei danni e simili.

Passiamo ora a trattare delle azioni sotto la loro divisione principale in azioni *personali*, ed in azioni *reali*.

Delle azioni personali.

Le azioni personali sono quelle che ci competono contro uno o più individui personalmente obbligati all'adempimento di un dovere, o in forza della legge, o per virtù di un contratto. Queste obbligazioni sono sempre ereditarie, meno quelle di una prestazione di opera meccanica, manuale o d' ingegno, e le altre che derivano da un delitto, per legge limitate alla sola persona del delinquente; ond' è che l' erede può essere tenuto per i soli danni e per i soli interessi civili, come per le altre ch'erano per convenzione riservate all'esecuzione dell' individuo che le contrasse.

Quindi sì fatte azioni sono così attaccate alla persona dell' obbligato che non possono esercitarsi che contro l' erede, qualora l' effetto si risolva in pagamento di danni, ed interessi, o al valore della cosa, trattandosi di pegno, di deposito, di commodato e simili, che oltre l'azione civile danno luogo anche alla criminale in caso di alienazione, o di perdita non giustificata legalmente.

Delle azioni reali.

Le azioni reali sono quelle che feriscono direttamente un mobile, ovvero uno stabile, e che si esercitano validamente contro chiunque ne sia il detentore.

Esse dividonsi principalmente in *petitorie* e *possessorie*. L'azione petitoria è quella colla quale domandiamo la proprietà di uno stabile o il godimento di un diritto ad esso inerente, come una servitù, una rendita, od una ipoteca. Tali azioni chiamansi reali, perchè senza valutare la persona, sono principalmente congiunte alle cose, in siffatta guisa che esse le seguono ed accompagnano in qualunque distrazione e nelle mani di chiunque vengono trasferite. Di-

remo soltanto per semplice erudizione, che l' azione colla quale si tenta di ricuperare una cosa mobile dicesi di *rivendicazione*, e quella colla quale si tenta ricuperare una servitù dicesi nel diritto romano *confessoria;* perciocchè per essa si asserisce e sostiene la pretesa servitù; onde la eccezione chiamasi *negatoria*, perchè tende ad escludere la pretesa. Noi però le comprendiamo tutte fra le azioni reali.

L'azione possessoria a differenza della petitoria non include che il proseguimento del possesso senza discutere la proprietà. Per tale azione adunque si arrestano le molestie di fatto e s' impedisce la prosecuzione degli atti turbativi di possesso; perciocchè l'azione possessoria è fondata sulla presunzione legale che il possessore l'abbia con giusto titolo di proprietà, perlocchè si afferma che *Potius est ius possidentis*. E difatti presso i romani era inviolabile principio che *dominium incipit a possessione;* cosicchè riguardavano il possesso come un fatto che indica la qualità di proprietario. Una dottrina chiarissima su tale oggetto ci viene proposta da Paolo nella L. 1. §. 1. *ff. De adquir. vel amitt. posses.* — *Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse, Nerva filius ait: eiusque rei vestigium remanere de his, quae terra, mari, coeloque capiuntur; nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum apprehenderint. Item bello capta, et insula in mari enata, et gemmae, lapilli, margaritae in litoribus inventae, eius fiunt, qui primus eorum possessionem nactus est.*

In conseguenza di tali principii il possesso si unisce al dominio come un effetto necessario che da esso non può separarsi, onde abbiamo che tante sono le specie dei possessi, quante sono le cause per acquistare tuttociò che non era di nostra proprietà. *Genera possessionum tot sunt, quot et causae adquirendi eius quod nostrum non est.* L. 2. §. 2. ff. *De adquir. rer. dom.* Così dunque può bene vantare un'altro dei diritti reali e legittimi su di una cosa, che prima di spogliarne il possessore, deve riportare una sentenza in istato eseguibile.

Nel diritto romano le azioni possessorie portavano il nome d' *interdetti*. Questi erano numerosissimi ed avevano le loro formole speciali, che noi senza alcuna distinzione comprendiamo fra le azioni reali. Ma per esercitare l'azione possessoria deve il detentore possedere con titolo di proprietà, non competendo quest'azione all'affittuario, conduttore, inquilino, o possessore a titolo precario, non avendo luogo in questi casi la querela, loro competendo soltanto la facoltà di denunciare le molestie al proprietario onde le faccia cessare. Ed effettivamente deve essere così, perchè il conduttore ed affittuario possiede soltanto naturalmente, e non a titolo civile che include la proprietà. *Sciendum est possessores immobilium rerum satisdare non compelli. Possessor autem is accipiendus est, qui in agro, vel civitate rem soli possidet: aut ex asse, aut pro parte. Sed et qui vectigalem, id est emphyteuticum agrum possidet, possessor intelligitur. Item qui solam proprietatem habet possessor intelligendus est. Eum vero qui tantum usumfructum habet, possessorem non esse, Ulpianus scripsit. Creditor qui pignus accepit, possessor non est, tametsi possessionem habeat, aut sibi traditam, aut precario debitori concessam.* L. 15. ff.

Qui satisd. cogant.

Cotesta distinzione fra il possesso e la proprietà si riferisce limitatamente al rimedio possessorio, *uti possidetis*, pel quale devesi far precedere il giudizio di possesso in astratto, a quello del merito che include la proprietà.

Finalmente le azioni possessorie possono dividersi a seconda del genere della molestia inferita. Comunemente però si dividono in azioni *proibitorie*, *restitutorie*, ed *esibitorie.*

Dell'azione proibitoria.

L'azione proibitoria è suggerita dalla legge, all'effetto di prevenire le molestie non per anco eseguite, ma soltanto minacciate; in forza della quale azione richiedesi al giudice d'inibire a colui che minaccia, di turbare il nostro possesso, e di continuare le molestie. Tale azione praticamente parlando, chiamasi *querela*, in causa di turbato possesso, o d'indotta innovazione. Imperciocchè in sostanza è un ricorso che l'attore espone d'innanzi al competente giudice o tribunale, qualora gli venga turbato il possesso, che egli deve a tale effetto giustificare o coll'esibita di autentici documenti, o in deficienza di essi per mezzo di abili ed idonei testimonii che attestino del pubblico e continuato possesso, senza interessarsi della proprietà; perciocchè la quistione verte appunto su quello e non su questa.

Il possesso quindi può essere turbato in due differenti maniere o colle parole o co'fatti, ed ambedue danno luogo alla querela.

Si turba il possesso colle *parole*, allorchè taluno si qualifichi proprietario della cosa di cui siamo in possesso, e minacci di volercene espellere. La qual cosa autorizza l'azione di turbato possesso, venendo legalmente interpretata come una specie di molestia.

Si turba il possesso coi *fatti*, allorchè veniamo impediti di godere della cosa di cui siamo in possesso. Le regole di tali azioni si leggono nel codice di procedura civile, sotto il titolo di regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili 10. novembre 1834., al quale riportiamo i nostri lettori, non essendo questa materia, scopo del presente lavoro.

Dell'azione restitutoria.

L'azione restitutoria è quella che in pratica dicesi *reintegrazione*, perchè per essa domandiamo di essere reintegrati al possesso della cosa di cui fummo per violenza privati, o in altro qualsivoglia modo da essa espulsi. L'usurpatore colla stessa azione viene astretto alla restituzione de' frutti ingiustamente percetti, e diffidato dall' esercizio di ulteriori molestie, sotto pena ancora del mandato personale.

Il diritto romano in tali casi era assai rigido; di modo che chiunque si fosse impadronito per fatto proprio di una cosa anche sua, in pena dell' esercitata prepotenza, ne perdeva la proprietà, la quale cedeva immediatamente a profitto del detentore spogliato. Ma se per azzardo la cosa era di altrui pertinenza, oltre la restituzione della cosa, doveva eziandio pagarne il valore estimativo all' usurpato. *Sed ex constitutionibus sacris, si quis rem per vim occupaverit, siquidem in bonis eius est, dominio eius privatur; si aliena post eius restitutionem, etiam aestimationem rei dare vim passo compellitur.* Tale era il voto della legge per garantire le proprietà e prevenire gl' inconvenienti di un abuso di potere. Presso di noi però

tali disposizioni non hanno più luogo, ma non per questo è permesso d'impadronirsi impunemente delle cose anche proprie esistenti in possesso altrui, mentre in questi casi oltre la restituzione della cosa, l'usurpatore è condannato all'ammenda dei danni, spese ed interessi.

Le istanze di *reintegrazione* sono più frequenti di quelle di *manutenzione*, perchè talvolta non si calcola lo spazio decorso dall'epoca del seguito spoglio, all'istanza promossa per la ricupera, sebbene l'azione di *reintegrazione* non possa godere le prerogative attribuite a quella di *manutenzione*. E difatti in questa si suppone la continuazione del possesso, e nell'altra nò; in conseguenza il possesso è il più valido documento per impedire una violenza, e per essere preferito nel giudizio possessorio senz'obbligo di giustificarne il diritto ed il titolo; ma colui che col fatto rinuncia al *possessorio*, non può ricuperare il perduto possesso della cosa, se nel giudizio *petitorio* non giustifica concludentemente la *proprietà* che è il merito della causa. Imperocchè il *petitorio* e il *possessorio* non possono mai cumularsi. ed avendo eletto di agire in petitorio, non può essere ulteriormente ammesso in possessorio, perchè il primo è un atto pregiudiziale, e suppone l'abbandono deciso di quel diritto precario e dipendente dal giudizio petitorio che fissa e decreta la proprietà. Per lo contrario risultando soccombente nel giudizio possessorio, può sempre, osservate le regole di procedura civile, intentare la sua azione in petitorio per discutere il titolo di proprietà, e procurare di farsela aggiudicare in virtù dei titoli, che in giudizio produca.

Ciò ritenuto erra colui che promuove una istanza di reintegrazione al possesso di una cosa usurpatagli entro lo spazio di un anno, perchè non essendo questo termine legalmente compiuto, avrebbe egli diritto di chiedere la *manutenzione*, e conseguentemente potrebbe con giusta ragione giovarsi dell'azione possessoria in preferenza della petitoria, che lo priva dei privilegii e prerogative all' altra concesse, e ad essa per natura, proprie ed inerenti.

Dell'azione esibitoria.

L'azione *esibitoria* è quella per la quale domandiamo al competente giudice e tribunale l'esibita di una cosa o persona che abbiamo il diritto di reclamare ed ottenere. Tale azione può intentarsi contro chiunque, ed anche contro i più stretti parenti; perlocchè possiamo legalmente richiedere il figlio minore, la moglie, un semovente, e simili, suscettibili di alieno dominio. L. 1. et 2. ff. *De liber. exhibend.*

Dell'azione ipotecaria.

Essendo l'ipoteca un titolo di pegno, e un diritto di garanzia concesso su di un immobile suscettibile a produrla, ne segue che il creditore non soddisfatto dalla persona obbligata ha la facoltà di rivolgersi sopra l'immobile assegnatogli, e così contro chiunque lo possieda col vincolo d'ipoteca in sicurezza del credito.

I romani chiamavano l'azione ipotecaria *quasi serviana* avendo per iscopo d'immettere il creditore al possesso della cosa ipotecata e di conservarvelo sino all'estinzione toale del credito (1).

(1) L'azione Serviana fu introdotta nel Foro dal pretore Servio, il quale per essa prescrisse che il proprietario di un bene rustico potesse perseguitare gli effetti trasportativi dall'affittuario, e vincolati per natura del con-

Questo privilegio utilissimo al debitore non è più esercibile, e noi coll'azione ipotecaria acquistiamo soltanto un diritto contro il terzo possessore dell' immobile gravato, perchè per agire contro il debitore ed esecutargli e subastargli i suoi effetti mobili o stabili non abbisognamo di quest'azione, perchè chiunque siasi personalmente obbligato è sottoposto all'azione creditoria, e non può a fronte di un titolo certo impugnarla. Ma per l'azione ipotecaria siamo preferiti ai creditori chirografarii, ed agli stessi ipotecarii, se l' inscrizione loro porti una data posteriore alla nostra.

Dall' epoca dunque della seguita inscrizione incomincia a valere l' azione ipotecaria esercibile sul prezzo dell' immobile alienato; ma con questa restrizione però che i creditori privilegiati iscritti, sono preferibili ai semplici ipotecarii, come questi fra loro in ragione della data di anteriorità d' iscrizione.

Ma se l' immobile gravato passa a titolo di successione universale in dominio di chicchessia, e l'accetti; questi ossia l' erede in faccia al creditore diviene obbligato *personalmente*, ed *ipotecariamente*. *Personalmente* perchè rappresenta il suo autore, e come tale soggiace agli stessi obblighi e pesi: *ipotecariamente* poi, perchè possiede l' immobile gravato. E sul rapporto della obbligazione personale che l' erede contrae pel fatto del proprio autore, giova osservare, che se egli avrà adita ed accettata l' eredità puramente e semplicemente, potrà per la contratta obbligazione personale, essere astretto alla soddisfazione del debito anche co' beni proprii quando non fossero i beni ereditarii sufficienti a soddisfarlo; che se per lo contrario egli avrà adita l' eredità col beneficio dell' inventario, non potrà esservi tenuto personalmente, anche in deficienza dell' immobile gravato, che per quanto corrisponde alle forze della eredità. Se poi in luogo di uno solo, gli eredi fossero diversi, la obbligazione personale sarebbe fra loro divisibile; ma come compossessori dell' immobile gravato, ciascuno di essi diviene e si considera come solidariamente obbligato, e può indistintamente perseguitarsi ciascuno per la totalità del debito.

L' azione ipotecaria che può essere validamente intentata contro il possessore o detentore dell'immobile gravato, non può egualmente intentarsi contro l' inquilino e l'affittuario, perchè questi non posseggono *animo domini*, ma invece a nome dei veri padroni. *Possidemus enim per colonos nostros*, *aut inquilinos*. Allorchè però l'immobile ipotecato si possieda da un usufruttuario, e la nuda proprietà da un altro individuo, l'azione ipotecaria dovrà essere intentata contro ambedue, perchè l'usufruttuario godendo una parte dell' immobile, equivale perciò ad un compossessore che non può preterirsi. D'altronde, se dopo costituita ed iscritta un ipoteca, si trasferisce il fondo ipotecato ad un terzo a titolo di enfiteusi o di annuo perpetuo livello, siccome questi vengono per voto della legge considerati come veri proprietarii; così l'azione ipotecaria deve essere intentata contro loro soltanto. Essa però non altro produce che la facoltà di costringere l' enfiteuta o possessore a titolo di li-

tratto alla garanzia della corrisposta dell' affitto. Sull' esempio di quest' azione fu poco dopo immaginata dai Giureconsulti l' azione *quasi Serviana* di sopra accennata.

vello, ad abbandonare l' immobile ipotecato, qualora non preferisca meglio di pagare il carico delle ipoteche, giacchè in testa propria il possessore nulla deve, perchè nulla promise di fare o di corrispondere al creditore ipotecario; e conseguentemente può essere astretto a lasciare il fondo, che è il solo obbligato.

Quindi il terzo possessore dell' immobile gravato non è tenuto alla totalità dei debiti ipotecarii che gravano il suo acquisto, ma solo per quanto corrisponde al valore dell' immobile medesimo. Talchè se egli preferisce di abbandonarlo, cessa in lui ogni altra obbligazione; restandogli in tal caso il diritto di domandare al suo venditore od al padrone diretto e simili, la *surrogazione* di un altro fondo, e con esso l' ammenda dei danni ed interessi.

Degli effetti, che dalla natura dell' azione ipotecaria risultano.

Uno degli effetti principali dell'azione ipotecaria è la *indivisibilità*, e sua corrispondente *solidarietà*, contro ciascun detentore, quand' anche possedesse del fondo la più piccola parte e la meno interessante.

Ciò premesso è costantemente certo in *diritto* che restando insoluta la minima quota del debito pel quale si convenne e s' inscrisse l' ipoteca, veruna parte dell' immobile diviene libera, e ciascuna è interamente obbligata in garanzia del residuo, come lo era da principio per la totalità del debito. *Quamdiu non est integra pecunia creditori numerata*, *etiam si pro parte maiore eam consecutus sit*, *distrahendi rem obligatam non ammittit facultatem*. L. 6. *cod. De distract. pignorum.* Ma per altro in questo caso dobbiamo osservare che in riguardo alla cosa ipotecata, può legalmente asserirsi, che essendosi divisa fra più coeredi ciascuna parte sia obbligata alla totalità del debito verso il creditore ipotecario, avendo essi la facolta di domandarne fra loro la divisione. Riguardo però ad un terzo possessore a titolo singolare che non è tenuto ai debiti del suo autore e ai fatti del medesimo, non può essere astretto che per tanto, quanto possiede dell' immobile ipotecato, ed in questo caso l'azione ipotecaria che compete in solido contro tutti i compossessori dell' immobile, si limita alla sola soddisfazione del prezzo.

Finalmente l'azione ipotecaria contro una donna maritata, o contro un figlio di famiglia deve essere intentata sempre contro la donna e contro il marito, come l'altra contro il figlio ed il respettivo padre.

Dell'azione Pauliana.

Così chiamasi nel *diritto civile* l' azione che si accorda ai creditori chirografarii per rivendicare le distrazioni dal comune debitore eseguite in danno e frode dei loro diritti. *Item si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit*, *bonis eius a creditoribus possessis ex sententia praesidis*, *permittitur ipsis creditoribus*, *rescissa traditione*, *eam rem petere*, *id est dicere eam rem traditam non esse*, *et ob id in bonis debitoris mansisse*. Instit. lib. IV. tit. 6. §. 6.

Tale azione, prima del sistema ipotecario esercitavasi ancora dagli altri creditori aventi a loro favore una legale o stipulata ipoteca, ed eziandio dagli altri per rivendicare i beni mobili come gli stabili, e tutti gli altri diritti, azioni e crediti del comun debitore, che in frode e pregiudizio loro avesse distratti ed alienati. La quale azione essendo *reale* può intentarsi contro chicchessia, che per speciale indulto della legge può esi-

mersi dal rilascio dell' immobile o della cosa in natura, se provandosi che non ne abbia pagato il giusto prezzo, condiscenda di pagare l'aumento necessario, o non documentando il giusto titolo si accordi a pagarne il prezzo integrale. *Rem maioris pretii, si tu vel pater tuus minoris distraxerit, humanus est, ut vel pretium te restituente emptoribus, fundum venumdatum recipias. auctoritate iudicis intercedente: vel si emptor elegerit, quod deest iusto pretio, recipias. — Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit.* L. 2. cod. *De rescind. venditione.*

Passiamo ora a dare una succinta descrizione per ordine alfabetico delle azioni principalmente conosciute sotto l'antica giurisprudenza romana.

ACTIO AEDILITIA, che si dava contro colui, che tiene sulla pubblica strada cani, porci, lupi ed altri animali che potessero essere infesti alla pubblica sicurezza.

ACTIO AESTIMATORIA. Quest' azione competeva contro un terzo, cui fosse stata consegnata una cosa, ad oggetto che la vendesse, e ne restituisse in seguito, o il suo prezzo, o la stessa cosa.

ACTIO AESTIMATORIA PRAESCRIPTIS VERBIS. Questa competeva contro colui che avesse ricevuto una cosa da vendere, e l'avesse di fatto alienata ad un prezzo minore dello stabilito, era tenuto a pagare al padrone della cosa l'intero prezzo convenuto; e se l'avesse venduta ad un prezzo maggiore doveva dare al padrone anche il di più, qualora non fosse stato altrimenti stabilito. L'azione *aestimatoria* poi *praescriptis verbis*, si divideva in *diretta* e *contraria*. L. 1. ff. *De aestim.* La *diretta* si dava a colui che aveva data la cosa da vendersi ad un determinato prezzo, ed anche a' suoi eredi, onde costringere quello che l'aveva ricevuta, od i suoi eredi, alla restituzione della cosa od a pagarne il prezzo convenuto. *L. 1. prin. et* §. 1. *ff. eod.* La *contraria* competeva a chi aveva ricevuta la cosa, contro chi l' aveva data, onde essere pagato della mercede se mai si fosse stabilita (avvegnachè non era contrario alla natura di questo contratto lo stabilire una mercede *L. 2. ff. eod.*) ed essere rifatto dei danni che per avventura avesse potuto soffrire a cagione del contratto, perciocchè tutte le azioni *contrarie* altro scopo non avevano che quello della rifusione dei danni; *L. 17.* §. 1. *et* 3., *L. 18.* §. 2.; *L. pen. ff. commod. vel cont.*

ACTIO AD ID QUOD INTEREST. Compete a chi ha avuto affari con pubblici banchieri, contro i medesimi, e i loro eredi, perchè rendano il conto debito.

ACTIO AD EXHIBENDUM. Questa era un'azione *personale*, ma però scritta *in rem*, *perpetua*, *arbitraria*, ed aveva luogo sia che l'attore volesse agire sopra la cosa con un'azione *reale*, sia che volesse agire con un'azione *personale*, giacchè bastava che avesse dimostrato l' interesse che aveva di vederla; locchè spettava al pretore di conoscere sommariamente. Si chiedeva l' esibizione delle cose mobili, ancorchè fossero state unite a delle immobili, ma non l' esibizione delle immobili, le quali per sè stesse si manifestavano nè si potevano nascondere. Si concedeva quest'azione contro qualunque possessore, sia

che avesse posseduto *naturalmente*, ed anche contro coloro, che per dolo malo avevano lasciato di possedere. L'esibizione si faceva a spese di chi la chiedeva, con questo però che il possessore della cosa doveva esibirla nello stato in cui si trovava al tempo della contestazione della lite, cioè a dire nè usucapita nè mutata o deteriorata, e se l'attore provava il suo diritto sulla cosa, era obbligato, non solo ad esibirgliela, ma ben anche a restituirgliela; che se con dolo malo si ricusava di esibirla, era tenuto in tanto, quanto l'attore giurava; se poi non la esibiva, perchè senza dolo o colpa avesse cessato di possederla, allora si poteva da lui esigere cauzione che l'avrebbe esibita se mai fosse capitata in suo potere. *L.* 3. 4. e 5. *ff. Ad exhibendum.*

ACTIO ADIECTITIAE QUALITATIS. Dalle interrogazioni che l'attore faceva in giudizio al reo convenuto, nasceva un quasi contratto. Dalle interrogazioni e dalle risposte del reo medesimo, nascevano delle azioni che chiamavansi *interrogatorie* od anche *confessorie*, le quali supponevano altre azioni personali anteriori, alle quali queste ultime si aggiungevano; perlocchè venivano dette azioni *adiectitiae qualitatis*. Queste competevano all'attore per far condannare il reo in quelle cose, nelle quali si era venuto obbligando colle sue risposte, sia confessando o mentendo, rispondendo fuori di proposito, o non rispondendo di sorta alcuna.

ACTIO ADVERSUS NAUTAS, CAUPONES, STABULARIOS EX QUASI DELICTO. Era un'azione *in factum*, la quale competeva in generale a chiunque pel fatto di un altro, e che non discendeva immediatamente dalla legge o dalla equità, ma da un fatto, come da delitto, o quasi delitto.

ACTIO ALBI PRAETORII, *vel* ALBI CORRUPTI. L'azione *in factum de albo corrupto*, davasi a qualunque cittadino contro colui che con dolo malo aveva corrotto una qualche cosa nell' *albo* (1) del pretore, onde farlo condannare in cinquanta scudi d'oro, i quali venivano applicati all'attore. In generale questa azione competeva contro chiunque avesse con dolo malo corrotto ciò che era esposto sopra carta od altra materia ad oggetto di giurisdizione perpetua, perchè fosse condannato ad una multa.

ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE. Quest'azione si dava contro colui, che con opera qualunque, divergeva il corso naturale dell'acqua piovana.

(1) Non si sa per anche cosa fosse l'albo del pretore, Teofilo nel §. 12. *Instit. de action.* disse che era una scrittura fatta in lettere bianche, *albis literis scriptum;* ma ciò non sembra, perchè come osserva l' Eineccio *Antiq. Rom. lib. I. tit. II.* §. 23, *m.*, non era lo stesso editto che chiamavasi *album*, ma era l' editto che proponevasi *in albo*. Accursio disse che quell' *albo* era un muro imbiancato, ma la sua opinione è stata da molti rigettata. Nondimeno sembra la medesima potersi provare coll' autorità di Plauto, *Pers.* 1. 2. *v.* 21., quando per altro si voglia stare ai codici manoscritti.

Ne isti faxim nusquam adpareant,
Qui hic ALBO PARIETE *aliena oppugnant bona.*

V. Jac. Raevard. Pro-tribun. IV. p. 867.

ACTIO ARBORUM FURTIM CAESARUM. Quest'azione competeva contro colui che tagliava alberi furtivamente od in altro modo li danneggiava.

ACTIO CALVISIANA ET FAVIANA. Quando il liberto morto dopo aver fatto o nò testamento, avesse con mala fede disposto de'suoi beni in qualsivoglia maniera colla mira d' impedire coloro, ai quali la legge riservava una parte di essi, a profittarne, come lo avrebbe potuto col possesso dei beni, il pretore concedeva le azioni *Calvisiana* e *Faviana*, revocatorie delle alienazioni, onde questa frode non pregiudicasse al patrono, al quale era dovuta una porzione a guisa di legittima sui beni del liberto. Era poi concessa l'azione *Calvisiana* al patrono che adiva l' eredità del liberto, se questi era morto senza far testamento; se poi era morto testato gli competeva l'azione *Faviana*.

ACTIO CERTI ET INCERTI EX STIPULATU. Dalla stipulazione nasceva l'azione *certi et incerti ex stipulatu*: *certi* quando la cosa stipulata era una *specie* od una *quantità* determinata; *incerti* quando la cosa dedotta in stipulazione era un *genere* od un *fatto*. Quest'azione competeva allo stipulante onde costringere il promettente al pagamento di ciò che aveva promesso.

ACTIO CHIROGRAPHARIA. Dal contratto chirografario nasceva l'azione chiamata *condictio ex chirographo*, la quale competeva al creditore per costringere colui che aveva scritto il chirografo, a pagare ciò di cui si era confessato debitore nello stesso chirografo a titolo di mutuo, §. *unic. Instit. De liter. oblig.*

ACTIO COMMODATI. Il comodato è un contratto reale per il quale si concede ad un altro gratuitamente l' uso di una cosa non fungibile per un dato tempo, con l'obbligo di restituirgliela nella medesima specie, spirato quel termine stabilito. Da questo contratto nascono due azioni che diconsi, l'una *commodati directa* e l' altra *commodati contraria*.

Siccome il comodatario resta subitamente e sin dal principio obbligato, ed il comodante lo è dal solo fatto posteriore, ne segue che contro il primo, ossia contro il comodatario dassi l' azione diretta e contro il secondo ossia comodante l' azione *contraria*. La diretta dunque dassi al comodante contro il comodatario e suoi eredi per restituire la stessa specie della cosa ricevuta terminato l' uso, e per risarcirne i danni anche con colpa lievissima arrecatigli. La contraria dassi al comodatario contro il comodante e suoi eredi per ottenere la debita indennità; come se abbia dovuto fare nella cosa delle spese, o se abbia risentito del danno per un vizio nascosto nella cosa medesima, o perchè abbia sofferto detrimento per essergli stata ritirata la cosa, prima che fosse scorso il termine stabilito. *L.* 17. §. 3. *L.* 18. 2. *e* 3. *ff. Commodati.*

ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO. Quest' era un'azione reale perchè fondata sul dominio e stava in luogo della *rivendicazione*. Con quest'azione si agiva per dividere una cosa comune a due diversi proprietarii, onde costringere il detentore della cosa comune alla divisione della medesima. Competeva eziandio ai creditori ipotecarii non per la legge civile, ossia *direttamente*, ma per interpretazione dei giureconsulti, ossia *utilmente*, nei

casi di cui nella *L.* 7. ℥. 6. 12. *et* 13. *ff. Comm. divid. et L.* 29. *in fin. ff. Famil. ercisc.* Non competeva però ai predoni, nè a quelli che possedevano una cosa per forza nascostamente, ed a titolo precario, nè ai coloni o depositarii. *L.* 7. ℥. 4. 5., *et* 11. *ff. eod.*

ACTIO vel CONDICTIO CAUSA DATA. Chi riceveva una qualche cosa colla condizione di darne, farne o non farne un'altra, se non adempiva ad una tale condizione, era obbligato per un quasi-contratto alla restituzione di quello che aveva ricevuto, e vi poteva essere costretto coll'azione detta *condictio causa data, causa non sequuta*, la quale nasceva dal quasi-contratto, e competeva a chi aveva dato la cosa per una causa non verificatasi; *L.* 1. 2. 3. *et seq. ff. De condict. caus. dat. caus. non seq.*, *L.* 13. ℥. 2. *in fin. ff. commodati.*

ACTIO VEL CONDICTIO SINE CAUSA. Dal principio che niuno doveva arricchire con altrui detrimento originavasi un'azione, la quale veniva appellata *condictio sine causa*, ed era o *generale* o *speciale*. La *generale* competeva allora quando aveva luogo la *condictio indebiti causa data, causa non sequuta, ob turpem vel iniustam causam*, e simili; imperciocchè in tutti questi casi, si poteva dire che la cosa si trovava presso del possessore senza causa; *L.* 1. *ff. De condic. sine causa.* La *speciale* si dava allorchè le altre azioni non avevano luogo, ma che d'altronde alcuno possedeva una cosa nostra, senza causa, come nei casi contemplati dalle *LL.* 24. ℥. 1., 30. *prin. ff. De act. empt. et vend.*; *L.* 2. *L. ult. cod. De cond. ex leg. et sine causa.*

ACTIO *vel* CONDICTIO EX LEGE. Dalla *legge civile* discendeva l'azione detta *condictio ex lege*, la quale competeva a chicchessía qualunque volta una nuova legge imponeva una obbligazione, senza esprimere con quale azione se ne dovesse impetrare l'adempimento. Si dava, per esempio, quest'azione per domandare l'esecuzione di un patto *legittimo* come quello della donazione, quello delle usure, quello di una dote promessa. Si dava al venditore di un immobile, quando fosse stato leso oltre la metà del prezzo dell'immobile stesso, onde agire contro l'acquirente per la rescissione del contratto. Si dava per ottenere il supplimento della legittima; per ripetere il denaro perduto al giuoco; per ripetere ciò che si era pagato ad uno il quale per errore lo aveva ricevuto nel nome di un altro. Si dava, quando un creditore ipotecario agiva contro un altro creditore munito di un titolo più debole, onde in pagamento del suo credito conseguire da esso il prezzo delle cose ereditarie che dall' erede beneficiato gli era stato pagato in soddisfazione del suo credito; quando il reo agiva contro l'attore per essere rifatto dei danni che l'attore stesso, con un'eccessiva domanda gli aveva cagionati, oppure contro gli esecutori, che arbitrariamente avevano da lui esatto più del giusto, ℥. 24. *et* 25. *Instit. de action.*; *L.* 12. ℥. 1. *cod. de prox. sacr. scrin.*; quando finalmente il donante agiva contro del donatario per rivocare la donazione in quella parte che eccedeva il modo legittimo.

ACTIO *vel* CONDICTIO CERTI EX MUTUO. Dal *mutuo* nasceva l'azione detta *condictio certi ex mutuo*, ovvero *actio mutui. L.* 5. *cod. quibus non obiicit. long. temp. praescript.*

Essa competeva al creditore, onde costringere il suo debitore, a dare altrettanto di ciò che aveva ricevuto a titolo di mutuo; *L. 3. ff. De reb. credit. princ. instit. quib. mod. re contrah. oblig.*

ACTIO *vel* CONDICTIO INDEBITI. Fra le azioni che nascevano dai quasi-contratti, era quella pel pagamento dell' indebito, chiamata *condictio indebiti*. Questa competeva a colui che per errore di fatto aveva pagato una qualche cosa che *naturalmente* non doveva; egli agiva con questa per recuperarla da colui che per ignoranza l'aveva ricevuta; imperciocchè le leggi reputavano costui obbligato per via di un quasi-contratto alla restituzione; *§. 6. Instit. de oblig. quae quasi ex cont. nas.; §. 1. Instit. quib. mod. re cont. obl. L. 1. §. 1. L. 19. §. 1. ff. De cond. ind., L. 5. §, 3. ff. De oblig. et action.*

ACTIO *vel* CONDICTIO OB TURPEM *vel* INIUSTAM CAUSAM. Era un'azione colla quale si ripeteva ciò che si era dato per un fatto turpe per parte di colui che aveva ricevuto, ed onesto per parte di colui che aveva dato; *L. 2. 3., et seqq. ff. L. 1., et seqq. cod. De condict. ob turp. vel iniust. caus.* Quest' azione nasceva da un quasi-contratto mentre le leggi fingevano che colui che aveva ricevuto una qualche cosa per una causa turpe od ingiusta, si fosse obbligato alla restituzione della medesima, e competeva agli eredi di chi aveva dato, ma non contro gli eredi di chi aveva ricevuto, se non in quanto ad essi fosse pervenuto del turpe lucro; *L. 5. ff. De calumniat.*

ACTIO CONDUCTI. L' azione di conduzione si concedeva al conduttore ed al di lui erede, contro il locatore ed il di lui erede, onde prestasse l' uso della cosa, o le opere stipolate, e rifondesse le spese utili e necessarie, ed il danno cagionato con dolo, o con colpa lata o lieve.

ACTIO CONFESSORIA. L' azione confessoria è una specie di *vendicazione*, e perciò nelle pandette la sua rubrica è concepita *si servitus vindicetur.* Il di lei fondamento è il diritto che diciamo a noi competere sulla cosa altrui. Se un altro pertanto ci nieghi, o c' inverta questa facoltà, agiamo contro il turbatore: 1. perchè desista dalla turbativa; 2. perchè risarcisca il danno dato; 3. perchè ci presti cauzione di non turbarci in appresso; e 4. perchè si dichiari dal giudice a noi competere questo diritto.

ACTIO CONFESSORIA EX SERVITUTE. L' azione confessoria derivante da servitù si accordava *direttamente* al padrone del fondo dominante, ed *utilmente* all' enfiteuta e superficiario, e finalmente al creditore al quale era dato il fondo in pegno, ed al fruttuario.

ACTIO CONFESSORIA CONTRA CONFESSUM. L'azione confessoria concedevasi al creditore, contro il debitore confesso, che non avesse pagato entro il tempo voluto dalla legge, all' effetto di conseguire ciò che il debitore confessò di dovere.

ACTIO CONFESSORIA EX INTERROGATIONE IN IUDICIO FACTA. L'azione confessoria per interrogazione fatta in giudizio competeva a coloro che avessero interrogato, ed a quelli, in nome de' quali avesse interrogato il pretore, contro quelli che risposero,

affinchè prestassero ciò, che rispondendo confessarono.

ACTIO CONSTITUTORIA *vel* CONSTITUTA PECUNIA. L'azione costitutoria, di costituto denaro competeva perpetuamente al creditore, ed al di lui erede, contro colui che costituì di pagare, ed i di lui eredi, onde pagassero ciò che fu costituito.

ACTIO CORREALIS. Questa è l'azione che somministra l'equità, e che concede il ministero del giudice, affinchè *nemo locupletetur cum alterius iactura L. 62. ff. Ad leg. Falcid.*, e ciò quando uno dei correi avendo conseguito l'intera somma solidale, l'altro agir possa per conseguire da quello la porzione che gli spetta. È però da distinguersi; o questi correi sono socii, o non lo sono. Nel primo caso agiscono fra loro con l'azione *pro socio* onde partecipare o del lucro o del danno conseguito; o non lo sono, ed allora non compete veruna azione determinata dalla legge, eccetto che la indicata superiormente, sovveuuta dalla equità.

ACTIO CURATELAE UTILIS. Quest'azione compete tanto al curatore contro il minorenne, finita la curatela, perchè lo indennizzi di ciò che gli deve, e gli faccia l'opportuna quietanza, quanto al miuorenne contro al curatore, perchè gli renda conto dell'amministrazione tenuta e ne restituisca gli avvanzi. Non è da ommettersi a questo proposito una particolare circostanza. Per la tutela la legge accorda due azioni; l'una *diretta* a favore del pupillo contro il tutore; e l'altra *contraria* a favore del tutore contro il pupillo; d'altronde alla curatela il diritto non porge, come abbiamo veduto, che una sola azione detta *utile*, tanto a favore del minorenne e del curatore quanto contro di essi a vicenda. La ragione di questa differenza consiste nel principio che qualunque azione che discenda dalle parole della legge, chiamasi *diretta;* e che quelle che non nascono dalle parole stesse della legge, ma che per interpretazione della medesima furono inventate dai giureconsulti deducendole dallo spirito, anzicchè dalle parole di essa, chiamansi *utili*.

ACTIO DAMNI INFECTI. Era l'azione colla quale si poteva domandare cauzione per un danno temuto.

ACTIO DE CONCUSSIONE. L'azione per concussione si dava contro colui che simulando un ordine del pretore avesse estorto qualche somma od altra cosa.

ACTIO DE CALUMNIATORIBUS. Questa davasi a colui che con una qualche calunnia era stato indotto a pagare una qualche cosa non a suoi eredi, contro colui che quella data cosa aveva ricevuto sotto calunioso pretesto di fare o non fare alcuna cosa, ma non contro a suoi eredi, onde dentro all'anno successivo all'estorto pagamento, farlo condannare nel quadruplo, e spirato l'anno nel scempio *L. 1. prin. L. 3. L. 4. L. 5. prin. L. 6. L. penult ff. De calumniator.*

ACTIO DE AGNOSCENDO PARTU. Quest'azione competeva alla moglie ripudiata dal marito in istato di gravidanza, onde costringerlo a riconoscere ed alimentare il parto; si concedeva anche al marito onde far dichiarar suo il parto, che la moglie ripudiata gli avesse per avventura ne-

gato; competeva in fine al figlio contro ai genitori onde farsi da essi riconoscere, ed alimentare come loro figlio, §. 13. *Instit. De act. L.* 1. *in fin. et tot. tit. ff. De agnosc. et alen. liber.*

ACTIO DE EDENDO. L'azione *in factum de edendo* nasceva dall' equità naturale. Davasi questa in occasione di negoziati, contro i banchieri esercenti pubblicamente il cambio. *Edere* significava dar facoltà di copiare, oppure descrivere nel libello, ovvero condurre il suo avversario sopra l'editto del pretore, e dimostrargli ciò che si voleva dettare, ovvero anche senza condurlo sopra l' editto del pretore dirgli ciò di cui si voleva far uso. *Edere est copiam describendi facere, vel in libello complecti, et dare vel dictare. Eum quoque edere, Labeo ait, qui producat adversarium suum ad album et demonstret quod dictaturus est, vel id dicendo quo uti velit:* così Ulpiano nella *L.* 1. §. 1. *ff. De edendo.*

ACTIO DEPOSITI. Il deposito produceva due azioni, l' una *depositi directa*, e l' altra *depositi contraria.*

L'azione di deposito *diretta* competeva al deponente ed ai di lui eredi, contro il depositario ed eredi, onde venisse restituita la cosa in ispecie con gli accessorii. Che se il deposito era il così detto miserabile, cioè quello che ha luogo in caso di ruina, tumulto o naufragio, con quest' azione si poteva ripetere il duplo; e la prestazione del dolo o colpa lata.

L'azione di deposito *contraria* davasi al depositario per essere rifatto dal deponente delle spese incontrate e dei danni sofferti a cagione del deposito. *L.* 5. *prin. et* §. 1. *L.* 12. *prin. et* §. 2. *ff. Depositi vel contra.*

ACTIO DE DISTRAHENDIS RATIONIBUS. Quest'azione competeva in duplo al pupillo ed al di lui erede contro il tutore, finita la tutela, il quale avesse sottratto qualche cosa con dolo malo; *L.* 1. *prin. ff. De tut. et* rat. *distrah.*; *L.* 5. *L.* 7. *cod. arbit. tut.*

ACTIO DE EFFUSIS *vel* DEIECTIS. L' editto da cui derivava quest'azione fu emanato onde provvedere alla sicurezza di quelli che camminavano nelle pubbliche strade, ovvero si fermavano, onde non fossero colpiti da cosa gittata o sparsa dalle case. Quest'azione aveva luogo contro il padrone della casa, o quello che vi abitava; non già contro l'ospite. Che se più persone abitavano la stessa casa tutti erano tenuti solidariamente; ma se uno solo pagava, gli altri restavano liberati.

ACTIO DOLI. L'azione di dolo competeva a quelli che erano ingannati dal dolo altrui in un contratto di stretto diritto e che non avevano alcun altra azione, ed ai loro eredi contro colui o coloro che avevano ingannato; non già contro il terzo possessore o contro gli eredi se non per ciò che ad essi fosse pervenuto, onde si restituisse la cosa perduta per dolo.

ACTIO DE DOTE EX STIPULATU. Anticamente cessato il matrimonio, o per morte, o per divorzio, la moglie aveva l'azione *rei uxoriae* contro il marito e i di lui eredi per ripetere la dote, la donazione a causa di nozze ed altre cose che dovevansi alla moglie in forza dei patti dotali. Quest'azione era di buona fede e tanto privilegiata da essere preferita la moglie attrice a tutti gli altri creditori del marito. Abolita però da Giustiniano l'azione *rei uxoriae*, volle che

la moglie nel caso suddetto usasse dell'azione *ex stipulatu de dote*, e che quest'avesse tutte le qualità dell'azione *rei uxoriae* che dichiarava abolita.

ACTIO DE IUREIURANDO. Dal patto confermato con giuramento nasceva l'azione *in factum ex iureiurando*. Con quest'azione colui che aveva giurato agiva contro chi gli aveva deferito il giuramento onde costringerlo al pagamento di ciò che giurando avea promesso pagare; *§. 11. Instit. De action. L. 3. L. 7. ff. De iureiuran.* Questa era una di quelle azioni che venivano chiamate *adiectitiae qualitatis*, perchè da sè sole non sussistevano, ma supponevano un'altra azione anteriore alla quale si aggiungessero, e si chiedeva con esse ciò che era dovuto con tale azione anteriore. Così se alcuno fuor di giudizio a delazione del suo avversario avesse giurato competergli la *publiciana*, o la *rivendicazione* o la *petizione di eredità*, o l'azione *emti*, o *de constituta pecunia*, o qualunque altra azione, poteva coll'azione *in factum ex iureiurando* domandare quello che gli era dovuto con tali azioni.

ACTIO DE PAUPERIE. Quest'azione competeva ad ogni interessato, ed al di lui erede contro chiunque che al tempo della contestazione della lite possedesse un quadrupede onde risarcisca il danno cagionato dall'animale stesso, ovvero dia il medesimo quadrupede in risarcimento del danno sofferto.

ACTIO DE PECULIO. Quest'azione pretoria derivante da un contratto qualunque competeva a coloro che avessero contrattato con un servo o con un figlio di famiglia, contro il padrone, od il padre, sopra l'ammontare del peculio. Quest'azione era personale bensì, ma però in *rem scripta perpetua*, *se perpetua* era l'azione principale di cui questa era una qualità addiettiva. Essa discendeva dai contratti e dai quasi-contratti del figlio di famiglia sui beni appartenenti al peculio profetizio; ma non discendeva dai delitti, a meno che il padre non avesse percepito qualche lucro dal delitto del figlio, o che il figlio non fosse stato condannato in giudizio, avvegnachè nei giudizii nascesse un quasi-contratto, e per i quasi-contratti si desse l'azione *de peculio* contro il padre; *L. 3. §. 11. ff. De pecul.* Quest'azione s'intentava da coloro, come dicemmo, che col figlio di famiglia avevano contrattato, contro il padre, e contro qualunque possessore del peculio di qualunque età o sesso egli fosse; con questo però, che se il peculio era posseduto da più separatamente, cadaun possessore non poteva essere convenuto che per la parte che possedeva; *L. 14. §. 1. L. 15. L. 29. L. 30. §. 1. eod.*

ACTIO DE SERVO CORRUPTO. Con quest'azione il padrone od il suo erede agiva contro il corrompitore del suo servo, ma non contro il suo erede, onde farlo condannare nel doppio del deterioramento cagionato mediante la corruzione.

ACTIO DE STELLIONATO. Si chiamava *stellionato* ogni colpa grave che non aveva un nome proprio e distinto, e che per questa ragione era straordinariamente punita. Ciò che nelle azioni private chiamavasi azione di dolo, prendeva in materia criminale il nome di stellionato. Lo stellionato

aveva luogo specialmente quando alcuno dava in pagamento, cambiava, o vendeva ciò che aveva di già dato ad un altro, occultando fraudolentemente tale circostanza. In generale quando un delitto non aveva un nome distinto, era stellionato. Del resto l'azione dello stellionato non era nè un'azione pubblica, nè privata; l'accusa di esso era per conseguenza lasciata all'arbitrio del magistrato. Finalmente la condanna per istellionato non portava sempre infamia, ma bensì un castigo straordinario, che consisteva nella pena dei lavori pubblici per i plebei, e nella relegazione temporaria per le persone elevate in dignità.

ACTIO DE SUSPECTIS TUTORIBUS. Quest'azione discendeva da un quasi-delitto, essa esercitavasi contro i tutori che o per incuria, inattitudine, od infedeltà amministravano le sostanze del pupillo, e generalmente per qualunque altra giusta causa poteva il pretore rimovere i tutori dalla tutela, quando la loro condotta in fatto di amministrazione della sostanza pupillare li rendeva sospetti.

ACTIO DE TERMINE MOTO. Coloro i quali spostavano i confini, erano puniti straordinariamente. Essi erano tenuti di un azione civile e popolare e si poteva anche contro di loro agire criminalmente.

ACTIO DE VI BONORUM RAPTORUM. Questa è una delle azioni *nossali* o *noxales*, di cui noi diamo un cenno per sola intelligenza dei termini, giacchè da lungo tempo cessarono di essere in uso presso di noi. Queste azioni furono introdotte per riparare ai danni che gli schiavi arrecavano altrui col commettere un qualche delitto privato; non però col commetterne uno dei pubblici, mentre allora andavano soggetti a punizione. *Noxa* dicevasi quel corpo che aveva recato il nocumento; *noxia* il nocumento medesimo; e *noxales* le azioni colle quali al nocumento si riparava. Queste azioni erano di tante specie, quanti erano i delitti privati. Quando adunque uno schiavo aveva recato danno altrui mediante un privato delitto, il possessore di questo schiavo era tenuto di darlo al danneficato o di risarcirgli il danno che aveva ricevuto.

ACTIO EMPHITEUTICARIA. Dall' *enfiteusi* procedeva l'azione *emphiteuticaria*, la quale competeva al livellario ossia enfiteuta, onde costringere il padrone a consegnare la cosa livellaria a norma del contratto. *L. 1. ff. Si ager vectigalis; L. 1. et seq. cod. De iur. emphiteut.*; e competeva eziandio al padrone onde costringere il livellario al pagamento del canone, laudemio, e tutt'altro nel contratto convenuto, § 3. *Instit. De locat. et cond*, *L. 1. cod. De iur. emphit.*

ACTIO EMPTI. La compra e vendita produceva l'azione *emti et vendi-ti*. L'azione *emti* si dava al compratore che per parte sua aveva adempiuto al contratto perchè potesse costringere il venditore a consegnargli la cosa venduta insieme con ogni *causa* ed *accessione*; ovvero se il venditore non potesse più consegnare la cosa ed il venditore ne fosse persuaso, onde prestasse il risarcimento del danno.

ACTIO EXERCITORIA. Quest'azione traeva il suo nome dalla parola *exercitor*, colla quale veniva chiamato colui cui appartenevano gli utili che u-

na nave rendeva, sia ch'egli fosse padrone della medesima, sia che l'avesse soltanto in affitto per alcun tempo, od anche in perpetuo, *L.* 1. *§.* 15. *ff. De exercit. act.*; *§.* 2. *Instit. Quod cum eo qui in al. pot. est.* Quegli poi cui dall' esercitatore era affidata la cura di tutta la nave, veniva detto *magister navis L.* 1. *§.* 1. *ff. eod.*, che in italiano suona quanto governatore di nave o piloto. Sotto questo nome si comprendevano eziandio le persone, che il piloto in di lui vece sostituiva, anche contro proibizione dell' esercitatore della nave, così esigendo l' utilità dei naviganti; *L.* 1. *§.* 5. *ff. eod.* Questi governatori delle navi o piloti che vogliam dirli, col contrattare trasporti di merci od altro non potevano obbligare che sè medesimi, ma non mai gli esercitatori dai quali erano stati deputati, per la regola che i contratti nè giovavano, nè nuocevano ai terzi; *L.* 17. *§. pen.*; *L.* 27. *§.* 4. *ff. De pactis*; *L.* 11. *ff. De oblig. et act.*; *L.* 38. *§.* 17. *ff. De verb. oblig.*, *§.* 19. *Instit. De inut. stipul.* La qual cosa riuscendo di grande incomodo al commercio, mosse il pretore a pubblicare un editto, col quale dispose che per tutti i contratti che i piloti avrebbero fatto circa al governo della nave a loro affidata, avrebbe loro data azione anche contro gli esercitatori della nave; *L.* 1. *prin. et §.* 7. *et seq. ff. De exercit. actione.* Quest'azione era perpetua, personale che competeva a coloro che col piloto avevano contrattato, ed ai loro eredi, *L.* 4. *§. ult. ff. eod.*, contro all' esercitatore della nave, *L.* 1. *§. pen. ff. eod.*: o se erano più, contro tutti in solido, perchè non era giusto che quegli il quale aveva contrattato con un solo, dovesse dividere la sua azione. *L.* 1. *§. ult.*, *L.* 2. *L.* 4. *§.* 2. *ff. eod.* *L.* 17. *§. ult. ff. De pecul.*; a meno che gli esercitatori della nave, non avessero amministrato eglino stessi ciascuno per la loro porzione. *L.* 4. *prin. ff. De exercit. act.*

Non aveva luogo per altro quest'azione, che quando il governatore della nave aveva contrattato sopra quegli affari che a lui erano stati affidati, *L.* 1. *§.* 7. 8. 9. 11. *ff. eod.* Il perchè se più governatori della nave fossero stati deputati, conveniva distinguere se erano ai medesimi state divise le incombenze, o no; imperciocchè nel primo caso non restavano obbligati gli esercitatori della nave in ciò in cui i governatori della stessa avevano, contrattando, oltrepassato i limiti delle loro incombenze; nel secondo rimanevano obbligati per i contratti fatti dai singoli governatori della nave, se pure non fossero stati deputati, colla legge, che disgiuntamente, non potessero contrattare nè discendere a patti; *L.* 1. *§.* 12. 13. 14. *ff. eod.* In simil guisa quando veniva somministrato al piloto qualche cosa a mutuo per munire la nave, conveniva distinguere se la nave aveva realmente bisogno di essere munita, o nò: mentre nel primo caso l' esercitatore della nave rimaneva obbligato verso del mutuante, per quella somma però soltanto che era necessaria alla munizione della nave; nel secondo caso niuna obbligazione incontrava, *L. ult. ff. eod.*

Rimanevano obbligati gli esercitatori della nave per i contratti dei piloti, ma non per i loro delitti, a meno che dai medesimi non ne avessero essi tratto profitto, *arg. L.* 3. *iunct. L.* 4. *ff. Quando ex fact. tut.*, oppure non se ne fossero resi complici; *arg. §.* 11. *Instit. De oblig. quae ex del. nasc.*; *L.* 11. *§.* 2. *ff. De public. et vectigal. L.* 43. *§. ult.*

ff. De verb. signif.; *L.* 37. *ff. De reg. iur.*; ovvero anche non si fosse trattato di quasi-delitti relativi al governo della nave, §. *ult. Instit. De oblig. quae quasi ex del nasc.*

Quando l'azione *esercitoria* avea luogo, quegli cui competeva, poteva intentarla, non tanto contro l'esercitatore della nave, quanto contro al piloto, finchè per altro durava il di lui ufficio; *L.* 1. §. 17. *ff. De exercit. act.*; *L. ult. ff. De instit. act.* Non così però in riguardo all'esercitatore della nave, il quale non poteva agire contro coloro che col piloto da lui deputato si erano obbligati, se non in sussidio, cioè allorquando non poteva conseguire dal piloto ciò che costoro avevano promesso; *L.* 1. §. 18. *ff. De exercit.*; *arg. L.* 1. *L.* 2. *ff. De instit. act. iunct. L.* 4. *cod. De instit. et exercit.*

In breve, questa azione si dava all'armatore contro chi avesse contrattato col capitano della nave, ed anche se vi erano più armatori, si dava solidalmente contro ciascuno di essi, però secondo la natura del loro respettivo ufficio.

ACTIO EX LEGE AQUILIA. Quando alcuno aveva per ingiuria arrecato danno ad altri, si dava l'azione civile o pretoria *ex lege aquilia*, la quale competeva al danneggiato, a' suoi eredi e successori, ed a tutti coloro che avevano un qualche interesse procedente da un diritto reale sulla cosa corrotta, *L.* 11. §. *fin.*; *L.* 12. *L.* 17. *L.* 23. §. 8. *ff. Ad leg. Aquil.*; *L.* 7. §. 4. *ff. de dolo malo*, contro colui che tale danno aveva arrecato, o se più erano i danneggiatori, contro ciascuno in solido, non però contro i di lui eredi *L.* 11. §. 2. *L.* 23. *ff. De reg. iur.*, onde farli condannare al pagamento di quel maggior prezzo che la cosa corrotta trovavasi avere avuto entro all'anno successivo alla sua corruzione; *L.* 2. *prin. L.* 21. *prin. L.* 23. §. 3. *ff.* §. 9. *et* 14. *Instit. ad leg. aquil.*; od anche al pagamento del doppio prezzo se i danneggiatori negavano il loro delitto; §. 26. *Instit. De act.*

ACTIO EX MUTUO. Quando è stata data in prestito una somma di denaro, il prestatore o sovventore ha l'azione che dicesi *ex mutuo*, per far condannare colui che prese in prestito la somma onde compia alla restituzione della medesima.

ACTIO EXPILATAE HEREDITATIS. Quest'azione si concedeva agli eredi contro l'espilatore delle cose mobili della eredità (1), contro il coerede ma non già contro la moglie (2), onde assoggettarlo alla pena estraordinaria espressa dalle leggi.

ACTIO EXPLETORIA. Quest'azione si dava ai figli instituiti eredi, ai fratelli e sorelle, ed ai loro eredi contro gli eredi instituiti, per supplire a

(1) Espilatore dell'eredità, dicevasi quello che impossessavasi di una eredità giacente. L'appropriarsi una cosa che a nessuno appartiene non è commettere propriamente un furto; imperocchè le cose che non sono in possesso di alcuno, cedono al primo occupante; ma siccome ciò sarebbe riuscito di grave danno alla società, così la legge volle qualificarlo come un crimine straordinario, sotto il nome di espilata eredità. *L.* 4. *ff. expilatae hereditatis.*

(2) Non dassi azione di furto fra coniugi durante il matrimonio. Le cose del coniuge, per ragione del matrimonio medesimo, non si hanno per cose altrui, stante la comunione in cui vivono.

ciò che mancasse alla loro porzione legittima.

Actio ex stipulato. Quest'azione competeva contro colui che in forza di stipolazione aveva assunto l'obbligo di somministrare altrui qualche cosa; *Instit. De verbor. oblig.*

Actio ex testamento. Fra le azioni che nascevano dai quasi-contratti esemplificati da Triboniano nel titolo delle instituzioni *De oblig. quae quasi ex cont. nasc.*, rammentasi quest'azione, la quale nasceva dall' *accettazione dell' eredità*. Con quest'azione coloro ai quali era dovuta una qualche cosa in forza del testamento, agivano contro l'erede che aveva accettata l'eredità, onde conseguire una tal cosa con ogni causa ed accessione, e colle usure dal tempo della mora, non che per essere rifatti di qualunque danno dall'erede cagionato anche per colpa leggerissima.

Actio in factum. L'azione *in factum* era in generale quell'azione che competeva ad alcuno pel fatto di un altro, e che non discendeva immediatamente dalla legge o dalla equità, ma da un fatto, come da delitto e quasi-delitto. Le azioni *in factum* erano le seguenti:

De alienatione iudicii mutandi causa.
De calumniatoribus.
De edendo.
De incendio, ruina, naufragio.
De iureiurando.
De mortuo inferendo.
De posito et suspenso.
De recepto adversus nautas, caupones, stabularios.
De religiosis.
De turba.
Contra eum qui missum in possessionem non admisit.
Contra eum cujus dolo possessio ventris nomine data in alium translata est.
Contra mensorem qui falsum modum dixit.
Contra mulierem quae calumniae causa in possessionem est.
Contra eum, qui ius dicenti non obtemperavit.
Contra eum, qui iniquum ius statuit vel impetravit.
Contra eum, qui personas, quibus debetur reverentia in ius vocavit.
Contra eum, cujus dolo malo factum. quo minus in iudicio sistat.
Adversus nautas. caupones, stabularios ex quasi delicto.
Si quid falso tutore auctore gestum.

L'azione *in factum* si riceveva in varii sensi; dicevasi azione *in factum* quell'azione che il pretore prometteva con un suo editto, massimamente per un delitto, *L.* 10. §. 18., *L.* 14. *ff. quae in fraud. creditor.*: dicevasi ancora azione *in factum* quell'azione che il pretore dava interpretando una qualche legge civile, la quale in un qualche caso particolare non avesse concesso espressamente l'azione *diretta*, come nel §. *ult. in fin. Instit. De lege Aquil.* E queste azioni chiamavansi azioni *pretorie in factum*; *L.* 7. §. 2. *ff. De pactis.*; *L.* 11. *ff. De praescriptis verbis*. Così pure azioni *in factum*, ma però *civili* chiamavansi quelle che discendevano dai contratti *innominati*, o da contratti di un nome incerto, e quelle che si davano in sussidio, quando altre azioni mancavano; *L.* 1. *L.* 2., *L.* 3. *L.* 4. *ff. De praescrip. verb. iunct. L* 2. §. 2. *L.* 19. *in fin. ff. De precar.*

ACTIO IN FACTUM DE RECEPTO. Gli osti, gli albergatori, i nocchieri, e vetturali, ricevendo in consegna una qualche cosa dai viandanti che alloggiavano nelle loro osterie, o nel loro albergo, o che viaggiavano nella loro nave o vettura, erano obbligati verso de' viandanti medesimi per via di un quasi-contratto, a restituire loro le cose ricevute in consegna, ed a rifarli dei danni che un qualche altro viandante, alloggiato nella stessa osteria, o nello stesso albergo, o ricevuto nella medesima nave o vettura avesse loro cagionato; e da questo quasi-contratto nasceva l'azione *in factum de recepto. L.* 1. *prin.* ₰. 1. *et seqq.*; *L.* 2. *L.* 3. *prin. et* ₰. 1. *et seqq. ff. nautae, caup.*, *stab.*, *ut recept. restit.*

ACTIO IN FACTUM POENALE MIXTA. Se un gabelliere esigeva un tributo maggiore del giusto, colui che tale tributo aveva pagato, od il suo erede poteva intentare contro il gabelliere, non però contro il suo erede, se non in quanto fosse divenuto più ricco l'azione *in factum poenale mixta*, cioè in parte persecutrice della cosa, ed in parte penale, onde entro all'anno successivo all' ingiusta esazione, costringerlo a pagare il doppio di ciò che di più aveva esatto, oppure il quadruplo se aveva usato forza. *L.* 1., *L.* 13., ₰. *ult. L.* 4. *prin. L.* 5. ₰. 1. *L.* 9. ₰. 5. *ff. De public. et vectig.*

ACTIO IN FACTUM PERPETUA. Dai quasi-delitti nasceva l'azione *in factum perpetua* comunque onoraria, la quale competeva al danneggiato, ed a suoi eredi, contro il danneggiatore e non contro agli eredi suoi. *L. ult.* ₰. *ult. ff. naut. caup. stab.*; *L.* 5. ₰. 5. *ff. De his qui effud. vel deiec.*; *L.* 16. *ff. De iudiciis*; ₰. *ult. in fin. Instit. De oblig. quae quasi ex delic.*

ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE. Era l'azione che si dava al coerede contro i suoi coeredi per forzarli a dividere l' eredità comune.

ACTIO FAVIANA. Vedemmo già nel definire l'azione Calvisiana, come al patrono dovevasi una porzione a guisa di legittima sui beni del liberto. Questi d'altronde, il più delle volte li privavano della medesima con alienare i loro beni. Se i liberti per l'alienazione restavano possessori di un capitale minore di un centenario, l'alienazione dicevasi fatta in frode della legge. Se poi restavano possessori di là del centenario, l'alienazione dicevasi fatta in frode dei patroni. Nel primo caso l'alienazione era nulla; nel secondo caso potevasi far revocare dal patrono. Nei casi suddetti pertanto intentava il patrono queste azioni perseguitando la cosa, contro qualunque possessore di essa, perchè venduta dal liberto in di lui frode, onde costringerlo a restituirla; *L.* 1. ₰. 11. 12. 26. *ff. Ne quid in fraudem.* Servivasi adunque il patrono della *Faviana*, se era erede testamentario del liberto, della *Calvisiana*, se eragli erede *ab intestato*; *L.* 1. ₰. 5. 6. *L.* 3. ₰. 3. *ff. eod.*

ACTIO FINIUM REGUNDORUM. L'azione *finium regundorum*, e quella *communi dividundo* erano due azioni *reali* perchè erano fondate sul dominio e stavano in luogo della *rivendicazione*. Colla prima si agiva per fissare i confini di due fondi contigui appartenenti a due diversi proprietarii. Egli è vero che dicevansi ancora *personali*, ma ciò non era che secon-

dariamente in quanto che l' un proprietario era obbligato per un quasi-contratto a pagare all'altro; quanto di più del giusto avea percepito in virtù della confusione dei confini, oppure a rendere conto dell' amministrazione tenuta della cosa comune, e pagare quanto si era ritenuto oltre la sua parte ovvero a rifarsi reciprocamente le spese; §. 3. *Instit. De oblig. quae quasi ex cont. nasc.* Che se niuno dei proprietarii avesse dovuto all'altro prestazione alcuna, perchè niente di più si fosse speso o percepito, o niuno di loro avesse amministrato, non avrebbe avuto luogo l' azione *personale*, ma solamente la *reale*, onde fissare i confini, o dividere la cosa comune. Per lo contrario non si sarebbe potuto agire soltanto coll'azione personale, quando non vi fossero stati confini da determinare, o cose comuni da dividere, *L.* 1. *ff. Comm. divid.*; *L.* 9. *cod. comm. utriusq. iud.* Ond' è che che se fossero perite o fossero state alienate le cose per le quali potevansi instituire questi due giudizii divisorii, e se l' un proprietario avesse dovuto all'altro delle prestazioni personali, il proprietario creditore non avrebbe potuto per conseguire tali prestazioni più instituirli in forza della legge civile, ma solamente per interpretazione de' giureconsulti, perchè sarebbe mancato l' oggetto primario, per cui questi giudizii erano stati introdotti; *L.* 1.; *L.* 6. §. 1.; *L.* 11. *ff. Commun. divid.*

ACTIO FUNERARIA. Quando coloro che avevano il dovere di far seppellire un morto, non adempivano ad un tale dovere, rimanevano obbligati per via di un quasi-contratto, verso colui che mosso da religiosa pietà, aveva fatte le spese della sepoltura per rimborsarlo di esse. Da questo quasi-contratto nasceva adunque l'azione che *funeraria* appellavasi; *L.* 14. §. 3. *et seq.*; *L.* 15.; *L.* 31. §. 1.; *L.* 32. *prin. ff. De relig.*

ACTIO FURTI. Dal furto discendeva quest'azione. Essa competeva al padrone della cosa rubata, ed a tutti coloro, che vi avevano interesse, non che ai loro eredi onde far condannare il ladro, e colui che gli aveva prestato aiuto o consiglio nel commettere il furto. Tale azione però non estendevasi ai loro eredi.

ACTIO FURTI CONCEPTI. Quest'azione competeva al derubato, contro l'abitante della casa in cui rinvenivasi la cosa furtiva, perchè esso veniva ritenuto l' autore del furto concepito. Per disposizione delle leggi delle XII. Tavole era tenuto alla pena del triplo posteriormente moderata a quella del doppio. *Gellius Noct. Attic. lib. XI. cap.* 18.

ACTIO FURTI MANIFESTI. Era furto manifesto quando il ladro veniva preso o nell'atto stesso che rubava, o prima che avesse asportata la cosa rubata. Questo furto per l'imminente pericolo che gravava il padrone, veniva punito col quadruplo, senza escludere l'azione competente a chiunque v'aveva interesse, chiamata *rei vendicatoria*, o la *condictio rei furtivae L.* 54. §. 3. *ff. De furtis. L.* 23. *ff. De rei vindicat.*; *L. un. cod. Ex delictis defunctorum.*

ACTIO FURTI NON MANIFESTI. Era furto non manifesto se il ladro non veniva sorpreso, nè allorchè rubava, nè quando asportava la cosa rubata. La pena di questo furto era del doppio; §. 33. *Instit. hoc tit. L.* 8. *ff.*

De furtis.

ACTIO FURTIM CAESARUM ARBORUM. Quest'azione compete contro coloro che furtivamente od all' insaputa del padrone tagliano alberi, od in qualunque modo li danneggiano. La legge puniva questo delitto colla pena del doppio. *L. 11. ff. arbor. furtim caesar.*

ACTIO FURTI OBLATI. Furto oblato è quando il ladro dà ad un altro la cosa furtiva o la getta nel fondo altrui, affinchè venga ritrovata presso altri anzicchè presso sè stesso. Contro costui competeva l'azione del triplo.

ACTIO FURTI PROHIBITI. Quest' azione competeva contro chi rifiutavasi di ammettere ed introdurre in casa propria coloro che ricercare volevano la cosa rubata, od ai medesimi proibivano di ricercarla. Non è molto certo qual pena proclamassero le leggi contro costoro; è però verosimile che fosse quella del doppio.

ACTIO FURTI NON EXHIBITI. Furto non esibito dicevasi quando alcuno niegava avere presso di sè la cosa rubata e non la esibiva; a fronte che fosse poscia rinvenuta in suo potere. Non solo ai nostri giorni, ma ben anche ai tempi di Giustiniano, queste e le altre specie di furti descritti erano andate in disuso. *Sed haec actiones, scilicet concepti et oblati, et furti prohibiti, nec non furti non exhibiti in desuetudinem abierunt, cum enim requisitio rei furtivae hodie secundum veterem observationem non fiat, merito ex consequentia etiam praefatae actiones ab usu communi recesserunt: quum manifestum est, quod omnes qui scientes rem furtivam susceperint et celaverint, furti nec manifesti, obnoxii sunt. ꝸ. 4. Instit. De oblig. quae ex quasi delicto nasc.*

ACTIO FURTI OPE, CONSILIOQUE FACTI. Quest'azione competeva contro coloro per opera e consiglio de'quali veniva commesso un qualche furto.

ACTIO HAEREDITARIA. Quest'azione competeva tanto agli eredi, quanto contro gli eredi, sia che gli eredi avessero ad esperimentare diritti contro i terzi, od i terzi sperimentar li dovessero contro i possessori di una eredità.

ACTIO HAEREDITATIS PETITIO. Dal diritto ereditario nascevano le azioni *haereditatis petitio* e *querela inofficiosi*. L' ordine alfabetico di quest' opera ci conduce a trattare della prima. Le eredità si deferivano o dalla legge civile o dall'editto del pretore. Le eredità che deferivansi dalla legge civile, altre erano *dirette*, altre erano *fidecommissarie*. Di qui è che la petizione dell'eredità dividevasi in *civile* ed in *pretoria*, e la *civile* in *diretta* e *fidecommissaria*.

Questa petizione di eredità era un azione principalmente *reale*, ma però *mista*, atteso che occorrevano anche in quest'azione delle prestazioni personali, come la restituzione dei frutti percetti, o dei prezzi riscossi da colui, che possedeva l' eredità o col titolo di erede, o col titolo semplicemente di possessore. Quest'azione era anche di *buona fede* sebbene anticamente su ciò si disputasse; e con essa non potevano direttamente agire se non gli eredi testamentarii e legittimi ovvero coloro che gli avevano sotto la loro potestà, allorquando avevano ad essi ordina-

to di accettare l' eredità, od anche gli eredi degli eredi, quando avessero accettata l' eredità. Al contrario il compratore dell' eredità non poteva agire se non coll'azione utile per conseguire l' eredità da esso lui comperata, locchè pure intendevasi del marito cui la moglie avesse portato in dote una eredità.

Quest'azione non s'instituiva contro un possessore a titolo singolare, contro del quale si doveva piuttosto intentare la *vindicazione;* ma contro colui che possedeva a titolo di erede, ossia *pro haerede*, ovvero a titolo di possessore, ossia *pro possessore*, e si poteva obbligare il reo convenuto a manifestare il titolo sotto cui possedeva.

Dicevasi poi che alcuno possedeva *pro haerede*, allorquando egli riputava di essere tale, sia che fosse in buona, sia che fosse in mala fede; ben intesi per altro che in questo secondo caso si doveva annoverare fra i possessori di mala fede, talche per esso avevano luogo le regole circa i possessori di tal sorta; imperocchè se dovevasi ritenere per possessore di mala fede colui che comperava una eredità controversa, molto maggiormente riputar si doveva costui perchè aveva certezza che l'eredità spettava ad altri. Chi per lo contrario possedeva una eredità sapendo che non gli apparteneva per nessun conto, dicevasi che possedeva *pro possessore*, e veniva detto un predone; *§.* 3. *Instit. De interd.*; *L.* 11. *§.* 1. *L.* 12. *L.* 13. *ff. De haered. pet.*; *L.* 13. *§.* 1. *ff. De servo corrupt.*

S' instituiva quest'azione eziandio contro coloro che per dolo malo non volevano acquistare o dimettevano il possesso, e contro quelli che sebbene non possedessero, si offerivano tuttavia alla lite senza che l' attore sapesse ch' eglino non possedevano, e tutti costoro venivano condannati a pagare la stima della eredità; la quale stima siccome era in pena del loro dolo, così non liberava il vero possessore; *L.* 13. *§.* 14. *ff. De haered. pet.*; *L.* 95. *§.* 9. *ff. De solut.* Contro il compratore del diritto ereditario non s' instituiva quest'azione *diretta*, ma l' *utile*, discendente dalla interpretazione de' giureconsulti, e si poteva ancora ad arbitrio dell'attore instituire la *vindicazione*; *L.* 33. *§.* 4. 9. *et* 10. *ff. De haered. petit.*; *L.* 2. *cod. De petit. haered.*

Con quest'azione si chiedeva l' eredità con ogni *causa* ed *accessione*, vale a dire tutte le cose corporee, ed incorporee, le impegnate e le depositate che si trovavano nella eredità, il prezzo delle vendute, perchè nei giudizii universali, il prezzo succedeva in luogo della cosa, il lucro percepito dalla eredita e tutto ciò che ad essa era acceduto, con tutti i frutti che il possessore della eredità aveva dalla medesima o per di lei occasione percepiti. Per altro circa i frutti si dovevano osservare le regole seguenti. Dalla contestazione della lite si dovevano restituire tutti i frutti. *L.* 40. *ff. De haered. petit.* Il possessore di mala fede doveva restituire tutti i frutti esistenti, percepiti, e quelli ancora che avrebbe dovuto percepire, *L.* 20. *§.* 6. *L.* 25. *§.* 2. *ff. eod.* Quello di buona fede doveva restituire solo i frutti esistenti, e quelli fra i consumati, per i quali era divenuto più ricco, *L.* 22. *L.* 25. *§.* 11. *et* 15. *L.* 36. *§.* 4. *L.* 40. *§.* 1. *ff. eod.*, a riserva del compratore della eredità, il quale non era tenuto a restituire i frutti consumati, ancorchè con essi si fosse fatto più ricco; *L.* 2. *cod. De petit. haered.*

Il possessore di buona fede non era tenuto di colpa, ma bensì quello di mala fede; *L.* 48. *prin. ff. De adq. rer. dom. L.* 25. *§.* 2. 11.; *L.* 30.; *L.* 31. *§.* 3. *ff. De haered. petit.* Il predone egualmente che il possessore di mala fede dopo la contestazione della lite era tenuto del caso fortuito; *L.* 20. *§.* 7. *et seqq. L.* 22. *L.* 40. *ff. eod.* Il possessore di buona fede poteva dedurre dalle cose ereditarie tutte le spese sostenute, tanto necessarie, quanto utili, ed eziandio le voluttuose; *L.* 38. *L.* 39. *ff. eod.* Quello di mala fede deduceva sempre le necessarie; le utili nel solo caso che fossero esistite; e le voluttuose non mai, sebbene potesse portarsele via, quando non avesse dato danno; *L.* 38. et *L.* 39. *ff. eod.* Circa le spese è da rimarcarsi che il possessore della eredità, il quale le aveva fatte, non aveva azione per ripeterle quando aveva restituita l'eredità; ma aveva solamente il diritto di ritenere le cose ereditarie, e di escludere l' erede colla eccezione *doli*, finchè gliene avesse fatta la restituzione; L. 33. *in fin. ff. De cond. indeb.* L. 48. *ff. De rei vind. §.* 30. *Instit. De rer divis.*; L. 14. *ff. De dol. mali et med. excep.*; eccettuati i casi esemplificati nella L. 50. *§.* 1. *ff. De haered. petit.* e nella L. 5. *cod. De rei vindicat.*

Accadeva spesse volte che si chiedeva non tutta l'eredità, ma soltanto una parte di essa, ed anche in questo caso aveva luogo quanto si è detto di sopra, se non che l'azione dell'attore non si misurava da ciò che possedeva il reo convenuto, ma da ciò che all'attore medesimo era dovuto, talchè se esso era instituito in tutta l' eredità, tutta poteva vendicarla, ancorchè colui che la possedeva *pro haerede*, o *pro possessore* non avesse posseduto effettivamente che una sola cosa ereditaria: e se era instituito in una parte questa soltanto poteva chiedere, comunque il possessore dell' eredità la possedesse realmente per intero; L. 1. *§.* 1. *ff. Si pars haered. petatur.* Se tanti erano i possessori, quanti gli eredi, i singoli eredi non dovevano vendicare la loro parte dai singoli possessori, ma tutti gli eredi da tutti i possessori; L. 1. *§.* 2. *ff. eod.* Se tutti gli eredi chiamati all' eredità erano nati, siccome la parte che loro respettivamente toccava, era certa, così ognuno di essi poteva chiederla ancorchè alcuni fossero stati intenti a deliberare; L. 2. *ff. eod.* Ma se eravi un qualche ventre pregnante chiamato a succedere, era dubbia quistione fra gli antichi, quanta parte potessero chiedere gli eredi già nati, perchè era dubbio quanti sarebbero stati i nascituri: imperciocchè si racconta che una donna diede alla luce quattro figli in un sol parto; autori non leggeri lasciarono scritto che un altra, quattro pure ne partorì per cinque volte nella Morea, e che molte in Egitto ne partorirono sette. Si sa che i tre Orazii nacquero in un sol parto. Aristotile scrisse che una donna poteva dare alla luce in una volta sola cinque fanciulli: Lelio lasciò scritto che ciò era accaduto in una donna alessandrina, la quale fu tradotta in Roma per farla vedere all' imperatore Adriano; e Giuliano racconta che questo gli fu confermato in Egitto. In questa incertezza i romani giureconsulti seguendo la strada di mezzo fissarono la presunzione che tre ne potessero nascere, forse perchè avevano l' esempio dei tre Orazii; e vollero quindi che al ventre pregnante fossero riservate tre parti dell' eredità; con questo però,

che il numero delle parti si fosse accresciuto o diminuito a norma del numero di quelli che in seguito fossero nati; L. 3. *ff. Si pars haered. pet.*; L. 28. §. *ult. ff. De iudiciis*; L. 7. *prin. ff. De reb. dub.* L. 36. *ff. De solut. et liberat.*; sebbene Gaio stimasse cosa portentosa che più di tre ne fossero sortiti alla luce; L. 7. *prin. ff. De reb. dub.*

La petizione d'eredità che concedeva il pretore, dicevasi *possessoria*, non già perchè fosse quello un giudizio possessorio, ma perchè s' instituiva da quelli cui il pretore stesso concedeva il possesso dei beni nel caso in cui per rigore del diritto civile, essi erano esclusi dalla eredità. Questa petizione *pretoria* o *possessoria* che vogliam dirla, era del tutto simile a quella di cui abbiamo fin ora parlato; L. 1. L. 2. *ff. De poss. haered. petit.*

Allorquando un erede *fiduciario* aveva dichiarato di restituire l' eredità all'erede *fidecommissario*, e che un terzo possedeva la stessa eredità, o col titolo di erede, o semplicemente col titolo di possessore, il *fidecommissario* poteva domandare a costui l' eredità coll'azione che chiamavasi *fidecommissaria*, *petizione di eredità*; L. 1. *ff. De fideicommiss. haeredit. petition.* Quest'azione dunque non si poteva instituire contro l' erede fiduciario perchè supponeva che egli avesse già restituita l'eredità per quanto da lui dipendeva al fidecommissario, e che un terzo fosse in possesso della medesima L. *ult.* §. 1. *ff. eod.*; ma piuttosto il fiduciario se aveva accettata l' eredità, si poteva costringere a restituirla al fidecommissario coll'azione *ex testamento*, perchè coll'accettazione si era a ciò obbligato per via di un quasi-contratto; *arg.* L. 5. §. 2. *ff. De oblig. et act.*; L. 5. *Instit. De oblig. quae quasi ex contr. nasc.*; e se non l'aveva accettata, potevasi costringere ad accettarla, e poscia a restituirla. Del resto anche rapporto a quest'azione aveva luogo tuttociò che si disse relativamente alla civile petizione di eredità; L. 2. *ff. de fideicomm. hered. petit.*

Actio iniuriarum. Ingiuria, generalmente parlando, dicesi di tutto ciò che si fa in contraddizione del gius. In ispecie poi ingiuria chiamasi la contumelia. Talora colla denominazione d' ingiuria, intendesi il danno dato con colpa, e così chiamasi d' ordinario nella legge Aquilia. Arrecasi ingiuria o mediante la cosa, o mediante le parole: mediante la cosa colle offese nella persona: mediante le parole colla dettrazione del credito, dell' onore e della fama. Tutti questi atti in opposizione della giustizia danno luogo all'azione *d' ingiuria*. I modi di agire ossiano le varie maniere di persecuzioni che competono a chi è stato ingiuriato, sono cinque: 1. L'azione pretoria *estimatoria*: 2. La persecuzione straordinaria criminale: 3. L'azione civile e criminale dalla legge Cornelia *De iniuriis*: 4. La ritorsione: 5. L'azione alla palinodia.

1. L'azione pretoria estimatoria ha origine dal delitto di Lutazio Nerazio, uomo oltremodo malvagio. Imperciocchè essendo dalle leggi delle XII. Tavole fissata in venticinque assi la pena di ogni ingiuria, come sembrò questa somma assai gravosa in quei tempi di estrema povertà; così per nulla si tenne, quando ricchissimi divennero i romani. Nerazio adunque conosciuta la tenuità di questa pena, volle prendersi piacere di pagarla ingiuriando chiunque. Uscen-

do di sua casa con un servo che teneva una gran borsa con molti gruppi di venticinque assi l'uno, tanti ne incontrava di ogni ceto, ad altrettanti dava schiaffi, pugni, calci; e quindi dal servo faceva ad ognuno d'essi pagare i venticinque assi. Gli offesi però non si acquietarono a questa vilissima pena, e portatone reclamo al pretore, egli riformò la multa di venticinque assi, e concesse la facoltà agl' ingiuriati di pretendere la stima, proporzionata alla persona, ed alla ingiuria, più il pagamento della multa conforme alla detta stima, salva la moderazione da farsene dal giudice. Quest'azione estimatoria pertanto dassi a chi ha sofferto un' ingiuria o per sè, o per qualcuno di sua famiglia, contro chi la detta ingiuria ha arrecato, onde pagarne la pena in ragione della stima. E siccome un'azione che tende come questa alla sola vendetta è odiosa, così non si dà nè all' erede dell'ingiuriato, nè contro l' erede dell' ingiuriante, nè si concede più di un anno ad intentarla.

2. La persecuzione criminale straordinaria si dava in varii casi.

Primieramente per un atroce ingiuria;

Secondariamente per ingiuria fatta al culto divino, ed ai ministri di esso;

In terzo luogo per un libello famoso scritto, in cui uno imputa ad un'altro un qualche crimine infame o capitale, o con nome soppresso, o con nome indicato, e quindi sparso e divulgato con cattivo dolo nel pubblico. Per la seconda, e per questa terza causa ha luogo la pena capitale. L. 10. *cod. De episc. et cler.* L. *unic. cod. De famosis libellis.* Per la prima, la pena è arbitraria, della rilegazione, della frusta, de' pubblici lavori ec. §. 10. *Instit. De iniuriis.*

Del resto è da osservarsi che l'azione estimatoria, e la persecuzione criminale non possono cumularsi, ma scambievolmeute si tolgono, perchè l' una e l'altra e penale, e per un solo delitto, niuno deve essere punito due volte. Chi pertanto agisce criminalmente non può domandare la stima dell'ingiuria; e chi istituisse quest'azione, inutilmente promoverebbe la persecuzione criminale; giacche le azioni tendenti allo scopo medesimo non possono cumularsi. L. 6. *et* 7. *ff. De iniur. et fam. libell.*

3. L'azione che procede dalla legge Cornelia *De iniuriis* può essere o *civile* od *estimatoria*, o *criminale*, e dassi ad una pena arbitraria. Siccome pertanto con quest'azione può conseguirsi ciò che si accorda dall'azione pretoria estimatoria, e dalla persecuzione criminale, è pregio il rimarcare la differenza che tra loro sussiste.

Primieramente la pretoria è generale e dassi per qualunque ingiuria verbale e reale; l'azione della legge Cornelia è speciale. In fatti non dassi che per tre ingiurie reali, o per battiture gravi *verberare*, o per battiture leggere *pulsare* o per avere con violenza proibito ad uno di entrare in sua casa.

Secondariamente, la pretoria si dà per un anno: la Cornelia è perpetua; in conseguenza se si agisce civilmente dura trent' anni, se criminalmente venti L. 42. §. 1. *ff. De procuratorib.*, L. 3. *ff. De praescr.* 30. *vel* 40. *annor.* L. 12. *cod. ad leg. Cornel. de falsis.*

4. La quarta è la ritorsione per la quale non intentiamo un' azione, ma esercitiamo una privata vendetta. Questa consiste nel ritorcere incontinenti all'ingiuriante l'ingiuria pronunciata: per es. — tu mentisci: tu

sei un bugiardo ec.; L. 14. ≷. 6. *ff. De bonis libertor;* L. 25. *ff. De procurat.* Intorno alla ritorsione non debbe ignorarsi:

Primo. Non ammettersi nelle ingiurie reali ma solo nelle verbali: in conseguenza non accaderebbe impunemente che uno battuto, rendesse le battiture.

Secondo. Togliersi colla ritorsione le azioni delle ingiurie. Con qual fronte infatti ardirà uno d'implorare l'aiuto del giudice, dopo essersi fatto giustizia da sè stesso?

Terzo. La ritorsione tollerarsi, anzicchè lodarsi, essendo quest' atto in contraddizione colle massime del Vangelo.

5. L' ultima è l'azione alla palinodia, ignota ai romani, cognita però agli alemanni, ed ammessa anche da molte altre nazioni. Si dà a quello che ha ricevuto le ingiurie, contro quello che le ha inferite, affinchè questo si ritratti pubblicamente, confessando di avere mentito. Sebbene presso di noi, non sia un' azione, è però un modo di purgarsi dalle ingiurie di parole, colla ritrattazione dell' ingiuriante.

Dicemmo, com'abbia origine l'azione delle ingiurie; veggiamo ora quand' essa cessi. Ciò avviene in quattro casi.

1. Con la *ritorsione.* Abbiamo veduto che niuno il quale siasi fatto giustizia da sè medesimo può altrimenti invocare l'aiuto del giudice.

2. Con la *remissione.* Chi di fatto reclamerà al giudice per un ingiuria che ha di già condonato? La remissione poi si fa, o *espressamente* con le parole, o *tacitamente* col fatto stesso; per esempio, se l'ingiuriato conversi famigliarmente in pubblico coll' ingiuriante, o si comporti non altrimenti con lui, di quel che farebbesi con persona amica.

3. Con la *prescrizione.* Se trattasi di azione pretoria *di un anno;* se dalla legge Cornelia civilmente, *di* 30. *anni;* criminalmente, *di* 20. *anni.* Scorsi questi termini si agirebbe inutilmente.

4. Con la *morte*, tanto dell' ingiuriante, quanto dell' ingiuriato. Quest'azione non dassi agli eredi, nè contro gli eredi; spira dunque colla morte di uno dei due. Si eccettua però il caso in cui prima della morte fosse stata contestata la lite; mentre per la contestazione della lite si fa la novazione, e ciò che in avanti dovevasi *ex delicto*, poscia dovevasi *ex quasi contractu;* in questo caso adunque gli eredi possono agire contro gli eredi.

ACTIO INOFFICIOSI TESTAMENTI. Era un' azione colla quale s' impugnava il testamento, in cui taluno era stato ingiustamente diseredato, o preterito, per ottenere la dichiarazione di nullità, come disposizione contraria al sentimento di affetto comandato dalla natura.

ACTIO INSTITORIA. Coloro ai quali veniva affidata l'amministrazione di una bottega o di un negozio qualunque chiamavansi dai latini *institores*, in italiano *agenti.* o come volgarmente dicono *istitori*, così detti perchè *negotio gerendo instabant;* L. 3. L. 18. *ff. De instit. act.* Istitori dicevansi pure coloro che andavano in giro a vendere le mercanzie altrui; L. 5. *prin. et* 4. *ff. eod.*, e quelli che erano incaricati di ricevere denaro, di darlo ad usura, di raccogliere frutti e di venderli almeno all'effetto che avesse luogo l' utile azione; L. 16., L. *pen. ff. eod.*, così se erano stati destinati dal padrone, come dal di

lui procuratore; L. 5. §. *ult.*, L. 6. *ff. eod.* Nè meritava alcun riguardo la condizione dell'istitore, se cioè fosse libero o schiavo, maschio o femmina, pubere od impubere; imperocchè doveva il padrone imputare a sè stesso se aveva scelto un istitore inabile, giacchè quelli che coll'istitore contrattavano, non tanto s'intendeva che seguissero la di lui fede, quanto quella del suo principale; L. 7. §. 1. *et* 2. L. 8. *ff. eod.*

Dall'istitore prese nome l'azione *institoria*, la quale s'intentava contro al principale, maschio o femmina ch'egli fosse, da coloro che coll'istitore avevano contrattato, ma non se avevano contrattato col suo sostituto, giacchè ciò non si trova nel diritto; d'altronde non è qui applicabile quanto si disse del sostituto o sostituti del piloto, perchè ciò era un diritto singolare introdotto a favore dei naviganti, L. 1. §. 5. *ff. De exercit. act.*, il quale non si doveva estendere a quest'azione, comunque la medesima fosse simile in molte cose alla esercitoria; L. 7. §. 1. *ff. De instit. act.*

In fatto come l'esercitatore nell'esercitoria, così l'institore nell'institoria non poteva sortire dai limiti delle facoltà attribuitegli dal suo principale; L. 11. §. 5. *ff. De instit. act.*, e sortendo non obbligava il principale stesso per quello in cui aveva ecceduto; L. 5. §. 11. *et seqq. ff.* L. 1. L. 3. *cod. De instit. et exercit. act.*, come non lo obbligava se pubblicamente era stato dimesso dall'ufficio; L. 11. §. 2. *et* 3. *ff. eod.* Parimenti in quest'azione il principale era tenuto per i quasi-delitti che l'istitore commetteva nel disimpegno di sue incombenze, come ne somministrano esempii le LL. 5. §. 8. *et* 9. *ff. De instit. act.*; 3. *ff. De publican*; 27. §. 9. *ff. ad leg. Aquil.*; 1. *cod. ad leg. Iul. repetun.* Così pure se più erano i principali, tutti erano tenuti in solido, L. 13. L. 14. *ff. De instit. act.*, e l'azione era perpetua e si dava a favore e contro gli eredi. L. 5. §. *pen.* L. 15. *ff. De instit. act.*; ma non competeva ai principali, contro coloro che coll'istitore avevano contrattato, se non quando non potevano altrimenti salvare la cosa; L. 1. *et* 2. *ff. eod.*

Actio in simplum. Al simplo riduconsi tutte le azioni *persecutorie della cosa*, mentre con queste non si agisce per acquistare un lucro, ma per evitare un danno. Le azioni persecutorie della cosa sono quelle per le quali perseguitiamo ciò che a noi si deve, o che è tolto dal nostro patrimonio. E tali sono tutte le azioni reali, tutte le azioni che nascono dall'equità naturale, dai patti e contratti, eccettuata l'unica azione di *deposito miserabile*, la quale ove il depositario agisca dolosamente, dassi nel duplo, ed in conseguenza è simultaneamente penale.

Vi sono alcune *azioni penali miste annue*, che danno diritto al quadruplo, se s'intentano dentro l'anno, oppure al duplo; ma se dopo l'anno producevano il solo simplo. Tali sono l'azione *vi bonorum raptorum*; l'azione *quod metus causa*; l'azione *de calumniatoribus*, ciascuna delle quali vedremo a suo luogo.

Actio in duplum. Le azioni del duplo sono di due specie. O il duplo può chiedersi dal principio della lite, o può chiedersi per le tergiversazioni e la mora del reo; in questo secondo caso dicesi che la lite *inficiando, vel mora crescit.* Del primo genere sono le azioni *del furto non*

manifesto; del servo corrotto; del rendiconto doloso del tutore; e simili. Del secondo genere sono le azioni *della legge Aquilia*; *del deposito miserabile; dei legati pii.*

ACTIO IN TRIPLUM. Il diritto Giustinianeo riporta una sola azione che oggi è di niun uso, per essere stata abolita dalle varie procedure giudiziali, succedute alle leggi di Giustiniano. Essa davasi contro colui, che assegnava ad un legale libello, un valore maggiore di quello che giustamente avrebbesi dovuto applicarvi, affinchè i cursori l'avessero esatto. Oggi l'apprezzamento del libello non è più arbitrario ma dipende dalla tassa che il sovrano ha stabilita con apposita legge.

ACTIO IN QUADRUPLUM. Si dà questa pena in alcune azioni sin dal principio, ed anche dopo il fatto per la contumacia. Esempi del primo genere gli abbiamo nell'azione *di furto manifesto*, *della rapina violenta*, e dall'azione *de calumniatore*. Esempio del secondo genere è l'azione *quod metus caussa*, la quale in principio fa sì che il giudice ordini la restituzione della cosa tolta con violenza e timore; se poi il reo si adatta a questo giudizio per la contumacia, è condannato al quadruplo. Queste quattro azioni però che qui abbiamo descritte, non sono attualmente in uso nel foro, perchè le leggi dello stato stabiliscono la pena pecuniaria in una quantità certa; e perchè le multe sempre s'incassano dal fisco, e mai vanno a profitto dell'attore.

ACTIO DE IN REM VERSO. Quest'azione competeva a chi avesse contratto col figlio o servo, contro il padre o padrone, per l'indennizzazione di ciò che avesse versato nella cosa.

ACTIO IUDICATI. L'azione di giudicato si dava al vincitore di lite contra colui che in nome suo era stato condannato in giudizio, ovvero contro colui che assunto aveva la lite, ovvero contro più *pro rata* e loro eredi o singoli successori onde soddisfacessero al giudicato, e la sentenza fosse eseguita.

ACTIO LOCATI. L'azione di locazione competeva al locatore ed eredi, contro il conduttore ed eredi, ond'essere pagato della mercede al tempo convenuto cogl'interessi in mora, ed acciò fosse restituita la cosa, terminato il tempo del contratto, e prestata l'indennizzazione del danno cagionato dal dolo o colpa lata e lieve.

ACTIO MANDATI DIRECTA. Il mandato produceva l'azione *mandati.* Questa dividevasi in azione *mandati directa*, ed in azione *mandati contraria.* L'azione *mandati directa*, davasi al mandante, onde costringere il mandatario a compiere l'affare intrapreso, oppure a rifare i danni. L. 3. ?. 1. L. 5. ?. 1. L. 6. ?. 1. L. 8. ?. 4. *ff. Mandat. vel cont.*, ed a consegnare la cosa acquistata in forza del mandato, insieme coi suoi frutti; L. 8. ?. *ult. ff. eod.*

ACTIO MANDATI CONTRARIA. Questa è la seconda specie dell'azione nascente dal mandato. Essa si concedeva al mandatario per essere rifatto delle spese incontrate e dei danni sofferti a cagione del mandato. L. 12. ?. 9. *ff. Mandat. vel cont.*; L. 1. *cod. Mandat. vel cont.*

ACTIO MUTUI. Quest'azione di mu-

tuo era di stretto gius, competeva al creditore ed al di lui erede, contro il debitore ed eredi per la restituzione di altrettanto nel medesimo genere.

ACTIO NEGATORIA. Quest' azione reale competeva al proprietario del fondo libero, contro chiunque pretendesse di avere in esso una servitù, acciò venisse dichiarato libero il predio, e venisse condannato il reo all' indennizzazione del danno cagionato all'attore, e prestasse cauzione di non turbare per l'avvenire la libertà del possesso.

ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM. Dal maneggiamento degli affari, che dicevasi *negotiorum gestio*, nasceva un'azione che appellavasi *negotiorum gestorum*, e distinguevasi in *diretta* e *contraria*.

ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM DIRECTA, si dava a colui i di cui affari erano stati maneggiati senza sua saputa, contro quello che gli aveva maneggiati, onde costringerlo a rendere il conto dell' amministrazione tenuta, a restituire gli avanzi, a pagare le usure del denaro di cui fosse stato per avventura debitore, ed a prestare risarcimento del danno cagionato per qualsivoglia grado di colpa. L. 2. L. 3. L. 23. L. 47. §. 1. *ff. De neg. gest.* L. 5. *prin. ff. De oblig. et act.*

ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM CONTRARIA. Quest' azione competeva all' amministratore degli affari, contro il padrone dei medesimi, ond' essere reso indenne, cioè risarcito delle spese *necessarie* ed *utili*, §. 1. *Instit. De oblig. quae quas. ex con. nasc.*; L. 2. L. 27. L. 45. *ff.*; L. 10. *cod. De neg. gest.* L. 5. *pr. ff. De oblig. et act.*, ed essere pagato delle usura del proprio denaro speso per il padrone degli affari L. 19. §. 4. *ff. De negot. gest.*; L. 18. *cod. eod.* L. 37. *ff. De usuris.*

ACTIO NOXALIS. Azioni nossali erano quelle che s' intentavano contro i padroni degli schiavi, non in virtù di un contratto, ma pel danno e delitti commessi dagli schiavi medesimi. Si concedeva contro qualunque possessore del servo, e contro colui che dolosamente avesse tralasciato di possederlo, onde prestasse indennizzazione, ovvero dasse il servo stesso in risarcimento del danno sofferto.

ACTIO NOXALIS DE PAUPERIE. — V. ACTIO DE PAUPERIE.

ACTIONES POENALES. Le azioni *penali* erano quelle che s' instituivano in giudizio per conseguire una pena. Tali erano le azioni che nascevano dai delitti, come l' azione del furto, *actio furti*, quella *de albo corrupto*, e simili, le quali erano meramente *penali*. L. 54. §. 3. *ff. De furtis*; §. 18. *Instit. De act.*

ACTIO PERSONALIS EX TESTAMENTO. Ove trattammo dell'azione *ex testamento*, vedemmo d' onde essa traeva la sua origine, ed a chi competeva. Ora è opportuno non ommettere qualche ulteriore schiarimento sulla materia. Si novera fra i quasi-contratti, *l' azione dell' eredità*, poichè l' erede che adisce una eredità deferitagli, quasi contratta con i legatarii, e fidecommissarii, e presumesi ch' egli si obblighi alla prestazione dei legati, e dei fidecommessi; §. 5. *Instit. De oblig. quae*

quasi ex cont. nasc. Aditio haereditatis est quasi contractus, quo is qui haereditatem adit cum legatariis et fidecommissariis contraxisse, seque ad legata et fidecommissa praestanda obligasse censetur. Ricercasi ora se gli eredi sieno egualmente obbligati verso i creditori per l' effetto di quest' azione. spondesi negativamente, perchè munque sia vero essere l' erede obbligato verso i creditori del defunto, vero è altresì, che tale obbligazione gl' incombe pel contratto stipolato tra il suo autore, ed i suoi creditori, mentre l'azione che nasce dal testamento non l'obbliga, per l' effetto del quasi-contratto, che verso i legatarii ed i fidecommissarii, siccome abbiamo veduto. Per questa ragione il creditore istituirà contro l' erede l' azione *ex mutuo*, o qualsivoglia altra, che per qualunque altro titolo gli competa, e non agirà giammai *ex quasi contractu*, perchè l' erede succede in tutti i diritti del defunto, e quindi non può agirsi verso di esso se non se come si agirebbe verso il defunto medesimo; L. 24. *ff. De verbor. signific.* Finalmente è da notarsi, che quantunque in altre materie l' adizione della eredità differisca dalla gestione per l' erede; quì tuttavia per quello che spetta a questa causa ed azione, niente interessa se uno siasi fatto erede o coll' adizione, o con la gestione *pro haerede.*

ACTIO PETITORIA. Quest' azione non può essere promossa se non siasi precedentemente giudicato sul possessorio, vietando la legge di cumulare l' uno e l' altro; *spoliatus, ante omnia restituendus est.*

ACTIO PIGNORATITIA DIRECTA ET CONTRARIA. L'azione pignoratizia *diretta* si concedeva al debitore che avesse pienamente soddisfatto il suo debito al creditore, ed ai di lui eredi, contro il creditore ed eredi per la restituzione della cosa oppignorata cogli accessorii, e pel risarcimento del danno, cagionato per dolo, o per colpa anche lieve. L'azione pignoratizia *contraria* si concedeva al creditore ed eredi, contro il debitore ond' essere indennizzato.

ACTIO PIGNORIS. Considerato il pegno come contratto giusta il §. 13. *ff. De pignorat. act.*, ne nasce l'azione pignoratizia competente al debitore e creditore fra loro, per la ragione che essendo il contratto di pegno un contratto reale, per cui il debitore dà al suo creditore a sicurezza del credito, una cosa, a condizione che pagato il debito, gli sia restituita nella medesima specie, perciò al debitore compete l' azione di pegno per la restituzione verso il creditore, della cosa identifica, ad esso data per sicurezza del credito, una volta che il credito stesso sia stato dal debitore sanato.

ACTIO POSSESSORIA. Si agisce con quest' azione per essere mantenuti nel possesso di un fondo o di un diritto di cui altri voglia impadronirsi, e per essere reintegrati in detto possesso, quando ne siamo stati turbati. Sì fatta azione chiamasi azione *per turbativa di possesso*, e *reintegrazione* in materia civile, e *godimento provvisionale* in materia beneficiale.

ACTIONES PRAEIUDICIALES. Colle azioni pregiudiciali si contendeva sullo stato degli uomini. Diremo brevemente cosa significasse, ed in che

lo stato degli uomini consistesse, secondo la romana giurisprudenza. Lo stato era quella condizione degli uomini la quale determinava il diverso diritto di cui essi si servivano. Lo stato dividevasi in *naturale* e *civile*. Il primo era quella condizione in cui l' uomo veniva costituito dalla *legge naturale*, come se nasceva piuttosto maschio che femmina, se era pubere od impubere, maggiore o minore, giovane o vecchio ec.; l' altro era quella condizione in cui lo costituiva la *legge civile*, e secondo questa gli stati erano di tre distinte qualità; la prima di *libertà*; la seconda di *cittadinanza*; e la terza di *famiglia*.

ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS. L' azione *civile praescriptis verbis* nasceva da tutti indistintamente i contratti *innominati*. Era così detta perchè non aveva una formola particolare, ma doveva essere conforme ai termini del contratto del quale doveva esprimere la sostanza. Essa davasi a quel contraente che per parte sua aveva eseguito il contratto, onde costringere l' altro alla esecuzione del medesimo, o alla rifazione dei danni e degl' interessi. L. 5. ⸹. 1. *et seqq. ff. De praescrip. ver.* A quest' azione fu necessario ricorrere quando si trovavano contratti, cui il diritto civile non aveva dato un nome proprio, i quali non producevano per conseguenza un' azione loro propria, L. 2., L. 3. *ff. eod.* D' onde avveniva che quest' azione era sussidiaria, della quale perciò non si poteva far uso se un' altra fosse competuta L. 1. *prin.*; L. 21. *ff. eod.* eccettuati i casi contemplati dalle LL. 19. ⸹. *ult. ff. De praecario*; 6. *ff. De rescind. vend.*; 2. *cod. de pact. inter emtor. et vend.*; 5o. *ff. De contrah. emt.*; 13. ⸹. *ult. ff. Commod.*; 22. *ff. De praescrip. verb.*; ⸹. 1. *Instit. De locat.*; 6. *cod. De transaction.*; non ostante la sentenza di Giuliano; L. 5. ⸹. 2. *ff. De praes. verb.* L' azione civile *praescriptis verbis*, dicevasi ancora azione *in factum*, in quanto che ognuno era obbligato per ciò che aveva fatto. V. ACTIO IN FACTUM alla pag. 515., colonn. 2.

ACTIO PROTUTELAE. L' azione di protutela, era del tutto simile all'azione di tutela, se non che la prima poteva istituirsi, anche prima che fosse terminata la tutela.

ACTIO PRO SOCIO. Dal contratto *nominato* di società aveva origine l' azione *pro-socio*. Questa è una azione diretta, e spetta a ciascuno dei socii, perchè il socio si obbligò verso l' altro socio fin dal principio del contratto medesimo. Si dà in conseguenza quest' azione al socio verso l' altro socio, e suoi eredi, pel conseguimento di tutte quelle cose che furono stabilite nel contratto. Quindi si agisce per conferire il lucro, e per risarcire il danno cagionato per colpa leggiera; L. 5. ⸹. *ult.*; L. 38. ⸹. 1.; L. 52. ⸹. 10. *et* 15.; L. 63.; L. 67. ⸹. 2. *ff. Pro socio.* Da ciò risulta che quest' azione spetta alle sole prestazioni personali finchè dura la società, sciolta la quale non deve usarsi la medesima azione per la divisione delle cose comuni, giacchè per quest' oggetto avvi l' azione sua propria *communi dividundo*.

ACTIO PUBLICIANA IN REM. Quest'azione era così chiamata dal pretore Publicio che la introdusse. Il fon-

damento di quest' azione è il dominio finto. Imperciocchè quello che riceve dal non padrone la cosa in buona fede e con giusto titolo, finge il pretore, ch' egli sia il padrone, quantunque non lo sia, e che abbia usucapito quello che non aveva in fatto usucapito, L. 7. §. 6. *ff.* De *public. in rem act.* Perciò l'azione publiciana davasi a favore di chi avendo ricevuto una cosa in buona fede, e con giusto titolo consegnatagli da chi non era il vero padrone, l' aveva perduta, contro il possessore di essa che la possedeva con titolo inferiore al suo, affinchè fosse restituita all' attore co' suoi accessorii.

ACTIO PUBLICIANA RESCISSORIA. Quest' azione fu inventata dal suddetto pretore Publicio, e così espressamente e distintamente viene appellata nella *L.* 35. *ff. De obligationibus et actionibus*, e nella *L.* 57. *ff. Mandati*, servendosi il pretore in quest' azione quasi del fondamento stesso della *publiciana in rem.* Imperocchè come fingevasi in essa che avesse usucapito chi non lo aveva; così nella *rescissoria* fingevasi l' inversa, che cioè non avesse usucapito chi l' aveva. Del resto ha luogo quest' azione quand' uno ha usucapito la cosa di un vero padrone di essa, assente o per giusto timore, o per necessità, o per affari di stato. In questi casi il pretore restituisce in intero l'assente, e gli porge l'azione rescissoria. Questa dassi all' assente per i suddetti motivi contro il presente, od al presente contro l' assente che usucapì, a rescindere l' usucapione ed a restituire la cosa con ogni suo accessorio. Siccome poi quest' azione, è una restituzione in intero, così anticamente durava un solo anno utile. Ma Giustiniano mutò questo tempo in un quadriennio continuo; *L. ult. cod. De temporibus in integr. restit.*

ACTIO QUANTI MINORIS. Il contratto di compra e vendita, oltre produrre l' azione *emti et venditi* da noi veduta, poteva produrre ancora altre due azioni, l' una detta *redhibitoria*, e l' altra *quanti minoris*. Ambidue competevano al compratore, la prima per offerire al venditore la cosa co' suoi frutti, e con ogni sua causa, e riceverne indietro il prezzo nel caso che la cosa medesima fosse stata talmente viziosa che non avesse potuto servire all' uso cui era destinata; *L.* 21.; *L.* 23.; *L.* 25. *ff. De aedilit. edict.*; la seconda competeva parimenti come si è detto al compratore contro il venditore e di lui eredi onde restituisse quella parte del prezzo che superava il valore della cosa al tempo della vendita; *L.* 18.; *L.* 61.; *ff. eod.*

ACTIO QUOD IUSSU. Quest' azione era pretoria personale, e si dava ai creditori, i quali avevano contrattato con un figlio di famiglia autorizzato a contrattare dal comando del padre, sia che il comando fosse speciale, sia che fosse generale, in iscritto o in voce, od anche per mezzo di nuncio, *L.* 1. §. 1. *et seqq. ff. Quod iussu.*; e tale azione competeva contro il padre che il comando aveva dato, onde costringerlo a soddisfare l' obbligazione contratta dal figlio per di lui comando; *L.* 3. *ff. eod.* Non si faceva però luogo a quest' azione, quante volte il padre avesse rivocato il suo comando prima che il figlio s' impegnasse nel contratto; *L.* 1. §. 2. *ff. eod.*; op-

pure si fosse servito del figlio come di un mandatario; *L. ult. ff. eod.*; ovvero anche non avesse comandato, ma fatto sigurtà pel figlio; *L.* 1. §. 5. *ff. eod.* Da ciò risulta che quest' azione abbisognava di una diversa obbligazione, colla quale unirsi, quale era quella del figlio di famiglia, senza la quale non avrebbe potuto sussistere. Così se l' obbligazione che il figlio incontrava, procedeva da una compra, si dava l' azione *emti quod iussu*; se procedeva da una stipulazione, si dava l'azione *ex stipulatu*; se da una locazione, davasi l' azione *locati quod iussu*, e simili.

ACTIO QUOD METUS CAUSA. Dall' equità naturale prendevano origine gl' *interdetti* od azioni *straordinarie*, che il pretore concedeva a coloro che per timore, dolo, età, assenza, mutazione di stato, o alienazione fatta per mutare giudizio, cadevano in inganno; *L.* 1.; *L.* 2.; *ff. De in integr. restit.* Fra queste azioni noveravasi in primo luogo l' azione *quod metus causa*, la quale davasi dal pretore a quelli, che mossi da un giusto timore avevano conchiuso un qualche affare nel quale avevano sofferta lesione, contro coloro che avevano ingerito il timore, e contro eziandio qualunque possessore della cosa, per timore perduta, e si dava loro quest' azione ad oggetto che potessero conseguire il quadruplo della medesima, se mai il possessore non l' avesse restituita; *L.* 9. §. 8.; *L.* 12.; *L.* 14. §. 1. *et* 7. *ff. Quod metus causa*; §. 27. *Instit. De action.*

ACTIO REDHIBITORIA. Quest' azione, come l' altra già veduta *quanti minoris*, ha origine dal contratto di compra e vendita. Essa compete al compratore contro il venditore, dopo avere scoperto nella cosa comperata un vizio o difetto che, conosciuto nell' atto della stipulazione, lo avrebbe allontanato dall' acquisto; ed in forza della medesima si domandava la restituzione del prezzo, e la nullità del contratto; *L.* 21.; *L.* 23. *L.* 25. *ff. De aedilit. edic.*

ACTIO REI PERSEQUUTORIAE. Con quest' azione si agiva onde ricuperare ciò che mancava dal patrimonio nostro; *L.* 28. *L.* 35. *ff. De oblig. et act.*; §. 18. *Instit. De actionib.*

ACTIO REI VINDICATORIA. Dal dominio nasceva l' azione chiamata *rei vindicatio*. Quest' azione si divideva in *diretta* ed *utile*. La *diretta* si dava a coloro che avevano acquistato per diritto delle genti o civile il dominio di qualche cosa; e perciò durante il matrimonio competeva al marito riguardo alle cose dotali perchè veniva considerato come padrone civile della dote; *arg. L.* 9. *cod. De rei vind. iunct. L.* 30. *cod. De iur. dot.* Nè importava che colui il quale promoveva questa azione avesse avuto il pieno dominio, o soltanto la nuda proprietà; come non importava che avesse giammai avuto il possesso della cosa che voleva vendicare, *L.* 50. §. 1. *ff. De rei vind. iunct. L.* 23. *ff. De acq. vel amitt. poss.* Si poteva vendicare una cosa contro qualunque possessore di buona o di mala fede, senza obbligo neppure di pagargli il prezzo che per avventura avesse potuto sborsare per acquistarla; ma se la cosa rubata era denaro, il quale fosse stato ricevuto e consumato in

buona fede da qualcuno, allora non aveva più luogo la rivendicazione, *L.* 78. *ff. De solut. L.* 17. *ff. eod. arg. L.* 19. §. 1. *ff. De reb. cred.* Così se la cosa rubata fosse stata alienata, il prezzo dalla medesima ricavato, non si poteva vendicare, perchè nei giudizii singolari, il prezzo non succedeva in luogo della cosa, e perciò non si poteva dire rubato al pari della cosa stessa. Parimenti non si poteva vendicare la cosa che si era acquistata col denaro rubato, *L.* 48. §. *ult. ff. De furtis.*, perchè generalmente era regola che la cosa comperata con denaro altrui appartenesse al compratore, e non al proprietario del denaro, a meno che in di lui nome non fosse stata comperata, ed in conseguenza al proprietario del denaro non competeva che l' azione *personale* per avere il suo denaro, *L.* 6. *cod. De rei vind. L.* 12. *cod. De iur. dot.* Da questa regola però si eccettuavano i minori ed i militari, i quali potevano intentare l' *utile rivendicazione* per avere quelle cose che i tutori avevano acquistato coi denari de' militari. Si eccettuava eziandio la moglie, la quale avendo donato al marito del denaro avesse rivocata la donazione; imperciocchè essa poteva vendicare utilmente le cose dal marito acquistate col denaro donato, quante volte il marito non avesse potuto restituire il denaro alla moglie, *L.* 55. *ff. De donat. inter vir. et uxor.*

L' *utile rivendicazione* poi competeva all' enfiteuta, al vassallo, al superficiario, a quelli che volevano rivocare una donazione *causa mortis* fatta in modo che il donatario avesse di già acquistato il dominio della cosa donata, a quelli che volevano rivocare una donazione *inter vivos*, perchè il donatario non avesse adempiute le condizioni impostegli nella donazione *L.* 1. *cod. De donat. quae sub modo*; a quelli finalmente che volevano vendicare un proprio albero, il quale avesse fatte le radici nell' altrui fondo, perchè ivi trasportato per fatto del padrone del fondo medesimo; *L.* 6. §. 3. *ff. De rei vind.*

La *rivendicazione* s' instituiva contro qualsivoglia possessore di buona o mala fede, sia che avesse incominciato a possedere prima della contestazione della lite, sia che avesse incominciato in pendenza della lite medesima, non però se aveva lasciato di possedere prima ch' essa terminasse, a meno che non vi fosse intervenuto dolo. S' instituiva ancora contro gli eredi del possessore nel caso che avessero posseduto; e se alcuno di essi fosse stato soltanto il possessore, contro di esso solo si poteva agire colla *rivendicazione*, atteso che si agiva contro gli eredi, non come tali, ma come possessori, e perciò se niuno di essi avesse posseduto si dovevano tutti assolvere. Gli eredi però di colui che per dolo aveva lasciato di possedere, comunque non potessero essere convenuti colla *rivendicazione*, potevano però esserlo coll' azione *in factum*, in quanto che per dolo del loro autore fossero divenuti più ricchi; *L.* 52. *ff. De rei vind.*; o se il loro autore fosse morto dopo la contestazione della lite erano tenuti, non in quanto erano divenuti più ricchi, ma per l' intero valore della cosa; *L.* 42. *ff. eod.* S' instituiva ancora contro quelli i quali sebbene non possedessero, si offrivano però di litigare, a meno che l' attore non avesse già saputo che essi non possedevano; *L.* 7.; *L.*

25.; *L.* 27. *ff. eod.* Così pure contro ai nuovi detentori della cosa che si voleva vendicare, come i comodatarii, i conduttori, i depositarii, e simili; *L.* 9. *ff. eod.*; ma essi si potevano liberare dal giudizio, nominando colui per cui possedevano; *L.* 1. *cod. Ubi in rem act.* Al contrario non si poteva instituire la *rivendicazione* contro quelli che avevano acquistata una cosa dal fisco o dal principe; e coloro che pretendevano di avere un qualche diritto sopra alla cosa alienata, potevano soltanto diriggere la loro domanda contro al fisco nel termine di quattro anni; §. *ult. Instit. De usucap.*; *L.* 2.; *L.* 3. *cod. De quadrien. praes.*

Affinchè però l'attore avesse potuto ottenere, si ricercava primieramente ch'egli avesse provato il suo dominio, altrimenti il reo veniva assoluto. Il dominio poi si provava con uno dei titoli abili a trasferirlo, e con dimostrare il dominio di colui che lo aveva trasferito, ossia dell'autore, di quello che agiva colla *rinvendicazione*, e ciò per mezzo di testimonii, d'istromenti, o di altro genere di prova dalla legge ammesso; *Nov.* 18. *cap.* 10. *prin.* In secondo luogo si ricercava che l'attore avesse descritta la cosa che voleva vendicare dandone il nome, i confini, la forma, e tutti quei caratteri che potevano condurre a distinguerla da tutte le altre. Finalmente doveva l'attore provare il possesso del reo convenuto; ma se questi lo avesse negato, in pena del suo mendacio, veniva privato del medesimo, e trasferito nell'attore *L. ult. ff.* De *rei vind.*

Si vendicavano tutte le cose corporee, mobili, immobili, e semoventi, sia che fossero singolari, sia che formassero università di cose, come un armento, un gregge, ma non le cose incorporee, come i diritti, le eredità, il peculio, e simili; nè tampoco le cose fuori di commercio, come le cose sacre, delle quali non si poteva acquistare il dominio; L. 23. §. 1. *ff. De rei vind.*, *iunct.* §. 7. *Instit. De rer. divis.* eccetto che agli amministratori, ed agli economi delle chiese, ai quali era permesso di vendicarle contro qualsivoglia possessore; *L.* 21. *cod. De sacros. eccles.* mentre si reputava che tali cose appartenessero di pieno dominio alle chiese; *L.* 64. *in med. cod. De epis. et cler.*, *iunct. L.* 2. §. 2. *ff. De interd. sive extraor. act.* Non si vendicavano le cose unite alle altrui, quando non potevano separarsi o per natura o per legge; L. 1. *prin. De tigno iuncto*, *L.* 23. §. 6. *ff. De rei vind.*

Si dava la *rivendicazione* non solo per conseguire la cosa, ma ben anche ogni sua causa ed accessione coi frutti a norma della qualità del possesso; ben intesi però che il padrone della cosa era tenuto a rendere indenne il possessore della medesima per le spese in essa fatte, secondo la qualità del possesso; *L.* 37. *L.* 38. *ff. De rei vind.* Di qui è che qualunque possessore doveva restituire tutti i frutti percepiti dopo la contestazione della lite; ed il possessore di mala fede doveva restituire tutti i frutti esistenti, più quelli che aveva percepiti dal primo momento del suo possesso, e quelli ancora che avrebbe dovuto percepire; *L.* 20. §. 6.; *L.* 25. §. 2. *ff. De haered. petit.*: con questo però che poteva ripetere dal padrone della cosa le spese necessarie in essa fatte, ma non le utili o le voluttuose; le quali gli era permesso sol-

tanto di portarsele via, qualora fossero esistite, e si fosse potuto, senza pregiudicare alla cosa; *L.* 30. *§.* 1. *ff. De haered. pet. iunct.; L.* 37. *ff. L.* 5. *cod. De rei vind.* Al contrario il possessore di buona fede era tenuto a restituire soltanto i frutti esistenti ma non i consumati, ancorchè con essi fosse divenuto più ricco; L. 48. *ff. De adquir. rer. dom.;* L. 4. *§.* 2. *ff. fin. regund.;* e poteva ripetere dal padrone della cosa le spese necessarie ed utili, ma non le voluttuose, le quali poteva soltanto portarsele via, quando non avesse recato con ciò pregiudizio alla cosa. Il possessore di buona fede non era tenuto che di dolo, quello di mala fede anche di colpa. Il caso fortuito stava a carico del predone, e del possessore di mala fede, ma soltanto dopo la contestazione della lite; L. 7. *§. ult. L.* 8.*; L. ult. ff. De condict. furt. L.* 40. *prin. ff. De haered. petit.*

Siccome colui che voleva instituire la *rivendicazione* doveva provare il proprio dominio e l' altrui possesso della cosa che voleva vendicare, e questa prova era difficilissima, così avveniva spesse volte che un possessore di buona fede e munito di un giusto titolo, avendo perduto per avventura il possesso di di una cosa, non poteva vendicarla dalle mani di un ingiusto possessore per non poter provare il dominio della medesima. Questo inconveniente mosse Q. Publicio pretore a pubblicare un editto, col quale accordò al possessore di buona fede e munito di un giusto titolo il diritto di poter vendicare la cosa di cui avesse per avventura perduto il possesso, dalle mani di colui che senza titolo o con un titolo più debole se n' era impossessato; e siccome il diritto di vendicare una cosa non poteva essere fondato che sopra il dominio di essa, così egli finse che il primo possessore avesse già acquistato un tale dominio mediante l' usucapione, e gli accordò l' azione, di vendicare la cosa di cui aveva perduto il possesso, e quest' azione, simile ne' suoi effetti alla *rivendicazione*, non differiva dalla medesima quasi che nel solo nome, poichè si chiamò *publiciana* dal nome del suo inventore; *§.* 3. *in fin. et* 4. *Instit. De action.; L.* 1. *L.* 7. *§.* 8. *et* 11.*;* L. 35.*; L. ult. ff. De pubbliciana in rem.*

Per potere adunque instituire efficacemente la *publiciana* si ricercava la buona fede, ma non per tutto il tempo del possesso; bastava semplicemente in principio del medesimo; si ricercava un titolo abile a trasferire il dominio unitamente alla tradizione della cosa, a meno che non si fosse trattato di cose il cui dominio si acquistasse senza tradizione; si ricercava ancora che la cosa non fosse viziosa, puta, *furtiva;* ma non era necessario che colui dal quale si era acquistata ne fosse stato il padrone, ed avesse avuto la facoltà di alienarla. Chiedevansi con quest' azione, non solo le cose corporee, ma eziandio le incorporee, come le servitù, poichè non ricercavasi altro se non che si fossero potute usucapire; e questa era una differenza che passava tra la *publiciana* e la *rivendicazione* colla quale non si potevano chiedere, come vedemmo di sopra, le cose incorporee.

Quest' azione non poteva instituirsi dal vero padrone perchè egli aveva in pronto la civile *vendicatoria*, a meno che non avesse voluto esonerarsi dalla prova del do-

minio; *L.* 39. ȝ. 1. *ff. de eviction.* Se una o due persone avessero venduto separatamente a due diversi compratori una medesima cosa, consegnandola ad uno di essi, questi ancorchè fosse superiore, era tuttavia di miglior condizione dell' altro, comunque ambidue fossero di buona fede. Tale azione regolarmente non potevasi promuovere contro il vero padrone, eccettuati i casi espressi e contemplati nelle *LL.* 28. *ff. De nox. act.;* 63.; 72. *De rei vind., iunct.;* L. 7. ȝ. 8. *ff. De publiciana in rem;* 4. ȝ. 32. *ff. De dol. mal. et met. excep.;* 24. *ff. De excep. rei iud.;* 7. ȝ. 7. *ff. De publiciana in rem.*

Actio rei uxoriae. Giustiniano, come si disse, trattando l' azione *de dote ex stipulatu*, commutò questa azione in quella *ex stipulata dote*, attribuendo a questa tutte le qualità della prima. L' azione pertanto *ex stipulata dote* era personale e privilegiata, competeva alla moglie od al di lei padre ed eredi contro il marito od il suocero, o loro eredi e successori a restituire dopo sciolto il matrimonio la dote con ogni accessione e frutti percepiti prima e dopo il matrimonio, ed a risarcire il danno cagionato da dolo, colpa lata e lieve.

Actio rerum amotarum. Se l' un coniuge toglieva all' altro una qualche cosa, con animo di far poscia divorzio, al coniuge cui era stata tolta la cosa ed a suoi eredi competeva l' azione *rerum amotarum*, persecutrice della cosa e perpetua, onde eseguito il divorzio costringere l' altro coniuge, o il di lui padre, sino alla concorrenza del peculio, o del vantaggio che aveva percepito dalla cosa tolta, oppure i loro eredi a restituire la cosa stessa con ogni sua causa, o a pagarne la stima; *L.* 1.; *L.* 11.; *L.* 21. *L.* 25. ȝ. 5. *L.* 6. ȝ. 3. *et* 4.; *L.* 3. ȝ. *ult.* *L.* 4.; *L.* 5.; *L.* 6. ȝ. 2. *ff. De act. rer. amotar.* *L.* 9. *ff. De condict. furt.;* *L.* 8. ȝ. 1. *L.* 9.; *L.* 17., ȝ. 2.; *L. pen. ff. ut supra.*

Actio rescissoria. Quest' azione nasceva dal dominio, la quale era della stessa natura della *publiciana* anzi essa pure era in qualche legge chiamata publiciana; *L.* 57. *ff. mandati;* *L.* 35. *ff. De oblig. et act.* Quest' azione fu dal pretore inventata, in favore di coloro i quali stavano assenti per causa della repubblica. Accadeva spesse volte che durante l' assenza di costoro alcuno acquistava il dominio dei loro beni, mediante l' usucapione, la quale era un modo come più volte si è detto, di acquistare il dominio delle cose. Sembrò iniquo al pretore, che mentre la legge chiamava un cittadino a servire la patria, dovesse permettere che senza di lui saputa potesse essere spogliato de' suoi beni, e quindi accordò agli assenti per causa della repubblica di poter vendicare i loro beni, di cui altri avevano acquistato il dominio mediante l' usucapione; e siccome agli assenti poteva essere opposta l' eccezione della prescrizione, così finse il pretore, che coloro i quali avevano acquistato una qualche cosa coll' usucapione, non l' avessero acquistata; ȝ. 5. *Instit. de act.* *L.* 1. ȝ. 1.; *L.* 4. *L.* 5. *ff. Quib. ex caus. mai.* 25. *annor.*

Actio restitutionis in integrum. Dall' equità naturale nascevano le

restituzioni in intero che il pretore concedeva a coloro che per *timore*, *dolo*, *età*, *assenza*, *mutazione di stato* e *alienazione fatta per mutare giudizio* o per sè, o per altrui cadevano in inganno, *L.* 1.; *L.* 2. *ff De in integr. restit.* Del timore *quod metus causa;* del dolo *actio doli;* dell' assenza *actio rescissoria*, si è parlato agli articoli relativi. Della mutazione di stato, *capitis diminutio;* e dell' alienazione fatta per mutare giudizio, *alienatio iudicii mutandi causa*, siccome sono due azioni affatto fuor d' uso, ci asterremo trattarne. Diremo dunque dell' età minorile che secondo il diritto Giustinianeo procedeva sino all' anno vigesimo quinto completo. Per questa causa il pretore soccorreva i minori ingannati o lesi, contro coloro che l' inganno o la lesione avevano in danno di essi prodotto, all' oggetto che l' affare fosse rescisso, ed il minore fosse reintegrato nell' intero suo diritto. *L.* 12.; *L.* 13. ₰. *ult. L.* 14.; *L.* 24. ₰. 8. *L.* 28. *ff. De minoribus*. Quest' azione durava quattro anni computabili dal tempo in cui erano divenuti maggiori *L. ult. cod. De temporib. in integr. restitutionib.*

ACTIO SEPULCRI VIOLATI. L' azione di violato sepolcro era azione privata ed infamante, e si dava a chi apparteneva il sepolcro od al di lui erede; od a chi ne aveva interesse contro coloro che il sepolcro medesimo avevano violato.

ACTIO SEQUESTRATARIA DIRECTA ET CONTRARIA. L' azione sequestrataria *diretta* si dava al vincitore in lite contro il sequestratario onde gli venisse restituita la cosa sequestrata cogli accessorii e resi i conti. L' azione sequestrataria *contraria* si dava al sequestratario contro al vincitore onde essere indennizzato.

ACTIO SERVIANA. Dal pegno nascevano due azioni pretorie, l' una chiamata *serviana*, e l' altra *quasi -- serviana* ossia *ipotecaria*. La serviana si concedeva al locatore di un fondo urbano o rustico ond' essere pagato della pensione convenuta coll' inquilino od affittuario, ed essere compensato dei deterioramenti cagionati al fondo, dei quali l' inquilino od affittuario era tenuto, con questo però che se il fondo era urbano, il locatore non aveva l' azione reale che sopra quelle cose che l' inquilino aveva portato nel fondo onde vi rimanessero, come la mobilia di una casa, e simili; *L.* 2.; *L.* 3.; *L.* 4.; *L.* 6. *ff.*; *L.* 5.; *L. ult. cod. In quibus causis pignus, vel hypoth. tac. contrah.*; al contrario se il fondo era rustico, al locatore non competeva l' azione reale sopra le cose dall' affittuario portate nel fondo, *L.* 4. *ff. eod.* ma solamente sui frutti che dal fondo stesso nascevano: *L.* 24. ₰. 1. *L.* 53. *ff. Locat.*; *L.* 7. *ff. L.* 3. *cod. In quib. caus. pig. vel hypoth. tac. cont.*, ₰. 7. *Instit. De action.*

La *quasi -- serviana* o sia *ipotecaria*, si dava al creditore che per sicurezza del suo credito aveva un pegno od un' ipoteca onde perseguitare la cosa impegnata od ipotecata, contro qualunque possessore della medesima; ₰. 7. *Instit. De action. L.* 16. ₰. 3. *ff. De pignor. et hypoth.*

ACTIO SERVI CORRUPTI. Quest' azione competeva direttamente al pa-

drone del servo corrotto, ed utilmente anche all' usufruttuario contro il corruttore, non già contro il di lui erede, onde presti il doppio valore del danuo.

ACTIO PRO SOCIO. Dal contratto di società, che è *nominato* nasce l' azione *pro socio*. Quest' azione è diretta per ciascuno dei socii, perchè il socio contrasse sin dal principio l' obbligo verso dell' altro socio, e perchè l' obbligazione nasce dalla natura stessa di questo contratto. In conseguenza di che quest' azione è data al socio contro dell' altro socio, e contro i suoi eredi pel conseguimento di tutte quelle cose che furono pattuite nel contratto. Quindi si agisce per conferire il lucro e per risarcire ogni danno occasionato almeno per colpa lieve. Dal che risulta che quest' azione spetta alle sole prestazioni personali finchè dura la società, sciolta la quale non deve usarsi la medesima azione per la divisione delle cose comuni, giacchè per quest' oggetto avvi l' azione sua propria, veduta alla voce relativa *communi dividundo*.

ACTIO SPOLII. Il diritto canonico nel famoso canone *reintegranda* 3. *caussa quaest.* 1., e nel *cap.* 18. *Decretalium De restitutione spoliatorum*, inventò il rimedio, o azione di spoglio a favore di chi fu scacciato violentemente dal possesso, contro l' espulsore, onde costringerlo a restituire il possesso stesso coi frutti, ed ogni danno. Quest' azione fu ricevuta a preferenza dell' interdetto *unde vi*. Primieramente perchè l' interdetto *unde vi* dassi solamente per le cose immobili; e l' azione di spoglio si dà per le cose mobili ed immobili, e per suo pei diritti. Secondariamente perchè l' interdetto è personale, e si concede solamente contro l' espulsore; quando al contrario l' azione di spoglio è reale e compete contro qualunque possessore. In terzo luogo finalmente perchè nell' interdetto *unde vi* non è inutile qualunque eccezione; lo che avviene per lo contrario nell' azione di spoglio. La regola è: *spoliatus ante omnia restituendus*.

ACTIO SUBSIDIARIA ADVERSUS MAGISTRATUS. Quest' azione sussidiaria si concedeva ai pupilli, finita la loro tutela, ed escussi prima i loro tutori e loro eredi e fideiussori contro i magistrati i quali non si presero veruna cura, o non fecero prestare idonea cauzione contro i loro eredi per ciò che non poterono ottenere dai tutori o curatori per loro colpa lata o lieve.

ACTIO TIGNI IUNCTI. Il significato della parola *tignum* si estende ad ogni maniera propria a costruire un edificio, o a sostenere le viti, cioè comprende e le tegole, e i mattoni, e le pietre, come derivante dal verbo *tegere* che significava coprire. Siccome le leggi delle XII. Tavole non permettevano nè di vendicare, nè di staccare il legname rubato, quando era stato impiegato nella costruzione delle case, e per la cultura, così davasi solamente l' azione del doppio del valore della cosa, contro chi fosse convinto di averlo impiegato. Ciò per altro soffriva eccezione, quando il legname o materiali erano stati impiegati in un edificio con mala fede, avendo allora luogo l' azione *ad exhibendum*.

ACTIO TRIBUTORIA. Quest' azione aveva luogo quante volte un figlio di famiglia aveva negoziato in una sua merce particolare, colla scienza e pazienza del padre, di qualunque età o sesso fosse questo figlio L. 1. §. *pen. ff. De tribut. act.*, in qualunque genere di negozio avesse mercanteggiato; L. 1. §. 1. *ff. eod.* ed in qualunque modo, cioè o da sè stesso o per mezzo di altri L. 5. §. 3. *ff. eod.*

Si dava quest' azione ai creditori del figlio ed ai loro eredi, contro il padre, il possessore di buona fède, e l' usufruttuario eziandio, qualora fosse loro spettata la peculiar merce; ma non contro ai loro eredi, se non per quanto era loro pervenuto per dolo del defunto, od anche per il tutto, s' eglino stessi fossero stati in dolo; L. 7. §. *ult.*, L. 8.; L. 9. *prin. et* §. *ult. in fin. ff. eod.* Il padre poi doveva distribuire ai creditori del figlio la stessa merce, o il prezzo ricavatone in proporzione del loro respettivo credito, mettendosi anch' egli, come un creditore, se mai lo era, ma nella stessa condizione di tutti gli altri; L. 1. *prin.*, L. 5. §. 6. *ff. eod.* §. 3. *Instit. quod cum eo;* a meno che non avesse avuto un diritto di prelazione sopra la merce, avvegnacchè ciascun creditore potesse prevalersi de' suoi particolari diritti ad esclusione degli altri L. 5. §. 8. 17. 18. *ff. De tribut. act.*

Che se il padre nel distribuire la merce non osservava questa proporzione, allora se lo faceva senza dolo, quello fra i creditori il quale era stato leso, aveva il regresso non contro il distributore, ma contro coloro che più del giusto avevano conseguito; se poi lo faceva con dolo era egli tenuto a riparare del proprio questo danno ai creditori lesi. Dicevasi poi che il distributore era in dolo, non solo quando faceva una distribuzione ineguale, fingendo d'ignorare che alcuni fossero creditori, ma eziandio se i creditori conseguivano meno, o perchè trascurato avesse di esigere il prezzo della merce, o perchè ad un vil prezzo l' avesse venduta, o finalmente perchè l' avesse nascosta, nel qual caso era tenuto di stellionato L. 7. §. 3. *ff. De tribut. act.;* L. 3. §. 1. *ff. stellion.*

Se il figlio avesse avuto due negozii separati, allora i creditori non avevano diritto sopra tutti due i negozii, ma solamente sopra quello, cui avevano avuta fede nel formare il credito col figlio di famiglia. L. 5. §. 15. *et* 16. *ff. eod.*

Era quest' azione persecutrice della cosa, e perpetua; L. 7. §. *ult.;* L. 8. *ff. eod.*, ma ai giorni nostri poco in uso, perchè i figli sono d'ordinario emancipati, prima d' instituire un qualche negozio.

ACTIO TUTELAE, DIRECTA ET CONTRARIA. Dalla tutela nasceva l' azione *tutelae*, che distinguevasi in *diretta*, e *contraria*. La *diretta* competeva al pupillo, finita la tutela, onde costringere il tutore a rendere i conti, a restituire i residui, ed a rifare i danni cagionati per suo dolo o colpa grave o leggera; §. 2. *Instit. De obl. quae quasi ex con. nasc.;* L. 5. §. 1. *ff. De oblig. et action.;* L. 23. *prin. ff. De reg. iur.;* L. 7. *cod. arbit. tut.* La contraria si dava al tutore, ond' essere reso indenne dal pupillo, cioè essere pagato delle spese necessarie ed utili, unitamente alle usure delle medesime, e generalmente ottenere tutto ciò che aveva perduto

ed era per perdere a cagione della tutela; ¿. 2. *Instit. De oblig. quae quasi ex cont. nasc.*; L. 1. ¿. 4. L. 3. *prin. et* ¿¿. 1. 4. 8., L. *ult.* *ff.* De *cont. tut. et ut act.*, L. 5. ¿. 1. *ff.* De *oblig. et act.*

Quest' azione aveva luogo soltaoto uella tutela, ma non oella *cura*, cui erano soggetti i minori, perchè questa fu introdotta molto tempo dopo la tutela, e per conseguenza le antiche leggi, dalle quali discendeva l' azione della tutela, non parlavano punto della *cura*. Per la qual cosa i giurecoosulti estesero l' azione della tutela anche alla cura, considerando che in questa coioe io quella militava la stessa ragione; e siccome non poterono chiamare *diretta* una tale azione, perchè non discendeva direttamente dalla legge, così la dissero *utile azione della tutela*, perchè utili chiamavaosi tutte quelle azioni che non derivavano direttameute dalle parole della legge, ma bensì da un' interpretazione estensiva della medesima, che i giureconsulti facevano quaudo in due casi, uno comtemplato, e l'altro non contemplato dalla legge, trovavano che militava una stessa ragiooe; ¿. *ult. Instit. De leg. Aquil.* Si dava pertanto quest' azioue al minore, al furioso, al prodigo ed a tutti coloro che erano soggetti alla cura l' *utile azione della tutela*, contro ai loro curatori, ed a questi contro quelli l' *utile contraria azione della tutela*, per il fine medesimo per cui aveva luogo tra pupillo e tutore l' azione diretta e contraria della tutela. L. 1. ¿. 13., L. 20. *prin. ff. De tut. et rat. distrah.*; L. 1. ¿. 2. *ff. De cont. tut. et ut. act.*, L. 3. *cod. arbit. tut.*

ACTIO UNDE VI. V. ACTIO SPOLII.

ACTIO VENDITI. L' azione di vendita competeva al veoditore ed al di lui erede, onde pagasse il prezzo della cosa consegnatagli, e per conseguire gl' interessi del prezzo dal tempo della mora del compratore, e la rifusione delle spese necessarie ed utili ed il risarcimeoto di qualunque danoo; e talvolta per la rescissione del contratto di vendita io forza di qualche patto aggiunto; L. 9.; *L.* 11. *prin. et* ¿. 2. *L.* 13. ¿. 8. *et* 19.; *et tot. tit. ff. De action. emti et vend.*

ACTIO VI BONORUM RAPTORUM. L' azione dei beni rapiti con violenza si dava al proprietario ed a chi oe rimaneva danneggiato, ed al di lui erede contro quello che li rapì con dolo malo; oon già contro il di lui erede. *L.* 2. ¿. 22. *et seqq. ff. et* ¿. 2. *Instit. De vi bonor. raptor.*

AZIONI (IMPUTABILITÀ DELLE) (*Diritto penale*). L' uomo gode di tre priocipali facoltà; l' intelletto, la volontà, e la potenza esecutrice, ossia la potenza di agire esternamente. Le idee secondo l' opinione di un chiarissimo scrittore (1) si percepiscono dall' iotelletto, e la volontà si determina in forza delle idee percepite dall' intelletto medesimo. La determinazione poi della volontà ora rimane nei confini del solo pensiero, ed allora si ha un' *azione* metamente *interna*; ora viene susseguita dall' esecuzione per parte della potenza di agire iu relazione a quanto la volontà ha determinato, ed in questo caso si ha l' azione *esterna*. Entrambe queste azioui diconsi *morali*, perchè derivanti

(1) Avvocato Giuseppe Giuliani - *Instit. di diritto criminale.*

dalla volontà dell' uomo. La volontà umana, non ostante la sua naturale tendenza a volere il bene generale, può non volere un dato bene particolare, e può egualmente scegliere uno fra più beni particolari a preferenza di altri. Questa facoltà chiamasi *libero arbitrio*, o libertà di volere.

Determinata la volontà ad un' azione esterna qualunque, sente ancora l' uomo in sè stesso il potere di eseguirla, o nò, o di sospenderne l' esecuzione. Questo potere è la conseguenza della *libertà*, la quale si distingue in *libertà di volere*, ed in *libertà di agire*. La libertà di volere non è vinta da alcuna umana potenza; non è però così della seconda, ossia della libertà di agire. Essa può essere distrutta: 1.° quando si esercita una forza meccanica sul nostro corpo, in modo da renderlo materiale stromento della forza altrui. Questa chiamasi *violenza fisica*, e l' azione che ne deriva assume il carattere di *azione meccanica:* 2.° quando una potenza esterna mediante la *minaccia presente ed inevitabile di un gran male*, ci pone nell' alternativa, o di agire in un determinato modo, o d' incontrare il detto male; ed allora la *violenza* dicesi *morale*, e l' azione esterna che ne risulta, quantunque morale, perchè volontaria, ma scevra per altro di libertà, dicesi *azione coatta*. Le azioni morali esterne, alla esecuzione delle quali non siamo spinti dal timore inevitabile, si dicono *spontanee*, e la spontaneità, può definirsi = *L' attributo applicabile all' umana azione morale esterna, quando l' uomo nell' atto di eseguirla poteva ometterla senza pericolo della propria conservazione.*

Da queste premesse hanno origine le seguenti divisioni delle azioni umane: in *interne* ed *esterne;* in *volontarie* ossiano *morali* ed *involontarie* ossiano *meccaniche*, e finalmente in *volontarie spontanee*, ed in *volontarie coatte*.

Quando l' uomo viola le leggi naturali, o con un atto volontario interno, che è sempre il prodotto della sua libertà di volere, o con un atto volontario esterno, sia spontaneo sia coatto, conosce benissimo che quell' azione emana da lui, come principio produttore di essa, e che perciò è a lui *imputabile*. Ecco l' origine della *imputabilità morale*, la quale può definirsi: *quell' attributo dell' azione, che deriva dalla volontarietà con cui è stata eseguita.*

L' elemento costituente l' imputabilità morale delle azioni interne, risulta dalla libertà di volere, inseparabile dalla natura dell' uomo; quello che determina l' imputabilità morale delle azioni esterne, riconosce due principii: l' uno nasce dall' intelletto, l' altro dalla volontà e dalla potenza esecutrice; il primo che consiste nella piena cognizione dell' azione in tutti i suoi rapporti colla legge, lo chiameremo *coscienza;* il secondo che consiste nella volontaria esecuzione di ciò che l' animo ha determinato, lo chiameremo *volontarietà*. Concorrendo ambidue questi principii, l' azione è *moralmente imputabile*.

Nello stato naturale la sola coscienza eserciterebbe il diritto di giudicare gli uomini, rimproverarli, e punirli dei delitti naturali; ma nello stato di civile comunanza, la società per propria guarentigia, stabilisce un diritto positivo criminale, mediante la comminatoria delle pene che infligge contro coloro che

violano le sue leggi. Se l' ingiunzione ed applicazione delle pene ai colpevoli, non è altro che *un abituale difesa della società, contro una permanente minaccia*; se la società ha il diritto di esercitare questa difesa, e se questa difesa medesima richiede che le azioni vietate dalle leggi criminali sieno rimproverate al loro autore ed in esso punite, si dovrà convenire che le leggi criminali imprimono alle azioni un carattere, in forza del quale possono e debbono essere giudicate a carico di chi ne fu l' agente morale. Da ciò nasce la *politica imputabilità*, come dal giudizio con cui la società dichiara per mezzo de' suoi ministri, un cittadino reo di un' azione vietata, nasce la *imputazione civile*. Si conclude adunque che la politica imputabilità sta nella legge, e la civile imputazione nel giudizio del magistrato.

Per ben comprendere l' estensione del dominio della *politica imputabilità*, non deve ommettersi; 1. che le leggi criminali si possono violare, tanto con un' azione positiva, quanto con un' azione negativa; e che perciò anche le ommissioni di quanto la legge prescrive saranno politicamente imputabili; 2.° che la sicurezza sociale si può ledere, tanto con delle azioni che hanno una necessaria connessione col fine dannoso, quanto con delle azioni che con tal fine hanno una connessione meramente probabile; e che perciò anche queste seconde saranno politicamente imputabili, purchè tal connessione sia entrata nelle viste dell' agente.

Caratteri che distinguono l' imputabilità morale dall' imputabilità politica.

L' imputabilità morale avendo per base la ragione dell' uomo ed estendendosi su tutti i doveri naturali dell' ente dirigibile, non solo concorre in tutte le azioni morali esterne, ma anche interne, cioè ne' pensieri.

L' *imputabilità politica*, per lo contrario, essendo istituita per guarentire da ogni detrimento la sicurezza de' cittadini, non potrebbe cadere sopra le azioni interne le quali non ledono in alcun modo la sicurezza stessa.

Altro carattere distintivo di queste due diverse maniere d' imputabilità, è che l' imputabilità *morale* contemplando anche i rapporti che l' uomo ha con sè stesso, abbraccia anche i vizii personali; quando invece l' imputabilità *politica*, contemplando isolatamente i rapporti del cittadino con la società, e con gli altri cittadini, non cade sopra i detti vizii. Questa è la ragione perchè l' intemperanza, la prodigalità, ed altri vizii sifatti, non vengono dalle leggi positive eretti in delitti.

L' imputabilità *morale* si verifica in tutte le azioni volontarie, siano *spontanee*, siano *coatte*. L' imputabilità politica non può estendersi che alle azioni volontarie *spontanee*. L' azione coatta non è che mezzo di difesa individuale per l' agente che la eseguì. Il magistero penale è una difesa abituale che la società esercita a prò di tutti, ed il punire l' azione coatta sarebbe un porre in conflitto la difesa comune, colla difesa individuale; lo che non può ne deve farsi, perchè il magistero politico istituito per la tutela, e guarentigia dei buoni, deve anzi che scemarli, aumentare fin dove può, i loro mezzi di sicurezza.

AZIONE o CARATO (*Diritto*

commerciale). L' azione o carato nelle società qualunque, che hanno per oggetto operazioni di commercio, od amministrazione di beni in nome collettivo, non è altro che quella porzione d'interesse, o di capitale che spetta a ciascuno dei diversi socii commercianti o capitalisti.

B

BACCELLIERE. È questo al dì d' oggi il nome che si dà a colui che ha conseguito il primo grado accademico, presso le Università degli studii. Anticamente era un titolo che competeva alla nobiltà, e nel medio evo, era attribuito questo nome a tutti i gradi compresi, tra il semplice gentiluomo ed il barone; o come altri vogliono un grado medio tra il cavaliere e lo scudiere.

BALDACCHINO *(Diritto canonico)*. Arnese che si porta o si tiene fisso sulle cose sacre, e sopra i seggi de' principi, e personaggi in segno d' onore; è per lo più di forma quadra, e di drappo, con drappelloni o fregi pendenti intorno. L' uso del baldacchino è concesso non solo ai vescovi, ma ancora ad alcuni abbati, ed altri privilegiati, con che però questi ultimi facciano uso del baldacchino senza oro, od altri ricchi ornamenti, e solo in certi tempi dell' anno. Agli abbati poi, ed agli altri privilegiati è vietato tenere il baldacchino, e la sede abbaziale fissa presso l' altare, ma è loro concesso ciò nei soli giorni nei quali hanno facoltà di celebrare pontificalmente. I regolari sono tenuti di erigere nelle loro chiese il baldacchino per uso del vescovo, quand' egli voglia nelle dette chiese esercitare le funzioni pontificali. Alle sole monache soggette ai regolari non è ingiunto l' obbligo di erigere il baldacchino al vescovo quando voglia visitare il monastero. Nessun laico quantunque signore del luogo può erigere baldacchino nella chiesa ed eretto, deve ordinarsene la remozione dal vescovo, il quale ha facoltà di procedere contro i renuenti con tutti i rimedii di diritto sino alla censura.

BALLOTTARE *(Diritto pubblico)*. È il modo di dare il proprio voto nelle elezioni; nei comunali consigli, e nelle adunanze di qualsivoglia corpo mediante piccole palle o fave (V. Elezione, Suffragio, Voto.

BALLOTTAZIONE *(Diritto pubblico)*. È l'atto col quale i corpi morali qualunque pronunciano le loro deliberazioni. Una delle regole generali della ballottazione è che il voto espresso dalla maggioranza dei votanti determini, o nel sì, o nel nò l'accettazione, o rifiuto della risposta. Se i voti sono pari, cioè tanti se ne conta in favore, quanti ne ha contrarii, la deliberazione rimane indecisa, e si rinnova la votazione, sinchè se ne ottiene uno solo, così nel sì, come nel nò, che ecceda la metà. Alcune volte per speciali regolamenti è prescritto, che per ottenere una deliberazione legale, s'abbia a riportare una votazione che ecceda il numero dei due terzi dei votanti.

BANCA o BANCO *(Diritto mercantile)*. Parola antica di commercio *(come la definisce l'Azuni, sull'autorità del Savary)*, per la quale veniva intesa la tavola, presso cui stavano i cambiatori di monete, detti banchieri, nelle pubbliche piazze, d'onde spedivano le lettere, od i biglietti di cambio. Al dì d'oggi si dà il nome di banco al traffico o commercio di denaro che si rimette di piazza in piazza, d'una in altra città per via dei corrispondenti, o commissionarii col mezzo delle lettere di cambio.

Chiamansi pure banche o banchi quelle casse pubbliche autorizzate dalla pubblica autorità dei luoghi ove sono stabilite, nelle quali i negozianti ed altri depositano il loro denaro, e ne dispongono secondo l'uso di ogni banco. Varie sono le specie dei banchi nazionali, stabiliti nelle maggiori città commercianti d'Europa.

Le operazioni di banca dice Pardessus nel suo diritto mercantile, si fanno in più maniere: 1.° Per mezzo di speculazione, allorquando colla speranza di qualche guadagno si vendono o si comprano in una piazza crediti, o moneta pagabile in un altra piazza; 2.° Per commissione, sia allorquando si riceve moneta, o titoli di crediti commerciali il valore de' quali dee servire a soddisfare agli obblighi che l'autore di quella spedizione ha sottoscritti, sia allorquando si assume l'obbligo di pagare o si pagano, cambiali tratte da un corrispondente, che non ne ha anticipatamente somministrato il valore, ed al quale, in termini di commercio, si apre un credito.

Chiamansi *tratte* le cambiali che un banchiere trae sopra il suo corrispondente, e che questo secondo è incaricato di soddisfare; e *rimesse* quelle ch'egli spedisce al suo corrispondente, affinchè questi ne faccia il ricupero, il che chiamasi *incassare*.

Un banco pubblico è una vera e propria ragione mercantile alla quale sono applicabili tutte le leggi commerciali, salvo i privilegi che gli concede talvolta il sovrano.

BANCA di sconto, o Romana *(Diritto mercantile)*. Questa banca instituita in Roma nel 1834., ha riportata l'approvazione del governo pontificio, ed un privilegio duraturo per anni ventuno, incominciati col primo luglio dell'anno suddetto. Il suo fondo sociale è di due milioni di scudi romani, e potrà accrescersi in processo di tempo, ma solamente colla creazione di nuove azioni, essendo vietata ogni ulteriore richiesta di fondi agli azionisti. Ciascuna azione di Sc. 500. o mezz'azione di Sc. 250. da diritto al

due e mezzo per cento d' interesse del suo valore computato tutti i sei mesi, e ad una parte uguale per ciascheduna azione sui profitti divisi in quattromila quattro centesimi, i quali saranno ripartiti alla fine di ciascun anno, che seguirà l' installamento della presente società nel corso del mese di luglio.

Le operazioni della banca consistono:

1.° In iscontare ad un saggio che non oltrepasserà il cinque per cento, le lettere di cambio, i biglietti ad ordine, gli effetti di commercio, o di altra natura, ad una scadenza di novanta giorni al più, muniti almeno di due firme di sudditi pontificii, o di negozianti stranieri, i quali godano una notoria riputazione di solvibilità, e qualora manchi una di queste firme, se verrà essa supplita col deposito di azioni della banca stessa, di cartelle di consolidato, o di qualunque altra specie di effetti pubblici, purchè non sieno questi in maniera alcuna vincolati.

2.° In iscontare parimenti per una scadenza non maggiore di novanta giorni, e coll'interesse del cinque per cento ed anche meno, quelle cambiali, quei biglietti ad ordine ed effetti qualsivogliono commerciali che saranno muniti di una sola firma, quando l' esibitore supplirà alla mancanza dell' altra firma, col depositare presso la banca materie di oro e d' argento; ovvero prodotti di agricoltura, e derrate che siano facili a conservarsi, e non soggette a deperire prima della scadenza, come cereali, olio e lane. Per altro nei casi di tali depositi di prodotti e derrate, l' interesse sarà del cinque per cento e non meno.

Le scadenze potranno essere prorogate, o rinnovate sempre però nei limiti di novanta giorni al più e col medesimo interesse.

Tanto la prima, quanto ogni ulteriore obbligazione dei debitori della banca, dovrà essere munita del bollo proporzionale corrispondente al suo valore.

3.° In iscontare altresì coll' interesse del quattro per cento gli effetti de' quali i presentatori saranno accreditati presso la banca, e che non saranno mai esigibili in moneta o in biglietti di banca ad imitazione di ciò che si pratica in altre banche rinomatissime. Queste partite di credito potranno essere trasferite a conto di altri, quando i proprietarii lo vogliono, e così passare per via di trasferimenti dall' uno all' altro indefinitamente. Per altro i limiti di questo genere di sconto saranno fissati dal commissario del governo.

4.° Nell' incaricarsi per conto dei particolari, e per conto altresì dei pubblici stabilimenti di esigere l'ammontare degli effetti che le saranno rimessi, ed a fare eziandio delle anticipazioni sopra l' esigenza di questi effetti medesimi, allorchè essi presenteranno una sufficiente sicurezza.

5.° Nel ricevere in conto corrente tutti i depositi e le consegne, come ancora le somme in numerario, e gli effetti che le saranno rimessi dai particolari, o dai pubblici stabilimenti, e pagare per essi i mandati, che eglino trarranno sopra la banca, o gl' impegni ch' eglino avranno presi al domicilio della banca, e ciò sino alla concorrenza delle somme incassate a loro profitto.

6.° E nel emettere biglietti pagabili al presentatore ed a vista, e biglietti a ordine pagabili a un certo numero di giorni a vista.

7.° Nell' aprire, se convenga, pre-

via la superiore approvazione del regolamento che ne sarà fatto, una cassa d' investimenti, e risparmii, nella quale ogni somma sarà ricevuta per essere restituita all' epoche convenute, col pagamento del frutto di queste somme, o con darne corrispondenti polize al presentatore, o a vista.

8.° Nell' incaricarsi per mezzo di commissioni, se convenga, e così piaccia al governo pontificio, di fare le riscossioni, e le spese del governo medesimo, come ogni altro ramo di servigi, e di gestioni che ad essa potrebbero essere affidate, nel qual caso dovrà la banca prevalersi degl' impiegati attuali del governo.

La banca non potrà fare commercio alcuno fuori di quello di materia d' oro e d' argento.

Essa si rifiuterà a scontare gli effetti, i quali si riferissero ad operazioni che sembreranno contrarie alla sicurezza dello stato pontificio, gli effetti i quali provenissero da un commercio proibito, e gli effetti creati collusoriamente fra i sottoscritti senza causa, nè valore reale.

BANCAROTTA *(Diritto mercantile-penale)*. Nel linguaggio comune si confonde sovente questa parola con quella di *fallimento*; ma nel linguaggio legale si fanno distinzioni essenzialissime. La decozione è in generale la insolvibilità assoluta di un debitore, i beni del quale non sono sufficienti per pagare i creditori; e questa parola si applica più propriamente ai debitori non commercianti. Il fallimento è lo stato di ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti. Così lo definisce il Regol. provvisorio di commercio vigente negli stati pontificii all' art.° 431. — *Ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti, è nello stato di fallimento.* — Lo stesso regolamento definisce la Bancarotta nel successivo articolo 432. con queste parole — *Ogni commerciante fallito, che si trova in uno dei casi di colpa grave o di frode preveduti dalla presente legge, è nello stato di bancarotta.* La decozione ed il fallimento non sono delitti, e non danno luogo a veruna pena; la Bancarotta è un delitto o un crimine, secondo che è semplice o fraudolenta. — *Vi sono due specie di bancarotta; la bancarotta semplice, e la bancarotta fraudolenta.*

Bancarotta semplice.

Sarà convenuto come reo di BANCAROTTA SEMPLICE, *e potrà essere dichiarato tale il commerciante fallito che si troverà in uno o più de' casi seguenti, e cioè:* 1.° *Se le spese di sua casa che è obbligato a scrivere mese per mese sul suo libro giornale sono giudicate eccessive*; 2.° *Se si riconosce che ha consumato grandi somme al giuoco, od in operazioni di puro azzardo*; 3. *Se risulta dal suo ultimo inventario, che essendo il suo attivo di cinquanta per cento minore del suo passivo ha preso imprestiti considerabili, e se ha rivenduto delle mercanzie a perdita, o ad un prezzo inferiore a quello che era in corso*; 4.° *Se ha dato firme di credito o di circolazione per una somma triplice del suo attivo, secondo il suo ultimo inventario.* Regol. cit. art.° 572.

Potrà essere convenuto come reo di bancarotta semplice, ed essere dichiarato tale: il fallito che non avrà fatto alla cancelleria la dichiarazione prescritta dall' art.°

434. (a); *Quello che essendosi assentato, non si sarà presentato in persona agli agenti ed ai sindaci dentro i termini fissati e senza impedimento legittimo; Quello che presenterà i libri tenuti irregolarmente, senza che però le irregolarità indichino frode, o non li presenterà tutti; Quello che avendo una società non si sarà conformato all' art.* 434. — Regol. cit. art. 573.

Le due categorie di fatti ora registrati costituiscono due ordini di colpa grave a carico dell' commerciante fallito. Le presunzioni stabilite dall' art, 572., come le più forti, impongono al pubblico ministero l' obbligo di processare il fallito per *bancarotta semplice*; Le presunzioni stabilite dall' art. 573. aprono un semplice diritto d' intentare contro di lui una querela di bancarotta semplice, giudicabile *dai tribunali criminali, sulla domanda dei sindaci, e di ogni creditore del fallito, e sulla procedura d' ufficio che sarà fatta dagli ufficiali pubblici.* Regol. cit. art. 574.

Bancarotta fraudolenta.

Sarà dichiarato reo di BANCAROTTA FRAUDOLENTA *ogni commerciante fallito che si ritroverà in uno o più de' casi seguenti, e cioè: 1.° Se ha supposto spese o perdite, o non giustifica l' impiego di tutti i suoi introiti; 2.° Se ha sottratto qualche somma di danaro, qualche credito, mercanzie, derrate, o effetti mobili; 3.° Se ha fatto vendite, negoziazioni, o donazioni supposte; 4.° Se ha supposto dei debiti, colludendo fra lui e fra creditori fittizii, facendo scritture simulate, o costituendosi debitore, senza causa, nè valore, per mezzo di atti pubblici, o di obbligazioni sotto firma privata; 5.° Se essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di denaro, di effetti di commercio, di derrate o mercanzie, ha in pregiudizio del mandato o del deposito applicato a suo profitto i fondi, ed il valore degli oggetti sopra i quali cadeva il mandato, o il deposito; 6.° Se ha comprato immobili, o effetti mobili col favore di un nome imprestato; 7.° Se ha nascosto i suoi libri.* — Regol. cit. art. 579.

Potrà essere convenuto come reo di bancarotta fraudolenta, ed essere dichiarato tale, il fallito che non ha tenuto libri, o i di cui libri non presenteranno il suo vero stato attivo e passivo; quello che avendo ottenuto un salva-condotto, non si sarà presentato al tribunale. Regol. cit. art. 580.

Anche questi due articoli costituiscono due categorie di fatti: quelli specificati nell' art. 579., stabiliscono il delitto di bancarotta fraudolenta; quelli specificati nell' articolo 580. stabiliscono la presunzione. Laonde vedesi come questa doppia categoria sia distinta da quella doppia categoria stabilita per la bancarotta semplice, per la quale non si sono poste che pure presunzioni più o meno gravi a carico del reo.

Non solo il reo di bancarotta an-

(a) *Ogni fallito, nei tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, sarà in obbligo di farne la dichiarazione alla cancelleria del tribunale di commercio; il giorno in cui avrà cessato di fare i suoi pagamenti sarà compreso nei tre giorni.*

In caso di fallimento di una società in nome collettivo la dichiarazione del fallito, conterrà il nome, e l' indicazione del domicilio di ciascuno dei socii solidali.

drà soggetto alle pene cominate dalla legge, ma vi parteciperanno ancora coloro che fossero col medesimo in qualche dolosa intelligenza. Ecco cosa dispone in proposito l'art. 583. della legge. *Saranno dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, e saranno condannati alle medesime pene dell' accusato gl' individui che verranno convinti di essersi intesi col reo di bancarotta dolosa per nascondere o sottrarre tutti o parte de' suoi beni mobili od immobili, come pure di avere acquistato sopra di lui dei crediti falsi, e perseverato alla verificazione e comprova dei loro crediti nel farli valere come veri e genuini.*

In quanto agli effetti civili della sentenza di condanna contro i complici, l' art. 584. dispone quanto segue: *La stessa sentenza che avrà pronunciato le pene contro i complici di bancarotta fraudolenta, li condannerà: 1.° a reintegrare la massa dei creditori dei beni, diritti, ed azioni dolosamente sottratte; 2.° a pagare alla detta massa i danni ed interessi eguali alle somme di cui hanno tentato di defraudarla.*

Oltre questi effetti civili per bancarotta dolosa, l' art. 515. priva il reo del benefizio del concordato — *Se l' esame degli atti, libri, e carte del fallito presenta qualche presunzione di bancarotta, non potrà essere fatto alcun trattato tra il fallito ed i creditori, sotto pena di nullità, il commissario invigilerà alla esecuzione della presente disposizione.* L' art. 561. priva il reo di bancarotta dolosa del benefizio della cessione — *Non potranno essere ammessi al beneficio della cessione: 1.° I rei di stellionato, e rei di bancarotta dolosa, gl' individui condannati per titolo di furto o di scrocchio, nè le persone tenute a render conto del denaro pubblico o comunale; 2.° I forastieri, i tutori, amministratori, e depositarii.* L' art. 598. priva lo stesso reo di stellionato doloso del benefizio della riabilitazione — *Non saranno ammessi alla riabilitazione i rei di stellionato, i rei di bancarotta fraudolenta, gl' individui condannati per furto o scrocchio, nè le persone tenute a render conto del denaro pubblico e comunale, come anche i tutori, amministratori o depositarii, i quali non abbiano resi od appurati i loro conti.*

Pene contro i rei di bancarotta. Qualunque reo di bancarotta in generale cagiona più o meno di danno alle persone che rimangono creditrici verso di lui; per valutare però giustamente il delitto, è d' uopo considerare s' egli è diventato debitore insolvente per caso fortuito e senza colpa, o s' egli si è posto nella impossibilità di pagare i creditori per mala condotta, dissolutezza, o colpe. Nel primo caso non è reo di delitto, e sarebbe cosa barbara il perseguitarlo. Nel secondo caso deve essere punito e con pene anche più severe, quando v' interviene per parte sua il dolo e la frode.

Presso i romani qualunque cosa venisse fatta in frode dei creditori, cadeva sotto l' editto pretorio, in forza del quale il danneggiato aveva l' azione *in factum* per la restituzione delle cose vendute in frode. Il fraudatore poi giusta l' opinione di Bartolo, non era ammesso al benefizio della cessione dei beni, e soggiaceva quindi all' arresto personale.

La legislazione Gregoriana non ha pretermesso questo delitto. Essa inoltre ha considerato non doversi lasciare immune da pena quel negoziatore, il quale non per fraude, ma per colpevole negligenza, o per dissipazioni disdicevoli alla sua condizione, sia incorso nel fallimento, danneggiando così tanti onesti padri di famiglia. Quindi ha distinto la bancarotta in *semplice* ossia *colposa*, e *fraudolenta* ossia *dolosa*. alla prima impose la pena correzionale di detenzione dai due mesi ad un anno: alla seconda la pena infamante della galera dai cinque ai dieci anni = *I colpevoli di bancarotta semplice, ossia colposa, sono puniti colla detenzione da due mesi ad un anno. Regol. sui delitti e sulle pene* 20. *settembre* 1832. *art.* 360. — *I colpevoli di bancarotta fraudolenta, sono puniti colla galera dai cinque anni ai dieci. — Regol. cit. art.* 361. Ha poi giustamente prescritto che gli agenti di cambio o sensali, i quali abusando del loro credito od ufficio si rendono complici di bancarotta semplice o fraudolenta, sieno puniti come i rei principali. Così prescrive l' *art*, 362. *del Regol. cit.* In quanto al primo caso di complicità, vano sarebbe opporre il principio, che la colpa consistendo sempre nella commissione, esclude di sua natura l' idea di complicità, poichè quell' agente di cambio o sensale, che facendo intraprendere al commerciante rovinosi contratti desse causa al di tui fallimento, sarebbe complice di bancarotta semplice in virtù di atti *positivi* meritevoli della censura della legge. In quanto alla complicità della bancarotta fraudolenta, siccome l' agente o sensale che abusa del delicato suo officio per cooperare a simile delitto, non può determinarsi a quest' atto, se non per la vista di condividere il lucro coll' autore del simulato fallimento, così a ragione gli sovrasta una pari pena, poichè con pari impulso criminoso è tratto a delinquere.

BANCHIERE *(Diritto mercantile)*. È colui che tiene il banco, ossia il commercio di denaro per mezzo delle tratte, rimesse e lettere di cambio che spedisce di piazza in piazza, ritraendone un profitto. Questo profitto che al banchiere si paga, dicesi *provvisione* della quale faremo parola alla voce relativa.

I banchieri sono di più specie. I banchieri propriamente detti, sono quelli che tengono il banco a proprio conto. Sono poi banchieri commissionarii quelli che tengono il banco solamente per conto altrui, o per una determinata commissione, con un determinato profitto per l' incomodo di procurare il pagamento e di farne la trasmissione. Spesso i banchieri propriamente detti sono anche banchieri commissionarii. Tengono questi il banco per conto proprio ed eseguiscono pure per conto altrui le commissioni.

L' esercizio della banca è uno dei più difficili e pericolosi rami che conosca il commercio. Intelligenza, avvedutezza, diligenza, ed assiduità devono essere le caratteristiche di un banchiere. La buona fede ed il credito formano parte considerabile del suo capitale, e della sorgente degli utili. I banchieri si presumono e debbono essere diligentissimi nelle loro operazioni, mentre la più piccola ommissione e negligenza sta a loro carico, specialmente nella trasmissione delle lettere di cambio,

nella loro accettazione e nel pagamento o nella celebrazione dei protesti. Questa obbligazione dei banchieri si estende anche ai loro commessi od aventi causa da essi, poichè è massima stabilita in questa materia che le colpe del commesso si considerano, per gli effetti civili, come colpe del committente.

Qualunque promessa fatta in banco dal banchiere per un debito estraneo, ha, secondo l' uso di molte piazze, forza di soddisfazione. Come debbansi poi tenere i libri dei banchieri, e qual fede s'abbia loro a prestare, V. Libri mercantili.

La stessa giurisprudenza ricevuta pel traffico dei negozianti, avrà luogo anche pei banchieri, V. Negozianti. Anzi, essendo il banchiere un commerciante, non distinto per legge da ogni altro commerciante, niuna disposizione speciale si trova nel Regolamento provvisorio di commercio relativo ai banchieri.

BANCHIERI *(nel senso della legge sul bollo e registro)*. Sono quelli che negoziano del trasporto della moneta da uno ad altro luogo col mezzo delle lettere così dette di cambio o cambiali.

1.° I banchieri debbono tenere i loro registri o libri in carta bollata di dimensione, o almeno bollati allo straordinario. *V. l' art.* 219. *del Regol. Leon. sul bollo, alla voce* Albergatore. In caso di contravvenzione allorquando tali registri o libri si vorranno far munire della formalità del bollo, dovranno bollarsi tutti li fogli scritti, e dovrà altresì percepirsi la multa del quintuplo del valore del bollo per ogni foglio scritto senz' essere preventivamente bollato *Regol. cit. art.* 278. *num.* 2. *V. quest' articolo alla voce* albergatore. *V. anche la notificazione di Monsignor Tesoriere Generale delli* 6. *settembre* 1817. *art.* 2.

2.° I libri tenuti senza bollo non fanno alcuna prova in giudizio, a favore dell' esibente, quantunque la facciano contro di esso ad altrui profitto; e non può aversi ai medesimi il minimo riguardo dai giudici e dalle autorità amministrative; dai notari poi non possono richiamarsi nei loro rogiti ed atti. *cit. notif. declarat. art.* 1.

3.° Per le multe incorse fino al 6. settembre 1817. fu accordata colla notificazione suddetta all' art. 4. la sanatoria, a condizione che in Roma nel termine di quindici giorni e fuori nel termine di un mese dalla data di essa si sottomettessero i registri e libri suddetti alla formalità del bollo. Contro quelli per altro che non abbiano a ciò adempito si deve irremissibilmente procedere all' esazione delle multe per le contravvenzioni che si discoprissero.

4.° Quanto alle regole colle quali debbono condursi nel trarre, accettare, e protestare le lettere di cambio; V. cambiale.

BANCHIEROTTI *(Diritto mercantile)*. I banchierotti sono quelli che abitualmente eseguiscono i cambi delle monete di diversa specie, e che non hanno abituale esercizio di ricevere in un luogo, e rimborsare in un altro, o di pagare in uno e di essere rimborsati in un altro luogo, nè per conto proprio, nè per altrui commissione.

BANCO di chiesa. *(Diritto canonico)*. È uno dei diritti onorifici che appartengono al patrono di

una chiesa, ed all' alto giustiziere, o signore o feudatario del luogo, in cui la chiesa è situata. È inoltre la sedia ove taluno, anche privato ha diritto di prender posto, per assistere al servizio divino.

BANDE ARMATE *(Diritto penale)*. S' intendono le riunioni od attruppamenti di persone, che per un divisamento colpevole si formano ed agiscono sotto gli ordini e direzione di agenti superiori, ossia un' associazione qualunque di malfattori gerarchicamente organizzata. In qualunque altro modo non si potrebbero qualificare che per semplici riunioni tumultuose.

È della massima importanza il fissare la distinzione suddetta, onde rettamente applicare le sanzioni di legge, portate dal Regolamento sui delitti e sulle pene, vigente nello stato pontificio, recate per esteso agli articoli ALTO TRADIMENTO, AMMUTINAMENTO POPOLARE.

BANDERUOLA. Pezzo di latta, o di altro metallo che si mette alla sommità delle case, e che serve ad indicare la direzione del vento, e la nobiltà dell' edificio.

Secondo *Lacurne de Saint Palaye*, l' uso di mettere *Banderuole* alla sommità degli edificii prende la sua origine dall'antica cavalleria. Le abitazioni dei cavalieri, considerate secondo lo spirito del tempo, come i templi dell' onore dovevano avere dei segni proprii per farle rispettare. I merli e le torri che servivano alla difesa delle castella ne marcavano anche la nobiltà; ma i soli gentiluomini avevano il privilegio di distinguere con *Banderuole* la sommità delle loro case.

La forma di questi nobili segnali indicava i diversi gradi di coloro a cui le case appartenevano; figurati a guisa di pennone, dinotavano il cavaliere; tagliati a bandiera indicavano gli alfieri.

BANDIERA *(Diritto marittimo)*. Le bandiere solite a portarsi da una nave mercantile per designare la nazione cui essa appartiene, siccome possono variarsi ad arbitrio del capitano in pregiudizio e frode degl' interessi dei principi, e potenze alle quali esse navi appartengono così è universalmente prescritto che alcun capitano di nave non possa portare bandiera che valga a proteggerlo a meno che non abbia la medesima in forza di lettere patenti debitamente spedite. È quindi è prescritto quasi universalmente che per godere del portamento della bandiera è d' uopo che i due terzi dell' equipaggio, siano nazionali dello stato e sudditi del principe che la concede.

Varie quistioni insorger possono sul portamento della bandiera di una nave mercantile, principalmente in tempo di guerra: cioè se la bandiera copra le merci di una nave neutrale, se la bandiera neutrale copra perfettamente le merci che non sono contrabbando di guerra; ed altre simili, fondate sui principii del diritto delle genti, e relative al contrabbando, alla neutralità, alle prede, ed al sequestro delle navi. Intorno a ciò. V. CONTRABBANDO, NEUTRALITÀ, PREDA, SEQUESTRO DI NAVI.

BANDO *(Diritto penale)*. È l' esilio pronunciato da una sentenza in materia criminale contro un accusato convinto.

Il bando è *perpetuo*, o *temporario*. Quando è perpetuo equivale

alla deportazione che era in uso presso i romani, e produce la morte civile, e per conseguenza la confisca dei beni. Se poi è temporaneo corrisponde a un dipresso alla relegazione dei romani, non fa perdere al bandito i diritti civili, e non importa la confisca dei beni.

Il bandito a perpetuità cessa di essere cittadino dello stato in pena del suo delitto; perciocchè dal momento che lo stato non vuole più riconoscere qualcuno come suo membro, e lo scaccia dal territorio non lo considera più soggetto alla sua giurisdizione.

Era un turpe abuso, reliquia della barbarie del medio evo, quello di fulminare il bando contro i rei di gravi delitti condannati in contumacia, e in forza di esso permettere ad ogni cittadino di ucciderli, e talvolta allettare i sudditi alla strage di quelli colla promessa di un premio. Questo pernicioso sistema palesa la debolezza de' governi, avvezza il cittadino al tradimento ed al sangue, oltraggia la natura, disonora la società, ed offende la religione. La saggezza e la moderazione delle leggi penali, vigenti nei dominii pontificii, ha con apposite sanzioni abolito non solo, ma espressamente vietato un costume tanto abominevole. L'art. 591. del Regol. di Procedura Criminale prescrive quanto segue: *In nessun caso è permesso ad alcuno di offendere i condannati in contumacia anche a pena capitale.*

Aggiungeremo per ultimo, che il bando, o l'esilio è quasi universalmente riconosciuto essere una pena non adattata che agli esteri, i quali delinquono in uno stato di cui non sono sudditi; poichè rapporto ai nazionali potrebbe farsi il seguente dilemma: o essi sono cittadini dei quali può sperarsi un utile emenda, e non vi è ragione perchè lo stato debba privarsene; o sono pessimi per i gravi delitti commessi, e il diritto delle genti non comporta che si mandino ad infestare le altre nazioni potendosi nel luogo dove hanno delinquito punirli in modo, che separati dall' umano consorzio, siano posti in istato di non offendere e contaminare gli altri cittadini. L' art. 64. del Regol. pontificio sui delitti e sulle pene, procedendo con questi principii, dichiara che l' esilio da tutto lo stato non è applicabile che agli esteri delinquenti. = *L' esilio da tutto lo stato si eseguisce contro i forastieri delinquenti i quali sono accompagnati dalla forza pubblica al confine dello stato, ed ivi loro s' intima di nuovo l' esilio e la pena in caso di contravvenzione. Questa pena sarà di sei mesi di detenzione e della multa di scudi duecento. Nel caso di recidiva la pena sarà di un anno di opera, espiata la quale, sarà rinnovato l' esilio.*

BANDO (*Diritto pubblico*). È questa una voce antica introdotta per esprimere l' annunzio pubblico di una cosa qualunque, ma più particolarmente un' ordinanza di polizia, o di un' autorità governativa, cui voglia darsi una istantanea pubblicazione. Quest' uso è in qualche luogo tuttavia praticato specialmente nei casi d' urgenza.

BANDITO (*Diritto penale*). È il reo o il contumace, contro il quale è stata pronunciata una sentenza di bando, ossia di esilio. Vengono per lo più banditi coloro che fuggono dalle mani della giustizia per

non incorrere nella pena capitale, e vanno errando profughi negli stati stranieri e lontani. V. Bando.

BANDITORE. È colui che annunzia a grido pubblico le cose alle quali vuolsi dare pubblicità.

BANNALE (*Diritto feudale*). Così chiamasi lo stabilimento di certi luoghi all' uso de' quali il signore ha diritto di assoggettare coloro che dipendono dalla sua giurisdizione, pagandogli una certa contribuzione. Così dicesi *bannale* un molino, un forno, un torcolare.

BANNALITÀ (*Diritto penale*). È un diritto che hanno alcuni signori di astringere i loro enfiteuti a servirsi dei loro molini, forni, o torcolari, pagandogli la contribuzione convenuta.

BANNI (*Diritto canonico*). La parola *banni* dal latino *banna* che si trova nei libri di diritto canonico, significa quelle pubblicazioni o proclamazioni che si fanno per lo sposo e per la sposa nella chiesa parrocchiale prima della celebrazione del loro matrimonio.

L' uso di far precedere i matrimonii dalle pubblicazioni, ossia dai banni è antichissimo. Questa formalità fu introdotta da prima in alcune chiese; ed in seguito fu estesa a tutte le chiese dal concilio Lateranense, tenuto sotto Innocenzo III. (*cap. Cum inibitio ext. de clandestinis desponsat.*), la di cui sanzione fu rinnovata dal concilio di Trento, il quale inoltre stabilì che non si possa concederne dispensa facilmente e solo per giusta causa (*sess.* 24. *De reformat. matrim. cap.* 1.).

I motivi di questa disciplina sono: 1. per impedire i matrimonii clandestini, rendendo pubblici i matrimonii mediante la pubblicazione dei banni; 2. affinchè gl' impedimenti al matrimonio esistenti fra le parti, vengano con questo mezzo rivelati.

Il sacerdote che ha celebrato il matrimonio, senza farsi presentare o il documento della proclamazione de' banni, o della dispensa ottenuta, viene punito anche con pene canoniche. V. Matrimonio.

BARATTERIA (*Diritto marittimo*). La baratteria è quel delitto che si commette dal capitano della nave o padrone del bastimento, prevaricando nel proprio officio a danno dei proprietarii della nave o bastimento, o del carico, con macchinazione o frode, e in tutti quei modi che producono l' effetto della perdita o del danno, tanto all' oggetto di appropriarsi la nave o il carico, che a quella di colludere con altri, a danno dei veri proprietarii.

Il delitto di baratteria è diverso dal vero e proprio furto, avvegnacchè questo si commette nascostamente, contro la volontà del padrone della cosa rubata, e l' altra cade sopra le merci affidategli; entrambi però debbono considerarsi, come appropriazioni dolose e fraudolenti della roba altrui.

Tutte le leggi puniscono questo delitto col massimo rigore, perchè essendo una *prevaricazione d' officio* con abuso di fiducia, ed una mancanza alla buona fede base fondamentale del commercio, l' equità e la ragione vogliono, che come i negozianti debbono prendere tutte le misure per prevenirlo, così la legge debba assumere tutto il suo vi-

gore per punirlo colla maggiore severità.

I varii casi di baratteria vera e formale sono i seguenti: 1.° Quando il capitano fugge dolosamente colla nave e merci assicurate con animo premeditato di defraudare gl' interessati; 2.° Quando il capitano collude industriosamente coi nemici, e ricevendo un premio per se medesimo, cagiona la perdita della nave e delle merci; 3.° Quando il capitano ha erogato le merci ed il loro prezzo in uso diverso da quello che gli fu commesso; 4.° Quando il capitano volontariamente cambia il viaggio della nave, ad oggetto di usurparne le merci; 5.° Quando il capitano appositamente e per industria ha procurato il naufragio o l' investimento della nave, o l' incendio ad oggetto di far credere deteriorate le merci per appropriarsele e farle quindi pervenire ad altro luogo sotto suo nome, ovvero per aver parte nel ricupero delle medesime; 6.° Quando il capitano invece delle merci che doveva caricare vi pone cose di minore o nessun valore, per farne quindi il getto o la perdita; 7.° Quando il capitano avendo fatto assicurare la sua nave nel corpo e negli attrezzi per valuta eccedente il vero prezzo, ne procura a bella posta il naufragio o l' investimento a terra, in modo tale da poterne fare l' abbandono agli assicuratori, e con tal mezzo esigere l' assicurazione piuttosto che ritenere la nave.

Sarebbe cosa fuori delle misure assegnate a questo lavoro l' indicare tutti i casi in cui il capitano può essere in colpa, in guisa che ne siano tenuti gli assicuratori, che si assunsero il rischio della baratteria. È a tenersi per principio generale, che la negligenza di qualcuno dei doveri imposti dal Regolamento di commercio al capitano della nave, apre contro di lui, e quindi contro l' assicuratore l' azione di baratteria. Le disposizioni portate dal Regolamento suddetto sono le seguenti: art. 215. *Qualunque capitano o padrone incaricato della direzione di una nave o altro bastimento è responsabile di ogni colpa anche leggiera nell' esercizio delle sue funzioni.* — Art. 216. *È responsabile delle mercanzie delle quali s' incarica. Egli ne dà una carta d' obbligo. Questa carta d' obbligo si chiama* polizza di carico.

BARATTO *(Diritto commerciale)*. Il contratto di *baratto* è quell' atto per cui due persone si trasportano vicendevolmente la proprietà di qualche cosa. Questo è un contratto molto comune negli atti civili e frequentissimo poi negli atti commerciali; egli è il più antico, anzi il primo mezzo che gli uomini hanno impiegato per acquistare la proprietà delle cose.

Sebbene questo contratto fosse così naturale, il diritto romano aveva stabilite delle regole, colle quali considerando il baratto o cambio come un contratto informe che ponevasi nella classe degl' innominati, ne veniva che quando non v' era che un semplice contratto di baratto senz' essere vestito delle forme della stipulazione, e senza consegna della cosa di una parte all' altra, non somministrava alcuna azione per domandarne l' esecuzione, e che quando la consegna non era fatta che da una parte, quello che l' aveva adempita non aveva altra azione per costringer l' altra alla esecuzione, all' infuori di quella che chiamavasi *prae-*

scriptis verbis, azione che poteva anche non intentare se avesse preferito di ripigliarsi la cosa consegnata. Questo contratto potendo aver luogo tanto sugl' immobili, che sui mobili, la pratica del foro lo ha distinto con due diversi nomi; quello degl' immobili si conosce sotto il titolo di *permuta* (V. questa voce); quello de' mobili si appella col nome di *baratto*.

BARATTO (*Legge sul bollo e registro*). Anche sotto il rapporto di questa legge, il baratto suona lo stesso che permuta. Il baratto propriamente detto, è quel contratto con cui cediamo una nostra cosa per la correspettiva cessione di altra cosa che ci vien fatta da altrui. Il baratto o permuta è antichissimo. ed allorchè non conoscevasi la moneta, o non ve n' era gran copia, quei luoghi che abbondavano di un genere, solevano col cambio di questo provvedersi degli altri che loro mancavano, e così fra vicini, fra compagni, e fra concittadini, col mezzo eziandio della permuta si formavano i contratti. In essa, una cosa tien luogo di prezzo all' altra.

1. L' art. XXX. num. 4. del Regol. vig. sul registro prevede le sole permute di beni stabili, e ne prescrive la tassa: *alla tassa dell' uno per cento, saranno sottoposte le permute dei beni stabili. La tassa sarà riscossa sul valore della parte maggiore, se non sono eguali.*

2. Questa massima è stata portata anche alle altre permute, e sotto il *num.* 33. *delle soluzioni di monsignor Tesoriere Generale delli* 31. *agosto* 1817. viene stabilito che se si cambiano anche stabili in tutto o in parte con mobili, crediti od azioni; ovvero mobili con mobili o con crediti ed azioni, purchè la permuta segua per atto contestuale, deve percepirsi una sola tassa, quale per altro sarà quella stabilita per il passaggio di proprietà degl' immobili e mobili, ossia l' uno per cento; e se il valore delle cose cambiate non fosse eguale, si deve prendere sulla parte maggiore.

BARCA (*Diritto marittimo*). Tre sono le specie alle quali è applicato il nome generico di barca, praticate nella marina. La prima è quella della barca che va annessa al bastimento, la quale chiamasi anche *Scialuppa* o *Lancia* o *Bargio*, preferendosi il primo nome per la barca della marina mercantile, ed usandosi comunemente gli altri nella marina di guerra. La seconda è quella della barca che serve ad uso delle caricazioni e discarichi che chiamasi ordinariamente *navicella* in italiano, e nei paesi esteri *alleggio*; perchè il di lei uso è portato anche ad alleggerire i bastimenti, quando per ragione di bassi fondi o per dover passare dal mare ad un fiume, la nave ha bisogno di essere alleggerita. La terza specie è di quelle barche che sono postate sui fiumi pel passo dei viaggiatori e delle vetture, che niente hanno a che fare con la giurisprudenza marittima. Parlando della barca, che si chiama propriamente scialuppa è questa un annesso inseparabile della nave, perchè l' uso di questa è dell' ultima necessità per il travaglio, e perciò si considera parte di essa; talchè assicurata la nave, s' intende assicurato il battello, salvo i casi nei quali il danno o la perdita della scialuppa, può essere portato in avaria generale, o deve restarne escluso, dipendendo ciò dalla

causa o dall' autore di tal perdita o danno; perchè se la scialuppa o battello è messo in mare per la salvezza comune, e perisce, mentre si salva la nave, questa perdita deve essere rilasciata in avaria generale. Se la scialuppa però sarà perita per colpa, per negligenza, o per tutt'altra causa che quella della salvezza comune, come per esempio se fosse stata lasciata in mare al seguito della nave senza bisogno, e che per una sopravvenuta burrasca avesse dovuto abbandonarsi, questo danno non è che un' *avaria particolare*.

La barca o *chiatta* e una specie di piccolo bastimento *chiatto* che serve a passare da una riva all' altra di un fiume le persone, gli animali, le vetture ec. e le merci o unitamente o separatamente, secondo le circostanze della località. Queste barche sono di molto uso in tutti i paesi che hanno fiumi, o riviere, e secondo l' importanza del passaggio sono più o meno grandi; e perciò le più piccole si chiamano *battelli*, e le altre *barche*.

BARCAIUOLO (*Diritto marittimo*). Il Barcaiuolo è il marinaro incaricato, tanto per assistere agli sbarchi, e per far discendere a terra, e salire le persone, e le merci al bastimento, quanto per portarsi a riconoscere i bastimenti lontani. Se il barcaiuolo sostenne qualche spesa per l' esercizio del suo dovere, ha naturalmente diritto di esserne reintegrato dal proprietario del bastimento, o da quello delle merci, o dalle persone per le quali egli abbia prestato l' opera sua. Se però qualche danno accada per causa del barcaiuolo, egli deve pagarlo; e nella impossibilità di questo risarcimento, deve essere della sua colpa, secondo giustizia punito poichè il danno deve essere sempre riparato da colui che lo ha cagionato, e la pena debb' essere sempre compagna della colpa.

BARROCCHIO (*Diritto penale*). Vi furono dei tempi, dice il Giuliani, in cui venne permessa l' usura. Ve ne furono degli altri, come attualmente presso di noi, in cui si volle onninamente proibita. Che cosa è avvenuto? Tanto nella prima che nella seconda posizione i prestatori gratuiti sono stati sempre rarissimi. Altronde i bisogni della vita sociale richiedevano che il meno ricco si facesse prestar denaro dal più dovizioso. I prestiti dunque ad interesse si sono fatti in tutti i tempi, colla sola differenza che i più discreti si contentarono di un frutto inferiore anche a quello che la comune industria degli uomini può dal denaro ritrarre: i meno discreti superarono di gran lunga questo saggio. Gli uni e gli altri poi sotto il regime della legge proibitiva, dovettero trovare un velo per coprire il mutuo colla veste di un' altro contratto approvato dalla legge. Che più: la legge proibitiva, diminuendo il numero dei prestatori discreti, lasciò libero il campo all' ingordigia degli usurai, e così ebbero vita quei mostruosi contratti chiamati *scrocchi, barocchi, retrangoli, lecchifermi, nomi* dice il Cavalcanti, *veramente diabolici, come le cose ch' e' significavano*, e che in sostanza tutti si riducono a questo, che simulandosi o un prestito gratuito, od un altro contratto protetto dalla legge, si viene a trarre dal denaro mutuato un' interesse che non potrebbe mai aversi anche col sussidio della più at-

tiva e diligente industria.

Il Cavalcanti nel suo commento ai sonetti del Ruspoli, riportato dal Biscioni nella ristampa del Malmantile fatta nel 1748. al cant. 3. stanza 74. ci dà la spiegazione di quei poco intesi nomi dicendo, che lo *Scrocchio* consiste nel dare a chi ti chiede denaro pe' suoi stremi bisogni, qualche sorta di mercanzia mal condizionata, e di trista qualità, la quale il ricevente è costretto a rivendere per vilissimo prezzo. Il *Barocchio*, verificarsi quando quella stessa screditata mercanzia viene data a condizione di ricomprarsela per pochissimo il sovventore. Il *Retrangolo* quando la medesima merce riceduta con iscapito, dal compratore al venditore, viene data per la seconda volta al mutuario. Il *Leccofermo* finalmente quando l' usuraio senza impacciarsi in tanti giri e rigiri dà il suo denaro a prestito, incominciando a contare sopra venti, per esempio, o sopra trenta, lo che equivale alla frode di coloro che si fanno fare una ricevuta in più, comprendendovi esorbitanti usure. Nè quì finiscono i varii travestimenti, sotto cui si nasconde l' usura; ma evvi ancora lo *scrocchio dotato*, il quale ha luogo quando le mercanzie sono tanto screditate che il sovventore v' aggiunge qualche poco di denaro ad illudere la parte che s' indebita, e tutto poi fa figurare nella scritta, sotto aspetto di denaro sonante. Sin qui il Cavalcanti; cui aggiungeremo che il *Barocchio* viene anche chiamato col nome derivato dall' idioma spagnuolo *Moatra*, e che l' uso del foro attribuisce a tutti i suddetti contratti il nome generico di *civanza* parola toscana che significa guadagno.

Il Regolamento sui delitti e sulle pene vigente nei dominii pontificii infligge speciali sanzioni contro le usure ed i contratti illeciti, ordinando quanto appresso:

(Art. 363.). *L' usura convenuta senza giusto titolo è punita con multa di egual valore del denaro o cosa prestata.*

(Art. 364.). *Incorre nella medesima pena chiunque, anche nel concorso di giusto titolo, eccede notabilmente la misura degl' interessi comunemente osservata nei luoghi dei rispettivi contratti.*

(Art. 365.). *I contratti nei quali si diano denari o roba soltanto alterandone il prezzo, ancorchè altrimenti apparisca: se l' alterazione giunga al doppio del valore delle robe, ovvero siano state queste riprese da chi le ha date alla metà di meno, sono dichiarati contratti usurai, e come tali puniti a forma delle precedenti disposizioni.*

(Art. 366.). *I recidivi nei delitti espressi negli articoli antecedenti di questo titolo, oltre le pene già stabilite, sono condannati ad una multa del doppio valore del capitale.*

BARONE *(Diritto feudale.)*. È un nome, l' origine e significato del quale sono molto controversi. Alcuni lo fanno derivare da *baro* che troviamo impiegato nel tempo della purità della lingua latina per *vir* uomo valoroso; d' onde deriva forse che coloro i quali avevano posto, presso il principe nelle battaglie, fossero chiamati *baroni*. Siccome i principi premiavano d' ordinario con qualche feudo il valore e la fedeltà delle persone che li circondavano, così questo nome fu poscia impiegato per indicare quelle persone nobili che avevano ricevuto un feudo

immediatamente dal sovrano.

BARONIA (*Diritto feudale*). È la signoría o il feudo del barone. V. Barone.

BARRIERA. Così chiamansi quei luoghi, principalmente in Francia, ove trovansi stabiliti gli uffizii sui dazii d'entrata, e dove si pagano i diritti dovuti, per gli oggetti destinati al consumo nell'interno.

Il nome di *barriera* deriva dalla barra di legno che attraversa il transito alle vetture e mercanzie soggette al diritto, la quale gira sopra un perno, e si apre e chiude a volontà del commesso. Quivi le vetture che trasportano derrate comprese nelle tariffe debbono fermarsi, soffrir la visita, e pagare i dazii d'entrata.

Per compenso della spesa che l'erario pubblico sostiene per la manutenzione delle strade nazionali, il governo pontificio ha stabilito colla notificazione della segreteria di stato per gli affari interni delli 23. giugno 1836. una tassa, così detta, di barriera da pagarsi ai confini dello stato da coloro che provengono dall'estero con carri, e con bestie.

Ommettiamo di riportare la legge succitata, non essendo essa della categoria di quelle che riferiscono allo scopo del presente lavoro.

BASILICA (*Diritto canonico*). Questa parola che deriva dal greco, significa casa reale. In Roma chiamavansi basiliche quelle fabbriche con grande magnificenza costruite, all'oggetto principalmente di rendere giustizia, e di trattarvi negozii. Molte di esse erano distinte col nome del loro fondatore, come la basilica di Traiano, quella di Nerva, di Augusto, di Paolo Emilio, e di altri ancora non pochi.

Un tal nome venne applicato alle chiese dei cristiani come si ha da sant' Ambrogio, sant' Agostino, san Girolamo, Sidonio Apollinare, e da altri autori del quarto e quinto secolo, prima del qual tempo non è stato mai impiegato in questo senso dagli autori ecclesiastici. Credono altri che i cristiani dessero questo nome alle loro chiese in vista della sovrana maestà del re de' re ch' ivi onoravasi. Altri credono che le basiliche dei pagani siano state assegnate ai cristiani per farne delle chiese dopo la conversione di Costantino, ed appoggiano la loro opinione al fatto che Ausonio nella sua orazione *pro consolatu* si congratula con Graziano di avere convertito le basiliche di Roma, in edificii consacrati al culto del vero Dio.

Secondo il Bellarmino, i cristiani mettevano questa differenza tra le basiliche ed i templi; chiamavano *basiliche* gli edificii dedicati al culto di Dio ed in onore de' santi, e specialmente de' martiri. Il nome di *tempio* era proprio degli edificii, innalzati per celebrare i misteri divini, come c' insegnano san Basilio, san Gregorio Nazianzeno ec.; ma tutti i critici convengono che questi due nomi si prendono nel medesimo senso, ed indifferentemente l' uno per l' altro.

Intorno alla costruzione di questi edificii, il che vale a rendere più chiara l' idea dei medesimi, non ispiacerà che si riporti un qualche brano dell' articolo relativo, tratto dall' Enciclopedia italiana, ed esteso dal ch. Prof. Marchesi. Dalla sola etimología del nome siamo fatti certi, egli dice, che in Grecia prima che in Roma furono erette basiliche,

e lo prova eziandio lo stesso Vitruvio, perchè dopo di avere fatta menzione del foro dei greci, c' insegna il modo che tenevano essi nel costruire le basiliche, l' erario, la carcere, e la curia, i quali edifizii componevano ciò che essi chiamavano foro, siccome parti principali del medesimo.

Le basiliche furono il tipo o modello delle primitive chiese cristiane. Queste forme furono preferite a quelle degli antichi templi del paganesimo, come più grandiosi e degni della maestà del culto alla verace divinità, e come più adatti alle grandi riunioni de' fedeli per assistere alle sacre cerimonie della religione. Differivano le basiliche dagli antichi templi in questo, che quelle erano ornate di colonne nell' interno solamente, e questi erano cinti all' intorno da colonnati esterni. Le basiliche dei greci o dei romani erano grandi edifizii di forma rettangolare, di larghezza non minore della terza parte, ne maggiore della metà della lunghezza, e ripartito internamente in tre navi, per due fila di colonne; la nave di mezzo più larga delle laterali terminava in curvo, la parte curvilinea era il tribunale denominata *abside* nelle primitive basiliche cristiane, e *transenna* il parapetto che la separava dalla nave media, oppure soltanto una semplice gradinata, come praticavano gli antichi. Per lo più le basiliche avevano sopra le colonne grandi, un altro ordine di colonne minori che sostenevano un ricco soffitto detto *lacunare*, per lo che risultava superiormente una galleria tutt' all' ingiro; eccettuato soltanto dalla parte del tribunale o *abside;* il second' ordine veniva separato dal primo per mezzo di muro che serviva di parapetto a quelli che erano sopra, e di stilobato alle colonne superiori.

Nella forma e disposizione delle basiliche riunivasi solidità, economia e bellezza. La solidità si comprova dall' esistenza, dopo tanti secoli, delle primitive basiliche cristiane. L' economia emerge dai punti d' appoggio, i quali nelle antiche costruzioni, non occupavano coi muri che la decima parte circa dello spazio totale, laddove nelle moderne chiese se n' occupa il quinto, e perfino il quarto, ciò che importa quasi una spesa quadruplicata; finalmente l' ammirabile effetto dei peristilii nelle basiliche ne costituiva la principale bellezza, perocchè rendevano l' aspetto sontuoso e magnifico. L' ordine poi impiegato quasi costantemente dai romani in tali edifizii, era il corintio. I lacunari o soffitti tanto superiori che inferiori erano suscettibili di tutte le ricchezze dell' arte; la parte però più decorata era il tribunale, il quale facevano sempre coperto a volta, a guisa di una grande nicchia.

BASILICHE *(Diritto civile)*. Questo nome applicavasi anche ad una raccolta di leggi romane trasportate in greco nel secolo nono, acciò servissero di norma per giudicare nei fòri dell' impero d' oriente. Alcuni credono che questa raccolta sia stata così chiamata da Basilio Macedone imperatore, il quale le aveva il primo incominciate, ed in parte pubblicate nell' anno 838.

Leone suo figlio chiamato il filosofo aumentò di molto la collezione del padre e la pubblicò nell' anno 886. dell' era di Cristo. Finalmente Costantino Porfirogenito suo fratello richiamò in esame l' opera del pa-

dre e del fratello, e pubblicò l'intero corpo delle basiliche diviso in sessanta libri. Non ne rimasero che soli quarantuno, e gli altri furono perduti, ed in qualche modo suppliti dal Fabroto, il quale procurò un' ottima edizione di tutto il corpo intiero, in Parigi nell' anno 1647.

BASTIMENTO *(Diritto marittimo)*. Il bastimento è un nome generico che abbraccia tutti i legni, che per la navigazione si sono costruiti. Questi prendono diversa denominazione, secondo l'uso per cui sieno fabbricati. Dei vascelli, delle galere, dei brick, e di altri bastimenti da guerra non faremo parola. La nave però è quella specie di bastimento che da noi esige una particolare menzione. Anticamente sotto il nome di nave erano compresi tutti i legni costruiti per la navigazione, e si usava nello stesso modo, con cui adesso usiamo il titolo di bastimento. — *Navem accipere debemus sive marinam, sive fluviatilem, sive in aliquo stagno naviget, sive schedia sit. L. 1. §. 6. ff. De exercit. act.*

La parola nave però esprime solamente un legno costruito in modo da trasportare pel mare o pel fiume nel luogo che si voglia, ed in estesa quantità gli uomini e le mercanzie.

La nave piccola si chiama barca, per uso de' laghi e de' fiumi di poca acqua, come le navi propriamente dette sono pei mari, o pei fiumi di straordinaria grandezza. Sono dalla legge compresi nel nome di bastimento anche le scialuppe, gli schifi, ed i battelli; perchè questi legni sono pure costruiti in modo da trasportare gli uomini, e le mercanzie nei mari, nei laghi, e nei fiumi.

Il Regolamento provvisorio sul commercio esistente nei dominii pontificii dispone intorno ai bastimenti quanto segue.

TITOLO I.

DELLE NAVI E DEGLI ALTRI BASTIMENTI DI MARE.

(Art. 184.). *Le navi e gli altri bastimenti di mare sono considerati per mobili. Nulladimeno sono affetti ai debiti del venditore, e specialmente a quelli che la legge dichiara privilegiati.*

(185). *Sono privilegiati i debiti indicati qui appresso, secondo l'ordine. in cui sono collocati.*

1. *Le spese giudiziali ed altre fatte per pervenire alla vendita, ed alla distribuzione del prezzo.*

2. *I diritti di pilotaggio, tonnellaggio, scalo, armeggiamento, ancoraggio, darsena, o mandraccio.*

3. *Le paghe del guardiano, e le spese di guardia del bastimento dal momento del suo ingresso nel porto fino alla vendita.*

4. *L' affitto dei magazzeni ove si trovano depositate le vele, i cordaggi, ed ogni sorta d' attrezzi.*

5. *Le spese di manutenzione del bastimento, e de' suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e ingresso nel porto.*

6. *I salarii, ed emolumenti del capitano, ed altre persone dell' equipaggio, impiegate nel viaggio ultimo.*

7. *Le somme imprestate al capitano pei bisogni del bastimento durante l' ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto.*

8. *Le somme dovute al venditore ai somministratori ed operai impiegati alla costruzione, se il ba-*

stimento non ha ancora fatto alcun viaggio, e le somme dovute ai creditori per provviste, lavori, mano d' opera per rimpalmatura, vettovaglie, armamento e corredo prima della partenza del bastimento, se ha già navigato.

9. *Le somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo, la chiglia, attrezzi, arredi, o per il riattamento o corredo prima della partenza del bastimento.*

10. *L' ammontare dei premi di assicurazione fatta sul corpo, chiglia, attrezzi, arredi, o sull' armamento e corredo del bastimento dovuti per l' ultimo viaggio.*

11. *I danni, ed interessi dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle mercanzie che hanno caricate o pel rimborso delle avarie sofferte dalle dette mercanzie per colpa del capitano o dell' equipaggio.*

I creditori compresi in ciascuno dei numeri del presente articolo. dovranno concorrere pro rata *nel caso d' insufficienza del prezzo.*

(186.). *Il privilegio accordato ai debiti enunciati nel precedente articolo non può essere esercitato, se non in quanto saranno essi giustificati nelle forme seguenti:*

1. *Le spese giudiziali saranno comprovate dagli stati di spese, regolate dai tribunali competenti;*

2. *I diritti di tonnellaggio, ed altri, dalle quietanze legali degli esattori;*

3. *I debiti indicati nei numeri* 3. 4. *e* 5., *dell' articolo* 185. *dagli stati regolati dal presidente del tribunale di commercio.*

4. *I salari ed emolumenti dell' equipaggio dai ruoli di armamento, firmati negli ufficii dell' inscrizione marittima.*

5. *Le somme imprestate. ed il valore delle mercanzie vendute pei bisogni del bastimento, durante l' ultimo viaggio, cogli stati firmati dal capitano, appoggiati ai processi verbali segnati dal capitano, e dai principali dell' equipaggio, e comprovanti la necessità degl' imprestiti;*

6. *La vendita del bastimento con un atto di data certa, e le somministrazioni per l' armamento, corredo e vettovaglie del bastimento con memorie, fatture o stati segnati dal capitano, firmati dall' armatore, e deposti in doppio nella cancelleria del tribunale di commercio, prima della partenza del bastimento, o al più tardi dentro dieci giorni dopo la sua partenza;*

7. *Le somme imprestate a cambio marittimo sul corpo, chiglia, attrezzi, arredi, armamento e corredo prima della partenza del bastimento, con convenzione seguita avanti notaio, o con scrittura privata di cui le copie o i dupplicati saranno posti nella cancelleria del tribunale di commercio dentro dieci giorni dalla loro data;*

8. *I premii di assicurazioni colle polizze, e cogli estratti dei libri dei sensali delle assicurazioni;*

9. *I danni ed interessi dovuti ai nolleggiatori colle sentenze dei tribunali, e colle decisioni degli arbitri se ne saranno seguite.*

(187). *I privilegii dei creditori saranno estinti, oltre ai modi generali di estinzione delle obbligazioni;*

Colla vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente.

O allorchè dopo una vendita volontaria il bastimento avrà fatto un viaggio in mare sotto il nome

ed a rischio dell' acquirente, e senza opposizione per parte dei creditori del venditore.

(188.). *Un bastimento è riputato aver fatto un viaggio in mare.*

Allorchè la sua partenza ed il suo arrivo saranno stati comprovati in due porti differenti, e trenta giorni dopo la partenza.

Allorchè senza essere arrivato in un altro porto saranno passati più di sessanta giorni, fra la partenza ed il ritorno nel medesimo porto, o allorchè il bastimento partito per un viaggio di lungo corso sarà stato più di sessanta giorni in viaggio senza reclamo per parte dei creditori del venditore.

(189.). *La vendita volontaria di un bastimento debb' essere fatta in iscritto e può aver luogo per atto pubblico, o per scrittura privata, essa può esser fatta per l' intero bastimento, o per una porzione del bastimento, sia che il bastimento si trovi in porto, o che si trovi in viaggio.*

(190.). *La vendita volontaria di un bastimento in viaggio non pregiudica ai creditori del venditore.*

In conseguenza, non ostante la vendita, il bastimento o il suo prezzo continua ad essere affetto ai creditori, i quali possono anche, se lo giudicano convenevole, impugnare la vendita per causa di frode.

TITOLO II.

DEL SEQUESTRO, OSSIA ESECUZIONE E DELLA VENDITA DEI BASTIMENTI.

(191.). *Qualunque bastimento può essere sequestrato e venduto per autorità giudiziale, ed il privilegio dei creditori sarà estinto per mezzo delle formalità seguenti:*

(192.). *Non potrà procedersi al sequestro che ventiquattro ore dopo l' intimazione di pagare.*

(193.). *L' intimazione dovrà essere fatta alla persona del proprietario, o al suo domicilio, se si tratta di un' azione generale da sperimentarsi contro di lui.*

L' intimazione dovrà essere fatta al capitano del bastimento se il credito è del numero di quelli che sono suscettibili del privilegio sopra il bastimento a termini dell' articolo 185.

(194.). *Il cursore enuncia nel processo verbale il nome, la professione, e l' abitazione del creditore pel quale agisce;*

Il titolo in virtù del quale procede;

La somma di cui si richiede il pagamento;

L' elezione del domicilio fatta dal creditore nel luogo ove risiede il tribunale, presso il quale deve procedersi per la vendita, e nel luogo ove il bastimento in sequestro è ancorato;

I nomi del proprietario e del capitano;

Il nome, la specie, e la portata del bastimento;

L' indicazione e la descrizione delle scialuppe, degli schifi, attrezzi, utensili, armi, munizioni, e provviste;

E stabilisce un guardiano.

(195.). *Se il proprietario del bastimento sequestrato abita nella giurisdizione del tribunale, il sequestrante deve fargli notificare nello spazio di tre giorni copia del processo verbale del sequestro e farlo citare innanzi al tribunale per veder procedere alla vendita delle cose sequestrate.*

Se il proprietario non è domici-

liato entro la giurisdizione del tribunale, le notificazioni e citazioni gli sono fatte nella persona del capitano del bastimento sequestrato, o in sua assenza, in quella di chi rappresenta il proprietario, o il capitano, e il termine di tre giorni è aumentato di un giorno in ragione di ogni due miriametri e mezzo della distanza del suo domicilio.

Se è straniero e fuori dello stato le citazioni e notificazioni si fanno com' è prescritto dal codice di procedura civile riguardo agli stranieri ed assenti.

(Per non fare un inutile duplicato si ommettono gli articoli 196. e seguenti, sino a tutto il 203. inclusive, riportati alla voce Aggiudicazione, ove possono leggersi.).

(204.). *Le domande per diritti reclamati sul bastimento di uno o più comproprietarii saranno formate e notificate alla cancelleria del tribunale prima della delibera.*

Se le domande dei detti comproprietarii non sono formate che dopo la delibera, esse saranno considerate e ritenute ipso iure *come sequestri per inibire la consegna delle somme provenienti dalla vendita.*

(205.). *L' attore ossia il sequestrante avrà tre giorni di tempo per presentare i suoi titoli.*

Il convenuto avrà tre giorni per contraddire.

La causa sarà portata all' udienza sopra una semplice citazione.

(206.). *I sequestri per inibire la consegna del prezzo saranno ricevuti entro tre giorni consecutivi a quello della delibera; passato questo tempo essi non saranno più ammessi.*

(207.). *I creditori sequestranti sono tenuti di produrre alla cancelleria i loro titoli di credito nei tre giorni che seguono l' intimazione fatta lo o dal creditore istante, o dal terzo sequestrato, in mancanza di che si procederà alla distribuzione del prezzo della vendita, senza che essi vi siano compresi.*

(208.). *La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte fra i creditori privilegiati nell' ordine prescritto dall' articolo* 185. *e fra gli altri creditori a proporzione dei loro crediti.*

Qualunque creditore graduato, lo è tanto pel capitale, quanto per gl' interessi, e spese.

(209.). *Il bastimento pronto a far vela non è soggetto a sequestro, eccetto che pei debiti contratti pel viaggio che sta per fare, ed anche in quest' ultimo caso, la sigurtà per questi debiti impedisce il sequestro.*

Il bastimento è riputato pronto a far vela, allorchè il capitano è munito delle sue spedizioni pel viaggio.

TITOLO III.

DEI PROPRIETARII DEL BASTIMENTO.

(210.). *Qualunque proprietario di bastimento è civilmente responsabile pei fatti del capitano in ciò che concerne il bastimento e la spedizione.*

La responsabilità cessa coll' abbandono del bastimento e del nolo.

(211.). *I proprietarii di bastimenti equipaggiati in guerra non saranno tuttavia responsabili dei delitti e delle depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra che si trova sui loro bastimenti, o dall' equipaggio se non che sino*

alla concorrenza della somma per la quale avranno data cauzione, a meno che non ne siano partecipi o complici.

(212.). *Il proprietario può congedare il capitano.*

Non vi è luogo all' indennità, se non v' è convenzione in iscritto.

(213.). *Se il capitano congedato è comproprietario del bastimento può rinunziare alla comproprietà, ed esigere il rimborso della quota che gli appartiene.*

(214.) *Per tutto ciò che riguarda l' interesse comune dei proprietarii di un bastimento, la deliberazione della maggiorità è adottata.*

La maggiorità si determina da una porzione d' interesse del bastimento, eccedente la metà del di lui valore.

La vendita all' incanto del bastimento non può essere accordata che sulla domanda dei proprietarii, formanti insieme la metà dell' interesse totale nel bastimento, se non vi è convenzione contraria in iscritto.

BASTONE *(Diritto pubblico)*. È qualche volta un segno di comando, od un attributo di dignità o di carica. Tali sono il diadema, la corona, il manto, la spada, lo scettro; quest' ultimo nome non lo assumevano, se non quando passavano nelle mani del sovrano. In Francia era in passato il distintivo dei generali d' armata. Al dì d' oggi lo è esclusivamente dei marescialli.

BASTONE PASTORALE. *(Diritto canonico)*. È quello che i vescovi, o gli abati portano in alcune cerimonie sacre. La sua origine, secondo i canonisti si trae dalla podestà sacerdotale che G. C. trasmise agli apostoli, quando mandati a predicare ordinò loro di portare il bastone: *ut baculus tollerent*. V. VESCOVO, ABBATE.

BATTELLO. La scialuppa o battello è il complesso dei legni costruiti per travagliare intorno la nave, quando si trovi arrestata da qualche ostacolo nel viaggio. La scialuppa o battello si considera parte della nave, per essere necessario al viaggio della nave medesima.

BATTESIMO *(Diritto canonico)*. Battesimo è voce derivante dal greco, la quale suona in italiano *lavanda*. Il battesimo, non per dignità, ma per ordine è il primo fra i sacramenti della nuova legge da G. C. instituiti. Quindi si definisce = *Sacramentum a Cristo Domino institutum, ad spiritualem hominis regenerationem per exteriorem corporis ablutionem factam aqua, sub praescripta verborum forma* = Quantunque il sacramento del battesimo sia unico per essenza come nota la glossa *in cap. baptismi vicem de consecrat. dist.* 4., pure sotto tre diverse maniere viene riguardato; e cioè sotto le denominazioni di battesimo di acqua *fluminis*, di battesimo di desiderio *flaminis*, di battesimo di sangue *sanguinis*. Il primo è quello che si opera per mezzo dell' abluzione esteriore del corpo sotto la prescritta forma delle parole: *io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo.* Pel secondo, ossia quello di desiderio *flaminis*, intendesi la perfetta contrizione dell' uomo unita al voto, ossia proposito di ricevere il battesimo come leggesi negli atti degli apostoli: *Vos autem baptizabimini Spi-*

ritu sancto non post multos hos dies. Pel terzo, ossia per quello di sangue, *sanguinis*, intendesi il martirio sofferto per la fede di Cristo, espresso da lui medesimo in s. Marco: *potestis bibere calicem, quem ego bibo, aut baptismo, quo ego baptizo, baptizari?* Il solo battesimo però di acqua, deve ritenersi per sacramento giusta il detto di s. Paolo a quelli di Effeso 4. *Unus dominus, una fides, unum baptisma*, e come pur si confessa nel simbolo Costantinopolitano. *Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum*. Gli ultimi due generi di battesimo però sono sufficienti di per sè stessi, nel caso urgente a produrre la giustificazione.

Della materia remota del battesimo.

La materia remota del battesimo, stabilita da G. C. è l' acqua. Egli la costitui tale quando là nel Giordano donandole col contatto di sè medesimo, la virtù santificante, dichiarò quel lavacro a tutti indispensabile e necessario. *Nisi quis renatus fuerit ex aqua ec.*

La sola acqua dunque elementare può essere materia del battesimo, checchè ne abbiano altri erroneamente pensato. Dell' acqua pensò l' apostolo delle genti allorchè scrivendo a quelli di Efeso, disse: *Christus dilexit ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea ut illam sanctificaret, mundans lavacro aquae in verbo vitae* (ad Ephesios 2. 25.). e similmente agli Ebrei: *Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei aspersi corda a conscientia mala, et abluti corpus aqua munda, teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem* (Ad Haebreos cap. 10. 22.). Di questa finalmente ragionò l'Apostolo s. Pietro, dicendo: *in diebus Noe..... pauci idest octo animae salvae factae sunt per aquam: quod et vos nunc similis formae salvos facit baptisma*. (D. Petrus 1. cap. 3. 20.). Ciò confermarono diversi Concilii, il Lateranense, il Fiorentino, e per ultimo il Tridentino nella *sess. 7. can. 2. de Baptismo. Si quis dixerit aquam veram et naturalem non esse de necessitate baptismi, atque ideo verba illa D. N. J. C.: nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, ad metaphoram detorserit: anathema sit.* L'abluzione poi può farsi in tre modi; 1.° per *immersione*, 2.° per *infusione*, 3.° per *aspersione*. La prima coll' immergere nell' acqua qualche parte del corpo del battezzando; la seconda collo spargimento dell' acqua sul corpo del medesimo; la terza collo spruzzamento di una quantità di acqua, capace a bagnare il battezzando. Per le quali venerabili autorità e canoni, rimane determinata senza esitanza la materia remota di questo sacramento, che sulle tracce dei Teologi, distingueremo in tre classi: 1.° nella materia *certa*, 2.° nella materia *sommamente dubbia*; e 3.° infine nella materia *invalida*. La *certa* come si disse, è l' acqua vera naturale, elementare, sia fredda o calda, amara o dolce, di fiume o di pioggia, di fonte o di bagno, limpida o torbida, zolfurea o minerale, o prodotta da neve, o da ghiaccio disciolto, purchè intatta rimanga la sua primitiva natura. La *sommamente dubbia* è l' acqua distillata dai fiori, dalle piante, la leggiera liscivia che non abbia provata l' azione del fuoco. L' *invalida* per ultimo, è il sudore, le lacrime, l' orina, il vino, il latte, i liquori, il succo espresso da

qualunque frutto o pianta, come pure il ghiaccio e la neve nello stato di congelazione.

Della materia prossima del battesimo.

La materia prossima altro non è che l'applicazione dell'acqua, di cui parlammo, sul corpo del battezzando. Abbiamo veduto com' essa possa in tre maniere eseguirsi. La preferita per altro nei secoli primitivi del cristianesimo era la trina immersione come ne fanno fede gli antichi Padri. *Ter illum episcopus*, dice Dionisio, *hac trina illius mersione tres beatitudinis divinae personas inclamans*. E Tertulliano: *Dehinc ter mergitamur*; ed in altro luogo: *nec semel sed ter ad singula nomina in personas singulas tingimur*. Sul cadere del secolo XIII. incominciarono i Latini a variare questa disciplina, avvegnachè anche prima di questo tempo non fosse così costante quel rito, che talvolta non fosse conferito il battesimo, o per mezzo di una sola immersione, o per infusione, e talvolta ancora, per aspersione, nel caso per altro di sola urgenza. Quindi il rito venne d'allora in poi comunemente adottato di sostituire l'infusione all'immersione, specialmente pel notabile pregiudizio che risentivano da quelle fredde immersioni i teneri fanciulletti, niun precetto opponendosi a ciò, e per nulla influendo la minore o maggiore quantità di acqua, alla santificazione dell' anima, dipendente solo dalla grazia del Redentore.

Della forma del battesimo.

In questa sezione tratteremo della forma del battesimo, ossia delle parole colle quali applicar si deve la materia. La forma adunque della Chiesa latina è la seguente: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.* Questa è la vera e legittima forma del battesimo, come si rileva dalle parole stesse di G. C. = *Euntes docere omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Math. ult.*; perciocchè in essa concorre l'espressione delle quattro cose al sacramento essenziali; la *persona* che si battezza *Te*; l' *azione* del ministro *baptizo;* l' *unità* della divina natura *in nomine;* finalmente l' *invocazione* della Santissima Trinità *patris, et filii, et spiritus sancti.* All' amministrazione di questo sacramento è essenzialmente necessaria una tal forma proclamata dai concilii, e dai dottori della chiesa, e come per la sua validità non può ommettersi la materia, così non può per la validità medesima trascurarsi la forma.

Del ministro del battesimo.

Il ministro del battesimo, distinguesi in *ordinario* ossia *ex officio;* in *straordinario*, ossia per *delegazione;* e finalmente in ministro di necessità. L' *ordinario* con solenne rito è il sommo pontefice in tutto l' orbe cattolico, il vescovo nella sua diocesi, il parroco nella estensione della sua parrocchia, e qualunque sacerdote da essi delegato, imperocchè sono ministri ordinarii di un tal sacramento, quelli ai quali ne fu direttamente commesso l' officio; e siccome G. C. ai soli apostoli e sacerdoti disse: *Euntes*, *docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine ec.* Così di questi soltanto è proprio un tale ministero. Il Diacono quantunque non possa in vigore della sua propria ordinazione amministrare solennemente il battesimo come dichiarò S. Clemente: *ius non est diacono aut sacrificium*

offerre, aut baptizare, lo può tuttavolta come ministro straordinario in mancanza di sacerdoti od in altro uso di urgente necessità con delegazione per altro speciale del proprio vescovo: *Constat*, così il testo canonico, *baptisma solis sacerdotibus esse tractandum ejusdem mysterium nec ipsis diaconis explere licitum est absque episcopo vel presbytero; nisi his procul absentibus ultima languoris necessitas cogat.* Ministro finalmente di *necessità* ossia nel probabile pericolo che alcuno possa perire senza il battesimo egli è chiunque si trovi di ragione dotato, purchè per altro usi la materia e la forma, coll' intenzione di fare ciò che intende la chiesa, o questo sia chierico o laico, uomo o donna pagano o giudeo, eretico o scomunicato. Tale è la decisione dei canoni e dei pontefici. Il Tridentino alla *Sess. 7. Can. 4. De Baptism.*, così decreta: *Si quis dixerit baptismum qui etiam datur ab haereticis in nomine patris et filii et spiritus sancti, cum intentione facendi quod facit ecclesia non esse verum baptisma, anathema sit.*

Del suscipiente, e dei riti del battesimo.

Ella è massima di fede doversi ai fanciulli recentemente venuti alla luce, come agli adulti amministrare il battesimo. Ai primi per cancellarne la macchia di origine, ai secondi, così per questa, come per detergerli dalle mancanze sino a quell' atto commesse. La pratica mai interrotta, e la tradizione della chiesa derivante dagli apostoli, dimostra essere stati sempre i fanciulli battezzati. *Ecclesia traditionem ab apostolis suscepit, etiam parvulis dare baptismum* (Orig. tom. 2. p. 35.). *Consuetudo matris ecclesiae in baptizandis parvulis nequaquam speranda est, neque ullo modo superflua deputanda, nec credenda nisi Apostolica esset traditio* (S. Aug. lib. 1. De Genes. c. 23.) Ciò è confermato da molti concilii. Per servire alla propostaci brevità, riporteremo soltanto i seguenti canoni del Tridentino (Sess. 7. can. 12. et 13.). *Si quis dixerit, neminem esse baptizandum, nisi ea aetate, qua Christus baptizatus est; vel in ipso mortis articulo; anathema sit.* = *Si quis dixerit, parvulos, eo quod actum credendi non habent, suscepto baptismo inter fideles computandos non esse, ac propterea, cum ad annos discretionis pervenerint esse rebaptizandos, aut prestare omitti eorum baptisma, quam eos non actu proprio credentes baptizari in sola fide ecclesiae; anathema sit.* Dal che si conclude che i fanciulli pressocchè nati, non solo sono suscettibili del Battesimo, ma debbonsi al più presto possibile battezzare. S. Carlo Borromeo prescriveva nel suo sinodo milanese: *Excomunicationis poenae multandos censuit, qui natum infantem ante nonum diem ad suscipiendum baptismum deferendum non curent.*

Agli adulti però, non è ad amministrarsi il battesimo, se spontaneamente non lo richieggono, e se prima non siano instrutti negli erudimenti della fede. A tal uopo nei primi tempi della chiesa, fu instituito il catechismo diviso in tre gradi. Il primo apparteneva agli *audienti*; il secondo ai *genuflettenti*; ed il terzo ai *competenti* od *eletti*. Gli *audienti* erano quelli che desiderosi del battesimo si recavano ad ascoltare i sermoni, e l' esposi-

zione delle sacre scritture. Questi non essendo ascritti al catalogo dei catecumeni, non potevano assistere al divino sacrifizio. I *genuflettenti* erano veri catecumeni. Su di essi, prostrati a terra, recitavansi diverse preghiere; ma essi pure venivano eliminati dalla chiesa, all' avvicinarsi della consacrazione: *quicumque cathecumeni discedite*. Finalmente *competenti* erano quelli del terzo grado, quali per l' acquisita dottrina della fede e per la continenza esatta della loro vita s' apprestavano a ricevere la grazia. Dicevansi anche *eletti* perchè dopo rigido esame, compiuto il catecumenato, erano segregati dagli altri, ed annoverati fra i suscipienti il battesimo. Quest' era la disciplina osservata nei primi secoli della chiesa. I riti prescritti in oggi dalla chiesa possono vedersi nel Rituale romano.

Dei patrini, loro gravissime obbligazioni e delle Ostetrici.

Patrini sono coloro ai quali incombe levare dal sacro fonte il battezzando. I Padri della chiesa li chiamarono *Sponsores*, *Fidei ductores*, *Fideiussores*, *Patres divini*, ed il sinodo di Magonza gli appella *Compatres*. La scelta dei patrini nel solenne battesimo, spetta ai genitori del fanciullo. Le gravissime obbligazioni che gravano i patrini sono espresse da S. Agostino con queste parole: *vos ante omnia, tam viros quam mulieres qui filios in baptismate suscepistis, moneo, ut cognoscatis fidei-iussores apud Deum extitisse pro illis; quos visi estis de sacro fonte suscipere.* (Serm. 163.). Ed in altro sermone dice: *debent eos admonere ut castitatem custodiant, iustitiam diligant, charitatem teneant, et ante omnia symbolum, et orationem dominicam eos doceant; Decalogum etiam, et quae sint prima religionis christianae rudimenta.*

Lo scopo della chiesa nello stabilire i patrini fu quello di provvedere ad una santa educazione nella fede. Quindi è vietato di assumere un tale ufficio ai muti, agli ebeti, agl' impuberi, ed ai non battezzati. Molto meno possono assumerlo gli eretici, i pubblici scomuniti, gl' interdetti, i notorii delittuosi, gl' ignoranti nelle cose della fede, gli apostati, gl'infami, tali, o per riguardo ai costumi, o per la professione da essi esercitata. Per condizione dello stato è pure vietato di assumere l'officio di patrini ai religiosi di qualunque ordine ed alle monache. Finalmente è vietato al padre, ed alla madre, se non vi concorra un' urgentissima necessità.

Prima di chiudere quest' articolo tanto importante alla materia canonica, di che si tratta, spenderemo alcune parole sulle levatrici, come quelle che non poco concorrono a procurare agl' infanti l' amministrazione del battesimo. Diremo dunque esser loro preciso debito l' apprendere la forma e modo di battezzare, perchè ogni menoma negligenza è loro imputabile gravemente. I sinodi antichi specialmente dimostrano quanta fosse su ciò la vigilanza dei sacri pastori. Egli è debito indispensabile de' parrochi vegliare sulla istruzione delle femmine che alla professione si dedicano di ostetrici; nei momenti di pericolo della vita dei neonati esse sono le vicarie del parroco e di ogni loro trasgressione non anderebbero i parrochi stessi esenti da imputabilità *(Gobat. trat. 2. cap. 5. n. 3.)*. Tale

è la decisione di tutti i sinodi, e segnatamente di quello di Alessandria (1. 2. 3. *Maii* 1732.), del quale riportiamo le parole: *Oneratam parochorum conscientiam volumus, qui exactissime certo tempore obstetrices examinent, quae perfecte callere debent, et mentem retinere modum baptismi rite conferendi.*

BEATIFICAZIONE (*Diritto canonico*). La beatificazione è una legittima concessione del supremo Pontefice fatta ad un certo determinato luogo, di rendere pubblico culto ad uno, che già regna glorioso nel cielo. La beatificazione *ratione substantiae* non differisce dalla canonizzazione. Il Contellora (*De Canoniz. Sanctor. cap.* 2. *n.* 4.) dice: *Beatificationem minori apparatu celebratam*. Difatti, tanto l'una, che l'altra si eseguiscono con la stessa accurata e circospetta maturità di giudizio, dopo la più scrupolosa e pienissima discussione della causa; pronunciata la beatificazione il sommo Pontefice ne spedisce il diploma pel cui mezzo la notizia a tutta la chiesa è propagata; e sebbene si permetta onorare il servo di Dio con l'uffizio e con la messa in una sola provincia, o città, o religione, non per questo niuno può dubitare della santità e della gloria, tanto del beato, che del canonizzato. La differenza adunque in non altro consiste se non che per la canonizzazione credesi la gloria del santo, come per forma espressa *definitiva* e *pronunziativa*, e per la beatificazione come per forma *concessiva* ed implicitamente *definitiva*. E l'una, e l'altra sono dai canonisti distinte in *formale* ed *equipollente*. Dicesi beatificazione formale quando precede la discussione delle virtù, del martirio, dei prodigii; equipollente, quando considerata la fama delle virtù, il papa approva la sentenza proferita dal giudice ordinario, o delegato, appoggiata sul culto immemorabile. V. Canonizzazione.

BENEDIRE (*Diritto canonico*). Il benedire, secondo la dottrina di s. Tommaso, può in tre modi operarsi, e cioè: *enunciative*, *optative*, et *imperative*. Enunciative fassi lodando, e benedicendo il Signore, come nel salmo 33. *Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo*. Optative fassi pregando od augurando alcun bene, come nel salmo 127. *Benedicat tibi Dominus ex Sion et videas bona Hierusalem omnibus diebus vitae tuae, et videas filios filiorum tuorum pacem super Israel*. Imperative finalmente fassi imperando o commettendo una qualche cosa, e questa è benedizione che dassi da Dio per mezzo de' suoi ministri, e che talvolta pure ha dato di per sè stesso, come nella Genesi 1. n. 28. = *Benedixitque illis Deus et ait, crescite et multiplicamini et replete terram, et subiicite eam, et dominamini piscibus maris, et volatilibus coeli, et universis animantibus, quae moventur super terram.*

BENEDIZIONE nuziale (*Diritto canonico*). Secondo Seldeno il rito della benedizione nuziale deriva dagli ebrei, presso i quali il padre dello sposo benediceva le nozze. Usavasi dai primi cristiani; Leone imperatore la comandò nella sua novella 89. ed il Concilio di Trento la prescrisse indispensabilmente (*sess.* 24., *cap.* 1. *De reform.*).

Questo concilio esorta gli sposi a non abitare insieme la medesima ca-

sa, prima di avere ricevuta la benedizione nella chiesa. Essa deve darsi dal proprio parroco, quando questi, o l'ordinario non accordino ad altro sacerdote la facoltà di darla, non ostante qualunque privilegio o consuetudine, che lo stesso concilio dichiarò abusivi.

BENEFATTORE *(Diritto civile)*. Questo vocabolo si applica alle persone che abbiano altrui fatto del bene. Abbenchè la riconoscenza debba naturalmente manifestarsi da coloro che hanno ricevuto qualche favore, le leggi però non ne fanno loro un dovere; esse si limitano a punire l'ingratitudine, quando se le associi l'oltraggio. Egli è proibito per esempio d'inveire con ingiurie, e con via di fatto contro un cittadino qualunque: non si può offenderlo, senza divenire colpevole; ma si diviene molto più riprensibile allorchè si manchi al proprio dovere contro colui dal quale siansi ottenute testimonianze di attaccamento e di beneficenza. La giustizia allora si arma di una severità di cui forse non farebbe uso in ogni altra occasione: l'ingratitudine aggrava l'ingiuria e la rende meritevole di una riparazione più marcata; essa è sovente anche capace di operare il rivocamento di un benefizio. V. DONAZIONE, INGRATITUDINE.

Allorchè i figli sono tanto traviati da non riconoscere i loro benefattori in chi ha dato ad essi la vita, per abbandonarli all'indigenza ed al dolore, la giustizia accorre a soccorrerli, costringendo i figli a far per dovere ciò che avrebbero dovuto fare per sentimento e per amore. V. ALIMENTI.

BENEFICENZA. CONTRATTI DI *(Diritto civile)*. Sono quelli, coi quali una delle parti procura all'altra un vantaggio puramente gratuito.

La specie principale di contratti di beneficenza è la *donazione*. Le altre specie sono il *comodato*, il *deposito*, ed il *mandato gratuito*. Vedi queste voci.

BENEFICII ECCLESIASTICI. *(Diritto pubblico ecclesiastico)*. Divideremo quest' articolo in tre sezioni. Nella prima parleremo dei beneficii in generale, nella seconda dei modi coi quali i beneficii restano vacanti; nella terza in qual modo i vacanti si conferiscono.

Sezione I. *Dei beneficii ecclesiastici in generale.*

Imprendendo noi a parlare delle cose *temporali* della chiesa, sembraci opportuno innanzi tratto di toccare della legittimità e della giustizia di questi possedimenti della cristiana repubblica. Calchiamo le orme del chiarissimo mons. Giovanni Devoti. Chiunque si faccia a considerare che niun aggregato d'uomini può sussistere saldamente, se non sia fornito di qualche proprietà, che la esistenza ne garantisca e mantenga, dovrà convincersi facilmente che anche la chiesa componendosi di una società od aggregazione d'uomini, ha necessità di beni comuni per l'alimento dei vescovi, de' preti, e degli altri ministri, pel soccorrimento delle vergini, degli orfani, e de' poveri, infine per le fabbriche de' templi, e per l'acquisto delle suppellettili, degli ornamenti, e dei sacri arredi. È una verità, che Iddio non ha bisogno delle offerte degli uomini, ma è vero del pari che gli uo-

mini creature privilegiate della sua onnipotenza denno innalzargli un tempio per adorarlo nel suo culto esteriore, e sì fatto, che simboleggi la maestà e grandezza dell' Ente supremo, autore di tutto il creato. Non impiegheremo molte parole intorno alla necessità di provvedere i ministri di una sussistenza conveniente. I sacerdoti sono costituiti per offerire alla divinità i doni, e i sacrificii de' fedeli; essi sono occupati di questo ministero e dal medesimo è ben ragione che traggano il modo di campare la vita. Quale è il soldato, dice l' apostolo, che militi al suo proprio soldo e non a quello del principe o della repubblica? Quale è il vignaiuolo che dalla vigna da lui coltivata non tragga alimento? Quale è il pastore che non si vesta della lana, e non si nutra del latte del gregge da lui pasciuto? *Nescitis*, dice la legge mosaica, *quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt; et qui altari deserviunt, cum altari participant.* E nel cap. 18. de' Numeri. *Excubate in custodia sanctuarii et in ministerio altaris, ne oriatur indignatio super filios Israel..... Omnia quae sanctificantur a filiis Israel tradidi tibi* (cioè ad Aronne) *et filiis tuis pro officio sacerdotali legittima sempiterna......filiis autem Levi dedi omnes decimas in possessionem pro ministerio quo serviunt mihi in tabernaculo foederis......et comedetis eas in omnibus locis vestris, tam vos, quam familiae vestrae; quia pretium est pro ministerio, quo servitis, in tabernaculo testimonii.* Cosa vuolsi adunque di più evidente per dimostrare che i beni temporali da Dio stesso furono assegnati ad Aronne ed ai di lui figli per la custodia e servizio del santuario e del tabernacolo?

Dimostrato il diritto che la chiesa ha di possedere beni temporali, avvertiremo come nei primi tempi fossero generalmente mobili, perchè più facili a sottrarsi alle persecuzioni dei nemici del nome cristiano. Non per questo però è a ritenersi che la chiesa, fosse fin d' allora affatto spoglia di beni stabili, i quali poi aumentarono notabilmente, quando data la pace alla chiesa, gl' imperatori, e primo tra essi Costantino ordinarono, che dovessero convertirsi in pro di essa le donazioni che le venissero fatte, le eredità intestate dei chierici che non lasciassero superstite alcun agnato o cognato, i redditi e i fondi dei templi profani e delle congreghe degli eretici, ed altre larghissime concessioni, che però non dovevano riuscire in danno dei figliuoli di famiglia; perchè chiunque tenga in non cale la carità del sangue, non può avere amore di giustizia, e di religione. Che se la chiesa ha il diritto e la necessità di possedere, come ha sempre posseduto beni temporali, non v' ha bisogno dimostrare avere essa pure il diritto di liberamente amministrarli. Varii furono anticamente i modi di amministrazione usati dall' autorità ecclesiastica. Si nota in ispecie che i vescovi dirigevano col consiglio del clero e coll' opera di economi da loro scelti i redditi della diocesi, che si dividevano in quattro parti, una delle quali al vescovo, un' altra ai chierici, un' altra ai poveri, ed un altra infine alla fabbrica del tempio si destinava. *(can. 21. c. 1. qu. 7.)*.

Secondo l'odierna disciplina è assegnata alle singolari chiese parroc-

chiali, o una rendita certa, o veramente certi beni; ed anche i chierici che una volta si alimentavano dalla chiesa a cui erano ascritti, hanno beni loro proprii, o particolari che separatamente amministrano. Tutti questi beni poi, sieno della chiesa o dei chierici, si chiamano temporali perchè servono agli usi temporali, ma siccome d'altronde sono sempre beni ecclesiastici, perciò si reggono col diritto che è proprio dei beni della chiesa, onde non possono senza opportuna e legittima concessione distrarsi o diminuirsi.

I beni dei chierici consistono principalmente nei beneficii. I latini sotto il nome di beneficio intendevano un fondo o predio fiscale che si concedeva dagl'imperatori ai soldati valorosi o ai cittadini che per opere egregie si fossero resi chiari ed illustri, allo scopo di loro prestare lo stipendio od il vitto e ad eccitare il popolo alla virtù. Cicerone infatti perorando la causa di Archia disse di lui: *in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo praetore et consule.* Anche la chiesa non fu tarda a concedere alcuni fondi ai chierici che bene di lei meritarono. Laonde quei fondi si dissero beneficii, e beneficiati si chiamarono coloro ai quali era dato di ottenerli. Queste concessioni erano rare dapprima, e breve tempo durarono; perciocchè giunto un termine stabilito, o morto il beneficiato tornavano questi in beneficio della chiesa (*Can.* 61. *c.* 16. *qu.* 1.). In seguito divennero tanto frequenti che i chierici non più dall' erario della chiesa ricevevano gli alimenti, ma avevano le loro particolari prebende nei beneficii che ad essi si conferivano finchè fossero stati tra vivi. Per la qual cosa ne seguitò che il diritto di percepire i redditi ecclesiastici che da principio era annesso all' ordinazione, per la quale il chierico veniva ascritto ad una certa chiesa e coll' erario di essa alimentato, è oggi inerente ai beneficii che somministrano al chierico il modo di vivere decentemente.

Il beneficio si definisce: *ius perpetuum percipiendi fructus de bonis ecclesiasticis, officii sacri causa, ecclesiastica auctoritate constitutum.* Il beneficio si dice un diritto *perpetuo*, perchè non concedendosi *ad tempus*, deve durare finchè vive il beneficiato; si dice poi *costituito con autorità della chiesa*, per essere necessario il consenso del sommo pontefice, o del vescovo. Finalmente il beneficio si tiene istituito per un' ufficio spirituale; mentre non si conviene che i chierici godano dei beni ecclesiastici, vivendo nell' ignavia e nell' ozio. Il primo dei doveri dei chierici è posto nel ministerio dell' altare, e nelle preghiere, delle quali alcune ordinate dalla chiesa, debbonsi da essi recitare ogni giorno; tali sono le ore *canoniche*, chiamate anche col nome di *divino uffizio* o di *breviario.*

Si distingue il beneficio dalla prebenda: poichè questa concerne soltanto i frutti, i redditi, gli emolumenti che immancabilmente e con certa misura provvengono a' chierici per causa di ministeri e di ufficii ecclesiastici, e però la prebenda si suole chiamare di sovente la dote del beneficio. Il beneficio per lo contrario ha una più larga significazione; avvegnachè non consista solamente in quei beni di cui la prebenda è composta, ma sì ancora negli stessi ecclesiastici ufficii e magistrati. Ora sarà acconcio che

si considerino le distinzioni dei beneficii. Alcuni, oltre al dovere che spetta a tutti i beneficiati di recitare le divine preci e di servire all'altare, hanno congiunto altro ministero, o dignità, o personato, o cura d'anime. Questi beneficii, diconsi *doppii;* quelli ai quali nulla è inerente, tranne la generale obbligazione avvertita di sopra, si dicono *semplici.* Se non che dei beneficii semplici alcuni avendo congiunto l'obbligo della residenza, come i canonicati, e le cappellaníe perpetue si chiamano *residenziali;* gli altri esimiti dall'accennato obbligo si dicono propriamente *semplici*, o non *residenziali.* Da prima tutti i beneficii obbligavano alla residenza, ma col progresso de' tempi fu statuito che i chierici andassero esenti da questa legge, affinchè dimorando altrove avessero modo di procacciarsi il vitto (*Gonzales in c. conquerente n.* 2. *De cler. non residen.*).

Requisiti che concorrer debbono a costituire un beneficio realmente ecclesiastico.

I dottori comunemente convengono, che abbiano a concorrere sei requisiti, onde il beneficio, vero ed ecclesiastico possa appellarsi. È necessario primieramente che venga eretto coll'autorità del vescovo, o del sommo pontefice, perciocchè senza di questa non potrebbe dirsi l'erezione canonica. (*cap. nemo* 9. *De consecr. dis.* 1. *cap. omnes.* 1. *dis.* 22.). Per la quale condizione, o requisito indispensabile deve concludersi che i beneficii, come volgarmente si dicono *meramente laicali*, non sono a noverarsi che semplicemente fra i *legati pii;* e che le cappellaníe che non sono di collazione ecclesiastica, ma istituite dai privati, ancorchè dotate sieno in perpetuo per la celebrazione delle messe chiamar non si debbono beneficii. Così decise la Rota Rom. *In una Monopolitana Hebdom.* 14. *Decis* 1612. — Secondariamente che abbia annesso qualche uffizio spirituale, come sarebbe recitare le ore canoniche, amministrar sacramenti, celebrar sacrifizii (*cap. ult. De Rescript. in VI.*). In terzo luogo che sia conferito da persona ecclesiastica ed autorevole, non potendosi ciò fare dal laico, sebbene al medesimo si competa il diritto di gius patronato (*cap. ex frequentib.* 3. *De constit.*, *cap. Si quis deinceps* 12., *cap. Si quis clericus* 16., *cap. Nullus laicor.* 18. *caus.* 16.). In quarto luogo che sia concesso a persona addetta al santuario, ed insignita almeno della prima tonsura (*Ex literis* 6. *De transact.*); se pure il sommo pontefice, siccome nota l'ab. Panormit. non avesse dispensato un qualche laico insigne e di grado eminente, che potesse cioè ricevere il beneficio, e quanto prima poi la tonsura. Fuori di tal privilegio la collazione sarebbe nulla ed invalida (*cap. Causam* 6. *De rescript.*, *et cap. cum adeo* 17.). In quinto luogo che sia perpetuo (*cap. Praecepta* 12. *dis.* 55., *cap. Sanctorum* 2. *dis.* 70., *cap. veniens* 5. *De filiis presbyteror. cap. ex. parte* 5. *De clericis aegrotan.*, *et cap. Si gratiosae* 5. *de Rescrip. in VI.*). In sesto luogo finalmente, che non possa ritenersi per uso proprio, ma ad altri necessariamente debbasi conferire (*cum ad nostram.* 7. *De institutionib.* ove leggesi precisamente: *Is ad quem spectat collactio dignitatum, seipsum instituere non potest.*

Divisione dei beneficii.

Alcuni beneficii si dicono *maggiori*, altri *minori*. I maggiori ai quali sono uniti i principali e più elevati gradi nella chiesa, sogliono appellarsi col nome di *dignità*. Ottengono questi beneficii il sommo pontefice, i patriarchi, i vescovi, gli abbati che abbiano una quasi vescovile giurisdizione. Gli altri pe' quali si conseguisce un grado inferiore, diconsi minori.

I beneficii si dividono ancora in *secolari* e *regolari*. Quelli si attribuiscono ai chierici secolari, questi si danno solamente ai regolari, o per *fondazione*, quando si pose la legge che dovessero loro appartenere, o per *incorporazione*, quando fossero uniti ai monasteri, o finalmente per *prescrizione*, quando per un corso di 40. anni si amministrarono dai regolari.

Da ultimo si distinguono specialmente i beneficii *collettivi*, la collazione dei quali spetta a coloro che li possono conferire; gli *elettivi* che si danno per elezione; i *patronati* che si attribuiscono in seguito della presentazione del patrono.

Insorgendo dubbio se un beneficio sia semplice o curato, è a presumersi che sia semplice, onde in giudizio la prova dovrebbe farsi da chi tenesse il contrario.

I doveri di coloro che ottennero beneficio ecclesiastico, sono i seguenti: 1.° Entrando al beneficio sono tenuti a prestare dinanzi al vescovo la professione di fede, alla quale è annessa la promessa giurata di obbedienza canonica al vescovo stesso *(conc. Trid. sess.* 24. *cap.* 10., *De reform.)*; 2.° Sono tenuti a sostenere diligentemente il ministero sacro che è congiunto al beneficio, percioccbè *beneficium est propter officium*, e non soddisfano al loro officio, fuori del caso d' inevitabile impedimento, col costituire un vicario, mentre l' officio è inerente alla persona e nella collazione del beneficio si ha riguardo alla speciale abilità della persona; 3.° Sono obbligati adunque strettamente, ed in ispecie se il beneficio è curato, alla residenza, sotto il qual nome viene la costante dimora nel luogo del beneficio; di guisa che, non altrimenti che nel caso di collisione coll' ufficio più sublime di carità cristiana, di obbedienza e di cura pel bene della chiesa o dello stato, sono svincolati da questa necessità di residenza *(conc. Triden. sess.* 24. *cap.* 1. *et* 12. *De reform.)*.

Anticamente i chierici nell' atto che si ordinavano venivano ascritti ad un titolo, o ad una chiesa determinata alla quale prestavano il loro ministero, e dalla quale ricevevano l' alimento; dal che ne veniva che non potendo un chierico servire ad un tempo a due chiese, non poteva del pari esservi ascritto. Per altro a questa regola generale si contravveniva, talvolta ingiustamente per avarizia degli uomini, e talvolta si facevano con rettitudine alcune eccezioni, quando credevasi ciò acconcio alla utilità o necessità della chiesa, del che si hanno pure parecchi esempi nell' antica legislazione.

Quando s' introdusse il costume che i beneficii fossero separati dall' ordinazione, fu stabilito che non potessero più beneficii ad una sola persona attribuirsi. Ma siccome diminuirono d' assai coll' andar de' tempi, le rendite de' beneficii, così furono sciolti dalla residenza que' chierici, i quali non potendo alimentarsi coi

frutti del loro beneficio, dovevano in altro luogo procacciarsi il modo di vivere, e per conseguenza ad un solo chierico si concedevano per giusti motivi più beneficii e questi erano detti *compatibili*, avvegnachè ne la legge di residenza, nè altra obbligazione ad essi congiunta, divietasse di conseguire il possedimento di un altro. Dai quali beneficii erano diversi affatto gl' *incompatibili*, quelli cioè che per un obbligo inerente non potevano da un solo chierico ritenersi.

Ma rotto il freno ad ogni legge, fuvvi tempo in cui si videro molti abusi e violazioni; che alcuni non vergognavano di ritenersi più beneficii ancora *incompatibili* con grave scandalo de' fedeli; alle quali sregolatezze ripararono i Concilii Lateranensi III. e IV., ordinando che chiunque acquistasse due parrocchie o dignità o personati, rimanesse privo subitamente del primo, ed anche d' ambedue se avesse persistito nell' ostinazione di ritenerli. Ed il Concilio di Trento confermando i decreti dei due citati Lateranensi, ordinava: che niuno quantunque illustre di grado, di preminenza, o di dignità, non presumesse ricevere e ritenere insiememente più di una chiesa cattedrale o metropolitana, sia che per titolo o commenda, sia che per altro nome qualunque se ne volesse difendere il ricevimento o la ritenzione, decretando ai renuenti la immediata privazione dei beneficii medesimi. E siccome poteva dubitarsi quali fossero veramente i beneficii che il Concilio teneva per *incompatibili*, avvegnachè non comparisse certo se da que' Padri si fossero oltrepassati i termini della costituzione d' Innocenzo III., disponevano (*nella sess.* 24. *cap.* 18. *De refor.)*, che da qualunque persona, e per qualunque titolo non si potesse ad alcuno più di un solo ecclesiastico beneficio conferire, che se questo solo beneficio non valesse a sostenere decentemente la vita del chierico, e fosse atto a tal uopo un altro beneficio semplice, purchè sì l' uno, che l' altro, una personale residenza non esigessero, dichiaravano i Padri che non n' era in questo unico caso divietato il conferimento; per fine volevano che questi decreti non solamente dovessero appartenere alle chiese cattedrali, ma a tutti ancora gli altri beneficii secolari, regolari e commendati di qualunque titolo e qualità.

E questi comandamenti del Tridentino sono anche in osservanza; ond' è che due beneficii, che siano *incompatibili*, perchè abbiano congiunta la personale residenza del chierico o la cura delle anime, o l' ufficio, il personato, la dignità, o perchè sieno uniformi, come dicono *sotto lo stesso tetto*, vale a dire nella stessa chiesa, non si possono concedere ad un solo chierico. La concessione che volesse farsene sarebbe nulla, e come vedemmo, chi volesse ritenerli ambodue, da ambodue decaderebbe. La santa Sede, mossa da giuste cagioni, può concedere che un solo chierico si tenga più beneficii ancora *incompatibili*, sebbene in ciò proceda con molta circospezione, essendo ordinamento del Tridentino che gli Ordinarii abbiano il diritto di osservare e scrutare le disposizioni di coloro che possedessero più beneficii incompatibili.

Del modo di erigere i beneficii.

L' erezione de' beneficii si fa in parte colla fondazione, mediante la

quale taluno assegna una dote sufficiente al perpetuo sostentamento del chierico che debbe assumere un dato officio sacro in qualche chiesa, ed in parte coll' accettazione della chiesa medesima. Per l' erezione adunque del beneficio si richiede 1.° La determinazione dell' officio sacro da sostenersi in qualche chiesa 2.° L' assegnamento stabilito sufficientemente del congruo sostentamento a favore del beneficiario; 3.° La precauzione che coll' erezione del beneficio non vengano violati i diritti del terzo; 4.° L' approvazione della competente ecclesiastica autorità.

Siccome poi le fondazioni pie, confermate dalla legittima autorità debbonsi fedelmente conservare, ne viene di conseguenza che la innovazione dei beneficii, di regola è illecita, e che vale la regola, *beneficia ecclesiastica sine diminuzione conferantur*. Soltanto per giuste cause, previa autorizzazione dei superiori ed ascoltate le parti che vi hanno interesse può farsi tale innovazione. I modi poi coi quali i beneficii vengono innovati, sono varii: 1.° L' unione dei beneficii; 2.° L' incorporazione; 3.° La divisione; 4.° La diminuzione; 5.° Lo smembramento; 6.° La ritenzione; 7.° La soppressione, ossia l' estinzione.

Unione dei beneficii.

Questa avviene allorquando di due beneficii se ne fa uno, ed è, o *temporale* e *personale*, la quale unione si fa soltanto in favore della persona, e spira colla di lei morte; od è *perpetua* e *reale*, se si fa in riguardo alla chiesa e durevole in perpetuo. L' unione perpetua e reale può farsi in tre modi: 1.° Per uguaglianza che consiste solamente in ciò che l' una e l' altra chiesa sia soggetta allo stesso rettore, rimanendo per altro le medesime nel loro integro stato; 2.° Per soggezione, ovvero accessione cioè col sottoporre una chiesa come inferiore, ad un' altra come superiore; per cui la prima dicesi *filiale*, la seconda *matrice*; 3.° Per confusione, col sopprimere cioè ambidue i beneficii, per formarne uno nuovo congiungendo per altro i diritti, e gli officii d'ambedue. L' unione per uguaglianza è la meno odiosa ai canoni, e perciò in dubbio essa sempre si presume. Per la qual cosa si dee istituire l' unione reale a senso ed a tenore del documento, o istrumento di unione. Se v' ha luogo a dubbio, si presume (come abbiam detto) l' unione per uguaglianza.

L' unione *personale* non essendo che un manto per coprire la pluralità dei beneficii, è generalmente condannata dal concilio di Trento (*sess.* 7. *cap.* 4. *De reform.*). L' unione reale può aver luogo soltanto sotto certe condizioni. 1.° Richieggonsi giuste cause, quali sono la povertà dell' una o dell' altra chiesa, la vicinanza de' luoghi, la scarsezza de' sacerdoti; 2.° Si debbono osservare le solennità prescritte, che consistono nella diligente cognizione della causa e nell' ascoltare le parti interessate, vale a dire i sacerdoti, gli avvocati, i patroni della chiesa, come prescrive la regola di cancelleria: *ut semper in unionibus concessio fiat ad partes, vocatis quorum interest*; 3.° L' unione deve farsi coll' intervento dell' autorità ecclesiastica. — L' unione de' beneficii legalmente fatta può di nuovo sciogliersi coll' autorità de' superiori, cessando cioè la causa dell' unione, o per l' emergenza di nuovo stato di cose, in vista di cui l' unione sia dannosa, ov-

vero venendo a scoprirsi che non furono osservate le condizioni necessarie per l' unione (*conc. Trid. sess.* 7. *cap.* 6. *De reform.*).

Incorporazione dei beneficii.

Si può annoverare la incorporazione tra le unioni dei beneficii, mediante la quale un beneficio viene aggiunto, non già ad un altro beneficio, ma ad una università o corporazione, come ad un capitolo, monastero, accademia. Tre sono le specie d' incorporazione: 1.° Se s' incorpora il beneficio; *soltanto in quanto al gius di patronato* ad un collegio, questo non gode altri diritti che quelli che sono proprii del patrono; 2.° Se s'incorpora in quanto *alle cose temporali*, allora il collegio al quale il beneficio è incorporato gode, oltre il diritto di patronato, anche il diritto di percepire i frutti del beneficio, salva per altro la congrua porzione, dovuta al vicario perpetuo da costituirsi; 3.° Se s' incorpora di *pieno diritto*, vale a dire, tanto in riguardo alle cose temporali, quanto in riguardo al ministero sacro, allora il collegio ottiene i diritti del rettore principale, ed è tenuto a somministrare una congrua porzione per la costituzione del vicario, che ordinariamente debb' essere perpetuo, e questa porzione si dee determinare dal giudizio dell' ordinario (*conc. Triden. sess.* 7. *De reform.*).

Per incorporare ed unire i beneficii *curati* più gravi cagioni si vogliono; anzi alcuni di essi non possono incorporarsi od unirsi giammai. Il Tridentino impediva 1. l' unione di un benefizio di una diocesi, con un benefizio di un' altra; 2. l' unione di un benefizio curato a monasteri, abbazie, dignità, prebende di canonici, ospitali ec. 3. l' unione in fine dei beneficii di libera collazione a beneficii che fossero di gius patronato.

Il diritto di unione spetta al sommo Pontefice, ed ai vescovi. Il solo Papa ha il diritto di unire le chiese cattedrali; ed il vescovo può congiungere i beneficii della sua diocesi, eccettuati quelli che sono sottratti alla di lui giurisdizione, o che immediatamente dipendono dalla sede apostolica, o che furono a lei riservati.

Divisione dei beneficii.

Come i beneficii si congiungono; così si possono anche dividere e disunire, notandosi che la divisione non è meno odiosa dell' unione, e che quindi si vuole anche per essa una giusta causa di utilità, e di necessità, chiamati quelli che vi hanno interesse ed interposta l' autorità di coloro, dai quali era stata ordinata l' unione. Venuta poi meno la causa per la quale i beneficii furono congiunti, cessa ancora l' unione, ed i beneficii si rimettono nello stato di prima, onde tranne il caso di un patto contrario, la collazione, o presentazione spetta a coloro che vi avevano diritto.

La divisione dei beneficii è un atto mediante il quale di un beneficio se ne fanno due o più coll' intervento della legittima autorità. Dicemmo che a potere far ciò legittimamente volevasi il concorso di giuste cause; tra queste possono essere l' aumentato numero de' parocchiani, la grande distanza de' luoghi, l' incomodità delle strade ec. le quali cose tutte rendono difficile la cura delle anime. Il concilio di Trento alla *sess.* 21. *cap.* 4. *De reform.*, dichiara che il vescovo quando divide le parrocchie può, secondo che crede giusto, sottrarre alle

chiesa matrice una certa porzione di frutti per aggiudicarla alla nuova chiesa parrocchiale. I canoni poi prescrivono che la chiesa matrice conservi il dovuto onore, ed il suo rettore abbia il diritto di presentare (*cap.* 3. *De eccles. aedific.*).

Diminuzione dei beneficii.

Avviene la diminuzione dei beneficii allora quando ad un beneficio s'impone un nuovo carico, e questo è o *personale* cioè un nuovo ufficio, o *reale* in forza del quale una certa parte della rendita o una somma di denaro pagar si debbe a qualche luogo, o a qualche persona. Simile prestazione imposta in segno dell'anteriore soggezione, o di qualche diritto rinunziato, chiamasi *censo;* che se la prestazione fu imposta nella stessa fondazione del beneficio, chiamasi *censo antico*, altrimenti *censo nuovo;* se fu concessa ad un chierico o laico indigente pel suo mantenimento chiamasi *pensione ecclesiastica.*

Smembramento del beneficio.

Quest'è una specie di diminuzione di beneficio, per cui si detrae dallo stesso una parte de' frutti e si aggiunge ad un altro beneficio più tenue. Avvi la causa di smembramento, quando un beneficio abbonda di rendite superflue; e l'altro non somministra un congruo mantenimento. Egli è fuor di dubbio che nello smembramento osservar si debbono le solennità richieste per ogni innovazione.

Ritenzione del beneficio.

È una translazione dei frutti di un beneficio vacante ad altri usi della chiesa; si considera come una innovazione, atteso che per diritto comune i frutti del beneficio vacante si conservano pel successore.

Soppressione del beneficio.

Questa ha luogo quando cessa l'oggetto per cui il beneficio fu eretto, quando vi è penuria di sacerdoti, o quando le rendite sono talmente diminuite che non si possa più con esse soddisfare ai pesi del beneficio.

Sezione II. *Dei modi coi quali restano vacanti i beneficii.*

Per beneficio vacante o vacazione di beneficio, intendiamo qui lo stato di un beneficio che è rimasto senza titolare.

I beneficii rimangono in generale vacanti in tre modi: 1.° *di fatto e di diritto:* 2.° *di diritto e non di fatto*; 3.° *di fatto e non di diritto.* È vacante di fatto e di diritto, allorquando niuno ha diritto al beneficio e niuno effettivamente lo possiede; tale è il caso della vacazione per morte o per dimissione. Il beneficio è vacante di diritto e non di fatto, allorquando il beneficiario che è rimasto privo del diritto che aveva sul beneficio, lo detiene e lo possiede; tale è il caso di un intruso o di un ecclesiastico, il quale ad onta della vacazione di diritto, nella quale è incorso, possedesse tuttavia il suo beneficio. Finalmente è vacante di fatto e non di diritto, allorquando un titolare legittimo non possiede il suo beneficio; come sarebbe il caso di una lunga assenza che si può reputare come una diserzione od un tacito abbandono. Si può dire altresì che un beneficio è vacante solamente di fatto, allorquando quegli che n'è stato provveduto non ne ha ancora preso il possesso, o lo ha preso soltanto mediante procuratore.

Il beneficio si considera sempre appartenere alla persona che vi ha diritto, in preferenza a quello che lo possiede solamente di fatto, e

questo diritto è acquistato per la sola collazione, benchè il collatario o il provveduto non ne abbia preso il possesso. Il beneficio non si considera vacante per la morte o la resignazione di quello, che lo possedeva soltanto di fatto. Dicesi essere vacante di pieno diritto un beneficio, nei tre casi determinati dalla legge *beneficium*, dicono i canonisti, *amittitur ipso iure*, *quando ius statuit ob aliquam causam criminis, forte, vel aliam iustam beneficium amittendum.*

Il primo genere di vacanza pel quale si può di diritto conferire il beneficio è quello che deriva dalla morte naturale del provveduto. I canonisti osservano che un beneficio non è vacante per morte in questi tre casi: *quum sit unitum vel de mensa*, *vel in ecclesia non numerata;* vale a dire quando il beneficio è già unito ad un altro; quando fa parte di una mensa, o quando si trova in una chiesa, il cui numero dei canonici non è fisso, ma si regola secondo il valore maggiore o minore delle rendite.

La vacanza dei beneficii è il fondamento di tutte le provvigioni che ne vengono date. Laonde non si può nè ottenere nè domandare il beneficio di un titolare prima della sua morte, se non è compreso in qualcuno dei casi che lo rendono vacante di pieno diritto. È d' avvertirsi però che al solo sommo pontefice per la pienezza della sua potestà è facoltativo di accordare o conferire ad alcuno la grazia aspettativa per uno dei beneficii che sarà per vacare (*cap. Licet.* 2. *De praebend. in* 6. ove dicesi che il papa: *non solum ipsa beneficia cum vacans potest de iure conferre*, *verum etiam ius in ipsis tribuere vacaturis.*). La morte civile produce il medesimo effetto della morte naturale riguardo a vacanza di beneficii, poichè ne rende incapaci ed indegni i titolari, secondo che dessa è cagionata da una condanna giuridica o dalla gloriosa servitù dello stato religioso V. PROFESSIONE.

I beneficii rimangono vacanti di diritto per la dimissione o resignazione (V. RESIGNAZIONE). Rimangono vacanti di pieno diritto per causa d' incompatibilità. (V. INCOMPATIBILITÀ). Sono vacanti di pieno diritto pel matrimonio, non già per gli sponsali: *per verba de praesenti*, *non autem de futuro.*

La vacanza di alcuni beneficii ha luogo di pieno diritto per la non promozione agli ordini. La traslazione di un prelato ad un' altra chiesa dà luogo alla vacazione della prima. Se un chierico ricusa di sottoscrivere la sua elezione entro un mese dal giorno in cui gli è stata presentata, perde tutti i diritti ch' egli aveva. La promozione all' episcopato rende vacanti di pieno diritto i beneficii del nuovo vescovo, per altro *post adeptionem possessionis et consecrationem secutam.* La professione delle armi rende vacante il beneficio. Il beneficio rimane vacante allorquando se ne ha preso il possesso per violenza, e quando il titolare ricusa di presentare i suoi titoli o le sue dispense dopo che l' ordinario glie ne ha fatto l' intimazione.

Rimane anche vacante il beneficio per l' abbandono o la diserzione del beneficiario, *si habetur pro derelicto*, come eziandio per la non residenza; colla differenza però che nell' ultimo caso sono necessarii tre monitorii di due in due mesi ed il primo non deve farsi se non dopo

tre mesi di assenza; laddove nel caso di diserzione e cioè quando il titolare scomparisce senza che si sappia cosa è di lui, il collatore, dopo l'anno e dietro tre citazioni affisse alla chiesa dell'assente può conferire il beneficio.

L'eresia, l'apostasía, e lo scisma rendono vacanti di pieno diritto i beneficii degli eretici e loro complici. La simonia convenzionale li rende pure vacanti di pieno diritto; così il delitto di falso e di lesa maestà; non che quello di assassinio o di altri gravi delitti consimili. V. Pene ecclesiastiche.

Sezione III. *In qual modo si conferiscono i beneficii vacanti.*

Abbiamo già veduto i modi con cui rimangono vacanti i beneficii. Vediamo ora come avvenuta la vacazione, ai medesimi canonicamente si provvegga. Il beneficio rimasto vacante di diritto e di fatto insieme, debb'essere conferito senza ritardo; il vacante di diritto soltanto non si può conferire se non dopo ascoltato il possessore e con cognizione di causa; il vacante di fatto soltanto non si può conferire ad altri, ma si deve conservare a quello che ne ha il diritto. Neppure è lecito promettere un beneficio non ancora vacante pel caso di vacazione ovvero concederne l'aspettativa, salva solo questa facoltà al pontefice, come dianzi si è veduto.

Questo provvedimento ai beneficii vacanti chiamasi *collazione de' beneficii;* e nel senso più lato comprende tre cose: 1.° la scelta della persona, sia che si faccia per collazione vescovile, sia per elezione canonica, sia per presentazione de' privati; 2.° la collazione del titolo, la quale si fa dal superiore ecclesiastico; per esempio confermando l'elezione, o accettando la presentazione; 3.° l'immissione in possesso coll'investitura. I canoni prescrivono che i beneficii si debbano conferire ai più degni gratuitamente e senza diminuzione.

Elezione canonica.

Quando si fa ricerca de' modi con cui si conferiscono i beneficii si devono distinguere i beneficii *maggiori ed i minori.* I modi di pervenire ai beneficii maggiori, sono 1.° l'elezione canonica; 2.° la postulazione; 3.° la translazione. L'elezione canonica la quale si fa col suffragi di quelli che hanno il diritto di votare nel capitolo, ha luogo in quelle chiese nelle quali i rettori delle medesime sono considerati uniti in matrimonio spirituale, e che perciò quando sono vacanti, chiamar si sogliono *vedovate,* lo che avviene nei vescovadi, nelle prelature, nei collegii regolari, e nelle chiese collegiate. Intorno all'elezione si noti: 1.° si debbono chiamare all'elezione tutti quelli che hanno voto e seduta in capitolo anche assenti; 2.° gli assenti hanno facoltà o di rinunciare al diritto di dar voto, o di nominare un procuratore. Questi poi è obbligato di dare col suo voto quello del mandante per la stessa persona, qualora il mandato speciale non sia stato dato per eleggere una persona determinata, ciò che per altro non è permesso nei collegii regolari, ove l'elezione deve farsi per voti secreti. Non è permesso di dar voto per via di lettere; 3.° mancano di voce *attiva* o sono privi della facoltà di eleggere quelli che non hanno l'uso della ragione, quelli che sono sotto censura ecclesiastica, quelli che non hanno per anco conseguito l'ordine del suddiaconato, quelli che eleggono

un indegno o non osservano la forma canonica, i non per anco professi, ed i laici conversi nelle comunità dei regolari; 4.° sono senza voce *passiva* ossia senza facoltà di essere eletti, quelli ai quali mancano le qualità prescritte dai canoni; tali qualità sono l'età matura, l'integrità di fede, la probità di costumi, la cognizione necessaria in lettere, l'ordine sacro, e nelle comunità dei regolari, la professione religiosa fatta nell'ordine stesso. La scienza o cognizione in letteratura si considera in tre maniere; l'una cioè eminente, l'altra mediocre, e l'ultima sufficente. Nella elezione ai beneficii maggiori, quantunque fosse a desiderarsi la scienza di primo grado, pur nullameno alcune volte è tollerata la mediocre, e persino la sufficente; *cap. Cum nobis* 19. *De election.*, *et cap. Nisi cum pridem.* 10. §. *Pro defecto de renunciatione*, ove espressamente si dice: *quamquam etsi desideranda sit eminens scientia in pastore, in eo tamen sit competens toleranda, quia secundum apostolum scientia inflat, charitas autem aedificat, et ideo in defectum scientiae potest supplere perfectio charitatis.*

La forma dell'elezione canonica è prescritta nel cap. 42. *De elect.*, ed è di due sorta: per *iscrutinio*, e per *compromesso;* lasciando noi quella per *ispirazione* come affatto straordinaria e rarissima. Nella elezione per iscrutinio essendo tutti congregati nel capitolo, si destinano tre persone che raccolgono i voti dei singoli, chiamati *scrutatori*. Si danno i voti ad uno ad uno in iscritto e secretamente; le cedole dei suffragi raccolta vengono enumerate dagli scrutatori, indi pubblicamente viene denunziato al capitolo che il numero delle cedole corrisponde al numero degli elettori, la quale denunzia chiamar si suole *pubblicazione dello scrutinio*, e fa sì che gli elettori non possono più cangiare i loro suffragi. Allora gli scrutatori osservano li suffragi, e li confrontano; i condizionali, alternativi, od in altro modo incerti si tengono per non dati. Se alcuno è eletto a voti assolutamente maggiori (atteso che non bastano i maggiori relativamente, vale a dire in confronto di altri onorati dal voto), si considera eletto canonicamente, e l'elezione, a richiesta del capitolo, viene promulgata. Mancando i voti assolutamente maggiori si dee rereplicare lo scrutinio fino a tanto che si ottenga voti assolutamente maggiori, oppure si deve adottare la via del compromesso.

Si fa l'elezione per compromesso, quando tutti gli elettori spontaneamente commettono l'affare dell'elezione ad uno, od a più, puramente o sotto alcune condizioni. Intorno a questa forma di elezione si deve notare: 1.° Il compromesso non può aver luogo se non per unanime consentimento dei componenti il capitolo; 2.° si può compromettere soltanto nei chierici, o sieno essi del capitolo, o sieno estranei; 3.° I compromissarii sono obbligati di osservare esattamente le condizioni del compromesso. 4.° Fino a tanto che la cosa è nella sua integrità; ovvero sinchè non è fatta per anco l'elezione, il compromesso può essere rivocato; 5.° Se vi sono più compromissarii si richiedono i voti assolutamente maggiori per far l'elezione; che se per altro i socii eleggono uno fra gli stessi compromissarii, questi col suo

consenso può compiere il numero dei voti.

Conferma dell' elezione canonica.

L' elezione o per iscrutinio o per compromesso canonicamente fatta, quanto più presto è possibile debb' essere partecipata all' eletto, affinchè vi acconsenta, col quale consenso egli conseguisce il diritto, come chiamasi, *alla cosa (ius ad rem)* ovvero *personale* al benefizio. Indi l' elezione debb' essere confermata dal superiore ossia deve dichiararsi, previa cognizione di causa, che essa fu fatta canonicamente. Per la qual cosa spetta al superiore tanto l' esaminare se sia stata o nò osservata la forma di elezione prescritta dai canoni, quanto l' aver riguardo ai meriti della persona eletta. Se l' eletto entro tre mesi dopo ch' egli acconsentì alla elezione non ne domandi la conferma, oppure venga questa negata per qualche colpa degli elettori, si fa luogo al diritto di devoluzione. La conferma trasfonde all' eletto il diritto *nella cosa (jus in re)*, e non già ad arbitrio, ma solamente per una giusta causa espressa nei canoni, può in seguito essere negata.

Postulazione ossia *domanda.*

Se dal capitolo viene eletto alcuno che abbia qualche impedimento canonico, da cui si può e si suole ottenere dispensa, si debbe implorarla dal superiore a cui compete la facoltà di dispensare affinchè dispensando la persona eletta, possa ammettersi alla prelatura. Questa domanda chiamar si suole postulazione, ed è *propria* e *solenne*, per distinguerla dall' *impropria* e *meno solenne*, la quale è una domanda diretta al superiore affinchè acconsenta all' elezione della persona a lui soggetta, e che non è da verun canonico difetto impedita. Per la postulazione propria richiedesi: 1.° che si tratti di un impedimento da cui si suole dispensare; per esempio, relativo ai natali, all' età, alla profession religiosa, al matrimonio spirituale con altra chiesa, che se per altro da tale impedimento l' eletto fu già prima dell' elezione dispensato, o fu concesso, come dicesi, il *breve di eleggibilità*, ha luogo l' elezione, non la postulazione; 2.° se una parte del capitolo elegge alcuno, ed una parte fa *postulazione*, questa non vale, qualora non sia fatta con due terzi dei voti; che se tutti fanno postulazione, bastano i voti assolutamente maggiori; 3.° la postulazione avanti ogni altra cosa debb' essere indicata al postulato, indi indirizzata al superiore, da cui dipende l' ammetterla con cognizione di causa, o il rigettarla; 4.° prima che il superiore ammetta la postulazione, il postulato non acquista verun diritto, ed il capitolo ha facoltà di rivocarla almeno coll' assenso del superiore, se mai fosse stata a lui mandata; 5.° la postulazione accettata ha la stessa forza che ha la canonica conferma dell' elezione; 6.° che se poi dal superiore viene rigettata, si fa luogo al diritto di devoluzione.

Consecrazione dei Vescovi, e *benedizione degli abati.*

Dopo l' elezione o postulazione de' vescovi, viene la consecrazione che si fa dal sommo pontefice, o da un vescovo da lui delegato, per lo più arcivescovo, coll' intervento di due altri vescovi, od almeno di due prelati aventi l' uso della mitra, osservando il rito prescritto nel pontificale romano, e tale consecrazione ha la forza di attribuire al con-

secrato il carattere dell'ordine vescovile e la facoltà di esercitare le funzioni dell'ordine. Simile in qualche modo a questa è la *benedizione degli abati*, la quale per altro non si richiede necessariamente per la podestà sacra ad essi competente. Si fa dal vescovo ordinario coll'intervento di due prelati aventi l'uso della mitra. L'abbate benedetto, ottiene l'uso dei pontificali, che nulla ostante anche senza la benedizione può per privilegio ottenersi.

Translazione.

La translazione dei vescovi da una sede all'altra, comprende in sè: 1.° la resignazione ossia rinunzia della prima sede vescovile; 2.° la collazione della nuova sede; 3.° la facoltà concessa dal legittimo superiore. Ordinariamente è contraria ai canoni ecclesiastici, nè si può ammettere, se non per giuste cause, e pel bene della chiesa, e secondo l'odierna disciplina, dal sommo pontefice, il quale su questo punto è subentrato nei diritti de' concilii provinciali. Essendo ammessa, ha la forza di sciogliere il vincolo che lega il vescovo alla sua chiesa e di far sì che la sede vescovile si consideri vacante.

Modi di pervenire ai beneficii minori.

I modi di pervenire ai beneficii minori ordinarii, sono la collazione del vescovo, e la presentazione del patrono. Quello poi che aspira al beneficio bisogna che ne sia *degno*. vale a dire abile per età, per costumi, per scienza ed altre qualità che lo abilitano al sacro ministero.

Collazione ed instituzione vescovile.

Per diritto comune compete al vescovo diocesano la facoltà di conferire liberamente tutti i beneficii. Collazione vescovile *libera* dicesi, ovvero collazione in stretto senso, quando l'elezione della persona dipende dall'arbitrio del vescovo. Quantunque un altro goda del diritto di presentare, tuttavia spetta al vescovo instituire il presentato nel beneficio, e questa chiamasi instituzione, ovvero *collazione ecclesiastica*, la quale si definisce = *beneficii concessio facta ad praesentationem eius qui habet ius patronatus* = Egli è pertanto fuor di dubbio, che per questo atto si vogliono due estremi, la *presentazione* da farsi dal patrono, cui spetta offerire il chierico che a lui piace; e la *instituzione* propriamente detta che è propria del vescovo il quale ha diritto di attribuire il beneficio al chierico presentato, purchè non gli si debba per giusta cagione negare. Distinguonsi tre specie d'instituzioni canoniche: 1.° l'instituzione *del titolo collativa*, ossia *verbale* colla quale si conferisce il titolo, ossia il diritto al beneficio; questa nella collazione libera si fa con un atto colla nomina della persona; nella collazione necessaria si fa coll'accettazione della presentazione fatta dal patrono; 2.° Instituzione *autorizzabile*, colla quale viene conferita la cura delle anime. Il diritto di attribuire l'instituzione autorizzabile è riservato al solo vescovo, ancorchè un'altro avesse per privilegio speciale, acquistata la facoltà di conferire beneficii anche in quanto al titolo; quindi simile instituzione coincide ordinariamente colla verbale, e soltanto nel secondo caso è disgiunta da questa; 3.° Instituzione *reale*, *investitura*, *installazione*, colla quale taluno viene immesso nel possesso del bene-

ficio, e fa sì che il beneficiario dal giorno della investitura si considera come posto in possesso del beneficio, e fa suoi i frutti che ne provengono. Talvolta dopo l'investitura tiene dietro nel luogo del beneficio l'*installazione* impropriamente tale, e questa si fa, tanto nelle cose spirituali (*in spiritualibus*) per cui il curatore delle anime nuovamente instituito viene presentato al popolo dal decano rurale, quanto nelle cose temporali (*in temporalibus*), per cui gli viene fatta la tradizione simbolica dei beni della parrocchia.

Gius patronato.

Il Gius patronato, detto anche *feudo ecclesiastico*, era sconosciuto nella chiesa antica, di nome però, non già di fatto. E in vero sappiamo che ne' primi secoli alle fondazioni delle chiese, toccarono varii diritti, che al dì d'oggi formano parte del diritto di patronato. Esso consiste nel complesso di alcuni diritti competenti ai fondatori dei beneficii ecclesiastici, od a quelli che o dai fondatori o con altro giusto titolo hanno acquistato tali diritti. Questi diritti in parte *onorifici*, in parte *utili*, in parte *onerosi*, sono i seguenti: 1.° Il diritto di presentare il chierico al beneficio vacante; 2.° La precedenza nella chiesa di cui alcuno è patrono; 3.° Il patrono ridotto per disgrazie in istato di bisogno, debb'essere alimentato colle rendite della chiesa che sopravanzano, dedotte le spese necessarie; 4.° Il diritto beneficiario d'installare *in temporalibus*, purchè non vi sia qualche altro avvocato della chiesa che venga in ciò preferito al patrono; 5.° Il diritto o piuttosto il dovere di difendere la chiesa, onde non vengano dilapidati, o male amministrati i suoi beni, ed a tale oggetto di esaminare e ratificare i conti che si devono rendere ogni anno; 6.° Il dovere di contribuire alle spese degli edificii, tanto della chiesa, quanto della parrocchia.

Il gius patronato si divide in *ecclesiastico* che compete alla chiesa, al collegio od al beneficio ecclesiastico e ciò per titolo ecclesiastico, ed in *laicale* che si fonda sopra un' altro titolo. La differenza consiste: 1. Che il patrono ecclesiastico deve presentare entro sei mesi, ed il laico dentro quattro; che il laico entro il termine prefisso, prima che si apra la presentazione, può variare, e successivamente presentare più persone, ciò che l'ecclesiastico non può fare; 3. Che se il laico avesse presentato un indegno non avrebbe perciò perduto il diritto di presentare, purchè non sia scaduto il termine, laddove altrimenti è la cosa per l'ecclesiastico. Il gius patronato si divide inoltre in *reale*, che è unito ad una data cosa, in modo che passa in qualunque sia possessore della cosa stessa; ed in *personale* che compete alla persona senza verun riguardo alla cosa, e questo è, o *ereditario* che segue tutti gli eredi, ovvero di *famiglia* o *gentilizio*, che si restringe ai soli discendenti da quella data famiglia; in *pieno* a cui sono congiunti tutti i diritti sopramentovati che appartengono alla sua natura; *meno pieno*, in cui manca qualche cosa di quei diritti.

I modi di acquistare il gius patronato *originarii* ed *ordinarii* sono, la *dotazione* della chiesa e del beneficio, ovvero l'assegnamento delle rendite; la *fondazione* ovvero la concessione gratuita del fondo in

cui si dee fabbricare la chiesa; la *erezione*, ovvero la somministrazione delle spese necessarie per fabbricarla. I modi *straordinarii*, sono la *prescrizione*, ed il *privilegio*. Che se più persone concorrono a dotare, a fondare, e fabbricare la chiesa, tutti godono insieme del gius patronato.

I modi di acquistare il gius-patronato *derivativi*, sono la successione ereditaria, la donazione, la compra, la vendita, l' oppignorazione, la locazione, la conduzione, i quali modi per altro non in vista dello stesso gius-patronato, ma allora soltanto senza veruna speciale tassa hanno luogo, quando esso è unito al castello o fondo donato, venduto, oppignorato, o condotto in affitto. Si aggiunge la permuta del gius-patronato con qualche altro diritto ecclesiastico, e la prescrizione.

Il gius di patronato si perde o per delitto od in altro modo. Per delitto: 1. Se si vende partitamente, nel qual caso anche il prezzo pagato dal compratore cede a vantaggio della chiesa; 2. Se il patrono uccide il beneficiato, o gravemente l' offende nel corpo; 3. Se converte in proprio uso i beni della chiesa, o reca qualche grave danno ai medesimi. Non si perde per altro sul fatto stesso, ma solamente per sentenza del giudice civile. *Senza delitto* cessa coll' estinzione del fondo a cui è inerente, e coll' estinzione della famiglia, se è di famiglia; colla soppressione del beneficio a cui compete il gius-patronato ecclesiastico, inoltre colla libera rinuncia del patrimonio, col distruggersi la chiesa, e col cessare il beneficio di cui taluno è patrono. Finalmente se la chiesa, od il beneficio avesse in confronto del patrono ottenuta la sua libertà mediante la prescrizione.

Permutazione dei beneficii.

La permutazione dei beneficii, abbraccia propriamente la mutua condizionata resignazione dei permutanti e la nuova collazione dei beneficii fatta da chi ha il diritto di conferire. Per conseguenza, acciò sia legittimamente fatta, si richiede: 1. Una giusta causa concernente la utilità della chiesa; 2. Il consenso del vescovo previa cognizione di causa; 3. Il consenso del patrono dei beneficii di gius-patronato.

Traslocazione.

La traslocazione di un chierico da un beneficio all' altro, che si fà come dicesi, *ex officio*, senza domanda del chierico, non può aver luogo che per difetti fisici o morali. In quest' ultimo caso è una specie di pena, ed ha luogo per quei delitti i quali benchè rendano inabili il reo ad esercitare per l' avvenire la cura di anime in quel luogo, per altro non impediscono che non possa riputarsi idoneo ad assumere in altro luogo un officio sacro. Nel caso di difetto, morale, la traslocazione non può aver luogo, senza il consenso di quello che deve traslocarsi.

Collazione dei beneficii per diritto di devoluzione.

Se quegli cui compete il diritto di provvedere ad un beneficio vacante, lasciò trascorrere il tempo prescritto, ovvero scientemente elesse al beneficio un indegno, si fa luogo al diritto di *devoluzione*, in forza del quale il superiore in questo caso particolare immediatamente conferisce il beneficio. In questo argomento la devoluzione si fa per gradi, osservato l' ordine ge-

rarchico, di maniera che il diritto di conferire il beneficio compete sempre al superiore immediato, e perciò prima al vescovo, poscia al matropolitano.

BENEFICII IN COMMENDA. (*Diritto pubblico ecclesiastico*). L'etimologia della parola commenda, trae la sua origine dal verbo *commendare*, che equivale a deporre. raccomandare, o commettere una cosa alla custodia di taluno; onde per chiesa commendata, intendesi una chiesa affidata alla custodia di un chierico. L'uso delle commende fu introdotto nei più antichi tempi, benche allora consistesse nella semplice cura ed amministrazione di una chiesa finchè fosse provveduta del suo pastore. Però le commende erano soltanto temporanee, e chi ne era provveduto non aveva altro diritto che quello di prelevare tanta parte delle rendite delle chiese, quanta importasse un prezzo moderato delle sue fatiche.

Quando i barbari invasero l'Italia, e vi commisero tanti guasti. e depredamenti, alcuni vescovi furono cacciati dalle loro sedi; per la qual cosa i romani pontefici, incominciarono a concedere in commende *perpetue* quelle chiese cattedrali od abbazie che per la furia de' crudeli nemici restavano miseramente vacanti.

Nel secolo nono i beneficii e i monasteri principalmente con disprezio e violazione delle leggi ecclesiastiche vennero alle mani dei laici. e specialmente di guerrieri che si davano il nome di *Abbati conti*. i quali anelando al solo possesso delle rendite della chiesa, ne lasciavano poi la cura ai decani, che si vivevano, o tristi, o scioperati.

Compresi d'orrore per quest' abuso i padri del Concilio tenuto nell' 844. presso Thionville supplicarono agl' imperatori Lotario, Lodovico, e Carlo Calvo, affinchè tenessero modo che i monasterii, ed i luoghi sacri fossero confidati ai religiosi degli ordini respettivi, e si dasse a Cesare ciò che era di Cesare, e a Dio ciò che era di Dio. Anche i romani pontefici procacciarono di togliere ai laici, ed affidare ai chierici gli ecclesiastici beni, per cui di quel tempo si accrebbe d'assai il numero delle commende.

Intervenne ancora un' altra causa per aumentarle, e fu lo studio e la necessità di restaurare la monastica disciplina, che in alcuni luoghi era scaduta, o rotta interamente, sì che molti chierici e prelati presero in commenda varii monasterii, perchè mediante la loro tutela ne fosse impedito il corrompimento, e lo scandalo. Ma se questo rimedio non riuscì sempre peggiore del male, non valse però ad estirparlo efficacemente, onde le commende non si possono generalmente lodare, nè riprovare del tutto, anzi il loro numero cresciuto a dismisura, altri mali gravissimi produsse che fu mestieri rimuovere. Quindi Clemente V. con apposita costituzione si mosse ad abrogare tutte quelle che senza una giusta e matura cognizione di causa si fossero per lo passato costituite. Ma questa legge ancora del supremo gerarca uscita in luce nel 1305., contro un male che aveva messo profonde radici, fu indarno; poichè due secoli dopo, e cioè nel 1514. Leone X. nella sua riforma della Curia pubblicata nel concilio Lateranense, lamentando che gli stessi edifizii dei monasteri, parte per

negligenza, parte per avarizia dei commendatarii cadessero in ruina, e il culto divino si diminuisce; proibiva che tutti i monasteri non ancora convertiti in commenda vi fossero soggetti per l'avvenire, ed abrogava poi altresì le commende costituite, che tornassero perniciose ai monasteri, ed alla ecclesiastica disciplina.

Ma che non può la sete delle ricchezze? Anche ai tempi del concilio di Trento i tristi abusi delle commende turbavano l'ordine e la giustizia, così quella veneranda assemblea commise alla suprema autorità del romano pontefice la gravissima opera di porre un riparo a così grave scandalo coll'ordinare se e come paresse a lui conveniente, che i monasteri già costituiti in commenda fossero per lo innanzi presieduti da persone regolari dello stesso ordine. Per ciò poi che concerneva ai monasterii i quali rimanessero vacanti per la cessione o per la morte dei commendatarii, statuì il concilio che non potessero conferirsi in commenda che a regolari di specchiata virtù e di buona vita.

Le commende si concedono per giuste cause dal romano pontefice che solo ha la facoltà di allargare o mitigare il rigore dei canoni i quali vietano che i beneficii regolari ai chierici secolari si attribuiscano. Del resto piuttosto nelle parole che nella sostanza le commende sono oggi diverse dai benefizii, perchè esse pure si danno in perpetuo e forniscono un titolo a ricevere gli ordini, ed i chierici commendatarii godono le stesse prerogative e gli stessi diritti che i chierici beneficiati. Gli odierni commendatarii hanno per lo più la loro mensa disgiunta dalla conventuale, e debbono conferirne la quarta parte nei bisogni della chiesa e nell'alimentazione dei poveri. Nell'Italia, nelle Gallie, ed altrove sono essi obbligati a ricevere gli ordini sacri, quando alle commende sia congiunta la cura di anime, di monaci, o veramente di secolari. I beneficii in commenda o commendati, ritengono sempre la loro natura, qualunque sia la persona a cui si concedono.

BENEFICII ECCLESIASTICI (RISERVE APOSTOLICHE DEI) *(Diritto canonico)*. I sommi pontefici, il potere de' quali si estende a tutte le diocesi del mondo cattolico, possono conferire ogni sorta di beneficii.

Questa facoltà inerente alla suprema loro dignità ha dato ad essi giustamente il diritto di riservarsi la collazione di alcuno. Le *riserve* sono dissimili dalle *affezioni*, onde alcuni beneficii si dicono *riservati*, alcuni *affetti*. Sono *affetti* quelli nel conferimento de' quali si mischiò il papa, *riservati* gli altri che esso volle espressamente si conferissero da lui. Per la riverenza dovuta al capo della chiesa a nessuno può spettare la collazione di tutti i suddetti beneficii; se non che gli *affetti* si conferiscono dal papa, per quella sola circostanza in cui vi prese parte; i *riservati* si conferiscono da lui perpetuamente. Alcune riserve si comprendono nel corpo del diritto, altre si trovano fuori, e vale a dire, o nelle Estravaganti, o nelle bolle de' sommi pontefici, o nelle regole di cancellería.

Nel *corpo del diritto* sono riservati i beneficii, ossia la collazione dei beneficii vacanti, perchè il chierico beneficiato morì, o nella curia romana, o non più di due mi-

glia da lungi venendo ad essa, o partendone. Nelle *Estravaganti* i beneficii rimasti vuoti per la loro pluralità, o per essere il chierico innalzato a seggio vescovile, o trasferito, o rimosso, o mancato di vita presso il papa. Nelle *bolle pontificie* i beni vacanti a cagione di eresia o della morte del vescovo, i ricevuti come dicono, in *confidentiam*, le chiese parrocchiali che non si danno per concorso, i beneficii di chi dice ingiurie ai contendenti, ai giudici, ai causidici della curia romana, o di chi usando frode subì l'esame per altri, o di chi per ottenerli promise le pensioni; finalmente i beneficii vacanti per rinuncia non pubblicata secondo il comandamento di Gregorio XIII. e moltissime altre riserve contenute nelle *regole di Cancelleria*. E in fatti nella regola I. si confermano quelle recate dall' *Estravagante ad Regimen* e dall' *Execrabilis*, ed inoltre si riservano i beneficii nel conferimento dei quali non si osservarono le prescrizioni del Tridentino. Nella II. si riservano tutte le chiese cattedrali, i monasterii *concistoriali* di una rendita maggiore di duecento fiorini d'oro e tutti i beneficii la cui vacanza si deriva da quella della sede vescovile. Nella III. sono ampliate le riserve dell'*Estravagante ad Regimen*, oltre quella dei beneficii rinunciati o dimessi nell'intervallo dalla vacanza alla concessione di altri beneficii incompatibili. Nella IV. si riserva la collazione delle maggiori dignità ecclesiastiche. Nella V. sono riservati i beneficii dei collettori, e sotto-collettori della camera apostolica. Nella VI. quella de' curiali romani morti in viaggio intrapreso per ufficio della curia. Nelle VII. i beneficii dei camerieri e cursori del papa. Nella VIII. I beneficii vacanti nei titoli dei cardinali in tempo di loro assenza, nonchè i canonicati, le prebende, le dignità, i personati, e gli ufficii delle tre basiliche in Roma, di s. Giovanni Lateranense, di s. Pietro in vaticano, e di s. Maria maggiore. Da ultimo nella IX. si riservano tutti i beneficii, che rimangono vacanti nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre. È poi d'avvertirsi che le riserve contenute nelle regole di cancelleria, morto il pontefice addivengono inefficaci finchè sieno confermate dal nuovo papa, mentre le altre di cui si è detto, stanno sempre in vigore. Conferendo i benefizii *maggiori* la sede apostolica esige un' *annata*, cioè i redditi di un intero anno; conferendo i *minori* che dieno una rendita eccedente i 24. ducati d'oro, tiene a suo pro la metà di quella rendita, che appellasi *mezza annata*. Questo costume necessario ai pontefici per sopperire ai molti bisogni della chiesa universale, per diffondere o stabilire ne' lontani paesi la religione, e finalmente per soccorrere ai poveri, si pare manifesto che debba come giusto e ragionevole osservarsi.

Vi sono altre regole che trattano della medesima materia delle riserve. Nella XI. per esempio si fa una riserva di tutti i beneficii che si trovavano affetti ai pontefici predecessori, al tempo del loro decesso, ciò che non è se non una rinnovazione dell' Estravagante *ad romana* (14. *De praebend. et dignit.*). Nella XV. viene recata la rivocazione generale delle facoltà accordate dai pontefici predecessori, di conferire i beneficii riservati od affetti

alla santa sede, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi forma sieno state spedite. Si trovano eziandio molte riserve particolari nelle nuove costituzioni dei pontefici; tali sono quelle de' beneficii conferiti ad eretici, scismatici, simoniaci, violatori de' sequestri, ribelli, intrusi ec.

BENEFICII RISERVATI (V. RISERVE APOSTOLICHE).

FORMOLA

D' INSTITUZIONE DI CAPPELLANIA.

FORMOLA

DI FONDAZIONE E DOTAZIONE DI UNA CAPPELLA.

FORMOLA

DI ATTO DI PRESENTAZIONE DI UN RETTORE AD UN BENEFICIO DI PATRONATO LAICALE.

FORMOLA

DI ATTO DI FONDAZIONE DI UNA OFFICIATURA DI MESSE.

FORMOLA

DI COSTITUZIONE DI PATRIMONIO SACRO.

Tutte le sopra segnate *Formole* possono leggersi all' articolo ATTI ECCLESIASTICI pag. 442. e seg. del presente volume. Esse possono con poche modificazioni servire di modello a qualsivoglia altro atto risguardante *beneficii ecclesiastici.*

BENEFICII ECCLESIASTICI *(Legge sul bollo e registro)*.

1.° Gli atti fra vivi, ed i legati, lasciti, e disposizioni, negli atti di ultima volontà, le quali portano la erezione di beneficii ecclesiastici, danno luogo alla tassa del due per cento sul capitale netto dai pesi - Regol. vig. art. XXXII. V. ACCETTILAZIONE, e l' art. LXVIII. del Regol. cit., come appresso.

Nelle istituzioni e fondazioni de' luoghi pii, ed opere pie, di prelature e dignità ecclesiastiche; di canonicati, cappellanie ecclesiastiche, ed altri beneficii ecclesiastici si paga il primo grado di tassa nella sola prima erezione, senza attendere la congiunzione fra l' istitutore ed il primo nominato al beneficio abbenchè in linea ascendentale o discendentale. Nelle successive nomine non sarà mai dovuta la tassa di successione, qualunque sia la persona nominata. V. LEGATI PII.

2.° Nelle collazioni dei beneficii tutti gli atti sono esenti dalla registrazione perchè ecclesiastici, meno la nomina se fosse di gius-patronato e l' istromento di possesso in ragione dell' atto devono registarsi col diritto fisso di baj. 20. Arg. dell' art. LXVIII. riportato al numero precedente.

3.° Allorchè i beneficii si conferiscono dai vescovi, gli atti delle loro curie, a ciò relativi, devono sempre essere scritti in carta bollata. *Soluzione di M. Tesoriere generale* 31. *agosto* 1817. *num.* 28.

Per la istituzione e passaggio delle cappellanie meramente laicali, V. CAPPELLANIE.

BENEFICIO DI RESTITUZIONE IN INTERO. *(Diritto civile)*. Questo beneficio compete al pupillo ed al minore, non ostante che siano in-

tervenuti in un atto, con l' autorità anche dei loro tutori e curatori.

La restituzione in intero è una reposizione del leso nel pristino stato per equità della legge. La lesione deve provarsi, e la legge medesima accorda al pupillo ed al minore il termine di quattro anni ad intentarla dal giorno in cui è evaso dall' età minorile.

Se il pupillo od il minore avrà rinunciato con giuramento a questo beneficio, non gli competerà altrimenti la detta reposizione, tranne il caso che s' invocasse: 1. per un contratto proibito dalla legge; 2. per un contratto simulato; 3. per un contratto di alienazione di cose immobili; 4. quando vi fosse concorsa la lesione enormissima. In questo caso il giuramento si ritiene per estorto, e non può essere di ostacolo alla reposizione.

BENEFICIO DELL' ORDINE *(Diritto civile)*. Il beneficio dell' ordine ossia escussione fu introdotto da Giustiniano nella nov. 4. che concorda coll' autentica *praesent. cod. De fideiuss.*, mediante il quale possono i mallevadori obbligare il creditore ad intentare la sua azione, prima contro il principal debitore, nè possono essere costretti al pagamento, se il debitore principale, non viene giudicato insolvibile.

BENEFICIO DI COMPETENZA *(Diritto civile)*. Questo beneficio, che comunemente dicesi il *Beneficio deducto ne egeat* è un privilegio particolare accordato ad alcune persone, in virtù del quale il debitore perseguitato pel pagamento del suo debito, ed escusso nei suoi beni, può mediante eccezione domandare di ritenere il godimento di ciò che gli è necessario per la sussistenza. Questo beneficio compete secondo il diritto romano principalmente ai genitori, ai discendenti, ai fratelli, ai socii, ed al donante, impetiti pel pagamento degli alimenti e di altro dovuto per debiti civili, od alla consegna della cosa donata. Esso è fondato sulla ragione, che quando un creditore deve gli alimenti al debitore sarebbe una contraddizione lo spropriare interamente il debitore stesso, senza lasciargli mezzo alcuno di sussistenza, poichè allora il creditore sarebbe obbligato a restituirgli con una mano, ciò che gli avesse portato via coll' altra.

BENEFICIO DI CESSIONE DE' BENI. *(Diritto civile)*. Questo beneficio fu introdotto da Giulio Cesare per sollievo degli oberati non dolosi. Ne derivava da esso, di non infamare il cedente, di non obbligarlo alle carceri, e di non essere costretto a pagare il di più, se non nel caso che ritornasse a migliore fortuna. V. CESSIONE DEI BENI.

BENEFICIO DI DIVISIONE. *(Diritto civile)*. Quando più persone si costituiscono sicurtà di un debitore principale per lo stesso debito, si reputa che ciascheduna di esse sia a tutto il debito obbligata. In ciò i fideiussori differiscono dai debitori principali i quali si reputano obbligati ciascuno per la loro parte in ciò che promettono unitamente, se la solidarietà non è espressa. È nella natura dell' obbligazione l' addossarsi tutto ciò che deve il debitor principale, quindi si reputa che ciascheduno di quelli che si costituiscono fideiussori per lui con-

traggono un tale obbligo, qualora non dichiarino espressamente che si obbligano soltanto in parte. Adriano modificò questa solidarietà mediante il beneficio di divisione. In virtù di questo beneficio, il fideiussore a cui il creditore domanda tutto il debito, ottiene che il creditore stesso sia tenuto a dividere la sua domanda tra lui ed i suoi confideiussori, quando essi siano solvibili, e che egli perciò sia ammesso a pagare al creditore la sua porzione, salvo al creditore il provvedersi pel dippiù contro gli altri.

Quali persone possono o no opporre il beneficio di divisione.

Vi sono alcuni fideiussori che non possono opporre l'eccezione del beneficio di divisione; e questi sono i fideiussori giudiziali, e quelli che vi hanno formalmente rinunziato nella fideiussione. Se nella fideiussione non è stato espressamente rinunciato al beneficio della divisione, esso può validamente invocarsi quantunque si fosse espresso che i fideiussori si sono obbligati solidariamente e come debitori principali.

Le leggi ricusano anche il beneficio di divisione ai fideiussori che sino da principio hanno cominciato a negare con mala fede la loro fideiussione: *Inficiantibus auxilium divisionis non est indulgendum (L. 10. §. 1. De fideiussor.)*. E non solamente i fideiussori stessi, ma eziandio i loro eredi possono usare di questo beneficio. Il fideiussore del fideiussore può del pari opporre le medesime eccezioni che il primo fideiussore avrebbe potuto opporre, e per conseguenza anche questo beneficio, e domandare la divisione del debito tra lui ed i confideiussori di quello, a favore del quale egli si è costituito sicurtà.

Dell' effetto del beneficio di divisione.

L' effetto di questo beneficio è di far pronunciare dal giudice la divisione del debito tra i fideiussori solvibili, e di restringere con questo mezzo la domanda spiegata contro il fideiussore che ha opposto la divisione, alla sua parte soltanto. Prima che tale divisione del debito sia stata pronunciata dal giudice dietro l' opposizione del beneficio di divisione o prima che la divisione stessa sia stata fatta volontariamente dal creditore mediante la domanda che egli avesse spiegato contro ciascuno de' fideiussori per la loro parte rispettiva *(L. 16. cod. De fideiuss.)*, ciascuno de' fideiussori è vero debitore della totalità del debito. Se alcuno di essi quindi ha pagato la totalità del debito, questi non può pretendere dal creditore veruna restituzione delle porzioni spettanti ai suoi confideiussori *(L. 49. §. 1. ff. De fideiuss.)*; perciocchè egli doveva realmente la totalità di ciò che ha pagato; e non servendosi del beneficio di divisione: di cui poteva far uso, *plenius fidem exsolvit.* Ma dopo che la divisione, del debito è stata pronunciata, il debito stesso è talmente diviso che se anche uno de' fideiussori, fra i quali il debito è stato diviso diventasse dopo insolvibile, il creditore non avrebbe alcun regresso contro gli altri per la porzione dell' insolvibile *(L. 51. §. 4. cod. De fideiuss.)*.

In fine ci rimane a sapere, se quando il fideiussore che domanda la divisione dell' azione del creditore tra lui ed i suoi confideiussori, ha pagato da prima una parte del debito, debba o no pagare la metà di ciò che ancora è dovuto senza imputar nulla di ciò che ha pa-

gato. Papiniano scioglie la quistione con queste parole: *Eam quantitatem inter eos convenit dividi, quam litis tempore debent.* Ma questa decisione, benchè conforme al rigore de' principii non fu adottata, e si trovò più conforme all' equità l' accordare ai fideiussori la facoltà d' imputare, sulla parte a cui sono tenuti, ciò che hanno già pagato, e di non obbligarli a pagare se non il dippiù della loro parte nella totalità del debito, e di obbligare interamente per la rimanenza gli altri confideiussori: *sed humanius est*, dice l' annotatore, *si et alter solvendo sit*, *per exceptionem ei qui solvit*, *succurri* (*L.* 51. §. 1. *cod. eod.*).

BENEFICIO DI ESCUSSIONE (*Diritto civile*). Secondo il gius che era in uso prima della Novella 4. di Giustiniano, il creditore poteva esigere dai fideiussori il pagamento di ciò che a lui era dovuto prima di rivolgersi al debitore principale: *Jure nostro* (dice Antonino Caracalla nella *L.* 5. *cod. De fideiuss.*): *Est potestas creditori*, *relicto reo*, *eligendi fideiussores nisi inter contrahentes aliud placitum doceatur.* Lo stesso è deciso dagl' imperatori Diocleziano e Massimiliano nella *L.* 19. *cod. De fideiuss.* Ma Giustiniano nella *cit. Nov.* 4. *cap.* 1. ha accordato ai fideiussori il beneficio che si chiama di *escussione*, ossia *beneficio di ordine*, col quale essi possono rimandare il creditore che ad essi domanda il pagamento del debito, ad escutere da prima i beni del debitore principale. Questo beneficio differisce da quello di divisione; imperciocchè di quello valgonsi fra loro i fideiussori; di questo se ne valgono i fideiussori contro il creditore. Colla divisione mirano i fideiussori a distribuire tra loro ratatamente l' obbligazione, e col beneficio dell' ordine si difendono onde non essere escussi prima del debitor principale, innanzi che cioè li beni di lui non sieno stati occupati e venduti, e non ne risulti la di lui insolvibilità. Quindi mal si varrebbe di questo beneficio un fideiussore: 1. se il reo principale non fosse manifestamente solvibile, avvegnachè è frustraneo l' escutere chi non ha beni onde rispondere: 2. se il reo principale sia nascosto, ovvero siasi dato alla fuga: 3. se il fideiussore abbia rinunciato formalmente a questo beneficio; imperocchè non si dà regresso alle cose renunziate.

BENEFICIO D'INVENTARIO (*Diritto civile*). È un privilegio che le leggi accordano ad un erede, e che consiste nell' ammetterlo alla eredità del defunto, senza obbligarlo ai pesi oltre al valore dei beni di cui l' eredità stessa è composta, purchè abbia egli fatto l' inventario nel modo e nel tempo che la legge prescrive.

Il beneficio d' inventario fu introdotto da prima dall' imperatore Gordiano in favore dei soldati che si trovassero impegnati in una eredità onerosa, ai quali egli accordò il privilegio che i loro beni non fossero soggetti ai pesi dell' eredità. Da Giustiniano poi questo beneficio venne esteso a tutti gli eredi indistintamente, come si ha dalla *leg. ult. cod. De iure deliberandi.* V. INVENTARIO.

BENEFICIO DEL SENATO CONSULTO MACEDONIANO. (*Diritto civile*). Il beneficio del S. C. Mace-

doniano porge l'eccezione colla quale il padre ed il figlio possono elidere l'azione contro essi istituita dal creditore, per denaro ricevuto a mutuo od imprestito dal figlio di famiglia, o quando il medesimo sia stato mallevadore in un atto di questo genere, ancorchè non siano stipulate usure o frutti. Quindi chiunque avesse prestato denaro al figlio di famiglia, nè vivente, nè morto il padre avrebbe alcuna azione nè contro il padre, nè contro il figlio per ripeterlo, anzi questi avrebbero avuto l'eccezione per elidere l'azione del creditore. *L.* 1. *ff. De S. C. Macedon.* Da ciò nascono tre azioni; 1. Che questo S. C. non venne pubblicato in grazia del figlio, ma in contemplazione del padre, poichè il figlio che senza intelligenza e contro il volere del padre ha contratto un debito non merita favore alcuno. Lo merita d'altronde il padre, a di cui carico stà il dabito, giacchè il figlio non ha cosa alcuna di proprio; 2. Che detto S. C. porge l'*eccezione*, se non siasi pagato il debito, non l'*azione*, perchè se il debito sarà stato pagato, o dal padre o dal figlio, non potrà ripetersi, neppure con l'azione d'indebito; 3. Che il detto S. C. riguarda soltanto il mutuo, non la compra e vendita, non la locazione e conduzione, od altri contratti; come pure il solo mutuo del denaro, e non delle cose fungibili, come olio, frumento ec., a meno che i contratti suddetti non siano fatti in *frode* dal S. C. medesimo. *L.* 3. *§.* 3. *L.* 7. *prin.*, *L.* 13. *ff.*, *L.* 3. *cod.*, *De S. C. Maced.*

BENEFICIO DELLA LEGGE GIULIA *(Diritto civile)*. Anticamente il marito come padrone della dote poteva disporne a sua volontà. Questo potere era causa che la moglie rimaneva di frequente indotata, e perciò dalla legge Giulia *de adulteriis* fu tolta ai mariti questa facoltà, ristrettivamente però ai fondi italici; per cui essendo loro rimasto il diritto di alienare i fondi dotali situati nelle provincie, non aveva una tal legge provveduto completamente alla sicurezza delle doti. Giustiniano volle a ciò riparare, e vietò senza distinzione veruna, l'alienazione de' fondi italici e provinciali, spettanti alle doti, ancorchè vi fosse concorsa col suo assenso la moglie. Un tale divieto non solo riguardava il marito, ma si estendeva ancora allo sposo, che in vista del futuro matrimonio aveva ricevuto un fondo in dote.

Il divieto di alienare il fondo dotale portato dalla legge Giulia suddetta, non si limitava a quegli atti, co' quali si trasferiva il dominio, ma comprendeva altresì qualunque altra alienazione indiretta, come darlo in pegno, ed in enfiteusi, di venderne il diritto di superficie, di provocare una divisione, quando fosse stato comune con qualcun'altro, di tollerarne l'usucapione, quando questa incominciava in pendenza del matrimonio, e di lasciar col non uso estinguersi l'usufrutto costituente la dote. La legge Giulia per altro non proibiva che la volontaria alienazione; la necessaria non era vietata.

Interessando però alla società che le donne non rimangano indotate, furono inoltre soccorse dalla legge del S. C. Velleiano, colla quale fu alle medesima inibito di obbligare le loro doti per altri, riguardando di niun effetto le fideiussioni da esse fatte, e loro dando l'azione ancha per le somme pagate con qué-

sto titolo. Cessava per altro il favore di questo beneficio, se al medesimo avessero formalmente rinunciato per giuste cause riconosciute dal giudice, e se la obbligazione non avesse ecceduto il montare della metà della dote.

La moderna legislazione pontificia mitiga in qualche guisa il rigore delle accennate disposizioni. La donna durante il matrimonio, e dopo cessato il medesimo, può colle dovute solennità obbligare in altrui vantaggio la metà della dote, purchè l' altra metà rimanga assicurata sui beni del marito, o di chi essa venga rilevata. Quando accadesse questa misura, l' obbligazione non si rende efficace che per la sola metà; ma l' eccezione che questa metà non fosse salva, non compete alla donna se le obbligazioni legittimamente contratte avranno avuto per iscopo l' alimento dell' ascendente o discendente, o del coniuge. il liberarlo dal carcere, dalla cattività, o da altro infortunio simile, o per costituire alla discendente che non l' abbia altronde la congrua dote nell' occasione di onesto collocamento. V. Alienazione. *Vol. I. Par. I. pag.* 159.

BENEFICIO del S. C. Velleiano. *(Diritto civile)*. Compete alla donna il beneficio, o l' eccezione che nasce dal S. C. Velleiano, il quale non riguarda soltanto il contratto *di mutuo*, ma si estende ad annullare qualunque altro contratto che dalla donna si stipula, se a quello sempre non siasi formalmente da essa, e con giuramento rinunciato *L.* 2. *§.* 2. *ff. ad S. C. Velleian.*, *L.* 22. *cod. eod. pr. Instit. quib. alien. licet*, *vel non.*

BENEFICIO della novella CXXXIV. *(Diritto civile)*. Anche alla donna compete il beneficio che nasce dalla novella 134. cap. 8. di Giustiniano. Dispone questa che la mallevadoría prestata dalle donne per i loro mariti fosse nulla *ipso iure* non ostante qualunque conferma o reiterazione della medesima : *Et illud vero praevidimus pro subiectorum utilitate*, *ut si qua mulier crediti instrumento consentiat proprio viro*, *aut scribat et propriam substantiam aut seipsam obligatam faciat: iubemus nullatenus huiusmodi valere aut tenere*, *sive privatum*, *sive publicum sit debitum; sed ita esse*, *ac si neque scriptum esset: nisi manifeste probetur*, *quia pecuniae in propriam ipsius mulieris utilitatem expensae sunt.*

BENEFICIO non numeratae pecuniae. (*Diritto civile*). Compete il beneficio del non numerato denaro ossia *non numeratae pecuniae* a chi ha consegnato al mutuante, ossia datore o sovventore del denaro con titolo di mutuo o prestito il chirografo, o atto relativo, come se abbia ricevuto il denaro in esso convenuto, e che in realtà non gli è stato consegnato, nè lo ha ricevuto. *L.* 1. *ff. de exceptionibus et L.* 12. *exception.* 10. *ff. De probation.*

BENEFICIO del non pagato denaro *(Diritto civile)*. Il beneficio ossia l' eccezione *non solutae pecuniae*, compete al creditore il quale ritenendo in buona fede, che il denaro dato a mutuo od a prestito gli venga restituito, consegna al debitore il chirografo, o l' atto relativo, senza ricevere il pagamento, o la restituzione del denaro

dato a prestanza.

Ha luogo in questo caso la ripetizione del credito, sperimentata che sia dentro trenta giorni questa eccezione, *L. in contractibus cod. De non numerata pecun.* §. 2. *in fin.*; *intra triginta tantummodo dies post huiusmodi securitatis expositionem connumerandos, exceptionem non numeratae pecuniae posse obiici.*

BENEFICIO DELLA DOTE NON NUMERATA (*Diritto civile*). Il beneficio, o l' eccezione *non numeratae dotis* è utile allo sposo che nella scritta, o atto di convenzioni matrimoniali, o di parentado, confessa aver ricevuto dal padre della sposa la dote, non ostante che di fatto non l' abbia ricevuta. È per altro limitato il tempo per far uso di questa eccezione, poichè se il matrimonio si scioglierà dentro il biennio, questo beneficio od eccezione può sperimentarsi soltanto dentro l' anno. Se poi il matrimonio si scioglierà dopo il biennio e dentro il decennio in questo caso si può proporre questa eccezione soltanto dopo i tre mesi. *L. fin. cod. De dote cauta et non numer.* = *Locum habet si intra biennium solvatur matrimonium: si autem ultra biennium usque ad decimum annum extendatur et ipsi merito et heredi eius intra tres menses querela permittitur. Sed si decennium transcurrit, omino querela denegatur, permissa restitutione in integrum praefinita et specialiter si minor interveiat.*

BENEFICIO DELLA CESSIONE DELLE AZIONI. (*Diritto civile*). Il benefio della cessione delle azioni chiamo *cedendarum actionum*, compete a chi fra più mallevadori per un medesimo debito paga l' intero debito, mediante il quale beneficio, può costringere il creditore a cedergli le proprie azioni contro gli altri mallevadori *L.* 17. *L.* 36. *ff. De fideiussorib. et mandatorib.* = *Fideiussoribus succurri solet, ut stipulator compellatur ei qui solidum solvere paratus est, vendere ceterorum nomina.* = *Cum is, qui et reum, et fideiussores habens ab uno ex fideiussoribus accepta pecunia praestat actiones: poterit quidem dici nullas iam esse, cum suum perceperit, et perceptione omnes liberati sunt, sed non ita est: non enim in solutum accipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit, et ideo habet actiones, quia tenetur ad idipsum, ut praestet actiones.* =

Questa cessione deve farsi prima del pagamento, altrimenti è del tutto vana. Nullameno, se prima del pagamento siasi convenuto che saranno in seguito cedute le azioni, e che dopo il pagamento si proceda alla cessione delle medesime, utile sarà una tale cessione, poichè si reputa una vendita di azioni, siccome abbiamo veduto nella *L.* 36. *ff. De fideiuss. et mand.* superiormente riportata.

BENEFICIO DELLA NUOVA COSTITUZIONE DEI FIDEIUSSORI (*Diritto civile*). Il beneficio *novae constitutionis de fideiussoribus*, compete al mallevadore nel caso che quegli che ha prestato la malleveria per un' altro, venga intimato al pagamento come mallevadore, possa difendersi, domandando che venga escusso prima il principal debitore, purchè questi sia in detto tempo presente e solvente = *Auth. prae-*

sente cod. De fideiussor.

BENEFICIO DELLA NUOVA COSTITUZIONE DEI DUE REI. *(Diritto civile)*. Appellasi questo beneficio, *novae constitutionis de duobus reis*, e compete a coloro che solidariamente si sono obbligati al pagamento allorchè uno di questi *correi* venga intimato al pagamento per l' intero del debito, e gli altri correi siano presenti e solventi, acciocchè il *correo* possa essere soltanto tenuto al pagamento della sua rata o porzione del debito.

BENEFICIO DELLA L. SI UMQUAM *(Diritto civile)*. Il beneficio della legge. *Si umquam cod. De revocandis donationibus*, compete a colui, che avendo donato universalmente od anche particolarmente i suoi beni, trovandosi favorito di prole non sperata, può all' appoggio di questo beneficio, far revocare la donazione.

BENEFICIO DELLA L. DE HIS ff. DE TRANSAC. (*Diritto civile*). Questo beneficio fu indotto a favore di chi transige sopra quistioni dipendenti da un testamento, senza avere preventivamente presa cognizione del medesimo. Questa legge proibisce di transigere sopra tali controversie.

BENEFICIO DELLA L. *fin. cod.* DE PACTIS PIGNORUM *(Diritto civile)*. Compete il beneficio derivante dalla citata legge, in favore di colui che ha dato con titolo di pegno qualche cosa, col patto che se dentro un certo dato tempo non lo avrà redento si abbia per ceduto e rilasciato al creditore. Col favore di questa legge, il debitore può impetere che il patto suddetto venga riprovato. = *Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae (pignorum) legis crescit asperitas, placet infirmari eam, et in posterum omnem eius memoriam aboleri: Si quis igitur tali contractu laborat hac sanctione respiret quae cum praeteritis praesentia quoque repellit, et futura prohibet. Creditores enim re amissa iubemus recuperare quod dederunt.*

BENEFICIO DELLA RESTITUZIONE IN INTERO. *(Diritto civile)*. Dal beneficio *restitutionis in integrum* abbiamo incominciato la serie che ora trattiamo de' beneficii o privilegii indotti dalla legge. Dicemmo in quell' articolo, competere esso al pupillo ed al minore; ma la legge non solo soccorre di questo privilegio o beneficio il pupillo e minore, ma viene anche in soccorso del maggiore per la clausola *si qua iusta mihi causa videbitur*, cioè quando concorrino le condizioni recate dall' editto del pretore riportato nella *L. 1. ff. Ex quibus causis maior.* = *Huius edicti causam nemo non iustissimam esse confitebitur; laesum enim ius per il tempus, quo quis reipublicae oneram dabat, vel adverso casu laborabat, corrigitur, nec non et adversus eos succurritur: ne vel obsit, vel prosit quod evenit.*

Verba autem edicti talia sunt: *Si cuius quid de bonis deminuum erit cum is metu, aut sine do malo reipublicae causa abesset: inve vinculis, servitute, hosiumve potestate esset posteave, sivecuius actionis eorum cui dies exire dicetur. Item si quis quid usuum fecisset, aut quod non utido amisit, consecutus, actione, qua*

solutus ob id, quod dies eius exierit, cum absens non defenderetur, inve vinculis esset secumve agendi potestatem non faceret: aut cum eum invitum in ius vocari non liceret, neque defenderetur: cumve magistratus de ea re appellatus esset. Sive cui pro magistratu, sive dolo ipsius actio exempta esse dicetur, earum rerum actionem intra annum, quo primum de ea re experiundi potestas erit. Item si qua alia mihi causa iusta esse videbitur, in integrum restituam, quod eius per leges, plebiscita, senatus consulta, edicta, decreta principum licebit.

BENEFICIO del quadrimestre *(Diritto civile)*. Compete questo beneficio a favore di quello che è stato condannato al pagamento coll' azione personale per ottenere la dilazione del quadrimestre al pagamento medesimo. *L.* 4. ⅋. 5. *ff. De re iudicata.*

BENEFICIO del diritto delle ipoteche *(Diritto civile)* Questo diritto che dicesi *iuris ipothecarum* compete principalmente alla moglie sui beni del marito, ed a qualunque altro creditore sui beni del suo debitore, purchè sia stata, per quest' ultimo, nelle forme volute dalla legge, prestata. La moglie a preferenza dei creditori gode il privilegio di poter inscrivere l' ipoteca legale per sicurezza della dote non solo, ma eziandio per tutti i patti nuziali a carico del marito, senza che sia stata stipulata. Essa può domandarne l' inscrizione nell' ufficio delle ipoteche, senza presentazione neppure di titolo. Questo privilegio non nuoce ai creditori preventivamente inscritti, mentre la sua ipoteca non produce effetto che dal giorno della inscrizione. Anche i creditori per altri titoli possono godere del privilegio dell' ipoteca generale a carico del loro debitore, tanto se il credito resulti da atto privato, come se esso parta da atto pubblico. Ciò può verificarsi in due casi. Il primo, se il creditore ottenga una sentenza di condanna a carico del suo debitore, ed allora in forza di questa assume l' inscrizione che appellasi *giudiziale*. Il secondo, quando nel semestre dalla morte del debitore, il creditore inscriva generalmente sui beni del debitore defunto, in forza di un privilegio speciale, che la legge accorda ai medesimi sulla eredità del trapassato. *Regol. legislativo e giudiziario per gli affari civili* 10. *Novembre* 1834. V. Ipoteche e Privilegi.

BENEFICIO della L. apertissimi (*cod. de iud.*) (*Diritto civile*). Questa legge permette a chiunque di allegare a sospetto il giudice, specialmente quando sia un giudice delegato, purchè s' invochi un tale beneficio avanti la contestazione della lite = *Apertissimi iuris est licere litigatoribus iudices delegatos, antequam lis inchoetur, recusare: cum etiam ex generalibus formis sublimissimae tuae sedis statutum sit, necessitatem imponi iudice recusato partibus ad eligendos arbitros venire, et sub audientia eorum sua iura proponere. Licet enim ex imperiali numine iudex delegatus est: tamen quia sine suspicione omnes lites procedere nobis cordi est, liceat ei qui suspectum iudicem putat antequam lis inchoetur, eum recusare, ut ad alium curratur, libello recusationis ei porrecto: cum post litem con-*

testatam neque appellari posse ante definitivam sententiam, iam statuerimus, neque recusari posse, ne lites in infinitum extendantur.

BENEFICIO DELLA L. GENERALITER SANCIMUS (*cod. de revoc. donat.*). (*Diritto civile*). Il beneficio che nasce da questa legge compete al donante per revocare la donazione da lui fatta, allorchè si verifica una delle cause qualunque espresse nella legge medesima che qui si riporta = *Generaliter sancimus, omnes donationes lege confectas, firmas illibatasque manere, si non donationis acceptor ingratus circa donatorem inveniatur, ita ut iniurias atroces in eum effundat, vel manus impias inferat, vel iacturae molem ex insidiis suis ingerat, quae non levem sensum substantiae donatoris imponat, vel vitae periculum aliquod ei intulerit, vel quasdam conventiones sive in scriptis donationi impositas, sive sine scriptis habitas, quas donationis acceptor spopondit, minime implere voluerit. Ex his enim tantummodo causis si fuerint in iudicium dilucidis argumentis cognitionaliter approbatae, etiam donationes in eos factas everti concedimus: ne sit cuiquam licentia et alienas res capere, et frugalitatem irridere donatoris, et ipsum iterum donatorem suasque res perdere: et praefatis malis ab ingrato donationis acceptore affici. Hoc tamen usque ad primas personas tantummodo stare censemus, nulla licentia concedenda donatoris successoribus, huismodi querimoniarum primordium instituere. Etenim si ipse, qui hoc passus est tacuerit: silentium eius maneat semper: et non a posteritate eius suscitari concedatur, vel adversus eum, qui ingratus esse dicitur, vel adversus eius successores.*

BENEFICIO DELL' AUTENTICA HOC ITA DE DUOBUS REIS. (*Diritto civile*). Questo beneficio compete ai mallevadori, che si sono costituiti principali espromissori, quando loro avvenga di ritrovarsi nel caso espresso dalla legge portata dall' autentica seguente *Hoc ita, si pactum fuerit speciale*, unumquemque teneri in solidum: *et si alter inops sit in solidum, vel in partem, at id saltem ab altero petatur, vel si absens sit. Cum enim ambo adsunt per iudicem perducuntur, negotiumque communiter examinatur, et sententia communiter infertur. Quod fiet per administratorem si iudex sit delegatus. Sin autem non convenerint specialiter, ex aequo sustinebunt onus. Sed et si convenerint, ut uterque eorum sit obligatus, si ambo praesentes sint, et idonei, simul cogendi sunt ad solutionem* = *In authent. De duob. reis, in prin. et* §. *seq. coll.* 7. *tit.* 13. *al* 9. *Novell.* 99. *c.* 1.

BENEFICIO DELL' AUTENTICA = SI QUA MULIER. COD. AD SEN. CONS. VELL. (*Diritto civile*). Questo beneficio è stato indotto dal Console Velleio a favore delle donne non già per i debiti proprii, ma per quelli, per i quali si fossero obbligate. Il motivo fu per la debolezza del loro sesso, giacchè con lusinghe possono essere indotte, o dal marito o da altri ad accedere agli altrui debiti. = *Si qua mulier crediti instrumento consentiat proprio viro, aut scribat et propriam substantiam, aut seipsam obligatam fa-*

ciat; iubemus hoc nullatenus valere, sive semel, sive multoties huiusmodi aliquid pro eadem re fiat: sive privatum, sive publicum sit debitum, sed ita esse, ac si neque factum quicquam neque scriptum esset; nisi manifeste probetur, quod pecuniae in propriam ipsius mulieris utilitatem expensae sint.

BENEFICIO DELLA LEGGE PRIMA ET SECUNDA *ff. et cod.* QUOD CUM EO *ec.* (*Diritto civile*). Quando il figlio di famiglia, abbia formalmente rinunciato a questo beneficio, rimane legalmente obbligato, ad eccezione del contratto di prestito, e si può agire contro di esso pel conseguimento del credito.

BENEFICIO DELLA LETTERA DEL DIVO ADRIANO (*Diritto civile*). Questo beneficio compete ai fideiussori e consiste nell' eccezione concessa ai medesimi di potere opporre che il venditore convenga prima il principal debitore, anzichè il fideiussore; e quando questi sieno più, e tutti sieno ad un sol debito acceduti, che il creditore esiga la quota dagli altri confideiussori, e si divida il debito per la rata a ciascheduno spettante

BENEFICIO DELLA LEGGE AC EDICTALI *cod. De secundis nuptiis.* (*Diritto civile*). Questa legge promulgata dagl' imperatori Leone ed Antemio, vieta ai padri ed alle madri che hanno contratto il secondo matrimonio di lasciare più al padrigno ed alla matrigna superstite, di quello che si lasci a ciascheduno dei figli del primo matrimonio. Si suole rinunciare a questo beneficio nelle transazioni che talora hanno luogo tra i figli del primo letto e la madre od il padre, passati a seconde nozze.

BENEFICIO DEL CAP. ODOARDUS (*Diritto canonico*). Questo beneficio compete ai chierici che non possono soddisfare ai loro creditori, all' effetto di non essere molestati dai medesimi, con promettere però cauzione, almeno giuratoria, di soddisfarli quando perveranno a migliore fortuna.

BENEFICIO DELLA LEGITTIMA (*Diritto civile*). Ai discendenti ed ascendenti è dovuta una parte della eredità chiamata legittima: essa secondo il gius antico era la quarta parte dei beni paterni; d' appresso fu stabilita nella terza parte, quando i figli sono quattro o meno; e quando superano questo numero nella metà. = *Novissima lege cautum est ut si quatuor sint filii, vel pauciores, ex substantia deficientis triens: si plures sint, semis debeatur eis quoquo relicti titulo, ex aequo scilicet inter eos dividendus: cuius portionis nec usufructu defraudari liberi a parentibus possunt. Cod. De inoffic. testam.*

BENEFICIO DELLA QUARTA FALCIDIA (*Diritto civile*). La legge falcidia proibisce che siano disposti per legato più di tre quarti della eredità. Qualora adunque l' erede trovi oltrepassata questa misura dal testatore, è soccorso dal beneficio della falcidia, che importa la facoltà di dedurre dai legati stessi tanta parte pro rata, quanta occorre ad accumulare in proprio favore una quarta parte dell' intero asse ereditario. Per giovarsi però di questo beneficio è necessario che l' erede abbia fatto l' inventario degli

oggetti ereditarii; ma non può esso valersene nei legati *od pias causas*, e quando il testatore proibisce di fare una simile dettrazione (*Instit. De lege Falcidia; cod. Ad legem Falcidiam* V. Falcidia.

BENEFICIO della quarta Trebellianica (*Diritto civile*). Esso compete all' erede istituito, al quale dà diritto di ritenere la quarta parte dell' eredità allorchè la medesima sia gravata di fidecommesso o per intero od in parte. Esso fu introdotto dal sen. cons. Pegasiano poi attribuita al sen. cons. Trebell. ℓ. 7. *Instit. De fideic. haered. ad sen. cons. Trebell.*

BENEFICIO della quarta al figlio arrogato (*Diritto civile*). Quando dal padre arrogatore il figlio arrogato è preterito o diseredato senza causa, gli compete in tal caso l' azione o beneficio che nasce dalla legge *Divi Pii*, per conseguire la quarta parte dei beni relitta dal padre arrogante. *Si quis impubes adrogatus sit ex his personis, quae et citra adoptionem et emancipationem queri de inofficioso possunt, hunc puto removendum a querela, cum habeat quartam ex constitutione Divi Pii. Quod si egit, nec obtinuit, an quartam perdat? Et puto, aut non admittendam ad inofficiosum, aut si admittatur, et si non obtinuerit, quartam ei quasi aes alienum, concedendam.* (*L.* 8. ℓ. 15. *ff. De inoff. test.*).

BENEFICIO della quarta uxoria (*Diritto civile*). Questo beneficio compete alla vedova allorchè muore il marito ricco e lascia la moglie indotata e povera; in questo caso se i figli sono tre o meno succede al marito insieme co' figli nella quarta parte, e se essi sono in maggior numero allora succede con essi nella porzione virile. = *Praeterea si matrimonium sit absque dote, coniux autem praemoriens locuples sit, superstes vero laboret inopia: succedat una cum liberis communibus: alteriusve matrimonii in quartam, si tres sint vel pauciores. Quod si plures sint in virilem portionem: ut tamen eiusdem matrimonii liberis proprietatem servet si extiterint: his vero non extantibus, vel si nullos habuerit, potietur etiam dominio et imputabitur legatum in talem portionem.* (*In authen. cod. Unde vir et uxor.*).

BENEPLACITO apostolico. (*Diritto ecclesiastico*). Il Moroni lo definisce. L' appellazione che si da al consenso del pontefice per l' alienazione dei beni ecclesiastici. L' atto o breve che contiene questo permesso, chiamasi pure con egual nome. Il beneplacito apostolico si richiede in primo luogo per l' alienazione de' beni ecclesiastici incorporati ad una chiesa, o ad un luogo pio; 2. per ripudiare un legato pio fatto in favore di una chiesa, monistero, od altro luogo di carità; 3. per alienare i diritti perpetui appartenenti ad una chiesa; 4. per fare la transazione per cui da una chiesa vengono cessi i diritti sopra i beni *pretensi*, quantunque riceva qualche altra cosa in loro luogo; 5. per alienare i beni di una chiesa e passarli in un' altra; 6. per fare nei beni ecclesiastici un taglio di piante, pel quale avvenga una notabile diminuzione di prodotto, od un danno considerevole al fondo; 7. per render valide le locazioni o conces-

sioni dei beni della chiesa o del capitolo a lunga data; 8. per collocare il denaro posto a profitto dei monti di pietà; 9. per alienere i beni di una chiesa, quautunque lasciati, sotto condizione che ad arbitrio possano alienarsi: laddove però fossero lasciati perchè colla loro vendita acquistare si possano degli oggetti servienti alla chiesa, allora non fa bisogno di apostolico beneplacito; 10. per la vendita de' beni de' regolari, e per trasportare il possesso de' beni immobili di un monistero ricco in un' altro, sebbene della medesima provincia e religione: così pure l' alienazione degli effetti preziosi. In una parola il beneplacito apostolico s' implora per alienare, permutare, ipotecare, liberare fondi presso terzi, affetti ad ipoteche in favore di causa ecclesiastica, e per fare tutt' altro che può riferire a distrazione, pregiudizio, o deterioramento dei beni della chiesa. Sono degne di speciale considerazione le misure prese intorno all' alienazione dei beni ecclesiastici dal pontefice Leone I., da s. Simmaco uel concilio romano celebrato nell' anno 483. e dal concilio di Lione del 570. sotto Giovanni III., da s. Gregorio Magno, dal concilio di Vienna nel 1311., e dalla *Clem.* 1. *De rebus eccles. non alien.*

Di poi Paolo II. nel 1468. pubblicò la famigerata *Estravagante Ambitiosae*, colla quale proibì assolutamente l' alienazione de' beni ecclesiastici, senza il beneplacito del romano pontefice, onde impedire i danni che si recavano alla chiesa con improvvidi contratti. Col progresso de' tempi i pontefici per non essere affollati in ogni momento da istanze, rimisero la facoltà di accordare il beneplacito apostolico. specialmente alla cancelleria apostolica, alla sacra penitenzieria, e talvolta anche al cardinal camerlengo, ed ai chierici di camera; ma s. Pio V. nella costituzione 69. *Volentes*, rivocò tali facoltà. Però stabilite da Sisto V. le congregazioni cardinalizie, colla costituzione *Immensa*, commise alla sacra congregazione de' vescovi, assieme colla tutela delle giurisdizioni e de' beni ecclesiastici il potere di concedere il beneplacito apostolico, benchè alcune volte si accordi ancora dalla sacra congregazione del concilio.

La congregazione de' vescovi nell' accordare il beneplacito si serve alcune volte del semplice rescritto, colla clausola *constito de evidenti utilitate;* ma laddove trattisi di enfiteusi, o di locazioni perpetue, o anche a novantanove anni, o alla terza generazione che ascendono ad alcune determinate somme, ingiunge secondo la quantità del canone, o la spedizione delle lettere apostoliche *sub plumbo*, o in forma di breve, usando l'espressione: *si sanctissimo Domino placuerit.* Il Decreto passa di poi alla Dateria apostolica.

I regolari, in forza del decreto di Urbano VIII., sono esenti dalla spedizione delle lettere apostoliche. Lo stesso privilegio godono i cardinali, in effetto della risoluzione della sacra congregazione de' vescovi, e regolari, 19. settembre 1738, approvata da Clemente XII.

Il regnante sommo pontefice Gregorio XVI. col M. P. 10. novembre 1834. al §. 224. ordinò che senza il beneplacito apostolico, emanato dalla congregazione de' vescovi e regolari, procedere non si possa alla riduzione ed al cancellamento del-

le ipoteche, per i crediti delle chiese, dei capitoli e di altri luoghi pii.

Il consenso per la riduzione o cancellamento delle inscrizioni, che conservano le ipoteche pei crediti delle chiese, capitoli, ed altri luoghi pii, sarà omologato con rescritti degli ordinarii, o della sacra congregazione de' vescovi e regolari, avuto riguardo alle somme de' crediti respettivi.

Con rescritti della sacra congregazione degli studii per le inscrizioni che conservano le ipoteche a profitto del suo patrimonio, o degli stabilimenti da essa dipendenti.

Il beneplacito apostolico si usa anche nella curia romana per riservare alla libera volontà del papa o della santa sede la durata di un' officio. A tal fine si adopera la clausola *ad beneplacitum nostrum*, la quale fa sì che cessi l' officio, o la deputazione alla morte del pontefice, cap. *si gratiosa de rescript. in VI.* Nondimeno si usa più comunemente la formola *ad beneplacitum nostrum et sanctae sedis*, affinchè la concessione talvolta non venga meno, se non per via di formale rivocazione. Tali clausole si appongono nella deputazione degli amministratori, visitatori, vicari apostolici, e talvolta ancora nella destinazione per breve o decreto de' superiori generali di qualche ordine religioso.

BENI. Sotto questo nome generico si comprendono stabili, mobili, semoventi, crediti, azioni, ragioni, e tutti gli effetti generalmente che accrescono ricchezza agli uomini.

Nella parte esecutiva delle stipulazione, quando i contraenti impegnano alla fede ed osservanza de' patti stipolati, i loro beni presenti e futuri, intendonsi questi, sotto la generica significazione di questo nome.

Per conoscere poi quali sieno capaci di sostenere l' ipoteca, V. IPOTECA; e per conoscere quelli sopra i quali può costituirsi un fedecommesso, V. FEDECOMMESSO.

I beni del cittadino, nel senso filosofico, fatta cioè astrazione dai beni materiali sopra accennati, si riducono alla vita naturale e civile, alla libertà ed integrità del corpo, alla proprietà reale ed alla pubblica estimazione. In breve, la proprietà personale, l' ordine di famiglia, la stima e la proprietà reale sono i beni preziosi che ogni cittadino ha ottenuto in origine dalla natura, e che indi gli ha confermato la civile società; questi beni però possono essere fatalmente attaccati dalla malvagità degli uomini.

La proprietà personale può esser lesa dall' OMICIDIO, dal PLAGIO, dalle FERITE ec., non che dalle OFFESE REALI. *L' ordine di famiglia* può essere violato dallo STUPRO, dal RATTO, dall' INCESTO, dall' ADULTERIO, e dalla BIGAMIA. *La stima* viene lesa dalle INGIURIE VERBALI, O REALI, O SCRITTE, e dal LIBELLO-FAMOSO. *La proprietà reale* viene violata dal FURTO, dalla RAPINA, dal DANNO DATO, dal FALSO, e dallo STELLIONATO. Veggansi ciascuno di questi modi d' offesa alle voci relative.

I beni secondo *il diritto civile* si distinguono primieramente in mobili, ed immobili. I primi sono tali o per loro natura, o per destinazione della legge. Sotto quest' ultimo rapporto sono le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle società di

commercio o d'industria, quand' anche appartengono ad esse beni immobili dipendenti da tali imprese. Queste azioni od interessi sono riputati mobili riguardo ai socii, e pel solo tempo in cui dura la società. Sono egualmente mobili per determinazione della legge, le rendite vitalizie o perpetue, tanto sullo stato, quanto sui particolari (*Bart. in L.* 93. *ff. De verbor. signif.*).

I secondi ossiano i beni *immobili*, tali sono o per loro natura, o per la loro destinazione, o per gli oggetti ai quali si riferiscono. Per loro natura sono immobili, i terreni, gli edificii, i molini a vento o ed acqua fissi sui pilastri, e formanti parte dell' edificio, le messi ancora unite al suolo ed i frutti tuttavia pendenti dagli alberi, i tagli ordinarii dei boschi cedui o d' alto fusto destinati a regolare i tagliamenti, i quali non divengono mobili, se non se a misura che vengono abbattuti, ed i condotti che servono a tradurre le acque, ec. Per destinazione, sono immobili le cose che il proprietario di un fondo vi ha posto pel servizio e per la coltivazione del medesimo, come gli animali addetti alla coltura, gl' istrumenti aratorii, le sementi, i torchii, le caldaie, i lambicchi ec. Negli opificii, è tutto ciò che il proprietario ha annesso ad un fondo coll' intenzione che vi rimanga perpetuamente. Si considerano tali, quando sono infissi allo stabile con gesso, calce, o stucco, o quando non si potessero levare senza deteriorazione o guasto dello stabile cui sono uniti; così anche i quadri, specchi ed altro aderente alle pareti con cornici infisse, e le statue eziandio riposte in nicchia, quand' anche potessero levarsi senza frattura. Finalmente sono immobili per l' oggetto cui si riferiscono: l' usufrutto di cose immobili, le servitù prediali, e le azioni tendenti a rivendicare un immobile.

I beni si dividono ancora in corporali, ed in incorporali. Corporali sono quelli che cadono sotto i sensi, gli altri si chiamano incorporali, come a cagione d' esempio il diritto di caccia, di pesca, e tutti gli altri diritti. Si dividono ancora in proprii, paterni, ed ereditarii, secondo il titolo dal quale emana il possesso.

BENI della Chiesa (*Diritto canonico*). Beni ecclesiastici chiamansi quelli che sono destinati al sostentamento dei suoi ministri, od a supplire alle spese necessarie per la fabbrica della chiesa e pel culto divino. Siccome i beni ecclesiastici inservono tanto al sostentamento delle persone, quanto alla conservazione delle cose necessarie al culto esterno, così ripartiremo il presente articolo in tre sezioni; nella prima delle quali tratteremo dei beni ecclesiastici in generale; nella seconda dei beni e delle rendite de' chierici, e nella terza dei beni e rendite della chiesa.

Sezione I. ***Dei beni ecclesiastici in generale.***

Abbiamo veduto alla voce Benefici ecclesiastici, come la chiesa abbia il diritto, al pari di qualunque altra società di possedere beni temporali. Essa li acquista e fa suoi con tutti i mezzi permessi dalle leggi civili ad ogni individuo, o corpo sociale. Che più, alcune leggi speciali concessero particolari privilegii alla chiesa intorno all' acquisizione de' beni. 1. Secondo il gius comune le donazioni per cause pie sono valide anche senza accettazio-

ne e trasferiscono alla chiesa il dominio della cosa donata, prima della tradizione, *L.* 23. *cod. De sacrosanctis eccles.* 2. I legati pii sono immuni dalla sottrazione della quarta falcidia, che altrimenti spetterebbe all' erede eccessivamente gravato da legati, come vedemmo alla voce Beneficio della falcidia. (Novella CXXXI, *Capitolo* 12.)

Tra i modi di acquisizione dei beni ecclesiastici, tengono il principal luogo le fondazioni sacre. Ogni qualvolta alcuni beni o per atti tra vivi, o per causa di morte vengono dati o legati ad una chiesa, ad un beneficio o ad un collegio ecclesiastico, sotto l' obbligazione perpetua di fare annualmente alcune funzioni sacre, simile atto chiamasi fondazione sacra. Le sacre funzioni hanno però il loro effetto, solamente quando da quelli ai quali è affidata la cura della chiesa, del beneficio, o del collegio vengono accettate, e sia certo che essi assumono il carico della imposta obbligazione. È necessario inoltre che le fondazioni sacre vengano approvate dall' ecclesiastica autorità.

Secondo i canoni, ogni alienazione di beni ecclesiastici è invalida se non si faccia per giuste cause ed osservate le formalità prescritte, come abbiamo detto sotto la voce Beneplacito apostolico. Sotto il nome di alienazione si comprendono tutti gli atti coi quali si trasferisce il dominio diretto od utile, o qualche diritto della chiesa in altri, o in qualsiasi modo si diminuisce. Le cause legittime di alienazione sono: 1. L' urgente necessità della chiesa; 2. La maggiore utilità della medesima; 3. Le opere di carità da prestarsi agl' infelici ad ai poveri.

Sezione II. *Dei beni e delle rendite dei chierici.*

Le oblazioni o doni dei fedeli che sono una specie antichissima di rendite ecclesiastiche, nei primi tempi della chiesa solevano darsi o in occasione delle adunanze sacre, ogni settimana od ogni mese, oppure straordinariamente all' emergenza di qualche peculiare necessità della chiesa. Esse consistevano per una parte in denaro e per altra parte in cose naturali, specialmente in pane e vino pel divin sagrificio, pel sostentamento del clero, e pel sollievo de' poveri.

Si annoveravano anche nei proventi del clero le *decime*, ossia la decima parte od anche minore de' frutti, che pagavasi da quello che n' era tenuto, all' esattore o decimatore in ogni anno. Ad esempio dell' antico testamento, ove le decime erano destinate al sostentamento de' Leviti, così nella chiesa cristiana, cessate le persecuzioni, invalse l' uso, che in seguito acquistò forza di consuetudine e di legge, e fu confermato da alcuni concilii, e ritenuto anche dai capitolari dei re franchi, nei quali è prescritto che secondo il gius canonico ogni parroco abbia il diritto entro i confini della propria giurisdizione spirituale di percepire le decime.

Il peso delle decime è inerente al fondo o piuttosto ai frutti del fondo. Quindi il possessore qualunque egli sia dei frutti del fondo decimale, sia padrone, usufruttuario, o conduttore del fondo è obbligato a pagare le decime. Quegli che gode del diritto alla decima ecclesiastica, può rinunciare all' uso del suo diritto, ma non può far ciò senza il consenso del suo superiore legittimo, per non pregiudicare a suoi successori, con un patto che contie-

ne essenzialmente una alienazione.

Sezione III. *Dei beni e delle rendite della chiesa.*

Nei primitivi tempi della chiesa i beni de' chierici non erano separati da quelli delle chiese, ovvero dei templi sacri. I proventi tutti ecclesiastici di ciascheduna diocesi formavano come una massa, si amministravano dal vescovo, e s'impiegavano al suo mantenimento ed a quello del clero a lui soggetto, indi alla conservazione della fabbrica della chiesa, e finalmente al sollievo de' poveri. Anzi, anche dopo l'instituzione dei beneficii, allorquando i beni delle chiese particolari si lasciavano ai direttori delle medesime, onde gli amministrassero, i beni tuttavía del beneficio e della chiesa erano da prima indivisi, o formavano una medesima cosa. Ma a poco a poco cominciarono ad assegnarsi alla chiesa alcuni redditi proprii, per esempio alcune offerte, la stola de' funerali, alcune fondazioni speciali, doni, legati, e così esse acquistarono facoltà separate dai beni del beneficio, i quali beni in senso stretto si possono chiamare *peculio della chiesa*, di regola destinato a sostenere le spese dell' edificio, e delle sacre suppellettili.

BENI NOBILI (*Diritto civile*). V. BENI.

BENI IMMOBILI (*Diritto civile*). V. BENI.

BENI DOTALI E PARAFERNALI. (*Diritto civile*). I beni dotali sono quelli che la moglie ha recato al proprio marito o innanzi la celebrazione del suo matrimonio, o durante il medesimo, per lasciarne al medesimo la libera amministrazione. V. DOTE.

I beni parafernali sono quelli che la moglie non ha voluto comprendere tra i suoi beni dotali, o de' quali essa ne ha riservata a sè medesima la libera amministrazione. Questo vocabolo che proviene dal greco, significa *estradotale* V. PARAFERNALE.

BENI NOBILI. (*Diritto feudale*). I beni nobili sono quelli che non possono essere posseduti franchi e liberi da pesi, se non da nobili o *gentiluomini*. Anticamente e specialmente in Francia il sovrano che aveva al suo servizio militare de' cavalieri e de' gentiluomini, venendo a conquistare un paese od una provincia donava a ciascuno di essi una parte della conquista in ricompensa de' loro servigii, senz' altro obbligo che di giurargli un' eterna fedeltà. Ed è da sì fatta protesta di fedeltà, chiamata *fede ed omaggio* che questi beni donati portano ancora il titolo di *feudi*.

BENI IGNOBILI (*Diritto feudale*). I beni ignobili sono quelli che vengono gravati di censi, rendite, e diritti signorili; sono essi per lo più posseduti da persone ignobili, le quali non ne hanno che la proprietà utile, appartenendone il dominio diretto ai signori, o feudatarii, da' quali dipendono.

BENI ENFITEUTICI (*Diritto civile-canonico*). I beni enfiteutici sono quelli che i laici o secolari talvolta, ma più frequentemente gli ecclesiastici concedono con questo titolo, per essere migliorati, per un tempo più o meno lungo e talvolta anche perpetuo. Quegli che dà i beni in enfiteusi o a migliorare,

chiamasi padrone diretto e proprietario, e quegli che li prende vien detto enfiteuta. Alla voce relativa tratteremo diffusamente quest' argomento. V. Enfiteusi.

BENI appodiati o appoggiati (*Diritto canonico*). Così chiamansi quei beni che nel 1300. i laici in Italia appoggiavano al patrocinio della chiesa per essere difesi dalle devastazioni de' barbari, e per sottrarli dalle confische e dalle tiranniche oppressioni, dietro la promessa corresponsione di un tenue canone annuale, in ricognizione del dominio. Queste frequenti appodiazioni crebbero immensamente agli ecclesiastici la quantità de' beni enfiteutici, talchè dopo uno spazio di tempo, o fosse cupidigia od ignavia di quella età, nel tenere registrate le contrattazioni de' luoghi pii o de' monasterii, accaddeva di sovente, che tali stabilimenti si ricusassero nella estinzione delle famiglie investite, di accordare nuove investiture dei beni medesimi ai più prossimi parenti ed anche agli eredi estranei delle famiglie stesse. Provvidero a questo inconveniente i sommi pontefici vietando alle chiese le ulteriori ammensazioni di que' beni che nelle calamità de' tempi surricordati furono al patrocinio della chiesa raccomandati, ed ordinarono che di tali beni rinvestir si dovessero non solo i più prossimi, ma ancora gli eredi estranei delle famiglie che ne avevano fatta l' appodiazione, siccome ne fanno fede le bolle pontificie riportate dal Pagnini nel suo trattato *De emphiteusi*. Per le quali disposizioni pontificie, non che per le risoluzioni emanate dalla sacra congregazione del concilio, approvate dai pontefici, si fa certo che quei beni dei quali si ha la notizia che una volta erano proprii della chiesa e da essa dati in enfiteusi ai laici, particolarmente col patto reversivo alla chiesa medesima, terminata la linea dell' investito, non sono compresi nel breve di Alessandro VII., e perciò possono legittimamente ammensarsi, e ritornare in dominio della chiesa. Que' beni poi, de' quali non apparisce l' origine e sono posseduti da secolari, dietro la corresponsione di un annuo tenue canone alla chiesa, presumonsi a questa appoggiati, e diconsi ridotti a guisa de' beni allodiali, perchè l' enfiteuta ne può a suo talento disporre, sempre però col consenso ed approvazione del padrone diretto, che non può negarlo, qualora gli venga pagato il laudemio, così chiamato a *laudando*, cioè *a consentiendo et approbando*.

D' appresso questa massima assentata dai dottori ed accettata nel foro, ne seguì che in queste palliate enfiteusi, non si concedessero tutti quei favori a pro del direttario, che al medesimo sono conceduti nei veri contratti di enfiteusi, come sarebbe in modo speciale quello della caducità, o devoluzione. E perchè colla denominazione ancora, fossero meglio distinti gli oggetti, in luogo di enfiteusi, furono chiamate appodiazioni, ossia beni appodiati, od appoggiati, siccome principalmente può riscontrarsi nelle *Decis. rot.* 12. *martii* 1736. *cor. Tanara*; 25. *aprilis* 1823. *cor. Pianetti* e come può vedersi diffusamente detto dal Merlini nel suo trattato *De legittima* e dal Paolucci nelle *dissertazioni*, i quali concordemente avvertono che le innumerevoli enfiteusi che vedonsi anticamente stipulate a favore di chiese ed altri luoghi pii, sono tutte

appodiazioni, e per tali già da lungo tempo ritenute per tutta Italia, e principalmente per quella parte dei dominii pontificii che andò soggetta alla notissima legge dell' Emilia 22. *febbraio* 1797.

BENI ALLODIALI Diconsi beni o terre allodiali quelle di cui una persona tiene assoluta proprietà senza veruna dipendenza o soggezione da ragioni feudali o dello stato. Per conseguenza dicesi *eredità allodiale* quella che non è soggetta a verun peso ed obbligo verso altrui. Questo nome proviene dalla parola *allodio* che significa cosa propria e libera, e di cui può disporsi: Bollando definisce l' *allodio*, dicendolo *praedium*, *seu quaevis possessio libera, iurisque proprii et non in feudum clientelari onere accepta.*

BENI DEI PUPILLI E DEI MINORI (*Diritto civile*). Le leggi vegliano particolarmente alla conservazione di questa specie di beni, e non ne lasciano per difetto della necessaria intelligenza, nè a questi, nè a quelli l' amministrazione, la quale durante siffatta loro incapacità è affidata ad uomini di conosciuta probità, ed esperienza, che assumono il nome di *tutori*, *o curatori*. Essi prendono cura della gestione ed amministrazione dei loro beni, sotto l' obbligo di renderne ai medesimi un conto esatto e fedele, allorchè sono pervenuti alla loro maggiore età. Veggansi le voci PUPILLI, MINORI, TUTORI, CURATORI.

BENI DEGL' INTERDETTI (*Diritto civile*). I beni degl' interdetti sono quelli che appartengono a persone che più non ne hanno la libera amministrazione, a motivo del disordine della loro mente, ovvero della sregolatezza della loro condotta. V. INTERDIZIONE, DEMENZA, PRODIGO, CURATORE.

BENI AVITI. Chiamansi quelli che successivamente sono stati per diverse generazioni posseduti da individui appartenenti alla stessa famiglia.

BENI DEL CONDANNATO. (*Diritto civile*). In generale i beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale appartengono allo stato per diritto di caducità. Coincidono questi principii col gius romano: *Deportatus civitatem amisit non libertatem, et speciali quidem iure civitatis non fruitur, iure tamen gentium utitur emit enim et vendit, locat, conducit, permutat, foenus exercet et coetera similia, et postea quaesita pignori dare potest; nisi in fraudem fisci, qui ei mortuo successurus est, ea obliget. Priora enim bona quae publicata sunt alienare non potest. L.* 15. *ff. De interd. et releg.* Così pure dispone la *L.* 7. *ℨ.* 2. *et L.* 9. *ff. De bonis damnat;* e finalmente la *L.* 2. *cod. De bonis praescriptorum seu damnat.* = *Deportati nec earum quidem rerum, quas post poenam irrogatam habuerint, eredem habere possunt; sed et hae pubblicabuntur.* Anche secondo il diritto canonico, la condanna infamante che produce la morte civile del beneficiato, seco reca la privazione del beneficio, poichè rende incapaci i titolari di più oltre fruirne.

BENI DE' CONIUGI. (*Diritto civile*). Essi dividonsi in dotali, para-

fernali, antifernali, e comuni. I beni *dotali* sono quelli che si assegnano alla donna per provvedere al di lei onesto collocamento. *I parafernali* così chiamansi dal greco vocabolo *para* cioè *fuori* e *pherna* che significa *dote*. Essi compongonsi di tutto ciò che è di proprietà della moglie indipendentemente dalla dote, per cui si appellano anche estradotali. Gli *antifernali* sono quelli che il marito assegna alla propria consorte in compensazione dei beni dotali. *Comuni* finalmente diconsi quelli che dai coniugi sono acquistati colla scambievole industria. V. Dote, Parafernao.

BENI de' figli (*Diritto civile*). Essi sono o *castrensi* o *quasi castrensi* o *avventizii* o *profetizii*. V. Peculio.

BENI pubblici (*Diritto pubblico*). Sono quelli che non appartengono a comunità particolari, o agl' individui di una nazione, ma alcuni dei quali sono riservati pei pubblici bisogni, e formano il patrimonio dello stato, o della nazione. Alcuni altri rimangono comuni a tutti i cittadini che ne profittano, ciascuno secondo i proprii bisogni o secondo le leggi che ne regolano l' uso; e questi chiamansi propriamente beni *comuni*. Ve ne sono alcuni altri che appartengono ad alcuni corpi o comunità, e si chiamano beni di *comunità* o *comunali*, e rispetto a cadauno dei corpi suddetti, sono come i beni pubblici per tutto lo stato o per tutta la nazione. Potendo considerarsi la nazione come una grande comunità si possono chiamare indistintamente *beni comuni*, quelli che ad essa appartengono in comune, di maniera che tutti i cittadini possono farne uso; e quelli che sono del pari posseduti da un corpo, o da una comunità; poichè le medesime regole hanno luogo tanto per gli uni, come per gli altri. In fine i beni posseduti dai privati, si appellano *beni privati*.

Quando una nazione o corpo s' impadronisce di un paese, tuttociò di cui non si fa partaggio tra quei membri, rimane comune a tutti gli individui componenti quella nazione, e diventano beni pubblici. Avvi un secondo modo, col quale la nazione ed in generale ogni comunità può acquistare beni pubblici, e ciò può avvenire, mediante la volontà di chiunque voglia trasmetterle il dominio e la proprietà, sotto qualsiasi titolo, di quanto egli possiede.

Tosto che le redini dello stato sono affidate alle mani di un principe, si reputa che sieno nel tempo stesso in suo potere tutti i mezzi per governarlo. Or dunque, siccome le rendite pubbliche sono destinate a far fronte alle spese del governo, così debbono necessariamente essere le rendite stesse disponibili dal principe; a meno che non siano state espressamente riservate alla nazione, e non abbiasi in qualche altra maniera provveduto alla loro amministrazione, alle spese necessarie dello stato, ed al trattamento della persona del principe, e della sua famiglia. Tutte le volte adunque che l'autorità sovrana risolvesi puramente e semplicemente nel principe, questa autorità porta seco la facoltà di disporre liberamente delle pubbliche rendite. Il dovere del sovrano lo obbliga per altro ad impiegarle nei bisogni dello stato, ma spetta a lui solo determinarne l'applicazione convenevolmente, senz' obbligo di renderne conto ad alcu-

no in particolare.

Si può anche attribuire al sovrano il dominio de' beni pubblici, e riserbarsene l' uso o in tutto o in parte. Così il dominio di un fiume per esempio può essere ceduto al principe, mentre il popolo se ne riserva l' uso per la navigazione, per la pesca, per l' abbeveraggio del bestiame ec; queste riserve esigono un patto particolare, perchè in difetto di questo, i diritti di amministrare i beni dello stato, e di erogarne le rendite ne' pubblici bisogni, emanano naturalmente dalla sovranità, quando questa è goduta dal principe puramente, e semplicemente conferita.

BERLINA (*Diritto penale*). È un palco sul quale si espongono i rei di qualche delitto per notarli d' infamia. Si pretende che questo genere di pena sia stato introdotto dall' imperatore Adriano contro i rei di bancarotta, loro fautori, e mezzani. Diogene Laerzio dice, che quell' imperatore volle così punirli per farli deridere dal popolo: *Voluit eos catamidiari in amphiteatro, idest derideri, et ibi ante conspectum omnium exponi* (Lib. VI.).

BERRETTA. Arnese che serve a coprire il capo. Nelle persone graduate è un segnale di dignità. La sua forma è varia, secondo le diverse costumanze delle nazioni, o secondo i diversi personaggi che ne usano. Circa il secolo XV. fu adoperata in Italia dai nobili, adorna di medaglie d' oro, di gemme, e pennacchi. Coll' andare del tempo la berretta, di forma rotonda venendo usata dal popolo, i signori di toga la cangiarono in forma quadra.

La berretta è anche simbolo della libertà. I romani facendo liberi gli schiavi, davano loro un *pileo* ossia berrettone da cui venne il proverbio, *vocare servos ad pileum.*

La berretta fu anche usata come marca d' infamia. In Italia con una berretta gialla venivano distinti gli ebrei. In Francia i falliti la portavano di color verde.

I dottori ed i cancellieri per distintivo hanno una berretta quadrata, che è usata in certe occasioni anche dagl' istessi regolari, come un' insegna del grado dottorale di cui sono fregiati.

BERRETTA cardinalizia. La berretta rossa ed il berrettino simile, furono dati ai cardinali di S. R. C. da Paolo II. nel 1464. eccettuati quelli che appartenevano ad ordini religiosi, perchè al dire dello Scarpi, pareva non convenire il rosso della porpora alla povertà religiosa, e siccome il religioso assunto alla dignità cardinalizia non dimetteva l' abito povero di lana, e presso a poco dello stesso colore, così pareva conveniente, che di uguale colore fosse pur anche la berretta. Gregorio XIV. volendo estendere questo privilegio anche ai cardinali religiosi, interpellata la sacra congregazione de' riti ed alcuni cardinali più vecchi, trovò plauso il divisamento del pontefice, e nel giorno 19. Giugno 1591., festa della Santissima Trinità, la impose di sua mano sul capo ai quattro cardinali religiosi. D' allora in poi i cardinali di qualunque ordine religioso anche mendicante usarono costantemente della berretta rossa, ritenendo però nell' abito il colore della loro religione, meno i chierici regolari che l' usano rosso, tutti foggiati nella stessa maniera.

BERRETTINO DEL SOMMO PONTEFICE. È quello che ricopre il capo del papa. Il suo colore è bianco, la qualità è di seta, oppure di panno. Lo stesso pontefice in certe circostanze ne porta un' altro che è di forma più grande, di velluto o di panno di colore rosso o bianco secondo i tempi, con ornameto di armellino nell' inverno, e di seta nella state che si appella *Camauro*.

BERRETTINO o ZUCCHETTO CARDINALIZIO. È quella piccola berretta rotonda, generalmente più piccola del berrettino clericale, di color porpora combaciante col capo, ed usata dai cardinali per distintivo della loro dignità.

BERRETTINO CLERICALE. È quella piccola berretta di panno, di saia, o di seta, ed anche di pelle che si addatta al capo degli ecclesiastici. Essa è chiamata anche *calota*, *accufa*, *pileolus*, *subbireta*, ed è rotonda, e di color nero. Anticamente era più grande di quello che oggi costumi, aveva due piccole baude alle tempie che discendevano a ricoprire le orecchie, dalle quali presero il nome.

BES, o **BESSIS** (*Diritto romano)*. Questa voce presso i romani denotava due terzi di un tutto, cioè otto oncie dell' asse. Festo dice *Bes adpellatus est quod bis triens sit*; e Varrone: *Bes veteribus des dempto triente* (*Lib. V. De ling. lat.*) Questa parte non solo si calcolava nelle eredità, ma anche pei prezzi.

BESTEMMIA (*Diritto canonico-penale*). Il Carmignani definisce la bestemmia: qualunque contumelia commessa contro Dio, o contro i santi, ed espressa o con parole, o con gesti, o con iscritti, o con pitture. Quest' è un enorme delitto che offende la maestà divina, od i misterii della nostra santa religione.

Dalla definizione data di questo delitto, è facile conoscere, consistere esso in un dispregio o detrazione di onore esternata con parole o segni equivalenti verso Dio. La religione ci ammaestra che non solo onorasi Iddio col culto che ad esso si rende, ma anche con quello che rendesi alla divina Vergine ed ai santi: l' omaggio adunque che viene tributato a questi enti riverbera sopra Dio, come per parità di ragione vi ricade il dispregio. Questo riflesso ha suggerito la preliminara distinzione della bestemmia, in *immediata*, e *mediata*: la prima si ha, quando la contumelia esternasi contro Dio: la seconda quando dirigesi contro la Vergine o contro i santi.

Dio è un ente perfetto. Di questa verità ci convince la ragione, ci persuade la rivelazione. Ogni proposizione adunque, la quale attribuisce a Dio un difetto che non ha e non può avere, o niega a lui un attributo che ha, sarà una contumelia o bestemmia pronunciata contro la divinità. Ecco la prima specie di bestemmia nel rapporto dell' atto che la costituisce, la quale dicesi *enunciativa*. E siccome il figurare imperfezioni in Dio è vera eresia, così la bestemmia enunciativa, dicesi anche *ereticale*, e dividesi in *attributiva e derogativa*, secondo che o attribuisce a Dio una qualità che non ha, o gli nega un attributo che gli conviene.

Tutte le altre contumelie che per avventura proferisce l' uomo contro

Dio *o* contro i santi si diranno bestemmie semplici, le quali poi si dividono in *imprecative*, *deonestative*, *irrisorie*, ed anche *contumeliose*. Le imprecative si hanno, allorchè la proposizione esprime un' augurio di male a Dio *o* ai santi. Le deonestative, irrisorie, ed anche contumeliose, quando si enuncia parlando di Dio, una qualità che gli conviene, ma in aria di disprezzo, e di non curanza, come fece Giuliano l' apostata, quando ferito mortalmente nella battaglia contro i persiani estrasse dal seno un pugno di sangue, e gittandolo verso il cielo esclamò; vincesti *o* Galileo.

Le pene contro i bestemmiatori in generale sono indicate nel *cap.* 2. *De maledicis*, nella *sess.* 9. del concilio Lateranen. sotto Leone X.; in una costituzione di Giulio III., che comincia *Cum primum apostolatus*. Quest' ultima è la sola che importa di far conoscere, perchè la più recente e perchè richiama le disposizioni del detto concilio con qualche modificazione: *Ad abolendum nefarium et execrabile blasphemiae scelus, quod in antiqua lege Deus morte puniri mandat, et imperialibus quoque legibus praeceptum est: nunc autem propter nimiam iudicum in puniendo segnitiem, vel potius desuetudine supra modum invaluit Leonis X. praedecessoris nostri in novissimo Lateranesi consilio statuta revocantes, decernimus ut quicumque laicus Deum et D. N. I. C., et gloriosam V. Mariam eius genitricem expressae blasphemaverit, pro prima vice, poenam viginti quinque ducatorum incurrat; pro secunda poena duplicabitur; pro tertia, centum ducatos solvet, ignominia notatus, exilio mulctabitur. Qui plebeus, nec erit solvendo, pro prima vice manibus post tergum ligatos, ante fores ecclesiae constituetur per diem integrum; pro secunda fustigabitur per urbem; pro tertia ei lingua perforabitur et mittetur ad triremes.*

Quicumque clericus blasphemiae crimen admiserit, pro prima vice, fructibus illius anni, omnium etiam quorumlibet beneficiorum suorum; pro secunda beneficiis ipsis privetur; pro tertia, omnibus etiam dignitatibus exutus deponatur et in exilium mittatur. Quod si clericus nullum beneficium habuerit, poena pecuniaria vel corporali pro prima vice puniatur; pro secunda, carceribus mancipietur; pro tertia verbaliter degradetur et ad triremes mittatur.

Qui reliquos sanctos blasphemaverint pro qualitate blasphemiae, iudicis arbitrio puniatur.

Le suespresse parole: *pro prima, pro secunda, pro tertia vice;* debbono essere intese per la prima, per la seconda, per la terza punizione, non già per la prima, seconda, *o* terza bestemmia (arg. cap. *grave, De praebendis*, ove si dice: *post primam, post secundam correctionem.*).

La legislazione vigente nei dominii pontifici, saggissima ne' suoi principii, reprime la bestemmia coll' opera pubblica da uno ai tre anni; ma esige per la di lei punizione che la bestemmia sia proferita alla presenza altrui; massima ragionevole, poichè in caso diverso non vi sarebbe lo scandalo pubblico e con esso il danno politico. L' art. 73. del Regol. sui delitti e sulle pene delli 20 settembre 1832. al tit. *Dei delitti che hanno relazione alla religione ed a suoi ministri*, così si esprime.

La bestemmia o qualunque ingiuria proferita all' altrui presenza contro il santissimo nome di Dio, e della beatissima Vergine, e de' santi, è punita coll' opera pubblica da uno ai tre anni.

BESTIALITÀ *(Diritto penale)*. È il delitto di un uomo o di una donna che abbia commercio carnale con una bestia. Le leggi dell' Esodo e del Levitico facevano morire il colpevole insieme alla bestia che era stata lo strumento del delitto. Per le leggi posteriori si facevano abbruciar vivi l' uno e l' altro per mano del carnefice. Il Regolamento sui delitti e sulle pene vigente nei dominii pontifici, punisce i colpevoli di questo delitto colla galera perpetua (art 178.). E tanto basti intorno questo turpe ed abominevole argomento.

BESTIAMI *(Diritto civile)*. Così chiamansi gli animali domestici che servono alla coltura od al nutrimento dell' uomo, come sono i buoi, le vacche, le pecore, le capre, le galline, le anatre ec.

A differenza delle bestie salvatiche in istato di libertà assoluta che non appartengono ad alcuno, e cedono al primo occupante, i bestiami ossiano gli animali domestici, che servono all' agricoltura, sono in un modo speciale protetti dalla legge, e posti nella classe delle proprietà private, di cui sono accessorii.

In generale i bestiami sono considerati come mobili per loro natura; ma diventano immobili per destinazione, quando il proprietario di un fondo li ha posti pel servizio e per la coltivazione del medesimo.

Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, pel tempo in cui ne usa, è responsabile del danno cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua custodia, quanto che siasi smarrito, o fuggito. Così la *L.* 1. §§. 4., e 7., *e la L.* 5. *ff.* 6. *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.*

BESTIE. *(Diritto penale)*. I giureconsulti distinguevano gli animali in *quadrupedes*, *pecudes et bestias*. Chiamavano *quadrupedes* quelli i quali si possono domare colla sella o col freno, cioè i mansuefatti e resi atti al trasporto dei pesi. Chiamavano *pecudes* quelli che in forma di gregge vanno al pascolo, cioè i mansueti; gli altri animali chiamavansi *bestiae*. La condanna ed esposizione alle bestie feroci era un supplizio presso i romani, e fu posto in pratica dagli imperatori contro i cristiani. Questo fiero spettacolo servì per lungo tempo di grato trattenimento ai romani; ma contro così abbominevole costumanza, scagliaronsi veementemente s. Cipriano e Prudenzio; e fu finalmente dai principi cristiani abolita.

BETTOLA. Luogo ove si spacciano commestibili, ed ove si dà da bere e da mangiare ad ogni classe di persone, dietro il corrispondente pagamento. Questi luoghi, come tutti gli altri spacci di questo genere, sieno caffe, trattorie ec., sono sorvegliati da speciali leggi di polizia, delle quali non è nostro assunto trattare.

BEVERAGGIO *(Diritto mercantile-marittimo)*. Il beveraggio è quella straordinaria recognizione che si accorda ad alcuno per qualche non ordinaria fatica o diligenza, eccedente i doveri del suo offi-

cio. Questo termine è usato specialmente nella pratica di marina, e così si definisce quella indennità che si accorda ai marinari, quando con la loro opera, hanno straordinariamente cooperato alla salvezza di una nave, o di un carico in imminente pericolo di perdersi per naufragio, o per persecuzione di nemici.

Trattandosi di gratificazione non avvi legge che la prescriva nel caso semplice; ma l'equità dei tribunali di commercio l'ha sempre accordata, quando le circostanze hanno dimostrato la verità e l'utilità del fatto. E questo beveraggio non solo è dovuto all'equipaggio d'un bastimento, come opina l'Emerigon, ma ben anche ad un terzo che abbia salvato il bastimento, dopo la depredazione, o l'abbandono; mentre ciò può farsi, tanto dall'equipaggio stesso, come da un tarzo qualunque.

Se poi l'operazione ha luogo a sinistro seguito, e si tratta di riscatto dalle mani dei nemici, o del ricupero di un oggetto già *abbandonato*, allora il diritto è maggiore, e chiamasi diritto di *salvaggio*, ammesso da tutte le nazioni, e fissato nel quantitativo in diverse forme.

L'articolo 255. del Regol. provvisorio di commercio, vigente nei dominii pontificii, dopo di avere parlato dei diritti de' marinai, pel pagamento dei loro salari, in caso di perdita, o naufragio, secondo la qualità dei loro contratti, stabilisce quanto segue:

In qualunque modo i marinai siano arrolati, *essi sono pagati delle giornate da loro impiegate a salvare gli avanzi del bastimento, e gli effetti naufragati.*

BIBBIA. Libro così chiamato, il quale contiene la Storia Sacra del vecchio, e del nuovo Testamento. Il nome di Bibbia ha origine dal greco, e significa *libro*, *carta;* gli ebrei l'appellavano *mikra* ossia lettura o scrittura. Scrittura pure noi l'appelliamo, per denotare il libro eminentemente pregevole, poichè contiene dottrine senza errore, ed infallibilmente vere essendo esse ispirate dalla divinità. Testamento poi dicesi per similitudine; perchè nella stessa guisa che il padre ordina nel testamento ciò che vuole sia fatto da' suoi figli, così Dio nelle Scritture sante, e cioè nel vecchio testamento, ordinò quello che avessero a fare gli uomini, e nel nuovo ciò che dovessero adempiere i Cristiani, essendo ivi espressa la legge di grazia, ossia la legge evangelica.

Nel testamento vecchio contengonsi i libri scritti innanzi la venuta di G. C., i libri di Mosè e le sue leggi, la storia della creazione del mondo, de' patriarchi e dei giudei, le profezie ec.; nel testamento nuovo si raccolgono i libri scritti dopo la venuta di G. C., cioè i quattro evangelii, gli atti degli apostoli, le epistole di alcuni di essi, sopra materie dommatiche e morali, e l'apocalisse.

Il vecchio testamento fu scritto in ebraico, e parte di esso in caldaico, ed il libro della sapienza in greco. In greco pure fu scritto il nuovo testamento, tranne il vangelo di san Matteo.

I libri della bibbia furono tradotti in molte lingue. Infinite furono le edizioni del testo originale, e non meno numerose contansi quelle delle versioni nella maggior parte delle lingue vive e morte.

Tra le bibbie in greco, che moltissime furono, le principali sono

quattro, cioè quella di Compluto o d'Alcalà, de Ftenares, quella di Venezia e quella d'Oxford. La prima fu pubblicata nel 1515. dal Cardinale Ximenes ed è inserita nella bibbia Complutense. La seconda ossia quella di Venezia è del 1518. La terza che è quella di Roma è del 1587. con Scolii greci raccolti da manoscritti delle biblioteche romane per opera di Pietro Morin. La quarta finalmente è quella copiata dal manoscritto Alessandrino, principiata in Oxford dal Dottor Grabe nel 1707.

I nemici della religione, si valsero frequentemente di questo libro per introdurre falsità di principii e di dottrine, nelle menti de' fedeli. I Pontefici quindi vegliarono contro questa frode, e posero ogni mezzo per evitare lo spaccio delle versioni alterate di questo libro. Clemente XI. nel 1709. ordinò all'inquisitore di Spagna ed al cardinale Portocarrero, ministro di quella Corte, perchè vietassero l'introduzione della bibbia stampata in Londra, in mille modi viziata. Nell'anno 1805. si formò in Londra una società biblica diretta a propagarne una versione secondo la propria interpretazione e senso, che si trasfuse rapidamente nella maggior parte delle nazioni europee. Le società bibliche in Inghilterra aumentarono sì fattamente che nel 1825. vi erano cento trenta società succursali le quali avevano fatto stampare cinquecento mila bibbie in cinquanta diverse lingue, e distribuire in tutte le parti del mondo. La società biblica prussiana fondata nell'agosto 1814. formavasi di una società madre e di quarantotto succursali che nel 1819. si crede avessero distribuito quattrocento cinquantamila esemplari della sacra Scrittura gratuitamente ovvero a prezzo tenuissimo. Pio VII. accorse a rimediarvi, e scrivendo un breve all'arcivescovo di Gnesna primate della Polonia, chiamò le società bibliche *vaferrimum inventum, pestem quoad fieri potest delendam.* Ma elevato al pontificato Leone XII., con l'enciclica dei 3. Maggio 1824. *Ut primum ad summi pontificatus* diretta a tutti i vescovi dell'orbe cattolico, invitò questi ad invigilare contro due perniciose insidie che vengono tese per distruggere la fede ne' cattolici; la prima dell'indiferentismo, e l'altra delle *società bibliche* le quali sotto l'apparenza di diffondere l'intelligenza della sacra Scrittura ne pervertono il senso. Di qual indole fossero tali versioni basta leggere il giudizio del signor De Sacy. *Tourn. des Sav.* 1824., e di un autore vivente, il quale dice: *in quibus versionibus vix dici potest, quot monstra, quot portenta in lucem eduntur*, e conchiude coll'asserire che per questa sorte di versioni *obstruitur vis evangelicae praedicationis.*

BIBLIOTECA. È il luogo dove si tiene e si conserva un gran numero di libri ordinatamente disposti. Biblioteca è anche il titolo che si dà ad alcune raccolte o compilazioni di opere che trattano di una medesima materia. L'origine delle biblioteche o librerie rimonta ai primi tempi della storia; gli ebrei conservavano i loro libri sacri nel tempio e numerose collezioni di libri fecero i Caldei, gli Egizii ed i Fenicii, e principalmente i Tolomei in Alessandria, la quale conteneva quattrocentomila volumi allorchè le si appiccò il fuoco ai tempi di Giu-

lio Cesare; tuttavia sussisteva ancora l' anno 642. di G. C. quando i Saraceni conquistarono l' Egitto, ma il fiero Omar Califfo ordinò che fosse interamente distrutta. Prima dell' invenzione della stampa non eranvi che persone eminentemente ricche, le quali fossero nello stato di avere delle biblioteche; tutto era manoscritto e questi costavano caro a chi se li procurava.

I libri concernenti la religione e la politica non erano come oggi tra le mani di tutti: i Sovrani li tenevano in deposito nelle loro biblioteche; e faceva mestieri diriggersi ad essi per avere gli estratti sopra punti che regolavano il dogma e la morale; quindi è che la cura delle biblioteche veniva affidata a uomini di conosciuta probità, per timore che non si permettessero di alterare i libri.

Pisistrato fu il primo fra i greci che incominciasse la biblioteca degli ateniesi, che fu poi preda dei persiani. I romani raccolsero libri da tutte le nazioni e formarono anch' essi diverse biblioteche in Roma. Ne' primi secoli i cristiani ebbero anch'essi biblioteche e talvolta copiose, presso le chiese nelle quali conservavano i codici della bibbia ed altri libri sacri. Il pontefice sant' Ilario nel 461. pose due biblioteche nella basilica lateranense. La vaticana che si ritiene incominciata dal principe degli Apostoli, quantunque il Panvinio l' attribuisca a san Clemente I. creato papa l' anno 93., è una delle più copiose e raguardevoli biblioteche dell' universo. I sommi pontefici hanno gareggiato nell' arricchirla non solamente di codici, ma sibbene di libri stampati, di collezioni di oggetti d' arte, di medaglie ed altro, talchè può asserirsi essere lo stabilimento scientifico più grandioso d' Europa.

BIENNIO (*Diritto penale*). Alla voce ABOLIZIONE DELL'ACCUSA *pag. 31. di questo vol.* abbiamo veduto come presso i romani tale atto bastava all' accusatore per dispensarlo dalla necessità di proseguire l' accusa. Presso i medesimi il lasso del biennio era il secondo modo con cui l' accusa stessa rimaneva perenta. Al tempo degli imperadori, cessati i giudizii popolari, le cause criminali venivano soverchiamente protratte; da ciò sorse la necessità di stabilire un termine perentorio per l' ultimazione delle medesime, e questo fu il biennio computabile dal giorno della contestazione della lite. *Leg. ult. cod. Ut intra certum tempus.* = *Criminales causas omnimodo intra duos annos a contestatione litis connumerandos finiri censemus, nec alia occasione ad ampliora produci tempora: sed post biennii excessum minime ulterius lite durante, accusatum absolvi.* Se dentro questo termine il giudizio non era stato ultimato per colpa dell' accusatore, questi incorreva nell' infamia e nella confisca della quarta parte dei beni: se per colpa del giudice che non avesse ascoltato le istanze delle parti, egli veniva multato in venti libbre d' oro: nell' uno e nell' altro caso il reo era liberato dal giudizio. *cit. leg. ult.* = *Scientibus iudicibus, eorumque officiis, quod si litigatoribus admonentibus ipsi litis introductionem vel examinatione distulerint, poena vicenarum librarum auri feriantur.*

BIFFE. Non è possibile di stabilire, nè l' origine, nè l' etimolo-

gia di questo nome. I pratici l' usano in luogo di sigilli, di quei segni cioè che dai notari od altri pubblici officiali, sogliono apporsi, onde assicurare provvisionalmente gli effetti mobili, quando siavi timore di sottrazione.

BIFFE (*Legge sul bollo e registro*). Questi atti sono soggetti al diritto fisso di baiocchi trenta. Regol. vig. Art. XXV. n. 2. = *Sono soggetti alla tassa fissa di baj.* 30. *gli atti di apposizione e remozione di biffe* =. Allorchè per altro ciò si operasse in più sessioni successive, ognuna di esse andrebbe soggetta all'applicazione della tassa surriferita.

BIFFE (*sotto il rapporto delle tasse notarili*). Il sovrano Moto-Proprio sui Notari ed Archivii delli 31. Maggio 1822. all' articolo 98. §§. 19. e 20. prescrive quanto segue: = *Le biffe ossiano apposizioni di sigilli che sogliono farsi dai Notari, stragiudizialmente per la custodia e conservazione de' mobili da inventariarsi; per ogni biffa, compresa l' assistenza, baiocchi* 30. — *Per la ricognizione, e remozione di ogni biffa, bai.* 20. =

FORMOLA

DI APPOSIZIONE DI BIFFE

Al Nome di Dio. Amen.

» Sotto il Pontificato di Nostro Signore ec.

» In esecuzione dell' ordinanza » oggi pronunciata da questo tri- » bunale di prima istanza, sedente » a ..... e già debitamente registra- » ta, come all' atto medesimo che » in autentica spedizione qui s' in- » serisce, dietro istanza presentata » dall' illmo signor .... all' ef- » fetto di fare assicurare gli effetti » di qualunque specie esistenti nel- » la casa del signor .... defun- » to il dì .... ed in qualunque » altro locale al medesimo già per- » tinente; Io .... notaio pubblico » residente in questa città, special- » mente delegato dal tribunale sud- » detto all' apposizione delle biffe » o sigilli allo scòpo di assicurare » in via provvisionale gli effetti pro- » cedenti dall' eredità su mentova- » ta, mi sono recato cogli infrascrit- » ti testimonii ed in unione del » signor istante *(o di altro suo » legittimo mandatario, ed in que- « sto caso la procura dovrà unirsi » all' originale dell' atto presente)* » nella casa già abitata dal defun- » to signor .... posta in via ...., » al civico N.°........

» E primieramente entrati in una » stanza situata alla destra dell' in- » gresso, ove il defunto teneva la » sua amministrazione, la quale ha » lume per due fenestre dalla via » suonominata, ed in cui raccolgonsi » le carte ed atti relativi alla do- » mestica di lui azienda, con la cas- » sa, molti oggetti preziosi ed altro » ec., esaminata la detta stanza, e » verificato non esservi che sole due » finestre, ed una porta che mette » sull' ingresso suddetto, ne abbia- » mo chiuse ed assicurate le impo- » ste, e ad esse abbiamo applicato le » biffe a doppio sigillo in cera lac- » ca rossa, con impronta delle let- » tere B. Q. = Indi usciti dalla » stanza suddetta ne abbiamo chiu- » sa la porta alla quale si sono ap- » poste le biffe a doppio suggello » coll' impronta qual sopra; in se- » guito di che, la chiave della me-

» desima involta in carta, e suggel-
» lata col sigillo suddetto con cera
» lacca rossa si è consegnata al si-
» gnor...... il quale si è reso garante
» della custodia di essa, sino alla
» remozione delle biffe.

» Successivamente passammo nel-
» la stanza dicontro alla descritta,
» ed ivi entrati ed esaminata ec.,
» *e così di seguito*.....

» Compiuto così a quanto incom-
» bevaci a termini dell' ordinanza
» suespressa, abbiamo chiuso il pre-
» sente verbale esteso alla presenza
» continua delle parti sunominate e
» de' signori...... testimonii stati con-
» tinuamente presenti a quanto so-
» pra e forniti entrambi delle quali-
» tà richieste dalla legge, i quali si
» sono sottoscritti coi surammentati
» e me notaio.

oppure

» Sopra istanza del signor ..... e-
» rede testato del signor........... di
» questa città, il quale vuole pro-
» cedere all' adizione dell' eredità
» suddetta col beneficio della legge
» e dell' inventario che per alcune
» urgenti ragioni è d' uopo differi-
» re ad alquanti giorni avvenire, io
» sottoscritto notaio pubblico quivi
» residente, in unione dei sottose-
» gnati testimonii, nonchè del si-
» gnor istante medesimo, ci siamo
» recati alla casa di abitazione del
» defunto, all' oggetto di assicurarne
» gli effetti mediante l' apposizione
» delle biffe, a tutti gli ambienti che
» contengono cose di ragione del
» trapassato.

» E primieramente entrati ec. *co-*
» *me alla formola precedente.*

FORMOLA

DI REMOZIONE DI BIFFE.

Al nome di Dio. Amen.

» Sotto il pontificato di Nostro
» Signore ec.

» Il signor.......... di questa città,
» chiamato ed instituito erede uni-
» versale del signor........ con testa-
» mento aperto e pubblicato per gli
» atti del signor ...... notaio qui resi-
» dente, nel giorno 12. del corrente
» mese, avendo per suoi prudenzia-
» li riflessi determinato di adire l' e-
» redità suddetta col beneficio della
» legge e dell' inventario, mi ordinò
» di apporre in via provvisionale le
» biffe agli ambienti della casa del
» defunto, ne' quali erano contenuti
» effetti spettanti alla di lui eredità,
» siccome feci nel giorno stesso del-
» l' apertura dell' indicato testamen-
» to, onde ovviare con questo mez-
» zo a qualunque sottrazione dei
» medesimi, sino a che si fosse pro-
» ceduto alla formale compilazione
» dell' inventario relativo. Vuolsi o-
» ra dal nominato signor erede che
» si proceda all' atto suddetto, e
» quindi:

» Recatomi io sottoscritto notaio
» pubblico cogl' infrascritti testimo-
» ni ed in unione dello stesso si-
» gnor erede alla casa del defunto,
» posta in via...... al civico N........,
» ed ivi pure presente il signor de-
» positario delle chiavi di tutti gli
» ambienti da me biffati nel giorno
» suddetto, mi sono state le mede-
» sime da lui presentate, e ritrova-
» te esse tanto da me come dal si-
» gnor erede e testimonii tuttavia
» avvolte nella carta suggellata, co-
» me gli erano state affidate. e con-
» frontati i sigilli, rinvenuti nella
» loro piena integrità, si è passato
» ad esaminare lo stato speciale del-
» le biffe o sigilli da noi apposti nei
» respettivi luoghi risultanti dal ver-

» bale del giorno sumentovato, quali abbiamo verificato in pienissima integrità. Quindi rimossi i medesimi, ci siamo introdotti negli ambienti suddetti, e quivi abbiamo incominciata la descrizione degli effetti ivi contenuti.

Il resto, come alla compilazione degl' inventarii = V. Inventario.

BIGAMIA (*Diritto canonico*). *Bigamia*, dice il Ferraris nella sua biblioteca canonica, *est reiteratio successiva matrimonii consumati seu divisio carnis in duas successive uxores*. Secondo i canoni tre sorte di bigamia distinguonsi; la bigamia propriamente detta; la interpretativa, e la similitudinaria od esemplare. *Propria*, *interpretativa*, *similitudinaria*, *seu exemplaris*. (*Gloss. in cap. 2. De bigamis.*). La bigamia propriamente detta è quella che un uomo contrae con due matrimonii successivi, ancorchè il primo fosse stato contratto prima di avere ricevuto il battesimo (c. *Una;* distint. 26.. *dict. Gloss.*). La interpretativa è quella che si contrae mediante il matrimonio con una vedova, o con una donzella che ha perduto notoriamente la verginità, sia coll' essersi prostituita, sia che essendo già maritata ad un altro, il suo matrimonio sia stato dichiarato nullo (c. *Curandum;* dist. 34. *Si quis viduam ead.*). La bigamia similitudinaria od esemplare è quella di cui si rende colpevole un religioso professo, od un chierico che ha ricevuto gli ordini sacri, prendendo moglie di fatto, benchè di diritto il suo matrimonio sia nullo. (c. *Nuper; De bigamis non ordinandis;* c. *Quodquot*, caus. 27. quaest. 1.).

Gli antichi canoni hanno eziandio annoverato tra i bigami il marito che non abbandona la sua moglie convinta di adulterio (c. *Si quis uxorem* dist. 34.), disposizione tratta dal concilio di Nicea, il quale si riferisce agli usi della chiesa orientale riguardo ai preti ammogliati, di cui esso parla (c. *Si laici* dist. ead.).

Per la bigamia di qualunque sorta ella sia, si cade nella irregolarità, talchè il bigamo non può essere ordinato, nè avere il libero esercizio degli ordini ricevuti, senza la dispensa apostolica V. Bigamo.

BIGAMIA (*Diritto penale*). È il delitto che commette una persona già maritata contraendo matrimonio con un' altra, sia libera o maritata essa pure.

Questo delitto viene egualmente condannato dalle leggi civili e dalle leggi politiche, poichè viola il sacramento del matrimonio, è un continuo adulterio, e turba l' ordine delle famiglie.

Presso i romani si lasciava all' arbitrio del giudice la punizione della bigamia. La legge 18. cod. *Ad legem Iuliam De adulteriis*, dichiara infami i bigami senza pronunciare altre pene contro di loro. Secondo l' autentica *Hodie*, cod. *De repudiis*, la moglie, il marito della quale è assente, che si mariti senza aver notizie certe che egli sia decesso, debb' essere punita come adultera. La novella 117. contiene una simile disposizione, e vuole che la donna, e colui che la prende in moglie sieno puniti come adulteri, vale a dire colla pena di morte, conformemente alla legge 30. *cod. eod.*, ma questa pena è stata cangiata dalla nov. 134. cap. 10., che stabilisce definitivamente la pena del-

l' adulterio.

La legislazione Gregoriana che all' art. 176. del Regol. penale ha stabilito la pena della galera perpetua per l' adulterio violento, ed agli anni cinque di galera per ambedue i delinquenti, quando l' adulterio sia commesso senza violenza, non ha contemplato espressamente la bigamia, perchè atteso l'oltraggio che con questo delitto si fa al sacramento del matrimonio, egli appartiene alla classe di quelle azioni criminose, la cui giurisdizione spetta privativamente alla suprema inquisizione. Quanto alla pena poi non essendovi nel diritto canonico sanzione espressa che ne parli, si sta alla consuetudine, giusta la quale non si eccede per lo più il decennio di galera.

BIGLIETTI *(Diritto mercantile)*. Dall'utilissima invenzione delle lettere di cambio, che dà alla carta la rappresentazione della moneta, e che rende facile il trasporto da una piazza all' altra del credito e debito respettivo di negozianti, n' è derivata la consentanea invenzione dei *biglietti mercantili*, quali producono gli stessi effetti di comodo nel commercio, entro i limiti però di uso della piazza, in cui sono commerciati. Quindi il biglietto è quella lettera che si dirige ad un terzo nello stesso luogo da dove è scritta. Tre specie di biglietti si conoscono comunemente in commercio, ed in queste tre specie si ravvolge tutta la negoziazione dei biglietti, qualunque sia la causa da cui sono promossi, o l' effetto al quale debbono servire.

Nella prima figurano i *biglietti di cambio*. Essi non sono che semplici promesse di dare una cambiale entro un dato tempo, e sopra una data piazza; sono concepiti in forme commerciabili, e di fatto circolano come cambiali. Il Regolamento provvisorio di commercio non fa parola di questa sorta di biglietto.

Nella seconda sono i *biglietti all'ordine*. Il fine del biglietto all'ordine è di facilitare il commercio di ciascuna piazza, come lo scopo della cambiale è di facilitarlo di piazza in piazza. Il biglietto all' ordine si definisce dunque: Una lettera diretta ad un commerciante, o scritta da un commerciante, con cui in uno stesso luogo si ordina ad un altro il pagamento di qualche somma. Questi sono di due specie: 1.° *promesse di pagare*; 2.° *delegazioni di credito*. In commercio i primi diconsi volgarmente *pagherò*; ed i secondi *mandati*. Le forme generali colle quali debbono essere scritti, sono tracciate dall' art. 182. del Regol. provvisorio di commercio 1.° Giugno 1821. concepito nei termini seguenti

Il biglietto o *pagherò all'ordine, è datato. Contiene*

La somma da pagarsi;

Il nome di colui al di cui ordine è sottoscritto;

L' epoca in cui si debbe effettuare il pagamento;

Il valore ch' è stato dato, in denaro, in mercanzie, in conto, o in qualunque altra maniera.

Alla voce AVALLO è portato l'art. 181. del Regol. cit. dal quale si scorge avere la legge applicato ai biglietti e pagherò all' ordine, tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio senza pregiudizio però dei casi previsti nell' ultimo libro dello stesso Regolamento.

Il Cesarini nei suoi principii della giurisprudenza commerciale, ci

avverte che quando i non-commercianti formano un *biglietto all' ordine*, tale biglietto costituisce l'obbligazione plateale, la quale è quella che ha le forme di una cambiale, e può essere ceduta senza procura a guisa delle girate, per la rapida moltiplicazione dei contratti.

Colla obbligazione plateale non può adirsi però il tribunale di commercio, che a riguardo di un commerciante da doversi chiamare in giudizio, in vigore della medesima obbligazione, senza che il non-commerciante, sia sottoposto all'arresto personale.

Nella terza finalmente trovansi i biglietti a domicilio. Dessi sono quelli coi quali taluno si obbliga di far pagare ad un' altra persona, o a quella che avrà il suo ordine, in un certo luogo, ad una scadenza determinata, mediante il suo corrispondente, una data somma, della quale la persona stessa riceve o deve ricevere il valore in un altro luogo.

Simili biglietti differiscono dalle lettere di cambio, in quanto che il soscrivente del biglietto n' è solo debitore, e la persona indicata per pagare non è obbligata personalmente al pagamento, e paga non già in suo nome, ma solamente per conto e nome del soscrivente. Questa specie di biglietto è un vero biglietto all' ordine, il quale non e differente dagli altri, se non in quanto è pagabile in un luogo diverso da quello in cui è stato fatto.

La mancanza di protesto in tempo utile, fa sì che il portatore del biglietto a domicilio è decaduto dal suo regresso contro il traente, se questi giustifica che vi era provvista di fondi al momento della scadenza.

Chi volesse conoscere alcune speciali disposizioni sopra *i biglietti a domicilio*. non che sopra *i biglietti all' ordine* risultanti dall' indole loro speciale, e quant' altro può ai medesimi più diffusamente riferire, consulti l' esposizione che ne fa Pardessus nel suo trattato delle lettere di cambio n. 477., ed il Cesarini ne' suoi principii della giurisprudenza commerciale lib. 1. cap. 33. pag. 165.

BIGLIETTO ossia LETTERA DI CONFIDENZA *(Legge sul bollo e registro)*. Volendosi far uso di qualche biglietto. deve farsi bollare allo straordinario, secondo la dimensione della carta in cui è scritto, e poi deve registrarsi col diritto fisso di bai. 20., a meno che porti qualche confessione di debito, promessa o quietanza, nel qual caso si devono percepire i diritti competenti, secondo la natura delle cose delle quali il biglietto fa prova. Se però apparisse che un atto soggetto al bollo si fosse coperto sotto la forma di biglietto o di lettera per esimerlo dalla formalità del bollo, sarebbe dovuta la multa allorchè volesse bollarsi. *Regol. Leon. art.* 218. *num.* 17. Quest' articolo è riportato alla voce ATTI ESENTI DAL BOLLO pag. 430. colon. 2. di questo vol.

BIGLIETTO per PROMESSA DI PAGAMENTO *(Legge sul bollo e registro)*. Vuolsi intendere con ciò quell' atto col quale si confessa un debito. V. CREDITO.

BIGLIETTO AD ORDINE S. P. *(Legge sul bollo e registro)*. V. CAMBIALE.

BIGLIONE (*Diritto pubblico penale*). Così chiamasi la lega di metalli, ossia una materia d'oro, o d'argento legato, e mischiato con una parte di rame più considerevole di quella che è regolata dalle disposizioni stabilite dal governo sul titolo delle monete. Chiamasi pure biglione ogni specie di moneta, il di cui corso a qualsivoglia titolo sia proibito. Si dà ancora questo nome alla moneta di rame mischiata con un poco di argento. In fine questa stessa parola s' intende pei luoghi ove portar si debbe la moneta discreditata, leggiera e difettosa, per farla fondere e ricevere il giusto valore: questi luoghi sono gli ufficii della moneta, ossia zecche, o del cambio.

Coloro che fanno una mistura proibita di tali materie, o che trafficano delle specie diverse da quelle che hanno corso nello stato, commettono un delitto che viene punito dalle leggi penali V. MONETA.

BILANCIA DEL COMMERCIO (*Diritto pubblico*). È una delle cure principali di ogni provvido governo, il vegliare alla prosperità del commercio, col proteggere il vantaggioso, e sopprimere od almeno restringere il nocivo. Essendo il denaro divenuto la misura comune di tutte le cose commerciabili, perciò quel commercio che fa preponderare l' entrata all' uscita, è un commercio evidentemente vantaggioso; al contrario è rovinoso quello che fa soprabbondare l' uscita all' introduzione del numerario. Il curare con ogni industria l' equilibrio fra questi due estremi, e ciò che chiamasi proteggere la bilancia del commercio.

Di tutti i mezzi che un saggio governo può valersi a questo fine uno dei principali è di regolare avvedutamente i diritti d' importazione delle merci straniere. Vuolsi però usare molta circospezione e cautela, perchè l' eccesso di diritto d' introito non sia causa a fomentare il contrabbando, ed all' aggravio dei consumatori, non s' aggiunga così il danno del pubblico erario. Una misura tanto poco prudente distruggerebbe ogni prosperità nel commercio ed avvolgerebbe nell' infortunio l' operosa ed utile classe de' commercianti.

BILANCIA DELL' EUROPA. V. EQUILIBRIO DELLE NAZIONI EUROPEE.

BILANCIO (*Diritto mercantile*). È lo stato delle passività ed attività di un negoziante in caso di fallimento. Esso deve contenere la numerazione e la valutazione di tutti gli effetti mobili ed immobili del debitore, e quant' altro è prescritto dall' art. 465. del Regol. provvisorio di commercio riportato alla voce AGENTI DEL FALLIMENTO pag. 138. di questo volume.

Fra debitore e creditore il bilancio eretto dal debitore fa prova contro il debitore medesimo, come ogni altro chirografo, e quindi risulta che un creditore confessato dal fallito nel bilancio è respinto dalla massa efficacemente; egli può conservare le sue ragioni contro il fallito, cui non rimane altro mezzo per liberarsi dagli effetti della sua confessione, che l' intentare quell' azione che nel linguaggio del foro chiamasi *condictio sine causa*.

Secondo il parere di Bauley Paty nel suo trattato *Des Faillites n.* 160. e 161., il fallito nella confezione del bilancio non ha obbligo

di risalire, oltre dieci anni, perchè solo per detto tempo egli ha obbligo, in virtù del disposto dall' art. 10. del Regol. provvisorio di commercio, di conservare i libri.

I libri che si devono tenere in forza degli articoli 8., e 9. dovranno essere formati in carta bollata a tenore dell' art. 16. §. 14. del Regolamento sul bollo della carta (1), *e saranno numerizzati e firmati, o da uno dei giudici del tribunale di commercio, o dal gonfaloniere, o da un anziano del comune nelle forme ordinarie e senza spesa. I commercianti saranno obbligati di conservare tali libri per lo spazio di dieci anni.*

Il bilancio è indispensabile per la ordinazione del processo del fallimento, ma può essere formato, tanto dal fallito, come dai creditori. Tutte le disposizioni della legge su questo proposito, veggonsi riportate litteralmente alla voce Agenti al fallimento, pag. 138. di questo volume.

BILANCIO *(Legge sul bollo e registro)*. V. Conti di negozianti.

BILATERALE *(Diritto civile)*. Dicesi contratto bilaterale, o sinallagmatico, quello col quale ciascheduno de' contraenti, si obbliga verso dell' altro, come accade nei contratti di compra e vendita, di locazione ec. V. Contratti.

(1) I registri de' banchieri, negozianti, agenti di cambii, sensali patentati, come anche quelli degli albergatori, e locandieri sui quali debbono iscrivere i nomi delle persone che alloggiano, saranno soggetti al bollo di dimensione. *Regol. delli* 6. *luglio* 1816.

BISESTILE. Nome che si attribuisce ad un anno di trecentosessantasei giorni, il quale ha luogo ogni quattro anni. Secondo la riforma del calendario fatta dal pontefice Gregorio XIII. verificavasi una differenza nel giro solare di ore sei, per ogni anno ordinario, calcolato di giorni trecentosessantacinque. Onde togliere in parte questa inesattezza, che coll' andare dei secoli, avrebbe recato un mutamento nelle stagioni, fu stabilito che ogni quattro anni si eggiungesse un giorno al mese di febbraio. E questo giorno appunto che è quello che precede il 24. del mese suddetto, è chiamato anche esso bisesto, come bisesto appellasi l' anno in cui avviene che il giorno predetto si aggiunga. Ciò per altro non bastava a pareggiare del tutto la differenza rimarcata, perchè il bisestile in quattro anni aggiungeva 40. minuti in più, all' ordinario corso del sole; e quindi fu destinato che nel corso di 400. anni, si togliessero, o sopprimessero tre anni bisestili. Laonde, siccome fu bisestile l' anno 1600., nol fu punto il 1700., nol fu pur anche il 1800., e nol sarà neppure il 1900., ma lo sarà il 2000.

BLOCCO *(Diritto marittimo)*. Specie di assedio di una piazza che si vuol prendere affamandola. Nel blocco tutti gli aditi o passeggi, vengono occupati e serrati per modo che la piazza bloccata non può essere soccorsa nè di viveri, ne di munizioni.

Il capitano di un bastimento destinato ad un porto, che durante il viaggio è stato bloccato, ha obbligo, in mancanza di altri ordini, o per parte del governo in cui si

trova, o per parte dei caricatori di condursi ad altro porto in quelle vicinanze, soggetto alla stessa potenza, ove troverà un più sicuro e facile approdo. Tale è il disposto dell' articolo 273. del *Regolamento provvisorio di commercio.*

Nel caso di blocco del porto, pel quale il bastimento è destinato, il capitano è obbligato, se non ha degli ordini in contrario, di rendersi in uno dei porti vicini della medesima potenza, ove gli sarà permesso di approdare.

BOCCA-PORTO *(Diritto marittimo)*. Il bocca-porto è un libro o registro in cui si notano le merci che s' introducono, ed estraggono dal bastimento. Il peuuese è tenuto esclusivamente della custodia di questo libro, e dell' esatta registrazione sul medesimo delle partite suddette. V. PENNESE.

BOLLA *(Diritto canonico)*. S' intendono sotto questo nome, dice l' autore del dizionario di erudizione ecclesiastica, le lettere spedite in Roma dal sommo pontefice, colle quali viene intimata una legge, pubblicata una costituzione, accordata una provvista di beneficio una dispensa matrimoniale, od altro ec. Rabuffo la definisce: *Bulla dicitur scriptura, descripta in membrana, plumbo funibus pendente, iure munita salutationem, cum narratione, ac papae concessionem, aliaque necessaria continens.* Per maggior chiarezza della materia, ripartiremo quest' articolo nelle seguenti sezioni:

Sezione I. *Sigillo della bolla.*

Le bolle si spediscono dalla cancelleria con un sigillo di piombo pendente da una funicella bianca, gialla o rossa di canape nelle bolle comuni di canonicati, e dispense matrimoniali, e di seta nelle provviste di vescovati, abbazie, ed altro di maggiore importanza ec. Le bolle scrivonsi in latino sopra una rozza pergamena con carattere gotico o longobardico, senza linea, senza punto, senza dittonghi. Il sigillo rappresenta da una parte le teste dei santi Pietro e Paolo, e dall'altra il nome del papa regnante.

Sezione II. *formola de'le bolle.*

Le bolle incominciano nella prima linea, colla seguente formola: GREGORIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, *ad futuram*, ovvero *perpetuam rei memoriam.* Queste ultime parole però non vengono adoperate che nelle bolle risguardanti cose perpetue: nelle altre dirette a particolari, si comincia: *Dilecto filio N. N. presbytero romano familiari nostro*, ovvero *canonico ecclesiae sancti Ioannis Lateranensis de urbe, salutem et apostolicam benedictionem.* Terminata poi la bolla si chiude colla data che giusta la regola XVI. della cancelleria deve stendersi tutta in lettere, quindi si scrive per es.: *Datum Romae apud s. Petrum*, ovvero quella basilica presso cui abita il papa, *anno incarnationis dominicae millesimo octingentesimo quadragesimo primo kalendis februarii, pontificatus nostri anno undecimo.* Questa data indica il giorno 1.° febbraio dell' anno 1842., perchè incominciando la data delle bolle dalla incarnazione, il nuovo anno principia ai venticinque marzo, e non al primo gennaio che sarebbe *a nativitate.* Questo costume di contare gli anni dall' incarnazione pare essere stato introdotto circa il X. secolo, poichè ne' secoli precedenti

gli anni si contavano dai consoli, secondo l' antico uso di Roma.

Sezione III. *Legittimità delle bolle.*

Per conoscere la legittimità delle bolle la chiesa in cap. *Licet de crim. falsi decretal.* lib. V. tit. 20., ne somministra co' seguenti termini le caratteristiche non dubbie per cui si possono facilmente riconoscere e sono le seguenti: *Forma*, *stylus*, *filum*, *membrana*, *litera*, *sigillum*. Rispetto al sigillo, fu sempre così gelosamente riguardata la cosa, che Innocenzo III avendo introdotto una qualche novità nell' incisione, volle con lettera circolare darne parte a tutti gli arcivescovi, vescovi ed altri prelati della chiesa, aggiungendo che laddove nel sigillo mancasse l' impressione delle teste de' santi apostoli, fosse la bolla riguardata siccome illegittima, e nullo il di lei contenuto.

Sezione IV. *Differenza tra la bolla ed il breve.*

La bolla differisce dal breve in ciò che segue: 1.° che la bolla viene spedita dalla cancelleria apostolica, sotto il descritto sigillo di piombo. ed il breve al contrario dalla segreteria detta dei brevi, e sotto l' anello pescatorio; 2.° la bolla è scritta in pergamena scura, rozza, e con carattere gotico o longobardico. siccome dicemmo, ed il breve in carta pergamena fina e bianca, con carattere latino; 3.° la bolla porta la data dell' anno dalla incarnazione, ed il breve dalla natività del Signore; 4.° la bolla incomincia al principio della riga colle parole: GREGORIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, ed il breve ha nel mezzo, come per titolo: GREGORIUS PAPA XVI. Altre differenze ancora vi sono, tra le quali è quella che i brevi sono sottoscritti dal cardinale segretario de' brevi, e le bolle da diversi officiali della cancelleria apostolica.

Sezione V. *Diversità dei nomi delle bolle.*

Le bolle hanno diverse denominazioni, secondo l' oggetto per cui si spediscono, o secondo le diverse formole colle quali sono concepite, o secondo la differenza degli officiali che presiedono alla loro spedizione. Quindi si appellano.

1.° Bolle *per via di curia*, e sono quelle che il papa ordina con *moto-proprio*, e risguardano l' orbe cattolico, esenti dalle tasse ai collegi de' vacabilisti.

2.° Bolle *per via secreta*, e sono quelle che si spediscono a favore di certe persone, come sarebbero i prelati palatini. i parenti dei cardinali, gli uditori di rota ec. Queste pure non pagano tassa.

3.° Bolle *comuni* dette *per cancelleria*, quelle cioè che sono rivedute dagli abbreviatori di parco maggiore, da essi sottoscritte e dai vacabilisti ai quali si paga la tassa.

4.° Bolle *in forma gratiosa*, e sono quelle nelle quali il papa dirige la sua lettera al provvisto del beneficio, provvedendolo di esso. Che se invece la lettera fosse diretta a tre persone chiamate giudici esecutori, affinchè essi diano il possesso del beneficio, allora chiamasi bolla *in forma gratiosa tribus iudicibus.*

5.° Bolle *in forma commissaria*, e sono quelle che si dirigono, o al vescovo, o al suo vicario, perchè accordino la provvista del beneficio, verificata qualche circostanza.

6.° Bolle *in forma dignum*, sono quelle le quali cominciano coll' indicata parola = *dignum*, = e

con esse si commette al vescovo di conferire un beneficio, dopo però che avrà esaminato il provvisto, e riconosciutolo degno di possederlo.

7.° Bolle *in forma rationi congruit*, sono quelle che il pontefice rilascia, in vigore di una supplica segnata dal suo predecessore. Chiamansi in tal modo, perchè il proemio di tali bolle incomincia colle anzidette parole = *rationi congruit etc.* =.

Sezione VI. *Per quali beneficii si domandino le bolle.*

Tutti i beneficii riservati alla santa sede, in vigore delle regole di cancelleria, e di altre costituzioni apostoliche, debbono ottenersi per via di bolla, ancorchè la loro rendita non giunga a ventiquattro ducati d'oro di camera. Soltanto i beneficii semplici che non superano tre ducati, i canonicati che non superano sei ducati, e le parrocchie che non ascendono ad otto ducati, sono esenti dalla spedizione di bolla; ma si dà il possesso al provvisto, in forza della sola supplica, segnata dal papa.

Sezione VII. *Semi-bolle*, o *mezze bolle.*

Si dicono semi-bolle, o mezze bolle, quelle che i pontefici spediscono nell'intervallo tra la loro elezione e la coronazione. Chiamansi così, perchè il bollo di cui vanno munite rappresenta soltanto mezza impressione, cioè le sole teste degli apostoli, giacchè il nome del papa non si appone al rovescio del bollo, se non sia egli prima solennemente coronato. In questo caso ancora varia la formola della data, e si scrive = *a die suscepti apostolatus officii* =, ovvero se la coronazione venisse differita per notabile tempo = *Datum suscepti a nobis apostolatus officii anno* ...... = invece della formola assoluta: *Datum pontificatus nostri anno....*

Sezione VIII. *Bolle per condanna di errori.*

Queste sono le bolle che il pontefice spedisce a tutti i vescovi cattolici per condannare le proposizioni eretiche. Esse ebbero anche il nome di *costituzioni*. Nelle medesime il papa dichiara quali siano le proposizioni che egli condanna, ed a ciascheduna, ovvero in generale a tutte, il che dicesi *in globo*, applica le censure che le qualificano, siccome eretiche, scismatiche ec. Tali costituzioni hanno forza di legge, e diventano dogmatiche, subito che il papa, siccome giudice innappellabile e supremo negli argomenti di fede, a cui in particolar modo da G. C. fu affidato quel sacro deposito, *pasce oves meas* .... *pasce agnos meos* .... *rogabo pro te ne deficiat* .... *et tu aliquando conversus confirma fratres tuos*........ colla pienezza della sua autorità le diffonde per l'universo.

Sezione IX. *Bolla in Coena Domini.*

Questa bolla sortì il suo nome dal leggerla che si faceva in ogni anno nella feria V. *in coena domini.* La cerimonia praticavasi nella loggia della basilica vaticana alla presenza del pontefice, del sacro collegio, e della corte romana. La lettura poi della bolla si faceva in latino da un uditore di rota, ed in italiano da un cardinale diacono. Terminata la lettura, il papa gettava dalla loggia nella piazza sottoposta una torcia di cera gialla accesa. Gli articoli principali contenuti in detta bolla, riguardano l'eresia e la protezione accordata agli eretici, la falsificazione delle altre bol-

le e delle lettere emanate dalla santa sede, i cattivi trattamenti esercitati contro i prelati, la pirateria, e gli attentati sulla giurisdizione ecclesiastica. Gregorio XIII. vi aggiunse anche le appellazioni al futuro concilio, contro i decreti de' papi. Vi erano ancora degli altri articoli risguardanti i limiti delle due podestà, e la esenzione degli ecclesiastici dai tributi. Clemente XIV. eletto nell' anno 1769., guidato da prudenti riflessi, ne vietò l' ordinaria solenne pubblicazione nel giovedì santo, e l' esempio di lui fu imitato anche dai pontefici successori che l' osservano anche al dì d' oggi.

BOLLARIO (*Diritto canonico*). Questo è il nome col quale distinguesi la collezione delle bolle pontificie.

BOLLETTA (*Legge sul bollo e registro*). Qui vuolsi intendere per quel contrassegno di licenza, che si rilascia dagli ufficii a ciò autorizzati, per passare e portar merci liberamente.

1.° Le bollette in genere, e le bollette di origine di merci, e di libera circolazione, e tutte le carte che ai privati servono di giustificazione per le dogane, sono soggette al bollo. *Soluzioni di monsignor Tesoriere generale dei* 31. *agosto* 1817. *num.* 57.

2.° La carta bollata da usarsi per tali bollette è quella di dimensione e fra le diverse dimensioni può essere scelta anche l' infima, non però quella che oggi è esclusiva per gli atti dei cursori. *Istruzione circolare della sacra congregazione del B. G. sul bollo e registro, diretta alle comunità, in data* 15. *agosto* 1818. *art.* 3.

3.° Occorre per altro qui riportare una risoluzione dell' amministrazione del bollo e registro adottata dal congresso amministrativo dei 2. aprile 1833. Propostasi la quistione, se i gonfalonieri e governatori siano obbligati a rilasciare in carta da baiocchi 15. li certificati di condotta di merci, il congresso decise che i governatori sono tenuti ad usare nel caso sopra espresso la carta da baiocchi quindici, ma che i gonfalonieri possono usare la carta di qualunque dimensione, quante volte però non si firmi nel certificato il segretario, poichè questi è tenuto a scrivere in carta da baiocchi 15.

4.° È da notarsi inoltre che quelle bollette di circolazione, le quali si rilasciano per quei generi che pagano dazio, riteugonsi esenti dal bollo per applicazione dell' art. 217. §. 17. del M-P. 29. dicembre 1827. V. Atti esenti dal bollo pag. 429. col. 2; che esenta le ricevute dei dazii, e per la declaratoria riportata sotto il n. 2. della seconda distribuzione degli atti del congresso amministrativo del bollo e registro. Essa però non può estendersi alle altre bollette.

BOLLO (*Legge sul bollo e registro*). È un' impronta che il governo fa apporre alla carta destinata per gli atti e contratti, che sono assoggettati a questa formalità.

BOLLO in genere e sue differenti specie (*Legge sul bollo e registro*).

1.° Il dazio del bollo, generalmente parlando comprende tutte le carte e scritture atte a somministrare titolo o eccezione, e ad avere esenzione, o a far prova ed essere usate in giudizio e fuori di

giudizio. V. ATTI ESENTI DAL BOLLO, pag. 428. — ATTI SOGGETTI AL BOLLO, pag. 430.

2.° Vi è un bollo *ordinario* di cui si trovano munite tutte le specie di carta che si somministrano dall' amministrazione, ed uno *straordinario* che si appone dagli officiali a ciò destinati sulle carte non bollate precedentemente. Ambidue i bolli si uniformano in quanto alla percezione del diritto, ed il bollo straordinario fa le veci del bollo ordinario in quelle carte, nelle quali la legge permette di usarlo.

3.° L' uno e l' altro è di due specie *fisso* secondo la *dimensione*; e *proporzionale* secondo le *somme*. Al bollo della prima specie sono generalmente soggette le carte destinate agli usi civili; a quello della seconda gli effetti di commercio.

4. Il bollo fisso di dimensione si applica ai seguenti formati di carte;

Foglio grande.
Foglio piccolo intero.
Mezzo foglio.
Quarto del foglio piccolo.

Le misure di questi quattro formati della carta di dimensione a passetto romano, sono le seguenti, cioè:

	Altezza del foglio		Larghezza del F. aperto	
	Palmi	Once	Palmi	Once
Fogl. grand.	1	5	2	=
F. picc. int..	1	2	1	8
Mezzo foglio.	1	2	=	10
Q. di f. picc. .	=	10	=	7

5. Il detto bollo comprende con diverse misure, diversi diritti, e diverse specie, ed usi di carte. Vi sono perciò bolli distinti, che si appongono ai diversi formati di carta, e che corrispondono ai rispettivi diritti, che vengono espressi negli stessi bolli.

6. Nel bollo proporzionale non vi è distinzione di dimensioni. Si appone per lo più ad un mezzo foglio diviso in due parti longitudinalmente. Vi sono però bolli distinti secondo le diverse somme, e i diversi diritti proporzionali.

7. Le carte nelle quali si appone il bollo ordinario, fuori che quelle in istampa, sono fabbricate con stemma, ossia filograna particolare del governo; una per tutte le carte di dimensione, ed altra per le carte commerciali.

8. Oltre le due sopra espresse specie di carta soggette al bollo in ragione di dimensione, o di somma, ve n' è una terza, sottoposta ad un diritto assai più mite. Le carte di questa specie sono quelle, che servono per i giornali ed altri fogli periodici non letterarii, e per avvisi, affissi, ed altre stampe circolanti. Queste carte devono essere bollate straordinariamente, prima però della stampa. Si dividono esse in quattro classi, ognuna delle quali corrisponde nella grandezza alle quattro dimensioni di sopra enunciate. Vi sono bolli particolari per le carte di questa specie esprimenti il diritto a cui sono soggette, secondo le classi suddivisate.

9. Il bollo ordinario è apposto superiormente alla parte sinistra del foglio, mezzo foglio, e quarto di foglio a *nero*, tanto per le carte non commerciali, che per le commerciali. A queste ultime è apposto il bol-

lo a *nero*, uno a secco al medesimo lato, indicante l' uso, cui sono destinate.

10. Il bollo *straordinario* nelle carte libere dell' una e dell' altra specie è lo stesso che il bollo ordinario, ma si appone nella parte destra superiore, e nella parte sinistra s' imprime un altro bollo, portante la inscrizione = *Bollo straordinario*. Possono essere bollate allo straordinario le qualità seguenti della carta di dimensione, per gli atti e contratti, cioè il mezzo foglio, il foglio intiero, il foglio grande. Può anche farsi bollare allo straordinario, carta di maggior dimensione, quando occorra per atti nei quali si può far uso della carta di bollo straordinario; ma in questo caso si replicherà tante volte il diritto di bollo, quante il foglio esibito eccede la dimensione del foglio grande, secondo la misura indicata di sopra.

11. La carta in ogni caso in cui ha luogo il bollo straordinario si fornisce da quelli, ai quali occorre di farne uso.

Tutto ciò è trattato nel libro terzo tit. I. del Regol. Leonino, vigente riguardo al bollo.

BOLLO QUANTO AI DIVERSI DIRITTI DI ESSO. *(Legge sul bollo e registro)*.

1. I prezzi delle carte di dimensione, che si spacciano dall' amministrazione per l' uso comune, sono come segue:

Foglio grande . .	Bai.	15.
Foglio piccolo intiero .	»	10.
Mezzo foglio	»	5.
Quarto di foglio . .	»	2.½

2. Il diritto proporzionale che compensa ancora la registrazione da cui sono immuni gli effetti commerciali, è imposto con la seguente tabella.

Per gli effetti commerciali

Da scudi uno, a scudi cento	Sc.	—	10.
Da scudi cento, a scudi cinquecento	»	—	50.
Da scudi cinquecento, a mille	»	1.	—
Da scudi mille, sino a qualunque somma . .	»	1.	50.

3. Il diritto di bollo per affissi, avvisi, stampe circolanti, e giornali è come segue:

Di quattrini uno per il quarto di foglio.

Di quattrini due per il mezzo foglio.

Di quattrini quattro per il foglio intiero.

Di quattrini sei per il foglio grande.

4. Le carte che si bollano col bollo straordinario di dimensione, pagano quel medesimo diritto, corrispondente alla loro grandezza che pagasi per le carte della stessa specie, spacciate dall' amministrazione, avvertendo che quando la detta altezza supererà sensibilmente quella del foglio, o mezzo foglio di minor dimensione pagherà la tassa del bollo della dimensione prossimamente maggiore.

5. Le carte soggette al bollo proporzionale straordinario col mezzo *del visto per bollo*, soggiacciono allo stesso diritto a proporzione delle somme che devono contenere.

Tutto ciò è trattato nel lib. III. tit. I. del Regol. Leonino, in vigore quanto al bollo.

BOLLO STRAORDINARIO DI DIMENSIONE, DI PROPORZIONE, E PARTICOLARE PER GLI AVVISI. *(Legge sul bollo e registro)*.

1. In tutto lo stato vi sono tre soli officii di *bollo straordinario* a punzone, e questi sono in Roma, in Bologna e in Macerata. Il solo bollo d' avvisi a punzone è concesso a varii altri preposti.

2. Il *bollo straordinario* però, non solo si pone coll' impronta, ma viene anche supplito = *dal visto per bollo* = che gli altri preposti, dall' amministrazione a ciò autorizzati, appongono alla carta che vuole bollarsi — art. 235. del Regol. Leon., riport. alla voce Apertura dei testamenti chiusi pag. 251. col. 2.

3. Negli officii distrettuali ove non avvi un officio separato di *bollo straordinario*, ciascun preposto è autorizzato ad apporre il = *visto per bollo* = in luogo dello straordinario colle sole limitazioni, che si riferiscono in appresso = *Soluzioni dell' amministrazione generale dei* 12. *ottobre* 1816. *terzo foglio de' quesiti n.* 26. §. 1.

4. Il — *visto per bollo* — dev' essere apposto in ogni foglio che si vuol bollare e deve contenere la indicazione del prezzo, pel quale si bolla, il numero d' ordine del registro, sul quale deve riportarsi, e la giornata sotto la quale la formalità è eseguita, oltre la firma del preposto. — *Ordine dell' amministrazione generale delli* 6. *settembre* 1816., art. 242. del Regol. Leon.

5. Nel registro destinato a riportarvi le visure per bollo devono essere notati i fogli che si vidimano per bollo colla indicazione del diritto di dimensione, o di proporzione percepito, e del nome e cognome della persona che presenta la carta o carte da vidimarsi, come sopra si è detto. Art. 243. del Regol. Leon.

6. Il visto per bollo si adopera

I. Nelle cambiali traiettizie, tratte nello stato, scritte in carta libera o bollata, ma non di giusta proporzione; come altresì nelle cambiali di piazza, biglietti ad ordine S. P., boni all' esibitore ec., quando vogliono assoggettarsi al bollo di proporzione. E ciò perchè non si dà bollo straordinario di proporzione a punzone.

II. In tutte le carte soggette al bollo di dimensione e scritte o stampate in carta libera, o di non giusta dimensione, ed in quelle della stessa natura provvenienti dall' estero.

III. Per la carta di avvisi, nei luoghi ove non v' è il bollo straordinario ad impronta — *Art.* 237. *del Regol. Leon.* — La carta bianca di dimensione da atti e contratti non può essere bollata col mezzo del visto, neppure ne' luoghi ove non siavi il bollo straordinario. — *Art.* 238. *Regol. cit.* — Lo stesso si osserverà per le carte impresse o scritte con formole generali di contratti, di obblighi, di cambiali o di biglietti ad ordine S. P., quando non siano già servite ad un atto o contratto particolare — *Art.* 239. *Regol. cit.* —; sono però eccettuati da queste disposizioni i registri e libri di banchieri, negozianti, agenti di cambio, sensali, appaltatori, locandieri, albergatori ec., i quali nei luoghi ove non v' è l' ufficio del bollo straordinario possono essere bollati col *visto per bollo* e potrà bollarsi quel numero di fogli che l' esibitore richieda che siano muniti della formalità. — *Art.* 240. *Regol. cit.* —

7. Il bollo straordinario, o il *visto per bollo* si apporrà *gratis* a tutte le carte bollate sotto i cessa-

ti governi, le quali per essere allegate in atti pubblici, o prodotti in giudizio, o avanti autorità amministrative, devono prima munirsi del bollo — *Art.* 241. *Regol. cit.* — (1)

8. Occorrendo di dover bollare gratis le carte già bollate sotto i cessati governi, analogamente al prescritto nell'art. 241. del Regol. cit., se si sottoporranno al *visto per bollo*, vi si dovrà esprimere il *gratis*; se poi si faranno bollare a punzone, vi si apporrà il semplice bollo straordinario, senza l'altro indicante il valore della carta. — *Art.* 244. *Regol. cit.* —

9. Allorchè debbano *vidimarsi per bollo* o bollarsi allo *straordinario* le carte scritte in contravvenzione, sulle quali deve pagarsi la penale, fa d'uopo osservare le seguenti regole:

I. Sulla carta che si bolla deve il preposto far menzione del pagamento della penale, e firmarsi.

II. Deve riportarsi il pagamento della penale sul registro, fra le partite d'incasso.

III. I preposti del bollo straordinario devono altresì far menzione del pagamento della penale nei bollettini che diriggono al ministro rincontro del bollo straordinario medesimo.

IV. Qualora non voglia soddisfarsi la multa, il preposto potrà visare per bollo ovvero bollare allo straordinario la carta presentata, purchè la persona che la presenta dia tutte le indicazioni necessarie per poter attivare la esigenza della multa, e sottoscriva il processo verbale che il preposto redigerà contemporaneamente per comprovarla. Non adempiendosi a tutto questo la carta o carte in contravvenzione verranno ritenute.

V. Finalmente in quest' ultimo caso nel visto per bollo deve farsi menzione della redazione del verbale per la multa non pagata; ed una eguale annotazione deve farsi e sottoscriversi dai preposti del bollo straordinario, sotto il bollo che appongono nella carta in contravvenzione e nel bollettino che spediscono al ministro rincontro — *Art.* 245. *Regol. cit.* —

10. Il bollo straordinario a punzone è proprio della carta d'avvisi, ed equivale per gli atti e contratti sotto firma privata, alle tre qualità del bollo di dimensione, cioè pel mezzo foglio, pel foglio piccolo, e pel foglio grande. Equivale pure al bollo ordinario per le difese, allegazioni, sommarii che si esibiscono ai giudici, ed i manoscritti di tal genere si concede che possano farsi in carta libera, ed abbenchè firmati dal difensore, possono bollarsi allo straordinario, quando soltanto occorra farne uso. — *Art.* 236. *Regol. cit.*

BOLLO IN DEBITO *(Legge sul bollo e registro).*

(1) Sotto l'espressione — *cessati governi* — non viene mai il governo pontificio; e perciò le carte bollate coi diversi bolli che sonosi uno all'altro succeduti nel governo papale, non devono essere bollate di nuovo. Questa massima ha luogo anche per i bolli usati in alcuni luoghi nel tempo del governo provvisorio. Soluzioni di monsignor Tesoriere delli 31. agosto 1817. n. 54. — Le carte però che furono tra il 1740. e il 1750. assoggettate ad una tassa di bollo autorizzato dal governo pontificio, se occorre produrle, devono bollarsi gratis allo straordinario, senza pagamento della tassa attuale. Lettera al direttore di Bologna del giorno 17. gennaro 1818. n. 48.

1. Il bollo in debito altro non è che il bollo straordinario, o visto per bollo senza pagamento contestuale della tassa.

2. Il bollo in debito supplisce al bollo ordinario, e si appone dai preposti nella stessa guisa che il visto per bollo; con più la espressione che la formalità si eseguisce in debito. — *Art.* 246. *Regol. cit.*

3. Se ne fa uso soltanto: 1.° Negli atti ad istanza dell' amministrazione del bollo, registro, ed ipoteche. 2.° Nelle note per iscrizioni ipotecarie ad istanza di chiese, luoghi pii, beneficii, corporazioni ecclesiastiche regolari e secolari, della sacra congregazione degli studii, ed altri pubblici stabilimenti. = *Art.* 247. *Regol. cit.* Non può in verun altro caso ammettersi il bollo in debito senza speciale rescritto di grazia. — *Art.* 248. *Regol. cit.*

BOLLO QUANTO ALLE CARTE ED ATTI CHE VI SONO SOGGETTI. *(Legge sul bollo e registro).* V. ATTI SOGGETTI AL BOLLO, *pag.* 430. *col.* 2.

BOLLO QUANTO ALLE CARTE ED AGLI ATTI, CHE NE SONO ESENTI. (*Legge sul bollo* e *registro*). V. ATTI ESENTI DAL BOLLO pag. 428.

BOLLO QUANTO ALLE REGOLE DA OSSERVARSI NELLO SCRIVERE IN CARTA BOLLATA. *(Legge sul bollo e registro)*.

1. Non deve collo scritto ingombrarsi il bollo. *Art.* 250. *Regol. cit.*, e ciò facendosi, gli ufficiali pubblici incorrono nella penale del decuplo del valore del bollo, e le persone private del duplo. *Art.* 277. *n.* 2., *e* 281. *Regol. cit.*

2. Quando le carte devono bollarsi allo straordinario, non occorre darsi carico di lasciare lo spazio pel bollo; ma ai preposti è comandato che potendo lo appongano dove la carta è bianca. *Art.* 250. *Regol. cit.*

3. È tolta ogni limitazione di linee, e di sillabe nello scrivere in carta bollata gli atti di qualunque specie. *Art.* 249. *Regol. cit.* V. però quanto si dice alla Voce = BOLLO QUANTO ALLA PRESCRIZIONE DELLE LINEE pag. 631. di questo Vol.

BOLLO QUANTO AI DELITTI DI FALSIFICAZIONE. *(Legge sul bollo e registro)*.

1. I delitti di falsificazione e di contrafazione dei bolli, ed ogni altro delitto di simil genere, saranno irremissibilmente puniti colle stesse pene, colle quali sono puniti quelli di falsificazione e contrafazione dei bolli delle dogane, a seconda delle leggi generali, e particolari in questa materia. = *Art.* 256. *Regol. cit.*

2. Il giudizio su tali delitti appartiene ai giudici e tribunali competenti per le cause criminali, ove ha interesse la camera apostolica. — *Art.* 259. *Regol. cit.*

BOLLO QUANTO ALLE MULTE, O PENALI. (*Legge sul bollo e registro*). V. MULTE DI BOLLO.

BOLLO QUANTO ALLA ESAZIONE DELLE PENALI IN CASO DI CONTRAVVENZIONE. *(Legge sul bollo e registro)*.

1. In caso di renuenza per parte dei trasgressori a soddisfare immediatamente la multa incorsa, gl' impiegati dell' amministrazione devono redigere il processo verbale della contravvenzione, e costringerli al pagamento col mezzo di mano regia a forma del disposto sotto l' *art.* 11. *della notificazione decla-*

ratoria di monsignor Tesoriere dei 6. *settembre* 1817. V. MANOREGIE PER LE TASSE DI BOLLO E REGISTRO.

2. Le carte in contravvenzione devono essere ritenute, fino al pagamento, a meno che la parte firmi il processo verbale. *Art.* 245. *n.* 4., *e* 284. *Regol. cit.*

BOLLO QUANTO ALL'ATTIVAZIONE. (*Legge sul bollo e registro*).

1. Dal primo giorno di settembre 1816., niuno nei paesi, ov'era conservato questo dazio, ha potuto e può far uso di carta coi bolli semplici de' prezzi antichi. Nei paesi nei quali il detto dazio non esisteva, niuno in alcun tempo potrà far uso delle carte impresse coi bolli soppressi.

2. Quei che contravvenissero, o avessero contravvenuto a questa legge, senza però apporre antidate, se saranno uffiziali o impiegati pubblici, oppure persone alle quali le carte di antico bollo siano restate in mano per ragione d'ufficio, incorreranno nella spesa di scudi venti per ciascuna contravvenzione; se saranno semplici particolari, pagheranno la multa di scudi cinque. Se poi all'uso della carta di bollo abbolito si riunirà l'antidata, allora dovranno i tragressori essere tradotti innanzi al tribunale criminale, e giudicati come rei di falsità.

3. I registri bollati con bolli antichi nelle provincie ove esisteva il detto dazio, non devono essere sottoposti ai nuovi bolli, nè per i fogli già scritti, nè per i fogli non scritti.

4. Nelle provincie suddette, tutti quelli che si trovarono avere carta coi bolli antichi, furono abilitati a portarli all'amministrazione ne' luoghi che vennero destinati per concambiarla con altrettanta carta avente il nuovo bollo, fino all'ultimo del mese di agosto 1816., passato il qual termine, le carte suddette sono restate ammortizzate presso i particolari.

5. Il primo aprile 1819., d'appresso la notificazione di monsignor Tesoriere generale del 16. marzo di detto anno, fu variata l'impronta del bollo della carta, e fu posta in corso la nuova qualità di carta da bollo contrassegnata con nuovo bollo, furono a quest'oggetto date coll'anzidetta notificazione le opportune disposizioni.

6. Al primo gennaio 1827. in seguito del cambiamento dei diritti del bollo portato dal Regolamento del 22. decembre 1826. venne posta in uso un'analoga specie e qualità di carta da bollo, ed anche in questa occasione vennero prese le corrispondenti misure con notificazione del 23. decembre 1826. di monsignor Tesoriere generale.

7. Coll'altro Regolamento del 29. decembre 1827. essendo stato diminuito il valore della carta bollata ad uso de' cursori, con circolare del 31. decembre 1827. n.° 235. dell'amministrazione, vennero date le opportune istruzioni per l'effettuazione del concambio.

8. Nè altre variazioni sono accadute rapporto ai valori della carta bollata: poichè coll'editto e Regolamento 24. decembre 1832., mentre furono riattivate le tasse proporzionali di registro, non si fece alcuna mutazione sul bollo della carta: che anzi venne rapporto ad essa confermato quanto trovavasi disposto ed ordinato nel Regol. Leonino dei 29. decembre 1827.

BOLLO quanto all' amministrazione di esso. (*Legge sul bollo e registro*).

1. L' amministrazione del bollo è riunita a quella del registro, ossia l' archiviazione sotto la immediata dipendenza di monsignor Tesoriere generale.

2. Tutto ciò, che riguarda l' amministrazione, e la disciplina interna per la fabbricazione, trasporto, custodia, spaccio della carta bollata, e per le misure di sicurezza, e di rincontro; gli obblighi degl' impiegati speciali; e tutt' altro relativo all' andamento di questo ramo di finanza viene determinato da monsignor Tesoriere.

3. Lo stesso monsignor Tesoriere destina la cartiera o cartiere per la fabbricazione di detta carta, i luoghi de' principali depositi della medesima, e quelli degli spacci particolari distribuiti in maniera che la provvista rimanga comoda a tutti i paesi.

BOLLO quanto alla vendita della carta bollata. (*Legge sul bollo e registro*).

1. La vendita della carta bollata è vietata a tutti quelli che non siano specialmente autorizzati ad eseguirla. Coloro che senza essere autorizzati si facessero lecito di spacciare e vendere la carta bollata, oltre la confisca del genere, soggiacerebbero ad una multa di scudi dieci; ed in caso di recidiva di scudi venti — *Art.* 282. *Regol. cit.*

2. I preposti del bollo e registro, ed i conservatori delle ipoteche hanno l' incarico della vendita della carta bollata; e perciò devono tenerne una sufficiente provvista.

3. Ne' luoghi dove non avvi il preposto del registro, ed il conservatore delle ipoteche, sono obbligati di tenere e vendere la carta bollata gli spacciatori de' sali e tabacchi. I preposti sono incaricati di vegliare affinchè questi spacciatori tengano la necessaria provvista di carta per comodo delle respettive popolazioni; ed in caso contrario devono farne rapporto all' amministrazione generale. *Ordine circolare dei* 24. *febbraio* 1827. *n.* 217.

4. Dov' è il preposto e conservatore, sono essi gli spacciatori di diritto della carta bollata. Possono però esservi altri spacciatori da essi nominati, ed approvati dall' amministrazione generale, ma sotto la loro responsabilità ed a loro carico.

BOLLO quanto alla prescrizione delle linee. (*Legge sul bollo e registro*).

1. Nel Regolamento legislativo e giudiziario, ed annesso editto e stabilito in alcuni casi il numero delle linee che possono porsi in ciascuna pagina di un foglio bollato. Questa disposizione non può applicarsi che tassativamente agli atti pei quali è prescritto, nè può trarsi ad altri atti benchè simili. Trascriviamo gli articoli dell' editto di segreteria di stato per gli affari interni in data 17. decembre 1834. unito al M.-P. 10. novembre anno suddetto.

(§. 179.) *Ciascuna pagina o facciata del giornale d' udienza non potrà contenere più di trenta linee: ciascuna linea non potrà contenere più di venti sillabe. Ciascuna pagina degli originali delle sentenze contemplate dal* §. 603. *del Regolamento*, (1) *e degli altri at-*

(1) Le sentenze definitive e le sentenze interlocutorie soggette a spedi-

ti di cancelleria non potrà contenere più di ventidue linee: ciascuna linea non potrà contenere più di sedici sillabe.

(§. 180.) Le copie autentiche delle sentenze non potranno contenere più di venti linee per pagina, nè più di tredici sillabe per linea.

(§. 181.) *Le norme prescritte nei due paragrafi precedenti si dovranno osservare dai cancellieri, ancorchè le parti, o i loro procuratori consentissero che le pagine siano formate da un maggior numero di linee, e le linee da un maggior numero di sillabe.*

Gli originali e le copie avranno sempre un margine consistente nella quarta parte della pagina o facciata.

(§. 182.) *Ogni contravvenzione sarà punita con una multa non minore di scudi cinque, senza pregiudizio dei danni ed interessi, quando abbiano luogo: il cancelliere ne sarà garante verso l' erario, e le parti.*

2. La contravvenzione per eccesso di scrittura in un foglio non è tolta dal difetto di scrittura in altro foglio distinto. In uno stesso foglio però si dà la compensazione fra il troppo in una pagina, ed il meno in un' altra.

3. Nel contestare tali contravvenzioni non vi è diritto di ritenere gli atti per unirli al processo verbale, come prescrivesi nell' art. 245. n. 4. del Regol. Leon. sul bollo. S' inviterà però il cancelliere a firmare il processo verbale.

---

zione e notifica, si estenderanno nel seguente modo.

Il procuratore presenterà al giudice delegato un foglio contenente l' enunciazione precisa, e l' estratto sommario dei documenti prodotti, e degli atti esistenti nel fascicolo della causa: il giudice dopo averlo esaminato, confrontato, e corretto vi aggiungerà le ragioni di decidere: la parte dispositiva sarà desunta testualmente dal giornale d' udienza.

Il cancelliere ridurrà in buona forma gli originali: vi farà menzione del giorno in cui vennero estesi, e vi apporrà la sua firma dopo che il presidente ed i giudici gli avranno sottoscritti.

Gli originali saranno riuniti in un volume, ossia registro particolare.

BOMBARDIERE (*Diritto marittimo*). Il bombardiere è il marinaro che ha la cura dell' artiglieria, e della munizione per la difesa del bastimento.

BOMERIA, o BODMERIA (*Diritto marittimo*). Voce usata nel commercio marittimo particolarmente sulle coste della Normandia. È una specie di contratto, ossia prestito di danaro a cambio marittimo, detto altrove *grossa avventura* assegnato sulla chiglia di una nave, diversa dal contratto di assicurazione, in quanto che nulla è dovuto in virtù di tale contratto in caso di naufragio della nave, ma soltanto qualora essa arrivi a buon porto. Volfio (*de iure naturae et gentium*) distingue il denaro traiettizio di cui parlano le leggi romane dalla bomeria; egli chiama traiettizio il denaro dato sulle merci, e *bomeria* quello dato sul corpo della nave; ma la natura del contratto e la stessa nei due casi come vedremo all' articolo CAMBIO MARITTIMO.

BONI IN GENERE
BONI DI CASSA
BONI ALL'ESIBITORE } (*Legge sul bollo e registro*).

V. gli articoli sopra segnati alle

voci Accettazione di biglietti ad ordine, cambiali, atti soggetti al bollo, allorchè si parla del Bollo proporzionale.

BORSA di commercio (*Diritto commerciale*). L' articolo 66. del Regol. provvisorio di commercio, che qui appresso riporteremo ci presta la definizione delle borse di commercio. Questo stabilimento ebbe origine in Francia per un decreto del consiglio di stato del giorno 24. settembre 1724. all' effetto di facilitare la negoziazione delle lettere di cambio, biglietti al portatore, o all' ordine e di altri recapiti commerciali, egualmente che delle mercanzie ed effetti, e per trattarvi tutti gli affari di commercio, tanto interni, che esterni.

Questo luogo è immediatamente sotto la protezione ed autorità del governo, e perciò esige tntto il rispetto che è dovuto ad uno stabilimento che il governo stesso ha stabilito per deliberare sopra uno dei più importanti interessi della società. Quindi sarebbe turbata la tranquillità de' commercianti ed il corso delle contrattazioni, se in detto luogo si eseguissero gli atti anche civili di giustizia, a riserva di caso urgente, e con speciale permesso di un tribunale.

Intorno a questo argomento passiamo a riportare le speciali disposizioni recate dal Regol. di commercio vigente nei dominii pontificii.

(Art. 66.) *La borsa di commercio è l' unione che ha luogo, sotto l' autorità del governo, dei commercianti, capitani di bastimento, agenti di cambio, e sensali.*

(Art. 67.) *Il resultato delle negoziazioni e delle operazioni che si fanno nella borsa, determina il corso del cambio delle mercanzie, delle assicurazioni, dei noleggi di bastimenti, del prezzo dei trasporti per terra e per acqua, degli effetti pubblici ed altri, il di cui corso è suscettibile di essere indicato nelle tabelle mercantili di piazza.*

(Art. 68.) *Questi diversi corsi sono stabiliti dagli agenti di cambio o sensali, nella forma ordinata dai regolamenti generali, o particolari di polizia.*

Lo stabilimento di una borsa di commercio non è utile che nelle città, ove il commercio può esigerlo; e spetta alla pubblica amministrazione di stabilirne, ovunque essa lo giudichi conveniente, e d' indicarne i luoghi in cui debbano tenersi le unioni.

Per servire compiutamente al piano del nostro lavoro riportiamo litteralmente la notificazione emanata in proposito delle *borse commerciali* dall' eminentissimo camerlengo di S. R. C. 30. agosto 1836.

» Importando molto alla regolarità e speditezza maggiore del » commercio, che vi siano nello stato borse commerciali, agenti di » cambio, e sensali incaricati di » conciliare e facilitare i contratti » fra i venditori e compratori e che » tali borse ed agenti e sensali siano nell' esercizio dell' officio loro » regolati da leggi ben intese ed » acconcie a promuovere e guarentire da ogni frode gl' interessi pubblici; la santità di nostro » signore Gregorio XVI. felicemente regnante dopo avere stabilite » in varie città dello stato camere » e tribunali di commercio, s' è degnata di rivolgere la sovrana sua » attenzione anche a questo mezzo sì necessario ed opportuno a

» fare viemmeglio prosperare il com-
» mercio dello stato che gli sta sì
» altamente a cuore. Perciò ne ha
» ordinato di prescrivere e pubbli-
» care le seguenti disposizioni.

» Art. 1. Sono confermate nelle
» città di Roma e di Ancona due
» borse di commercio, in confor-
» mità di ciò che è disposto nella
» sezione I. tit. V. del Regol. di
» commercio del 1. giugno 1821.,
» riserbandoci di proporre alla san-
» tità di nostro signore la institu-
» zione di altre borse, ove le istan-
» ze dei commercianti promosse dal-
» le camere di commercio, primarie,
» secondarie e sussidiarie, e dalle le-
» gazioni o delegazioni rispettive ne
» dimostrino il bisogno.

» 2. Le borse di commercio so-
» no aperte a tutti i commercian-
» ti, capitani di bastimenti, agenti
» di cambi ed ai sensali, e a colo-
» ro che vogliono esercitare atti di
» commercio; fuorichè a tutti quelli
» che siano stati condannati a pe-
» ne afflittive ed infamanti, ai com-
» mercianti o capitani di bastimenti,
» che siano stati dichiarati falliti,
» sinchè non sieno stati legalmente
» riabilitati al commercio; agli agen-
» ti di cambi ed ai sensali desti-
» tuiti dal loro officio.

» 3. Presiederà alla borsa, ed in-
» vigilerà al buon' ordine interno
» della medesima un deputato scelto
» annualmente con nostra appro-
» vazione dalla camera di commer-
» cio fra i suoi membri, apparte-
» nenti alla classe commerciante.

» 4. Le autorità locali di polizia
» presteranno assistenza al deputa-
» to. qualunque volta ne venissero
» richieste pel mantenimento del-
» l' ordine.

» 5. I giorni e le ore, in cui
» dovranno essere aperte o chiuse
» le borse, saranno da noi deter-
» minati di concerto con le locali
» camere di commercio primarie,
» secondarie e sussidiarie, e con
» gli agenti di cambi ed i sensali
» respettivi.

» 6. Tutte le contrattazioni fatte
» per conto dei terzi coll' opera di
» agenti di cambi, o de' sensali au-
» torizzati nelle prescritte forme
» dal governo, dovranno essere dai
» medesimi o effettuate o compiu-
» te in borsa, dov' essa esiste, ed
» esservi denunciate entro le ore
» 24. dal seguito contratto, sotto
» pena agli agenti di cambi ed ai
» sensali che vi contravvenissero,
» della perdita del diritto di sen-
» saria per la prima volta, ed in
» caso di recidiva, eziandio della
» sospensione del loro officio per
» un tempo non minore di un me-
» se e non maggiore di sei ad ar-
» bitrio della camera di commercio,
» la quale potrà altresì affiggere nel-
» la stessa borsa il nome dell' agen-
» te di cambi, o del sensale sospeso,
» ed impetrare da noi la destitu-
» zione di chi si mostrasse incor-
» reggibile.

» 7. Tutte le contrattazioni pe-
» rò che i particolari faranno per
» proprio conto immediatamente fra
» loro, saranno libere dall' essere
» compiute e denunciate in borsa,
» salvo le prescrizioni, quanto agli
» effetti pubblici, contenute nel re-
» golamento di monsignor Tesorie-
» re generale dei 19. agosto 1822.,
» e nelle notificazioni di segreteria
» di stato del 1.° settembre 1821.
» e 16. febbraio 1833.

» 8. Insorgendo contestazioni nel-
» la borsa relativamente alle con-
» trattazioni, che vi si eseguiscono,
» il deputato di borsa, richiestone
» dalle parti, procurerà conciliarne

» le differenze, salvo alle parti stes-
» se il diritto in caso di renuenza
» di ricorrere a termini di legge
» al tribunale di commercio.

» 9. Al chiudersi della borsa di
» commercio gli agenti di cambi
» alla presenza del deputato della
» stessa borsa stabiliranno il corso
» degli effetti di commercio e del-
» le materie di oro e di argento,
» e lo noteranno articolo per arti-
» colo in un bollettino, che sotto-
» scritto dal deputato e da due più
» anziani degli agenti di cambi ver-
» rà pubblicato nella borsa, e tras-
» messo a noi ed a monsignor te-
» soriere generale.

» 10. Lo stesso si eseguirà alla
» presenza del deputato medesimo
» dai sensali rispetto al corso de-
» gli articoli cadenti sotto le loro
» negoziazioni a norma dell' art. 72.
» e seguenti del Regolamento di
» commercio.

» 11. I prezzi fatti dai partico-
» lari nei casi contemplati dall' art.
» 7. non potranno allegarsi, nè ser-
» vire, ov' esiste una borsa, per
» fissare il corso del giorno.

» 12. Per le contrattazioni degli
» effetti pubblici rimangono in vi-
» gore le disposizioni delle notifi-
» cazioni di segreteria di stato del
» 1.° settembre 1821., e 16. feb-
» braio 1833.

» 13. Nei luoghi ov' esiste una
» borsa di commercio vi saranno
» agenti di cambi e sensali, che la
» legge riconosce per intermediarii
» negli atti di commercio.

» 14. Nelle città e luoghi, in cui
» un maggior commercio li renda
» necessarii, saranno stabiliti dei
» sensali secondarii, di quella clas-
» se, che sarà analoga alle contrat-
» tazioni più frequenti del luogo
» respettivo.

» 15. Saranno tali luoghi e cit-
» tà determinati da noi, come an-
» che il numero dei sensali secon-
» darii e tutt' altro, che ai mede-
» simi si riferisca sopra proposizio-
» ne delle camere primarie, secon-
» darie e sussidiarie di commercio,
» ove queste esistono, e sopra pro-
» posizione delle magistrature co-
» munali, ov'esse non sieno, le u-
» ne e le altre da trasmettersi a
» noi col mezzo dei rispettivi emi-
» nentissimi legati e prelati delegati.

» 16. Le funzioni degli agenti
» di cambi sono espresse nell' art.
» 71. del regolamento di commer-
» cio, e nelle notificazioni di se-
» gretaria di stato del 1.° settem-
» bre 1821., e 16. febbraio 1833.

» I sensali, le cui funzioni si
» leggono dettagliate nel citato art.
» 71. del regolamento di commer-
» cio, sono di quattro classi cioè:

» Sensali di mercanzie.

» Sensali di assicurazione.

» Sensali interpreti e regolatori
» di bastimenti.

» Sensali di trasporto per terra
» e per acqua.

» 17. I sensali ripali sopraunume-
» ri già approvati, esistenti sino a
» questo giorno, sono conservati;
» ma nel caso di morte o vacanza
» di alcuno di essi non saranno rim-
» piazzati, e di mano in mano su-
» bentreranno a disimpegnarne l'of-
» ficio i sensali comuni.

» 18. Niuno ne' luoghi, ove so-
» no agenti di cambi, e sensali, po-
» trà esercitarne le funzioni tanto
» entro che fuori della borsa, ove
» esiste, sotto pena di una multa,
» che non potrà essere minore di
» scudi cinquanta, nè maggiore di
» scudi cento, da duplicarsi in ca-
» so di recidiva. Saranno essi al-
» tresì esclusi dalle borse, ove que-

» ste si trovino instituite.

» 19. Le nomine degli agenti di » cambi e de' sensali saranno fatte » da noi, sentito il parere delle ca» mere primarie, secondarie o sus» sidiarie di commercio, e dove » queste non esistono, quello delle » magistrature comunali.

» 20. Gli aspiranti all' officio di » agenti di cambi, o di sensale do» vranno dirigere a noi le loro » istanze munite dei seguenti do» cumenti,

» I.° di essere nato o legalmen» te domiciliato nello stato.

» II.° di avere compiuto l' età » di anni 25.

» III.° di avere esercitato qual» che ramo di negoziazione, o di » essere stato impiegato in una casa » o banca di commercio per tre anni.

» IV.° di non aver sofferto in» quisizione criminale, o di esser» ne stato definitivamente assoluto.

» V.° di essere comunemente » in opinione di uomo probo ed » onesto.

» 21. I documenti prescritti nel » precedente articolo 20. dovranno » essere egualmente esibiti dagli a» genti di cambi e dai sensali at» tuali nel termine di due mesi, » ond' essere confermati nell' eser» cizio delle loro funzioni, che pei » sensali verranno ridotte e classi» ficate giusta gli art. 71. e segg. » del regolamento di commercio. » Dovranno solo i suddetti agenti » di cambi ed i sensali sostituire » al terzo documento la prova della » regolarità della nomina avuta al» le respettive funzioni, ed i sen» sali secondarii la prova dell' eser» cizio di tal officio per sei anni.

» 22. Tanto le nomine quanto » le conferme degli agenti di cam» bi e de' sensali comunicate da noi » alle camere primarie, secondarie » e sussidiaria di commercio o al» le magistrature comunali saranno » negli atti respettivi delle mede» sime registrate, ed a cura delle » camere di commercio nè sarà te» nuto elenco nel locale della bor» sa, ove questa esista, e dove non » esiste nel locale della camera di » commercio, o della residenza co» munale, ove anche la camera di » commercio non esiste.

» 23. Gli agenti di cambi ed i » sensali saranno tenuti di versare » nella cassa del governo in dana» ro, o in consolidato una somma » in deposito a garanzia del loro » officio, della quale ritrarranno il » frutto del cinque per cento an» nuale.

» 24. La somma di deposito con» templata nel precedente articolo » per gli agenti di cambi non po» trà essere minore di scudi quat» trocento, nè maggiore di scudi » mille, e pei sensali non maggio» re di scudi dugento cinquanta, » ne minore di scudi cinquanta. » Il preciso limite della cauzione » dovrà determinarsi, sempre entro » questi confini, secondo il mag» giore o minor lucro delle classi » diverse, sentito il parere delle » respettive camere primarie, secon» darie e sussidiarie di commercio, » e delle magistrature comunali, ove » quelle non esistano.

» 25. Sono soggetti all' obbligo » del deposito gli agenti di cambi » ed i sensali attuali, che non lo » avessero effettuato, per un terzo » solo della somma che sarà come » sopra stabilita.

» 26. Qualunque esecuzione giu» diziale sul deposito a reintegra» zione delle parti o a soddisfazio» ne delle multe incorse dall' agen»

» te di cambi o dal sensale, non » potrà aver effetto che trascorso » il termine di un mese, da decorrere dal giorno dell' intimazione, » che glie ne verrà fatta.

» 27. Qualora l' esecuzione sul » deposito abbia effetto nel modo » suindicato, l' agente de' cambi, ed » il sensale resta sospeso dall' esercizio delle sue funzioni, finchè » abbia reintegrato, o rinnovato il » deposito medesimo; e trascorsi sei » mesi, senza che siasi da esso operata tale reintegrazione, o rinnovazione, dovrà intendersi aver » rinunciato per sempre al suo officio.

„ 28. Cessando l' agente di cambi, o il sensale dall' esercizio delle „ sue funzioni, sia per morte, sia „ per destituzione o rinuncia, verrà ad esso od a suoi eredi restituito il deposito, o quella parte „ del medesimo, che rimanesse, cogl' interessi non ancora soddisfatti.

„ 29. Alla restituzione del deposito da farsi col mezzo del tribunale di commercio locale si premetterà la pubblicazione di un „ avviso, con cui se ne avvertirà „ il pubblico, assegnando un termine a chiunque pretenda avervi diritto, per essere sul medesimo reintegrato.

„ 30. Gli agenti di cambi e i „ sensali oltre gli obblighi loro imposti nel titolo V. del regolamento di commercio, saranno civilmente responsabili della verità „ e legalità dell' ultima segnatura „ delle lettere di cambio o altri „ effetti, che avranno negoziato, e „ che avranno essi medesimi presentato.

„ 31. Non potranno gli agenti „ di cambi ed i sensali segnare alcuna lettera di cambio, biglietto „ o pagherò, nè vendere alcuna „ merce spettante ad individui, di „ cui fosse notorio o da essi conosciuto il fallimento, nè fare alcuna „ operazione per conto dei medesimi sotto pena di essere destituiti e condannati al *quanti interest*.

„ 32. Dovranno gli agenti di cambi ed i sensali tenere segreti i „ nomi delle parti in tutti i casi, in „ cui esse non consentono di essere „ nominate, o non lo esiga la natura del negozio, anche nelle denunciazioni dei contratti da farsi „ alla borsa, secondo l' art. 6., sotto pena della reintegrazione dei „ danni, che potessero con ciò aver „ cagionato, da liquidarsi civilmente.

„ 33. Quando l' agente di cambi o il sensale abbia mancato di „ consegnare a chi doveva e quando doveva gli effetti o le somme „ ricevute dai suoi committenti, potrà esercitarsi l' azione diretta pei „ danni sul suo deposito nell' intervallo di tempo decorribile dall' una all' altra adunanza della „ borsa, salvo il ritardo necessario „ al trasporto delle rendite od altri effetti pubblici, la cessione dei „ quali esige la formalità prescritta dai regolamenti vigenti. Se la „ somma del deposito non basti, „ si agirà pel resto colle azioni ordinarie stabilite dalla legge.

„ 34. Rimangono vietate fra gli „ agenti di cambi, e fra i sensali „ le associazioni, sotto pena della „ destituzione dal loro officio.

„ 35. Gli agenti di cambi ed i „ sensali sono obbligati a tenere „ ciascuno un libro nelle forme ordinate dagli articoli 10. e 79. „ del regolamento di commercio, „ nel qual libro sarà inoltre notato ogni contratto con numero

„ progressivo da far parte della de-
„ nuncia da farsi alla borsa a for-
„ ma dell' art. 6.

„ 36. Sopra proposizione del de-
„ putato preposto alla borsa, la ca-
„ mera di commercio, potrà ordi-
„ nare, che da uno de' suoi mem-
„ bri siano presi in esame i libri,
„ che gli agenti di cambi ed i sen-
„ sali debbono tenere, a forma del-
„ l' art. 35, il quale esame non po-
„ trà omettersi nel corso di cia-
„ scun anno.

„ 37. Gli agenti di cambi ed i
„ sensali non potranno percepire
„ pei contratti conchiusi con la lo-
„ ro mediazione diritti di agenzia
„ e sensaria maggiori di quelli, che
„ sono determinati nella tabella po-
„ sta in calce della presente noti-
„ ficazione.

„ 38. I diritti suindicati saranno
„ pagati per intiero, ancorchè do-
„ po essersi conchiuso e perfezio-
„ nato per loro opera il contratto,
„ piacesse alle parti di recederne.

„ 39. Saranno obbligati gli agen-
„ ti di cambi e i sensali di dare,
„ richiestine dalle parti, le ricevu-
„ te dei diritti di agenzia e sensaria.

„ 40. I contravventori agli arti-
„ coli 38. e 39. saranno puniti con
„ una multa non minore di scudi
„ quindici, e non maggiore di scudi
„ cinquanta.

„ 41. È a noi riserbato di pub-
„ blicare in appresso gli opportu-
„ ni regolamenti per la più esatta
„ esecuzione delle precedenti di-
„ sposizioni.

„ Data a Roma in Camera apo-
„ stolica li 30. agosto 1836.

„ P. F. CARD. GALEFFI Camer-
„ lengo di S. R. C.

„ G. SANTUCCI uditore del ca-
„ merlengato.

TABELLA

DEI DIRITTI DI AGENZIA E SENSARIA.

Da percepirsi dagli agenti di cambi e sensali nei contratti conchiusi colla loro mediazione.

„ 1. Per operazioni di cambio a
„ qualunque piazza indistintamente
„ l' uno per mille, pagabile metà
„ dal compratore, e metà dal ven-
„ ditore.

„ 2. Per contrattazione di ren-
„ dite pubbliche, o di rinvestimen-
„ ti fruttiferi un quarto per cento,
„ pagabile metà dal compratore e
„ metà dal venditore.

„ 3. Per le compre e vendite
„ delle mercanzie di qualunque spe-
„ cie l' uno per cento, pagabile me-
„ tà dal compratore e metà dal
„ venditore.

„ 4. Per compre o vendite di
„ fondi o stabili il mezzo per cen-
„ to, pagabile metà dal comprato-
„ re e metà dal venditore.

BOSCHI, FORESTE, E MACCHIE *(Legge sul bollo e registro)*. I boschi, le foreste e le macchie sono luoghi piantati di alberi. Essi sono o di alto fusto, e questi sono proprii alla costruzione degli edifizii, all' arte del falegname, all' opera del carpentiere e ad altri usi. Altri ve ne sono di alberi cedui, cioè che a tempi determinati tagliansi per trarne legna da ardere, o farne carbone.

1. I tagli di alberi cedui, o di alto fusto, e qualunque contrattazione relativa ai medesimi, portante trasporto di proprietà, và soggetto alla tassa dell' uno per cento secondo il prescritto dell' art. XXX.

n. 2. *del Regol. vig. sul registro.* V. l'articolo cit. alla voce Abbonamento pag. 17. col. 2.

2. Per le enunciate espressioni della legge erasi promossa quistione intorno alla tassa applicabile, quando col titolo di affitto si dia il taglio di macchie cedue per un determinato numero di anni, ossia da eseguirsi dentro un certo periodo di tempo. L'amministrazione, considerato che la legge ha voluto espressamente percuotere colla tassa dell'uno per cento li tagli d'alberi cedui, o di alto fusto; che le parole *vendita* o *affitto*, che ai contraenti piaccia d'usare, nulla tolgono della sostanza del contratto per la parte almeno della tassazione, la quale dipende soltanto dalla cosa che si prende, e si cede, mentre la legge niun riguardo ha avuto alla specie del contratto, o atto. esprimendosi a questo proposito essere comprese le *vendite*, *cessioni*, *ed ogni altro atto*; e che se altrimenti fosse sarebbe in libertà dei contraenti di eludere la legge, ha deciso che non debbano attendersi le espressioni di compra e vendita, o di locazione, conduzione ec.; ma debba sempre applicarsi la tassa dell'uno per cento, quando un taglio di alberi cedui, o di alto fusto si contratta e si concede.

3. Sarebbe soltanto da farsi una limitazione, quando coll'affitto di un vasto fondo, in cui fossero degli alberi, o qualche parte boschiva, si dasse all'affittuario il diritto di usare di tutto il fondo, e così anche di far suo il taglio degli alberi, che cadesse durante l'affitto generale.

BOTTEGAIO *(Diritto mercantile)*. Il bottegaio è compreso sotto la denominazione di mercante, ed è quello che vende, tanto in bottega, quanto in magazzino, e tanto all'ingrosso, quanto al minuto, ciò che per lucrare, da altri abbia comprato.

BOTTEGHE. Il §. 106. n. 3. del Regolamento legislativo e giudiziario vigente ne' dominii pontificii, dichiara affatto incapace d'ipoteca, i foudachi, le *botteghe*, gli stabilimenti di commercio, d'industria, di manifatture. Questa disposizione non è ad interpretarsi alla lettera. Essa sarebbe in tal caso in contradizione col disposto precedente al §. 104., ove dicesi che sono capaci d'ipoteca *le proprietà sulle quali cade il dominio fondiario*, *cioè i predii urbani ed i predii rustici.* È quindi evidente che la legge non contempla nel caso su espresso lo stabile destinato ad uso di fondaco, o di bottega; ma le botteghe e foudachi relativamente agli oggetti che essi contengono.

BRACCIO secolare *(Diritto canonico)*. Appellasi con questo nome l'autorità temporale del giudice secolare, implorata dal giudice ecclesiastico, nel caso che per enorme scelleraggine commessa da persona ascritta al clericato, dovesse imporsi al reo una pena sì grave che superasse la misura di quelle che la chiesa suole applicare ai colpevoli. Allora essa spoglia l'ecclesiastico del suo grado, colle tremende solennità della degradazione *(V. questa voce)*, il caccia dal suo seno privandolo dell'ecclesiastica comunione, e lo consegna al potere civile. V. Abbandonato al braccio secolare, pag. 4.

BREVE apostolico *(Diritto canonico)*. Questo viene definito da Rebuffo = *Breve apostolicum, est scriptura modica, in parvis concessa negotiis, in papyro frequenter scribi solita, cera rubea anuloque piscatoris sigillata, ac signo secretarii subscripta.* Il breve è così chiamato forse a cagione della sua brevità; esso non è che una lettera o mandato papale, *libellum pontificium*, indirizzato a sovrani, a popolazioni, a città, nonchè a persone pubbliche e private per accordar loro dispense, indulgenze od altro, ovvero per segno di affezione.

I brevi pontificii sono scritti in carta pecora o pergamena sottile e bianca con carattere di forma intelligibile e bella ed in idioma latino. S' incominciano col titolo — *Gregorius pap. XVI, dilecte fili,* — ovvero se fosse un vescovo — *venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem*. Quando poi i brevi riguardano affari pubblici, la formola del loro principio è: *ad perpetuam rei memoriam*, o *ad futuram rei memoriam.*

Ne' brevi la data è più corta di quella delle bolle, coll' anno che principia dalla nascita di G. C. ai 25. decembre; onde finiscono colle parole: *Datum Romae apud s. Petrum,* ovvero *s. Mariam, sub anulo piscatoris die IV. novembris MDCCCXLII., pontificatus nostri anno XII.*

I brevi sono sottoscritti dal secretario de' brevi, o dal sostituto, essendo però stata sottoscritta la minuta cioè l' originale del breve stesso dal medesimo pontefice colla parola *placet* e la lettera iniziale del nome del battesimo. Essi sono sigillati coll' anello pescatorio. Questo sigillo rappresenta s. Pietro dentro una navicella, in atto di tirare le reti.

BREVETTO (atto in) *(Diritto civile)*. Questo è un atto notarile che il notaio consegna alle parti in originale, senza che altro rimanga presso di lui, se non se la semplice indicazione della data, delle parti, e della registrazione, al suo repertorio generale degli atti e contratti. Questa sorta di atto và soggetta alle leggi sul notariato, come qualunque altro atto che si celebri in matrice. È da avvertirsi però che non si saprebbe con sicurezza determinare, quali contratti potessero rigorosamente, e legalmente celebrarsi in questa forma, mentre le leggi pontificie non hanno dato intorno a ciò veruna speciale disposizione. L' unica traccia di ammissibilità di quest' atto dalla legislazione pontificia, noi lo desumiamo dall' art. 27. del M. P. sui notari ed archivii, in data 31. maggio 1822.

Esso è espresso nei termini seguenti:

I notai saranno tenuti conservare gli originali, ossia matrice degl' istrumenti di cui si rogheranno, tranne gli atti semplici, *che possono nell' originale consegnarsi alle parti.*

Questa maniera di atto pare originata da un antica legge di Francia delli 7. dicembre 1723. e non è improbabile che siasi trasportata in Italia, coll' invasione delle armi francesi, avvenuta sul declinare di quel secolo. Stando a questa opinione troviamo opportuno di tracciare alcune prescrizioni dettate da quella legge, le quali potrebbero servire di norma per usarne con

moderazione e cautela.

Secondo quella legge adunque gli atti che i notari possono rilasciare in *brevetto*, ossia in originale, sono le procure, i consigli di famiglia, gli attestati o certificati, l'autorizzazione data da un marito a sua moglie, gli atti di disapprovazione, di sicurtà di domestici, di rinunzia, di consenso, di dissequestro, di liberazione di carte e mobili, di malleveria, ed in generale tutti gli atti semplici che non hanno relazione con alcun titolo, e non contengono alcuna obbligazione respettiva (1).

In alcuni luoghi dello stato pontificio è invalso l'uso di rilasciare *per atto di brevetto* l'assenso di cancellazione delle ipoteche. Però non pochi fra i conservatori degli ufficii ipotecarii si ricusano dal darvi esecuzione; anzi ve ne sono taluni che decisamente li rifiutano, ed altri ancora ve n'hanno che stabiliscono una distinzione tra credito e credito, rigettando cioè gli atti di brevetto per la depennazione delle ipoteche in favore di luoghi e cause pie, o per qualunque altro titolo privilegiate. Sarebbe desiderabile che su questo importante argomento, s'invocassero disposizioni precise ed uniformi, dall'autorità del governo.

BREVETTO D'INVENZIONE. Questo è un atto col quale, presso alcune nazioni e principalmente in Francia, il sovrano per ricompensare l'industria di un artista o manifattore, o di un autore qualunque, gli accorda per un tempo determinato, *il diritto esclusivo di fabbricare o di vendere* gli oggetti dei quali gli è attribuita l'invenzione.

Il governo pontificio a niun altro secondo, nel proteggere e premiare ogni maniera di utili ritrovati, ha emanato in proposito diverse leggi, colle quali non solo ha provveduto alla guarentigia della proprietà delle opere scientifiche e letterarie (V. PROPRIETÀ LETTERARIE); ma a quelle altresì che riguardano i progressi dell'agricoltura e delle arti.

Il regnante sommo pontefice Gregorio XVI. con editto del camerlengato di S. R. C. in data 3. settembre 1833. ha eccitato con appositi provvedimenti e ricompense, ne' suoi dominii, l'industria agricola e manifatturiera. Noi ci limiteremo a riportare esclusivamente alcuni articoli di questa legge, onde siano manifeste agli scopritori di nuove arti ed ai perfezionatori delle già cognite, le provvidenze ed i premii, che il sovrano ha decretato a questi esseri benemeriti della nazionale prosperità.

Art. 1. *A chiunque, o suddito pontificio, o estero che scuoprirà un prodotto naturale, o troverà, o introdurrà nello stato un nuovo genere importante di estesa coltivazione campestre, o una nuova arte utile non conosciuta, o non ancora in esso messa in pratica, o un nuovo utile metodo in fatto di una coltivazione, o di un'arte già introdotta, o un qualche utile miglioramento negli stessi metodi già praticati, sarà quindi innanzi guarentito il diritto esclusivo*

(1) La legge pontificia su riportata accennando gli atti che i notai possono rilasciare in originale, e qualificandoli tassativamente col nome di *atti semplici*, pare che abbia voluto riferirsi agli atti specificati nella enunciata legge francese.

di proprietà, pel tempo e secondo le norme che verranno nei seguenti articoli stabilite.

2. *Per quelli che scuopriranno un nuovo prodotto naturale, o inventeranno, o introdurranno nello stato un nuovo genere importante di arti, o di estesa coltivazione campestre, e per quelli che troveranno un nuovo metodo nell' esercitarle, o un qualche sconosciuto miglioramento utile nel metodo stesso già noto, la guarentigia del diritto esclusivo di proprietà, si estenderà ad un tempo non minore di anni cinque, e non maggiore di quindici.*

3. *Per quelli che introdurranno nello stato nuovi metodi o miglioramenti utili non ancora usati da alcuno nell' agricoltura, e nelle arti, de' quali abbiano ottenuto da altro governo patente di privilegio esclusivo, la suindicata guarentigia sarà limitata a quel tempo che sarà per durare nello stato, ove l' hanno dapprima ottenuta.*

4. *Per quelli finalmente che introdurranno nello stato nuovi metodi o miglioramenti utili in fatto di agricoltura e di arti, già noti a tutti per le pubbliche stampe, la guarentigia del diritto esclusivo è determinata ad un tempo non minore di anni tre, e non maggiore di anni sei.*

5. *L' importanza dell' invenzione del nuovo metodo, o del miglioramento di esso, la maggiore o minore quantità del capitale necessario a metterli in pratica, e il più o men lucroso vantaggio che probabilmente si potrà ritrarre dal privilegio, serviranno di norma per fissarne la concessione a maggiore o minore durata, e se debba concedersi un diritto esclusivo da estendersi a tutto lo stato, o ad una sola parte di esso.*

6. *Coloro, ai quali sarà guarentito il diritto esclusivo, indicato di sopra, per un tempo minore di anni quindici, o respettivamente di sei, potranno ottenere una proroga proporzionata di durazione qualora consiglino a ciò fare o notabili impreveduti danni da loro sofferti e verificati, o ragioni di pubblica utilità.*

Gli articoli seguenti, che si omettono per brevità, riferiscono al modo da tenersi per conseguire la guarentigia suddetta; ai privilegii che vi sono annessi; alla maniera di usarne; e alle cause che valgono a farla cessare. V. il detto editto nella Raccolta *delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello stato pontificio, al vol. VI. pag. 47. — Roma* 1835.

BREVETTO (atti in) *(nel senso della legge sul bollo e registro)*. V. Atti comunitativi pag. 422. col. 2., ed Atti notabili pag. 456. col. 1. di questo Vol.

BREVIARIO *(Diritto canonico)*. Appellasi con questo nome il libro che raccoglie le ore canoniche, e riunisce l' ufficio divino, che devesi giornalmente recitare da quelli che vi sono obbligati. È chiamato breviario perchè riunisce le lezioni più brevi della sacra scrittura, e delle omelie de' padri, distribuite per ciascun giorno dell' anno, secondo la ragione de' tempi, e delle feste. Gli viene attribuito ancora un tal nome perchè contiene i salmi, nei quali per modo di lode si racchiudono tutti i misteri della sacra scrittura del vecchio e

nuovo testamento, i documenti più notabili de' ss. padri, le vite de' santi, e le brevi orazioni, o collette per lo più composte da sommi pontefici, gl' inni, le antifone, i responsi, i versetti, i graduali, i cantici, le benedizioni ec. insomma le preci che si hanno a dire quotidianamente dagli ecclesiastici, e dai beneficiati. Ai soli pontefici è riservata l' autorità di correggere, ed emendare il breviario romano; ciò è riconosciuto dal concilio di Trento sess. XXII. cap. 8. che riguarda per illeggittimi i riti delle chiese particolari, se non vengono approvati dalla santa romana chiesa, come madre e maestra di tutte.

BROGLIO (V. AMBITO pag. 189.)

BROLIARDO (*nel senso della legge sul bollo e registro*). Uno dei libri di cancelleria, e precisamente quello in cui si scrivono le comparse, le proteste e le produzioni.

Esso è esente dal bollo. V. CANCELLERIA.

BUGIA PRELATIZIA (*Diritto canonico*). *Cerarium*, *instrumenta usui candelae sustinendae*, *Scotula*, o *Palmatoria*. Questo strumento che serve a sostenere una candela, e che è usato dai prelati nelle sacre funzioni, ed anche in alcune cattedrali dai canonici per ispeciale privilegio, era anticamente chiamato scotula, quasi strumento per eliminare l' oscurità. La lunga permanenza in Francia della corte pontificia fece adottare a questo arnese il nome di bugia, dal francese *bougie* che significa candela di cera. L' uso ne è antichissimo, poichè ebbe origine nei primi secoli di persecuzione della chiesa, e serviva per poter leggere nelle catacombe ove i cristiani si ricovravano per assistere ai misteri della religione. In seguito, come le *peliccie* usate dai chierici per difendersi dalle intemeprie, quando nell' orror della notte recavansi ai divini ufficii, si convertirono in ornamento de' prelati, e de' canonici; così la bugia passò ad essere un onorifico privilegio, in memoria forse delle avversità sofferte dai primitivi fedeli.

Questo strumento però non è privo di mistero. Usandosi esso nel leggere anche di giorno, denota che il prelato ecclesiastico nel pronunziare il suo giudizio non si deve fidare del solo lume della propria cognizione, ma servirsi dell' altrui aiuto e consiglio. Il sommo pontefice non usa che la sola candeletta, senza il piatto, perchè il lume della sua cognizione non abbisogna di verun aiuto, appoggio o sostegno terreno: *Lumen papae non indiget substentaculo*.

BUONA-FEDE (*Diritto naturale civile*). La buona fede è un interna sicurezza d' animo di essere lontano da qualunqne sospetto d' inganno. Si può considerare la buona fade nel possessore, nei contraenti, nella prescrizione, nei coniugi, e in diversi altri aspetti che dalle leggi ci vengono presentati.

Possessore di buona fede è colui che possiede come proprietario in virtù del titolo abile a trasferire il dominio, ignorando i vizii del suo titolo, e cessa di essere possessore di buona fede dal momento in cui tali vizii sono a lui noti. Al possessore di buona fede appartengono tutti i frutti derivanti dalla cosa posseduta. Così le leggi romane nel titolo = *De adquirendo rerum do-*

minio. V. Possesso.

In tutti i contratti deve dominare la buona fede. Tuttavia i romani distinguono due sorta di contratti; gli uni che chiamavano *bonae fidei;* gli altri *stricti iuris;* i primi ricevevano un' interpretazione più favorevole. V. Contratti.

Per acquistare col mezzo della prescrizione conviene sopra tutto avere conseguito a giusto titolo il possesso della cosa, della quale legittimo padrone non era colui, dal quale la cosa stessa si ha ricevuto, cioè possedere la stessa, in forza di un titolo abile per sè medesimo a trasferire la proprietà vera della cosa, con persuasione di esserne divenuto il proprietario; in una parola possedere di buona fede: *Ut qui bona fide ab eo qui dominus non erat, quum crederet dominum esse, emerit, vel ex donatione, aliave quevis iusta causa acceperit; is.....usucaperet* (Instit. lib. II., tit. 2.). V. Usucapione, Prescrizione

La buona fede nei coniugi, i quali ignorano essere tra di loro un impedimento dirimente il matrimonio, opera in guisa che il matrimonio putativo, produca lo stesso effetto, come se fosse vero. Anzi molti affermano, che si possa presumere la buona fede e sia sufficiente in uno solo de' coniugi per l' effetto della legittimità della prole. V. Matrimonio, Filiazione.

La mala fede è contraria alla buona fede. La mala fede poi si prende sotto due aspetti; poichè alle volte significa la scienza certa che la cosa appartenga ad un terzo, e non a colui che di essa dispose, e quindi si dice *comprare con mala fede, percepire i frutti con mala fede, possedere con mala fede ec.* Alle volte poi vuol dire lo stesso che *dolo, frode, inganno.* V. queste voci.

Le dichiarazioni di buona fede, allorchè non hanno per oggetto di distruggere gli effetti di un contratto, nè di attribuirgli una natura differente da quella risultante dal medesimo; ma che soltanto sono dirette a far conoscere che la proprietà dell' atto appartiene a quello nominato nella dichiarazione di buona fede, sembra che possano riceversi dai notari, come atti validi a tutti gli effetti di ragione. Perciò passiamo a dare la seguente:

FORMOLA

DI ATTO DI BUONA FEDE

Al nome di Dio. Amen.

» Sotto il pontificato di nostro Signore ec.

» Avanti me ec.....notaio pubblico esercente in questa città ed » alla presenza degl' infrascritti te» stimonii aventi i requisiti della » legge, si è di persona costituito » il signor Pietro Ripa del fu Se» sto possidente, domiciliato a ..... » di età legale, ed a me cognito ec: » il quale spontaneamente e per la » verità dichiara, che sebbene pel » pubblico istromento rogato dal » notaio signor N. debitamente re» gistrato, apparisca aver esso signor » Pietro Ripa somministrato con » titolo di mutuo al signor Angelo » Dati la somma di scudi quattro» mila, nulladimeno la verità è che » detta somma appartiene non ad » esso signor Pietro Ripa, ma sib» bene al signor Benedetto Meinelli, » dal quale il signor Ripa aveva » ricevuto la detta somma per im» piegarla nel modo suespresso, non

» avendo il comparente signor Ripa realmente in detto atto prestato se non se il puro e semplice nome, onde evitare al predetto signor Meinelli di dovere agire in appresso contro il signor Angelo Dati, col quale è congiunto in parentela.

» Atto fatto, letto ec.

BURRASCA *(Diritto marittimo)*. È quell' agitazione violenta dei venti, che sconvolge l' onde del mare. Dicesi anche *tempesta* e sotto questo nome s' intende generalmente qualunque avversità di mare, di venti, e di altre naturali calamità che cagionano in mare la burrasca, ed in terra quei danni che sono in relazione colle diverse qualità de' luoghi.

Sotto il rapporto però del *diritto marittimo*, e più specialmente in riguardo al contratto di *navigazione* e di *assicurazione*, per *burrasca* s' intende particolarmente lo sconvolgimento del mare cagionato dai venti, e tutte le conseguenze che da questo provvengono, egualmente che tutti i casi fortuiti, ed irreparabili, *dei quali corrispondono indistintamente gli assicuratori per natura del contratto.*

Le burrasche o tempeste quantunque evenibili in qualunque tempo dell' anno, nullameno una pratica cognizione de' mari fa presumere più opportuni alla navigazione alcuni tempi a preferenza di altri. I romani in fatto di nautica, meno esperti di noi, fissarono con la *L.* 3. *cod. de naufrag.* che la navigazione si permettesse dal 1. aprile sino al 1. Ottobre, vietandola negli altri sei mesi dell' anno.

Leggi sì fatte sarebbero inopportune per noi, dopo che la scienza è giunta a tale che non v' è tempo nè luogo che si opponga alla più libera navigazione. È oggi, che alla sola prudenza, e capacità del capitano viene lasciato libero il diritto d' intraprendere qualunque viaggio, conforme asseriscono i più accurati scrittori di gius marittimo. Questo diritto però debb' essere circoscritto dai limiti della ragione e dell' equità; debb' essere regolato dal prudente arbitrio, ed immune da colpa e da negligenza; talchè se un capitano si ponesse alla vela per un tempo *burrascoso*, e decisamente cattivo, mancherebbe a quella diligenza propria del buon padre di famiglia, e per questa mancanza in offizio, sarebbe sicuramente in colpa ed anche grave, e perciò dovrebbe egli rispondere di tutte le conseguenze dannose che ne derivassero, secondo il testo espresso nella legge 13. *ff. locati et conducti: Si fecit quo non debuit tempore, tunc ex locato agendum*, e nella *L.* 36. §. 1. *ff. De rei vindicat.: Culpae reus est qui navim adverso tempore navigatum misit, si ea naufragio perempta est.* E l' Azuni al tom. 4. pag. 282. dice, che il capitano non può partire quando il tempo è *burrascoso*, ancorchè avesse stipolato un obbligo preciso sulla partenza.

Il Baldasseroni *delle assicurazioni marittime*, d' altronde dice, che l' epoca ed il tempo della partenza interessa agli assicuratori; mentre da questa il più delle volte può dipendere e dipende il felice, o l' infausto esito della operazione. Laonde se da un differimento volontario del capitano, allorchè il tempo è favorevole, o da sua negligenza ed azzardo, allorchè il tempo è contrario, ne avvenga il sinistro, il capitano solo è tenuto alla refezione

del danno, e gli assicuratori possono essere dispensati dal pagamento del sinistro medesimo.

Il regolamento provvisorio di commercio all' art. 215. riportato alla voce Baratteria, stabilisce che il capitano o padrone di una nave o bastimento è responsabile di ogni colpa anche leggiera nell' esercizio delle sue funzioni. Il *Dufour* commentando quest' articolo, asserisce il capitano del bastimento tenuto anche per la colpa *levissima* di qualunque sinistro, come mandatario salariato, e dichiara non potersi scusare che con la prova, del caso fortuito, ma sull' assioma che *de vi maiori nemo tenetur* il capitano è assoluto, se vi è forza maggiore che abbia dato causa al danno, ciò per altro che egli deve rigorosamente provare, comforme è prescritto dall' art. 224. del Regolamento citato. V. Capitano.

FINE

DEL TOMO I. PARTE I.

INDICE

DELLE VOCI CONTENUTE

NEL TOM. I. PARTE I.

B

FINE DELL'INDICE DELLE VOCI

CONTENUTE

NEL TOMO I. PARTE I.

Forolivii 20. Decembris 1842.

IMPRIMATUR

Fr. ALOYSIUS THOMAS FERRARINI O. P.

S. Th. Lect. et Vic. S. Off.

Forolivii 29. Decembris 1842.

IMPRIMATUR

FRAN. P. LIVERANI Pro-Vic. Generalis.